Digitized by Google

MANVALE
DE' CONFESSORI, ET PENITENTI,
CHE CON CHIAREZZA ET BREVITA'

contiene la uniuersale, & particolar decisione di tutti i dubbij, che nelle confessioni de' peccati occorrere sogliono; come sono Assolutioni, Restitutioni, Censure, & Irregolarità.

INSIEME CON CINQVE COMMENTARII, CIOE' de' Cambi, dell'Vsure, della Simonia, della Difesa del prossimo, & del Furto notabile.

COMPOSTO DAL DOTTOR MARTINO AZPLIQVETA NAVARRO,

E' NVOVAMENTE TRADOTTO di Spagnuolo in Italiano dal R. P. Fra COLA di Guglinisi dell'ordine di San FRANCESCO DI PAVLA.

CON VNA COPIOSA TAVOLA DI *tutte le materie & casi notabili, che si contengono nella presente opera.*

E QVESTO E' IL DECIMOTERZO Fiore della nostra Ghirlanda Spirituale.

CON PRIVILEGI.

M D L X V I I I I.

ALL'ILLVSTRE SIGN. DON FERRANTE CARAFFA

CONTE DI SVRIANO, FIGLIVOLO DELLO ILLVSTRISSIMO SIGNOR DVCA DI NOCERA,

MIO SEMPRE SIGNORE OSSERVANDISSIMO.

AVENDO IO, NEgli anni passati, con molte mie fatiche, con il Diuino fauore, tradotto in lingua Italiana, il Manuale de Confessori & Penitenti, fatto in uolgare Castigliano da uno Religioso, della Prouincia della Pietà, del ordine de S. Francesco & doppo riconosciuto per il Dottissimo, Cattolico, & famoso Dottore Martino Azpilcueta, detto il Nauarro, & uolendo quello di nuouo fare stampare in la città di Vinetia, mi è soprauen-

nuto alle mani un'altro Manuale de Confessori et Penitenti, composto per il sopradetto Dottore Martin stampato in Salamanca l'anno. M D L V I I. assai differente di quello che stampai io l'anno passato in Napoli, & con questo li cinque Commentarij ressolutorij: cioè, uno di Vsura, un'altro de Cambij: l'altro de Symonia Mentale, & uno della difensione del prossimo, con uno altro del furto notabile, composti per il medesimo Dottore Martino sopraditto in Idioma Castigliano, quali hauendo io ueduti, et essendomi d'essi molto sodisfatto: & parendomi quelli molto necessarij per gli confessori & penitenti, mi disposi tradurli in lingua Italiana, benche in ciò son stato un pezzo sospeso fra il si & il nò: dubbioso per caggion dell'età, nella qual mi ritruouo, non poter patir questa fatica, & condurre al fine si difficile impresa; Ma finalmente riuolto il pensiero all'utile uniuersale, che di questa opera risultarebbe, quando però fosse piaciuto alla Maestà diuina, concedermi gratia di condurla al fine; & considerato parimente che l'infinita bontà del Signore Dio suol sempre fauorir gli animi riuolti al bene operare, mi disposi uolentieri dar principio a questa opera, la quale hauendo io gia per sua infinita gratia, tradotta tutta di nuouo in lingua Italiana con ogni diligentia, & riscon-

tratala cō migliori essemplari, che nella lingua Spagnuola si ritruouino; ho deliberato di darla alla stampa. Et perche douendosi publicare, è necessario che uenghi in luce sotto l'ombra di alcuna persona illustre & religiosa: Essendo io per molte cause, obligato alla illustre famiglia Castriota, & Caraffa, & essendomi con ogni debito di ragione, occorsa V. S. Illustrissima come persona dell'una & dell'altra famiglia, à chi io tanto sono tenuto: (per le sue uirtù, le quali meglio mi ha parso con silentio esaltare, che macchiare le sue lodi con la penna) non ho dubitato de consecrarli & dedicarli simile honorata impresa di suoi pari degna, sotto l'ali, dello quale da gli morsi inuidi de maldicenti difesa, & da pij & Christiani lettori abbraciata sia: Dunque si degni V. S. Illustrissima il dono (benche sia picciolo) accettare & riceuere, & con quello l'animo che si gli offerisse, poi che le forze sono debili, per dare molto, & aggradire la uoluntà che dona quello tanto che tiene, pregando il Signore, che lo esalti come le sue segnalate uirtù meritano. Di Vinetia il primo di Marzo. M D L X I X.

Di V. S. Illustrissima

Continuo Oratore Fra Cola de Guglinisi della Prouincia del Capitinato, del ordine di S. Francesco de Paula.

A I REVERENDI
SACERDOTI, CONFESSORI ET PII LETTORI.

GABRIEL GIOLITO
DE' FERRARI.

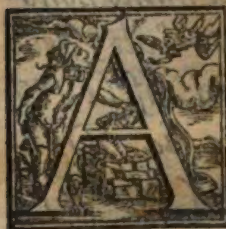

NOI PARREBBE D'ESSERVI ASSAI men profitteuoli, di quel che desideriamo, se dandoui à studiare il presente Manuale de Confessori insieme con i Commentarij resolutorij, tradotti dalla Spagnuola nella nostra lingua commune Italiana, non gli dessimo con tutte quelle perfettioni & commodità, che si possono maggiori: però gli habbiamo aggiunta la seguente tauola fatta da un Reuerendo & dotto Religioso; la quale breuissimamente contiene la sostanza di ciascuna di queste opere, & dechiara tutte le difficoltà, che possono continuamente occorrere nelle materie de' casi di conscientia, le quali per la molta uarietà delle openioni & per le molte allegationi sopra di ciò fatte da Dottori, Theologi & Canonisti, non si potrebbono per auuentura così facilmente capire da quei Religiosi & pij lettori, che non fossero molto capaci di dottrina. Alche hauendo noi hauuta consideratione, acciò l'una & l'altra di queste opere posși seruire non meno à gl'idioti, che à dotti; hauemo uoluto aggiungerui questa nuoua & util fatica. la quale sendo fatta principalmente ad honor del Signore Dio, dopò per commodità de' Religiosi Confessori, & per seruitio & salute dell'anime Christiane, la studiarete uolentieri, percioche non meno ui potrà seruire à conoscer l'importanza de' casi di conscienza,

ma

ma anchó studiandola, conoscerete la grauezza del peccato, nel quale l huomo per la sua fragilità incorre spesso, & ui sarà stimolo etiandio à fuggire il peccato, & il pericolo, nel quale si ritruoua l'anima, poich'ella sarà caduta nella bruttezza del peccato. Ne lasciaremo auuertirui che in molti luoghi del Manuale & de Commentarij retrouerete questa lettera M. la quale in alcun senso significarà Mortale, & in alcun'altro significarà, mortalmente. Ora leggerete uolentieri questa dottisima & utilisima opera. Et fra pochi giorni aspettarete da noi un bellisimo trattato dell'entrate de' beneficij, conforme alle materie di queste opere, composto dal medesimo auttor Nauarro, & tradotta dalla latina nella uolgar lingua da M. AGOSTINO FERENTILLI. Il qual trattato, oltre che sarà bello & diletteuole, sarà ancho non men di questo necessario à tutti Prelati, & Beneficiati, per conoscer in che debbiano distribuire le loro entrate, & quanto mortalmente pecchino consumando i frutti de' loro benefitij in altro che nella loro honesta sostentatione, & dopoi ne' poueri, & in altre opere pie. In tanto ui goderete questo, & pregarete N. S. Dio per la salute dell'anime nostre.

TAVOLA DE CAPITOLI, CHE SI CONTENGONO NELLA PRESENTE OPERA.

IL FINE DELLA TAVOLA.

TAVOLA DE' CASI PIV NOTABILI,

CHE NELLA PRESENTE OPERA SI CONTENGONO.

B

Beni

C

Com-

Contrasto,

Debiti

dal

E

H

I

uo

Meretrici,

dicendo

O

diuotione

ch'egli

usando

S

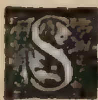

rompono

T

V

Barbieri,

tione

IL FINE DELLA TAVOLA.

PROLOGO INTRODVTTORIO.

IL PECCATO DI ADAM CAVSÒ che la perfettione & la buona fortuna che egli haueua persa insieme con l'intiera pace della carne e del spirito, non si potesse racquistar dopoi con la guerra di essi, se non per una delle due uie [a]. Vna è de la circoncisione, ò altra cosa simile à lei in questo, nella antica legge di natura [b], & quella del Sacramento del battesimo nella nuoua, secondo quello dice il Signore [c]. Chi non rinascerà per acqua & Spirito Santo, non puote entrar nel regno di Dio. Questa uia poiche una uolta si perde, non si puote ritrouar, perche non si puote reiterar questo mezo. L'altra è quella del Sacramento de la penitentia nella legge nuoua, & della uirtù di essa nella antica, & naturale; secondo quello dice S. Mattheo [d]. Pentiteui della uita passata, perche circa questa [e] è il regno del cielo. Questà la chiama S. Hieron. [f] seconda tauola dopo il naufragio. Perciochè si come il principal mezo di quei che nauigano, è la naue intiera per saluarsi: & il remedio dopoi che è rotta, è alcuno uarco, ò alcuna tauola di essa, alla qual si attacano: così il principal mezo di noi che nauigamo spiritualmente per arriuar al porto de la saluatione, è la purezza dell'innocentia baptismale: alla quale persa per caggion del peccato mortale, succede il rimedio della penitentia, alla quale noi douemo ricorrere: perciochè noi altri gastigando con quella, & con la sua pena temporale, i nostri peccati in questo mondo; Iddio li lascia de gastigar nell'altro mondo con la pena eternale, conforme à quello dice S. Agostino [g]. Pianga il peccatore i suoi peccati, anticipando la condennation futura con la penitentia presente la qual si fa a' piedi del confessore, il qual uolle Iddio, che fosse in uece di quella, per liberarci co'l suo gastigo temporale della pena eterna. Questo Sacramento della penitentia ha tre parti [h], cioè, la Contritione, la confessione, & la satisfattione, secondo S. Thomaso [i], la cui dottrina pare approuata nel Concilio Fiorentino [k], dato che altri dicano una cosa [l] & altri un'altra [m], & hora l'ha dichiarato più apertamente il santo Concilio Tridentino [n].

[a] Ca. Firmissimè. 15 q. 1. & ca. firmissimè de consec. d. 4.
[b] Ca Quod auté. cap. Ex quo. de consecr. dist. 4.
[c] Ioan. ca. 3.
[d] Matth. 3. Actor. 2.
[e] Iuxta correctiorem literà per citata in annot. nouis. dic. cap. 3.
[f] Ad Demetriadem epistola, Inter omnes. relatus in ca. Secũda. de pœnit. dist. 1.
[g] In li. de fals. & uera pœnitentia. §. Quem ergo pœnit. & in cap. Quẽ pœn. de pœ. dist. 1.
[h] Ca. Perfecta. de pœn. d. 1. & Magister. in 4. dist. 16.
[i] 3. d. q. 90.
[k] Sub. Eu. 4.
[l] Scotus cũ suis in 4. d. 16.
[m] Durãdus in eo. 4. dist. 14
[n] Sessio. 4. sub. Iulio. III. ca. iij. & sequent.

AVVERTIMENTO A I LETTORI.

I sommarij, che seguono si smarrirono per uia, quando questo libro fu portato in questa città per essere impresso; però non gli habbiamo posti à lor luoghi, doue dourebbono essere. Nondimeno acciochè non ui manchi alcuna cosa gli habbiamo posti qui; con tal ordine che facilmente potrete seruiruene à lor luoghi doue hanno da seruire.

Sommario del capitolo ottauo, ilqual è à carte. 43.

6 *Confessore, che non può confessare il suo peccato mortale, senza reuelare la confessione dee tacerlo.*

8. 9. 10. *Confessore molte uolte reuela la confessione, pensando che non la reueli.*

14 *Confessore, che confessa molti figliuoli, che tengono discrettione insieme, senza nulla necessità, pecca, & tale costume è sacrilegio.*

15 *Confessore, che testifica le cose intese in confessione rompe il sigillo, & quando con licentia del penitente si rompe, &c.*

16 *Confessore, che dice in tal terra nominandola si commettono grandi peccati, fa male.*

17 *Confessore quando impone digiuni, & altre graui penitentie, perche subito si faccino.*

5 *Ogni sigillo de confessione, è sigillo di secreto naturale, & non per il contrario, & quello della confessione è piu forte dell'altro.*

1 *Sigillo della confessione che cosa è, & perche si chiama così.*

2 *Sigillo secreto de duo modi, & quali sono.*

3 *Sigillo della confessione, quali cause include.*

4. & 7. *Et oltra il confessore chi lo dee guardare.*

7 *Sigillo di confessione dura dopo la morte.*

11. 12. 14. *Sigillo quādo non si rōpe, con esempio.*

Sommario del cap. 7. ilqual è a car. 40.

6 *Colui che non tiene copia di confessore si può communicare senza confessarse 8. & che farà quando il confessore sarà utile, & non farà danno, se si può confessare la circostantia &c. Confessione per legge diuina positiua dee esser integra.*

1 *Discoprire i peccati de gl'altri, è peccato per legge diuina, & naturale.*

2 *Penitente non dee nominare la persona, con chi peccò, ne il confessore lo consenta. 3, & in che casi non si de i scoprire la circostantia del peccato, 4. & come si può sapere, che si scandelizza il confessore per la circostanza.*

5 *Penitente quando dee procurare licentia per confessarse con altro, che non sia suo parochiano, & quando dee andare sconosciuto à confessarsi, 7. & che farà quando uede che per confessare alcuno peccato, ò alcuna circostantia si scandelizerà il confessore.*

1 *Quando s'incontrano due leggi contrarie, qual uince.*

9 *Vergogna non è giusta causa per confessarse cō altro, senza licentia del suo parocchiano.*

Sommario del cap. 6. ilqual è a car. 31.

1 Circonstantia che cosa sia.
2 Circonstantie sono di sette specie.
3 Circonstantie si deuono necessariamente confessar quelle, che mutano specie.
5 Circonstantia de homicidio, ò fornicatione in loco sacro si deue confessare necessariamente, & la prohibita per altra legge diuersa.
6. 7. 8. Circonstantia di bugia detta per burla, e di quella, che allegerisce il peccato quando si deue confessare,
9 Circonstantia del peccato quando si dee necessariamente confessare.
10 Circonstantia, che non si ricorda nella confessione come si confesserà senza tornare à confessare il peccato.
14 Numero de peccati non è circostantia.
16 Peccati tante uolte se multiplicano, quante uolte se reiterano come si dee intendere, & si moltiplica il numero delli peccati interompersi la uolontà 17. 18. & per mutare proposito per non finire il peccato, con altre circonstantie cotidiane.
18 Penitente può con una parola sola confessare mille peccati.

Sommario del cap 5. il qual è a car. 29.

1 Confessore non deue dimandare dal penitente più di quello ch'è necessario.
2 Confessore deue dimandare sotto pena di peccato mortale.
3. & 4. Confessore nel dimandare al penitente deue hauer riguardo à tre cose.

Sommario del cap. 4. il qual è a car. 24.

7 Assolutione sacramentale è atto giudiciale.
1. 2. & 3. Confessore deue hauere tre qualità principali per potere ben confessare, cioè, podestà, sapienza, bontà.
4 Confessore non basta che sia di buona uita, s'egli non sà quello, che sia necessario d'intorno alla confessione, & assolutione, ouero non habbia podestà d'assoluere.
5 Confessore ignorante il peccato quando si scusi
6 Confessore che se ritroua in peccato mortale, confessando pecca, nondimeno la sua assolutione è ualida.
7 Confessione, chi dirà non esser necessaria per riceuer l'assolutione, tiene opinione heretica.
7 Suddito non deue obedire al suo superiore, che gl'impone che debba confessare.

Sommario del cap. 3. il qual è a car. 22.

5 Opinione di coloro, che diranno, sempre che si perdona la colpa si sodisfa à tutta la pena; ouero che non si sodisfa per la pena con opere di penitenti in uirtù delli meriti del Nostro Redentore, è heretica.
1 Sodisfattione, che cosa sia.
2 Sodisfattione si fa con tre sorti di opere.
3 Sodisfattione mala limitata da molti, che dicono esser di tre modi, cioè col cuore, con la bocca, e con le opere.
4 Sodisfattione si puote fare per opere, per altri rispetti obligati, & è migliore sendo imposta dal confessore, che fatta di sua uolontà.

Sommario del cap. 2. il qual è a car. 18.

1 Confessione sacramentale, che cosa sia & che non tutte le confessioni sono tali; de' quali parla la scrittura.
3 Confessione non è stata intradotta per legge naturale; ma per diuina.
4 Confessione fatta allo laico nō è sacramento.
5 Confessione sacramentale; che qualità ricerchi, & come molti confessori, & penitenti errano in non fare molto specificare la generalità de' peccati.
6 Confessione in che tempo si farà per diuina legge, & in che tempo per la humana.
7. 8. & 9. Confessione molte uolte si deue fare fuor del tempo determinato, & maggiormente prima che si celebri, & communichi.
10 Confessione sacramentale; chi dirà non essere instituita, & commandata dal Nostro Signore, & che non siano obligati à confessare tutti li peccati mortali; & le circonstantie che mutano la specie de uno peccato in un'altro, cadde in heresia.
10 Se per defetto di confessore, è communicato senza confessare; si ha da confessare il più presto che potrà.

SOMMARIO PRIMO DEL CAPITOLO PRIMO.

9 Amore uerso Iddio quale debba essere.
10 Amore della creatura uerso Iddio con affetto di obedienza è contritione uirtuale.
37 Attritione è due specie, & quale di quelle basta per assoluere il penitente, & perdonargli il peccato con una consideration nuoua.
39. & 40. Attritione, che si conosce non esser contritione non basta anco per il battesimo.
41 Attrito benche si facci contrito, nondimeno la istessa attritione non si fa contritione; eccetto quando il difetto sarà estrinseco.
1 Contritione che cosa sia.
16 Contritione essentialmente non è dolore.
3 Cõtritione è pẽtimẽto, dal quale nasce il dolore
20 Contritione che qualità richiede.
10 Contrito, chi si potrà chiamare.
11 Contritione ricerca pentimento de tutti i peccati commessi, più per hauer offeso Dio, che per il proprio danno, ò per la pena.
14. & 15. Contritione perdona i peccati, ma non tolle l'obligatione di riuelarli al confessore. Ne meno quando ella è uirtuale, leua la necessità di tenerla formale, & attuale à suo loco, & tempo.
18 Contritione di chiunque non la procura sino alla morte è dubbia per la salute, non gia per l'assolutione, & sepoltura.
21 Cõtrito nõ sarà colui, che attualmẽte, ò uirtualmẽte recusa patir ogni male prima che peccare
22 Cõtritione desiderata cõ dolore di nõ potere conseguirla ottiene almeno per questo di potere essere assoluto.
27. 25. & 26. Contritione deue essere speciale d'ogni peccato mortale; & quando ci è dubbio, che i peccati siano mortali, non è necessario per il perdono di ueniale.
29 Contritione fu sempre necessaria, etiandio auanti la legge di gratia.
28 Contritione perdona tutti i peccati mortali; etiandio prima che siano confessati.
31 Cõtritione s'e necessaria subito cõmesso il peccato & in che casi, & quando sia di precetto.
34 Contritione può essere senza memoria generale. ouero particolare de alcun peccato mortale, che non è perdonato.
42 Contritione si cagiona da Dio, & dalla sua gratia; & sei rispetti, che ne possono mouer a quella.
Dolore sopradetto ancorche debba esser molto grãde, non deue però esser sommamente intenso.
24 Dolore del peccato non dee dannificar eccessiuamente.
43 Effetto, che produce la contritione.
43 Eretico è colui che dice che la contritione non è una delle tre parti materiali della Penitenza: ouero ch'ogni attritioni sia male.
10 Lode del Dottore Fra Domenico, & del Dottore Gioanni di Medina.
4 Pentimento deue esser uolontario, e non sforzato.
23 Pentimento non ricerca di necessità pianto sensitiuo.
2 Pentimento del peccato, è un dolore di hauerlo commesso.
6 Pentimento senza dolore in chi si troua.
12 Pentimẽto de' peccati futuri nõ è necessario, ma si bene il proposito di non cascar di nuouo ne i passati, ò in qual si uogli altra sorte.
13 Penitente non è obligato a persuadersi di nõ hauer mai più da peccare mortalmente; ma ciò facendo mostrerebbe segno di superbia.
22 Penitẽte, che tiene uolõtà di uẽdetta in qual si uoglia modo, ch'ei la imagini di fare, non si deue assoluere; & se fia da alcuno assoluto, l'assolutione è nulla.
30 Pentimento con tutte le qualità, che la sua diffinitione ricerca, se si troua senza perdonare i peccati mortali.
32 Pentimento de' peccati una uolta contriti, bẽche sia buono, nõ è però necessario, eccetto d'alcuni, ch'essendo cõfessati è meglio nõ ricordarli.
33 Prudentia grande, procurare la contritione subito fatto il peccato, & medesimamente cõfessarsi quattro uolte all'anno.
35 Pẽtimẽto di maggior peccato è buono; non è però necessario.
36 Pentimento, che non è ben circonstantiato, non è contritione.
38 S'è necessaria tãta cõtritione per il sacramẽto del battesimo, quãta per quello della penitẽza.

ERRORI OCCORSI NEL MANVAL DE' CONFESORI.

Car. 39. *uer.* 5. *doue dice. & ha. legi non ha*
Car. 63. *uer.* 26. *doue dice non discaccio : legi discaccio*
Car. 65. *uer.* 32. *doue dice poßino. legi po ; sino*
Car. 111. *uer.* 3. *doue dice l'uno & l'altro legi l'uno ò l'altro*
Car. 111. *uer.* 18. *doue dice se non uolsse legi se uolesse*
Car. 112. *uer.* 26. *doue dice dire legi dare*
Car. 114. *uer.* 1. *doue dice fa il uoto legi fo il uoto*
Car. 115. *uer.* 28. *doue dice bonor legi horrore*
Car. 127. *uer.* 31. *doue dice unita. legi uerità*
Car. 204. *uer.* 28. *doue dice bench'egli. legi bene egli*
Car. 204. *uer.* 38. *doue dice anco che sia la republica legi. ma si la republica*
Car. 211. *uer.* 34. *doue dice uoto. legi uero*
Car. 214. *uer.* 5. *la parola peccato non ci uuole*
Car. 224. *uer.* 36. *doue dice tiene in altra. legi tiene il contrario in altra*
Car. 274. *uer.* 16. *doue dice dotate legi donate*
Car. 311. *uer.* 10. *doue dice fatica legi santa*
Car. 346. *uer.* 33. *doue dice compra legi compia*
Car. 372. *uer.* 23. *doue dice & anco fine al fine de quello numero tutto è superchio*
Car. 373. *uer.* 33. *doue dice per conscientia legi però contra conscientia*
Car. 378. *uer.* 38. *doue dice non è legi ne è,*
Car. 386. *uer.* 7. *doue dice à niuno legi ad alcuno*
Car. 414. *uer.* 14. *doue dice per digiunare legi per non digunare.*

Car. 448. uer. 39. doue dice arte legi certe
Car. 496. uer. 20. doue dice mortali legi morali
Car. 521. uer. 6. doue dice colui legi quello
Car. 542. uer. 19. doue dice . ſe legi ſi ,
Car. 559. uer. 2. doue dice contenga legi tenga
Car. 567. uer. 2. doue dice ragione , ò non legi ragione ò non ,
Car. 584. uer. 31. doue dice ſe legi ſi ,
Car. 600. uer. 1. doue dice giuſta legi ingiuſta
Car. 604. uer. 5. doue dice ſe legi ſi ,
Car. 604. uer. 15. doue dice anchor che ſe legi anchor che ſi ,
Car. 617. uer. 13. doue dice però ſe legi però ſi ,
Car. 629. uer. 18. doue dice , ò non la diede legi la diede
Car. 641. uer. 6. doue dice che non ſtaua legi che ſtaua
Car. 642. uer. 20. doue dice che ſe legi che ſi ,
Car. 694. uer. 33. doue dice darli legi dirli
Car. 716. uer. 8. doue dice eſempio legi eſento
Car. 733. uer. 17. doue dice , ò l'haueſſe tenuta , ò non legi ò l'haueſſe tenuto ò non ,
Car. 750. uer. 10. doue dice ancorche ſe . legi ſi ,
Car. 751. uer. 13. doue dice poſta . legi peſta
Car. 780. uer. 27. doue dice ſe . legi ſi ,
Car. 783. uer. 17. doue dice ſe . legi ſi ,
Car. 786. uer. 38. doue dice ſe gli fa . legi . ſe non gli fa
Car. 786. uer. 13. doue dice matrimonio . legi . patrimonio
Car. 791. uer. 22. doue dice elegga . legi . ci incorre
Car. 791. uer. 32. doue dice colui . legi quello
Car. 794. uer. 15. doue dice finite . leggi finte
Car. 800. uer. 32. doue dice ma ſe . legi ma ſi ,
Car. 801. uer. 1. & 3. doue dice eleggono . legi leggono ,
Car. 802. uer. 35. doue dice piglia . legi teme
Car. 803. uer. 36. doue dice ſe . leggi ſi ,
Car. 806. uer. 16. doue dice . che ha . legi . che non ha
Car. 808. uer. 39. doue dice ſe . legi ſi ,
Car. 813. uer. 7. doue dice eſente . legi eſempio
Car. 817. uer. 10. doue dice ſe . legi ſi ,
Car. 846. uer. 24. doue dice ſecchi . legi uerdi .
Car. 847. uer. 32. doue dice ſe . legi ſi ,
Car. 849. uer. 21. doue dice ſe . legi ſi ,
Car. 855. uer. 27. doue dice combattono . legi . combattono non ,

Car. 863. *uer.* 32. *doue dice* , *ſe* . *legi ſi* ,
Car. 864. *uer.* 35. *doue dice ſe*. *legi ſi* ,
Car. 870. *uer.* 4. *doue dice ſe legi ſi* ,
Car. 871. *uer.* 7. *doue dice ſe legi ſi* ,
Car. 878. *uer.* 6. *doue dice ò ſe la cauſa* . *legi ò ſe da cauſa*
Car. 880. *uer.* 7. *doue dice che* . *legi chi*

IL FINE DE GLI ERRORI.

MANVALE DE CONFESSORI E PENITENTI,

DOVE SI DICHIARANO LE COSE PIV NECESSARIE, *che possono occorrere nella Confession Sacramentale, così per la parte del Confessore, come per quella di chi si confessa.*

COMPOSTO PER IL DOTTOR MARTINO DE AZPLICUETA Nauarro, & nuouamente tradotto di lingua Spagnuola in Italiana per il R. P. Fra COLA di Guglinisi, dell'ordine di San FRANCESCO DI PAVLA.

DELLA CONTRITIONE, CHE E' LA PRIMA *parte della penitentia, con la sua definitione dichiarata, dalla quale si inferiscono 21. illationi. Cap. I.*

SOMMARIO PRIMO.

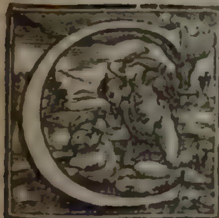

1 CONTRITIONE, SECONDO LA mente de migliori dottori antichi [a], & moderni [b], che da noi sono altroue allegati [c], è pentimento uoluntario, doloroso, & grandissimo, attuale, ò uirtuale, di hauere peccato, per essere questo offesa di Dio, che si dee sopra tutte le cose, amare, con proposito, al manco uirtuale, di non peccare mai mortalmente, & di
2 confessarsi, & di sodisfare. Habbiamo detto pentimento, per che se ben dicono alcuni, che la contritione sia dolore, altri, che sia uergogna, & altri altra cosa, propriamente non di meno

[a] Ambros. in c. pœnitentia & Aug. in ca. pænitenti. 1. 2 de pæn. d. 3. 10. Chrisosto. in ca. perfecta. d. pęn. d. 1. & Magister in 4. d. 14. & d. 16.
[b] Tho. Scot. & aliorum in 4 d. 14. & 16 & Tho. 3. parte q. 85 & Ant. 3. parte 14. c. 18. & aliorum rapsodorum in uerb. contritio.
[c] In d. ca. perfecta. de pœn. dist. 1.

è pentimento, che non è altro, che un non uolere hauere peccato,
secondo il Gaetano.[a] Et innanzi lui il dissero Pietro di Palu-
de[b], & Scoto[c], che disse, essere quattro cose distinte, la uirtù 3
di penitentia che ne incita a douere castigare le nostre colpe, il
uolere castigare, ch'è atto di quella, il pentimento, & uoluntà
di non hauerle commesse, & l'accettare è soffrire pena per esse.
Et ciascuna di queste cose può senza le altre tre ritrouarsi. Et
dalla terza di loro, che è il pentimento, & il uolere non hauere
commesso il peccato, nasce il dolore, è la contritione. Habbia 4
mo detto uoluntario, perche non basta, se esso è forzato, quale
è quel de dannati, secondo Scoto[d], ne quel, che subito & natu
ralmente senza bastante deliberatione si causa, che ne anco esso
è uoluntario[e], perche attuale, ò uirtuale nasce dalla uolontà di
castigare il peccato, che è il primo atto, & naturale, al quale
la uirtù della penitentia inchina secondo Scoto[f]. Habbiamo
detto doloroso, perche il pentimento senza dolore non basta 5
[g], & secondo Scoto[h], si puo trouare tale come ne Santi, che
senza dolore si ricordano, & pentono de' peccati perdonati. Egli 6
si puo ancho in noi altri ritrouare, perche questo dolore non si
causa dal solo non uolere hauere peccato, che è il pentimento,
ma & da quello, & dalla consideratione attuale di hauerlo com-
messo, secondo Scoto[i], & Adriano[k]. Habbiamo detto gran-
dissimo, non perche debba essere sommamente intenso, per- 7
cioche non si può communemente dare pentimento così inten-
so, che non si possa piu intensare, secondo, tutti i dottori. Non per
che il maggior dolore del mondo habbia à nascere da quello,
percioche non ha da essere maggiore di quel de dannati, che ec- 8
cede tutti i dolori di questa uita[l], & la passione ancho del Si-
gnor nostro[m]. Non ha da essere piu intenso di qual si uoglia
altro dolore, che nasca per qual si uoglia male, ma ha da essere
grande in questo sentimento, che il uero penitente uorrebbe
piu tosto hauere sofferto, ò soffrire tutti i mali, & pene del mon
do, che hauere mortalmente peccato, secondo San Thomaso 9
[n], come anco l'amore di Dio ha da essere grandissimo in questo
sentimento, che se ne ha da fare piu conto, che di amore di
qual si uoglia altra cosa. Ma non è gia però necessario, che sia
piu intenso di quello, col quale noi stessi, & le cose nostre amia
mo, come habbiamo noi doppo San Tho.[o] trattato[p]. Hab-
biamo aggiunto uirtuale, perche questo basta secondo Scoto 10

approbato

[a] Gaieta. in 2. tom. q. 1. de contritione.
[b] In 4 d. 17. q. 1.
[c] In c. 4. d. 14. in fi.
[d] 1. art. 3. in 4. d. 17. art. 3.
[e] Per ea quæ Tho. ait de uoluntario. 1. Sec. q. 6 art. 1.
[f] Vbi supra.
[g] Ca. pœnitentia. 1. de pœnitenti. d. 3.
[h] In 4. d. 14. q. 1. artic. 3.
[i] In 4. d. 14. art. 3.
[k] In 4. de pœn. q. 1. colum. 4.
[l] Ca. fi. de pœn. d. 7.
[m] Thom. 3. part. q. 47. art. 6.
[n] Quod 1. art. 9.
[o] 1a. 2e. q. 109. ar. 3.
[p] In addit. ca. quando de consecr. d. 1. nu. 10.

approbato da tutti [a], il quale pone l'essempio del pentimento, che ha il peccatore, à cui si offerisce il martirio senza hauer tempo di pensare à peccati suoi. Et si puo dare ancho l'essempio di quello che risulta da qual si uoglia amore di Dio, per lo quale e ueramente piu che altra cosa amato, secondo la comune, la qual Gabriel [b] segue, & anco Gioan de [c] Medina, il qual intende del amore che si dimanda obedientiale, il qual seco apporta la efficace uolontà di compire il tutto, quanto sua Diuina Maestà comanda. Benche il Soto lo attribuisce questo al martirio sol [d] perche fa piu al proposito: per questo lo amore, con lo quale si pate il martirio che quello, che si pate [e], & puo essere che ama & desidera uno il martirio senza patirlo, che altro patendolo almeno per uno momento, & che puo essere che di doi che si offeriscono al martirio, che lo uno che tanto, ò piu ama & desidera, non lo patisca; & perche un tal amore si estende a riceuere il martirio debito, & anco [f] a uolere, & concepire contritione formale, in tempo & loco debito, come lo proua Medina, per lo quale grandemente appare, quanto di longo sta costui dalla opinione di Lutero. Et questa pare, che sia la ragione, perche si ritroua contrito, chi uorrebbe anzi esser morto, che hauere peccato mortalmente, secondo Siluestro [g]. 11 Habbiamo detto hauere peccato, perche il pentimento dee essere de peccati proprij, & passati, ò presenti, & non de gli altrui [h], ne di quelli, che non sono commessi, benche il proposito di non peccare si ha da estendere à tutti, come horhora diremo. Ho detto per sua offesa, perche non basta [i] il pentimento, ò dolore che piu principalmente nasce dal timore della pena, ò infamia, ò di altra simile cosa, che per hauere offeso Dio, come fu quel di Giuda, di Antioco, & di altri. Percioche si dee piu pentire, & dolere il peccatore della colpa, per essere offesa di Dio, che per essere suo danno. Et etiandio per lo separarsi da Dio, poi che il sentire dispiacere del peccato, perche lo separi da Dio, non è altro che in sentire dispiacere, in quanto lo danna, come San Thomaso [k] il dichiara. 12 Si aggiunge, sopra ogni altra cosa amata, perche non basta l'amore, col quale non si ama Iddio piu che altra cosa, anzi è peccato se si ama piu, ò tanto, qual si uoglia altra cosa, come dopo San Thomaso [l] l'ho io poco fa, detto [m]. Si è detto con proposito di non peccare piu mortalmente, perche senza questo non sarebbe contritione, come S. Am-

[a] In 4.d. 14.q.1.artic. 3.
[b] In 4.d.14.q.1.ca. 12.& 13.& in 1.d.27 q.1.col. 15.
[c] In ca.de pœn.q.2.
[d] Lib.2.ca.16.de natur.& gra.
[e] Arg.cap. 13. 1.ad Corinth.
[f] In prædi. q. 2.
[g] Verb.côtritio q.1
[h] Arg cap. Omnis de pœn. & remi s.
[i] Cap Iudas c.Scelerator.de pœn.d.3. & men. 8.
[k] Tho.3.parte q.86 art. 3 & eius & aliorũ in 4. d. 14 & 16. & Adria. de pœn.q. 1.col.4.in 4.d.17.q. 2.art. 3.q.1.ad 4.
[l] 1. Sec q.109.art.3
[m] In addit. ca.quãdo. de consec. d. 1. num. 355.

brogio [a] il sente, & il Concilio Fiorentino [b] l'ha dichiarato. Et se bene il pentimento non si estende à peccati futuri, il proposito però di non peccare si ha da estendere à tutti, è i passati, è i presenti, è i futuri, come il dice Palud. [c] & Hadriano [d]. Non 13
è però necessario, che il penitente creda, che non peccarà mai piu mortalmente, anzi questo sarebbe mostra di qualche superbia, come è atto di humilta credere il contrario, secondo Innoc. perche basta, che esso uorrebbe, & cosi propone di mai piu non peccare col diuino aiuto. Habbiamo [e] ancho detto, con proposito di confessarsi, perche posto, che la contritione perdoni i peccati, quanto alla colpa, non libera però il penitente dalla necessità di confessarli, secondo quel detto del Saluatore [f] nostro, che i peccati che son perdonati, non saranno perdonati, quanto alla obligatione del confessarli secondo [g] Hadriano. Come ne anco 15
il perdono conseguito per la contritione uirtuale, che ressulta del amore di Dio sopra ogni cosa, & obedientiale, che non disobliga dalla contritione formale a tempo & loco debito, come di sopra [h] si è tocco. Et non è contra ragione, che un ritorni alla gratia, & alla amicitia di Dio per la contritione, che perdona i peccati, & che resti obligato alla confessione. Come di uno à cui sia perdonato dal Re, & ne sia riceuuto in gratia, & resti nondimeno obligato à seruirlo nella guerra d'Africa uno anno. Come anco molti di quelli, che si ripentono & confessano di mortali, benche conseguino il perdono di quelli: però restano obligati per quelli a pagare nel purgatorio nell'altro mondo, se in questo non pagaranno per le proprie pene, ò indulgentie. Habbiamo aggiunto ancho, con proposito di sodisfare, per quello, che appresso si dirà [i], & almanco dee essere questo proposito uirtuale. Perche come basta il pentimento, & il dolore uirtuale, cosi pare, che basti il proposito uirtuale di confessarsi, & di sodisfare, & di euitare il peccato per la medesima ragione, secondo i Parisini [k]. Et se bene il Gaetano in una parte [l] sente, che ha da essere espresso, nella somma [m] però mostrò di tenere la prima opinione, la quale è piu uera [n]. Ora da quel, che si è detto, molte cose ne seguitano, & se ne infersicono.

16 La prima, che la contritione non è propriamente dolore, ma causa di quello, & il modo cómune di parlare che la chiama dolore, si ha da intendere, quantò all'effetto. Perche è pentimento, dal quale nasce il dolore, concorrendoui quello, che

ui è

[a] In ca. pœnitentia 1. de pœn. d. 3.
[b] Factum. sub Eugenio 4.
[c] In 4. d. 17. q. 1. colum. 3.
[d] De pœn. q. 1. col. 6
[e] Receptũ in prius. ca. omnis. de pœn. & remis.
[f] Io. 20. quorum remiseritis. & quorũ retinueritis retenta sunt.
[g] In 4. de confes. q. 2. col. penul.
[h] Num. 10.
[i] Infra cap. 3.
[k] Maior. in 4. d. 14 q. 1
[l] 5. in 2. tom. c. 1.
[m] Verb. confess. cõdit. 12. & verb. confessio. iterat.
[n] Quia nichil refert, quid de æquipollentibus fiat. l. fin. ff mand & c. Licet. ex quadam de testibus.

ui è per ciò di più necessario, & non interuenendoui impedimento secondo Scoto[a] approbato da tutti.

[a] In 4. d. 14. & 16.

17 La seconda, è che si ingannano molti pensando, che qual si uoglia dolore, & battere dipetto, ò Miserere mei basti per lo perdono de' peccati mortali, & sia contritione, poi che bisogna per cio un pentimento cosi generoso, & qualificato, come si è
18 detto. Non repugna à questo, che quelli, che stando in peccato mortale muoiono senza confessione, si presuma, che muoiano pentiti & contriti, se segno alcuno[b] ne mostrano, come è, se essi dimandano la confessione, ò giurano di obedire à i precetti della Chiesa, ò se non possono parlare, alzano le mani al cielo, ò si battono il petto, come lo dice Hostiense[c]. Percioche questo è uero, quanto al presumere che essi muoiano contriti, & quanto al non negarsi loro la assolutione della scomunica, ne la sepoltura. Ma non gia, quanto al morire dinanzi à Dio ueramente contriti, se non han dentro l'anima il pentimento nella sopradetta maniera qualificato.

[b] Cap. a nobis. 2. de sent. excom.

[c] In d. ca. a nobis, de sent. excom.

19 La terza è, che con ragione Santo August[d]. dubita della salute di quelli, che non fanno penitentia senon fino all'ultimo della loro infermità, come piu à lungo sopra il suo detto, discorso habbiamo. Egli si ritroua in modo l'infermo fatigato con la sua infermità, & col timore della morte, & altri pensieri, che à gran pena puo alhora alzare l'animo, per potere hauere quel generoso pentimento detto di sopra. Et per questo Santo Augustino dubita della uera salute di quello, & non di quella, che si presuma, perche gli si conceda la assolutione, & sepoltura. Il che tutti douremmo ben notare, & spesso i predicatori predicarlo.

[d] In cap. si quis aūt & ca. fi. de pœn. d. 7.

20 La quarta è, che perche il pentimento sia contritione, bisogna; che, il pentito abhorrisca il peccato piu di qual si uoglia altra cosa horrenda, & si disponga di euitarlo, & fuggirlo piu di ogni altra cosa euitabile, almanco uirtualmente, come sente San Thomaso.

21 La[e] quinta, che non sta contrito colui, che attuale, ò uirtualmente non propone di patir anzi qual si uoglia pena nel generale, che peccare, ò hauere peccato mortalmente, & intendalo Innoc.[f] come li piace. Perche come dice San Thomaso[g], qual si uoglia contrito ha la gratia & la charità[h], & chiunque ha la charità, uuole, & ama Dio piu che se stesso[i], & consequentemente uuole se stesso perdere, inanzi, che Dio. Et

[e] Qu. d. artic. 9. & omnes in 4. d. 16. & 17, & bene declarauit car. 2. tomo de contr.

[f] In cap. Omnis. d. pœni. & remiss.

[g] Quod. 1. art. 9.

[h] Glo. cap. Magna. & ca. Conuertimini. de pœn. d. 1.

[i] Cap. Charitas. 2. de pœni. d. 1.

perche si perde Iddio per lo peccato mortale, uuole anzi uedere perso se stesso, che peccare mortalmente, & per consequente soffrire qual si uoglia pena prima che fare il peccato. M. habbiamo detto nel generale, perche come dice San Thomaso [a], & Innoc. [b] niuno e obligato à conferire in particolare, & dire che uoglia piu tosto patire questa, ò quella pena che peccare, anzi è meglio, che i deboli questo non faccino, ne ui si astringano. Et stoltamente sarebbe il confessore à dire al penitente, che uolesse essere piu tosto iscorticato, impalato, bruciato, ò sentire perdita di figliuoli, che peccare, ò hauere peccato. M. Perche questo sarebbe un tentare grauemente il penitente senza necessità. Percioche come dice San Thom. [c] come le cose dilettevoli considerate in particolare causano maggiore dilettatione, che considerate nel generale, cosi le terribili, & spauenteuoli particolarmente considerate, maggiore spauento causano. Et potrebbe essere, che chi hauesse un proposito generale di uolere piu tosto patire tutti i mali, che peccare, non hauesse il particolare di patire questo, e quello. Onde basta al confessore, che mostri il penitente basteuole pentimento de suoi peccati. Et se li pare che colui non l'habbia tale, fortifichilo, & li persuada, che l'habbia, & che uoglia piu tosto nel generale perdere tutti gli altri suoi beni, che Dio suo supremo bene, & uoglia anzi qual si uoglia male, che perder tutto il suo bene, che è Iddio. Et se non puo à cosi alto pentimento condurlo, inducalo almanco à dolersi di cuore di non hauerlo, che basta per star contrito, ò almanco tanto attrito, che possa assoluerlo, secondo Palud [d]. Et è conclusione consolatissima, & comune di tutti i Theologi. Habbiamo (detto almeno tanto attrito che si puo assoluere) per sentire il scropolo che una persona dotta mi appuntò, cioè che per essere il mio pentimento contritione, non pare che basta il pesarmi, che quello non sia contritione, per la qual fa, che il pesare di non tenere una cosa, non è tenerla come il pesare di non comunicare, non e comunicare: ne anco uale tanto [e], ne il pesare di non confessare è, confessare, come tampoco il uolere salire nel arbore, è salire in quello, & cosi concludemo che il pesarme di non tenere contritione: non è tenerla, almeno formalmente: ne il pesare di non poter pesarme, quanto è necessario per esser contritione, se altramente non tengo contritione, però se per credere, che per esser assoluto dal confessore tengo ba-

[a] In d. art 9.

[b] In d. ca. Omnis.

[c] In d. art. 9.

[d] In 4. d. 17. q. 1. artic. 5.

[e] Vt latè probam⁹ in ca. ut quid. Paras de conse. cap. 2. post Ioan. de Turre. Crema. contra glo. Ibidem.

go bastante contritione, & da Dio essere perdonato, mediante l'assolutione Sacramentale, & anco si puo dire, che dato che il tale pesare non è contritione, che si chiama formale: però il desiderio di tenerla, & con uerità, pesarle, & bene qualificato di non potere con lui stesso accapare di arriuare a sua persettione (almeno uirtuale) sarà quella nella parte intellettiua, benche la sensitiua repugna con il fauore che Dio dona à gli santi desiderij: La utile breuità che il libro ricerca non da loco alle altre repliche, & trepliche, che poteuano piu sottili che utili esser in questo. Egli è buon segno, che da se stesso il penitente dica, che uorrebbe anzi esser morto, che hauere peccato, ò altra simile cosa, secondo un Cardinale [a] dottissimo, & Santo Bonauentura che dicono, che il peccatore, che determina di uolere peccare mortalmente piu tosto, che morire, non dee essere assoluto, Colui però, che non si determina in questo, quantunque dubiti di quel, che farebbe ritrouandosi in questo punto, se esso ha proposito di non peccare, & uuole non peccare quando il caso gli occorra, ben si puo assoluere.

[a] Ioan. a Turrecremata in summa de pœn.d.3.6.

23 La sesta è, che il dolore sensitiuo, che consiste in piangere, in sospirare, & in altre cosi fatte cose, non è necessario. Perche basta che del pentimento nasca il dolore della uolontà rationale, per quel, che si è detto di sopra. Et perche il sensitiuo non sta in nostra mano, come dice San Thom. [b] anchor che sia assai utile il piangere, & dolersi sensibilmente, ò desiderare di farlo piu per lo peccato, che per qual si uoglia altro danno temporale, secondo la mente di tutti i dottori, assai bene dice Palud. [c] seguito da tutti, che quando si dice, che dee il penitente desiderare questo, non si ha da intendere di debito obligatorio, ma di conuenientia, & utilità. Per lo medesimo rispetto non è inconueniente, che il penitente si doglia piu sensitiuamente della morte di suo padre, ò di suo amico, ò di una sua ferita, che del peccato commesso. Perche questo dolore è secondo la sensualità. Vi aggiungo ancho, che non bisogna, che sia piu intenso di qual si uoglia altro dolore della uoluntà rationale, ò di altro male, per quello che habbiamo detto di sopra. Percioche basta [d], che stimi piu il male del peccato, & di perdere, ò di hauere perso Dio, che altro male, ne la morte istessa di suo padre. Et anchor che sente piu intensamente, & pianga per la morte del suo padre, che non fa per lo peccato com-

[b] In 4. d.17.q.2.

[c] In 4.d. 17.q.1.artic. 5

[d] Nu.7.declarando illa uerba grandissimo, posito in diffinitione.

messo, uorrebbe nondimeno non offendere, ò non hauere offeso Dio, prima che la uita del padre [a] suo.

[a] Maior in 4.d.14. q. 2.

La settima è, che il dolore sensitiuo di questo pentimento, 24
& altre afflittioni corporali, come sono il digiunare, il dormire in terra, & altre simili austerità, non hanno da essere così eccessiue che se ne distrugga in modo la buona dispositione corporale, che se ne perdano le forze necessarie per quello, che l'huomo è obligato di fare secondo il suo stato, & conditione. Perche quello nell'amore di Dio sopra ogni altra cosa si appoggia che così fatto eccesso non cerca.

L'ottaua [b] è, che se bene hanno alcuni [c] sentito, & altri 25
affirmato, che per ogni peccato mortale si ricerca spetiale, & singolare contritione, si dee nondimeno tenere il contrario con Parisini [d], & con un dottissimo Cardinale [e], cioè, che basta, che il dolore della contritione si estenda tanto, che comprenda almanco uirtualmente tutti i peccati mortali così quelli, che si ricorda, come quelli, che non si ricorda, & che non è necessario, che il penitente ad ogni peccato mortale, che li occorre, habbia a dire, Pentomi di questo peccato, & di questo altro, &c. Ma basta un tale pentimento generale, ò che si habbia, quando comincia à recarglisi in memoria per confessarli, ò pure nel fine, ò nel mezzo, ò in qual si uoglia altro tempo, ò momento. Et di questo intendeua Ezechiele [f], quando diceua, In qua cunque hora ingemuerit peccator, &c. Perche lasciate uia le altre ragioni, se si douesse di ogni peccato mortale hauere singulare pentimento, si darebbe buomo, che prima che morisse, si trouarebbe fuori di stato di potersi saluare [g]. Perche chi hauesse mille peccati mortali, & non piu di un quarto di hora di uita, non potrebbe hauere singulare pentimento di ogni suo peccato mortale in uita sua, & consequentemente non si potrebbe saluare, Il che è falso, & contra la uerita. Non uolemo imperò 26
dire, che questo pentimento, benche sia bastante per perdonare la colpa di tutti gli peccati, che libera colui che lo tiene dalla obligatione di portare alla memoria, & aborrire, nel tempo debito tutti li generi, & spetie in che ha peccato, con lo numero uerisimile di quelli: Hauemo detto (generi & spetie) perche non è obligato a portare alla memoria tutti li peccati de ogni spetie, in particolare & aborrirli [h] indiuiduo & singularmente.

[b] Cap. non mediocriter. de consec. d.5. tradit. Thom. in 4. d. 17. q. 2. ar. 3.

[c] Raymund. in sua summa. Tho. 3. parte. q. 87. art. 1. & in 4. d 17. q art. 2 q. 6. quem sequitur ibi Palud & Angel. Cōtri. §. 4. Syl. Contri. §. 3. Landulphi. 1. parte uitæ Christi cap. 10.

[d] In 4. 17. q. 3.

[e] Gaieta. Quod li. 2. & in 3. part. q. 87. artic. 1.

[f] Cap. 23. relatum in ca. ponderet. 50. d. in quacunque hora ingemuerit peccator, &c.

[g] Contra cap. 1. de pœn. d. & contra prędictum Ezéc. dictum.

[h] Quod sentit Medina ubi supra.

La nona è, che per remissione de' peccati ueniali, non si ri- 27
circa

circa il pentimento diffinito di sopra, ne consequentemente, che quel di un peccato si estenda all'altro. Perche basta qual si uoglia pentimento attuale, ò uirtuale, se ben non è tanto qualificato, come ha da essere quel de' mortali, secondo San Thomaso [a], approbato da gli altri. Et ben può l'un ueniale essere perdonato senza l'altro ueniale, & quelli soli ueniali sono perdonati, à quali il pentimento attuale, ò uirtuale si estende, secondo San Thomaso [b], beniche chi dubita, che è mortale, ò ueniale debba pentirsi, come di mortale.

[a] In 3. parte q. 87.
[b] Ibidem art. 4.

28 La [c] decima, che si uede essere uero quello, che tutti comunemente dicono, cioè che per la contritione sola si perdona qual si uoglia peccato mortale, etiandio prima che si confessi. [d] Et benche Gratiano con altri antichi ne dubiti [e], dobbiamo nondimeno intendere che il pentimento solo non perdona i peccati, perche à quelli, che cosi si pentono, perdona la gratia, che Iddio lor dona.

[c] Iuxta illud tene certum &c. cap. si quis autem de pœnit. d. 7.
[d] Cap. dixi ca. magna de pœnit. d. 1. Tho. 3. parte q. 86. art. 2. & in 4. d. 17. q. 2. art. 5. q. 2. a Palud. & alijs recept. & Panor. in ca. Deo qui de pœn. & remiss. & nos in præla. de pœn. d. 5. nu. 2.
[e] In cap. penul. §. quibus de pœn. d. 1.

29 La [f] XI. è che come nella lege di gratia si perdonano i peccati per lo uero pentimento solo, cosi nella antica legge per lo medesimo pentimento si perdonauano, & con piu chiara ragione, per non essere anchora ordinato il sacramento della penitentia ne la confessione, senza il quale sacramento mai non si perdonò peccato mortale, & per questa fu sempre, è, & sarà necessario, etiandio di legge naturale, come altroue [g] il prouamo. Et non è necessità, che ce ne iscusi. Onde chi non ha contritione del peccato mortale commesso, prima che muora senza alcun dubbio si condanna, se ben non ha tempo à pensare, & pentirsi de' suoi peccati, poi che peccando muore, ò subitamente. Bene è scusato della confessione, chi non puote confessarsi, se hebbe esso contritione, secondo Santo Anton. [h]. Habbiamo detto uero pentimento, & non pentimento qualificato, nel modo detto di sopra, perche questo è una parte del sacramento della penitentia, & include in se il proposito di confessare. Et per questo non fu mai necessario auanti alla legge di gratia, ne per lege naturale si comanda, come ne ancho la confessione, il quale proposito include, come si dirà [i] appresso, ne altramente che il medesimo sacramento di penitentia, che è sacramento di legge di gratia, secondo tutti.

[f] Glos. cap. magna & ca. conuertimini de pœn. d. 1.
[g] In princ. Summæ de pœn. d. 5.
[h] 3. part. tit. 14. ca. 2. 18. §.
[i] In cap. seq.

30 La duodecima, che è gran dubbio, se si puo trouare pentimento con tutte le qualita, che questa diffinitione richiede,

& se senza esso si perdona il peccato mortale. Di Scoto [a] si caua, che si, & l'afferma il Gaetano. [b] Percioche secondo questi il sopradetto pentimento si diuide in quello, che chiamano formato, cioè polito, & adorno della gratia giustificatiua di Dio, che perdona i peccati, & nell'informe; cioè separato dalla forma. Et perche non puo il peccatore conseguire il perdono, & essere giustificato per suo libero arbitrio, senza che Iddio li infonda la gratia sua, & secondo i gia detti puo uno con le forze sole naturali amare Dio sopra tutte le cose, & conseguire il gia detto pentimento, non è questa, come essi dicono, l'ultima, & immediata dispositione, con che si consegue la gratia. Perche se questa fosse, sapendo l'huomo di hauere questo cosi fatto pentimento, saprebbe di stare in gratia. [c] Il contrario dimostra essere piu uero, & lo contende il Catarino, [d] perche non si puo un tale pentimento hauere senza amare Dio sopra tutte le cose, & un cosi fatto amore non si puo hauere per uia delle forze sole naturali senza la gratia doppo che Adam [e] peccò. Ma Scoto, Ocham, & Gabriel, tengono il contrario, [f] & ui aggiungono, che qual si uoglia, che uenga ad hauer un tal amore di Dio, ne consegui la gratia sua. Dicono di piu, che non solo questo pentimento espresso, ma il uirtuale ancho, che risulta dall'amore di Dio sopra tutte le cose, & quell'amore medesimamente è la ultima, & immediata dispositione per conseguire la gratia, & che Iddio la dà a tutti quelli, che à quel pentimento peruengono. Et à questa opinione noi ci accostiamo, & nuouamente respondiamo al principale fondamento della contraria negando, che di cio segua, che posiamo noi sapere di stare in gratia. Perche non posiamo saperlo, ma si bene credere, che il nostro pentimento sia tanto qualificato, quanto si è gia detto di sopra essere necessario, perche esso sia contritione della quale parliamo.

La XIII. è che se bene in tutto il tempo, che uno sta in pec- 31
cato, dee di consiglio procurare di hauere contritione, & di leuarsi dalla morte del peccato, & fuggire il pericolo della subita, & eterna dannatione per quelle parole dell'Eccle. [g] Non tardare di conuertirti al Signore, secondo San Thomaso, & la comune, [h] non ui e egli però obligato di precetto, & per euitare nuouo peccato mortale, secondo la comune, saluo che quando pratticalmente alla memoria occorre, come è à dire di cosa che debba uolere, ò abhorrire, fare, ò lasciare di fare. Ne etiandio,

[a] In 4.d.14.q.2.artic. 2.
[b] In 2.thomo. mater. confes.q.5. Iuxta tria cap. postrema de conf.d.4. & iuxta sessio.6.concil Trid. in hoc amplissima, & iuxta glo.d. ca.magna. & ca. conuertimini de pæn.d. 1.
[c] Contra ca. fin.de purg.cano.& Eccle-siast. 1
[d] In lib.5.annot.in Coment. Gaiet.
[e] Tho. probatus per Gaiet. 1. Sec.q. 109. art. 3.
[f] In 3. d.27.q.1 dubi. 2.
[g] Eccles. 1. Ne tardes conuerti ad dominum.
[h] In 4.d.17. & Gaiet.in 2. thom.quod lib. 7.

dio, per le ragioni, che mossero à ciò Hadriano, [a] & il Gaet. [b] & per quelle, che noi altroue aggiungiamo. [c] Dica pure come si piace il Catarino, [d] che uuole, che il Gaeta si contradica in quello, che potrebbe facilmente scusarlo. Et cosi noi dobbiamo tenerlo. Perche come gli altri precetti affirmatiui di confessare, & battezare non obligano, se non in articolo di necessità, cosi ne ancho ci obliga questo di conuertirci à Dio, saluo che in articolo di necessità. Et per questo siamo sotto pena di nuouo peccato mortale obligati à pentirci nell'articolo della morte naturale, ò uiolenta, ò di nemici, di fuoco, di tempestà, & di altri simili casi, & nell'amministrare medesimamente, ò riceuer alcuno sacramento, ò quando occore alcuna gran necessità al popolo, alla quale senza feruore di oratione non si possa obuiare, secondo Hadriano.

[a] In 4. de confess. q. 3.
[b] In d. quodl. 7.
[c] 3. parte glo. summę de pœn d. 5. nu. 13.
[d] In lib. 1. annot. in comment. Gaiet.

32 La XIIII. è [e], che anchor che sia lodeuole consiglio forzarsi di pentirci di tutti i peccati cosi contriti, come non contriti, ogni uolta che particolarmente alla memoria ne occorrono, non siamo però obligati à farla di nouo di quel peccato, del quale ci siamo altra uolta pentiti. Perche Iddio non castiga due uolte una stessa cosa [f]. Siamo ben obligati à fare, che non ci piacciano mai ne attuali, ne uirtuali. Percioche l'hauere piacere di hauerli commessi, se ben non fa ritornare la medesima colpa, ne causa nondimeno un'altra simile nuoua. Benche, è consiglio di alcuni, che molte uolte ne dobbiamo ricordare di tutti i nostri peccati, dato che siano bene confessati, per ripentirsi di quelli, & farne un fascio di santa tristezza, al mio parere, è assai buono, quanto a gli peccati che di sua natura moueno a tristezza, timore & spauento, Ma credemo che non intesero di quelli, la cui memoria incitano a' diletti illiciti, quali sono gli carnali, & quelli del molto guadagno d'honori, fama & utilità temporale, ma assai migliore mi pare ponerli del tutto in obliuione: in particolare, se non per una uolta con contritione confessarli, come lo apuntò nel libro de Confessione Frate Luigi di Granata: ò tenendo molto bene mortificati gli appetiti sensuali per alcuna feruente contemplatione, ò meditatione, ò per qualche grande astinentia, infermitade, ò dolori. Perche le cose diletteuoli considerate in particolare, moueno a suo desiderio.

[e] Vbi supra.
[f] Naum. 1. ca. Af. fi. de iudi.

33 La XV. è [g], che è gran prudentia, & santo consiglio l'hauere questo pentimento subito fatto il peccato. Perche con esso,

[g] Arg. ca. Notum. 2. q. 1. & ca 1. de offic. de leg. ca sicut trib' gradibus. de pœn. d. 1. & ca. Sed pensandum, 6. d.

ancho auanti à la confessione, si torna in gratia, in tanto che se ben pecca uno mortalmente cento uolte in cento parti dell'anno, se di ogni peccato si pente subito, che l'ha commesso, non si ritrouerà non dico cento, ma perauentura ne ancho un mezzo giorno fuori della gratia di Dio. Per questo si uoghono auisare i semplici, che pensano, che commesso il peccato mortale, sempre si stia in quello, finche se ne confessi. Percioche, per uscire di peccato basta il pentimento, come di sopra si è detto, qualificato, non ostante, che resti pure obligato à confessarli. Et poi che questi semplici poche uolte hanno pentimento tanto qualificato, quanto conuiene, & si è detto di sopra, saluo che quando si cófessano, come noi habbiamo in una repetitione detto [a], cosa santa è indurli, & persuadere loro, che si confessino almanco le tre Pasque dell'anno, & il giorno della Assuntione di nostra Signora. E ancho grande utilità l'hauere subito la contritione, perche con essa si prouede, che non si perdano le buone opere, che si fanno prima, che si confessi. Le quali si perderebbono, se la contritione non si hauesse. Percioche le opere quanto si uoglia moralmente buone, fatte in peccato mortale si perdono, & sono morte, quanto all'effetto di meritare la gratia, & la gloria [b], come appresso diremo.

[a] In repet. §. in Leuitico. de pœn. d. 1. not. 18. nu. 5.

[b] Cap. Nihil de consec. d. 5. glo ca. quod quidam. de pœ. & remis. & ca. quærat. §. Quod autem. de pœnit. d. 3. in quib[us] tribus locis alias late id tradidimus, & in rep. ca. Quando. de conf. d. 1. cum in multis locis. tum in addit. Tradit i proposito Maior in 4. d. 14. q. 2.

La XVI. [c] & dica quel, che li piace Santo Antonino [d], si 34
dee tenere, che se ben non hauesse il peccatore memoria generale, ne particolare di peccato alcuno mortale non perdonato, potrebbe nondimeno hauere contritione, concipiendo in se un pentimento di qual si uoglia offesa mortale perdonata, ò non perdonata, & qualificato nella maniera detta di sopra. Perche altramente ne seguirebbe, che chi non puo ricordarsi di alcun peccato mortale, che non li fosse perdonato, si ritrouerebbe fuori di stato di salute contra molti capitoli [e]. Benche si potrebbe rispondere, che in tale caso l'amore di Dio sopra tutte le cose basterebbe, come notaua Gabriele [f]. Egli resta ancho notato sopra [g], che un cosi fatto amore è pentimento uirtuale.

[c] In ca 27. nu. 30.

[d] 3. part. tit. 14. c. 18. in princ.

[e] Contra. ca. Ponderet. 50. d. & ca. 1. de pœn. d. 7.

[f] In 3 d. 27. q. 1. L.

[g] Num. 10.

La XVII. è, che se ben del maggior peccato, maggior penti 35
mento si richiede, di buon consiglio & di honestà [h], non è però di necessità [i]. Perche la diffinitione detta di sopra non lo ricerca, & perche secondo la mente comune de' dottori con le debite, & gia dette circostantie, quanto si uoglia che sia rimesso, & di breue tempo, & in instante conceputo, basta per leuare i

[h] Arg ca. Tempora. 26. q 7. secundú Tho. Palud. & Comun. in 4 d. 17.

[i] Arg. cap. Talis de pœn. 3.

peccati

peccati quanto alla colpa, & per mutare la pena eterna dall'in-
ferno con la temporale del purgatorio, contra la opinione di
Sco. [a] che communemente ſi laſcia. Habbiamo detto con le de
bite circoſtantie, perche ſe ho robba d'altri, & poſſo reſtituire,
& non reſtituiſco, ſe ſto in odio, & non lo laſcio, ſe non mi
ritiro dalle compagnie, & dalle occaſioni aſſai propinque di pec
care mortalmente, & ſe non peruengo ad hauere propoſito at-
tuale, ò uirtuale di uolere anzi morire, che fare peccato mor-
tale, non ho quel tale pentimento, ne mi uiene perdonato.
36 La XVIII. è, che il pentimento de' peccati imperfetto,
& non circoſtantionato, & qualificato nel modo ſopradetto, ſi
puo chiamare attrittione, ma non gia contritione. Et è di due
ſorti ſecondo il Gaet. [b] l'una è di quelli, che ſi pentono di haue
re peccato, & uogliono non peccare, ma non deliberano pe-
rò del tutto di guardarſene, l'altra è di quelli, che ſi pentono
di hauere peccato, & determinano di piu non peccare, ſenza con
cipere odio al peccato piu che ad ogni altra coſa abhorreuole, &
ſenza penſare di guardarſene, come di coſa piu al mondo euitabi
le. Il pentimento ancho definito di ſopra con quelli, che ſi pen
tono de' peccati, come di coſa piu abhorribile, & che determi-
nano di euitarli, come coſa piu euitabile, è attritione ſecondo
il Gaet. ut ſupra, fin che Iddio per ſua miſericordia ſoprauiene
con la ſua gratia, ella è però di altra ſpetie, & ſi chiama contri-
tione informe. Ma ſecondo la commune, la quale noi di ſo-
pra [c] ſeguemo, per queſto tale pentimento ſempre Iddio per
ſua miſericordia da la gratia ſua, & coſi non ſi troua mai ſenza
37 quella. La prima delle due gia dette attritioni, non baſta per perdo
nare i peccati, ne per ſe ſola, ne per ſe, & per la aſſolutione, an-
zi pecca chi con eſſa la dimanda, ò la riceue. Lo iſteſſo ſi ha da
dire del pentimento che ſi concipe del peccato, ſolo ò, princi-
palmente per il danno dell'honore, ripoſo, ò utilità temporale,
ò per timore del dishonore, fatica, ò pena temporale, ò eterna:
benche il tal repentimento non è peccato, ne mala opera, come
alcuni hanno detto, ma è coſa laudabile, ſi non quando con tal
uolontà ſi concipe, che ſe non foſſe per euitare quel danno, ò
timore, haueria piacere di hauere peccato: La ſeconda, non baſta
per perdonare i peccati ne per ſe ſola, ne accompagnata con la
aſſolutione ſacramentale, benche baſta per dimandarla, & rice-
uerla ſenza peccato, & perche la aſſolutione uaglia & non ſia

[a] In d. diſt. 14. q. 2. art. 2.

[b] In 2. tomo. q. 1. de contri. & q. 5. de confeſſ.

[c] Supra eo. c. nu mer. 30.

l'huomo obligato a reiterare la confeſsione, & per conſeguire l'effetto del ſacramento, quando il ſopradetto pentimento ſi haurà. Da queſta opinione del Gaietano, non ho uſato mai ſepararmi per ſua auttorità, & nullo gia mai lo harebbe contradito: ma hora (ſotto debita correttione) mi pare, che à colui, che inuerità gli peſa di hauere peccato mortale, & ſi determina di non peccare piu, per eſſer il peccato offeſa di Dio, & credendo ſenza grande ignorantia, che ſuo dolore è, per quello baſtante ſi confeſſa & riceue la aſſolutione Sacramentale: non ſolo compie, con il precetto di confeſſarſi (come lui dice) ma anco conſeguiſſe miſericordia & gratia dal padre di gratia & miſericordia. Perche nulla Scrittura Sacra dice eſſere neceſſario, abborrire il peccato piu che ogni altra coſa del mondo abborribile, che ſolo dice Penitentiam agite [a] fate penitentia, penitemini [b], penti teui, facite fructus dignos penitentiæ [c] operate opere degne di penitentia: In quacunque [d] die conuerſus fuerit peccator, eius iniquitatum amplius non recordabor: & conuertendoſi il peccator, gli perdonerà, conuertimini [e] conuertiteui: Scindite cor da ueſtra [f] rompete gli uoſtri cuori: Dixi confitebor [g] aduerſum me iniuſtitiam meam Domino, & tu remiſiſti impietatem peccati mei: Et determinando à confeſſare mio peccato al Signore, mi lo perdonaſti: Ne ſi troua Concilio, ne Papa, ne Dottore ſacro di tanti che nel Decreto ſi allegano, che dechiara tale: perche tutto quello, che quelli dicono in ſumma è, quello che il Concilio Fiorentino [h] & Tridentino [i] piu chiaro hanno detto: eſſer per queſto neceſſario dolermi de gli peccati commeſsi, con propoſito di non peccare piu, & con la ſperanza del perdono: ſenza ponere queſte refleſsioni & comparationi difficili, & ſapute da pochi, & da piu pochi uſati, & anco Santo [k] Agoſtino facendo differentia Intra conuerſum, & uerſum, conuertito & uolto: dice, che uerſus ò uolto ſi dice colui che laſſa di peccare, per timore della pena: & conuerſus conuertito colui che ſolo la laſſa, ò piu principalmente per amore di Dio., & per peſarli de ſua offeſa: ſi apparto da quello. Si congiunge à queſto che pochi (in comparatione de gli altri) ſono li confeſſori che da quando che il Sacramento della penitenza fu inſtituito fino al preſente, hanno fatto & fanno queſto: & gli confeſſori che inducono a quello (a noſtro parere) chiaramente lo ha ſentito il Concilio Tridentino [l], & queſto iſteſſo che il molto chiaro Frate Francesco

[a] Matth. 3. & Lucæ. 3.
[b] Marci 1.2. 3.
[c] Lucæ 3. conſideret .§.final.de pœn. diſt. 5.
[d] Ezechiel 33.cap. ponderet d.5.
[e] Iocl ca. 2.conuertimini de pœn d.1
[f] Idem cap. Scindite de pœn. d.1.
[g] Pſalm.31.cap. Dixi de pœni. d. 1.
[h] Sub Eug. 4. Decreto de Sacramen.
[i] In 4.Seſſ. ſub Iul. 3.cap. 4.
[k] In cap.ſi quis autem 2. de pœni.d.7.
[l] Seſſ.4. Sub Iul.3. cap. 4.

cesco de Vittoria: & (a mio parere) il dottor Soto [a] lo sente dicendo quello del Corolario seguente, che confirma molto questo di tutto lo quale segue quanto utile & sicura cosa sia la confessione a colui che è pentito.

38 La Decimanona, che il detto Dottor Soto pone una gran differentia, fra il pentimento de gli peccati che è necessario per il Sacramento del Battesimo, e fra quello che è necessario per il Sacramento della penitentia: cioe, che per il Battesimo basta qual si uoglia abborrimento & detestation del peccato con il cessar di peccare, di maniera che sia fori del proposito di peccare, & di piacerli il peccato, il qual dice sentire il Concilio Tridentino [b], & anco aggiungemo [c] che basta qual si uoglia contrition di colui che uuol esser battezato, per ministrarseli il Sacramento del Battesimo, benche si ueggia che non è contrito, però per il Sacramento della penitentia, è necessario il pentimento del peccato per l Amor di Dio, & per esser il peccato sua offesa, che sia tale che il penitente pensa, che è contritione, ò almeno non creda, che non è contritione, come dice che egli par sentire il detto Concilio Tridentino in altra [d] parte: per lo qual si confirma molto quello del Corolario precedente.

39 Ma questa dottrina benche pare assai buona quanto a quello che tocca il Sacramento della penitentia, però, quanto a quello, che dice, che qual si uoglia detestatione, ancorche si conosca non esser contritione, con la cessatione di peccare, basta per il Battesimo, assai noua pare, perche Santo Agustino dice espressamente in molti decreti [e]: che mai homo che peccò mortalmente, conseguirà gratia senza pentirsi della uita passata, & lo dice con tali parole, con le quali gli altri [f], in altre parti dicono esser necessaria la penitentia a coloro, che dopoi battezati peccarono, & S. Pietro dice [g] fate penitentia & battezateui, & non par che intese di qual si uoglia detestatione, se non di quella che si fa per amor di Dio: & per esser sua offesa il peccato: & benche il Concilio Tridentino dice [h], che basta alcuno odio & detestatione, però aggiunge che è necessario, che sia tal penitentia, qual si ricerca prima del Battesimo: & non dechiara quale è quella: & cosi lasso questa alla dispositione & declaratione antiqua: per questa, sotto la corretion debita, io sempre consiglieria, che quelli che battezano infideli cresciuti in Christianità, prima gli inducono a dolersi de gli peccati mortali, per hauere con

[a] Vbi supra multis uerbis & rationib[us] affirmando illam.

[b] Sess. 6. ca. 6.

[c] Vbi supra.

[d] Predicta Sess. 6. cap. 14. Sess. 4. sub Iul. 3. ca. 4.

[e] Firmissime 15. q. 1. ibi nullum hominem accepturum uitam eternam, qui nõ hinc a malo fuerit per pænitentiam fidemq; conuersus & per Sacramentũ fidei & pœnitentiæ i. per baptismũ liberatus, & ibi maioribus, opus est de malis suis pœnitentiam agere, & loquitur de pœnitentia: ante baptismũ & ca. omnis de consecr. d. 4. ibi nisi quem pœniteat ueteris uitæ non põt nouam incoare, ab hac pænitentia cũ baptizatur, soli paruuli immunes sũt: & in ca. seq. Agant homines ante baptisma pænitentiã &c.

[f] Ambr. in cap. 1. & 2. de pœn. d. 3. & alibi.

[g] Ar. 2

[h] Cap. 6.

quelli offeso Dio, il qual sopra ogni altra cosa haueano da amarlo & honorarlo, & non ardiria dire, che si uedesse che non le pesa de peccati per amor di Dio, ma per altro rispetto: gli Battezasse, & che fanno male quelli (secondo dicono) senza ueder pentimento che si dimostra contritione, Battezano gli indiani, che si uogliono battezare; benche tengono alcuna fiacca & fredda detestatione di lor mala uita, per rispetto che non si fondano nell'amor di Dio.

Ma a' noi pare che si potria dar altra differentia fra la contrition necessaria per il Battesimo, & la necessaria per l'assolution del Sacramento della penitentia, cioe che per il Battesimo basta un pentimento doloroso di tutti gli peccati mortali, & di tutta la mala uita passata: portandosi alla memoria alcuni di quelli in particulare, senza discendere a tutte le spetie di quelli, come si dimostra che lo particolare S. Pietro con gli primi che Battezò nel giorno della Pentecoste [a]; per l'assolutione imperò Sacramentale, è necessario questo, & piu portar alla memoria tutte le spetie de suoi peccati, & in spetie ripentirsi & dolersi di quelli: benche non sia tenuto a dolersi di ogniuno: de ogni spetie indiuiduo & singulare, come sopra [b] si ha detto: l'altra, che il Gaietano pone per terza attritione, non basta solo secondo lui senza altra cosa, perche si perdonino li peccati, ma basta bene con l'assolutione Sacramẽtale accompagnata per perdonare il peccato, & perche de attrito si faccia contrito, ma secondo la comune, che seguita qui adrieto [c], habbiamo che non si troua questa terza attritione senza la gratia, e consequente, e contritione. 40

[a] Act. 2. in fine.

[b] Supra eodem ca. nu. 25.

[c] Illat. prec.

La uigesima è, che de uno attrito si fa contrito, ma non gia la medesima attritione si fa contritione, secondo S. Tho. [d] ben che secondo Scotto [e]: & il Gaiet. [f] quella sua terza attritione, soprauenendo la gratia si fa contritione, però si può concordare etiandio quello di S. Tho: del pentimento, che è attritione, & non contritione, per diffetto intrinsico da parte dell'obietto, ò mira che ha da essere Dio, ò suo Amore, per non esser generato non solamente, ne piu principalmente, per amor di Dio, ò per esser il peccato offesa & ingiuria sua, ma solamente puo tanto, ò piu principalmente per il danno che del peccato gli e uenuto: in questa, ò nell'altra uita, che tal attritione mai si fa contritione, benche incamina à quella, & intendendo Scoto & suoi seguaci che lo contrario dicono del repentimento, che è attritione, 41

[d] In 4. d. 17. q. 2.

[e] Vbi supra.

[f] In 4. d. 17. q. 3.

tritione, & lassa di esser contritione, non per questo diffetto intrinseco di dentro da parte dell'obietto, ma per altra estrinseca di fuora, come il diffetto di gratia. Ne segue ancho quello, che Maiore dice, [a] che non è alcuno così imprudente che nel tempo, che dice i suoi peccati al sacerdote, non li detesti formale, ò uirtualmente. Il che non è troppo fermo, & puo hauere molti sentimenti, perche si puo intendere della detestatione bastante, & di quella, che non è tale. Et Scoto [b] non parla di cio cosi alla ispenserata, come altri li impone, anzi nessun pentimento momentaneo solo, secondo Scoto, basta à perdonare i pec-
42 cati, ma basta ben secondo la commune, è che la causa della contritione, dalla parte di Dio è la gratia, & la misericordia sua: dalla parte nostra sono sei cose, che secondo Raimond. [c] ne dispongono à quella, & sono queste, la memoria del peccato, la uergogna che di quello risulta, la sua uiltà, il timore del giudicio, il pensare che per quello si perde la gloria del cielo, & offendiamo il creatore nostro, & la speranza di conseguire il perdono, & di ricuperare la gratia, & la gloria. Fa ancho per questo assai il considerare, come ho altroue detto, [d] che chi pecca mortalmente, con effetto rifiuta Dio, & lo tratta, come se ultimo fine non fosse, & per consequente come se non fosse Iddio, & il ruminar seco stesso quel che sarebbe, perche il Re li perdonasse, se per suo Re negato l'hauesse, & hauendone hauuto una uolta il perdono, quanto si guardarebbe di negarlo in sua presenza di nuouo, hauendo la uita tutta dalla uolontà di lui dependente, come noi la nostra de quella di Dio habbiamo.

43 LA XXI. è, che l'effetto della contritione non è solo perdonare i peccati, quanto à tutta la colpa, come di sopra è detto, [e] ma etiandio quanto ad alcuna parte della pena temporale, & fa ancho mutare la eterna secondo San Thom. [f] non però quanto à tutta quella, come noi in una estrauagante il raccogliamo, [g] doue noi copiosamente trattiamo, & della colpa, & della pena, ben che puo essere tanta la contritione, che perdona ancho tutta la pena, secondo molte glose, anchor che ella mai liberi dall'obligo del confessarsi secondo tutti. La uigesimaseconda, che molto santamente dichiarò il S. Concilio Tridentino, [h] essere heresia dire, che la contrition non è una delle tre parti, che per sua materia ricerca il Sacramento della penitentia, e anco dire che inuestigar la Conscientia per ricordarsi de

[a] Vbi supra.
[b] In 4. d. 14. q. 2. artic. 2.
[c] Probatũ per Ant. 3. part. tit. 14. ca. 18. §. 5.
[d] In ca. fratres. de pœn. d. 5. nu. 69.
[e] Per ca. Dixi. & c. magna de pœn. d. 1.
[f] In 4. d. 17.
[g] Quæ incipit unigenitus de pœn. & remis. in not. 12. nu. 1. repet. §. in Leuitico, de pœn. d. 1. Cap. mensuram de pœn. d. 1 & glo. c. 1. Deus qui de pœn. & & remis. & glos. extrau. 1. de pœn.
[h] Sess. 4. sub Iul. 3. cap. 3. 4

gli peccati; con aborrimento di quelli, e proposito di emendarsi, ancor che non arriua alla perfettione della contritione, e male & non bene: [a] & anco declarò che si ha da tenere per Fede, che la contrition non solamente include il cessar dal peccare, è proposito di noua uita buona, ma anco abborrimento & dolor de gli peccati commessi, & della uita passata, & proposito di confessarli nel tempo debito, con speranza di conseguir perdono & misericordia: benche basta come sopra è detto: [b] il proposito uirtuale di quella.

[a] Ibidem cap. 4.

[b] Supra eodem ca. num. 15.

DELLA CONFESSIONE, SECONDA PARTE della penitentia, & della sua diffinitione, qualità, & origine. Cap. II.

SOMMARIO PRIMO DEL CAP. II.

1 LA seconda parte del Sacramento della penitentia è la confessione uocale, & sacramentale [c] (aggiungendo alcuna cosa à moderni [d]) & si puo diffinire, che ella è accusatione secreta, con la quale il peccatore si accusa de' suoi peccati al proprio sacerdote, perche di quelli sacramentalmente l'assolua. Habbiamo detto, accusatione, perche in questa diffinitione è in luogo di genere [e], & per escludere la iscusatione, & etiandio la confessione giudiciale, & extraiudiciale, le quali non si fanno per accusarsi, ma per altri effetti. [f] Habbiamo detto secreta, per escludere la generale publica, che si fa nel principio della messa, & molte altre uolte. De' suoi peccati, per escludere quella, con la quale alcuni si accusano di uirtù, & altri de' peccati altrui [g]. Al sacerdote, per escludere quella, che si fa à gli altri, la quale non è sacramentale [h]. Proprio, cioè che babbia iurisdizzione nel foro della conscientia sopra l'accusante [i], perche quella che si fa ad altri, non è sacramentale, poi che la assolutione di colui, che non è sacerdote, ò non proprio non è sacramento [k], benche l'assolua de' peccati. Percioche quella, che per altro fine si fa, non è accusatione sacramentale, consistendo la essentia del sacramento della penitentia nella assolutione.

2 DI questa [l] diffinitione ne segue primo, che ne quella confessione

[c] Quam recentiores auricularem appellant, quod in aurem secrete fiat.

[d] Gabriel i 4. d. 17. q. 1.

[e] Quoniam omnis diffinitio ex genere, & differentiæ sufficienti constat. l. 1. vbi Bart. ff. de testa. quem & alios in rubr. de præbend. citamus.

[f] Tit. de confessis. ff. C. decret. & lib. 6.

[g] Cap. Oïs de pæn. & re. ibi peccata, & ibi sua.

[h] d. ca. Omnis ibi Sacerdoti.

[i] d. ca. Omnis. ibi proprio.

[k] Infra c. 22. nu. 11.

[l] Vt ibidem, & in ca. Sacrificium. de consec. d. 2. diximus latè.

confessione del Signore [a], Confitebor tibi pater &c. ne altre molte, delle quali parla la scrittura, sono confessioni sacramentali, perche sono lodi del Signore, & non accusationi proprie.

La seconda cosa, che ne segue, è, che questa confessione non fu introdutta per legge naturale, poi che doppo la uenuta del Redentore nostro incominciarono i sacramenti della nuoua legge [b], & consequentemente la confessione sacramentale, come la legge naturale dalla origine della creatura rationale.

3 La terza [c] cosa è, che come ho io altroue detto [d], questa confessione non fu trouata, ne instituita nel paradiso terrestre, come dissero alcuni [e], ne per Giosue [f], ne per l'Apost. San Giacobo [g], ne per costume della Chiesa, come dice una glosa solenne [h] comunemente approbata da Canonisti [i], ma per lo medesimo CHRISTO Saluatore nostro. Da questa diffinitione si raccoglie, che questa confessione è sacramentale, & parte sustantiale del sacramento, & nessuno, se non Iddio, puo instituire sacramento, ne parte sustantiale di quello, come autore secondo S. Tho. [k] & la comune [l]. Il che ha assai il Concil. Tridentino dechiarato [m], & grandissimamente si funda in quel di S. Ioan. [n] Quorum remiseritis peccata, &c. inducendolo come l'induce Scoto [o]. & il concilio di Colonia, & in altri fondamenti da noi in altra parte detti.

4 La [p] quarta è, che la confessione fatta al laico non è sacramentale, & dee reitirarsi al suo tempo secondo tutti.

5 La [q] quinta è, che la detta confessione sacramentale, & auricolare, perche sia legitima, ha da hauere sedici qualità, che si contengono ne' sotto scritti uersi.

Si simplex, humilis confessio, pura, fidelis,
Atque frequens, nuda, discreta, libens, Verecunda,
Integra, secreta, lachrymabilis, accelerata,
Fortis, & accusans, & sit parere parata.

Le quali qualità dichiara San Tho. [r] & Santo Antonino [s] & noi le habbiamo altroue [t] dichiarate piu utilmente, dicendo in somma, che Simplex, uuole dire, che sia semplice senza piega di generalità, ò separatione di parole; di maniera, che il confessore oda il peccato in modo, che ne possa discernere, se è mortale, ò ueniale. Nello qual infiniti errano confessando hauer tante & tante uolte mangiato, beuto, parlato, burlando, schernito, maledetto, rissando &c, superchiamente, che come tut-

[a] Matth. 11.
[b] Omnes in 4.d. 1.
[c] In princ. 5. d.
[d] Glos. summæ de pœn. d. 5.
[e] Relati per gl. summæ de pœn. d. 5.
[f] Cap. 7. & alij in d. gl. relati.
[g] Iacobi. 5. & alij vbi supra relati.
[h] In summa. 2. de pœn. d. 5.
[i] Ibi & in ca. Omnis de pœnit. & remiss.
[k] 3 parte q. 64. artic. 2.
[l] In 4. d. 17. & latius diximus in prima parte glosę summæ. de pœn d. 5.
[m] In Sess. 6.
[n] Cap. 20.
[o] In 4. d. 17. q. 1. artic. 1.
[p] In d gl. summæ. de pœn. d. 5.
[q] In 4. d. 17. & in ca. quem pœnitet. de pœn. d. 1.
[r] In 4. d. 17. q. 3. artic. 3. q. 4.
[s] 3. parte tit. 14. c. 1. & 2.
[t] In ca. Fratres. de pœ. d. 5. an. 2. in 106.

ti questi si puono uerificare nelli peccati ueniali & nelli mortali, si debbeno piu specificare per colui che confessa; & se lui non auertisse, il confessor lo debbe interrogare, si alcuna cosa di quello è, quanto fu con irreuerentia notabile di Dio: ò de suoi santi, ò di sua Chiesa: ò suoi Sacramenti & religioni: ò con danno notabile di sua salute spirituale, ò corporale, ò della salute spirituale, ò corporale, ò dell'honore, fama, ò robba de gl'altri suoi prossimi, perche si accusa, se fu quello colpa mortale, ò nò. Humilis, che sia humile, cioè che con segni d'humiltà di animo si faccia. Pura, senza mescolamento di cose impertinenti. Fidelis, senza bugia, massimamente quanto à quello, che è necessario alla confessione. Frequens, che si faccia frequentemente, da colui che frequentemente ricade. Il che è solo di consiglio, saluo che ne' casi, & tempi, che la legge, e i statuti il comandano. Nuda che non si cuopra la grauezza del peccato ne con burla, ne con altra cosa. Discreta, che con parole honeste, & con le circonstantie necessarie si faccia. Libens, che uoluntariamente per Dio al manco principalmente si faccia, se ben l'honore, ò altra cosa temporale men principalmente lo muoua. Verecunda, che non si faccia, come si fa d'una fauola, ò d'una historia senza erubescentia, ma con uergogna di cuore, per segni esteriori del uiso significandola. Integra, che nessun peccato, almen de' mortali, de' quali si ricorda, si lassi. Secreta, che non è alcuno obligato à farla essendo udito d'altra persona. Ne ancho è lecito farsi communemente, che altri la senta, & che si dee dal medesimo penitente, & non d'altri fare. Lachrymabilis, cioè con la contritione diffinita di sopra, ò almanco con la attritione, come di sopra si è detto [a]. Accelerata, che subito fatto il peccato si faccia. Il che è di consiglio, come appresso diremo [b]. Fortis, che per uergogna, ò timore non si lasci cosa necessaria alcuna. Accusans, che il penitente accusi se, & non la carne, ne il mondo, ne il demonio, almanco non ugualmente, ne principalmente, come se stesso. Parere parata, cioè apparecchiata ad obedire, che il penitente habbia animo di fare quanto gli impone il confessore. Il che in parte è di consiglio, in parte è di precetto, secondo che appresso si dirà.

[a] In ca. 1. illat. 18. nu. 36. & 37.
[b] In Corol. seq.

6 La [c] sesta è, che per legge diuina sola non ui ha tempo determinato, nel quale sia l'huomo obligato di confessarsi, ma si ben

[c] In seq.

ben per legge canonica humana, che tutti i peccatori obliga à confessarsi una uolta l'anno [a], & il religioso, almanco dell'ordine di San Benedetto, una uolta il mese [b]. Et à questo modo, secondo la comune opinione, non è il peccatore obligato à confessarsi, subito che pecca mortalmente, anchor che sia clerico, ò frate, & benche il peccato sia publico, secondo Pa-
7 norm. [c] & San Thom. [d] & noi in altra parte [e] piu diffusamente il trattiamo, dica pure quel, che li piace, Innoc. [f] eccetto quando ò dice messa, ò si communica, & ha commodità di confessarsi, per una glosa [g] communemente approbata, & al presente approbata dal Concilio Tridentino, contra la noua opinione del Gaetano [h], come appresso diremo [i]. Et per questo chi prende l'ordine sacro, per che si ha da comunicare, ui
8 dee andare confessato, secondo San Thom. [k] Il medesimo è, quando occorre probabile articolo di morte, che è quello quando ordinariamente si muore, secondo Panorm. [l] & qual è quel di fortuna, che pone in probabile pericolo di perdersi, come è la battaglia campale, la febre acuta [m], & il partorire [n] ancho, almanco in quella, che ha isperientia del suo difficile partorire, & altri simili casi. Et quando probabilmente crede, che non haurà per quell'anno commodità di confessarsi.

9 Et quando la conscientia li ditta che esso è obligato à confessarsi, [o] ben che in questo caso basterebbe deporla, se fosse erronea.

10 Et [p] quando hauesse fatto uoto di confessarsi piu uolte [q], & quando, secondo alcuni, subbito doppo di essersi confessato &, communicato la Pasqua, si ricorda, che lasciò di confessare alcun peccato mortale, che non si ricordò di dirlo. Non si ritroua però testo, ne canone, che questo conchiuda [r], saluo che perauentura in colui, che stando per comunicarsi, prima che si comunichi, si ricorda, & per non dare scandalo, ò fastidio ad altri, ne tenere cosi apparecchiato il confessore, si comunica con proposito di confessarsi subito di quel peccato, senza aspettare l'altro anno, benche ne ancho questo si puo prouare, essere necessario per rigore di legge, se quel proposito non fu uoto, poi che non essendo uoto, non obliga, secondo l'Archid. [s] & quello, che io in altra parte ho detto. Però al
6 presente il Concilio Tridentino [t] ha comandato che colui che per difetto di confessore dirà messa senza confessarsi, si confessa

[a] In cap. omnis de pœn. & remiss.
[b] Clem. Non in agro. §. Sane de stat. monacho.
[c] In cap. Omnis de pœnit. & re. nu. 20.
[d] Comuniter recepta. §. in 4. d. 17. q. 3. art. q. 4.
[e] In ca. Fratres. de pœn. d. 5. nu. 9.
[f] In d. ca. Omnis. & glo. in sum. de pœn. d. 5. in cuius 6. parte nu. 27. & seq. id diximus.
[g] In ca. de homine de celebr. miss. per argumentum a contrario sensu.
[h] In 3. parte. q. 80. artic. 4. & in ca. 11. 1. ad Corint. & in sum. verbo. Comunio.
[i] In ca. 21. nu.
[k] Quodl. 1. q. 6.
[l] In ca. Pastoralis. §. 1. nu. 5. de offic. ord.
[m] Ca. cum infirmitas de pœn. & re.
[n] Arg. l. 2. §. si non propter. ff. Si quis caut. ut. post Hosti. Panorm. vbi supra concludit.
[o] Arg. ca. fi. de præscript.
[p] Arg. ca. inquisitioni. de sent. excom.
[q] Arg. ca. Magne de vot.
[r] Et ita relinquendum. cap. Legatur 24. q. 2.
[s] In cap. 1. 17. q. 2. col. 2.
[t] Vbi supra.

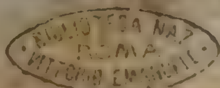

piu presto che potrà: & pare che se il Concilio fosse interrogato dalli laici, che si comunichino senza confessarsi, come in questo caso, ò alcuni altri per diffetto di confessore, il medesimo ordineria di [a] quelli. Appresso [b] si diranno altri casi [c].

DELLA SODISFATIONE, TERZA PARTE della penitentia. Cap. III.

SOMMARIO PRIMO DEL CAP. III.

SODISFATIONE si toglie in duo modi, secon 1
do Scoto, [d] larga, ò generalmente, [e] & strettamente. [f] Se si toglie generalmente, comprende la restitutione, [g] spetialmente tolta, ne differisce. Perche restitutione è ritornare il tolto, ò in pagamento del danno fatto, secondo tutti, [h] & non è paga dell'offesa à Dio fatta per lo peccato, ma è cessare di peccare, secondo la comune [i]. La sodisfatione poi, prendendola spetialmen 2
te per una parte del sacramento della penitentia, è ricompensa della offesa fatta à Dio per li peccati, con proposito di non piu offenderlo. [k] Di che ne segue quello, che ne insegna la dottrina catholica della Chiesa Christiana, contra la maledetta Lutetana, cio è che chi ha peccato, non solamente ha da restituire il danno, che ha fatto altrui, [l] ma ha ancho a sodisfare à Dio per la offesa, & ingiuria, che fatta gli ha con la ribellione, & transgressione de' suoi precetti, ò che egli faccia, ò che no, danno al prossimo, come detto in altra parte l'habbiamo, & si dirà appresso [m], che è necessario al penitente il proposito di sodisfare à Dio in questa uita per penitentia, ò per indulgentia, ò nel purgatorio per pena, benche non sia egli obligato sotto pena di peccato ad accettare la penitentia, che li dà il confessore, ne ad hauere proposito di sodisfare in questa uita, se ben Palud. tiene in questo il contrario. [n] La seconda cosa è, che questa sodisfatione si fa per tre modi, cioè per digiuno, per oratione, & per elemosina secondo tutti. [o] Et à questi tre si riducono tutti gli altri modi di sodisfare, perche il uigilare, il pereginare, & tutte le altre opere, che affliggono la carne, si riducono al digiuno. Le opere di misericordia corporali si riducono alla elemosina, & le spirituali alla oratione, secondo Scoto. [p] La terza è, che 3
non

[a] Iuxta glo. fin. l. pac.
[b] In ca. Fratres. nu. 19. de pœn. d. 5.
[c] In ca. 24. nu.
[d] d. 16. q. 1 art. 1.
[e] Vt in l. 1. ff qui sa tisd. cog. i. Si rem § Oīs .ff. de pag. act.
[f] Vt in ca. perfecta de pœn. d. 1. & cap. Satisfactio. de pœn. d. 3.
[g] Est enim genus ad illam vt innuit. g. c. Peccatū de reg. iuris. in 6 & diximus in rub. de rest. spol.
[h] In 4. d. 15 & toto titul de restit. spol. vel repositio rei in eum statum, quem habuit, ut diximus in rub. de resti. spo.
[i] In d d. 15 quod probat. ca. Sæpe. de resti. spol.
[k] Secundum mentem Tho. in 4. d 15. q. 1. ar. 1. q. 1. & probatur. in c. 1 §. Ponat se. de pœn. d 5. & ca. Satisfactio. de pœn. d. 3
[l] Ca. Si res 14. q. 6. ca. peccatū de reg. iur. li. 6.
[m] Ca. 1. §. ponat se de. pœ. d. 5. ca. Satisfactio. cum ei annota. de pœn. d. 3. In ca. 26
[n] In 4. d. 17. q. 2. arti. 1.
[o] In 4. d. 16. facit c. Animæ. 13. q. 2.
[p] In 4. d 16. q. 2. sub lit. M.

non è del tutto ben limato quello, che molti dicono, che come
peccamo col core, con la bocca, & con le opere, cosi conuiene
per questi tre modi sodisfare, cioè col cuore per contritione,
con la bocca per confessione, & con le opere per sodisfatione.
Percioche non si tratta qui in questo luogo della contritione, &
confessione, che sono le altre parti di questo sacramento, ma del
la sodisfattione, che è la terza parte di quello, distinta dalle altre.
Et se mi dirai, che la confessione, & contritione, in quanto so
no due cose penali, si possono chiamare spetie di questa terza
parte, benche per altro rispetto altre due parti sono, ti rispon-
do, che sono molti peccati, che non peruengono alla bocca,
& assai piu, che non giungono alle opere, per li quali si ha etian
4 dio à sodisfare. La quarta, e che questa sodisfattione si puo fare
per opere, per altro rispetto obligate, come un Cardinale [a] il de
duce, se si fanno non solo per cagione di pagare la obligatione, ma
per quello ancho, che si dee per li peccati, & le fatiche ancho,
& tribulationi mandate da Dio, prendendole come di sua mano
patientemente, & offerendogliele per ricompensa de' peccati no-
stri, secondo San Thom. Come l'ha dipoi aprobato il Concilio
Tridentino.

La [b] quinta è, che la sodisfattione imposta dal Confessore,
& accettata dal penitente per duo rispetti è migliore, che quella,
che uoluntariamente si fa, l'uno è, perche è molto piu sodisfatto
ria, come dalla diffinitione si caua, che è cosa sacramentale, la
quale (cœteris paribus) per lo feruore del sacramento è di mag-
giore effetto, [c] l'altro è, perche secondo tutti è sodisfattoria,
etiandio se si fa stando in peccato mortale, almanco per lo tempo,
che torna in gratia, il che non è dell'altra, secondo san Tho. [d] &
molti altri, benche noi altroue [e] tegniamo la opinione di Scoto,
& de Parisini [f], che è piu commune, nella quale habbiamo
noi detto, che non solo quanto alla Chiesa militante, ma uale
ancho quanto alla trionphante contra la distintione del Gaeta-
5 no [g]. Aggiungemo al presente, che il detto Concilio Tridenti-
no [h] scomunica, colui che dirà, che sempre, che si perdona
la colpa del peccato, si perdona anco tutta la pena, di maniera
che non è necessario piu di pensare, che il nostro Signor GIE-
SV CHRISTO pagò per tutti: & colui che dira, che non so
disfamo ne pagamo à Dio per la pena temporale, per la quale
si muta la eterna, per il perdono della colpa, mediante gli me-

[a] Gaiet. q. 1. de satisfaction.

[b] In 4. d. 15 q. 3. art. 4. q. 4.

[c] Iuxta ea, quæ addidimus. in princ. de pœn. d. 5.

[d] In 4. d. 16.

[e] In d. princ. nu. 46

[f] In 4. d. 15.

[g] In d. q. 1. de satisfactione.

[h] Sess. 4. sub Iul. 3. ca. 8. & canone 12.

riti del nostro Signor GIESV CHRISTO, con soffrir pacientemente le fatiche & tribulationi, che ne manda Dio, & ne impone il confessore, & quello che per nostra uoluntà pigliamo per quelli: & colui che dirà, che le satisfationi con le quali gli penitenti per GIESV' CHRISTO riscattano gli suoi peccati, non è uera riuerentia di Dio, ma, una Dottrina humana, & di gratia. Ma è da notare che come l'istesso Concilio un poco prima dice: [a] queste nostre satisfationi non tengono efficacia, si non se appoggiano nelli meriti di GIESV' CHRISTO che le fa meritorie.

DELLA POTESTA', SAPIENTIA, ET BONtà del confessore. Cap. IIII.

SOMMARIO PRIMO DEL CAP. IIII.

D'INTORNO à questa materia, quanto al primo dico, che il confessore ha da hauere potestà, [b] sapientia, [c] & bontà [d] per confessar bene. 1

La potestà consiste in essere Sacerdote, & che habbia iurisditione attuale, ordinaria, ò delegata, che si estenda à i peccati, che gli si confessano. [e] Al che ua in consequentia, che qual si uoglia sacerdote, per questo solo essere sacerdote, non è idoneo per questo. Percioche, se ben col carattere sacerdotale riceue egli potestà, & iurisditione habituale, per assoluere, non riceue però la attuale, che per questo effetto è necessaria ò ordinaria, ò delegata dal Papa, ò dal sommo penitentiero, ò dal Vescouo, ò dal suo Vicario, ò dal sacerdote parrocchiano, ò che per bolla, ò per altre concessioni lo possa il penitente eleggere. Perche senza essa non puo ualidamente assoluere ne in quadragesima, ne in altro tempo, [f] doue alcuni, & dotti, ancho sogliono errare, saluo che nell'articolo della morte, nel quale, qual si uoglia semplice sacerdote puo confessare, & assoluere di tutte le scommuniche, & casi riseruati [g] con la moderatione posta giu à basso, [h] & saluo ancho quelli, che non hanno peccati mortali, ò che altra uolta gli habbiano confessati, perche questi, qual si uoglia sacerdote puo confessare, secondo il Gaetano, [i] non perche per quello non bisogni

[a] Vbi supra ca.8.

[b] Cap.1. in prin. de pœn.d. 6. & quæ ibi diximus.

[c] d.ca.1. § caueat. & quæ ibi diximus.

[d] d.cap. 1. §. Laboret &. §. Sacerdos & quæ ibi diximus.

[e] Ca. adiecimus. §. Ecce. &c. Generaliter. §. Ecce 16. q.1.

[f] Panor.1. cap. Ois de pœna & remis. notab. 7. & Adria. de confe. dub.8. & nos latius in c.Placuit.nu. 8. de pœn. dist. 6. tradimus.

[g] Arg.ca. Quod super his. de sent. excom. & ca. Pastoralis. §. Præterea de offic. ord. & cap. Si quis suadente 17.q. 4. & ea quę latius diximus in cap. 1. nu. 73. de pœnit. d.6.

[h] In princ.cap. 26. num. 4.

[i] In summa uerb. Absolutio.

sogni iurisditione ordinaria, ò delegata, come sente il Gaetano, ma per altre ragioni, che confutano la sua, & che noi dette altroue [a] habbiamo. Nel primo di questi duo casi, etiandio il religioso potrebbe senza licentia del suo superiore confessare licita, & ualidamente, perche la tiene almanco tacita dal Papa: Nel secondo non potrebbe licitamente, benche ualidamente si, secondo [b] Palud. da Santo Anton. [c] da Angelo, & altri approbato, cioè che il religioso non puo ascoltare alcuna confessione, se non è habilitato per quella dal suo prelato, anchor che il penitente habbia gratia dal Papa [d] di poter qual si uoglia sacerdote secolare, ò regolare eleggersi, perche non ha, uoglio, & non uoglio. Il che si ha al parer nostro da intendere del religioso, che per alcuno statuto della sua religione, ò precetto del suo superiore ha questo impendimento, & gli si uieta il confessare, & non di altri. Perche non si troua testo, ne ragione, che fortifichi la opinione di Palud. [e] hauendo il religioso per molte cose il uoglio, & non uoglio, secondo San Thomaso [f] approbato, & essendo il confessare da se opera di carità. Et se il religioso senza altra licentia del suo superiore, senza mancare al precetto, ne passare i termini di quel, che gli si uieta, puo porre pace fra due, che facciano questione insieme & dare altrui buon consiglio, se ne è richiesto, ben puo con piu forte ragione por pace fra Dio, & il prossimo, per saluarlo. Il che osseruano ordinariamente i Canonici regolari, & molti altri religiosi, che non hanno in cio statuto, ne precetto contrario.

[a] Cap. placuit. nu. 22. de pœn. d. 5.
[b] In 4. d. 17. q. 3.
[c] 3. parte tit. 17 q. cap. 7.
[d] Verb. confess. §. 4.
[e] Cap. nullus. c. quorundam de elect. lib. 6.
[f] Sec. 2. q. 104. artic. 5.

La sapientia del confessore, per essere perfetto, & poter determinare da per se solo ogni caso, che gli occorra, dee essere tale, che comprenda theologia, canoni, & legge, & le constitutioni ancho sinodali della terra, doue confessa, come in altra parte [g] noi lo prouiamo. Ma per essere sufficiente basta, & bisogna, ch'egli sappia latino, ò uolgare, almanco guardando i suoi libri, & raccogliendone, quali peccati sono mortali, quali ueniali di quelli, che comunemente si commettono da coloro, che essi hanno à confessare, & quali sono le circonstantie necessarie alla confessione, & quali sono congiunti con la iscomunica, & quali riseruati, & quali ricercano restitutione, ò sappia almanco dubitare in quello, che intendono coloro, che mediocremente sanno, & habbia à chi dimandare di quel-

[g] In d. §. caueat numer. 9.

lo, che esso dubita, quando, & come conuiene. Et se ha da confessare clerici, ha da sapere etiandio i casi, per li quali s'incorre nella irregolarità, ò sappia dubitare di quelli, come noi altroue il prouiamo. [a] Questa risolutione si fonda parte in quel lo che San Tho. [b] & altri dicono, parte perche dee l'huomo sapere quello, che è necessario al suo officio per farlo bene, [c] etiandio per legge naturale, [d] tanto piu, che qui non è necessaria scientia eminente, ma una sofficiente basta, secondo Innocen. [e] approbato, & perche i Sacerdoti della primitiua Chiesa non sapeuano ordinariamente piu del gia detto, & medesimamente, perche nel giuditio esteriore basta hauere una mediocre peritia delle cause, ò tenere per essere giudice, assessore [f], & perche si è ancho à questo modo osseruato communemente piu di mille anni in tutta la Christianità.

3 Di questa risolutione ne segue primo, che non è molto iuridica la differentia, che fa Dura, ord. minor. di Santo Anton. [g] & altri, & ancho da noi altroue approbato, & riceuuto [h], fra i confessori, che per obedientia, & per charità si prendono questo carico di confessare, & quelli che di loro uolontà ui offeriscono, cioè che questi sono obligati à sapere giudicare di quanto il penitente si confessa, se il peccato è mortale, ò nò, se ui è congiunta alcuna iscomunica, ò restitutione, se il contratto è lecito, ò illecito, & se li impedisce la comunione, ò nò, & gli altri, che per obedientia, & per charità si pongono questo peso sopra, non sono piu ch'al detto di sopra obligati. Percioche, non si troua testo, che proui una tale differentia, & ancho, perche se fosse uera, pochi ò nessun confessor secolare si saluerebbe, perche la obedientia non escusa di peccato il confessore, il quale sa, che non intende quel, che bisogna, & basta per confessare, & confessa, come il medesimo santo Antonino, il dice [i], perche quel solo escusa, che dubita, se sa, ò nò, quel che basta [k]. Et medesimamente, perche il §. che per questo si allega [l], è assai remoto, & non conchiude. Prima, perche parla di colui, che si offerisce gratis à guardare il deposito. Et se ben dice, che chi gratis si offerisce, è obligato al danno, che per sua colpa accade, al quale non sarebbe altramente obligato [m], non dice però, come li impongono che sia obligato al danno, che accadera per sua colpa leuissima, & cosi si ha da intendere della lieue, ò leggiera, come il nota ben Decio [n]. Appresso perche chi si offerisce

[a] In ca. 1. §. caueat de pœn. d. 5. nu. 27.
[b] In 4. d. 17. in expos. litteræ & facit. ca. omnis versic. sacerdos de pœn. & remis. & Gaiet. in summa verbo confessio necessaria.
[c] Cap. non est sine culpa de reg. iur. libr. 6. cum ei annotatis.
[d] Iuxta illud persij publica lex hominum natura quæ cõtinet hoc fas ut teneat uetitos inscitia debilis actus.
[e] In ca. cum in cunctis de electio.
[f] L. Certi. C. de iud. & ca. Statutum. §. assessorem. de rescr. lib. 5.
[g] 3. parte. tit. 17. capit. 16.
[h] In d. §. caueat.
[i] Vbi supra.
[k] Arg. ca. Quid culpatur. 35. q. 1.
[l] L. 1 §. sæpe ff. depositi.
[m] Ca. 1. depos.
[n] In l. Contractus. col. 1. ff. de reg. iur.

risce gratis alla guardia del deposito, non dee essere à piu obligato, che à quel, che si paga per quello, come Gregorio [a] IX. il sente. Colui poi, che per prezzo guarda, non è obligato alla colpa leuissima, se bene è obligato alla leggiera [b], & quelli, che à questo carico si offeriscono per alcun prezzo, ordinariamente il fanno, per sostentarsi. Appresso, perche il Panormitano, Imola, & la comune, che dicono, che il depositario che si offerisce, sia obligato per leuissima colpa, si fondano, perche si presume, che prenda il deposito per suo solo rispetto, & utilità, & consequentemente sentono, che se si sapesse, che per rispetto solo di chi deposita, colui si sia offerto, non sarebbe obligato se non de dolo, & lata culpa, & se per rispetto del amendue, de lata, & leui. Et è certo, che il confessore piu, ò almanco tanto principale, si pone à confessare per rispetto del penitente, quanto per se stesso, & per consequente non è obligato per offerirsi, à piu, che guardarsi de culpa lata, & leui, di quello, che comunemente si suole ciascuno nel suo officio guardare, & a che è secondo la natura del suo officio obligato. Et questo è quello, che uediamo, che in tutto il mondo si osserua.

[a] In cl. de depos.

[b] d. cap. x.

4 La seconda cosa poi, che alla risolutione gia detta di sopra segue, si è, qual si uoglia, che è idoneo à confessare uno huomo, ò in una terra, non sarà idoneo à confessare qual si uoglia altro huomo, ne in qual si uoglia terra [c], che è un grande disgannare molti.

[c] Facit Concilium Basil. quatenus sentit in oppidis muros cinctis habiliores rectores poni debere; sess. & in prag. sanc. guall. titul. de collat. §. adiuncta glos. verb. Muratis.

La terza è, che colui, che si pone à confessare in un casale di semplici contadini, non è necessario, che sappia tanto quanto colui, che confessi in una città, ne chi in una città dentro terra confessa, quanto chi confessa in una maritima, ne tanto chi in una città, quanto chi in tutto un regno, ò in una India, ne tanto chi confessa, doue sono molti dotti, co' quali possa consigliarsi, quanto, doue non ue ne è alcuno.

La quarta è, che il confessore, che non sa determinare i casi, che puo assoluere, ò non assoluere, ò che non fa differentia fra iscomunica maggiore, & minore, ò non sa i peccati mortali comuni, ne sa la fornicatione semplice, ò il pensiero deliberato intorno ad alcuno peccato mortale, se esso è mortale, ò crede che ogni superbia, ira, inuidia, gola sia mortale, & non sa almanco dubitare d'intorno à contratti dubiosi, egli non si escusa

di peccato mortale, quanto si uoglia che sia di buona uita, conscientia, & sottigliezza d'ingegno naturale [a] in altre cose. Ma assai piu peccano coloro, che gli instituiscono, & quelli, che li sopportano, & non li [b] priuano.

5 La quinta è, che è uero quello che Santo Antonino [c] dice, cioè che un cosi fatto confessore ignorante puo essere iscusato in tre casi. Il primo è, quando colui che si confessa, è sofficiente per insegnare al confessore la grauezza de suoi peccati; & è tenuto huomo di buona conscientia. [d] Il secondo è, quando le persone, che si confessano, uiuono spiritualmente, & si confessano spesse uolte, perche non hanno ordinariamente altro, che peccati ueniali. Il terzo è, quando il penitente si ritroua in articolo di morte, & non ha altri, che colui che il confessi. La medesima ragione milita in quelli, che si ritrouano schiaui in mano d'infedeli, ò pure che siano liberi in terra di infedeli, & non hanno altri, che alcuno ignorante, che li confessi.

6 La sesta è, che quelli, che per obedientia ui impongono altrui, che confessi, se conoscono, che egli non sia idoneo, peccano. Perche ne il suo prelato dee commandarlo [e], ne il suddito obedire [f], Se egli dubita però della sua sufficientia, si puo conformare con la obedientia del suo superiore [g]. almanco s'egli conosce, che il prelato non si muoue à farlo confessare, ne per ira, ne per amore, ne per cupidità. Et il superiore sicuramente puo comādarlo, se li pare bastante per cōfessare conforme al gia detto [h]. Egli dee il confessore hauere tanta bontà, che almanco sia fuora di peccato mortale [i]. Perche se stando in peccato mortale, confessa, & assolue, pecca mortalmente, poi che chi riceue, ò da sacramento in peccato [k] mortale, pecca mortalmente, benche la assolutione uaglia cōmunemente. Dapoi che questo si stampò, dichiarò per Heretico il Concilio Tridentino [l] colui che dirà che l'assolution sacramentale del Confessore, non è atto giudiciale, ma solamente un nudo ministerio, & opera da dichiarare, che al confessato che si hanno perdonato gli suoi peccati, con tanto che creda che ua assoluto: & colui che dirà, che l'assolutione del confessore fatta burlando uale, ò che non è necessaria, la confessione, perche il Sacerdote l'assolua, & colui che dirà che l'assolutione del Sacerdote fatta per lui (stando in peccato mortale) non uale, ò che alcuno che non è Sacerdote puo assoluere.

[a] Arg. cap. Non est putanda 1. q. 1.

[b] Arg. notariorum in glo. ca. 1. de offic. deleg. & affirmant Alb. Mag. Tho. Bona & Communis in 4. d. 17. & distinctius Anto. 3 parte tit. 17 ca. 16. §. 1.

[c] Vbi supra.

[d] Arg. ca. 1. §. 1. ne sed vac. lib. 6. & l. generaliter. §. Spurios ff. de decur.

[e] Art. 1. ad Thimo. ca. 5. & ca. Nichil. de elect. & ca. final. eod. titul. de electio. lib. 6.

[f] Cap. Non est putanda. 1. q. 1.

[g] Arg. ca. Quid culpantur 23. c. 1. & comū quae tradit Thō. 2ª. 2ᵉ. q. 104. ar. 5.

[h] Arg. ca. Apostolicae. de cleri. ca. excō. ministrant. c. Innotuit de elec.

[i] Cap. 1. §. Caueat &. §. Laboret. de paenit. d. 6.

[k] Cap. illud 95. d. c. per Esaiam. 1. q. 1. & resolutius alijs tradidimus in c. Quando. de conf. d. 1. notnum.

Arg. ca. Maledicam & ca. per Esaiam 1. q. 1.

[l] Sess. 4. sub Iul. 3. can. 9. 10.

DI QVELLO, CHE DEE INTERROGARE il confessore al penitente, & della prudentia, che dee usare intorno all'interrogare. Cap. V.

SOMMARIO PRIMO DEL CAP. V.

1 PER radice di questo dico primo, che colui, che ha qualche carico, dee fare quello, che conuiene per ben compirlo, senza superflua curiosità. Appresso dico, che i confessori hanno un carico principale della Chiesa, & per questo dee interrogare il penitente di quello, che è necessario, & non piu, secondo dice Santo Agostino referito da Gratiano [a], & dal Maestro [b] nel quarto: il diligente confessore dimanda con prudentia al peccatore quello, che perauentura non sa, ò lascia per uergogna di dire, o il cuopre. Al che aggiunge san Tho [c]. che il confessore dee inuestigare la conscientia del peccatore, come il medico la infermità dell'infermo, & come il giudice la causa del litigante.

2 DA questa radice seguono molti rami. Il primo, che è uero quel, che dice Angelo [d], & l'ho io altroue piu à lungo detto [e], che il confessore è obligato sotto pena di peccato mortale, interrogare quello, che uede, crede, & conosce essere necessario, perche la confessione sia integra, & fruttuosa, come è quello, che li pare, che il penitente lasci per uergogna, ignorantia, inauertenza, & obliuione [f], perche questo al suo officio appartiene [g]. Non è però tale quello, che li pare, che il penitente sappia & conosca, & non lo lassa per le sopradette cause. Perche all'hora dee credere, che non l'habbia fatto, ò che l'habbia confessato, benche lasciãdo d'interrogare per dimenticanza, ò
3 inauertenza non pecca mortalmente [h]. Il secondo ramo è, che il confessore dee seruar tre cose, che noi prouiamo in un'altra parte [i]. La prima, che non domandi tutto quello, che puo hauere commesso il penitente, ma quello solo, che sogliono communemente fare quelli della sua qualità [k]. Onde non ha da interrogare il nobile di quello che conuiene solo à gli ecclesiastici, ne l'ecclesiastico di quello che conuiene al soldato.

LA seconda, che non dimandi se non di quei peccati, che

[a] Non est putanda 1.q.1.cap. Iudicantẽ 30.q.9.
[b] Glo.1.d.cap. Iudicantem.
[c] In 4.d.19.in expositione literæ.
[d] Verb. interrogatio in princ.
[e] .f.in d.§. Diligẽs. ca. 1.de pœni. d.6.
[f] Arg.ca.sit rector. 43.d.
[g] Cap. Omnis. de pœ. & remiss.
[h] Arg.ca.Sit rector. 43.d. & eorum quæ in prælud.7.rep.ca. inter uerba. 11. q.3. diximus.
[i] In ca.1.§ Diligẽs nu.2.& sequentibus de pœn.d.6.
[k] Arg.ca.de rest.cũ ijs, quæ in d.§. diligens citamus.

si costumano di fare, & che ogniuno li sa ben fare, che sono la trangresione de' precetti di Dio, i peccati mortali, gli articoli della fede, i sacramenti della Chiesa, le opere della misericordia, l'hauere male guardati i cinque sentimenti del corpo, & altre cose simili, & non de' peccati occulti commessi da huomini sceleratissimi, & di loro inuentione, saluo che con cautela, & dissimulatione, & con tali circonloquij, che se gli hanno fatti, li confessino, & non hauendoli fatti, non li imparino di fare.

La terza, che ne peccati della carne non descenda molto alle circostantie particulari, interrogandole per minuto. Perche 4
ne prouoca se, & il penitente à tentatione, & delettatione. Percioche come dice il Filosofo [a], le cose deletteuoli tanto piu dilettano, quanto piu in particolare si considerano. Et per questo, quando si domanda della pollutione uoluntaria, & estraordinaria, ò della fornicatione, non si dee interrogare della maniera del farlo. Perche basta, che si dica, quante uolte, & la circostantia necessaria, perche si conosca la spetie del peccato, senza altramente descendere alle sue brutte circonstantie. In tanto, che non dee egli consentire, che il penitente le specifichi souerchio, come l'ho io altroue detto [b]. Et per consequente dee sommariamente dimandare de gli altri atti impudichi, come sono abbracciari, toccamenti & baci, à quelli, che non sono maritati, & à quelli, che maritati sono, in nessun modo, se non fosse per sapere, se essi cascarono in qual che pollutione estraordinaria, ò se detti atti impudichi si fecero con pericolo probabile di cascarui, Perche, ò non sono peccati, ò sono ueniali communemente, secondo un Cardinale [c] & si dirà appresso. Et in questo ancho ha da usare honesti uocaboli senza nominare bruttamente quello che è turpe da intendere [d].

[a] 3. Ethic. & Tho. Quodl. 1 ar. 9.

[b] .s. in d. §. Diligenter.

[c] Gaiet. 2ª. 2ª. q. 154 art. 1. in fin. magnæ additionis.

[d] Argum. principij proem Decreta.

DELLE

DELLE CIRCONSTANTIE DEL PECCATO. CAPITOLO VI.

SOMMARIO PRIMO DEL CAP. VI.

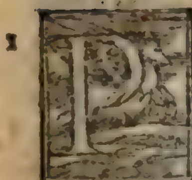

1 ER fondamento di questo dico, & primo, che la circonstántia del peccato secondo la mente delle legge [a], & delle sue glose [b] è uno accidente di quello, che è peccato. Habbiamo detto accidente, perche nessuna circonstantia della opera è sustanza di quella. Habbiamo detto, di quel che è peccato, perche assai uolte la opera da se non è peccato, & si fa peccato per la circostantia. Et come alhora quella è, in che consiste il peccato non è ella tanto accidente del [c] peccato, quanto di quel, che è peccato, secondo che noi altroue il dichiaramo [d] seguendo Alessandro di [e] Ales.

2 IL secondo che la circostantia si diuide in sette spetie, che si contengono in un uerso referito da San Thom [f]. Chi, che, doue, con che, perche, come, & quando. Il quale uerso noi giudicamo migliore di quel di Palud [g]. come l'habbiamo in quella parte detto [h]. Percioche in quello si aggiunge quoties, cioè quante uolte, che denota numero, il qual non è circonstantia, ma moltiplicatione del peccato, come l'habbiamo detto altroue [i].

3 IL terzo che di queste circonstantie tutte, & sole quelle si hanno da confessare di necesstà che fanno, che la opera, della quale sono circonstantie, sia peccato mortale, ò quella, che essendo mortale di una spetie, fa esserla di un'altra spetie, ò quella, che essendo mortale per un rispetto fa, che ella sia ancho, per un'altro, ò che muti le opere di una spetie in un'altra ò che nò, secondo la comune opinione, che copiosamente da noi si è altroue detto [k]. Et sole, & tutte quelle circonstantie sono di questa qualità, secondo San Thom. [l] che oltre la malitia della medesima opera, repugna spetialmente alla ragione, & sono quelle secondo Scoto, che sono proibite per diuersi, & spetiali precetti, Habbiamo detti spetiali, perche non basta, che siano tali, che l'uno di loro si includa nell'altro: quali sono la legge che prohibisce ogni male, & quella, che uieta l'homicidio,

[a] Ca. consideret de pœn. d. 5. c. Aut facta. ff. de pœn. ca. Sicut dignum de homic.
[b] 1. Sec. q. 7. & in 4. d. 16. vbi etiã omnes alij & Anton. 3. parte tit. 17. ca. 17. §. 4. & Gerson. 2. parte fol. 170. quos retulimus in princ. d. ca. Consideret, & Pan. & aliorum in d. ca. sicut. & alibi.
[c] In d. ca. consideret nu. 3.
[d] In 4. part. q. 77. art. 2. col. 2.
[e] §. Quis, quid, vbi, quibus auxilijs, cur quomodo, quando.
[f] In d. q. 7. art. 3.
[g] In 4. d. 16. q. 3. artic. 1.
[h] §. in princi. d. ca. Consideret nu. 4.
[i] In d. c. Consideret nu. 4.
[k] In ca. Consideret nu. 5.
[l] In d. d. 16. q. 6. artic. 2. q. 3.

come il prouiamo in altra parte [a]. Le quali tutte per li sequenti corollarij si dechiareranno. Primo delli quali auisano che dopoi che questo si stampò dichiarò per Heretico il Concilio Tridentino [b], colui che dirà che non siamo obligati à confessar la circonstantia che muta la spetie del peccato la qual si ha da intendere della circonstantia che muta la spetie del peccato ueniale in mortale, ò quella del mortale in altro mortale, & non di quella che la muta in un altro ueniale, che non è necessario [c] confessarlo, & benche il Concilio non esprima se non di quella che mutá la spetie del peccato, ma anco (& per piu forte ragione) si ha da intendere di quella che fa, alla opera che da se è buona, ò non mala, sia mortale: & anco di quella che fa che una opera che per un rispetto è mortale, sia anco per un altro tale, anco che la spetie di quella (quanto al suo essere) non si mutasse, come si ha detto in questa illatione: che la ragione che a quello mosse il Concilio è, che il Confessore e giudice, & non potria ben sententiare il caso del penitente, senza che si li manifestino le circonstantie che mutano la spetie del peccato: La qual ragione milita nelle tre ditte [d] circonstantie.

[a] Sess. 4. sub Iul. 3. ca. 5. & canno. 7.

[b] Glo. ca. omnis de pœn. & rem.

[c] Quare idem ius debet esse de omnibus Lege illud ff. ad l. Aquil.

[d] In d. prin. nu. 74.

Il primo de' quali sia, che non si hanno à confessare le circonstantie di hauere commesso il peccato in sabato, ò lunedi, ò nel campo, ò nella uigna, con la mano dritta, ò con la sinistra. Perche per queste non si fa alcuna delle cose sopradette, cioè che non si fa mortale quello, che senza esse mortale non sarebbe, ne di altra spetie mortale ne per altro rispetto mortale.

4 Il secondo, che il peccare con speranza, che si confesserà, & conseguirà il perdono, non è necessario che si confessi, perche non è circonstantia, che tanto aggraui, ma allegerisce piu tosto, come il notò [e] Gaetano.

[e] Gaiet. 2. Sec. q. 21. ar. 2. quicquid dicat Bonauentura in apologia.

Il terzo, che colui, che rubò alcuna cosa sacrata, non basta dire, che egli rubò, perche è necessario dire ancho, che in luogo sacro la tolse, ò cosa sacra di luogo non sacro. Percioche questa circostantia fa, che quel che era peccato. M. di una spetie, ò per un rispetto, di altra spetie, ò per altro rispetto sia, per essere spetialmente uietato per altra legge diuersa da quella, che uieta il furto, cioè, che ne cosa sacra, ne di luogo sacro si rubi [f]. Il medesimo è dell'homicidio, & della fornicatione, fatto in luogo sacro, perche questa circonstantia si fa di altra spetie, ò per altro rispetto mortale, per essere per spetiale legge humana [g] uietato.

[f] Cap. Quisquis 19. q. 4.

[g] Cap. Proposuisti de con. eccl. c Ecclesijs. de cons. d. c.

5 Il quarto, che chi peccò con maritata, parente, ò religiosa, non sodisfa con dire, che peccò con donna, perche ha da dichiarare, che fu con maritata, con parente, ò con religiosa. Percioche nel primo caso è adulterio corporale, nel secondo è incesto, nel terzo è sacrilegio, ò adulterio spirituale. Et per consequente il mortale di una spetie si fa di un'altra spetie mortale. Et se uno propose di rubare, per peccare con una, che è religiosa, & con un'altra maritata, ha da dire furto, sacrilegio & adulterio, perche anchor che queste tre cosi siano uno atto solo della uoluntà interiore, è nondimeno per tre diuersi rispetti peccato mortale, poi che tre modi alla ragione repugna, & si troua per tre diuerse leggi uietato.

Il quinto, che ogni circostantia del fine uietata per altra legge spetiale, diuersa da quella, che l'atto principale prohibisce, dee confessarsi; come la circostantia del rubare per fornicare, occidere, ò ferire altrui.

6 Il sesto che chi dice alcuna bugia per burla senza danno di alcuno, che è peccato ueniale, ma con tale intentione, che non si resterebbe di dirla, se ben sapesse, che fosse mortale, è obligato à dire quella circonstantia, poi che con quella è mortale, & senza essa nò.

Il settimo, che niuno è obligato à dire la circonstantia, che allegerisce il peccato & colui, che pecca con alcuna, perche ne fosse tentato, & prouocato à peccare, non è egli obligato à dire, che quella il tentò, [a] Ma si dee piu tosto lasciare di dire, secondo la commune, che noi altroue seguitiamo, [b] perche non si dee il penitente iscusare nella confessione. A me però al presente pare meglio il contrario, perche non si troua legge, ne ragione, che quella efficacemente pruoui, [c] & perche quantunque nol lasci, bastantemente si accusa dando à se stesso la colpa che egli ha, senza leuarne, ne porui piu, & è ancho obligato à dirla secondo la comune, & San Bonauentnra, [d] che noi seguiamo, e quando tanto l'allegerisce, che di mortale fa, che non sia peccato, ò non piu, che ueniale come la circonstantia della graue infirmità, allegerisce il mangiare della carne nella quadragesima, & quando ne dimanda il confessore, ò teme, che lasciarla ne prenderebbe occasione di qualche [e] male.

[a] Per ca. significauit de pœnit. & remis. quod in hoc dixit singul. Felin. in c. Dilecti. de except. col. antepen. & per l. si adulterium cū incestu. § imperatores .ff. ad l. iul. de adul. quem in hoc aiebat sing. Iason in l. ut uim. ff. de iusti. & iur. col. 2. aptissimus tamen ad propositum tex. in d. c. Consideret uerb. tētatione.

[b] .s. in princi. d. ca. Consideret nu. 1.

[c] Ergo nec asserendum ca. 2. de transl. prel. cap. legatur 24. q. 2.

[d] In 4 d. 16. In d. princip.

[e] Arg. ca. nihil de præscrip.

7 L'ottauo, che se bene è cosa lodeuole confessare le circonstantie, che aggrauano il peccato, facendolo di picciolo grande, ò

di grande maggiore, la opinione nondimeno piu commune, &
piu probabile è, che non è necessario, quando quell'aumento
non è causa, che il ueniale si faccia mortale, ò di altra spetie,
ò per altro rispetto, come in altra parte il prouiamo, [a] separan
done da Marsilio [b] in quanto limitaua questa commune, che
non hauesse luogo nella circonstantia, che è assai chiara, & no
tabilmente aumenta il peccato per le molte, & solide considera
tioni, che habbiamo in quel luogo scritte. A me però pare,
che limitare si debba in quella, che aumenta il peccato, & lo
fa per quello riseruato, almanco per constitutione sinodale, ò
danno di certa quantità, ò per furto, che alcuna uolta se ne ri
serua al Vescouo la assolutione, ò aggiungono, che l'assolutio-
ne, ò restitutione à un certo modo si faccia, & in quella, che
fa, che habbia congiunta qualche iscomunica, ò che la iscomu 8
nica congiunta sia Papale, come è quella di battere un clerico
legiera, è episcopale [c], & quella che è graue, Papale [d], & quel
la che dimanda il confessore, che non si puo lasciare senza peri
colo di alcuno inconueniente spirituale, come lo dice Silue-
stro [e], benche la summa confessorum nol dica, doue egli l'al-
lega [f], ne anco doue questa materia [g] tratta.

Il nono, che la circonstantia del dì della festa non è necessa 9
ria confessarsi. Perche non fa mortale quello, che senza essa
non lo sarebbe, ne di altra spetie, ne per altro rispetto, saluo
se fosse opera seruile prohibita nel dì della festa, quale non è il
peccato. Secondo San Thom. [h] questa illatione in altra par-
te [i], & per altri fondamenti noi confirmiamo rispondendo à i
contrarij, & seguendo in cio il Gaetano [k] in molte parti, & il
risoluto Siluestro [l], & Giacomo Almaino [m], benche come io
ho in quel luogo scritto [n], si possa la commune in duo casi guar-
dare, cioè quando il peccato si fa, per fare alcuna opera manua
le prohibita in quel giorno, ò quando si pecca mortalmente con
intentione & proposito di uiolare la festa.

Il decimo, che la circonstantia del dì del digiuno, ò della
oratione, non è necessaria confessarsi saluo che quando si pecca
con proposito di uiolarlo, perche non fa alcuna delle tre cose gia
dette, come il prouiamo [o] altroue.

L'undecimo, che la circonstantia del luogo sacro, se bene ac
cidentalmente ogni peccato aggraua, non si ha però da confessa
re necessariamente, se non quando l'opera del peccato è di

diretto

[a] .s. in d. princ. 1. 12 parte 4. pag 16.
[b] In lib. 4. q. 12. art. 2. coroll. 4.
[c] Cap. peruenit. de sent. exc. vbi textus singu.
[d] Cap. siquis suadente 17. q. 4.
[e] Verbo confessio. 1. §. 9.
[f] .s. libr. 3 titul. 33. q. 11.
[g] .s. libr. 3. titu. 34. q. 81.
[h] In 3. sent. d. 37. art 5. q. 2.
[i] .s. in d. ca. Considerct. can. 17. usque ad 40.
[k] 2. Sec. q. 7. & 2a. 2æ q. 122. art. 4 & in summa verb. dies festos.
[l] .s. verb. Circunstantia q. 3. & verb. Dies dominica q. fin & in aurea rosa. casu. 63. vbi testatur doctissimos quosq; ordinis Dominicani conuenisse, & hanc opinionem suscepisse.
[m] In 4 d. 17 col. 24.
[n] Vbi supra nu. 40.
[o] In d. princ. d. ca. Considerct. num. 32. versic. ad primum.

diretto contraria alla ſantità del luogo ſacro, e alla immunità, come è la effuſione del ſangue humano, ò ſeme humano, ò il cacciare per forza quelli, che in tal luogo ſono. Perche in queſti il peccato da ſe, M. per un riſpetto, ſi fa mortale per un'altro [a], & quel che non era peccato, ò da ſe ueniale, ſi fa per queſto mortale, come la copula de' caſati iui ſenza cauſa giuſta commeſſa, che non ſarebbe in altri luoghi peccato.

10 IL duodecimo, che di queſto precedente ne ſegue, che coloro, che comettono in Chieſa il peccato di ſuperbia, di bieſtema, di pergiuro, di gola, &c. non hanno à dire di neceſsità la circonſtantia del luogo ſacro, ne quelli ancho, che ſtando in luogo ſacro deſiderano di uccidere, di fornicare, di ferire, ſaluo ſe la uoluntà non foſſe di farlo dentro il luoco ſacro. Perche ſe queſta uoluntà ui foſſe, etiandio che fuori del ſacrato ſi ritrouaſſe, ſaria neceſſario dire la circonſtantia del ſacrilegio, che in quella uoluntà ſi commette, come io l'ho in altro luogo [b] detto.

11 IL terzodecimo, che anchor che la circonſtantia della perſona propria accreſce alcuna uolta il peccato cæteris paribus, cioè, che colui, che ſi troua in qualche dignità, piu grauemente pecca, che un'altro priuato [c], & piu il Prelato, che il ſuddito [d], & piu il ſauio, che l'ignorante [e], & piu colui, che ama la ignorantia [f] per peccare piu à freno ſciolto, che colui, che è ſauio, & piu il buono, che il cattiuo, & piu il migliore, che il manco buono, ſe bene è utile confeſſare queſta circonſtantia, non è però neceſſaria communemente, perche non fa cómunemente di ueniale, mortale, ne mortale di una ſpetie. M. di un'altra, ne di mortale per un riſpetto. M. per un'altro riſpetto. Percioche quando queſto ſi faceſſe, che ſi farebbe, quando ſi peccaſſe contra uoto, ò ſtato uotato, come pecca il religioſo nel fornicare, alhora ſi dourebbe dire, perche fa una delle tre coſe gia dette, il che non fa, ſe egli biaſtema, ò fa altro peccato, che non ſia contra il ſuo uoto, ò regola profeſſata, come il dice il Gaetano [g], & io l'ho detto altroue, [h] percio che la circonſtantia della religione cómunente non fa una delle tre coſe gia dette, & quando il peccato foſſe ſcandalo, uidi abaſſo. c. 14. n. 22. & in queſto. c. n. 19.

12 IL quartodecimo, che la circonſtantia del peccare contra la conſcientia alhora è ſolamente neceſſaria, quando la opera non è per legge alcuna peccato, ma per eſſere fatta contra la ſua con-

[a] Arg. ca. Eccleſijs de conſ d. 1 ca. Propoſuiſti. de conſ. et cleſ. ca. 1. ood. utul. libr. 6.

[b] .ſ. In princ. d. ca. Conſideret. nu. 36.

[c] Cap Homo 40. d.

[d] Cap. Præcipue. 11 q 3.

[e] Cap. Sicut dign. de homic.

[f] Cap. penul. 47. d.

[g] 1a. 2a. q 17. art. 1.

[h] L. in d. prin. nu. 50

ſcientia erronea, perche all'hora ſolamente fa una delle tre coſe, come in altro luogo [a] lo dichiaramo.

IL quintodecimo, che il numero de' peccati, non è circonſtantia, ma è uno aggiungimento di peccato à peccato, perche la frequentatione è circonſtantia, che conſtituiſce nuouo peccato, & d'intorno à queſto ne habbiamo in altra parte [b] ragionato, & detto. Primo, che non baſta dire, io ho fatto queſto peccato aſſai uolte, percioche queſta parola coſi ſi uerifica di dieci uolte, come di cento, [c] & coſi di due, come di mille, benche l'Archid. [d] tiene bene, che ſi, il quale non uolle Angelo [e] reprobare, ma lo reprobò bene un [f] Cardinale. 13

SECONDO, habbiamo detto, che il peccatore dee dire il numero certo ſe lo ſa, dicendo, io ho fatto queſto tante uolte. Et ſe non ſa il numero certo, ha da fare conto quante uolte il giorno, la ſettimana, il meſe, ò l'anno, con queſta conditione poco piu, ò manco, & dire quel numero certo piu ueriſimile, che eſſo ha potuto mortalmente peccare. Et peccarebbe M. chi per uergogna, ò hipocriſia laſciaſſe di dire il numero, che ſi ricorda, ò ſe per ſua lata colpa non ſi ricorda, per non hauerui punto penſato, potendo farlo, & ne ancho la confeſsione sarebbe ualida. 14

TERZO, che baſtarebbe ſenza numero dichiarare baſtantemente il ſuo ſtato, come di una meretrice, che foſſe ſtata dieci anni fornicaria, con ogni ſtato, & conditione di perſone, cioè con quelli, che ha peccato è ſempre à cio apparecchiata, baſta dire, che per tanto tempo ſia eſſa ſtata in peccato, & a quel modo apparecchiata, & pronta à coſi dishoneſti, & brutti uſi, quando non ſi ricorda il numero certo, ſecondo il Gaet. [g] & noi il prouiamo in altra parte, [h] aggiungendoui, che chi laſciò l'officio per uno anno, baſta dire, io ho laſciato per uno anno l'officio. 15

QVARTO, che ſi accreſce il numero de' peccati, ogni uolta che il peccato, ò la uoluntà di peccare è interrotta, & poi ui ritorna, ſecondo Gio. Andr. [i] Il che non ha luogo, quando la medeſima opera eſteriore non ſi interpone, come accade, quando alcuno ua per ammazare un'altro, & caminando tutto il giorno, hora penſa à queſto, hora à quello, & queſti non fa piu, che un peccato ſecondo il Cardinale, [k] il quale noi in queſto ſeguitiamo, [l] & ponderiamo un teſto [m] molto al propoſito 16

per

[a] Vbi ſupra nu. 58. & 65.
[b] In ca. conſideret num. 41.
[c] Glo. in ca. Monaſteria. de uit. & honeſt. cleri. Gregori⁹ in princ. Clement. Sæpe de verb ſing.
[d] In ca. Imitare 6. q. 1. & in princ d. c. conſideret.
[e] Verbo. confeſſ. 1. §. 21.
[f] Alexandrinus in eod. ca. imitare.
[g] Gaieta. in q. 3. de confeſsio.
[h] In d. ca. conſideret, ibi quãtum perſeuerauerit. & defleat, quod perſeueranter peccauit.
[i] In regula delictũ col. pen. de reg. iur. lib. 6. in mercuriali.
[k] In libello 17. reſponſ. 15.
[l] In d. princ. nu. 48.
[m] Cum pro cauſa de ſent. excom.

per questo di che inferimo, che quella conclusione, cioè che tan
te uolte si moltiplica il peccato, quante si reitera, si ha da in-
tendere, quando il peccato doppo, che una uolta è finito, si
reitera, come quando la fornicatione finita per opera si reitera.
Percioche quando si reitera, prima, che per opera si compia,
non si moltiplica, se ben durante la opera esteriore, assai uolte
la uoluntà interiore si rinoua. Ne etiandio per lo contrario,
cioè quando tenendo la medesima uoluntà, la opera esteriore
si moltiplica, prima che si finisca il peccato, come piu larga-
mente in altro luogo il prouiamo. [a] Di che inferimo ancho, [a] in.d. pri. n. 48.
essere un solo peccato tutti gli atti interiori, & esteriori, che so
no solamente camino per un solo peccato, benche sia interrot-
to, come sono i passi, l'andare, l'apparecchiare il cauallo, la
lancia, ò altre arme con la medesima uoluntà, & desiderio in
diuerse uolte, parlando, mangiando, dormendo, interrompen
doli, & rinouandoli dico di colui, che ua ad ammazzare un'al-
tro lontano cinquanta miglia. Le quali considerate da per se so
no molte, & diuerse cose, considerate poi come camino, &
parti del peccato, & con tutte si ha quello à finire, non fanno
piu di un peccato nella guisa che diciamo, che le pietre, le colon
ne, i traui, & gli altri materiali d'una casa sono molte cose, tol
ta da per se sola ciascuna di quelle. Ma considerate poi tutte, co
me parte della casa, non fanno piu di una [b] casa. Non habbia [b] L. cum qui ff. de
mo però noi otiosamente detto, quando sono camino per altra Vsucap.
cosa, perche se ci fu interpositione per mutare il proposito di non
finire il peccato, ò per pentirsi di quello, ò per altro rispetto,
& poi uolesse un'altra uolta finirlo, sarebbono duo peccati distin
17 ti. Di cio inferimo la ragione, perche colui, che ha peccato
con una, una uolta, non è obligato di confessare la prattica, i ba
ci, & gli altri atti preamboli, & immediati di quella, la doue
colui, che peccò due uolte quantunque immediate, è obligato
à confessare, che peccò due uolte, perche l'una di esse non e cami
no, ne preambulo, che si ordini all'altra. La prattica, i baci,
gli abbracciamenti, & gli altri atti sono ben camino à quella,
alla quale essi uanno innanzi. Et tutto questo è assai quotidia-
no. Ne anco si ha detto senza causa (che solamente son, cami-
no per un sol peccato) perche se quelli di sua natura sono pecca-
ti, ò si ordinano per altri peccati, tanti saranno quelli, quanti
di sua natura quelli sono, ò quanti li fini mali, perche si ordina-

no, come colui che ua à uccidere un'huomo, & per il camino ſura, robba, pergiura, rinega: ò ordina il ſuo mangiare, & bere, ſuo camino, & parlare, non ſolamente per compir l'homicidio determinato, ma anco per adulterare, infamare, & far ſacrilegij, & anco aggiungemo, che come queſti peccati, per molto tempo continuati, ſono aſſai maggiori, che ſe foſſeno momentanei, & coſi colui che li commetterà, & uorrà ſeguir il noſtro conſiglio, ſi dolerà piu di quelli, & confeſſerà il tempo che poco piu, o meno in quelli ſi occupò: Da queſto inferimo la ri 18
ſpoſta della quiſtione, che il Padre Fra Antonio di Zuràra, ne addimandò di colui che molto tempo ſegue una donna, con illeciti amori, ſenza conſeguir l'effetto, quanti peccati commette? & gli dicemo, che pecca(almeno) tante, quante uolte interrompe & rinoua quella mala uolontà, che concepe, ſenza mettere, ò uoler mettere per all'hora, opera alcuna eſteriore per quella, & tante uolte quante interrompe quella cattiua uolontà & male opere eſteriori, che per quello all hora fa, di maniera, che ſi gli andò un giorno, ò una notte, ò parte di quelli facendoli Muſiche, ò aſpettando opportunità di parlargli, ò ſeruirla per queſto mal fine, fin che queſta uolontà & opere eſteriori, non ſi interruppero, non ſarà piu di un peccato, benche tanto piu graue quanto piu diuturno: ma ſe ſi finiſſe quella opera eſterior, che all'hora uolſe fare, & attende ad altri negotij, che non ſono camino, ò preambuli per quello, & torna un'altra uolta alla medeſima ſola mala uolontà, ò à quella di fare altre opere eſteriori ſimili, ò diſsimili de l'altra, per conſeguir ſuo mal fine, ſarà altro peccato, & ſarà tenuto à confeſſare tanti, quanti interrompimenti, & renouationi quello fece. Aggiungendo le aſſolute male uoluntati, che hebbe ſenza ſeguir l'opere eſteriori, & confeſſando il numero ueriſimile di quelle, ſotisfarà al piatoſisſimo Signore.

Il ſeſtodecimo, che con una ſola parola puo il penitente confeſſare mille peccati mortali, come ſarebbe dicendo, io ho fornicato mille uolte, io ho pergiurato mille uolte, & la tale coſa ho fatta cento uolte à fine di fornicare, & il ſimile di altri peccati, Percioche à queſta confesſione non manca nulla per dirli tutti con coſi poche parole, poi che coſi chiare ſono. Il prouo io in altra parte [a], & il Gaetano lo [b] dice.

Il decimoſettimo, che la circonſtantia dello ſcandalo ſi ha 19
in duo

[a] in prin. d. c. Cõſideret n. 100.
[b] Caieta. tom. 2. de contrit q. 2.

in duo casi à confessare di necessità, secondo tutti, come in altro luogo [a] io l'ho detto, perche in quelli fa una delle tre cose sopradette. Il primo caso è, quando lo scandalo è formale, cioè quando alcuna cosa si è detta, ò fatta con animo di prouocare altri à peccato mortale. Et ha solo à dire il peccatore quello, che ha detto, ò fatto con tale intentione, ma la specie ancho del peccato, alquale intendeua di prouocarlo [b]. Il secondo è, quando con opera buona, ò indifferente di sua qualità, & mala nella specie, ò mostra da occasione altrui di peccare mortalmente. In un'altro caso sono i dottori diuersi, cioè quando uno pecca mortalmente in presenza di altri senza intentione di attraherlo à peccare. M. Hadriano [c], Maior [d], & Siluestro dicono [e] che si, San Thomaso [f] sente di nò, in quanto dice, che anchor che piu grauemente pecchi colui, che pecca nel publico, che colui, che in secreto, non lo passa egli però questo per peccato di scandalo speciale. Il medesimo tiene il Gaet.[g] A noi pare [h], che la opinione de' primi proceda, quando quel tale peccato si commette per tali persone, ò in presenza di tali, che probabile, & uerisimilmente pigliaranno noua occasione di peccare. Et quella di San Thom. quando non si fa per tali persone d'auanti a tali persone.

[a] In ca. 11. §. Animaduertere. num. 5. de pœn. d. 5.

[b] Per dicta supra. eod. ca. nu. 1.

[c] De sacram. cōfess. q. 4. col. 4.

[d] Nu. 4. d. 38. q. 5.

[e] Scandalum. q. 3.

[f] 2a. 2e. q. 43. art. 3.

[g] In summa uerb. Scandalum.

[h] .s. de pœn. d. 5. ca. Consideret. §. Animaduertere nu. 9.

20 Il decim'ottauo, che è da notare, che colui che cōfessandosi si dimenticò la circostantia necessaria, non è obligato à confessare un'altra uolta il peccato confessato, ma basta, che confessi la circonstantia sola, come per essempio, giurò di non stendere la mano uiolenta sopra clerico, di non rubare, di non fornicare, &c. & poi fece il contrario, & si confessò di hauere fatte quelle cose, ma si dimenticò di dire, Hauere prima giurato di non farle, non è necessario che costui confessi il peccato un'altra uolta, per confessare la circonstantia del giuramento, ma basta dire, che due, ò tre, ò quattro, ò tante uolte ha uiolato il giuramento lecito, o che fece una opera da se, & per circonstantia, cattiua contra quello, che hauea giurato, come in altra parte noi [i] prouiamo.

[i] In ca. Consideret de pœn. d. 5. nu. 104

CHE IL PENITENTE DEE CONSERVARE la sama del prossimo, & non discoprire i suoi compagni. Cap. VII.

SOMMARIO PRIMO DEL CAP. VII.

Er fondamento di questo dico primo, che in- 1
famare altrui, & discoprire contra la legge gli al
trui peccati à colui, che non li sa, è peccato per
legge diuina, & naturale prohibito, come in al
tro luogo io l'ho detto [a], & che la legge che co-
manda che la confessione sacramentale sia integra, è legge diui-
na positiua di nostro Redentore, come io l'ho detto altroue [b]. Il
secondo, che quando due leggi contrarie si incontrano in alcu-
no caso, nel quale una di loro à forza ha da uiolarsi, la maggio
re si dee preferire alla minore [c], & questa ha da cedere, & da-
re luogo à quella. Di queste radici nascono alcuni rami al pro-
posito nostro conuenienti.

Il primo è, che il penitente non dee nominare la persona, 2
con cui peccò, perche la legge diuina naturale lo uieta.

Il secondo, che il confessore, quando si accorge, che il pe-
nitente uuole nominare le persone, con le quali peccò, o che
indusse, o ne su indutto à peccare, dee impedirlo, & dirle, che
non le nomini, perche non pecchi ancho esso consentendolo,
nella [d] infamatione.

Il terzo, che se ben la piu commune [e] opinione afferma che
questo non ha luogo, senon quando il peccato, & la sua circon
stantia necessaria si puo confessare senza nominare, & infamare
altrui, il contrario nondimeno è piu uero. Per tanto dico con
Innoc. [f], che si dee piu tosto lasciare la circonstantia [g], che 3
infamare alcuno, quando, o l'uno, ò l'altro si ha à forza à fare,
come per essempio se hauesse il penitente commesso incesto, o
fosse stato cagione che commesso si fosse con sua madre, ò con
sua figlia, & per essere queste conosciute dal confessore, non si
potesse il grado del parentado esprimere senza infamarle, dico,
che egli dee in questo caso lasciare la circonstantia da parte, & non
infamare quelle donne. Perche la legge di nõ infamare altrui è di-
uina,

[a] In ca. inter uerba 11. q. 1 in cuius repet. id pro sexta cõclusione collegim⁹, eamq; 72. corolla. ornauimus, & infrà ca. 18, in compédiũ contraximus.

[b] In glo. summę de pœnit.

[c] Arg. cap. Iulianus & ca. si dominus 11. q. 3 & ca. sicut adiũda glo. uerb. necessitate de consec. d. 1. vbi late diximus, & aliquid in ca. sacerdos. nu. 25. de pœn. d. 6.

[d] San Bonauentura in d. 21. artic. 3. facit ca. Notum. 2. q. 1 & ca. 1. de offic. deleg.

[e] In 4. d. 16.

[f] In cap. omnis, de pœn. & remis. col. 1. & Hostien. ibidem col. 4.

[g] In d ca. sacerdos. nu. 9.

uina & naturale, & la legge, che la cõfeßione sia integra, è legge diuina positiua, che è manco, che la diuina naturale [a], & percio dee questa dare luogo all'altra, poi che non si possono amendue guardare. Et perche secondo la comune, quando il penitente ha caso, per lo quale ne ueniria ad un de' duo danni, dell'anima, o del corpo, o della fama manifestandolo, come à dire, se egli hauesse morto il fratello del confessore, & si confessasse di hauere morto uno huomo, colui intenderebbe di suo fratello, ò se hauesse hauuto carnale affettione con parente, ò figlia del confessore, & si confessasse mentionando la parentela, il confessore suspetterebbe, che sua figlia fosse, dee il penitente in cosi fatti casi procurare licentia di confessarsi con altri. Et non potendo hauerla, dee confessare tutti gli altri peccati, & lasciare questo, proponendo di confessarlo, cessato che uederebbe il sopradetto [b] impedimento.

4 Il quarto, che è uero quello, che la comune dice, cioè che quando il penitente per essere femina, o per la enormità del peccato, o per altro rispetto crede probabilmente, che il suo peccato, o la sua circonstantia confessata scandalizerebbe, & farebbe peccare. M. il confessore, non dee confessarlo à lui, secondo Hadria [c]. Perche la legge di non scandalizare è diuina naturale [d], & quella che ne obliga à confessare tutti i peccati con le circonstantie, è diuina positiua, come gia detto [e] habbiamo & per consequente quella è piu forte di questa. Et quando concorrono, questa ha da cedere à quella; [f] la quale procede almanco, quando lo scandolo passiuo, che per questa confessione si darebbe, nasce da ignorantia, ò fragilita, & non da malitia, come il sente [g] Maior.

5 Il quinto, che in questi casi dee il penitente procurare di hauere licentia, secondo tutti [h], per confessarsi con chi no'l conosca. Et non potendo hauerlo dee procurare di andare isconosciuto alla confessione di modo, che ne per la uoce, ne per altro segno il confessore il conosca, tacendo il suo nome, la sua terra, & arte ò offitio, poi che non è obligato à manifestarsi, se non quãdo sono cagione di alcuna circonstantia necessaria, come è l'essere accasato, per dire, se esso ne ha offeso il matrimonio, ò l'essere religioso, quanto à quello che è contra il suo uoto. Et al confessore basta, che il penitente lo certifichi, che lo puo confessare, & assoluere. Non uoglio io però dire, che questa ca-

[a] .s. d. in princ. adiunct. §. fin 6.d.

[b] S. Tho. in 4. d. 17 q. 3 artic. 4. Altisid. probatus a Maior in 4. d. 17. q. 5. col. 5.

[c] In 4. de confes. q. 4. col. 8. uersic. ad argumenta.

[d] Matth. 18. ca. 2. de oper. nou. nunc.

[e] In glos. summæ, de pœn.

[f] Arg. cap. Iulianus & ca. si dominus 11. q. 3. ca. sicut adiuncta glo. uerb necessitate de confes. d. 1 vbi late diximus.

[g] In 4. d. 17. q. 5. vol. 7.

[h] In 4. d. 17.

gione sola basti, perche il penitente si confessi da altro confessore, che non habbia priuilegio, ne licentia dal suo parocchiano, ò superiore. Perche questo è falso secondo Palud.[a] confirmato, come io l'ho in altro luogo[b] detto.

6 Il sesto, che se bene alcuni dimostrano, che (quando non ui si ritroua alcun di rimedij gia detti) non ha il penitente copia di confessore, si possa senza confessione comunicare[c], è nondimeno piu uero, che egli dee confessarsi di tutti gli altri peccati, tacendo quello, ò la sua circonstantia, la quale non si puo senza il gia detto pericolo dire, con proposito di confessarlo, quando potrà il confessore hauere, che possa senza pericolo confessarlo per quello, che si è detto di sopra[d], come Maior[e], il sente. 7

8 Il settimo, che quando il proprio confessore è tale persona che probabilmente si crede, che dirlo à lui, sarebbe utile, & non ne seguirebbe alcun danno[f], puo, & dee confessare la circonstantia, ò il peccato. Percioche questo non è infamare, poi che non è publicare contra la legge, secondo la quale si puo fare con questo, che proceda la fraterna correttione, non si spera la emendatione per quella, secondo Santo Agost.[g] & quello che io in un'altro luogo ho[h] detto.

9 L'ottauo, che si dee notare, che non è giusta causa per non confessarsi col suo parocchiano, & confessarsi con un'altro senza sua licentia, il temere, che il parocchiano non habbia per l'auuenire piu cura, ò che non l'habbia in tanta buona reputatione, come prima, secondo Silue.[i] perche ne testo, ne ragione si troua, che questo concluda, & perche la uergogna sola non è per questo giusta causa, saluo se ella non fosse tanta, che il penitente dubitasse che no'l ponesse à pericolo di tacere alcun peccato, ò circonstantia necessaria alla confessione, come in altra parte l'ho[k] detto.

[a] In 4.d. 16. q. 3.& in cap. Sacerdos de pœn.d.6.tradidimº.

[b] In cap. final. de pœn.d.6.

[c] Arg. gloſ. ſing.& recepta.ca.de homine. de celebr.miſſ.

[d] In illat. 3.& 4.huius met ca.

[e] In 4.d.17. q.5.artic. 7.

[f] Arg. ca. Hoc uidetur. 21.q. 5.

[g] In cap.Hoc uidetur 22. q. 5.

[h] In repet.ca. Inter verba concluſ.6. coroll 46. nu. 573.

[i] Confeſsio. 1.§. 6.

[k] .ſ.in ca. Placuit. nu.149. de pœ.d.6.

DEL SIGILLO DELLA CONFESSIONE, CAPITOLO VIII.

SOMMARIO PRIMO DEL CAP. VIII.

1 PER un fondamento di quello, che in questo capitolo si ragionerà, dico quanto al primo, che il sigillo della confessione, come l'ho altroue diffinito [a] con San Tho. [b] & con la comune, è debito, ò obligatione di coprire alcuna cosa. Et che si chiama sigillo per una metaphora, ò similitudine, perche come il sigillo tiene coperta & secreta la cosa sigillata [c], cosi l'obligatione di tenere alcuna cosa secreta, fa che ella non sia discoperta.

2 Il secondo è, che sono duo sigilli di secreto, uno della legge diuiua naturale, che è una obligatione di coprire alcuna cosa indutta per legge naturale, l'altro è della confessione, che è una obligatione di coprire la confessione sacramentale, introdutta per legge diuina positiua del redentore nostro, che per molti rispetti, come noi habbiamo in quel luogo detto [d], uolle che quantunque gli altri secreti, che regolarmente si debbono guardare [e], si possono, & debbono ancho molte uolte riuelare, cioè quando è commandato dal superiore [f], ò il guardarlo apporta danno all'anima, al corpo, all'honore, ò alla robba d'alcuno, come in altra parte io l'ho detto [g], questo della confessione non dimeno non si riueli mai, saluo che in un caso solo, cioè quando il penitente ne da licentia qualificata, come qui appresso si dirà [h]. Et il confessore, che lo publica per diretto, ò per indiretto, pecca mortalmente, ò l'assolua, ò non l'assolua, ò lo faccia per timore se ben fosse di morte, ò per amore di euitare scandalo, ò per utilità cosi corporale, come spirituale, ò per qual si uoglia altro fine, ò buono, ò cattiuo, che [i] sia.

Il terzo, che il medesimo Signore uolle, che sotto questa medesima obligatione si includessero non solo i peccati mortali, & ueniali, ma etiandio le sue circonstantie necessarie, ò uolontariamente confessate & tutto l'altro, che quantunque non sia peccato, è però tale, che detto per diretto, ò per indiretto [k], in particolare, ò in generale, si dà ad intendere, & si dimostra,

[a] In cap. Sacerdos. de pœn.d 6. nu.35.
[b] In 4.d. 21.q.3.artic. 1.
[c] l.1.§.fin.& .l.Cũ ab initio,&.l. si quis ex signatoribus.ff quemad.testa. aper.
[d] In d.ca. sacerdos nu. 33.
[e] Ca. qui ambulat 5.q.4. quod cũ alijs citauimus in d.cap. sacerdos, in princ.
[f] Ca.intimauit, de testib.cum ei anno. per Pan. & Felin.& Inno.& Panor col. pen.in c.omnis, de pœn.& Pano. in ca. qualiter .1. sub finẽ de accus.
[g] In rep.cap. Inter verba 11.q.3. num. 80?. & sequent.
[h] Infra eod.c.nu.15
[i] Cap sacerdos. de pœn.d. 6.
[k] Ca. omnis in eis uerbis. Caueat autẽ ne aut uerbo aut signo, aut alio quouis modo prodat peccatorẽ de pœn. & remiss.

che il penitente ha fatto alcun peccato mortale, o particolarmente, che egli fece il tale [a] ueniale.

[a] ſ in d. cap. ſacerdos nu. 86.

Il quarto, che per queſto ſigillo, & obligatione del ſecreto della confesſione, reſta non ſolamente il confeſſore obligato, ma come detto altroue habbiamo [b], ancho tutti quelli, che la confesſione ſacramentale aſcoltarno, o lo ſeppero per uia lecita, o illecita, immediate, o mediatamente, o ſia clerico, o ſecolare, o ſia huomo, o ſia donna, ſecondo San Tho. Palud. & tutti gli [c] altri. 4

[b] In d. cap. Sacerdos nu. 42.

[c] In 4. d. 21.

Di queſte quattro radici naſcono molti rami. Il primo è, che ogni ſigillo di confesſione, è ſigillo di ſecreto naturale, & non al contrario, ogni ſigillo di ſecreto naturale è ſigillo di confesſione. Il ſecondo è, che il ſigillo della confesſione è piu forte, che l'altro. Perche l'altro è ſtato ſolo introdotto per legge diuina naturale, & queſto della confesſione per diuina naturale, & poſitiua. Il terzo è, che anchor che chiunque queſti ſigilli rompe, pecca mortalmente, pecca nondimeno piu grauemente colui che rompe quel della confesſione, che colui, che rompe il ſecreto naturale, perche due leggi diuine rompe, come piu grauemente pecca chi ſcuopre quel, che giurò di tenere ſecreto, che quel che ſimplicemente il promiſe [d], perche in un caſo ſolo, che non è queſto, ſi puo publicare, come piu à lungo in altro luogo detto [e] l'habbiamo. 5

[d] Cap. 1. 22. q. 1. & glo. in ca. iuramenti ead. caut. & ſeq.

[e] In ca ſacerdos de pœn. d. 6. nu. 3.

Il quarto è, che il confeſſore, che ha comeſſo alcuno peccato mortale, & non puo confeſſarlo ſenza riuelare alcuna confesſione, dee tacere queſto, & confeſſare tutti gli altri con intentione di confeſſarlo, quando ſenza pregiudicio del detto ſigillo lo potrà fare. 6

Il quinto è, che come ho altroue detto [f], non ſolamente il ſacerdote, & il laico, à cui per neceſsità ſi fa la confesſione [g], & l'interprete, per mezzo del quale alcuno ſi confeſſa per non ſapere la lingua, ſono obligati à guardare queſto ſecreto, ma colui ancho, che per caſo, ò per inganno, lecito, ò illecito, aſcolta la confesſione altrui, & etiandio di colui, che per dimandarli conſiglio, ò per mormoratione li ſcuopre, perche la coſa incaricato coi ſuo carico paſſa [h], & la confesſione ſubito, che ſi fa in forma ſacramentale, ha ſeco congiunto il carico del ſecreto. 7

[f] In d. ca. ſacerdos nu. 42.

[g] Iuxta c. 1. in prin. de pœn. d. 6.

[h] Ca. ex litteris de pignor. ca. paſtoralis, de feci. l. 2. & 3. C. qui cauſ pigno. tacit contra Thom. 2a. 2e. q. 33. artic. 2. Palud. & alij in 4.

Il ſeſto, che queſto ſigillo, & obligatione, dura dopo della morte,

la morte, perche naſce da precetto negatiuo, che ſempre & per ſempre [a] obliga.

8 Il ſettimo, che roppe & uiolò queſto ſigillo uno parrocchiano, che ad un penitente, che publicamente ſi lamentaua, che non poteua hauerne la comunione, publicamente diſſe, Non ti lamentare amico mio, che io la communione non ti dia, per che tu hai peccato riſerbato, del quale non poſſo aſſoluerti. Publicando adunque coſtui, che il penitente li confeſsò peccato riſerbato, certo è, che ancho dice, che li confeſsò alcuno peccato mortale, poi che i ueniali non ſi [b] riſerbano.

9 L'ottauo è, che riuela la confeſsione il confeſſore, che dice, Colui mi ha confeſſati molti, & graui peccati, come altroue l'ho detto [c] con Palud. [d] Et colui ancho, che hauendo confeſſate due, ò tre perſone dire di una di loro, Queſto non ha peccato. M. alcuno, percioche da indirettamente ad intendere, che gli altri l'habbiano, come l'hò detto. Il medeſimo fa colui, che hauendo aſcoltata la confeſsione di alcuno in preſenza di alcuno dotto, ua ſubito à dimandarli conſiglio ſopra alcuno caſo di confeſsione, & hauuto il conſiglio, ritorna ſubito à darli la aſſolutione.

10 Il nono è, che etiandio riuela la confeſsione colui, che con feſſa al ſuo confeſſore di hauere aſſoluto alcuno di ſimonia, di modo che coſtui ſapendo, chi era il confeſſato da lui, facilmente poteua congetturare, chi fu l'aſſoluto come altroue l'ho detto [e].

Il decimo è, che errauano i confeſſori, i quali dice Hoſtienſe [f], che uide, che rideuano, & cianciando raccontauano l'un l'altro le confeſsioni loro fatte di queſto modo, Vn ſoldato, & una donna ſi ſono hoggi confeſſati da me, & mi hanno queſto, & queſto detto. Che ſe ben non li nominò, ſi potea nondimeno facilmente congetturare. Onde riprende ancho coloro, che dicono, Coſtui ſi è confeſſato aſſai bene, & queſta confeſsione non mi ha ſodisfatto, come io l'hò altroue detto [g]. L'undecimo è, che ancho quelli ſprezzano queſto ſigillo, che confeſſano meretrici, publici concubinarij, & altri peccatori publici, & dicono, che ne hanno que' peccati publici inteſi. Percioche ſe ben non riuelano i peccati, poi che ſono publici, riuelano nondimeno, che coloro li confeſſarono, come io in altro luogo il prouo [h]. Et colui ancho, che dice, io ho confeſſato colui, ma

[a] Tho. 2ª. 2ª. q. 33. art. 1. panor. & alij in ca. nouit de iudi.

[b] Thom. 2ª. 2ª. q. 33. artic. 2 Pan. & alij in c. Nouit, de iud. Archid. princ. de pœn. d. 5. & in c. ſi peccauerit. 2. q. 1. & cap. præcepta de conſec. d. 1.

[c] . ſ. in ca. Sacerdos nu. 53. Arg. gl. c. 2. de pœn. & remiſ. lib. 6.

[d] In. 4. d. 17. q. 3.

[e] In d. ca. ſacerdos num. 55.

[f] In d. ca. ſacerdos nu 57.

[e] Arg. ca. Nouit de præſumpt.

[e] In d. cap. ſacerdos nu. 58.

[f] In ſumma de pœ. & remiſ. § in quo te netur.

[g] In ca. ſacerdos de pœn. d. 6.

[h] ubi ſup. nu. 61.

non l'ho assoluto. Per che cosa chiara è, che da queste parole chi le intende, ne caua, & suspetta, che il penitente non sta contrito, ò ch'è iscomunicato ò ha qualche altra censura sopra, ò caso riserbato, benche il Gaetano tenga il contrario. Ma io ho alle sue ragioni altroue risposto [a]. Et secondo tutti ancho colui, che dice io non l'ho assoluto perche non uuole restituire, ò lasciare l'amica, ò altri peccati.

[a] .l.vbi sup. nu. 64.

Il duodecimo è, che non rompe il sigillo il parocchiano, per non dare la communione à gli usurari publici, ò ad altri publici peccatori, che con esso lui, ò pur con altrui confessati si fossero, & dice, questi fino al presente sono stati, & stanno in peccato publico, come appare. Perche al peccatore publico fino à tanto, che non consta, che habbia lasciato il peccato, non si dee dare il sacramento publico. Percioche questo non è manifestare la confessione, & dice la uerità, come con Palud [b]. Detto noi habbiamo [c]. Romperebbe però il sigillo, se egli dicesse, io non posso assoluerlo, io non ueggo la sua publica penitentia, come per molte ragioni io l'ho in altra parte [d] contra il Gaetano conchiuso. Non lo rompe ne ancho chi dice, io ho confessato Pietro de' suoi peccati, io l'ho assoluto de' suoi peccati. Per che non dice per questo, che colui gli habbia confessati peccati mortali in genere, ne ueniali in spetie, & non dice altro in somma, se non che l'ha confessato, & l'ha assoluto, onde à nessun dimostra, che esso manifesti la confessione, come io l'ho in altro luogo detto [e], saluo se alcuno cosi secretamente si confessò, che non uolle, che si sapesse, che egli confessato con lui si fosse. Il che accade, quando alcuna cognata del confessore ha contra suo marito peccato, & si confessa perciò di tutti i peccati con altro confessore, per douere al cognato, ò parente di suo marito gli altri peccati confessare, lasciando quello solo, che se si sapesse, che con altrui confessata si fosse, darebbe occasione di suspicare male. 11

[b] In 4. d. 9. q. 4. colum. 2.
[c] In princ. ca. 1. nu. 91. de pœnit. d. 6. & in cap. sacerdos nu. 65 ead. d.
[d] .s. in princ. d. cap. sacerdos nu. 65.
[e] In d. ca. sacerdos nu. 68.

Il terzodecimo è, che colui, che dice, io uo à confessare gli stimoli, è i minuti peccati del tale, & mi fastidirà, come suole, non riuela la confessione, perche costui manifesta solamente i peccati ueniali in genere. Ne colui che senza dire nulla, niega il uoto ad alcuno per prelato, ò altro officio, per hauere in confessione i suoi peccati saputi, ne etiandio colui, che dice, il tale, & tale peccato mi è stato detto in confessione, & 12

con

con tanta cautela il dice, che per nessun conto si puo uenire à notitia del penitente, secondo Palud. & la commune [a], & Hadriano [b], contra il Panor [c] i quali argomenti noi altroue [d] chiara, & bastantemente risoluiamo. Doue però habbiamo detto [e], che sarebbe meglio non dire questo, saluo che per qualche gran bene del prossimo, & che si douerebbe poche uolte fare per huomini assai graui, & men per i graui, & molto meno per li leggieri, i quali si ha à credere, che piu facilmente riuelino la confessione, che gli altri.

13 Il quartodecimo è, che è un sacrilegio il costume di alcuni, che ascoltano insieme molti figliuoli, i quali gia hanno giuditio, senza alcuna necessità, percioche fanno ingiuria al sacramento, usandolo male, & con ciancie, & risa, [f] tanto piu, che i medesimi figliuoli dicono poi i peccati l'uno dell'altro, contra molti precetti, [g] come io l'hò altroue [h] detto.

14 Il quintodecimo è, che quando il confessore è dimandato se esso ha assoluto il tale, dee dire, che esso ha fatto l'offitio suo. Perche se rispondesse, che non l'ha assoluto, riuelarebbe la confessione, come si è detto di soprá, [i] dandó probabile suspitione, che il penitente confessi alcun graue peccato, ò iscomunica, ò che non uoleua emendarsi.

Il sestodecimo è, che non rompe il sigillo il confessore, che ha dibisogno di consiglio intorno à peccati intesi nella confessione, & lo cerca di tal maniera, che non si puo in modo alcuno sapere l'autore di quel peccato, [k] per quel, che di sopra [l] si è detto.

15 Il settimodecimo è, che ne ancho rompe questo sigillo quel confessore, che testifica quello che è stato detto in confessione, pure, che esso per altra uia il sappia, & lo faccia in modo, come se mai saputo in confessione l'hauesse, secondo San Tho. [m] come io in altra parte il dico, [n] che se cosa alcuna ui aggiungessi di quello che sa in confessione, romperebbe senza alcun dubbio il sigillo, secondo la commune, che Siluestro [o] esplica.

Il decim'ottauo è, che colui, che lo manifesta con licentia del penitente, per giusta causa, non rompe questo sigillo, come io altroue il [p] prouo.

16 Il decimonono è, che male fa, se ben non riuela la confessione, quel confessore, che dice in tale terra (& nomini la terra, nella quale esso confessato habbia) si fanno graui, & enor-

[a] In d.d 21.
[b] In d.dub.10.
[c] In illo ca. omnis not. ultimo.
[d] .fin d cap. sacerdos nu 78.
[e] Num. 81.
[f] Arg l.minime. C. de episco.aud. & §. fin. Auth. de sanctiss. epis col. 9 & gl.c.cũ decorem de vit. & honest. cler.
[g] Quæ in ca. omnis de pœnit. & remiss. & in 1.d 21.habentur.
[h] In d. ca. sacerdos num. 110.
[i] In d. ca. sacerdos nu. 63.
[k] Ca. officij. de pœnit. & remiss.
[l] Super eod. ca. illatio.4. nu.4. & 7.
[m] In 4.d. 21. ab omnibus receptum.
[n] In d.ca. sacerdos num. 63.
[o] Verbo confessor. 4.§3.
[p] In d.ca. sacerdos, nu. 53.

mi peccati, perche si scandalizano i simplici, che pensano, che per quelle parole si manifesti la confessione, & cosi acquista egli spetie, & mostra di cattiuo, il che fuggire noi dobbiamo, secondo Paolo, [a] come io lo dico [b] altroue.

[a] 1.ad Thessa. 5 & c. cum ab omni specie mali, de uita & honest. cler.
[b] In d. ca. sacerdos nu. 54.

Il uigesimo è, che non è prudentia imporre digiuni, & altre penitentie graui, perche subito, ò poco poi si facciano, quando sono tali, che non si possono fare senza essere uiste. Perche si puo allhora suspicare, che per qualche graue peccato gli si impone tale penitentia, come l'ho detto [c] altroue. 17

[c] In d. ca. sacerdos nu. 103.

Il uigesimoprimo è, che non rompe questo sigillo il confessore, che sa per la confessione di Pietro, che Giouanni fu suo compagno nel peccato, per dimandare in generale à Giouanni di quel peccato, senza dire, che Pietro l'ha detto, secondo Angelo, [d] ne etiandio dimandarlo in particolare, quando non puo probabilmente suspicare Giouanni, che Pietro lo confessò, per essere peccato, che sogliono i confessori dimandarli. Guardisi però di dimandare di Pietro, secondo [e] Siluestro.

[d] Confess. ultimo §. 9
[e] Confess. 3. §. 16.

IN CHE CASO SI HA DA REITERARE LA CONFESSIONE. CAP. IX.

SOMMARIO PRIMO DEL CAP. IX.

1 *Assolutione del confessore, regolarmente uale se non ha difetto sostantiale anchor che sia ingiusta.*

3 *Assoluere lo scomunicato de peccati comunemente uale, &c.*

4 *Assolutione ingiusta della scomunica uale, & pecca colui, che uuole prima riceuere l'assolutione della scomunica, che delli peccati.*

5 *Assolutione di colui, che non tiene giurisditione, non uale.*

6 *Assolutione, che si fà dal confessore, che non tiene podestà di assoluere tutti gli peccati, uale quanto à quelli, che tiene auttorità, & non per li altri, & che all'hora si farà.*

7 *Confessione fatta al scomunicato, suspeso, ò interditto quando uale.*

8 *Confessione fatta al Priore, che non tiene titolo ne buono, ne malo, non uale.*

9 *Confessione fatta al confessore, che non seppe, ò non uolse assoluerlo con la forma necessaria per quella non uale.*

Confessione

10 *Confeßione fatta senza proposito di euitare il peccato, &c. non uale.*

11 *Confeßione che non è integra, non uale.*

12 *Confessione uale, etiandio quando si lascia alcuna cosa per causa giusta.*

13 *Confessione fatta senza fare la debita diligenza per ricordarse i suoi peccati, quando non uale.*

14 *Confessione non si dee reiterare, per non compire la penitentia.*

15 *Confessione non lascia di ualere per credere, che alcuno giorno pecchera.*

16 *Confessandosi l'huomo male, & tornando a l'istesso confessore, non è obligato à confessare gli peccati prima confessati, sino &c.*

2 *Donare il sacramento al scomunicato, uale benche si pecca in darlo.*

1 *Peccato che una uolta è ben confessato per legge diuina, & canonica, non è necessario confessare un'altra uolta.*

1 DIco primo per fondamento di quello, che in questo capitolo si dirà, che è conclusione di tutti i catholici [a], che quello, che è una uolta stato ben confessato, non è necessario un'altra uolta confessarlo, attenta la legge diuina, & canonica. Ne si puo fare ne ancho legge alcuna humana, alla quale uenga alcuno obligato senza sua uolontà, secondo San Thom. [b] & la comune [c], la quale noi in altra parte [d] seguiamo.

Il secondo, che come le altre sententie de' giudici regolarmente uagliono, benche assai siano [e], & allhora solamente non uagliono, quando il difetto è della sustantia [f], cosi per la medesima ragione la assolutione del sacerdote regolarmente uale, benche sia ingiusta, quando non ha difetto [g] sustantiale.

2 Il terzo, che anchora che sia peccato dare ad uno iscomunicato i sacramenti, sono essi nondimeno ueri, & ualidi, come in altro luogo io l'affermo [h], poi che la professione fatta per l'escomunicato [i], & il matrimonio per esso contratto [k] & la eucharistia da lui consecrata [l], & la confirmatione, & ordine per lui preso [m], tutti uagliono, per quello, che altroue noi detto habbiamo.

Il quarto come altroue [n] io dico, è, che quello, che co.

[a] In 4.d. 17.
[b] Quodl. 1. q. 12.
[c] Gers in lect. 2. sa per Marc. Palud. in 4.d. 17. q. 5. co. 2. & Iacobus ibi col. 44. Dionys. quem Maior. & Iacob. sequuntur. & Adria. de cõfe. q. 5. col. 3
[d] In ca. Fratres nu. 30. de pœn. d. 5. & in cap fin. num. 111. de pœn. d. 6.
[e] Ca. 1. 11. q. 3. cap. cũ inter. de re iudi.
[f] Ca. 1. de re iud. l. 1. & toto tit C. quãdo prouocare non est necess.
[g] Secundum mentem omnium in 4. d. 16. argum. l. illud ad l. Aquil. & ca. 2. de transl. prælat.
[h] .f. in ca. 1. §. Cautus. nu. 35. de pœn. d. 5.
[i] Ca. cum illorum. de sententia excom.
[k] Ca. significasti de eo qui dux in matr.
[l] Arg. ca. de nomine. de celebrat. mis.
[m] Cap. 1. de eo qui fuit ord.
[n] In ca. Fratres de pœnit. d. 5. nu. 31.

munemente si dice, che per cinque difetti la confessione non uale, & è necessario reiterarla, cioè per difetto del penitente, del confessore, della contritione, della confessione: & della sodisfatione, si ha da intendere quando il difetto è di sustantia, & non accidentale.

Di queste radici nascono molti rami. Il primo quanto à i difetti da parte del penitente, è, che l'assolutione de' peccati data allo scomunicato di maggiore ò minore, comunemente uale per quel, che si è detto di sopra [a], perche non è il difetto sustantiale. Benche chi la dà ò la riceue sapendolo, pecca M. & è sacrilegio [b], come il prouiamo altroue [c] contra Angelo [d], che in suo fauore inconsideratamente allegò Riccardo [e], che tiene quello, che noi tegniamo. Et per consequente non è obligato un'altra uolta à confessare quello che ha confessato, come in altro [f] luogo il prouiamo co'l Gaetano [g]. Et per piu forte ragione uale la assolutione, quando lo scomunicato non sapeua, ò non auertiua, che staua iscomunicato, ò che la ignorantia, ò inaduertentia fosse giusta, ò non fosse giusta, pure che quando si assoluè, non credesse, ò non auertisse, che in prendere la assolutione peccaua mortalmente, come quando alcuno sta iscomunicato senza saperlo, ò senza auertire, che iscomunicato si ritrouaua, & con questa buona fede confessò i suoi peccati, & riceuette la assolutione, come sogliano molti farlo, i quali nõ sanno, che incorrono in scomunica col battere clerici de gli ordini minori, è non mirano che per hauere rubati frutti, ò altra cosa, era promulgata l' scomunica, i quali se ben restano obligati à douere conseguire la assolutione della scomunica, non debbono pero reiterare la cofessione. Et per piu forte ragione ualerebbe 4
anche la assolutione, se la censura fosse ingiusta, poi che la iscomunica, che è nulla, si puo secondo tutti giustamente assoluere [h]. Et cosi con la ingiusta, & con la ualida si puo assoluere de' suoi peccati nel foro della conscientia, & appresso di Dio, per che in quel giudicio non sta iscomunicato. Il sente Riccardo [i], lo dice espressamente Hadriano [k], si puo raccore dal Felino [l], & da coloro, che esso allega.

Il secondo ramo è, che non uale l' assolutione dello scomunicato, il quale non solamente sa, che si scomunicato troua, ma sa etiandio, che mortalmente pecca in riceuere, ò procurare l'assolutione de' peccati prima che assoluto de la scomunica sia.

[a] In 3. radice huius c. nu. 2.
[b] Arg. cap. Si celebret de cleri. excom. minist. & ca. Sacris quod met. caus.
[c] In ca. Fratres nu. 30 de pœnit. d. 5.
[d] In uerbo conf. 1. §. 4.
[e] In 4. d. 13. artic. 9. q. 4.
[f] In cap. Fratres de pœ. l. 5. an. 45. vsque ad 50.
[g] Ver. absol. impedit & verb. conf. iterat. & q. 2. de qualit. conf. facit. ca. Apostolicæ de cleric ex com. minist. & ea que ait card. consil. 40. & Felin. in ca. sicut tuis. colum. 2. de sim.
[h] Arg. ca. Solet. de sent. excom. lib. 6. & multa a nobis citata in prælectione. c. Cum contingat. pa. 160. de rescr.
[i] In 4. d. 18. artic 3. q. 4.
[k] De confess. q. 4. col. 10.
[l] In ca. fin. de testibus cogen.

ca sia. Percioche questo difetto della assolutione è sustantiale; non perche si dia allo scomunicato, che era publico, ma perche fa, che la sua confessione non sia integra, poi che non confessa il peccato, che egli fa in chiedere la assolutione, sapendo, che peccato mortale sia il riceuerla esso, & il darla il confessore. Et quantunque fosse integra qual saria, se anco confessasse quello, che comette in uoler quella assolutione, ne anco sarebbe ualida, perche non è accompagnata dalla debita contritione, ò attritione: per lo [a] sopradetto.

[a] In ca. prin. num. 17. 18.

5 Il terzo è, quanto à i difetti da parte del confessore, che l'assolutione del confessore, che non ha iurisditione ordinaria, ne delegata, non uale, & si ha da reiterare la confessione. Perche questo difetto della potestà è substantiale & per questa, & per qual si uoglia altra opera, secondo tutti [b]. Ne basta la ratificatione fatta per lo proprio, & ordinario confessore, se bene egli si confessò confidando, che ne sarebbe colui contento, & lo confirmerebbe. Perche nessuna ratificatione fa, che sia sacramento quello, che nel principio non fu, secondo Palud [c]. Ne è contrario a questo quel, che Hostiense [d] dice, cioè che basti la ratificatione. Perche non uolle dire, che la confessione fatta ad un confessore con speranza di futura ratificatione del proprio confessore sia ualida per quella, ma che la confessione fatta ad un confessore estraneo con probabile opinione, che il proprio resti di cio contento, uale, come il dice Siluest. [e] & io altroue con questo essempio l'esplano [f]. Si ritroueranno duo parocchiani tanto amici, & familiari, che ad ogn'uno di loro piace, che i suoi si confessino all'altro, come à se stesso. Et in questo caso la confessione, & la assolutione de' duo parocchiani uale per la ratificatione presente, & licentia quasi tacita.

[b] In 4. d. 6. & tactũ fuit supra in cap. 4. facit. l. fin. ff. de iuris di. omn. iud. ca. 1. de const. lib. 6.

[c] In 4. d. 17. q. 3.

[d] In sum. de pœn. & remiss. §. Cui cõfitendum, uersicul. octauo.

[e] In uerbo. Confessor. 1. §. 6.

[f] In ca. Placuit de pœnit. d. 6. nu. 106.

6 Il quarto è, che come l'assolutione del confessore, che non ha potestà di assoluere il penitente, non uale, cosi quella di colui, che ha potestà di assoluere alcuni peccati, & alcuni altri nò, per essere riseruati, ò per altra ragione, uale quanto à quelli, che non sono riseruati. Percioche, quanto à questi non riseruati non ui ha difetto sustantiale, ma ui è ben quanto à i riseruati. Et per questo, quando haurà di cio il penitente notitia, non è obligato à riconfessare tutti i peccati, ma quelli soli, de' quali non hanno il confessore autorità di assoluerlo, secondo [g] tutti.

[g] In 4. d. 17.

Il quinto, che la confessione che si fa allo scomunicato,

suspenso, ò interdetto, & per tale publicato & denuntiato, non uale nulla. Perche colui, che à questo modo si troua iscomunicato, non ha autorità bastánte per dare sententia ualida [a], & per conseguente è il penitente obligato à reiterarla. Il medesimo si dee dire di colui, che hauesse tanto publicamente posto mano uiolenta in un clerico, che non si potesse per dissimulatione alcuna coprire, anchor che non sia denuntiato per una estrauagante di Martino V. [b] benche questo sia piu dubbioso di quello, che notoriamente è suspeso, interditto, ò scomunicato per altra causa, che per hauere in publico battuto un clerico. Ma di questo, & dello scomunicato notoriamente, per tale battitura, si dee dire il medesimo, come noi in altra parte con buoni fondamenti affirmiamo [c], & con buona risolutione de' contrarij.

7 Il sesto, che uale la confessione, & la assolutione di colui, che si confessa ignorantemente al iscomunicato, suspeso ò interditto, che non è tale notoriamente, & non per tale è stato denuntiato, ma è solo iscomunicato, suspeso, ò interditto per sententia di legge, ò di huomo, ò per statuto, per la detta Extrauagante [d] di Martino V. Perche le censure antiche, occulte negli altri, nel tempo presente, se non sono notorie, ò denuntiate, non impediscono quelli, che prima per ragione di officio publico si [e] fa. E gran dubbio, se si ha da dire il medesimo della confessione fatta allo scomunicato, che se ben non è notorio, ne per tale è stato denuntiato, lo sa nondimeno il penitente, che con lui si confessa. Et benche alcuni diriano di no, perche dice Calderino [f] molto approbato, che quanto fa l'iscomunicato, etiandio occulto, per ragione di officio publico in fauore di colui, che sa, che egli staua iscomunicato, & lo ricerca, non uale nulla, & effetto alcuno non fa, nondimeno si dee tenere il contrario, benche la sententia di Calderino fosse uera al suo tempo, & prima che la detta Extrauagante di Martino V. si facesse, ma non gia poi, come in altra parte affermiamo [g], senza hauere uisto Felino, [h] che il medesimo, benche in dubbio, sente. Si che quella determinatione non ha luogo doppo la detta Extrauagante, perche si fonderebbe in questo che colui, che sapea della scomunica dell'officiale, peccarebbe comunicando con lui. Et per questo dico, che non si pecca, se non quando è denuntiato, ò notoriamente sia tale, se ben la scomunica è speciale, come

noi

[a] Ad probandum de re iudi. c. Veritatis de dol. & contumacia.

[b] Cuius uerum tenorem} infra transcribemus, & in c. 29. nu. 35. & trãscripsimus in ca. 1. §. Laboret de pœn. d. 5. decerptum ex actis concil. Basil. sess. 20. quem Anton. Fel & aliquot alij non fuerunt assecuti quæque innouata fuit ꝑ concilium Latera. sub Leo. x. vt infra dicetur.

[c] In d. §. Laboret an 14. ad 22.

[d] Quæ incipit ad euitanda.

[e] Cap. ad probandum de re iud. vbi Pan. & Fel. cum cõmuni sic resoluunt. Facit l. Barbarius. ff. de offic. præt. 3. q. 7. §. Verum.

[f] In ca. ad probandum. de re iudic. recept. per Panor. & communem ibidẽ. & alios quos ibi 1ẽ col. pe. Fel. refert.

[g] In ca. Dilectus. 2. de præb.

[h] In d. cap. Ad probandum. col. pen.

noi l'affermiamo [a], & Cosmo Guimiel [b] il dice. Ma se il penitente peccasse mortalmente, per indurre quello scomunicato, che il confessasse, sapendo, che egli si ritrouaua iscomunicato, & che non poteua ministrare sacramento senza peccare M. & non confessasse questo peccato auertendo in quello, non ualeria la sua confessione, ne la assolutione, non gia per essere fatta à scomunicato ne per essere assoluto da quello, ma per non essere la confessione integra, per hauere in essa taciuto il peccato mortale, che ha fatto confessandosi con lui, & prendendone l'assolutione sacramentale. Di che ne segue, che si ha da dire il medesimo di colui, che si confessa con chi sta in peccato M. & conoscendo che con indurlo à confessarlo, & assoluerlo, pecca mortalmente lascia di dire quel peccato. Questo indurre è peccato mortale, quando senza necessità induce colui, che sa che sta in peccato M. ò sta scomunicato, à dire messa, ò ad ministrare altro [c] sacramento.

8 Il settimo, che la confessione fatta al Priore, ò all'Abbate, che non tenne mai buono titolo, ne malo, del suo superiore, non uale, ne etiandio la assolutione. Ma si debbono reiterare, secondo Panor. [d] per lo difetto della potestà, che è sustantiale. Non in uano ho detto, titolo buono, ne malo, perche la assolutione data per colui, che ha titolo, benche malo, del suo superiore & in uirtù di quel titolo è possessore, uale secondo Innoc. [e] & la commune, & etiandio l'assolutione data per colui, che hauea buno titolo, & per alcuna causa il perdi, pure che non sia notorio. Al quale caso si puo applicare un detto di Gregorio 9. con sua [f] glo. secondo Panor [g]. Et colui ancho, che con sua buona fede, si confessa à chi non tenne mai buono titolo, ne malo, ò à colui, che notoriamente l'ha perso, si salueria con la sua buona fede fino à tanto che la perda, benche poi dee reiterare la confessione, secondo Panor [h]. è i gia detti di sopra.

9 L'ottauo è, che la confessione fatta al confessore, che non sappia, ò che non uolle assoluerlo con la forma, sustantiale per essa necessaria, non uale, perche ha difetto sustantiale, benche al parer mio poche uolte è, che non uagliano solo per questa causa. Perche quasi tutti fanno la forma sustantiale di assoluere, della quale, & delle sue antecedenti, & consequenti appresso in somma [i] diremo quello, che altroue ho [k] detto. Et comunemente à nessuno manca la uolontà, & la intentione di

[a] In pragma. Galli tit. de excom nō uitan. uerbo. Generales.
[b] In d. §. laboret. nu. 15. de pœn. d. 6.

[c] Quia consentientes & facientes. & ca. ad Roma. 1. & c. Notum. 2. q 1.

[d] In cap. Nihil. de electio. col. 6. & in ca. dudum. 2. eod. ti. col. 7. & summa Rosella. verb. confess. 1. §. 41. & Syl. eod. ver. q. 19. & Gaiet. verb. absolutionum impedimēta. & confess. itera. 10.
[e] In d. ca. dudum. 2. de electio. arg ca. Nonne 8 q. 4. Quem Pano. & communis ibid. sequitur.
[f] Ca. dudum. de electio. adiuncta glo. verb. receptæ
[g] Ibidem col 7.
[h] In d. ca. Nihil & in d. ca. Dudum. 2. & supradictos.

[i] Arg. ca. de homine de celebr miss.
[l] Infr. c. 26.
[k] In princ. cap. 1. de pœn. d. 6. an. 7. ad 50

assoluere. Aggiungo à questo, che in due maniere puo il discreto confessore sapere, quando la confessione del penitente fu fatta à confessore tanto ignorante, che si dee reiterare, cioè per conoscerlo, & sapere la sua totale insufficientia, & per uedere in processo della confessione, che non li fece il confessore conscientia, ne scrupulo di cosa, della quale non doueua essere per conto alcuno ignorante, come se esso non li giudicò peccato M. la simplice fornicatione, ò il non hauere preso il sacramento una uolta l'anno, & per quel, che di sopra si è [a] detto.

Il nono, uenendo à i diffetti da parte della contritione, è 10
che non uale, & si ha da reiterare la confessione fatta senza proposito di euitare i peccati mortali futuri, benche qualche desiderio habbia di astenersene, come è di colui, che si duole di hauere rubato, ma non ha però proposito di restituire, ò come di quell'altro, che ha dispiacere di hauere fornicato, ma non delibera per questo di lasciare l'amica, ò la inamorata. Onde quel
penitente, che tace cosi fatto proposito che è peccato M. non si 8
confessa integramente, & se lo confessa con gli altri peccati, si fa incapace della assolutione [b]. Ma se egli si duole de' passati, & propone di non farli per l'auenire, anchor che non gliene rincresca tanto, ne proponga tanto di euitarsene, quanto per la sufficiente contritione, & perdono de' peccati è necessario, ne etiandio per tale attritione, che col sacramento si faccia contritione, non è necessario, che la confessione si reiteri, come noi altroue [c] il prouiamo. Perche di altra maniera niuno saperebbe se fosse ben confessato, poi che non puo alcuno sapere, se egli si ritroua in stato di gratia [d], ne se sta contrito. Percioche, chi sapesse l'uno, saperebbe l'altro [e]. Et perche la confessione non si dee reiterare, perche ella sia informe, cioè che sia senza gratia, & charità, secondo San Tho. [f] benche Gratiano [g] con la sua glo. [h] & con alcuni altri tenga altra cosa, quello, che si è detto di sopra, si ha da tenere, come in altra parte io l'ho detto [i].

Il decimo, quanto à difetti da parte della confessione, è 11
che non uale, se non fu integra, perche di proposito lasciò di confessare alcun peccato mortale, ò che probabilmente dubitaua, se era mortale, ò ueniale, ò lasciò alcuna circonstantia necessaria per uergogna, hipocrisia, ò alcuna cosa ingiusta, ò perche confessò alcuno peccato mortale studiosamente al sacerdote,

che

[a] In ca. 4. nu. 2.

[b] Regum peccatū. lib. 6. ca. Legatur 24 q. 2. & ca. illud 95. d. ca. per Esaiam 1. q. 1

[c] In ca. Fratres nu. 33. de pœn. 1. d. 5.

[d] Iuxta illud Ecclesi. 9. Nemo scit, an sit odio, uel amore dign' c. si. de purg. canoni.

[e] Ca. Dixi cap. magna de pœn d. 1.

[f] In 4 d. 17. q. 3. ar. 4. & latè tradit alter Tho. q. 5. in mater. confessio.

[g] In ca. fin. de pœn. d. 5.

[h] In d. ca. Fratres. nu. 30.

[i] In 4. d. 17. q. 5. ar. 4 quem Scotus, & communis sequitur, & est tex. in ca. Omnis de pœn. & remiss. ca. 1. §. Cautus de pœn. d 5. in Concil. Floren. in decreto Euge. §. Quartum.

che non l'intendeua, ò perche la confessione non fu chiara, per cagione delle parole, che erano oscure, ò perche il confessore dormiua, ò perche diuise la confessione, dicendo alquanti peccati ad uno, il resto à un'altro, poi che tutti i peccati così di uolunta, & di pensiero, come di parole, di opere occulte, & manifeste si debbono confessare ad uno, se ben questo non puo assoluerlo di tutti, & ha taluolta bisogno di ricorrere per alcuno caso al superiore, secondo San Tho. [a] & Scot.

[a] In ca. 8. nu. 6.

12 LA undecima, che non è obligato à reiterare le confessione colui, che per giusta causa lascia alcuna delle cose sopradette, cioè per credere probabilmente, che confessandola ne inciterebbe il confessore à male, ò lo farebbe uenire in cognitione di alcuno peccato, ò di alcuno peccatore, che confessato hauesse, per lo detto [a] di sopra, ne ancho, se per non sapere, che era M. lasciò egli di confessarlo, perche dato che alcuna uolta la ignorantia della legge diuina non iscusa dal peccato, escusa però, che non pecchi, per non confessarlo, secondo Ger. Had. & Syl. & io l'ho altroue determinato [b]. Et consequentemente i giouani, che nouamente conoscono essere peccato M. quello, che hanno altra uolta lasciato di confessare per non saperlo, non sono obligati à riconfessare [c] i peccati gia confessati, ma quelli soli, che nouamente conoscono.

[a] In ca. Fratres. de pœn d. 5. nu. 81.

[b] Syluest. Confess. 1. q. 3.

[c] In d. ca. Fratres, an 66. usque 85.

13 IL duodecimo è, che colui, che si confessa senza farui la debita diligentia in ricordarsi tutti i peccati suoi; & per questo lasciò di confessarsene di alcuno, dee reiterare la confessione, perche tiene difetto sustantiale da parte della confessione, poi che per sua colpa ella non fu intiera. Et quanto debba essere grande questa diligentia, in altro luogo con maggiore fondamento il trattò [d], dicendo in somma, che tanta ue ne è di bisogno, & basta, quanta uno huomo prudente iudica essere necessaria, per la maggior parte, à gli huomini dello stato, & conditione del penitente, attenta al manco la uolontà, che ha di essere interrogato dal confessore, & di rispondere alle sue interrogationi. La quale uoluntà, come io ho altroue detto [e], supplisce gran parte della diligentia necessaria.

[d] Ibidem nu. 80.

[e] In ca. Contrariũ nu. 22. & sequentib. de pœnit. d. 5.

14 IL terzodecimo, quanto al difetto della sodisfattione, è che la confessione non si ha da reiterare mai necessariamente per difetto di non hauere compiuta la penitentia in stato di gratia, ò in altro stato, ò che la lasci per dimenticanza, ò per ne-

gligenza, ò per dispregio, come senza scrupulo in altra parte [a] l'affermiamo con San Tho. che il sente, & senza dubitare in quello, il Gaetan. [b] l'afferma, & Maiore [c]. Ne Palud dice [d] il contrario, se ben si pondera, il quale fece errare Angelo, S. Anto. & Siluestro. Et hauendo molte uolte consigliato questo, & detto, che mai Palud. nol disse molto mi rallegrai, quando uidi, che Hadriano [e] sentia di Palud. il medesimo, che io dico. Il che si dee senza dubio tenere, scriuansi pure, come lor piace, in molti confessionarij, saluo se al penitente si dà la penitentia prima che si assolua, & esso nel tempo che gli è data, la dispregia, ò non ne ha ragioneuole cura, perche dapoi si ricorda di farla come la notò il Gaeta. & questa non perche non compia la penitentia, ma perche pecca, quando l'accetta & di questo peccato non si confessa. Onde per non essere la confessione intera, non ualerebbe, se ben dapoi si facesse la penitentia.

[a] In verb. Confessio iteranda.
[b] In 4.d.17.q.6.
[c] In 4. de confess. col. penul. in fin.

15 Il quartodecimo è, che la confessione di colui, che crede, che per sua propria uirtù non si potrà guardare di peccare, uale, & quella ancho di chi crede, che prima, che muora, peccarà mortalmente. Perche questo non è difetto sustantiale, ne etiandio accidentale, come si è detto [f] di sopra, & lo dice ancho Innoc. [g] cõmunemente approbato. Non ualerebbe pero quella di colui, che credesse, che non potesse conseguire da Dio aiuto bastante per questo, poi che non solo non si pente di tutti peccati, che ancho cõmette peccato di infedelità non credendo, che à qual si uoglia, che fa quello, che esso puo da sua parte, dà Iddio la sua gratia, come il dice Hadriano.

[f] In ca.1. nu.13.
[g] In 4. de confess. q. 4. col. penul.

16 Il quintodecimo, che quando alcuno si ha da ritornare à confessare con quel medesimo confessore, che anchora ha in memoria i suoi peccati, ò almanco la penitentia, che gli ha data, non è obligato à riconfessare particolarmente que' peccati, che son confessi, ma basta generalmente dire, Di tutti i peccati, i quali ui ho confessati, dico mia colpa à Dio, & à uoi padre &c. Et appresso dechiari quello, che egli studiosamente lasciò, ò da simulatione, ò da mala intentione. Ma se esso non si confessa con quel medesmo confessore, ò se il confessore non si ricorda de' suoi peccati, ò della penitentia, che gli ha de' peccati data, ha da reiterare la confessione, come confessato non fusse, secondo la opinione di tutti, Hauemo ditto (ne della Penitentia)

perche se si ricordasse di quella basteria, & anco a nostro parere se si ricordasse del stato del penitente almeno inconfuso, nel qual caso si potria guardar l'opinion del Medina [a], che seguendo ad altri assolutamente, tiene non esser necessario la ditta memoria, ma quando niuna di queste tre cose concorresse, pareria confession del tutto noua, & saria necessario che fosse integra.

[a] q.3. qui citant alios.

COME DEBBA IL CONFESSORE PORtarsi, & seco istesso, & col penitente, & quello, che nel principio ha da interrogare. Cap. X.

SOMMARIO PRIMO DEL CAP. X.

1 *Confessore, che ua à confessare, che deue fare. 2. & come dee riceuere il penitente, &c. 3 & che dee da lui sapere se tiene alcuno impedimento per essere assoluto, & che è quello che dee mirare nel principio, mezo, e fine. 4. & se il penitente non porta la debita contritione faccia questo, &c. 5. & come farà cominciare la confessione.*

6 *Confessore, che ascolta alcun graue peccato non si mostri sbigottito, & non consenta, che il penitente noma alcuna persona. 7. & con discreta cautela gli faccia confessare gli peccati, che uede che uolle tacere.*

1
ESSENDO il confessore richiesto per confessare, dee di consiglio fare queste cose. Prima alzare il cuore à Dio, dicendo piu con humiltà di spirito, che con la bocca questi uersi, [b] Cor mundum crea in me Deus, & spiritum rectum innoua in uisceribus meis. Donami Signore quella uirtù, & quello sforzo, che fa, che l'animo non ami, ne desideri se non quello, che è honesto, & santo, perche non mi muoua, almanco principalmente, à questo negotio ne gloria, ne roba, ne carnalità, ne desiderio di piacere, ò di saperi secreti, ma sia piu presto tutto il mio fine la gloria tua Signore, almeno principalmente, & la salute di questa anima, che mi ricerca. Ne proijcias me à facie tua, & spiritum sanctum tuum ne auferas à me. Non mi discacciare signore dalla tua presenza, priuandomi, ò non concedendomi il lume necessario, per uedere, & illuminare co-

[b] Desũptos ex psal. 50. positos iuxta gl. ordinariam, & Flaminium.

stui, che per mio mezzo dalla tua misericordia l'aspetta. Ma donami animo, & spirito per superare le tentationi, che dall'ascoltare gli altrui peccati nascono. Redde mihi letitiam salutaris tui, & spiritu principali confirma me. Dammi allegrezza Signore, che nasce dalla deuota memoria del Saluatore, & dalla certa speranza di conseguire la salute di questa anima, & della mia per tua misericordia, perche io non la perda per li fantasmi de' peccati, che ascolterò. Et sforzami con quello spirito principale, che come principe, signoreggia, & gouerna i pensieri, & gli appetiti bassi delle potentie inferiori. Docebo iniquos uias tuas, & impij ad te conuertentur. Col quale possa io insegnare la tua uolontà à costui, che conosce se peccatore, perche conuertito à te Signore, glorifichi il tuo santo nome, in secula seculorum Amen.

SECONDO riceuere il peccatore con allegra grauità, & mostrarglisi in tutto, quale ha da essere, cioè dolce, [a] soaue, prudente, discreto, humile, benigno, & pietoso, animarlo à discoprire le sue ferite, & ad aspettare la salute di quelle. 2

[a] Ca.1.col.1 uersic. quibus cognitis de pœn. d 6. vbi transcripsimus illos uersus datos a Tho.& alijs in 4. d 17.s.cōfessor dulcis affabilis, atq; suauis, prudens, discretus, mitis, pius, atque benignus.

TERTIO, fare, che il penitente faccia gli atti esteriori, che conuengono per confessarsi, se li sa, cioè inginocchiarsi, farsi la croce, &c. Et se non lo sa fare, insegnililo auisandolo, che piu si confessa à Dio, che al confessore, & che per questo dee con gran riuerenza farlo. Faccialo inginocchiare, & porre il uiso da canto, & se nol conosce, informisi dello stato suo, & della sua conditione, perche meglio possa interrogarlo di quello, che conuiene. Et se il conosce, non è necessario, come altroue [b] l'ho detto.

[b] In ca. consideret in princ. nu. 60. de pœn. di 5. tacit. l. 1. ff. de actio. nupt. c. cum qui de reg. iur. lib. 6

QVARTO saperne se ha alcuno impedimento, per lo quale non possa assoluersi, come è di tenere l'amica senza pensiero di uolerla lasciare, ò l'essere usuraro senza uolontà di restituire, & di lasciare tale officio, & come è l'odio mortale senza uolontà di lasciarlo à fatto, accioche non si lamenti poi il penitente dicendo, uolesti sapere i peccati miei, & hora non uoi tu assoluermi. Il medesimo faccia con l'ecclesiastico, che tiene molti beneficij incompatibili senza lecita dispensatione, dicendoli, che prima proueda, come habbia secura la conscientia, che subito allhora il confesserà. [c] Et benche sempre mi sia questo paruto bene, hora nondimeno mi pare pericoloso, perche è un fare dire al penitente i suoi peccati fuori di confessione. Et puo anco 3

[c] Gaieta. in sum. cō fessi interrogatiões, arg. c. nihil. de praesc. & ca. 2. de oper. no. nunc.

to essere, che confessandosi, consigliato dal confessore ne uenga in uoluntà di lasciare quel peccato, nel quale prima pensaua perseuerare. Come non è ne ancho necessario dimandare, se esso sia iscomunicato, per euitare la iscomunica minore, nelle quale per parlare con chi sta iscomunicato, si incorre, dica pur la Rosella, come ella uuole,[a] perche non incorre nella scomunica minore colui, che parla, & comunica con lo scomunicato per la salute de l'anima,[b] di quello, che gia il parlare del confessore, & il comunicare col penitente nella confessione de' peccati, per quello solo effetto è. Ne la Clementina,[c] ne Innoc. che fu prima della Clementina allegata sopra cio male da Rosella, altra cosa dicono. Et basta, che di quella scomunica l'assolua nel fine della confessione prima, che l'assolua de' peccati, come di sopra è [d] detto.

[a] Rosella. verb. confessor. 1. §. 10.

[b] Ca. cum uoluntate de sent. excom.

[c] 1. de priuileg.

[d] In cap. 9. nu. 4.

QVINTO, mirare bene nel principio, mezzo, & fine, se per alcuna causa delle gia dette [e] dee il penitente reiterare le confessioni passate. Et se ritroua, che debba reiterarla, & il penitente uiene senza pensarui, & il tempo il comporta, dee consigliarli, che ritorni ad esaminare la sua conscientia. Et al l'hora dee maggiormente farlo, quando è necessario, che la confessione si faccia, ò reiteri di molti anni. Che se non bisogna reiterarla, dee dimandarlo, se ha fatta la debita diligentia in ricordarsi de' suoi peccati, per la quale si scusa per allhora di confessare gli obliti, & basta quelli dire, che gli occorreno, con proporre di confessare gli altri, quando li uerranno à memoria. Et è bene accusarsi à cautela, di non hauere fatta la debita diligenza.

[e] In ca. praeced.

4 SESTO, mirare discretamente, se il penitente portò seco la debita contritione senza porlo in altra tentatione, come di sopra è detto.[f] Et parendoli, che non uenga con bastante contritione, essortilo, ad hauerla maggiore per le consideratione, che ne preludij toccammo, & nella dichiaratione de' danni de' peccati M. cioè della repentina morte, del danno de' peccati, della priuatione della gratia, della perdita della perpetua uita, della inimicitia di Dio, & della miserabile seruitu del demonio & inducalo all'amore di Dio, per lo quale debba hauere pentimento e dolore de' peccati passati, & proposito fermo di guardarsene per l'auenire. Et se uede, che etiandio con questo non si duole sufficientemente, dimandilo, se li incresce, che non si

[f] In ca. 1. nu. 21.

dolga tanto, quanto dourebbe, & se uorrebbe bastantemente dolersene. Et se egli dice di si, basta, per quel, che si è detto [a], che se ne ancho con questo il suo pentimento è tanto che basti, ò perche non propone di emendarsi per l'auuenire, anchor che alcuno tanto il desideri, ò perche non uuole restituire quello, che dee, ò lasciare l'amica, ò l'odio, ò dice, che non confida di uiuere casto, ò che non uuole rinonziare l'officio, che non puo essercitare senza peccato mortale, & simili altre cose, non dee assoluerlo [b] per modo alcuno, ma darli si bene alcuna penitentia [c], auisandolo, che egli non se ne ua assoluto, ne ha sodisfatto al precetto della Chiesa di confessarsi, almanco una uolta l'anno contra Siluestro [d], come il dice [e] Hadriano. Perche non uale nulla per lo diffetto sustantiale della parte della contritione, come si è detto di sopra [f], & perche il Concilio generale [g], & il Fiorentino [h] denotano il contrario. Lo dee ancho ammonire, che faccia tutto quel bene, che puo, perche Iddio l'illumina, & li mollifica il cuore, per fare penitentia [i], ma non gia assoluerlo, ancor che colui l'importuni mostrando scandalo & desperatione, perche senza alcun dubbio cometterebbono sacrilegio M. Onde non dee curare del suo scandalo, poi che senza causa il prende, che è del Phariseo [k] secondo San Thom. & tutti gli altri.

[a] In ca. 1. illatio. 5.
[b] Tex. in ca. Quod quidam de pœn. & remiss.
[c] d. ca. Quod quidã.
[d] Confess. 4. §. 3.
[e] In 4. de confes. q. 4. sub finem.
[f] In ca. præced.
[g] In cap. Omnis de pœnit.
[h] Decreto Eugen. si. 4.
[i] Ca. quod quidam de pœn. & remiss. & ca. Falsas. de pœnit. d. 5.
[k] Arg. Matt. 17. ca. Inter 11. q. 3.

5 Settimo, è bene, benche non necessario, di farlo incominciare in questa maniera, Io mi confesso à Dio, & Santa Maria, & à San Pietro, & à San Paolo, & à tutti i Santi della corte celeste, & à uoi Padre, che ho peccato con la uolontà, con le parole, & con le opere. Et se egli non incomincia a questo modo, falli subito dire tutti que' peccati, che si ricorda, & che si conturbano la conscientia, incolpando almanco piu principalmente se stesso, che ne il cielo, ne il mondo, ne il demonio, ne la carne, ne altra persona alcuna, & dichiararli le circonstantie necessarie. Et se egli si accusa di alcun graue, ò brutto
6 peccato, non fare segno tu di marauiglia, ne di abbominatione, ò spauento, sputando, ò facendoti la croce, ò altri tali mouimenti. Ma disimula, come se nulla sentissi, fino all'ultimo della confessione, & allhora nell'imporli la penitentia dichiararli la grauezza de' suoi peccati, & quanto enormi essi [l] siano. Et se ti accorgi, che uoglia il penitente nominare alcuna persona, etiandio per confessare la circonstantia necessaria, nol consentire,

[l] Arg. c. 1 §. Cautus & §. Diligens. & §. Quibus de pœnit. d. 6.

sentire, come di sopra è detto [a]. Et se uedi, che egli si iscusa dicendo, io non ho ucciso, io non porto odio, io non ho roba di altri, & simili cose, riprendilo con piaceuolezza, & con amore, dicendoli, che non è luogo quello d'iscusarsi, ma di accusarsi. Et isforzalo, & animalo con buone parole à non temere di accusarsi. Et mentre egli dice da per se stesso, lascialo dire à sua uolontà, quantunque grossamente si dica, & senza ordine. Perche allhora conoscerai, in che peccato piu inuolto si troua, & di quali è piu necessario dimandarlo, come dice il Gaetano, & in altra parte io l'ho detto [b] Che se egli uuole essere piu tosto dimandato, che dire da se stesso, con proposito di dire tutti i mortali, anchor non ne fosse dimandato, non dee essere condennato, ma aiutato. Ma se egli proponesse di non confessare alcuno di quelli, non essendone dimandato, peccherebbe mortalmente. Di che dee il confessore, se se ne accorge, farlo pentire.

[a] In ca. 7. nu. 2.

[b] In ca. 5. §. Diligēs nu. 6. de pœn. d. 6.

7 OTTAVO, dee il confessore con discreta cautela farli dire i peccati, che uede, che uuole coprire, ò che probabilmente crede, che si dimentica, ò che non tiene per peccati mortali, & insegnarli, che siano tali, facendoli confessare in dubbio que' peccati, che non sa certo, se esso gli ha fatto, ò nò, ma di modo, che non gli affermi per certi, ne li lasci come non fatti, & si mostri tale nella bocca, quale si sente nel cuore, cioè dicendo. A me pare di hauere in tal cosa acconsentito, ma non ne sono certo. Il medesimo faccia, se sta dubioso, se alcun peccato sia mortale, ò ueniale. Et se amendue ne dubitano, abhoriscalo il penitente con conditione à questo modo. Se questo è mortale, io me ne pento, come di mortale. Et se si dubita se l'atto è buono, ò cattiuo, abhorriscalo conditionalmente in se, & in quanto è cattiuo, perche se è buono, non dee abhorrirlo [c]. S'egli si ricorda di hauere fatto peccato mortale, ma non sa quale in specie dico hauere fatto un peccato mortale, benche non si ricordi di quello [d]. Nono doppo che il penitente haurà detto quello, che si ricorda, se li pare di non hauere detto compiutamente, come quasi sempre accade, dee il confessore dimandarlo di quello che li pare piu necessario, & prima de' dieci commandamenti della legge.

[c] Maior. in 4. d. 17 q. 3.

[d] Maior vbi supra.

DEL PRIMO PRECETTO DEL DECALOGO, che è di honorare Dio, & del precetto del bene amare, & del ben credere in lui, che sono duo altri che tutti quelli del decalogo prosuppongono, come lor primo principio. Capitolo XI.

SOMMARIO PRIMO DEL CAP. XI.

4 *Colui che non guarda alcuno de gli dieci commandamenti pecca mortalmente, se non lo iscusa alcuna delle tre cose, & quali sono queste.*

11 *Colui opera uirtù, che resiste al diletto del peccato mortale, & quando lo aßistere è peccato mortale, & quando ueniale. 12. & se la dilettatione deliberata d'alcuno peccato mortale, è mortale, & colui che è dubbio se ha consentito, dee confessare quello dubbio.*

13 *Consenso non sempre basta per incorrere in le censure, & obligo di restituire, benche basta per peccare mortalmente.*

10 *Dilettatione morosa che cosa è, e perche cosi si noma.*

6 *Il precetto di amar Dio più d'ogn'altra cosa, non è de gli dieci del decalogo, & perche. 7. Nondimeno è il maggior di tutti li dieci, & quando si compie. 7. & quando si dee compire per pena di nuouo peccato mortale.*

8 *Non solo si pecca mortalmente in fare quello, ma la uolontà determinata di farlo, & qual si uogli uero consenso in quello, ò in sua dilettatione. 9. & anco lo interpretatiuo, ò tacito, ò dilettatione morosa concorrendoci quattro cose, quali siano.*

2 *Precetti del decalogo durano nella legge noua. 3. & sono specchi, che si donano al battezato, perche &c.*

5 *Peccati contra molti precetti, quando non è più di uno.*

1 *Simbolo Apostolico contiene la somma di quanto dee credere il Christiano, & il Pater noster quanto dee domandare à Dio, & il Decalogo quanto si dee fare.*

PER fondamento di tutto quello, che intorno à i dieci precetti si ha da dimandare, dico con San [a] Thom. & col Concilio Coloniense [b], che come la somma di quanto ha de credere il Christiano, è raccolto nel Simbolo 1

[a] In princ. opusc. 4.

[b] Fol. 10. §. Caeterum.

Simbolo de gli Apostoli, & di quanto si dee dimandare à Dio, è nella oratione dominicale, che è il Pater noster, così di quanto dee egli fare, sta nel decalogo, & ne' dieci precetti, che il Signore Iddio per mezzo di quel suo gran Mosè al suo popolo eletto donò [a]. Non uolsero impero dire questi Padri, che non habbia alcuna cosa, che necessaria sia credere, fuora del Credo, ne alcuna cosa che si habbia da fare, fuora del Decalogo, poi che habbiamo da credere tutti, il Santo Sacramento [b] della Eucharistia, che non si contiene nel Credo: & amar Dio sopra ogni altra cosa, che non si contiene nel Decalogo.

[a] Exod. 20.

[b] Clementi. si Dominum, de celebr. Missa.

2 Il secondo è, che i dieci precetti della legge antica durano nella legge nuoua. Perche se ben la antica quanto à i ceremoniali, & giudiciali spirò [c], non spirò nondimeno quanto à i morali, che sono di legge naturale, come sono i dieci precetti, eccetto che il terzo in quanto contiene la guardia, & la osseruantia del giorno settimo, secondo Gratiano [d], San Thom. [e] & tutti gli [f] altri.

[c] .§. final. 6. d. & c. 1. de pur. post par.

[d] In .§. fin. 6. d.

[e] 1ª. 2ª. q. 1,00.

[f] In 3. d. 57.

3 Il terzo è, che questi dieci precetti, come dice il Concilio Coloniense [g], sono un specchio, che si dà al battezato, perche uegga, quanto rinuoua, & adorna la uita sua per la fede riceuuta, ò quanto si troua isuiato dal camino, per lo quale era guidato dal spirito santo riceuuto nel battesimo, & in che, & quanto ha la ueste bianca macchiata, della quale fu allhora uestito, rompendo quello, che egli nel battesmo promise. Et perche uista la macchia, & la ferita si doglia, & ne ritorni con uera speranza al medico, che mai infermo alcuno [illegible] discacciò, benche assai uolte [h] ricada.

[g] Fol. 231.

[h] Matt. 9. & 18.

4 Il quarto è, che tutto quello, che è contra alcuno di questi dieci precetti, è comunemente peccato mortale, se una di queste tre cose non lo iscusa. La prima è il difetto della deliberatione. La seconda è la paucità di quello che è contra il precetto, come si uede, & troua nel furto di poca cosa secondo San [i] Tho. Santo Anton. [k]. & Hadriano [l] comunemente approbato, & secondo si caua da un detto di S. Augustino referito per Gratiano [m], La terza è il mancamento di giudicio dell'huomo mezzo addormentato, ò mezzo ebrio, ò tanto turbato, che se ben basta per peccare uenialmente, non basta però per farlo mortale, secondo i [n] moderni.

[i] 1ª. Sec. q. 88. ar 5. & 6. & 2ª. Sec. q. 33. art. 5. & q. 58. art. 3. & nos latius in repe. cap. Inter uerba 11. q. 3 nn. 491.

[k] 2. part. tit. 4. ca. 5. 6. 7. & 8.

[l] Quodl. 8 pa. 11.

[m] In. §. fin. 25 d. ibi Ebrietas, si assidua sit. E. ibi. si plus proximum exasperauerit.

[n] Maior. in 3. d. 37 q 14. col. final.

5 Il quinto è, che il peccato fatto contra molti precetti, de'

quali l'uno è generale, l'altro spetiale incluso nel generale, non è piu di uno, come per essempio, l'homicidio è contra il precetto spetiale del non occidere, & contra il generale di seruire, & obedire à Dio in tutti i suoi precetti, & contra l'altro di conseruare la gratia, & l'amore diuino, ma non è egli però più che un solo peccato, come si toccò di sopra [a] trattandosi delle circonstantie necessarie per confessarle.

[a] In cap.6.nu.3.

6 Il sesto è, che i precetti di amare Dio sopra tutte le cose, & il prossimo come se stesso, non sono di questi dieci, come dice San Tho. [b] Perche non si donarono nel decalogo i primi principij, che per se stessi naturalmente, ò per la fede si intendono, come son questi, che sono fonte di tutti dieci precetti del decalogo, non quelli, che con difficultà, & grande industria si cauano di loro, ma quelli, che facilmente si possono da tutti cauare. Di che ne segue, che i precetti della fede, & della charità non si contengono, ma si ben si prosuppongono in questi dieci, come alcuni assai graui dottori il notarono [c]. Ne segue ancho, che si fa comunemente errore in dire, che de' dieci il primo precetto è amare Dio, poi che è contra quello, che si è detto, & contra il testo del Decalogo [d], che primo pone, Non habebis deos alienos, &c. Per le quali parole si uieta solo la superstitione, & la idolatria, che sono contrarie alla uirtù della religione, ò latria, che non è uirtù Theologale, ma morale, secondo San Thom. [e] confirmato. Et non si fa mentione alcuna dell'amore di Dio, ne del prossimo, che appartiene alla uirtù della charità [f], che è [g] theologale.

[b] 1ª. 2ª q. 100. art. 3. & art. 11.
[c] Thom. 1ª. Sec q. 100. art. 4. & 2ª. 2ª. q. 44 art. 4. & artic. 79. art. 2 ca, Gaiet. 2. Sec. q 46. tit. 8. Anton 4 part. ti. 6. ca. 5. §. 1.
[d] Exod. ca. 20.
[e] 2ª. 2ª. q. 8. art. 5.
[f] 2ª. 2ª. q. 27. art. 1.
[g] 2ª. 2ª. q. 23. art. 6

7 Il settimo è, che per andare piu ordinati, & con utilità maggiore nell'interrogare quello, che fa piu al proposito, & è piu necessario nel primo comandamento, che uieta ogni superstitione, trattaremo de' precetti della charità, & della fede, che si presuppongono. Et cosi il primo ne conteneră tre, cioè quel di bene amare Dio, quel di ben crederli, & quel di non usare idolatria, ne superstitione.

8 L'ottavo è, che il precetto di bene amare Dio, è il primo, & il maggiore precetto non del Decalogo, come alcuni pensano, ma di tutti gli altri, come il Saluatore nostro [h] disse, & come per diuerse parole nella scrittura sacra si legge. Nel Deutoronomio [i] con queste parole si dice, Amerai Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la forza. Et nell'Euangelio di San

[h] Matth. 22.
[i] Cap. 6.

di San Mattheo [a] con queste altre, Amerai Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, & con tutta la mente. Et presso San Luca [b] in luogo di fortezza, & uirtù si pone con tutte le forze. Et in San Marco leggiamo [c]. L'amerai con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, & uirtù, ma tutti però nella sententia concordono, & si conformano, che uuol dire questo in somma, che Iddio comanda, che l'amiamo toltalmente, & intieramente, non gia di modo, che à tutte le hore, & momenti pensiamo in lui, & l'amiamo, perche é impossibile fare questo in questa uita M. nella quale bisogna mangiare, dormire & fare altre cose necessarie. Ma come S. Tho. il dechiara [d] tutta la nostra intentione, che per lo cuore si significa, ha da amarlo & seruirlo in tutte le cose, & tutto il nostro intelletto, che è significato per la mente, ha da esserli obediente, & tutti i nostri appetiti significati per l'anima si hanno da regolare per la regola della sua santa legge, & tutte le nostre opere esteriori, che si significano per la fortezza, uirtù, & forze, hanno ad essere conformi à quella. Ilche tutto uuol dire, che egli ne comanda, che l'amiamo, & seruiamo interiore, & esteriormente piu che altra cosa, non dico con piu feruore, & piu intenso, come di sopra ho detto [e], & altroue con San Thomaso [f], è i moderni [g], percioche piu istimiamo, & prezziamo Dio, & il suo amore che altra qual si uoglia creatura, ne tutte ancho insieme, & per suo amore, & honore uogliamo piu tosto morire, che negarlo ne col cuore, ne con le parole, ne con le opere peccando mortalmente.

9 Il nono, che questo gran precetto di amar Dio sopra tutte le altre cose, non puo compire senon in stato di gratia, come lo dichiara S. Tho. [h] & che è question difficile, & non ben determinata, quanto necessaria, & quottidiana, quando siamo obligati à compirlo, in la maniera che in questa misera uita si puo: (che perfettamente, non si pò[redacted] nell'altra) [i] sotto pena che non compiendolo, peccamo nuouo peccato mortale, perche come è precetto affirmatiuo: non obliga in ogni [k] tempo, & perche par dura cosa dire quel che ha detto Scoto [l], che ogni festa siamo obligati à quello: & assai debile quello che dicono gli altri, che non ne obliga piu che una uolta nella uita, la quale bene confiuta a nostro parere Soto [m], & perche anco quello che lui dice, non par satisfar, che dice, che alcuna uolta

[a] Cap. 22.
[b] Cap. 12.
[c] Cap. 12.
[d] 2ª. 2ª. q. 44. ar. 4.
[e] .f. In addit. c. Quando, de consecra. d. 1. nu. 361.
[f] 1. Sec. q. 109. art. 3. & 2. Sec. q. 28. art. 5
[g] Maior. in 1. d. 1. q. 2. & in 3. d. 27. q. 2. & in 4. d. 14. q. 1. & Gaiet. 2ª. Sec. q. 49. artic. 4.
[h] 1. Sec. q. 100. ar. 10 & 2ª. 2ª. q 44. ar. 1. 16. fin.
[i] Aug. in lib. de perfec iusti. Tho. 2. Sec. q. 44. ar. 6.
[k] Tho. 2. Sec. q. 33. art. 2. Archi in ca. si peccauerit 2 q. 1.
[l] Lib. 3. sen. d. 27.
[m] Lib. 2. q. 3. art. 10. de iusti. & iur. & li. 1. de nat. & ar. c. 22.

non ne obliga piu, che operar esterior, fatta in qual si uoglia stato come è, riprender colui che biastema, & S Tho. [a] dice che questo precetto non si compie, se non in stato di gratia, & perche l'istesso Soto dice [b] che obliga il tempo del Battesimo; & il medesimo in altra parte dice [c] che per riceuer il Battesimo non è necessario far tanto, quanto per riceuer il Sacramento della Penitentia: perche dice che per la Penitentia non basta la attrition che si conosce non esser contritione, & per il Battesimo si, & anco perche dice che ogni uolta che si riceue alcuna segnalata gratia da Dio, è obligato à quello per lo qual non par hauere Testo, ne raggione che concluda per questo (saluo migliore parere.) Dicemo che è santissimo consiglio, che non solo tutte le feste, ma anco il piu delle uolte che comodamente potremo, forciamosi di compir questo precetto che ne comanda questo tanto alto, tanto generoso, tanto dolce, & utile amor di Dio sopra tutte le cose: con il debito pentimento de' nostri peccati, se per quello fosse necessario: però che di precetto, & sotto pena di nuouo peccato mortale, solamente ne obliga quando ueniamo a tener discrettione: & tenemo, ò debbiamo tenere conoscimento di resferire, & in caminar noi & tutte le nostre opere a Dio, come a nostro ultimo fine, secondo lo sente S. [d] Tho. (che per altro proposito in altra [e] resferimo) almeno inconfuso, come lo puono far gli figliuoli: Ne obliga anco (secondo lo dechiara il Gaiet. [f]) tutte le uolte che sopra è detto [g], esser obligati ad hauer contritione delli pecati mortali, perche la contrition non si ha senza questo Amore [h], obliga anco al tempo di riceuere il Battesimo, secondo dice il Dottor Soto [i]: contra lo quale fa quello che l'istesso dice in altra parte [k] che per il Battesimo non è necessaria la contritione, & che basta l'attritione, che si sa non esser contritione: fa anco che per la medesima ragione saremo obligati a compire questo precetto ogni uolta che riceuemo alcun sacramento, & per conseguente quelli che si maritano, al tempo del suo maritarsi, la qual benche saria cosa assai santa, però pare nuouo carico, dello quale pochi si hanno mai confessato, che pare che basti, che si trouano senza peccato mortale, ò lo creda probabilmente, benche non si concepisca questo tanto alto Amore attuale, & perche niuno (a nostro parere) condenneria a peccato mortale colui, che per buona contritione, otto giorni prima del Battesimo, si pose in stato di gratia

[a] Vbi supra.

[b] Vbi supra.

[c] Lib. de nat. & gr. cap. 15.

[d] 1a. 2e. q. 89. ar. 6.

[e] In rep. c. ip. quãdo de consec. d. 1. no. 3. nu. 15.

[f] In dict. ar. 6.

[g] In ca. 1. nu. 31.

[h] In dic. ca. 1 nu. 30

[i] Lib. 1. de natu. & gra. ca. 22.

[k] Lib. 2. de natu. & gra. ca. 15.

& ſenza piu peccare, ne concepire queſto Amor attuale ſi Battezzò : anco ne pare che ſi potria dire, che tutte le uolte che ſiamo obligati ad amar il proſsimo con amore charitatiuo, ſiamo anco obligati ad amar Dio con queſto Amore, poi che tutti due ſono di uno genere, & di una ſpetie, come abaſſo diremo [a] : & in quello del proſsimo ſi include quello di Dio come ſuo [b] fine; Ne pare anco, che colui che ama Dio, credendo probabilmente che ſtà in ſtato di gratia, & che quel ſuo amore, è amore ſopra tutte le altre coſe, benche (ueramente non ſia tale, ne ſtia in tal ſtato) compia queſto precetto per effetto di non incorrere in nuouo peccato, per diffetto di non compirlo, perche non puo ſapere, quando ſtà in ſtato di gratia [c] : Ne pare anco che ſi potria dire, che queſto ſupremmo precetto, benche principalmente ne comanda il piu alto amor di Charità : Ma che anco meno principalmente alcune uolte ne obliga ad amar Dio : ò per queſto amore, ò per altro bene naturale, ſenza obligarne per all'hora, preciſamente a queſto tanto alto di Charità, ò almeno, che benche queſto precetto non ne oblighi a quello : però che la legge naturale [d], che comanda obedire, & amar la patria gli Re, & li patri & ſignori, & anco tutti gli proſsimi in alcuni caſi : Ne obliga anco ad amar Dio con alcuno buono amore naturale, come a Rè, Padre, Signore, Gouernatore, & Mantenitore : Et che per queſto (come dice il ditto Soto [e]) quando intendemo biaſtemar Dio, ò farli altra irreuerentia, ſiamo obligati ad amarlo, almeno con buono amore naturale, per riprenderlo colui, che lo biaſtema, ò dishonora : al quale in ſpetie ne obliga il Concilio Lateranenſe [f] : Non oſta a queſto dire, che l'amor di Dio ha da eſſer ſopra ogn'altra coſa, & che ſe non è tale non è buono, come par che ſenta S. Tho. [g] perche ſi riſponde, benche amar Dio meno che altro, ò egualmente come altro, ſia male : (come lui dice) ma amarlo aſſolutamente ſenza comparation di tanto piu, ò meno, ne altra mala circonſtantia non è male, come lo dicono altri, la qual coſa tutto, come coſa aſſai quottidiana, & poco trita, ne ſottomettemo, alla correttion debita ; & che non ſolo è peccato mortale fare quello, che è peccato mortale, ma il propoſito ancho determinato di farlo, & il deſiderio determinato di quello ſenza propoſito medeſimamente, & quello ancho, che piu importa, cioè il conſentire, & la uera uoluntà, & eſpreſſa di delettarſi in quello ſenza farlo,

[a] Cap. 14. num. 4. & Th. 2a. 2e. q. 25. ar. 1
[b] Tho. 2. Sec. q. 44. art. 2.
[c] Iob. de Eccle. 9 ca. fin. de pur can Tho. 1. 2. q. 112. ar. 5
[d] Vt patriæ parentibusq; . ff. iuſt. iur.
[e] Vbi ſupra.
[f] Sub Leone 10. Seſſione 9. §. ad abolendam.
[g] 1a. 2e. q. 109. ar. 9

ne uolere farlo, ne desiderare di farlo, come consente colui, che pensa in alcun peccato mortale senza proposito, ne desiderio di farlo per opera, con uolontà, che nasca, ò cresca la dilettatione di quello dentro se stesso per dilettarsi in quelle, & quello anco, ch'è molto piu, il consentire, & uolere interpretatiuo, & tacito di quel, ch'è peccato mortale. Il che tutto è conforme alla comune opinione, che si toglie da Santo Augustino [a]. & dal Maestro delle sententie [b] con suoi comentari, & da San Thom. [c] & Santo Anto. [d] & da i Parisini [e], & dal Gaetano [f], & in altra parte io diffusamente l'ho detto [g]. Ho detto adunque in somma, che il consentire uero & espresso, che il Gaetano chiama positiuo, della dilettatione, è quello, che di sopra si è detto. Il tacito però, che altri chiamano interpretatiuo, altri delettatione morosa, & il Gaetano negatiuo, non positiuo, allhora è peccato mortale quando queste quattro cose ui concorrono. La prima, che quello, di che è la dilettatione, sia peccato mortale [h]. La seconda, che colui, che la ha, auertisca che si diletti. Perche se non se ne auertisce, anchor che tutto un giorno li duri il diletto, non peccarebbe, almanco mortalmente, per un testo per me singolare [i]. Et non basta che l'auertisca, se integramente non l'auertisce, secondo il Gaetano [k]. La terza, che non le facci resistentia, ne si sforzi di cacciarla di se. Perche se questo facesse, sarebbe piu tosto uirtù che peccato, se ben non potesse del tutto fornire di scacciarla [l]. La quarta, che senza giusto rispetto la lasci, & si resti di discacciarla. Perche se restasse di discacciarlo, per conoscere, che l'animo suo è tanto forte, che non potrà quella delettatione uincerlo, ne fare che uoglia la mala opera, onde quella dilettatione nasce, ne che sua uolontà ne anco uoglia di quella dilettatione sensuale prendere piacere, non sarebbe peccato almanco mortale, pure che in quella espressamente non consentisse, ne si restasse di resisterle, & di scacciarla, credendo che con resisterle, & combatterui douesse piu tosto crescere che mancare, come sogliono molte uolte crescere le dilettationi carnali, che meglio fuggendo si uincono, che resistendo, seccondo San Thom. [m] Giou. Gerson [n], & altri. Il medesimo sarebbe, se si restasse di discacciarla, per non lasciarne la sua uirtuosa occupatione, & necessaria, ò utile, come è lo studiare, il leggere, il predicare, il confessare, nel quale si intendono cose impudiche, & altre simili.

[a] 12. de Trinita.
[b] In 2.d. 24.
[c] 1ª. Sec. q. 74.
[d] 3. part. tit. 5. ca. 1. §. 5.
[e] In 2. dist. 24. q 18.
[f] In summa verb. delectatio, & q. 16. lib. 27. quæstio.
[g] sf. in ca. cogitationis de pen d. 1 & in cap. sed pensandum d. 6.
[h] 2ª. 2ª. q. 74. ar. 8.
[i] In ca. sed pensandum 6. d. ibi ex deliberatione consinuit.
[k] Vbi supra.
[l] d. cap. sed pensandum.
[m] 2ª. 2ª. q. 35. ar. 1. ad 4.
[n] De pollut. nn. 7.

mili [a]. Et accioche questo sia mortale, bisogna che colui, che ha questa delettatione sensuale, sia tale che considerata la sua fragilità, & uso passato, creda, che non reprimendola, consentirebbe ueramente nella opera mala, della quale quella è, ò almanco nella delettatione istessa. Di questa risolutione inferiamo la [b] decisione di molti, & cotidiani casi, i quali hora taceremo, per hauerli altroue detti, & per uolere qui essere breue, auisando, & consigliando tutti che procurino di pregare il signore Dio con sincero cuore, che di questa battaglia interiore ci liberi, tanto piu pericolosa, quanto piu la uoluntà nostra si inchina à conformarsi con i nostri appettiti.

[a] Argu. eorum quæ singulariter scripsit Caie. in q. 16. 1. 27. q.

[b] In cap. cogitationis de pœn. d. 1.

10 Di questo ne segue, che la dilettatione, che si troua morosa, detta cosi à mora, uoce latina, che uole dire tardanza, non si chiama cosi per cagione della tardanza del tempo, in che essa dura, ma per cagione della dimora, che la ragione fa in non discacciarla tanto presto, quanto dourebbe, ò quel, che è peggio, in deliberatamente accettarla. Il che si puo in un momento fare, secondo tutti. Et in amendue questi casi è peccato mortale, anchor che non si faccia, ne si proponga di fare la opera esteriore, non solo ne' peccati di carne, ma etiandio in tutti gli altri, secondo tutti, & lo notò espressamente San [c] Bonauentura.

[c] In d. 2. lib. d. 24. in expos. literæ.

11 Di modo, che resistere alla dilettatione, che nasce dal pensiero del peccato mortale, è uirtu, asistere, & consentire espressamente è peccato mortale, & il non resistere, ne asisterli, tal uolta è ueniale, tal uolta è mortale, & questo è quando ui concorrono le quattro cose dette di sopra. Perche ogni delettatione deliberata di peccato mortale, ò per dir meglio, ogni uoluntà deliberata di dilettarsi di cosa, che sia peccato mortale, è mortale [d].

[d] Ca. 1. §. ponderosius. 49. d. & 1 2. q. 74. art. 8.

12 Et perche in cosi fatte dilettationi, & spetialmente della carne, sempre ui è alcuno pericolo per rispetto della corruttione della natura humana, è bene, che chi le ha haute, & non è certo di hauerui acconsentito, ne resistito quanto doueua, le confessi dicendo, che non sa si debitamente si oppose loro. Che s'egli credesse di hauerui assentito, ò mancato di discacciarle, per dilettarsi con esse, ò ui fosse stato notabilmente negligente con probabile pericolo di acconsentirui cosi in quelle, come nelle opere, del cui pensiero esse nascono, sarebbe necessario confessare quello, che esso di ciò uede, & sente.

L'undecimo, che non ſolo pecca colui, che fa il peccato, &
ne è principale eſſecutore, ma tutti gli altri ancho, che ui ac-
conſentono [a] in alcuna delle noue maniere di acconſentire det
te da San Tho. [b] in duo uerſi, [c] cioè comandando, conſiglian
do, conſentendo, lodando, ricettando, il principale, aiutan-
dolo, & reſtando d'impedirlo con parole, ò con fatti, & non
manifeſtandolo, potendo, & douendo farlo. Percioche in tut
te queſte noue maniere acconſentendo, ſi pecca mortalmente,
quando il principale mortalmente pecca, benche non ſempre
nelle cenſure ſi incorre, [d] come fa il principale, ne ſempre chi
aſſente è obligato à reſtituire. [e] Habbiamo detto nelle tre ulti-
me maniere, potendo, & douendo, perche non baſta potere
ſenza la obligatione, ſecondo San Tho. [f] Donde ne ſegue, che
nelle infraſcritte interrogationi per la maggior parte ſi dimanda
ſolo di quelli, che fa, ò uuole fare alcuno peccato mortale, &
non de gli altri, che ui acconſentono. Et ad ogni una ſi poſſo
no communemente aggiongere le ſopradette noue maniere, cioè
ſe comandò, conſigliò, ò conſentì, &c. ò una, che uaglia per
le noue, ſe in alcuna maniera delle noue ſopradette ha conſen
tito, ò li piacque il peccato, che l'altro fece. Le quali ſi diran 13
no tal uolta, per recarle à memoria, ma piu ſpeſſo ſi taceranno
per euitare proliſſità, habbianſi però per dette. Et come co-
lui, che conſente, non incorre ſempre nelle cenſure, ne ſem-
pre è obligato à reſtituire, coſi ne anco incorre ſempre nella ſua
irregularità. [g] Et ſopra di cio ſi poſe qui nell'altra impreſſione
una determinatione, che nel proprio ſuo luogo appreſſo, quan-
do ſi parlerà della irregolarità, ſi pone. Per hora qui dico ſolo
che allhora è uno obligato ad impedire con parole, con auiſo.
ò con opera, quando l'officio, che eſſo ha di giuſtitia, ò altro
officio, quello obliga, & quando il proſſimo ha di cio eſtrema ne
ceſſità, & eſſo ſenza porſene in altra tale neceſſità, puo farlo,
benche ne perda la robba, ò l'honore, & quando ancho il proſ
ſimo ne ha gran neceſſità, & eſſo puo ſenza danno di ſua uita,
ſalute, honore, & robba, farlo, per quello, che io ne ho in al-
tra parte [h] detto.

IL duodecimo che tutti queſti diece precetti, & tutti li al-
tri, eccetto quello di amar Dio, ſopra tutte le coſe, ſi poſſono
compire per colui, che ſta in peccato Mortale, per effetto, che
per non compirli, commetta nuouo peccato: come lo dichiara

San

[a] Ca. 1. ad Rom. c. 1 de offic. deleg. vbi glo. & omnes in ca. Notum. 2. q. 1. ca. ſicut dignum per totum de hom. Et Gaiet. uerb reſtitutio pag. 2.

[b] 2ª. 2ᵉ. q. 66. art. 7

[c] .ſ. iuſsio conſiliũ, conſenſus, palpo, recurſus, participans, mutus, non obſtãs, non manifeſtans.

[d] Cap. cum quis de ſenten. exc. lib. 6. & cap. Felicis. §. illud de pœnit lib. 6.

[e] Hoſtiē. in ſumma de pœn §. quibus, & Gaiet. in ſumma verbo. reſtitutio, & alij alibi.

[f] 2ª. 2ᵉ. q. 44. ar. 4. & 72. art. 6. & melius 1. cap. q. 1. art. 3. & utrobiq; Gaieta. qui melius in 2ª. 2ᵉ. q. 64. art. 7. d. cap. quũ quis. §. illud.

[g] Cap. fin. de homic. lib. 6.

[h] In ca. 1. de reſtit. ſpo 1. ca 24. in fine eod m, & in ca. inter verban. 713. & in cap. 25.

San Thom. [a] comunemente approbato, & lo sente il Concilio Tridentino [b]: dichiara per Heretico colui che dirà, che le nostre opere, per esser fatte fuora di stato di gratia, son peccati, dica quello li piace un Dottor [c], quale alcuni altri seguitarono, & questo è uno de gli utili, che portano seco l'opere che in peccato mortale sono fatte [d]: benche per guadagnar gratia per questa uita, & gloria per l'altra, non è utile [e]: Hauemo detto (eccetto quello dell'amor di Dio) il qual non si puo compir se non in stato di gratia, come lo dichiara S. Thomaso [f]: & sopra e [g] detto.

[a] 1ª. 2ª. q. 100. artic. 10.
[b] Sess. 6. can 7.
[c] Dio. ord. Cister. l. 2. sen. d. 17.
[d] De quibus glo. c. quicquid de pœn. 5
[e] Ca. nihil de consec. d. 5. ubi latius diximus.
[f] Vbi supra.
[g] Supra eodem ca nu. 7.

D i questa radice nascono i sequenti rami, & le interrogationi conuenienti al primo precetto, che ne contiene in se tre, cioè quel del bene amare, & quel del ben credere, & quel del bene honorare, & riuerire Dio.

QVANTO AL MAGGIORE COMMANDAmento del bene amare Dio.

SOMMARIO SECONDO DEL CAP. XI.

14 *Il maggiore di tutti i peccati di sua natura, è l'odio di Dio, rompe il precetto di amar Dio, & pecca mortalmente. 15. Colui che più fermo ama lui stesso, ò sua moglie, marito, Re, ò altra cosa creata, che Dio, benche non colui, che con più ardire. 16. Colui che più lo ama per i doni, che per lui stesso, colui che lo lascia di amare, quando è obligato, & in quai tempi. 16. Colui che uorrebbe sempre uiuere in questa uita.*

14
E ha hauuto odio, ò sdegno contra Dio, che di sua natura è maggiore peccato di tutti gli altri, secondo San Thom [h] Perche il contrario del molto buono è il molto malo, secondo Arist. [i] Et il molto buono è l'amore di Dio, [k] del quale il suo odio è il contrario. Et perche è contrario al maggiore precetto, [l] & perche di diretto ci separa da Dio. Il che ordinariamente gli altri peccati non fanno [m]. Come lo dichiara S. Thomaso [n] dissi (deliberato [o]) perche la indeliberatione in ogni materia escusa, si ha lassato di amar Dio sopra ogni altra cosa in tempo che a quello era obligato, ò d'indrizzare a se stesso, & tut-

[h] 2ª. 2ª. q. 34 ar. 2 & q. 39. art. 2. & prima Sec. q 77. art. 4. ad ter.
[i] Ethic 8.
[k] Cap. caritas. 2. de pœn. d. 2.
[l] Matthei 22.
[m] 2ª 2ª. q. 34. art. 2.
[n] 2ª. 2ª. q. 34 art. 2.
[o] Supra eo. ca. nu. 4

ti i suoi fatti a Dio, che è nostro primo principio, & ultimo fine, quando fu di età, che potea peccare, ò quando era obligato a tener contrition per lo sopradetto mortale.

SE ha amato piu fermamente se stesso, ò sua moglie, ò suoi figliuoli, ò il suo signore, ò altra cosa creata, che Dio, è peccato mortale. Ho detto piu fermamēte, perche nō è peccato amare se stesso, ò altri piu intensamente, ò ardentemente che Dio, pure che l'amiamo piu fermamente, come in altra parte [a] lo dichiaramo, & si è detto di sopra. [b] Dico ancho, che amare indirettamente piu le altre creature, che Dio, non è contra questo precetto. Perche chiunque mortalmente pecca, ama indirettamente piu altra cosa, che Dio, in quanto uuole alcuna cosa contra i precetti suoi. Ma non gia tutti quelli, che peccano, peccano contra questo precetto, perche non fanno direttamente contra esso, ne cosa, che di sua natura ci separi da Dio, saluo che accidentalmente secondo San Tho. [c] & Scoto [d]. 15

[a] .f. in addit. repet. ca. quando de consec. d. 1. nu. 31.
[b] Supra col.
[c] 2[a]. 2[e]. q. 34. art. 2.
[d] In prima dist. 1. q. 5. sub finem.

SE ha amato Dio solo, ò principalmente, perche li da beni temporali, ò spirituali, [e] mortale, come l'ho altroue [f] detto. Di donde segue, che il Concilio Tidentino [g] dichiara per heretico, colui che dirà esser peccato, operar bene, per hauer premio, si ha da intendere di colui che espressa, ò tacitamente, tiene per meno il premio, che spera, che colui che ce lo ha da dare, ò almeno, senza consideratione alcuna de l'uno, ò dell'altro, & senza torre per fine principale, & ultimo il premio: opera bene. 16

[e] Franc. Maior. in 3. d. 1. Syl uerbo charitas. q. 7.
[f] In d. addit. anno. 355. post Tho. 1. Sec. q. 109. art. 3. sub fin.
[g] Sess. 6. can. 16 & 31.

SE lascia di amarlo nel tempo, che sotto pena di peccato mortale era obligato à pensare alla sua salute spirituale, come quando gli occorse di essere in pericolo di morte, ò in necessità di prendere, ò di administrare sacramento, [h] mortale.

[h] Ioan. tab. verb. charitas §. 20. sensera[t] Ant. Maior. in 3. d. 37. q. 13. col. 4.

SE deliberatamente uolle sempre uiuere in questa misera uita, ò perche si diletta ne' beni te[illegible]rali, come sono ricchezze, sapientia, potentia, & altri p[illegible] giusti, ò per altro rispetto mortale secondo Hadr. [i] Benche non sia peccato desiderare longa uita, se ben conosce, che per essa gli si prolonga la eterna, secondo il medesimo.

[i] In 4. de confess. q. 4. sub fin.

SE ne' dì della festa lasciò di amare Dio sopra ogni altra cosa, è mortale, secondo alcuni. [k] Ma à me pare il contrario con Hadriano [l].

[k] Ioan. tab. uerb. charitas. §. 10.
[l] De conf. q. 4. col. 2 sub. fin.

QVANTO

QVANTO AL BEN CREDERE IN DIO.

SOMMARIO TERZO DEL CAP. XI.

17 *Colui che crede sapendo, ò douendo sapere alcuna cosa contra la fede chatholica, pecca mortalmente, & rompe il precetto del ben credere in Dio, & è scommunicato se lo ha espresso con parole, ò scritto.*

18 *Colui che con deliberatione dubita di quello che sa, ò dee sapere che era di fede, benche non chi fa questo senza deliberatione, ò tiene soli scrupoli. 18. Colui che crede che ogn'uno in sua legge, ò sua setta si salua. 18. Quello che crede che nella santißima Trinità, il Padre è più anticho, ch'il Figliuolo, & il Figliuolo, & il Spirito Santo più giouane, più nuouo, & di meno potentia, che il padre.*

18 *Colui che è capace di ragione, non crede espresso, & particolarmente gli articoli del Credo &c Colui che crede, che solo creder basti per saluarsi senza altre opere, che è heresia luterana.*

17 *Heresia che cosa è, & chi è heretico, & il solo mentale non è scommunicato. 24. ne il solo uocale infra.*

17 *Chi è pertinace. 18. quali articoli si debbano credere esplicitamente.*

17 E ha creduta alcuna heresia, che è tutto quello, che è contrario alla santa fede catholica, [a] & sapendo ò douendo sapere, che era heresia, mortale. Et chi tal crede è heretico, se pertinacemente il crede, [b] & per consequente, è iscomunicato [c] etiandio in cena domini, [d] con questo però, che egli per parole, per scritto, ò per opere questo errore dichiarato habbia, anchor che non ad altrui, che à se stesso, altramente nò. Percioche per l'atto solo interiore non è iscomunicato, come l'hogia detto [e] col Gaet. [f] Habbiamo aggionto pertinacemente, perche se per simplicità, ò per ignorantia alcuna cosa sinistra crede, perche così pare, che la chiesa lo tenga, & è presto à lasciare il suo errore, ogni uolta, che sarrà della uerità informato, nó è egli heretico, ne incorre in censura, come con Innoc. [g] l'habbiamo noi altroue detto. [h] Et colui si dice pertinacemente cre-

[a] Ca. arrepta. & ca. hęc est fides 24. q. 1.
[b] Cõmunis in rub. de heret. & in uerbo hereticus Alph. cast. in lib. 141. omnium heres. & nos in ca. nouit. de iudi. not. 3. nu. 4.
[c] Ca. excommunicauimus, de heret. c. audiuimus 24. q. 1
[d] Vt uidere est in 3 part. Ant. tit. 24. ca. 72. & latius in c. 27.
[e] In repet. ca. inter uerba nu. 491.
[f] In summa uerb. heresis.
[g] In ca. firmiter de sum trin. communemente riceuuto.
[h] .S. in addit rep. c. quando de consec. d. 1. nu. 72.

dere, che crede una cosa con determinatione di non lasciare di crederla, anchor che sapesse, ò fosse ammonito, che la chiesa tiene il contrario, [a] & colui ancho, che sapendo, che è contra la fede, ò contra la determinatione della chiesa, tiene il contrario, anchor che dica, che egli è presto per emendarsi, come con Siluest. & il Gaet. [b] l'ho detto [c]. Vero è, che quantunque la chiesa darebbe per heretico colui, che credesse alcuna cosa contra la fede manifestamente, & contra gli articoli di quella, anchor che dicesse, che era apparecchiato per emendarsi, non sarebbe però dinanzi à Dio ne heretico, ne iscomunicato, se ueramente nol sapea, & ueramente crede implicitamente quello, che la santa madre chiesa insegna, secondo Ocam [d], anchor che in cio mortalmente peccasse.

[a] Arg.glos.fin. cle 1.§.porro de heret.

[b] 2a. 2e. q.11.art.4

[c] In reper.ca.nouit de iudic.nu.41.

[d] In 2.part. Dialogorum li.3.per totũ præsertim c 3.& c.6

18 Se ha pertinacemente dubitato nelle cose della fede [e], mortale, i dubij subrettitij pero, & non deliberati, & quelli masSimamente, che si hanno con dispetto della uolunta, ò non sono peccati, ò sono ueniali [f], & meno gli scrupoli, che contra la fede nascono, & durano ancho à dispetto di colui, che gli ha, come co' Parisini [g] in altra parte l'ho [h] detto.

[e] Ca.dubius. de hæretic.

[f] Ioh. Andr. recep. in d.c. Dubius.

[g] Maior. in 3. d.25. q.4.col. 3.

[h] In rep.cap. Inter verba.num. 492.11. q. 3.

Se ha deliberatamente creduto, che si possa qual si uoglia infedele saluare nella sua setta, se moralmente ben uiue, mortale [i].

[i] Ca 1.§.fin.de summa trinit. & princ. & finis Symboli Athanasij.

Se ha creduto, che nella santissima trinità il padre sia piu uecchio che il figliuolo, & il figliuolo piu che lo Spirito Santo, ò che il padre, & lo spirito Santo habbiano figura di huomo, ò di altra cosa corporea, come la ha il figliuolo, in quanto è huomo, ò che la generatione diuina, ò la processione dello Spirito Santo dal figliuolo sia, come la humana, mortale, se la simplicità però, & la ignorantia non iscusano, lequali potrebbono di cio iscusarlo, & di non essere heretico, come di non incorrere in censura lo potrebbe iscusare il non essere pertinace, anchor che non l'iscuserebbe di peccato M. come con Innoc. [k] l'habbiamo noi in altro luogo [l] detto, doue dichiaramo, che la generatione diuina del figliuolo è simile alla generatione della notitia dell'intelletto, & la processione dello Spirito Santo à quella dell'amore della uoluntà.

[k] Innoc.cap.firmiter de summa trini.

[l] In Addit.ca quando. de consec.d.1. nu.62.

QVANTO

QVANTO AL PRECETTO PROPRIAMENte primo del Decalogo di bene honorare Dio,

SOMMARIO QVARTO DEL CAP. XI.

24 *Chi è colui, che adora al Demonio, il Sole, ò altra creatura, per Dio anco solo con opera esteriore. Chi è colui, che ha spirito familiare, Colui che di uero ha detto alcuna cosa contra la fede, anchorche l'habbia fatto per timore, ò altro rispetto, & se è scomunicato. 25. Colui, che porta habito, ò segno di Giudeo, ò di moro mortale. 26. quello, che disputa della fede essendo Laico. 27. Colui, che prepone reliquie false de Santi per adorarle. Colui, che inuoca, ò scongiura. 28. Colui, che impara arte magica, ò tiene libro di quella, Colui, che uuole trouare tesoro per mezzo del demonio.*

29 *Colui, che guasta una fattura con un'altra.*

30 *Colui, che uuol dimandare al demonio de i furti, & altri secreti, & usa di dadi, & sorti &c. incanta animali, &c. 31. Colui, che crede alle parole de Demonij, fatuchiari &c. 31. quello, che dimanda à Zingara alcuna cosa. 32. Colui che da à mangiare alcuna cosa per esser amato, ò incanta con cose sacre. 33. quello, che crede sogni.*

34 *Colui, che porta breue al collo senza cinque cose, & quali sono quelle. 34. & 35. ò uersi scritti in certi giorni, &c. ò alcuna reliquia con uana superstitione. 36. Colui, che colse herbe il giorno di S. Giouanni, caua sangue à bestie, &c. 37. Colui, che crede in augurij canti di uccelli, in costellatione, &c. 38. ò che la herba, & musica tiene uirtù contra i demonij, & quello che usa di arte notaria, & che cosa è colui, che crede che le Strighe uadino in tale, & tale parte.*

39 *Colui che da fede à sorti illecite, & quali sono, colui che difida che è specie di sorte illecita, eccetto in duo casi, & quali sono. 40. Colui che piglia foco, ò ferro infocato, &c. ò tentò Dio in offerirsi al martirio iscusato.*

42 *Colui che participa in alcuna cosa di queste in alcuna de gli noue modi sopra scritto.*

22 *Demonio in duo maniere se inuoca espressa, & tacitamente, & la tacita si fa in sei modi.*

19 *Honorare Dio co'l solo core, non basta.*

40 *Martirio quando è peccato mortale riceuerlo, & è mortale non riceuerlo.*

23 *Precetto di honorare Dio, come si rompa da colui, che usa cerimonia giudaica, ò moresca, & pecca mortalmente.*

19 *Superstitione è il maggiore de gli peccati contrarij alle uirtù morali.*

20 *Superstitione è di quattro specie, & quali sono. 21. & tutte sono peccati mortali.*

41 *Tentare Dio dicendo, ò facendo alcuna cosa con intentione espressa di prouare sua potentia, ò sapientia.*

PER fondamento delle interrogationi, che sopra ciò si hanno à fare, prosupponiamo primo, che non basta al Christiano amare, credere, & honorare Dio con l'animo, & col cuore, perche è necessario ancho non dare mostra del contrario ne con parole, ne con [a] fatti. 19

SECONDO, che come la uirtù della uera religione, & latria è la maggiore delle morali, secondo San Thom. [b], & tutti gli altri, così il uitio della superstitione, & falsa religione, che per questo primo precetto si uieta, è il maggiore di tutti i morali, secondo San Thom. [c] sente. Et come la uirtù della religione, & latria ne inchina, & ordina ad honorare, & reuerire Dio con la debita maniera, come nostro primo principio, & nostro supremo gouernatore, che ne ha creati & ne gouerna [d], così questo uitio al contrario ne inchina à dare il culto diuino à Dio pernitiosa, & superfluamente, ò à darlo alla creatura espressa, ò [e] tacitamente.

TERTIO, che quattro spetie sono di falsa religione, ò superstitione, come si raccoglie di Santo Augustino [f], di San Thom. & suo commentatore [g]. La prima è, con che à Dio si da pernitioso, ò superfluo culto. Pernicioso è quello, che si dà con cerimonie false, quali sono le Giudaiche, che significano, che sia per uenire il Messia [h], secondo San Thomaso [i], Superfluo è quello, che si da con cerimonie, che non sono utili per la gloria di Dio, ne per sottomettere la carne allo spirito, ne lo spirito à Dio, secondo San Thom. [k] quale è la cerimonia di orare prima, che il sole esca, & quella di ascoltare la messa di colui, 20

[a] Ad Roma. 10. Ange. in c. 11. lib. 6. de ciui. c. sicut. 22. q. 4. c. Præsbyteros 50. d tradit. vterque Th. Sec. q. 3. ar. 1 Thom. quodl. 9. artic. 14. &. ad Roma. 10. lect 2. Ora. 1. part. Dialologorum nu. 3. ca. 6.

[b] 2ª. 2ᵉ. q. 81.

[c] 2ª. 2ᵉ. q. 92. ar. 1. adiunctius, qua ait in q. 14. art. 3.

[d] 2ª. 2ᵉ. q. 81. arti. 2. & 3.

[e] 2ª. 2ᵉ. q. 92. art. 1. & 2.

[f] In lib. 2. de doctrina Chri. relato. in ca. illud. 26 q. 2.

[g] 2ª. 2ᵉ. q. 98. ar. 2.

[h] Ibidem.

[i] 2ª. 2ᵉ. q. 83. arti. 1.

[k] d. q. 82. ar. facit. c. quisquis 41. dist.

colui, che si chiami Pietro, ò à tale hora, ò di dire due uolte il Pater noster, doue non si ha à dire più di una uolta. La seconda spetie è quella, con che si da alla creatura il culto diuino per honorarla, & si chiama idolatria, La terza è, con che si da alla creatura il culto diuino, per consequirne scientia, & si chiama diuinatione. La quarta è quella, con la quale si da il culto diuino alla creatura, per incaminare le nostre operationi.

21 QVARTO prosuppongo, che tutte queste superstitioni siano da se peccati mortali assai graui, eccetto la prima spetie, quando contiene il culto superfluo, che non è contra la legge diuina, ne humana, come è il digiunare la domenica, ò il dire particolarmente il Pater noster per se solo, come se parte della Chiesa non fosse secondo il Gaet. [a] & eccetto la quarta spetie, quando con buona fede, per ignorantia, prima che auisato ne sia, se ne serue, & la usa, come il dice San Tho. [b] Santo [c] Anton. & il Gaet. [d]. In questi duo casi non sono altro comunemente, che ueniali, come appresso diremo.

[a] 2ª. 2ª. q. 98. art. 1.
[b] Vbi supra.
[c] 2. part. tit. 12. ca. 5. §. 12.
[d] 2ª. 2ª. q. 95. art. 2.

22 QVINTO, che sono due maniere d' inuocare il demonio, una espressa, l'altra tacita: La espressa è quella, con la quale espressamente il demonio si inuoca, & chiama, ò si fa alcuna cosa sapendo che per opera di lui si ha da fare, secondo San Tho. & il Gaetano [e]. Perche l'un di questi inuoca espressamente con parole il demonio, & l'altro con le opere; La tacita inuocatione del demonio si fa, quando alcuno si intromette à fare qualche cosa, la quale ne per sua uirtù naturale, ne per ordine diuino, ne ecclesiastico uede potere operarla, ò mescolano questa come necessaria, à quelle che la possono operare secondo San Thomaso [f]. Et per essempio di questa diffinitione si possono prendere que' rami del Gaet. [g] che questa radice presuppone.

[e] 2ª. 2ª. q. 95. ar. 3.
[f] 2ª. 2ª. q. 96. ar. 1. & in multis art. q. 65. eius 2ª. 2ª.
[g] In summa in ver. incantatio.

IL primo è usare le parole sacrate con conditione che siano in tale, ò tale cosa scritte, ò in tempo, & hora, ò altra simile cosa, che non appertiene al culto diuino, alla gloria di Dio, ne alla ragione. Il secondo è aggiungere alle cause naturali alcune carattere significatiue referite à i demoni, che intendono, ò nomi incogniti, che à quelli si referiscono tacitamente. Il terzo è usare cause naturali per effetto sopranaturale, come per conoscere i secreti dell'anima, ò per curare subitamente. Il quarto è usare parole sacrate per effetto uano, come per fare mouere l'annello sopra il filo, che con le parole sacrate il sanno mouere, ma

il demonio, per essere per questo mezzo uenerato. Il quinto 23
è mescolare cose false, come che GIESV CHRISTO hebbe febre. Et d'intorno à questo è molto da marauigliare della imprudentia grande di coloro, che credono cosi fatte superstitioni, & altre simili cose, & che habbia Iddio comunicate alle uecchie, & alle persone simplici, & per la maggior parte di uita profana, & non à santi, à quali in cosi alto grado ha riuelati cosi profondi secreti della sua diuina sapientia, & uirtù della sua infinita potentia.

DI queste radici nascono le dimande sequenti. Se si circoncise, ò usò alcuna cerimonia giudaica, ò mahomettana, che alcuna falsità significasse alla nostra santa fede contraria, anchor che nol credesse [a], mortale.

SE espressamente adorò il demonio, il sole, ò la luna, ò 24
alcun idolo, ò altra creatura per Dio, almanco esteriormente [b], ò ha il demonio per spirito familiare, che l'auisasse, li mostrasse, ò dicesse cose fatte in parti remote, mortale, come largamente in altra parte [c] lo pruouo, senza scusare gli Re, che non castigano coloro, che li tengono, anzi piu tosto piace loro, che gli auisino di quello, che i loro esserciti, ò de contrarij si facciano.

SE per paura ò per qual si uoglia altro rispetto disse cosa al- 25
cuna contra la fede, ò acconsentì in alcuna opera esteriore d'infedeltà, anchor che nell'animo suo il contrario credesse, come il fe Papa Marcellino [d], mortale [e], & è ancho iscomunicato, secondo il Gaetano [f] nel foro interiore, & esteriore. Egli si dee pero tenere il contrario, come respondemmo noi in certi casi, che occorsero ad un certo padre della compagnia del GIESV in terra di Mori di alcuni Christiani, che per timore, & altri rispetti si finsero di essere mori, & seguiamo l'inquisitore che fece il repertorio de gli inquisitori [g]. Et ci pare ancohora piu uero questo che quel del Gaet. come ancho à Siluesto [h], & à Giouanni [i] Tabiense parue, anzi se ben niuno detto l'hauesse, à noi il medesimo parrebbe. Percioche questo tale non è ueramente heretico, se ben grauemente pecca, secondo Alessandro di Ales [k], & si proua per la diffinitione dell'heretico, & della heresia, la quale io ho altroue detta [l]. Et la iscomunica della legge [m], & quella in cena domini non si dà senon contra gli heretici, & chi loro crede, ò fauorisce, & ricetta il che non nè

nel

[a] Per dictæ supra eo.ca.in 3. & 4. presupposit.& allegata in eis.

[b] Parte 1 & 1.c.præsupposita, & allegata in eis supra eo.c.

[c] In repet.c. Nouit not. 1. de iud.

[d] Ca. nunc autem. 21.d.

[e] Parte 1 & 2. præsupposit.& allegata in eis.

[f] 2a. 2e. q.94.ar.1.

[g] In uerb. Hereticus col.24.

[h] verbo. Hæresis. q. 9.

[i] Verb. Hereti. n. 2. & verbo Apostasia. nu. 3.

[k] 2 parte titu. 183. membro 2.& Ochã 2. parte Dialog. c.6.

[l] In repet.ca. nouit de iud.not.3.nu.41.

[m] Excõmunicamus 1.& 2. de hæreti.

nel caso nostro, saluo quando facesse alcuno atto esteriore heretico per fauorire alcuna heresia. Nel quale caso sarebbe iscomunicato, non gia per essere heretico, ma per lo fauorire la heresia.

SE doue per lo uestire, o altro segno si mostra da ciascuno in che legge uiue, portò esso uestito, ò altro segnale d'infedele, che è tanto, come per timore confessare d'essere infedele, mortale. [a] Non peccarebbe però per lasciare il segnale Christiano, pure che non prendesse quello d'infedeli, secondo il Gaetano [b].

26 SE essendo laico, ò sapendo, che si uieta al laico sotto pena di iscomunica il disputare della fede, [c] disputò di quella, mortale [d].

SE propose false reliquie di santi, perche le adorassero, ò offerse imagini uotiue di falsi miracoli alla imagine del crucifisso, ò à quella di nostra signora, ò di altri santi, per prouocare gli altri ad offerirui, ò che per offerire comprassero altre tali cose per conseguirne esso il guadagno, mortale. Perche si fa à questo modo notabile irreuerentia al culto diuino, facendo credere le [e] bugie.

SE inuocò il demonio espressamente nel cuore suo, ò con parole, perche in alcuna cosa l'aiutasse, ò li desse consiglio, ò fa- 27
uore [f], mortale.

SE iscongiurò il demonio per modo di orare, per saperne alcuna cosa, ò perche in alcuna opera l'aiutasse, mortale, [g] ben che è lecito per modo di costringerlo iscongiurarlo co' scongiuri ecclesiastici, & ancho quando senza inuocarlo occorre, come ne gli spiritati, che si domanda senza pregarlo, & senza patto di compagnia per utilità altrui, secondo Santo Anton. [h] Il parlare ancho co' demonij de gli spiritati per curiosità, ò uanità non è più, che ueniale, perche non è lecito trattare con loro, se non come con [i] inimici.

28 SE imparò negromantia, ò altra arte magica, ò se la usò, ò deliberatamente uolle impararla, o usarla, mortale. Perche secondo Ricardo non è scientia, ma superstitione. [k] Et se ne tiene libro alcuno, & non lo uuole bruciare, non dee essere assoluto, secondo [l] Angelo.

SE per mezzo del demonio, ò per altro mezzo illecito uole ritrouare thesoro, [m] mortale. O se andò, ò mandò a fattoc-

[a] Ang. infidelitas. § 9. Syl. eod. Gaieta. in summa Habitus omissio.
[b] Gaieta. 2a. 2e. q. 3. art. 2.
[c] Ca. Quicũque de hæret. lib. 6. & l. penul. C. de summa trinit.
[d] Gaieta. verbo. disputatio.
[e] Gaiet. vbi supra in uerb. superstit. & quia est primæ speciei superstitionis, parte. 3. præsupp.
[f] Quia 3. species superstitionis de qua in 3. præsupposito supra eo. c. nu. 20.
[g] Ca. illud 26. q. 2. § & 4. præsuppos supra eo. ca. nu. 20.
[h] 2. part. ti. 12. ca. 1. & § 5. Gaie. ver. interrog. primi præcep.
[i] In 2. lib. d. 7.
[k] l. culpa. C. de male f. & Matthe.
[l] Curiositas. § 10. Non. 3. species est superstitionis, de qua in 3. præs.
[m] Arg. ca. illud 26. q. 6.

chiari, ò li chiamò à casa sua per dimandarli, mortale.[a] ò se fece fattura per offenderne con incantatione, & inuocatione tacita, ò espressa del demonio[b], mortale.

29 Se guastò, & ruppe una fattura, ò incantamento con un'altra, ò ne pregò altri, che lo facesse, anchor che quel tale fosse apparecchiato per farlo, mortale, secondo San Thom.[c], & Maior.[d] & Siluestro,[e] & gli altri approbati contra Angelo.[f] Perche non è mai lecito indurre altri à peccare, se bene à cio apparecchiato il uede.[g] anchor che sia lecito seruirsi del peccato altrui senza cercarli cosa, che sia peccato.[h] E' nondimeno lecito disfare il maleficio per cosa licita, cioè per iscongiuri leciti, per acqua benedetta, per oratione di Santi, per uera penitentia, per deuota communione, secondo Mario.[i] & tutti.

30 Se dimandò, ò uolle dimandare à gli indouini alcun furto, ò altra cosa secreta, ò tentò di saperla per uia di sorte di dadi, carte, libri, astrolabij, ò altra cosa, mortale[k]. Se incantò animali bruti con parole profane, ò sacrate, con osseruatione di alcuna uanità[l], mortale.

31 Se ha creduto, che gli effetti, che nascono dalle opere di fattocchiari, indouini, ò ciarmatori, benche siano di salute, procedano dalla uirtù delle loro parole, ò delle cose, che essi fanno non hauendo essi di loro natura uirtù per cosi fatti effetti, mortale. perche il demonio fa quell'effetto per altre cause naturali, che à quel proposito applica mediante alcun patto espresso, ò tacito, ch' egli ha col fattocchiaro, secondo San Thom.[m] Santo Anton.[n] & tutti gli[o] altri.

Se ha dimandato ad alcuna zingara di sua uentura con proposito di credere fermamente à quello, che ella gliene dicesse, mortale, benche per curiosità, ò per ridere non è mortale, saluo se tale persona il facesse, che coloro che lo uedessero, se ne scandalizassero[p] grauemente.

32 Se donò qualche cosa à mangiare ad alcuno, perche l'amasse[q], mortale. Se ha fatto, ò procurato alcuno incantamento con cose sacre della Chiesa, come è l'acqua del battesimo, la pietra sacra, l'acqua santa, l'oglio santo, le parole della consecratione, &c. ò porta alcuna cosa delle sopradette à mal[r] fine: In questi casi nella maggior parte de' Vescouadi ui è la scomunica Sinodale.

[a] Leuit. 20. c. Anima quæ declinauerit ad magos, & ariolos .l. nemo C de malef. & Matth.
[b] Exod. 22. Maleficos non patieris uiuere .l. Multi. C. de malef.
[c] In 4.d.34.q.1.ar.3
[d] Ibidem.q.2.col.6.
[e] Verb. Maleficiú. q.8.arg.l.Nulli. & l. Nemo.C. de malefi. & ca.Non conserue tis.26.q.7.
[f] Verb. superstitio. §.13.
[g] Arg.ca.1. ad Roma.& ca.Notum.2. q.1.
[h] Ca Monet.22.q 1 Quibus adde, quæ nos diximus in repet. ca. Inter verba 11.q.3.nu. 83.& 159.
[i] In 4.d.34. q.2.
[k] Deute.ca.18.Non inuenietur in te qui pytones, ac diuinos cósulat .l. Nemo.C. de malef.
[l] Thom. 2a. 2e. q. 96.art. 4.ad 2.
[m] 2a 2e. q.96 ar.2.
[n] 2. part. tit. 12.capit. 1.
[o] In 2.d.7.
[p] Cap.2. de nou.oper nunciat.
[q] Arg. interro.primi præcepti.
[r] Archiep par. 2.2. tit.12.ca.1.§. 12.

Se

SE per guarire alcuno, se qualche cosa, che non hauea per quello effetto uirtù, come il misurare la cintura, l'aprire l'arbore, il tagliare della milza, l'urinare sopra certa herba, & altre simili cose, mortale, se la ignorantia non l'iscusa [a]. S' egli adorò la imagine de santi per se, senza hauere rispetto à santi stessi, che quelle nel cielo rapresentano, ò a [b] Dio, mortale.

[a] Per.4. presuppos. sup.eo.ca. nu. 21.

[b] De consecr. d.3.c. Perlatum. ca. uenerabilis.

33 SE ha creduto à gli insogni, per hauersi insognato alcuna cosa futura, secreta, per inuocatione espressa, ò tacita del demonio, cioè credendone perciò quello, à che la uirtù dell'insogno non si puo estendere, come è, che ha da essere occiso, ò che ha da ritrouare il thesoro, ò con cui si ha da accasare, mortale, secondo San Thomaso [c]. Benche il credere alcuna cosa per sogni tenendoli per riuelatione diuina, ò per causa, ò segno naturale bastante à significare quello, non è peccato, secondo San Thomaso [d], & il [e] Gaetano.

[c] 2a. 2e. q.95.ar.6. Deuther.13.c.Sciendum. 26.q. 4.

[d] In d. art.6.

[e] Gaiet. Somniorũ obseruatio.

SE per l'insogno lasciò di fare alcuna cosa necessaria alla salute dell'anima sua, ò fece alcuna cosa contraria à quella, pecca mortalmente, benche se non era tale, uenialmente [f] peccò.

[f] Idem ibidem.

34 SE ha creduto fermamente & tenuta certa speranza in alcun breue di non essere per cio ferito in guerra, ò di non morire di morte subitanea, ò di peste, ò di altro simile modo, ò di essere auenturato con signori, &c. M. Perche non per loro uirtù naturali, ne per ordinatione diuina possono questi breui fare tali effetti: Et consequentemente questa tale osseruatione è uana [g]. Et per questo sono questi breui reprobati, & coloro, che li fanno, peccano mortalmente, & quelli ancho, che se ne seruono, & quelli, che li consigliano, secondo Santo Antonino, [h] saluo si sono tanto ignoranti, & tanto semplici, & poco auisati, che meritassero iscusa.

[g] Per.5. presupp. & citata in eod. 5.eod. ca.nu. 22.

[h] 2. part.tit.12.ca.8 § 13.

SE porta breue, ò scongiuri al collo senza che ui concorrano cinque cose, cioè, che siano nomi noti, & intelligibili, che siano santi, come sono quelli dell'Euangelio, ò de la scrittura sacra, ò di qualche santo, che non ui sia altro carattere, ò segno, che quello della croce, che non ui sia cosa uana, ò falsa, ò che appartenga alla inuocatione del demonio, & che non si fondi, & ponga speranza nel modo dello scriuerlo, ò legarlo, ò che in pergameno uergine si scriua, ò sul nascere del sole, ò quando si legge l'Euangelio, ò che si habbia à legare con tanti fili, ò per mano di una donzella uergine, ò che niuno il uegga,

& altre simili cose, che non appartengono alla gloria di [a] Dio, ne ad altro effetto naturale.

[a] Ant. 2. part. tit. 12. ca. 1. §. 13. com. cap. nō licet. 26. q. 7 Martinus ab Arles, de superst. nu. 4. uolu. 10 prac. & satis colligitur ex Thom. 2ª. 2ª. q. 96. art. 4.

Se ha fatti, ò se porta uersi scritti nel dì della Ascensione, 35
ò in altra festiuità, credendo che di manco efficacia fossero, se fossero in altro di scritti, ò prima, che si dica l Euangelio, ò doppo la messa, ò in tempo, che non si dicano le parole dell'Euangelio, che nel suo scritto si [b] contengono.

[b] Rosella sortilegiū §. 2.

Se porta alcuna reliquia con alcuna uana osseruatione, cioè che il uaso, nel quale si ha da portare, habbia da essere fatto in triangolo, ò tondo, ò simili altre cose, che non appartengono al rispetto, & riuerenza, [c] che si ha à Dio, ne ad effetto alcuno naturale. Benche cosa santa è portarle con conueniente riuerenza senza mescolarui altra uanità, secondo San [d] Thom.

[c] Sant. Tho. 2ª. 2ª. q. 96. art. 4.

[d] Vbi supra.

Se il giorno di San Giouanni colse herbe, credendo, che 36
colte in quel dì, ò prima che nasca il sole, habbiano piu uirtù, che in altro giorno colte, ò doppo nato il sole, ò fece in quel dì, ò in quel di San Pietro cauare sangue da gli animali, credendo, che allora piu utile fosse, secondo Martino de [e] Arles. Perche quantunque non sia peccato il cogliere herbe medicinali con la oratione del Pater noster, ò col credo, per diuotione senza alcuna uana superstitione, ne uso di quella, [f] è nondimeno peccato, quando alcuna uanità ui si mescola, benche taluolta per la ignorantia, & simplicità non è [g] mortale.

[e] In d. tract. de superstit. nu 8.

[f] Arg. ca. non licet 26. q. 5.

[g] Presuppos. cap. 4. num. 10.

Le donne, che con la croce, ò con salmi senza altra superstitione, ne uanità, usano con orationi licite, & scongiuri, come, Per la passione di GIESV CHRISTO, & simili cose, non peccano M. Ma ben si dee questo officio uietare loro, poi che sogliono molte uolte cose uane, & superstitiose mescolarui, saluo se sono persone uirtuose, discrete, & communemente auide di buona uita, & le altre semplici non prendono con l'essempio loro ardimento di fare il medesimo. Perche se il prendessero, dourebbono quelle persone uirtuose astenersene, conforme à quello, che dice l'Apostolo, [h] secondo Santo [i] Anton.

[h] Ad Thessal. ca. 2. ab omni spetie mali abstinete uos ca. cum ab omni de uita. & hon cler.

[i] 2ª. par. tit 12. ca 3 §. 11.

Gli Ciarmatori licitamente usano l'officio loro, anchor che essi siano uitiosi, perche quella gratia gratis data, che Iddio dona loro, è per utilità de gli [k] altri.

[k] Margar. confess.

Se per ascoltare canti di uccelli, latrare, ò urlare animali ò 37
incontrarsi con una lepre, ò con donna grauida, crede deliberatamente, che gli habbia da occorrere qualche male, [l] M.

[l] Ca. illos. 26 q. 2. cū sequen.

Se

SE ha creduto deliberatamente, che alcuno per pianeta, ò costellatione, nella quale si nasce, ò per complessione, ò per phisonomia è forzato à far male, ò bene, M. [a] Se osseruò piu un giorno, che un'altro per incominciare alcuna cosa, per uscire fuori di casa, ò andare in camino.

SE mira, qual piede pone primo, quando si leua di letto, ò qual primo si calza, ò se per inciampare sulla porta, quando esce, si torna dentro à dietro, ò se perche sternuta, quando si leua di letto, si ritorna à giacere. Queste uanità, & altre simili, sono communemente peccati ueniali, quando prima di esserne auisati dal parocchiano, ò dal predicatore, ò dal confessore, ò da altri, si fanno. Perche poi sono mortali, secondo Santo [b] Anton.

38 SE imparò, ò uolle imparare l'arte che chiamano notoria, che con certi digiuni, & alcuna uana osseruatione promette sapientia infusa, M. [c] Se crede, che l'herba, ò la musica habbia piu uirtù contra i demoni, benche l' habbia contra alcuna passione, & humore di corpo i quali temperati non puo cosi il demonio uessare. [d] Se ha creduto, che le iane, ò streghe uadano, come pensano, corporalmente, ò in tale, & tale [e] parte, M. benche il credere, che alcuna uolta, & assai poche ne porta il demonio alcuno, permettendolo Iddio, non è [f] peccato.

39 SE uolle gettare, ò gettò sorti, perche per esse il demonio, ò la constellatione del cielo lo consigliasse, ò li discoprisse quello, che douea fare, ò qualche secreto, ò le cose da uenire, ò se le gettò in elettione di alcuna dignità ecclesiastica, ò temporale senza eleggere prima alcuno idoneo per quella, M. [g] Benche il gettare delle sorti, per partire alcuna cosa, ò per prendere in una necessità consiglio sottoponendosi alla fortuna, & alla prouidentia diuina, non è peccato, come in tempo di peste, ò di guerra, per determinare sopra clerici, & religiosi, che hanno à restare à seruire la Chiesa con pericolo, ò che hanno à partire, perche tutti non morano, ne resti abandonata la Chiesa, secondo il medesimo.

SE fece, ò accettò alcuna disfida, che è una specie di sorte, M. secondo San Thom. & il suo comentatore, [h] eccetto, che in duo soli casi. Il primo è quando un Re è ingiustamente offeso, & uede hauere manco possanza, che il nemico, per entrare à battaglia. Il secondo, è quando essendo alcuno falsamente

[a] Ca. illud quid est 26.q.2.

[b] 2.part.tit.12 ca.8. .§.12. & citata in 4. presupp.su. eo. cap. nu. 21.

[c] Thom. 2a. 2ae. q. 66.art. 1.

[d] Aug. uerb. superstitio. §.6.

[e] Ca. Episcopo. 26. q. 5.

[f] Gaiet. 2a. 2ae. q. 95.ar.5.

[g] Thom.2a.2ae.q.95 art.8. ca.1, 2. & 3. de sortileg.

[h] 2a. 2ae. q. 95.arti. fin. ca. 2. de purgat. vulg. ca. monomachia.2.q.5.

accuſato, uede, che l'hanno à fare morire, ò che li troncaranno alcun membro ingiuſtamente, ſe non accetta il campo, ſecondo il Gaet. [a] benche Nicolo de Lira [b] ſi allarga in queſto piu. Il medeſimo è di colui, che uuole ò conſiglia, ha piacere, ò dà licentia in queſti duelli, come altroue io l'ho detto. [c] Et auenga che per alcuna urgente cauſa poſſa il Re tollerarlo, non puo però concederlo, ſecondo il [d] Gaet.

40 Se pigliò, ò coſtrinſe, ò uolle pigliare, ò coſtringere à pigliare alcun ferro infocato, ò intrare in forno, ò fornace ardente, ò in altro luogo ſimile, per purgarſi di alcuna infamia, [e] M. Se tentò Dio in offerirſi al martirio, & in prouocare gl'infedeli, dando loro occaſione di farlo morire, ſenza hauere cauſa, che à cio l'obligbi di precetto, ne di conſiglio, M. [f] Il martirio è di precetto, quanto al propoſito, che hauere dobbiamo di uolere, anzi morire, che negare la ſede, ò peccare mortalmente, ſecondo San Tho. [g] comunemente approbato, & etiandio quanto à ſoffrirlo con effetto, quando è neceſſario per la conſeruatione della ſede, o della bontà di molti, ò per euitare biaſtemme di Dio. Allora è ſolo di conſiglio, quando di cio altro non ne ſegua, che la gloria di Dio, ò la eſſaltatione della ſede, ſecondo la mente di San Tho. [h] Ne per ſoffrirlo è neceſſario charità perfetta, anchor, che neceſſaria ui ſia, per ſoffrirlo con piacere, & dilettatione, ſecondo San Thom. [i] Perche ancho in peccato mortale ſi puo pigliare, ſecondo l'Apoſtolo, [k] & San Thomaſo [l].

41 Se tentò Dio dicendo, ò facendo alcuna coſa con intentione eſpreſſa di prouare la ſua potentia, ſapientia, ò pietà, & miſericordia, ò tacitamente facendo quello, che non ſerue ad altro, che à fare queſta iſperienza, come è predicare ſenza prouederſi del neceſſario potendo farlo, penſando, che Iddio l'habbia ad iſpirare, ſecondo Landolph. [m] ò offerirſi ad alcuno pericolo ſenza neceſsità, ne utilità, come quell'infermo, che non uuole uſare rimedio alcuno humano hauendolo, & ſi laſcia in potere del diuino ſolo, M. [n] benche il non uſare medicine in tempo del martirio, ò per utilità ſpirituale, per domare la carne, & le ſue paſsioni, & ſentire la paſsione del Saluatore noſtro, ſoffrendo ferite, ò male di fianco, ò altre infirmità, che non hanno pericolo di morte, è meritorio, & non peccato, ſecondo un Cardinale [o].

[a] Ibidem.
[b] Pri. Reg.
[c] .ſ. in add. rep. ca. quando de conſec. d. 1. nu. 120.
[d] Ibidem.
[e] Cap. fin. de purg. vulg. ca. mennam, & ca. conſuiſti. 2. q. 5. Thom. 2ª. 2ª. q. 95 art. 8. ad tertium.
[f] Ar. ca. fin. de iure iu. Tho. 2ª. 2ª. q. 124. art. 1. ad tertiũ.
[g] In quolibeto. 4. art. 20.
[h] 2ª. 2ª. q. 124. ar. 3. ad primum.
[i] Quodlib. 4. ar. 19.
[k] Prima ad corin. ca. 13.
[l] In dicto quolib. art. 19.
[m] Par. 1. uita Chriſti. ca. 32.
[n] Thom. 2ª. 2ª. q. 97. art. 1.
[o] Gaiet. in d. q. 67 art. 1.

42 S E anchor che egli non fece, ne uolle fare alcune delle cose gia dette, ma ui acconsentì in una delle noue maniere dechiarate di sopra, [a] comandando, consigliando, acconsentendo, lodando, ricettando il malfattore, ò aiutandolo, ò non impedendolo con parole, con fatti, ò con auiso, potendo, & douendo farlo, come si è di sopra gia detto. a Sup. eod. nu. 12.

DEL SECONDO PRECETTO, NON PRENDERAI il nome di Dio in uano. Cap XII.

SOMMARIO PRIMO DEL CAP. XII.

1 *Chi nomina Dio in uano.*

11 *Colui che giura, e poi gli sopratuiene alcuna causa.*

4 *Come si rompe il precetto di non prendere il nome di Dio in uano, & si pecca mortalmente, colui che crede, che in nessun caso sia lecito giurare, è heresia, e quello che giura per il Diauolo, ò per Machometto, &c. che bestemia colui, che giura per le creature. 8. Colui che giura falso, sapendo, ò pensando, che era tale: & accorgendosi che giuraua. 9. Al giudice, ò ad altro. 10. ò di fare alcuna cosa non facendola. 11. 12. quello che giura con conditione, & quella si compie, ò di non entrare, ò uscire da qualche porta. 13. Colui che giura di fare alcuna cosa senza uolontà di compirla. 15. anco che lo faccia per timore della morte. 13. Colui che giura con frode, & non lo fa. 14. ò per timore di fare alcuna cosa, senza intentione di obligarsi à quello, ò con intentione di farla, & non la fece. 15. Colui che giura, di fare contra li precetti di Dio. 16. ò di non fare alcuna cosa, che di se era meglio. 17. ò cosa ociosa, ò indifferente per bene, ò per male. 18. ò di tornare in carcere, & tornò colei, che giura al marito che non ha peccato di adulterio per essersi confessata, & pentita di quello.*

19 *Colui che giura in tempo di peste la uerità alle porte delle città secondo la intentione remota di coloro, che il dimandano, &c. ò di guardare il bene di alcuna Republica, & non lo guardò. 20. Colui che induce altro à giurare credendo che giurerà falso 21. Colui tolle giuramento da i suoi creati, ò schiaui chi li rubbò la tale cosa, sino, &c. 22. Colui che*

giura di fare alcuna cosa credendo non poter farla. 23. *ò reuelò lo secreto giurato, ò indusse altro à quello.*

PER fondamento delle dimande di questo precetto prosupponiamo primo, che non solo prende in uano il nome di Dio, chi per Dio giura male, ò adempie male il ben giurato secondo le glose, & la commune opinione [a], ma colui ancho, che mal uota, ò male adempie il ben uotato, ò che bestemia, & fa ingiuria à Dio, ò à santi suoi, secondo la mente del Concilio Coloniense [b], & di altri [c] moderni. 2

[a] Cap.20.Exod.

[b] In explica. 2.præcep fol. 173.

[c] .s. Ange. interrogatio.2.præcep.

SECONDO, che il giurare, è uno affirmare, ò negare alcuna cosa, facendone espressa, ò tacitamente Dio testimonio, come uerità infallibile, secondo che altroue detto [d] l'habbiamo, prendendo la mente di una glosa [e], & di San Tho. [f], & de gli altri [g]. Si allega Dio espressamente per testimonio, quando si dice: io giuro Dio, ò faccio Dio testimonio. Si allega tacitamente, dicendosi, Viua Iddio, ò Iddio sa la uerità, che io dico il uero, &c. ò nominando alcuna creatura, in quanto in quella la uerità diuina riluce, come quando si giura per l'Euangelio, per li santi, per li cieli, ò per la salute del suo signore, che tanto è, come giurare Dio, la cui uerità sta nell'Euangelio, la credettero i santi, ò per Dio, di cui sono i cieli, ò dal quale depende la salute del suo signore [h], &c. Et etiandio quando si nomina alcuna creatura amata da colui, che giura, perche in quella la giustitia di Dio si essequisca, s'esso non dice la uerità, come quando alcuno giura per la uita sua, ò per quella di suo padre, ò di suo figliuolo, ò pure maledicendosi, s'esso non dice il uero, come il sente San Thom. [i] & lo dichiara il Gaet. aggiungendoui singolarmente, che non fa duo peccati, cioè di malerittione, & di spergiuro colui, che dicendo il falso dice, male mi faccia Iddio, se non è egli la uerità. Perche non essendo la maledittione per altro, che per addurre Dio per testimonio, altro che spergiuro non è.

[d] In rub. de iureiu.

[e] 22.q.1. in sum.

[f] 2[a]. 2[e]. q. 79.ar.1. & in 3.d.39.q.1.

[g] In lib 3. sent.d.39 & Goffred.ac aliorũ in rub.de iureiur. & Anto.2. par. tit.10. cap. 3.

[h] Arg.Iacob.5.& c. Etsi Christus. de iureiu. & glo. fin. ca. Quotiens.1.q.7.

[i] In d.q.89.art.1.

TERTIO, ne seguita, che il giurare è atto di latria, & religione, & per esso si da honore diuino à quella cosa, per la quale si giura, perche si allega per testimonio infallibile & per prima uerità, che è Iddio [k], secondo S. Thom. [l] Ne segue ancho, che chi afferma, ò niega alcuna cosa dicendo, per mia 3

[k] Ca. A nobis.2. de sent. excom.

[l] 2[a]. 2[e].q 89 art.4. & probat. cap. Et si Christus.de iure iu.

fede,

ſede, ò in mia ſede, ò in uerità, non giura, & per la ſede, & uerità non intende altro, che la ſedeltà & uerità humana, come intendono i Signori, che dicono, à ſe di caualliere, à ſe di gentilhuomo. Ne etiandio che dice, Iddio ſa, ſe io dico la uerità, ò dico queſto dinanzi à Dio, ò Iddio il uede, ſe io dico il uero, s' eſſo non ha intentione di giurare. Percioche non inuoca Dio per teſtimonio del ſuo detto, ma dice che Iddio uede, ò ſa quello, ſecondo il Gaet.[a] il quale noi non ſeguiamo, in quanto dice, che ne ancho giura, chi dice Iddio ſa, che io dico la uerità, perche chi coſi dice per teſtimonio l'allega, ſecondo la ſana, & comune intelligentia.

3 QVARTO, che ogni giuramento che manca di alcuno de' tre compagni, cioè uerità, giuſtitia, & diſcrettione, è peccato[b], & mortale comunemente, quando li manca la uerità; ò tanta giuſtitia, che è peccato M. quello, che ſi giurò, & non è piu che ueniale, quando li manca ſolo la diſcrettione, o la riuerentia, ne è ancho altro, che ueniale, quando ſi giura quello, che non è illecito, ſecondo la mente comune, bene eſplicata per lo Gaetano[c], & per noi in altra[d] parte.

QVINTO, che due ſono le ſpetie del giuramento, l'uno è affirmatiuo del preſente, ò paſſato, l'altro è promiſsiuo del futuro, ſecondo Goffr.[e] approbato da tutti. Et coſi in due maniere ſi puo peccare per ragione di giuramento, cioè mal giurando, ò iſpergiurando. Da queſte radici queſte interrogationi naſcono, quanto al giurare male, ò adempire male il ben giurato, che è iſpergiurare.

4 SE ha creduto, che da ſe il giurare ſia male, & che in neſſun caſo ſia lecito, M. & heresia[f], poi che da ſe è atto della uirtù di latria, & religione, la piu alta di tutte le uirtù morali[g].

SE giurò per lo diauolo, ò per mahometto, ò per alcuno idolo, ò falſo[h] Dio, M. & bieſtemma, perche attribuì alla creatura quel, che è di Dio, cioè la infallibile[i] uerità.

SE giurò per alcuna creatura ſenza tenere riſpetto à Dio, eſpreſſo, ne tacito, & facendola teſtimonio infallibile del ſuo detto, & per conſequente facendo la riuerenza diuina, M. ſecondo la mente di tutti per quel, che ſi è detto di ſopra[k]. Habbiamo detto, facendola teſtimonio, &c. perche il giurare per alcuna creatura ſenza riſpetto eſpreſſo, ne tacito, che in quella

[a] 2a. 2e. q. 89. art. 2.

[b] Hieremiæ. Et iurabunt in ueritate, iudicio, & iuſtitia. c. Et iurabunt. 22. q. 1. & ca. Et ſi Chriſtus. de iure iur. & Th. in 2a. 2e. q. 89 art. 3.

[c] In 2a. 2e. q. 89. art. 2. & 3.

[d] In ca. Et ſi Chriſtus. de iureiur.

[e] In ſumma de iure. iu. col. 2.

[f] Contra. ca 6. Deute. & ca. Et ſi Chriſtus de iur. iur Tho. 2a. 2e. q. 89 art. 2. & omnes in 3. d. 39. Caſtren. in uerb. iuramentum lib. de omnibus hæreſ.

[g] 2a. 2e. q. 89. ar. 4 adiunctis quæ art. q. 89. art. 6.

[h] Ca mouet. 22. q. 1.

[i] Arg. not. 2a. 2e. q. 13. art 1.

[k] In 4. præſupp. & part. ca. Clericu 22. q. 1. & Tho. 2a. 2e. q. 89. art. 6.

la bontà diuina riluca, & senza intentione espressa, ne tacita di fare la creatura testimonio infallibile, ma solo tale, quale ella è & non segnarla per abietto, in che la giustitia diuina si essegua, non sarebbe al parere nostro giuramento. Perche questo non sarebbe allegare Dio per testimonio. Ne sarebbe peccato, poi che non si dà l'honore diuino alla creatura dinanzi à Dio per quello che di sopra si è detto [a], & secondo la mente di San Thom. [b]. Egli è però uero, che i Christiani quando giurano per alcuna creatura, intendono communemente di giurare per Dio signore di quella creatura, & al meno nel giuditio esteriore l'hanno à iscusare di peccato, & à giudicarlo per obligato; benche nell'interiore, & dinanzi à Dio peccarono, s'essi allegarono la creatura per testimonio infallibile, & di infallibile uerità, dato che fosse la gloriosa Vergine nostra Signora. Ma non resterebbono nel giuditio interiore obligati col giuramento, se ne attuale, ne uirtualmente allegassero per testimonio Dio, ma solamente la creatura per tale, qual'ella [c] è. Il che fanno, & si ueggono ogni dì fare coloro, che per loro uerità affermano, ò negano, ò per la loro fede, ò di huomo da bene, ò di caualliere, o di gentilhuomo, come si è detto di [d] sopra.

Se giurò il falso sapendo, ò pensando, che fosse falso, & 5
auertendo, che esso giuraua, che chiamano i dotti auertire di detto, & di giuramento [e], M. ò che sia di età, chi giura, ò che sia fanciullo, che habbia discrettione [f], o che lo giuri per sua utilità, ò per burla, ò per iscusarsi, ò per timore di non essere morto, ò per qual si uoglia altra cagione, se ben giurasse con impeto d'ira, & non solamente per Dio, & per li santi, ma ancho per uita mia, per mia conscientia, così Iddio [g] m'aiuti. Non osta una glosa [h], che dice, essere ueniale il giurare il falso per burla, perche come noi sopra essa detto habbiamo, è comunemente con ragione reprobata.

Se giurò il falso non mirando, che lo giuraua, ma con ta- 6
le affetto, che non meno giurato l'haurebbe, se àuertito, & mirato ui hauesse, che quello era falso, per lo male costume di giurare ad ogni parola, così il falso come il uero, M. secondo il Gaet. [i]. Perche la inauertentia non fu causa, ma compagnia di quel giuramento, benche ordinariamente il giurare il falso senza auertire, che il falso giuri, ò senza mirare, che lo giuri, non è altro, che ueniale, secondo San Thom. [k]. & la comune.

[a] In 3. & 4. presup.
[b] In 3. d. 39. q. 1. ar. 1. q. 4. & ad vlt. communiter ibi recep.
[c] Arg. cap. Et si in princ. de iur. iur. & ca. Consideret. & ca. Clericũ & c. Si quis per caput 22. q. 1. & Thom. vbi supra.
[d] In 3. præsupp.
[e] S. Bonauent. in 3. d. 39. q. 3. & Gabri. ead. d.
[h] Ca. Veniens. de iure iur.
[i] In 2a. 2æ q. 98. art. 3.
[k] Dicto art. 3.

Se per ignorantia, che chiamano crassa, ò supina, giurò il falso, credendo che giuraua il uero, M. [a] benche s'egli il fece hauendoui posta la debita diligentia, non peccò [b]. Et si alcuna diligentia ui pose, ma non tanto quanto era necessario peccò uenialmente secondo i sopradetti.

7 Se giurò il uero credendo, che fosse falso quello, che giuraua, & mirando à quello, che giuraua, & che lo giuraua anchor che per burla il facesse [c], M. secondo tutti. Benche s'egli auertia bene quel, che diceua, ma non che lo giuraua, ò auertia, che giuraua, ma non à quello, che giuraua, non peccò mortalmente, ma si ben ueniale graue. Et se non auertia nè l'uno, ne l'altro, anzi il faceua senza deliberatione, ne consideratione, peccò un picciolo peccato ueniale [d], saluo, se non uolle, ò se poco conto di auertirui. Perche all'hora saria [e] M.

Se giurò cosa alcuna affermando per uerità quello che non sapeua, M. [f] saluo quando l'afferma solamente come esso il sa, come l'Arcidiacono, che risponde al Vescouo sopra quello, che egli ordina, ch'è buono & degno, senza saperlo bene. Perche non l'afferma simplicemente, ma con questa aggiunta, per quanto la humana fragilita lo [g] permette.

8 Se giurò quello che era uero secondo la sua intentione, ma non secondo la intentione di colui à cui giuraua, essendoli dal suo competente giudice imposto, che giuri secondo l'ordine delle leggi, ò pure offerendosi esso di sua uolontà à giurare, [h] M. Habbiamo detto dal suo giudice competente, &c. perche quando non fosse tale, ò contra l'ordine della legge, ò fosse persona priuata, chi il fa giurare, ò per forza, ò per altra importunità, ben puo esso giurare quello, che secondo la sua intentione è uero, & secondo la intentione di chi lo fa giurare [i], è falso, come quel gran S. Francesco dimandato da alcuni, che perseguitauano uno homicida, & che gli era passato appresso doue andato fosse, ponendosi la mano nella manica rispose, Non è passato di qua. Volendo intendere, che non era passato per quella manica, come il dice Angelo [k], & Gio. di Anania [l], benche in un'altra parte Angelo dice [m], che si pose il deto all'orecchio, come io altroue il dico [n], aggiungendo con Hadr. in due parti [o], che colui, che è cosi male dimandato, puo rispondere, che non lo sa, intendendo, che nol sa di maniera, che sia obligato à dirgliele. Di che ne segue, che quando il giudice dimanda

[a] Ioh. And. in cap. Tua de iure iur. Angel. Syl. Periurium.
[b] Ca. Homines. 22. q. 2.
[c] Ca. Homines 22. q. 2.
[d] San Bonauent. in 3. d. 39. q. 3. art. 1.
[e] Ang. ver. Periurium. §. 1.
[f] Aureol. 3. d. 39. Angel. Periurium. §. 3.
[g] Ca. 1. de Scrutin. in ord. fac. & omne q. ibi. & Ang. ver. Periurium. §. 3.
[h] Ca. Quacunque arte. 22. q. 5. Tho. 2. Sec. q. 89. art. 7. ad 4.
[i] Ca. Humanæ aures. 22. q. 1.
[k] In l. id£. §. si. tibi. ff. de cōd. obl. turp. caus.
[l] In ca. qui cum in re. col. fin. de fur.
[m] In l. Qui uos. §. qui ex uoluntate. ff. de furt.
[n] S. in rep. ca. inter uerba. 11. q. 3. nu. 767
[o] S. in 4. de confess. dub. 10. col. 3. & in 4. lib. 11. littera CC.

sopra qualche delitto, che non è notorio, ne mezzo prouato, ne ui ha infamia, ne inditij prouati, ne per tacere, ne seguita di retto pregiudicio altrui, benche ne segua l'indiretto dell'accusatore, non è obligato à rispondere al giudice la uerità secondo la sua intentione, ma basta rispondere quello, che è uerità secondo la intentione di chi giura, come io altroue l'ho detto [a], ben che non è mai lecito affermare con giuramẽto bugia alcuna, come si è detto di sopra. Et per questo la donna, che ha alcuno impedimento secreto, per lo quale non uuole, ne puo uiuere con suo marito, & ne sta percio iscomunicata, quando nell'articolo della morte le bisogna giurare, per essere assoluta, che uiuerà, & starà con suo marito, puo, & dee intendere, che lo farà, per quanto potrà farsi senza peccato. Et con questo s'ella guarisce, & non ritorna al marito, non è [b] spergiura.

[a] .f. in 4. rep. ca. inter uerba. nu. 709. post Tho. 2ª. 2ᵉ. q. 70 art. 1. vbi Gaiet. & Maior. in 4. d. 15. q. 18.

[b] Arg. eorum. quæ notat Panorm. post Hostien. & communem in ca. literas. in 20. de restit. spolia. & ca. humanæ. 22. q. 5.

Se giurò di fare alcuna cosa lecita, & non la fece, M. secon 10
do tutti [c], quanto si uoglia picciola, che fosse, come di dare un bicchiero di acqua per amore di Dio, secondo il Gaet [d]. La quale opinione mi pare piu uera che quella di Santo [e] Anton. & di Siluest. [f]. Ne osta a questo, che chi giurò di fare alcuna cosa grande, non pecca mortalmente, per lasciare di farne una picciola parte, secondo il Gaetano, per la gran differentia ch'è, che una cosa si consideri per se sola, ò come parte di un'altra. Non osta ne ancho, che la madre, che giurò di castigare il figliuolo, hauendo uolontà di farlo comunemente non peccò, M. se nol castiga. Perche non resta di peccare, per essere picciolo il castigo, ma perche simili giuramenti ordinariamente si fanno con passione di ira, & per uendetta, piu tosto che per giusto castigo, & per consequente, non sono liciti, & si pecca uenialmente in giurarlo, & niente se si lassano di fare [g], ò perche anchor che giurasse di castigarlo principalmente per sua correttione, benche con ira, poi che si uede posta in pace la casa, non conuiene adempire il giuramento, per non essere uirtù l'adempirlo, ò per essere meglio non adempirlo, per non turbarne la casa con pianto. Et cosi non è lecito adempirlo per quello, che è soprauenuto, ò è meglio mutarlo in cosa migliore, & à questo modo non pecca secondo il [h] Gaet.

[c] In 4. d. 39. & in c. Si uero. de iure. iur.

[d] 2ª. 2ᵉ. q. 89. art. 7.

[e] 2ª. part. tit. 10. ca. 4. §. 1. col. 4.

[f] Verb. Iuramentũ q. 1.

[g] Ca. in malis. 22. q. 4. ca. Non est obligatorium. de reg. iuris. lib. 6.

[h] Gaiet. ubi sup.

Non osta ne ancho, che chi giura di dare un pomo à un 11
figliuolo, perche stia cheto, non pecca non dandolo se non sta cheto. Perche non pecca per essere il giuramento conditionale,

& non

& non essersi adempiuta la conditione. Percioche se il fanciullo si acchetasse, esso peccarebbe M. non dandogliele, & à se stesso doni la colpa, che in queste cose piccole inuoca Dio per testimonio, che le sodisfarà, secondo il Gaet. [a] Meno osta, che chi giura, che non entrerà, ò uscirà per una porta, che non beua, ò mangi prima, che altri il faccia, non pecca mortalmente. Perche non giurò con animo di obligarsi determinatamente, ma in quanto era in lui, ò per essere in fauore de l'altro, che gliele rilascia, pregandolo del contrario, secondo il Gaet. [b] intendesi di quello, che non solo era lecito, quando si giuraua, ma etiandio quando si hauea da adempire. [c]

[a] Vbi supra.

[b] Vbi supra.

[c] Arg. ca. si aliquid. c. & secunda 22. q. 4. & eorum quę ibi notant Archid. & Car.

12 Se giurò di non andare, ò di non passare per tale, & tale parte, per fuggire le occasioni de' peccati, cioè di donne, ò di gioco illecito, & durante quella causa ui fu, ò passo, M. anchor che non pecchi, chi questo giura senza rispetto di alcun bene honesto & utile, secondo il Gaet. [c] & la mente di S. Anton.

[c] In summa verb. periurium.

13 Se deliberatamente giurò di fare alcuna cosa, non hauendo animo di adempirla. M. [d] Perche chi giura di fare alcuna cosa, è obligato ad hauere animo di adempirla sotto pena di peccato mortale. Et così chi giura di fare cosa illecita con animo di farla, pecca in duo modi, cioè in uolere fare quello, che non si dee, & in giurare, che lo farà, perche giura contra giustitia. Et colui, che giura di fare cosa illecita senza animo di adempirla, pecca in una sola, secondo la mente del Get. [e] secondo il quale non iscusa di peccato, ne ancho il giusto timore della morte. [f] Se giurò sophisticamente, & con inganno di fare alcuna cosa intendendo di un'altra diuersa da quella, che intendeua colui, per cui si giuraua, senza giusta ragione, & causa di usare quella dupplicità, non solo pecca M. come si è detto, che anco poi non adempiendo, secondo l'intelletto sano, & comune di colui, per cui giurò, [g] pecca. Percioche quando colui, che giura, usa inganno, & l'altro nò, il giuramento si ha da adempire secondo la intentione sana, & comune di colui, cui si giura. Benche quando colui, che giura, il fa con buona fede, & l'altro usa inganno, si ha da adempire secondo la intentione di colui, che giura, [h] & per questo non pecca non adempiendo il giuramento colui, che fu indotto à giurare con inganno, quando l'inganno fu tale, che si l'hauesse nel principio conosciuto, non l'haurebbe giurato, perche il giuramento non obliga fuori

[d] Ca. 1. & 2. 22. q. 2.

[e] 2a. 2e. q. 89. ar. 7.

[f] Ibidem.

[g] Ca. quacunq; arte. 22. q. 5. & omnes ibidem Innoc. & communis in ca. ueniens de iure iur.

[h] Ca. humane. 22. q. 5 Innoc. cum communi in c. veniens, de iure. iur. & Tho. 2a. 2e. q. 98. art 7. ad quartum.

della intentione di colui, che in buona se giura, ò che generalmente giuri, che farà quello, che l'altro uole, ò pure che sia particolarmente, che farà tale, & tale cosa. [a] ne Iddio riceue tale giuramento fatto con bona fede, se non secondo che procede dal cuore. [b]

SE per paura giurò di fare alcuna cosa lecita senza uolontà di obligarsi farla, ò con intentione di farla, ma non la fece, M. Perche redimere la propria uessatione, ò di altri, è uirtù. [c] Et ogni opera uirtuosa giurata si dee adempire, [d] come altroue piu à lungo il prouiamo [e] doppo il Gaet. [f] Bene è uero, che per quello, che si è detto di sopra, se quando alcuno giurò, hebbe intentione di fare quella cosa in alcuno sentimento uero, benche diuerso da quello di colui, che facea giurarle, non peccò egli giurando, ne etiandio non compiendo piu di quello, che esso intendeua. Perche non è obligato à giurare secondo la intentione di colui, che à male giurare il costrinse. Et per questo colui, che giura al latrone di douere darli cento ducati, & dentro se stesso intende, che li pagherà, se esso è obligato à dargliele, non è obligato a pagarli, se per altra causa non gliele dee, secondo Siluestro, [g] benche questo essempio non piace al Gaet. [h] Ben si potrebbe difendere dicendo, che in quello giuramento cosa alcuna falsa non ui giurò. 14

SE giurò di fare contra alcuno precetto di Dio, come è robare cosa notabile, non perdonare il rancore, aiutare alcuno in qualche opera di peccato mortale, come è congiurare con alcuno di fare qualche male, ò difenderlo contra il suo superiore ingiustamente, &c. M. [i] Habbiamo detto di peccato mortale, perche chi giurò di fare alcuna cosa, che è ueniale, pecca ueniale giurandolo, & non adempiendolo, secondo Santo Anton. [k] benche lo faccia, perche l'ha giurato come notò Siluestro, [l] Anchor che il contrario dica Angelo. [m] Perche la circonstantia di fare peccato ueniale, per hauerlo giurato, non aggraua, per la riuerentia, che in quello si tiene à Dio. 15

SE giurò di non fare alcuna cosa, alla quale non era obligato, ma era però da se meglio a farla, che lasciare di farla, & cosa perauentura ancho consigliata nell'Euangelio, come di non prestare, non obligarsi per altri, non dare elemosina à chi in grande necessità non fosse, di non entrare in religione, non essere Clerico, non esser Vescouo, & altre cose simili secondo 16

Angelo,

[a] Ca. Quintaualis, & ca. ueniens de iureiur.
[b] Ca. humanæ aures 22. q. 5. Thom. 2. Sec. q 89 ar. 7. ad tertium, & Ant. 2 part. tit. 10. c. 6. §. 5. casu.
[c] l. nec timorē. §. fin. & l. Isti quidem ff. quod met. caus. fi. & cap. dilectus 1. de simonia.
[d] Ca. si uero, de iur. iur. c. quamuis pactum de pact. lib. 6.
[e] In ca. uerum, de iureiu. cum commune ille textui.
[f] In d. art. 7.
[g] Vers. iurandum 4. q. 7. uersic. 2.
[h] In d. art. 7. ad 3.
[i] Ca. immanis. c. qui sacramentum, & c. necesse. 22. q. 4.
[k] 1 part. tit. 10. c. 4. §. 1. col. 4.
[l] Verb. iuramentū. 4. q. 1.
[m] Verb. iuramentū 5. §. 2.

Angelo, [a] Siluestro [b]. M. A noi altri però pare essere al con trario la uerità. Perche ne San Thom. [c] ne Santo [d] Anton. dice questo essere mortale, come alcuni pensano & il Gaet. [e] tie ne, che non sia M. & ancho Gio. tabiense, [f] & una glosa or dinaria tiene [g] il medesimo. Et la ragione è, che è peggio giu rare di fare, ò di lasciare di fare quello, che lasciandolo, ò fa cendolo è peccato ueniale, che giurare di fare, ò lasciare di fare quello, che da se non è peccato. Et il giuramento di peccare uenialmente non è piu che ueniale, come di sopra si è detto: Et questo se intende, quando non giurò con determinatione di non adempirlo, etiandio in caso, che non facendolo, peccaria mortalmente. Perche questo saria un giurare di peccare mortal mente. Il che sempre è mortale, come si è [g] detto.

17 Et benche si possano questi giuramenti osseruare senza pec cato, non obligano però ad osseruarli per quanto, come dice San Thom. [h] per essi si pone impedimento allo spirito Santo, che inspira santi propositi, & si possono per propria auttorità di chi li fa, uiolare, secondo S. Ant. [i] Dicanosi pure quello, che lor piace l'Arcidiac. [k] Gio. Andr. & Panor. [l] Vi aggiungia mo ancho, che meglio è uiolarli, che farli, parlo de' giuramen ti di fare cosa, che sia di sua natura otiosa, ò indifferente per be ne, & per male, cioè di non hauere à tenere alcuno in suo ser uitio, ò di non parlare col tale, ò della tal cosa, ò di non an dare à sua casa, che non comprarà da sua bottega, &c. saluo quando si facesse questo al prossimo per conserto, [m] & utilità, & à Dio solo, per euitare alcuna occasione di peccare, come di sopra [n] dicemmo.

18 Se giurò di ritornare in carcere, & non ui tornò, M. se ben sapesse, che ui morrebbe, & che la morte, che li dessero, fosse ingiusta, secondo il Gaet. [n] Benche li risponda Gio. thabien se, [o] ma non bastantemente. Pure che la carcere non fosse in giuriosa, come sarebbe, se fosse priuata, ò di alcun ladrone, ò tiranno, [p] ò di giudice incompetente, ò di competente, ma che senza ordine di legge procedesse, & giurò, per fugirsi, & con animo di non tornare, secondo Angelo. [q] Se la moglie giurò à suo marito, che non ha peccato di adulterio, per essersi confessata, & pentita di quello, [r] M. Benche se il marito la fa giurare, perche ingiustamente il fa, puo ella giurare la uerità secondo la sua intentione, & il falso, secondo la intentione di suo marito, per quel, che si è detto di [r] sopra.

[a] In uerb. iuramentum. 5. § 3.
[b] Verb. iuramentum 2. § 5.
[c] 2a. 2e. q. 89. art. 7 ad primum.
[d] 2. parte tit. 10. c. 6. §. tertius casus.
[e] In d. ar. 7. ad 2.
[f] Verbo iurare. §. 10.
[g] In c. 1. 85. dist.
[g] In interrog. praeced.
[h] In d. ar. 7. ad 9.
[i] 2. par. tit. 10. ca. 6 § tertius casus, pro quo. ca. si aliquid. 1. sec. 22. q. 4.
[k] In d. ca. si aliquid
[l] In ca. si uero, de iureiur.
[m] Ang. iuramentum 5. §. 5.
[n] Interrogatio, 6 iure deno. yr. nu. 12.
[n] 2a. 2e. q. 89. ar. 7. ad quartum.
[o] In uer. iurare. §. 10.
[p] Panor. in cap. si uero de iureiuran. & glo. in clem. pastorali, de senc. & re iud. ver. per uiolentia cõiter recep. & Io. Andr. in sp. & ru br. de iureiu.
[q] Verb. iuramentum 5 §. 37.
[r] Arg. cap. final. de purg. canonic. Syl. uerb. iuramentum 2. §. 5.
[r] Ang. iuramentum 4. §. 15.

SE in tempo di peste giurò con inganno la uerità alle porte della città, & non secondo la intentione di coloro, che il dimandauano, [a] M. poi che di sua uolontà si offeriua à douere entrare dentro, saluo che quando la guardia crede, che in alcuna città sia la peste, che nel uero non ui sia, & che esso con ragione crede, & tiene che ne egli, ne casa sua uenga di morbo infetta. Et così giura il uero secondo la intentione principale, benche rimota della guardia. Il medesimo è de' uoti, che si danno à gli oppositori delle cathedre fuori delle scole, che non sono subornationi, & se nel uotare lo confessassero, li sarebbono inhabili. Et per questo rispondono al giuramento, che con quelli non parlarono, intendendo di cose, che contra la mente de gli statuti fossero. 19

SE giurò di guardare il bene, & la utilità di alcuna republica, ò officio, che hauesse, & poi nol guardò, [a] mortale.

20 SE indusse à giurare colui, che esso credea, che giuraua il falso, M. [b] saluo quando l'inducesse conforme alla legge, come giudice ad instantia di parte, secondo Ricardo. [c] Et per questo pare, che non si debba mai dare giuramento à colui, che con ragione si prosume, che non l'osseruerà, come il sente Alessandro [d] dicendo, che non si tolga giuramento à clerici, perche non ritornino alle loro concubine, Onde dice Panor. che saria bene, che gli studenti, non giurassero di obedire al Rettore, ma che per altre pene si costringessero. Di che ne segue che fanno male i confessori in fare giurare, ò uotare i penitenti, che si astengano d'alcun peccato. [e] Habbiamo detto, indusse, perche il testo di tale parla. Onde pare, che se colui si offerisce, & si mostra presto à giurare, & ui ha causa ragioneuole di riceuere il giuramento, colui, che il riceue, non pecca, secondo Siluestro [f].

21 SE tolse giuramento da i suoi creati, ò schiaui, ò da qual si uoglia altro, perche li dicano, che li rubò la tale cosa, con intentione, che in ogni caso il dicano. M. Perche non puo licitamente farlo, se non in que' casi, che potrebbono gli strani dirlo, & egli uuole obligare questi suoi à dirlo in ogni modo. Il che è il lecito, come appresso si dirà. [g] Il farli però giurare, che li dicano la uerità in que' casi, che gli altri, che non sono di casa sua potrebbono licitamente dirlo, non è peccato, secondo la mente di Santo Anton. [h] ne ancho prenderne simplicemente il

giura-

[a] Syl. iuramentum 3. q. 2.

[a] Arg. ca. si uero & ca. Ego & ca. ueritatis. de iur. iur.
[b] Ca. ille 22 q. 3.
[c] In 3. d. 39.

[d] In ca. Clericos de cohabi. cleri. & mulier.

[e] Angel. iuramentum. 3. §. 11. & Syl. iuramentum 2. q. 9 Gaiet. 2a. 2æ. q. 88 art. 2. col. 3.

[f] Verb. iuramentũ 2. q. 9.

[g] In ca. 18.
[h] 2a. parte tit. 10. cap. 5. §. 6 Et etiam Ange. Syl & Tabie. verb. familia, licet paulo aliter loquantur, & nos diximus in cap. inter uerba 11. q. 3. nu. 78.

giuramento, che li dicano la uerità; senza aggiungerui, che in ogni modo la dicano, per quello, che in altra parte noi detto habbiamo [a].

22 Se giurò di fare, ò di adempire alcuna cosa credendo non poter farlo, come, se giurò di pagare à certo tempo quello, che esso doueua, credendo probabilmente, che non potrebbe, [b] M. Ma se giurò pensando, che potrebbe pagare, & ui fece tutte le forze sue, ma non bastò; non peccò. [a] S'egli non paga però passato il termine; il piu presto, che puo, [c] peccarebbe.

23 Se giurò di tenere secreta alcuna cosa, che si trattò in consiglio ò in altra parte, ò se li fu imposta in secreto, & la riuelò in que' casi, che non douea riuelarla, [d] M. & ancho se indusse altri, ò li consigliò, che la publicasse, secondo Santo [e] Anton.

[a] In d. ca. inter me. prædict. & nu. 792.
[b] Syl. uerb. iuramentum 4 q. 25.
[a] Ca. querelam, de iure iur.
[c] Arg. ca. cum dilecti de dol. & cont. & l. celsus ff. de rece. arbit.
[d] Arg ca. qui ambulat. 5 q. 5.
[e] 2. par. tit. 10. ca. 8. §. 3.

QVANTO A I VOTI MAL FATTI, O' MALE ADEMPIRE I BVONI.

SOMMARIO SECONDO DEL CAP. XII.

30 *Beni che nascono dal male in che diferiscono.*
33 *Confessore auisa il penitente che ruppe il uoto di questo, &c.*
61 *Lo accasato puo fare uoto di cosa che non pregiudica à sua compagnia.*
59. & 60. *Marito, ò moglie che fanno uoto di continentia, l'uno con licentia, ò senza dell'altro.*
32 *Opere sono migliori fatte con uoto che senza, & migliori fatte uolontarie, che commandate.*
24. & 25. *Voto che cosa è, con la sua diffinitione dichiarata, & l'ira lo impedisce.*
26 *Voto mentale, che cosa è, & che deliberatione è necessaria per il uoto.*
27 *Voto senza uolontà di compirlo, obliga.* 28. *non è uoto il promesso; che di necessità deue essere, ne quello di peccare, ne quello dello indifferente in quanto è tale con utili essempij.* 29. *Ne quello di non fare i consigli di* GIESV CHRISTO. 30. & 31. *Ne ancho quello di maggiore bene à mal fine &c. con essempij cotidiani, benche se quello di fare alcuna cosa per bene, che del male nasce, &c.*
32 *Voto propriamente non è la rinontia del mal fatta nel battesimo.*

32 *Voto solenne, & semplice. Voto più obliga, che il giuramento, con nuoua concordia.*

PER fondamento di questa materia prosuppongo primo, che secondo la mente di San Thom. [a] & la comune, uoto è promessa, almanco interiore, deliberata, & fatta à Dio di alcun bene maggiore, non annullata dal superiore. Habbiamo detto, promessa, perche il proposito solo di farlo non basta senza l'animo di obligaruisi, secondo la comune. [b] Habbiamo detto almanco interiore, perche per essere il uoto, una promessa basta che la persona dentro se stessa senza parlare, ne scriuere prometta, ò proponga di obligarsi à quello, secondo San Thomaso [c] comunemente approbato. Aggiungemmo poi, deliberata, perche la subita, & senza consideratione fatta, non basterebbe. Basta però tanta deliberatione, & consideratione, quanto basta per peccare mortalmente, ò meritare, secondo Palud. [d] communemente approbato. 24

HABBIAMO detto fatta à Dio, perche ogni uoto tacito, ò espresso, & immediata, ò mediatamente si fa à Dio, secondo San Thom. [e] Aggiungemmo di alcuno bene, perche uoto di cosa illicita, che sia peccato ueniale, ò mortale, non uale nulla. [f] Vi habbiamo aggiunto maggiore, non come alcuni dicono [g], perche sia necessario, che sia cosa di consiglio, & non di precetto. Perche basta, che sia bene maggiore comandato, ò consigliato, secondo San Thom. [h] Et à questo modo chi fa uoto di non fornicare, di non adulterare, di non rubare, obliga talmente questo uoto, che chi lo trapassa, non solamente commette il peccato della fornicatione, dell'adulterio, &c. ma anche quello della trasgressione del uoto. Et non basta confessarlo senza questa circonstantia, come il dice S. Anton. [i], & meglio il Caiet. [k] benche Gio. Thab. [h] tenga il contrario, & male. Vi habbiamo ancho aggiunta la medesima particella, per significare, che il uoto di fare, ò lasciare di fare alcuna cosa, il cui contrario di sua natura è migliore, non uale, quale è il uoto di non entrare in religione, di non prestare danari, & altri simili, secondo Santo Anton. [l] Aggiungemmo ancho, non annullato per lo superiore, perche i uoti de' religiosi, figliuoli, & altri subditi, legitimamente irritati pe suoi Prelati, padri, & altri superiori, 25

[a] 2ª. 2ᵉ. q. 88. ar 1 & 2 & eiusdem 4. d. 38. q. 1. & aliorū ibidem, & Anton. 2. par. tit. 11. cap. 2. in princ. & Panor. & aliorum in ca. literaturam, de uoto & Archi. in cap. quì bona 17. q. 1

[b] Vbi supra.

[c] 2ª. 2ᵉ. q. 88. ar. 1.

[d] In 4. d. 38. q. 1.

[e] 2ª. 2ᵉ. q. 88. art. 3. ad tertium.

[f] Ca. si aliquid. & ca. in malis. 22. q. 4.

[g] . f. Richar. Maior. & aliquot alij. in 4. d. 38.

[h] In 2ª. 2ᵉ. q. 88. art. 2.

[i] 2ª. part. tit. 11. c. 2. § 1.

[k] 2ª. 2ᵉ. q. 88. art. 1.

[h] Verb. uotū. 1. § 2.

[l] In d. ca 2. § 1.

superiori, non obligano [a], secondo San Thom. [b] & tutti gli altri.

[a] 10.q.2. cap.puella. & ca.fin.
[b] In d. q. 88.art.9.

26 Il secondo, che da questa difinitione segue, primieramente è, che ogni uoto obliga à fare la cosa uotata, sotto pena di peccato mortale [a]. Appresso, che solo il proposito senza la promessa, di fare alcun bene, & senza animo di obligarsi, non obliga sotto pena di peccato mortale, ne ueniale communemente. Dica pure, come li piace, una glosa [c]. Tertio, che il uoto si puo fare senza esprimere parola [d]. Quarto, che la deliberatione, che basta per obligarne al demonio per peccato mortale, basta per obligarci à Dio per uoto uitale, secondo un'altra glosa singulare [e], che il disse auante à Palud. [f] & gli altri. Quinto, che questa deliberatione si puo fare in un momento, & basta, che sia attuale, ò uirtuale. Et per questo, quello, che Panor. [g] dice, che la deliberatione, & proposito hanno à precedere alla promessa, si ha da intendere di precedentia uirtuale, ò naturale, & non della temporale. Egli è però gran differentia tral uoto, che con gran deliberatione precedente si fa, & quello, che si fa con subita deliberatione per passione, ò per altra causa, come sono quelle di coloro, che per ogni minima cosa fanno uoto. Per che questi facilmente si dispensano, si commutano, & si redimono [h], & gli altri nò, secondo il Gaet. [g] Sesto che solo il proposito di essere religioso senza promessa tacita, ò espressa, giunto con lo prendere dell'habito nella religione, non e uoto, benche molti per un capitolo [i] han tenuto il contrario, & altri in altra parte [k]. Perche nel caso di quel Capitolo fu fatta professione almanco implicita, ò uirtuale, come il dichiara [l] Pan. & il Gaet. [m] & altri.

[a] Eccles. 5. ca. Licet. & ca. Magnæ. de uoto Thom. 2ª. 2ᵉ. q. 88. art. 3. & omnes in d d 38. lib. 3.
[c] In ca. Quia bona 17 q. 1.
[d] Arg ca. cū apud de spons.
[e] In ca. Mulier. 32. q. 2.
[f] In 4. d. 38. q. 1. col. 2. la te. Gaiet. in d. q. 88. art. 1.
[g] In ca. Literaturā de uot. col. 2.
[h] Ca 1. de uoto.
[g] Vbi supra art. 1. col. 3.
[i] Cap. Consulti. de regul.
[k] Palud. in d. q. 1. art. 1. & Anto. in d. ca 2. §. 1.
[l] In cap. Literatura de uoto.
[m] In d.q. 88. arti 1. col. 4.

27 Settimo, che chi promette à Dio alcuna cosa, benche senza animo di adempirla la prometta, fa uoto, resta obligato à compirla, auuenga che colui, che solo con le parole, & senza animo di prometterlo uota, non sia obligato, come il Gaet. [m] acconciamente il proua, come à basso diremo [m]. Doue aggionge, che come la Chiesa non crede à colui, che fe uoto, & dice che non hebbe intentione di obligarsi, cosi fanno male i prelati de' religiosi, che senza altra coniettura credono à sudditi, che lor giurano, che non hebbero intentione di professare, quando professarono.

[m] In d. ar. 1. col. 4. & 5.
[m] Eod. ca. nu. 38.

28 Ottavo, che non è uoto la promissione di quello, che

[a] .l.1.ff. de condit. & demonst.

[b] In hoc eod. cap. num. 15.

necessariamente ha da essere, quale è il morire [a], ne la promessa di quello, che è peccato M. ò ueniale, perche non è bene, & molto meno è maggiore bene, anzi la promessa di peccato mortale, è M. & quella del ueniale, è ueniale, come si è detto di sopra [b] del giuramento. Nono, che non è uoto la promessa dell'indifferente, in quanto è tale, perche non è egli buono senon ui si aggiunge alcuna circonstantia, che di indifferente il faccia buono, come per essempio il uoto di non filare il sabato, etiandio per honore della gloriosa Vergine, & il uoto di andare à Capoua, & di non andare à tale, & tale casa simplicemente fatto, perche nessuna di queste cose è da sè buona, ne mala, poi che ne ancho il non filare il sabato è seruigio di nostra Signora. Il uoto però di non filare il sabato per dire l'offitio, ò la corona di nostra Donna, ò di andare à Capoua, per uedere, & adorare alcuna reliquia di Santo, ò di non andare à tale casa per non uedere alcuna persona, che è occasione di fare peccare, ò à gioco prohibito, uale, perche per queste circonstantie si fa buono quello, che era da se indifferente [c]. Et per questo mancando queste circonstantie, cesserebbe la obligatione del uoto, come il determina il [d] Gaetano.

[c] Arg ca. paratus. 23.q.1.& ca.disciplina. & ca.qui emendat 45.dist.

[d] Gaiet.in d. q.88. art 2.

DECIMO, che il uoto di non fare quello, che ci consiglia il Redentore nostro, come di castità, di pouertà, & altri simili, benche possa licitamente adempirsi, non obliga [e] egli però, perche comunemente questi sono peccati ueniali, come lo proua il Gaet. [f] saluo che quando si uotasse per dispregio, & per fare ingiuria al consiglio diuino, ò con animo di non fare il consigliato, se bene occorresse caso, che fosse di precetto, perche allhora saria mortale. 29

[e] Ca fin.22 q 4.Palud. cum communi in 4. dist. 38.q.1. col.4.

[f] In d.q.88.ar.2.

VNDECIMO, che il uoto di maggior bene fatto per mal fine non obliga, ò sia fine del bene, che si uota, come è quando si uota di fare elemosine per uanagloria, ò per qualche altra dilettatione cattiua, ò sia fine del medesimo uoto, come è il uoto del Capitano, che dando una ingiusta battaglia, promette di dare mille ducati à qualche Chiesa, per conseguire quella uittoria ingiusta, ò sia con intentione, che quella promessa sia mezo per conseguirla, ò per referirle gratia per hauerla conseguita. Perche ogni opera, il cui fine è cattiuo, essa è cattiua, & per conseguente benche quello, che si uota, sia in se buono, ordinato non dimeno à mal fine è cattiuo. Et cosi è contraria materia di 30

quella

quella del uoto. Se il fine del uoto, ò del bene, che si uota, non fosse male, benche quello, perche alcuno si applica à uotare sia male, non resta però di essere buono il uoto, come per essempio diciamo di colui, che si fa professo in una religione, la quale professione non incamina egli à fine di lussuriare, ma la causa, che lo muoue à farsi professo, è la speranza della comodità,
31 che hauerà perciò di lussuriare. Il medesimo si ha à dire di colui, che combatte in un duello, & fa uoto, perche Iddio lo scampi di morte, & coloro, che fanno uoto di hauere figliuoli delle loro amiche, ò innamorate. Perche se bene il uolere uincere, & ferire, ò occidere nel duello il nimico sia male, non è però male il non uolere essere morto, ne ferito, Et benche la copula con la donna, che non è sua, sia peccato, il figliuolo pero, che ne nasce, è dono di Dio, Il medesimo si ha di dire di colui, che uota, per non essere offeso in alcuno male, che pretende di fare, & di quelli che fanno uoto à Dio, che dia [illegible] de' beni à torto, & à dritto, che essi faranno la tale cosa. Perche questi uoti non sono mezi, ne causa di tali peccati, ma si bene causa di cosa in se buona. Et per piu forte ragione uale il uoto, quando si fa per castigo de' suoi peccati, come quando alcuno fa uoto di fare alcuna penitentia, ò di andare à San Giacobo, ò di dare un tanto, se farà il tale, ò il tale peccato, come il Gaetano doppo di tutti gli altri proua tutto [a] questo.

32 DVODECIMO, che quella rinonza di fare male, la quale si fa nel battesimo, non è proprio uoto, come l'ha detto Palud. [b] & lo proua il Gaetano [c], benche il Maestro [d], & altri molti hanno detto di si, il quale detto si puo intendere del uoto improprio.

TERZODECIMO, che si ritrouano due sorti di uoti, cioè solenne, & semplice. Voto solenne è quello, che si solennizza per professione espressa, ò tacita, fatta in alcuna religione approbata, ò per ordine sacro [d]. Ogni altro uoto è simplice, ò sia occulto, ò sia publico [e]. Et dato che uiolare il uoto semplice sia peccato mortale, & alcuna uolta scandalo, maggiore peccato, & scandalo nondimeno segue ordinariamente dal uiolare il uoto [e] solenne.

TERZO prosupponiamo, che il uoto obliga piu che il giuramento, secondo San Thom. [f] benche i Parisini tengano [g] il contrario. La quale opinione è uera, quando amendue si fanno

[a] Gaiet. in d.q. 88. art. 2.

[b] In 4. d. 38. q. 2. col. 2.

[c] In d.q. 88. arti. 2. col. 2.

[d] In 4. d. 38.

[d] Ca. 1. de uoto l. 6.

[e] Pal. communiter receptus in 4. d. 38. q. . col. 3. & Anto. 2. part. tit. 11. ca. 2. § 1.

[e] Arg. c. homo 40. d. & c. precipue. 21. q. 3.

[f] 2a. 2e q. 89. ar. [illegible]

[g] In 4. d. 38. q. 5. in fin.

per l'honore di Dio principalmente, & per l'honore, & utilità del prossimo, & quella di San Tho. quando il uoto si fa principalmente per l'honore di Dio, & il giuramento per lo bene del prossimo, come l'habbiamo in altra parte detto [a]. Prosupongo ancho, che la buona opera fatta con uoto è piu meritoria, che quella, che si fa senza uoto, secondo S. Thom. [b] & Riccardo, & tutti gli altri [c], & la glosa [d] singolare, che seguità Santo Anselmo [e], dice, che chi fa alcuna cosa con uoto, è simile à colui, che da l'arbore col frutto, & colui che la fa senza uoto, à colui, che da il frutto senza l'arbore.

[a] In ca. Quanto. de iure iur.

[b] 2a. 22. q. 88. ar. 6

[c] In 4. d. 38.

[d] In clem. 1. de reliq. uener.

[e] In li. de similitudinibus.

33 Il quarto, che il confessore dee auisare il penitente, che non adempi il uoto, quando doueua, che per la penitentia, ch'esso li da, per non hauerlo adempito, non resta libero della obligatione di farlo, saluo se sopraueñne imposibilità di fatto, ò di legge, ò con tale, che con passarsene il tempo, nel quale fare lo doueua, ne passaua la sua obligatione secondo tutti, che dice il [f] Gaetano.

[f] In summa de materia uoti.

DA QVESTA RADICE ESCONO I RAMI delle sequenti interrogationi.

SOMMARIO TERZO DEL CAP. XII.

33 *Chi fa uoto di cosa, ch'è peccato mortale, ò ueniale.*

34 *Colui che fa uoto di quello ch'è obligato, come di non fornicare.* 35. *ò quello che consiglia lo Euangelio.* 36. *ò il contrario.*

37 *Colui che fa uoto indiscreto, come di non pettinarse, di non mangiare la testa, ò di non filare, &c. Con altri essempi cotidiani, ò quello che sapeua non poterlo fare.*

38 *Colui che rompe molte uolte il uoto, che obligaua.*

39 *Colui che non fa il uoto per sopraueñirli alcuna causa.*

40 *Colui che uota cosa minima, ò lassa una minima parte del uoto fatto.*

41 *Colui che fa uoto per farlo subito, ò in certo tempo, &c.*

42 *Colui che fa uoto con conditione, & procura, che non si compi.*

42 *Colui che fa uoto se farà tale, & tale peccato.*

43 *Colui che per mal fine, ò per bene, che nasce del male.*

43 *Colui che fa uoto di accasar se, e non si accasa.*

44. & 45. *Colui che riuocò alcuno dal proposito della religione, ò il*

fece

fece uscire di quella, & se è obligato à restituire, ò metter nisi egli stesso.

46 *Colui che induce à far uoto di religione, ò in certo monasterio, & per non uolerlo riceuere donde lui uole, &c.*

47 *Colui che fa uoto di religione con intentione di subbito obligarse alla castità, &c., & non dice officio, ò si accasa, &c., nò.*

47 *Colui che fa uoto di entrarui, e poi ne esce.*

48 *Colui che fa uoto di stretta religione, & entra poi in una piu larga.*

49 *Colui che consiglia per entrare in quella.*

50 *Colui che entra in religione doue non si osserua regola, &c. 51. & pone figliuoli in quella.*

52 *Colui che fa uoto per timore di morte corporale, ò spirituale, ò altro graue male.*

53 *Colui che uota cosa buona, ch' esclude maggior bene.*

53 *Colui che fa uoto di non bere uino, & lo ruppe molte uolte. 54. ò fa alcuno incerto tempo, & passato quello non lo compi.*

55 *Colui che li pesa di hauer fatto uoto, & dubitando del uoto lo rompe.*

55 *Colui che non cura di fare il uoto per altro, che per lui istesso.*

56 *Colui che non fa i uoti delli defunti, con essempi.*

57. & 58. *Colui che per falsa, ò ingiusta causa è dispensato, ò tiene con pertinacia per male far uoto.*

59 *Colui che fa uoto di castità con licentia di sua moglie, ò marito, ò tutti due il fecero, e poi rende, ò dimanda il debbito, ben che non è lo istesso, se senza uoto lo preposero. 60. & che senza consentire si.*

61 *Colui che è accasato fa uoto senza pregiuditio di sua cõpagnia.*

62 *Colui che con licentia di suo marito, ò moglie, ò senza far uoto di soccorrere la terra santa.*

E fece uoto di alcuna cosa, che sia peccato mortale, come di uccidere, di ferire, di non perdonare, &c. M. [a] Habbiamo detto, che sia peccato M. perche il uoto di fare quello, che è ueniale, non è altro che ueniale, saluo se si uotasse con pertinacia di farlo, benche fusse [b] M.

[a] Per supradicta in præsupp. supra ca. ca. nu. 28.

[b] Vbi supr. nu. 28

34 S a fece uoto di quello, al quale era senza uoto obligato,

come di non fornicare, & di confessarsi la quadragesima, & simili, & nol fece, mortale, per duo rispetti, cioè per essere da se tale il peccato, & per la trasgressione del uoto, Et così ha da confessare il peccato con questa circonstantia [a]. Dica pure quello che li piace, Gio. Thab. [b] La cui opinione non mi pare hauere luogo ne ancho in colui, che uotò generalmente di mai non peccare, & dicano i Parisini [c], quello, che loro piace, che alla fine sentono quello che noi diciamo.

[a] Per supradicta in præsupp. ca. 6. nu. 11.
[b] In uerbo uotum. § 2.
[c] .f. Maior in 4. d. 30. q. 1. col. 5.

35 Se fece uoto di non fare quello, a che era obligato di consiglio, etiandio ne' casi, ch'erano di precetto, come di non prestare, di non fare elemosina etiandio in estrema necessità, M. non solo per essere quella uolunta da se tale, ma ancho per l'affirmarlo col uoto. Il medesimo è, se si fa tal uoto di non fare quello, à che è obligato di consiglio, per farne dispiacere à Dio, come li dispiaccino i peccati mortali, ma non gia se lo fece, per dispiacerli, come li dispiacciono i ueniali. Perche allhora altro, che uenialmente, non peccarebbe. Et sarebbe ancho minore il peccato, se uotasse senza auertire, che al Signore Dio dispiaceua, secondo il [d] Gaetano.

[d] Gaie. 2ª. 2ª. q. 88. ar. 2. & per præsupp. huius ca. nu 9.

36 Se uotò quello, che da se era contra i consigli diuini, ò male, ò non tanto buono, come il suo contrario, ò indifferente; ma fece uoto con alcuna circonstantia, & rispetto, che il facea buono; & non lo adempì, mortale, come o egli uotò di non entrare in alcuno monasterio fino à tanto, che non ui si osserua ua bene la sua regola, ò uotò di non dare elemosina, ò di non obligarsi per altri, ò di non prestare tale, ò tale cosa à tale, ò tale persona fuori di estrema necessità, ò assai grande, perche non prendesse di quella occasione di peccare. Percioche come molte cose, che sono da se buone, si fanno per alcuna circonstantia cattiue, così molte altre da se stesse cattiue, ò non tanto buone come le sue contrarie, ò indifferenti, si fanno per alcuna circonstantia buone, ò migliori delle loro [e] contrarie.

[e] Arg. tex. sing. c. ue nerabillibus. §. pôt de sent. excom. lib. 5. ca. ne quis. 22. q. 2. c. noli. 23. q. 1. & ca. cũ minister. 23. q. 5.

37 Se fece uoti indiscreti, ò stolti, come è di non pettinarsi il sabbato, ò di non filare, ò di non lauarsi la testa in honore di alcuno santo; & altre simili cose, che non redundano in honore di Dio, ne in bene proprio, ne del prossimo, & li ruppe senza dispensatione almeno del suo confessore M. secondo il sente Siluest. [f] la quale opinione si puo saluare in colui, che dubita, se essi obligano, ò nò, ma non gia in colui, che ò per se, ò per

[f] Verb. uotũ. 2. q. 5.

mezzo

mezzo di qualche dotto sa, che così fatti uoti benche si possano licitamente osseruare, come dice Gaet. [f] piu licitamente, nondimeno si possono uiolare per propria autorità di colui stesso, che tale uoto fece, secondo S. Tho. [a] per hauere alcuna similitudine di superstitione, secondo Ramondo, [b] & Alberto. [c] Il medesimo si puo dire di colui, che fece uoto di pellegrinare ignudo, perche non è honesto, & è pericoloso alla salute corporale, massimamente l'inuerno, benche à S. Anton. [d] pare che si debba commutare in un'altro con licentia del suo superiore.

[f] Ca. fin. 22.q.4.

[a] 2[a]. 2[e]. q.88.ar.2. sub finem.

[b] In summa huius titul.

[c] In 1.d.38.

[d] 2.par.tit. 11.ca.2. §. 3.

38 Se fece uoto di cosa, che sapeua, & conosceua non potere adempire, M. [e] ò se finse di fare uoto facendolo senza animo di obligarsi, ò con animo di obligarsi, & non adempirlo, M. secondo il Gaet. [f] benche nel primo caso non peccò, M. se non l'auertia, & è obligato ad adempirlo, se puo, & nel secondo caso non è obligato, quanto à Dio, à compirlo, perche non è uoto, come di sopra si è detto, [g] Che s'egli finse di fare uoto con animo di obligarsi, & di non adempirlo, M. & resta obligato ad adempirlo, perche è uoto [h] lecito.

[e] Arg.verb. uotum 2.§.9 arg.c.2. homines. 22.q.2.

[f] 2[a]. 2[e].q. 88. ar.1.

[g] In præsupp.2. numer. 25.

[h] Ergo reddendum c. licet & ca.magnæ de uoto.

39 Se fece uoto lecito, & lo uiolò, M. tante uolte, quante l'ha uiolato, [i] secondo, tutti saluo che quelle uolte, che lo lasciò per dimenticanza, ò per infermità, ò per altra impotentia, come se esso fe uoto di fare una Chiesa, ò spedale, ò certa elemosina, & poi uenne in pouertà, ò se fe uoto di digiunare, & poi ne cadette in infermità. [k] Benche s'egli ritornasse in facultà, ò in sanità, sarebbe obligato in tutto, ò à quella parte, ch'egli potesse, come colei che fa uoto di castità, se si marita, & consuma il matrimonio, non è obligata ad osseruarla intieramente, perche è obligata à pagare il debito al suo marito, ma si bene è obligata ad osseruar quella parte che à lei è possibile, cioè in non dimandare il debito, & à tenere uoluntà, di douere farlo integramente, se il marito [l] morisse.

[i] Ca. licet.c.magnæ de voto.

[k] Arg. uotum.3.

[l] Gaiet. in summá de materia uoti.

40 Se fe uoto di dire un uerso del Salterio, ò una aue Maria, ò di dare un uaso di acqua, & non l'adempì, M. benche se fece uoto di dire tutto il Salterio, & dicendolo ui lasciò un uerso, non pecca. M. perche considerato quel poco, come, parte del molto, è poco in rispetto di quello, & si reputa nulla & il lasciarlo non è altro, che ueniale. Ma considerata in se, come cosa integra, è molta, par che sia il lasciarla peccato M. secondo il Gaetano [m].

[m] 2[a]. 2[e]. q.89.ar.7

Se se uoto di far subito alcuna cosa, & non l'adempi subito, 41
ò se uotò ponendoui alcun tempo espresso, ò tacito, & non l'adempì fra quel termine, M. secondo S. Tho. communemente affirmato. [a] Ma si sa, che non uotò di farlo subito, & non ui determinò tempo espresso, ne tacito, fral quale adempire la douesse, non pecca M. in quanto la conscientia nol rimorde, che egli tardi di farlo. Perche questo è un segno, che in quanto à se li pare, che non sia passato il tempo, dentro il quale intendea di effettuarlo, secondo il Gaet. [m] Ma s'egli per sua colpa cadesse in imposibilità di adempirlo, peccarebbe cadendoui, come la donna, che hauesse uoto di uirginità, se si lasciasse corrompere, non solamente sarebbe obligata ad osseruare quella parte, che potesse, ma à farne ancho penitentia, per essere caduta in quella imposibilità di osseruarla integra.

[a] 2a. 2e. q. 88. ar. 3. ad 3. & in 4. d. 38. q. 3 art. 3. q. 7. & tex. Deuth. 23.

[m] Gaiet. 2 Sec. q. 88 ar. 3 col. 6. & in summa de materia uoti.

Se fece uoto con alcuna conditione, la quale procurò, che 42
non si adempiesse, & poi non compì il uoto, M. secondo Ric. [a].

[a] Io. 4. d. 38. ar. 3. q. 3

Di che si inferisce, che se uno fece alcun uoto, se Iddio lo preseruasse di alcun peccato, & non se quello, che haurebbe fatto, se non hauesse fatto il uoto, ò che deliberaua di fare, quando promise, per non cadere in quello, ò fece quel peccato, per non fare il uoto, sarebbe obligato à compirlo, benche [b] Ang. & alcuni altri non alleghino bene Ric. Se fece uoto di farsi frate, se fornicasse, adulterasse, ò facesse alcuno altro peccato, per appartarsene, ò per farne penitentia, ò assolutamente si obligò se, la tale, ò la tale cosa li accadesse, & non l'adempi compita la conditione, M. Perche così fatti uoti sono conditionali, & obligano compiuta la conditione. [b] Benche se per uia del fine del uoto, ò del uotato si ponesse, non sarebbe uoto, ne obligarebbe, [c] se la conditione non si adempiesse, n' esso fusse causa, che non si adempiesse, come la madre, che fa uoto di alcuna cosa, se suo figliuolo guarisce, non è obligata, se il suo figliuolo [d] morì.

[b] Verb. uotum. 1. §. 30.

[b] Arg. l. cedere diē ff. de verb. sig. ca. si pro te de rescr. li. 6.

[c] Per supra dicta in præsupp. & dicenda in interrog. seq.

[d] Angelum uotum 3. § 1.

Se fece alcun uoto per mal fine, come è di fare alcuna ele- 43
mosina, perche Iddio li facesse in questa uita ingiusta uendetta di alcuno, ò li desse apparecchio di alcuna lussuria, M. [e] Non uota però per mal fine colui, che tiene la concubina, & fa uoto à Dio di alcuna cosa, se farà un figliuolo di quella, anzi questo uoto obliga, se la conditione si [f] compie.

[e] Richar. in 4. d. 38 q. 1. & late Gaiet. 2. Sec. q. 88. ar. 2. & per dicta in præsup. huius ca. nu. 63.

[f] Per dicta in præsupp. sup eod. cap. 4 num. 6.

Se

SE fece uoto di uirginità, per non fare mai esperientia di dilettatione carnale, & hauendolo poi uiolato una uolta, propose di non guardare continentia, M. secondo S. Tho. [a] communemente approbato. [b] Ilche non segue, se solo promise uirginità con intentione, che se una uolta la uiolasse, non ui fosse piu obligato. Ne ancho chi promettesse di non prendere moglie, peccarebbe fornicando piu, che se fatto il uoto non hauesse. [c] Se egli fece pero uoto di castità, & poi si accasò, peccò M. secondo tutti, dato che il uoto assolutamente fatto di accasarsi non obliga, perche non è bene migliore, poi che l'accasarsi è in descendere di un stato piu perfetto, ad un meno perfetto, cioè dal stato del continente a quello dell'accasato; [c] Habbiamo detto assolutamente, perche se hauesse fatto questo uoto per conoscere la sua fragilità, & impotentia à resistere alla fornicatione, & che se non si accasasse, ui caderebbe, resterebbe obligato secondo il Gaet. [d] Perche la circonstantia del rimedio della debilità del minor bene, lo fa maggiore, e cosi habbiamo risposto in un caso, del uoto di maritarsi, che uno fece trouandosi in un gran pericolo di morte in mare, per esser stato molto dedito al uitio carnale, & spettar rimedio con maritarsi.

[a] 2a 2e. q. 88. ar. 3. ad 2.
[b] In 4. d. 38.
[c] Rosella impedimen. 4. §. 12.
[c] Arg. ca. nuptiæ 32 q. 1.
[d] In Commento 2. Sec. q. 88. art. 1. col. pen.

44 SE riuocò alcuno dal proposito, che colui haueua di essere religioso, offerendosi à cio tempo oportuno, & tutte le circonstantie necessarie, M. secondo Palud. [e] & S. Anton. [f] Et piu se doppo l'essere entrato nella religione con animo fermo, & uoluntà deliberata di perseuerare; il fece uscire fuori senza giusto rispetto. Di qui, se doppo fatta professione, lo fece apostatare senza giusta dispensa, secondo la mente de' sopradetti. Et etiandio nel terzo caso è obligato à restituire alla religione il medesimo, s'esso puo, ò altro tale, se non puo il medesimo, ò metteruisi egl'istesso, secondo Scoto. [g] Et etiandio ne gli altri duo casi, secondo S. Ant. & Hadr. [h] Noi altri pero crediamo il contrario, cioè che basti, che si trauagli in persuadere la entrata ad un'altro cosi buono, come il primo, benche del tutto non gliele persuada, come il medesimo Scoto sente, [i] & si puo dedure da San Thom. & suo [k] comentatore.

[e] In 4 d. 15. q. 2. ar. 2
[f] 2. part tit. 2. c. 2. §. 1. & idē Ang. Syl. Tabiens. & communis in uerb. restitutio.
[g] In 4. d. 15. q. 3. in respons. ad 2. q.
[h] In 4. de reit. q. 31 sub finem.
[i] Vbi supra.
[k] 2a. 2e. q. 62. ar. 2.

45 CREDIAMO ancho, che in nessun caso sia egli obligato à poruisi se stesso come i Paris. [l] per buone ragioni tengono soluendo le contrarie. Teniamo ancho con la commune, che non pecca colui, che ritrahe altrui dal proposito di entrare, ò di pro-

[l] Maior. in 4. d. 18 q. 17 sub finem.

feſſare nella religione con buona intentione per alcun giuſto, & buono riſpetto, cioè, ò perche era accaſato, & uoleua ſenza conſentimento di ſua moglie entrarui, ò perche crede, che non conuenga, ne ſia per eſſere utile alla religione, ò per ſuo utile ſpirituale, che di ſuo conſiglio li uiene per uiuere uirtuoſamente, ò perche nel monaſterio, doue entrare uuole, ſi uiue contra la diſciplina regolare, poi che, & l'indurre altrui ad entrarui, & il poruiſi dentro, & il riceuerloui ancho è peccato, ò che ſiano queſti monaſterij di huomini, ò che ſiano di donne, non oſtante, che la Chieſa li toleri, ſecondo la mente della comune, che bene eſplica il [a] Gaet.

[a] 2ª. 2ᵉ. q.189.ar.9

CREDIAMO ancho, che anchor che ſia coſa lodeuole l'indurre alcuno ad entrare nella religione, ſecondo S. Thomaſo [b] non è però da lodare molto colui, che l'induce à uotare di entrarui. Perche come il Gaet. ſente, [c] & la iſperientia il dimoſtra, meno allegramente ſoffriſcono il peſo della religione, & aſſai meno ui perſeuerano coloro, che à forza per cagione del uoto ui entrano, che quelli, che di loro libera uoluntà, ancor che l'uno, & l'altro ſia da ſe buono, & lecito. [d] Vi aggiungiamo ancho, che come colui, che induce un'altro alla religione, doue la ſua regola ſi oſſerua, fa bene, [e] coſi pecca colui, che induce altri à religione coſi aperta, & male oſſeruata come quella, che hora appreſſo diremo. Aggiungiamo ancho, che colui, che fe uoto di entrare in religione, non ſodisfa il uoto entrando doue la regola non ſi oſſerua, & ui ſi uiue diſſolutamente, & che la ſua intentione, quando fe uoto, non fu di entrare in altra, che in quella, & non ſi ſpera, ch'ella coſi preſto ſi riformi. Coſtui non è obligato di entrare ne in quella, ne in altra, poi che l'euento ſi è fatto illecito ſecondo i [f] Pariſ. Il medeſimo diciamo di colui, che non ritroua monaſterio riformato, che lo riceua, ò ſe alcuno ne troua, che ſi chiami riformato, con effetto però non è, poi che ogn'uno à ſua uoluntà ui uiue, & ui ſono quaſi tutti di mala conſcientia tenuti. Il contrario ſi ha però à dire di colui, che ritrouaſſe monaſterio, che non ſi chiamaſſe riformato, ma nel uero ui ſi uiueſſe ordinariamente bene, & con timore di Dio, & ui ſi oſſeruaſſero le coſe ſuſtantiali ſotto la obedientia, & reggimento del prelato, ſe ben non uiueſſero tanto ſtrettamente, come la ſua regolare diſciplina richiede in molte coſe [g] accidentali. 46

[b] 2ª.2ᵉ. q.189.art.9

[c] Gaiet. 2ª. 2ᵉ. q. 189.art 2.

[d] Tho 2ª.2ᵉ.q.189 art 2.

[e] Tho.2ª. 2ᵉ. q.189 art. 9.

[f] Maior. in 4. d.38. q.20.col.4.

[g] Gaieta. 2ª. 2ᵉ. q. 189.ar.3. col. 3.

Se assolutamente ha fatto uoto d'entrar in Religione, & generalmente, senza restringere il suo uoto almeno dentro de l'animo suo, à questa, ò à quella, & perche non lo uolsero in quella che lui per uentura desideraua, non uolse intrar in un'altra nella quale l'harebbono riceuuto. [a] Se (almeno dentro de l'animo suo) restrinse a certa, ò certe religioni, & non lo uolsero riceuere in quella, ò in quelle, non è obligato à intrare in altra, ancorche lo uogliano riceuere: [b] Benche un graue dottore [c] (senza fondamento per quello bastante) dica, che prima debbe procurare d'intrar in quella, & se quella non lo riceue, debbe procurare d'entrar in altra: non resta però libero della obligatione di cercare, & intrare in altro Monasterio di quella religione, per la quale ristrinse il uoto, benche in un Monasterio, ò in un'altro di quella, in'el qual lui piu uorrebbe esser riceuuto, non lo riceuano, come ne anco colui, che assolutamente fa uoto di entrare in Religione, & non lo uogliono riceuere in quella, che lui piu desidera, si li leua la obligatione di cercare & entrare in altra, tanto quanto subito si [d]. dirà.

[a] Arg. ca. non est & ca Magne deuot.

[b] Quia limitata cã limitatum producit effectus. l. nõ omnis. ff. si cer. peta.

[c] Sotus in lib. 8. de iust. iur. q. 2. ar. 1. 2. impressio.

[d] Iusta eo. c. nu. 48.

47 Se ha fatto uoto di entrare à certo monasterio, ò in certa religione con intentione di obligarsi ad osseruare continentia, se ben non lo riceuano, ne ammettano alla professione, & non uuole poi osseruarla, mentre uiuerà, poi che nol riceuerono, M. Habbiamo detto, se fece uoto con intentione di obligarsi, perche se questa intentione non hebbe, ma fece assolutamente uoto di entrare in tale monasterio, & in tale religione, &c. & quel, che piu importa, di perseuerare ancho in quella, ò di far ui professione, non sarà obligato, & potrà accasarsi, se nol riceuono, ò admettono. Et ancho se uolendo riceuerlo egli si accasa, se ben pecca accasandosi, non è però obligato ad osseruare continentia, & puo senza peccato chiedere il debito matrimoniale. Percioche, come colui, che promette di prendere ordine sacro fral termine di uno anno, se non lo prende infral termine, pecca, ma non resta gia obligato à dire l'officio diuino, al quale l'ordine sacro obligato l'haurebbe, se l'hauesse esso [d] preso. Ne si commette fornicatione, contrauiene al uoto, & all'obligo di continentia, che l'ordine sacro seco congiunto trahe, cosi colui, che fa uoto di entrare in religione, & di perseuerare in quella, s'egli si accasa, è obligato à fare gran penitentia di sua gran colpa, & ad hauere uoluntà di adempire il uoto, quando po-

[d] Iuxta late tradita per nos in rep. c. Quando de consec. d. 1. not. 7. nu. 2. pag. 139.

trà, ma non è gia obligato, mentre si ritroua hauere moglie, à uiuere continente, come à lungo, & sottilmente il proua il Gaet. [a] Al quale contradice il Soto [b] in quanto fa differentia, fra colui che fece uoto d'entrar in religione semplicemente, e fra colui che fece uoto d'entrare, & far professione: però a noi altri, ne par migliore l'opinione del ditto Cardinale, primo, perche come cosa assai differente, è intrare in religione per prouarla, da quella di farsi professo, & restare sempre obligato à [c] quella, & cosi il uoto di fare l'uno sarà assai differente dal uoto di far l'altro, poi che li obietti di quelli sono assai differenti: secondo, perche niuno giurista si troueria (al nostro parere) che non giudicasse la dispensatione per surretizzia, se si impetrasse per colui che hauesse fatto uoto d'intrare & professare: senza esprimere che anco fece uoto di professare [d]: Terzo, perche colui che uotò solamente d'intrar in religione, & intrò, & dopoi intrato, fe uoto di fare professione, per piu obligato si giudicherà à professarla, che altro che intrando non fece uoto di professarla [e] quarto, perche la legge commune, non obliga tanto à perseuerare colui che fece uoto d'intrar per prouare, quanto il uoto che l'istesso fece di perseuerare, & professare, prima, ò dopò l intrare: perche con la legge commune sodisfà con intrare, (& con buona fede senza inganno) prouare, & se non si contenta, puo liberalmente uscirne [f], ma non, si fece uoto di professare, senza che tenga giusta causa per quella [g]. Per questo credemo, che colui che fece il primo di questi doi uoti, puo uscir della religione, nella quale intrò, fra l'anno & l'aprobatione, con solo discontentarsi quel modo di uiuere: Ma non colui che fece il secondo uoto, senza dispensa impetrata per causa giusta per quello, secondo l'arbitrio di homo [h] prudente.

Se fece uoto di entrare in religione piu stretta, & entrò in 48
un'altra piu larga, M. secondo S. Thom. [i] Non è però obligato di entrare in religione piu stretta, se ha fatto professione in un'altra piu larga, [k] secondo l'Archi. communemente approbato. [l] Vi aggiungiamo ancho, che chi fe uoto di religione, se non è chi uoglia riceuerlo, si puo stare nel secolo, & accasarsi, secondo Ang. [m] & il Gaet. [n] benche il contrario dica Innocentio quarto, in un capitolo [o]. E obligato pero, chi fe uoto di entrare in alcuna religione senza limitare ne espressa, ne tacitamēte il tale, ò il tale monasterio, se non uogliono i monasterij

conuicini

a Gaiet. 2ª. 2ª. q. 88.col.3.& seq.
b Li.8.q. 2. ar.1.
c Ca. ad Apostolicā de Reg ca.1 & c. nō solum li.6.
d Arg. ca. postulasti de rescrip.
e Arg.ca.1.de Treg. & pac.
f Dicto ca.ad Apostolicam,& dic.cap. non solum.
g Arg.ca.non est:& ca. magno de uoto.
h Arg.d.c non est iuncta glo.
i 2ª. 2ª. q fin. arti. penul.ad 3.
k Ca.qui post uotū de reg.lib.6.
l In d. ca. qui post.
m Votum.3 §.11.
n .f Gaiet.2ª. 2ª.d. 189.art.3.
o Ca. porrectum de reg. nu. 6.

conuicini riceuerlo, di andare à quelli, che sono fuori di prouincia, & remoti, doue è speranza, che lo riceueranno. Ma se almeno tacitamente intese di monasterij di sua prouincia, regno, lingua, & natione, non sarà obligato à gli altri, se non uogliono in quelli riceuerlo, secondo il Gaetano [a]. Ma i uoti fatti in qual si uoglia religione, prima che chi uota habbia i sedeci anni compiti, & prima che sia finito l'anno della approbatione, non inducono obligo alcuno, ne obligano à nullo effetto, secondo il Concilio [b] Tridentino, perche il uoto in tale caso è nullo.

[a] In d. q. 88. ar. 3.
[b] Sess. 25. ca. 25.

49 Et anchor che San Tho. [c] dica, che poco consiglio, & poca deliberatione bisogna per determinarsi ad entrare in religione per le auttorita, & ragioni, ch' esso allega, & per quello, che noi altroue scritto habbiamo [d], questo si ha però da intendere di colui, che non ha spetiali impedimenti di infermità, debiti, ò di altre cose simili, come dice il medesimo S. Thom. & di colui, che sia ben disposto per entrare, come il suo commentatore ui aggiunge, cioè che habbia posta in Dio tutta la sua speranza di potere soffrire i pesi della religione. In tanto, che secondo il Gaet. colui, che non ha questa speranza dee procurarla con oratione, confessione, & communione, & con lettione della scrittura sacra, & non entrarùi prima, se non ha almeno speranza, che Iddio li darà questa uoluntà, & confidanza doppo di esser ui entrato. Et questa è conclusione singolare, & quotidiana, & richiede ancho qualche maggiore consideratione, secondo Gerso. [e] & i [f] Parisini.

[c] 2a. 2e. q. 189. artic. 10.
[d] In addit. rep. cap. Quando de consec. d. 1 nu. 382.
[e] In reg. moralib.
[f] In 4. d. 38. q. 16. sub finem.

50 Se entrò in religione, doue non si osserua regola, & ui fece professione, & non osseruò le cose, alle quali era sotto pena di peccato mortale obligato, M. Ne lo scusa il non hauere hauuto intentione di obligarsi, ma di uiuere, come si uiue in quel monasterio. Perche ne ancho è iscusato di continentia colui, che prese l'ordine sacro senza intentione di douere uiuerui continente, ne di esserui obligato. Et per questo, chi entrò, & fece professione in tale religione, & in tale monasterio, se allhora non pensò à tutte le cose, che in quella obligauano sotto pena di peccato M. ò se ui pensò, & non hebbe intentione di obligaruisi, dee mutare questa intentione in un'altra di osseruarla, ò di nuouo prenderla, secondo i Parisini [g]. Il che è uero quanto à i uoti sustantiali, ma non giá quanto alli altri accidentali

[g] Maior. In 4. d. 38. q. 20.

osseruantie ò gia derogate, ò moderate per priuilegij apostolici, ò prescritti per tempo immemorabile, ò per licentia espressa, ò tacita del Prelato, che possa per questo effetto dar, ò per costume ragioneuole & di tanti anni, che bastasse à moderare la regola, quanto à quelle osseruantie, nelle quali cose si puo difensare la opinione di Pan. [a] che i gia detti Parisini con souerchia libertà riprendono, hauendo tenuto il medesimo il Cardinal Florent. [b] & dopo di lui molti altri, fra li quali è Felino [c], & Aufrerio [d], & etiandio santo Anton. [e] Et questo si osserua nella maggiore parte della Christianità, & è ben manifesto al Papa, & la tolera, & per consequente per un certo modo ui dispensa, conforme ad una glosa singolare [f], anchor che il capitolo, doue è posto, & si fonda, nol proua, se ben proua un'altra cosa assai singolare, come io in altra parte ho [g] detto.

Se donò figliuoli ò figliuole à monasterij di religiosi, ò reli- 51
giose, che uiuono dissolutamente, & non osseruano quello, che promettono secondo la lor regola, & religione, mortale, secondo la mente del Gaet. [h] Il che si dee limitare, quando i figliuoli, ò le figliuole ui si danno ad alleuare, perche siano frati, ò monache, è ne' monasterij, à i quali si danno si uiua cosi irregolatamente, come si è detto [h], perche altramente non segue, come nella precedente dimanda si è [i] detto.

Se fece uoto per timore della morte dell'anima, ò del corpo, 52
naturale, ò casual che suole nascere ne' pericoli delle infermità, del mare, del partorire, del naufragio, di guerra, di nemici, ò altri simili, & poi nol fece, etiandio adempita la conditione, se con conditione si fece il uoto, M. Perche il timore della morte dell'anima, che uiene da Dio, ò del corpo naturale, ò accidentale, ò casuale, ne quel ne ancho della uiolenta, che per ademPire il uoto non si incamina, non impedisce questo obligo [k], saluo se non fosse cosi grande, che dal suo sentimento il togliesse [l], benche ben l'impedisce il timore giusto della morte uiolenta, è di altro bastante male uiolento à quel fine ordinato, come [m] Panor. il risolue, & gli altri [n], & noi detto l'habbiamo altroue [o], dica quel, che li piace Siluestro [p], & ii Cardinale [q].

Se fece uoto di cosa degna di essere promessa per uoto, ma 53
tale però, che da se ne escluda altro bene maggiore, come se egli fe uoto di perseuerare in alcuna religione delle piu larghe, tal che

[a] In ca. Super eo. de regul. & ca Deus qui. de ui. & honest. cleri.
[b] In ca. cum ad monasterium. de stat. monach.
[c] In ca. nam concupiscentiam, col. 2. de constit.
[d] Decis. 448
[e] 3. parte tit. 16. c. 1. §. 11. & 12.
[f] Ca. quia circa de consl.
[g] In ca. Si quis autē a num. 67. ad 75. de pœnit. d. 7.
[h] Gaiet. 2ª. 2ª. q. 189 art. 5.
[h] Supra in eod. ca. nu. 51.
[i] In hoc eod. cap. nu. 59.
[k] Ca. Gōsaldus. 17 q. 1. ca. Sicut nobis. de regul.
[l] Cap. sicut timor. eod. tit.
[m] Ca. 3. de his quæ 6.
[n] In d. Ca. sicut nobis. adiunctis quæ aiunt gloss. Panor. & Communis in c. Abbas. de his quę 6. & & Fortun. de vltio. fine illat. 21. nu. 342
[o] Ca. Verum. de iureiur.
[p] Verb. Metus.
[q] In d. ca. Abbas.

tal che da se ne esclude la entrata nelle piu strette, & non se quel, che promise, ne quell'altro maggior bene, che per quello si escludeua mortale, perche quel uoto obliga l'uno, & l'altro, se ben non obliga à perseuerare nel men buono, uolendo passare al migliore, secondo la mente di tutti, che esplica Gio. [a] Tab.

SE fece uoto di non ber uino in tutta la uita sua, ò altra simile cosa, & poi lo uiolò, M. tante uolte, quante lo uiolò, benche in un medesimo dì lo uiolasse, ò se hauesse ancho promesso di non berlo se non un giorno determinato, cioè il uenerdi, ò il sabato. Et benche Palud. in una parte pare [b], che dica, che in questo caso la prima uolta sola è peccato M. & non la seconda, ne altre uolte, saluo se per dispregio il facesse, il contrario nondimeno è piu uero, cioè che in tutte le uolte è sempre M. Et à questo si inchina il medesimo Palud. in un'altra parte, & l'affermano i [c] Parisini.

54 SE fece uoto di fare alcuna cosa in alcun tempo certo, come di dire oratione, ò di digiunare in alcuno determinato giorno, & nol fece in quel di, M. & etiandio se [redacted] uolesse farlo in un'altro giorno in cambio di quello. M. Perche colui che è obligato à pagare in un certo giorno à chi dee, se in quel dì nol paga, è ancho obligato à pagarlo poi [d]. Il che è uero quando chi fece il uoto, non hebbe il suo principale rispetto al giorno, ò tempo, per quando il uoto fece, come ordinariamente nol tiene il confessore ne' digiuni, che al penitente impone dicendoli, che digiuni i uenerdi, ò i sabati di un mese, ò di uno anno. Onde il penitente, che non digiunasse un di quelli, sarebbe obligato à digiunare un'altro. Et in questo caso si puo saluare quel, che Siluest. dice [e]. Non è egli però uero, quando colui, che fece il uoto, hebbe il suo principale intento, & rispetto à tal tempo, & considerò la cosa uotata, come peso, & accessorio di quello, come la Chiesa il considera ne' giorni, che per tale, ò per tal santo, ò in tale, & tal tempo comanda, che si digiuni. Perche se noi alcuno ne uiolamo, se ben peccamo, & siamo obligati à farne penitentia, non siamo però obligati à digiunare perciò in altri giorni, come bene il dichiara il Gaet. [f] Nel medesimo modo colui che lascia di dire l'officio diuino in un giorno, non è obligato à dirlo in un'altro, ma si bene à farne penitentia, come altroue l'ho [g] detto.

55 SE li rincrebbe di hauere fatto alcun uoto, & non ha uolun-

[a] Ioan. Tab. in ver. uotum. 1. §. fin.

[b] In 4. d. 15. q. 4.

[c] Maior. in ea. d. q. 6. col. 4.

[d] l. Celsus. ff. de recep. arbitr. c. Cũ dilecti. de dol. & contum.

[e] In verb. uotum 2. q. 4.

[f] Gaieta. 2ª. 2ª. q. 88. art. 12. sub finem

[g] .s. in repet. ca. quãdo de cõsec. d. 1. not. 10. nu. 35.

tà di adempirlo, [a] M. non pecca però almeno mortalmente per rincrescerli di hauere fatto il uoto, pur che l'adempia, & non habbia proposito di non adempirlo [b], benche uno [c] dica il contrario prosupponendo, che una cosa istessa sia il pentirsi di hauere fatto il uoto, & non uolere adempirlo. Il che è assai falso.

[a] Arg. ca. Vouentibus. 17. q. 2.
[b] Ang. in uerb. uotum. 3. §. 13. Syl. Votum. 2. q. 20.
[c] .f. Commentator prædict. Ang.

SE fe uoto di astinentia, ò di altra cosa simile, & dubitando s'egli poteua, ò nò, adempirlo, il uiolò senza dispensatione del suo superiore, potendo facilmente hauerla, [d] M.

[d] Rosella uotum. 5. §. 7.

SE fece uoto di cosa, che non poteua da se adempirla, ne si curò di adempirla per altri, ne' casi, ne quali era à cio obligato, M. secondo la mente d'Innoc. [e] & di Panor. [f] di Santo Anton. [g] di Angelo [h], di Siluest. [i] I casi, ne' quali è l'huomo obligato ad adempire il uoto per altri, che per se non puo, sono questi. Il primo, quando almeno tacitamente il uoto à quello si stende, come è di aiutare quelli, che sono in terra santa, che si stende all'aiuto, che per mezzo di altri si dà. Il secondo; quando alcuno fa uoto di cosa, che sa, che mai da se non potrà adempire, secondo i medesimi [k]. Il terzo, quando per sua colpa in alcuna impotentia cadde, secondo la maggiore parte de' sopradetti, ma senza fondamento però, che lo proui. Et per questo tegniamo piu uero il contrario con Siluestro [k].

[e] In cap. Scripturæ de uoto.
[f] In ca. Licet. eod. titul.
[g] 2. part. tit. 11. cap. 2. § 5.
[h] Verbo. uotum. 2. §. 7.
[i] Verb. votū 2 q. 12.
[k] .f. Panor. Anto. Ang & Syl. vbi sup.
[k] Vbi supra.

56 SE restò herede, & non adempì i uoti reali del defunto, che sono quelli, che appartegono alla sustantia di lui, come è l'edificare le Chiese, & dare alcuna cosa per amore di Dio, M. Perche tanto è obligato à sodisfare questi, & simili uoti [l], quanto à pagare gli altri debiti, benche non così i uoti personali, cioè di digiunare, di disciplinarsi, contenersi, & altri simili [m], ò sia figlio, ò sia estraneo, saluo se di sua uoluntà uolle obligaruisi, secondo Palud. [n] communemente approbato. Il quale aggiunge, che quando il defunto fe uoto, ch'è in parte personale, & l'uno, & l'altro espresso, come se fe uoto di andare à San Giacomo, & di offerirui un calice, ò di edificare un monasterio, & intrare in quello, non è l'herede obligato à i personali, ma si bene à i reali. Onde ne' duo gia detti essempij, non sarebbe obligato di andare à San Giacomo, ne ad entrare nel monasterio, ma si bene ad edificarlo, & ad offerire il calice. Quando

57 è però il personale solo espresso, & non il reale accessorio à quello,

[l] .l. 2. ff. de polic. nont. Pan. & alij in ca. Licet. de uot.
[m] Gl. in d. l. 2. ff de pollic.
[n] In 4 d. 38. q. 3. artic. 3.

non è egli à nulla obligato, come nell'essempio dell'herede di colui, che fe uoto di andare à San Giacobo, che non è obligato ad andare, ne à pagare la spesa, che nel uiaggio si farebbe. Ne ancho l'herede di colui, che fe uoto di entrare in religione, è obligato ne ad entrarui, ne à dare al monasterio i suoi beni, che li sarebbono prouenuti, se chi uotò entrato ui [m] fosse.

58 SE per causa falsa, ò senza ragione impetrò dispensatione del uoto, ò dispenso in quello, mortale [n]. Perche la dispensatione con falsa causa è subretitia, & non uale [a]. Et quella, che senza causa giusta si fa, non toglie l'obligo della legge diuina secondo le glose cómunemente approbate [b]. Et benche Hadr. [c] tenga, che il dispensato senza causa contra la legge sola positiua non pecca, anchor che pecchi colui, che dispensa, à me nondimeno pare piu uero il contrario, che tiene il Gaetano [d] cioè che l'uno, & l'altro pecchi per le ragioni, che esso allega, & che noi ui aggiungiamo [e]. Benche io credo, che piu pecchi colui, che dispensa, che il dispensato, & che non pecchino M. saluo che quando ne segue notabile scandalo, & molto minore causa basta per dispensare senza peccato in legge mera positiua humana, che nella naturale, ò diuina.

SE tenne pertinacemente, che fosse male fare uoto con le debite circonstantie, M. & heretico, secondo la mente di San Thomaso [f] & de gli altri.

[m] Arg. l. cum principalis. ff. de regul. iur. & ca. Accessoriũ de reg iur. lib. 6.

[n] Glo sing. in cap. Non est communiter recepta. de uoto & Tho. 2ª. 2ᵉ. q. 88. art. 12.

[a] Ca super literi. & cap. Ad audientiam de rescript. & l. Etsi legibus. C si contra ius uel util.

[b] In ca. Non est de uoto. & ca. quando de iureiur. arg. ca. sicut quidam. 25. q. 1.

[c] In 4. de restit.

[d] 2ª. 2ᵉ q 96. art. 5

[e] In ca. Quæ contra mores. 8. d.

[f] 2ª. 2ᵉ. q 88 art. 4. & li. 3. contra gentes ca. 138.

DE' VOTI DE GLI ACCASATI.

59 E con licentia di suo marito, ò di sua moglie fe uoto di castità, & dapoi dimandò il debito, M. secondo tutti, & etiandio se il pagò à colui, che con sua licentia fe uoto secondo San Tho. [g] perche consente nel peccato M. che l'altro fece, & cosi pecca [h], benche non peccarebbe, se colui, che non ha fatto il uoto, il ricerca, anchor che habbia dato licentia all'altro che faccia il uoto di castità, secondo Innoc. approbato dal Panor. & da gli altri. [i] Se doppo, che fecero amendue il uoto di castità simplice, dimandò il debito all'altro, M. [k] benche hauesse l'altro uiolato il suo uoto fornicando, secondo tutti, perche non dee uiolare il suo uoto. Ma si teme di cadere in peccato, dee procurare dispensa dal Papa, perche il Vescouo non la

[g] In 4 d. 38.

[h] Ad Rom. 1. & ca. 1. de offic. de leg.

[i] In ca. 1. de conin. & Syl. in uerb. uotũ 5. q. 2.

[k] Ca. quod deo. 33. q. 1.

puo dare, se non quando fù il uoto fatto per qualche gran timore, etiandio non bastante per annullarlo, secondo la commune opinione [a] contra Maior. [b] La quale opinione potria procedere, quando non si puo hauere ricorso al papa, come il notò Syl. [c] & io in altra parte l'ho detto, [d] & appresso si [e] dirà. Habbiamo detto, fecero uoto, perche se fu solamente una concordia di astenersi fino à certo tempo, come per fino à Pasqua ben si possono amendue [f] pentire, & ancho si l'un si pente, & l'altro conosce, che il pentito è inchinato a lussuria, & ui caderà, dee pagarli il debito, secondo Vgo cardinale, [g] perche non fecero uoto, se ben ui furono di accordo.

[a] In ca. ueniens, de cler. vel uouent. ubi tex. singul.
[b] In 4. d. 32. q. 2.
[c] Verbo matrimonium. 7. §. 5. & uer. dispensatio. § 9.
[d] In ca atsi. §. de adulteriis adeud.
[e] Infra eo. cap. nu. 76.
[f] Cap. Præterea, de spons.
[g] 1. 1. ad Corinth. ca. 6.

60 ET si dee notare, che il uoto dell'uno fatto senza licentia del l'altro, di non pagare il debito, & quello ancho di non domandarlo, è illecito, secondo S. Thom. [h] perche è gran peso, & pregiuditio dell'altro per porlo in necessità di passare sempre per la uergogna di dimandarlo. Et per questo non solo il Vescouo puo dispensarlo, ma lo puo ancho l'altro annullare, come cosa in suo pregiuditio fatta. Et non ostano dui testi [i] che par che dicano il contrario perche non dicono, che colui che, professò Religione senza consenso di sua moglie, ò di suo marito, non puo dimandar il suo debito, se non che non puo esigere, che uuol dire constringere che li sia [k] pagato. Il uoto però di non hauere copula, ò di non dimandarlo se non per sodisfare alla sua compagnia, è lecito, & obliga, perche à lui solo si pregiudica, & non ad altro [l]. Et perche colui che fa professsion di Religione fa uoto di non commetter niuna copula carnale: l'uno de' dui maritati, che senza consenso dell'altro la professa, non solamente fa uoto di non riscuotere, ma anco di non chiederlo, ne render copula alcuna, per questo suo uoto (quanto a non rendere & non domandare, in quanto e pregiuditio a l'altro) Non uale: imperò ual quanto al non riscuotere, & non domandarlo, in quanto a lui solo è pregiuditio: Et per questo (morto l'altro,) è obligato a seruar castità: benche se si marita ualerà il matrimonio come lo dice Sil. [m] Aggiongemo à tutti che di questa si segue, che resta obligato anco a non dimandarlo in uita, quando uedrà che quello a lui solo è pregiuditio & non à l'altro, che è conclusione, che limita, & dichiara tutto il sopradetto.

[h] In 4. d. 32. q. 2. & Palud. ibidem q. 2. colum. 5.
[i] Syl. uotum. 5. §. 2.
[k] Ca. quidem & ca. placet. de conuers. coniuga.
[l] Leg. exigere. ff. de Iudi. & leg. si constante. ff. solu. Matr. cum eis annotatis.
[m] Voti. super. §. 2.

61 SE un di loro fece uoto di cosa, che non pregiudica all'altro, come di digiunare, ò di fare quello, à che è obligato per legge diuina,

diuina, ò humana, ò di dare elemosina di quello, che ha piu della dote, & nol fece. M. secondo tutti, & lo dice Ang. [a] Habbiamo detto di cosa, che non pregiudica all'altro, perche i uoti delle altre cose non obligano. Il perche la moglie, che fece uoto di astinentia, ò di peregrinatione senza licentia del marito, non è obligata [b] à quello, se il marito le contradice. Et ancho s'ella il fece con suo [c] consentimento, & poi egli le contradice, non pecca, se non l'adempie, ma se ben pecca il marito, quando senza causa il riuoca, benche il consentimento, che donò per lo uoto di castità, non possa riuocarlo. [d] Ne il marito puo fare uoto in pregiuditio di sua moglie, quanto al debito coniugale, perche quanto à questo sono equali, & la donna, che prima, che si accasasse, fece alcun uoto, & doppo di casata non puo adempirlo, senza danno di suo marito, è scusata, se il marito nol consente, benche doppo la morte del marito sarebbe obligata à [e] farlo.

[a] Votű. 2. §. 8. Syl. uotum. 3. §. 2.

[b] Ca. manifestum, & ca noluit. 33. q. 5.

[c] Richar. 4. d. 2. q. 2 art 2. Syl.

[d] Vbi supra.

[e] Ca. gaudemus, de diuor. & cap. si quis vxorem. 32. q. 1.

62 SE il marito ha fatto uoto di soccorrere terra santa con licentia della moglie, ò senza questa licentia, & nol fece [f] M. ben che sarebbe meglio non fare questo uoto, se la moglie nol puo seguire, ne restare senza timore d'incontinentia, secondo San Thom. [g] La donna etiandio secondo Hostiens. Pan. & la commune [h] puo senza licentia del marito fare il uoto sopradetto; & è obligato ad adempirlo, quando senza timore di incontinentia puo farlo, & è di qualità, che puo menare huomini, che aiutino, benche S. Thom. [i] & Syl, tengano il contrario; il primo però pare uero, anchor che ne l'uno, ne l'altro possa mutare il suo habito senza licentia della sua compagnia in habito di religioso, per essere cosi pregiudiciale, & causare horrore, & [k] abhorrimento.

[f] Ca manifestű 33 q. 5 Rosella uotum 2. §. 8.

[g] Ca. ex multo, de uot.

[h] In 4. d. 32. q. 2.

[i] In d. c. ex multa.

Vbi supra.

[k] Syl. uotum. 5. §. 2. Rosella, uotum 2. §. 9.

DE' VOTI IRRITATI, DISPENSATI, ET COMMVTATI.

SOMMARIO QVARTO DEL CAP. XII.

63 *Dispensar, commutar, & irritare uoto diferiscono.* 64. *dispensano, & commutano i Prelati soli Ecclesiastichi, irritano ancho altri.* 65. *benche differentemente, padri, tutori, patroni, mariti, prelati di religiosi.*

69 *I uoti de' religiosi, & pupilli, come diferiscono & conuengono*

70 *I uoti personali, & reali di coloro, che hanno età per maritarsi.*

68 *Puo fare uoto colui che ha discrettione per peccare, ò meritare, saluo, &c.*

71 *Per fino à che tempo si possono irritare, ò ratificare.*

72 *Quando si dirà ratificare.*

66 *Voti irritati non risuscitano per la morte dell'irritante.*

67 *Voti de' religioso quali uogliono, & sono in uolontà del suo prelato.*

PER fondamento delle interrogationi, che si hanno à fare d'intorno à questo, prosuppongo primo che dispésare, commutare, & irritare sieno differenti. Perche la irritatione non richiede altra causa di uolere farlo colui, che ne ha la potestà [a] secondo Palud. [b] & S. Anton. [c] La dispensatione richiede causa giusta, con la quale chi ne ha la autorità, puo rilasciarlo del tutto senza imporli, che faccia altra cosa. Et amendue, cioè dispensante, & il dispensato, restano della conscientia sicuri. La commutatione, ò redentione richiede, che quello, con che si commuta, sia così buono, ò migliore della cosa promessa. Tanto buono, quando si fa per alcuna causa: Migliore, quando senza causa per sola uoluntà; secondo la mente di tutti, che la dichiara il Gaet. [d] Di che seguendo il medesimo, [e] & in altra parte l'ho detto, [f] ne sequita, che chi ha potestà di dispensare, & commutare, puo dispensando in parte, & parte commutando rilassare il uoto senza causa del tutto giusta, per rilasciarlo tutto, & darli in suo cambio altra cosa manco del uoto. 63

[a] Ca. puella. 20. q. 2 cap. manifestum. 33. q. 5.
[b] In 4. d. 33. q. 4. colum. 5.
[c] 2. part. tit. 11. ca. 2 §. 6. pag. 3.
[d] .s. Gaiet. 2ª. 2ª. q. 88 not. 12.
[e] Vbi supra.
[f] .s. in dicta gl. 2. d. cap. quando de iure iur.

SECONDO prosuppongo, che solo i prelati ecclesiastici hanno potestà di dispensare, & commutare uoti, secondo S. Thom. [g] & tutta la potestà però de irritarli molti l'hanno, cioè il padre, & in suo difetto la madre tutrice de' suoi figliuoli, il tutore, & curatore i uoti de' lor pupilli, il marito i uoti di sua moglie, il patrone i uoti de' gli schiaui suoi, & il prelato i uoti de' frati [h] suoi. Perche come dice S. Tho. [i] niuno, che sia sogetto altrui, puo fare uoto fermo in quello, in che è soggetto, senza consenso di lui. 64

[g] 2ª. 2ª. q. 88. art. 12 & alias in 4. d. 38
[h] Arg. ca. puella & ca. illud. 20. q. 2. ca. Mulier. 32. q. 2. c. manifesta, & ca. noluit. 33 q. 5. cum suis glossis.
[i] 2ª. 2ª. q. 88. art. 8.

TERTIO, che tutti quelli che non hanno la medesima 65
potestà

potestà di irritare. Perche il padre, ò in suo difetto la madre, ò il tutore possono annullare tutti i uoti così reali, che toccano alla robba, come personali coloro, che non hanno età per accasarsi di modo, che non saranno questi mai piu obligati à compirli, se bene i medesimi, che gli irritarono, ritornassero ad acconsentirui. Il medesimo si ha da dire de' Prelati quanto à i uoti de' frati. Ma non gia il padre, ne la madre, ne il tutore possono cassare, ne annullare i uoti di colui, che ha giusta età per accasarsi, se sono personali, & non pregiudica alla loro auttorità, come di entrare in religione, di osseruare castità benche altramente si ha à dire de' personali, & reali, che loro pregiudicano [a]. Et non fa caso, che siano soli personali, ò principalmente personali, & accessoriamente reali, quale è quello di farsi frate. [b] Perche di tutti quelli si ha da giudicar come si fossero puri personali [c]. Il marito però non puo irritare ò annullare i uoti di sua moglie, se non quanto sono à lui pregiudiciali, ne la moglie quelli del marito, se non quanto à lei si pregiudica, dica come li piace Pano. [d] secondo Ang. & Syl. [e] per la ragione sopradetta di S. Thom. [f] saluo quando hauesse l'altro fornicato carnale, ò spiritualmente, [g] secondo Pan. [h] tanto che etiandio non puo fare uoto di mai cercare il debito matrimoniale come di sopra si è detto. Il patrone puo annullare tutti i uoti, che fanno i suoi schiaui in suo pregiuditio, & gli altri nò, secondo tutti.

[a] Arg ca. si a no. de iud. lib. 6.
[b] In cap. in presentia, de probat. auth. in gressi. C. de sacrosan. cum annot. eis.
[c] Arg cap. accessorium de reg. iur. li. 6. cum suis concor.
[d] In cap scriptura de uoto.
[e] Verb. uoto. 5. q. 1.
[f] 2a. 2e. q. 88. art. 8.
[g] Ca. Agathosa. 27. q. 2.
[h] In ca fin. de conuers. coniug.

66 QVARTO, che fu opinione di Innoc. [i] che i uoti irritati per lo marito, per lo signore, per lo padre, ò tutore di colui, che si può accasare, come secondo tutti obligano quanto à quello, che non pregiudica à gli irritatori così ancho cominciano ad obligare subito, che i uotanti si ritrouano liberi della suggettione de gli annullatori. Ma il contrario pare piu uero, [k] come il tiene Pan. [l] Ang. Syl. [m] & il Gaet. [n] saluo che quando espressamente uotarono di fare quello, che uotarono poi che si ritrouassero liberi della soggettion, secondo tutti.

[i] In c. scriptura de uoto.
[k] Per ca. quidam & ca placet. de conuer. coniug.
[l] In d. ca scriptu.
[m] Ve. uotum. §. 1.
[n] 2a. 2e. q. 88. art. 8.

67 QVINTO, che i uoti de' religiosi fatti di cose, che ne generale, ne spetialmente sono loro prohibite, & da se sono ualidi, non sono nulli, per essere irritabili, & annullabili, ma obligano à douere adempirli fin che saranno irritati da quelli, che possono irritarli, benche non siano da quelli stati approbati. Perche si sono ueduti fare con quella conditione, se il superiore

non ui contradirà. La quale resta compita, fin che ui sarà contradetto. Quelli poi, che si fanno di cosa loro prohibita, non obligano, fin che il superiore gli approbi, perche si ueggono ancho fare con questa conditione, se il superiore gli approbarà, come bene il dichiara un Cardinale [a], Et di questo modo si ha da limitare, & dichiarare un detto del Consilio [b] Aghatense, cioè che al frate non è lecito uotare.

SESTO, che quantunque quelli, che non hanno età di 68
accasarsi, se sono di giuditio di potere peccare, ò meritare, possono regolarmente fare qual si uoglia uoto personale, & reale, & obligarsi con quelli, secondo una glosa singolare riceuuta [c] & accettata ma i padri, & i tutori possono tutti annullare. [d] Habbiamo detto regolarmente, perche non si possono obligare al uoto solenne della religione, etiandio con consenso del padre, ò del tutore, [e] si bene à uoti simplici dicano pure, come lor piace, Ang. & Rof. i quali male intendono S. Thom. [f] come bene è stato dechiarato da [g] Syl.

SETTIMO, che il medesimo, che habbiamo detto de' mi 69
nori di quattordici anni, si ha da dire de' religiosi, quanto alla annullatione, che de' lor uoti possono i loro superiori fare, & annullarli, cioè che i loro uoti fatti di cose buone, non contrarie à loro regola, ne à i precetti, & statuti de' loro superiori, sono ualidi, mentre che non si prohibiscono. Percioche possono annullarli, & irritarli i loro superiori senza causa ueruna, come dice Innoc. communemente approbato, [h] & S. Tho. dichiarato da un Cardinale, [i] & Palud. [k] & S. Anton. [l] Et così se ha da intendere il detto Concilio Aghatense. [m] Et si dee notare, che se ben si puo dire, che perche il religioso non sia obligato ad adempire il suo uoto, li basta, che il superiore li commandi, che nol faccia, ò che non li uoglia dare licentia di farlo senza, che sia auisato del uoto, ma non basta gia questo perche il uoto resti irrito, & che piu non oblighi ad adempirsi, anzi bisogna, che il prelato ne sia auisato, & poi lo faccia irrito, & nullo come lo dice [n] Gaet.

OTTAVO diciamo, che quelli, che sonò di età sufficiente per accasarsi, possono uotare tutti i uoti personali, & sono 70
obligati à sodisfarli contra la uoluntà de' lor padri, & de' loro tutori, come sono i uoti di continentia, di religione, di alcune orationi, & di altre simili cose, pure, che non pregiudichino, al re-

[a] Gaiet. 2[a]. 2[e]. q. 88. art. 8.
[b] Ca. Monacho 20 q. 4.
[c] In ca. mulier. 32. q. 2. Pan. cum communi in ca. 2. de uotis.
[d] Ca. puella. 20 q. 2. & ca mulier 33. q. 2. de sumpt. ex numer. 30.
[e] Ca. 1. de reg. li. 6.
[f] 2[a]. 2[e]. q. 88. ar. 9.
[g] Verb. uotũ. 3. q. 5.
[h] In ca. scriptura, de uoto.
[i] Gaiet. 2[a]. 2[e]. q. 88 art. 88.
[k] In 4. d 38. q. 2. colum. 5.
[l] 2. parte tit. 11. c. 2 §. 6.
[m] In ca. monacho. 20. q. 4.
[n] In d. art. 8.

al regimento, & gouerno della casa de' padri loro, ne alla potestà paterna, ne alle sue sustantie, perche questi non ualeriano, saluo se fossero di soccorrere terra santa, ò se fossero di cose castrensi, ò quasi castrensi, cioè guadagnate in guerra, ò in quasi guerra, delle quali diremo [n] appresso, ò con espresso, ò tacito consenso del padre, come dice Syl. I uoti però reali, che toccano principalmente alla sustantia temporale di questi, che si possono accasare, anchor che uagliano, possono nondimeno annullarli i padri loro, ò i tutori, ò i curatori fino à i uinticinque anni, come possono i personali, è i reali che non arriuano à i quattordici anni, secondo S. [a] Ant.

[n] Infra ca. 17. nel § de' padri, che prendono de' beni de figliuoli verb. uotū. 2. q. 6.

[a] 2. part. tit. 11. ca. 2. §. 6.

71 Nono, che il padre, ò tutore habbia d'annullare fra uno anno il uoto solenne di colui, che non è di età di accasarsi, & prima che arriui alla detta età, perche nol possono poi annullare. [b] Il contrario è del uoto simplice, che lo possono reuocare doppo l'anno, & ancho doppo che il figliuolo sarà di età legitima, se non l'haurà anchora in quella età ratificato, come l'ha singolarmente notato un [c] Cardinale.

[b] Ca. puella, & ibi Card. 5. nu. 10. q. 2.

[c] Gaie. 2ª. 2ª. q. 189 art. 5.

72 Decimo, che perche si dica ratificare il suo uoto, non basta credere, che ualse il uoto, ch'egli fece, & proporre di adempirlo, che anzi bisogna, che lo tenga per ben fatto, & habbia uoluntà, che uaglia, infin dalla ratificatione quello, che auanti fece, si ben fino à quella hora ualuto non fosse, come assai bene il medesimo [d] il notò.

[d] In d. q. 189. ar. 5.

DA QVESTI PRESVPPOSTI SI POSSONO cauare le interrogationi sequenti.

SOMMARIO QVINTO DEL CAP. XII.

72 *Colui che senza autorità di spesa, irrita, & commuta.*

73 *Colui che è superiore, irrita il uoto da lui concesso.*

73 *Colui che è figliuolo consentiente nel uoto di suo padre, & non lo fa.*

74 *Colui che è schiauo, clerico, ò religioso fa uoto, & non lo compisce.*

76 *Colui che dispensa senza giusta causa, & colui che è dispensato non è securo, quale è la causa giusta, & quando è manifesto tale.*

79 *Colui che puo commutare si puo dispensare.*

79 *Differiſcono l'aſſolutione del peccato, e quella del uoto.*

78 *Fatta la diſpenſa, à chi ſi dee dare il uoto.*

70 *I Veſcoui ne gli altri uoti, & quelli che tengono giuridittione ueſcouale, ò quaſi quali ſono gli eſſenti, & ancho in quella di continentia temporale.*

72 *Il religioſo mendicante ſi paſſa quelli che non ſon mendicanti.*

72 *Il ſecondo precetto come ſi rompe in diſpenſare, & irritare uoti, & ſi pecca mortalmente.*

77 *Quale è la cauſa giuſta di diſpenſare nel uoto una, è la facilità, & leggierezza di fare uoto.*

75 *Solo i prelati della Chieſa diſpenſano ne i uoti, & ſolo il Papa in cinque, ò ne gli ſoluendo per ordine ſacro, ò profeßione regulare.*

SE non hauendo poteſtà di diſpenſare, commutare, ò redimere, ne irritare i uoti, ha fatta alcuna coſa di queſte, ò ſe non hauendo altra poteſtà, che di comutare, ò redimere i uoti (come non la hanno molti confeſſori eletti per bolle, ò per giubilei) diſpensò in quelli, ò gli annullò, & irritò [a], M. come in altra parte l'ho detto [b]. Perche uſare la iuridittione, che altri non ha, è peccato, M. ſecondo S. Thom. [c] accettato da gli altri.

[a] Arg. ca. 2. de conſi. lib. 6. & l. fin. ff. de iur. omn. iud. & ſentit. Gaie. 2ª. 2ᵉ. q 88. art. 12.

[b] .ſ. in ca. Quanto. de iureiu.

[c] 2ª. 2ᵉ. q. 60.

SE dall'ordine di mendicanti ne paſsò à quel di canonici regolari con diſpenſatione del Papa, ma perche li diſſero, che non gli ſi darebbe, ſe non laſciaſſe prima l'habito, lo laſciò, & andò qualche di in habito ſecolare, & poi nella impetratione laſciò di dire queſta cautela diabolica, che uſata haueua M. come l'habbiamo prouato altroue [d]. Il perche ſi ha da conſigliare à coſtui, che ſe ne ritorni al ſuo ordine antico, ò tornare à dire queſta fraude al Papa, & che il Papa allhora ratifichi la ſua diſpenſa, non oſtante queſta tale fraude.

[d] In prelectæ, ca. ſi quando de reſcrip. pa. 14.

SE eſſendo ſuperiore, & hauendo poteſtà di annullare alcun uoto, conſentì al uoto, & poi ſenza cauſa legitima l'annullò, ma per ſola malitia, ò uoluntà propria, ò ſimulando, che molto li pregiudicaua, non pregiudicandoli ſe non poco, ò nulla, è mortale, ſecondo il Cardinale [e]. Doue aggiunge però, che non peccano i ſudditi non adempiendo un coſi male irritato uoto, come ne ancho i ſuperiori, che annullano legittimamente i uoti 73

[e] .ſ. Gaiet. 2ª. 2ᵉ. q. 88. art. 8.

de' ſuoi

de' suoi sudditi per sola lor uolontà; senza causa alcuna, ne malitia, prima che gli approbino, perche usano la potestà, che essi [a] hanno.

SE il padre, ò la madre fecero per lo figliuolo uoto alcuno, perch' egli poi il douesse adempire, & esso uenuto poi in legittima età l'approbò con animo di obligarsi, & non l'adempi, mortale. Ma se non l'approbò con animo di obligarsi, non è obligato à piu, che quanto esso [b] uuole.

74 S'essendo schiauo se uoto di continentia, & non l'osseruò, è mortale[c]. Il medesimo se fece altri uoti, i quali non sono in pregiudicio del suo signore, come sono orationi, & simili altre cose, & non gli adempi, [c] M.

S'essendo prete beneficiato se uoto di farsi religioso, di fare astinentia, ò elemosine, & orationi, & non l'adempi [d], M. perche il Clerico seculare beneficiato regolarmente puo uotare quanto un secolare, senza licentia del Vescouo eccetto quei uoti, che sono in gran pregiuditio della sua Chiesa, come è la lunga peregrinatione, ò altra cosa, per la quale li sarebbe bisogno la sua Chiesa lasciare.

S'essendo religioso se uoto di alcuna cosa da per se buona, ma ad esso uietata, senza conditione espressa, ò tacita, se al prelato piacerà, ò pure di cosa non prohibita, senza conditione, se il prelato non ui contradirà & non lo compi M., conforme alla sottile differentia, che fra quei pone un [e] Cardinale.

75 SE con dispensatione di altri che dal Papa, ò di chi ha da lui speciale, potestà ne teneua, lasciò di adempire un di cinque uoti, cioè di continentia perpetua di religione, di andare in Hierusalem, ò à Roma, ò à S. Giacobo. M. Perche in questa solo il Papa dispensa. Benche non si troui alcun testo, che mostri, che siano riserbati al Papa altro, che quello di andare in Hierulem [f]. Et ne ancho questo, quando si fa per deuotione, & non soccorrere alla terra santa, secondo il Panorm. [g] Ma secondo lo stile, & il costume della corte Romana, che si caua da una Estrauagante [h] di Papa Sisto tutti sono riserbati al Pontefice: Et secondo alcuni, qual si uoglia altro inferiore, che assoluessi da quei cinque, oltre che peccarebbe mortalmente, caderebbe in pena di scomunicatione per la detta Estrauagante. La qual cosa non è uera: se non di coloro, che per confessionale, ò per la facultà di Papa Sisto assoluessero. Percioche di coloro

[a] Ca puella. ea: illud 20.q.2.c.noluit & cap. manifestum 33.q. 5.

[b] Cap. licet cum & annotatis per omnes de uoto.

[c] Per supradicta in 3.præsup. qu.64.

[d] Ang. uotum.2.§.2.Syl.uotum.3.§.2.

[e] Gaiet.2ª.2ª.q.88 art.8.

[f] Per ca. ex multa. uot adiuncta. glos. sing. ver. incumbit.

[g] In d.ca. quod ibi sequitur Rauennas.

[h] Etsi domini. de pœnit. & remiss.

a Verb. excommunicatio,7. ca. 32.
b Verb. excommunicatio.5.§.31.
c In ca. 1. de uoto.
e In d.ca.1.
d Supr.eo.ca.num.64
d Verb. uotum.4.q.3.
e Ca. proposuit de concess preben.
f In ca. 1. de uoto.
g In ca.cum ad monasterium. de statu monach
h In ca literis de restit.spol.
i Verbo. uotum.4.q.4.
k In 4.d.38 q. 4.colum.10.
l Ang. uotum.4.§.9.& Syl.q.4.
m De uoto.q.1.
n Glos.sing.ca.non est de uoto.
o .s.ca p.veniens.de iureiur.
p 2a. 2e. q.80.art.83.
q Caiet.in d.art.12.

solamente parla la Estrauagante, come doppo Silu. [a] & Ang. l'habbiamo [b] noi detto sopra la medesima Estrauagante. In tutti gli altri uoti possono dispensare altri Prelati inferiori, che sono i Vescoui, ò quelli, che hanno iurisdittione Vescouale, & non gli altri, secondo Innocentio [c] comunemente per Hostiense, & gli altri approbato, & per Panormitano dechiarato [c], saluo se questi non hauessero percio bolla alcuna, ò priuilegio particolare anchor che i Prelati regolari possono annullare i uoti de' loro religiosi, come di sopra si è detto [d], & il dice Siluest. [d] Benche, il Panor. non li dà auttorità per altro che di commutar in una parte [e]: però non si debbe seguir per quello che l'istesso dice in altre parti [f]. Tutti ancho tengono, che nel uoto di continentia solennizato per riceuere ordine sacro puo il Papa dispenre. Et quasi tutti, che nel solennizato per professione, per grandissima necessità, secondo Inn. & la glosa communemente approbata [g], & noi altroue à lungo prouato [h] habbiamo.

Tvtti tengono ancho, che quantunque i Vescoui non 76 possono dispensare nel uoto di continentia perpetua, anchor che sia simplice se non quando ci è gran timore d'incontinentia, & non si puo andare, ne mandare à Roma, secondo Siluest. [i] per quello, che appresso si dirà, possono nondimeno dispensare in quel della continentia à tempo, come per uno anno, secondo Palud. [k] & ancho secondo S. Anton. & gli altri, in quello di mai non accasarsi [l]. Ma à me piu uero in questo pare il contrario, come il tiene, & lo proua un [m] Cardinale.

Et non creda alcuno, che il Papa possa dispensare, ò commutare i uoti per sola sua uolontà senza altra causa giusta [n]. Perche il capitolo [o], che dice, che in tutti giuramenti si intende salua la autorità del Papa, & si ha da dire il medesimo de' uoti, non dice, che si salua sua uolontà, secondo San Tho. [p] ne uuole dire, che non obligano, se non piacerà al Papa, ò se ui contradirà, ma che non si puo per giuramento alcuno ne uoto pregiudicare all'autorità del Papa, & che in quelli puo sua Santità dispensare con giusta causa, anchor che ne' uoti de' religiosi, & ancho ne' giuramenti si intenda salua la uoluntà del suo superiore, & per consequente quella del Papa, che è il suo supremo Prelato. Perche non ha il Papa tanta potestà sopra gli altri Christiani, quanto esso, & gli altri Prelati l'hanno sopra i loro religiosi, come l'esplica molto bene il [q] Gaet.

77 EGLI si dee notare, che fra le altre cause giustè di dispensar' è la facilità, ò leggerezza di fare il uoto, secondo [a] Panor. & Santo Ant. [b] ò l'essere debole il uotante per fare il uoto come sarebbe per digiunare, ò per peregrinare tenendo gran famiglia, la quale senza notabile detrimento non soffrirebbe la absentia sua, & altra cosa simile. Di che non si puo dare regola certa, & si hanno da determinare con arbitrio del suo superiore, secondo Pan. [c] secondo il quale basta la necessità, ò utilità publica [d]. Et anco dispensare: si sono esenti, perche sua giuriditione si reputa, quasi Vescouale [e], & non altramente dica quello li piace alcuno. Et il superiore quando uuole cómutare un uoto, che ha da risguardare alla qualità del uotante, & alla dispesa, che haurebbe à fare por sodisfare al uoto di peregrinatione, ò simile, oltre quella, che in sua casa farebbe, & cómutarla in altra opera pia, & la fatica del camino in digiuni, & orationi, secondo Ang. [f] secondo il quale il uoto di digiunare fatto del pouero si puo con men danari redimere, che quel del ricco. Medesimamente se l'impedimento è temporale, li dee solamente alcuna dilatatione concedere.

[a] In ca. 2. de uoto. per illum tex.
[b] 2[a] par. tit. 11. ca. 3 ante. §.
[c] In ca. 1. de uoto.
[d] Per finem. ca. Ex multa. de uot.
[e] Iuxta gl. singu. & recepta cle. 1. de rebus Eccle.
[f] Verb. uotum. 4. §. 12.

78 ET benche habbiano alcuni creduto, che la offerta uotata si ha da mandare, doue si promise di mandare, anchor che fosse dispensato, ò commutato il uoto, nondimeno il contrario è piu uero come dice S. Thom. [g] Il ch' efficacemente proua il Gaetano [h] eccetto quella, che promessa si fosse per socorso di terra santa, perche questa non si puo da altri, che dal Papa, commutare per quello, che si è detto, secondo tutti. Et come una delle cause giuste per commutare il uoto di castità, se è la gran fragilità, che sente in se colui, che la uotò per la quale crede non potere osseruarlo [k], cosi è certo, che qual si uoglia altro uoto si puo commutare in uoto di religione [l] etiandio il uoto di Gierusalem [m].

[g] In 4. d. 38. q. 1. artic. 4. q. 1. ad 5. & 2[a]. 2[e]. q. vltima Ang. Votu. 3. § 26. & Syl. ver. votum. 4. q. 7. uersic. 4.
[h] In par. opus. q. 2. de uot.
[k] Ang. uotum. 4. §. 6.
[l] Ca. scripturæ. de uoto.
[m] Gaiet. in summa uoti commutatio.

79 RICORDIAMO ancho tre cose, la prima è, che se ben puo qual si uoglia sacerdote assoluere di tutti i peccati, & di ogni iscomunica nell'articolo della morte, & di qual si uoglia trasgressione di uoti, non puo però dispensare, ne commutare i uoti. Perche solamente gli è concesso l'assolutione de' peccati, & non la dispensatione, ne commutatione de' uoti secondo la mente di tutti, come dice Silu. [n] Il che suole ancho accadere in molti giubilei. Et noi in altra parte prouiamo [o], che colui, che

[n] Verbo uotum. 4. §. 10.
[o] In. §. in Leui. ca. uot. 27.

non si da altra potestà, che di cõmutare il uoto, non puo dispensarlo, ne colui, al quale non si dà altra potestà, che di dispensare, puo commutarlo, per essere diuerse.

80 La seconda è, che Papa Inn. Ottauo concesse à frati dell'ordine minori di potere dispensare in tutti i uoti, ne i quali i Vescoui possono, eccetto che in quelli di peregrinatione, che passa duo giorni, quando i detti confessori sono [a] giustamente presentati. Il medesimo possono i frati confessori dell'ordine di S. Domenico, & de' Carmelitani con tutti gli altri, che sono partecipi de' priuilegij de' frati minori.

[a] In concess. 115. quod & commemo gat. compendiũ priuileg. relig.

La terza è, che alcuni semplici errano pensando, che subito che prendono la bolla, nella quale il Papa conciede loro, che il confessore possa lor commutare, ò dispensare certi uoti, siano liberi de' uoti loro. Perche altra cosa è commettere, & dare potestà di dispensare, ò commutare, & altra è dispensare, & commutare [b]. Onde bisogna, che richiedano il confessore, che commuti loro i uoti in altra opera pia, ò che dispensi in quelli; altramente anchor che di tutti i peccati gli assolua, & loro plenaria indulgentia conceda, resterebbono nondimeno i uoti nella primiera forza & uigore.

[b] Ca. Gratum & c. Relatum de offi. deleg. adiuncto cap si cum nulla. de præbend. lib. 6. & ca. si super gratiam de offic. deleg. eod. lib.

QVANTO AL MAL PRENDERE IL NOME di Dio per biestemma, & in ingiuria sua, ò de suoi santi.

SOMMARIO SESTO DEL CAP. XII.

81 *Bestemmia che cosa è; & che ella si troua uocale, & mentale.*
82 *Che è confeßione di fede &c. non è heresia.*
84 *Che bestemmiando rompe il secondo precetto, & pecca mortalmente se pensa, ò discrede, &c. & si attribuisce alla creatura quello, che solo à Dio conuiene.*
83 *Non si dee assoluere senza gran penitenza.*
84 *Quando il scherzo, & la ira iscusa.* 85. *ò il non auuertire nominando i membri uergognosi.*
86 *Se ha maledetto creatura rationale, ò irrationale.*
87 *Se mescola canzoni secolari al culto Diuino.*

ROSVPPONIAMO quanto al primo, che secondo S. Ambr. [c] Alessand. de Ales. [d] & S. Tho. [e] cõmunemente approbati, bestẽmiare è un dire interiore, ò esterior- 81

[c] Lib. de paradiso.
[d] 2. part. summæ. q. 148.
[e] 2a. 2e. q 13.

ò esteriormente alcuna ingiuria contra Dio, ò suoi Santi. Il che si fa attribuendo à Dio quello, che non li conuiene, ò negando quello che li conuiene, ò attribuendo alle creature quello, che à Dio solo conuiene, & se col cuore solamente dice, è bestemmia mentale, se con parole, bestemmia uocale, se in scritto, bestemmia scritta.

82 SECONDO, che la bestemmia è contraria alla confessione della fede, & alla charità diuina, & deroga alla diuina bontà, & è peccato mortale grandissimo, secondo San Tho. commune mente approuato [a] benche ne la bestemmia esteriore, ne la interiore per se sola sia heresia, perche altra cosa è credere altra dire, anchor che con la uoluntà sola. Et la bestemmia consiste nel dire, la heresia nel credere, secondo dice San Thom. & l'esplica bene il Gaet. [b] aggiungendo, che questo dire puo essere in tre modi, cioè desiderando, commandando, & affirmando.

83 TERTIO, che nessun bestemmiatore si dee assoluere etiandio in fare conscientia, senza grauissima penitentia ad arbitrio di seuero confessore, come si ordina nel Concilio Lateranense ultimo [c], che noi tradotto, & dichiarato [d] habbiamo.

[a] 2. Sec. q. 13 art. 1. 2. & 3.

[b] In dicta q. 13.

[c] Sess. 4. §. ad abolendam.

[d] In repert. c. inter uerba. 11. q. 3. pag. 77. & n. 612.

INTERROGATIONI.

SE bestemmiò Dio, i suoi santi dicendo, pesa, discredo, non credo, rinego, sia maledetto, ò che Iddio non è misericordioso, che non è giusto, ò che è accettatore di persone, ò che non uede quello, che si fa nel mondo, ò che non cura de' fatti humani, ò che castiga ingiustamente, ò che non puo que

84 sto, ò quello, ò attribui all'huomo quello, che à Dio solo conuiene, come è il fare altri felice, ò beato, ò che possa sapere il futuro, [c] M. anchor che fosse per burla, se consideraua il significato delle parole, secondo Ber. de Bust. [d] quando deliberatamente il disse. Che se con impeto d'ira il disse, & con passione non considerando quel, che diceua, ne quello, che significauano le sue parole, non peccò piu che uenialmente. [e] Ma s' egli auertì le parole, & conobbe, che erano bestemmiatorie, se ben con ira il disse, & finito di dirle si pentì, perche sapea, quel che dicea, peccò M. secondo il [f] medesimo.

85 NE fa al caso, che la subita ira procedesse da alcuna cosa

[c] Secundum predicta.

[d] 1. Part. sermo. 17.

[e] Thó. 2. Sec. q. 13. art. 2. ad. 3.

[f] Vbi supra.

ingiusta, come dal perdere in giuoco, dall'imbriacarsi, ò dall'occuparsi in cosa illecita, secondo Ang. [a] benche il Pan. [b] sia di contraria opinione, che puo essere uero, quanto al giuditio esteriore. Et non basta per peccare M. che quella inauertentia nasca dal mal costume accompagnata dal dispregio di sua salute, ò da colpa data, secondo Sylu. [c] con questo però, che la inauertentia fosse stata causa di quella bestemmia, cioè che se accorto si fosse di quel, che diceua, non l'haurebbe mai detto, secondo il [d] Gaet.

[a] Verbo blasphemia. § 86.
[b] In c. statuimus, de maled.
[c] Verb. blasphemia q 4.
[d] Ver. blasphemia.

Se nominò ingiuriosamente Dio, ò i suoi Santi, nominando i loro membri uergognosi, & conoscendo, ò bene auertendo quel, che diceua, M. quantunque per burla il [e] dicesse, anchor che dica corpo di Dio, sangue di Dio, ò giurando ò contendendo con alcuno, non è bestemmia. [f] Perche doppo la incarnatione di CHRISTO Iddio ha corpo & sangue in quanto huomo, benche non in quanto Dio, come piu largamente in 86
altra parte l'ho [g] detto.

[e] Ang. interrog. precep. 1.
[f] Gaiet. ubi sup.
[g] .f. In addit. rep. c. quando de cons. d. 1. n. 52.

Se ha maledetta alcuna creatura irrationale, non pensando in altra cosa, è peccato di parola otiosa, & uana, Ma se l'ha maledetta in quanto creatura di Dio, è peccato di bestemmia, come è dire male di Dio, de' suoi santi, secondo un Card. [h] Se procurò di mescolare al culto diuino, canti profani, & brutti con uoci humane, ò di organi, ò di altri istromenti, M. per quanto si fa ingiuria al culto Ecclesiastico, & à Dio, secondo il Gaet. [i] il quale noi seguiamo, [k] allegando in questo il Concilio di Basilea. [l] Et con questo aggiungemmo, che se alcuno con simpli- 87
cità pensando, che questo fosse lecito per ricreatione, perche ueggono ordinariamente costumarsi, & se sapessero, che fosse peccato mortale, nol farebbono, facesse di queste musiche, sarebbe iscusato in parte, ma non del tutto. Ma hora diciamo, che non mi pare peccato mortale, saluo che quando le canzoni sono dishoneste, uane, & profane, & cantate mentre si dice l'officio diuino per quelli, che sono auisati, che non sono liciti. Il medesimo diciamo di quelli, che la notte di Natale dicono cose uane, ò maledittioni à coloro, che dimandano la beneditione, per dire i responsorij, ò le lettioni, come l'habbiamo in altra parte [m] detto.

[h] Gaiet. 2. Sec. q. 13. art. 1. sub. fin.
[i] 2a. 2e. q. 11. art. 1. & in uerbo organorum usus.
[k] f in repet. ca. quãdo de consec. d. 1. not. 16. num 42. & 48.
[l] Sess. 25. tit. de his, quæ in missa.
[m] In d. repe. c. quando not. 16, nu. 42.

DEL

DEL TERZO COMMANDAMENTO DI SANTIFICARE LA FESTA. CAP. XIII.

SOMMARIO PRIMO DEL CAP. XIII.

4 *Che piu si può lauorare la festa per neceßità, che per pietà.*
5 *E' lecito lauorare la festa per premio, come senza premio.*
1 *Feste de' Christiani per legge humane sono introdutte.*
3 *Le sette opere seruili si permettono, & cinque che non sono seruili si prohibiscono.*
5 *Lauorare per il denaio la festa, quando è lecito.*
5 *La legge determina le feste, costuma, lieua, pone, & modera.*
2 *L'osseruantia delle feste non è tanto stretta, come nella legge uecchia.*
5 *Ogni città, & coloro che in quella si ritrouano guardino le loro feste.*
2 *Si commanda uedere la messa, & si uieta le opere seruili il di della festa. 2. & quali sono le opere seruili.*

1 PER fondamento delle interrogationi di questo precetto presupponiamo primo, che tutte le feste de' Christiani & le domeniche ancho sono introdutte per legge humana, & nessuna per legge diuina, ne naturale, ne sopra naturale, come in altra parte il prouiamo, [a] & come il sente Gio. di Torr. [b] & piu chiaramente l'Arci. [c] & S. Tho. [d] & S. Ant. [e] & Palud. [f] & meglio di tutti, Tho. Valdens. [g] che à questo effetto allega S. Gero. & Rem. Benche il Pan. [h] almanco le domeniche essere ordinate per legge diuina dice con molti altri, & con Ang. in altra parte. [i] Et Syl. [k] dica questo essere la comune. Quello perche si è detto, è la utilità, che quantunque la legge naturale, & diuina ne obliga ad honorare, & riuerire Dio, non determinò però il tempo, quando dobbiamo farlo, è la legge humana sola determinò alcuni giorni, ne' quali noi non douessimo fare opera seruile, accioche attendessimo ad honorare & riuerire Dio. Et al Cap. [k] che quelli allegano, si puo rispondere nuoua, & singolarmente, che ben si troua nel testamento nuouo, & nel uecchio, che si debba un di sette giorni guardare, ma non si troua gia, che Iddio in amendue lo comandi. Per-

[a] .f. in ca. licet, de ferijs, & in ca. 1. de consec. d. 3.
[b] Col. 4 uersi. quartum.
[c] In ca. ieiunia, ea. d. 3.
[d] 2a. 2e. q. 122. ar. 4
[e] 2. par. tit. 9. ca. 7. ante. §.
[f] In 3. d. 7 q. 23.
[g] De sacramental. ca. 140 col.
[h] Ca. licet de ferijs.
[i] Verbo feriæ. §. 43.
[k] In uerb. dominica.
[k] d. ca. licet. de fer.

che nel nuouo cominciarono gli Apostoli à guardarli, & cōmandarono, che la domenica si guardasse. Di che ne segue, che l'uso ha gran forza intorno al guardare, & osseruare delle feste [a].

[a] Arg.ca. si de consuet. & .l. 2. quæ sit longa consuetudo.

2 SECONDO presupponiamo che la legge humana de' Christiani non comanda, che si osseruino tanto strettamente le feste, quanto si comandaua nell'antica, & diuina legge il sabbato, secondo S. Thom. [b] Et per questo molte opere si permettono farsi nelle domeniche, che non si sarebbono permesse ne' sabbati dell'antica legge, come è apparecchiare di mangiare, & altre simili cose. Et piu facilmente si dispensa nelle cose prohibite di farsi nelle nostre feste, che non in quelle, che si uietauano allhora nel sabbato, secondo S. [c] Tho.

[b] d.q. 122. artic. 4. ad 4.

[c] In d. ar. 4. ad. 4.

TERTIO, che per lo precetto di guardare le feste non si comanda il culto diuino interiore, che consiste in pensare, ò in rallegrarsi in Dio, & Iddio con lui, ma si ben l'esteriore, che consiste in ascoltare la messa, [d] & in cessare dalle opere corporali, esteriori, seruili [e] come uagamente l'insegna un Cardinale. [f] Perche quantunque il fine di questo precetto sia, che l'huomo pensi, & si rallegri in Dio, come dice S. Tho. [g] quando però il fine del precetto è altra cosa, che quella, che si comanda, non è precetto come S. Tho. il dice in altra parte. [h] Bene è egli il uero, che sono necessarij il proposito, & l'attentione interiore, che all'udire della messa si richiede, perche opera di religione sia.

[d] Ca. Missas de consec. d. 1.
[e] Ca. ieiunia, cū gl. & Archi. de consecrat. d. 3.
[f] Gaieta. 2ª. 2ª. q 122 art. 4. in princ.
[g] Ibidem.
[h] 1. Sec. q. 100. ar. 9

3 QVARTO, che nelle feste non tutte le opere si prohibiscono, ma le seruili solamente, che sono quelle, che propriamente conuengono à coloro, che seruono altrui, conforme ad un testo del Leuit. [i] & non quelle che sono communi à i padroni, & à i seruitori, secondo S. [k] Tho.

[i] Leuit. 23. omne opus seruile non facies in eo.
[k] S. Th. in d. q. 122. art. 4. ad 3.

QVINTO, che dal gia detto segue, che sette sorti di opere seruili toche da S. Tho. [l] sono lecite ne' giorni di festa, cioè quelle, con le quali seruiamo Dio nel culto diuino. [m] l'essercitio di qual si uoglia opera spirituale, come è l'insegnare per parole, ò per iscritti. [n] Le opere necessarie alla salute della persona propria. [o] Le necessarie alla salute corporale del prossimo. [p] Le necessarie per euitare il danno preparato proprio, ò del prossimo. [q] Il preparare da mangiare per lo costume della Chiesa. Il pescare con licentia della [r] Chiesa.

[l] In d. art. 4.
[m] Iohannis. 3.
[n] Iuxta glos. mirabilem. ca. 28. numerorum.
[o] 1. Macha. 2. & ca. Discipulos de consec. d. 5.
[p] Proueb. 4. Erue illos qui ducūtur ad mortem c. Non inferenda. 22. q 4.
[q] Deuter 22. Nō uidebis bouem fratris tui &c
[r] Ca. licet de ferijs.

SESTO

SESTO che cinque opere non ſeruili ſono prohibite nelle feſte per legge canonica. Percioche per un capitolo [a] ſi prohibiſce il mercato, il giuditio ciuile, ò criminale, & il giuramento, ſaluo che per pace, ò per altra neceſsita. Et per un'altro cap. [b] ſi uietano tutti proceſsi, & atti giuditiali, ſaluo quelli, che ſi faceſſero per pietà, ò per neceſsità.

[a] ſ. primo de ferijs

[b] ſ. ca. fin. de fer.

4 SETTIMO, che non tutto quello, che ſi puo fare per neceſsità, ſi puo fare per pietà. Perche per neceſsità ſi poſſono fare tutte coſe ſeruili, come non ſeruili; ma non ſi puo gia tutto queſto fare per pietà, ſe la pietà ſi prende per la uirtù di honorare la patria e i parenti, come la prendono Marco Tullio, [c] & S. Auguſt. [d] ne ancho ſe la pietà ſi prende per la miſericordia. Perche quantunque l'opere, che da ſe ſono di miſericordia, come dare da ueſtire, dare da mangiare al pouero, [f] ſi poſſono fare in tutte le feſte, [g] come ancho l'opere giudiciali, [h] non gia però le altre ſeruili, che ſono di miſericordia per la intentione ſola di colui, che le fa. Et per queſto errano coloro che per pietà ò miſericordia ſenza altra urgente neceſsità edificano, ò riconciano ponti ò ſtrade, ſecondo un Card. [i] Ma ſe prendiamo la pietà per lo culto diuino diciamo, che ſono lecite tutte le opere, che da ſe immediatamente ſono per honorarne Dio, come portare le croci, ò reliquie, & le opere ancho, che ſono un preparamento di queſte, & che ſi hanno da fare con queſte, ò un poco piu auanti; come è il ſonare le campane, à meſſa, ò à ueſpero. Non gia però le altre, che ſe ben ſono preparamento delle gia dette, ſi poteuano nondimeno fare auanti la feſta, come è il fare l'hoſtie, lo ſcopare la Chieſa, il porre le coltre dauanti gli altari, & altri ornamenti. Et molto meno le opere, che da ſe non appertengono al culto diuino, ne al preparamento di quello, come è l'arare, il ſeminare, il metere per l'aiuto di alcune Chieſe, perche habbiamo con che eſſercitare in quelle il culto diuino. Perche queſte non ſono lecite, ſe non ui occorre neceſsità, come ſarebbe, ſe la Chieſa foſſe aſſai pouera, che non poteſſe prouederſi del neceſſario.

[c] Rhet. ad Herennium.

[d] In ca. primum. 22 q. 2.

[f] Ca. tua. 45. d.

[g] Iuxta glo. d. c. fin. de ferijs.

[h] d. ca. fin. de fer.

[i] Gaieta. 2ª. 2ª. q. 122. art. 4. col. 4.

5 OTTAVO, che coſi licita, & principalmente ſi puo fare per guadagno il giorno di feſta quello, che ui ſi puo licitamente fare, come licita, & principalmente ſi puo fare per guadagno in altro tempo, perche il propoſito, & la intentione del guadagnare non fa, che la opera, che non è da ſe ſeruile, ui ſia per

questo ne formalmente ne materialmente, come dice il Gaetano [a] & in altra parte io l'ho detto [b] benche Ricar. [c] & Ang. [d] & Gio. Tab. [e] & Syl. [f] tengano il contrario, per non bene auuertirui, & mirarui.

[a] In 2ª 2ª. q. 122. art. 4. & in summa verb. Festos.
[b] In cap. Ieiunia de consec. d. 3.
[c] In lib. 3. d. 37.
[d] Verbo. Feriç. § 9.
[e] Verbo. Feriæ. numer. 17.
[f] Verbo Dominica q. 4.
[g] Ca. pronuntiandum de cõse. d. 3. & ca. conquestus de ferijs.
[h] Per prædicta ca.
[i] Supra eo. ca. nu. 1.

IL nono, benche le feste che si cõmãdano à tutti douersi guardare per legge cõmune [g], sono determinate però molte di quelle che sono state leuate & altre introdutte dall'uso: & per questo in ogni terra si debbono guardare quello che la legge, ò cõstitutioni sinodale approbata, & nõ derogata, ò l'uso perscritto cõmãda guardare in quello loco [h] poi, (come è detto [i]) tutte sono introdutte per leggi humane, dal qual segue, il primo che, se l'uso perscritto commanda, (quel che communemente si fa) che da a meza notte, à meza notte si guardano, non si hanno da guardare da uespro, à uespro: benche gli pare che la legge cosi gli commanda, & che se l'uso commanda solamente guardare fino à mezo giorno, ò fino dette le Messe, dopo si potrà lauorare: Il secondo, che ogni terra ha da guardarle, come quanto il suo uso commanda: Il terzo, colui che si troua in una città, ha da guardare quelle che si guardano in quella città, & non quelle che si guardano nella terra di doue lui [k] è, come è digiuni di non mangiare, ò mangiar carne, oua, laticini il Sabbato & Venere, & altri giorni di uigilie, ò astinentie si dirà à basso. [l] Il quarto, che i lauoratori, che uanno à faticarsi ad altre terre fuora dalle loro, non hanno da guardar le feste delle lor terre; ma ben quelle di quelle terre doue ch'allhora sono: Il quinto, che i curati delle Chiese fanno male in dargli penitentia per hauer lauorato doue si trouano le feste, che nella sua parochia oue essi erano, si guardauano: Il sesto che si può credere, che colui, che il uespro della festa (& anco l'istesso giorno) ua dalla sua terra à un'altra, doue non si guarda: non pecca di rigor delle leggi: poi che non la rompe doue che si ha da guardare, con questo che si se parte l'istesso giorno oda la messa: perche pigliandolo il giorno nella sua terra: l'obliga ad udirla: come piu di una uolta, mi son tenuto io per obligarlo, à udirla, ò dirla caminando, perche inanti mezo giorno mi partì: intrando in alcuna terra doue si guarda ua alcuna festa che nell'altra non si guardaua, dato che solo il passar non par che obliga tanto.

[k] Arg. ca. illa adiũcta glo 12. dist. ibi. dum fueris alibi.
[l] Ca. 23. nu. 128.

DA QVESTE RADICI NASCONO I RAMI atti delle sequenti dimande.

SOMMARIO SECONDO DEL CAP. XIII.

16 *E' male costume accusare in publico, quando non guarda la festa.*

17 *La contritione è buona, ma non necessaria in ogni giorno di festa.*

15 *Nella festa di Santa Croce, di Santo Michele, de gl'Innocenti, & di Santo Siluestro si può lauorare.*

6 *Precetto terzo di guardare la festa, colui lo rompe, & pecca mortalmente, che in quella fa alcuna opera seruile: se non si scusa per esser poca cosa, ò la necessità dell'anima, ò del corpo, ò la robba propria, ò quella del prossimo, che non si posson differire, ne preuenire, ò la pietà, & misericordia con molti essempi cotidiani. 7. ò precetto, ò forza bastante per quello, pur che non si facci per dispregio della legge Ecclesiastica.*

6. & 7. *Se camina, & porta some.*

8 *Se uende, compera, & fa feria.*

9 *Se radono, pescano, macinano, &c.*

10 *Se fatica per i poueri.*

11 *Se fatica per fare ponti, strade, &c.*

12 *Se manda bestie il dì di festa, ò nell'hora di uespero.*

12 *Se da consiglio per guadagno il dì di festa.*

13 *Se tiene giustitia per pietà, ò senza, la festa.*

13. & 14. *Se ha tradotto libro, sonato, ò cantato.*

15 *Se giuoca, caccia, danza, &c.*

18 *Se in tempo di estrema necessità della sua oratione lasci di farla.*

18 *Se lasci di dire quello, che per legge, penitentia, ò uoto, debbe.*

19 *Se ha lasciato il giorno di festa di offerire hauendo commodità.*

6 E ne' giorni delle feste commandate ha fatto alcuna operatione seruile, ò alcuna delle altre cinque uietate. M. saluo se fu poco, ò se lo fece per necessità del la salute dell'anima, ò del corpo proprio, ò del pros-

ſimo, ò per fugire il danno de' beni ſuoi, ò del proſsimo, che non ſoffriua dilatione, ne anticipatione per quel, che di ſopra ſi è deto. [a] Et per queſto ſi ſcuſano coloro, che leuano il grano dell'aia, ò l'uua della uigna, quando ſi teme di acqua: & quelli, che fanno altre ſimili coſe, & i Mariſcalchi, che ferrano le beſtie di coloro, che ſono in uiaggio, & i beccari, che uendono nel dì della feſta, & apparecchiano la carne per uenderla; ſe non poterono prima farlo: & gli hoſti, che uendono, & apparecchiano da mangiare per le neceſsità di chi compra. Ma non gia quelli, che queſto fanno: perche gli altri nella loro tauerna [b] giuochino, & s'imbriachino. Sono ancho iſcuſati quelli, che uendono le coſe neceſſarie al uitto quotidiano, come ſono il pane, il uino, le frutta, l'herbe neceſſarie per quel dì della feſta. Et i mulattieri, è i corrieri, che per lo bene commune ne' giorni delle feſte continouano i loro uiaggi: perche la neceſſità, ò la commune utilità gl'iſcuſa, [c] ſaluo quelli, che il giorno di feſta partono di caſa loro, potendo per l'altro dì dilatare il uiaggio, & per auanzare quella giornata, ſi partono: & maſsimamente ſe non odono meſſa. Hauemo detto carichi, perche menarli ſcarchi non è piu che caminare, & ſi ſcuſano quelli che caminano, benche conducono cariaggi, co' ſuoi letti, ueſti, prouiſioni, &c. con tanto che odano Meſſa, benche caminano longo camino per tutto il giorno, perche il caminare un poco non è opera ſeruile, nè uietata in feſta: & è lecito ſenza che ſiano ſcuſati dall'uſo, ſecondo tutti: & il medeſimo ſi potria dire del caminare molto, & tutto il giorno; & benche (ſecondo alcuni) queſto ſi tenga per opera ſeruile, però l'uſo l'ha fatto lecito, con tanto che ſi oda la Meſſa. Non peccano ne ancho quelli, che cuocono uetri, mattoni, & calce, ne quelli, che uanno per mare. Et coſi d'altre ſimili coſe, che hanno di biſogno di una continoua fatica, [d] pure, che nol facciano per malitia, potendo cominciarli in tempo, che ſi poteſſero fornire prima, che alcuna feſta ueniſſe.

[a] Supra eod. ca. nu. 3. & quod ait Hoſt. in ſumma de ferijs §. 4.

[b] Angu. ubi ſupra. §. 12.

[c] Gaiet. ubi ſupra.

[d] Angel. Feria §. 19. Gaieta. ubi ſup.

SONO medeſimamente iſcuſati i barbieri, che ne' giorni di feſta cauano ſangue à gl'infermi, & i uaſſalli, ò i ſeruitori, che ſono da i loro ſignori aſtretti à faticare il dì della feſta, non per diſpregio della feſta, ma per qualche altro fine, i quali ſe non obediſſero, incorrerebbono in gran danno di lor perſona, ò di lor beni, maſsimamente ſe per quello non ne laſciarono di udire 7

la

la messa. Il medesimo si ha da dire delle mogli, & de' figliuoli, che stanno soggetti a' loro mariti, & padri, & de' contadini à cio da giusto timore astretti, & possono per la loro fatica riceuere il giusto salario [a] per lo detto di sopra [b]. Il medesimo de' seruitori, che stanno à soldo, che finito il tempo, che gli obligaua, non debbono stare piu con lui. Che se ad alcuno di questi si commandasse, che faticasse in dispregio della festa, ò della Chiesa, che l'ha ordinata, non dourebbe obedirlo, se ben sapesse, che l'ammazzasero [c]. Perche questo non solamente sarebbe contra la legge humana di guardare le feste, nelle quali la necessità l'escusa, ma etiandio contra la diuina, & naturale di non spreggiare i superiori [d].

8 Se ha uenduto, ò comprato nel dì di festa, occupandosi molto in quello, M. [e] ma non, se poco ui si occupò come in uendere, ò comprare candelle, ò simili cose, nelle quali non bisogna fare pretio, perche già è fatto, ò si fa subito secondo la mente di tutti, & spetialmente di Sylu [f].

Se fu à fiera, & contrattò in quella senza uedere messa, potendo uederla, ò contra il precetto del Vescouo, M. saluo se contrattò poco, ò era tale il negotio che se fatto quel dì non l'hauesse, gliene sarebbe seguito gran danno, ò se pure altra cosa giusta non sarebbe seguito gran danno, ò se pure altra cosa giusta non lo iscusasse [g]. Et non ui ha differentia, che la fiera uenga in domenica, ò in festa maggiore, ò minore. Perche se ui è uso prescritto, & non ui è nuoua prohibitione di chi puo prohibirlo, uista la messa si puo contrattare in quel giorno. Percioch'essendo tutte le feste di legge humana, come s'è detto [h], puo il costume modificare la festa nel tempo di fiera, poi che potrebbe ancho del tutto leuarla [i], come sono ancho modificate, quanto alle cose, che si uendono all'incanto per autorità della giustitia [k], & nelle uigilie ancho delle feste solenni quanto all'officio de' barbieri fino alle due hore di notte per dispensatione di Papa Eugenio Quarto. Il che in quelle terre s'intende, doue incominciano à guardare la festa dal uespero precedente fino alla notte del dì seguente, secondo la legge commune [l], perche doue incomincia dalla mezza notte la festa fino all'altra mezza notte, come in queste parti si usa, il priuilegio nulla serue, poi
9 che si puo ogni opera fare fino alla mezza notte. [m] Et diciamo col Gaet. [n] che ne il fare, ne acconsentire, che gli si faccia la

[a] Rosella ubi supra ca. 23. & 24. Syl. ubi supra. q. 5. conclu. 2.
[b] Supra eod. cap. num. 5.
[c] Arg. ca. santi, de his quæ 6. & ca. ita ne. 32. q. 5.
[d] l. velut ff. de iusti. & iur. & Lucæ 10.
[e] Ca. 1. de ferijs.
[f] Verb. dominica. q. 3.
[g] Syl. ubi supra.
[h] Supra eod. capit. num. 1.
[i] Arg. ca. fin. de cō suet.
[k] Gaiet. in summa in festo licita.
[l] Ca. 1. de ferijs.
[m] Arg. l. more Romano. ff. de ferijs.
[n] 2ª. 2ª. q. 122. art. 4. col penul.

barba nel dì di festa, non è peccato. M. per essere poca cosa, ne ancho ueniale, se alcuna causa giusta perche questo si facesse ui fosse, benche senta il contrario l'Archid. [a] Il cui detto ha luogo in que' barbieri, che con molti si occupano nell'officio loro. Non peccano ne ancho quelli, che nel giorno di festa pescano à que' pesci, che uengono, ò passano in certo tempo, & poi subito se ne uanno, come sonno i tonni, le arenghe, le sarde, & altri simili. Ma se ne dee dare alcune parte honeste alle Chiese piu uicine, ò à poueri. [b] Et se ben la legge [c] non parlò di altro pesce, che delle arēghe, per la medesima ragione nondimeno s'intende ancho de gli altri. Pare anchor che sia lecito il macinare ne' molini di acqua, ò di uento, che macinano senza che molto l'huomo ui si occupi, & masimamente s'è in usanza, & i Prelati nol prohibiscono. Il contrario è del macinare, ne' centimoli per la molta occupatione, & fatica, che ui si richiede, saluo che per gran [d] necessità.

Se ha faticato per li poueri ne' giorni di festa senza intendere 10
la messa, ò dopo uista messa, ma principalmente pero per qualche interesse, amicitia, ò parentela, & non per elimosina, ne per pouertà, ò senza grande necessità del pouero, ò fatico fino à non potere piu, mortale, secondo il sente Monal [e]. Ne si ha da fare differentia fra le domeniche, & altre feste maggiori, ò minori, se la necessità è cosi grande, che à giudicio di huomo da bene l'iscusa, secondo [f] Sylu.

Se faticò ne' giorni di festa in fare ponti, & uie, ancho che 11
si faccia, per pietà, & per misericordia di quelli, che passano, non essendo molto necessario, M. secondo il Gaet. [f] per quel, che si è detto di sopra [g], saluo se la ignorantia l'iscusasse, contra molti altri. Et secondo lui, & tutti è lecito à quelli, che non possono altramente mantenersi con loro famiglie, faticare nelle feste, ma l'hanno à fare in secreto, s'è possibile, per euitare lo scandalo, & udire la messa.

Se nel dì della festa andò à caccia lasciando di uedere messa, M. secondo tutti, ma non gia, s'egli uide messa, anchor che cacciasse per guadagno [i], come il sente il Gaet. [i], perche non è opera seruile, ne delle altre cinque prohibite, ne il fine di guadagnare lo fa tale, dicano come lor piace, Rosel. [k] & Sil. [l]

Se mandò le bestie sue nel giorno di feste, ò nella uigilia 12
della

[a] In ca. peruenit de consec. d. 3.

[b] Ca licet de ferijs, cum eis annotatis per Pano. & alios, & per Ang. uerb. feriæ. §. 34. & 35. Gaiet. ubi supra.

[c] Ca licet, de ferijs.

[d] Rosel. feriæ. §. 8.

[e] In summa. uer. feriæ.

[f] Verbo. dominica q. 5.

[f] In 2ª. 2ª. q. 122 art. 4. col. 4. & in summa uerb. festos dies.

[g] Supra eo. ca. nu. 4

[h] In 8. præsup. supra eod. ca. nu. 5.

[i] In uer. testes. pag. penult.

[k] Ver. feriæ §. 21.

[l] Verb. Dominica q. 1. conclus. 6.

della festa, per guadagnare un giorno, M. [a] saluo quando le mandasse per cose necessarie per quel giorno, ò per lo sequente, che non si puote fare prima ò ui fu poco tempo, & colui, che le mena, uedesse messa, ò l'uso l'iscusasse, per quel, che si è detto di [b] sopra.

[a] Rosella vbi supra §.22.

[b] Supra eo.ca.nu.9.

S e il dottore diede consigliò principalmente per lo guadagno à colui, che uenne di lontano, M. secondo Sil. [c] & la commune, Il contrario però è piu uero. Perche il dare consiglio non è opera seruile, ne delle altre cinque uietata ne' dì della festa. Et quello, che è lecita farsi di festa, si puo fare per guadagno, come ne gli altri giorni, per lo detto di sopra [d]. Il per che non è peccato informare il giudice etiandio col procuratore, & con l'aduocato per parole, ò per scritto, anchor che sia per guadagno. Et molto meno è il leggere alcuna scientia lecita, perche è essecitio di opere spirituali. come lo proua il [e] Gaet.

[c] Vbi supra .q. 5. conclus. 3.

[d] In præsuppo.8.supra eod.c.

[e] In d.q. 12.ar 4 & in uerbo festos dies.

13 S e essendo giudice ascoltò le parti nel giorno di festa. [f] M. Perche se ben non è opera seruile, è nondimeno delle prohibite, saluo se lo fece per pietà, & per misericordia. Perche quelle, che non sono seruili, benche siano prohibite, si permettono per opra di pietà, & di misericordia senza altra necessità, tanto piu per necessità, per la quale etiandio si permettono le seruili come di sopra ho detto [g]. Et giusta necessità pare, se non si puo in altro dì il giudice, ò il testimonio hauere [g]. Il perche sono iscusati i giudici de' casali, che ne' giorni di festa secondo il costume di alcuna terra tengono audientia, & rendono ragione a' contadini, perche in altri giorni non si possono hauere i giuidcij, è i testimonij, ò perche non perdano i poueri le loro giornate, delle quali hanno gran bisogno per potere sostentarsi.

[f] Per ca. fin.de ferijs.

[g] In 5. & 7.præsuppo huius ca. nu. 3. & 4.

[g] Gaieta.ubi supra

14 S e hanno scritto, ò tradotti libri, ò copiati istromenti per guadagno. M. secondo Rosel. [h] & Ang. [i] ma non gia per le ragioni, ch'essi danno, ma per questo, che se bene lo scriuere non è da se opera seruile, benche per guadagno, si faccia il tradurre però è opera seruile & il fare libri per guadagno. Perche questo è mechanico, & corporale. Di che ne segue che non è peccato scriuere lettere, consigli, & etiandio istromenti sopra cose, che lecitamente nel dì di festa si fanno, benche principalmente per il guadagno si faccia, per lo detto di sopra [k]. Il medesimo è di quelli, che suonano ò cantano nel dì della festa, ò lo faccino principalmente per l'amore di Dio, ò per ricreationi

[h] Feriæ .§. 12.

[i] Eod. Verb §. 31.

[k] In .8. præsuppo. huius ca.nu.5.

honeste, ò per altro fine pietoso, & necessario, ò per guadagno di cano pure come lor piace, Angelo, & Silu. perche nó sono opere seruili, ne il fine del guadagno le fa tali, come di sopra è [a] detto.

[a] In d. 8. presupp. num. 5.

Avertiamo qui di tre cose, la prima, che dato che il Vescouo comandasse, sotto pena di iscomunica, che niuno faticasse in giorno di festa, colui, che hauesse per necessità faticato, non incorrerebbe in tal pena, perche la sententia generale si ha da interpretare secondo la legge comune, cioè che niuno fatichi la festa, se non in caso, che la legge il conciede [b], come in altra parte l'ho detto [c]. Et se ne la iscomunica si commandasse, che ne ancho per causa di necessità, ne per causa di pietà si faticasse, ui si contenerebbono errori intolerabili contra i canoni [d], & sarebbe [e] nulla. 15

[b] .l. procurator .ff. de condicti. indebi. ca. Quintauallis de iureiur.

[c] .f. In ca. Inter verba. 11. q. 3. nu. 793.

[d] Ca. fin. de ferijs.

[e] Ca. 1. de re iudi. & ca Per tuas de sent. excom. Rosell. ubi supra. §. 27. Syl. ubi supra. q. 7.

La seconda che Papa Eugenio Quarto ordinò che i secolari, che faticano nelle feste di Santa Croce, & di San Michele di Settembre, & de gl' Innocenti, & di San Siluestro, non peccano. M. saluo se uenissero queste feste in domenica. Item che quelli, che odita la messa dispensano tutto il giorno della festa in caccia, in giuochi, & danze, ò in uagare curiosamente, benche non pecchino M. poi che non fanno opere seruili, peccano però grauemente [g], perche non danno à Dio il tempo, che è stato al suo seruitio dedicato, & ancho perche in così fatte occupationi si fanno molti peccati M. secondo S. Anton. [h] il quale dice essere degna di pianto la cecità di Christiani, che piu peccano ne' giorni della festa ordinati per seruire à Dio, che tutta la settimana ordinata per guadagnare da mangiare.

[f] Compend. fol. 69.

[g] Gaiet. in summa in festo licita.

[h] 2. parte. tit. 9. c. 7. §. 5.

La terza, che è degno di riprehensione l'uso di molti parocchiani, che astringono le loro parocchiane, che faticano nel giorno di festa, ò non digiunano le uigilie, à dimandare l'altro giorno nella messa publicamente perdono infamandosi, & masimamente se le dette trasgressioni sono occolte, & non si sanno se non in confessione. Et è gran pazzia pensare, che per quella confessione publica si scusa dalla secreta di quel peccato, che si ha da fare al confessore, come il prouiamo [i] altroue. 16

[i] In cap. Sacerdos nu. 107. de pœnit. d. 6.

Item che quantunque la contritione, & compuntione de' suoi peccati sia cosa assai conueniente ne' giorni delle feste masimamente per coloro, che si conoscono stare in peccato M. non è ella però commandata sotto pena di peccato. M. secondo quelli, i quali in cio [k] seguiamo. 17

[k] Rosella. Verb. Feria. § 2. & Gaiet. in summa Contritio. & 2ª. 2ª. q. 122. art. 4. & Syl. verb. Dominica. q. 6. §. 4.

Se ha lasciato di uedere messa ne' giorni di festa, ò l'ha intesa, ma distratto uoluntariamente à pensare in altra cosa, la quale non si compatisce con l'attentione, che si dee tenere alla messa, M. Perche l'ascoltare la messa con mediocre attentione è di precetto il giorno della festa, [k] secondo Ang. [a] & il Gaetano [b] & io in altra parte l'ho [c] detto.

18 Se lasciò di orare in altri tempi, ne' quali era obligato per particolare obligatione, come è il dire le hore canoniche, & quello, che gli uiene imposto per lo confessore in penitentia, ò comandato dal suo prelato spirituale, M. secondo la mente di tutti. Se lasciò di orare a Dio in tempo, che li parea, che per la salute sua, ò del prossimo non ui fosse altro rimedio, M. Perche allhora la legge diuina, & naturale ci obliga à quello, come in altra parte ho detto, [n] seguendo la mente di Pal. [o] & di Syl. [p] & ponendo l'essempio di colui, che si ritroua in grandissima tentatione d'impatientia, ò di lussuria, ò di altra cosa simile, & li pare, che altro rimedio non ui habbia, che l'aiuto speciale di Dio. & di colui, che dalla lunga uede duo, che combattono insieme, & li pare di non ederui altro rimedio, ilquale in questi casi è obligato à dimandarlo à Dio.

19 Se potendo lasciò di offerire ne' giorni della festa, ne' quali per antica consuetudine offerire si doueua, con scandalo notabile, ò diede causa, che la maggior parte del popolo non offerisce. M. [o] benche per legge commune non è alcuno obligato ad offerire ne' giorni di festa, secondo San Thom. [p] & Gio. di Torre, [q] & Pan. [r] con la commune, & S. [s] Ant. Per costume però usato per dieci anni secondo Pan. [s] si obliga. Al quale costume si sodisfa communemente, quando la maggior parte del popolo, capitolo, ò collegio offerisce. Ne rompe il costume colui, che per non hauere allhora danari resta di offerire. Et basta, che ciascuno offerisca quel che li piace, [t] saluo se prescritto fosse, che si douesse una certa quantità offerire, secondo la mente de' sopradetti, & di [u] Sylvestro.

[k] Cap. missas, de consec. d. 1.
[a] Feria. §. 4.
[b] In summa uerb. festorum uiolatio.
[c] In rep. ca quãdo de consec. d. 1. not. 3. nu. 18. & ca. 2. nu. 10 & ca. 13. nu. 8.
[n] In repet. ca. quando de consec. d. 1. num. 13.
[o] In 4. d. 15. q. 1. colum. 5.
[p] Verb. oratio. §. 8.
[o] Arg. cap. Omnis de consecr. d. 1. ad iuncta glo. & is quæ ibi diximus.
[p] 2a. 2e. q. 86. ar. 1.
[q] In d. art. Omnis.
[r] In rubric. de parroch.
[s] 3. parte tit. 2. cap. 11. & Ioann. Andr. Panor. & Cõ. in rubr. de parro.
[s] In cap. sententia, de symon.
[t] Syl. uerb. decima. §. 1.
[u] Ver. domina. §. 2.

DEL QVARTO COMMANDAMENTO DI honorare il Padre, & la Madre. Cap. XIIII.

SOMMARIO PRIMO DEL CAP. XIIII.

6 *Amore uerso il proßimo è diuiso in due spetie, cioè in naturale, & charitatino.*
7 *Amore charitatiuo che cosa sia.*
10 *Amore honesto fra l'huomo, e la donna, che cosa lo riforma.*
3 *Come entrano i proßimi in questo quarto precetto.*
10 *Dire che il demonio ti tolga, è costume diabolico, & dire Dio ti facci Santo è costume angelico.*
8. 9. & 10. *Et a colui che tiene estrema neceßità di nostro speciale amore &c. & se si può compire non essendo in gratia, con quale amore si possa compire.*
2 *I tre primi precetti sono di opere della uirtù della religione, & i sette ultimi sono di quelli della osseruantia.*
3 *In questo quarto precetto quali si dicano padri.*
8. 9. & 10. *Il precetto di amare il prossimo ci obliga sotto pena di nouo peccato mortale, sempre, & per sempre, non eccettuando alcuno del generale charitatino, parimente ci obliga amare in spetie il nimico, che ci dimanda perdono.*
5 *Precetto di amare il prossimo, non è de' dieci.*
2 *Religione alle uolte si chiama pietà, & ancho la osseruantia.*
4 *Si honora il padre meno di Dio in tre cose.*
1 *Virtù della religione, che è congiunta alla giustitia.*
1 *Virtù della pietà che è congiunta alla giustitia, non è misericordia.*
1 *Virtù della misericordia giunta alla charità non è pietà.*
2 *Virtù della osseruantia giunta alla giustitia.*

PER fondamento delle interrogationi di questo precetto dico primo, che fra le uirtù congiunte alla giustitia come ue ne è una, la quale si chiama religione, che secondo Mar. Tullio [a], & San Thom. [b] è quella, che ci conuita ad honorare Dio, come primo principio del nostro essere, & conseruatione così ue n'è un'altra chiamata pietà; & secondo Marco [c] Tull. & San Thom. [d] è quella, che ne conuita ad honorare i nostri padri, 1

[a] In 3. Rhetor. ad Heren.
[b] In 2[a]. 2[e]. q. 80.
[c] In d. 3. Rhetor.
[d] 2[a]. 2[e]. q. 102.

padri, parenti, patrie, & amici, come secondario principio del nostro essere, & conseruatione, benche il uolgo communemente prende per una medesima cosa la pietà, & la misericordia. Il che non è uero. Perche oltra che la misericordia è congiũta alla charità secondo S. Thom.[a] & la pietà alla giustitia[b], questa inuita ad honorare debitamente i gia detti, & la misericordia a soccorrere gratiosamente nelle necessità, come un Cardinale[b] il dichiara. Benche molte uolte ancho i dotti chiamano l'una col nome dell'altro. Et noi aggiungiamo, che la detta uirtù della pietà se ben principalmente c'inuita ad honorare i già detti di sopra, come principij secondarij del nostro essere, & della nostra conseruatione, secondariamente però, & men principalmente conuita ancho i padri ad honorare i loro figliuoli, & il marito, & la moglie ad honorarsi l'un l'altro.

[a] 2ª. 2ª. q. 30 ar. 1.
[b] 2ª. 2ª. q 101. ar. 1
[b] Gaiet in d. q. 101 art. 1.

2 SECONDO, che è un'altra terza uirtù congiũta ancho con la giustitia, che si chiama osseruantia, & secondo Marco Tullio[c], & S. Thom.[d] è quella, che ne inuita ad honorare i superiori, & le persone, che hanno dignità, come principio non gia del nostro essere, ma si bene del gouerno, & come la religione è maggiore, che la pietà, cosi la pietà auanza la osseruantia. Et come la religione molte uolte si chiama pietà secondo S. August.[e] & S. Thom.[f] cosi etiandio la osseruantia si chiama molte uolte pietà[f]. Et come i tre primi precetti gia detti della prima tauola sono delle opere della uirtù della religione congiunte con la giustitia, cosi questo precetto, ch'è il quarto in ordine di tutti, ma primo fra quelli della seconda tauola, si da principalmente alle opere della uirtù della pietà, & secondariamente ancho à quelle della uirtù della osseruantia. Et si puo ancho al parere nostro estendere à tutte le opere di charità che noi dobbiamo al prossimo, per un detto di S. Bonauentura[h]. Il terzo, che il padre per sostentarsi, può obligare il figliuolo à peccato mortale, & l'obliga quando gli commanda alcuna cosa di grande importantia, che appartiene à sua potestà[i], & gouerno.

[c] Tertio Rhetor.
[d] 2ª. 2ª. q. 102. artic. 1.
[e] Lib. 10. de ciuitate Dei.
[f] 2ª. 2ª. q 101. artic. 3.
[f] In d. q. 102. ar. 1.
[h] In 3. d. 37. in expos litteræ.
[i] Arg. ca. 21. Deuterono. & ca. 1. ad Romanor.

3 TERTIO, che per padri in questo precetto intendiamo principalmente, come dice il Concilio Coloniense[h], quelli, che generati ci hanno, & i parenti, & la patria, che ne conserua[k], & secondariamente i gouernatori Ecclesiastici[l], & secolari[m], & quelli che hanno cura di noi, come sono i tutori,

[h] Fol. 286.
[k] Eccles. 3.
[l] 1. ad Corint. 4.
[m] 4. Reg. 5. ff. de ancho. tuto. & curato. per totum.

i curatori, & i maestri, & tutti i nostri prossimi, ancho, che à un certo modo sono nostri parenti, secondo S. Bona. [a] per essere tutti descesi da Adam, [b] come la glosa il [c] disse.

[a] In 3.d. 37. in opposit: one literæ.
[b] l. vt vim.ff.de inst.& iure.
[c] In d.l.vt uim.

QVARTO, che benche il precetto di amare il prossimo, co 4
me se stesso non è del numero de' dieci, come non è ne ancho quello di amare Dio sopra ogni altra cosa secondo quello, che si è detto di sopra [d] con S. Thom. in tre cose però consiste l'honore del quale in questo precetto si parla, cioè in amare, obedire, & riuerire col cuore, con le parole, & con le opere. Ne è contrario à questo, quello, che dice l'Euangelio, [e] che chi non odia suo padre, & madre, non è degno di essere mio discepolo. Perche uuole dire quello, che egli stesso altroue disse, [f] Chi ama il padre suo, ò la madre sua piu che me, non è degno di essere chiamato mio. Et questo è, che Iddio uuole, che noi amiamo obediamo, & honoriamo i nostri padri, però non piu, ne tanto, quanto lui. Et quando egli comanda il contrario di quello, che i nostri padri comandano uuole esso essere obedito, & preferito.

[d] In c.11. nu 5.& 6.
[e] Luce 14.
[f] Matth. 10.

IL sesto, che il precetto di amare il prossimo come se medesi 5
mo [g], non è nel numero di questi dieci come nè anco quello d'amar Dio sopra ogni altra cosa, come è sopra detto [h], & che come quello di amar Dio sopra ogni altra cosa, è principio d'onde scaturiscono immediatamente i tre primi, cosi questo è, principio d'onde immediatamente procedono questo quarto, & i sei che seguono: che si dicono della seconda tauola: come i tre primi della prima [i]: Hauemo detto (immediatamente) per che mediata, ò immediatamente tutti scaturiscono dal primo dell'amar Dio sopra tutte le cose, che da lui uengono quello di amar il prossimo come se medesimo, secondo che il dichiara San [k] Thom.

[g] Matth. 22.
[h] In cap.11.num.5. & 6.
[i] Exod. 20 de quibus pulchre Tho. 1. 2. q. 102.ar. 4.
[k] 2a. 2e.q.44.ar.2.

IL settimo, che sono due spetie [l] & maniere d'amore honesto 6
del prossimo, l'uno naturale, ò humano, & l'altro sopra naturale & diuino, che si chiama charità, ò charitatiuo, il naturale, ò humano è quello con che si ama per essere huomo, parente & uicino, ò per altro rispetto, che non include, Dio sopra ogni altra cosa amata; nè la beatitudine, nè la capacità di quella & questo amor humano si diuide in due [m], l'uno chiamano, amor di Concupiscentia, per il quale amiamo il prossimo principalmente per il nostro bene & diletto, utile, ò interesse: & l'altro chiamano

[l] Quod facile colligas ex utroque Th. 2a. 2e. q. 23.art. 11. & 24 ar.1.
[m] Tho. 1. 2. q. 26. art. 4.

chiamano d'amicitia, per il quale amiamo, il prossimo per suo bene, diletto, utile, ò interesso, & l'uno & l'altro di questi possono esser buono & honesto, se sarà bene ordinato, & anco malo & dishonesto, se sarà disordinato: & l'altro e amor sopra-
7 naturale, diuino, & charitatiuo, ò di charità, & è della istessa natura & spetie, & generatione, ch'è il charitatiuo di Dio, secondo S. Tho. [a] perche dato che l'obietto, & mira material dell'amor charitatiuo del prossimo sia quello: però il formale, & la ragione è causa di quello amore, e la diuina, & infinita bontà di Dio: che è l'istesso Dio benedetto [b]; Che, l'amor di concupiscenza con ch'amiamo il prossimo per nostro diletto & utile non è charitatiuo, nè anco quello della nostra amicitia naturale, con che l'amiamo per suo bene, per esser parente, compagno, uicino, ò amico nostro per alcuna communication temporale [c]: Il qual poco per molti si considera, & solo quello, è amor charitatiuo del prossimo, per il quale l'amiamo per esser capace, & atto come siamo noi per participare insieme con esso noi di quella superna beatitudine, che la diuina bontà si contenta darci, & communicar con sua gratiosissima uista & fruition perpetua & inesplicabile, & desiderargli quel bene superno della beatitudine come colui, ch'è capace di quella, come anco par che l'amore col quale ci amiamo noi stessi, sia charitatiuo, è necessario, che ci amiamo per rispetto che Dio per sua infinita bontà ci ha fatto capaci di quella beatitudine eterna, di sempre uederlo, amarlo, goderlo & seruirlo, imperò è uero che così come qual si uoglia opera di qual si uoglia uirtù, si fa opera di charità che chiamano comandata: quando si fa per charità, così l'amor di concupiscenza, ò di amicitia honesta, si fa opera di charità comandata, se si farà per quella, ma non amor charitatiuo, d'onde facilmente si raccoglie, quanto poco amor charitatiuo usiamo, anco con noi altri medesimi.

8 L'OTTAVO, ch'è dubbio mal detterminato, in che tempi ci obliga à compire questo precetto d'amare il prossimo come noi stessi di maniera che mortalmente pecchiamo per non compirlo: però al presente, saluo miglior parere, il mio è, che ne obliga sempre, & per sempre, che quando amiamo Dio, & il prossimo charitatiuo, & generalmente, non escludiamo da quel l'amor generale alcuno, benche sia nostro nemico & di Dio, se non è gia nell'inferno [d]: Item che ne obliga anche quando

[a] 2ª. 2ᵉ. q. 23. ar. 5.

[b] Idem Tho. explicatus ibi. a Gaie. 2ª. 2ᵉ. q. 25. ar. 1.

[c] Iuxta mentem eorundem quod in dicta addit. nu. 354. latius dicebamus.

[d] Iuxta mentẽ utriusque Tho. 2ª. 2ᵉ. q. 25. ar. 6. 8. 9. & q. 83. artic. 8.

il nemico, che ci ha offesi ne dimanda perdono, l'amiamo & gli mostriamo amore in speciale secondo S. Tho. [a] però ne pare che basti amarlo, per alcuno amor naturale, monstrandolo, benche non concepiamo questo alto amor charitatiuo perche non pecchiamo per quello nuouo peccato, che dato che questo pare contrario, à quello ch'egli dice: però per auuentura questo istesso sente: obliga anco quando il prossimo tiene una necessità estrema del nostro aiuto, per la saluatione dell'anima sua, come il bambino, il pazzo & anco il sauio, che muore senza battesimo, & anco colui che dimanda alcun consiglio, ò consolatione, ò aiuto spirituale, senza la quale, al parere d'huomo prudente si ha da condannare.

[a] Iuxta mentem eorundem in 4. q. 83. ar. 8.

HAVEMO detto: (per la saluatione dell'anima sua) perche ne pare che non peccaria colui, che non amasse di questo amore charitatiuo, quel che stà in estrema necessità della salute della uita corporale se per altro amore naturale, piu basso di parente, d'amico, di compagno, di uicino, ò d'altro, lo soccorresse [b].

[b] Arg. notatorũ in ea. pasce. 86. d & in l. necare. ff. de liber. agnosc. & eorumque Tho. 2ª. 2ª. q. 25. artic. 1.

NON osta dire, che l'istesso pare di quello, che senza amor charitatiuo, con solo il naturale soccorre, colui che sta in estrema necessita spirituale, perche poche uolte puo accascar che si soccorra tal necessità, senza desiderio della salute spirituale, che include l'amor di charità formale, ò uirtuale, e aggiungemo a questo, che molti (come sopra è detto) che ne pareuano, che non peccauan nuouo peccato, colui che credendo probabilmente stare in istato di gratia, compiua il precetto d'amar Dio charitatiuamente, quando egli era obligato fora di tale stato, & cosi 9
anco per piu forte ragione colui che è obligato impire il precetto di amar il prossimo charitatiuamente, non pecca se non lo compie in istato di gratia, si probabilmente crede stare in quella; & anco per uentura si potria dire, che mai siamo obligati à questo precetto d'amare il prossimo in istato di gratia, per special charità, se la necessità, di ministrare i sacramenti à colui, che sta in estrema necessita spirituale, ò altra cosa simile non ne obligasse à quello, tutto il quale è assai ordinario, & poco dichiarato:
Da tutto questo ne segue, quanto sia diabolica cosa il dire al prossimo, il diauolo ti porti: ti dò al diauolo: & al contrario, quanto Angelica, & utile, & consolatiua è quella, di dire con la bocca, & col core al prossimo, Dio ti faccia Santo: Dio ti dia il 10

Paradiso

Paradiso, & altre simili parole, come huomo a donna, ò donna ad huomo: perche questo desiderio di uerità, concetto risorma molto, & raffrena l'amor honesto, & humano fra quegli, à talche non digeneri & torni in amor dishonesto, & di diletto uietato.

DA QVESTE PRESVPPOSTE RADICI SEguono le sequenti dimande.

SOMMARIO SECONDO DEL CAP. XIIII.

11 *Come rompe il precetto d'honorare il padre, & pecca mortalmente il figliuolo se uuole alcuno notabil male al padre, alla patria, al Re &c.*

12 *Se ha in odio il padre, ò la madre, nè mai gli mostra segno d'amore, se non gli obedisce in quello &c. se non &c. se gli ha battuti, ò prouocati à ira.*

13 *Se gli maledice, accusa, disprezza, gli desidera la morte, ò non gli libera dalle carcere, &c. ò non gli soccorre in sua grande necessitade.*

14 *Se non è uscito della Religione per soccorrere il padre.*

15 *Se non tuole la moglie, che il padre uuole.*

16 *Se non restituisce la robba male acquistata dal padre, ò non sodisfa i legati fatti dal padre &c.*

11 SE ha portato odio, ò ha desiderato alcuno notabile male à suo padre, & madre, ò alla sua patria, ò al suo Re, & suoi giudici, ò al Papa, ò ad alcuno prelato, ò tutore suo M. perche se ben l'odio ingiusto, & deliberato di danno notabile contra qual si uoglia persona è peccato M. il sopradetto però, ò almeno quel del padre naturale è doppio, & circondato di circostantie, che di necessità si dee confessare, per quel, che di sopra s'è [a] detto.

12 MA dato caso, che non l'odie, ma l'ami piu tosto, però mai, ò poche uolte mostri cosi al padre come alla madre segno di amore, anzi li miri sempre, & parli loro aspramente, come, se gli odiasse, M. secondo Ang. [b] Syl. [c] & Thab. [d] Perche siamo obligati ad amarli, obedirli, & riuerirli di cuore, & con parole, & con opere, come di sopra si è [e] detto.

[a] Ca. 6 nu. 3.
[b] Verb. filius. §. 30.
[c] Verb. filius. §. 22.
[d] Verb. filius. §. 16.
[e] In præsupp. 4 huius ca. nu. 4.

Se non uolle loro obedire in quello, che apparteneua al regimento, & gouerno della casa, & de' suoi beni. M. [a] saluo che quando lo lasciasse per inauertentia, & senza dispreggio, ne ostinatione, come non è mortale il non obedire loro in altre cose corporali. [b] Se non uolle obedire loro in quello, che conueniua à i buoni costumi, & alla salute dell'anima sua, come è di lasciare la mala compagnia, il giuoco uietato, le meretrici, & di perdere in simili uitij il tempo. M. secondo i gia detti di sopra. 12

[a] Ang. Syl. & Tha. ubi supra.

[b] Ang. & Syl ubi supra.

Se egli ha battuti, anchor che leggiermente, M. secondo Ricc. [c] ò, se deliberatamente ha detto loro parole ingiuriose, ò tali, che con ragione li prouocarono ad ira [d] notabile.

Se gli ha col cuore maledetti, ò morti, ò uiui. M. [e] ben che non è piu, che ueniale, se fu solo con parole. Se gli ha accusati di alcun graue delitto. M. secondo Ricc. [f] purche non sia di heresia, ò di tradimento contra il suo Re, ò la sua republica. Perche in questi casi, benche obligato non fosse, come dice Decio, [g] li sarebbe lecito, [h] & sarebbe ancho alcuna uolta obligato, come in altra parte l'ho [i] detto. 13

[c] In 3. d. 37.

[d] Alex. in 3. par. d. 4. precep. & Ricar. ubi supra.

[e] Exod. 21. & Alex. ubi supra.

[f] Vbi supra.

[g] In ca. 1. nu. 7. de offic. deleg.

[h] Arg. l. minime ff. de relig. & sumpt. fun.

[i] In repet. ca. inter uerba enim.

Se gli ha dispregiati tanto, ch'esso si tenne per dispregiato, & dishonorato per essere tenuto suo figliuolo, M. [k] Ma se nol fece per dispregio, ma per non perdere il credito, che uedea douere esserli danno, ò per altro inconueniente, che ne sarebbe seguito, non sarebbe almanco. M. massimamente se in quello il padre espressa, ò tacitamente consente [k] per lo danno, che à lui seguirebbe dal danno del figliuolo.

[k] Alex. ubi sup.

[k] Arg. ca. queritur, & ca. utilem. 22. q. 2

Se ha desiderata la morte à suo padre per hereditare, ò non procurò di cauarlo di prigione, ò non fece la debita diligentia in guarirlo, ueggendolo furioso, mentecatto, & senza giudicio. M. [l] & puo per questo essere disheredato, [m] ò gli ha uietato, ò l'ha impedito, che non faccia testamento, ò che non restituisca il male tolto, ò il mal posseduto. [o] M.

[l] Arg. ca. 2. de concess. preb. & l. fin. C. de pact.

[m] Auth. ut cum de app. cog. §. causas, col. 8.

[o] Arg. l. 1. C. de testam. & l. 2. C. siquis aliquem test prohi.

Se non ha prouisto il padre, & la madre nelle loro grandi necessità, & spetialmente del uitto, & uestito, ò nelle loro infirmità, potendo farlo. M. [p] saluo, se il padre si potea sustentare de' suoi proprij beni, ò arte, ò officio. Perche allhora non sarebbe il figliuolo obligato à darli del suo, saluo se l'offitio fosse cosa uituperosa al suo [q] stato.

[p] Arg. ca. inter cætera 22. q. 4. & c. nō satis. 86. d. & Ang. ver. filius §. 30.

[q] Arg. l. siquis a liberis. §. idem rescripsit. ff. de lib. agnos. adiuncta glos.

Se stando suo padre in estrema necessità, & hauendo gran 14

bisogno

bisogno del suo aiuto, & soccorso, entrò in alcuna religione, ò non ne uscì essendoui anchor che ui fosse professo, se altramente non poteua aiutarlo [a]; & con uscirne l'aiutaua; ò se ritrouandosi il padre in così gran necessità, che se ben non era estrema, obligaua nondimeno di precetto il figliuolo à soccorrerlo, lo abandonò, & se ne entrò in religione. M. [b] benche in questo caso, se esso entrò, & fece professione, non dee, & non è obligato ad uscire della religione, se bene è obligato ad aiutarlo quanto puo, saluo il suo stato, secondo il Gaet. [b]. Per la quale risolutione si possono concordare le opinioni contrarie di S. Tho. [c] di Nicolò de Lira, [d] & quella de' Parisini. [e] Aggiungendo però quello, che egli non tocca, cioè che se il padre, & la madre si ritrouano in quella gran necessità, quando il figliuolo si fa frate, è obligato il figliuolo ad abandonare la religione, se stando in quella non puo rimediarli, & uscendone dà loro rimedio. Percioche questo debito, & questo obligo precedette alla entrata nella religione, che è quello, che i Parisini [f] sentono.

a Arg. c. pasce. 86. d

b Tho. 2a. 2ae. q. 101. art. 4.

b In d. ar. 4.

c In d. art. 4.

d Matthei. 15.

e Io. Maior. in 4. d. 38. q. 16.

f Io. Maior. ubi supra.

15 Se douendo accasarsi, non uolle prendere per marito, ò per moglie, quella, che li comandaua suo padre, che prendesse per tor uia inimicitie al padre pericolose, ò contra il commandamento di suo padre si accasò con alcuna non conueniente al suo stato, ma di se indegna, M. secondo S. Bon. [g] Perche se ben, come dice una glo. singolare, [h] non puo il padre priuare della heredità ne ancho la figliuola, che si marita contra sua uolontà con persona degna di se, ò pure indegna di se, secondo la commune, [i] non resta ella però di far male, & oltraggiare suo padre, & consequentemente pecca. M. quando almeno contrauiene alla uoluntà di suo padre senza cagione alcuna ragioneuole, almanco al suo parere dauanti à Dio. Et così si ha da limitare questa interrogatione. Dalla quale si puo cauare una nuoua intelligentia & singolare di un cap. [k] in quanto dice, che il figliuolo si dee accasare con colei cui si troua hauerlo suo padre promesso, cioè che non solo di honestà dee così fare, ma ancho di necessità, per non peccare, benche non puo essere forzato à questo.

g Arg. ca. aliter 30. q. 5. & ca. honoratur. 32. q. 2. & cap. 1. de desponsa. imp.

h Glo ca. de raptor 36. q. 1 & auc. Sed si post. C. de inoffi. testa.

i Quam sequuntur Felinus, & Decius in ca. eccles. de cõst. Io. Lup. in rep. cap. per uestras. § 9.

k Ca. 1. de despon impub.

Se non ha restituita la robba di male acquisto hauuta della heredità di suo padre. [l] M.

l Cap. Michael, de usuris, cum glo. & sup. ibi per omnes.

16 Se per negligentia, ò per auaritia differì lungo tempo di pagare quello, suo padre morto era debitore, ò di adempire il suo testamento massimamente nelle cose lasciate per opere pie.

M. secondo S. Ant. [a] Perche il differire poco tempo non pare. M. [b] & ne ancho ueniale, se lo fece, perche le robbe del morto si uendessero meglio, per darne maggiori elemosine, benche questa intentione non basterebbe per differirlo à lungo tempo, secondo S. [c] Tho.

[a] 2. par. tit. 2. ca. 7. §. 1. & ca. 8.
[b] Arg. l. si debitori. ff. de iudicijs.
[c] Quodl. 6. ar. 16.

DE' PECCATI PECVLIARI DE' PADRI INTORNO A I FIGLIVOLI.

SOMMARIO TERZO DEL CAP. XIIII.

17 *Se il Padre, ò la Madre non soccorre alla necessità della uita spirituale, ò corporale de' suoi figliuoli, fanno contra il quarto precetto, & peccano mortalmente.*

17 *Se la madre non nutrisce li suoi figliuoli con il proprio latte.*

17 *Se ha mandato i figliuoli all'hospedale, ò gli ha posti alla porta d'altri.*

17 *Se ha posto il suo figliuolo con inganno, ò timore nella Religione, ò l'ha cauato di quella.*

17 *Se ha constretto il suo figliuolo a maritarsi contra il suo uoto.*

18 *Se consente, che sua figliuola ama, ò sia amata per mal fine.*

18. ò che essendo sposa faccia atti impudichi col suo sposo.

SE essendo padre, ha fatto patire i figliuoli notabil 17
mente delle cose necessarie alla uita spirituale, ò corporale, senza hauere iscusa di pouertà ò altra causa giusta. [b] M.

SE la madre non ha alleuato il figliuolo col proprio latte, ò è stata notabilmente negligente in ritrouare buona nutrice ò in sapere, se bene l'alleuaua, ò non uolle darli le cose necessarie fino al terzo anno della sua età. M. [c] benche in non uolere alleuare suo figliuolo col proprio latte senza giusta causa, non pecca. M. & ne ancho uenialmente con giusta causa. Habbiamo detto fino à i tre anni, perche passati i tre anni il padre è obligato à prouederlo delle cose necessarie, se non è pouero, & il figliuolo non ha robba, ne arte, ne officio à se conueniente per sostentarsi, & non è tanto peruerso, & cattiuo, che meriti secondo la legge di essere [d] disheredato.

[b] Ca. dua ista 23. q. 4. & cap. non putes ead. caus. & q. 5. prima ad Thim. 5. tex. sing in ca. siquis reliquerit. 30. d.
[c] Per ea quæ diximus in ca. ad eius. 5 d. & arg. ca. si. de cõiu. infel. & .l. nec filium. C. de pat. pet.

SE per auaritia ha mandati i figliuoli allo spedale, ò li ha gettati sulle porte de la città, ò in altri luoghi publici, ò priuati.

[d] Arg. l. necaré. & l. siquis a liberis. ff. de lib agnos. & Syl. uer. filijs. §. 21.

tati. M. [a] ò non uolle dotare la sua figliuola bastarda, potendo farlo. [b] M.

Se riuocò i uoti de' suoi figliuoli di peregrinatione, ò di astinentia con licentia sua fatti, senza giusta causa. M. secondo quello che si è detto di [c] sopra.

Se essendo il figliuolo di legittima età lo leuò dalla religione, doue egli staua, per forza, ò per inganno. M. [d] ò se al figliuolo, ò figliuola che hauea fatto uoto di castità, ò di religione in età legitima da potere farlo, consigliò loro, ò li forzò, che si accasassero. [e] M.

18 Se sa, che sua figliuola è nella uita sua dishonesta, ò che usa belleti à fin di peccare mortalmente, & non la riprende, M. [f] L'andare però adorna piu di quello, che la sua conditione richiede, non per mal fine, almeno tale, che sia peccato M. non pecca se non uenialmente. Et il padre non riprendendola peccarebbe uenialmente, perche chi consente, non pecca piu che colui, che fa la opera [g]. Se consentì, che sua figlia tenesse innamorati per mal fine, ò le fece hauere conuersatione di cattiue compagnie, quale è quella delle donne di mala uita, che se ne prosume, che la farebbono peccare, M.

Se ha consentito à sua figliuola, che essendo ispósata per parole de futuro, lo sposo suo la toccasse con tatti impudichi, & dishonesti, M. come il sente S. Tho. [h] & piu ampiamente la glosa [i]. Benche come paiono leciti à gli sposi i baci, & gli abbracciamenti, anchor che per solo dilettarsi in quelli, come principio del futuro matrimonio, & tanto piu se questo facessero senza fine di dilettatione, ma per amore, & beniuolenza, così sarebbe ancho lecito à i padri l'acconsentirgliele. Ma perche ordinariamente quando si ritrouano soli, usano questi tatti impudichi, non si dee loro acconsentire, che questo in secreto facciano, ne che stiano soli.

[a] l. necare. ff. de libe. agnos. & ca 1. de infant. exp. cum gl. & ibidem annot.
[b] Tex. sing. in c. cū haberet, de eo qui dux. in matri secū. Pan. ibid. Nicol. Vualdens. de succ. ab intest. col. 15 Dec. in ca. clerici. de iu lic. col. 2.
[c] In ca. 12. nu. 61. & 73.
[d] Ca. puella. 20. d. 2
[e] Arg. ca. 1 & ei annotatorum de offi. deleg
[e] 1. Timoth. ca. 5.
[f] Arg. duo ista nomina 32. q. 4.
[g] In ca. 1. de offic. deleg.
[h] 2a. 2ae. q. 154. ar. 4
[i] Gaiet. in d. ar. 4.

DE' PECCATI DEL MARITO INTORNO A SVA MOGLIE.

SOMMARIO QVARTO DEL CAP. XIIII.

19 *Se ha uietato à sua moglie che i giorni di feste non oda messa, ò la forza che rompa alcun precetto di Dio, ò della Chiesa; come chi non digiuna i giorni commandati, rompe il quarto*

precetto, & pecca mortalmente.

19 *Se le commandò che rompa altri precetti, ò dishonestamente la, batte, ò la infama, ò le dice parole infamatorie.*

E senza causa ha uietato à sua moglie, che non uada à uedere messa le feste commandate, ò l'ha sforzata à fare contra alcun precetto di Dio, ò della Chiesa, come è à non digiunare ne' dì, che la Chiesa commanda, ò à non uedere messa, quando è obligata, senza giusta causa, che lo iscusasse, M. secondo S. [a] Ant. 19 31

S'eccessiua, ò attrocemente ferì, ò castigò sua moglie M. poi che non si puo questo ne ancho al suo proprio schiauo fare [b].

Se le disse con intentione deliberata d'infamarla alcuna cosa, che da se non era infamia, ò le disse alcuna infamia, ch'era da se infamia, ma con proposito di non infamarla, & ne segue infamia, ò fu pericolo di seguire infamia, M. come S. Tho. [c] il sente, & noi in altra parte il [d] prouiamo.

[a] 3. part. tit. 9. ca. 10.§.2.

[b] .L.1 ff. de his qui sunt sui uel alicui iur.§.fin.instit.cod.

[c] 2a. 2ae. q.73 art.2.

[d] .s.in ca. Inter 11. q.3.nu.431.& 432.

DE' PECCATI DELLA MOGLIE INTORNO AL MARITO.

SOMMARIO QVINTO DEL CAP. XIIII.

20 *La moglie che in cosa notabile non obedisce il marito, rompe il quarto precetto, & pecca mortalmente.*

20 *Se nega d'andare donde suo marito uuole: se lo prouoca à ira, & bestemmia, se disprezza essergli suggetta.*

E notabilmente non obedì à suo marito in quelle cose, che toccano al gouerno di casa, & di sua famiglia, & à i buoni costumi. [e] M. 20

Se non uolle andare con suo marito, che altroue andaua, M. perche è obligata sotto pena di peccato M. a seguirlo [f], saluo se quando si accasarono insieme, fecero patto, che non andrebbe ad habitare altroue. Perche alhora non sarebbe obligata à seguirlo, saluo se non sopra uenisse qualche gran necessità al marito di andare ad habitare altroue, come sono le infermità, le inimicitie capitali, ò altre simili

[e] Et ordo.& c.Hæc imago. 35. q.5. Richardus in 3. d.37.

[f] Ca. Vnaquæque. 33. q.2.

simili cose. Non sarebbe ne ancho obligata à seguirlo, s'egli uolesse essere uagabondo, pur che esso in quel tempo non fosse, che ella con esso lui si accasò, ò che ella nol sapeua [a]. Perche se ella il sapeua, è obligata à seguirlo, pure che questo uagare sia per causa giusta, & honesta. Percioche se per causa dishonesta fosse, ò per farla peccare, ò con pericolo della uita sua, non sarebbe ella obligata à seguirlo. Perche chi è uagabondo à questo modo, pecca, & non gli si dee consentire nel [b] peccato.

[a] Glos. in d. ca. unaquaeque, & ca. siquis necessitate. 34. q. 1.

[b] Arg. ca. non semper. 11. q. 3. & Syl. uest. verb. uxor. §. 8.

SE per essere braua, & litigiosa, sapendo, ò douendo sapere, che ne prouocarebbe suo marito ad ira, & à bestemmia, non lasciò di essere braua, [c] M.

[c] Arg. ca. fin. de iureiur.

SE disprezzò suo marito, ò uolle essere obedita da lui ò se fece poco conto del commandamento di esso, che uoleua, che ella lasciasse le uanità superflue, è i costumi dishonesti, [d] M. Habbiamo detto, disprezzo, perche non essendo il precetto del marito maggiore di quello della Chiesa [e], & non sempre questo obligano à peccato mortale, quando non ui è dispregio, secondo S. Thom. [f] & la commune, non obligarà ne ancho sempre il precetto del marito, quando non ui ha dispregio, benche alle uolte obliglii.

[d] Arg. ca. tum caput. 33. q. 5.

[e] Arg. eorum quae sup. eod. ca nu 6. diximus.

[f] 2a. 2ae. q. 186. ar. 8 & late per nos in rubr. de poenis.

DE' PECCATI DE' SIGNORI INTORNO A' loro seruitori, & schiaui.

SOMMARIO SESTO DEL CAP. XIIII.

21 *Il padrone, che è negligente circa la salute de' suoi seruitori & schiaui, rompe il quarto precetto & pecca mortalmente, se non gli uieta il giurare, & non gli fa confessare, communicare, & uedere & udire messa &c.*

21 *Se non procura di sapere i suoi peccati manifesti.*

21 *Se ha impedito che'l suo schiauo non toglia moglie.*

De' peccati de sudditi contra i superiore loro.

22 *Se il suddito non fa il debito honore al suo superiori non adempi le sue leggi, & precetti, rompe il quarto precetto, & pecca mortalmente.*

21 SE è negligente notabilmente nelle cose, che alla conscientia de' suoi schiaui, & seruitori conuiene, cioè che non bestemmino, che non giurino, che uiuano

Christianamente osseruando i precetti di Dio, che si confessino, & comunichino & odano messa ne' dì comãdati dalla Chiesa, procuri loro i sacramẽti della cõfirmatione, & della estrema untione. M. [a] Se ha schiaui nouamente conuertiti alla fede, & non ha loro insegnato, ne fatto insegnare la dottrina Christiana, & dato loro ad intendere, che cosa è l'essere Christiano, & che uita debbiano tenere.

[a] 1. ad Thimoth. 5c ap.

Se non ha procurato di sapere i peccati manifesti de' suoi seruitori, per castigarli, M. secondo S. Anton. [b] Et se non uuole alcuno di loro emendarsi, ne per parole, ne per castigo, dee cacciarlo di casa, ò non darli le cose necessarie alla uita, se esso crede probabilmente, che con questo si emendarebbe [c]. Ma se crede, che cacciandolo, sarebbe peggio, sarebbe meglio à tenerlo, facendo quanto egli puo, per farlo [d] buono.

[b] 2a. part. tit. 5 ca. 9. §. 2. col. 4

[c] Arg. regul. S. Augusti ca. 3.

[d] Cap. quantumlibet 47. dist.

Se ha impediti i suoi schiaui, & quelli spetialmente, che sa che tengono concubine, che non si accasassero, M. [e] Non è però obligato d'acconsentirui, ò à dare loro licentia, ma si bene à non impedirli, per la gran differentia, che in questo, come si dirà appresso [f], anchor che lo schiauo ne in questo caso, ne nell'altro si faccia libero, secondo la mente del testo, glo. Pan. & la commune [f].

[e] Ca. 1. & per totũ tit. de coniugio seruorum.

[f] In ca. 22. de matrimonio.

[f] In ca. 1. de coniugat. seruorum. ca. 1. Petri. 2. ad Roma. ca. Solite de maior. ca. Omnis, de censibus.

DE' PECCATI DE' SVDDITI INTORNO A' SVPERIORI LORO.

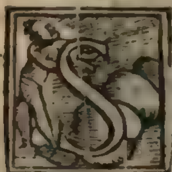

Se ha disprezzati i suoi superiori, ò non uolle dare loro l'honore, & la riuerenza, che notabilmente dare loro si dee, benche cattiui fossero. M. [f] Se non ha osseruata la legge, & i precetti giusti de' suoi superiori, parendoli, che in questa uita l'uno non habbia potestà sopra l'altro, M. [g] & è anco heresia [h]. 22

[g] Cõtra. ca ad hæc 36. d.

[h] Extraua. Vnã sanctam. de maior. & obedi. & glos. sing. & recepta in ca. generali de elect. lib. 6. verb. Inhibemus.

Se ha lasciato di osseruare le leggi, & i commandamenti giusti de' suoi superiori, per non sottoporsi loro, ben che crede, che siano suoi superiori. il che è proprio peccato d'inobedientia, M. secondo S. Thom [i] Che se si lascia per altra causa, puo essere M. ueniale, & nullo ancho, secondo la diuersità delle cause. Di che piu à lungo si parlerà nel [k] cap. 23.

[i] 2a. 2e. q. 105. ar. 1

[k] Infra ca. 23. a 36.

DEL

DEL PRECETTO DI AMARE IL PROSSImo, che non è nel numero de' dieci commandamenti, come habbiamo detto di sopra [k], ma lo prosuppongono in questo quarto, & ne gli altri sei della seconda tauola.

[k] In. c. 11. n. 5. & 6. & in præ. 4. n. 4 supra hoc. c.

SOMMARIO SETTIMO DEL CAP. XIIII.

23 *Colui che non ama se stesso, ò il suo prossimo con Amore charitatiuo, ò humano, à suo tempo, rompe il quarto precetto & pecca mortalmente.*

23 *S'eccettua nelle sue orationi generali il suo prossimo: se non vuole amarlo, ò non l'aiuta al tempo che debbe & quale è quello, se ama alcuna creatura, piu che l'anima del suo prossimo, ò piu l'honore suo, ò robba che il suo corpo &c.*

24 *Se non accusa, ò non denontia quando debbe &c.*

25 *Se ha contra lui rancore, ò gli porta odio.*

26 *Se pone à pericolo di peccare mortalmente, ò fa contra conscientia.*

26 *Se non impedisse i peccati mortali del prossimo potendo senza suo danno.*

27 *S'è causa che altri pecchi mortalmente se non &c.*

24 *Se ama se stesso, ò il prossimo con mortale offesa di Dio.*

24 *Se fa fare alcuna scommunica per questo fine.*

28 *Se pecca mortale, ò lo dà da intendere perche altri faccia quello peccato.*

30 *Se senza necessità, ò utilità sua fa cosa per la quale crede ch'altri peccarà mortalmente. Se tiene famigliarità con persone sospette, udendo che alcuni si scandalizano di lui.*

29 *Indurre à minor male per euitare il maggiore.*

31 *Se per le parole de gli altri lascia di compire alcuno precetto, come perdonare l'offesa.*

31 *Se mangia carne ne' giorni comandati di digiuno, ò non digiuna con scandolo de gli altri.*

25 *Rancore, & odio di duo modi.*

25 *Scandalizare di questo & questo modo quando mortale.*

26 *Don Leone da Nurogna della Compagnia del GIESV'.*

SE non amò se stesso, ne il prossimo in commune con amore charitatiuo, cioè per Dio, & per essere capace della gloria, per se stesso desiderandola, & per lo prossimo suo, come l'ho à lungo altroue detto [k], in tempo che esso era à questo obligato, 23

[k] S in addit. repet. ca. Quando de consecr. d. 1. nu. 354.

SE nelle sue orationi generali, con le quali si prega per tutti, n'esclusse alcuno, come sono quelle petitioni del Pater noster, M. secondo la mente di S. [a] Tho.

[a] 2a. 2e. q. 26. art. 4. 8. 9.

SE ha hauuto uolontà di non amare, ò non aiutare alcun prossimo, ò perche fosse peccatore, ò perche offeso l'hauesse, ò per altra causa, in caso, che à colui necessario per sua salute li fosse, M. secondo S. Thom. & il suo [b] commentatore.

[b] In d. art. 8. & 9.

SE ha amato piu fermamente alcuna cosa creata, che l'anima sua, ò piu il suo corpo, che l'anima del suo prossimo, ò piu il suo honore, & la robba, che il corpo suo, ò quel del prossimo, di modo che ne lasciò, ò determinò di lasciare di soccorrere la estrema necessità di colui, che piu amare doueua, per non mancare à quell'altro, à che non era tanto obligato; M. [c] perche bisogna amare per ordine, come si dee, cioè prima, & piu fermamente Dio, che tutte le altre creature. Secondo, noi stessi, quanto all'alma. Tertio, l'anima del nostro prossimo. Quarto, il nostro proprio corpo, secondo S. Augustino [d], & San Thom. approbato [e]. Habbiamo detto piu fermamente, & non piu intensa ne ardentemente, perche à questo non siamo obligati, come altroue si è dichiarato [f], & si prouò, che basta, che piu fermamente l'amiamo, cioè che piu istimiamo quello, che dobbiamo piu amare, & il suo amore, che non quello, che non dobbiamo, & il suo amore medesimamente.

[c] San Bonauent. & Richard. in 3. d. 25.

[d] Lib. 1. de doctrina Christiana.

[e] 2a. 2e. q. 6. per totum.

[f] In d. addit. repet. ca. Quando n. 361. & supra. ca 11. numer. 15.

SE ha tanto amato se stesso, ò suo figliuolo, ò il suo amico, ò parente, ò i piaceri, ò le ricchezze, ò l'honore, ò il suo signore temporale, che gia staua apparecchiato per cagione di questi offendere Dio mortalmente con uoluntà deliberata, ò con opera. M. secondo Scoto, & Francesco Mairo [g]. Se ha desiderato, che alcuno peccasse, M. ò che si condennasse all'inferno, ò pregò Dio per questo, il che è peggio, ò disse con tutto il cuore, Arda il tale nell'inferno, ò fece fare iscomunica con desiderio, che chi non li restituiua la robba sua, perdesse l'anima, ò altre 24

[g] In lib. 1. d. 1.

simili cose; M: come in altra parte l'ho detto [a]. Se non riprese il prossimo, ò non lo denuntiò, come era obligato; &c. ò lo riprese, ò lo denuntiò, à luogo, & tempo, che non doueua, ò di cosa, che non doueua, &c. come nel cap. [b] delle opere di misericordia si toccarà.

[a] In addit. repet. c. Quando de consecrat. d. 1. num. 366.

[b] In ca. 24.

25 SE porta odio ad alcuno, per esserne stato ingiuriato, ò per altra causa, mortale [c]. L'offeso però è obligato à leuarsi dal cuore l'odio, & il male rancore, & à non conceperlo ne ancho contra l'ingiuriatore, & sia pure quanto si uoglia grande la ingiuria, secondo San Greg. [d] etiandio che non sia sodisfatto. Habbiamo detto l'odio, & il mal rancore, che è figliuolo della Accidia. Ma non è egli però obligato à lasciare quell'odio, & rancore buono, che è figliuolo dell'ira, & col quale si desidera, & uuole, che per uia di giustitia si castighi il delitto. Anzi dee alcuna uolta hauerlo, & guardarlo, & mostrarlo [e], quando è necessario per la salute dell'anima dell'offensore; ò per seruigio di Dio, ò per bene della Republica, come in altra parte l'ho detto [f]. Non è ne ancho obligato à parlarli, ne à mostrarli segno di amore, saluo che in tempo di necessità. Perche basta, che habbia uolunta di mostrarlo in tempo di necessità, secondo S. Tho. [g] approbato, massimamente quando non uuole sodisfarli, ò non integramente. Et allhora non è ne ancho obligato sotto pena di peccato ad hauere sua conuersatione, & amicitia. Et per questo debbono i confessori mirare, come negano l'assolutione ad alcuno, che si ritroui cruciato, & colerico, secondo un Cardin. [g] Et assai meno è obligato à perdonare la sodisfattione della ingiuria, che si puo cercare in giuditio, secondo la glosa [h]. Sono ancho alcuni, che non possono perdonare, come sono le donne maritate, il figliuolo, che si ritroua in potestà del padre, lo schiauo, & il religioso, secondo la glosa [i] approbata. Perche l'attione contra l'offensore à suoi superiori appertiene, cioè al marito, al padre, al signore, al prelato, secondo la glosa. Ma quando fu alcuno il primo ad offendere, dee essere ancho il primo nella riconciliatione, se la ingiuria fu eguale. Ma se la seconda ingiuria è maggiore, il secondo dee essere primo in offerirsi à quella [k].

[c] Ca. si quis contristatus. 90. d. c. fin. de pœn. d. 5.

[d] In d. ca. final.

[e] Ca. si is qui. c. Est iniusta misericordia. ca. Displicet. 73. q. 4. Syl. uerb. Charitas q. 4.

[f] In addit. repe. ca. Quando de consec. tit. 1. nu. 299.

[g] 2a. 2e. q. 25. ar. 9.

[g] Gaieta. in d. q. 25. art. 9.

[h] In ca. Siquis contristatus. 90 d.

[i] Ca. Parochianos. de sent. excom.

[k] Syl. in Rosa aurea. casu. 56.

26 SE si è posto in pericolo di peccare mortalmente, cioè s'essendo dubbioso, se alcuna cosa è peccato mortale, ò nò, & non lascia di farlo, ò non lo confessa, mortale [l]. Come in altra

[l] Arg. ca. si quis autem de pœn. d. 7.

parte l'ho detto [a], & il tiene S. Bonauentura [b]. Et per piu forte ragione, pecca mortalmente colui, che fa contra conscientia, facendo, ò lasciando di fare quello, che li detta in particolare, & in indiuiduo, essere peccato mortale. Perche è obligato à leuare uia quel rimorso di conscientia, ò à fare quello, che la conscientia le detta [c], come piu largamente l'ho detto altroue [d]. Habbiamo detto, in particolare, &c. perche quando la conscientia nel generale dubita, ò detta il contrario di quello, che in speciale, & in indiuiduo si tiene per buono, non è peccato mortale, come in altra parte l'ho [e] detto.

Se potendo non ha impedito, che altri non peccasse mortalmente, M. [f] Questa conclusione, che toccano molti testi la limittámo nell'altra impressione che solamente precedesse quando poteua farlo senza danno, & uergogna, ne pericolo suo, secondo Fel. [g] come l'ho detto più à lungo altroue [h], & in altra parte lo referisco [i]. Et altroue aggiungiamo ancho questo [k] di piu, che è cosa lecita permettere, che alcuno cada in qualche piu graue peccato, perche quando non si spera emendare forsi castigato di quello, meglio si corregerà, & emendarà cosi di questo, come de gli altri. Come se alcuno è inchinato al rubbare, ò ad altro uitio, con dissimulare il castigo li si permette occasione di farloui cadere, accioche trouato nel delitto sia meglio castigato, & emendato. Percioche questo è uno aspettare tempo opportuno per emendarlo, piu tosto che per farlo peccare. Perche altra cosa è fare male, perche ne segua alcun bene, che non è lecito [l], & altra cosa è permettere alcun male, & non impedirlo per lo bene, che se ne aspetta, che molte uolte è lecito, & ogni dì lo fa la bontà diuina [m], & al presente Don Lione di Narogna, ne ha auuisato che contra questa conclusione anco limitata, come si limita, fa quello che subito abbasso [n] si dice che non pecca mortalmente chi dimanda presto all'usurario che crede che non li presterà senza usura & peccato mortale, ne anco chi dimanda al suo parrochiano, che battezza suo figliuolo credendo che è in peccato mortale, & che senza repentirsi di quello che lo battezza, pare che ogn'un di questi potria lasciare di domandar questo senza danno, uergogna & affrontò, almeno in caso che quello, che dimanda à usura non tenesse grande necessità, & si trouasse altri Chierici che uolessero battezzare con licentia del Parrochiano che facilmente si suol dare: Et è chiaro, che

[a] In d. ca. si quis autem num. 57. & 81.
[b] In 4. d. 17. Gaiet. in summa periculo peccandi se exponere.
[c] Ca. per tuas. 2 de symo.
[d] .s. in d. ca. si quis autem num. 120.
[e] Num 61.
[f] Ca. Qui alios de haeret. ca. erit. 83 d. & cap. negligere. 2. q. 7.
[g] In d ca qui alios.
[h] In repe. c. si peccauerit 2. q. 1.
[i] In repet. ca. inter verb. 11. q. 3 nu. 626
[k] In d. ca. inter. nu, 619.
[l] Ad Rom. 3.
[m] Cap. nec mirum 26. q. 5.
[n] Num. seq.

ro, che

ro, che con lasciar di dimandare, si impedirebbe quei peccati mortali che crede che si farebbono: Fa anco che non pecca mortale la donna, che si acconcia per uanagloria ueniale, senza altro fine mortale. Benche creda ch'alcuno, ò alcuni che la uedranno, conciperanno desiderio mortale, in ueder la cosa adornata, come abbasso [a] si dice, & è certo che senza danno uergogna, ne affrontò si potria lasciar l'adornarsi in quel modo. Aggiongo à questi fondamenti, che anco abasso [b], si dicono che colui che (puo, senza suo danno) lascia di difendere il Chierico, che non gli siano date delle busse, non è scommunicato [c], si senza fraude, & piacere di quello lo lascia di fare, almeno quanto al foro della conscienza. Item che abbasso [d] anco si ritsolue, che niuno è obligato à far'elemosina spirituale sotto pena di peccato mortale, se non à chi stà in estrema necessità di quella, & è chiaro che colui che per sua uolontà uuol peccare mortalmente, sapendo che quello è peccato mortale, & potendo schiuarlo non è in necessità estrema dell'impedimento spirituale. La risposta di questi notabili dubbij poniamo abasso [e], per parere che quadra meglio in quello luoco.

[a] Infra ca. 23. numer. 23.

[b] Ca. 27. nu. 78.

[c] De qua in c. Quantæ. de sent. excom.

[d] Infra cap. 24. & sequen.

[e] In d. cap. 24. numer. 26.

27 SE per suo consiglio, fauore, ò aiuto fu cagione, che altri mortalmente peccasse, M. [f] Non uoglio per questo dire, che chiunque dimanda alcuna cosa altrui credendo, che quella dimanda li sarà occasione di douere peccare mortalmente, è causa di quel peccato. Perche colui, che con giusta causa la dimanda, non da occasione, ma chi la dimanda senza giusta causa, da occasione. Percioche chi ha necessità, & dimanda in presto all'usuraio, sapendo gia, che non li presterà senza la usura, non pecca, benche pecchi, chi presta. Ma ben peccarebbe colui, che senza necessità il dimandasse, come altroue [g] con li Parisini [h] il dechiarò, i quali conchiudono, che chi prega il parocchiano, che stà in peccato mortale, che li battezzi il figliuolo, non pecca, se ben sa, che non si pentirebbe colui prima, che battezzi, & che consequentemente peccarà M. [h] La qual dottrina ha luogo, quando quello, che si dimanda, non è da se peccato, come è l'amministratione del battesimo, ò il dimandare in presto. Perche se tale cosa fosse da se mala, non sarebbe mai lecita, secondo il [i] Gaet.

[f] Ca. Noli de pœn. dist. 1.

[g] In cap. 1 §. sacerdos nu 6. de pœn. d. 6.

[h] Maior. in 4 d. 15. q. 1. col. 4.

[h] Ca. præter adiuncta glos. ver. agentibus, & verb. communione 32. d.

[i] Gaiet. 2a. 2e. q. 78. art. 4. & 3. par. q. 64 art. 6.

28 SE ha fatto, ò detto alcuna cosa, che da se non era peccato. M. con intentione d'indurre alcuno à peccare, M. ò senza tale

intentione fece, ò disse cosa, che hauea somiglianza di peccato.
M. & per farsi doue, & in presentia di chi si fece, fu induttiuo
à peccare. M. à giuditio di persona accorta, & discreta. M. se
condo S. Thom. [i] & S. Ant. [a] & in altra parte io l'ho [b] det
to. Habbiamo detto quello, che da se non era peccato. M.
perche se da se fosse peccato, in effetto duo peccati sarebbono, ò
uno con la circonstantia dello scandalo, che è necessario à con-
fessarsi, per quello, che in altra parte ne ho detto, [c] & ancho
per farsi in tale, ò in tale luogo, & in presentia di alcuno, come
si è detto. Perche quello, che è simile al peccato. M. fatto in
altro modo senza intentione di prouocare à peccare, non è mor
tale, come ne ancho quello, che da se è. M. fatto in presenza
di altri senza tale intentione, ne pericolo probabile, ha circon-
stantia, che di necessità si debba confessare, come per una nuo-
ua distintione in altra parte [d] concordammo le opinioni contra
rie. Ne il ueniale è altro, che ueniale, benche con intentione 29
si faccia di prouocare ad un'altro ueniale, secondo tutti. Anzi
diciamo di piu, che dato che sia peccato l'indurre altri à peccare,
il dire però, ò pregare colui, che stà apparecchiato per commet
tere un graue peccato, che non lo faccia, ò poi è determinato di
farlo, che ne faccia un'altro minore, non è peccato, [d] come
ueggendo alcuno con proposito di adulterare, non potendo ri-
trarnelo, puo senza peccato dirli, che poi che è determinato di
sodisfare alla sua praua uoluntà non lo faccia con donna marita-
ta. Perche questo non è indurlo à peccato grande, ne picciolo
ma à non peccare cosi grauemente, che è officio di Angelo, come
un Papa [e] il disse, & un Card. [f] con S. Tho. [g] & io in altra
parte l'ho [h] detto.

Se ha tenuto in cosi poca stima la salute dell'anima del pros 30
simo, che senza necessità, ne utilità, ma per sola sua uoluntà
ha fatto cosa, per la quale gia credea, che il suo prossimo pecca
rebbe mortalmente. M. come per essempio la donna, che sen
za causa si offerisce alla uista di alcuno, & crede che colui ueden
dola prenderà proposito di peccare. M. se ben non è sua inten
tione di indurlo à questo, pecca come altroue l'ho detto [h] con
S. Ant. [i] Ho detto senza necessità, & per sua uoluntà, per-
che se non puo commodamente lasciare di andare, ò di stare in
qualche luogo, doue sia uista, poi che le è necessario di andare
in Chiesa, & in altre parti, ò di sedere sulla porta con le uicine,
per

[i] 2ª. 2ª. q.145. art. 3. & 4.
[a] 2. part. tit. 7. ca. 4 ante. §.
[b] In ca. 8. super eodē & in c. 1. §. animaduertere. num. 6. de pœnit. d 5.
[c] In duobus locis prædictis.
[d] .s in .§. animaduertere nu. 8. & ca. cōsideret, in prin.
[d] Ca. si quod ueri. 33. q. 2.
[e] Adria. quod libe. 9. E B
[f] .s. Gaiet. in lib. 17 respon. 13. & 2ª. 2ª. q. 78. ar. 4.
[g] In d. art. 4
[h] .s in c. 1. §. sacer- cerdos ante nu. 7. & 8. de pœnit. d. 6.
[h] In ca. 1. §. animaduertere. 6. de pœnit. d. 6. nu. 5.
[i] 2. par. 7 ca. 4. col. facit c. nihil de prescr. & ca. 2. de operis noui.

per non essere inconuersabile, non pecca, secondo S. Anton. nel medesimo luogo.

S'è senza causa necessaria ha tenuta molta famigliarità con donna suspetta, & sentendo, che per cio alcuni se ne scandalizauano giudicandone male, non se ne ritirò. M. secondo S. Anto. in quel luogo istesso. Il medesimo si ha à dire di quelli, che troppo spesso frequentano i monasterij delle monache, che non sono chiuse, & di cio si mormora, anchor che egli non faccia male alcuno, & lo faccia con buona intentione. Il medesimo di quelli, che tengono donne suspette in casa, anchor che siano loro parenti, & non le cacciano uia di casa [a], & di colui, che habita con donne, con le quali altri pensa, che esso ui pecchi, benche ne con opere, ne con parole, ne con uoluntà peccato ui sia, come in altra parte l'ho [b] detto.

31 S'è per non scandalizare altrui, che ingiustamente si scandaliza, si è restato di fare cosa che sotto pena di peccato, M. era obligato à farla, come di perdonare, & lasciare il rancore del nemico, ò di soccorrere il prossimo suo in estrema necessità, M. secondo S. Thom. [c] Riccar. [d] & S. Anto. [e] Ne ancho quello, che non è di precetto, ma di consiglio, come è il fare delle elemosine, il digiunare, & altre simili cose, si dee lasciare di fare, perche alcuni si scandalizino ò per malitia, ò per inuidia, ò per mala uoluntà, perche questa è cosa di Pharisei [f]. Ne etiandio, quando lo scandalo procede da ignorantia, ò da infermità, che si chiama de' pusilli, ò di ignoranti, & di poco sapere, si debbono del tutto lasciare. Ma debbonsi occultare, ò differire fino à tanto, che si accorga il prossimo, che quello, che esso fa, è cosa buona. Che se doppo, che auisato, & accorto l'ha, si scandaliza, non se ne dee fare conto, secondo S. Greg. [g] saluo se colui, che è stato auisato, non intende ben la ragione, che gli si da, ò l'uso antico, ò altra ragione, che esso habbia, li fa parere, che quello, che si fa non sia cosa buona. Perche in tal caso, poiche lo scandalo non nasce da malitia ma da ignorantia, si dee lasciare di fare quelle opere, che se bene sono in se buone, non sono però necessarie alla salute dell'anima secondo un Cardin. [h] Non sia però chi pensi, che per amore del prossimo, ne per euitare alcuno suo scandalo, debba altri peccare pure un solo peccato ueniale, secondo S. Tho. [i] Ne ancho per impedire la morte altrui si dee [k] mentire.

[a] Maior. in 4. d. 15. q. 30.

[b] .s. in ca. inter uerba. 11. q. 3. pagin. 51. num. 175.

[c] 2a. 2e. q. 43. art. 7.

[d] In 4. d. 38. & tex. in ca. utilius de reg. iur.

[e] 2. par. tit. 7. ca. 4. §. 5.

[f] Matth. 15. c. inter uerba 11. q. 3.

[g] In d. c. inter uerba.

[h] .s. Gaie. 2a. 2e. q. 43. art. 7.

[i] In 3. d. 43. art. 3. ad 5.

[k] Cap. super eo. de usur. & ca. primum. 22. q. 2. Facit gl. singu. ca. si aliquid. 22. q. 4.

Se ha mangiata carne con cauſa giuſta ſecreta ne' dì, che la Chieſa la uieta, ò non digiunò ne' giorni commandati, & non auuisò della cauſa colui, che ſe ne ſcandalizaua, M. per quello, che ſi è detto di ſopra.

COME HA DA RESTITVIRE COLVI, CHE ha fatto danno al proſsimo ne' beni dell'anima.

OLVI, che dannificò il proſsimo ne' beni dell'anima, perche à peccato M. induſſe, reſta ſecondo la ſua poſsibilità obligato à reſtituirli il bene, che gli ha tolto. Perche ſe è neceſſaria la reſtitutione delle coſe corporali, quanto piu [a] quella delle coſe dell'anima [b]. Et percio per quel modo, che l'ha dannificato, ha da reſtituire, inducendolo à penitentia, & ad opere meritorie, & ammonendolo, & conſigliandolo, & pregando Dio per lui &, ſe è neceſſario, facendolo ancho da altri pregare, perche la ſua conuerſione ſe ne conſequa, ſenza nominarlo altramente, ne paleſare il ſuo peccato occolto. Di che ſi pare, quanto è gran pericolo indurre altrui à peccare, perche per marauiglia ſi puo far perfetta reſtitutione, per quanto la uolontà, che cade in peccato, ſcarſamente con molte ammonitioni, & conſigli ſi puo ridurre à uirtù ſecondo Scot. [a] communemente approbato, & da Hadr. [b], & altri in altre parti. 32

[a] Arg. cap. cum in cunctis, de elect. & auth. Multo magis. C. de ſacroſanct. eccleſ.
[b] Cap. deteriores. 5. q. 1.

[a] In 4. d. 16. q. 3.
[b] De reſtit. q. 31.

DEL QVINTO PRECETTO DI NON VCCIDERE. CAPITOLO XV.

SOMMARIO PRIMO DEL CAP. XV.

1 *Il quinto precetto uieta d'occidere, & ogni altro danno corporale, & la uolontà di farlo & quello dell'anima.*
2 *Per giuſtitia, guerra giuſta, difenſione della ſua propria perſona, ò d'altri, & anco di robba licitamente s'uccide.*
2 *L'altrui uita ſi pretia piu che la propria robba.*
3 *Per ſua difenſione è lecito la morte d'altri.*
3 *La difenſione debbe eſſere moderata.*
3 *Chi è colui, che non è obligato a fuggire.*

PER

1 PER fondamento di questo precetto, & delle sue interrogationi diciamo primo sequendo il Concilio di Colonia, [a] che questo precetto uien dal medesimo, che lo donò dichiarato, come San Matth. [b] lo scriue, cioè che non solamente per esso si uieta l'uccidere, ò il ferire, ma la uolontà ancho di farlo. Perche come dice S. Tho. [c] approbato, & io in altra parte l'ho detto, [d] i peccati del cuore, della bocca, & della opera sono di una medesima spetie.

SECONDO, che questo precetto tanto piu si dourebbe osseruare, quanto che per esso piu cause, & rispetti sono, i quali io ho in altra parte raccolti, [d] & che coloro non gli osseruano che per desiderio di uendetta, ò per alcuna publica ò particolare ingiustitia, cercano, ò procurano, ò oprano la morte, ò altro danno segnalato del prossimo. Ne s'intende in questo precetto di colui, che uuole, procura, ò opera il danno dell'anima, come il Concilio di Colonia il [e] sente.

2 TERTIO, che molte uolte licitamente uno ammazza un'altro & senza peccato, cioè per giustitia publica, [f] secondo S. Thom. [g] etiandio per furto, secondo il suo [h] commentatore, & la commune [i] contra Scoto, & in guerra giusta; [k] & per difendere la uita sua, [l] & ancho quando non puo altramente la sua robba difendere, come col Gaet. [m] & altri [n] in altro luogo lo prouiamo, [o] & respondiamo ad Aless. [p] dicendo, che quantunque si debba piu amare la uita altrui, che la propria robba in caso di necessità, per quel, che si è detto di sopra, [n] dee nondimeno piu cura hauersi della propria robba per sostétamento della sua uita, & de' suoi, & per operare la uirtù, che della uita altrui, suori di tale articolo di necessità, secondo S. Thomaso [p] approbato, & ancho per difensione del prossimo. [n] Et tutti questi casi in una cosa conuengono, cioè, che in tutti pecca colui, che uccide, se per odio, ò per uendetta particolare uccide. [o] Differiscono però, che chi uccide, per difendere la uita sua, non pecca, ne è irregolare, ma chi per gli altri sopradetti casi uccide, non pecca, ma è irregolare, secondo una glosa approbata [p]. Colui ancho, che uccide, ò cómanda che si uccida per giustitia, ò per guerra giusta, puo hauere proposito di uccidere, & di uolere la morte altrui, perche sia mezzo della pace, & quiete

[a] Fol. 292.
[b] Matth. 5.
[c] 1. Sec. q. 72. ar. 7.
[d] In add. ca. quãdo de consec. d 1. numer. 232.
[d] .s in add. repet. c. quando de cons. d: 1 art. uum. 117.
[e] Fol. 296.
[f] Ca. ille 23. q. 4. Exod. 22. maleficos non patieris uiuere super terram.
[g] 2a. 2e. q 64. ar. 2.
[h] In d. art. 2.
[i] In 4. d. 15.
[k] Ca. nisi ca noli. c. quid culpatur. c. militare. 23. q. 1.
[l] Clem. 1. de homi.
[m] In d. q. 64. art. 7.
[n] Anton. 3. par. tit. 4 ca 3. sub finem, & Syl. uerb. bellum. 2. §. 1.
[o] In cap. olim. 1. de restit. spolia. quod opportune pro hoc facit.
[p] Cap. suscepimus. de homic.
[n] In ca. praeced. numer. 17.
[p] In d. ar. 7. Facit. l. Vt uim. de iust. & iur.
[n] Glos. pen. Cle. 1. de homi & in summa. 23. q. 8. Inn. Pan. & Communis in c. si uero. 1. de snia ex com. Pan in ca. pen. de cler percuss. quicquid dicat Fortuni in l. vt uim. ff. de iustic. & iure. nu. 24.
[o] Ca. cum minister 23. q. 5.
[p] Quae est penul. Clem. 1. de homic.

della republica. Ma colui, che in altri casi uccide, non puo giustamente uolere uccidere, ne uolere l'altrui morte per mezzo di difendersi, se non per difendere se stesso, ò il prossimo, ò le cose sue, bēche ne segua la morte dell'offenditore per un detto di S. August. [a] & ben glosata dal Gaet. [b] & dal Vescouo d'Auila [c], benche noi in altra parte [d] il contrario teniamo dando nuoua intelligentia al detto di S. August. & considerando, che se questo fosse uero, niuno, ò pochi ucciderebbono senza peccato quelli, che li assaltano, & per altre cose, che mi fanno anchio al presente parere il medesimo. Di piu per uccidere giustamente in tutti questi casi, saluo che nel primo & secondo è necessario, che nella difensione si serbi il moderamento inculpatæ tutelæ, che chiamano, cioè che la difensione sia moderata [d], & che quello solo si faccia, il che non facendosi, non si potrebbe euitare la ingiuria, come in altra parte l'ho dichiarato [e], Et per questo non sarebbe lecito difendersi con maggiore uiolentia di quello, che è necessario per resistere alla ingiuria [f] ne per consequente con arme contra colui, che uiene senza arme, secondo la detta glosa, saluo quando il pugno di colui che assalta, è tanto, quanto la spada, ò altre arme dell'assaltato, secondo la medesima glo. approbata [f]. Et il medesimo ne pare, quando se non si difendesse con arme, restarebbe ingiuriato nel suo honore, ò nella persona poi che secondo quello, che si è detto di sopra [g], per difendere la robba puo uccidere, & l'honore uale piu che la robba [h], & la ingiuria personale eccede qual si uoglia sustantia, & beni [i]. Di che ne inferimo altroue [k] col Panor. che se l'assaltato non puo fugire senza sua uergogna, non è obligato à fugire, & se non puo difendersi di un boffettone, ò di altra ferita senza ch'uccida il suo offenditore puo ucciderlo [l]. Et al contrario se alcuno resta ferito mortalmente, & chi l'ha ferito, l'ha gia lasciato, & se ne ua uia fuggendo, non puo il ferito senza peccato ammazzare il nemico, perche questo sarebbe uendetta, & passa i termini della difensione, secondo Riccard [m].

[a] In ca. de occidendis. 23. q. 5. ubi card.
[b] 2ª. 2ᵉ. q. 64. ar. 7.
[c] Super Matth. c. 5. q. 46.
[d] In ca. Olim. 1. de restit. spol. extra gl.

[d] .l. 1. C. unde ui. ubi omnes & gl. cū Cōi. in. l. vt uim ff. de iusti. & iur. & in ca. olim 1. de restit. spoliat. & Tho. 2ª. 2ᵉ. q. 64 ar. 7.
[e] In glo. fi n. d. cap. Olim.

[f] d. c. Olim. & in d. l. 1. C. unde ui & Anto. 2. par. tit. 7. ca. 8. §. 1.
[f] In fine prædic. gl.

[g] In 4. casu supra eod. ca. nu. 2.
[h] Cap. suam iuncta gl. uerb. Modesti. de pœnis. prouerb. 22. & Arist. 4. Ethic. & glo extrauag. ad cōditorem. §. rursus. verb. honori. de uer. sign.

[i] .l. In seruorum. ff. de pœn.
[k] In d. ca. Olim extra glos.
[l] Bal. in rep. l. 1. colum. 6. C. unde ui.

[m] In 3. d. 37.

DA QVESTA RADICE NASCONO LE INterrogationi sequenti.

SOMMARIO SECONDO DEL CAP. XV.

4 *Colui, che uccide, ò ferisce &c. si uuole, procura, ò gli piace l'uccisione rompe il quinto Precetto, & pecca M.*
5 *Se uccide per difendere altro, ò la sua castità, ò il latro.*
6 *Se per caso uccide.*
8 *Se per liberarsi uccide la giustitia.*
8 *Se si pone à pericolo di notabile danno corporale.*
9 *S'entra in duello, ò tornei pericolosi, ò gli mira con &c.*
10 *Se desidera la morte altrui, ò si dilettò co'l pensiero d'homicidio.*
11 *Se per ira desidera la sua morte.*
12 *Se si offerisce al martirio, senza causa, ò fà breue la sua uita.*
13 *Se desidera non essere nato.*
13 *Se ha posto prigione ingiustamente alcuno.*
13 *Se ha mangiato, ò dato à mangiare cosa, che faccia danno notabile, ò tiene in letto il figliuolo di manco d'un'anno.*
14 *Se ha fatto disperdere, ò posto in pericolo di dispersione, ò procurò di farla.*
15 *Se andò à guerra ingiusta.*
10 *Se ha ingiustamente condennato, à danno corporale, ò non difese dalla ingiusta morte &c.*
18 *Se non uietò a' suoi che uoleuano fare sua uendetta, ò participò in alcuno de' noue modi.*
17 *Se'l testimonio non si offerisce per condennare.*
5 *Il latrone di giorno & quello di notte in che differiscono.*
7 *L'adultero, ch'uccide per difendersi è irregolare.*
9 *Duelli leciti. 9. Tornei leciti.*
10 *Diletto, che nasce del bene della morte d'altri.*
11 *Quando è scommunicato il Chierico che si percuote da se stesso.*
14 *Irregolarità per prouocare l'abborto.*
5 *La restitutione di guerra ingiusta.*
5 *A che è obligato colui, che fece uccidere, ò ferire altri.*

E ingiustamente uccise, tagliò membro, ferì, ò diede bastonate ad altri, ò uolle, ò procurò alcuna cosa di queste, ò si contentò, & pigliò piacere di hauerlo fatto, M. [a] Et il confessore secondo l'auuiso di Maiore [b], dee ricercare dall'homicida che cosa il mosse ad uccidere, & quanto tempo perseuerò in quel proposito, & quante uolte trattò nel suo pensiero di farlo; & dapoi fattolo, quante uolte se ne ricordò, & li piacque di hauerlo fatto, che è circostantia, che chiamano del numero de' peccati, & è così in questa spetie di peccato, come in tutti gli altri peccati. Et colui, che dice, che tante uolte peccò, M. quante uolte hebbe questa uolontà, si ha da limitare, come altroue l'ho detto [b], & si è ancho detto di sopra [c], cioè che non procede, quando senza interrompere la opera esteriore si continuò la interiore, ò quando senza interrompere la interiore, si multiplicarono gli apparecchi esteriori. 4

S E uccise giustamente altri potendo altramente saluare la uita sua, ma non gia quella del prossimo, ne il suo honore, ò la sua robba se giustamente il fece, non peccò, ma bene incorse nella irregolarità, secondo la glosa [d]. 5

S E ha ucciso il ladrone, ò di dì, ò di notte, potendo prenderlo senza sua offensione, & de' suoi, M. [e]. Perche quanto al foro esteriore è gran differentia fra il ladrone di dì, & quel di notte, per la gran prosuntione, che si ha di questo, che uenga per uccidere, & non di quello, nel foro interiore però della conscientia, non ui ha differentia alcuna, se colui, che uccide, ne sa la [f] uerità.

S E ammazzò altri, per difendere la sua castità, potendo difenderla con suo honore, fuggendo, ò gridando, ò di altra maniera, M. secondo la commune, che dichiara S. [f] Anton. Et non ui ha differentia, che sia donna, ò che sia figliuolo, colui, che si difende.

S E uccise altri casualmente senza sua uolontà, ma per colpa di non auuertirui, ò di non fare quello, che gli huomini mediocremente prudenti sogliono in simili casi fare, perche non ne segua morte, ò lesione di persona, come se gettando regole dal tetto di casa sua, ò di altra casa, non hauesse prima che le gettasse, auuisati coloro, che passauano, ò non ui hauesse posto giu segno, 6

per

[a] 23.q.1. in fine summæ.
[b] In 4.dist. 17.q.4.
[b] In ca.1.de pæn. d.5 num. 48.
[c] Supra eod.cap.6. nu.14. & seq.
[d] quæ penultima est, Clem. 1. de homic. recepta per omnes ibi & idem Syl. homicida 1.§.9.
[e] Per resolutionem communem in ca. si perfidias de homic.
[f] Arg.ca.tua.& ca. is qui, cum eis annot. de sponsal.
[f] 2. part.tit.7.ca.8. §.2.col.6.

per il quale auuisati ne fossero. O se castigando alcun figliuolo, non leuò le cortella, che erano attacate alla corregia, con la quale il batteua, & ue restò il figliuolo ferito, ò stroppiato, ò morto, M. [a] Qui aggiungiamo, che per essere la morte casuale peccato M. non importa, che l'opera, onde nasce, sia lecita, ò illecita, perche in amendue questi casi si pecca, M. se ui fu colpa di non farui la sua diligentia debita, & in nessun di questi casi si fece, benche quanto alla irregolarità ui ha gran differentia, come lo proua il Gaet. [b] Donde ne segue, che quello, che dice S.

7 Anton. [d] cioè che colui, che si pone in alcuna cosa illecita, la quale fu causa, che esso ammazzasse un'altro per sua necessaria difensione, non solamente pecca in fare quello, ma è ancho homicida, si ha da intendere, quando quella cosa illecita era camino per l'homicidio, secondo la mente del Gaet. [c] come se uolle solo ferire, & uccise [d]. Et per questo si puo saluare quello, che dice S. Anton. [e] che colui, che fu ad usare con donna maritata, & per difendersi uccise il marito, che ritrouandolo con sua moglie uoleua ucciderlo, è homicida. Perche si puo dire, che quella andata era camino per quello homicidio, & doueua pensare, che doueua quello seguirne.

8 Se essendo condennato à morte per giustitia ammazzò, ò ferì il ministro di quella, per iscampare, M. Perche quando la forza è giusta, la resistentia è ingiusta, secondo la glosa [f], & Scoto [f] communemente approbati. Se ha lasciato di temere quello, che temere si doueua, per non essere tenuto di uile animo, ò se per mostrare grande animo si determinò deliberatamente di esporsi à probabile pericolo di perdere la uita, ò alcun membro, ò parte notabile di quello, doue, come, ò quando non doueua, ò di darne notabile danno al prossimo. M. secondo la mente di S. Thom. [g] & per lo Gaet. [h] espressa, se il difetto della deliberatione, ò della consideratione di quello, che fece, non lo iscusasse di M. [i] come s'inferisce da quello, che si è detto nell'undecimo [k] capitolo.

Se ha fatto con sua persona alcun giuoco con probabile pericolo della sua uita, come se caminò sopra una corda, ò fece altri atti sopra detta corda, stando alta assai. M. secondo i moderni [l]. Il che al parere mio, non procede, quando à giuditio di huomo prudẽte colui, che questo faceua, ne sapea tanto, & era in questa arte tale, che senza pericolo probabile poteua [m] farle.

[a] Ca. ad audientiã, ca. lator ca. presbyterum, de homic. l. si putator. ad. l. Aquil.

[b] 2ª. 2ª q. 64. nu. 8 per prædicta cap.

[d] 3. part. tit. 7. ca. 8. §. 1. col. 2.

[c] In d. art. 8.

[d] Arg. ca. fin. de homic. lib. 6.

[e] In d. §. 1. col. 4.

[f] In. l. ut uim. ff. de iust. & iur.

[f] In 4. d. 15. q. 3.

[g] 2ª. 2ª. q. 126. articu. 1.

[h] . f. in summa intimiditas.

[i] Gaiet. ibidem.

[k] Num. 4.

[l] . f. Syl. ars. q. 8.

[m] Argu. Extrau. 1. Iohan. 22. de Torneam.

è signore della sua uita, ne de' suoi membri [a] & per altre ragioni, che San Thom. [b] allega. Et se per quasta causa pone mano sopra se stesso, essendo Chierico, frate, ò monaco sarebbe scommunicato, secondo tutti [c]. Il che non seguirebbe, se esso per zelo di deuotione percosso col pugno nel petto si fosse, ò con la palma sul uiso, ò con la disciplina sul corpo per raffrenarlo. Ne ancho al parer nostro procede, se i colpi fossero tali, che potea licitamente dargliesi, come è il tirarsi i capelli, la barba, il battersi la guancia, & altre simili cose per la morte di suo padre, ò di altro parente, & amico. secondo la mente di tutti [d], benche niuno lo esprima. Non puo egli però consentire, che altri li doni delle bastonate.

12 Se si offerse, ò uolle offerirsi al martirio piu principalmente perche abborriua la uita, che per amor della santa fede Catholica [e]. M.

Se abbreuiò, ò uolle abbreuiarsi la uita per indiscreta penitentia, etiandio senza intentione di abbreuiarla, ma auertendo però, che la abbreuiaua, peccò secondo S. Girolamo, & San Tho. [f] & il suo commentatore; benche questo facesse, ò uolesse per sodisfattione de' suoi peccati; quantunque non paia, M. se esso pensaua, che facea bene, ne ueniale, se lo fece non auertendo, che trapassaua la misura della uirtù della penitentia, & ne abbreuiaua la uita, secondo il Gaet. [f] & Gerson [g].

13 Se per alcuna disgratia desiderò deliberatamente non essere nato. [h] M.

Se carcerò, ò fece carcerare alcuno ingiustamente, ò sia giudice, ò nò, M. [i] Et resta obligato à sodisfarli tutto il danno, & la ingiuria, che li [k] fece.

Se essendo infermo, ò sano ha mangiato, ò beuuto, ò dato à mangiare, & à bere ad altri sano, ò infermo, sapendo, ò douendo sapere, che li sarebbe notabile danno, M. [l] massimamente se il medico l'haueua prohibito. Ma se il danno è poco, non è mortale.

Se si ha posto il figliuolo, che allattaua, in letto, perche non piangesse, ò perche esso non si raffredasse leuandosi di letto, con pericolo di affogarlo di notte, M. anchor che non si affoghi [m]. Ma non sarebbe, M. se il facesse senza probabile pericolo, se bene à caso l'affogasse, come è, se il letto fosse grande, & lo pose lontano, & era la donna sempre solita di ritrouarsi

[a] .l. Liber homo. ff. ad l aquil. ca cōtingit. 1. de sent. excom.
[b] In d. art. 5.
[c] In d. ca. contingit 1. de sent. excom.
[d] In d. ca. cōtingit.
[e] Syl. uerb. martirium.
[f] 2a. 2e. q. 147 art. 2
[f] 2a. 2e. q. 147. ar. 2
[g] In 4. par. in sermo. domin 2. quadragesimæ.
[h] Alexand. titul. de accidia.
[i] Ca. Non sine. 14. q. 5. uersi. fin l. 1. C. de priua. carc.
[k] Ca. Si res. 14. q. 6.
[l] Innoc receptus in c. tua de homi. arg. ca si de iure 1u. & l. quis occidit. ff ad l. Aquil.
[m] Arg. ca. consulusti. 2. q. 5 & ca. fin. de ijs qui fil. occid.

nel medesimo luogo, doue si addormentaua secondo la mente del Panor. [a] & del [b] Gaet.

[a] In d. ca. fin.
[b] Gaiet. in 2ª. 2ᵉ. q. 64. art. 8.

SE ha cosi mal trattata alcuna donna sapendo, che ella fosse grauida, che ne fu à probabile pericolo di dolersi. M. ancho che non si doglia, ne aborrisca. Al contrario se non la pose in probabile pericolo di dolersi, anchor che si dolesse, non pecca. M. [b] benche non incorra in irregolarità, se il fanciullo non haueua anima rationale [c], ne di cio si dubitaua [d]. Il bambino ne quaranta giorni ha l'anima, & la femina ne gli ottanta, secondo una glosa [e] approbata. 14

[b] Arg. ca. sicut ex literis de homicid. adiunctis, quæ ibi ait Pan. nu. 6. & Ant. 2. part. tit. 7. ca. 8. §. 1.
[c] Cap. Aliquando cum seq. 32. q. 2.
[d] Glo. in cap. si aliquis de homic.
[e] In súma. 5. d. per illum text.

SE ha procurato di dolersi prendendo alcuna cosa per bocca, ò alzando alcun peso, ò per qual si uoglia altro modo. M. anchor che non si dolesse. Perche basta il male proposito, ò la colpa lata, perche sia peccato. M. [f] Et ancho senza proposito di dolersi se ha fatto alcuna cosa, per la quale si dolse, ò si pose in probabile pericolo di dolersi, come alzando un graue peso di terra, ò facendo fatiche maggiori di quello, che essa poteua fare, ballando, & saltando souerchio, secondo la mente di Santo Ant. [g] Benche se il giuoco era leggiero, & non pericoloso, non peccò mortalmente, anchor che si dolesse, secondo Panor. [h].

[f] Ca. 1. de præsumptio. ca. si quis p negligentiam de cõsecr. d. 1.
[g] 2ª. part. tit. 7. ca. 8 §. 1.
[h] In d. cap. sicut de homicid.

SE andò, ò uolle andare alla guerra, sapendo che ella era ingiusta, almeno dalla parte, che esso seguiua, M. [i] Et etiandio se ui andò senza mirare, se era giusta, ò non giusta, ma solo per guadagnare la paga, benche sia subdito [k]. Et ancho se esso sapea, che la guerra era giusta, ma fu però con mala intentione di uccidere il suo nemico, ò di ruinare la sua robba, benche non è in questo caso obligato à restituire, secondo un Cardinale [l]. Ne ancho nel secondo, se la guerra era chiaramente giusta, per la medesima ragione, anchor che il subdito per lo commandamento del suo signore possa licitamente andare alla guerra senza mirare, se è giusta credendo, che ella sia giusta, ò dubbia [m]. Et per suddito si intendono ancho gli stranieri, che erano al suo soldo prima, che si cominciasse la guerra, secondo il Gaetano [n]. 15

[i] 23. q. 1 in princ.
[k] Gaieta. in summa bellum part. 2.
[l] Gaiet. 2ª. 2ᵉ. q. 40 art. 1. col. 3.
[m] Ca. Quid culpatur 23. q. 1.
[n] In summa uerbo bellum pag. 2.

SE ha condennato, ò uoluto condennare alcuno à morte ingiustamente, ò ad altro danno corporale, M. [o] ò potendo liberare colui, che era ingiustamente condennato à morte, non lo liberò [p], ò non difese potendo l'assaltato da suoi nemici, mortale, 16

[o] Ca. Omnis 45. d. ca. 2. de re iud li. 6.
[p] Prouerb. 24.

tale, secondo Santo Ambrogio [a], se commodamente con fatti, ò con parole senza alcuno suo pericolo potea farlo, che altramente non era obligato, saluo se fosse officiale publico di giustitia, che ancho con le arme dee difendere colui, che li pare di potere difendere, secondo S. Ant. [b] Se con la sua testimonianza ha potuto liberare alcuno di ingiusta morte, di pena, di danno ò d'infamia, & non uolle testificare quello, che esso sapeua, che ancho senza essere richiesto douea fare quello, che da sua parte poteua, denuntiando la uerità à chi lo poteua aiutare, M. [c] saluo se sapeua la sua innocentia in confessione sacramentale. Perche in tale caso non dee traporsi in liberarlo, se ben lo tenessero per giustificarlo, come se cosa alcuna non ne sapesse, percioche non sa, se colui gli ha detta la uerità. Che potrebbe essere, che hauesse detto il falso, per [d] liberarsi.

[a] In ca. non in inferenda. 23.q.3.

[b] 3.par.tit.8. cap.8. §.2.col.4.

[c] Arg.c. 1.de crim. fals. S. Tho. 2ª. 2ª. q.79. art.1.Gabriel. in 4.d 5.q.6.artic.2. conclu 7.

[d] Maior. in 4. d.21. q. 1.

17 MA niuno è obligato ad offerirsi in fare la sua testimonianza, perche si condanni alcuno, se non quando secondo la forma delle leggi uiene dal giudice astretto, anchor, che chi accusa, fosse in pericolo, poi che di sua uolontà ui si pose, & il reo contra sua uoluntà, secondo S. Tho. [e] saluo che quando colui, che accusa, l'accusa per obligo della sua conscientia, come in altra parte l'habbiamo [f] detto.

[e] d q.70. art. 1.

[f] In ca Inter uerba 11.q.3.nu.312.

18 SE hauendo riceuuto alcuna ingiuria, & sapendo, che i suoi parenti, ò amici uoleuano farne uendetta, non lo prohibì espressamente. [g] M.

[g] Ca. Petrus de homicid.

SE dato, che non fece, ne uolle fare alcuna delle cose sopradette, ui acconsentì, nondimeno in alcuna delle noue maniere dichiarate di sopra, [h] cioè comandandolo, consigliandolo, consentendo, lodando, ricettando il mal fattore, ò aiutandolo, ò non impedendolo ne con parole, ne con opere, ne con auiso, potendo farlo, & douendo farlo, come si è detto.

[h] Ca. 11. nu. 11.

A CHE E' OBLIGATO COLVI, CHE VCCIDE, ò ferisce altrui.

SOMMARIO TERZO DEL CAP. XV.

19. & 20. *Colui, ch'uccide ingiustamente altrui s'era libero, che debbe restituire, ò che s'era schiauo, ò animale brutto.*

21 *Se deue andare alla carcere &c.*

22 *Al Padre, Madre, ò à figliuoli, ò heredi, che se gli debbe.*

23 *Che spesa in medicarlo.*

24 *Se l'istesso di colui, ch'eccede la moderata deffensione.*

I Colui, che ammazza ingiustamente un'altro, dice Scoto [a] sequito da Hadr. [b] & da Gio. Maior. [c] Primo essere una pazzia à pensare, che chi occide uno animale del suo prossimo, è obligato alla restitutione, & non colui, che il prossimo istesso uccide. Ma contra questo è la legge, che commanda, [d] & dice, che l'huomo libero è inestimabile, & l'altra legge, che dice, [e] che all'huomo libero, che passando per la strada uiene percosso, & ferito d'alcuna cosa, che gettano, ò cade dalla fenestra, si dee pagare la spesa del medico, & le medicine, & le giornate, ma niente per il segno, che li resta della ferita, perche l'huomo libero non si puo istimare. Et quell'altra legge, che dice, [f] che il padrone d'uno schiauo, che sia stato ammazzato d'alcuno animale, ha attione contra il padrone dell'animale. Et l'huomo libero ancho ferito dall'animale ha attione contra il padrone, perche tutte le spese, & gl'interessi li paghi, ma non gia, che li paghi il segno, che della ferita li resta. Il medesimo è ancho, se quello animale l'uccide, secondo la [g] glo. & altri dottori. [h] Et cosi dicono ancho Azone, [i] & Hostien. Di [k] modo, che colui, che uccide, ò ferisce alcuno animale bruto del prossimo, ò schiauo, è obligato à pagare il prezzo di quello, che il morto ualeua, & la deformità ancho, & bruttezza, che li resta, se uiue, perche à questo modo uale meno. Et colui ancho, che ferisce l'huomo libero, è obligato à sodisfarli la spesa, & le giornate, che ha perduto, ò perderà in tutta la uita sua, ma non gia il segno, & la bruttezza, che della ferita li resta, & colui, che uccide l'huomo libero, non è obligato à pagare cosa alcuna per la uita, che li tolse, benche sia obligato alla spesa, che fu fatta nel medicarlo prima ch'egli morisse, & al danno, che i figliuoli, ò gli heredi riceuuto ne hanno. Et la spesa ancho, che honestamente alle sue essequie si fece, & si costuma di fare alle persone di sua qualità, perche fu causa di quella spesa, [l] anchor che questo ultimo non sia fino ad hoggi stato da alcuno scritto. 19 20

[a] In 4. d. 15. q. 3.
[b] In 4. de restit. q. final.
[c] In 4. d. 11 q 14.
[d] d. l. Liber homo. ff. ad l. Aquil.
[e] l. fin. de his qui. deiece uel effud.
[f] l. Ex hac. ff. si qua dru. paup.
[g] d. l. Ex hac.
[h] l. Qua actione. §. Si quis. ff. Ad. l. Aquil.
[i] In summa. C. de seg. Aquil. col. 3.
[k] In summa. de dã no dat. col. 3.
[l] Argu. ca. final. de iniur. & l. Qui occidit. ff. ad l. Aquil.

21 I l secondo, dice Scoto, che dee la morte con patientia soffrire, che si gli dà per tale delitto conforme alle leggi, benche

non

non la si dee dare egli istesso [a] che è molto ben fatto. Non è ne ancho obligato di offerirsi alle carceri, ne alla morte, benche questo sarebbe assai per la sua anima conueniente.

TERZO, che dato, che non gli dia la morte, sarebbe conueniente, che dispensasse contra infedeli tutta la uita sua. Et non uolendo fare questo dee fare alcuna restitutione à giuditio di huomo prudente in opere spirituali, che corrispondono alla perdita della uita di colui, che uccise, per quanto è possibile. Ma questo non ne pare però necessario per quello, che si è detto di sopra.

22 QVARTO, che oltre il gia detto, è obligato à sodisfare al padre, ò alla madre, ò al figliuolo, ò al parente del morto il danno che questi hanno per quella morte riceuuta. Il che tutto è giuridico. Et il Panor. [b] & il Spe. [c] dicono, che si ha da restituire à gli heredi del morto quello, che con sua arte, ò fatica haurebbe il morto potuto guadagnare. Il che pare, che dalla legge sia stato istimato cinquanta ducati, [d] come lo sente [e] Host.

QVINTO, che di questo si puo inferire quello, che dice Maior. [f] cioè che à maggiore restitutione è obligato chi uccide uno artigiano, che chi uccide un nobile, se bene è maggior peccato uccidere un [g] nobile.

23 SESTO, che Scoto, & la commune [h] dicono, che solo, chi uccide, ma etiandio chi ferisce è obligato à pagare tutta la spesa, & le giornate del ferito. Et se fu la ferita tale, che lo fece inhabile à potere piu guadagnare, è obligato à pagarli la sua fatica, mentre egli uiue. Et il confessore non dee assoluere colui, che uccise, ò ferì, se non fa, ò da douero, & con effetto ha uero proposito di fare la debita restitutione, & sodisfattione subito che potrà, secondo la mente di tutti. Et questo s'intende di colui, che ingiustamente uccide, ò ferisce. Per-

24 che chi giustamente lo fa, non è obligato. [h] Colui però che eccede il modo nel difendersi, ingiustamente uccide, benche non pecchi tanto, & manco penitentia meriti nel foro interiore della penitentia, [i] & nel foro giudiciale minor pena, che colui, chè uoluntariamente uccide. Alla restitutione però sono in tutti due i sopradetti casi obligati amendue almanco quando nel difendersi la colpa è peccato. M. per una legge ben ponderata, [k] poi che cosi fatta morte non solo è ingiusta per la mala intentione,

[a] Arg glo. sing ca. Fraternitas 12. q. 2. & eorum quæ diximus in rub. de pœnis.

[b] In ca. 1. de iniur. col. 1.

[c] T. de iniur. §. sequitur nu. 26.

[d] .l. 1. §. 1. ff. de his, qui deiece. vel effud.

[e] Vbi supra.

[f] In 4 d. 25. q. 1. in fin.

[g] Arg. l. aut. facta de pœn. d. 1.

[h] Vbi supra.

[h] Cle. 1. de homic. ca. olim, de rest. spo. cum eis annot.

[i] Per tex. multis singulares in ca. significauit, de pœn. & remiss. & ca. si adulterium. §. imperatores. ff de adul.

[k] .l. si ex plagis §. 1. ff. ad .l. aquil.

ma ancho per la medesima opera esteriore. Il che diciamo per escludere la risposta, che ne si potrebbe dare per un detto di un Card. [a] che chi ammazza in guerra giusta, ò per giusto commandamento con mala uoluntà pecca. M. per la mala intentione, ma non è obligato à sodisfare, perche non fa opera esteriore, mala, come dice il [b] Gaet.

[a] Gaieta. 2ª. 2ª. q. 44. art. 1. col. 3.

[b] 2ª. 2ª. q. 44. art. 1. col. 3

DEL SESTO PRECETTO, NON ADVLTErare, ne fornicare. Cap. XVI.

SOMMARIO PRIMO DEL CAP. XVI.

1 *Il sesto Precetto di non fornicare uieta ogni copula carnale, &c. Et ogni uoluntà, & desiderio di quella, & dello diletto de baci, tatti, & anco da quello che nasce dal solo pensare, in quelle senza opera ne proposito di quella.*

2. & 3. *Anco che per il decimo precetto non si uietasse.*

1 *Lussuria si scusa la ignominia, timore, ò forza.*

3 *Ogni lussuria si riduce à sei spetie, & quali sono, & se sono piu, & la commessa con persona religiosa, è adulterio, incesto, & sacrilegio per diuersi rispetti.*

3 *Sposa di Dio è l'anima dell'huomo come quella della donna.*

3 *Lussuria in luoco sacro, è sacrilegio.*

4 *Confessore quando debbe interrogare della lussuria.*

4 *Colui, che usa carnalmente fuora del matrimonio, rompe il sesto precetto & pecca mortalmente.*

5 *Se ha consentito nella pollutione &c.*

6. & 7. & 8. *Se hà consenso in cosa pericolosa per cascare in pollutione, & di colui che dormendo casca, s'egli si può contentare per alcuno buon fine.*

8. & 9. *Se impedisce la generatione, se tiene proposito, ò desiderio, ò dilettatione morosa.*

11 *Se ha piacere del diletto del pensare, in quello, se ha abbracciato, ò baciato &c. 12. Anco che sia sposo.*

13 *Se ha fatto toccamenti dishonesti, se è rufiana, se sta al balcone &c. 14. se si ueste per &c. canta, sona ò mira.*

14 *Se si loda falsamente che peccò con tale.*

15 *Se mangia per &c. Se gli ricresce della sua impotentia. Se seguita alcuna &c.*

13 *Toccarsi gli sposi dishonestamente è cosa pericolosa.*

Pollutione

6 *Pollutione passata & futura in che differiscono.*
6 *Quello che è peccato tutto si deue refferire à Dio.*
6 *Il medico che desidera la pollutione dell'infermo suo.*
9 *I peccati di uolontà della bocca, & dell'opere, sono d'una spetie.*
10 *Quando è mortale il diletto presente di copula lecita passato, ò futura.*

1 Er fondamento di quello, che si hà da dimandare sopra questo precetto, presupponiamo primo quello, che io ho in altra parte detto, [a] cioè che per questo precetto ci uieta nostro signore ogni coppula carnale fuori del legitimo matrimonio. Et per questo ogni tale coppula carnale è peccato. M. anchor che sia disoluto con soluta, che si chiama semplice fornicatione. In tanto che dire il contrario è heresia, come il Concilio di Vienna lo dichiarò. [b] Ne lo iscusa la ignorantia ne il pensare, che non sia peccato usare con donna meretrice. Perche è ignorantia di legge diuina, & naturale tanto manifesta, & chiara, che non lo iscusa. [c] Non lo iscusa il timore, ò le minaccie di morte, ò d'infamia, ò che per uergogna non hebbe ardimento di gridare, ò perche gridando ne sarebbe seguito gran scandalo. Perche la uoluntà, ò consenso forzato basta per incorrere in colpa [d]. M. Perche si dee piu tosto soffrire ogni pena di questa uita che consentire. [e] La forza sola iscusa, pure che forzatamente senza consentire il facessero adulterare, ò fornicare. In tanto, che se fosse Vergine, & sempre nell'animo suo contradicesse, non perderebbe la uerginità, almanco quanto à Dio, come il disse Santa Lucia à Pascasio, referito per Gratiano, [f] anchor che sentisse dilettatione in quell'atto, pure che non acconsenta alla dilettatione, nell'atto con uolontà deliberata. Perche cosi fatta dilettatione non è uolontaria, ma naturale, & è uno stare nel fuoco, & non ardere, come dice S. [g] Greg.

[a] In addi. ca. quando de consecr. d. 1. num. 138.

[b] Clem. ad nostrũ de hæret.

[c] 1. q. 4. §. notandũ, & ca. ignorantia de reg. iu. lib. 6.

[d] Ca. merito. 15. q. 1

[e] Ca. ita ne. 32. q. 5. ca sacris de 1js, quæ 6. & Ant. 3. part tit. 5. ca. 6. sub finem.

[f] 32. q. 5. in summa, & Tho. 2[a]. 2[e]. q. 64 art. 5.

[g] In ca. vir cũ propria. 83. q. 4.

2 SECONDO, che uietata una opera, s'intende ancho uietarsi il desiderarla, & il proposito di farla, & il consenso ancho deliberato di dilettarsi in uedere, in toccare, ò pensare, senza opera, ne proposito, ne desiderio di farla come si caua da San Thom. [h] quanto à questo approbato. Et per consequente anchora che non ui fosse il decimo precetto, che uieta il desiderio

[h] 1. Sec. q. 71. ar. 7. & q. 34. art. 3. & 2[a]. 2[e]. q. 154. art. 1. & 4.

carnale, per questo s' intenderebbe essere uietato come l'habbiamo in altra [a] parte detto, & si proua efficacemente per molti testi [b]. Ma nostro Signore in questa materia, & in quella del frutto spetialmente per lo nono, & decimo precetto ha uietato il desiderio ancho, & il proposito. Perche in questi il diletto, che nasce da solo pensarlo, ha apparentia di cosa buona, & conuita à uolerlo, secondo S. [c] Tho.

[a] In addit. repet. ca. quando de consec. d. 1. nu. 188.
[b] Matth. 5. & c. meretrices. 32. q. 4. & c. nec solo. & c. qui uide. 32. q. 5.
[c] 1. Sec. q. 100. ar. 5.

3 TERTIO, che tutti i peccati di lussuria, cioè de' pensieri, dilettationi, parole, & opere, sono di una di queste sei spetie, ò razze, come Gra. [d] il dice, & lo sustenta S. Tho. [e] & un Cardin. [f] il dichiara. Delle quali la prima è la fornicatione semplice, che è fra quelli, che accasati non sono, ne uergini, ne ancho parenti, ne religiosi, ne Chierici, ne infedeli, ne hanno uoti. Perche un di loro, che in alcuno di questi stati si ritronasse, non sarebbe fornicatione semplice [g]. La seconda è, quando l'uno è accasato, & si chiama adulterio semplice, che se amendue accasati sono, è adulterio doppio. La terza si chiama incesto, & è quando sono parenti, ò cognati, & incesto spirituale, & sacrilegio, quando un di loro è religioso professo, ò di ordine sacro, ò son compari, ò padrini co' lor figliuoli spirituali, ò se è in luogo sacro il peccato commesso.

[d] Ca. 2. §. cum ergo 39. q. 1.
[e] 2ª. 2ᵉ. q. 154. ar. 1
[f] Gaiet. 2ª. 2ᵉ. q. 154. art. 7.
[g] Thom 2ª. 2ᵉ. q. 154. art. 1. & 2.

4 LA quarta si chiama stupro, & è quando la donzella era uergine, che è spetiale peccato, per rispetto, che si spezza, & rompe il sigillo uerginale, come dice San Thom. [h] Ne fa à proposito, che l'huomo sia uergine, ò nò, come il suo commentatore il notò [i]. La quinta è chiamata rapto, che uuole dire arrobamento, cioè quando per forza, contra sua uolontà, ò del padre suo si caua alcuna fuori di sua casa, benche per accasarse si faccia doppo di hauerla uiolata. Et etiandio quando si fa per forza con qual si uoglia donna [k], benche la parte forzata se non consente, non pecca, come si è detto. La sesta si chiama contra natura, quando non solamente si pecca contr'a ragione naturale, come nelle gia dette spetie, ma ancho contra l'ordine, che la legge naturale ordinò per l'uso della copula carnale, secondo San Tho. & il Gaet. [l] Et sono di piu sorti, la prima si chiama mollitie, & è quando la persona uoluntariamente cade in pollutione, l'altra, che si dice peccato innominato, è quando l'huomo con donna fuori del uaso naturale, che è peccato grauissimo, & abomineuole, & indegno essere nominato anchor che sia tra huomo,

[h] 2ª. 2ᵉ. q. 154. ar. 6
[i] In d. art. 6.
[k] Cap. raptores 36. q. 2.
[l] 2ᵉ. 2ᵉ. q. 154. articul. 11.

7 fi uomo, & donna etiandio maritata, l'altra è donna con donna, huomo con huomo, che è chiamata sodomia, l'altra è con bestie, che è il maggior peccato di quanti ne sono contra natura [a]. Hauemo posto sopra per regola che tutti i peccati di lussuria sono di queste sei spetie, ma non perche non ce ne siano piu, ma perche queste sono le piu famose, perche diretteme, & reduttiuamente, quasi tutte sono di queste, che anco la lussuria che con Religiosa si commette si puo chiamare adulterio, ò incesto (secondo la glo. [b]) per essere spose spirituali d'Iddio, che è padre di tutti, & per consequente colui, che la uiola, corrompe la sposa di altrui, & affine sua. Benche la medesima glo. chiama, questa lussuria Sacrilegio, perche uiola cosa Sacra, conforme al detto di S. Tho. [c] che alcuno sacrilegio puo essere spetie di lussuria, & la lussuria spetie di sacrilegio, benche in altra [d] parte, non fossero piu de' sei sopradetti, i quali difende il suo commentatore, per certi rispetti; i quali con altre sue questioni, non tanto utili, quanto sottili, & di Martino Emulo di S. Tho. [e] fa poco al fine che pretendemo in questo libro: nè importa che siano Religiosi, ò Religiose; poi che Dio e cosi sposo dell'anime di quelli, che dedicano la sua castità al culto Diuino, cosi huomini, come donne, & è tanto Sacrilegio (essendo tutte le cose uguali) colei, che commette peccato con Religiosi, come Sacrilegio colui, che lo commette con Religiosa: & piu se l'uno, & l'altro sono Religiosi anco si puo dire, lussuria Sacrilega ogni coppula, (benche sia frà marito, & moglie) quando è illecita [f] per ragione di luoco sacro, il quale tutto considerato ad una parte & l'altra, la prosontione senza uergogna senza anima, & infernale, con che alcuni con diabolica irreuerētia usano uiolar Monache, & anco uantarsi di quelle, & tenerle come sue amiche, ò concubine: E' tanto agumentato il diluuio di questa lussuria tanto sfrenata, anco con parenti, & tanti congiunti, che non l'ossamo dire.

4 QVARTO, che il trattenersi lungo tempo nelle interrogationi di questa materia è cosa pericolosa per lo Confessore, & per lo penitente. Il perche se ne dee ispedire dimandando solamente il necessario senza uenirne di souerchio al [g] particolare.

DI questi presuppositi segue (dicano pure Angel. [h] & gli altri come lor piace, contra la lor medesima ragione) essere meglio in questo precetto dimandare di tutto quello, che & à questo, & al decimo precetto appertiene, con l'ordine sequente.

[a] Tho. 2. Sec.q 154. art. 11.

[b] Virginib. 27.q.1.

[c] 2a. 2e q. 154. artic. 10.

[d] In ca.q.ar.1.

[e] Martini de magistris q.2. de luxuria.

[f] Iuxta ea quæ latius diximus in ca. ecclesijs. de consē. d.1. & aliquid supra ca. 6. num. 3.

[g] Per dicta supra in ca.6. & tradita a Gaietan. in 16. q. libr. 127.q.

[h] Verb. interrogationes.

Se ha usato con donna fuori del legittimo matrimonio, M. Et ha da dire quante uolte, & con quali persone, perche si conosca, di che spetie è il peccato, cioè se è semplice fornicatione, ò adulterio, ò incesto, ò stupro, ò sacrilegio, ò rapto, ò contra natura. secondo quello, che si è detto di sopra [a]. Et auertisca, che tanto pecca uno usando dieci uolte con una persona, come se peccasse con dieci diuerse della medesima qualità, secondo i Parisini [b]. Se procurò, che li uenisse la pollutione, ò fu contento, che li uenisse senza procurarla, ò se potendo, & douendo impedirlo, non lo impedì, ò se si pose à probabile pericolo, che li uenisse, per occuparne la uolontà in dilettatione carnale, ò ne passò à conuersationi, & toccamenti prouocatiui della pollutione, de' quali potea, & douea guardarsi, ò mangiò, ò beuè alcuna cosa per questo fine, M. anchor che per euacuatione della natura il facesse. Et questo peccato si chiama mollitie, un de' peccati contra natura, del quale dice l'Apostolo [c], i molli non possederanno il Regno di Dio. Ilche benche quando si fa con l'aiuto di altri, sia piu graue per participare del peccato altrui, non muta per questo la spetie sua, se altra cosa non ui interuenne. come sarebbe diuentando sodomitica, come dice un Card. [d] Ma se di piu di questo ui interuenne la memoria di alcuna persona, & uolontà, ò desiderio di usare con quella, perche allhora oltre la propria spetie di mollitie, sarebbe ancho di quella spetie, di che la copula fosse, cioè adulterio se fosse con casata, incesto, se con parente, sodomia se con maschio, secondo il Gaetano [e]. Habbiamo detto di sopra, se la procurò, &c. perche se la pollutione uenne contra sua uolontà, non pecca, come accade à colui, che uiene dormendo, & à colui, che patisse del flusso del seme, ò à colui, che uien tocco forzatamente da altri senza sua uolontà, ne consentimento. Habbiamo ancho detto, se potendo, & douendo impedirla, non la impedì, perche se ben potesse impedirla con lasciare di far quel, che egli fa, & uolgersi à fare altra cosa, se non è però obligato à lasciare di fare quello, che esso fa, & li uiene la pollutione, non pecca, pure che con la uolontà non ui acconsenta. come per essempio, colui, che per predicare, per disputare, per insegnare, per confessare, ò per parlare per causa honesta, con donna, essendo huomo, ò con qualche huomo essendo donna, uede, legge, intende, è dice per necessità cose dishoneste, ò tali, che prouocano

[a] In hoc ipso cap. num. 3. 5

[b] .s. Maior. in 4. d. 17. q. 4.

[c] 1 ad Corinthios. 5. Molles non possidebūt regnum Dei.

[d] Caieta. 2a. 2e. q. 154 art. 11.

[e] Vbi supra. 6

uocano alla pollutione, perche se ben puo, non è egli però obligato à lasciare quello, che fa per impedire, che non li uenga la pollutione, uenendoli non pecca. pure che quando ella uiene non ui acconsenta, come tutto questo si caua da quello che senti San Tho. [a] & lo disse espressamente S. Ant. [b] & duo Card. [c] Et il medesimo habbiamo noi risposto ad un, che correndo la posta dicea, che se non isinontaua di cauallo non potea questa passione impedire. Ma tutto questo si ha da intendere di quei soli, che con ragione credono, che la sua uolontà non consentirà in quella pollutione, ch'a gli altri che credono il contrario, debbono lasciar di confessare, predicare anco che gli sia commandato; & tutto quello che fosse causa di questo per ilquale dice un Cardinale [d], & io l'ho detto altroue [e]. Non è ancho peccato mortale desiderare che uenga in soguo la pollutione per alleggerire la natura per uia sola naturale, senza dargliene occasione. Per che a niuno para questo duro, aggiungemo che in questo seguano il Gaie. [f] & la Sil. [g] & altri, & spetialmente S. Ant. [h] non solamente per sua autorità, (benche per me è assai grande) ma anco per queste ragioni: l'una perche questa pullutione della quale parliamo di se non è peccato, secondo tutti, & tutto quello che non è peccato, è refferibile al seruitio di Dio secondo tutti: l'altro perche parliamo del desiderio, che non è causa di quella, in maniera alcuna, quale è quello di colui, che desidera ch'alcuna uolta li uenga pollutione, come un sudore, che allegerisce la natura: l'altro perche non si agguaglia questa polluttione col peccato, quanto à questo che anco S. Tho. [i] il Palud. [k], & la commune opinione tiene, che non è peccato pigliarsi piacere della pollutione passata per santo fine senza altro cattiuo desiderio di male: & del peccato per niuno fine, ne aueniméto, ne effetto (quanto si uoglia santo) si puo pigliar piacere: Ma si del suo aueniméto & effetto come in altre parti [l] lo dicémo: l'altro perche fra il piacer della futura, & della passata, non è piu differentia quanto à questo che quel consentimento del futuro, potria esser causa di quella, & noi espressamente parliamo del consentimento, che non è causa di quella, come anco dicono coloro, che noi seguiriamo: l'altro perche i Dottori, che sentono il contrario, che si ha da intendere del desiderio, che per alcuna uia è causa, ò procuratione di quella, per buon fine, & non di quello, che noi parliamo, l'altro, perche è falso, che qual si uoglia che desidera

[a] 3. par q. 30. ar 7
[b] 2. part. T. 6. c. 5. §. 6.
[c] Ioan. de Turre cremа. in ca. Testamentum. & ca. Sed pensandum d. 6. & Gaiet. li. 27. q. 19. & in summa verb. pollutio.

[d] Gaiet. ubi supra.
[e] In ca. siquis auté de pœn. d 7. tractantes illud Eccl. 9. qui amat periculum: peribit in illo.
[f] Sec. 2ª. q. 154. ar. 5
[g] Verbo pollutio.
[h] 2ª. part. tit. 6. c. 5.

[i] In 4. d. 9. q. 1.
[k] In eadé dist. q. 3.

[l] In cap. inter uerba 11. q 3. nu. 85. ad unum propositú & & num. 159. uel alterum, & supra ca. 15. num. 11.

una cosa, la procura di hauere, & che qual si uoglia cosa, che si può desiderare, si può procurare per opera, che ben posso desiderare la morte mia propria per gire al cielo & anco de gli altri in molti casi, & anco pregare Dio per quella. però non mi è lecito procurarla per opera, secondo che dichiara Scoto, & come dottamente dice un Cardinale [a], Aliud est uolitum: Aliud uoluntarium: Illud respicit obietum Hoc uoluntatem: Et puo uno alcuna uolta uolere, che li uenga la morte per il suo Re, ò Republica contra sua uoluntà facendo egli tutto quello, che è possibile per potersi difendere da quella: l'altro perche il medico, puo desiderare al suo infermo che li uenga la pollutione, che conuiene per la sua salute contra la uoluntà dell'infermo: senza colpa alcuna di esso infermo, & senza altra procuratione illecita, & per conseguente quella non è cosa, che lecitamente non si possi desiderare: per le quai ragioni, che per al presente non le saperessimo risoluere, & con l'auttorità de i sopradetti seguitiamo questo senza perfidia: contra quelli che terranno il contrario, & sotto la corretione debita di colui che meglio dirà. Come non è ne ancho il mangiare souerchio, ò cose calde, pure che non si mangi per questo fine, che la pollutione li uenga, ma per sodisfarne alla gola. Dalle gia dette cose ne segue, che la pollutione di colui, che dorme, non è mai da se, ne in se stessa peccato mortale, ma solo nella sua causa, secondo la glo. [b] approbata, & S. Tho. [c] & Maior. [d] perche non è uoluntaria, & come altroue ho detto [e], colui, che dorme, non puo meritare, ne peccare ne ancho uenialmente, saluo se egli prendesse il sonno per istromento del peccato [f], ponendosi à giacere di tale, ò di tale maniera, ò in tale, & tale parte, perche la pollutione li uenga. Et allhora sarebbe peccato, ò essecutione del peccato, nel modo, che è la ferita della saetta, la quale è essecutione del peccato, che commette colui, che la tira per ammazzare. Non è ancho peccato, almanco mortale, la pollutione, che comincia dormendo, & si finisce col destarsi, se la uoluntà rationale, & deliberata non ui consente: benche la sensualità ui si diletti, secondo la commune [g]. Ne ancho è peccato, se ella cominciò stando l'huomo mezzo desto, & prima che desto del tutto fosse, & senza suo deliberato consentimento si finì poi stando del tutto desto, secondo la mente di un Cardinale [h], perche per peccare mortalmente, si richiede il giudicio [i] intiero.

[a] Gaiet. 2ª. 2ᵉ. q. 154 arti. 5.

[b] In uerb. rea. d. ca. Testamentum.

[c] 2ª. 2ᵉ. q. 154. ar. 5

[d] In 4. dist. 9. q. 2

[e] In addit. repe. ca. Quando. de conse dist. 1. num. 37.

[f] Thom. in d. art. 5. & Gaie. in q. 16. lib. 27. q.

[g] In 4. d. 9. & Io. de Turre crema. in ca. sed pensandum. art. 5. dist. 6.

[h] Io. de Turre cremata. ubi supra.

[i] Ca. omnis de pœnit & ca. 1. de delic. puero. & ca. Inebriauerunt. 25. q. 1.

8 Se pigliò piacere, & dilettatione deliberatamente della pollutione, che hebbe dormendo, dapoi che ben desto si ritrouò, per quel diletto, che ne sentì, se desiderò, che un'altra uolta li uenisse, per dilettaruisi, M. [a] Ma se la passata li piacque, ò desidera di hauere l'altra, per mitigarne la tentatione della carne, & non per diletto, senza procurare, che li uenga, non è peccato [b], se bene egli mangia alcuna cosa, per la quale pensa, che gli habbia à uenire, pure che per quel fine non la mangi, ma per sodisfare alla gola [c], Se usò con donna, & procurò di impedire la generatione, ponendosi di sorte, che ella non potesse ingrauidare, è peccato contra natura, secondo S. Tho. [d], mortale in amendue, se amendue ui acconsentono, & si non amendue, colui, che ne tiene la colpa.

[a] Sylu. Pollutio.

[b] Gaiet. in d. art. 5. q. 154. 2. Sec.

[c] Syl. ubi supra. & facit ca. De occidendis. 23. q. 5. & .l. Si quis. nec causam. ff. de rebus cred.

[d] 2a. 2e. q. 154. art. 11. & Gaiet. in commento.

9 Se ha hauuto proposito, ò desiderio deliberato di peccare con alcuna donna, & quante uolte. Et se non si ricorda, ha da dire quel numero, che piu uero gli pare, con dire, poco piu, ò meno dico mia colpa. Se hebbe proposito, ò desiderio deliberato, & quante uolte poco piu, ò meno, di hauere coppula carnale fuori del legitimo matrimonio, ò alcuna dilettatione morosa di cosa carnale, cioè che consentì, & si dilettò espressa, & deliberatamente della dilettatione, che li nacque nella sensualità di pensare in quella, ò ueggendo, che l'haueua, & lo poneua à pericolo di acconsentire, non la cacciò, ne si trauagliò per cacciarla senza giusta causa, & rispetto, che lo iscusasse. M. per la regola detta di sopra [e]. Et quante uolte propose, ò desiderò, ò hebbe tale dilettatione morosa, tante uolte peccò, ò che fosse desiderando molte uolte interpellate una stessa donna, ò ne desiderasse diuerse insieme, ò separate, secondo San Anton. [f] & tutti, come di sopra è detto [g]. Perche i peccati di cuore, della bocca, & delle opere sono di una medesima spetie, & non differiscono se non nell'essere piu, ò manco perfetti [h]. Per tanto secondo le uarie circostantie delle persone, che carnalmente desiderano, sono ancho uarie le spetie di questi mali propositi, & desiderij, & mutano la spetie del peccato. Perche se sono con accasati, sono adulterij, se con parenti, incesti, se con uergini stupri, & cosi gli altri, de' quali si è detto di sopra. Et di necessità si ha da confessare questa [i] circonstantia.

[e] S. in ca. 16. nu. 1.

[f] 2. part. tit. 5. ca. 1. §. 6.

[g] In ca. 6. supra eo. nu. 13. & 14.

[h] 1. Sec. q. 72. art. 7.

10 Se deliberatamente si pigliò piacere del diletto, che sentiua in pensare alla coppula, che terrebbe con questa, ò con quella,

[i] Syl. verb. luxuria. §. 3. & dicta in c. 6. supra eod.

[a] Gaiet.in 2.Tomo. de delet. mor. dubio.

se fosse sua moglie ò se li fosse licito. M. secondo un Card. [a] Perche quantunque sia lecito il uolere conditionato di tenere copula con alcuna, se, ò quando fosse sua moglie, & di dilettarsi, che speri, che un dì sia sua, non gli è pero lecito di hauerne di presente quella dilettatione, che ne nasce. Percioche se ben la uoluntà conditionata della coppula futura non pone in essere cosa alcuna, quella dilettatione pero, che ne nasce, non è conditionata, ne futura, ma di presente, & assoluta.

[b] In ca. 11 nu.8.

[c] Gaiet.in 2.tomo, de delectatiõe mor. dub.1. & 2.

[d] Arg. illud, ad .l. aquilia.& cap. 2.de transf prela.

Se essendo uedoua, ò uedouo, li uennero à memoria le coppule matrimoniali del tempo passato, & di questa memoria diletto carnale li nacque, & ne prese piacere con deliberata uoluntà di quella, ò auertendo, & mirando, che nella sensualità ne sentia dilettatione, di che si poneua percio in pericolo, che gliene uenisse pollutione, ò che ui acconsentisse, non la discatciò; ò non si sforzò di discacciarla diuertendo altroue i pensieri, mortale [b] per la regola data di sopra, in tutti i peccati della dilettatione morosa. Benche si puo senza peccato il uedouo, ò la uedoua ricordare delle copule passate, & prendersi piacere di hauerle hauute, & di essersi in quelle dilettata, & di uolere ancho hauerle, se fosse posibile. Ma non è gia lecito hauere hora di presente dilettatione, che da quella memoria nasca, nella quale hora si diletta, secondo la mente di tutti, & meglio di ogn'altro lo dichiara un Car. [c] Il medesimo mi pare per la medesima ragione, della donna maritata, che della lecita coppula passtá, ò futura di suo marito absente si sente nascere, & crescere dilettatione nella sensualità, [d] anchor che niuno la tocchi.

[e] 2a.2a.q.154.art.4

[f] 2. par. tit. 5. ca. 1. §.7.8.9.

[g] In ca.11,nu.94.& in hoc ipso c. nu.7.

Se deliberatamente uolle baciare, abbracciare, ò toccare, 11
ò baciò, abbracciò, ò toccò alcuna donna essendo huomo, ò alcuno huomo essendo donna, per dilettarsi nel piacere, che ne nasce, se ben non fosse da se il toccare dishonesto, & etiandio che fosse con persona, con la quale uoleua, ò speraua accasarsi. M. secondo S. Thom. & meglio il suo commentatore, [e] & S. Anton. [f] Habbiamo detto, deliberatamente, perche la uoluntà, che nasce della sensualità di uolere fare alcuna di queste cose prima, che la ragione se ne accorga, ò consenta, ò lasci di resistere à quella uoglia, con pericolo di acconsentire, almeno nella dilettatione, non è peccato. M. per la regola detta di sopra. [g] Habbiamo detto ancho per dilettare, perche il fare questo à buon fine, come il toccare, per uedere, se ha febre, ò per

ongerlo,

ongerlo, ò per farli altri rimedij, ò per uſanza, ò cianciando ſenza cattiua intentione, non è peccato, almanco mortale. Habbiamo ancho aggiunto, carnalmente, perche il fare queſte coſe, per dilettarſi honeſtamente, come molti lo ſanno, che toccano, baciano, & abbracciano fanciulli, & fanciulle, parenti, non è peccato. Habbiamo detto, baciare, toccare, & abbracciare, & non habbiamo detto, uedere, & parlare, perche il fare queſto à buon fine, come per uſarli la debita corteſia, per conoſcerla un'altra uolta, per riprendere la ſua uanità, per parlarle, & auiſarla di coſe utili, & honeſte, ò per lodare Dio, che coſi bella opera fa, ò per honeſto, & caſto amore, & ancho per dilettarſi in amare caſta, & honeſtamente, non è peccato, ma è piu toſto uirtù, pure che nol faccia in tal modo, & luogo, & tempo, che ſe ne ponga in pericolo di concepirne qualche male propoſito di opera, ò di dilettatione luſſurioſa. Non è ancho piu che ueniale, il fare, ò uolere fare quel, che qui di ſopra ſi è detto, per curioſità di ſapere, quanto ſia bella, ò bello, ò con che addobamenti, & uaghezza eſca di caſa, ò il dilettarſi, ò uolere dilettarſi etiandio deliberatamente in uedere, & parlare à coſi bella creatura, & in uedere le ſue coſe nuoue, ricche, & pompoſe, pur che non ui ſia altra cattiua intentione, ne altro mal diletto carnale, ordinato, & da ſe drizzato ad alcuno atto di luſſuria, come ſottilmente un Card. [a] il proua, ponendo gran

12 differentia fral uedere, & parlare, & il toccare. Ma gli ſpoſi per parole di futuro, benche non poſſano hauere licitamente coppula ſenza propoſito, che prima conſentono nel matrimonio, ſi poſſono nondimeno non ſolamente uedere, & parlare, & dilettarſi del piacere, che ne naſce, ma baciare ancho, abbracciare, & toccare con tatti, che da ſe non ſiano impudichi, & prenderſi piacere del diletto, che ne naſce ſenza hauere uoluntà di altro. Perche gli ſponſalitij, che ſono principio del matrimonio, danno licentia di prendere piacere de' primi diletti matrimoniali. Il che è ſingolare determinatione di un Card. [b] La quale ſi ha da intendere, quando ſi fa con auertimento, che pollutione non ui ſia, ne pericolo probabile di incorrerui ne di acconſentirui, ne ancho nella coppula carnale prima dell'accaſamento, almanco tacitamente. Il che poche uolte ſi oſſerua, & quando ſoli, & in ſecreto ſi ritrouano fanno le ſopradette coſe, ſarebbe aſſai ben fatto, che loro coſi fatte opportunità non ſi deſſero, fin che accaſati non ſono.

[a] Gaiet. in 2. tomo de delect. mor. dubio 2.

[b] In cap. 12. nu8

HABBIAMO detto, che i toccamenti non siano dishonesti, perche si chiaramente tali fossero, quali sono quelli de' membri uergognosi, non si dee loro per nessun modo acconsentire. Anzi se per euitarli è necessario, si dee gridare, & con alte uoci chiedere aiuto, non ostante la infamia, che all'un di loro, ò ad amendue puo seguirne, secondo il [a] Gaet. 13

Se andò ad alcuna parte, & spetialmente in Chiesa, per uedere, ò desiderare disordinatamente donne. [b] M. per la mortale intentione. Il medesimo, si ha scritte lettere, ò le diede, ò le riceuette, ò promise, ò diede doni, ò gli accettò quanto si uoglia, piccolo con tale intentione. [c] Se ha richieste ruffiane, ò fattocchiare, per potere ottenere le sue lussurie [d]. M.

Se si pose alla finestra, per essere uista, ò in altra parte, da chi sapeua essere carnalmente amata, & che con quella uista haurebbe mortalmente peccato. M. anchor che non consenta nella opera del peccato. Et ogni uolta pecca. M. secondo S. [e] Ant.

Se si è uestita con intentione di parere bella, per essere carnalmente amata ò amato. M. Se lo fe però per essere amata giustamente, anchor che carnalmente, come per uia di accasarsi insieme, non pecca. M. Ne ancho se lo fe per essere amata malamente, ma non mortalmente, come per lussuria, ueniale. 14

Se deliberatamente si è dilettata in parlare, cantare, ò ascoltare parole dishoneste, & di uitio carnale, anchor che senza proposito di operare. M. per quello, che di sopra s'è [f] detto.

Se con musica, con parole, ò con qualche segno prouocò altri ad acconsentire à questo peccato, ò procurò, che altri l'accompagnasi ad alcun atto. M. di lussuria, come di fare musiche, di fare giostre, maschere, & altre cose simili con intentione di prouocare ad amore disordinato [g], & mortale. M.

Se si uantò falsamente di hauere peccato con alcuna donna. M. con obligatione di restituirle la [h] fama.

Se ha procurato di mangiare cose calde, ò mangiò, & beuuè piu del necessario, per piu dilettarsi nel peccato della carne. M. saluo, se hauendo moglie lo fece, per pagare il debito matrimoniale. Perche allhora non sarebbe peccato. Et se fosse per piu dilettarsi nel pagare questo debito, sarebbe [i] ueniale. 15

Se li duole di essere impotente per potere lussuriare con altra donna, che con sua moglie. M. Perche si di cio si duole per cagione del matrimonio, non pecca, secondo tutti.

[a] Gaiet. 2a. 2a. q. 154. art. 4. sib fi n. quicquid Syl. dicat
[b] Glo. ca. Odi. 24. q. 1.
[c] Syl. donatio. §. 2.
[d] Alex. tract. 2. de luxuria.
[e] 2. par. 115. ca. 1. §. 7.
[f] In ca. 11. nu. 8 supra eod. & alia ubi supra.
[g] Alex. tract. de luxuria.
[h] Arg. regu. peccatum de regul. iur. lib. 6.
[i] Ang. in interro. circa gulam. §. 17.

Se ha seguita alcuna donna con cattiua intentione, M. & tanto piu graue, quanto piu tempo l'ha seguita. Et, se era donna honesta, è obligato à sodisfarle la ingiuria, il dishonore, & la infamia, che à lei di cio ne è seguito, [a] se ella andaua pero con addobamenti di donna honesta, altramente nò. [b] Ma se l'ha indutta à peccare, è obligato à ridurla à penitentia conforme al detto di [c] sopra.

[a] l. item apud Labeonem. §. appellare. ff. de iniurijs.
[b] d. l. i. e m. §. si quis uirginem. ff. de iniur.
[c] In cap. 14. supra eod. nu. 16.

CHE RESTITVTIONE HA DA FARE COlui, che hebbe copula con colei, che era tenuta per Vergine.

SOMMARIO SECONDO DEL CAP. XVI.

16. & 17. *Colui che stupra per inganno, ò importunità, una Vergine, che gli debbe restituire.*
18 *Se egli ha promesso di pigliarla per moglie.*
19 *Se la infamò ch'era tenuta per Vergine.*
19 *Che sodisfattione si deue al padre per hauergli corrotta la figlia.*

16 IN questa materia diciamo primo, che colui, che hebbe copula carnale con colei, che era in opinione di Vergine, senza ingannarla, perche ella si offerse ò leggiermente pregata acconsentì, non gli è à nulla obligato nel foro della conscientia, anchor che fosse Vergine. Perche chi sa, ò uoluntariamente consente, non riceue ingiuria, ne inganno [d] & perche la legge, che obliga à pagare alcuna cosa, parla di colui, che [e] ingannò. Habbiamo detto, leggiermente, perche, se fu molto importunata, & seguita, si dice a questo proposito essere [f] sforzata.

Secondo diciamo, che nel foro esteriore sarà obligato à dotarla, & à torla per moglie, [g] ò à dotarla, & essere esso frustato, [h] anchor che non l'hauesse ritrouata Vergine, ò dica, che non era Vergine, & essa non puo prouare, che fosse. Perche fin che non si proua il contrario, presume la legge, essere Vergine, & fu ingannata, secondo S. Ant. Pan. & la [i] commune, & S. Ant. [k] approbato.

17 Terzio, che se l'ha ingannata con importunità, ò con gran preghiere, ò con false persuasioni senza promissione di accasarsi con lei è in ambeduo i fori obligato, nell'esteriore al gia

[d] Ca. sciēte de reg. iur. lib. 6.
[e] Ca. 1. de adult. Exod. 22.
[f] Arg. l. 1. C. de raptu virg. & glo. d. c. scienti.
[g] d. ca. 1. de adult.
[h] Ca. 2. eo. tit.
[i] In d. ca. 1. & 2. de adul.
[k] 2. part. tit. 5. ca. 6 § 1.

detto, & nell'interiore della conscientia ad accasarsi con lei, ò à contentarla ò à pagarle quanto danno le ha fatto, cioè quanto le bisogna per prendere un tal marito, quale preso haurebbe essendo Vergine, secondo il giuditio di huomo prudente, & qual che cosa di piu, per la uergogna, che ne sentirà in tutta la uita sua, & per le ingiurie, che ne hauerà per cio da suo marito, come il sente Sant'Anton. [a] & noi altroue l'habbiamo [b] detto, aggiungendoui, che non è obligato à dotarla del tutto, perche questo è pena, che non si dee, fin che il giudice la imponga.

QVARTO che, se promise di accasarsi con lei, ò con uerità, ò con fintione, & con animo d'ingannarla, è obligato à sodisfare la promessa cosi nel foro della conscientia, come nel foro giudiciale, & tanto piu se il [c] giurò, saluo se fossero molto differenti, & nelle faculta, & nella qualità, come se l'un fosse figliuolo di un nobile, & ricco, & l'altro di un contadino, ò di uno artegiano. Perche allhora si prosume, che ella finga di essere stata ingannata, & che non fu ingannata. [d] Il perche non è obligato al mio parere à piu, che à darle, quanto è necessario per accasarla con un cosi buono, quanto haurebbe ritrouato essendo Vergine, ò per porla in uno honesto stato, perche serua Dio, secondo S. Ant. approbato. [e] Benche non si giudica ingannata, perche esso si sia obligato di prenderla per moglie, ma ben per tale si giudica, per cagione di sodisfarle il danno. Perche la promessa ha almanco forza d'importunità supplicatione. Il medesimo, è quando si promise con uolunta di farlo, ma effettuandosi tale accasamento è pericolo di qualche grāde scandalo, ò quando colui, che promise, haueua ordine sacro, ò haueua gia altra moglie, ò il padre di lei non uuole dargliela. 18

QVINTO, che oltre il gia detto, è obligato à quietare, & sodisfare suo padre per la ingiuria, che gli ha fatta secondo S. Tho. [f] & il suo commentatore, & S. Ant. [g] & gli altri. 19

SESTO, che non ci pare bene quello, che dicono, che tenne quel famoso, dotto, & pio dottore Fra Francesco di Vittoria catredale famosissimo in Salamanca, cioè, che chi ha corrotta alcuna Vergine per inganno, ò per importunita, è obligato à sodisfarle il danno di hauerle rotto il sigillo della sua Verginità, anchor che ella con tutto questo habbia ritrouato cosi buon marito, come se fosse stata Vergine. Il che segue dal terzo detto, & dalle ragioni iui tocche, almeno ne' casi, ne' quali noi risposto

[a] Vbi supra.
[b] In d. ca. 1.
[c] Ca. 1. & ca. qualiter, de pact. ca. quacunque arg. 22. q. 3.
[d] Arg. c. requisiuit de sponsal. & Ant. ubi supra, & Syl. verb. luxuria, q. 5.
[e] Vbi supra.
[f] 2ª. 2ª. q 154. art. 6. & Gaiet. ibidem.
[g] Vbi supra.

habbiamo, cioè quando il marito si accorse, che ella non fosse Vergine, & per questo la tratta male, ò la lascia. Benche al parer nostro si potrebbe limitare, che non hauesse cio luogo, quando il marito non se ne accorse; anzi pensò di hauerla ritrouata Vergine.

Settimo, che chi per inganno, ò per importunità hebbe copula carnale con una gia corrotta, ma che era in opinione di Vergine, & la infamò, è obligato per hauerla infamata, & essere stato causa di quella infamia, secondo i [a] Parisini. [a] Maior. in 3. d. 37 q. 33. col. pen.

QVANDO IL CONCVBINARIO NON DEVE ESSERE ASSOLVTO.

SOMMARIO TERZO DEL CAP. XVI.

20. & 21. *Quando il concubinario non deue essere assoluto, ouero s'è tenuto per tale.* 22. *che se quella è schiaua.*

21. *La schiaua ch'usa col patrone si deue separare.*

20 Colui, che essendo concubinario sta con pericolo di ritornare à peccare, non deue essere assoluto, se prima non si apparta con proposito di non ritornare mai piu à peccare. Perche non si puo hauere contritione, ne uera penitentia senza leuarsi le cause, & le occasioni piu proprie del peccare, quale è questo, come io l'ho gia detto sopra un detto di S. August. [b] & lo dice S. Thom. [c] Palud, & S. Ant. [d] seguito da gli altri summisti, & per quello, che si è detto di sopra, [e] essere necessario per la uera penitentia, & contritione. Et perche pare, che mai non possono habitare insieme gli inimicati, senza probabile pericolo di peccare, ò l'uno, ò l'altro, ò con parole, ò con opere, ò con uolunta, ò dilettatione, non diciamo quello, che si ha da fare quando possono habitare insieme senza pericolo di peccare; ma che non si debbono assoluere senza prima determinare di non habitare mai piu insieme. Il medesimo diciamo di quelli, che il popolo crede, che siano concubinarij benche non siano, fino à tanto che se ne publica la uerità. Perche non solo dobbiamo guardarci del peccato, ma di quello ancho che ha sembiãza di peccato, secódo S. Paolo [f].
21 Il medesimo diciamo di colui, che habita con alcuna persona, & li pare per la fragilità sua

[b] In ca. satisfactio. de pœn. d. 3.
[c] In 4 d. 15. q. 1. art. 1. q. 3.
[d] In 3. par. tit. 14. c. 20. & Syl. confessio q. 15.
[e] In ca. 1. sup. eod.
[f] 1. ad Thessa. 5. cap. cum ab omni de uit. & honest. cl.

di non poter fuggire di peccare mortalmente, se non si appartà da quella. Et se ne deue appartare, anchor che sia padre, ò madre, figliuole, ò figliuolo, marito, ò mogliere per la medesima ragione. Et il padrone, che ha usato con sua schiaua, se nel 22
la sua mala uoluntà perseuera, ella resisterli & non puo, ò le pare per la sua fragilità, che non resisterà, se non fugge, si puo fuggire uia, come la donna maritata si puo appartare dal marito, quando egli uuole indurla à peccare. M.[a] Et la serua potrà ancho al parere nostro constringere il suo padrone che la uenda ad un'altro, che non la tratti à quel modo [b], poi che per lo crudo, & mal trattamento del corpo, che è assai meno di quel dell'anima; si puo il padrone forzare à uendere il suo [c] seruo.

[a] Ca. si infidelis. & ca. idolatria & seq. 28. q. 1.
[b] l. iustissime. ff. de ædil. edic. c. præcipimus. 12. q. 1.
[c] §. sed & maior. instit. de his qui sũt sui, uel alieni iur.

DE GLI ACCASATI.

SOMMARIO QVARTO DEL CAP. XVI.

21 *I concubinari maritati communemente sono scommunicati.*

23 *Colui, c'ha copula con sua moglie con animo che l'istesso farebbe anco che non gli fosse moglie, rompe il sesto precetto, & pecca mortalmente.*

42. 25. 26. & 27. *Se uno all'altro negò senza causa il debito, & quando se dice richiesto, & quale è giusta causa per non darlo.*

28 *Se il marito si separa dalla moglie adultera se non quando.*

30 *S'egli è maritato hauendo uoto semplice di castità, se ha consumato & richiesto &c.*

31 *Se uno consentì nel uoto dell'altro &c. ò tutti due fecero uoto.*

32 *Se ha richiesto, ò pagato il debito in tempo del fiore.*

33 *Se in luoco sacro.*

33 *Se ha fatto alcuna cosa per generare. & se per questo consuma fuora del uaso &c.*

34 *S'è patrino di suo figliuolo per ignorantia, ò malitia.*

35 *Se tiene coppula con parente di sua moglie, & poi richiede il debito. Se ha dato licentia al marito per adulterare.*

36. & 37. *S'è maritato occoltamente, senza giusta causa. & quale ella sia.*

38 *Se ha usato il matrimonio secreto, ò prima della beneditione.*

40. & 41. *Se innanzi ch'egli si certificassi della morte della moglie, si rimaritò con l'altra. & altre cose cottidiane.*

23 GLI accasati concubinarij, almanco i publici, & che per tali tenuti sono, sono ordinariamente iscomunicati per constitutioni sinodali [a]. Et benche il peccato del marito, che adultera, sia equale à quello della moglie adultera, ma perche il marito ha maggiore uigore & potentia di resistere, & deue auanzare la donna nelle uirtù, & col suo essempio regolarla, secondo S. August. [b] ne fa percio il suo peccato maggiore, è non dimeno maggiore il peccato della donna, per la circostantia [c] del fare, che non sia certo, di cui i suoi figliuoli siano, & di dare maggiore scandalo.

SE ha usato con sua moglie, ò con suo marito con intentione di farlo, ò che uorrebbe farlo, anchor che non fossero in matrimonio congiunti, ò con intentione di farlo con altrui; M. [d] secondo [e] Palud.

24 SE si negarono l'un l'altro il debito senza causa legittima, dimandato à tempo, & luogo oportuno. M. secondo tutti [f], se con prieghi però non lo disuiasse dal suo proposito, perche si contentasse. Il che nó si deue fare con molta importunità. Nell'iscusà la quadragesima, ne la gran solennità, ne etiandio il giorno di Pasqua, ne che in quel giorno, ò nel seguente si habbia à communicare, ne il non uolere hauere piu figliuoli [g]. Et molto

[a] Tit. 32.
[b] Ca. indignantur 32. q 6.
[c] Arg. l. 1. C. ad. l. iul. de adult. & tradit Gaie. 2a. 2e. q. 154. ar. 8.
[d] Ca. Origo. adiuncta gl. verb. amator 32. q. 4.
[e] In 4. d. 32. q. 3. & S. Anton. 3. part. tit. 1. ca. 20. § 1.
[f] In 4 d. 32.
[g] Arg. ca. 7. 1. ad Corinth. ca. 1. & 2. de coniug. lepr.

maggiormente pecca quando lo fa per ira, ò per odio, ò per qual
che mal fine. Non sono però obligati à pagarlo ne in luogo pu
blico, ne in luogo sacro, ò quando probabilmente si temesse di
morte, ò di graue infermità, ò ui fosse pericolo di dolersi. Et
con questa modificatione si hanno da intendere i Canoni [a], che
commandano, che i leprosi accasati habitano insieme [b], come
si caua da Palud. & gli altri [c], & da S. Anton. [d] & altri som-
misti [e]. Habbiamo detto, dimandato, perche non è obligato 25
ad offerirlo senza che si dimandi. Basta però, che si dimandi con
parole, segni, ò opere [f]. Et per questo August. d'Ancona refe
rito da Santo Anton. [g] dice, che la donna in tre maniere ri-
chiede questo debito, con parole, con segni, & con la sua condi-
tione, per la quale il marito conosce, ò congettura, che lo desi
dera, & che dissimula per uergogna per essere naturalmente le
donne piu uergognose, che gli huomini. Il medesimo si ha da
dire, quando si trouasse un marito, che per sua dapocagine,
ò per la forte natura, ò grande autorità della donna non hauesse
ardimento di dimandarlo all'aperta per la medesima ragione,
anchor che niuno l'habbia anchora detto.

HA ancho giusta causa l'accasato, ò accasata per parola di 26
presente, che non hanno anchora consumato il matrimonio, di
negare la coppula, se uogliono farsi religiosi. Et si dee lor per
questo dare duo mesi di tempo ò quello, che al giudice parrà,
secondo il Panor. [h] & la commune. Ma non è giusta causa pe-
rò di negare il debito l'essere matto, ò furioso, chi lo dimanda, se
puo l'altro darlo senza probabile pericolo di notabile danno della
sua persona [i]. Et benche quanto alla copula carnale siano re- 27
golarmente il marito, & la moglie equali del tutto, differisco-
no nondimeno, perche la moglie non si fa bigama, ne irregola
re per usare col marito, se ben sa, che non le osserua la fede:
Ma il marito, che si copula con sua moglie, la quale esso sa, che
ella ha à fare con altri, ò anchor che nol sappia [k], ò il giudice
sotto pena di scomunica gliele commanda, si fa bigamo. Ne im
porta, che egli possa prouarlo, ò nò, nel foro della conscientia,
del quale parliamo, dicano pure, come lor piace, alcuni, senza
allegare in cio testo, ne ragione [l] alcuna.

SE il marito sapendo, che sua moglie adulteraua, non la 28
cacciò da se, ma la richiese, ò le pagò il debito matrimonia-
le [m]. M. secondo tutti, saluo se fosse l'adulterio occolto, & la
donna

[a] Ca. 1. & 2. de cõiug. lepr.
[b] Palud. in d. 32. li. 4. q. 1. & 2. & Gaiet. in summa verb. matrimonium part. 2
[c] In 4. d. 32.
[d] 3. part. tit. 1. c. 20. § 6.
[e] In uerb. debitum congiugale.
[f] Arg. l. de quibus. ff. de leg. & ca. delicti. 3. de appel.
[g] In d. § 6.
[h] In ca. ex publico de conuers. congiu.
[i] Richar. in 4. d. 32.
[k] Ca. si cuius. 34. d.
[l] Contra ca. consuluisti. 2. q. 5.
[m] Ca. 1. & ca. si quis 32. q. 1.

donna si fosse emendata, ò che dimandi il debito, per non incorrere in adulterio, & non dà alle genti scandalo di pensare, che egli sia ruffiano di sua moglie, secondo il Palud. [a] & S. Anton. [b] La donna però ordinariamente non pecca, non appartandosi dal marito, ne richiedendolo, & pagandoli questo debito, benche il marito sia publico adultero. Perche non è officio suo di correggere il marito, come è officio del marito correggere la moglie [c], & perche rade uolte, ò mai crede la gente, che habbia la donna piacere, che sia adultero il suo marito, come il dice S. Anton. [d] doppo del Palud. [e] & lo proua un [f] Card.

29 NON puo il marito accusare la moglie di adulterio, se ancho egli l'adulterio ha commesso [g], ne ancho quando fu la donna forzata [h], ne quando ella credeua, che fosse suo marito morto [i], ne se la conobbe alcuno sotto spetie di suo marito [k], ne ancho quando egli le diede occasione di adulterare [l], ne se egli doppo che adulterata la uide, la tolerò, ò sopportò [m] ne se fu l'adulterio primo del [n] battesmo.

30 SE fece uoto semplice di continentia, & di non douere conoscere mai donna, & poi si accasò, M. secondo tutti, & ancho se egli consumò il matrimonio à sua requisitione la prima uolta, & ancho ogni uolta, che egli richiede il debito, secondo quasi tutti [o], se ben tengono alcuni il contrario, dica pure [p] Ang. quel che li piace. Ben è egli uero, che poi che secondo tutti colui, che fa tal uoto, puo hauere coppula, quando suo marito, ò sua moglie espressamente la chiede, potrà hauerla ancho, quando la chiede tacitamente, ò per segni, ò per uia del costume, come di sopra s'è detto [q]. Puo ancho essere dispensato dal Vescouo, per chiedere il debito per lo gran pericolo, ò difficultà, che è di stare con sete nell'acqua senza potere berne, secondo Ang. Rosel. & [r] Maior.

31 SE uno degli accasati fe uoto di castità con licentia dell'altro, & poi li dimandò il debito. M. secondo tutti. Et ancho, se l'uno non fece il uoto, ma acconsentì, che l'altro il facesse, & poi pagò il debito. M. poi che consentì nel suo peccato. Ma se il medesimo, che non fece il uoto, il dimanda, non pecca ne colui, che fe uoto, pecca in darlo, poiche chi da licentia di fare il uoto, cosa chiara è, che non rinontia la potestà, che esso ha di dimandare il debito, secondo Innoc. [s] Panor. & gli altri.

32 ET se amendue di commune consentimento fecero uoto di

[a] .s.ubi supra.in 4. d. 32.
[b] 3. part.tit.1.cap. 20.§.9.
[c] Ca.duo. 24.q.3.
[d] 3.par.tit.1.ca.10.§.9.
[e] In 4.d.d.32.
[f] Gaieta.1. Tom.q. 29.lib.7.quaest.
[g] Ca. Nihil iniquius. 32.q.6.
[h] Ca Ita ne ead. caus.& q.5.
[i] Ca. cum per bellicam.34.q.1.
[k] In ca. In lect.ead. ca.& q.
[l] Ca. discretionem de eo qui cogno. consang. vxo.
[m] Ca. si quis uxorem. 32.q.1.
[n] Ca. Gaudeamus de diuortijs.
[o] s.gl.ca. Agatosa 27.q.1. & glos.cap. Quodam. & ca. Placet cum quibus Panor. transit.de conuers.coniug & Ioan. And. & Cōmunis in c. Rursus qui cleri. uel uouen. & Palud. Communis, & Maior in 4. d.32. q. 2. Ang. Matrimonium 3.impedimētum.5.§.3.& melius Rosella impedimētum.4.§.7.
[p] Vbi supra.
[q] Supra. eod. cap. num.25.
[r] Vbi supra.
[s] In cap.1. de conuers. congiu.

continentia, tutti due peccano M. [a] come di sopra nel secondo precetto s'è detto con altre cose, che à i uoti de gli accasati appartengono. Benche se amendue l'un l'altro promisero di non chiedere il debito, & amendue conoscendo, che ogn'un di loro il chiederebbe, se potesse, si congiungessero insieme senza richiederlo, non peccarebbono, secondo Ang. [b]. & Ros. [c].

S E in tempo del menstruo cercò, ò pagò il debito congiugale, M. secondo alcuni [d], Ma si dee tenere il contrario con Palud. [e] cioè che non pecca ne ancho ueniale, quando ò per non essere abhorrita, ò per euitare fornicatione in se stessa, ò nel consorte, lo dimanda, ò lo paga, & non mai mortalmente, anchor che lo faccia credendo, che di tale copula si concipirà un mostro, come espressamente il Paludano dice, & S. Anton. [f] & noi altroue l'habbiamo detto [g]. & poco è, che l'affirmò il dottissimo padre Alfonso di [h] Castro.

S E dentro luogo sacro hebbe coppula con sua moglie, per 33
qual si uoglia causa, che si faccia, pecca, M. secondo [i] il Palud. S. Anton. [k] & altri [l], & ò che poco tempo nella Chiesa habitasse, ò che molto per qual si uoglia necessità, dicano pure gli altri come lor [m] piace.

S E mangiò, ò fece altra cosa, perche non possa generare, per qual si uoglia causa, che lo faccia, ò buona, ò cattiua, sempre pecca, M. [n] Et se per non fare figliuoli sparge il seme fuori del uaso naturale, M. & è peccato contra natura, secondo S. Anton. [o] Ma perche non sono gli accasati obligati à chiedersi l'un l'altro il debito, secondo tutti, & è lor lecito di desiderare di non fare piu figliuoli di quelli, possono mantenere, secondo S. Anton. [p] Per tanto di commune consentimento possono dalla coppula carnale astenersi, secondo il medesimo riceuuto da tutti, saluo che quando l'uno non dimandandolo, ne cadesse l'altro in fornicatione, secondo Ang. Il cui detto si ha da intendere, quando l'un uede, che l'altro per uergogna si resta di dimandarlo con parole, & che per opera tacitamente lo chiede.

S E fu padrino del suo figliuolo al battesimo, ò confirmatio 34
ne per necessità, ò per errore, ò per ignorantia del fatto, ò de iure, non perde la potestà di dimandare il debito. Ma se egli malitiosamẽte il fece per defraudare del debito congiugale la sua consorte, non puo dimandargliele, & è obligato à pagargliele ogni uolta, che ne è richiesto. Che se amendue malitiosamente

furono

[a] Ca. Quod Deo pari. 32. q. 5.
[b] Matrimonium c. impedimẽto. 5. §. 1.
[c] Impedimentum 4. §. 7.
[d] Pro quibus uidetur ca. Ad eius. 5. d.
[e] .s. in 4. d. 32. q. 1. col. 4.
[f] 3. part. tit. 1. ca. 20. §. 5.
[g] In d. ca. Ad eius. 5. dist.
[h] De lege pœnali, lib. 1. ca. 12.
[i] In dist. 32.
[k] 3. part. tit 1. ca. 10. §. 2.
[l] Gaie. uerb. Matrimonialis usus. Io. de Turrecrem. 1. §. Sed cum naturale. art. 4. d. 5.
[m] .s. Ang. debitum. §. 3. & relati. per eum.
[n] Ca. aliquando. 32. q. 2. ca. Si aliquis de homi.
[o] 3. par. ca. 20. §. 6
[p] Vbi supra.

furono padrini, non si possono dimandare l'un l'altro il debito. Ma se uno lo dimanda; l'altro è obligato à pagarlo. Il che tutto si caua da una risposta di Alessandro Terzo [a] & dalle sue glose, & dalla concordantia delle opinioni contrarie de' dottori, che noi data in quel luogo, habbiamo per quello, che iui gli altri ne scriuono [b]. Et se uno di loro, ò amendue non possono astener si dimandino dispensa dal Vescouo, che in questo ha la potestà, secondo S. Anto. [c] & gli altri.

35 SE hebbe coppula cō parente di sua moglie, ò parente di suo marito, & poi dimandò il debito. M. [d] anchor che sia obligato à pagarlo. Et benche se egli con la sua propria parente usò, non pecca dimandando il debito, non è, perche non sia cosi graue peccato, & maggiore il conoscere le sue proprie parenti, che quelle del suo consorte, ma è perche non si fa tanta ingiuria al sacramento del matrimonio in conoscere le sue parenti, quanto in conoscere quelle di sua moglie.

SE ha dato licentia à suo marito andando fuori, che usasse con altre donne, ò consentì, che usasse con quelle, che erano in casa, ò non lo impedì potendo commodamente impedirlo. M. secondo Santo [e] Ant.

36 SE si accasò occultamente senza giusta causa. M. [f] Giusta causa parue à un Cardin. [g] quando tutti gli inconuenienti cessano, i quali uolendo, che si euitino, commanda la legge, che niuno occultamente si accasi. Contra il quale fa la sua medesima dottrina altroue [h], cioè che la legge non resta di obligare alla cosa, che commanda, anchor che senza essa si consequisca il fine, per lo quale si commanda. Anchor che se poteua respondere, che altra cosa è dire, che la legge, che commanda alcuna cosa, per torre inconuenienti, non lega, quando quelli cessano, che è quello, che il Cardinale in una parte dice, & auanti à lui il Pan. [i] & altra è dire, che quello, che è stato commandato per qualche fine buono, cessa, se per altra uia quel fine si consequisce, che il medesimo in altra parte il dice, [k] come
37 detto noi altroue habbiamo. [l] Giusta causa sarebbe però quella, che egli in quel luogo specifica, cioè l'essersi prima publicamente, ma in uano accasati per alcuno impedimento occulto. Perche sopraueneendo la dispensa, ò quello, che era per cio necessario, si possono di nuouo accasare secretamente senza incorrere nella pena di quelli, che occultamente si accasano. Il che è

[a] Ca. si uir. de cogna. spir.

[b] .s. Paluda. in 4. d. 32. col. 5. uersi. 7. cōclu. 7. Cui concordat Vuedelin. ibi. & Syl. uerb. Matrimonium. 8. q. 7.

[c] 3. par. ti. 1. ca 15. .§. 3. col. 2. sub fin. & Syl Vbi sup. art. eorum quæ annotant Pan. & alij in cap. 1. de eo qui cognouit de consang. uxor. suæ. & Rosel impedimentum 6.

[d] Ca. Qui dormierit. 37. q. 2.

[e] In 3. par. tit. 14. c. 9. § 1. sub fin.

[f] Ca. sicut inhibitio. de clande. despon.

[g] Gaiet. in 2. Tomo de sacramento matri. quæst. 2.

[h] 2ª. 2ᵉ. q. 120. & 186. artic. 3.

[i] In cap. Quoniam de probatio.

[k] .s. in d. q. 120. & d. ar. 3.

[l] In ca. Ad hæc. de prębend.

Il Concilio di Trento alla Sessione 24. prohibisce & annulla i matrimonij fatti occultamente.

cosa molto quotidiana. La pupilla medesimamente che uede che se non si accasa in secreto con chi molto le importa accasarsi, il tutore le darà marito, che non le conuiene, ha giusta causa. Qui ancho respondiamo, che non incorrono in scommunica, ne in pena il confessore, nè i testimonij, che accasarono con la sua giouane colui, che era per morire di una ferita, che haueua hauuta di notte; perche rimanessero legittimi i figliuoli & esso se ne apparecchiasse meglio per l'altra uita.

SE usò del matrimonio occultamente senza testimonij contrattò. M. perche tale uso non solamente è uietato,[a] ma è anchora cattiuo, secondo un Card.[b] secondo il quale[c] l'uso matrimoniale non è mai. M. perche si faccia prima della beneditione nozziale, non perche non ui sia testo, che mostri uietarlo, come un moderno disse, perche ui è,[d] ne per le ragioni, che i detti dottori danno, ma per la contrauentione delle piu cose uietate in quel testo,[e] non è M. secondo tutti, saluo se fosse con notabile scandalo, ò dispregio, anchor che Gio. Tab.[f] mostrando, che S. Tho. non senti quel, che Ang. & Syl. dicono, tenga senza giusta ragione, che la prima uolta sia peccato. M. Il che prima disse S.[g] Ant. 38

SE si accasò con alcuna ueramente, ma in secreto, & con un'altro in publico, & con questa hebbe coppula. M. anchor che l'hauesse per precetto della Chiesa sotto pena di scommunica, secondo la commune, dica, che uuole il Maestro[h] communemente lasciato. Et ancho s'hebbe coppula con la prima con scandalo di quelli, che pensauano, che esso non fosse accasato con lei, per quello, che si è detto nella dimanda precedente. Il che non si ha à dire, se l'hebbe senza scandalo, & è obligato ad habitare con la seconda, commandandogliele la Chiesa, se puo uiuere senza pericolo di hauere parte con lei, altramente non, anchora che lo[i] scommunichino. 39

SE prima di essere ben certa della morte del primo marito, ò prima moglie, se è di nuouo un'altra uolta accasato. M.[k] Et ancho, se doppo di accasata hauendo causa probabile di dubitare, se ben non era euidente, nè manifesta, dimandò copula[l] carnale, M. & ancho se pagò il debito essendoli richiesto dalla compagna, & essendoli commandato dal suo superiore prima, che da quel dubbio uscisse almeno per cagione di pagare il debito. Perche in altra parte[m] prouiamo, che non solo pecca mortalmente, chi 40

[a] Ca aliter. 30. q. 5.
[b] Gaiet. 2. tom. de sacr. matrim. q. 5.
[c] Ibidem. q. 4.
[d] Ang. debitum. §. 1. Syl. eo. q. 9. Gaiet. in sum. matrim. nu. 1. peccata.
[e] In cap. aliter. 30. q. 5.
[f] Verb Matrimonium. §. 3.
[g] In 3. par. tit. 1. ca. 17.
[h] In 4. d. 38.
[i] Arg. ca. inquisitionis, de sent. exc Syl. uer. debitum, coniugale. §. 6.
[k] Ca. Dominus, de secun. nuptijs.
[l] d. ca. dominus, de sec nup. & ca inquisitioni, de sent. excom.
[m] In ca. siquis auté nu. 81. de pœn. d. 7.

chi fa alcuna cosa, che crede che sia peccato mortale, ma chi fa ancho quello, che esso dubita, se è mortale, ò nõ. Et per questo chi dubita, con causa probabile, se il primo marito ò moglie è morto, prima che paghi il debito al secondo, si ha da leuare quel dubbio dal cuore, & credere, che il primo marito, morì, come altroue [a] il prouiamo dando nuouo, & uero intelletto à
41 duo capitoli. [b] Et la differentia di colui, che sa, & di colui, che crede, ò che dubita per causa probabile, & di colui, che per causa leggiera, non consiste in questo, che l'uno non pecchi pagandolo, & l'altro si, perche tutti peccano, & pagandolo, & chiedendolo, se durando quel sapere, quel credere, ò dubitare lo pagaranno. Ma consiste in questo, che il primo di loro, non puo lecitamente deporre, ne torre il giudicio ne puo pagare il debito, ne per chiederlo, & il secondo si bene, almanco commandandogliele il giudice per pagarlo, non gia per dimandarlo. Il terzo si bene, & per l'uno & per l'altro, che è una risolutione singolare, da noi detta [c] altroue.

[a] In d.ca. siquis autem num.86. usque 118.

[b] Ca. dominus, & ca. inquisitioni prædictis.

[c] In d.c. quis autẽ.

42 Se per dishonesti toccamenti li segui pollutione. M. secondo tutti, ò con intentione, ò con pericolo probabile, che li sarebbe seguita, secondo un Card. [d] perche non fa il matrimonio, che siano leciti questi tatti dishonesti.

[d] S Gaiet. verb. matrimonialis usque pag. pen.

Se usò con sua moglie fuori del uaso naturale, ò di tal maniera, che la donna non potesse riceuere, ò ritenere il seme. M. secondo tutti, ma non gia, se fu nel uaso naturale, & di modo che potesse concipere, & riceuere, & ritenere il seme, fosse pure quanto si uoglia brutta la maniera dell'uso, benche questo sia graue ueniale, & meriti, chi l'usa gran riprensione, per essere peggiore, che animale bruto, che in tale atto il suo modo naturale serba.

I PARTICIPANTI.

SE anchor che non habbia esso fatto, ne uoluto fare esso alcuna delle cose sopradette, si acconsentì nondimeno con alcuna delle noue maniere dechiarate [e] di sopra, cioè commandando, consigliando, acconsentendo, lodando, tacendo, ricettando, ò aiutando, ò non impedendo con parole, con opere, ò con auiso, potendo, & douendo farlo, come di sopra si è detto.

[e] In ca. preceden. nu. 18.

DELLA DONNA MARITATA, CHE FINSE hauere figliuolo, ò che l'hebbe di adulterio.

SOMMARIO QVINTO DEL CAP. XVI.

43 *La donna che finse esser grauida, ò è grauida, ma non del marito, può essere assoluta senza che si manifesta.*

44 *Quando ch'ella ha timore della sua morte corporale, ò spirituale, del suo marito, ò di perdere la sua fama.*

46. & 47. *Che farà per remediare al danno, che à suo marito, ò al suo herede gli uene di quel parto.*

48 *Colui, che donò il figliuolo finto deue sodisfare.*

49 *L'adultero non deue credere ch'è suo figliuolo quello dell'adultera & si sodisfarà il danno, che per suo figliuolo &c.*

44 *Non si deue communemente sodisfare alla robba con perdita della fama.*

IN questa materia diciamo primo, che la donna maritata, che finse esser grauida, & partorite un figliuolo, che secretamente altronde tolse, & quella, che partorì di adulterio, ben possono essere assolute senza manifestare questo, benche in cio si faccia danno al padre putatiuo, che alleua un figliuolo di altrui per suo, anzi per suo herede, poi che il figliuolo finto, ò spurio tenuto per uero si possederà la heredità, ò tutta, ò parte, come Innoc. Terzo, [a] disse. 43

SECONDO diciamo, che il sopradetto procede, quando il marito senza dubbio crede, essere suo figliuolo, & ella teme il marito, come dice il testo, che non la uccida, ò che non le porti odio mortale, come il Pan. & la commune dechiarano. Basta etiandio, che tema di perdere la fama, secondo un Card. [b] & Scoto, [c] & S. Anton. [d] Perche come questo stesso Card. ha altroue detto, [e] non è alcuno obligato à restituire i beni di piu basso ordine con danno, & perdita di quello di piu alto ordine. Et i beni della fama sono di piu alto ordine, [f] che nó sono quelli della robba, [g] come io altroue l'ho detto, come ancho i beni della uita, & della salute sono di piu alto grado, che non sono quelli della fama. [h] Non obsta dire, che il Panor. [i] & la commune pare, che prosuppongano, che potendo discoprirlo senza pericolo del 44

[a] In ca. Officij de pœn. & remis.
[b] Gaie. in lib. 27. re spon. respons. 14.
[c] In 4. dist. 15. q. 2. post. art. 4. In respõsio arg.
[d] 2. par. tit. 1. ca. 18. §. 8. in fin. & meli⁹ tit. 2. ca. 7. §. 4.
[e] 2ª. 2ᵉ. q. 62. art. 6. & in d. respõsio. 14.
[f] In repet. ca. Inter uerb. 11. q. 3. nu. 217 & 866.
[g] Quia melius est nomen bonum. &c. 22 Prou.
[h] l. In seruorũ ff. de pœnis.
[i] In d. ca. Officij.

del corpo, & dell'anima, & pensando, che le sarebbe creduto, 45 dourebbe dirlo. Perche Innoc. che questo è seguito da tutti, dice di nò, seguendone alcuno gran male. Et benche essemplifichi poi nel male del corpo, & dell'anima, non nega però il medesimo nel male della fama, come lo proua la ragione del detto Card. Non osta, che i Paris. tengano il contrario, [a] perche non ponderano molto il sopradetto.

[a] Malor. in 4. d. 15 q. 17.

T E R T I O, che, s'ella staua gia infamata di quello, & crede, che senza pericolo di corpo, & di anima puo discoprirlo, & che sarà creduta cosi dal padre, come dal figliuolo, dee manifestarlo. & è conclusione commune di Innoc. [b] & di tutti gli altri.

[b] In d. c. Officij.

Q V A R T O, che, se ella credesse che il figliuolo finto, ò spurio fosse tanto uirtuoso, & di tanto credito essa con lui, che scoprendogliele in secreto, gliele credesse, & ne lasciasse per cio tutta la heredità à gli altri, dourebbe discoprirgliele.

46 Q V I N T O, che, quando la donna non è obligata à discoprirlo, ò che per discoprirlo non puo prouedere al danno, che à suo marito, & suoi heredi è uenuto, ò uerrà per questa causa, è obligata à sodisfare competentemente à giudicio di discreto confessore, come lo dice il testo, [c] ilquale confessore dee dire à quella donna, secondo Scoto, [d] che si sforzi di indurre quel tale suo figliuolo à farsi religioso, & che rinonzi prima, che entri in religione, ò almeno prima, che faccia professione, ò che si faccia chierico, & che si contenti di alcun beneficio ecclesiastico, & 47 lasci à fratelli la heredità. Et non potendo indurlo à questo sodisfaccia ella al marito, & à gli heredi tutto il danno di que' beni, che ella ha fuori della dote. Et se non ha nulla, non è obligata ad altro, che à pentirsi, & fare penitentia del suo peccato, & ad hauere uolontà di sodisfare, quando potrà secondo Scoto. [e] Et quando non possa ne persuadere al figliuolo, ne sodisfare del suo dee aumentare i beni del marito affatigandosi, & trauagliandosi piu di quello, che era obligata per cagione del matrimonio, & spendere manco cosi nel uestire, come nel mangiare di quello, che honestamente poteua spendere, per agguagliare con questa parsimonia il danno. Et quando persuade al figliuolo, che entri in religione, la religione ha da essere tale, che sia incapace di heredità ò che prima che ui entri, rinonzi alla heredità del padre putatiuo, che altramente il medesimo incon-

[c] In fi. d. ca. Officij.

[d] Vbi supra.

[e] Vbi supra.

ueniente ne seguirebbe. [a] Et quando tutte queste cose non hauessero effetto, ne bastassero, dee la donna dare in uita, ò lasciare in morte, quanto fosse per cio di bisogno à i figliuoli legittimi, della sua dote, & di tutta quella parte, che ella potrebbe lasciare per l'anima sua, ò à stranieri. [b] Et quando tutto questo non bastasse, basterà il pentirsi, & l'hauere buona intentione, & uoluntà di sodisfare quando potrà, come Scoto diceua.

SESTO, che ancho è obligata à risare questo danno, colui, 48
che le diede il figliuolo per quella fittione, & l'adultero, di cui ella generò, se egli crede, ò dee credere, che sia suo figliuolo per quanto donò causa efficace al danno. [c] Et come la restitutione dell'uno, cioè dell'adultero, ò dell'adultera libera amendue, così non potendo, ò non uolendo l'uno restituire, resta l'altro obligato alla restitutione, per quello, che nel sequente capitolo diremo. Et, se il figliuolo si donò all'hospedale, perche iui l'alleuassero, sono obligati à sodisfarli le spese, saluo se la pouertà non gl'iscusa, poi che sono gli spedali stati ordinati per aiuto de' [d] poueri.

IL confessore [e] non dee però, secondo S. Ant. [f] comman 49
dare che restituisca all'adultero, che non crede, ne dee credere, che quel figliuolo sia suo, ò perche la donna è uana, & commette adulterij con altri, ò perche ella stessa dubita, se è dell'adultero, ò di suo marito, ò perche con ragione pensa, che ella menta, & che lo faccia solo per obligarlo. Ne egli medesimamente ui si dee tenere per obligato. [g] Ma, se l'adultero crede ch'egli sia suo figliuolo, debbe restitituire al padre putatiuo, le spese di hauerlo creato; & anco all'hospitale s'è stato creato in quello; & al detto padre la dota, che li diede, & anco à suoi figliuoli quello, che del detto padre ha hereditato secondo S. Ant. [h] al quale la Sil. & la commune seguino, dato che il Sotto [i] tenga il contrario dicendo, che non è causa propinqua di quel danno: Ma la commune mi par migliore, l'uno perche è commune, l'altro perche l'istesso Soto confessa che l'adultera è obligata à restitutione: la qual non è anco causa prossima del danne, poi che non si seguita quello immediatamente del suo adulterio, nè anco del suo parto, se non della uita di colui, che generò: l'altro perche l'adulterio è causa assai propinqua: benche non sia prossima [k], l'altro perche l'adulterio, di sua natura si ordina a quello & è camino

[a] Arg. c. In præsentia. cum ei annotatis de proba.

[b] Iuxta Auth. Nouissima. & Aut. Vnde si parés. C. de inoffic. testa.

[c] Ca. fina. de iniurijs.

[d] Cap. de xenodochijs. & per ea quæ ibi tradit Lap. In repe. de relig. domi.

[e] Arg. ca. Graue. 11 q. 3.

[f] In 2. par. tit. 2. c. 7 sub finem.

[g] Arg. ca. Domin[9] de secund. nupt.

[h] Vbi supra.

[i] Libr. 4. q. 7. ar. 2. de iusti. & iure.

[k] Et non oportet esse proximam, quo de danno teneatur. iuxta not cap. fin. de iniur.

mino & mezo per quel danno, & come è cosa illecita, obligherà à quello, che dee quello si seguita: maggiormente seguendosi come l'effetto suo [a]. Et dice Scoto, [b] che non si ha da restituire all'herede tanto, quanto uale la heredità, ma quanto uale l'aspettata heredità, che è molto meno, come il detto Scoto il dechiara, & è una singolare conclusione, che si puo confirmare per quello, che dice S. Thom. & il suo commentatore in altra parte. [c] Et questo si dee limitare, quando la restitutione si fa all'herede, prima ch'egli herediti. Questo è, quando anco uiue il padre al quale ha da hereditare, & è dubbio se uiuerà il figliuolo putatiuo, quando si haurà da trattare di partir l'heredità, perche dapoi (ch'è morto il padre & ha accettata la heredità) pare che gia si tratta de' beni, già guadagnati, & si ha da restituire tutto quello, che uale l'heredità [d]: Benche Scoto (al nostro parere) in due casi parla, di maniera, che se la persona obligata à restituire uerrà à confessarsi prima che muore il padre putatiuo debbe informarsi quanto, haurà speso col figliuolo putatiuo, creandolo, ò (per auentura) maritandolo, & facendolo studiare, & quanto ha potuto il figliuolo putatiuo meritare, & quanto si spera che meriterà: & fatto il conto, gl'imponga à restituire ciò che resterà debitore, & facciali nascer proposito di restituire, (à colui, che deue) quello, che il detto figliuolo putatiuo ha hereditato de' beni del suo padre putatiuo: &, se sopra uiuerà, &, se il penitente sta in pericolo di morte gli lascia à gli altri figliuoli, come dice Scoto, non tanto quanto se gli deurebbe, se gia hauesse hereditato insieme con quelli il figliuolo putatiuo, se non tanto meno quanto merita il dubbio, che è, se hereditерà: il quale potria farsi, lasciando piu à gli altri figliuoli in quello che fosse necessario rimediare il danno, conforme à uarie leggi, & uarij Regni, & a uarie Città, & per legge communa, la mittà, ò le due parti [e], & si uiene à confessarsi dapoi che gia il figliuolo putatiuo ha hereditato & fatto il danno a' fratelli restituiscali tutto il danno, che quelli hanno hauuto: al meglio che potrà: dica quello li piace Scoto, & coloro che lo seguitano.

[a] Quo casu etiam, causa remota nocet ca. fin. de homicid. li. 6.
[b] Vbi supra.
[c] 2ª. 2ª. q. 6. ar. 2.
[d] Arg. lege. cū heredes. ff. de acquirē. possess.
[e] Auth. nouissima & auth. unde si parens. C. de Innofic. Testa.

DEL SETTIMO PRECETTO, NON RVBBARE. CAPITOLO XVII.

SOMMARIO PRIMO DEL CAP. XVII.

1 *Furto che cosa è, & si parte in reale & mentale. 3. & quando è notabile.*

2 *Precetto di non rubbare quante cose uieta; & anco la uoluntà di quello.*

4 *Et come scusa l'essere poco la surrettione, la ignorantia & il dubbio. 5. Et il fine utile all'anima, & alla robba del padrone.*

6 *Restitutione, che cosa è, con la sua diffinitione dechiarata, & che è atto della giustitia commuttatiua.*

7 *Et che si debbe restituire l'altrui: anco che si compra con buona fede.*

8 *Et se l'ha uenduto con buona fede, ò l'ha ritornata con mala fede al uenditore.*

9 *Et se ha mangiato ò usato di cosa robbata.*

10 *Restituire si debbe la istessa cosa d'altri.*

11 *A chi si perdona ò rilascia la restitutione.*

PER fondamento delle interrogationi di questo precetto diciamo prima, che si ritroua furto mentale, & furto reale. Il mentale è uoluntà di commettere furto. Il reale è contrattatione, ò ritentione con inganno di cosa altrui contra la uoluntà del suo padrone, per guadagnare la proprietà, ò la possessione, ò l'uso di quella cosa [a]. Habbiamo detto contrattatione, perche senza essa non si troua furto reale [b], benche mentale si troui. Habbiamo detto di cosa altrui, perche il trattare le sue cose, in quanto sue, ò che con ragione crede sue, non è [c] furto. Habbiamo detto contra uolontà del padrone, perche quel, che si fa con suo consentimento, non è furto [d]. Habbiamo detto con inganno, perche se si fa per burla, non è furto [e]. Et si è detto per guadagnare la proprietà, ò possessione, ò l'uso di quella, perche basta uolere guadagnare una di queste cose, perche sia furto, secondo tutti. 1

a .L.1.ff.de furt.§.1. instit. de oblig. quæ ex delicto nascunt.
b In d.l.1.
c Inter omnes .§. Recte .ff. de furt.
d In d.§. Recte.
e Maior in 4.d.15. q.24.col.3.

SECONDO, che per questo precetto, come in altra parte 2

ho

ho detto [a], non solamente si uieta quello, che secretamente si piglia al prossimo contra sua uoluntà, che propriamente si chiama furto, ma tutto quello ancho, che male si piglia ò mal si tiene, & tutto il danno, che male si dà, & per consequente cio, che si prende, ò tiene per forza, per legge ingiusta, ò per qual si uoglia altra usurpatione illecita, di cosa altrui [b], & etiandio la uoluntà deliberata di prendere, tenere, dannificare, & usurpare illecitamente contra la uoluntà del padrone. Perche di sopra [c], & altroue [d] l'ho detto, i peccati della uoluntà della bocca, & dell'opera sono di una medesima spetie, benche quelli della uoluntà non obligano à restitutione, come quelli della bocca, & delle opere.

a In addit. repet ca. Quando de consec. d. 1. nu. 231.

b Cap. pœna ca. 14. q. 5.

c In ca. 11. nu. 8.

d In d. additio. numer. 233.

3 Tertio che l'essere poca cosa quello, che si piglia, & la subreptione, ò indeliberatione iscusa di mortale in questa, & in ogni altra materia, secondo che di sopra s'è detto [e]. Et per consequente chi rubba un melo etiandio con animo di rubbare, non pecca M. saluo se hauesse intentione di rubbare cosa notabile, se egli potuto hauesse, ò di fare danno notabile, con quel picciolo furto, che con questa intentione farebbe. M. secondo S. Tho. [f] Percioche in questo non solamente si ha rispetto à quello, che si piglia, ma alla intentione, & uoluntà ancho di colui, che piglia, secondo S. Geron. [g] almanco quanto al foro della conscientia, come l'ho io detto altroue [h]. Notabile caso si dice, quello, che di sua natura è tale, benche per rispetto di colui à chi si toglie non sia tale, quale è la somma di due, o tre ducati, che si togliono all'Imperadore, ò Re, i quali quasi niente li reputano: Et anco è notabile quello che si piglia per rispetto della persona à chi si toglie: quale è un giulio, à rispetto d'un pouero, & anco si di un furto d'una cosa assai picciola ne segue gran danno: quale è il furto d'un'ago, che si fa al sarto che non può lauorare senza quello: & non ne può hauere altro, doue lui stà: come dice Soto [i]: benche questo ultimo non mi par furto mortale, dato che sia opera mortale per il danno notabile che fa, perche tal furto non si condannaria nel doppio, ò quattro tanto del danno si non dell'ago, & l'istesso dicemmo di colui che robba una cosa picciola, á colui, che supera che per quella riceuerà notabil pena, che il furto non è notabile, ma l'opera d'offenderlo in quel modo, è notabilmente mala, & cosi intendémo Sil. [k] Vedasi per tutta questa giunta ciò ch'à basso si dirà.

e In ca. 11. nu. 4.

f Vbi supra artic. 6. Anto. 2. part. ti tu. 1 ca 15. §. 1. & Syl. in Rosa aurea casu. 18.

g In ca fi n. 14. q 4.

h In re. pe. d. c. fin.

i Lib. 4. q. 7. ar. 2. de iust. & iur.

k In Rosa aurea ca su 38.

Iscusa ancho di peccare uenialmente la ignorantia probabile, quādo non sapeua, che la cosa fosse di altrui, & la sua gran necessità ancho à giudicio di huomo prudente [a]. Et il credere ancho con causa probabile che il padrone della cosa ne resterebbe contento [b]. Ma non gia, se esso ne dubitasse, ò senza causa pro- 4
babile lo credesse [c], anchor che con effetto il padrone contento ne fosse. Perche fa contra quel, che dubita, & dourebbe credere, che è peccato M. come ho in altra parte detto [d], ben che non sarebbe in questo caso obligato à restituire [e]. Ne lo iscusaria di M. la uista del padrone senza contradittione, se lo lasciasse di fare per timore, ò per uergogna [f]. Et al contrario non peccarebbe, & sarebbe obligato à restituire [g], se credesse, che ne fosse il padrone contento & haueua sofficiente causa per crederlo, ma doppo che l'hebbe preso, seppe che il padrone non ne era contento. Iscusa etiandio la conditione giustificatiua, come s'egli hebbe uoluntà di pigliarlo, se Iddio non l'hauesse pro
hibito [h]. Et il proposito ancho di ritornare quello, che piglia 5
ua, al proprio padrone, che per uia di giustitia non poteua hauerlo, almeno senza scandalo [i]. Et il fine ancho di tor uia gli stromenti di peccare al suo padrone, come se comprasse dal ladro à uil prezzo la cosa rubbata, per restituirla al padrone, ò se occultamente rubbasse ad alcuna donna i suoi conci del uiso, ò altre sue uanità, con le quali ella pecca, & prouoca gli altri al peccato, ò se togliesse il coltello al furioso, perche con quel ferro non uccida, ò i danari, & le carte al giucatore, perche non giuochi, & cōuerte tutte queste cose in utilità del padrone, à cui furon tolte, pure che non ne segua per ciò grande scandalo, secondo S. Anton. [k] Perche niuna contrattatione, ne cosa tolta di questo modo è fraudolenta, la quale fraudolentia si richiede per essere [l] furto.

QVARTO, parlando della restitutione piu chiaro, & piu 6
breuemente, che gli altri, diciamo, che la restitutione, come in questa materia si prende, è opera della giustitia commutatiua, con la quale si restituisce il suo al padrone, ò si paga, ò contenta il creditore della uita, della sanità spirituale, ò corporale, dell'honore della fama, ò della robba. Habbiamo detto, opera della giustitia, perche quelle di gratia, & di cortesia, per la quale si donano molte cose l'un l'altro senza obligatione di giustitia, ma per amore, per charità, per misericordia, per ringratiamento

a Infra ca. 27. nu. 9

b Ca. si quis propter necessitatem. de fur. vbi Panorm. & alij.

c l. inter omnes. §. Recte. ff. de furt.

d d. §. Recte.

e In ca. Si quis autē de pœn. d. 7.

f d. §. Recte & Syl. verbo. furtum. §. 7.

g Syl. ubi supra. & per regulā Adria. in 4. de resti. q. 2. colum. 4. uers. Ex quibus. quam sentit et Gaiet. in fin. q. 62.

h Arg. ca. Peccatū. de regu. iur. lib. 6.

i Arg. ca. Si prote. de rescr. li. 6 l. Cedere diē. ff de uerb. sign. Gaiet. verb. cogitatio.

k Arg. gl. sing. cap. Ius gentium. 1. d. & dicti sing. Inno in ca. Olim. 1. de rest. spol.

l In 2. part. tit. 1. ca. 14. §. 2.

tiamento albergando, conuitando, facendo presenti, & doni, ò seruigi gratuiti, non sono restitutioni. Habbiamo detto, com mutatiua, perche come dice S. Thom. [a] approuato, si ricerca egualità fra la cosa, che si restituisce da una parte, & quella, che si dee restituire dall'altra, & medesimamente perche non è
7 opera della giustitia distributiua, che comparte le cose communi fra le particolari. Habbiamo detto, per la quale si restituisce il suo al padrone, per significare, che conforme al detto di S. August. [b] & di Innoc. [c] & à tutto quello, che i Dottori dicono sopra il detto di S. August. & il Gaet. [d] in altre parti chiunque ha cosa d'altri, contra la uoluntà del padrone, è obligato à restituirla, benche di un modo se l'ha hauuta, & tenuta con buona fede, & di un'altro, se con mala fede. Perche se con buona fede, pensando di hauerla tolta, & giustamente tenerla, non è obligato à restituirla hauendola presa, ò essendosi consumata senza alcuno inganno [e], & se non se ne è con quella fatto piu ricco, benche hauendo in potere suo la medesima cosa sia obligato à restituirla, ò essendosi con quella fatto piu
8 ricco, dee quello aumento restituire [f]. Di modo, che anchor che con buona fede, hauesse comprata cosa, che non fosse del uenditore, sarebbe obligato à restituirla al padrone, subito che sapesse senza riceuerne il prezzo, che esso pagò in comprarla, & tutto quello ancho, che per questa uia accresciute le sue facultà ne hauesse, come se egli uenduto hauesse quella cosa, che li fu donata da colui, che non ne era padrone, la quale benche in suo potere non l'habbia, ne ha nondimeno in suo luogo il prezzo, col quale ha fatte le sue facultà maggiori [g]. Benche se comprata l'hauesse, & poi prima che sapesse, essere di altrui uenduta per lo medesimo prezzo l'hauesse, che la comprò, non sarebbe à restituirlo obligato [h], perche non ha piu in suo potere, che il suo. Ma se piu la uendesse di quello, che li costò, sarebbe obligato à restituire quello di piu, che la uendesse. Perche quanto à quello auanzo ha cosa di altrui, ò altro per essa, come il Gaet. [i] il disse, benche egli tacque, che nel foro esteriore sarebbe forzato à restituire intieramente il prezzo à colui, che da
9 lui comprò, per uia di euittione [k]. Il medesimo diciamo, se conuitato à cena mangiò uitella, ò cappone, ò altra cosa rubbata, benche se con mala fede la mangiò, sarebbe obligato a restituire quanto mangiò. Ma se con buona fede, non sapendo, che fosse

[a] 2a. 2e. q. 61. art. 2. & q. 62. art. 1.

[b] Ca. Si res aliena, 14. q. 6.

[c] Ca. Sæpe de restitu. spo.

[d] Vtroque loco supra citato.

[e] .l. Quid te mihi .ff. de reb. cred. cum ei annotat.

[f] .l. Sed etsi. §. 1. & .l. Item ueniunt. §. 1. ff. de petit. hæred.

[g] Arg. l. Sed & si. §. 1. & l. Item ueniunt. §. 1. ff. de petitio. hęredita.

[h] Arg. l. In creditore. & .l. Cum ea. ff. de euictio.

[i] Verb. Restitutio. cap. 1. & 2a. 2e. q. 62 art. 6. pro quo ē d. l. Sed etsi. & .l. Itē ueniunt.

[k] .l. 1. & per totū. ff. de euictio. & cap. final. de emptio.

cosa rubbata, sarebbe solamente obligato à restituire quello, che
egli rispiarmò in casa sua, & non quella parte, che esso mangiò, &
se nulla ne serbò, sarebbe à nulla obligato. Perche quello so-
lo, che si serbò, gli auanza, & ha solo della robba altrui. Il
medesimo si deue dire dell'uso del uestiméto d'altri, che suo pen
saua, che fosse. Perche se per serbarsi la ueste sua, portò quella
del compagno, è obligato à pagare quell'uso, ò quanto perciò
della sua ueste auanzò. Ne segue ancho, che chi con mala fe- 10
de prese, ò hebbe robba d'altri, è obligato à restituire la medesi
ma cosa, se puo, & se non puo, il ualore di quella, cioè quan-
to ualeua, quando la tolse, & quanto dapoi piu ualse, anchor
che senza sua colpa perduta sia, ò consummata. Perche chi con
tratta con mala fede, & ha roba altrui, sempre tarda à restitui-
re, in suo danno quella cosa si perde, & si consumma [a]. Et
colui si dice, hauere buona fede in questa materia, che crede,
la cosa essere sua, ò di colui, che gliela diede, ò che chi gliela
diede, haueua potestà di darla, & di alienarla [b]. Ma chi di
cio dubita, buona fede non ha. Perche non puo la buona fede
stare insieme col dubitare, benche possa bene stare insieme col
scrupulo, come habbiamo detto altroue [c] col Gaet. & con altri,
quando però lo scrupulo non è tale, che causa rimorso di con-
scientia, che sia la cosa di altrui. Habbiamo ancho detto nella 11
diffinitione, se paga, ò contenta il creditore, perche non sola-
mente si dice restituire colui, che paga, ma colui ancho, che
senza pagare contenta colui, a cui è obligato [d]. Habbiamo an-
cho detto, della sanità spirituale, &c. per significare, che chi
dannifica, non solamente è obligato à restituire i beni di fortu-
na, come è la robba, ma i beni ancho dell'honore, della fama,
& quelli dell'anima ancho, & quelli del corpo [e], come di sopra
si è detto, secondo [f] tutti.

[a] l. Quod te mihi. ff. de reb. cred. cap. mora. cum ei anno. de re. iuris. li. 6
[b] Ca. si virgo. 33. q. 4. gl. in ca. si diligẽti. de praescri.
[c] In ca. Si quis aũt de poen. d. 7.
[d] l. Si rẽ. §. omnis ff. de pigno. actio. & l. 1. ff. qui satis de cog. gl. in uerb. dimittitur. ca. Peccatũ de reg. iur. lib. 6.
[e] supra ca. 15. nu. 19. cum seq.
[f] In q. 16. & Anto. 2. part. tit. 2. ca. 1.

CHI HA DA RESTITVIRE.

SOMMARIO SECONDO DEL CAP. XVII.

12 *Chi debbe restituire per una Regola, che comprende uinti mani &c. 13. & 14. con dichiaratione di tutte le parti di quella.*

15. & 16. *Et qual forza obliga, à quello nel foro esteriore, & quale nell'interiore.*

10. 18.

17. 18. 19. & 20. A' restituire piu obliga il delitto, ò quasi delitto, che il contratto, ò quasi contratto; & come è piu obligato il mal fattore, che colui, che consente di nuouo modo.

21 Capitolo, ò uniuersità doue non si contradice al male accordo.

22. & 23. Quando è obligato à restituire il confessore, & si puo manifestare l'obligo imposto dal morto.

A questa diffinitione, & sua dechiaratione si puo raccorre, chi, che, à cui, donde, come, per che ordine, & quando si ha da fare la restitutione, & che
12 cosa è quella, che la iscusa. Le quali cose tutte cō grauità, & copiosamente S. Anto. [a] le trattò. La prima cosa adunque, che se ne caua, si è chi è obligato à restituire. Percioche quella regola ne nasce, che tutti i dottori antichi sentirono, che tutti, & soli quelli sono obligati à restituire, che hanno alcuna cosa d'altri, ò il suo ualore, ò la debbono per contratto, ò per quasi contratto, ò per ordinatione, ò per legge giusta, che obblighi la conscientia, ò per sententia giusta, ò per ultima uoluntà, ò per delitto, ò quasi delitto. Per che tutti questi tengono la robba d'altri, ò gli hanno fatto alcun danno nella persona, nell'honore, nella fama, ò nella robba. Questa regola breue, chiara, & risolutamente comprende quelle uinti mani, cioè feneratoria, raptoria, &c. che pose S. Anton. [b] & que' dicessette detti, che pose Syl. [c] insieme, & le due regole, ò radici del Gaet. [d] bene approbate, & fundate in prendere, & ritenere ingiustamente l'altrui, & la terza, che di quelle si compone, & la quarta ancho del giusto prendere, che fuori di quelle resta. Et questa include quello, che il Gaetano inchiudere uolle per que' suoi uocaboli oscuri, & poco usati di
13 acceptione ingiusta propria, & impropria. Habbiamo in questa regola detto, che hanno cosa d'altri, ò il suo ualore, per quello, che si è tocco di sopra [e]. Habbiamo detto, ò la debbono per contratto, cioè per li debiti fatti per comprare, uendere, cambiare, prestare, locare, condurre, & per altre conuentioni, uoluntariamente fatte [f]. Habbiamo detto, per quasi contratti, per li debiti, che dee il tuttore al pupillo, ò l'herede al legatario, ò chi negotia per altri absente senza ordine suo [g]. Se ancho detto, per legge, ò ordinatione giusta, che obblighi la conscientia, ò per ultima uoluntà per quello, che si dee, quando si

[a] 2. part. tit. 2. ca. 7. & septem seq.

[b] 3. part. tit. 1. ca. 1. §. 2.

[c] Verb. Restitu. 2.

[d] In summa uerb. restitutio. & 2a. 2e. q. 62.

[e] Supra hoc cap. in declaratione diffinitionis. num. 1. & pōt colligi ex tit. de rei uendi.

[f] Per tit. de pact. de transac. ff & C. et ex toto 4 C. & ex tota 2. parte. ff. veteris. & 1. de uerb. oblig.

[g] Inst. de oblig. quæ ex quasi contractu. nas. §. 1. §. Tutores. §. Hæres.

a .ff.& C. de leg. hæredi. de testamen. de leg. & fidei commiss. & alijs tit.
b Tho. 2a. 2e. q. 62. art. 3.
c Cap. deteriores. 1 q. 1. & toto. titu ff. & .C. de ser. corrup.
d Tit. de homic. & ad leg Corne. de sic.
e .C & ff. de fur. vi. bono. rap. unde ui. quod vi aut clam.
f Tex. singul. in. l. si mulier. ff. quod met. cau. cum similis in c. ueniens. de spons.
g .l. 3. ff. quod met. caus
h l. Nec timorẽ ff. quod met. caus.
i .l. metũ. 2. ff. quod met. caus. & ca. Abbas, adiuncta glos. uerbo coactus, de his quæ vi.
k In 4. de resti q. 2. col. 4.
l Verbo restitutio. .§. quia uero.
m l. fin. C. siquis ali qu. test. prohi.
n 1a. 2e. q. 6. ar. 5.

muore con testamento [a], ò senza. S'è detto, per sententia giusta, per le pene, che i giudici per giusta sententia ordinano che si paghino [b]. S'è detto per delitto, per quello, che per li delitti si dee, co i quali si dannificano i beni altrui, ò dell'anima [c], come sono le uirtù, ò del corpo, come sono gli homicidij, le mutilationi de' membri, ò altre ferite [d], ò dell'honore, della fama, dell'amistà, come sono le infamie, le ingiurie, le murmurationi, i tradimenti, ò della robba, come sono i furti, le rapine, & le altre forze assolute, che si fanno contra ogni consentimento del forzato [e], ò le conditionali, che si fanno con la uolontà del forzato uiolentata dal timore. Il che secondo tutti è uero, & procede nel timore, che ingiustamente si pone, & che è cosi grande, che puo in huomo costante, & prudente cadere, anchor che egli per sua colpa ui cada, [f] Ma non gia di quel timore, che giustamente li si pone ò dal giudice, [g] ò da altra perso- 15
na, che li potea fare il danno, che si temeua. [h] Ne di quel timore ne ancho, che ingiustamente gli si pone, saluo se è tale, che possa cadere in huomo costante, & prudente, quanto al giuditio esteriore, nel quale non è differentia, che uno consenta di uolontà, ò per tale timore. [i] Ma non gia, quanto al giudicio della conscientia, perche è una cosa istessa consentire per sofficiente timore ingiustamente posto, ò per insofficiente, pure che sia cosi uero dinanzi à Dio, che quel timore ne fu principale causa, come bene il disse Hadr. [k] Non ci pare però bene quello, che à questo il Gaet. [l] aggiunse, cioè che quanto al foro della conscientia sia una cosa istessa, che alcuno consente per timore, ò per lusinghe, ò per prieghi affettionati, & lusingheuoli. Perche secondo esso dice, non men si priua la libertà dell'animo con questi, che col timore. Il che non ci pare giusto, per essere contra la legge espressa, [m] & contra S. Tho. [n] in quanto determina, che la passione della concupiscentia non causa in uolun-
tario, come fa la passione del timore, & contra la sua stessa ra- 16
gione, cioè che la paura diminuisce il consentimento, & la concupiscentia, & la piaceuolezza l'aumenta, & perche è ancho noua dottrina male fondata nella legge. Benche allhora potria procedere, quando le preghiere, & carezze contenessero in se minaccie, & crudeltà, come sogliono essere i prieghi di alcuni principali, che offendono tutti quelli, che non fanno la loro uolontà. Il perche non pare, che le meretrici, che con prieghi amorosi

ottengono

ottengono alcuna cosa da i loro innamorati, siano obligate à re-
stituirla, se l'hebbero da loro senza inganno, bugie, ne frau-
di, & da tali, che donare le poteuano, & dare gratis, anchor,
che il Gaet. [a] tenga il contrario senza testo, ne ragione necessa
ria. Hauemo detto (per quasi delitto) per quello, che si debbe
per quasi delitto, che è quello, che debbe il giudice, che senten-
tiò male per ignorantia, ò per diffetto d'esperientia [b]: quale è
quello, che debbe colui, della qual casa si gettò alcuna cosa fuo-
ra, con la qual si fece danno ad alcuno [c]: quale è quello del ta
uerniere, ò maestro, ò fattore di naue, per il quale alcun'altro
rubbò, ò dannificò la robba, che i uiandanti, ò passeggieri li
17 raccomandarono [d]. Del gia detto s'inferisce, che quantunque
non sia alcuno altro ordinariamente obligato à restituire quello,
che si dee per contratto, ò quasi contratto, eccetto che colui,
che contrahe, ò quasi contrahe, & i suoi heredi, ò piezi, an-
chor che molti altri lo consigliassero, ò ui acconsentissero, [e] al-
la restitutione nondimeno di quello, che si dee per delitto, ò
quasi delitto, sono dieci maniere di persone obligate, cioè il mal
fattore, & quelli, che ui acconsentono in alcuna delle nuoue
maniere dechiarate di sopra, [f] cioè chi lo commanda, ò lo con
siglia, ò il consente, ò lo loda, ò il ricetta, ò ne partecipa, ò
tace, ò non l'impedisce, ò nol manifesta, i quali tutti, & cia-
scun di loro sono obligati à restituire non solo quello, che toc-
cò loro in parte ma tutto quello ancho, che il loro consentimen
to fu causa, che si dannificasse, & ne piu, ne meno, benche
non ne hauesse hauuta piu, che una parte sola, ò nulla; secon-
do S. Tho. [g] & la dechiaratione di S. Ant. [h] & la commune.
Egli è però fra loro questa differentia, che il malfattore è sempre
obligato, & gli altri no, si non quando ne fu il loro consenti-
mento causa. Di modo, che colui, che rubba, ò uccide, ò da
ad usura, ò fa altri simili delitti, ò lo faccia per suo proprio mo
tiuo, & utilità, ò lo faccia per consiglio, ò precetto, ò utilità
di altrui, sempre è obligato à restituire; perche è causa uera, &
efficiente del delitto, benche non sia perauentura integra. Et
18 per consequente, come chi ferisce, ò uccide il prossimo per com
mandamento d'altri, & per sola utilità di chi lo commanda, è
obligato à sodisfare al ferito, ò à gli heredi del morto, cosi il crea
to dell'usurario, che per ordine del suo padrone dà il danaio ad
usura per utilità del padrone solo, è obligato à restituire come

[a] Vbi supra.

[b] In princip. Institu. de obliga. quæ ex quasi delict.

[c] §. Iusti. eodem titulo.

[d] §. item eo. tit. & libro.

[e] Ca. nullus, de reg. iur. lib. 6. l. consilij ff. eo. Panor. in ca. nuper, de sent. exc.

[f] Ca. 11. num. 12.

[g] 2a. 2e. q. 62. ar. 7.

[h] 1. part. tit. 2. ca. 1. §. 7. & 8.

ſingolarmente il dice il Gaet. [a] Ne lo ſcuſa dire, che ſe eſſo nol faceſſe, lo farebbe altri, come non iſcuſa colui, che da una ferita per ordine d'altri dire, che ſi eſſo nol faceua, l'haurebbe un'altro fatto. Perche ſe un Signore diceſſe à ſuoi ſeruitori, che ammazzaſſero alcuno, & uolendo, & potendo ogniun di loro ammazzarlo, un ſolo di loro preueniſſe gli altri, & faceſſe l'effetto, non ſarebbe piu iſcuſato della reſtitutione della uita, che à colui tolſe, che della morte, che dalla giuſtitia ne haurà. Gli altri
ſei, cioè colui, che commanda, che conſiglia, che conſente, che 19
ricetta, che loda, & che participa, benche ſempre pecchino, non ſono però obligati à reſtituire, ſe non quando è ſeguito il danno, ò il delitto, & eſsi cauſa partiale ne furono, & non ſa-
rebbe ſenza loro conſentimento ſequito [b]. Gli altri tre, cioè 20
colui, che tace, che non impediſce, & che non manifeſta, anchor che eſsi pecchino mancando di fare queſto, non ſono però obligati à reſtituire, ſe non quando per l'offitio loro obligati ui foſſero, anchor che con fraude, & con mala uolunta il taceſſero, lo laſciaſſero di impedire, ò di manifeſtare, ſecondo la opinione commune di quaſi tutti, come Hadr. [c] il dice benche Ang. ſequendo Riccar. dica il contrario. Di queſto inferiſce Soto [d] che ſe un trouaſſe un ladro, che rubbaſſe il ſuo uicino, & toglieſſe da lui alcuna coſa perche taceſſe, non ſarebbe obligato à reſtituire quello, che l'altro rubbaſſe, ne quello, che tolſe ſi era del ladro, con tanto che foſſe perſona per giuſtitia non foſſe obligato à cridare ò à dirlo; & anco aggiunge che non ſaria obligato à reſtituire, benche l'iſteſſo uicino l'interrogaſſe, ſe haueſſe ueduto alcuna coſa, & lo negaſſe, dato che altra coſa ſarebbe, [redacted] bene[redacted]'egli à colui domandaſſe, le negaſſe male. Sono per l'officio loro à cio obligati i giudici, i ſignori, che hanno ſalario per fare oſſeruare la giuſtitia, & al parer mio ancho i padri, i tutori, è i curatori, quanto a i beni de' loro figliuoli, pupilli, ò minori [e]. Non uogliamo però dire, che il giudice è obligato ſempre (non oſtante qual ſi uoglia pericolo di morte, ò ferita) à impedir qual ſi uoglia danno, ſe non quando lo può far ſenza timore (come al noſtro parere) lo ſente S. Tho. [f] perche, come lo dice Sil. [g] non è obligato l'officiale con pericolo probabile della ſua uita & ſtato, à ſaluar la perſona, ò lo ſtato d'altro particolare, [redacted] ſie la Republica, quando la ragione lo ricerca
(al noſtro parere). Di che ſegue, che chi in capitolo, in came- 21
rà, ò

[a] In ſumma uer. Reſtitutio &.2.Sec. q. 62. arti 7. quamuis Palu. contra in 4.d. 15. q. 2.

[b] Arg c. Felicis. §. illud. de pœnis. li. 6. ad iuncta glo. uerb. Simplici. & doctrina Io. And & aliorum. ibi. & in. c. 1. de offic delegat.

[c] In. 4. de reſtitu. q. 1. col. 12. & Syl. uerb. Reſtitutio. 3. q. 6. diſtin. 3.

[d] Lib. 1. q. 7 ar. 3 de Iuſt. & iur.

[e] Arg. l. cum ſolum §. ubi aút, & alijs ſequent C. de bono. quæ. lib. & c. duo. 24 q. 3.

[f] Sec. q. 6: ar. 6.

[g] In Roſa Aurea caſu. 50.

ta, ò in altra uniuerſità, doue la maggior parte uince. [a] & do
ue danno publicamente i lor uoti, & i manco uoti ſi confirma-
no col parere della maggior parte, dà il uoto ſuo ſano, & con-
forme à gli altri, ſe ben pecca conſentendo nel delitto, ſecondo
Innoc. [b] non è egli però obligato à reſtituire il danno, che di
quel male accordo ne ſegue, non eſſendone egli ſtato cauſa. Per
che anchora che eſſo contraditto ui haueſſe, ſi ſarebbe nondime
no il parere de gli altri eſſequito, come il Gaet. [c] il dice. Et
queſto è ne' caſi ne' quali quelli, che diedero il loro uoto, non poſ
ſono riuocarlo, & per quelli, che conoſcono, che il uoto loro
non mouerebbe la maggior parte da quello, che uotato hanno,
ma non gia per quelli, che conoſcono, che per la loro contra-
dittione ſi riuocherebbe il fatto. Perche allhora, ſe in luogo di
contradire conſentiſſe, ſi potrebbe dire, che il ſuo conſenſo gli
foſſe cauſa partiale di quello, che ſi conchiude, & eſſequiſce,
poi che erano per l'offitio loro à quello obligati per quel, che ſi è
22 detto. Aggiungiamo ancho à queſto, che il confeſſore, che per
ignorantia craſſa, ò affettata aſſolue ſenza fare reſtituire, ò com
mandare, che reſtituiſca quello, à che è obligato, ſtando à cio
il penitente apparecchiato, reſta eſſo obligato à reſtituire, per-
che fu cauſa, che il dannificato non ricuperaſſe il ſuo. [d] Il che
mi pare, eſſere uero nel confeſſore, che uede, ò crede, ò dee
credere, che, ſe eſſo non li commanda, che reſtituiſca, non re-
ſtituirà, & ſe glielo commanda, reſtituirà, & non in quel con
feſſore, che ſolamente crede, che colui è obligato à reſtituire,
& non li commanda, che reſtituiſca, ò per negligentia, ò per-
23 che penſa, che il medeſimo penitente ne haurà penſiero. Per-
che queſto non da cauſa di non reſtituire. Diciamo ancho che i
Pariſini [e] tengono per coſa difficile, che il confeſſore diſcuopra
à gli heredi del confeſſato, che ha uoluto, che doppo la ſua mor
te manifeſtaſſe loro, che doueſſero reſtituire, à chi era eſſo obli-
gato, perche per queſto pare, che ſi diſcuopra il peccato del pe-
nitente, che con eſſo lui ſi confeſsò. Et non è marauiglia, che
eſsi tengano queſto, perche ſeguono la opinione di Scoto, [f] che
tiene, che il confeſſore non poſſa diſcoprire la confeſsione del pe
nitente, etiandio con ſua licentia. Ma à noi altri, che ſeguiamo,
& approuiamo la opinione di S. Tho. [g] & la commune, non
pare difficile, poi che per tal carrico ſi dà eſpreſſa, ò tacita licen-
[illegible] tia al confeſſore di potere dirlo doppo la morte del penitente, ò
pure doppo che confeſſato ſi è, ſe tale licentia li [h] dà.

[a] .l. quid maior. ff. ad municip. ca. 1. de ijs quæ fiunt a maiore part. capt.

[b] In d. ca. 1.

[c] Verbo reſtitutio pag. 5.

[d] Roſella reſtitutio 2. §. 5. Angelo eod. ulti. §. 5.

[e] .ſ Maior. in 4. d. q. 3. col. 4.

[f] In ead. d. 21.

[g] In ca. ſacerdos de pœn. d. 6. a nu. 116. uſq; ad nu. 120.

[h] Arg. l. 2. de iur. omn. iud. ca. præterea, de offic. deleg.

CHE SI RESTITVIRA'.

SOMMARIO TERZO DEL CAP. XVII.

24 *Restituire si debbe l'istessa cosa. 25. & 26. & i frutti s'ella è fruttifera, & quello, che piu ualse con suo interesse.*

LA seconda cosa principale, che della gia detta 24
diffinitione si raccoglie, egli è, che cosa restituire
si debba. Perche se ne raccoglie, che regolarmente
si dee restituire il medesimo, che si dee, cioè
quella cosa medesima altrui, se è possibile, & que
sto senza diminutione, ne peggioramento. Et quando non si pos
si la medesima cosa restituirsi, si ha da restituire il suo ualore, se
si puo, Et se non si puo, come è la uita, [a] i membri, la salute,
l'honore, la libertà, & la fama, si ha da fare allhora la restitutio
ne à giuditio, & arbitrio di huomo prudente [b]. Perche questo
si ha da fare secondo la giustitia commutatiua. [c] Et ancho,
quando si puo la medesima cosa restituire, non basta restituirne
un'altra cosi buona, come quella communemente, contra la uo
luntà del proprio padrone, saluo che quando per questo se ne
discoprisse il peccato occulto, ò ne seguisse qualche altro gran-
de inconueniente, per quello, che appresso si dirà. [d] Et se la
cosa, che ingiustamente si occupa, è fruttifera, si ha da resti-
tuire al padrone con tutti i frutti, & con tutto l'utile, che se ne
è hauuto, [e] cauatene le spese necessarie, che ui sono state fatte,
per hauere, raccorne, & conseruarne quel frutto. [f] Ma se 25
la cosa non è fruttifera, non si ha da restituire quello, che si gua
dagna, con la fatica, & con la industria di chi occupata la tiene.
Di che si inferisce, che l'usuraio, & il ladro non sono obligati à
restituire quello, che hãno guadagnato con danari hauuti per la
usura, ò rubbati. Anzi colui, che uolesse riceuerli, cómetterebbe
usura, [g] secondo Scoto, [h] saluo quando li riceuesse per suo
interesse, come colui, che tiene i suoi danari presti per pagare
il suo creditore, & per esserli rubbati uiene costretto à prenderli
ad usura con suo interesse, ò a uenderne la robba sua manco di
quel, che uale, che allhora potrebbe costui riceuere dal ladrone
tutto l'interesse, & danni, & spese per cio patite, & il ladrone
è obligato à restituirlo. Et cosi ancho colui, che rubba una mula, 26

ò un

[a] l. liber homo ad l. aquil. ca. contigit, de sent. excom. l. seruorum. ff. de pœn.
[b] Arg. ca. de causis de offic. deleg. ca. 1. ff. de iure. delib.
[c] .l. cum a quo. & auth. hoc nisi manifest. C. de solut cum annotat. eius.
[d] Infra eodem cap.
[e] Ca. grauis cũ eis annot. de rest. spol. cũ prætor. ff. de ver. sing. & 3. q. 2. per totum.
[f] .l. fructus. ff. sol. matr. l. si ad homic. §. fructus, & .l. plane in fin. ff. de pet. hæred.
[g] Ca. plerique. & c. fin. 14. q. 3.
[h] In 4. d. 15. q. 2.

ò un cauallo, che si locaua un tanto il dì, & il padrone non ha commodità di comprarne un'altro. Et il ladrone per sei mesi lo tenne, che ne haurebbe il padrone guadagnato dieci ducati cauatone ogni spesa. [a] non basta al ladrone restituire la mula sola, ò il cauallo, perche è obligato à restituire i dieci ducati, che co lui guadagnati haurebbe. Et se il padrone per comprarne un'altro patì interesse, è il ladrone obligato à sodisfare quello interesse. Ma se la cosa tolta à forza, si perde in mano di colui, che la tolse, è obligato à restituire quel maggior prezzo, che la cosa ualeua dal tempo, che la tolse, insino ch'egli al padrone la offerse in luogo, & tempo conueniente per douere riceuerla. Et se egli non uolle riceuerla, non è chi la tolse obligato à restituire quello, che doppo la offerta di piu ualesse di quello, che ualeua nel tempo, che la occupò fino al tempo, che offerse di restituirla.

[a] Maior in 4. d. 15. q. 26. & 28.

QVANTO SI DEBBE RESTITVIRE.

SOMMARIO QVARTO DEL CAP. XVII.

27 *Si debbe restituire quanto è il danno certo, ò arbitrato.*

27 IL Terzo, che della gia detta diffinitione si caua, si è, che tanto si dee restituire, quanto basta per agguagliare con quello, che si dee, ò si dannificò. Di modo, che se la quantità del debito, ò del danno è certa, è necessario, che altretanto si restituisca. Che se la quantità è incerta, come sono i danni delle ingiurie, delle ferite, del frutto pendente, delle sementi, dell'interesse, di quello, che si perdè, ò si restò di guadagnare, & altre cose simili, in questo caso si ha da restituire ad arbitrio di huomo prudente, che consideri tutte le cose del negotio, & il tempo, & il luogo, & le persone, [b] &c. Et l'huomo prudente dee tanto giudicare, & stimare, quanto è necessario per agguagliare il danno, se è possibile, & se nò, quanto sarà possibile [c].

[b] l. certi cõditio. ff. de cred. & in princ. instit. de uerb. obli. & l. 1. C. de eo quod interest.

[c] Argu. l. fideicommissa. §. quanquam. ff. de legat. 3. & cap. quintauallis, & cap. ueniens, de iur. iur.

A CVI SI HA DA RESTITVIRE.

SOMMARIO QVINTO DEL CAP. XVII.

28 *Si debbe restituire à colui di chi è la cosa.*
29 *Se non quando &c. & come se gli mandarà & che se non si sà chi è.*
30 *Et quello, che male si tuole contra la uoluntà d'alcuno si ha da restituire all'istesso, & chi è colui ne' due fori.*
37 *Et anco il tolto male da colui, che non l'ha dato male all'istesso, che l'ha dato.*
33. 34. & 35. *Ma quello, che si tuole male da colui, che dona male di precetto non si debbe restituire per molte ragioni; se non &c.*
38 *Ne quello, che bene si dona, & bene si tuole, anco che sia per causa dishonesta, con nuoua ragione.*
33. & 34. *Alle uolte piu debbe restituire colui, che piglia per fare quello, che non debbe, che colui, che tuole per fare quello che non debbe.*
38. 39. 40. & 41. *Meretrici, & altre solute maritate, Religiose, & altri huomini se peccano togliendo per dishonestà carnale, & se debbono restituire, & in che differiscono, l'uno dell'altro.*

IL quarto, che ne segue, è, à cui si ha da fare la restitutione, perche se ne caua, che si dee fare, à cui si debbe. Per sapere però, à cui si debba habbiamo à mirare, se si dee restituire, solo perche sia di altrui la cosa, che si dee restituire, ò perche si sia tolto, ò dannificato contra la uoluntà del padrone, ò perche si sia mal tolto con uoluntà del padrone, che malamente gliele diede, ò perche l'habbia malamente tolto da cui giustamente lo daua, ma per causa dishonesta. Nel primo caso di questi cinque, cioè quãdo si dee fare la restitutione solo perche la cosa tolta è di altrui, si dee regolarmente restituire al uero padrone, ò che ne sia padrone intiero, ò pure dispensatore, come sono i Prelati della Chiesa [a], come io altroue l'ho detto [b]. Habbiamo detto regolarmente, perche in alcuno caso la restitutione si dee fare ad altri, come quando il padrone è figliuolo, ò furioso, ò pro- 28 29

[a] Ca. fin. 16. q. 1. ca. Pastoralis, de dona.
[b] Ca. 1. & ca. cum secundum. de præb.

ò prodigo, ò ha tutore, ò curatore [a], ò quando il Prelato, à cui hassi à restituire, è un dissipatore, che distrugge i beni della Chiesa', secondo il Gaet. [b] & altri piu nuoui, secondo i quali non si dee restituire al prelato, ma conuertirli in utilità della Chiesa. Ma à noi altri pare, che se il prelato non è suspeso, ne gli è stato dato coaiutore, & quello, che si ha da restituire, è de' suoi frutti & entrate, delle quali esso è dispensatore legittimo, à lui hassi à restituire [c]. Perche non si ritroua testo, che dica il contrario. Et etiandio, quando quello, che si ha da restituire, è de' medesimi beni della Chiesa, che esso non puo, ne dee senza causa alienarli. Adunque con restituire à lui si sodisfa, perche non si troua testo, che ad altro ci obligshi, benche meglio sarebbe fare, come in questo caso dicono i sopradetti. Quando ancho non si sa il padrone della cosa, che si ha da restituire, fatta la debita diligentia, ò sta tanto lontano, ò in luogo doue non gli si puo mandare, ò non senza gran pericolo, ò scandalo, in tale caso si dee restituire à GIESV CHRISTO, signore, & uniuersale herede [d], come in altra parte l'habbiamo detto [e], per parere questo conforme alla legge naturale, & per sentirlo alcun testo [f]. A' le spese di chi si ha da mandare (quando si potrà) si raccoglie da quello che a basso si dice [g]. Quando ancho si toglie alcuna cosa al ladrone, si puo al medesimo restituire, benche sia quella cosa d'altrui anchor che cessando altri inconuenienti sarebbe meglio ritornarla al padrone, à cui doueua il ladro restituirla, secondo S. Anton. [h] & [i] Syl.

30 NEL secondo caso, cioè quando la restitutione si dee fare, per hauere malamente tolta alcuna cosa altrui, ò per hauerlo ingiustamente dannificato per furto, per forza, per paura (almanco riuerentiale) per astutia, per inganno, ò perche gli si diede, per conseguirne quello, che gli si doueua & non poteua di altra maniera ricuperarlo, ò per euitare alcun danno, ò di altra simile maniera, contra la uoluntà di chi gliele diede, la quale uoluntà non era libera à giuditio di huomo prudente, diciamo quello stesso, che nel primo caso si è detto, cioè che la restitutione si ha da fare al padrone, ò à colui, cui si fece il danno per quella

31 opera cattiua, anchor per piu forte ragioni [k]. Per padrone intendiamo colui, in cui potere, & guardia si ritrouaua la cosa, che fu tolta, ò dannificata, anchor che ella di altro padrone fosse. Si che il padrone del pegno, ò del deposito è il depositario,

[a] l. Pupillo. ff. de so lut. §. Furiosus & §. Pupillus Institut de inutil. stipul. l. Obligari. ff. de auth. tut.
[b] In summa verb. restitutio ca. 4.
[c] Arg. notatorũ in ca. Cum dilecti de dolo. & contuma. & in ca. Venerabili. de offic. delegat. & ca. fin. de accusat. & ca. peruenit. de fideiuss.
Vt infra eod. ca. numer. 170. tangitur.
[d] Ca. 1. ad Heb. ca. Quo iure. 8. distin.
[e] In ca. Nouit. de iudi. not. 3. num. 8.
[f] Ca. Cũ tu de usur. ca. Qui habetis. 14. q. 5.
[g] Infra nu. 43.
[h] 2. part. tit. 2. ca. 1. §. 1. pro quo l. bona fides. ff. depos.
[i] Verb. Restitutio. 4. §. 1.
[k] Innoc. & communis in ca. qui plerique de immun. eccles.

in cui potere, & guardia stà il pegno. Cosi diciamo anche del saio, & della ueste, che il sarto nella sua bottega hauea per cucirla, & fu robbata, & delle camicie, & drappi, che si danno per lauare, & si ritrouano in potere della lauandara & cosi de gli altri. Et à questi hassi da restituire quello, che fu rubbato, & non al padrone principale [a]. Bene è uero, che nel foro della conscientia si puo à medesimi padroni restituire, pure che si faccia con cautela necessaria, perche non ne uenga danno à gli altri gia detti, che bisognasse un'altra uolta restituirli [b], & non solamente questo danno, ma altro ancho, come sarebbe perderne' il credito, la lealtà, la diligentia, ò la bontà, & pure che si faccia senza scandalo, & senza ingiuria altrui. Et si puo allhora masimamente fare questo, quando alcuno de' sopradetti è suspetto, che non restituirà al padrone, ò con gran difficoltà, ò danno per essere un ladrone, ò maligno, ò assai potente, ò di strugitore, ò di altra simile mala qualità, secondo la mente di tutti.

32 Nel terzo caso, cioè quando amendue nella bruttezza del fatto concorsero, & ui fu la uoluntà di amendue, che l'uno uoluntariamente male tolse, & con uoluntà del padrone, che malamente daua, per esserli uietato in quel caso il dare, anzi il dare, & il riceuere si uieta, come è della restitutione del danaio, che il Vescouo riceue da i clerici, a' quali esso da gli ordini sacri, contra la legge, che uieta il dare, & il riceuere, ò come è quella del Giudice che prende alcuna cosa per douere dare una mala sententia, in questo caso dico non si ha a fare la restitutione de precetto, secondo Ang. [c] ma secondo Hadr. [d] si dee fare de precetto. Perche se colui, che prende per fare quello, à che è obligato, dee restituire de precetto, per piu forte ragione dee colui restituire, che prende per fare quello, che non dee, come il dice Anton. & Pan. [e] il quale sempre mi parue megliore, & sino al presente per la detta ragione, ma al presente mi parue meglio il contrario, che tiene S. Ant. [f] Monal. [g] Ang. [h] & Sylu. [i] Perche non si troua legge, ne canone, che commandi generalmente [k] questo, & perche le leggi [l], e i decreti sopra questa materia dicono, che quello, che per delitto si duona non si puo ripetere, ne quello, che per delitto si promette, si puo dimandare, & non dicono, che quel, che s'è preso, si debba dare ad altri, ne mai huomo disse, che quello, che s'è promesso per 33

a Arg. l. Cuius & l. Sui & l. Itaque Fullo in princip. §. Sed eos uel pigno. ff. de furt.

b Arg. l. bona fides ff. de posit. & notatorum in ca. in litteris de rest. spolia.

c Ver. Conclusio.

d In 4. de restit. 19. sol. 49. & Paluda, in 4. d. 15. q. 3. ar 8.

e In ca. Quia plerique de imm. eccles.

f 2. part. tit. 2. ca. 5. in princ.

g Restitutio 2.

h Restitutio. versi. Turpe.

i Restitutio. 2. §. 3. & uerbo Elemosina q. 4.

k Ergo non est dicendum. l. i. l im. C. de colla. cap. Legat. 32. q. 4.

l l. Vbi cum l. seq ff. de condit. turp. caus. ca in pari delicto de re iu li. 6. l iuris gentium §. si ob maleficium. ff. de pactis.

male fare, si debba dare a' poueri, douendo darsi, se il male si effettò, à quelli, à chi si promise, per la medesima ragione, & perche non si troua ragione, che quello concluda. Perche alla gia detta apparente ragione di Had. si puo rispondere, negando, che sia maggior ragione di restituire quello, che si prende per malfare, che per fare quello, che si prende per fare il debito, & quello, à che è quello obligato, & ne ancho tanto.
34 Perche chi dà perche si faccia il bene, che si dee, non pecca, & dà quasi forzato, perche uede, ò teme, che non si habbia altramente à fare questo suo debito. Et colui, che da per mal fare, pecca, & da senza alcuno timore, almanco giusto. Et perche chi prende per fare quello à che obligato, per altro rispetto, pare che prenda altro pagamento oltre quello, che egli ha. Et perche chi prende per mala cagione, non resta obligato nel foro della conscientia ad altro, & colui, che prende per cosa, che dee fare è communemente obligato. Et perche la commune confessa, che chi prende per mala cagione, non dee restituire, ne sodisfare restituendo à chi gliele diede, anzi dee darlo à poueri, & dispensarlo ad altra opera pia, & per consequente come questa obligatione di restituire degenera dalla propria, che è il riporre nel primo stato, si ha da confessare & concludere, che non è tanta ragione di restituire in questo caso, come nell'altro. Et per-
35 che il medesimo Hadr. [a] & auanti di lui Ang. [b] confessano, che secondo la mente di Santo [c] Augustino si sodisfa con restituire a' poueri, ò à colui, che à lui lo donò almeno prima che colui, che male diede, sia priuato dell'habilità di riceuerlo in pena del suo peccato. Et consequentemente ha da confessare, che è piu stretta la obligatione di restituire quel, che si prende per fare il bene, che si dee, che non quella di fare il male, che non si dee, che disfa il suo argomento, & perche è teorica di Verucc-cillo approbata da S. Anton. Ang. [d] Silu. [e] & altri, che la restitutione di quello, che si deue dare a' poueri, & non alla parte, che ne pate interesse, non si dee fare di precetto, ma di consiglio. Il che pare essere [redacted] uero, quando non si dee à persona, ne à collegio alcuno, in cui difetto si commanda, che si dia a' poueri, à i quali non si è lasciato, ne donato, ne per legge precettiua, ne per speciale sententia applicato. Et secondo la commu-
36 ne la restitutione in questo caso si deue fare a' poueri, & non alla parte, finalmente fa, che non si troua legge ne diuina, ne

[a] Vbi supra q. 19. sub finem.
[b] Verbo Restitutio. §. 4.
[c] In ca. Non sane. 14. q. 5. sumptum ex epist. 54. ad Macedonum.
[d] Restitutio. 1. uersic. Turpe.
[e] Restitutio. 2. §. 3.

humana, che lo commandi. Cosi concludiamo, che chi prende alcuna cosa per causa mala, che sia peccato. M. pecca mortalmente, & di precetto è obligato à restituire tutto il danno, che con quel male ha fatto altrui. Et medesimamente colui, che prende, quando la legge spetialmente lo prohibisce, come nella simonia [a], & quando non si uieta per legge, si dee di buon consiglio dare à i poueri, & non di precetto. Fa ancho à questo proposito, che quando il male, per lo quale si donò, non si essequì, come se si donò al giudice, perche male sententiasse, & sententiò bene, ò al Vescouo, perche ordinasse, ò desse beneficio, & non ordinò, ne diede il beneficio si dice à colui stesso restituire, che ha donato, & non à poueri, come lo proua il dottissimo Medi. [b]. Et benche Soto [c] parla d'altra maniera di quel che parlan tutti gli altri; nondimeno perche a nostro parere costui ua con piu fondamento; però ci accordiamo con lui.

a Ca. de hoc. adiuncta glos. de Simon. & ibi per Felin.

b In. C. de restitutio.

c Li. 4. q. 7. art. 1. de iusti. & iure.

37 NEL quarto caso, quando si dee la restitutione per cosa laida commessa solo dall'una delle parti, cioè da colui, che male tolse con uoluntà del padrone, che non male donò si dee à quello istesso fare la restitutione, che donò, ò che fu dannificato, come [d] Hadr. il proua [e]. Et in questo numero sono i giudici, i notari, i capitani, i soldati, & altri, che per ragione de' loro officij publici tolgono piu di quello, che loro tocca per lo salario ordinario. Et in somma tutti coloro, che prendono alcuna cosa per douer fare quello, che essi sono obligati à fare, come quelli, che prendono per non rubbare, ò per non ingiuriare altrui, ò per dare giusta sententia, ò per testificare la uerità, ò per hauere à restituire il suo al padrone, ò per fare, ò lasciare di fare simili cose, alle quali era egli obligato [f]. Ci par buona nondimeno la limitation che Soto [g] assegna, cioè che questo procede in color che pigliarono, per far quanto erano obligati per giustitia legale: quali son tutti color, che qui sono espressi, & non in quelli, che prendono alcuna cosa per far quanto sono obligati per altre uirtù, qual'è colui, che piglia alcuna cosa per non far fornicatione, ò per udir messa quando è obligato, &c.

d Cap. Non sanč. 4. q. 5.

e Vbi supra. q. 19. col. 4.

f .l. 2. ff. de cōdi. ob turp. causā. & Adri ubi supra.

g Libr. 4. q. 7. art. 1. de iusti. & iure.

38 NEL quinto caso, quando ben tolse, & li fu giustamente dato, ma per brutta causa, come se la meretrice prende da colui, che si giace con essa lei, non dee di necessità restituire [h], secondo San Tho. [i] & la commune di Theologi [k], & una glo. communemente approuata [l], eccetto che quello, che essa toglie

h .l. 4. §. Sed & q̃d meretrici. ff. de con di. ob turp. caus.

i 2a. 2e. q. 62. art 7.

k In 4. dist. 15.

l In summa, 14 q. 5.

glie

glie per malitia, con bugie, ò inganno di souerchio, per quel-
lo, che si è nel secondo caso detto. ò se tolse da colui, che non
poteua donare, per quello, che si è detto di sopra. non gia per la
ragione sola di Hadr. [a] cioè, che non prende, ne tiene cosa
contra la uoluntà del padrone (perche questa sola ragione con-
cluderebbe il medesimo in tutte le altre cose, che si prendono
per qual si uoglia delitto) ma perche non si prende, ne ritiene
cosa contra la uoluntà del padrone, ne contra legge alcuna di-
39 uina, ne humana. Diciamo ancho, che il detto di Hadr. per la
sua medesima ragione conchiude questo stesso delle altre donne
non maritate, ma che fornicano, & peccano in secreto. La
quale sola però non conchiude, come l'habbiamo gia detto, &
con quel che aggiunto ui habbiamo, non milita tanto in queste,
come in quello. Parmi però bene quel, che egli dice, perche
si puo colei chiamare meretrice, ò publica, che usò con duo per
guadagno [b], & perche la Chiesa ha sempre approuato, & tenu
to per lecito quello, che prendono le meretrice, se ben repro-
ua [c] lo stato loro, i confessori ancho hanno approuato per le-
cito quello, che tolgono le donne, che non sono maritate, ne
sono publiche meretrici, da quelli che si giacciono con esse loro
& noi di piu ui aggiungiamo, che non solo quello, che si da al
la meretrice, che non usa inganno, si prende giustamente, ma
quello ancho, che le si promette, le si dee dare, & pagare, se
ne seguita la causa, & la bruttezza, per la quale si promise, altra
40 mente nò, secondo Bart. [d] communemente, benche contra
molti, approuato. Vi aggiungiamo ancho, che ne ancho le al
tre donne maritate, ò religiose, ò altre solute, che si giacciono
con huomini per dilettatione, & non per guadagno, sono di pre
cetto obligati à restituire quello, che da i loro amanti riceuono,
ma si ben di consiglio debbono darlo per amore di Dio, come il
sentono S. Anton. [e] Mona. [f] Ang. [g] & Syl. [h] & Henri-
co, [i] & il dotto Gio. Lopez, [k] benche pecchino, cosi esse pren
dendo, come quelli donando. Di modo che le publiche mere-
trici, che si pongono à peccare per guadagno, non peccano pren
dendo il salario loro, ne sono obligate à restituire, & possono
ancho ricuperare quello, che loro si promette. La doue le al-
tre donne non solo peccano in essere cattiue, ma etiandio in pren
dere, & non possono dimandare quello, che fu loro promesso.
Perche regola generale è, che è peccato, M. ogni dare, ò pren-

[a] Vbi supra q. 10.

[b] l. Palam. §. 1 ff. de rit. nup.

[c] Ca. Nemo. ca. Meretrices. 32. q. 4.

[d] In .l. Affectionis. ff. de donat. quē cū alijs quos refert sequitur Ioan Lup. in repet rub. de donat. inter uir. § 40. contra multos per eum relatos.

[e] 2 par. tit 2. cap. 5. in fin. §. iusto princip. c.

[f] Verb. restitutio. 2.

[g] Verb. restitutio. 1. uersi turpe.

[h] Restitutio 2. §. 3.

[i] In ca peruenit in 2. de adult.

[k] In repe. rubr. de donat. §. 41.

dere, ò promettere, ò riceuere promessa per delitto. M. fatto, ò da farsi. [a] Dalla qual regola non si eccettua altro, che la sim plice fornicatione di meretrice, che si fa per guadagno. Et an- 41
cho perche non è possibile dare bastante ragione, perche non sia peccato il dare, ò prendere per adulterio, ò per sacrilegio, & incesto, & si all'incontro peccato il dare, ò prendere per uccide re, per ferire, & per rubbare. Nen sono però di precetto obligati a restituire, ma si ben di consiglio, per quello, che si è detto di sopra. Tutto lo sopradetto si ha da intendere di quelli, che senza danno notabile gli fanno donare à tali amici, ò amiche, che tengono potestà di donare: benche fosse piu di quello che si suol dare: Ma non di quelli, che lo fanno dare con notabili inganni. come dicendo ch'era Vergine non essendo; ò che non ha usato eccetto con un Signore illustre. Se fece pagare notabilmente piu. Ne anco di quelli che fanno donare senza inganno, ma da colui, che non poteua dare, che questi & queste debbano restituire, come gli altri ingannatori [b]. Da questa conuenientia, & differentia ne segue la intelligentia di quello, che dice Henrico, [c] cioè che quel medesimo, che diciamo delle donne, che per lasciarsi conoscere prendono, si ha da intendere de gli huomini, che dalle donne per la medesima causa prendono, cioè che proceda, quanto alla obligatione necessaria di restituire quello, che ne riceuono, perche ne questi, ne quelle obligate ui sono. Et ancho, quanto al peccare nel prendere, ò riceuere promessa rispetto alle maritate, & religiose, perche & questi, & quelli peccano in questo, & ne l'un, ne l'altro puo la promessa dimandare, ma non procede rispetto alle donne solute, che non peccano in prendere, & possono riceuere quello, che loro si promette, & quelli peccano in tuorre, & non possono dimandare quello, che gli è stato promesso, il che non possono gli huomini fare per quel, che di sopra si è detto.

[a] l. iuris gentium. §. si ob maleficium de pact. l. generaliter. ff. de uerb. ca. si de pact.

[b] ff. & ca. de dolo.

[c] l. 4. §. 1. ff. de condictio. ob turp. caus.

DOVE SI DEE RESTITVIRE.

SOMMARIO SESTO DEL CAP. XVII.

42 *La restitutione della cosa d'altri si debbe fare donde se possiede con buona fede, & di quello, che si debbe per contratto, ò quasi contratto, nel loco assegnato, ò donde si dimanda, con tanto che &c.*

43 Et

43 *Et di quello, che si debbe per delitto, onde il padrone non resta dannificato &c.*

42 IL quinto principale, che dalla sopradetta diffinitione seguita, si è, che se ne caua, che la restitutione si dee fare là, doue si ha da pagare, cioè doue la cosa sta quando la restitutione si ha da fare, solamente perche è di altrui quello, che restituire si dee, poi che chi con buona fede, & senza colpa possiede, non dee egli perdere nulla. [a] Che se la restitutione si dee fare per obligatione giustamente contratta, si ha da restituire in quel luogo, che espressa, ò tacitamente si segnalò per quel pagamento, ò doue si dimanda, pur che ne al creditore, ne al debitore uenga danno, perche si paghi fuori del luogo, che si [b] segnalò. Et se non segnalò alcuno, si ha da restituire doue si dimanda in
43 presentia di giudice competente. [c] Ma se la restitutione si dee fare perche si sia ingiustamente tolto, si ha da fare in quel luogo, doue il padrone danno alcuno non ne senta, & facciasi pure in qualunque luogo si sia. Ne altro danno, ò spesa al padrone ui corra, che quella, che fatta haurebbe, se non li fosse stata quella cosa tolta. Perche restituire è un riporre nel primo stato, un ritornare la cosa con tutto quello, che il padrone l'haurebbe, se non gliele hauessero tolta, [d] benche sempre basta restituire, doue il padrone si contenta [e].

[a] In ca. peruenit de adult. in d. 2.

[b] Ca. 2. de consti. & ca. sine culpa, de regul. iur. lib. 6.

[c] .l. 1. ff. de eo quod cert. loc. capitul. P. & cap dilect. de foro compet. §. praeterea instit. de act.

[d] .l. restituere. 1. & 2. ff. de verb. sing. & l. 1. C. de rest. & sent. pass. & 2. q. 3. §. fin.

[e] .l. 1. ff. qui satisd. cog. & per dicta supra eod. cap.

COME SI HA DA RESTITVIRE.

SOMMARIO SETTIMO DEL CAP. XVII.

44. 45. & 46. *La restitutione si ha da fare del modo, che la cosa perche si debbe, lo ricerca, & che basta la remißione, & perdono uoluntario della parte, senza che prima gli ponga in sua presentia il debito &c.*

45. & 46. *Debito perdonato è sodisfatto, & si perdona piu presto quando non si uede il debito.*

44 IL Sesto principale, che segue dalla diffinitione gia detta, si è come si ha da fare la restitutione. Perche se ne caua, che si ha da restituire nella maniera, che si dee, secondo la natura del contratto, del delitto,

ò della ultima uolontà. Et basta che colui, che è obligato re stituisca, ò per se, ò per altri. [a] Et se il delitto è occolto, de ue essere la restitutione occolta. [b] Mirisi, però, che quando si fa secretamente per mezzo di altri, colui, restituisca, perche non restituendo, non ne resterebbe il debitore sodisfatto, come si di rà appresso. [c] Et dicano pure quello, che lor piace, S. An
ton. [d] & Din. & altri altroue, [e] perche basta etiandio nel fo 45
ro della conscientia, che il padrone a cui si ha da fare la restitutione, libera, & uoluntariamente il rimetta, & perdoni, secondo la glosa, [f] & Hostiense, [g] ò che realmente gliele offerisca, & gliele ponga dinanzi, perche lo prenda, ò gliele lasci, & perdoni, ò che solamente con parole gliele offerisca, ò pure, che senza sentire altramente offerta né di fatti, ne di parole, il padrone lo rimetta, & perdoni, ò à preghi della parte, ò di alcuno altro mezzano, ò confessore, pure che con uerità, & di cuore il perdoni, & sia persona, che possa darlo, come signore della rob
ba sua, come bene il risolue il Gaetan. [h] & lo sente Had. [i] Et 46
è da credere, che ueramente il perdoni, se il medesimo padrone l'afferma, come dice il Gaet. [k] poi che non si troua miglior testimonio della sua uoluntà, che egli stesso. Il che intendiamo essere uero, quando non ui è congettura del contrario, laquale diciamo essere in questo caso, cioè quando un signore di uiolenta natura, ilquale tratta male que' uassalli, che non li compiacciono di quello, che esso per se stesso, ò per altrui mezzo dimanda loro, ricerca ad alcuno di loro qualche remissione. [l] Onde me pare bene quello, che dice il Gaet. che quando il pouero è obligato à restituire al ricco, bisogna che esso non li porti, ne mostri quello, che si ha da restituire, ma che lo preghi, & interponga mezzi, perche li perdoni, & rilasci detta restitutione, accioche con la presenza di quella cosa, non se ne faccia il ricco piu rigido, & fiero, poiche piu facilmente perdoniamo & rimettiamo quello, che non habbiamo, che quello, che [m] possediamo Et questo non osta alla liberalità della remissione, ma gioua à tor uia la tentatione della inhumanità.

[a] Ca. qui per alium de reg. iur.
[b] Arg. ca si peccauerit. 2. q. 1 §. non tibi dico, de pœn. d. 1.
[c] Infra cod. ca. nu. 67.
[d] 2 part. tit 2. ca. 4.
[e] In reg. peccatum, de reg. iur. li 6.
[f] In d. ca. peccatum uerbo restituatur.
[g] In sum. de usura. §. quæ pœn. uersi. si quid sit.
[h] In sum. de restitutio. ca. 7.
[i] In 4. de resti. q. 2. col 4.
[k] In uerbo restitutio. ca. 7.
[l] Arg. l. 1. §. quę oneran de ff. quorũ rer. actio non det. & gl. l. 1. ff. quod iussu.
[m] l. cum hi ff. de transf. facit l. sed si ergo. ff. ad uelleia.

CHE

CHE ORDINE S'HA DA TENERE NELLA RESTITVTIONE.

SOMMARIO OTTAVO DEL CAP. XVII.

47 *La restitutione si debbe fare à tutti i creditori se si può, & non potendo, prima quella delle cose certe & poi quella delle incerte. 49. & prima al padrone suo. 50. Et poi a diuersi. 52. & così prima quei de' contrati & poi quei delle usure.*

52 *La restitutione contra il sopradetto ordine non basta fino &c.*

47 L Settimo, che segue della sopradetta diffinitione, si è che ordinè si ha da tenere nel fare la restitutione, & cui s'ha da pagare prima, & chi poi, quando sono molti creditori. Perche se ne caua, che s'ha da tenere quell'ordine, che la legge diuina, & la humana commandano, cioè che non ui si serbi ordine alcuno, quando ui è da pagar tutti. Quando non ui è tanto, che à tutti basti, s'hanno à pagare prima le cose certe, che si sa, à cui si debbono, & poi le incerte, che non si sà à cui si debbano. Perche le incerte si possono senza danno humano lasciare, non così le certe. Et cosa chiara è, che tutto quello, che
48 si ha da restituire, si ordina per ristorare i danni humani, secondo S. Ant. [a] Et come ben il notò Syl. [b] & il Gaet. [c] molti errano, i quali perche non possono il tutto restituire, si forzano di comporsi sopra l'incerto co' prelati della Chiesa, per possedere come cosa propria il resto, & à questo modo defraudano i creditori certi. Ben è uero, che se la cosa incerta resta nella sua spetie, cioè che un calice, che ritrouò, ò che rubbò, sta in suo essere, ne si puo hauere, ne ritrouare il padrone, ben si puo dare a' poueri per amore di Dio, ò à Chiese, ò farne altra opera pia. Perche à questo modo non si fa à creditore alcuno ingiuria, poi che non è il debitore obligato à sodisfare il suo creditore della robba altrui, & ben si sa, che non fu mai quel calice di colui, ma d'altri.

[a] 2ª. part. tit. 2. ca. 7.
[b] Verbo restitutio 5. q. 1.
[c] Restitutio. ca. 8.

49 NELLE cose certe si dee osseruare l'ordine di Baldo communemente approuato, [d] cioè che prima si restituisca al suo padrone quello, che è suo, come è il deposito, ò il furto, che nella sua spetie, & essere si ritroua. Perche questi non si pon-

[d] In. l. pro debito. C. de bono author indi. poss.

gono fra i beni di colui, che ha da restituire, poi che il uero padrone non ne perde mai la possessione, & il dominio. Et per questo si debbono prima d'ogn'altra cosa à quelli [a] restituire. Appresso si debbono sodisfare i uenditori, se la cosa ueduta in potere di chi ha da restituire, si troua. Et benche il dominio nel compratore si trasferisce, [b] restò nondimeno la cosa per lo pagamento obligata, mentre nel suo essere resta, & nella sua spetie in potere del compratore si ritroua secondo il detto Baldo, & quelli, che lo riferiscono. [c] Il che è conforme à ragione almeno ad effetto, che esso sia il primo sodisfatto nelle medesime robbe, quando per sodisfare à tutti i creditori non bastano. Il 50
medesimo mi pare per la medesima ragione, che debba dirsi di tutto quello, che per titolo graue, & caro si diede. Ben è uero, che se quello ualeua, ò ualse piu di quel, che per cio si promise, il soprauanzo resterà per glialtri debiti. E ancho uero, che il uenditore non ha questo priuilegio nel danaio, che il compratore hebbe nella riuendita, ne in quel, che ne hebbe per contracambio, perche ne il prezzo, ne il cambio della cosa uenduta, ò cambiata succede in luogo di quello. [d] Doppo di questo serbono gli ordini della terra, se ue ne ha particolari, d'intorno à questo ordine del restituire, come dicono, che in molti luoghi ue ne siano, circa i banchi, che falliscono. Et se non ui è ordinatione particolare, si serberà la legge commune, secondo laquale ne' beni di quelli, che debbono, coloro à gli altri si preferiscono, a' quali essi prima espressamente obligati si trouano, & poi la moglie per la sua dote, & il fisco à que' creditori, à quali que' beni non si ritrouano obligati espressamente, anchor che si tacitamente. [e] Poi à quelli, che gli hanno tacitamente obli- 51
gati secondo il suo ordine. Vengono appresso i depositarij, saluo che quando si depositarono danari per contrattare, & perche gli si pagasse la usura, ò interesse. [f] Et poi quelli, che hanno priuilegio personale di essere preferiti senza obligatione reale. Et nell'ultimo luogo sono gli altri creditori, che non hanno hipotecha, ne obligatione sopra i beni, ne espressa, ne tacita, ne priuilegio personale, senza hauere consideratione, quale di loro sia primo, ò quale ultimo. Di maniera che quello, che à i gia detti prima auanzerà, si repartirà fra questi altri per rata, ma si ha però à cauare prima la spesa necessaria, non gia la pomposa, & superflua dell'essequie del defunto, che era debitore, &

quello

[a] .l. si uentri, uersi. tamen ff. de priuile. credi.

[b] .l. traditionibus. C. de pactis.

[c] Vbi supra pro quibus facit. l. 2. ff. quibus cauf. pig. uel hipote. taci. per arg. a fortiori quod tamen non omnibus concludet.

[d] .l. labeo. ff. de uerbo. sign.

[e] .l. assiduis. C. qui potior habeantur. l. Quamuis de priuil. fisc.

[f] .l. si hominem. §. fin. ff. de posit. & .l. si uentri. ff. de priui leg. credit.

quello, che si fa in cauare, & produrre il testamento, & in accettare la heredità, secondo Palud. communemente [a] approuato, & S. Ant. [b] Colui ancho, che prestò alcuna cosa, per rifare
52 & S. Ant. [b] Colui ancho, che prestò alcuna cosa, per rifare la casa, ò la uigna, si dee preferire nel prezzo di detta casa ò uigna, à tutti quelli, che hanno hipoteca, ò obligatione sopra i beni di quel debitore. [c] Et colui, che paga non seguitando questo ordine, non sodisfa con buona conscientia, secondo Hostien. Monal. & Syl. [d] se la ignorantia probabile della legge, ò del fatto nol salua, [e] eccetto quando alcun creditore fu piu diligente in procurare di hauere il suo ò in giuditio, ò fuori di giuditio. Per che allhora, non solamente puo, ma dee ancho pagare à costui prima, che à gli altri. [f] Egli mi pare ancho giusto quello, che dice il Gaet. [g] cioè che l'usuraio, ò il mercante dee prima pagare à quelli, à quali è debitore per contratti leciti, co' quali non si fece piu pouero, come sono quelli di compra, ò di prestanza, che con quello, che ha guadagnato con l'usura, benche si debbano prima sodisfare le usure, che quello, che si dee per contratti, co' quali si fe l'huomo piu pouero, come sono i contratti di donatio
53 ne, di liberalità, & di seruitù, che non sono necessarij. [h] Benche il Medina tenga il contrario dicendo, che le usure sono ingiuste & piu uietate per legge Diuina, naturale, & humana, per che non sono ne anco tanto che piu commandato sta che si paga: & piu senza dubbio, è, che io debbo quello che mi hai prestato, che quello, che per usura ui tolsi, poi che nel prestato nessuno mai dubitò, & nelle usure molti (benche male) Et lo presto non mi è stato dato in uerun modo, perche mi restasse con quello: & la usara si: & per non render il presto non ci è colore ne buono ne cattiuo, & per non pagare le usure, si, almeno cattiuo di che ui ho dato utile co' miei danari: Et benche è dichiarato esser heresia il dire che si puo tuorre usura [i]: Ma di sua natura è dichiarato che niuno puo tenere per se stesso quello, che gli è [k] prestato.

[a] In 4. d. 19. q. 3.
[b] 2ª. part. tit. 2. c. 7. §. 3.
[c] l. 2. ff. qui potior. in pig. habeant.
[d] Verbo restitut. 6. q. 7.
[e] Arg. ca. ex te de iureiur.
[f] l. pupillus. ff. de ijs qui in fraud. credit. Syl. ubi supra.
[g] Verbo restitutio. ca. 8.
[h] 2ª. 2ª. q. 62. art. fin.
[i] Clem. 1. de usur.
[k] Toto tit. ff. de rebus deposit. & commodat.

QVANDO SI HA DA RESTITVIRE.

SOMMARIO NONO DEL CAP. XVII.

54 *La restitutione si debbe fare subito di quello, che si debbe per delitto, & di quello, che per contratto uenuto il tempo &c. & la ragione di quello, &c.*

55 Maggiormente quando al preposito di farlo.
55. 56. 57. & 58 Se non lo scusa la ignorantia, ò la dilatione, ò il non potere almeno senza perdere la uita, salute, ò fama, ò senza alcun suo gran danno. 58. & 59. & quale si dice con danno.
60 La necessità estrema non leua la restitutione, ma bene la differisce, anco di quello, che tolse stando in quella. 61. se quando &c.
62 La differisce anco la minore necessità, che la estrema & il timore diuino, dell'anima ò corpo di quello à chi s'è debitore.
64 Benche il non essere condennato.
65 Ne la dilattione del confessore si non quando &c.
66 Ne il uolere pagare à poco à poco.
67. & 68. Ne basta mandare se non se gli dona, ne lasciarlo in testamento se non quando &c.
69. fino 75. Chi è colui, che impedisce officio, ò beneficio, heredita te, ò legato, quando & quanto egli ha da restituire.
70. 73. Impedire con mala intentione, ò impedire con forza ò inganno differiscono.
70 Colui, che dannifica il suo uicino senza utilità sua.
71 Giustitia distributiua d'officij, ò beneficij & d'altri beni communi differiscono.
72 Ius, che chiamano ad Rem.
74 Colui, che impedisce gli Appositori di lettura.
65 Come molte cause scusa di restituire: La prima la necessità: La seconda la remissione: ò contentare la parte, concorrendoui due conditioni. 76. & non è necessario la paga apparecchiata con molte dichiarationi. 81. La terza, procurare beneficio &c. 82. 83. 84. La quarta la ignorantia ragioneuole & quale è quella. 85. La quinta la prescrittione. 86. La sesta, la cessione, de' suoi beni. 87. La settima il timore di perdere la uita: ò la salute. 88. La ottaua, il timore di perdere la libertà. 89. La nona, il timore di perdere la fama.
88 La libertà se si puo uendere.
95 La fama uita libertà in che conuengono, & che è inestimabile. 90. & che non si paga senon &c.
90 La donna uirtuosa piu prezza la fama che la libertà.
90 Se il timore di perder la fama la scusa da restituire.
91 Se la famiglia illustre s'ha da perdere per fama.

L'OTTAVO

54 'Ottavo principale, che da questa diffinitione si caua, si è quando si ha da restituire. Et sene caua, che allhora si ha da fare la restitutione, quando la giustitia il richiede. Et la giustitia uuole, che subito si faccia, secondo S. [a] Tho. da tutti approuato. Intendiamo per subito qual si uoglia tempo dopoi del delitto ò quasi delitto per il qual si debbe [b]: Et si per uia di contratto, ò quasi contratto si debbe, passato il tempo, si se pose termine, o poi che il creditore lo ricercò: perche il Concilio generale determina [c], che poco men pecca colui, che ritiene, che colui, che prende la robba altrui. Et ancho perche se bene il precetto di restituire è affirmatiuo, quanto à quello, che espressamente commanda, che è sodisfare, é nondimeno negatiuo, inquanto in se inchiude un'altro precetto di non ritenere l'altrui robba contra la uoluntà del padrone, & i precetti negatiui obligano sempre, anchor che gli affirmatiui oblighino non sempre, ma in certi tempi, secondo S. Tho. [d] & l'Archid. [e] &
55 Panor. [f] & tutti gli altri. In tanto, che subito, che l'huomo sà, che tiene, ò che dee la robba altrui, ha da fare proposito in mente sua di non tenerla, ma di restituirla il piu presto, che potrà, secondo il giudicio d'huomo prudente. È imperò dubbio quando, & quante uolte pecca di nuouo, per tenere la robba d'altri, & tutti tengono che non peccano nouo peccato in ogni momento; & che pecca piu d'uno colui, che lo ritiene molto tempo communemente, & che pecca ogni uolta che propone di non restituirlo: & anco crediamo che ogni uolta, che usa, & si serue dell'altrui che debba restituire, benche non pensa in [g] quello: & secondo alcuni, tutte le uolte che tiene commodità di restituire & non restituisse: la qual però limitiamo, che proceda si pensa in quello, benche non concepisca proposito di non restituirlo, & non, si non auerte, ne mira in quello, poi che, quello piu è stato di peccato, che peccare.

Di che ne seguita, che se ben chi nel letto la notte, ò il dì nella Chiesa si ricorda, d'hauer robba d'altrui, dee subito hauere proposito di restituirla, ma non dee egli però alzarsi tosto di letto, ò partirsi di Chiesa, per andare à restituire. Perche basta, che la restitutione si faccia poi, secondo la discrettione di huomo prudente.

[a] 2ª. 2ª. q. 62. art fin.
[b] Arg. l. 1. ff. de cõdict. furt. Arg. l. Optimam. C. de contrahend. empt. & .l. Quod te. ff. de rebus credi. cum ei anno.
[c] Ca. Sæpe de resti. spol.
[d] 2ª 2ª. q. 33. art. 2.
[e] Ca. si peccauerit. 2. q. 1. & in summa de pœn. d. 5.
[f] In cap. Nouit de iudic.
[g] Gaie. 2ª. 2ª. q. 66 art. 3.

Ne seguita ancho, che come la ignorantia prouabile della legge, ò del fatto, mentre dura, iscusa di fare la restitutione [a], cosi molto maggiormente iscuserà di douere subito restituire. Et come l'intiero perdono del creditore iscusa di far la restitutione per sempre, cosi il termine uoluntario suo iscuserà ancho di farla subito, poi che mentre questa cosi fatto termine dura, non si tiene l'altrui contra sua uoluntà. Et come il non potere mai restituire iscusa per sempre, cosi il non potere subito iscusa di non subito restituire. Et diccesi non solamente colui non potere, che in estrema necessità si ritroua, ò che a nissun modo puo, ma colui ancho, che commodamente non puo [b]. Et colui si dice commodamente non potere, che non puo senza danno de' suoi beni di maggiore grado, & qualità, come sono quelli della uita, & della sanità rispetto à quelli della fama, & della robba, ò come quelli della fama rispetto à quelli della robba. come di sopra si è detto, ò che non puo senza gran danno de' beni del medesimo ordine, & grado, il qual danno si puo fuggire con qualche termine poco dannoso al creditore, come il dice S. Ant. [c] colui adunque, che non puo restituire subito i beni di fortuna, senza perdere i propri della salute, ò della uita, ò della fama, non è obligato à subito restituire. Perche come di sopra si è [d] detto, niuno è obligato à restituire i beni altrui dell'ordine piu basso, con danno de' suoi dell'ordine piu alto. Et à questo modo molto meno è obligato à restituire subito gli altrui beni di minore ordine, & qualità con danno de' proprij di maggiore ordine. [e] cosi medesimamente colui, che non puo pagare cento ducati, che dee pagare subito, senza gran danno delle sue facultà, cioè senza uendere una casa, ò una possessione per assai manco prezzo di quel, che uale, non è obligato subito à restituire.

56

57

Il che al parere nostro non solamente ha luogo ne' debiti, che descendono da i contratti, ò ultima uoluntà, ma in quelli ancho, che sono di ladroneccio, ò di furto, ò di altri delitti, come S. Anton. il sente, dica come li piace il Gaet. [f] Perche se ben questi duo debiti quanto alla loro origine differiscono, perche nella origine dell'uno si peccò, & nó si peccò nell'origine dell'altro, quanto à questo effetto però almanco nel foro della conscientia, sono simili, poi che si dee in amendue restituire, & in amendue l'assoluta impotentia escusa del tutto, & cosi in amendue la mediocre impotentia dee mediocremente iscusare [g]. Non si dice però 58

[a] l. Quod te. ff. de reb. credito. cum ei annot.

[b] l. Nepos procul. ff. de uerb. signi. ca. faciat. 22. q. 2.

[c] 2. part. tit. 2. ca. 8. à col. 4.

[d] In ca. 16. nu. 44.

[e] Arg. cap. Cum in cunctis, de elect. & auth. Multo magis. C. de sacro sanct. eccles.

[f] Vbi supra.

[g] Arg. l. illud. ff ad l. Aquil. cap. 2. de transl prelat.

però gran danno de' beni proprij, perche sia molto quello, che si ha à restituire, perche come hanno bene detto alcuni [a], quello non è gia danno de' beni suoi, ma è un priuarsi de gli altrui.

[a] Gaiet. verb. restitutio. ca. 6.

59 Non si dice ne ancho gran danno de' propri beni il non potere guadagnare molto, ò il restare di guadagnare, perche si habbia à restituire, Percioche come i medesimi dicono [b], quello non è perdere del suo, ma è non usare dell'altrui. Il che al parer nostro non procede, almeno ne gl'istromenti dell'arti, co' quali uiue colui, che ha da fare la restitutione, secondo S. Anton. & la commune. Non iscusa di restituire subito ne ancho il danno de' proprij beni, quando il termine della restitutione fa medesimamente gran danno à colui, a chi si dee restituire, secondo tutti.

[b] Vbi supra.

ET anchorche mi para giusto quello, che dice il Gaet. [c] & S. Anton. [d] cioè che il confessore non assolua colui, che è obligato à restituire subito, senza che prima attualmente restituisca, se altra uolta gli è stato imposto dal confessore, & non ha restituito. Perche se ben si ha da credere al penitente quanto egli dice & in suo fauore, & contra se stesso, si dee ancho procurare, che doue egli mancò una uolta, non manchi l'altra. parmi ancho nondimeno, che tale puo essere il penitente, & tale la causa, per che esso restò di farlo, & tale il tempo, & il luogo, doue si confessa, che dee il confessore assoluerlo per lo buon proposito solo, che esso ha di restituire, poi che con Dio questo [e] basta.

[c] Verb. Restitutio. ca. 6.

[d] 2. part. tit. 2. ca 8. col. 8.

[e] Arg. ca. Dixi, & c. Magna. de pœn. d. 1.

60 SEGVITA ancho da quello, che si è detto di sopra, che colui, che sta in estrema necessità, & non ha piu che il necessario della uita per se, & per la famiglia, non è obligato à restituire, se il creditore non è nella medesima necessità. Perche essendoui, colui è obligato à restituire, almanco quando si tratta di quella cosa, il cui dominio fu sempre presso il creditore, dica pure quel, che uuole Gio Tab. [f] Vi aggiungiamo però, che se ben la commune, che è seguita da i moderni [g] tiene, che chi in estrema necessità toglie alcuna cosa per souuenirsi, non sia obligato à restituire, anchor che uenga in ricchezza, à me però il contrario, che tiene Hadr. [h] pare piu uero, & piu giusto, & credo ancho che à tutti parrà il medesimo, se considerãno, che niuno è obligato à donare cosa alcuna à colui, che sta in estrema necessità. Perche basta, che li presti il necessario per torlo di quella miseria. Et colui, che in questa estremità si ritroua, non ha

[f] Ver. Restitutio. 4.

[g] In 4. d. 15.

[h] In Armilla aurea

egli piu ragione di prendere la robba altrui, che si habbia il padrone necessità di darla. Et percio basta, che colui, come prestata la tolga, & non come sua. Ne i testi [a], per li quali la commune si è mossa prouano, che la estrema necessità faccia il necessitato signore assoluto della robba altrui, ma li permette di potere seruirsene quanto bisogna, per uscire di quella necessi-
tà, come l'hanno sentito le glose de' detti testi, & la commune 61
de' dottori sopra esse. Bene è uero, che quando il necessitato prende alcuna cosa di poco momento, come sarebbe un pane, un poco di frutti, una ueste rotta, ò altra cosi fatta cosa, si puo pensare, che il padrone della cosa resti contento, che colui in quel bisogno la tolga, & habbia per sempre. Il che iscuserebbe il necessitato per sempre dalla restitutione. Et in questo caso potrebbe procedere la commune, ma non gia quando nel passare i monti Pirenei, ò le naui d'Abruzzo per difendersi in quella gran necessità del freddo, prendesse alcuno una robba fodrata di martore, ò di zibillini, che ualesse molto, come appresso si dichiarerà [b]. Soto, [c] imperò dice, noua distintione fra quello che (ne d'onde si troua in estrema necessità) tiene bene alcuni, & fra quello, che in altra parte gli tiene, & fra quello, che si consuma al tempo di tal necessità, come sono le cose, che si mangiano: & fra quello, che non si consumò, come è il uestimento ò cauallo, che usò, & conclude che colui, che tiene robba in altra parte è obligato à restituire quello, che consumò & anco colui che non la tiene, quello che gli restò di consumare in quella estrema necessità: ma non quello, che in estrema necessità si spese, & consumò: Et benche questa consideratione parrà assai bella & uera fino à questa ultima, però non crediamo esser quella tale, l'uno perche l'istesso confessa, che colui, che tiene robbe in altra parte resta obligato à restituire anco i consumati: & perche i beni di una terra non leua la necessità estrema à colui, che si troua in un'altra, ha da confessar che la necessità estrema sola, non fa padrone per usar della robba altrui senza obligatione di restituire: l'altro perche presuppone falso in dire, & tutto quello, che licitamente può usare, di quello, che nell'uso si consumò, è, padrone di quello: perche l'istesso Soto [d] tiene in altra parte contra una strauagante [e]: l'altra perche presupone [f] il falso in dire, che niuno, che consuma alcuna cosa come padrone di quella, & anco, essendo padrone di quella è obligato à restituirla: perche colui

[a] .f. ca. Sicut hi 47. d. & .l.2.§. Cum in eadem. ad.l.Rhod. de iact. ca. Si quis. de furtis.

[b] Hoc eod ca. num 118. & seq.

[c] Lib.5.q.7.art.1.de iust.& iure.

[d] Libr.4.q.1.de iusti. & iur.

[e] Ad conditorē. de uerbo.signific.

[f] Iuxta ca.Exiit. de uerb.signific.lib.6.

colui, che mangia pane, & uino prestato, (per presto, che si chiama mutuum) magna del suo, come padrone, & anco è padrone di quello [a]: però egli ha da pagare, & restituire, & così, benche la necessità estrema lo facesse à uno padrone per effetto di leuarlo di quella, non per questo gli leua l'obligatione di [b] restituire: Poi che basta (per leuarlo di quella) il dominio, che si guadagna per imprestito senza donatione: Perche la necessità, da solamente, ius [c], per tuorlo, & perche se gli dia quello, che basta per uscir di quella, & non piu: & basta per quello, che toglia prestato, ò se gli presta: per questo concludo, che colui, che piglia alcuna cosa in estrema necessità è obligato à restituire dopoi, quando potrà: ò che tenga bene in altra parte, ò che non tenga, ò che l'habbia consumata, ò non: se non quando per alcuna congettura delle tre scritta [d], ò costasse altra simile, ò si prosumesse donatione, che di piu del sopradetto seguiria della contraria opinione; che se un Capitano con mille soldati, i quali non tenessero robba in estrema necessità, mangiasse mille ducati de gl'alimenti ad un'huomo, nó sarebbono obligati à pagargli: Ben che il giorno seguente si arricchissero con un solo sacco lecito, che è cosa assorda.

[a] Leg. 2 §. Appellata ff. de rebus cred.

[b] Arg. ca. cum cessante cum enim annotatis de appella.

[c] Quia limitata cā limitatum producit effectum. l. non omnis. ff. de Rebus credit.

[d] Infra eod. ca. numer. 118.

Ergo non dicendū. l. Nam quod absurdum. ff. de oper. lib.

62 Ne segue ancho, che colui, che restituendo subito tutto quello, che dee, non potrebbe sostentarsi conforme allo stato suo, non è obligato à restituire, benche il farlo sarebbe perfettione; come il proua S. Anton. [e] pure che egli habbia proposito di restituire il piu presto, che potrà, & pure che si ingegni di non spendere altro, che il necessario, in mangiare, in uestire, & nelle altre cose così fatte, per potere alcuna cosa affrancarsi, & restituire à poco à poco.

[e] 2[a]. part. tit. 2. ca. 8. col. 7.

Ne seguita ancho, che quando la restitutione risulta in danno dell'anima, ò del corpo del creditore se subito si facesse, non si dee fare subito. Perche ne al furioso, né all'irato si ha da restituire la sua spada depositata, con la quale si crede, che egli ferirà se stesso, ò altri [f], ne à colui, che uuole fare guerra, ò ingiustamente litigare, si dee restituire il dannaio, che gli si dee, & col quale queste cose farebbe.

[f] Ca. Nequis. 22. q. 2

63 Ne seguita ancho, che non si ha da fare subito la restitutione, che risulta in gran danno della Republica, poi che il ben commune si dee preferire al particolare [g]. Il perche non dee alcuno facilmente biasmare i Re, & i sopremi Principi, che

[g] Ca licet. de regu. & Auth. de restit. & ea quæ per. §. licet. collat. 5.

ſi tengono alcuna coſa altrui, poi che pare loro con probabile ragione, che ſe eſsi la reſtituiſſero, ſe ne farebbe ingiuſta guerra ne' regni loro [a]. Il medeſimo pare, che ſi debba dire, quando probauilmente ſi crede, che della reſtitutione ſubito fatta ne ſeguirebbono adulterij, ò fornicationi, ò altri peccati mortali, a' quali ſarebbe dalla neceſsità ſpinto colui, che reſtituiſſe, ò i ſuoi figliuoli. Perche come dice S. Anton. [b] queſti mali ſono ſenza comparatione maggiori, che il danno, che uiene al creditore, per non eſſere ſubito pagato. & perche ſono ancho queſti beni di maggiore ordine, che non è la robba, che il creditore pretende.

[a] Arg. l. Si quis firmo. ff. ad leg. Aquil.

[b] Vbi ſupra.

64 Ne ſeguita ancho, che molti condannano ſe ſteſsi non reſtituendo, perche non ſe ne ſanno conſcientia, credendo che non ſiano obligati prima che ſiano condennati per ſententia. Perche quante uolte, che tiene ingiuſtamente la robba altrui, conſidera, ò dee conſiderare, che dee, & propone di non reſtituire non hauendoui cauſa ragioneuole, che lo iſcuſi, tante uolte M. pecca, ſecondo i Pariſini [c]. Et come colui, che tiene, ò retiene la concubina, non è penitente, ma ſi fa burla della penitentia, & confeſſando ſi aggiunge peccato à peccato, coſi chi ſi ritiene l'altrui per opera & per uoluntà, non è capace del frutto della penitentia, ſecondo [d] Scoto.

[c] Maior in 4. d. 15. q. 26. col. 2.

[d] In 4. d. 15. q. 2.

65 Ne ſeguita ancho, che non puo il confeſſore dare termine al penitente, quando è certo, che puo pagare, ſaluo ſe ui concorrono alcune cauſe, ò circoſtantie delle gia dette di [e] ſopra, per le quali il reſtituire ſubito, ſi iſcuſa. Delle quali ne potrebbe queſta eſſere una, il uedere, che il debitore per alcun ſuo utile non uuole reſtituire tutto in una uolta, & che il creditore, che non uuole darli termine, non ne incorre percio in gran danno, & che mai, ò non coſi preſto, ne con tanto utile hauràcoſtui il ſuo, come concedendo queſto termine, & che con queſto ne da il debitore la parola di pagare fra certo tempo. Onde concorrendo tutte queſte coſe, potrebbe il confeſſore dare queſto termine, & l'aſſolutione.

[e] Supra eod. ca. nu. 60. & ſeq.

66 Ne ſeguita ancho, che chi è debitore, & puo ſubito il tutto reſtituire, & non uuole pagare ſe non tanto il meſe, ò l'anno finche il debito ſi ſodisfaccia, non dee eſſere aſſoluto: dicano pure come lor piace, Hoſtien. & altri ſummiſti, ſecondo [f] Had. dicendo, che il confeſſore, che aſſolue coſtui, grandemente

[f] In 4. de reſtitut. col. 17.

l'inganna. Perche chi dee & puo bene restituire, & non restituisce, sta in peccato M. per lo detto di sopra. Il che dicono ancho i Parisini [a] hauere luogo non solo nelle cose robbate, ò nelle ingiustamente tolte, ma in quelle ancho, che ò sono prestate, ò per altra giusta uia tolte, & ingiustamente ritenute, anchor che il furto mal principio hauesse, & l'impresto l'hauesse honesto.

[a] Maior in 4. d. 15. q. 28.

67 Ne seguita ancho che colui, che non puo restituire il furto per se medesimo, ò altro danno fatto per delitto, senza manifestarsi, non dee farlo per se stesso, ma per mezzo di altra persona secreta, & fedele, che à questo effetto pare assai al proposito il confessore, à cui manifesto il peccato, se esso ha fama di fedele, & non altramente. Perche se la persona, per il cui mezzo si restituisce, si ritenesse quello, che esso restituire doueua, non sarebbe il debitore disobligato secondo S. Ant. [b] anchor quando hauesse fama di fedele, se il dominio di quello che si ha da restituire, ne passò in colui, che lo restituisce, ma se il detto mezzano il ritenesse, ò per qualche causa giusta il prendesse, & non ne passasse in lui il dominio di quella cosa, non resterebbe il debitore

68 obligato. [c] Et il medesimo S. Ant. dice che non molto le genti si confidino ne' predicatori, & ne' confessori, che piu procurano d'hauere danari, che la salute delle anime. Et il confessore, ò altri, che ha da fare la restitutione, dee riceuere poliza, ò altra cautela dal creditore, ilquale in essa confessi, essere stato sodisfatto di tanta somma di danari per mano del tale, per sodisfattione, che fa alcuno, che gli era obligato, senza nominarsi il debitore. Et questa cautela si dee poi dare al penitente. Et in questo caso si puo differire la restitutione fino à tanto, che si troui persona, per il cui mezzo si possa fare fidelméte, & secreta.

[b] 2. part. tit. 2. ca. 4. §. 1.

[c] Iuxta notata. in ca. Significante. de pigno.

Ne seguita ancho, che chi puo restituire subito, & non restituisce, benche ordini nel suo testamento, che si restituisca, non ua però sicuro: se alcuno de' gia detti rispetti non l'iscusa: saluo che quando il fece, perche sa, che il suo herede lo farà molto meglio, & se questo non credesse, egli stesso subito lo farebbe. [d] Aggiungiamo ancho che chi non puo subito restituire, ha da dimandare al suo creditore la remissione, ò il termine di quel, che dee, secondo S. Tho. [e] approuato saluo che quando per tale dimanda si manifestasse il peccato, [f] & ne seguisse alcuno [g] scandalo.

[d] Angel. uerb. Restitutio. 3. §. 2.

[e] 2[a]. 2[e]. q. 62. art. 8. ad 2.

[f] Per supra dicta eodem cap num. 31.

[g] Ar. 3. ca. Nihil de praescriptio.

Il nono principale, che si inferisce dalla detta diffinitione, si è se chi impedisce alcuno, che non consegna officio, ò beneficio, ò altro bene, è obligato à restituire. Et benche sopra cio siano assai uarie le opinioni de' dottori, come si puo uedere per Hadriano, [a] & sia difficile il caso, come il dice il Gaet [b] sopra San Thom, che il tocca. Ponderando però il tutto, à me par meglio quello, che non parue male ad Hadriano, benche non l'affirmasse, per essere contra la commune: cioè, che quei soli sono obligati à restituire, che impediscono altrui alcun bene, ò officio, ò beneficio, che era gia suo, & gia guadagnato il teneua per legittima, & perfetta ragione, che chiamano ius in re, & per donatione, collatione, confirmatione, ò altro legittimo titolo; ò gli si douea per giusticia, per hauere gia guadagnata alcuna ragione, che chiamano ius ad rem, ò per giusta promessa per compra, stipulatione elettione, presentatione, oppositione, espettatiua, regresso, adcesso, coadiutorio, primogenitura, legittima, ò altro titolo, che non da autorità perfetta, per la quale gli si debba, & si guadagna alcuna attione, per douere chiederlo per giustitia. Benche lo impedisca con mala intentione di farli danno, con tanto, che non gli faccia per forza bugia, ò inganno. Et ci mouiamo à questo, prima per la nostra diffinitione, perche pare, che doue non è debito, non ui sia, 70
che restituire: come ancho il Gaet. l'afferma. [c] Appresso, perche la intentione di fare danno, ò di fare male ingiusto, ò bene altrui, non induce necessità di restituire, se bene induce peccato nel giudicio della conscientia, dica pure come li piace Ric. & Pal. & Sco. [d] Et dato che San Tho. [e] par sentire il medesimo: perche le leggi, che dicono, [f] che chi fa un pozzo, ò altra opera nella sua possessione, di che ne segue danno al uicino, se fa cio per malfare, puo il uicino impedirlo, & non altramente, non hanno luogo se non nel giuditio esteriore, nel quale si impone la pena per la opera fatta con mala intentione, la quale non si dee nel foro della conscientia. [g] Di piu, perche non conclude la ragione del Gaet. [h] cioè che gli officij, ò beneficij sono beni communi, che si debbono ripartire à particolare. Il perche colui, che male li comparte, & male impedisce, contrauiene alla giustitia distributiua, come colui, che male comparte cento ducati communi à i particolari del popolo. Et per consequente come è costui obligato à restituire, cosi sarà ancho obligato quell'altro, secondo tutti.

Diciamo

[a] In 4 de resti. q. 10
[b] 2a. 2e. q. 62. art. 2
[c] In d. q. 62. art. 2. a col. 4.
[d] In 4 d. 15.
[e] 2a. 2e. q. 62. art. 2. ad 4.
[f] Leg. proculus ff. de danno infecto. & l. 1. §. Deniq; ff. de aqua pluui. arcen.
[g] Glo. sing. & recepta in ca. Fraternitas. 12. q. 2.
[h] Vbi supra.

71 DICIAMO adunque, che questa ragione non couclude, perche quantunque la giustitia distributiua obliga à dare questo officio, ò beneficio ad alcuno, non da però ordinariamente ragione perfetta, che chiamano in re, per la quale sia suo, ne ragione imperfetta, che la chiamano ad rem, per laquale gli si debba, è lo possa dimandare per giustitia, anchor che sia il piu degno di qual si uoglia altro, che possa in quella Chiesa, ò pure in tutta la Christianità ritrouarsi, benche molte uolte pecchi il distribuitore, per non darlo al piu degno, ò per darlo all'indegno. Ma quando si hanno à distribuire cento ducati communi à particolari del popolo, ogni un di loro ui ha qualche ragione, per la quale gli si dee, & puo dimandare la sua parte. Appresso S. Tho. che mi pare, che fosse causa di questa commune opinione, se ben si pondera, [a] almanco quanto alla restitutione dell'equiualente, parla del beneficio, che è conferito, ò dato con le parole, & non con effetto, come si caua da quelle parole. *Si firma-*
72 *tum erat, & reuocaretur*. Et finalmente non mai, ò assai poche uolte si è commandato, ne si commanda, che si faccia restitutione in tali casi. Di che ne segue, che se senza forza, bugia, ne inganni facesti mutare il testamento, ò il legato che altri uoleua farmi, ò mi hauea gia fatto, ne io ragione alcuna ui haueua, non sei obligato à restituirmi cosa alcuna. [b] Ne seguita ancho, che ne colui, che rinontia, ne colui, che presenta, ne colui, che elegge è obligato à restituire il beneficiò al piu degno, se egli l'ha dato à chi ne è degno, benche ne pecchi per cio taluolta, come altroue l'ho detto, [c] ne etiandio al degno, se si è donato all'indegno, benche in cio grauemente peccasse, perche non toglie ad alcuno la sua ragione perfetta, che chiamano in re, ne la imper-
73 fetta, che chiamano ad rem. Habbiamo detto senza forza, bugia, ne inganno, perche si mentendo, che io fossi morto, ò non fossi suo parente, ò che io fossi spurio, ò pure per altri inganni, ò per forza facesti mutare il testamento, ò il legato, ò la collatione, ò la presentatione del beneficio fatta, ò determinata di farsi, saresti senza dubbio obligato à restituirmi, secondo tutti, & ancho secondo Girardo [d] referito da [e] Hadr. che è colui, che piu che altri, in questa materia si allargò. Benche non saresti obligato à restituire, quanto impedisti, ne quanto pagar douresti, se l'hauessi tolto quello, che era gia guadagnato, ò douuto, saluo che quanto hauendo alle circostantie considera-

[a] In d.art. 2.ad 4.

[b] l.fin.C. si quis aliquem testati prohib.

[c] In cap. Graue de præb.

[d] Per.l.1. & 2.C Si quis aliquis testar. prohi.&.l. fin.ff. de hære. institu.

[e] Vbi supra.

tione uno huomo prudente giudicherebbe, come la commune ne gli altri casi dice. Almeno secondo la equità, ò quello che sempre si suole fare: Benche S. Tho. [a] senta che si, quando già staua fatta la determinatione di darlo, ò di lasciarlo. Ne se 74
guita ancho, che quando i benefitij, gli officij, ò le cathedre si danno per oppositione à colui, che piu il merita, & alcuno impedì, che non si dessero à i legitimi oppositori, ma ad altri, è obligato à restituire, poi che gia questi acquistata haueuano la ragione imperfetta di potere dimandarli, come ancho chi ingiustamente impedisce il contadino, che non fatichi, ò lo scrittore, che non scriua, & così de gli altri, è obligato à restituire loro, perche quello impedisce, che lor per ragione si dee, e che è la fatica, ò lo scriuere. Ne seguita ancho che non è obligato à restituire colui, che senza forza, ne inganno mi impedì di andare alla presenza del Vescouo, che haueua gia deliberato di dare il beneficio ad alcun degno, accioche non mi conoscesse, che se conosciuto mi hauesse, me l'harebbe donato, perciò che quel beneficio anchora non era mio, ne mi si doueua.

Il decimo principale, che dalla detta diffinitione nasce, si è, 75
che molte cose iscusano dalla obligatione di restituire.

La prima è la necessità, la quale iscusa, mentre dura, come nella precedente illatione si è detto.

La seconda è la remissione, il perdono, ò il contentamento della parte, che se è perpetuo, iscusa per sempre, & se è temporale, per quel tempo iscusa, [b] concorrendoui due conditioni, la prima, che si faccia per lo creditore, che puo donare, & habbia libera amministratione de' suoi beni, [c] la seconda, che si faccia liberamente, cioè senza inganno, timore, ne forza. Perche non uale, se si fa da chi non puo donare, ò se ui interuiene inganno, come se il debitore dice, che non puo tanto, quanto puo con effetto, ò che il debito non sia tanto, quanto e, ò se ui interuiene timore, ò forza, che faccia la concessione della remissione, ò la dilatione inuoluntaria, quale è quella, che fa il creditore, che non ha speranza di ricuperare il suo, perche il debitore li dice, che de' cento, che li dee, se esso per cinquanta non si contenta, non ne haurà nulla. [d] Non è però tale, se egli 76
per altre cause questa speranza ne perde, come il dice Syl. [e] Ne la terza ne ancho è necessaria, che alcuni ui ricercano, [f] cioè che il pagamento stia apparecchiato, & altri, [g] che si ponga realmente

[a] 2a. 2e. q.62.art.2

[b] Supra eod. ca. numer. 60.

[c] Ca. peccatum adiuncta glos. recepta uerbo remittatur, de reg. iur. lib.6. & .l. 1. ff. qui satisd. cogan.

[d] Argu. ca. uiuus de test. adiunctis quæ supra eod. ca. diximus nu. 45.

[e] Gaiet. in d. art 8. & antea Syl. Restitutio.7.q.1.& 2.

[f] Vbi supra.

[g] In dict. reg. peccatum lib. 6.

realmente in presenza del creditore, ne ancho, che gli si offerisce di parole, come alcuni altri dicono riferiti da Perusino. [a] & da S. Ant. Perche basta, che il creditore con libera uoluntà perdoni, ò dia la dilatione, come il sente la glosa, [b] & come bene il dice il Gaet. [c] quando colui, che ha da restituire, & ne tiene proposito, ma è pouero, & colui, cui si ha da fare la restitutione, è tanto ricco, che sarebbe opera di misericordia la remissione del debito, si dee dare per consiglio, che prima che realmente si presenti il danaio, ne etiandio uerbalmente, si chieda
77 la remissione. Perche come gli atti di castità piu liberalmente si essercitano nella absentia di donne, & di simili obietti uenerei, & quelli della astinentia in absentia delle saporose uiuande, cosi quelli de liberalità, & di rilasciare, & rimettere debiti piu liberalmente si essercitano in absentia del pagamento, & prima che si uegga, ò riceua il danaio, che poi. Non è ne ancho necessario, che il debitore habbia proposito di pagare intieramante quello, che dee, se non gliele rimette, & perdona il creditore, acciоche quella remissione, & perdono uaglia, benche per liberarsi dal peccato bisogna hauere proposito di restituire integramente, se non li sarà il debito perdonato. Di che ne seguita, che, se il debitore si pone in mano del creditore, dicendo stare apparecchiato secondo la sua possibilità, ma che esso usi con lui misericordia, & perdonili tutto, ò parte, se esso ha intentione di pagarlo, essendoli dal creditore perdonato; cessa di peccare, & resta libero della restitutione. Ma se non ha intentione di pagare, & disse questo credendo, che con poco sarebbe il creditore restato contento, & che non haurebbe altramente quella offerta fatta, resta ben libero della restitutione, ma non resta gia di peccare, come il notò [d] Syl.

[a] Theologi rela. a San. Anto. 2. part. tit. 2. ca. 6.
[b] In d. reg. peccatũ.
[c] 2ª. 2ᵉ. q. 62. art. 6
[d] Restitutio 7. q. 3.

78 Ne seguita ancho, che se alcuna persona mezzana, & da bene trattando col creditore li dicesse, io farò col tale, che ui dia tanto, se di buona uoluntà uolete donarli il resto, & qui non è inganno, ne timore, ne si perde ogni speranza di ricuperare il debito, & il debitore sta apparecchiato di fare tutto quello, che potrà, se il creditore gliele perdona, esso resta libero della restitutione, & cessa di peccare. Et se egli non haueua proposito di pagare quello, che potena, resta ben libero della restitutione, ma non resta gia di peccare. Et se la persona mezzana dice, che la donatione sia fatta liberamente, & non è il uero, non resta

libero il debitore de la restitutione, anzi se egli ne dubita, dee accertarsi del uero. Benche se il mezzano è persona di credito, & in cio bastante, resta il debitore col detto di costui iscusato fin che ne sappia la uerità. Et quando saprà, che non fu libera la donatione ha da fare nuouo proposito di pagare, come [a] potrà.

[a] Arg. ca. cum cessante, de appellat.

79 Ne seguita ancho, che se il creditore si resta di dimandare quello, che gli si dee, per timore, etiandio riuerentiale, ò per non sapere, che egli si debba, il suo debitore pecca non pagandolo, se egli puo, anchor che non gli si dimandi, se à giudicio di huomo da bene pagare il dourebbe. Perche non ha remissione, ne termine uoluntario del creditore. Il contrario è poi, quando il creditore sa, che gli si dee, & egli si resta di dimandarlo senza hauere timore ne altro rispetto, che lo faccia inuoluntario, perche in questo caso pare, che egli consenta al [b] termine.

[b] Ang. verb Mora. §.1. Syl. eo. § ca. 10.

80 Ne seguita ancho, che colui, che dee altrui alcuna cosa nel generale, come è à dire un schiauo, un bue, un cauallo, ò tante misure di grano, ò tanti barili di uino, ò qual si uoglia altra cosa in generale, non si libera di pagarlo, ò restituirlo, si per fuoco, ò per qual si uoglia altra disgratia, & caso fortuito perdesse il debitore quanto ha con tutto quello, che esso tenea per pagare [c]. Ben è ordinariamente iscusato colui, che è obligato in spetie à pagare questo, ò quello schiauo, ò questo cauallo, bue, ò asino, ò altra cosa, se senza suo inganno, ò colpa si perde, & prima che passi il tempo di restituire, & ne ancho da poi, almeno nel foro della conscientia, se la cosa, che si perde, si sarebbe cosi perduta in mano del padrone, come in mano del debitore si è perduta, ò che per contratto, ò per delitto [d] si douesse. Ma se consta, ò se dubita, che prima che quella cosa si perdesse, l'haurebbe il padrone uenduta, & si sarebbe stato utile, colui è obligato à restituire. Colui si dice essere in mora nel restituire l'altrui, che non restituì subito, che hebbe notitia, che quella cosa era di altrui, potendo restituirla [e], & non haueua causa alcuna giusta di ritenerla, come per cagione di alcune spese, che hauesse con buona fede in quella cosa fatte, ò per giusta ignorantia pensandosi, che fosse sua.

[c] .l. Incendium. C Si cert. petat. not. in .l. Quod te mihi. ff. de reb. credit.

[d] Syl. Restitutio 7. §. 5.

[e] .l Quod te mihi ff. si cert. peta.

81 La seconda causa, che iscusa di restituire colui, che dee per contratto, ò delitto, si è, secondo alcuni, che poco sanno, il dare, ò procurare, che si dia al creditore un buon beneficio ecclesiastico. Il che è falsissimo, come altroue il prouammo [f]. Perche

[f] In ca. cum secundum de preben.

che

che non iscusa ne ancho di quello, che si dee per seruitij, come nel medesimo luogo si proua. Benche doppo che si dona, ò si procura gratiosamente il beneficio, se colui, che il riceue, liberatamente, & in gratia del riceuuto fauore rilascia il debito, resta il debitore libero della restitutione. Questo istesso per la medesima ragione si ha da dire de gli officij, che senza simonia, ò peccato non si possono comprare, ne uendere (non gia di quelli, che si comprano, & uendono) perche co' presenti, che per essi si fanno, ò col procurarli à spesa del debitore, ben si fa il pagamento [a].

[a] Arg. ca. totũ 1. q. 3

82 La terza causa, che ancho iscusa del peccato di non restituire, è la prouabile, & giusta ignorantia del fatto, come è credere prouabilmente, che quello, che si ha da restituire, sia suo, per hauerlo hereditato, ò che non lo debbia, per essere debito fatto da suo padre. La ignorantia ancho della legge oscura, & posta in opinioni iscusa alle uolte in speciale, quando i dotti, & scientiati, & di buona conscientia li dicono, che non sia obligato à restituire. Percioche come chi per ordine del medico tenuto dotto prende una medicina per se, ò per altri, è iscusato dell'homicidio, anchor che muora, chi la pigliò [b], cosi colui, che senza affettione disordinata, & con puro cuore, desideroso di sapere la uerità dimanda à quelli, che sono tenuti dotti, & buoni, & che non resteranno per affettione di dirli la uerità, & li dicono costoro, che esso non è obligato à restituire, bene è iscusato del peccato di non restituire, anchor che con effetto obligato ui fosse [c]. Altramente si ha da dire di colui, che pensa, che li diranno quello che esso uorrebbe, & se questo non pensasse, & te-

[b] Per uotata per innocenti. in cap. tua de homic.

[c] Arg. glo. singu. & recepte in ca. capellanus de ferijs.

83 nesse, non gliele dimandarebbe. Il medesimo & molto piu di quell'altro, che dimanda molti, & essendoli da questi detto, che esso sia obligato, non resta di dimandare gli altri finche ne ritroua uno, che li dica, che non è obligato, & à costui solo piu, che à tutti gli altri crede. Come non sarebbe ne ancho iscusato di homicidio colui, che per non spendere ò per non pigliare medicina amara lasciasse il parere de' buoni medici, & dotti, & si apprendesse à quello di alcune donnecciuole, che mescolano taluolta nelle loro medicine il ueleno, secondo [d] Had.

[d] In 4. de restit. colum. 88.

84 Di che ne seguita, che non iscusa la ignorantia per essere crassa, & supina, & non prouabile, di colui, che dal soldato comprò il messale, ò il calice, ò da un paggio un piatto, ò salera

di argento, ò da un ragazzo mal uestito una pezza di panno, ò di seta, ò da qual si uoglia altro quello, che sapea, che communemente si tenea, che susse rubbato, ò in guerra, ingiusta guadagnato, ò che si dubitaua, se era tale, ò nò, senza porui la debita diligentia in risormarsi del uero. Ne ancho iscusa la ignorantia della legge chiara, come è quella, che non sa, che sia ingiusto il comprare cosa rubbata, per douere per se [a] ritenerla. Benche per essere ciascuno piu à se obligato, che altrui puo restituire la cosa comprata à colui, che gliela uendè, ò cambiò, & riceuerne il prezzo, che li pagò, ò quello, che percio gliene diede, pregando colui, che la rubbò, che al suo primo, & uero padrone la [b] restituisca.

La quarta causa, che ancho iscusa dalla obligatione di resti- 85
tuire, è la canonica prescrittione, ò usucapione, che è una maniera di acquistare il dominio utile, ò diretto di alcuna cosa, ò essecutione, perche non li sia tolta, per hauerla continouamente posseduta con titolo, ò senza, per lo tempo percio dalla legge determinato [c]. Et perche non paia ad alcuno, che noi alla cieca chiamiamo usucapione la prescrittione de gli immobili, & beni stabili, diciamo, che anchor che il modo di guadagnare per possessione il mobile si chiama usucapione, & il modo di guadagnare l'immobile, prescrittione, secondo la commune opinione de' commentatori di ambe le leggi, piu uero nondimeno pare, che tutti si chiamino usucapione, & la essecutione, ò sequestratione, che ne nasce, prescrittione, come per molte leggi [d] il proua, & mostra il dotto Alciato [e], & altri moderni in altre parti, Non habbiamo senza causa detto, che la prescrittione canonica iscusa, perche quella delle leggi ciuili, che non è conforme à i sacri canoni, non iscusa. Et per questo nessuna prescrittione, che si cominciò, & continuò con mala fede, non iscusa, ne quella ne ancho, che cominciò con buona fede, se poi prima che finisse il tempo, sopraueune la mala [f]. Ne le leggi particolari de' regni, & delle città, che uogliono che non si possano dimandare debiti di tanti anni, iscusano nel giudicio della conscientia il debitore, che sapea che douea, & non pagò, secondo la [g] commune.

La quinta causa, che iscusa è la cessione de' beni, che fa il 86
debitore [h], la quale iscusa nel foro esteriore, quanto à i debiti, che da contratto descendono. Perche le leggi ciuili [i] ordinano,

che

[a] Arg. ca. Apostolicæ de cleri. excom. minist. & ca. ignorātia de reg. iur. lib. 6. Syl restitutio. 3. q. 7.

[b] Alex. in 4. parte.

[c] .l. 1. ff. de usuca. toto tit. de prescri. l. 1. C. de usuc. trāsfor. & glos. 16. q. 3. in summa.

[d] Tit. de usucap.

[e] In .l. ut sunt. ff. de verbo. signific.

[f] Ca. Vigilanti. & ca. fin. de præscr. ca. possessor, de reg. iur. lib. 6.

[g] Quam tenet Anchar. in. ca. Peccatū de reg. iur. lib. 6

[h] .ff. de cessio. bono. & .C. de his qui bonis ce.

[i] .l. 1. §. & generaliter. ff. de pœn & gl. 1. Non satis. 86. d. & ca. Si res. 14. q. 6.

che non sia alcuno astretto à pagare piu di quello, che ordinariamente puo, senza mancarli il necessario di quello, che poi guadagnerà. Et etiandio quanto à quelli, che da delitti descendono, quando si tratta dell'interesse particolare della parte, non gia quando si tratta dell'interesse publico. Non iscusa ne ancho nel giuditio della conscientia, saluo quanto la necessità l'iscusa senza la cessione, di che si è ragionato di sopra [a]. Questo è, che se gli ha da lasciare gl'istrumenti dell'arte sua, & quello ch'è necessario per suo mantenimento, à giuditio d'huomo prudente, & non piu.

87 La settima causa, che scusa la restitutione della robba è quella di non potere farla senza danno della uita ò salute, per una determinatione d'Innocentio Terzo [b], con la dichiaratione d'Innocentio Quarto, communemente approuato: la ragione della quale pare essere che la uita & salute sono beni, d'altro ordine più alto che quello della robba, & inestimabili a'dinari [c], & per questo la restitutione, che è atto della giustitia commutatiua [d], & che ha da eguagliare le parti, non obliga à dare beni tanto alti & inestimabili, per quello della robba, che sono bassi & estimabili: imperò se alcuno uolesse restituire la robba al suo prossimo con pericolo della sua uita & salute, non faria male, se la robba fosse di gran quantità, ma saria degno di gran lode per le ragioni, & autorità, con che proua il dottor Soto [e], esser lecito poner la uita d'huomo discretto & prudente, per la difensione dell' amico suo & prossimo, & anco della sua robba, & per qual si uoglia atto di uirtù, di donde inferimo che la ragione uera di questa settima causa & scusa, non è, perche l'huomo, non è Signore della sua uita, ne della sua salute [f], poi che almeno è guardiano di quelle cõ potestà di poterle spendere per Dio: per la Republica, per l'amico, per suoi beni, & anco per qual si uoglia atto & uirtù.

88 La ottaua causa è il non poter restituire senza perdere la libertà & uendersi se medesimo, che quantunque la uecchia [g] legge permetteua che si uendesse colui, che non poteua pagare il furto, & anco che il debitore si desse se medesimo, ò suoi figliuoli per debiti ciuili [h], & anco che il medesimo si potria al presente ordinare, però mai nella Politica Romana dopo che è Christiana si ordinò ne commandò, che alcuno per debito ciuile si facesse schiauo, anzi è commandato [i], che niuno sia costretto à quello,

[a] In precedenti illatione nu. 86. cum seq.

[b] In ca. Officij. de pœn. & remis.

[c] Arg. l. In seruorũ §. fina. ff. de pœnis.

[d] Vt dictum est supra eo. ca. nu. 6.

[e] Lib. 5. q. 1. art. 6. de iust. & iur.

[f] l. Liber hõ. ff. ad l. Aquil. & ca. contingit. de sent. excõ.

[g] Exod. 22.

[h] Leuit. 25. & 4. Regu. 4.

[i] l. Ob æs alienum & Authen sequent. C. de actio. & obli. cap 2 & ibi gloss. de pignor.

la ragione di questa ottaua scusa pare essere che la libertà è di altro ordine piu alto de' beni, è cosa inestimabile, di sua [a] natura, & per questo la restitutione, (ch'è atto di giustitia) non obliga à chi tiene libertà, che sia constretto à darla per restituire la robba, che è cosa di piu basso ordine, & di sua natura estimabile. Benche non sarebbe male chi per fare la restitutione, si desse per schiauo al creditore, ò si uendesse ad altri, che lo uolesse comprare, se non gli fosse alcuna legge giusta, che lo impedisse, qual legge non è in legge di natura, ne diuina noua, ne nelli Romani Decreti, dato che (come si ha detto, gli sia legge, che commanda che non siano constretti à quello, anzi ogni dì comprano i Christiani in Etiopia molti, che si uendono se medesimi ò con suo consenso, il quale essere lecito lo scriue anco il dottor Soto [b]: Di donde si segue che la ragione di questa ottaua scusa non è, che l'huomo libero non è Signore della sua libertà, se non la sopradetta.

[a] Libertas res inestimabilis est. ff. de reg. iur.

[b] Lib. 4 q. 2. ar. 2. de iust. & iu.

La nona causa è quella di non poter restituire la robba senza 89
perdere la fama, secondo un dottissimo Cardinale [c], dicendo che come i beni della uita, & salute sono di piu alto ordine, che quello della fama, & così quei della fama sono di più alto ordine, che quelli della robba, & che niuno è obligato à restituire i beni del piu basso ordine con perdita di quelli del piu alto ordine, imperò contra questa conclusione hanno tenuto [d] Maior. & Adr. [e] & poi il dottor Soto, ha reprouato la detta distintione & ressolutione del detto Cardinale in una parte [f], & in un'altra sente [g] che non si ha da mirare questi ordini di beni, anzi si ha da contrapesare, quello, che uale la fama, di colui, che è obligato à restituire con quello, che uale il debito, & che tanto potrà eccedere il ualore della fama, à quello del debito, che non sarà obligato à restituire. Mouesi à quello il primo, perche il detto ordine del detto Cardinale, pare piu profódato in Methafisica che in Philosophia morale: Il secondo perche quantunque la fama, (di se, è di maggior ualore che la robba) però molta robba uale più che la poca fama, ma benche piu pretioso sia, di se, l'oro, che il piombo [h]: però piu uale un Cantàro di piume che un grano di oro. Il terzo perche chi infamò uno illustre lignaggio di traditore, ò d'herasia, è obligato (à suo parere) à restituirli la fama, benche per quella hauesse da perdere la uita. Ma non ostante tutto questo, meglio ne pare la opinione del detto

[c] Caieta. lib. [illegible] resp. & 2a. 2e. q. 62. ar. [illegible]

[d] In 4 dist. 15. q. 17.

[e] In 4. de rest.

[f] Lib. 4 q. 6. artic. 3. de iust. & iu.

[g] Ibidem q. 7. art. 2.

[h] Ca. Duo sunt 96.

Cardinale,

Cardinale, l'uno perche non si fonda tanto in Methaphisica quanto in buona Philosofia morale & legale secondo la quale, niuno è obligato à dare la sua uita per pagare il suo debito, per essere di piu alto ordine, come è detto. L'altro perche per la medesima ragione (perche non si ha da perdere la uita per restituire la robba) anco conclude che non si debbe perdere la fama per restituire la robba, poi che ancò la fama di sua natura è bene inestimabile; (come chiaramente lo significa la Sacra Scrittura [a], & anco la humana di Aristotile [b], che ha detto, essere l'honore il maggiore bene di tutti gli altri esteriori, al quale segue S. Tho. in molte parti [c]: & alcune nostre glo. [d] ne osta dire, che quando la fama non si puo restituire, si debba dare ricompensa in dinari. L'uno perche quello non si fa per essere quella di sua natura estimabile: se non perche non si puo fare altro, come anco per la uita & salute (che sono inestimabili) quasi il medesimo si [e] commanda.

90 L'ALTRO perche non si da quello per prezzo della fama che non tiene prezzo se non per alcuna sodisfatione del danno che li uiene per essere priuato di quella, come anco allo strupiato si da alcuna ricompensa non per pretio della salute, che non la tiene, se non per il danno, che di quello si seguita [f], l'auuertentia del quale è assai necessaria in questo luogo: L'altro perche, il dottissimo & Santo dottor Tho. [g] d'una medesima maniera risponde, nel caso che à uno si tuolle la uita ò membro (che non si puo restituire) & in caso in che si tuolle la fama, & non si puo restituire, & in tutti dui dice, che non si puo dare equiualentia, & in tutti dui dice, che si ha di fare ricompensa, & [h] donde parla della ricompensatione della fama, si rimette: donde parla [i] della ricompensa della uita, ò membro tagliato, dicendo che in quello della fama si ha da fare il medesimo di quello che ha detto in quello della uita, robba ò membro tagliato per lo quale chiaramente significa che la fama non tiene pretio, ne quello, che si da per ricompensa, si da piu per paga che quello che si da per tuorro la uita, ò membro tagliato, & che di altro ordine piu alto, sono i beni della fama che quelli della robba, & che non si puo contrapesare il ualore pecuniario dell'uno con il ualore pecuniario, che e inestimabile dell'altro; perche la libertà, fama & honore pare essere di uno medesimo ordine, & come è detto, niuno è obligato à uendersi per pagare debito di robba. &

[a] Eccles. 41. Curã habe de bono nomine & Prouerb. c. 22. Melius est nomen bonum quam diuitiæ multæ.

[b] 4. Ethic. ubi ait honorẽ essem maximum bonorum exteriorum.

[c] 2[a]. 2[e]. q. 129. art. 2. & Gaiet. in eo. loco. & q. 131. art. 1. ad 2 & q. 103. art. 2.

[d] Suam de pœnis & extraua ad conditorem I. 120. 22.

[e] .l 2. §. 1. & l. fina. ff. de his, qui de iecer. & .l. Ex hac ff. si quadruppau.

[f] Per leges. prædictas & ea. supra. cap. 15. nu. 19 citata fuerunt.

[g] 2[a]. 2[e]. q. 62. ar. 2. ad 1. & 2.

[h] In d. ver. ad 2.

[i] Ad predictũ ver. ad 2.

la ragione di quello consiste in la distintione del detto Cardinale. Dunque quella è uera, & anco nostra conclusione, l'altro perche una donna tenuta per uirtuosa, piu debbe uolere essere schiaua di buona fama, che libera disfamata [a]: Et poi che non è obligata à farsi schiaua per restituire la robba, meno sarà obligata à pagare la robba, quando dee quello c'ha da essere tenuta per mala: l'altro perche la restitutione (come è detto [b]) è atto della giustitia commutatiua, per il quale si pone ugualità fra colui, che tuolle, & colui à chi è tolto, & non saria ugualità, anzi gran disugualità, lassare la robba & la fama per la robba sola. L'altro perche Innocentio [c] Tertio chiaramente dice che il timore di dire il suo adulterio al marito, scusa la donna della restitutione della heredità senza distinguere fra la grande heredità ne picciola, ne in fra fama di grande ne di picciolo, ne mai S. Tho. ne altro dottor alcuno Classico fece queste distintioni, mal fondate in iure [d], al nostro parere. L'altro perche non si puo dire, che Innocentio Tertio [e] non sentì chiaramente, che il timore di perdere i beni di piu alti ordini scusa della obligatione di restituire quelli del piu basso ordine: perche chiaramente dice, che il timore di manifestare il suo adulterio escusa la donna di restituire la heredità, che il figliuolo putatiuo hereditерà: & come il testo parla del timore generalmente, & cosi si ha da intendere di qual si uoglia giusto, & il timore della fama è tale [f]: dunque si ha da intendere anco della fama. L'altro perche molto dura, & nuoua cosa pare quello che il detto dottore Soto, senza auttore alcuno, dice, che chi difamò una illustre prosapia, è obligato à restitutione della sua fama, con perdita della uita. L'altro perche la similitudine, dell'oro & piombo non conclude che l'uno & l'altro di sua natura sono estimabili à dinari, Et per questo il molto dell'uno puo ualere piu del poco dell'altro: ma la fama non è cosa estimabile à dinari, come anco non è la salute, ò libertà: L'altro perche molto poche uolte accascherà caso nel quale non si possa restituire la robba tardi, ò per tempo, senza danno della fama, piu atto che quello del quale parla il detto Innocentio Terzo della donna, che finse essere grauida, & parturire figliuolo, d'altro, per proprio, ò che parturì di adulterio occulto, del quale, imperò sente che si teme non debbe dirlo à suo marito: & è chiaro, che lo porria dire senza timore di perder la uita, intrando prima in un Monasterio securo, perche la 91

Chiesa,

[a] l. isti quidem §. fin. ff. quod metus causa.

[b] Supra eod. ca. numer. 6.

[c] In ca. Officij de pen. & remis.

[d] Ergo nec nos distinguamus. L. de pretio ff. de publicæ. c. Solite de maior.

[e] In dicto cap. officij.

[f] l. isti quidem cũ glos. ff. quod met. caus.

Chiesa, non commandaria, che fosse ritornata à suo marito senza bastante cautela [a] finalmente fa, che se la contraria opinione fosse uera, si segueria che niuna differentia haueria fra il debito della fama & quello del danaro, perche (secondo quella) in tutti dui, il danno grande di colui, che ha da restituire escusa, & in niuno il picciolo, & in tutti dui si troua grāde & picciolo ualore, Si seguiria anco che sempre si potria restituire la fama per cosa equiualente, che è contra S. Tho. [b] communemente approuato: per questo, concludemo, che la restitutione del debito della robba si ha da procurare per tutte le uie possibili: ma se non sene troua alcuna che per quello basta senza perder la uita, ò libertà, ò la fama, non è necessario restituire, imperò limitiamo la opinione del detto Cardinale, che solamente ha luogo nella fama, che un tiene di uirtù, ò bontà morale, & non nella fama che uno tiene d'altre uirtù, quali sono, quelle, dell'ingegno sapere, forze, destrezze, arti, ricchezze & altre cose simili, nel la qual saluamo la opinione contraria, perche la fama di queste non pare inestimabile: qual essere quello della bontà, significa la Sacra Scrittura [c], come è detto [d], & come queste due spetie di fama & infamia nel quale ha luoco la dettratatione, diremo & prouaremo [e] abbasso.

[a] Literas sub fine de restitut spol.

[b] 2ª. 2ª. q.62 ar.2. ad 2.

[c] Ecclés. 4. & prouerb. 22.

[d] Supra eod. ca. nu. 89.

[e] Ca. 18. nu. 20.

DELLA RESTITVTIONE DE' BENI INCERTI.

SOMMARIO DECIMO DEL CAP. XVII.

92 *Quali sono i beni incerti. 93. & se si ponno applicare al debitore se esso è pouero.*

92. & 93. *La restitutione de' beni incerti à chi si debbe.*

92 *Come i Vescoui se risseruano l'assolutioni de' beni incerti.*

92 I BENI incerti, che si hanno à restituire, sono quelli, che non si possono ritenere giustamente, non si sa, quanti sono ne à cui si habbiano a restituire fatta la debita diligentia, secondo la mente commune de' dottori, che noi altroue esplichiamo [f], benche la glosa [g] chiami gli ultimi soli incerti. Et questo non sapere accade, ò per nō conoscersi, ò per essere morto colui, a chi si doueua restituire, ò per non hauersi conoscen-

[f] In ca. Cum sit de Iudæis.

[g] Ca. 2. de pœn. & remiss. lib. 9.

za de gli heredi suoi dopo fatta la debita diligentia, secondo S. Tho. approuato [a]. la restitutione de' quali si ha da fare à poueri [b]. Molti ancho tengono, che sia riseruato a i Vescoui, & che per questi soli si debba fare la restitutione [c]. Ma la commune tiene il contrario, la quale uerità noi prouammo [d] altroue, doue concludiamo, che colui, che è obligato à restituire, puo farlo da per se solo senza il Vescouo, & etiandio senza il confessore, ne il Vescouo puo commandare il contrario, ne ordinariamente traporuisi contra la uolontà del debitore, saluo che in quattro casi. Il primo è, quando colui, che ha da restituire, muoia senza herede, ne essecutore del suo testamento. Il secondo, quando chi ha da restituire, non uuole, & si procede contra lui in giudicio. Il terzo, quando colui, che restituisce, non li distribuisce bene, ne come è obligato. Il quarto, quando queste cose incerte si posseggono da chi fu, ò è manifesto usurario [e]. Ne etiandio la consuetudine contraria ualeria, ò per essere contra la legge naturale, ò perche i Vescoui non si curano troppo ordinariamente de' poueri, secondo Siluestro [f]. Benche la consuetudine de' Vescoui, che si riserbano la restitutione de' beni incerti à se stessi, de' quali ha fatta mentione una glosa, si puo difendere intendendo della assolutione del peccato fatto in non hauere restituito, & della restitutione, & dispositione de' confessori, cioè uietare loro, che non assoluano, ne distribuiscano senza il parere del Vescouo, ma non gia uietare, che le parti da se stesse, se esse uogliono, non restituiscano, ne discarichino le loro conscientie, come obligati sono. Et à questo modo si possono tutti concordare, & saluare le constitutioni Sinodali di molti Vescouadi.

[a] 2ª. 2ª. q. 2. artic. 5.
[b] Ca. cũ tu de usur.
[c] Hostien. in d. cap. Cum tu. & in d. ca. Cum sit & in summa de pœn. §. fin.
[d] In commento. d. ca. cum sit.
[e] Ang. Resti. 2. §. 14 Rosella. eod. §. 2. Pisa restitutio 6. Syl. eod. 8. §. 5. Gabriel. 4. d. 15. q. 2 col. 18.
[f] In eod. uerb. in d. q. 5.

AGGIVNGIAMO ancho, per tutt'i rispetti, per li quali puo il confessore assoluere colui, che dee cosa certa, senza che subito restituisca, ò fino à certo tempo, per li medesimi, & con piu forte ragione puo assoluere colui, che dee cosa incerta. Et se chi ha da restituire è pouero, puo per se il tutto, ò alcuna parte prenderne, massimamente con parere del Vescouo, ò del confessore, à punto come un de' poueri, a' quali si ha à dispensare, per quello, che noi appresso diremo [g]. Ne è necessario d'imporli piu peso di orationi, ne d'altri beni per le anime de' creditori, che quel, che ad altri poueri si imporrebbe. Perche non è testo, ne ragione, che lo proui, benche egli obligato resti à quello, à che ancho gli altri ui [h] restarebbono. 93

[g] Ca. 2. de pœn. li. 6. Infra eod. cap. numer. 181.
[h] Arg. l. illud. ff. ad. l. aquil. & cap. inter cæteros de rescrip.

Diciamo medesimamente, che sarebbe cosa conueneuole, che si cercassero i piu poueri, & essendo ugualmente poueri, i migliori [a], anchor che non saria necessario, perche non ui ha testo, ne ragione, che il concluda. Et per poueri intendiamo non solamente gli huomini, & le donne, ma le Chiese ancho, & gli spedali, & i monasterij, che habbiano necessità di ornamenti, di luminari, di edificij, ò di altra opera pia, secondo Giouan'Andrea [b] communemente approuato, benche i beni de gli ecclesiastici sono obligati a' poueri, come i beni incerti [c], & si possono dispensare in altre opere pie, dica quello, che li piace, Pietro di Perugia [d], la cui opinione potrebbe procedere ne' legati fatti a' poueri.

[a] Ca. est probanda. & ca. Nõ satis. 86. d.
[b] In cap. 2. de testa. lib. 6.
[c] Ca. Arum. 12. q. 2 & ca. fin. 16. q. 1.
[d] In tract. de cano. port. episc. ca. 7.

94 La opinione commune, che i beneficiati, che dispensano i frutti de' beneficij loro à concubine, ò in altri uani, & mali usi, ò in fare ricchi i parenti, siano essi, & quelli, che li riceuono obligati à restituire, si ha da intendere, oltre quella parte delle entrate, che essi per loro conueniente, & necessario sostentamento despendono, come per essempio, se uno puo uirtuosa, & conuenientemente per suoi bisogni, & della famiglia spendere mille ducati, & ne ha duomila di beneficij, spendendone mille a gli usi suoi necessarij, & dugento uana, & malamente, non è obligato à restituirne piu che dugento. Che se egli stringe la spesa, & non spende al necessario piu che ottocento ducati, non è obligato à restituire un quattrino de' dugento mala, ò uanamente spesi, come l'ho in altra parte, prouato à lungo, [e] toccando i dubij di questa materia.

Della restitutione di quello, che si uince in giuoco si dirà appresso, [f] & così della fama ancho, & [g] dell'honore.

[e] .s. in 5. notab. ca. cum secundum, de preben.
[f] In ca. 19.
[g] In ca. 18.

98 INTERROGATIONI IN QVESTO SETTIMO precetto, che da' gia detti presuppositi nascono.

SOMMARIO VNDECIMO DEL CAP. VII.

94 *Colui, che tuolle robba d'altri, ò il suo pensando ch'era d'altri, ò se tuole il suo, nel quale altro tema con alcuna auttorità, rompe il settimo precetto, & pecca M.*

95 *Se tuolle alcuna cosa per forza, s'è cosa sacrata.*

95 *Se per far quello, che debbe, ò quello, che non debbe.*

96 *Se compra à instantia d'altri, & dice che li costa piu, ò parte*

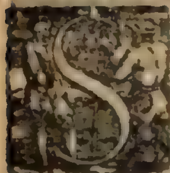

SE contrattò, ò pigliò, ò lo uolse contrattare, ò pigliare ò fare pigliare fraudolentemente alcuna cosa d'altri contra uoluntà del padrone, per guadagnare la proprietà, ò la possessione, ò uso. M. [a] Et la opera obligata alla restitutione, non gia la uoluntà [b] sola.

[a] Per prædicta in 2. prælud.
[b] Per prędicta in 2. prælud.

SE pigliò alcuna cosa sua propria pensando, che fosse di altrui. M. benche nel foro esteriore non incorre in pena, se non ne fa danno ad alcuno [c] ne quanto al foro diuino è obligato à restitutione.

[c] Arg. l. inter §. penul. ff. de fur.

SE contrattò cosa propria, nella quale haueua altri qualche ragione, contra uoluntà di lui, come à dire il pegno, che si ritrouaua dato al creditore, ò cauallo, che hauea locato, ò presta-
95 to. [d] M. perche quanto alla ragione, che altri in quella cosa ha non è sua, ma di altrui.

[d] .§ aliquando instit. de obliga. quæ ex delict.

SE pigliò, ò uolle deliberatamente pigliare alcuna cosa di altri per forza. M. Et questo è peggiore, che simplice [e] furto, & si chiama rapina, & è di un'altra spetie, & per questa muta circostantie, che di necessità bisogna confessarle, per quello, che di sopra si è detto. [f] Et oltre la restitutione della cosa tolta si ha da sodisfare la ingiuria, che si fece al forzato, come si fa di quella, che è fatta ad altri senza che cosa alcuna gli si tolga, secondo la mente di S. Tho. [g] & de gli altri.

[e] Ca. Pænale. 14. q. 5.
[f] Tho. 2ª. 2ª q. 66 art. 9.
[g] Supra ca. 6. nu. 3.

SE rubbò cosa sacra di luogo sacro, ò non sacro, ò cosa non sacra di luogo sacro. M. Et è questo furto peggior, che il simplice, & di altra spetie perche è sacrilegio. [h] Et se lo se rompendo porta, fenestra, serratura, tetto, ò mura, è iscommunicato, [i] benche per lo rompere solo senza seguirne il furto, non è iscommunicato, ne per lo rubbare solo senza rompere il luogo, anchor che gran peccato sia, & per la ingiuria, che fe nell'un caso, & nell'altro, ne dourebbe essere castigato, come do ppo di Panor. Felino, & la commune & hollo io in altra parte [k] detto. Al che è consequente quello, che dicono i Parisini, che chi rompe il sacrario, & rubba il sacramento, è iscommunicato. Luogo sacrato à questo proposito si dice qual si uoglia Chiesa, ò spedale, ò heremitorio con licentia del Papa, ò del Vescouo [l] edificato, ò cimiterio da loro [m] benedetto.

[h] 2ª. 2ª. q. 66. ar. 9.
[i] Cap. quisquis. 17. q. 4.
[k] Ca. conquesti. de de sent. excom. de quo infra. ca. 27. nu. 96.
[l] In d. ca. conquest.
[m] In 4. d. 15.

SE ha presa alcuna cosa notabile per fare, ò lasciare di non

fare quello, à che era dal suo officio obligato, come per dare giusta sententia essendo giudice, ò per dire la uerità essendo testimonio, ò per accusare essendo à cio fare obligato, ò per restarsi dalla ingiusta accusa. M. [a] con obligatione necessaria di restituire quel, che egli tolse à colui, che lo donò, come di sopra si è detto. [b] Et se ben piu peccò, se lo tolse per far quello, che non doueua, ò lasciare di fare quel, che doueua: secondo tutti, cioè per male giudicare, per male accusare, male denuntiare, ò male testificare, non è però di precetto obligato à restituire, benche sia bene obligato al danno, che egli fece, per quello, che di sopra si è [c] detto.

[a] Ca. non sane. 14. q. 5. ca. militar. 23. q. 1

[b] Supra eod. ca. nu. 37.

[c] Supra eod. ca. numer. 36.

Se comprò cosa alcuna per ordine d'altri, & disse hauerla piu comprata di quello, che la comprò, per hauerlo per se. M. secondo S. Ant. se quel di piu nol tolse per le spese necessarie, & il uenditore non gliele donò per questo effetto, & non per cagione di colui, che le [d] comprò. 96

[d] Arg. ca. requisisti de restit.

Se fe ripartimento di alcuna quantità di danari imposta al popolo, perche secondo le facultà di ciascuno pagare si douesse, & ne impose piu, ò meno ad alcuni in pregiuditio di altri. M. secondo Santo Ant. & tutti, benche nol faccia per odio, ne con mala intentione, se la ignorantia della legge, ò del fatto prouabile non l'iscusa, perche ha uiolata la giustitia distributiua, & dee restituire à colui, che ne uiene aggrauato, secondo tutti. Il medesimo è di colui, che ripartendo le cose communi donò più, ò méno ad alcuno di quello, che li toccaua, secondo il Gaetano [e] perche questi tolgono quel, che altrui si dee, ò il suo proprio all'aggrauato.

[e] 2a. 2e. q. 62. art. 2

Se il prelato, ò signore ha carico di dare beneficij, ò officij publici, & li donò a persone indegne. M. come altroue l'ho detto, [f] & è obligato à restituire, anchor che sia Papa, secondo il Gaet. [g] benche mi paia il contrario piu giusto, come di sopra l'ho detto. [h] Questo è, che non è obligato à restituire al degno, ò al piu degno, cioè à colui, che si deueua dare, ma si alla Chiesa, ò alla Republica, alla quale (per darla all'indegno) dannificò [i].

[f] In cap. graue de preben.

[g] 2a. 2e. q. 62. art. 2 col. 5.

[h] Supra eod. cap. num. 72.

[i] Arg. ca. fin. de iniur.

Se ha impedito alcuno, che non conseguisse qualche offitio, ò beneficio, ò altra cosa, per farli danno, ò farli male, ò pure senza cattiua intentione, ma ui usò la forza, le minaccie, ò l'inganno, ò lo fe, perche si donasse all'indegno. M. [k] come l'ho 97

[k] Arg. ca. nō est putanda. 1. q. 1. & c. graue de preb.

detto

detto altroue.[a] Ma non è gia obligato à restituire, se colui, che fu impedito non haueua anchora acquistato ragione in re, ne ad re. Et non intrauenne forza, bugia ne minaccie, per quel, che di sopra si è [b] detto.

[a] In repet. ca. inter uerba, 11 q. 3. nu. 119.

[b] Hoc eod. ca. nu. 17

Se diede causa, che fosse ad alcuno ingiustamente tolta alcuna pena, ò che non ricuperasse il suo. M. con obligatione di restituire, secondo la mente di [c] tutti.

[c] Arg. ca. fin. de furtur. & .l. qui occidit. ff. ad .l. aquil.

98 Se tolse per se alcuna cosa di quelle, che si perdeuano in mare, & non era di corsali, ne d'infedeli, ò che la prendesse dalla naue, ò pure dal mare, ò dal lito. M. con obligatione di restituire. [d] benche sia cosa, che si sarebbe perduta, se egli tolta non l'hauesse, come è farina, zuccaro, carta, & simili cose, perciòche era obligato ad aiutare il suo prossimo, [e] & non restituendo è subito iscommunicato, quanto à Dio, secondo Panor. [f] Il che procede, quanto non si espose à pericolo di morte, anchor che non sia prouabile, per saluarla. Perche allhora potrebbe tenerla, non essendo obligato ad aiutarlo in cosi fatto pericolo. Altramente sarebbe, se con ragione speraua il padrone di ricuperarla per altra uia, cioè, che il mare la gitterebbe fuori, ò si trouerebbe altri, che per pagamento à quel pericolo si esporrebbe, perche in tal caso si dee la cosa restituire, & si dee colui, che la saluò, pagar del suo trauaglio à giuditio di huomo pruden

[d] Ca. excommunicationi, de raptor. l. si quis. ff. de incend. & naufrag. & leg. de precatio. ff. ad. l. rhodia.

[e] Dicto cap. excommunicationi.

[f] d. ca. excommunicatio.

99 te, secondo S. Anton. [g] Ang. [h] & Syl. [i] Quel simplice, che credesse, che li fosse lecito il prendersi cosi fatte cose, ò per ordinatione di quella terra, ò per qualche altra ragione, non peccarebbe mortalmente, ne sarebbe subito iscommunicato, ma sarebbe bene obligato à rispondere, se il giudice per quello lo scommunicasse. Sono ancho tutti conformi in questo, che se quello, che si è tolto, fu dal padrone abandonato del tutto, come cosa derelitta, non si ha da restituire. [k] Non si chiama però del tutto abandonato quello, che si getta in mare in tempo di fortuna, per alleggierire la naue, [l] secondo tutti. Quello si bene abandonato si dice, che il padron lascia uia, parendoli, che se ben si potrebbe senza prouabile pericolo di uita, saluare, niuno ui si potrebbe. [m] Et questo abandonato, & derelitto si chiama. Il medesimo diciamo di quelli, che prendono alcuna cosa di quello, che si sogliono perdere, quando alcuna casa arde, ò possessione. Et questi ancho piu grauemente peccano di quelli, che simplicemente [n] rubbano.

[g] 2. tit. 1. ca. 15. §. 2.

[h] Verbo naufragiũ §. 3.

[i] Eod. uerb. q. 2.

[k] Infra eod. ca. nu. 70.

[l] Glo. Pan. & communis in ca. cum dilecti de accus.

[m] .l. siquis merces. ff. pro derelict.

[n] Gabriel. in 4 d. 15 q. 3. R.

Se di sua uoluntà pose fuoco ad alcuna casa, ò campi, ò altra cosa. M. con obligatione di restituire. [a] Et se il luogo era Chiesa, cimiterio, spedale, ò simile, è subito iscommunicato, & benche prima che sia denuntiato per tale, puo essere assoluto dal Vescouo, non può però esserne assoluto poi. [b] Che se il luogo non era sacro, non è subito iscommunicato, anchorche essere douesse escommunicato. Et quando questi si dicono essere denuntiati ò nò, si dirà appresso. [c] Quando l'autore del l'incendio, ò di altro delitto notorio è occoltissimo, non è sugget to al giudicio humano quanto al manifestarsi, ma si bene quanto all'essere [d] iscommunicato. 100

a Ca. pessima. 23. q. ult. & ca siquis domum de iniur.

b Pan. & communis in ca. conquesti, & ca. tua de sent. ex communic.

c In ca. 27.

d Ca. quidam. 5 q. 1 & Gaiet. in opusc. li. 16. respo. 14.

Se liberò, ò fece liberare alcuno, che giustamente era prigione per debito. M. con obligatione di restituire il debito al creditore, anchor che lo facesse per pietà, [e] saluo, che quando il preso fosse tanto pouero, che non potesse pagare, ne trouasse piegiaria, ò chi pagasse per lui. Perche allhora, come colui non pecca liberandosi, & fuggendo, cosi ne ancho peccarebbe, chi lo facesse fuggire, & non è obligato à restituire, ma si bene à sodisfare il danno, che fosse per seguirne al prigionero, secondo alcuni. Ma à noi pare il contrario, & al Gaet. [f] che dice, che il prigione, che licitamente fuggì, non è obligato al danno del carceriero, perche questo accidentalmente accade fuori d'intentione del prigione, che fugge. 101

e Ioan. de platea in l. quoties de exact. trib. lib. 10.

f 2a. 2e. q. 69. ar. 4.

Habbiamo detto prigione per debito, perche se per delitto ui fosse, che meritasse pena di morte, ò di troncarglisi alcun membro, puo ben fuggire, secondo S. Tho. [g] ò sia secreto il peccato, ò sia publico, & ò sia condennato, ò nò, dica come li piace, il Card. [h] & anchor che limasse i ferri, ò rompesse la prigione, pure che non faccia uiolentia al prigioniero, ò ad altro officiale di giustitia, come ben lo difende il Gaet. [i] dicano come lor piace, Henrico, [k] & Syl. [l] & cosi puo per piu forte ragione fuggire colui, che cercano per prenderlo giusta, ò ingiustamente, con proposito di sodisfare quello, à che è obligato di conscientia. Cosi medesimamente puo uno senza peccato aiutar l'altro, che fugge, & scampa dalla corte prima, che il prendano, quando nó è obligatione del suo officio, ne ordine del Rè, ò d'altro superiore, ne la qualità del delitto, ne altra cosa particolare gliele prohibisce, & al suo parere senza carcere, & senza pena temporale il delinquente si emenderà del 102 103

g 2a. 2e. q. 69. art. 4. ad 2.

h Syl. Verb. fugere.

i In clementina pastoralis, de reg. iudi.

k Quodl. 9. art. 25. Vbi supra.

l In d. art 4.

suo

suo errore, come noi l'habbiamo detto altroue [a] col [b] Gaetano,

SE essendo, schiauo fuggì, ò fu causa, che colui, che era schiauo fuggisse dal suo padrone. M. con obligatione di restituire il medesimo schiauo, se sarà possibile, con tutto quello, che rubbò, & non potendo il medesimo, un'altro cosi buono, ò il suo ualore con quanto in quella fuga se ne portò. [c] Perche come fu cagione della fuga, cosi fu ancho del furto, secondo il detto di sopra, [d] benche chi in potere d'infedeli si troua, non pecca fuggendo, ne chi l'aiuta, [e] se egli fu preso à tempo di pace, ò in guerra ingiusta.

804 IL medesimo è, se il Christiano è ingiustamente ritenuto da altrui. Ma se egli fu preso in guerra giusta, quale sarebbe, se i Christiani assaltassero gl'infedeli in tempo di tregua, ò di pace fatta con loro sarebbe obligato à restituire il riscatto [f] honesto, non gia la medesima persona per lo pericolo dell'anima. Ne ancho sarebbe obligato in nessun caso à restitutione alcuna, se il Christiano fosse stato da gl'infedeli costretto à rinegare. Perche allhora per lo medesimo fatto resta del tutto libero [g]. Et cosi colui, che lo liberò, non solamente non peccò, ma meritò ancho [h].

805 SE ha riceuuto alcuna cosa gratiosamente da chi non gliela poteua donare. M. se la ignorantia probabile non lo scusa, & è ancho obligato à restituire. [i] Quelli, che non possono donare, sono Abati, religiosi, monache, schiaui, & altri, che non hanno loro propria cosa, & i figliuoli, che stanno sotto la potestà del padre, [k] benche possano donare a parenti, quando han no libera amministratione, & à gli altri ancho de' loro beni castrensi, ò quasi castrensi. [l] Possono ancho donare à gli altri con licentia espressa, ò tacita de' loro superiori, la quale si presume, che quelli habbiano, che studiano con loro licentia, ò che pelegrinano, per fare elemosine conformi à gli altri studenti, ò peregrinanti della loro qualità. [m] Il che etiandio procede in caso di estrema necessità, se non si puo hauere ricorso al superiore secondo Panor. approuato [n]. Non puo ne ancho donare ordinariamente la donna maritata, che non ha bene parafrenali, ma la sua dote sola, senza consenso espresso, ò tacito del marito,
806 quando non si troua à cio il marito obligato. Et in questo si possono quasi includere gli otto casi, ne' quali è loro lecito, & che

[a] In repet. ca. Inter uerba. 11. q. 3. Pan. f. 174. num. 608.
[b] In d. artic. 4.
[c] Arg. ca. fin. de iniur.
[d] Argum. l. 1. C. nec christianum manci.
[e] Arg. ca. dominus 23. q. 2. & q. 8. ut pridem.
[f] Arg. ca. noli. 23. q. 1.
[g] Cap. Nulla. 54. d.
[h] Syl. uerb. furtum q. 6.
[i] Monal. in sum.
[k] Cap. non dicatis. 12. q. 1.
[l] .l. filius familias. ff. de donat.
[m] Ead. l. filius, cum glo. & communi.
[n] In ca. Si quis, de furt. & glo. d. ca. non dicatis.

doppo gli altri [a] Syl. [b] gli scrisse. Ne ancho puo donare il furioso, che non ha certo interuallo, nel quale stia in suo giudicio [c]. Ne ancho il pupillo, senza licentia del suo tuttore [d]. Non il prodigo, che ha il curatore, ò gli è uietato il donare [e]. Non il minore di uinticinque anni. Il che si intende di quelli, che sono in potestà de' tutori, ò de' curatori. Benche la donatione ualerà, se doppo i uinticinque anni la ratifica [f]. Non le persone ecclesiastiche, che non hanno altri beni, che quei della Chiesa. Non gli heretici, ne i traditori, ne altri simili, che per loro diletti uengono de' lor beni dalla legge priui per lo medesimo fatto [g], benche quelli, à quali essi donano, possano tenerlo fino alla sententia [h] declaratoria.

S 1 riceuette per se alcuna cosa notabile sapendo, che di altrui fosse, per contratto oneroso, ò gratuito. M. [i] con obligatione di [k] restituirla.

S E si finse di esser santo, ò deuoto, ò pouero, ò infermo, 107
religioso, perche li fosse con questa fittione data elemosina, che se si sapesse la uerità, non gliele darebbono. M. con obligatione di restituirlo, non gia à quello, che lo donarono (perche gia conseguirono appresso di Dio il loro premio) ma a' poueri secondo Scoto [l], & Had. [m] Imperò Soto, poi ha tenuto, che questo tal hippocrito non è obligato à restituire, se la elemosina non fu di gran summa; & tal che non si presume, che l'haurebbe data colui, che la diede senza la simulatione, & fittione: però, per esser quella molta, ò poca non sa se non per presumere, se tenne, ò non tenne animo determinato di darla: Seguitiamo la commune sopradetta limitandola che non proceda quando la simulatione piu fu causa impulsiua [n] che finale della elemosina, la qual par esser fittione con che si guadagna l'elemosine, picciole; & che quando si deuesse restituire, non si ha da restituire à colui, che la diede. Come dice Soto, se non a' poueri, come dice la commune, (al nostro parere) à quelli, ò ad altre opere pie, perche pare, che furono due le cause finale di quella elemosina, cioè Dio, & la necessità del prossimo tenuto per seruo di Dio; & per questo, benche questa seconda cessa, & per quello (quanto al tal seruo finto) la donatione non uaglia, però ual quanto à Dio: & [o] passò il Dominio in colui, della maniera, che si dice passato quello, di che à sua maestà si dona [p] & per questo si ha da spendere nelle cose del suo seruitio peculiare: Benche non per forza,

[a] In 4.d.15.
[b] Verb. Elemosina q.5.
[c] .l. Iulianus ff. de mino.
[d] .l. Pupillus.ff. de acq.rer.dom.
[e] .l.is cui.ff. de uer. cum uot. per Bart. & alios.
[f] .l. fin.C. si maior facto.
[g] Ca. Vergentis. de hæret.ca.Cum secũdum eod. tit. lib.6.
[h] Ang. donatio.1. .§. 4. Syl. eod. q.1. .§.8.
[i] Alex. 4.par. q.86.
[k] Vt dictum est supra eo.ca.nu. 10.
[l] Scot.conuer.receptus in 4.d.15.q 2
[m] In 4.de rest.q.15.
[n] Textus optimus in.l.1.§.fin.ff.de donat.
[o] Quia cessãte una ex duabus causis finalibus non cessat dispositio.§ affinitatis instit. de Nup.
[p] Arg. l Si quis ad declinandam iuncta glo.verb. minus C.de epis.& cler. & .§.Si quis in nomine Auth. de eccle. titu.colla. 9. & notat per Innoc.in ca. cum super de causa possess.

in poueri, poi che anco altre opere pie sono suo seruitio peculiare; & non si ha da tornare à colui che gia la diede: & trappassò il suo Dominio in Dio, nella maniera, che puote trappassare.

Se non pagò subito la fatica di colui, che lo seruì [a]. M. & ancho se hauendoli promesso danari, lo pagò poi in altra cosa, come in panni, ò in robbe da mangiare [b] contra la uoluntà del creditore, potendo pagarlo in quello, che esso promise. Et non potendo pagarlo in questo modo, che promise, si ha da stimare secondo il prezzo commune la cosa, che li da in pagamento. Et, se colui per non hauere dibisogno di quella cosa, che gli si dà, la uende, & non ne ritroua il prezzo per quanto gli è stata data, è il pagatore obligato à sodisfarli il danno, secondo Anton. [c] & la commune, non è però obligato à pagarli il tempo, che fu in fermo [d]: Et se egli si accordò con alcuno fatigatore, ò seruitore solito di seruire, ò trauagliare à pagamento, senza farui certo prezzo, l'ha da pagare almeno altretanto, quanto si darebbe ad un'altro, con cui hauesse gia fatto il patto. Et se il prezzo restò alla dipositione, & arbitrio del padrone, si ha da tassare à giudicio di huomo prudente [e]. Et se non uuole pagare piu di quello, che fecero il patto, quando notabilmente è meno del prezzo, che il seruitio di colui merita, M. con obligatione di restituire.

[a] Contra ca.19. Leuit. Non morabitur opus mecen. &c.
[b] .l. inuito. C. de solutio.
[c] 3ª. part. tit. 1. ca. 17 §. 8.
[d] Glo. in. l. Si uno. §. Cum quidam. ff. locati.
[e] Federic. consi. 18. Ang. Syl. uerbo familia.

208 Se non ha pagato a' seruitori, & garzoni quello, che lor doueua per patto tacito, ò espresso fatto con loro; M. con obligatione di restituire, per quello, che è detto di sopra.

Di che ne seguita, che i maestri delle arti mecaniche, come sono sartori, calzolari, carpentieri, & altri, che prendono garzoni, per insegnare loro quello officio, & non danno lor pagamento, ò poco, anzi si fanno anche essi taluolta dare alcune cose per le spese, & li studenti, che prendono seruitori con patto tacito, ò espresso di dare loro tanto tempo di studiare, & le spese, & alcuna cosa per le scarpe, & li tengono poi contra lor uoglia in altri seruitij occupati, che ne possono imparare quelle arti, ne studiare. M. con grande obligatione di restituire il danno, che si è lor fatto, per hauere loro tolto quel tempo, nel quale poteuano imparare, ò studiare, & se con loro uoluntà uelli occupano, sono obligati à dare loro, quanto pagherebbono à chi li seruisse senza quel patto di farli imparare, ò studiare.

209 Ne seguita ancho, che quelli, che prendono garzoni con patto, che non habbiano da studiare, & non gli danno nulla, ò

poco, come si è detto di quelli, a' quali si da tempo di studiare, peccano con obligatione di restituire, perche gli danno notabilmente manco di quello, che essi meritano pe' lor seruitij.

Ne seguita ancho, che i Signori, che senza patto espresso pigliano paggi piccioli a'prieghi de' padri loro, & gli danno à mangiare, & da uestire cosi bene, come stauano prima, & insegnano, ò fanno insegnare loro buona creanza, & uita di persone honorate finche siano huomini, & gli danno poi licentia hauendoli honestamente trattati, sodisfanno alla obligatione, nella quale sono loro di giustitia. Perche ne per patto espresso, ne tacito altra cosa non douea loro, ne quelli in quella età, & in quella maniera di seruitij piu meritauano, saluo se legge, ò promessa, ò costume particolare non gli obligasse à piu darli.

Ne seguita ancho, che quelli, che pigliano alcuno per Maiordomo, per secretario, per mastro di sala, per paggio, per staffiero, ò per altri simili officij con obliga di essere presti continouamente à seruire in tutte le hore, che il padrone li chiami, & non li danno da mangiare, ne da uestire, ma un tanto per salario, che non li basta, sono obligati à pagarli quello di piu, che è per lo mangiare, & per lo uestire honestamente necessario, & di piu qualche altra cosa conueneuole, secondo la qualità de' seruitij. Habbiamo detto con obligo di essere presti ogni hora à seruire, perche se ui fu patto di seruire tre, ò quattro mesi l'anno, non sono i padroni obligati à pagare piu di quello, che il seruitio di quel tempo merita. Et se fu il patto di seruire solamente alcuna hora, come alcuni dottori fanno, che tengono alcuni, perche in certe hore, che escono, loro solamente accompagnino, ò come fanno alcune signore, quando escono di casa. In questo caso non sono obligati à pagare loro piu di quello, che merita quella hora di stare per quel seruitio presto. 110

Ne seguita, che i Re, & i Prencipi, che danno à loro seruitori un tanto, che non basta loro per mangiare, & uestire mediocremente, senza altro obligo di continoui seruitij, se non di residere, doue essi sono, & di comparirui almanco due, ò tre uolte il mese, non sono di giustitia obligati à pagare loro piu di quello, che si è detto, saluo se ad altre cose di piu della gia detta, seruisse, perche il patto espresso ad altro non gli obliga, ne la giustitia del seruitio lo merita. Che se piu uolte il mese di loro si seruono, ò li tengono in altri seruitij occupati, sono à tanto 111

piu

piu dare loro obligati, à quanti piu seruitij gli occupano, poi che la giustitia senza patto espresso ue gli obliga, & la legge naturale, & diuina commanda, & uuole, che à ciascuno la sua fatica si [a] paghi.

[a] Luc. 10. ca. 1.13. q.2.ca. Cum secundum. de præbend.

112 SE occultamente si pigliò quello, che pe' suoi seruitij gli si doueua, ò per qual si uoglia altra causa lecita, ò illecita, che gli si douesse, potendola hauere per giustitia. O se anchor che per giustitia ricuperare nol potesse, se ne pose percio à pericolo di morte, ò che li fosse tronco alcun membro, ò che ne fosse dalla giustitia per uia di furto condennato. O se fu contra sua conscientia, che li dettaua, essere peccato M. se à quel modo il toglieua, ò auertiua, ò doueua auertire, che in pigliarlo à quel modo qualche grande scandalo, ò danno ad alcuno ne seguirebbe, che quella cosa in suo potere depositata teneua, ò impegnata, ò in presto. M. anchor che non sia obligato à restituire [b]. Non si pecca però, ne ancho uenialmẽte a pigliare quello, che gli si dee, del modo detto di sopra, quando non potesse per uia di giustitia ricuperarlo, per la negligentia ò amicitia del giudice, ò per non potere prouarlo. O se ben potrà ricuperarlo, non potrà hauerlo senza fastidio, per essere la cosa poca, & la spesa della lite molta. O perche di questa dimanda ne seguirebbe inimicitia. O pure che senza lite potesse hauersi, se ne perderebbe la gratia, & la solita amicitia del debitore [c], pure che in tal maniera di pren-
113 dere ui concorrano le conditioni sequenti. La prima, che non ne segua alcuno de' gia detti inconuenienti. La seconda, che non pigli piu di quello, che gli si dee. La terza, che restituisca il danno corporale, ò spirituale, che ne fosse percio ad alcuno seguito [d]. La quarta, che la cosa, che si piglia, non sia di altrui, ne rubbata, ne mal'acquistata per colui, da cui si prende. La quinta, che ponga diligentia, che non si paghi un'altra uolta il medesimo debito, ò perche il debitore se ne ricordi, ò perche si conuerta à penitentia, & uoglia sodisfare, ò perche i suoi heredi doppo la morte di lui tornassero à dimandarlo. Et per questo conuiene, che chi à questo modo si paga, dichiari per alcun modo honesto al debitore, ò à suoi heredi, che cosa alcuna non gli si debba, secondo S. Ant. [e] La sesta che il debito sia uero, molti però al parere nostro si ingannano, pigliando della robba del Re, ò de' loro signori, per pagarsi de seruitij fatti, per li quali se ben meritano essere ringratiati, non meritano essere pagati,

[b] Gabr. in 4. dist. 15. q. 1.

[c] Glo sing. in c. Iugentium. 1. d. & Innocentius singulariter in ca. Olim. 1. de resti. spoliato. ab omnibus receptus.

[d] Gabr. ubi supra. Syluest. in Rosa aurea casu. 37.

[e] 2ª. part. tit. 1. ca 15. §. 1.

perche è gran differentia fra le obligationi, che chiamano anti-
dotale, ò per gratia, & quella della giustitia legale, che obliga,
à pagare [a]. Medesimamente crediamo che s'ingannin coloro
che pensano che sia loro lecito uendicarsi per propria auttorità
della ingiuria sopra della quale non trouano giustitia, anchor che
una glosa [b] dica, che possono, & ancora coloro che pigliano (ta-
cendo) alcuna cosa per la pena, che se lo deue, inanzi la conden-
nagione [c]. Et si dee notare, che la scommunica generale del
Vescouo fatta ad instantia di alcuno per alcuna cosa perduta nō le
ga quelli, che se ne tolsero quello, che loro si doueua per la ma
niera detta di sopra, ne ancho quelli, che lo sanno, pure che
tengano di certo, che coloro il tolsero per pagarsi del suo, &
che non tolsero piu di quello, che loro si doueua. Ma standone
in dubbio, se ben colui ch'il tolse, disse, nō hauere piu, che quello,
che era à se debito, tolto, sarebbono obligati à riuelare, altra-
mente incorrerebbono nella censura, ò scommunica. Il medesi-
mo si intende, se ben nella scommunica si dicesse, che colui,
che l'ha tolto, debba riuelare, ancho che tolto l'hauesse, per ri
hauere il suo, come il dice Sylu. [d] dica come li piace Rosella.
Et il medesimo mi pare, quando la scommunica è speciale per
quella sola cosa, dica Sylu. [e] come li piace, perche se bene è
speciale, quanto alla cosa, è nondimeno generale, quanto alla
persona. Et la scommunica generale non lega colui, che non
pecca. M. [f] come io altroue l'ho detto [g]. Et se bene il pale- 115
sarsi non è da se cosa mala, ne segue nondimeno pregiudicio,
del quale dee colui scusarsi, che non ui ha colpa, & perche co-
me dice Syl., se la intentione del giudice è, che si palesi, an-
chorche l'habbia tolto in caso di giusta ricompensa, contiene in-
tolerabile errore, & perche questa clausula, che si suole porre
in queste bolle di Roma in forma *Significauit*, si ha da intendere,
quando si sa, che nol tolse per giusta ricompensa, ò se ne dubita,
come habbiamo in altra parte detto [h]. Non è differentia alcuna
infra la cosa depositata, ò altra cosa quanto al foro della conscien
tia, dican come lor piace, alcuni [i]. Vi aggiungiamo, che se à 116
colui, che giustamente tolse, si desse giuramento, se egli sa chi lo
tolse, potrebbe rispondere, che non lo sa, intendendo di chi
tolto ingiustamente l'hauesse, per quello, che di sopra noi det-
to habbiamo [k]. in altri simili casi. Medesimamente non è dub
bio quello, che il dottissimo Medina dice [l], cioè che se egli si
pagasse

[a] Per nota. 2 Tho. 2a. 2e. q. 58. & 106, & l. Iustitia. ff. de iusti. & iur. & l. Sed & si. §. Consuluit. ff. de peti. hære.

[b] l. Nullus. C. de Iudæis. quam Paulus Castren. consulēdo secutus fuit in cōsil.

[c] Arg. ca. Fraternitas. 12. q. 2.

[d] Verb. furtū. q. 15.

[e] Vbi supra.

[f] Ca. Nullus. ca. Nemo. 11. q. 3.

[g] In ca. inter uerba pag. 130. num. 480. & in ca. 27.

[h] In d. ca Inter uerba. pag. 239. nu. 792 & seq. arg. l. Si procurator. ff. de condi. indeb.

[i] Arg. l. Illud. ad. l. Aquil. & ca. 2. de trāslat. prælā.

[k] Supra ca. 12. numer. 8.

[l] In Codi. de restit. de reb. relli. q. 11.

pagaſſe nel modo ſopradetto contra la uolunta del debitore, che era apparechiato per pagare, peccarebbe per quello, che ſi è detto di ſopra [a]. Diciamo ancho, che ſe bene una terza perſona non dee prendere ancho ſecretamente la coſa di colui, che è obligato à reſtituire, & non uuole reſtituire, & non bene ſi ſodisfa, perche egli lo paghi, & doni al ſuo creditore [b], la moglie non dimeno potrebbe dare de' beni di ſuo marito, che è debitore, & non uuole pagare, etiãdio contra la uolunta eſpreſſa di lui, perche eſſa è compagna per aiutarlo [c], & in queſto l'aiuta à ſaluarli l'anima, pure che ſenza ſcandalo ſi faccia [d], & prouegga, & tenga ordine, come il marito ſappia, che non è piu debitore, & ricuperi dal creditore le cautele, ò in altro modo per quello, che di ſopra ſi è detto. Se tolſe ſecretamente quello, che dubitaua ſe era ſuo. M. non è però obligato à reſtituirlo ſecondo Medina [e]: fin che con ragion dubita ſe era ſuo, il qual non mi par ſicuro; perche quantunque foſſe dubbio, ſe quello era di colui che lo tenea, ò di colui, che lo tolſe, quanto alla proprietà: però certo era che quanto alla poſſeſſione era di colui, che lo teneua: & coſi ingiuſtamente par che lo poſſeda fin che lo reſtituiſca, ò ſe certifica eſſer [f] ſuo.

117

Se non ha ſodisfatti i legati, tanto piu à cauſe pie, quando, & come era debito. [g] M. Et non baſta hauere intentione di ſodisfare per l'auenire, ſe al preſente puo ſodisfare è gran detrimento ſuo. [h] Ilche ſe intende, anchor che queſti legati foſſero ſtati fatti con duo ſoli teſtimonij, perche ſecondo le leggi canoniche uogliono; [i] anchor che alcuno ſtatuto contrario ui foſſe, perche queſto ſarebbe pregiudiciale alla Chieſa. Anzi colui, che coſi fatto ſtatuto ſcriueſſe, ò ſecondo quello ne giudicaſſe, ſarebbe [k] iſcommunicato.

118 Se con neceſſità, che non era eſtrema, tolſe alcuna coſa notabile per mangiare, ò ueſtire. M. con obligatione di reſtituire, perche quella neceſſità non iſcuſa del tutto, ſe bene iſcuſa in parte. [l] Ma per la eſtrema ogn'uno puo ſenza peccato non ſolamente per ſe, ma etiandio per altri prendere, che ſtia in eſtrema neceſſità, non potendo del ſuo, ne di altra maniera ſoccorrerlo. [m] Reſta egli nondimeno obligato à reſtituire, quando à miglior fortuna uerrà, che poſſa pagare. come di ſopra ſi è detto, [n] benche la commune tenga il contrario. Il che puo eſſere, quando foſſe la coſa coſi poca, che ſi puo proabilmente preſu-

a Proximo. nu. 112
b Arg. ca. forte. & c. denique. 14. q. 1.
c Geneſis. 1.
d Gabri. 4. d. 15 q. 4. col. 3.
e In ea. de reſti. folio. 66.
f Per ſupradicta eo. cap. nu. 66. 68.
g Ca. qui oblationes. 13. q 2.
h Per ſupradicta eodem ca. nu. 66. & 68
i Ca. relatum de teſtamentis.
k Ca. graue de ſent. excom. Roſella excommunic. 18.
l Ca. ſi quis de fur.
m Ca. diſcipulos, de conſecra. d 5.
n Bod. ca. nu. 60.

mere, che il padrone di quella liberamente gliela darebbe; ò 119
quando li costasse, che il padrone non solamente prestata, ma donata ancho gratiosamẽte gliele haurebbe data, quando la tolse. La quale ragione di prosumere depẽde dalla cosa tolta, & dalla cõditione, & qualità del padrone, cioè se è ricco, se è liberale, se è parẽte, ò amico, & se ha in costume di fare elemosine, come il dice Medina. [a] Tutti sono però conformi in questo, che il prendere occultamente fuori di estrema necessità le cose superflue altrui, per soccorrerne la sua necessità, [b] è peccato. Perche al padrone solo della cosa appertiene, & conuiene distribuire quello, che ha superfluo, che a' poueri si dee. Et se bene è colui obligato à farne elemosine, non è però obligato à darlo ne à questo, ne à quello, & per consequente non puo alcuno per, se ne per altri torlo, come dice S. Thom. [c] communemente approuato.

Se ritrouò alcun animale domestico nella sua possessione 120
à far danno, & si l'ammazzò, ò malamente il ferì. M. perche puo solamente pigliarlo, & auisarne il padrone, che lo pigli, & li paghi il danno fatto. [d] Se prohibì la caccia, ò il pescare senza poter giustamente farlo. M. con obligatione di restituire la utilità, che ha in perdita. [e] Et non si puo giustamente prohibire, se non ui concorrono cinque cose. La prima, che per l'autorità regia, ò per lo consenso del popolo concesso senza timore, ò per lunga, & legitima prescrittione introdutta senza forza, possa uietarlo. La seconda, che per hauere uccisa la caccia fuori de' luoghi uietati, non ne castighi quelli, che non procurano di cauarla con inganno, per prenderla fuori del luogo uietato. [f] La terza, che la prohibisca ne' suoi propri territorij. benche al parere nostro basta, che i signori de gli altrui poderi ui acconsen-
tino. [g] La quarta, che restituisca tutto il danno, che fa la cac- 121
cia nelle possessioni di quelli, che non consentono à quel danno, benche hauessero al danno fatto ne gli altrui poderi acconsentito. Egli gioua però poco à molti signori il dire molte uolte, che restituiranno questi danni, & mai non li restituiscono, & i uassalli, che del disfauore, ò minaccie loro, ò de' loro officiali temono, non hanno ardimento di dimandarli, come ad altri loro uguali farebbono. [h] La quinta, che per ragion della caccia non uccidano, ne tronchino membri à quelli, che presa l'hanno, almeno per la prima uolta: anchor che alcun ordine contra il cac-

[a] In ca. de restit. de reb. restit. q. 3. col. 4.

[b] Ca. forte. 14. q. 5.

[c] Quodlibet 8. art. 12.

[d] Ang. furtum. §. 12

[e] Gabriel. 4. d. 15. q. 5. art. 2. cõcl. 5. corol. 1. arg. 1. in laqueum ff. de adqu. rer. domi.

[f] Arg. ca. ex tenore, de rescrip. l. itaque fuso. ff. de fur.

[g] Arg. ca. scienti, de reg. iur. lib. 6.

[h] Margarita confessorum.

il cacciatore ui sia, perche non si dee con tal rigore osseruare, senon contra quelli, che hanno per costume di cacciare ne' luoghi uietati. Et la consuetudine di castigare in quel modo, anchor che la prima uolta sarebbe ingiusta, & chi la osseruasse, peccarebbe [a] mortalmente.

822 SE fu guardiano di caccia di terra, ò di mare prohibita, come di cerui, di conigli, di uccelli, ò di boschi in tagliare legnami, ò di herbaggi, postoui da quelli, che giustamente lo prohibiscono, & lo posseggono & giurò, ò promise, che fidelmente guardarebbe, denuntiarebbe, & prenderebbe chiunque uenisse à cacciare, à pescare, à tagliare, ò à pascolare in detti luoghi, & non lo se fedelmente. [b] M. saluo se sapea, che quelli, che ritrouò in tal luogo, per tale necessità lo faceuano, che li iscusaua di peccato, & fece loro torre piu di quello, che la necessità richiedeua. Habbiamo detto, sapea, perche se la guardia ne dubitaua, peccarebbe non denuntiandolo, per cagione del giuramen-
823 to. L'iscusa ancho il sapere, che quelli, che in detti luoghi ritrouò, erano parenti, ò tanto amici del padrone, che uerisimilmente si prosume, che egli ne sia contento, che essi ui caccino, ò taglino, ò peschino, ò pascano in detti luoghi. Non basta però, che questi siano tali, che se dimandassero licentia al padrone, l'haurebbono, ma non gliela uolsero dimandare. Di che ne segue, che pecca con obligatione di restituire il danno quella guardia, che dissimula con alcuni, mostrando di non uederli, perche ne riceue alcuna cosa, ò perche siano amici suoi, ò parenti. Perche è obligato ad euitare il danno del padrone, che ue lo tiene, per ragione del giuramento, & della fideltà, che promise, [c] benche per quel, che si è detto di sopra, [d] non è obligato à restituire quello, che gli è stato donato.

824 SE essendo guardiano, si nascose, per non essere ueduto da quelli, che uoleuano entrare ne' luoghi prohibiti, ò farui cosa uietata, per farli poi prendere, & castigare M. secondo alcuni. La quale opinione mi pare dura, almanco quando li fanno entrare, perche presi si guardino un'altra uolta di andarui, & non li lasciano fare in detti luoghi danno notabile, per quello, che in altra parte detto habbiamo, [e] & perche fanno il contrario quasi tutte le guardie. Habbiamo detto di sopra, delle guardie poste da quelli, che giustamente prohibiscono, & posledono, perche le poste da coloro, che ingiustamente, & tirannicamente

[a] Syl. restitutio. 3. q. 2. §. 4. & uerb. Venatio, sub fin.

[b] Arg. cap. 1. & cap. qualiter, de pact. & ca. si uero de iureiu.

[c] Medina. C. de restit. de reb. resti. q. 12 col. 2.

[d] Supra eod. ca. nu. 23. & seq.

[e] In ca. inter uerba 11. q. 3. nu. 629.

lo prohibiscono, & lo posseggono non sono à cosa alcuna obligati, benche giurato l'habbiano, [a] Si dee però notare, che giustamente si prohibisce la caccia di alcuni animali in certi tempi, cioè quando parturiscono, ò hanno le oua, ò alleuano, ò in tempo di neue, ò che non caccino con tali, & tali istromenti, ò che non usino tali, & tali modi di cacciare, perche questo in utilità del popolo risulta. Quelli, che cacciano durante questa prohibitione non sono obligati à restituire quello, che essi pigliarono, se non doppo di essere condennati dal [b] giudice.

SE uietò a' suoi uassalli, che non cacciassero fuori, ò che non 115
amazzassero gli animali seluaggi, quando gli ritrouano à far danno nelle loro possessioni, con intentione di non sodisfare interamente il danno, ò essendo il danno notabile non l'ha restituito. [c] M.

SE quando andò à caccia, i suoi cani fecero danno ad uccelli domestici, come sono galline, papare, & simili, ò se con le sue caualcature, & genti danno ne' campi, & nelle possessioni, onde passaua, & non uolle sodisfarlo. [d] M. saluo se è così poco il danno, che il suo padrone il reputa nulla.

SE ha palōbari con pregiuditio notabile di altri. M. [e] & colui 116
in pregiudicio di altri li tiene, che non da à suo tempo conueniente à mangiare a' palombi suoi, ne tiene territorio seminato intorno, nel quale se ne possa la maggior parte sufficientemente mantenere, ne sta apparecchiato di restituire ogni danno notabile, che i suoi uccelli facessero, ne ui è caso, nelquale possa l'un danno ricompensarsi con l'altro, per non tenere i uicini suoi palombari, che possano adesso altretanto pregiudicarne, & nocerne. Perche concorrendoui alcuna di queste cose, si puo sopportare,
secondo Palud. [f] & S. Ant. [g] & la commune. Il che non 117
procede, quando dall'una delle parti nasce pregiuditio notabile all'altra. come auiene de' palombari de' molto potenti, i quali ne seminano terra, ne zappano uigna, & con la lor gran copia di palombi, che mantengono, fanno pascere, & consumano i seminati de' loro sudditi, che per timore di maggior danno non usano contradire. secondo Maior. [h] Benche al parere mio communemente non peccano quelli, che tengono palombari, doue & l'uso li fauorisce, & non ui ha legge, che lo prohibisca, ne ui è querela di popolo, ne danno notabile se ne uede, & sono una prouisione della republica. Vi è ancho, che piu tempo stercorano,

che

[a] Arg. cap. in malis promissis rescinde fidem, & ca. non est obligatorium de regu. iur. lib. 6.

[b] Medina. ubi supra.

[c] Gabr. 4. d. 15. q 5. art. 2 conclu. 5. corol 2.

[d] Hostiens. in sum.

[e] Arg. ca Si bos, de iniur. & .l. 1. ff. Si quadr. pauper. fec. dic.

[f] In 4. d. 15. q. 2.

[g] S. Anthon. 2. par. tit. 2, ca. 8.

[h] Maior. in 4. d. 15. q. 29.

che non pascono, & è lo sterco loro molto utile, & i principi lo sopportano, & se non ui fossero colombi domestici, ui sarebbono seluaggi, come sono ciaule, cornacchie, & simili uccelli, come il dice Syl. [a] Se gettò nel suo colombaro certe sementi, ò usò qualche arte per attraherui i colombi de gli altrui colombari. M. con obligatione di sodisfare, se il poco danno non l'iscusasse [b].

[a] Verbo restitutio. 2. q. 4.

[b] Medina. C. de restit. de reb. restit. colum. 12.

128 Se pigliò, ò rinchiuse animali domestici altrui, se ben li ritrouò fuggiti, & allontanati dal loro padrone, per farli suoi, ò per seruirsi della lana, della penna, ò delle fatiche, & seruitij di quelli. [c] M. perche fuggendo gli animali non restano di essere, di cui sono. Il medesimo è di quelli, che pigliano, ò ammazzano animali imparati à tornare à casa, come sono colombi, pauoni, & cerui, che escono, & tornano, & li pigliano, ò uccidono prima, che lascino quel costume, & animo di tornare. [d] Et si intende allhora perdere il costume, quando due uolte nell'hora, ò nel giorno, che soleuano, non ritornano. Perche si possono poi prendere, & sono di coloro, che li prendono, secondo la

129 glosa. [e] Gli uccelli però, ò gli examì di api, prima che ne' loro uasi si pongano, & gli altri uccelli, che alcuni in arbori alieni prendono, sono di quelli, che li prendono, & non commettono furti, benche in luogo alieno li prendano, prima che il padrone lor uieti l'entrare nella sua possessione, ò che montino sopra il suo arbore, ne ancho se doppo li prendessero, benche in questo caso restano obligati per la [f] ingiuria.

[c] Maior. in 4. d. 15. q. 5.

[d] .§. pauonum. & §. apium insti. de rer. diuis. l. naturale. §. a

[e] In l. de quib. ff. de legib.

[f] .l. naturalē. § pauorum, &. §. ceruos .ff. de aquir. rerum domi.

DE' PARTICIPANTI.

SOMMARIO XII. DEL CAP. XVII.

128. usq; 140. *Come i participanti peccano contra il settimo Precetto, & di restituire.*
130. & 131. *Il danno, che molti fanno con uno caporale, ò senza.*
131 *Colui, ch'impedisce la restitutione co'l suo fauore.*
132 *Colui, che consiglia male quando è obligato à restituire.*
131 *Chi è colui, che ratifica il male fatto.*
133 *Testimonio fa bene à tacere il male fatto.*
134. & seq. *Quando è scommunicato colui, che non manifesta.*
136 *La guardia, che bene non custodisce.*
137 *Il tuore procuratore, che fa danno per utile del suo pupillo &c.*

140 *Colui, che robba à quello, il quale se gli fosse domandato doueria, come pecca.*

SE non fece, ne uolle fare alcuna delle cose sopra dette, ma ui accõsentì in alcuna delle [a] noue maniere sopradette, cioè comandando, consigliando, consentendo, lodando, ricettando il malfattore, aiutandolo, participando, tacendo, non impedendo con parole, opere, ò auiso, potendo, & douendo farlo, ò non manifestandolo, come si è detto di sopra al suo luogo.

[a] Ca 11. nu 12. & in ca. Præcedenti. numer. 42.

Di che ne segue primo, che chi con molti uniti insieme con 130
un caporale andò ad a rubbare, ò à fare danno, peccò. M. con obligatione di sodisfarlo tutto, anchor che gli altri non restituisca no le lor parti, [b] & se non furono uniti à questo modo insieme, ma uno fu causa del danno, che gli altri fecero, per alcuna delle sopradette maniere, [c] è obligato à tutto quello, di che fu causa, non restituendo il principale. Ma se non fu causa, che gli altri lo pigliassero, ò dannificassero, non è obligato à restituire se non quella parte sola, che pigliò, ò dannificò, secondo Innoc. Quarto [d] communemente approbato.

[b] l. 1. ff. si famil. fur. fecis. l. ita vulnerat. ff. ad l. Aquil.
[c] In ca. 11. num. 12. & supra proximo. §
[d] In cap. Sicut dignum. de homicid.

Il secondo, che se molti entrano in una uigna senza sapere l'uno dell'altro, & ciascuno ne piglia una pigna di uua, di modo che non ue ne resti, niuno di loro pecca. M. ne sono obligati à restituire, poi che nessuno di loro fece danno notabile, ne fu causa, che tutto quel danno si facesse, ne ui acconsentì, ne lo uide fare.

Il terzo, che se l'un l'altro si inducono à pigliare tutta quel 131
la uua di quella uigna, & fanno notabile danno, ogni uno di loro pecca M. anchora che un solo di loro la pigliasse, poi che ciascuno hebbe proposito attuale, ò uirtuale di fare danno notabile. Et cosi ogni uno è obligato à restituire quello, che pigliò, & fanno notabile danno, ogni uno di loro pecca M. anchor che un solo di loro la pigliasse, poi che ciascuno hebbe proposito attuale, ò uirtuale di far danno notabile. Et cosi ogni uno è obligato à restituire quello, che pigliò, & tutto il danno, di che fu causa, se gli altri non restituiscono. Il quarto, che se tutti entrarono insieme senza essere l'uno causa dell'entrare dell'altro, ogni un di loro pecca. M. poiche consente nel danno notabile, che uedea fare, benche non sarà obligato à restituire se non quello, che esso pigliò.

Il quinto, che colui, che consiglia male, non solo pecca, & è obligato à restituire, quando con malitia, & con inganno da il suo consiglio, ma quando ancho il fa con buona fede, & fa errore, per non porui quello studio, & diligentia, che esso doueua, per sapere la uerità; Et per questo chi ha da consigliare, non si confidi troppo nella sua stessa prudentia, & uegga prima cio, che in quel caso dee farsi, per non errare, ne essere causa di errore, ne restare obligato à restituire i danni, che seguono per suo consiglio, secondo tutti, & [a] Gabr.

[a] In 4.d.15.q. 17.ar tic.3.dub.2.

132 Il sesto, che chi procura, che il Re, ò signore, ò giudice fauorisca alcuno à non restituire la robba altrui, ò quello, che si dee, ò che non ue lo costringano, come molti signori, & cortegiani del Re, ò di altro Prencipe, & auuocati, & procuratori fanno, pecca. M.

Il settimo, che chi loda alcuno di sottile, ò forzato, & lo uitupera di giuditio, & di uile animo, & da poco, & con queste parole il moue à dannificare il prossimo. M. & è obligato à sodisfare tutto il danno.

133 L'OTTAVO, che il medesimo si ha da dire di chi intende che alcuno habbia fatto danno ad altrui da sua parte, & lo ratifica, & lo tien per bene. Il quale solamente procede (secondo Agnolo) quando colui, che fece danno non lo harebbe fatto, se non pensasse che colui (nel quale nome dannificò) lo rattificaua, però poche uolte hauerà loco questa limitatione, à nostro parere: perche poche uolte, ò mai accascherà, che uno dannifichi in nome d'un'altro, se non pensando che quello il terrà per bono. Perche se ben altri in suo nome il fece, & à lui non piacque, che fosse in suo nome fatto, anchor che la opera in se li piacia, non è obligato à restituire, ma si bene [b] pecca.

[b] Per notata in ca. ex eo de sentent. excom. li. 6. & Ratihabitionem. ca. Ratũ. de reg. iur. lib. 6.

Il nono, che il testimonio, che è dal giudice legitimamente dimandato, se sa il tale furto, & sapendolo il tace, & per questo non puote il dannificato ricuperare il suo, pecca mortalmente, & è obligato à restituire [c]. Ma se restò di dirlo per tema di alcun pericolo del suo stato, ò persona, ò beni, non pecca. M. secondo S. [d] Ant.

[c] Ca. 1. de crim. fals.

[d] 2. part. tit. 1. ca. 19. § 7. & arg. ca. quisquis. 11 q. 3. & Scot. 4. d. 15. q. 2. Syl. Restitutio. 3 q. 6.

134 Si dee però notare, che se il Vescouo publicò la scommunica contra quelli, che non manifestano, chi fece il tale furto, chi lo sa, non ha da manifestarlo finche non ha fatte le monitioni, secondo l'ordine della correttione euangelica, & ueda di indur-

so à restituire. Et se il ladro restituisce, non l'ha da manifestare, & ne ancho, se non restituisce, se non puo prouarlo. Perche quando si commanda, che chi sa la tale, ò tale cosa, la dica per uia di denuntiatione, si intende di colui, che la sa, di tal maniera, che puo prouarla, come io in altra parte l'ho [a] detto, saluo quando il Prelato è tale, che non haura da farli alcun danno, & se ne sperà, che li habbia à fare utile, come padre [b]. Ma se il ladro non uuole sodisfare & colui, che l'ammonisce, puo prouarlo, l ha da manifestare, che altramente incorrerebbe nel iscommunica, & sarebbe obligato à restituire il danno, che per il suo tacere seguito ne fosse [c], se nol tacesse per giusto timore, come si è detto. Non habbiamo senza causa detto, per uia di denuntiatione, perche se auanti al giudice la cosa sta mezzo prouata per un testimonio integro, ò sta integramente prouata la fama, che l'habbia fatto, & per compimento della proua si commanda, che chi lo sa, uenga à testificarlo [d], dee colui dire, & deporre quel, che egli sa, anchor che non habbia fatta la euangelica ammonitione, ne lo possa prouare. Perche non li si commanda, che denuntii, ma che testifichi [e], saluo se sono persone, che il loro testimonio non si ammetta per esser parenti, ò per altre ragioni, delle quali si dirà [f] appresso. 135

[a] In repet. ca. Inter uerba. 11. q. 3. parte 125. & seq. & nu. 778

[b] Ca. Hoc uidetur 22. q. 5.

[c] Ioan de Anna. in ca. qui cum fure. de fur.

[d] Iusta. ca. fin. de iure iur. & cap. ad nostram. eo. tit.

[e] Ang. de nũtiatio. §. 3.

[f] In ca. 23. nu. 46. & sequent.

Il decimo, che colui, che è posto per guardia della città, ò del campo, & non fece resistentia al danno notabile, che uide fare, almanco dando uoce, pecca M. con obligatione di restituire in *solidum*. 136

L'VNDECIMO, che colui, che sa, che alcuno uoglia rubbare cosa notabile, & che esso non è obligato ad impedirlo per lo suo officio, pecca M. se malitiosamente tace, ma non è obligato a restituire. Et se lascia di farlo senza malitia, ma per negligentia, ò per non uolere intromettersi ne' negotij altrui, non pecca, almeno M. Che se per ragione del suo officio, ò dignità è obligato à tenere, & fare giustitia, per essere Principe, ò giudice, pecca, & è obligato à restituire, secondo la mente di S. Tho. [g] & Sant' Anton. & Ang. & quello, che i nostri scriuono [h], & che noi habbiamo in altra parte [i] detto.

Il duodecimo, che il giudice, che non ha fatto restituire alla parte, potendo, ò che sia Republica, ò che sia persona particolare. M. con obligatione di restituire, secondo Scoto communemente [k] approuato.

[g] 2a. 2æ. q. 62 art. 7.

[h] In ca. Quante de sent. excom.

[i] In ca. inter verba. 11. q. 3. pag. 208. numer. 704.

[k] In 4. d. 15. q. 2.

137 Il decimoterzo, che il tuttore, ò curatore, ò procuratore, & fattore de' negotij altrui, & il figliuolo, che tratta le cose di suo padre, & in nome de' loro principali, & per loro utile fanno danno notabile ad alcuno. M. & sono obligati à restituire tutto il danno, se i principali non lo restituiscono. Che se tengono anchora carico de' lor negotij, & delle robbe, ben possono restituire in nome de' lor principali, & farebbono da prudenti se lo facessero, & di modo, che non potessero poi loro i padroni ra-
138 dimandarlo. Et se non hanno piu il carico della administratione, & sono cosi poueri, che non possono sodisfare, debbono dirlo à i principali, se nol sanno, accioche restituiscano. Et se quelli non uogliono sodisfare, basta hauere proposito di sodisfarlo essi, quando potranno. Ne sono obligati à prenderlo occultamente per sodisfare, che se essi possono sodisfare, sono obligati à restituire fino à un ultimo quattrino. Et doppo che hauranno restituito, possono occultamente prendersi de' beni de' principali altre tanto, quanto per loro pagarono, osseruando le circostantie necessarie dette di sopra [a], di quelli, che secretamente tolgono quello, che loro si doueua. Possono ancho prima, che paghino del loro, torre delle robbe de' principali (anchor che non ui siano obligati) tutto quello, che è necessario per sodisfare.

[a] Supra eo. ca. nu. 3.

139 Se tolse cosa alcuna à colui, al quanto non dispiace, che egli la prendesse, ò la dispensasse, ò la donasse, ma che à quel modo occultamente la prendesse, peccò, ma non gia mortalmente. Perche questo suo prendere, ò tenere, ò donare non è contra la uolontà del padrone, ma ben solo il modo di prenderla, che non basta à far peccare mortalmente come il dicono Hadr. [b] & il Gaet. [c] Il che molte uolte fanno i figliuoli per uergogna del padre loro, ò per altro rispetto, & gli schiaui, & seruitori prendendo a' padroni pane, ò frutto per mangiare, credendo, che il signore lor lo darebbe, se dimandato li fosse, ò se ui fosse presente, benche non li piacerebbe, che occoltamente li fosse tol-
140 to. Ma quando lo prendono per darlo altrui, ò per darlo fuori di casa, ò per uenderlo, peccano M. Perche non solo il modo, ma il fatto ancho è cótra uoluntà la del padrone, anchor che hoggi piglino un poco, dimane un'altro poco, & hoggi un danaio, dimane un'altro, in tanto che il furto cresca in notabile quantità, & habbia sul principio intentione di prendere notabile quan-

[b] In 4. de rest.
[c] In summa. uerbo furtum. pag. 21.

tità, se bene à poco à poco. Non peccarebbe però. M. se hauesse sempre uolunta di prendere poco. Ma nell'uno e l'altro caso sono obligati restituire, se fu notabile il danno. Di che si pare, che si puo trouare furto, che non sia peccato. M. & obblighi à restituire sotto pena di mortale. Benche altri tengano, che il furto, che arriua à notabile quantità, è mortale. Il decimo quinto che colui, che impedisce à Giouanni, che ua ad impedire à Pietro che non robbasse, peccaria & saria obligato à restituire: Benche non lo aiuta in cosa alcuna: perche non solamente non lo impedi però anco disturbò colui, che lo uoleua impedire, come l'appuntò Medina [a]: peccaria anco con obligatione di restituire, colui che mandasse alcuni serui, ò amici à spauentare con spade nude alcuno per burla, ò gioco se di quello si seguisse danno: se non fatta tutta la diligentia, & cautela debita, che non eseguisse notabil [b] danno.

[a] In. C. de restitu. in fol. 39.

[b] Arg. ca. presbiterum & ca. lator. de homic.

DE' PADRI, CHE PRENDONO DE' BENI DE LOR FIGLIVOLI.

SOMMARIO XIII. DEL CAP. XVII.

141 PRESVPPONIAMO primo, che quattro maniere di beni, ò peculij possono tenere i figliuoli in uita del padre, cioè, castrensi, quasi castrensi, aduentitij, & profettitij. Il secondo, che i castrensi sono i beni, che il figliuolo guadagna nella guerra, essendo Capitano, Alfiere, Caualliere, Soldato, Marinaio, Rimiero, Padrone, Piloto, o altro officiale per la guerra necessario, che in terra, ò in mare si fa [a]. Questi beni, che il figliuolo per questa uia guadagna, ò gli si danno, non solamente quanto all'usufrutto, ma quanto al dominio ancho sono del figliuolo, & non ui ha à fare nulla il padre secondo
142 do tutti [b]. Il terzo, che i beni quasi castrensi sono quelli, che il figliuolo guadagna in alcun officio publico, come di medico, di aduocato, di scriuano, di maestro, di alcuna delle sette arti liberali, ò di qual si uoglia altro officio publico, per il quale gli si dia publico salario, ò dono del Re, ò della Reina [c]. Et quello ancho, che il Cherico tiene per suo officio Chericale, ò per suoi beneficij, come si uoglia, che siano, benche facciano alcuni differentia fra questi per l'affetto di potere, ò non potere testare, per essere ecclesiastici, conforme ad una glosa singolare [d], la cui uerità si dirà appresso [e], ma non per effetto di essere, ò non essere castrensi, & essenti dalla potestà paterna. Qual si uoglia altri beni di Cherici ancho, almeno i guadagnati doppo di essere Cherici, sono quasi castrensi [f], secondo Hostiense, Panormitano, & la commune, ma se questo ha luogo di costume, ò nò, appresso si dirà. Et in questi beni quasi castrensi non ha il padre alcuna potestà, come non la hauea ne' castrensi [g].

[a] .l. Castrense. ff. de Castren. pecul. cum ei annotat. & in rubri. C. eod.

[b] .l. fi. C. de inoffic. test. l. 1. §. fi. ad Macedon. Karan. l. fi. rte .ff. de Castren & in tract. de duob. frat.

[c] l cum multa. C. de bon. quæ lib.

[d] In ca. Præsenti. de offic. ordi. lib. 6.

[e] In ca. 25. in interrogatione de beneficiatis.

[f] Auth. presbyteros .C. de Episc. & cler.

[g] .l. Non solum. C. de bonis quæ lib.

143 IL quarto, che i beni, ò peculij, che chiamano aduentitij, sono quelli, che non sono castrensi, ne quasi castrensi, ne glieli donò suo padre, ne sono de' beni di lui, ne gli hebbe per suo rispetto principalmente, ma sono quelli, che esso hereditò di sua madre, ò de' suoi parenti, ò amici, ò gli acquistò per sua fatica, ò industria, ò per sua buona fortuna [h]. Di questi beni, ò peculij aduentitij la proprietà è del figliuolo, l'usufrutto è del padre, mentre che uiue communemente [i]. Benche in alcuno caso ogni cosa sia del figliuolo, come quando colui, che gliele donò, ò lasciò per testamento, commandò, che il padre non ne

[h] per notata ubi supra.

[i] .l. Non solum. & .l cum oportet. C. de bonis lib.

hauesse l'usufrutto, ò successe ugualmente col padre ne' beni de' fratelli [a], Come succede per legge commune [b]: Benche non per quelli di questo Regno ne di Portogalo secondo li quali solo il padre succede al figliuolo benche habbia fratelli, & non è esso obligato à diuiderli con gli altri fratelli, secondo tutti [c].

I beni, ò peculij profettitij sono quelli, che ha il figliuolo hauuto dal padre ò per suo rispetto, ò de' suoi beni, per cose, che non sono di guerra, ne di officij publici. Et in questi il dominio, & l'usufrutto tutto sono del padre. A me però pare, che sono alcuni beni misti, parte profettitij, parte aduentitij, cioè, che li guadagna il figliuolo con sua industria, & fatica co' beni del padre, ò in quelli, dica come li piace Syluest. il quale uuole, che quello, che si guadagna con que' beni, ò si guadagna al padre, ò è furto. Quello però, che il figliuolo merita per sua industria, & fatica, è suo, & ha da prendersi tanto di piu di quello, che i suoi fratelli si prendono, che nó s'affaticano, ò almanco, quanto haurebbe, se fosse forastiero, & huomo libero, che guadagnasse percio con sua industria, & fatica. Il qual procede quando il figliuolo non era obligato mantener il padre per tenere con che nodrirsi, & espressa, ò tacitamente protestò [d], che il padre li douesse dare per suo seruitio quello, che daria un'altro stranio, se lui non lo seruisse, & anco per effetto che il padre li potria dare, ò lassare altrotanto quanto à uno stranio darebbe per altri simili seruitij, senza ponere quelli in conto della sua leggittima secondo la mente di Bartolo. [e] & benche questi due detti si raccolgono di quello che appresso si dirà [f], però mi ha parso qui ben dichiararlo per esser cosa cottidiana, & per altri poco rissoluta. 144

Il quinto, che non uale la donatione, che fa il padre al figliuolo, che è sotto il suo gouerno, ne quella, che fa il figliuolo al padre, perche si reputano una medesima persona [g], saluo che in alcuni casi, cioè, quando il padre dona per dote, ò per accasamento [h], & quando dona alcun mobile al figliuolo, che ua alla guerra [i], & quando il padre concede l'usufrutto, che ha ne' beni aduentitij del figliuolo, [k] & quando il padre li dona per seruigi, che ne habbia hauuti, quanto sarebbe obligato à dare ad un'altro seruitore, che que' seruigi fatti gli hauesse, secondo Bartolo communemente approuato. [l] Et basta per la conscientia, 145

[a] Auth. C. de bonis quæ lib.
[b] Auth. idem. C. de bon quæ lib.
[c] .l. fi. C. colla. l. Antiquis. C. de in offic. testam.
[d] Arg. leg. Siquis à liberis. §. idem. fi. ff. de liber. agnosc.
[e] In leg. 1. §. Castrēse. ff. de Castrens. pecul. & .l. si donatione. C. de colat.
[f] Infra. eod. ca. nu. 145. & nu. 148.
[g] .l. fin. C. de impuber.
[h] .l. Pōponius Philadelphus. ff. famil. ercis. & ff. de collat. bon. & de collat. dotum per totum.
[i] .C. famil. ercis. l. 4.
[k] Vt in .l. cū oportet & .l. cum non solum. §. Sin autē. C. de bon. quæ liber.
[l] .l. 1. §. Castrense. ff. de castrens. pec. ff. de donat. l. de collat. & .l. fratres a fratre ff. de condit. indeb.

ſcientia, che ſia la uerità. [a] Ma per lo foro eſteriore ſi ha da prouare, & non baſta, che il padre dice, che coſi è uero. ſecondo il medeſimo. [b] Perche non ſi crede à colui, che dice hauere riceuuto il ſeruigio, quando lo dice per fondare in eſſo quello, che ſenza eſſo per legge non ſi puo fare, come è in queſta donatione, ſecondo il medeſimo, & la commune. Et ſe il padre dona al figliuolo, & ſi dubita, ſe ha cio fatto per pagarlo de' ſuoi ſeruigi, & meriti, ò per ſimplice liberalità, ſi ha da preſumere, che per pagarlo il faccia, precedendo però i ſeruigi. Che altramente ſi ha da preſumere, che lo faccia per ſimplice liberalità, ſecondo la gloſa communemente [c] approuata.

146 . Vale ancho la donatione fatta dal padre al figliuolo in tutti que' caſi, ne' quali uale la donatione fatta dal marito alla moglie, ò dalla moglie al marito, ſecondo Azo. [d] La donatione fra il marito, & la moglie & quella fra il padre, e'l figliuolo ſono uguali communemente, & per conſequente ualerà, quando il Rè dona al ſuo figliuolo, [e] & quando il padre non ſe ne fa per cio piu pouero, [f] & quando la donatione è doppo la morte del padre, [g] & quando ſi fa, perche il figliuolo conſegua alcuna dignità, ò honore. [h] Etiandio uale, quando è il figliuolo emancipato, & liberato dalla ſuggettione del padre, & per quello è, che la donatione, che fa la madre al figliuolo, uale, [i] perche non è egli ſuggetto alla ſua poteſtà [k] legale.

147 . Vale anchora, quando il padre ne eſpreſſa, ne tacitamente riuoca la donatione in uita. perche con la morte ſua ſi confirma, & uale come legato. Egli ſi uuole però notare, che la donatione del padre, & della madre fatta al figliuolo, che non è remuneratoria, quantunque uaglia, & anchor che con la lor morte ſi conſermi, per non hauerla riuocata in uita. Ma ſe eccede la quantità, della quale i padri poſſono liberamente diſporre, ſecondo la uarietà della legge, & de' uarij regni, & ſe pregiudica alla legittima de gli altri figliuoli, ſi ha da riuocare tanto di queſta donatione, quanto è neceſſario, perche non ui ſia il pregiuditio de gli [l] altri.

148 Il ſeſto, che ſe un figliuolo ſerue à ſuo padre, & gli altri nò, benche il padre per uia di remuneratione de' ſuoi ſeruigi poſſa darli tanto, quanto il ſuo ſeruigio ualeua, & quanto darebbe à un'altro ſtrano, nondimeno ſe eſſo non gliele dona, ne il figliuolo in uita del padre fe patto, che gli ſi pagaſſero i ſuoi ſerui-

[a] Arg. not. ca. tua & is qui de ſponſ.
[b] In. l. ſi forte. ff. de caſtrenſ. pec.
[c] In d. l. ſi donatione. C. de collat.
[d] In ſumma de donat.
[e] Argu. l. pen. C. de donat. inter uir. & uxo.
[f] Ca. donatio de donatio. inter uir. & uxo. & . l. ſi ſponſus . §. pen. & fina. & . l. quod autem. §. prima. ff.
[g] Arg. l. interim. ff. eod.
[h] Arg. l. adipiſcende. ff. eod.
[i] Arg. ca. conſtitut. de reſtit. in integ.
[k] . §. fœminæ inſtit. adopt.
[l] . l. 1. C. de inoffi. donat. & . l. 1. C. de inoff. ſic. dot.

gi, almanco come ad uno ſtrano ſi pagano, ne ſi proteſtò di dimandarlo à lui, ò a' ſuoi heredi, doppo la morte del padre, non potrà dimandare a' ſuoi fratelli heredi, che queſti ſuoi ſerui gli li paghino, perche ſi proſume hauerli fatti per amore filia-
le. [a] Il ſettimo, che la donatione fatta dal marito alla moglie, 149
ò dalla moglie al marito, doppo contratto il matrimonio de uerbo de preſenti, ò prima, ma per quel tempo, che gia ſarà contratto, non uale nulla, & la puo gia riuocare il donatore prima, che muora, quando li piacerà, [b] benche ſi faccia per terza perſona, & per uia di remiſsione di debito, [c] ſaluo quando l'Imperadore, ò il Rè dona alla Imperadrice, ò alla Reina, ò eſſe à quelli. [d] Et quando colui, che dona, da danari per farſi coſe, che ſi bruciarono, [e] & quando chi dona, non ſi fa piu pouero
per quella donatione, benche ſe ne faccia piu ricco colui, che 150
riceue: & quando chi riceue, non ſi fa piu ricco, ſe ben colui, che dona ſi fa piu pouero, & quando ſi dona per il tempo, nel quale il matrimonio finiſce, cioè che la coſa allhora ſia del marito, ò della moglie, quando ſarà morto un di loro, [f] & quando la donatione ſi ſa per cauſa, della morte, perche quello ad chi ſe fece il dono, l'habbia dapoi morte del che le donò, pure che non ſi priui della facultà di riuocarla in uita, [g] & quando la moglie dona al marito, per conſeguirne alcun honore, ò dignità, [h] & quando il marito durante il matrimonio rilaſcia alla moglie tutta la dote promeſſa, ò una parte di quella, [i] La rilaſciatione però di altri debiti non uale. Et quando il marito aſſegna alla moglie, un tanto il meſe, ò l'anno, ò per tutta la uita per lo uitto di lei, & de' ſuoi figliuoli, & ſeruitori, cioè che nõ ecceda la ualuta de' frutti della dote. [k] L'ottauo, quando alcuna coſa che il padre, che laſcia alla figliuola alla qual'era obligato dar la dote, che ſe la pigli in pagamento ò parte di pagamento di eſſa [l]. Perche ſe gli deue debitamente per giuſtitia.

[a] Arg. l. ne ſennius. ff. de neg. geſt. l. 1. & l. alimenta. C. eo.
[b] l. 1. ff. de dona. inter uir. & uxor.
[c] l. ſi ſponſus. ff. eo.
[d] C. eod. l. pen.
[e] ff. eo. l. quid ſi uir
[f] l. ſed ſi interim. ff. ſe eo.
[g] Secundum glo. in d. l. ſed interim.
[h] l. quid adipiſcende. ff. eod.
[i] Gl. fin. & ibi Cyn. & Bal. in. l. ſi coſtante. C. de donat. ante nup.
[k] Vt tenet glo. in. l. Ex annuo. ff. de donat inter uir. per illum textum.
[l] Ca. Qui abſtulerint. 12 q. 2.

DEL GIA DETTO SEGVITANO LE INTERROGATIONI SEGVENTI.

SOMMARIO XIIII. DEL CAP. XVII.

151 *Il Padre come pecca mortalmente contra il ſettimo precetto, ſe tolſe al figliuolo de' beni caſtrenſi, ò quaſi caſtrẽſi, ò aduẽtitij.*

152. *& ſeq. Se per forza, ò per inganno fece rinõtiare alla figliuola la leggitima, & ſe le fece giurare, & ſe fu fraude enorme.*

E pigliò alcuna cosa notabile à suo figliuolo, che staua soggetto à lui, de' beni castrensi, ò quasi ca
151 strensi. M. con obligatione di restituirlo. [a] Il medesimo se si usurpò alcuna cosa de' beni aduentitij, quanto alla proprietà, uendendola ad altri, ò occultandola, per torlasi, ò lasciò per malitia perderla, ò che ne riceuesse, ò che non ne riceuesse l'usufrutto, & gli altri fratelli, & heredi restarono obligati doppo la morte del padre à sodisfare il danno predetto, quando si diuidono le facultà. Ma quando il padre ne hauea l'usufrutto, & non dannificò la proprietà, ma solamente i frutti, ne il padre, ne i fratelli sono obligati à restituire, ma se egli non ne hauea l'usufrutto, sono alla restitutione [b] obligati.

152 Se per forza almeno riuerentiale, ò per inganno inducesse sua figliuola à rinontiare la sua leggitima, & à giurare, che si contenterebbe con la sua dote, che fu meno, che la sua legitima, & che non haurebbe hauuto ricorso à i beni di suo padre. M. con obligatione di restituire. [c] Habbiamo detto per forza almeno riuerentiale, ò per inganno, perche di altra maniera non è peccato, anzi si ha da osseruare il giuramento, se ben ui interuenisse il danno, che chiamano enorme, ò enormissimo nel foro della conscientia, ma non gia nell'esteriore. Perche interuenendoui cosi fatto danno, si presume, che ui sia inganno, secondo Pietro d'Ancharano. [d] Et la prosuntione cessa nel foro della conscientia. [e] Con la quale concordia si potranno per auentura concordare le opinioni contrarie referite per [f] Decio.

Non uale la rinuntia, ne obligatione prima la professione fatta anchora che fusse con giuramento, ò in fauore di qual si uoglia cosa pia, eccetto di licentia del Vescouo, ò del suo Vicario due mesi auanti la professione, ne ancho habbia effetto, se non doppò fatta la professione, come dice il Concilio Tridentino nella Sessione 25. del Cap. 1.

[a] Ca. quid abstulerit 12. q. 2.

[b] Ange. uerb. Peculium. §. 24. Syl. eod. tit. q. 15.

[c] Arg. a Contrario. ca. Quamuis. ubi Domini. & alij. de pactis. lib. 6.

[d] Consi. 38 & in reg. Accessorium. de reg. iur. lib. 6. & latè Decius consi. 180.

[e] Iuxta notata in ca. Is qui. & ca. Tua de spons.

[f] In d. consil. 180. & consil. 26. & 128.

DEL MARITO, CHE PRENDE DI QVELLO di sua moglie, & della moglie, che prende del la robba del marito.

SOMMARIO XV. DEL CAP. XVII.

153 *Il marito, come pecca mortalmente contra il settimo precetto se tuolle alla moglie i suoi beni parafernali, & quali sono quelli.*

153. *& seq. Moglie come pecca mortalmente se tuolle della robba del marito, anco che per farne limosine, se non in otto casi.*

156 *Se nascose i beni del marito.*

153 *Beni parafrenali quali sono.*

153. *& seq. Quando la moglie puo dar limosina.*

E il marito pigliò per se, ò donò altrui alcuna co sa notabile de' beni, che oltre la dote tenea la sua moglie, che la legge li chiama parafrenali. M. perche si usurpa l'altrui contra la legge. Beni parafrenali sono quelli che la donna risserua per se oltra la dote, che al marito diede per suo mantenimento, & peso del matrimonio [a]. Se la moglie pigliò per se, ò donò della robba del marito in notabile quantità contra uoluntà di lui a' parenti, ò in giuochi, ò in confettioni, ò in altre cose simili. M. con obligatione di restituire. [b] Perche ne etiandio per uia di elemosina puo donare de' beni del marito, ò commu ni senza licentia di lui, saluo che ne' casi sequenti. Il primo, à colui che sta in estrema necessità, pur che non ne incorra per cio il marito in un'altra tale. [c] Il secondo, se è usanza in quella terra, che la moglie doni limosina di pane, & uino, perche si prosume, che il marito ne sia contento benche espressamente lo prohibisca. Perciochè puo la moglie credere, che il marito lo faccia, perche non doni essa souerchio. Che se crede, che egli uuole, che à nessun conto essa doni, non lo puo dare, secondo S. [d] Ant. 153

Il terzo, quando si fa per euitare alcun danno temporale del marito, come fece Abigail. [e] Et per la medesima ragione se lo fa per euitare il danno spirituale, come quando il marito è cattiuo, & maluaggio, & essa donna moderatamente, perche 154

[a] l. Si ergo. §. Dotis ff. de iur. dot.

[b] Tho. 2ª. 2ª. q. 62. artic. 1.

[c] Ca. Pasce. 86. d.

[d] 2ª. part. tit. 11. ca. 19. §. 1. arg. cap. Per tuas. 3 de sym.

[e] 1. Reg. 25.

Iddio l'illumini, & il riduca à penitentia, purche senza scandalo di lui lo faccia [a]. Il quarto, quando il marito è priuo di giudicio. Il quinto, quando il marito sta lontano, perche allhora il gouerno della casa appertiene à lei, se per lui, ò per lo superiore altra cosa non si ordina, secondo Palud. [b] Ma perche ne i suoi detti, ne le sue ragioni si prouano per legge, piu sano, è à dire, che in questi duo casi non puo ella piu donare di quello, che suo marito essendo sano, ò presente, soleua dare. Il sesto quando il marito le assegnò certa cosa per lo uitto, & ella ne affranca, & salua una parte per farne elemosine, secondo il medesimo [c].

[a] Arg. ca. nihil, de præscript.

[b] In 4. d. 15. q. 3. art. 6. conclu 2.

[c] Vbi supra.

155 Il settimo, se ha beni parafrenali, de' quali puo ella disporne à sua uoluntà, saluo, se l'uso, ò statuti della terra altra cosa dispongono. L'ottauo, se ella hebbe dote sufficiente, & sa fare alcuna arte, come di tessere, cusire, lauorare, uendere comprare, ò altre simili, con le quali senza mancare alla debita amministratione della casa guadagna. Et à questo modo si possono concordare le opinioni contrarie d'una glosa, [d] & de' Teologi. [e] Poiche di questi guadagni puo la donna liberamente disporre, come lo sente Bartolo, [f] pur che non ne habbia la famiglia sua dibisogno, perche per la regola di charità ha primo da soccorrere à i suoi, come dice Astense, & pure che i beni, & il guadagno non siano communi fra'l marito, & la moglie, & il gouerno riseruato al marito, come ordinariamente si uede essere nel Regno di Spagna.

[d] l. sicut ff. de oper. lib.

[e] Tho. Richar. & Palud.

[f] In l. Caio. ff. de alim. & ciba leg.

156 Se la donna ha marito prodigo, & dissipatore, & occolta i beni contra sua uoluntà, per potere in tempo di necessità prouedere al bisogno di tutti due, & della commune famiglia, non è ella obligata ad obedirli, se esso li commanda, che li dia tutto quello, che essa [g] ha.

[g] Ang. uerb. furtō. §. 15.

DI QVELLO CHE I FIGLIVOLI PRENDONO, & donano delle robbe del padre loro.

SOMMARIO XVI. DEL CAP. XVII.

156 *Figliuoli come peccano mortalmente contra il settimo Precetto se togliono alcuna cosa de' beni del Padre.*

157 *Benche siano aduentitij, ò profetitij.*

158. *& seq. Anco con uoluntà di suo Padre si con danno della leg-*

gitima de' suoi fratelli, benche siano cose, che il Padre le comprò anco che siano libri ò arme del figliuolo soldato, dottore, ò studente.

161 *O' de i dinari del Padre morto.*

162 *O' del guadagno, che col dinaro del Padre guadagnò, ò di quello che altro gli diede per contemplatione di suo Padre, ò se non uolse contribuire le spese di suo fratello studente.*

163. *& seq. O' pagargli de i beni aduentitij.*

165. *seq. S'egli non uuole pagare quello, che suo Padre pagò per suo delitto, ò le spese delle sue nozze, &c. ò conferire le gioie che il suo suocero diede à sua moglie, & che delle altre cose, & di quello, che si diede à sua moglie.*

158 *La legitima de' figliuoli è diuersa in diuersi Regni.*

159. 164. *Le spese, che fa il figliuolo nello studio.*

162 *Donatione fatta al figliuolo per rispetto del padre.*

161. *seq. Guadagno del figliuolo col dinaro del Padre.*

165. *& seq. Debbe conferire in questo al figliuolo.*

166 *La moglie alla qual si offerisse, ò donano uestiti è padrona di quelli.*

E il figlio tolse alcuna cosa notabile delle robbe del padre suo per tenerlasi, contra la uoluntà espressa, ò tacita di lui M. perche non ha il figliuolo potestà alcuna nelle robbe del padre, mentre che egli è uiuo, se non che ha da esserne alimentato, se non ha esso del suo. [a] Et per questo cio, che esso piglia, ha da restituirlo al padre, ò almeno a' suoi heredi per la parte, che à ciascuno ne tocca, se il padre non gliele ha prima donato, secondo. S. Ant. [b] Et tutto questo procede, anchor che i beni, che tolti hauesse, fossero aduentitij, ò profetitj, per 157 quello, che di sopra si è detto. [c] ò anchor che gli hauesse tolti per farne elemosina à colui, che non era in estrema necessità, ò che ui era in estrema, & esso potea soccorrerlo con solo prestarglie le, per quel che detto di sopra habbiamo. [d] Ben puo il figliuolo prenderle, quando per alcune ragioneuoli conietture si puo credere, che il padre ne resterebbe contento, come quando ne ua con sua licentia in peregrinaggio, ò si rittruoua allo studio, & li pare, che il padre suo si contenti, che esso faccia quella elemosina, [e] la quale gli altri della sua qualità sogliono fare,

a .l.si quis a liberis .§.idem de liber. agnos.

b 2ª. par. ti. 2. ca. 15. .§. 1.

c Supra eod. cã. numer. 153.

d Supra eod. ca illa dione. 8. nu. 60.

e Argu l si longius ff de iudic. cum ei annot.

Puo

Puo ancho prenderlo, quando i beni aduentitij sono suoi, quanto alla proprietà, & quanto all'usufrutto, come sono quelli, che ne' casi descritti di sopra tocchi si [a] sono.

[a] Supra eo ca. numer. 144.

158 Se tolse de' beni del padre donati in peculio, ò profetitij, ò de i frutti de gli aduentitij, che apperteneuano al padre, con sua uoluntà, ma piu di quello, che li poteua il padre donare, per eccedere la sua legitima, & di quello, che puo il padre donare, ò lasciare, ò qual si uoglia estraneo, che per legge commune sono alle uolte duo terzi, alle uolte la metà, [b] & secondo il regno di Portogallo è il terzo [c], secondo quel di Castiglia il quinto [d], & etiandio il terzo, per migliorare i figliuoli. Et se doppo la morte del padre non uuole communicare quel souerchio co' fratelli, pecca.M. con obligatione di restituire [e]. Il medesimo è, se esso prende piu della sua legitima per donatione inualida di suo padre. Se tolse frutti d'alcuna possessione di suo padre in uita di lui, & doppo la morte di quello non uuole con gli altri fratelli communicarli. M. se il padre non gliele lasciò con intentione di pagarli con essi i suoi seruigi, ò gliele donò, pure che non ecceda quello, che poteua [f] donarli.

[b] Authent.nonissima.C. de inoffic.
[c] Lib. 7. ordin. tit. 30.
[d] Lib. 7.& 8. adiuncta. l.ijs tauri.
[e] Per supradicta iura.
[f] Bart. in tract. de duob. frat. nu. 1. & 9

159 Se non uolle co' suoi fratelli diuidere le cose, che il padre li comprò, ma non gliele consegnò gia in uita, benche siano libri, arme, ò altre simili cose, che se li fossero state consegnate in uita del padre, sarebbono stati beni castrensi, ò quasi castrensi, & intieramente sarebbono del figliuolo quanto alla proprietà, & quanto all'usufrutto, M. Perche non essendo stati consegnati in uita, restano del tutto beni paterni, & si hanno à diuidere fra tutti i fratelli. Anchor che nel tempo, quando il padre queste cose comprò, fosse il figliuolo gia dottore, ò huomo militare. Perche ad effetto, che diuentassero que' beni castrensi, ò quasi castrensi, era necessario, che il padre prima che morisse gliele consegnasse [g]. Il medesimo si ha à dire de' libri, che il padre comprò, & consegnò al figliuolo stando allo studio, se egli non si fece dottore, ò se non era emancipato, perche questi non diuentarono beni castrensi.

[g] l.1. C. de Castrensi pecul. li. 2. Bar. in d. tract. nu. 16.

160 Bene è uero, che non è il figliuolo obligato à pagarli quel prezzo, che costarono, se al presente non uagliono tanto, secondo una glosa [h], da tutti approuata. Ne etiandio quello di piu, se il ualore de' libri accrebbe, secondo Rapha. Ludouico Romano tiene il contrario, & à me pare, che dica [i] meglio.

[h] In .l. illud .C. de collatio.
[i] Arg. l. secundum naturam .ff. de reg iur. ca. qui sentit. eo. tit. lib. 6.

Se il padre non hauea cosa alcuna del figliuolo, non sarà il figliuolo obligato à torsi in parte della legitima quello, che il padre spese per lui nello studio. Ma se il padre haueua in suo potere il peculio castrense, ò quasi castrense del figliuolo, bene è obligato, perche si prosume, che il padre spendesse come amministratore de' beni del figliuolo, secondo Bartolo [a], benche in quello, che per sua ultima uoluntà lascia il debitore al creditore, si distingue, se il debito era necessario, ò uoluntariamente contratto, secondo la [b] commune.

[a] In tract. duorum fratrum .l. 1.16. arg. .C. de doct. promiss.

[b] In .l. Si cum dote .§. Si pater .ff. solutum mater. & in .§. sciendum .l. 1. C. de rei vxo. actio. ca. Officij de testam.

161 Se tolse di suo padre alcun danaro, per tenerlo in peculio profettitio, & morto il padre non uolle diuiderlo co' fratelli, ne prenderlo in parte della sua legitima, M. con obligatione di restituirlo, se non l'hebbe in pagamento di tali seruigi, & meriti, che fatti da uno strano obligarebbono il padre à darli altretanto [c]. Il medesimo è, quando il padre comprò alcuna cosa in nome del figliuolo, il quale gliele haueua meritato con la sua fatica [d].

[c] Secundum mentē Bart. in d. tract. numer. 25.

[d] .l. filij .ff. famil. hercis.

Se guadagnò alcuna cosa con li danari del padre, doppo la cui morte non uolle co' fratelli diuiderla. M. con obligatione di restituire, saluo che la parte pel guadagno, che per sua fatica, & industria meritaua come l'haurebbe meritato ogni strano. Onde questo non si ha à diuidere con gli altri per quello, che di sopra si è [e] detto.

[e] Supra eo. ca. facit .l. fin. C. de Collat. & Bart. in d. tract. numer. 23.

162 Se uiuendo il padre li fu donato, ò lasciato alcuna cosa da qualche strano per rispetto solo del padre, & morto il padre non ne uolle dare la parte a' fratelli. M. Perche quello è peculio profettitio [f]. Ma se li fu donato, ò lasciato per suo stesso rispetto, ò in tempo, che era emancipato, non è obligato à [g] diuiderlo. Et se non si conosce per quale de' sopradetti rispetti li fu lasciato, ò donato, si ha da conietturare dalla qualità delle persone, & dalla conditione, con la quale li fu lasciato, & da altri simili cose, che si hanno à giudicare ad arbitrio di huomo da [h] bene.

[f] Per supra dicta in hac. eo. nu. 154.

[g] .l. 7. & si quid. ff. de usufru. Bart. ubi supra nu. 7.

[h] .l. 1. ff. de iniur. de lib. & cap. De causis de offic. de leg.

Se non uolle pagare la sua parte de' debiti honesti, che fece suo fratello nello studio in uita di suo padre, che lo mandò à studiare. M. con obligatione di restituire [i], benche non sia oblito à contribuire alle spese dello studio, che uuole continouare doppo la morte del padre, secondo Bart. [k] & Bal.

[i] .l. Sed Iulianus §. pen. ff. ad Maced. & Bart. in d. tract. numer. 16. & Bal. in addit. eiusdem.

[k] Vbi supra nu. 17.

163 Se non uolle scontare nella legitima sua, morto suo padre, le spese necessarie, che fece il padre per li suoi beni aduentitij, ò che

ò che risultauano in perpetua utilità di quelli, hauendole il padre fatte con animo di ricuperarle. M. con obligatione di restituire. Il contrario sarebbe, se le fece con animo di non dimandarle. Et se non costa dell'animo suo, si prosume, se sono poche, che le fece con animo di donarle. Perche se sono così grandi, che eccedeno il ualore de' frutti [a], non si prosumono donate. Se le spese però non erano necessarie per li medesimi beni, ne risultauano in perpetua utilità di quelli, ma in utilità solo de' frutti, che il padre uiuendo ne raccoglieua, non è il figliuolo obligato, morto il padre, à scontarli con la legitima sua. Perche tutte le spese, che risultano in utilità de' frutti, appertengono al padre, poi che ne ha l'usufrutto, secondo Bart. approuato [b].

[a] Bartol. ubi supra num. 21.

[b] Dicto num. 22.

164 Se trattò, & negotiò co' danari di suo padre, & non uolle communicare co' fratelli quello, che li fu dato per cagione di tale mercantia come gli altri guadagni. M. con obligatione di restituire. Il contrario è, se esso li guadagnò con alcuno Signore, ò altra qual si uoglia persona per l'amicitia, che esso ui haueua anchor che l'amicitia nascesse per cagione della mercantia. Perche questi sono beni aduentitij [c] suoi.

[c] Per supradicta in hoc ca. num. 143. & Bart. in d. trat. nu. 18

Se morto il padre non uolle discontare nella legitima sua que' beni, che esso spese del padre in giuoco, ò in altra dishonestà, come accade alle uolte, che il padre dà a' suoi figliuoli danari, per comprare libri, & altre cose necessarie, & essi li dispendono in giuoco, & dishonestà, M. con obligatione di restituire, secondo la mente di una glosa [d], & della commune di coloro, che sopra essa scriuono.

[d] l. illud. C. de collatio.

165 Se commise alcun delitto, per lo quale pagò il padre la pena, forzato da alcuno ordine della terra, che uuole che il padre della legitima del figliuolo la paghi, & morto il padre non uolle discontare questa pena nella sua legitima. M. con obligatione di restituire. Ma non gia, se il padre senza essere costretto da tale ordine, & statuto, ma mosso da naturale pietà la [e] pagò.

[e] Arg. l. lib. captus. C. de capt. & Bal. de duobus frat. nu. 31.

Se non uolle nella sua legitima discontare le spese, che fece il padre nelle sue nozze, con animo di scontargliele. M. con obligatione di restituire. Ma se senza tale animo lo fece, non è il figliuolo obligato, come in dubbio si [f] prosume.

[f] l. 3. §. fin. ff. de muner. & hon. r. Bar. ubi sup. nu. 10. facit l. Ex patre. § filius cum glos. ff. Famil. hercis.

166 Se le ueste pretiose, & festiue, & gli altri ornamenti, &

gioie, come sono perle, anelli, pietre pretiose, & simili cose, che il suocero donò alla moglie di suo figliuolo, & non erano anchora consumate, morto il padre non uolle il figliuolo prenderle à conto di sua legitima con oligatione di restituire, se il suocero nel suo testamento nol dechiarò [a]. Perche non si puo dire, che la confirmatione di queste cose per la morte si confirmasse. Ne si prosume, che sia donatione, ma concessione, per douere seruirsi di quelle cose [b]. Non è ne ancho il figliuolo obligato à discontarsi le uesti, & altre cose necessarie per l'uso commune di ogni dì, perche sono di sua moglie, per quanto da principio ualse la donatione, che di queste cose il suocero le fece. Non è ancho obligato à torsi in conto le pretiose à quel prezzo, che si comprarono, ma à quello, che in tempo della morte del suocero ualeuano, ne anco à questo prezzo, se le ricchezze, ò la dignità delle persone sono tali, & tante, che fanno prosumere, che siano [redacted] [c]. Non si ha ne ancho à prendere in conto le ueste di lutto, perche sono della [d] moglie.

Se egli appropriò à se le cose, che furono à sua moglie donate da i parenti di lei, come quelle, che i suoi propri parenti le offerirono. M. con obligatione di restituire. Perche quello, che à lui i suoi parenti donano, è suo, & quello, che i parenti della moglie à lei donano, è di [e] lei.

[a] l. Ex parte cum glo. ff. famil hercisc. Bal in adict. de duobus frat.
[b] Arg. l. id uestimentum. ff. de pere. & l. Mortis in finem. ff. de donat inter uir. & uxorem. & Bart. ubi sup. num. 21.
[c] l. filius. ff. de donat. ang. peculium §. 24. & Syl. q. 12.
[d] Per glo. in leg. ex re domini. ff de stipul. seruorũ & Ang. peculium. §. 21.
[e] Bart. in l. Sed si plures. §. interrogato. ff. de vulg. & pupil.

DE' FALSARI.

SOMMARIO XVII. DEL CAP. VII.

167 *Falsario come pecca mortalmente contra il settimo Precetto si falsificò moneta nella sua sostantia &c. & si & à chi restituirà.*

168 *Se ritagliò & assotigliò moneta, Se falsificò scrittura peso, ò misure &c.*

169 *Se falsificò sigillo &c.*

168 *Falsarij di bolle si sono escommunicati.*

E falsificò moneta ò nella sua sustanza, ò nel peso, ò nella forma, ò si seruì, & spese la falsa sapendo, essere falsa. M. secondo la mente di tutti [f], con obligatione di restituire il danno se la falsità su nella sustantia, cioè ponendo, ò mescolando un metallo per un'altro 167

[f] In ca. Quanto de iur. iur.

tro [a], ò pure nel peso [b]. Non è però obligato al danno, se la falsità fu solamente nella forma, battendola, ò facendola battere senza hauerne la potestà, ò ponendoui il segno & forma altrui senza consentimento di colui, di chi era [c], Perche nelle due prime falsità dannificò il prossimo, non gia nella terza. Et si ha da restituire à colui, che si fece il danno; & non potendo sapere chi fosse, à poueri [d] Ne l'iscusa, che l'habbia riceuuta da altri, perche il suo errore non dee essere nociuto altrui. Se non sapea, che ella fosse falsa, è iscusato, durante la ignorantia. Ma poi che se n'accorge, resta obligato à sodisfare al dannificato, anchor che, chi da lui l'hebbe, l'habbia dispesa per buona, si era però di notabile ualore, altramente [e] nò.

168 Se tagliò con forfici, ò assottigliò con acqua forte alcuna moneta. M. con obligatione di restituire [f]. saluo, se con l'autorità di chi se batterla, ne tagliò tutto quello, che era di piu del giusto peso. Perche quelli, che per autorità particolare la tagliano, sono obligati à restituire quel di piu del giusto peso al Re, ò à colui, che fa battere la moneta à sue spese, ò à colui, che la fa, se à suo conto si pone quel di piu che ella pesa, poi che esso prende l'argento à peso, & lo ritorna à peso.

Se falsificò scrittura con danno altrui, ò si seruì della falsa sapendolo, ò se malitiosamente la nascose, ò se diede, ò prestò danari al notaro, ò lo pregò, perche scriuesse alcuno testamento, ò altra scrittura falsa. M. [g] con obligatione di restituire tutto il danno, che n'è seguito. Et se le lettere erano del Papa, è iscommunicato, & ne è al Papa riseruata l'assolutione [h]. anchor che non ne leuasse piu, che una lettera, ò un punto, che non ne mutasse la sustantia, secondo la commune [i], la quale non crediamo essere uera, almeno quanto al foro della conscientia, come l'ho in altra parte detto [k] con Gio. Gersone; come ne ancho ui incorrebbe colui, che corregge le lettere delle scritture, che piu non uagliono, per essere gia spirato il uigore loro, secondo [l] Riccardo.

Se falsificò peso, bilancie, ò misure, ò si seruì di quelle, sapendo, che erano false. M. con obligatione di [m] restituire.

169 Se falsificò, segni, ò sigilli di Prelati, di qual si uoglia altri. M. con obligatione di restituire il danno, secondo [n] Sant'Ant.

[a] .l. Paulus. ff. de solut.
[b] .l. 1. § ff de contrah empt.
[c] .l. fine nomine. & .l. qui nomine. ff. ad .l. Cornel. de fals.
[d] Arg. cap. cũ tu de usur.
[e] Per supradicta in hoc eod. ca. nu. 3.
[f] In d. ca. quanto de iure iur.
[g] Totum tit. ff. & C. ad .l. Corneliam de fal.
[h] Ca. ad falsariorũ, de crim. fals.
[i] In ca. dura de crimine fals. & Pan. in ca. ex litteris de fid. instr.
[k] In ca. ad audientiam. 1. de restr.
[l] In 4. d. 18. artic. 12. q. 3.
[m] Ca. 2. de empt. & uendit.
[n] 2. part. tit. 1. cap. 18. § 7.

DELLE COSE TROVATE.

SOMMARIO XVIII. DEL CAP. XVII.

169. & seq. *Chi troua alcuna cosa come pecca mortalmente contra il settimo Precetto, se non la torna, ò non cerca di chi era, ò non la dà à poueri.*

176 *Se cerca Tesoro per arte magica, ò truoua legname, che portano i fiumi, che crescono, ò animali presi.*

170. & seq. *I beni, che non sono di niuno quali sono, & sono di quelli che li trouano, & togliono, quali sono gli abbandonati.*

172. & seq. *Che cosa è Tesoro, & il trouato di chi è, se del patrone diretto, ò utile, si dell'affittatore, si del fisco, si della Chiesa.*

175 *Se il danaro sparso, ò nascoso, è Tesoro.*

SE trouò alcuna cosa notabile, che non era abandonata dal suo padrone, & la si tolse per se [a]. Mà ò non la fece denuntiare in luoghi publici, perche uenisse à notitia del padrone, secondo Scoto [b] approuato. Habbiamo detto, notabile; perche il prendere cosa minima, non è mortale [c], ne è ueniale il prendere quello, che mai non hebbe padrone; come sono gli uccelli, & le bestie seluagge, le perle, le pietre pretiose sul lito del mare, che sono di quelli, che le ritrouano, & le si tolgono [d]. A questo modo sono ancho quelle cose, che gia furono di alcuno, mà è però gran tempo, come sono i tesori. Cosi sono ancho le cose abandonate da' loro padroni [e]. Si prosume, che il padrone abandoni le sue cose perdute, per congetture, come quando non ne parla, ne le cerca, ne le fa cercare, secondo Federigo di Siena, [f] ò quando getta il libro aperto in mare, benche sia in tempo di tempesta. Ma non basta gettarlo solo nel mare, ò nel fiume per causa di fortuna, [g] & meno per portarlo si uia alcune acque, che allhora [h] accrescessero. 170

SE doppo di hauerle fatte bandire, & denuntiare ne' luoghi publici necessarij, non comparisce il padrone si hanno à restituire a' poueri [i]. Il medesimo ancho, chi le trouò, se è pouero, puo per se torla tutta, ò parte, come pouero, almeno con consiglio del suo confessore, & pregare Dio per lo padrone, come 171

[a] Ca. si quid inuenisti. 14. q. 5.
[b] In 4. dist. 15.
[c] Per supradicta in cap. 11. nu. 4.
[d] .§. Item lapilli instit. de rerum diuis.
[e] .l. Falsus §. si iactum. ff. de iur. & .l. interdum. ff. de acqui. & .§. final. insti. de rer. diuis.
[f] In consil. 17.
[g] Glos. in d. §. Si iactum.
[h] .l. Qui alleuiat. ad .§. l. Rotæ de iact.
[i] Arg. l. nauigia. C. furt. ca. excommunicationi de rapto.

come io in altra parte l'ho detto. [a] Ma guardisi, che l'auaritia non l'inganni, ne lo faccia piu pouero di quel, ch'egli è, per prenderlosi per lui [b] stesso.

171 Se à caso ritrouò tesoro alcuno nascoso in luogo altrui, & non ne dà la metà al padrone, ò se studiosamente cauò senza licentia del padrone, & lo trouò, & non lo donò tutto, cauatone il premio delle fatiche sue conforme alla legge. M. secondo la mente di una [c] glosa.

172 Per dechiaratione della qual materia diciamo, che tesoro, è danaro fatto moneta, ò per farsi, nascoso sotto terra, ò in altro luogo, ne se ne sa il padrone, ne ci è memoria del tempo, quando ui fu nascoso, [d] secondo la legge è tutto di colui, che nella sua possessione il trouò, ò in altro luogo suo, quanto al dominio diretto, & utile, & se lo ritrouò à caso in luogo di altri, la metà è di chi lo trouò, l'altra metà del padrone del luogo. Et se lo ritrouò studiosamente cercandolo, & di proposito, tutto è di colui, che lo trouò, secondo molti, & secondo altri è tutto del padrone del luogo, doue si trouò. Et questi hanno ragione, quando si cerca, & troua senza licentia, & consentimento del padrone, & gli altri ancho dicono il uero, quando con consentimento del padrone si [e] cerca.

173 Di questo ne segue, che il creditore, che troua il tesoro nella casa, che tiene in pegno, & il marito, che lo ritroua nella terra dotale, hanno à diuiderlo col debitore, ò con la moglie. Colui ancho, che lo ritroua in terra, ò in casa, che tenga affittata, ò in liuello perpetuo, perche niuno di questi è l'integro padrone, [f] ha da darne la metà à colui, che ne ha il dominio retto. Il medesimo è di colui, che ne ha il dominio diretto, che l'ha da partire con chi ne ha il dominio [g] utile.

174 Dominio diretto, & non utile ha colui, che ne tiene la proprietà, & non l'usufrutto, per hauerlo concesso in liuello perpetuo, ò in uita, ò per dieci anni. Dominio utile, & non diretto ne ha colui, che non è signore della proprietà, ne puo disporre della cosa, ma si ben solo prendersi il frutto in uita sua, ò per più, ò almanco per dieci [h] anni.

Ne seguita ancho, che chi troua il tesoro in luogo publico, ne dee dare la metà al fisco, ò alla città, ò uilla. Et chi in luogo sacro, ò religioso, ne dee dare la metà al prelato di quel luogo, secondo la legge commune, benche doue sono altre

[a] Arg. ca. cum tu, cum ei annotat. de vsur.
[b] In repet. ca. quando de consecra. d. 1. noct. 7 nu. 34.
[c] Arg. cap. quatuor 13. q. 3. Maior. in 4. d 15. q. 8.
[d] In ca. si quid. 14. q. 5.
[e] .l. unus. § thesaurus. ff. de acq. rer. dom. & .l. 1. C. de thesau. lib. 10.
[f] Vt colligitur ex dict. l. 1. & resoluit Syl. in aur. rosa casu 19. & in sum. verbo inuentum. q. 3.
[g] .l. 2. ff. ager uectig. uel emphi. petat.
[h] Vt colligitur ex Bart. in .l. 5. 16. §. 6. ff. de acq. rer. dom. & in .l. causa. ff. de procura. Ange. in. §. thesaur. instit. de rerum diuis.

leggi intorno à questo, ò di altre cose trouate, si debbonò quelle osseruare, senza aspettar sententia di giudice, come dice il Gaetano [a].

175 Ne seguita ancho, che chi troua dànari gettati per lo campo, ò in alcun sacchetto dietro qualche fratta, ò in qualche pertugio di alcuna casa, ò in borsa, ò in ualige, gli ha da restituire, perche non è tesoro per quel, che si è detto di sopra. Colui ancho, che troua qualche dànaro nascoso per paura di guerra, ò per tenerlo meglio conseruato, perche non è tale propriamente il tesoro del quale parliamo, dee restituirlo al padrone, ò a' suoi heredi, [b] ò a' poueri, & non facendolo pecca. M. [c] se per congettura appare, che non ha molto tempo, che fu nascoso.

Se comprò alcuna possessione, ò terra, & ui ritrouò qualche tesoro, non è obligato à restituirlo al uenditore, [d] benche esso sapesse, che ci fosse il tesoro, & chi uendeua, non lo sapesse, secondo la mente di S. Thom. [e] dica Angelo come li piace.

176 Se per arte magica, ò per incantamenti ò per altri modi illeciti cercò tesoro, anchor che nella sua possessione. M. & se lo ritroua tutto è del fisco, [f] benche pare, che possa tenerlo fin che sarà condennato per essere [g] pena.

Se trouò alcuno pezzo di legname portato dal corrente del fiume, & lo tolse per se, essendo di qualità, che per leggé non si prosume, che fosse per derelitto. M. [h] saluo che quando il ritrouò nella sua possessione, & auisò il padrone che lo pigliasse, ò che lo pigliasse qual si uoglia altro, ò disse al giudice, che li segnalasse un tempo, nel quale disoccupasse il suo podere. Che se il padrone non lo toglie, si prosume, che non se ne cura, & il padrone della possessione non pecca pigliandolo per [i] se.

Se trouò alcun uccello, ò animale dentro in alcun laccio, è suo. [k] saluo che doue è usanza, che si applichi à colui, che armò il [l] laccio.

[a] 2ª. 2ª. q. 66. art 5
[b] .l. à tutore. ff. de rerum uendic.
[c] Sentit glo. §. thesaurus instit. de rer. diuis.
[d] .l. a tutore ubi supra.
[e] 2ª. 2ª. q. 66. art. 5.
[f] .l. unica ca. thesaur. lib. 10.
[g] Arg. glo. sing ca. fraternitas. 12. q. 2.
[h] Arg. l. qui leuandæ. ff. ad .l. rodium de iact. Gabr. in 4. d. 15. q 3. sub fin.
[i] .l. qui leuandæ. ff. ad .l. rhod. iactu.
[k] .l. in laqueum ff. de acqui. rer. dom. .§. illud quæsitum, insti. de rer. diuis.
[l] Maior in 4. d. 15. q. 10.

DE I DEPOSITI.

SOMMARIO XIX. DEL CAP. XVII.

177 *Che cosa è inganno, & come sia differente dalla colpa.*

177 *Che cosa è colpa, & si parte in lata, leue, & leuißima, & che sono quelle.*

Caso

178 *Caso fortuito che cosa è, & che alle uolte quello che è tale per uno, è colpa per l'altro.*

179 *Et nessuno è obligato communemente al caso fortuito se non in tre casi.*

179 *Contratto, che si fa in fauore d'uno, à piu diligentia obliga che quello, che non si fa in suo fauore.*

177 ER la dechiaratione di questa materia, & delle cose prestate, & impegnate, & locate, & altre simili & per quello, che se ne ha da interrogare, presupponiamo primo, che è differente che una cosa si perda, piggiori, ò si distrugga per inganno, ò per malitia, ò per colpa lata, ò per colpa leue, ò per colpa leuissima, ò per caso [a] fortuito.

SECONDO diciamo, che inganno, ò malitia si è il fare una cosa con uoluntà determinata, sapendo, che non doueua farla, ò il lasciare di fare quel, che doueua. [b] Colpa è negligentia, ò il non curare di fare, ò il lasciare di fare alcuna cosa di quelle, che fare doueua, & si chiama lata, ò larga quella della quale communemente tutti gli huomini di sua qualità si guardano, quale è quella di colui, che lascia fuori di casa, ò sopra un banco il libro, che li fu prestato. Chiamasi leue quella, della quale ordinariamente gli huomini diligenti di sua professione si guardano, quale è quella di colui, che pose dentro la camera il libro, ma lasciò la porta aperta. Chiamasi leuissima, quella, della quale i diligentissimi si sogliono guardare, quale è quella di colui, che pose il libro prestato dentro la camera, & la chiuse con chiaue, ma non mirò con la mano, se ella staua ben chiu
178 sa, secondo la commune opinione [c]. Chiamasi caso fortuito quello, che accade senza malitia, ne colpa altrui, al quale caso ne ancho i diligentissimi prouedono, come sono le guerre subite, il rubbare de' ladroni, i terremoti, le gelate, le grandini, i tuoni, & altre simili cose. [d] Et noi aggiungiamo quello, che gli altri non hanno tocco, cioè che una cosa accaduta puo essere caso fortuito rispetto di uno, & non sarà fortuito rispetto di un'altro, come è l'ardersi d'una casa, che rispetto à colui, che ne fu causa puo essere malitia, ò colpa lata, leue, ò leuissima, & rispetto di un'altro, che ui perdè le sue robbe, ò di altrui, caso fortuito, che fa per quel, che Pan. [e] tratta di certa glosa in legge ciuile.

[a] Ca. 1. de cõmod. & ca fin. & deposi. L. quod nerua ff. de posit. cum. not. ibi alibi sepe per doctor.

[b] Dicta. l. 1. §. 1. ff. de dolo.

[c] In prædicto cap. & l.

[d] l. quæ fortuitis. C. de pign. act.

[e] In d. ca. 1. de commodat.

Tertio, che communemente niuno è obligato al danno, che accade per caso fortuito se non in tre casi, cioè quando ui fu colpa, come si dimandò in presto un cauallo per andare in Roma, & andò in Puglia, & li fu per camino da i ladri tolto. Et quando tardò à restituirlo, & in quel mezzo si peggiorò, ò si perdè, ne si sarebbe peggiorato, ò perduto per quella medesima maniera, in potere del padrone, come di sopra s'è detto. Et quando ui fu patto, che se ben si perdeua per caso fortuito, douesse colui, che lo riceueua pagarlo. [a] Tertio, che communemente, quando si fa alcun contratto in fauore, & utile di solo uno de' contrahenti, colui solo ordinariamente è obligato alla perdita di quel, che si perde, ò sia per sua malitia, ò per sua colpa lata, ò leue, ò leuissima. Et l'altro non è obligato se non à quello, che si perdè per sua malitia, ò colpa lata. Et se si fa il contratto in fauore, & utile di amendue, è ogni un di loro obligato al danno, che per sua malitia, ò per colpa lata, ò lieue accade, & non à quello, che auiene per sua colpa leuissima, ò per caso fortuito [b]. 179

[a] Ca.1.de commod. .l in rebus.ff. eod.& .l.1.C.eo & .l.1.§.11 .ff.de act.& obligat.

[b] .l.contractus.ff.de reg.iur.cum annot. ibi per Dec.

180 Il quarto, presupponemo che (quello, che alcuni hanno desiderato, che qua si aggiungesse) cioè, che i contratti si partono in due sorti, per l'uno si passa il Dominio della cosa in quello, che la riceue, & non per l'altro, di quelli, che non trapassa il Dominio è il deposito [c], per il quale si da in guardia alcuna cosa ad alcuno, & communemente si fa in fauore di colui, che la da in guardia, di quello è anco il presto, che in Latino chiamano, *commodatum* [d], questo consiste in cose, che non si consumano con suo uso, quale è un libro, una mula & un uestito, che si presta, per certo uso, senza premio alcuno, & communemente si fa in fauore di colui, che lo riceue. Di questo è anco il dar à pegione, ò affittare, che in latino si chiama *locatum, & conductum* [e], per il quale si appegiona l'uso di alcuna cosa per certo pretio, quale è quello d'una casa, una possessione, & anco una mula & un cauallo, che per certo pretio si appegiona, ò affitta, di quello è anco il contratto di dare, ò tuore pegno, per il quale il debitore impegna alcuna cosa al creditore per sua [f] sicurtà. De gli altri, che passano il Dominio, sono il comprare, uendere [g], cambio, donatione; di quello è anco il presto che i Latini chiamano *Mutuum*, per il quale si prestano le cose, che si danno per conto, peso & misura, & si consumano con l'uso di quelle,

[c] .l.1.&.l.licet.ff.de positi.

[d] Ca.1.cum eis annotatis. de commodato & toto titu.ff. commodati.

[e] ff.Locati.C. de locat. & in Volu. Gregor. eodem titu.

[f] Leg. 1.ff. de Pign. & in uolu. Grego. de pig.

[g] .ff.&.C.de contrahen. empt.

quelle, [a] quali sono dinari, pane, uino & oglio. [a] Leg. 2. §. appellata. ff. de rebus credi.

Il quinto che qui solamente parlaremo de i contratti, ne' quali communemente piu si pecca contra il settimo precetto (con obligatione di restituire) che ne gl'altri, & primo de' sopradetti che non si trapassa il Dominio della cosa in colui, che la riceue: & doppò dell'impresto, che chiamano, *Mutuum*, nel quale alcune uolte apertamente, & alcune uolte paliate si commettono le usure, che ricercano lungo trattato.

INTERROGATIONI.

SOMMARIO XX. DEL CAP. XVII.

181 *Depositarij come peccano contra il settimo Precetto, se non torranno il deposito, se lo perdono, se non lo pagano, se usano di quello contra la uoluntà del suo padrone.*

181 *Depositario per offerirsi non è obligato à più, se non quando &c. & non gli è utile il patto che non sia tenuto a pagare quello, che per sua colpa si perde.*

181 SE non uolle ritornare il deposito al padrone, quando gliele dimandò. M. [b] saluo, che quando il padrone lo dimandasse per danno suo, ò di altrui, come se il deposito fossero arme, & il padrone hauesse perduto il giuditio, & le uolesse per ucciderne se stesso ò altri. [c] Et saluo, che quando i beni di colui, che ne fece il deposito, fossero confiscati, & dechiarati per tali. Perche allhora si ha da dare il deposito al fisco. [d] Et saluo quando il ladrone hauesse la cosa rubbata depositata in potere del proprio padrone. [e] Se li fu la cosa depositata rubbata, ò si perdè per sua malitia, ò colpa lata, che è quello, che habbiamo detto di sopra, [f] & non uuole restituire. M. [g] Ma non gia, se fu per sua colpa leue, perche il depositario tiene ordinariamente il deposito per fare buona opera al depositante. Et quando il contratto si fa solamente per amore dell'uno di loro, non è l'altro obligato per colpa leue, per quello, che di sopra si è detto. [h] Onde se egli per guardarlo, riceuè alcun premio, è obligato, se per sua colpa si perde, anchor che sia leue ma non gia, se leuissima, ò s'è caso fortuito, saluo se ui fu patto fra loro, ò se si tardò à restituire. Ne ualerebbe il patto, che chi riceue

[b] Ca. Bonafides de posit.

[c] Cap. nequis. 22. q. 2.

[d] .l. Bonafides. ff. de posit.

[e] In eadem .l.

[f] Supra eod. ca. nu. 177.

[g] .l. 1. §. ulti. ff. de posit.

[h] Supra eod. ca. nu. praeceden

il deposito, non sia obligato à pagare quello, che per sua malitia, ò inganno si perdesse. Perche si darebbe materia, & occasione di peccare. [a] Quando ancho per utilità sola del depositario si fa il deposito, è etiandio alla colpa leue obligato. Et medesimamente quando si offerse il depositario à douere guardarlo, & per questo lasciò il padrone di raccomandarlo à persona piu diligente, secondo la commune, che di sopra [b] non ci piacque, & tenemmo il contrario con Decio, [c] saluo che quando à cio si offerse per sua utilità, & non per fare solo al depositante piacere, ò seruigio.

[a] Cap. ex parte, de consuet. l. conuenire ff. de past. doct.

[b] In ca 4. q. 3.

[c] In d. regul. contractus.

SE si serui del deposito contra la uoluntà del padrone, che depositò: M. come il seruirsi del pegno, del quale appresso si dirà, [d]

[d] In hoc eod. cap. num. 203.

DELLA COSA PRESTATA, IL CVI DOMINIO non passa in colui, alquale si presta, & in latino il chiamano commodato.

SOMMARIO XXI. DEL CAP. XVII.

182 *Chi presta, & quello a cui è prestato come peccano mortalmente contra il Settimo Precetto, se quello, che presta dimanda prima del tempo la cosa prestata.*

183 *Et se quello che tuolle la cosa prestata non la torna al tempo che debbe, ò la torna peggiorata, ò usa di quella per altra cosa che gli fu prestata, & il ladrone per questo.*

184 *Se prestò ad altri la cosa, che gli fu prestata; se la perdè & non la paga.*

185 *Se la mandò al suo padrone per persona, che da &c.*

186 *Se dimanda le spese, che nella cosa prestata si fecero.*

185 *Il presto del quale non si trappassa il Dominio. 186. & seq. & altri tali contratti molto differiscono da quelli perche si trappassa quanto al mandare &c.*

SE colui, che prestò per un certo uso, lo riuocò, 182 prima del tempo assegnato, contra la uoluntà di colui, alquale si prestò, con suo danno notabile. M. con obligatione di restituire, [e] saluo che quando colui, che presta riceuerebbe altretanto danno, se nol riuocasse, secondo Angel. [f] Il che solamente è uero quanto

[e] l. in commodato §. sicut. ff. commodati. cap. 1. de commodat.

[f] Commodatú. §. 4

quanto al foro della conscientia, se colui, che lo tolse in presto, non hauesse potuto di altra parte rimediare, per fuggire quel danno, anchor che colui non gli hauesse prestato quello, che li prestò, secondo Sylu. Ma al parere nostro quanto ad amendue i fori, & della conscientia, & dell'esteriore fa male colui, che presta, & lo reuoca auanti il tempo, perche non lo distinguono i testi. [a] ne ui ha ragion, che concluda piu nell'uno, che nell'altro foro, & perche benche sia uno piu obligato à se stesso, che ad altri, [b] essendo la cosa equale, in questo caso non è però equale, perche di sua uolontà chi prestò diede l'uso della sua cosa altrui, & resta obligato à serbare la sua fede. [c] Ma se non fu la cosa per certo uso prestata, ne fino à certo tempo, ma fin che à lui piacerebbe, che la legge chiama precario, puo riuocarla, quando li piace, saluo che quando la uolesse riuocare senza causa, & con danno del compagno, perche allhora pare che lo faccia malitiosamente. [d] Se quello, che tolse impresto non lo tornò al tempo, che doueua, ò lo tornò peggiorato per sua colpa (benche fosse assai leggiera) & non à contento di colui, che lo imprestò [e] M.

183 Se si seruì della cosa prestata in altro uso, che della cosa, che li fu prestata, ò per piu tempo, per fare, ò uolere fare danno notabile à colui, che la prestò. M. con obligatione di restituire il danno, & la cosa prestata, anchor che si perdesse, ò si peggiorasse per caso fortuito. [f] Perche ogni ladro è sempre in mora [g], cioè sempre tarda, & il caso fortuito si imputa à colui, che tarda, come si è gia detto di sopra. [h] Ma non è gia ladro, ne pecca, se con ragione li parea, che colui, che prestò era contento [i] di quello, che esso faceua, & per questo lo fece anchor che colui, che tolse in presto, se la cosa senza sua colpa si perdè, ò si peggiorò, seruendosene ad altro uso di quello, che li fu prestato non è obligato à sodisfare il danno, [k] ne ancho nel foro della conscientia è obligato à restituire, quando si perdè, ò si peggiorò, per seruirsene in altro uso, se esso era certo, che per la medesima maniera si peggioraua, ò si perdeua in potere del padrone, saluo che ad alcuni interessi, che il padrone riceue per quella perdita, per non esserli state ritornate le sue cose in [l] tempo.

184 Se prestò la cosa, che à lui fu prestata, contra la uolontà del padrone con suo danno notabile, [m] M.

Se riceuette la cosa prestata da chi la prestò contra la uolontà

[a] In d.ca.1.de commodat.& in d.l. in rebus.
[b] Ca.si non licet 17. q. & .l. presit.C. de seruit.
[c] .l.1.ff. de pact. ca. qualiter eod. tit.
[d] Syl. uerb. precarium q. 1.
[e] Arg.ca.1.de commodato. cum ei annotat.
[f] .l. qui iumenta.ff. de furt.& .§. placuit instit.de oblig. quæ ex delict.l. si ut certo.ff. commod.
[g] .l. 1.ff. de condit. furt.
[h] Supra eod.ca. numer. 179.
[i] l. qui rem .ff. de furt.
[k] .l. si commodauero.ff.commodati.
[l] Angel. commodatum. §.14.
[m] .l. Qui usu. §. si ergo.ff.de furtis.

del padrone principale, per sua sola utilità, & si perdè per sua colpa, è obligato ad restituire, benche la colpa sia leuissima. Ma se la riceuette per causa, & per utile del prestatore, come riceue la donna le gioie, & le uesti, che le presta il marito, ò l'amico, perche comparisca piu bella, & piu adorna, quando è con lui, non è obligato se non al danno, che si fa per sua malitia, ò colpa lata. Che se si prestò per rispetto di amendue, come si prestano uasi d'argento, & simili cose, per honorarne alcun signore, ò amico commune, è obligato al danno, che si fece per malitia, ò lata, & leue colpa, non gia leuissima. [a] Benche Soto [b] nuouamente (contra tutti) dice che crede non esser obligato à restituire la cosa prestata che se gli perdè per colpa leggiera, che non fu peccato mortale nel foro della conscientia, però il sopradetto si ha da tenere, come cosa ch'è molto fondata, & non il suo detto, che facilmente si puo confutare, poi che questa restitutione non si commanda à fare tanto per il peccato, quanto per la natura del contratto.

[a] .l. Contractus. de reg. iur. ca. 1 cum ci annotat. per Pan. & alios de commod.
[b] Lib. 5. q. 7. art. 3. de iusti. & iure.

185 Se rimandò al padrone la cosa, che li fu prestata, impegnata, ò depositata, per persona, che non era leale, & fidele, & si perdè per malitia, ò colpa di colui, & non uuole pagarla. [c] M. Il che non è, se la mandò per persona riputata communemente fidele. [d] Perche le cose, che si perdono, ordinariamente al suo padrone si perdono. Et quelle, che si prestano, impegnano, depositano, ò si locano, come sono case, bestie, & simili cose, delle quali non si trasferisce il dominio, ma resta nel medesimo padrone, che le presta, à qualunque modo che si perdono, si perdono al padrone, saluo se ui interuiene inganno, patto, col- 186
pa, ò tardanza, delle quai cose non ne interuenne alcuna in questo caso. Ma quando il dominio della cosa prestata si transferisce in colui, che la riceue, come sono danari, pane, uino, oglio, & altre simili cose, che si consumano con l'uso, il quale presto chiamano i latini Mutuo, sempre si perde per colui, che la riceue. Et per questo anchor che la mandi per persona fedele, & diligente, se si perde, è di nuouo obligato à sodisfarlo al prestatore, secondo la [e] commune.

[c] Arg. ca. significante de pig. Kart. in l. Eũ qui. ff. commod.
[d] .l. Qui argentum. ff. Commodati. & Bar. vbi supra.

Se ha riceuuto alcuna cosa prestata, & non uuole ritornarla senza che gli si paghino le spese, che secondo la ragione esso doueua farle, come sono quelle del mangiare, ò del medicarla con poca spesa. M. [f] Benche puo ritenerlo per uia di ricompensa

[e] In .l. Incendium .C. Si cer peta. & .l. Quod te. ff. eod & d. ca. Significante.
[f] .l. In rebus. §. Possunt. ff. Commodat. Bar. in .l. Diuortio. §. impedia. ff. solu. matri.

pensa di altro debito liquido, secondo la commune [a], & per pegno di grossa spesa, che fatta hauesse, per curarla di alcuna infermità, ò in cercarla, ò in altre simili [b] cose.

[a] Arg. a contrario. l. fin. C. de compensat. & ca. 2. de deposit.
[b] Dicto §. possunt. & Bart. ubi supra.

DI QVELLI, CHE DANNO, O' PIGLIANO à pigione, che i Latini chiamano Locatori, & Conduttori.

SOMMARIO XXII. DEL CAP. XVII.

187 E locò, ò appegionò alcuna sua cosa ad altri, & per sua colpa (come per commettere alcun graue delitto) perdè le sue robbe, & colui, che tolse à pigione, non ne hebbe di questo locamento, utile, ma danno, & non uuole sodisfare questo danno. M. [c] con obligatione di restituire il danno per la rata parte. Per il tempo, che lasciò di usufruttuare, ò usare della cosa, che tolse à pigione. Non è imperò obligato à pagare l'interesso del danno, ò guadagno, che li peruenne, per non usare la cosa, che li fu data à pigione, tutto il tēpo per quanto la tolse.

[c] l. Si fundus ff. locat. quæ una cũ gl. & communi sententia probat id esse uerum, siue fundus publicetur ob maleficium, siue ut detur militibus.

Se colui, che tolse à pigione la casa, fu costretto à lasciarla per la peste, ò per altra giusta causa, che soprauenne, & il padrone lo costrinse à pagare integramente tutta la pigione, M. con obligatione di restituire. Perche non gli è colui obligato à pagare, se non per quel tempo, che la [a] tenne.

[a] Ca. Propter sterilitatem. cum ei annotat. de locat.

Se fu sterilità fortuita, & non si puo supplire con la fertilità dell'anno precedente, ò sequente, & non uolle leuare la parte debita, & conueniente al lauoratore, M. con obligatione di restituire [b]. Non è il medesimo quando si dannificano, rubbano, ò si perdono i frutti raccolti. Perche questo non si puo chiamare sterilità [c]. Questa diminutione di pensione (secondo le leggi di Portogallo) non ha loco: perche per leuare mille difficultà, che in questo occorrono è ordinato, [d] che il lauoratore non paghi pensione alcuna quando non hauerà frutto alcuno, & che quando ne coglie alcuno (benche sia poco) paga tutta intiera la pensione, ò lascia tutti i frutti al padrone, cauando di quelli la semenza, se era possessione, che si seminaua, & se era cosa, che non si seminaua, ha da lasciar il tutto al padrone. Hauemo detto (che non ha luogo la diminutione) ma la ricompensa dell'anno fertile, con quello, che è sterile anco ha luoco in Portogallo, come in altre parti per legge [e] commune.

[b] l Ex cõducto. §. Si uir. ff. Locati.

[c] l. Damnum. C. de locato.

[d] Lib. 4. ordi. tit. 61

[e] Vt eod. tit. 61. li. 4 ord. cauetur.

188 La sterilità fortuita è quella, che accade per caldo insolito, per freddo, per tempesta, per terremoti, per grandini, per acque grandi, per uccelli, per uermi, & altre simili cose, che senza colpa del lauoratore auengono [f]. Et benche molte opinioni stiano sopra il determinare, quando si dirà, che sia tale sterilità, ponderandole nondimeno tutte, à me pare migliore quella, che tiene, che sia quella, che si fa col patto, ò con l'uso, ò con la opinione uolgare della terra. Et quando questi mancassero, tolgasi quella di Bartolo [g], & di Gio. Andr. [h] cioè che sia quella, che è tale, che delle tre parti, che si sogliono ordinariamente raccogliere, se ne raccolgono à pena le due, come se si sogliono raccogliere quindici carra, non sene sono raccolte più che dieci, & se un tempo si pagauano tre ducati di affitto, hora se ne hanno à pagar due.

[f] l. Ex conducto. §. Si uir ff. locat.

[g] In dict. §. Si uir.

[h] In dict. ca. propter.

189 Dicono ancho alcuni, che allhora la sterilità d'uno anno si compensa con la fertilità dell'altro, quando nel precedente, ò sequente si raccolse due uolte tanto del solito. Ma al parere nostro basta, che si raccoglia, quanto per patto, ò per costume si determina.

si determina; ò un terzo piu, poi che per essere sterilità basta, che si raccoglia un terzo manco del solito. Et quanto à questo non è differentia, che la pigione si paghi in danari, ò in altra cosa. [a] Non ha egli però luogo la remissione sopradetta in quelli, che sono compagni, come quando amendue participano del guadagno, & della perdita [b]. Ne quando la sterilità accade per uitio, ò stanchezza della terra, doue la molta herba affogò il seme
190 buono. Perche questo si attribuisce alla negligentia del lauoratore, che non tolse uia l'herbe [c]. Neancho ha luogo in quelli che per lungo tempo si danno a censo, cioè per 20. ò per 30. ò per 40. anni, ò per una, ò per due, ò per tre generationi, ò in perpetuo, & sia quanto si uoglia grande, la sterilità, etiandio che la maggior parte della cosa consueta si perda anchor che per caso fortuito, pure che non si perda tutto [d]. Il che è uero, quando si paga poca pensione per lo riconoscimento solo del dominio diretto. Ma se corrisponde à i frutti, cioè che tanto, ò poco meno si paga di quello, che si pagherebbe se per poco tempo pensionata si tenesse, allhora si ha da fare la detta remissione. Perche allhora il censuario non paga solamente la pensione per riconoscere il dominio diretto, ma per l'uso ancho della cosa, se
191 condo la commune. [e] Et è da notare che la pensione rendita, ò pegione non si ha da crescere, per ragione della fertilità che sopravenne, per ualer à frutti piu di quello, che soleuano, & per fruttificar piu la possessione, per la industria del conduttore: perche la sua industria non ha da redondare in suo danno, ne anco quando accasca per la bontà della cosa, ma si quando accasca per casi fortuiti, come se la cosa affittata su molino del quale colui, che lo affitta communemente suole riceuere cinquanta, & perche gli altri molini conuicini si sono ruinati, riceue questo anno cento, si debbe augumentare la pensione, per la rata cosi come si diminuisse per ragion della sterilità accascata per cause
192 fortuite. Chi tiene alcuna cosa della Chiesa in emphiteosi temporale, ò perpetua & resta di pagare la pensione per duo anni, per lo medesimo fatto si perde [f], saluo se con prestezza pagò, ò purgò la mora. La quale si purga quando prima che sia citato, ò subito doppo che è citato, senza altro termine, ne dilatione paga, secondo Innoc. & Gio. Andrea [g], & Baldo [h]. Benche la glosa [i], & il Cardinale lo lascino ad arbitrio de' giudici, che mi pare meglio. Ma se la proprietà, ò il dominio diretto è

[a] Arg. l. illud. ad. l. Aquil. & capit. 2. de transl. prael.
[b] Glo. recepta in dicto ca. propter.
[c] Syl. uerbo locatio. §. 13.
[d] l. 1. C. de iur. emphiteuti.
[e] Quam refert & sequitur Iason. in. l. 1. C de iur. emphiteuti. nu. 10.
[f] Ca. potuit de locat.
[g] In d. ca. potuit. de locat.
[h] In addictio. spec. tit. de locat.
[i] In d. ca. Potuit.

di persona particolare, non si perde, saluo che quando non si paga per tre anni. Et in questi, tali particolari non si puo però purgare la mora, per hauere piu tempo à pagare [a]. Ma se il signore della proprietà era debitore al censuario in tanta, ò piu quantità di quello, che era il censo, non la perde. Perche quello, che si compensa, ò si disconta, si dice [b] pagato.

[a] l. fin. C. de iure emphiteut.

[b] Pau. in ca. Bonafides de deposit.

193 Colvi, che diede a pigione la sua casa, ò possessione per certo tempo, puo prima che ne passi quel tempo, cauarne il pigionante, ò il lauoratore in quattro casi [c]. Il primo, quando il pigionò per lungo tempo, cioè per dieci anni, ò almeno per cinque, & non ne fu pagato il pigione in duo prim'anni, ò quando fu per poco tempo, & non si pagò secondo i patti, ne sta il debitore apparecchiato per pagare [d]. Il secondo, quando il padrone ha dibisogno della casa per sua habitatione per alcuna necessità, che di nuouo li sopragiunga [e]. Che, se si puo bene rimediare, non si dirà, che ne tenga necessità. La quale puo però soprauenire à colui, che altra casa non haueua, quando la pigionò, dica come li piace Syl. [f] Perche se allhora habitaua con altri, & poi si accasò, hora puo dimandarla per potere con sua moglie habitarui. Il terzo, quando è necessario riparare la casa, quello, che non era necessario in tempo, che la diede à pigione [g]. Ma in questo caso, & nel precedente non ha da pagare chi ne esce, piu pigione, che per quel tempo, che la [h] tenne. Il quarto, quando colui, che la tolse, à pigione, ui tiene cattiua conuersatione senza danno della casa, come è il ricettarui meretrici, barettieri, ruffiani, & simili. Et allhora non è il padrone obligato à rilasciarli nulla della pigione. O è con danno della casa, come tenendoui porci dentro le camere, ò tagliandoui alberi, non coltiuandoli al suo tempo, & simili cose, nel quale caso ha da rimettere la pigione pro rata. Ma gli si può ben dimandare per giustitia il [i] danno. 194

[c] Ca. propter. §. 1. cum glo. de locat.

[d] l. eadem. C. locari & d ca. propter. §. 1.

[e] Dicta l. Aedem. & d. ca. propter. §. 1.

[f] Verbo locatio. q. 9

[g] Dicto ca. propter.

[h] Dicto. §. 1.

[i] Pan. & Ioan. de Immol. in d. ca. propter de locato.

195 Se diede la sua casa à pigione à colui, che si prosume, che se ne seruirebbe, per peccarui. M. come colui, che loca arme à colui del qual suspetta, che le uoglia per uccidere, ò per ferire altrui ingiustamente, ò da la sua casa à pigione à chi uuole essercitarui la usura, perche l'aiuta à peccare. M. [k] Benche se quelli, che gouernano la città, ordinassero per il bene commune, che le meretrici separatamente habitassero in una certa parte della città, non peccarebbe colui, che hauendo in quel luogo case, à cosi

[k] Arg. ca. fin. de iniur. & ca. 1. de offic. delega.

fatte

fatte genti le pigionassero, secondo i Parisini [a]. La quale opinione al parere nostro si ha da limitare, & intendere di quelli, che le pigionano principalmente meretrici, per appartarle dalla uicinanza dalle donne honeste, & non perche pecchino in quelle case, per quello, che di sopra si è [b] detto.

[a] Maior. in 4. d. 15. q. 35.

[b] Supra eod. ca. et num. 12.

La pensione, rendito, ò pigione, non si hanno à crescere per ragione della fertilità, che sopragiunse, per ualere, piu hoggi i frutti di quello, che prima soleuano, per la industria del conduttore. Perche non dee la sua industria risultare in suo danno. Ne ancho, quando accade per la bontà della cosa. Ma se è per caso fortuito, hassi à dire altramente, come se si affittasse un molino, del quale se ne soleuano hauere prima ordinariamente cinquanta, & perche gli altri molini conuicini si ruinarono, se ne riceuè questo anno cento, dee la pensione accrescersi per la rata, nel modo, che si suole diminuire per cagione della sterilità per caso fortuito [c], auenuta.

[c] Pan. in J. ca. propter & Syl. verb. locatio. q. 14. quia contrariorum eadé est disciplina cap hospitiolum. 32. d. gli in rubrica.

196 Se locò botti, giarre, ò altri uasi cattiui sapendo, che fossero tali, senza auisarne il compagno, ò non sapendo il difetto loro li uendè per buoni, & il uino percio si guastò, ò se ne uscì, & non uuole pagare il danno, & l'interesse, M. [d] benche non sia tenuto, almeno nel foro della conscientia, se non sapendo quel difetto, simplicemente l'affittò, dicendo all'amico, che uedesse se erano buoni, ò cattiui, perche esso non lo [e] sapeua. Il medesimo hassi à dire di qual si uoglia altra cosa uitiosa, della quale puo seguire danno, come è il cauallo, che si getta nell'acqua, & fa perdere le uesti, che l'huomo ha [f] sopra.

[d] .l. sed addes. §. si quis. ff. locati.

[e] Angel. locatio. §. 14. & Syl. eod. ver. q. 18.

[f] Syl. locatio. q. 18

Se andò à lauorare, o à faticare à giornata, & non lauorò fedelmente, & ne fu percio il padrone notabilmente dannificato. M. con obligatione di sodisfare il danno à giudicio di huomo da [g] bene.

[g] .l. 1. ff. locatio.

197 Se promise di lauorare à richiesta di alcuno, & per malitia, ò sua colpa non l'adempì; & non uuole sodisfare il danno, che fece à colui, al quale hauea promesso. M. con obligatione di restituire [h]. Ma, se esso fu per caso fortuito [i] impedito, & fu quanto à se presto di compire, & per colpa di chi il richiese, non si compie, hanno gli si à pagare le sue giornate. Il medesimo è, se lasciò di compirlo per caso fortuito di colui, che il richiese, quádo chi fu richiesto haurebbe ritrouato altroue di lauorare la sua giornata, se costui richiesto non l'hauesse [k]. Che altramen-

[h] Arg. l. fin ff. ad .l. Rhodiam .de iact. & .l. sed addes §. cum quidam. ff. locati.

[i] .l. si uno. § cú quidam. ff locati.

[k] Syl. uerb. locatio q. 12.

te non sarebbe obligato nel foro della conscientia. Ma questa limitatione non mi pare, che si proui nella legge.

S E non pagò al padrone la locatione della cosa, che esso locò; anchor che nessuno utile ne riceuesse, perche non uolle, ò perche non puote per alcun caso fortuito, che da sua parte accascò. M. con obligatione di restituire [a]. Et questo è, quando il padrone, per hauerlo locato à costui, lasciò di locarlo ad un'altro, altramente nò almeno nel foro della conscientia, secondo Ang. & Syl. [b] Ne ancho questa limitatione mi pare, che si proui nella legge. 198

L A locatione, & qual si uoglia altra pensione si hanno à pagare nel principio dell'anno; quando si accordano, & patteggiano, che si paghi anno per anno; & nel fine dell'anno, quando si accordano per ogni anno, secondo le Glo. & Panor. [c] Benche ordinariamente le parti segnalano tempi certi, & quando manca questo, ui è il costume. Et quando tutto questo manca, hassi da fare quello, che meno aggraua il debitore, cioè in capo dell'anno [d], saluo che quando per le cose, che si danno; ò per la qualità della persona, & negotio si congettura altra cosa.

S E per malitia fece notabilmente danno alla cosa locata, ò per colpa lata, ò leue sua, ò di quelli, che il seruono, & non uuole sodisfare il danno. M. [e] Ma non gia, se il danno si fe per altri, al quale non poteua egli ostare, ò se fu per caso fortuito, al quale non procedesse colpa, ò [f] mora. 199

S E tolse alcuna possessione alla metà, ò à certa parte, senza far mentione de gli alberi, & si tolse poi tutti i frutti, ò parte, ò troncò gli alberi, ò altri li tagliarono per odio, che al padrone portauano, cagionato per sua colpa, ò malitia, & non uuole sodisfare [g] M.

[a] Glo. l. si uno. §. itẽ cum quidam. ff. locati.

[b] Ang. uerb. locatio. §. 15. & Syl. ibidem q. 12.

[c] In ca. Peruenit. de arbitris.

[d] l. semper in stipulationib. de reg. iur. c. Ex parte. de censib. Pan. cum communi in ca. propter. de locat.

[e] Glo. in l. si quis domum. §. census. & l. si quis merces. §. qui columnam. ff. locati.

[f] Vt supra eod. ca. num. 179.

[g] l. fructus. de usur. & l. Si merces. §. culpæ. ff. locati.

DE I PAGAMENTI, ET TRIBVTI REALI.

SOMMARIO XXIII. DEL CAP. XVII.

200 *Tributi, ò pagamenti Reali chi non li paga come pecca contra il settimo Precetto, se non paga i giustamente posti.*

201 *Se impone alcuni senza bastante auttorità.*

201 *Se riscosse pagamenti illeciti, i quali sà, che sono tali, ò dubita, & si offerisce à quelli, Se gli domandò à Chierici esenti*

200 E non pagò i giusti pagamenti del Re imposti per auttorita del Papa ò reale, ò per costume immemorabile. M. con obligatione di restituire, secondo Hostien. [a] & la commune, quando sono pagamenti, che si debbono per possessioni, ò per altre cose del suo stato, ò quando s'impongono per altra uia giusta, se la intentione di quelli fu di obligare à mortale, ò per arrendamenti, ò per altri contratti fatti con esso loro. Et etiandio, quando per altra uia giusta si impongono, & giustamente si debbono, ò non hebbero intentione espressa, ne tacita di perdonare la pena eterna per alcuna temporale, come appresso si dirà, [b] & in altra parte l'ho [c] detto.

[a] In summa titul. pœn.

SE senza autorità del Papa, ò del Re impose alcuna gabella a' suoi sudditi, è rapina. M. con obligatione di restituire, [d] & è scommunicato per la bolla in cena [e] domini.

201 SE riscosse pagamento alcuno chiaramente illecito, & sapendo che era tale. M. con obligatione di restituire. [f] Et etiandio, se dubitò, se era lecito, ò nò, & di sua uolontà senza esserli commandato, si offerse à questo. Ma non gia, se egli lo fece per commandamento, & ordine de' suoi superiori. Perche la obedientia scusa in caso dubbio, [g] pure che lasci quel dubbio, & creda essere lecito, per uedere, che il suo superiore le tiene per tale, come altroue l'ho io nuouamente [h] dechiarato.

[b] Ca.23. in tract. de obedientia nu. 36.
[c] In rubric. de pœnis.
[d] Pan. in ca. super quibusdam de uerbo. signi.
[e] Cuius tenorẽ ponit S.Anto.3. parte tit.24.ca.72. sed longè alius est hodie ut infra ca.27.nu.58
[f] Arg. ca.1. ad Roma. & ca.1. de offic. deleg. per dicta supra ca.11. nu. 12.
[g] Cap. quod culpatur.23.q.1.
[h] In ca. siquis autẽ de pœn.d.7.nu.114.

SE riscosse, ò dimandò gabelle, che sono lecite & si debbono pagare da' laici, a' clerici, ò alle Chiese, che non debbono pagare. M. & è iscommunicato ipso fatto, [i] benche ci sia l'uso incontrario, saluo che, quando portano, ò comprano per fare mercantia, ò ui fosse licentia del Papa. [k]. Credendo che saria bene ampliare questa interrogatione, & specificando a' gouer-

[i] Ca. quanquã. de censib. lib 6.
[k] Gabriel in 4.d. 15 q.5.ar.2.

natori laici delle città, che impongono certa gabella, nel panno, uino & carne, & altre prouisioni di mangiare, & uestire in tempo delle fiere, & altri tempi, così l'addimandano, ò fannoi, & lasciano di domandare a gli Ecclesiastici come à gli laici, & anco à quelli, che impongono, dimandano, ò consente dimandare certi pagamenti, che commandano pagarsi per soma, carro, ò carette, di prouisioni, che mettono, ò traggono delle città, ò prouincie, & fanno pagare così à gli Ecclesiastici, come a i Laici, benche quello, che mettono, o traggono: sia di suo patrimonio, ò entrate Ecclesiastiche, offendendo in quello grauemente alla libertà Ecclesiastica, & in quella a Dio: & incorrẽdo in graue censure, & anco alcune uolte in quelle, che sono *in Bulla cenæ Domini*: contra molti Canoni [a] famosi, per lo qual ha detto una glosa singolare [b], che al parere del suo auttore tutta Italia, staua interdetta, & che delle altre prouincie, lo testificano, gli habitatori di quelle, & noi dicemmo che assai uolte à noi, & à nostri seruitori hanno fatto pagare molte gabelle Reali, contra la uoluntà del Papa & del Re: Et certo è gran pietà uedere quanti incorreno in queste censure, & quanti pochi confessori, delle città & terre donde questi pagamenti si fanno, fanno il caso debito di quelli, & della restitutione: ne anco del peccato, & quanti pochi sono i Prelati, che denuntiano per scommunicati & interdetti, le persone & terre donde questo si fa, & consente, commandandoli il Concilio di Vienna [c] (sotto pena di peccato mortale) che lo facciano: dapoi che gli consterà di quelle, & potendogli facilmente constare, benche ha da esser chiamata [d] la parte, & intesa: & qual si uoglia altro pagamento di questa qualità, che in molte parti si tuolle così a' Clerici, come a' Laici, (secondo c'ho inteso à dire) se gli toglie male, ò bene, il rimetto à quelli di sua qualità, finche meglio ne informiamo.

[a] Ca. bene quidem, 96. d. ca. Ecclesia de consti. ca. aduersus. de immu. Eccl. cap. nouerint de sent. ex com. ca. quanquam de censi. li. 6.
[b] Clemen. Præsenti. de censib.
[c] Dicta clemen. presenti.
[d] Gl. Memorabilis eiusdem clemen. uerbo constiterit.

Non si ha da pagare gabella di nessuna sorte imposta di cose, 102 che l'homo porta, ò tiene per necessità sua, ò di sua famiglia, secondo la legge commune. Ne uale l'uso incontrario, secondo Angelo. [e] Benche S. Ant. [f] tenga il contrario, & al parere nostro, & ogni dì si pratica, dice bene. Poi che il costume puo indurre quello, che puo la legge. [g] Et questo potrebbe ordinarlo la legge, come il medesimo S. Ant. lo disse.

[e] Verb. pedagium §. 3.
[f] 2a. par. tit. 1. ca. 14
[g] Ca. fin. de consue. & l. 2. C. quæ sit longa consuet.

Se il gabelliere donò giuramento, ò pose in conscientia, à colui, che ha da pagargli il datio, che dica la uerità del ualore,

lore, ò quantità delle mercantie, che porta, & colui l'accettò, & non manifestò la uerità. M. con obligatione di [a] restituire, etiandio tenendo la opinione, che appresso toccheremo, [b] cioè, che communemente, se ci è altra pena, non pecca chi frauda la legge secolare, che impone alcuna pena temporale contra colui, che la frauda. Non è però obligato, se non uuole giurare, ne prenderlo in conscientia. Perche basta, che dica, che esso proui quello, che puo contra lui, che egli pagherà la pena, se si trouerà esserui incorso.

[a] Medita. C. de rebus restit. q. 15. sub fin.

[b] Infra. c. 23 nu. 46.

DE' PEGNI.

SOMMARIO XXIIII. DEL CAP. XVII.

203 *Colui, che tiene il pegno, come pecca mortalmente, se l'usa, senza la uoluntà di chi impegnò.*

203 *Se per colpa graue, ò leggiera, la lasciò perdere, & non la paga.*

203 *Se fece patto, che doppò il tal giorno non riscuotendo fosse sua.*

204 *Se per uenderla non guardò l'ordine, che doueua, & quale è quello.*

205 *Pegno, se non si uende per tanto, quanto è il debito, si puo dimandare quello di piu, & anco le spese, che in esso si fecero togliendo i frutti, se gli sono in conto.*

203 E si è seruito de' pegni, che esso teneua per debito con notabile danno del padrone senza sua uoluntà espressa, ò tacita, cioè non tenendo causa uerisimile per credere, che il padrone l'haurà per bene, è furto, M. secondo Panor. [c] Et se con uoluntà espressa, ò tacita è usura. M. saluo quando l'uso di quella cosa si suole concedere gratis fra gli amici, come suole essere l'uso di un libro, secondo [d] S. Tho.

Se per sua uoluntà, ò lata colpa, ò leue lasciò perdere, ò notabilmente dannificare il pegno, & non uuole sodisfare il danno. M. [e] Ma non gia, se fu se non colpa leuissima, & meno, se fu solo caso fortuito, eccetto se ui fu mora nel restituirla al padrone. Ne ancho, se ui fu patto, che il pegno si perdesse à danno del debitore, come si uoglia che si [f] perdesse.

2 Se ui fu patto, che non pagandosi il debito fino al tale tem-

[c] In ca. 1. de deposi. l. si pignora ff. de furt.

[d] 1a. 2b. q. 78. art. 1. ad 6.

[e] Glo in. l. si creditor. C. de pign. acti.

[f] §. fin. instit. quib. mod. recontrah. oblig. & l. quæ fortuitis. C. de pign. actio

po, si restasse col pegno, ò che doppo il tal giorno non potesse piu riscuoterlo. M. [a] saluo che quando non si fa per guadagno, ma per impor pena al mal pagatore: & se patteggia, che si tenga la cosa per uenduta al suo giusto prezzo, secondo il sente Pan. [b] & S. Anton. [c] & [d] Syl.

204 Se ci fu patto espresso, che il pegno si uendesse, non pagandoli infra il tale tempo, & prima che lo uendesse, non lo notificò al debitore. M. [e] saluo se ci fu patto, che non fosse necessario notificarlo. [f] Et anchor che ci fosse patto, che il pegno non si uenda, si puo uendere denuntiandolo tre uolte al padrone, perche lo paghi, altramente uenderà il pegno. Et fra l'una denuntia, & l'altra ui ha da essere di spatio in mezzo tre giorni, & non pagandolo, puo colui uenderlo, che di altra maniera sarebbe. M. Ma se non si fece mentione alcuna, che si uendesse, ò nò, il pegno, una denuntia sola basta, che si tolga il suo pegno, altramente si uenderà. Perche passati duo anni puo di sua propria autorità [g] uenderlo, & non prima, se non per autorità del giudice. Et, se il creditore uendè con buona fede il pegno per manco di quello che era il suo debito, puo dimandare il resto al debitore, come se lo uendè piu, ha da restituirlo quel di piu, che si uendè. [h] Et mentre che il debitore li resta à dare alcuna cosa, se ben fusse un picciolo quattrino, puo il creditore ritenersi tutto il pegno, fin che ogni resto gli si paghi. [i] Puo ancho, non essendo al deputato tempo dal suo debitore pagato, impegnare quel pegno [k] ad un'altro. Puo ancho dimandare le spese, che ha fatte con buona fede d'intorno al pegno, come, se era campo, in lauorarlo, & se era animale, in mantenerlo. Ma è obligato à scontare i frutti, che ha riceuuti del pegno, cauate le spese, che con buona fe ui si sono fatte in ricorgli, & in conseruarli [l]. 205

Se impegnò uasi sacrati, libri, uestimenti, & ornamenti ecclesiastici. M. [m] saluo, se lo fece, per redimere cattiui, ò per sostentare poueri, ò per fare altre opere per la Chiesa necessarie.

[a] l. fin. C. de pacti pignor. & ca. significante de pignor.
[b] In d. ca. significante.
[c] 2a part. tit. 1. ca. 7.
[d] In aurea ros. casu. 28.
[e] l. si conuenerit. ff. de pign. actio. Ang. pignus. §. 7.
[f] Glo. in eod. l. si cōuenerit.
[g] l. final. C. de iur. dom. impe. & Ang. uerbo. pignus. §. 7. Syl. ibid. q. 10.
[h] Angel. ubi supra §. 2.
[i] l. quandiu C. de distractio pign.
[k] d. l. & 2. de pign.
[l] Ante 2. parte. tit. 1. ca. 1. §. 3.
[m] l. Sancimus. C. de sacros. eccles. ca. 2. de pigno.

DELLA VSVRA.

SOMMARIO XXV. DEL CAP. XVII.

207 *Questa parola usura, che significa, & quello, che in questa*

materia

materia significa, & in che contratto si troua.

208 *Vsura che cosa è decisiue, & remissiue,*

209 *Vsura si diuide in mentale & reale, & quanto si usa remissiue.*

210 *Chi presta principalmente per beneficio, ò per guadagnare, commette usura, se non muta la intentione.*

210 *Non è usura prestar principalmente per guadagnar amicitia, ò quello, che se gli deue.*

211 *Se puo assicurare il principale, per il compagno.*

211. *& seq. Interesso, che cosa è, & di quanti modi remissiue: & che si puo torre senza tante conditioni &c. Cosi quello del guadagno come quello della perdita.*

213 *Et anco quello, che si tuolle per li monti della pietà. & che cosa è cambio. con molte cose quanto à quello remissiue.*

206

ER maggior chiarezza sopra questa materia prosupponiamo che usura è guadagno espresso, ò tacito, che si istima in danari, & che principalmente si piglia per ragione della cosa, che si presta. Habbiamo detto guadagno, perche l'interesse di quello, che si perde, ò che si lascia di guadagnare per prestare, non è usura, secondo una glosa singolare approuata. [a] Habbiamo detto, che si stima in danari, perche ben si puo prestare per guadagno, che non si istima à danari, come è per guadagnare amicitia, & gratia, ò per accrescerla, anchor che poi di cio ne segua guadagno di danari, secondo S. Tho. [b] approuato da tutti. Habbiamo detto per ragione della cosa prestata, perche, se si prendesse per causa di compra, di uendita, di compagnia, ò di altri contratti, non è usura. [c] Habbiamo detto, principalmente, & non come dicono gli altri, con patto, perche non solamente si commette usura, quando si presta con patto, che gli si restituisca un tanto piu di quello, che ha prestato, ma etiandio quando si presta principalmente con speranza di riceuere alcuna cosa di piu del [d] prestato.

[a] In ca. conquestus de usur.

[b] 2. 2ª. q. 78. art. 2. in corpore. q. & ad & glo. 2. ubi Pan. & alij in ca. consuluit de usur.

[c] l. 2. C. de usur. & ca. per glo. d. ca. conquestus.

[d] Ca. consuluit, de usur. & Luce. 6. Mutuum dantes nihil inde sperantes.

207 DI che si caua, che se bene il prestare è di consiglio (cessando la estrema necessità) il non sperare però principalmente di riceuere piu di quello, che si presta, è di precetto, benche non è peccato. M. quando è poco quello, che si spera, come il furto medesimamente di quello, che non è di notabile quantità, non

po, si restasse col pegno, ò che doppo il tal giorno non potesse piu riscuoterlo. M. [a] saluo che quando non si fa per guadagno, ma per impor pena al mal pagatore: & se patteggia, che si tenga la cosa per uenduta al suo giusto prezzo, secoudo il sente Pan. [b] & S. Anton. [c] & [d] Syl.

Se ci fu patto espresso, che il pegno si uendesse, non pagandoli infra il tale tempo, & prima che lo uendesse, non lo notificò al debitore. M. [e] saluo se ci fu patto, che non fosse necessario notificarlo. [f] Et anchor che ci fosse patto, che il pegno non si uenda, si può uendere denuntiandolo tre uolte al padrone, perche lo paghi, altramente uenderà il pegno. Et fra l'una denuntia, & l'altra ui ha da essere di spatio in mezzo tre giorni, & non pagandolo, puo colui uenderlo, che di altra maniera sarebbe. M. Ma se non si fece mentione alcuna, che si uendesse, ò nò, il pegno, una denuntia sola basta, che si tolga il suo pegno, altramente si uenderà. Perche passati duo anni puo di sua propria autorità [g] uenderlo, & non prima, se non per autorità del giudice. Et, se il creditore uendè con buona fede il pegno per manco di quello che era il suo debito, puo dimandare il resto al debitore, come se lo uendè piu, ha da restituirlo quel di piu, che si uendè. [h] Et mentre che il debitore li resta à dare alcuna cosa, se ben fusse un picciolo quattrino, puo il creditore ritenersi tutto il pegno, fin che ogni resto gli si paghi. [i] Puo ancho, non essendo al deputato tempo dal suo debitore pagato, impegnare quel pegno [k] ad un'altro. Puo ancho dimandare le spese, che ha fatte con buona fede d'intorno al pegno, come, se era campo, in lauorarlo, & se era animale, in mantenerlo. Ma è obligato à scontare i frutti, che ha riceuuti del pegno, cauate le spese, che con buona fe ui si sono fatte in ricorgli, & in conseruarli [l].

Se impegnò uasi sacrati, libri, uestimenti, & ornamenti ecclesiastici. M. [m] saluo, se lo fece, per redimere cattiui, ò per sostentare poueri, ò per fare altre opere per la Chiesa necessarie.

[a] l. fin. C. de pacti pignor. & ca. significante de pignor.
[b] In d. ca. significante.
[c] 2ª part. tit. 1. ca. 7.
[d] In aurea rosa. casu. 28.
[e] l. si conuenerit. ff. de pign. actio. Ang. pignus. §. 7.
[f] Glo. in eod. l. si cõuenerit.
[g] l. final. C. de iur. dom. impe. & Ang. uerbo. pignus. §. 7. Syl. ibid. q. 10.
[h] Angel. ubi supra §. 2.
[i] l. quandiu C. de distractio pign.
[k] l. 1. & 2. de pign.
[l] Ante 2. parte. tit. 1. ca. 1. §. 3.
[m] l. Sancimus. C. de sacros. eccles. ca. 2. de pigno.

204 (margin, beside "Se ci fu patto espresso")
205 (margin, beside "del giudice")

DELLA VSVRA.

SOMMARIO XXV. DEL CAP. XVII.

207 *Questa parola usura, che significa, & quello, che in questa* materia

materia significa, & in che contratto si troua.

208 *Vsura che cosa è decisiue, & remißiue,*

209 *Vsura si diuide in mentale & reale, & quanto si usa remißiue.*

210 *Chi presta principalmente per beneficio, ò per guadagnare, commette usura, se non muta la intentione.*

210 *Non è usura prestar principalmente per guadagnar amicitia, ò quello, che se gli deue.*

211 *Se puo aßicurare il principale, per il compagno.*

211. *& seq. Interesso, che cosa è, & di quanti modi remißiue: & che si puo torre senza tante conditioni &c. Cosi quello del guadagno come quello della perdita.*

213 *Et anco quello, che si tuolle per li monti della pietà. & che cosa è cambio. con molte cose quanto à quello remißiue.*

206
ER maggior chiarezza sopra questa materia prosupponiamo che usura è guadagno espresso, ò tacito, che si istima in danari, & che principalmente si piglia per ragione della cosa, che si presta. Habbiamo detto guadagno, perche l'interesse di quello, che si perde, ò che si lascia di guadagnare per prestare, non è usura, secondo una glosa singolare approuata.[a] Habbiamo detto, che si stima in danari, perche ben si puo prestare per guadagno, che non si istima à danari, come è per guadagnare amicitia, & gratia, ò per accrescerla, anchor che poi di cio ne segua guadagno di danari, secondo S. Tho.[b] approuato da tutti. Habbiamo detto per ragione della cosa prestata, perche, se si prendesse per causa di compra, di uendita, di compagnia, ò di altri contratti, non è usura.[c] Habbiamo detto, principalmente, & non come dicono gli altri, con patto, perche non solamente si commette usura, quando si presta con patto, che gli si restituisca un tanto piu di quello, che ha prestato, ma etiandio quando si presta principalmente con speranza di riceuere alcuna cosa di piu del[d] prestato.

207 DI che si caua, che se bene il prestare è di consiglio (cessando la estrema necessità) il non sperare però principalmente di riceuere piu di quello, che si presta, è di precetto, benche non è peccato. M. quando è poco quello, che si spera, come il furto medesimamente di quello, che non è di notabile quantità, non

a In ca. conquestus de usur.

b 2. 2ª. q. 78. art. 2. in corpore. q. & ad & glo. 2. ubi Pan. & alij in ca. consuluit de usur.

c l. 2. C. de usur. & ca. per glo. d. ca. conquestus.

d Ca. consuluit, de vsur. & Luce. 6. Mutuum dantes nihil inde sperantes.

è altro, che ueniale. [a] Habbiamo ancho detto, principalmente, perche per essere usura, bisogna, che il fine principale totale, ò partiale sia il guadagno. Che, se altra cosa il fine principale fosse, anchor che ancho il secondario, & non principale sia la speranza, che gli si darà alcuna cosa di piu, non è [b] usura.

D i tutto questo ne segue primo, che se colui, che doppo 108
di hauere prestato principalmente per guadagno, conoscendo il suo peccato, mutasse intentione, & determinasse di non sperare cosa alcuna principalmente per l hauere prestato, anchor che sperasse alcuna cortesia per uia d'amicitia, gratia, & amore, non sarebbe usuraio. Perche non lo spera, ne riceue principalmente per lo prestare, secondo Ang. [c] Ne segue secondo, che non è usuraio colui, che presta con speranza, che gli si darà alcuna cosa di piu del prestato, ma non resterebbe però di prestare, ancor che sapesse, che non gli darebbe piu del prestato. Perche cosi fatta speranza è secondaria, & non principale. Cosi diciamo qui sia accorto lettor ancho, che non è usuraio ogniun, che presta con speranza di guadagno, senza la quale non presterebbe. Perche per essere fine principale non basta, [d] che sia tale, che senza esso non si presterebbe, ma che sia tale fine, piu ò tanto stimato, come piu chiaro, & piu à lungo de gli altri hollo io dichiarato altroue. [e] Tertio, che ne ancho pecca colui, che presta, ma non presta gia principalmente per guadagno, se egli riceue da colui, alqual prestò alcuna cosa cō buona fede, pensando, che colui gliele donaua per amore, & per gratia, anchor che il donatore non tanto per amore lo donasse, quanto perche temà non donandolo di essere tenuto ingrato, & che non li sarebbe un'altra uolta prestato. Che, se doppò il reciuitore sapesse, che il debitore non gliele donò liberamente, è obligato à restituire tutto quello, di che lo fece per questa uia piu ricco, & nō di piu [f]. Ma se quando gli si donaua, esso prosumeua, che non gli si daua per uoluntà libera, ma forzata, haurebbe peccato prendendolo, anchor che nel principio prestasse per charità. [g] Quarto, che chi gratiosamente presta, & riceue alcuna cosa del presto, che uoluntariamente gli si dona, puo peccare acquistando fama di usuraio, & scandalizando gli altri, che ueggono quel, che si fa, & non la intentione di coloro, che fanno. [h] Quinto, che della qualità di quello, che si dona, & dalla pouertà di colui, che riceue in presto, & dalla utilità, che ne riceue, & da quello,

che

[a] Per dicta in ca. 11. num. 14. & Maior in 4. d. 15. q. 29.

[b] Arg. l. si quis nec causam. ff. si certum pet. & eorū quæ diximus in rep. ca. inter uerba. 11. q. 3. numer. 235. & repet. ca. quādo de consecr. d. 1. n. et 6. num. 13. & 17. & in addit. eiusdem. nu. 3[?]4.

[c] Verb. usur. primo §. 1.

[d] In cap. 19 nu. 10. Gaieta. quodlib. 1. q. 2.

[e] In predictis trib[us] locis.

[f] Syl. usur. 6. q. 3. & 4.

[g] Laurentius in ca. salubriter, de usur.

[h] Arg. ca. non sicut audiendi 11. q. 3.

che in tale caso ordina la uirtù della gratitudine puo il buon pe-
209 nitente, & il prudente confessore cauarne, & conoscerne, se
quel di piu per uoluntà libera, ò forzata si dona. Sesto, che co
lui, che non puo ricuperare dal suo debitore quello, che giusta
mente li dee, & li presta per cio danari, accio che li dia un tan
to di piu del prestato, quanto li dee, non pecca. Perche non
lo prende principalmente per lo presto fatto, ma perche non po
teua ricuperare altramente il suo. [a] Non pecca ancho co-
lui, che riceue alcuna cosa per la fatica, che prende in contare
alcuna quantità di danari in moneta minuta per se stesso, ò per i
suoi creati. Perche non lo riceue per lo prestare, ma per la fati
ca, che si prende in contarli. Non pecca ancho chi sta lon-
210 tano da colui, alqual si presta, & riceue tanto piu di quello, che
presta, quanto monta la spesa, & la fatica del camino. [b] Ne
colui, che ha costume di comprare, ò far mercantie, & presta
con conditione, che gli si restituisca in tal tempo, & per non
essere pagato nel tempo assegnato, prende tanto piu di quello,
che prestò, quanto potrebbe uerisimilmente guadagnare, se gli
fosse stato nel tempo patteggiato restituito, cauandone quello,
che è ragioneuole, & giusto per li pericoli, & spese, che haureb-
be da passare, & pagare in comperare, & uendere, come sole-
211 ua. Il settimo, che ancho non pecca colui, che sta apparecchiato
per andare alla fiera per comprare, & uendere, & essendo pre-
gato da alcuno, che li presti quel danaio, gliele presta, & lascia
di andare alla fiera con patto, che di piu del prestato gli si dia quel
lo, che uerisilmente haurebbe da guadagnare con quel danaio,
dica come li piace, Innoc. [c] pare che ui concorrano queste con
ditioni, secondo alcuni. La prima, che non uoglia piu tosto
guadagnare per questa uia, che per altra, & guadagnare in que
sta piu che nell'altra, & che non habbia piu à piacere, che il suo de
bitore non lo paghi al tempo determinato, che si, per potere mag
giore interesse dimandarli, benche al parere nostro non bastereb
be questo, per causare la usura, pure che con effetto, & con
uerità dinanzi à Dio per l'interesse lo tolga, poi che non lo rice-
ue principalmente per lo prestare, ma perche ne lascia di guada-
gnare, & l'uno, & l'altro è lecito. La seconda, che quello,
che si riceue, sia ueramente l'interesse, & per uia d'interesse si
riceua, & non per uia di guadagno secondo la glosa [d] commu-
212 nemente approuata. La terza, che il non hauerlo pagato sia

[a] Maior ubi sup. in 4. d. 15. q. 29. in prin.

[b] Idem ubi sup.

[c] In c. fin. de usur.

[d] In d. c. conquestus de usur & Gabriel. in 4. d. 15. q. 11. col. 6.

causa di non hauer guadagnato, secondo tutti. Il che non è, secondo il Gaet. [a] quando altri ha danari, co' quali puo negotiare. Il quale appuntamento non procede al parere nostro, quando teneua gli altri danari destinati ad altra cosa, ò ad altre necessità fortuite, & non li uoleua porre in mercantie, che è prudentia per molti rispetti. La quarta, che non tenga per usanza di dare ad usura. Il che non fa al caso per lo foro della conscientia, poi che puo essere, che in altri casi sia usuraio, & in questo nò [b]. La quinta, che non riceua subito l'interesse, poi che non è anchora nato, anchor che sia in futuro per nascere. Et non è il debitore obligato à pagare l'interesse, se non doppo che consta, che si sia patito, secondo il Gaet. [c] & altri. La sesta, che chi dimanda in presto, non stia in estrema necessità. Il che ancho non pare necessario, perche come non è alcuno obligato à donare gratiosamente di precetto, ma sodisfa prestando il necessario, per douere restituirsi, quando si potrà, secondo che di sopra si è detto [d], così non è testo, ne ragione, che necessariamente l'oblighi à prestare senza interesse per quando potrà pagare, poiche questo sarebbe in effetto donare gratis. La settima, 31 che chi impresta, non ne incorra in infamia di usuraio, poi che senza commettere usura, si puo incorrere in infamia di farla, & ne scandaliza gl' imperfetti, & fragili, che pensano, che questa sia usura per la somiglianza, che con quella ha, & come dice S. Paolo [e] dobbiamo di ogni spetie di male [f] astenersi.

Non è ancho usura il prendere quello, che esso pagò, per esserli stato necessario prendere ad usura, per hauer gli suoi debitori mancato di pagarlo al tempo debito. Ne il prendere quello, che esso perdè, per hauere per la medesima causa di non essere stato pagato à tempo, uenduto il suo meno prezzo di quello, che ualeua, & concorrendoui due conditioni, secondo alcuni, cioè che l'hauesse subito auisato, che non pagandolo à tempo, gli era necessario prendere ad usura, ò uendere il suo per manco prezzo, & che non possa ritrouare, chi li presti gratis. Le quai conditioni non sono al parere nostro necessarie, ne u'ha testo, ò ragione, che proui, ò dica, che il prestatore sia obligato à pigliare, ò cercare in presto, ne auisare colui, che nol sapeua, se cio accadeua per colpa di chi toglie [g] ad impresto.

[a] In summa. usur. notab. 1. casu. 5.

[b] Arg. c. præsentia de probatio.

[c] In summa. & 2. Sec. q. 78. & Rosel. la usura. 1. §. 16. Syl. usura. 2. §. 23

[d] Sup. eo. c. n. 60.

[e] 1. ad Thesal. 5. c. cū ab omni de uit. & honest. cler.

[f] Maior in. 4. d. 15. q. 29.

[g] Et ideo nec dicendum. arg c. 2. de transl. prælat.

INTER-

INTERROGATIONI INTORNO ALLE USURE.

SOMMARIO XXVI. DEL CAP. XVII.

214 *Chi tuolle ad imprestito dinari, grani, uini, &c. come pecca mortalmente, se non rende tale & tanto buono &c.*

214 *Chi non crede, che la usura è peccato mortale è tenuto heretico.*

214 *Commette usura chi presta dinari per guadagno principalmente, ò presta per amore, & doppo concepisce mala intentione &c. ò allonga il tempo per guadagno.*

214 *Ha da confessar l'usuraio quante uolte uolse dare à usura.*

215 *Quando è usura prestar con pena se non gli paga &c.*

216. 217. *Quando è usura il prestar sopra pegno togliendo de' frutti con molte dichiarationi.*

217. *& seq. I frutti del pegno quando si togliono malamente, & quando bene.*

219 *S'è usura prestar con patto, che si torna quando uerisimile piu ualerà.*

220 *S'è usura prestare perche sia obligato à macinare nel suo molino, ò lauorare nella sua possessione, &c.*

221 *Prestare con patto che li uenda il suo grano, uino, lana, &c. ò che assicura con lui.*

222 *S'è usura prestar con patto, che, se colui, che riceue uiuerà, pagherà il doppio, & se morirà non pagherà niente: ò presta per officio.*

223 *Se presta perche l'aiuta, insegna &c. ò con patto, che gli presta altro tanto usura.*

224 *S'è usura prestare grano uecchio per nuouo. con dichiaratione utile,* 225. *ò appretiato per pagarsi in grano, ò non uoler riceuerlo fino che non uaglia piu.*

226 *S'è usura prestar moneta d'argento accio se gli restituisca d'oro, ò tuore alcun guadagno per uender quella d'oro per quella d'argento, ò prestar per impegnare, ò mostrare.*

227 *S'è usura comprare grano al tempo del ricolto che gli sia consegnato quando ualerà più. ò comprare grano, ò uino, prima del ricolto, ò prestare un tanto perche li compra tanta mercantia.*

228 *S'è usura comprar per manco pretio per pagare innanzi tempo,*

ò uender piu per uendere à credenza con una utile dichiaratione del giusto pretio, & d'uno inganno de' mercatanti in quello.
228 Il pretio giusto è di tre maniere.
229 S'egli è usura comprar bestiami, ò possessioni da chi non gli tengono, & affittargli.
230. 231. S'egli è usura comprar quello, che uale mille per cinquecento, ò alcuna cosa piu, & affittarlo al uenditore, ò comprar debiti, che si hanno da satisfar tardi, per meno, per pagarli prima.
232. & seq. Quando è usura comprar censi perpetui, ò à liberarsi remissiuamente.
236 Che cosa è censo: & se si puo poner sopra persona libera.
237. & seq. E usura prestare perche colui à chi si presta dia alcuna cosa a' poueri, ò ad altre opere pie, benche non, per perdonare la ingiuria con una ragion nuoua & altra limitatione di quella.
238 Non è usura tuorre alcuna cosa per suo interesso del danno, ò guadagno.
239. & 240. Come non è usura comprar piu buon mercato, ò uender piu caro alcuna cosa in certi casi, nè anco è peccato uendere in credenza per piu di ciò, che uale à chi pensa che gli farà spendere il guadagno in lite, con tanto che si usa di tal cantela.
241 Come è usura uendere in un tempo per il pretio, che ualerà la robba nell'altro se non l'haueua da guardar per allhora.
242 Quando è usura uendere à maggior pretio, ò uendere à incanto, ò à tempo piu del giusto pretio per souuenire molta mercantia.
243. & seq. Quando è usura dare il danaro à mercanti per hauer guadagno senza pericolo di perdita.
245 S'egli è usura pagare a' creati d'uno Signore, perche si gli dia un tanto piu per quello.
246 S'egli si commette usura pagando manco di quello, che debbe per pagare innanzi tempo.
246 Il tutore, che non compra robba del dinaro del pupillo.
246 Quando è peccato non pagar l'usura giurata.

214 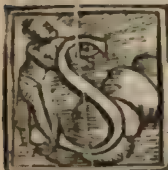E prestò danari, grano, uino, oglio, & altre simili cose, che si danno à numero, peso, ò misura di modo, che se ne trasferisca il dominio in colui, che il riceue, principalmente per guadagno, che ne speraua, ò poco, ò molto. M. con obligatione di restituire il riceuuto [a], se prima, che il riceuesse, non si pentì, & mutò la prima [b] uolontà.

SE nel principio prestò per charità, ma mutata poi uolontà sperò, & dimandò guadagno. [c] M.

SE uenuto il tempo della paga, non uuole dare piu spatio di tempo al debitore, se non li dà un tanto, ò una tale cosa. M. con obligatione di restituire, se nol piglia cō suo uero [d] interesse.

215 SE prestò con patto, che non pagando fra certo tempo il debitore pagasse tanto di pena, con desiderio, che non pagasse in tempo, per dimandarli la pena, ò perche nel principio sapeua, che colui non poteua nel tempo destinato pagare. M. con obligatione di restituire, secondo Scoto, & la commune [e]. Et ancho, se tolse quella pena à colui, che senza sua colpa ui cascò, per piu non potere. Perche doue non fu colpa, non puote essere pena [f]. Et ancho, se essendo stato pagato parte del debito, gli pigliò tutta la pena, almanco quando la obligatione è diuisibile, & si puo partire. Ma, se fece impor la pena, perche pagasse, per paura di non incorrere in quella, & tanto piu uolendo, che anzi pagasse, che non nella pena incorresse, non pecca, ne è usura [g].

216 SE prestò sopra pegno con patto, che si serua di quello fin che li restituisce i suoi danari, come sono bestie, uestiti, & simili cose, ò che ne riceua i frutti, come è campo, uigna, casa, giardino. M. [h] & si hanno da scontare i frutti dal principale, che gli ha riceuuti, cauandone le spese fatte in ricorgli, conseruargli, ò mantenergli, come di sopra si è detto [i], se ha riceuuto tanto, quanto era il debito, & ha da restituire liberamente il pegno, & quello di piu, che gli auanzò de' frutti. Habbiamo detto, cauandone le spese, &c. perche quello solo, che resta si dice frutti [k]. Et per questo non commette usura, chi tanto, ò piu spende ne' pegni, quanto è la utilità, che da quelli riceue. Ne per consequente il creditore, che riceue per pegno un cauallo, del quale il debitore si seruo poco, con patto, che lo

[a] C. consuluit, de usu.
[b] Per supradicta in hoc. c. n. 207.
[c] Arg. c. si fenerauerit. 14. q. 3.
[d] Di. ca. consuluit de usur.
[e] In .4. d. 15.
[f] Ca. 2. de constit. & l. Sancimus C. de pœnis.
[g] Di. ca. Suam de pœ. l. Si pacto quo pœnā. C. de pact.
[h] Ca. 5. de usur.
[i] Supra eo. ca. n. 25 & 26.
[k] L. fructus .ff. sol. matr. & l. Si à domino. §. final. de petit. heræ.

tenga, & mantenga, & gouerni non dandoli souerchia fatica. Ne colui, che riceue per pegno una casa, che ha dibisogno di 116
tanto, ò piu per ripararla, quanto è la pigione, che per quella si paga, con patto, che si serua di quella, & la conserui, & ripari, perche in questo non è guadagno, ne perdita notabile. Mà non tenemo per sicuro quello, che dice Soto [a], cioè che manco è obligato à tuorre per parte di paga, i frutti, che si raccogliono del pegno, che il debitore non coglieua, ne pensaua di coglierli: perche basta che siano frutti della robba del debitore, & non tiene titolo alcuno giusto per applicarsi à se il creditore, & perche altramente anco haueressimo da dire, che se per sua grande industria, il creditore ricogliesse tre tanti de' frutti, che il debitore pensaua, non saria obligato à tornarli quello di piu.

Se prestò danari ad altri sopra alcun pegno con conditione, 117
che non riscuotendo fra un certo tempo, resti à lui per uenduto, & che tutti i frutti, ò parte di essi, che fino à quel tempo si sono riceuuti, siano del creditore. M. con obligatione di restituire, ò di scontare quello, che ha riceuuto de' frutti. Ma, se il debitore si prende i frutti di questo tempo, ò ne diminuisce il debito, non è usura, ne, se gliene uenne alcun danno, ò se l'impedì qualche guadagno, per non essere stato pagato al tempo, che si douea, & in ricompensa di questo si prende altretanto de' frutti [b]. Non pecca ne anco il Signore diretto, che toglie in pegno la masseria data ad altri in feudo, secondo tutti, con patto di prendersi i frutti, & la entrata, come cose sue, fino à tanto, che sia pagato, senza scontare nulla del debito [c]. Perche non prende cosa alcuna dell'altrui: ma le sue spese, secondo Hostien. Panor. & la commune. Il medesimo diciamo della cosa data a 118
liuello per certa pensione, secondo l'Imola [d], il quale (benche ne dubiti Gio. di Anagni [e], & ui contradica Barbatio [f]) noi seguitiamo, pure che le sequenti tre conditioni concorrano. La prima, che esso non riceue pensione, ne altri seruigi, che quelli, che per uirtù del contratto del feudo, in liuello gli si debbono, saluo che per libera uoluntà del uassallo, ò censuario, che gliele dà, ò paga, sapendo non essere obligato à pagarlo. La seconda, che quella possessione non sià migliorata per lo uassallo, ò censuario, secondo Syl. [g] Il che è uero, quanto alla parte de' frutti, che si riceuono dal miglioramento, & non quanto à quegli altri, che senza quella si riceuono. La terza, che colui,

[a] Li. 6. q. 1. ar. 2. de iust. & iur.

[b] Syl. in Rosa aurea. cas. 28.

[c] Cá. Conquestus. ca. de usur. adiúcta glo.

[d] In ca. 1. de feud.

[e] In ca. 1. de usur.

[f] In. d.c.1.de feud.

[g] Syl. uerb. feudũ. q. 30.

colui, che ha il dominio utile, l'habbia hauuto liberamente gratis. Perche, se lo comprò da colui, che n'è signore diretto, ò li pagò quantità di danari di entrata, perche gliele desse in feudo, ò in liuello, non puo il padrone diretto guadagnarsi i frutti senza scontargli al suo conto, almeno quando la pensione, ò il seruigio è assai sproportionato à i frutti, & assai manco di quelli, secondo la commune [a]. Potrebbe bene ritenersi tanto piu de' frutti, quanto meno pagò il signore utile al diretto di quello, che la cosa uenduta [b] ualeua.

319 Se prestò grano, ò altra cosa di quelle, che à peso, ò à numero, ò à misura si danno, con conditione, che li restituisca del medesimo genere fino al tal tempo, nel quale uerisimilmente si crede, che habbia da ualere piu, & non l'hauea da guardare fino à quel tempo, usura M. con obligatione di restituire [c]. Perche guadagnò alcuna cosa per lo prestare. Ma non gia, se uerisimilmente dubitaua, se in quel tempo fosse douuto ualere piu, ò meno. Ne ancho, se l'hauea da guardare fino à quel tempo, & non ha tolto la libertà al debitore di poterli ritornare fra quel [d] tempo.

320 Se prestò alcuna delle sopradette cose con patto, che egli uada à macinare al suo molino, ò comprare à sua bottega, ò che uada alla scola sua, ò che fatichi, & lauori nella sua possessione, usura mortale, secondo la mente di Panormitano [e], & ha da torgli quella obligatione, & sodisfarla ancho à giudicio di huomo da bene [f]. Benche Siluestro [g] dica, che questo dee à i poueri. Et questo è uero, anchor che colui, che riceue in presto, non sia in cosa alcuna aggrauato, saluo che in restare obligato di andare ne' gia detti luoghi, ne à colui, che prestò, ne uenne alcun utile, se non che si ritrouaua l'altro obligato di andare al suo molino, ò bottega. Dicano come lor piace, Angelo, Rossella, & Andrea [h]. Perche quella obligatione di andare à macinare, ò à faticare in tal parte è guadagno, che si stima danaro. Et per questo quantunque non sia obligato à restituire cosa alcuna del prezzo, ò utilità giusta, che pigliò per quella andata, è obligato nondimeno à liberarlo di quello obligo per lo tempo auuenire, & à restituirli per lo passato quello, che un huomo
321 prudente giudicarà. Il medesimo hassi da dire di colui, che prestò ad alcuno senza patto, che li uenda il suo grano, uino, ò lino per giusto prezzo, perche non è usura dare danari, ò altra cosa,

[a] Quam sequitur Ang. feudum § 33. Syl. eo. §. 30. Maior. in. 4. d. 15. q. 31.
[b] Arg. l. quæ dota ta ff. de rei uendi. & ca. Pastoralis §. item cum totum de offic. de leg.
[c] Ca. in ciuitate ca. Nauiganti de usur.
[d] Ang. usura. 1. §. 26.
[e] In. ca. fin. de usur
[f] Gaiet. in summa usura exterior casu. 8.
[g] Vsura 1. q. 7.
[h] In. 4. de rest co. l. 32 Gabr. in. 4. d. 15 q. 11. ar. 3. in prin Maior in. 4 d. 15. q 25. arg. 1.

perche alcuno macini nel suo molino, ò compri dalla sua bottega, senza patto, ò obligatione, che colui il faccia. Perche in questo caso nessuno guadagno nasce dal solo prestare espresso, ò [a] tacito.

Se ad alcuno, che ua in Venetia, prestò con patto, che colui, che toglieua, li desse un tanto, per assecurarli esso i suoi danari, anchor che si facesse patto, che perdendosi fosse la perdita di colui, che prestò, è usura. M. [b]. Perche egli per lo prestare, che fa, guadagna l'obligo di assecurare con lui per un tanto, secondo la mente della commune [c]. Il che non procede, se liberamente gli prestò senza obligarlo à tale assecuramento, & poi si accordarono, che il prestatore l'assecurasse tutto, ò parte per un tanto. Perche non guadagna colui per lo prestare, ma per l'assecurare quello, che presto senza altra obligatione [d], & questi tali contratti di assecurare sono leciti, & utili à gli huomini, secondo S. Ant. approuato.

Se prestò alcuna cosa con patto, che se muore fra certo tempo colui, che riceue, resta libero, &, se uiue, restituisca al doppio, usura. M. perche per lo prestare guadagnò quella obligatione di pagamento benche dubbioso [e], benche il patto, che uno dia ad un'altro alcuna cosa donata, & non prestata, subito senza inganno, perche l'altro, se uiue fino al tale tempo, li doni il doppio, cessando ogni fraude, non pare usuraio, ma contratto di quelli, che non hanno nome, & si riduce à quel di Dono, perche mi doni [f]. Et perche non si guadagna per ragione di presto, ma per certo accidente dubbioso, & come di scommessa. 112

Se prestò ad alcun signore, perche gli donasse qualche officio, per guadagnare principalmente con esso usura. M. ben che non è obligato à restituire quello, che esso guadagnò giustamente con quel officio. Ne è peccato ancho, se prestò principalmente per guadagnare amicitia con speranza secondaria, & meno principale, che li darebbe alcuno officio, secondo S. Thom. [g].

Se prestò con conditione, che colui l'aiuti, preghi per lui, gl'insegni, & scriua, ò faccia altra cosa simile, che si stima con danari, usura M. Ma, se colui, cui si imprestò, prega per l'altro, ò lo serue, ò gli insegna non per quel prestito, ma per una beniuolentia, & amicitia, che ui ha contratta per questo hauerli prestato, nó è usura, ma è lecito sperare di douere tali cose [h] riceuerne. 113

[a] Syl. usur. 2. q. 7.

[b] Ca. nauiganti de usur.

[c] In d. c. nauigãti.

[d] Gaiet. in summa usur exterior. casu. 31. & Maior in. 4. d. 15. q. 25. arg. 2. Ant. 2. par. tit. 1. ca. 7. §. 46.

[e] Syl. usur. 1. q. 30.

[f] L. Naturalis. §. de prescri. uerbo.

[g] 2a. 2e. q. 78. artic. 2. ad 5 & ad 7 Gabr. 4. d. 15. q. 11 ar. 3. dub. 8.

[h] Tho. 2a 2e q. 98. art. 2. in corp q & ad 3. & glo. 2 ubi Pan & alij ca. consuluit, de usuris.

Se

Se prestò con patto, che sia l'altro obligato à prestare à lui
un'altro giorno altretanto, usura. M. secondo una glosa [a] ben [a] Que est. 2. ca. & 14. q. 3.
che questo non proceda, se non l'obliga piu di quello, che per
legge naturale resta obligato ad essere grato à chi li fa bene, se-
condo un'altra [b] glosa. [b] S. in prædicto. ca.

224 Se prestò grano uecchio con patto, che gliele ritornasse al-
tretanto nuouo, sapendo, che il nuouo sarebbe migliore, & ua
lerebbe piu che non ualse il suo nel tempo, che lo prestò, & al
tempo ancho, che lo riceue, è usura. M. con obligatione di re-
stituire, per quello, che di sopra si è detto, & per quello che
dice Syl. [c] massimamente se lo priua della libertà di pagarlo, [c] Vsur. 4. q. 19.
quando colui uorrà, & li pone obligo di restituirgliele nuouo.
Benche questo non procede, quando li presta principalmente,
perche il suo non si perda, & uale, ò ualerà tanto, ò piu la sua
cosa uecchia nel tempo, che la dà, ò la ritorna à riceuere, quan
to lo nuoua, quando gliele restituisce, ò perche non si troua di
quella sorte di grano, quando gliele dà, ò perche è piu secco di
quello che gli si ha à restituire, & ne ua per cio nel tumulo piu
di questo, che dell'altro, ò perche in sua sustantia è migliore. Non
saria ancho peccato à fare patto, che gli si restituisce piu gra-
no di quello, che presta, pure che uerisimilmente non ualesse
piu quello, che gli si ritornerà del nuouo, che si uaglia quello,
che esso presta, quando lo presta, ò quando l'hauesse à uende-
re. Perche in questo caso non guadagna nulla colui, che pre-
sta per l'imprestare, ne perde colui, che riceue, secondo la men-
te commune, [d] benche colui, che presta, si liberi dal danno, [d] In. ca. nauiganti & . ca. in ciuitate de usur.
che li potrebbe uenire. Il che si puo desiderare, & hauere sen-
225 za danno di colui, che lo piglia, come il notò Syl. [e] Non è [e] Vsura. q. 15.
ancho usura il prestare in tempo di carestia grano apprezzato, co
me allhora uale, con patto che al tempo del pagamento gli si pa-
ghi in grano, & al prezzo, che allhora ualerà, anzi è buona ope
ra. Perche con effetto è un uendergliele, & darli tempo à pa-
garlo, con patto, che lo paghi in grano, secondo la mente di
tutti. [f] Se per leggi giuste del regno non fosse uietata la com- [f] In. d. ca. in ciuitate & . ca. fin. de usuris. Ant. 2. par. tit. 1. cap. 7. §. 13.
pra di quel grano innanzi tempo, come ueggiamo essere ne' re-
gni di Castiglia, & massimamente per hauere à riuenderlo, &
anco per casa sua, se non al prezzo che uenti giorni prima, ò uen
ti dopò del dì di Santa Maria di Settembre communemente ua-
lerà nel capo del luoco doue si compra.

Se non uolle riceuere quello, che gli si doueua, fino al tempo, che piu ualesse, non essendo l'altro obligato à tenerlo, & guardargliele fino à quel tempo, è usura. M. Perche uuole guadagnare quella spesa, che sarebbe in guardarlo, & liberarsi del pericolo di perdere. E ancho usura prestare con conditione, [a] che gliele restituisca à tal tempo, & non prima, ò che lo paghi in altra parte fuori di quella, doue per legge si doueua. Perche guadagna quella obligatione, che è cosa, che si puo istimare danari, piu di quello, che li presta. Imperò non è usura, ne peccato, non domandare il grano, che si debbe riceuere, fino à l'anno, ò tempo, che uale piu caro, si diretta, ò indirettamente non si impedisce il debitore, che paga, come (al nostro parere) impedisce il ricco, che temendo, che il pouero non gli paghi l'Agosto dell'anno fertile, preuiene in dirli che si serua di quel grano, & non tenga uergogna per non pagarlo. In Portugallo (per leuar queste malitie) si ordinò, che colui, che prestò il grano non lo ricercasse prima di Santa Maria d'Agosto, non lo potesse dimandare fino l'altro anno. 225

[a] Ant. ubi supra.

Se prestò moneta d'argento con patto, che gli si restituisca in oro, è usura. M. [b] benche si puo uendere moneta d'argento per quella d'oro, & moneta d'oro per quella d'argento, etiandio con riceuerne alcuno guadagno moderato, [c] perche non lo guadagna per lo prestare. Può ancho prendere guadagno moderato del danaro, che presta per impegnare, ò per adornamento esteriore, ò per mostrare di essere ricco, affine di accasarsi meglio, ò per altri simili rispetti, perche questo è piu tosto locare, che prestare, [d] secondo Scoto [e] approuato.

[b] Hostien. in summa de usur. §. an aliquo sub fil.
[c] Gaieta. in sum. usur. not. 2. cas. 3.
[d] In 4. d. 15.
[e] Arg. l. 3. §. fin. & .l. seq. §. commodat.

Se nel tempo della ricolta comprò grano, ò uino, ò altre cose con patto, che il uenditore gliele consegni in altro tempo, nel quale probabilmente si prosume, che ualerà piu, dato, che alcune, ma poche uolte uaglia meno, è usura. M. [f] Perche in effetto questo è prestare, & con esso si guadagna l'obligatione della guardia, & la sicurtà del pericolo. Il che al parere nostro si ha da limitare, che non proceda nel comperatore, che non uoleua comprare fino à quel tempo, & per farne piacere al uenditore il comprò. [g] Ne quando il comperatore diede alcuna cosa piu di quel, che ualeua, al uenditore per la guardia. Perche questo in effetto è comprare, & locare, ò asicurare, che è lecito per quello, che di sopra si è [h] detto.

[f] Host. con iter receptus in sum. de usur. §. an aliquo, uersic. quid ergo, in. cap. fin. eo. tit.
[g] Arg. ca. final. de usur.
[h] Supra eo. ca. nu. 221.

Se

227 Se comprò grano, uino, oglio di alcuna masseria, uigna, ò oliueto prima, che fosse il frutto maturo, per manco di quello, che uerisimilmente si speraua, che douesse ualere nel tempo della ricolta per pagarsi il prezzo auanti. è usura. M. [a] con obligatione di restituire. Ma non gia, se lo comprò per prezzo honesto diminuendolo per lo pericolo, conforme à ragione, a i quali pericoli tali cose sono soggette, [b] & non per lo pagare inanzi tempo. Et non ui ha differentia, che si compri determinatamente il grano di tal campo, ò il uino di tal uigna, ò con facultà di potere prendere quello di un campo, ò di una uigna, ò di un'altro campo, ò di un'altra uigna, secondo che piu li piacerà, pure che conforme à ragione lo paghi piu, per quella facultà di potere prendere, quale li piace. Et cosi si ha da intendere quello, che in questa materia scriue Gabriel. [c] & gli altri.

Se prestò alcun danaio di contanti con patto, che prenda altretanto in presto in mercantia di panno, ò di altra cosa, ò in suoi debitori, che colui non prenderebbe, se non fosse per amore de' danari, che li da di contanti, è usura. M. [d] perche è un guadagnare per quel presto.

228 Se comprò alcuna cosa à manco del giusto prezzo, per hauer li dati danari innanzi tempo, ò se uendè in credenza piu di quello, che allhora ualeua. è usura. M. [e] con obligatione di restituire. Ma non gia se uendè piu del giusto prezzo, benche fosse rigoroso, ò pio, come se una pezza di panno uale dieci ducati secondo il giusto prezzo pio, & undici secondo il prezzo moderato, & dodici secondo il prezzo rigoroso giusto, & à colui, che lo paga di contanti, lo dà per dieci, ò undeci, & à colui, che uuole credenza per dodici. Ma se per anticipare il pagamento gliele dà meno del giusto prezzo pio, come se gliele donasse per noue, ò per darlo in credenza, ne prende piu del rigoroso, cioè tredici, ò piu sarebbe usura. Et cosi si hanno da concordare i testi, [f] & i dottori [g] che parlano di questo, come si dirà appresso [h].

Di che ne seguita, che non pecca colui, che non troua à uendere di contanti la sua mercantia, & la uende per cio in credenza per prezzo giusto, pio, moderato, rigoroso, & guadagna alcuna cosa honesta per sue fatiche, & industria, & che il cap. in ciuitate, & il cap. finale, [i] si intendono di quelli, che per aspettare pigliano guadagno immoderato, secondo San Be-

[a] Pan. in. cap. nauiganti. n. 6. per illu textum de usur.
[b] .L. fistulas. §. fumenta ff. de cont. empt.
[c] In. 4. d. 15. q. 15. ar. 1. R.
[d] Ang. usur 3. § 6.
[e] In ca. ad nostrã, de empt. ca. in ciuitatem, & . cap. fin. de usur.
[f] .S. Predicta tria. ca. & .l. 2 C. de rescind. uend. & . ca. cum causa, & . ca. cũ dilecti, de empt. & cap. cum causa, de testi.
[g] Bal. in d. l. 2. col. pen. & in. d. cap. cũ causa de testi.
[h] In. c. 23. de fraude.
[i] De usuris.

[a] In suis sermonibus.

[b] Lib. 6. q. 3. de iusti. & iur.

[c] Ga. 2ª. 2ª. q. 77. ar. 2.

rardino. [a] Imperò è da notare, che s'ingannano alcuni pensando che uendono le sue mercantie per giusto pretio tutte le uolte che nõ le uendono piu di quello che gli costarono, contare le spese, & il guadagno moderato come l'appontò Soto [b], perche puo essere, che la sua spesa & compra fosse stata dismisurata, & che s'ingannò à comprare piu caro, ò perche l'abbondantia di simili mercantie siano uenute, & habbia abbassato il loro pretio, per questo alcuna uolta hauerà da uendere quello, che comprò, per meno di quello, che li costò, anco che lo uenda à tempo, se lo uuole uendere allhora, & altre uolte pottria uenderlo con maggior guadagno di quello, che suole, anco dà contanti: perche spese poco, ò accertò di comprare in tempo, che di quella mercantia era assai buon mercato, donde la comprò, & era assai carestia donde la portò, per suo [c] mancamento.

[d] Arg. l. 1. & toti ti. ff. de condic. sine causa.

[e] Arg. c. siquis autem de pen. d. 7. & eccles. 3.

229 Se comprò bestiame, ò massaritie da colui, che non l'haueua, ma fingeua d'hauerle, sapendolo, & subito ritornò ad affittarle al medesimo per un certo prezzo, è usura. M. con obligatione di restituire quel pagamento, che tolse per quella cosa, che non era. [d] Et ancho se pronabilmente dubitaua, se era del uenditore, ò nò, & senza informarsi mezzanamente della uerità li comprò, perche si pose à pericolo di peccare. M. [e] Ma se con ragione cedeua, che fosse del uenditore, & con buona fede il comprò, & lo ritornò subito ad affittare per moderato prezzo, non peccò, ne doppò che seppe la uerità, è obligato communemente à restituire quel, ch'egli spese, durante la sua buona fede, benche sia obligato à restituire quello, ch'egli non spese, & quello, onde è fatto piu ricco, se quando comprò, non hauea uolunta di comprare, & comprò, perche quella uendita gli si offerse. Che, se egli hauea proposito di comprare da colui, ò da altri & offerendogli quella uendita lasciò di comprare da altri, non è obligato à restituire, & puo pigliarlo per suo interesse, per quello, che di sopra si è [f] detto.

[f] Sup. eo. ca. n. 211. Ang. usur. 1. §. 71. Syl. usur. 2. q. 6. Maior. q. d. 15. q. 46. col. 4.

[g] Bernard. de busto. sermo. 26.

230 Se comprò una possessione, che uale mille, per cinquecento, ò seicento, ò poco piu, & ritorna ad affittarla al uenditore per certi anni, ò la dà a liuello, è usura. M. con obligatione di restituire. Perche la intentione principale di chi compra, non è di comprare, ne di chi uende, di nendere, ma di palliare la usura. Ma, se il prezzo è conforme alla cosa comprata, & la pensione è giusta non pecca, ne è [g] usura.

Se era ogligato a pagare ad alcuno cento ducati, ò una certa summa in capo dell'anno, & la paga nel principio con qualche cosa manco, & questo perche anticipa il pagamento, è usura. M. con obligatione di restituire. [a] Il medesimo è, se comprò debito liquido di maggiore quantità per minore prezzo. Ma non gia se il debito non era liquido, ò se per dimandarlo, si temea di pericolo, ò di fatica. Che secondo la qualità del pericolo, & della fatica puo dare meno. Ne ancho, se egli tenea quel la somma minore, per negociarui, & uerisimilmente haurebbe guadagnato quel meno, che li paga, almanco quando questo si fece, & segui per importunità del uenditore. [b] A noi altri pe
131 rò pare bene quello, che parue al Gaet. [c] cioè che le paghe, che chiamano uerdi, & che non s'hanno à pagare fino ad uno, ò due, ò tre, ò piu anni, si possono giustamente comprare per meno, perche questo non è prestare, ma comparare, & non gia comprare il danaio, che si ha à pagare, ma quel ius, ò ragione di ricomprarlo di qui ad uno anno. Et questo ius per inutile dentro d'un anno uale meno, che, se subito fosse utile. Et essendo questo la uerità come è, difficilmente si puo tenere quello, che il medesimo primo tiene, [d] & nel principio di questa interrogatione si è detto, cioè che colui, che dee cento ducati nel fine dell'anno, non puo comprare la remissione di quelli per manco di cento nel principio dell'anno. Et cosi tegniamo, che sia lecito, quando per questa ragione di ualere meno, si da meno, & non per la sola anticipatione della paga, benche S. Tho. [e] Sant'Anto. Ange. Syl. Soto, & altri: (La qual opinione non è, ne mi puol persuadere) tengono che niuno puo comprare, queste attioni, ò paghe uerdi per meno di quello, cō che quelle si hanno da ricuperare, se non quando & probabilmente, si aspetta spese, fatiche, ò pericoli, nella speranza, ò ricuperare di quelle: benche buono consiglio é guardarsi di quelle, se non è per charità.

[a] Gabr. in 4. d. 15. q 11 art. 3. dubio 4. D D. Gaet. in sum. usur. not. 2.

[b] Medina in ca. de restit. de rebus, de restit. q. 38. in fin.

[c] Vsura sub fin.

[d] In d. not. 2.

[e] Ad lectorem florent: relatus & abbrobatus ab Ant. 2. part. tit. 1. ca. 8 §. 4.

Se ha presi cento ducati prestati per cento è dieci da alcuno, & pregato da un'altro gliele prestò per altri cento, & dieci, per questo solo rispetto di prestargliele, usura. M. [f] Ma non gia, se i dieci ducati uolle, per liberarsi del danno, che riceuerebbe in pagare que' dieci ducati senza seruirsi de' cento, & senza hauerne alcuno utile. Perche non li pigliò per prestarli, ma per suoi interessi.

[f] Maior in 4. d. 15. q 29. arg. 7.

SE comprò alcun censo perpetuo con facultà, che il uenditore possa redimerlo, ò pure senza questa facultà, senza le debite conditioni. M. [a] Delle debite conditioni, la prima è che il uenditore assegni certa possessione, ò altra cosa, sopra la quale hassi da ponere il censo. La seconda, che quella sola cosa sia obligata al pagamento del censo, & non gli altri beni. La terza, che si paghi il giusto prezzo, benche non ha da essere tanta quantità, quanto, ualerebbe senza quella conditione. La quarta, che si paghi tutto subito, & integramente. La quinta, che quando si dà al uenditore facultà di redimere, gli si ha à dare, che la possa redimere tutta, ò parte, come li piacerà. La sesta, che il uenditore non resti obligato à redimere il detto censo. La settima, che perdendosi detta possessione, ò quel luogo, doue il censo imposto si troua, sia ancho perduto il censo. La ottaua, che la possessione, nella quale si impone il censo, renda almanco tanto, quanto il censo, che si uende. Le quali conditioni pare, che si cauino da due Extrauaganti [b], & noi altri in Salamanca molti giorni ui dispensammo in raccorle nelle lettere, che nelle dette Extrauaganti facemmo. Dapoi le raccolse il famoso religiosissimo, & dottissimo padre Fra Bartolomeo di Caranza [c], honore dell'ordine di Predicatori, Nauarro che per grande humilità, & uirtù lasciò di accettare un gran Vescouado. Ma al presente noi ui aggiungiamo le cose sequenti. La prima, che tutte queste conditioni non si cauano fedelmente dalle dette Extrauaganti. Perche se ben dicono, che approuano i censi constituiti con le dette conditioni, non riproua no però quelli, che senza tutte esse si constituiscono, poi che non riprobano i perpetui, che non è chi hora neghi non essere leciti, & in essi non si pongono tutte le gia dette conditioni. 232 233

[a] Secundum mentem Innoc. & aliorum in ca. in ciuitate de usur.

[b] Martini 5. quæ est .1. in tit. de emp. & Calix. quæ est. 2. eo. tit.

[c] In summa conciliorum. pag. 618.

LA seconda, che la prima conditione è assai necessaria, & quella seconda si ha da intendere, che quantunque gli altri beni del uenditore, ne esso istesso hanno à restare obligati alla paga del censo, possono ben restare obligati à fare buona la possessione, sopra la quale si pone il censo, cioè che è sua [d]. La terza, che la ingiustitia del prezzo, della quale parla la terza conditione, non fa, che il contratto sia usuraio, almeno nel foro della conscientia, se con uerità il compratore hebbe intentione di comprare, & il uenditore di uendere quella entrata, ò censo, benche sa ben, che sia ingiusto con obligatione di restituire, per 234 235

[d] Quia etiam ad id tenetur argu. totius tit. ff. & .C. de uicti.

quello,

quello, che à lungo noi detto altroue habbiamo [a]. La quarta che non ne pare necessario, che nella compra del censo si ponga, patto, che se ne possa ricõprare parte senza che si ricompri tutto. Ma diciamo, che si puo ponere patto, che il uenditore non possa redimere parte di quello senza che lo liberi tutto (benche sarà piu caro del giusto prezzo del censo con questo patto, che non con l'altro.) Perche poi che si puo leuare del tutto la facultà di potere ricomprarlo, per piu forte ragione si puo leuare quella di ricomprarlo in parte. Ne le ragioni de' moderni poste sopra un statuto [b] fatto piu con sanita, intentione, & equità, che con pura giustitia, prouano il contrario. La quinta, che ne ancho è di giustitia necessaria, che il pagamento si faccia subito integramente, almeno quanto al foro della conscientia, nel quale cessano le suspitioni di fraudi; & d'inganni [c]. La sesta, che la ottaua conditione, cioè che la possessione, renda tanto, ò piu di quello, che monta il censo sopra essa imposto, è piu in fauore del compratore del censo, che del uenditore, poi che il uenditore lasciando la possessione col suo censo al compratore resta li
316 bero per la seconda conditione. La settima, che questo noi l'aggiungiamo, & diciamo, non perche non sentiamo fin dentro l'anima le simulationi, con le quali molti cuoprono i loro contratti usurarij, ma perche nel foro della conscientia cessano queste tali simulationi, & perche la uerità della legge è questa, & non lascia di essere tale, se ben molti se ne seruono male, come si seruono ancho male de' sacramenti, & di altre molte sante leggi. & perche anchora che molti si rouinino col uendere facilmente censi habbiamo nondimeno ancho ueduti alcuni lasciare di uendere le loro robbe, per redimersi col uendere de' censi, li quali hanno poi con le medesime robbe ricomprati, & riscossi. Non uogliamo ancho dire, che quelli, che hanno di ciò la potestà, non possano ancho riprouare del tutto questi contratti, ò commandare, che in essi si pongano ancho piu conditioni delle gia dette. La ottaua, che quanto alla intentione delle parti habbiamo à credere loro nel foro della [d] conscientia.

Perche l'autore uide solo l'Estrauaganti di Martino Quinto, & di Calisto Terzo, & non la bolla di Nicola, per questo dice nella prima conditione, che si ha da assegnare speciale luogo, doue si ha da ponere il censo. Ma Papa Nicola dichiara, che si possa porre in tutti i beni in genere, & in spetie.

[a] In cap. Nouit de iudi. notab. 6. nu. 70. & seq.

[b] Sanctæ Mariæ de guadalupæ.

[c] Ca. tua de sponsat.

[d] Bernard. de bust. .1. part. serm. 27.

LA COPIA DELLA SVA BOLLA E' LA SEGVENTE.

ICOLAVS EPISCOPVS SERVVS *seruorum Dei ad perpectuam rei memoriam soli citudo pastoralis, officij fores nostræ prouidentiæ pulsare non desinit, ut indemnitati ac statui prospero fidelis populi cure nostre celitus commissi, iuris moderando rigorem per optime prouisionis remedia quãtum ex alto nobis per permittitur salubriter consulamus. Sane sicut fide dignorum relatione didicimus in regno Siciliæ ac certis alijs dominijs, & terris chariß imi filij nostri Alfonsi Aragonum & utriusq; Siciliæ regis illustris: Auaritiæ cecitas quorumdam oculos adeo excecauit usurariaq; prauitas illis in partibus tantum excreuit: quod incolæ & habitantes partium illarum pecuniis indigentes eas uix aliter quam feneratorum opera: quasi in auditum fœnus exercentium consequi possent & cum eas acceperint si in tempore percepta non restituent: breui eorum bona insatiabili usurarum uoragine miserabiliter consũmuntur & quod in dominijs & terris ipsius regis ultra montes constitutis uidelicet in regnis Aragonum Valentiæ, & maioricarum ac principatuũ Chataloniæ & comitatibus Rõsilionis & Ceritaniæ uniuersitates, & singulares tam ecclesiastica quàm seculares huiusmodi pecunijs indigentes cum minori incomodo eas habere poßint prouenditione annualium censualium, quæ mortua nuncupantur, super domibus, possessionibus, & propietatibus specialiter uel etiam generaliter super omnibus bonis, reditibus, emolumentis, iuribus, & rebus eorum, mediante tamen instrumento gratiæ redimendi onera eorum, sibi ut plurimum perspicere & consulere consueuerunt: quod in presentibus eiusdem regni partibus, & regnis ultra montes constitutis non solum in longam consuetudinem, in cuius contrarium memoria hominum non existit, more utentium comprobatum sed etiam per municipalia huiusmodi regnorum & partium iura per regem ipsum seu eius predecessorem cum consensu triumbrachiorum uidelicet ecclesiastici militaris & regalis promulgata specialiter confirmatur: cum itaq; multis incolis & habitatoribus partium & dominorum eiusdem regis citra montem constitutorum indigentibus per huius modi censualium uenditiones subueniri ipsi que feneratorum usuris eximi poßint & qui in hoc pecunijs abundantes dubitant usurariam prauitatem committere & eisdem indigentibus more premisso succur-*

rere formidant in indigentium detrimentum & feneratorum eorumdem euidens incrementum, pro parte eiusdẽ Regis fuit humiliter supplicatũ ut eos paterno cõpatientes affectu in premissis de oportunæ prouisionis opere succurrere prefatasq; censualium uenditione cum clausibus & cautionibus ad earum ualiditatem inter uenditores & emptores mutuo cõsensu absque lesione cõscientiæ in regnis Siciliæ citra et ultra Pharum fieri posse debere decernere & declarare, de benignitate Apostolica dignaremur: Nos igitur pro debito pastoralis ministerij nobis diuinitus iniuncti super his salubriter prouideri ac statui & indemnitatibus incolarum & habitatorum terrarum dicti regis citra montes constitutorum presentium futurum quantum cum deo possumus subuenire cupientes & attendentes quod clero terrarum & dominiorum ipsius regis citra montes constitutorum in suis olim indigentibus per uenditiones predictarum censualium authoritate Apostolica pluries consultum, & prouisum, fuit, prefati regis in hac parte supplicationibus inclinati: tam eidem regis quàm huiusmodi regnorum Siciliæ citra, & ultra Pharum omnibus, et singulis incolis & habitatoribus ac locorũ ciuitatum & terrarum uniuersitatibus presentibus & futuris, huiusmodi censualia super rebus & propietatibus suis ac facultatibus & emolumentis eorumdem instrumento gratiæ pro consimili pretio illa redimendi mediante, Dummodo annualis census huiusmodi censualium decimam partem principalis recepti seu precij eorumdem non excedat inter se contrahendi uendendi & emendi cum opportuna contrahentium securitate cautione & indemnitate ac cum potestate uendentes personas eorumq; propietates redditus iura iurisdictionis census ac omnia & singula mobilia et immobilia bona obligandi et obligari faciendi ac etiam quascunq; alias obligationes & summißiones cuiuscunq; foro: nec non renuntiantes, promißiones, stipulationes, pœnis iuramentis & alijs cautionibus uallatis & alia quecunq; de quibus inter ementes & uendentes huiusmodi censualia conuentum & in pactum deductum fuerit plenam licentiam, & liberam, authoritate Apostolica, tenore presentium concedimus facultatem decernentes & declarantes eosdem incolas & habitatores ac ciuitatum & terrarum uniuersitates censualia prefata modo premisso in regnis ipsis Siciliæ citra & ultra farum libere & licite cõtrahere ac emere & uendere posse neq; propterea usurariam prauitatem committere, dũmodo alijs quã ut premittitur quodlibet annuum censuale decimam partem recepti seu precij uenditionis ipsius non excedat & pensionibus seu annualibus illorum in sortem non computatis pro totali redemptione propter principalem summam nihil

ultra percipiatur ab emptore uel exhibeatur a uenditore nō obstātibus constitutionibus & ordinationibus ac priuilegijs Apostolicis: nec non & statutis municipalibus uel regalibus & consuetudinibus ciuitatum & terrarum regnorū prædictorum Siciliæ citra & ultra Pharum etiā iuramento confirmatione Apostolica, uel quacunq; firmitate alia roboratis etiam si de eis facienda esset specialis mentio, que his habere uolumus & habemus pro sufficiēter expreßis, cæterisq; contrarijs quibuscunq;. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre concessionis constitutionis infringere uel ei ausu temerario contraire, si quis autem hoc attentare præsumserit, indignationem omnipotentis Dei & beatorum Petri, & Pauli Apostolorum se nouerit incursurum. Datum Romæ apud Santum Petrum, anno incarnationis dominice. M. CCCC. LII. pridie calendas Octobris, Pontificatus nostri anno sexto.

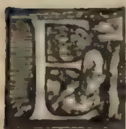

ET per questo io traduttore del libro dico, che conforme à detta bolla si puo sopra tutti i beni stabili imporre, & che nel contratto si debbono nominare tutti i beni, ne' quali si constituisce il censo. Et à questo modo, se ruinassero, si perdesse per qualche causa alcuni di detti beni, non perderebbe il compratore il suo censo, pure che non si perdesse il tutto. Perche quando si uende alcuna cosa in genere, anchor che si specifichi il genere, ma non quella parte del genere, che si uende, non perde il compratore, saluo se tutto quel genere si perdesse, come per essempio, io ho cento uacche, & ne uendo una non spechificandola altramente, il compratore non perde la sua uacca comprata, saluo, se tutte cento si morissero, anchor che delle cento qual si uoglia quantità se ne perda, come dice Syl. & la commune. Et questo si intende di que' beni, che egli haueua, quando il detto censo impose, & non di quelli, che guadagnaua poi. Et quanto alla terza conditione del giusto prezzo, per intelligentia di questa materia dico, che i censi sono di piu maniere: alcuni ne sono emphiteotici, & questi uagliono à cinque, & à cinque, & mezzo per cento. Altri sono sommessi, ò uero morti perpetui, & questi sono di minor prezzo, perche uagliono à sei, & mezzo, ò sette per cento. Altri à tempo per quattro, ò cinque anni con faculta di potere redimerli, & questi uagliono meno prezzo, che è ad otto, ò otto & mezzo per cento. Altri sono di potere sempre, cioè senza tempo deter-

minato

minato redimersi, & di questi parlano le bolle, & questi sono di minore prezzo, che gli altri, & i Pontefici gli hanno dechiarati à dieci per cento. Et se alcuno comprasse quel censo, che uale meno, & uolesse poi quello, che uale piu, il contratto sarebbe ualido, ma saria ingiusto (se altra conditione non ui fosse, che lo facesse usuraio) & è obligato à supplire il giusto prezzo, ò à ridurre il contratto conforme al prezzo pagato: come per essempio, io ho comprati cento ducati di censo per mille ducati, & ho dato al uéditore quattro anni di tempo à potere ricomprarlo, & non redimendolo passato il tempo sia scorso, questo contratto è ingiusto, perche il prezzo è del censo, che uale piu, per essere pigiore la conditione del uenditore, & è obligato à supplire il giusto prezzo, se uuole che sia scorso, ò uero ridurre il contratto, che sia libero al uenditore di potere ricomprarlo, quando li piacerà, senza determinarui tempo. Et per intendere, come si ha da supplire al giusto prezzo, è necessario restituirli per li quattro anni, quindici ducati l'anno, che sono sessanta, che si ha tolti di souerchio, perche il censo era ottantacinque l'anno secódo il prezzo, & la conditione, & ne ha riceuuti cento. Si che gli ha da pagare i quindici, se uuole i cento che siano scorsi, i quali quindici ducati di censo uagliono cento settanta sei & mezzo, & giungédoui i sessanta, che hebbe di souerchio, sono ducento trenta sei & mezzo. Et questo è quello, che l'auttore sentiua, quando diceua, che una conditione uale piu prezzo, che l'altra, & che quanta è migliore per lo uenditore, tanto meno uale il censo, come egli appresso [a] dirà.

[a] Ca. 23. num. 80.

237 Se prestò con patto, che donasse alcuna cosa di piu del prestato ad alcuno, come a' suo padre, á suoi parenti, ò a' poueri, è usura. M. Perche non è lecito dare ad usura, etiandio per redimere cattiui [b], benche non è usura prestare ad altri con patto, & con intentione principale, che gli perdoni la ingiuria, non per la ragione, che communemente danno S. Ant. & Syl. [c] cioè che è lecito ad ogniuno di ricóprarlo le sue ingiurie (perche questo si intende della ingiuria ingiusta, & la ingiuria di quello, cô che l'ingiuriato ingiuria in giudicio l'ingiuriatore per la sua ingiuria riceuutane, non è ingiusta, anzi puo farlo con santa conscientia, secondo una glo. singolare approuata [d]) pare però uerità per questa nuoua ragione, cioè perche l'ingiuriatore non dee in conscientia la pena, che l'ingiuriato dimanda, benche li

[b] Ca. supra eo. de usur.

[c] Usur. 1. q. 12.

[d] Si quis contristatus. 90. d.

debba la restitutione dell'honore, che li leuò. Et per questo, se ben con prestarli con patto, che li perdoni la ingiuria, se libera dal danno, che gli potrebbe giustamente fare, questo è però senza danno dell'altro, che è lecito prendere colui, che presta, come di sopra si è detto [a]. Di che ne seguita, che prestare al- 238 l'ingiuriato, perche mi perdoni non solamente l'attione, che egli ha di dimandarmi la pena, ma che mi perdoni ancho, & rilasci il danno, che io gli ho fatto, & sono in conscientia obligato à restituirli, è usura. Non è ne ancho usura, ne peccato, che uno, che uuole comprare lecitamente una cosa, che rende ogni anno dieci ducati, a' prieghi di un suo amico si resta di comprarla, per prestarne ad esso il danaio, col quale comprare lo doueua, con patto che li paghi ogni anno i detti dieci ducati contanti, pure che li sconti le spese, la fatica, e'l pericolo, se alcuno da passare uene fosse [b]. Non è medesimamente usura, ne peccato, che colui, che ha gran necessità di alcuna cosa sua, importunato da altri, che gliele uenda, si contenti di uendergliele per tanto piu del giusto prezzo, quanto è il danno, che riceuè per uenderla, ò per tanto piu, quanto merita l'affettione, perche uorrebbe piu tosto hauere la cosa sua, che il prezzo giusto di lei, benche per l'hauerne solo il compratore gran necessità, non gli si ha da uendere piu caro di quel, che uale, secondo San Thom. [c] & Scotò [d], communemente approuato, anchor che colui, che la compra, se con quella cosa guadagna, ò se ne aiuta, non di necessità, ma di honestà dee dare alcuna cosa piu del giusto prezzo al uenditore, secondo i medesimi. Non è ancho usura, ne 239 peccato, comprare alcuna cosa per manco di quello, che uale, quando importa molto al uenditore di uenderla, & poco al compratore di comprarla, ma la compra per pietà, come si compra dal pouero il suo seruitio per le spese sole, che li dà, perche non muoia di fame [e]. Non è usura ancho, ne peccato comprare una masseria con patto, che il uenditore si goda de' frutti di quella in uita sua, ò in tanti anni, per manco di quello, che la comprarebbe, se ne hauesse à riceuere subito i frutti [f]. Non è usura, ne peccato, che chi uende à tempo à colui, che conosce, che nol pagherà senza lite, uendè perciò tanto piu del giusto prezzo, quanto uerisimilmente li pare, che perderà, per non essere pagato al tempo debito, & per le spese, che farà nella lite, pure che non incorra in infamia di usuraio, ne per questo ne scandalizzi

a Supra eod. ca. numer. 106.

b Syl. ubi supra. q. 22.

c 2a. 2e. q. 77. artic. 1.

d In 4. d. 15.

e Syl. empt. q. 7.

f Maior. in 4. d. 15. q. 40. arg. 7.

dalizzi il prossimo, & habbia proposito di pagare, & rilasciare al debitore, se egli lo paga à tempo, tutto quello di piu, che li
240 pose per l'interesse, secondo i Parisini [a]. Il che non pare à Syl. essere [b] cosa secura. Perche puo il uenditore mutare proposito, ò dimenticarsi, ò morire, & il compratore restare dannificato, & perche è ancho cosa difficile offerire altrui il danaro, che ha in sua mano, guadagnato di una, ò di un'altra maniera. Onde è di gran pericolo, & non si dee fare, secondo lui. Ma al parer nostro tutti questi inconuenienti si possono leuare uia con questo, che il uenditore dia al compratore una polizza fermata di mano sua, nella quale dica, che, se senza lite al debito tempo lo pagherà, li mancherà tanto del pagamento, quanto li uendè di piu per timore che non l'haurebbe pagato à tempo, & senza lite. Et non è necessario espressare nella cedula la causa, perche si dice, se lo libererà.

a Maior ubi supra. q. 40. Arg. 7.
b In rosa aurea. casu. 6.

241 Se ha uenduto alcuna cosa con patto, che gli si paghi, come ualerà in altro tempo, cioè à Maggio, se è grano, ò ad Agosto, se è uino, non hauendo proposito almanco fermo, di tenerlo per uenderlo in quel tempo, è usura. M. con obligatione di restituire. [c] Il che non procede, se esso hebbe proposito di tenerlo, & uenderlo in quel tempo, & per esserne importunato il uendè prima, pure che ui concorrano tre conditioni. La prima, che non ne tolga quel prezzo, che in quel mese piu uale, ma il mezzano cioè se uale, come è à dire à dieci, à quindici, & à uinti, non ne tolga piu, che quindici, secondo Alessandro. [d] La seconda, che li leui quello, che ha da diminuire secondo il giudicio de gli esperti, cioè che leui del prezzo quello, che poco piu, ò meno haurebbe da mancare. La terza, che sconti col prezzo principale le spese, se se ne haueua à fare alcuna in conseruarla fino à quel tempo, altramente è [e] usura.

c Ca. fin. de usur. & ibi per omnes Ange. usura. §. 34.
d In. l. quod te ff. si cert. pet.
e Maior ubi supra q. 32.

242 Se ha uenduto alcuna cosa fidata fino à un certo tempo à maggior prezzo, cioè che li paghi almeno quello, che allhora in tempo della uendita ualeua, & di piu ancho quello, che piu ualerà fino à quel tempo, & non meno, anchor che uaglia meno, usura. M. [f] & l'habbiamo noi detto altroue. [g] Il perche conchiudiamo, che non sarebbe usura, ne peccato il patto, che gli si pagasse la metà del prezzo, che piu, ò meno ualesse dalla compra fino à quel tempo, che uuole tenerlo, ò che scemasse, ò che crescesse il prezzo.

f Hostien. in summa de usur. §. an ali quo uersic. quid si uendas.
g Super eod. in ciuitate de usur.

Se ha uenduta alcuna cosa à chi hauea necessità di danari con patto, ò proposito principale, che subito gliele ritornasse à riuendere per manco del giusto prezzo, è usura. M. [a] Ma non è gia ne ancho peccato, se l ha simplicemente uenduto per prezzo giusto, anchor che rigoroso, & poi perche il compratore il uuole riuendere, & non troua altri, che lo compri, il medesimo uenditore il ricompra per prezzo giusto, etiandio il piu basso, & pietoso. [b] La sopradetta dichiaratione, benche sia uera, però è pericolosa, per la fama del mercante, che di quella userà (& ancora per la conscientia) se à chi sà che la uuole, per reuenderla, per fare di quello danaro, male & cose uane, gli lo uende al tempo: [c] adunque non oseria condannare al mercante, che tornasse à comprare per il pretio giusto pietoso la istessa mercantia, che uendete à tempo, per il giusto pretio rigoroso, come lo dice S. Anto. [d] ma piu presto lo lauderia, se lo tornasse à comprare in quello pretio per uedere che niuno le uoleua dar tanto quanto lui gli daua, & molto piu se li desse il giusto pretio moderato, cessando in tutto ogni fraude d'usura, & d'ingiustitia di pretio. Quale prezzo si chiami pietoso, quale moderato, quale rigoroso, si dirà [e] appresso.

[a] Li. 4. ordinat. huius regu. nu. 43.

[b] Ang. vsur. 1. §. 60

[c] Quia facientes & consentiētes. &c. ca. 1. ad Romanor. ca. 1. de offic. deleg.

[d] 2[a]. par. tit. 1. ca. 8.

[e] In cap. 23. nu. 78. & seq.

Se portò la sua mercantia in luogo, doue speraua guadagnare & perche soprauennero gli altri, mancò tanto il prezzo, che se esso allhora uendeua di contanti, non solamente non guadagnaua, ma haurebbe perduto. Et per questo la donò fidato per maggior prezzo del giusto rigoroso di quella terra è usura. M. per quello, che si è detto di [f] sopra. 243

[f] Sup. eod. ca. nu. 238. Alex. Lombar. nu. 4. de usur.

Se perche dispendendoli à poco à poco non si diminuiscano i suoi danari, li donò ad alcuno mercatante, ò banchero, ò ad altra persona, con intentione, & proposito principale di riceuere parte del guadagno, ò ogni anno un tanto, restando saluo, & securo il capitale, come fanno alcuni, che prosumono di gentilhuomini, & non uogliono faticare, ò alcune uedoue, & altre persone, è usura. M. con obligatione di restituire, benche non ui sia patto, ne promessa di quella, & quantunque il chiami [g] deposito.

[g] Ca. consuluit cū ex aunot. de usur

Non l'iscusa la ignorantia, & parerli, che quello sia lecito, [h] ne ancho il dire, che pongano à pericolo i loro danari, perche possono i mercadanti, ò altre persone fuggirsi con quelli, ò perdere le lor proprie robbe, & fallire. Perche non rice- 244

[h] Gl. in ca. plerique. 14. q. 3.

uono quel guadagno per tale pericolo, ma per lo presto, & per che quel pericolo non è sufficiente. [a] Non sarebbe però usura, ne peccato, se facesse contratto di compagnia, cioè che l'uno ponga i danari, l'altro la fatica, & l'industria, & amendue participano del guadagno, & della perdita. [b] Non serà ancho usura, ne peccato il porre il suo danaio in deposito, & guardia in potere di alcuno mercatante, che tratta con esso lui lecitamente, & guadagna molto, & pigliarne alcuna cosa, che benche non sia obligato di giustitia, è però di honestà à dargliele gratiosamente, & esso il prende come gratiosamente dato, benche di migliore uoluntà si deposita il danaio in potere di un grato, che di uno ingrato, anchor che il depositario li donasse quello, che li dona, con speranza che con questo, che li dona, non si ritoglierà colui i suoi danari, perche tutto questo è gratia, & non obligatione espressa, ne tacita. [c] Sarebbe però usura secondo il medesimo, & tutti, se il mercatante li donasse, come obligato à donarli per lo prezzo, & uso de' suoi danari, & il padrone per questo medesimo rispetto lo riceuesse, ò sperasse ancho di riceuerli, & ancho, se per questo principalmente il depositasse.

245 Se ha uenduto un cauallo, ò altra cosa per uinti ducati, che à giuditio di ogni uno non ualea piu, che quindici per dargliele fidato, è usura. M. con obligatione di restituire i cinque, ancor che poi per la mortalità de' caualli questo ualesse [d] quaranta.

Se fece patto col Re, ò signore, ò con altra persona obligata à pagare a' suoi creati, ò soldati le spese, & salarij à certo tempo, nel quale, per non hauere danari, non poteua pagarli, che esso li pagarebbe, dando à lui il signore un tanto di piu di quello, che esso paga, come à dire dieci per cento, è usura. M. con obligatione di restituire, [e] saluo, se per uia d'nteresse uero non si iscusasse, anchor che il Rè, ò il signore nella sua polizza dica, che ui consente, & si contenta, & che li dona gratiosamente quel, che li dona, ò promette piu di quello, che esso paga del suo. Perche in effetto questo è prestare danari, perche in altro tempo gliele ritorni con alcuna cosa di piu, & perche quella donatione non è uera, poi che non si fa per liberalità, ma per necessità di hauere danari [f] prestati.

246 Se essendo contatore, essattore, tesoriero, ò obligato à pagare salario soldo, premio, & altre simili cose, tolse cosa alcuna da quelli, a' quali douea pagare per pagarli auāti tempo, è usu-

[a] Arg. ca. nauiganti de vsur. ca. fœneraueris. 14. q. 5.

[b] Toto tit. ff pro socio & glo. in d. ca. plerique. Thom. Richar. & omnes in 4. d. 15.

[c] Gaiet. 2ª. 2ª. q. 78. artic. 2.

[d] Maior in 4. d. 15. q. 32. col. 5.

[e] Arg. ca. in ciuitate de usur.

[f] Medina in cap. de restit. in quibus casib. licitum est mutuanti ultra sortem recipere casu 3.

ra. M. con obligatione di restituire, per quello, che si è detto di sopra [a] saluo, se il uero interesse non l'iscusasse. O' giusta compra d'attione conforme à quello, che si ha detto di sopra. Se per esser tutore, ò hauer l'amministratione de' beni di alcuno era obligato à comprar alcuna possessione co' danari di quelli, & non la comprò per sua negligentia lata, è obligato à restituire al padrone tanto, quanto uerisimilmente se ne riceuerebbe, se comprata [b] l'hauesse.

[a] In. §. praeced.

[b] .l tutor qui repertorium. §. si post depositionem. ff. de administrat. tut.

Se tolse impresto à usura, & giurò di pagarlo, & senza esserli rimesso il giuramento dell'usuraio, ò del giudice, resta di pagar la usura. M. Et per questo dee prima pagarla, & poi riperla in giuditio [c], ò farsi da quel giuramento [d] assoluere.

[c] Ca. debitores, de iureiur.

[d] Ca. i. de iureiur.

DELLE COMPRE CON PATTO DE RETROVENDENDO.

SOMMARIO XXVII. DEL CAP. VII.

247. & seq. *Et se comprò con patto di retrouendendo, & non tenendo intentione principale di comprare, ma di prestare & guadagnare frutti, è usura mortale, secondo tutti. ò se comprò per meno del giusto pretio pietoso, leuando quello, che gli buomini prudenti leueriano, per il patto di retrouendendo è peccato mortale, benche non usura.*

IL comprare con patto di retrouendendo si fa quádo il compratore promette al uenditore, che quando li piaccia, ò fino à certo tempo che egli, ò suoi heredi li ritorneranno i suoi danari restituirà loro quello, che esso ne compra liberamente. Il quale contratto è lecito, [e] secondo Innoc. Host. Gio. Andr. Panor. & la commune de' Canonisti, [f] & de' [g] legisti. Et per questo il compratore non è obligato à restituire i frutti, che infra tanto riceuè, ma i riceuuti, mentre che tardò à restituire, cioè quando gli si offerse il prezzo della cosa comprata à luogo, & tempo conuenienti, & esso non uolle riceuerlo. Puo ancho darla ad affitto al uenditore istesso per honesto prezzo, & perche sia lecito, ui hanno à concorrere queste conditioni. La prima, che non ui interuenga simulatione, ò inganno, cioè che la intentione principale sia ueramente di comparare, & il 247

[e] .l si fundum. l. si ante. ff. de pact. int. empt & uendi. & Leui. 25.

[f] Ca. ad nostra, de empt.

[g] In d. l. fundum. & C. ep. de simul. cas. 2. & omnes Theologi in 4. d. 15.

uenditore

148 uenditore dica, che uuole con effetto uendere. La seconda, che non si faccia patto, che nella ricompra si paghi piu di quello, che si comprò, [a] & non ui bisogna però quello, che alcuni dicono, cioè che il compratore accetti il patto di hauere à restituire la cosa comprata per compiacerne solamente il uenditore, ne che uoglia piu tosto, che non gli si ricompri, ne che si sapesse, che non gli si ricomprasse, non la piglierebbe. Perche non ui è testo, ne ragione, che questo proui, & molte uolte accade, che alcuno uuole con uerità comprare una cosa con patto di retrouendendo, & senza questo patto nò, perche non haurà tanti danari, che per lo giusto prezzo senza questo patto ualerebbe, & ne haurà quanti bastano per lo mezzo, che uale con patto de retrouendendo, che è molto meno. [b] Vi è ancho, che sono molti, che non uorrebbono comprare alcune cose, che da i uenditori sono pregati, che le comprino, & essi per fare loro piacere le comprano con patto de retrouendendo, & senza questo patto non le comprerebbono, perche non hanno animo, ne uorrebbono spendere il lor danaio in tali cose, & molto meno senza patto de retrouendendo, che costano piu di quello, che senza

149 questo patto si fa. Non è ancho di bisogno quello, che molti altri dicono, cioè che non si ponga patto, che non ricomprandolo fino à certo tempo non possa piu redimerlo, perche è chiaro, che si puo fare patto di redimerlo fino ad uno anno solo, ò fino à duo, ò à tre, come li piacerà. Et questo in effetto contiene, che passato quel tempo non si possa piu redimere. Ne quello, che altri dicono, cioè, che il compratore non habbia usanza di dare ad usura, perche si prosume, che egli fa quello, che ha in costume di fare. [c] Che, se ben questo prosumere puo nel foro esteriore operare alcuna cosa, non puo pero nel foro della conscientia, nel quale ogni prosuntione cessa. [d] Ne etiandio è necessario, che non si faccia patto, che prima di duo, ò tre anni non si possa redimere, & dapoi si, perche questo tal patto è lecito, benche uaglia piu quello, che si uende con questo patto, che se si uendesse con patto di redimerlo, quando li piace, anchor che non uaglia tanto, quanto ualerebbe, se senza alcun

150 patto si uendesse. Non mi pare ancho bene quello, che alcuni dicono, [e] cioe che il uenditore aggraui il compratore facendoui patto, che possa redimere, quando li piacerà, se non uuole consentire, che il compratore pigli alcuna parte per ragione del

[a] Ca. Illo nos. de pignor.

[b] l. Cum fundi partem. ff. de cõtrahẽd. emp.

[c] l. Quod si nolit. §. Qui assidua. ff. de ædili. edict.

[d] Ca. Tua nos, de spon.

[e] Maior. in 4. d. 17. q. 41.

suo interesse, perche coluì, che usa la sua iuriditione, non fa ingiuria ad alcuno. [a] Non è necessario di trattare qui, che congetture bastino à prosumere nel foro contentioso, che il tale compratore ha intentione piu di prestare, che di comparare, & il tale uenditore piu d' impegnare, che di uendere, poi che trattiamo solo del foro della conscientia, nel quale la confessione del penitente fa proua per lui, & contra di lui, secondo tutti. Ben è uero, che il contratto sopradetto non è lecito, quando si fa patto, che il uenditore resti obligato à pigliare la cosa comprata ad affitto, con obligatione di pagare il danno di quella, anchor che accaduto senza sua colpa sia, perche la perdita, ò il danno della cosa affittata cagionato senza colpa, ò negligentia di colui, che la piglia, ha da essere di colui, che la dà, saluo se fosse cosi poca la pensione, che rileuasse il uenditore di quello in che è aggrauato contra la natura del contratto. Di questo si caua, che le interrogationi, che si hanno sopra ciò à fare, sono queste.

[a] Ca. Cum ecclesia. de elect. & .l. Iniuriarum. §. 1. ff. de iniur.

SE comprò con patto de retrouendendo non hauendo intentione principale di comparare, ma di prestare, & di guadagnare i frutti, usura. M. secondo tutti, ò se comprò per manco del giusto prezzo pietoso, leuandone quello, che gli huomini prudenti ne leuarebbono per lo patto di redimerlo. M. benche non sia usura.

DI COLORO, CHE DANNO DANARI A' guadagno per uia di compagnia.

SOMMARIO SENZA NVMERO.

251 *Che cosa è contratto di compagnia, & come è lecito con tre conditioni.*

252 *La compagnia per trattare si tuolle per diuersi modi.*

254. & 255. *Come si può aßicurare il capitale per il compagno & anco il guadagno.*

256 *Intelligentia del Cap. Per uestras de donat: inter uir. & uxor.*

257 *Vso di Francia di guadagnar poco securamente in compagnia.*

257 *Legato di danari per i Cherici i quali per guadagno dicono Messa.*

EGLI

151

EGLI è lecito il contratto di compagnia, che è un patto, che nel traffico l'uno ponga il danaio, l'altro le fatiche, & l'altro l'industria sua, & si diuidano poi il guadagno [a]. Et la ragione, per che del danaio posto in compagnia si puo togliere guadagno, & non del prestato, si è secondo San Thom. [b] che il dominio del danaio prestato si trasferisce in colui, che il riceue in presto, ma non gia il dominio di quel, che si dà in compagnia per guadagno, perche resta à pericolo di colui, che lo pone, come quel della industria, à quel del mercatante, & quel della opera, à quel dell'artegiano [c]. Per la giustificatione però di questo, ui hanno à concorrere tre conditioni. La prima, che il traffico sia lecito [d]. La seconda, che il danaio stia in pericolo di colui, che lo pone, cioè che, se si perde, tutto per lui si perda [e]. La terza, che del tutto si osserui la equalità, & si guadagni secondo la proportione di quello, che si pone piu, ò manco secondo che uale, come lo dichiara il Gaet. [f] con questo essempio. L'uno pone mille ducati, l'altro la fatica della sua persona istimata in altretanto, l'altro la industria sua estimata cinquecento, ma perche sia questa compagnia lecita, & santa, si ha da fare di tutto questo una somma, & del guadagno, & perdita, ogniun di loro ha da prendere, & participare secondo la proportione di quello, che si pone, come, se questi tre guadagnassero cinquecento ducati, i due hanno ad hauerne ciascun di loro ducento, & il terzo cento. Et tutto si ha da fare à giuditio di huomo prudente, perche sia la compagnia giusta, ò ingiusta [g]. Ma alcuni [h] hanno detto, che non si debbe mirare la quantità del danaio che uno pone nella compagnia, se non il ualore del pericolo, à che lo pone, perche non lo spende in ponerlo, poi che gli lo ha da tornare poi, & perche altramente la industria, & fatica dell'altro non potria eguagliare il prezzo al ualore, della quantità. Et le leggi [i] dicono che alcune uolte ual piu la industria d'uno che il danaio dell'altro: Ma migliore mi pare il contrario, perche cosi parlano tutti gl'Imperatori, & iurisconsulti antichi, & moderni [k]: & perche questa è una nuoua imaginatione della quale niuno trafficante ha usato fino al presente, & perche la legge non dice che sempre uale la industria d'uno tanto, quanto il danaio dell'altro, se non che alcuna uolta, & perche

[a] .ff. pro socio per totum. & institu. & .C. eod cap. per uestras. de donat.
[b] 2ª. 2ª. q. 78. art. 2. ad 5.
[c] .l. si tibi area meq .ff de praescr. uerb.
[d] Ca. per uestras de donatio. inter.
[e] Glo. ca. plerique 14. q. 3. recepta.
[f] 2ª. 2ª. q. 78. art. 2. col. 6.
[g] Ang. societas .1. .§. 4. & Syl. eod. tit. q. 1.
[h] Soto li. 6. q. 6. art. 1. de iur. & iur.
[i] Leg. si non fuerit .ff. pro sotio. §. de illa.
[k] In .l. si non fuerit & in d. §. de illa.

assai piu facile, & sicuro è, dire che la compagnia se uguale (à giudicio de' Mercadanti) contrapesando à una parte il ualor del danaio dell'uno, che pone con conditione espressa, ò tacita, che prima di tutto si torna, se non si perde niente di quello, & dall'altra parte, la industria, ò grande fatiche, ò poche dell'altro, ò de glialtri, che pongono senza speranza che si li habbia da tornare niente per quelli, se non ui fosse guadagno, & considerando che non puo hauere suspetto d'usura, ne d'ingiustitia per ragione, che quello, che pone il danaio, se li dia meno guadagno di quello, che se li debbe: se è persona che puo donare, per il quale si giustificano molte compagnie, che huomini molto potenti fanno con seruitori, amici, ò parenti suoi, che non sono di molta esperimentata industria, per farli hauere credito, honorarli, & arricchirli, & dandoli gran somma di danari, non gli obligano à darli piu della metà, ò terza, ò quarta parte del guadagno.

Se un pone danari, & l'altro danari, & fatica, ogniun di 252
loro prenderà quel, che egli pose, & del guadagno colui, che pose & danari, & fatica, prenderà piu dell'altro, à giudicio di mercatanti [a]. Quando uno pone danari, & l'altro la fatica, ò la industria, la perdita del danaio ha da essere di colui, che lo pose, & la perdita della fatica di colui, che la fece, & quella della industria di colui, che la oprò, ò si perda nel principio, ò nel mezzo, ò nel fine del traffico secondo Bart. & Baldo [b], & la mente di S. Thom. [c] che è opinione uera masimamente in conscientia, secondo Ang. & Syl. [d] Perche altramente la parte del danaio, che l'altro hauesse à pagare, resterebbe senza pericolo per colui, che la pose, & per consequente quanto à quella parte sarebbe prestito, & non compagnia, & perche, se ui fosse guadagno, al fine della compagnia prima di partirla, colui che pose il danaio, haurebbe di prendere il suo, ne sarebbe lecito fare patto, che la metà, ò la terza, ò la quarta parte del danaio, se si perdesse, si pagasse dall'altro, che pone la fatica, ò la industria. 253
Perche ne ancho riceue parte alcuna, se alla fine del traffico non si troua guadagno, ma ha da ritornare tutto al suo padrone. Et medesimamente perche come colui, che ui pose il danaio, il perdè, cosi colui, che ui pose la fatica, ò la industria, la perdè, che uale tanto, quanto il danaio, & alcuna uolta piu. Ben puo essere tanta la fatica, & la industria, che sia lecito farsi patto, che colui, che la pone, si tolga due parti del guadagno, & il padrone

[a] Ang. & Syl. uerb. Societas.
[b] l. 1. C. pro socio.
[c] 2a. 2e. q. 78. art. 2. ad 5.
[d] Verbo Societas.

drone del danaio una sola. E uero, che se il danaio si ponesse con patto, che fosse commune, & si douesse diuidere fra amendue, come il guadagno, sarebbe lecito, & giusto, onde se si perdesse, per amendue si perderebbe, secondo la mente di [a] tutti.

[a] Vbi supra.

254 Pvo ancho colui, che pone il danaio, liberarsi lecitamente del pericolo di perdere, concordandosi col compagno, che l'assecuri, & prenda il pericolo sopra di se, pagandoli per lo securamento quello, che esso haurebbe ad altrui pagato, ò prendendosi tanto meno del guadagno, quanto darebbe à qual si uoglia altro, che l'assicurasse [b]. Perche poi che altro può assicurarlo lecitamente, potrà ancho il compagno, se li piacerà assecurarlo per lo medesimo prezzo, come il disse [c] Syl.

[b] Sta accorto & vi. Gaie. opus 17. respõ. 11. in allegata.

[c] Verbo Societas.

255 Diciamo ancho quello, che habbiamo ampiamente in un consiglio scritte, cioè che con tre contratti leciti puo l'un compagno assecurare l'altro del capitale, & con certo guadagno, di questo modo, che il primo contratto sia di compagnia, che l'uno ponga il danaio, l'altro la fatica, & la industria. Il secondo, che colui, che pone la fatica, assecuri per un tanto il capitale dell'altro, ò perche pigli tanto meno del guadagno. Il terzo, che per leuarsi di sospetto, & di passione colui, che tratta, gli affitti il guadagno dubbioso per un prezzo ragioneuole certo, ò che pigli del guadagno uerisimile, & dubbioso un'altro minore guadagno, & certo al padrone del danaio. Prouasi questa conclusione efficacemente, perche poi che questi tre contratti si possono giustamente fare con tre diuersi huomini, per la medesima ragione senza fraude, & simulatione, & pericolo d'infamia si possono fare col compagno. Vi aggiungiamo ancho, che si potrebbono fare in un medesimo tempo, come il notarono i Parisini [d], & non solo formale, & esplicita, ma ancho equiualente, & tacitamente, come se un mercadante hauesse publicato, che qual si uoglia, che uolesse darli danari per contrattare con esso lui in tale compagnia, l'asicurarebbe, se egli uolesse, per quello, che gli altri assecurano, cioè à cinque per cento l'anno di piu, che se per leuarsi ancho di suspetto, & di passione, & di fatica di fare conto, uolesse affittare sua parte del guadagno per quello, che altri darebbono per quello affitto, cioè dieci certi per quindici dubbiosi, & un'altro poi, che intendesse questo patto, li donasse cento ducati, dicendo, Io uegli dò per contrattare con uoi in compagnia con l'assecuramento, & affitto, che hauete

[d] Maior in 4. d. 15 q. 49.

fatto publicari. A questo si potrebbe applicare, intendendola 156
di una nuoua maniera, una lettera decretale [a] di Innoc. terzo che commanda, che si ponga la dote in mano di alcun mercadante quando si teme, che il marito non la ruini, & dissipi, perche della parte del guadagno honestamente se ne sostenti il peso del matrimonio. Perche essendo stata la intentione del Papa, di assecurare la dote, poi che commanda, che si tolga di mano al marito, pare che egli non uolesse, che si ponesse in potere del mercatante à guadagno, & à perdita, che à questo modo era porla in pericolo. Et ancho, perche pare, che egli uolesse, che se hauesse qualche guadagno certo, per mantenerne i pesi certi del matrimonio, se ne caua in consequentia, che uolesse ancho che si facesse un contratto di compagnia con assecuramento del capitale, di poco guadagno certo per maggiore dubbioso, che non si puo fare se non per la maniera detta di sopra. Fa ancho, che in molte parti di Francia, quando iui leggeuamo, intendemmo, che si faceua questo, che le Chiese, le uedoue, & le orfane dauano danari à mercatanti, perche guadagnassero loro quattro, ò cinque per cento per loro sostentamento. Il che non si può difendere per la dichiaratione di Gio. Andrea, & che alcuni altri dauano alla detta lettera decretale [b], cioè che in fauore delle Chiese, delle uedoue, & de' pupilli, si poteua con quel guadagno prestare, percioche sarebbe usura, la quale non si può pigliare ne ancho per riscoterne cattiui [c]. Si potrebbe nondimeno difender quella usanza, se nel suo principio si fondò, & poi 157
perseuerò in questa maniera di compagnia con questa sicurtà, & affitto. Et per prosumersi che hauesse tale usanza, qualche fundamento, fa, che non piglia il terzo quasi del guadagno dubbioso, che di sua parte communemente potria uenirne. Che ci significa, che gli altri duo terzi si lasciauano per detti assecuramenti, & affittò del dubbioso per lo certo. Per questo fa ancho quello, che scriue il Gaet. [d] Intendiamo noi però questo, cessando ogni fraude, & simulatione, in modo che auanti à Dio si facciano questi tre contratti ueri, & formalmente, & equiualentemente. Sopra tutto il quale scriuemmo molto largo nella detta repetitione [e], donde lo prouammo & defendemmo da quelli, che il contrario dicono. Ma perche è pericolo, non si deue usare questo modo di contrattare.

E ancho lecito, che colui, che trattò & negotiò con danari altrui,

[a] Ca. per uestras de donat.

[b] Vbi supra.

[c] Ca. super eod. de usur.

[d] In lib. 17. respõs. 11.

[e] Cap. 1. 14. q. 3.

altrui, dando al padrone tutto il guadagno, esso ne habbia un tanto per sua fatica, & industria, ò che si perda in quel trafico, ò che si guadagni. Perche questo contrattare non è di compagnia, ma è seruitio, & fatica, & per questo occorrendoui perdita per sua colpa, ò malitia, ò di quelli, che li seruono, sarà obligato à sodisfare al padrone [a]. Se ne dimanda se è peccato mandare 20. 40. ò 50. ducati al parocchiano, & beneficiati di tali Chiese, perche perpetuamente ogni mese li dicano tante messe, quante se ne potranno dire, con il guadagno di quelli danari, rispetto di cinque per cento, ogni anno, & che hanno da fare i Chierici, ch'accettano quel Legato, acciò non pecchino, al primo dico che il Legato è lecito, perche il Legato dell'usufrutto del danaio è lecito [b]: & perche il peso, perche si lassa è buono [c]. Al secondo dico, che il parocchiano & i Chierici debbono comprare de' detti danari, la rendita di censo perpetuo, si troua uno per uinti sopra alcuni beni, & se non lo truouano perpetuo, comprino alcune possessioni, che fruttano communemente cinque per cento, & se non le troueranno comprano censo & facultà di potersi liberare [d]: Et se ne anco troueranno questo, gli ponga in compagnia di Mercanti à perdita & guadagno, & faccia securare d'altri il suo capitale & guadagno di cinque per cento, dandoli quello, che sarà giusto del guadagno maggiore, che si aspetta della compagnia, &, se non trouano altro che li uogliano assicurare, facciasfili assicurare dall'istesso, che li riceue, facendogli i tre contratti sopradetti [e]: &, se non potranno trouar guadagno di cinque per cento, (cauando quello, che si ha da dar per li sicuri) procurino d'hauere con buona fede, (senza male inganno) il piu che potranno: & dicano di quelli le Messe, per quanto sarà l'elemosina competente, facendolo saper al Vescouo, ò al suo uisitatore, perche non ci sia inganno in [f] quello.

[a] Ang. & Sylu. vbi supra uerbo Societas.

[b] Leg. 1. 2. 3. ff. de usuf. earum rerũ quæ usu consum.

[c] Arg. ca. significatum.

[d] Licet enim censũ non redimibilé, & redimibilem emere iuxta ea. quæ supra tetigimus nu. 133.

[e] Sup. eodem cap. nu. 255.

[f] Arg. ca. nos siquidem de testa. & leg. Legatum. ff. de admin. rer. ad ciuitat. perti.

INTERROGATIONI.

SOMMARIO XXVIII. DEL CAP. XVII.

scrittura di deposito, ò imprestito, benche non per torre pegni &c.

259 *Se la compagnia usata di certi pescatori con huomini ricchi è lecita remissiuamente. 282. con decisione.*

E deliberatamente uolle dare, ò donò danari per trattare, & negotiare in compagnia con patto di non perdere nulla del capitale, & hauere parte del guadagno, ò che nessuna perdita del capitale fosse sua, & la perdita di tutta la fatica, & industria fosse à carico del compagno, è usura. M. ò che la perdita di tutto il capitale fosse per lui, & tanta parte ancho del guadagno, che notabilmente men della giusta fosse del compagno. M. ma non gia usura, per quello, che di sopra si è detto. 258

Se diede danari per trafficarli, à coloro, che esso sapeua, che non ne haueuano à fare mercantia, come à gentilhuomini, ò chierici bisognosi, che non sogliono mercatantare, con certa somma di guadagno, anchorche ui interuenissero i detti tre patti, & contratti di compagnia assecuramenti, & affittò. M. & usura palliata, per lo gia detto.

Se ueramente innanzi à Dio diede danari per compagnia con intentione, che la perdita, che ci fosse, fosse à suo carico, però per sua sicurtà prese dal mercadante una scrittura publica di presto, ò di deposito. M. perche mentì in danno notabile, & probabile di sua fama, & della robba del prossimo, poiche puo mutare uolontà, & dimandare i suoi danari in uirtù di quella scrittura, come presti, ò depositati, anchor che si perdesse quello, che egli pose in compagnia, & à suo pericolo. Et per questo ha da annullare quella tale scrittura, & contratto, se uuole participare del guadagno, & ha da restituire quel, che ha fino à quella hora riceuuto, ò contentarne il compagno. Ma noi habbiamo gia risposto, che questo non ha luogo in colui, che riceuette il danaio, & contra la uolontà, & intentione di colui, che li donò, per suo honore concesse scrittura di presto, ò di deposito in luogo della compagnia, pure che facesse presto annullare, & lacerare quella scrittura, & se uolesse, ne potrebbe fare un'altra di compagnia, & pigliare ancho pegno per sicurtà, che se i suoi danari non si perdono gliele habbia da ritornare, & fare ancho patto, che non traffichi nella tale, ò tale mercantia, 259

ne in

ne in tali, ò tali luoghi, ò tempi, ò con tale, & tale huomo. Et se il mercatante trafficherà in cose, in tempo, ò con persona eccettuata nel pato, sarà la perdita à carico di colui, che il patto uiolò, & ruppè, secondo S. [a] Ant.

[a] 2a. part. tit. 1. ca. 7. §. 38.

DE GLI ANIMALI, CHE SI LOCANO O' si danno in compagnia.

SOMMARIO XXVIIII. DEL CAP. XVII.

260 AFFITTARE, & locare buoi, mule, ò altri animali è lecito con tre conditioni, cioè che la pensione sia proportionata alla utilità, che ne puo hauere l'affittatore, scontandoui le fatiche, & le spese, & che se il lauoratore resta di seruirsene, & di affaticarlo senza sua colpa, non paghi nulla. Intendiamo questo di colui, che senza sua colpa per la colpa & caso fortuito del padrone de gli animali, ò de gl'istessi animali lasciò di affaticarsi, & nó di quello che per caso fortuito da sua parte lasciò di fare conforme à quello, che sopra [b] habbiamo detto, & che la perdita, ò morte, ò detrimento dell'animale, cosi naturale, come casuale, & fortuito, sia del padrone, quando accade senza malitia, ne colpa

[b] Eod. cap. nu. 189.

leue dell'affittatore, saluo se il lauoratore [a] uoluntariamente per alcuna cosa, che per cio gli si donasse, ò perche la giusta pensione gli si diminuisce quanto fosse ragione, riceuessi egli in se il pericolo, ò pure si facessero patto, che il pericolo di qual si uoglia maniera, che accadesse, fosse commune ad amendue. Perche poi che il padrone ha da patire il danno naturale, & fortuito, & lo affittatore quel della colpa lata, & leue si puo ricompensare l'uno con l'altro, secondo S. Ant. [b] Ma se, anchor ch'egli habbia intentione di non dimandare cosa alcuna al lauoratore, se senza sua colpa more quello animale, per tenerlo nondimeno accorto, perche non tratti male il suo bue, ui fe patto, che ancho esso partecipi nella metà del danno senza rilasciarli per cio della pensione cosa alcuna, pecca. M. perche scandaliza gli altri, che non sanno la sua uoluntà, [c] & perche puo morire, ò mutare intentione, & poi esso, ò i suoi heredi uessarne, & trauagliarne il pouero lauoratore senza sua colpa.

Porre bestiame in compagnia con altri, perche li traffichi, 261
& il guadagno sia commune, con patto che colui, che lo prende
non ne riceua alcuna utilità fin à quel tempo, che de' frutti ne
sia sodisfatto il suo capitale al padrone à sua uoluntà, è lecito, se
le bestie, che moriranno prima che si disconti il capitale, mori
ranno à carico del padrone, & quelle, che ui si ritroueranno
poi, siano communi. Ma non gia, se le bestie hanno à morire
à colui, che le tiene, & guarda, secondo S. Ant. [d] che concorda tutti. Non è ancho lecito, quando si danno con patto, che colui, che le prende, sia obligato à ristorare le teste morte, per li frutti, & alleui di quelle, che sono uiue, ò che di là à certo tempo si ritornino al padrone senza mancarne alcuna, con quello di piu, che fra loro si concordarono, secondo [e] Monaldo. [f] Perche i sopradetti patti contengono grande inequalità, & i patti de' compagni non sono leciti, quando per essi ne è alcuno di loro notabilmente aggrauato à giuditio d'huomo prudente, secondo S. Ant. [g] Di quelli, che participano nelle usure si ha à dire il medesimo, che de' participanti in altri delitti, cosi quanto al peccato, come quanto alla restitutione, che si è detto di sopra, [h] & ui aggiungiamo hora di piu i seguenti casi.

Se inducesse alcuno à donare à se, ò ad altra persona ad usu-
ra, M. Perche se il consentire al peccato mortale è. M. [i] quan 262
to piu è l'indurloui. Ma torre ad usura da colui, che sta appa-
recchiato

[a] Gabr in 4. d. 15. q. 11. art. 3. dubio. 2 & Rosel. usur. 3. §. 13.
[b] Vbi supra. §. 44.
[c] San Bernard. in suis contract.
[d] 2a. part. tit. 1. ca. 7. §. 29.
[e] In summa. verb. vsur. § in quibus casibus fol. 5.
[f] Vbi supra. §. 29. in fin.
[g] In ca. 11. nu. 12.
[h] Ca. 1. ad Roma. c. notum. 2. q. 1.
[i] 2a. 2e. q. 78. art. 4.

recchiato per darla, ò cercare in presto ad alcuno senza usura, & perche non uuole l'altro prestarli esso si contenta di soffrire quel peso della usura, non è peccato mortale, saluo se lo prendesse à fine di peccare. M. Ma non è anco ueniale se per cagione ragioneuole il tolse. Che se senza questa cagione, & à fine ueniale, cioè per uanità, ò per giuochi ueniali, ò per fare mercantia à fine di cumulare ricchezze, hauendo da potere uiuere il tolse uenialmente pecca, secondo la mente di S. Thom. [a] & degli altri dottori, [b] che esplica il Gaet. [c] Onde benche sia lecito pigliare ad usura, non è però lecito dimandare, che gli si dia ad usura. Perche questo è un chiedere le cose, che non puo il compagno far senza peccare. Il che non fu mai lecito secondo
263 S. Ant. [d] Bene è lecito dimandare imprestito, & se l'altro dirà, che ne uuole dieci per cento, puo soffrirsi quella ingiustitia senza piacerli, che l'altro il faccia. E uero, che non pecca colui, che stà in estrema necessità, & in conditione di morire, se non gli si presta, & non potendo indurre il compagno, che li presti gratis, l'induce, che li presti ad usura, anzi che lo lasci morire, secondo Innoc. [e] approuato. Perche questo non è indurre il prossimo à peccare, ma è un consigliarlo, che poi che gia uuole, peccare, non pecchi tanto, cioè che piu tosto commetta il peccato di usura, che di homicidio. Il quale è consiglio lecito. [f] Pare ancho à S. Ant. [g] che non peccarebbe colui, che dimandasse ad usura per ignorantia, ò per inauertentia, ò perche sapeua, che non giouaua il pregare, che li fosse prestato gratis. Il che non pare però à noi sicuro per la ragione sopradetta. Quelli, che togliono à usura, ò à interesso, ò tolgon robba per riuendere, indebitandosi molto grandemente per uanitate, risultando di quel lo gran perdita alla sua moglie & figliuoli, par che pecchino mortale, come l'approuò Soto [h]: Benche lui non parla d'interesso nè di riuendere, però in tutto si truoua una medesima ragione.

[a] In ca. Super. eod. de usur.
[b] In summa uerbo usura. & 2ª. Sec. q. 78. art. 4.
[c] 2ª. par. tit. 1. ca. 9. §. 14. & Gaie. 2ª. 2ᵉ. q. 78. art 4. & lib. 17 respon. respon. 14.
[d] In d. ca. super eo.
[e] Ca. Si quid ueri 33. q. 2. Ang. vsur. 2. §. 2. Syl vsur. 2. q. 1. & Gaiet. 2ª. 2ᵉ. q. 95. art. 8. & in li. 17. respon. 13. respon.
[f] Vbi supra.
[g] Lib. 6. q 1. artic. 5. de iustitia & iure.
[h] Ergo idem ins l. illud. ff ad l. Aquil.

264 Se prestò all'usuraio per cose inutili, ò dannose à sua conscientia, ò robba come per giocare à giuochi prohibiti, ò per dare à meretrici, è tale peccato, quale sarebbe, se prestasse ad altri per li medesimi rispetti & fini. Et oltre di questo non puo lecitamente riceuere la cosa prestata, quando fosse colui impotente à restituire le usure, che come usuraio ha tolte. Perche chi presta per male à colui, che non ha piu, che quanto dee, non merita essere pagato, se l'altro è per pagare quello, che esso ha,

à chi dee. Che, se non sapea, che colui dimandaua in presto per dispenderlo male, puo riceuere il pagamento debito, anchor che colui non habbia di che pagare la usura. [a] Il medesimo é di colui, che gli ha alcuna cosa uenduta per la medesima [b] ragione.

Se fece, che colui, che uolea prestare gratis, non prestasse senza la usura, ò se fece, che chi uolea fare alcun contratto, lo facesse usuraio. M. con obligatione di restituire [c] insolidum.

Se comprò il pegno, che si perdè per non pagare le usure. 265
M. con obligatione di restituire, secondo Scoto, [d] approuato, benche puo ritenerlo fin che gli si paghi quelli, che gli prestò l'usuraio sopra. Et se non tiene il pegno, ò non conosce, di cui sia ha da restituire a' poueri, [e] eccetto quella quantità, che l'usuraio prestò sopra il pegno. [f] Et puo ancho prenderlo per se, almanco con consiglio del suo confessore, quando esso è pouero, per quello, che si è detto di [g] sopra.

Se ha riceuuto dall'usuraio quella medesima cosa in spetie, che li fu dato per le usure, è obligato à restituirla al proprio padrone per qual si uoglia modo, che la riceua. [h] Et non sodisfa restituendo al padrone il ualore della cosa senza sua uoluntà, si puo la cosa [i] restituire.

Se ha riceuuto gratis alcuna cosa notabile, la quale non era 266
la medesima, che era stata tolta per le usure, dalle facultà dell'usuraio, ma sapeua si bene, che i beni di costui non bastauano alla restitutione delle usure pigliate, ò prouabilmente ne dubitaua. M. anchor che de' beni dell'usuraio ne fossero alcuni stati licitamente hauuti, secondo San Berardino, [k] & è obligato à restituire à quelli, à quali è l'usuraio obligato, perche è causa del loro danno. [l] Habbiamo detto, gratis, perche quello, che gli si dee per suo seruitio, ò per altro giusto contratto oneroso, ò delitto si puo ben riceuere, anchor che non habbia tanto colui, che possa sodisfare le usure tolte, pure, che non sia questo quella medesima cosa in spetie, che è stata tolta per le usure. Habbiamo detto ancho, che sapeua che i beni dell'usuraio non bastauano à pagar le usure, perche se credeua, che bastauano per pagar tutto, non [m] peccò.

Se fu fattore, tuttore, ò curatore con tutta la potestà del suo principale haueua, per potere, contrattare, tassare, & ricuperare le usure, & fece alcuna di queste cose. M. con obligatione di restituire, non restituendo il [n] principale.

[a] Gabr. in 4.d.15.q 11. col.31. Syl. usur. 8. q 7.
[b] Ang. restitutio. 1. §. 21.
[c] Syl. uerb. usur. 7. q. 2.
[d] In 4 d. 15.
[e] Arg. cũ tu de usu.
[f] Ang. restitutio. 1. §. 36. Syl. uerbo usur. 8. q. 14.
[g] Supra eod. ca. nu. 93. & 171.
[h] Ca. si res 14. q. 6. Bar to. in .l. rem quã .C. de iur. dot. Syl. uerb. usura. 8. q. 14.
[i] l. 2. in princ. ff. si cert. pet.
[k] In contractibus suis.
[l] Arg. ca. final. de iniur.
[m] Arg. ca. 2. de constit.
[n] Arg. ca. sicut non suo. 45. d. & ca fin. de iniur. Sylue. qui alios refert usur. 7. q. 4.

267 Il medesimo è, se esso fu mero esecutore, ò creato, che solamente diede il danaio, & riceuette i pegni, ò i pagamenti delle usure, anchor che à lui nessuna utilità gliene uenisse per lo sopradetto [a] & per quello, che il Gaietano determinò [b] dicano quello, che lor piace molti altri, & Sylu. ancho [c]. Intendiamo questo de i seruitori, che sanno che il danaio che togliono, se manda prestato ad usura & quello, che riscuotono, si riscuote per paga d'usura, & non di quelli, che non sanno, essere mala la cagione perche lo togliono, ò lo riscuotono, anco che sappiano, che'l suo padrone suole dare alcuna uolta à usura, ne' quali si potria saluare la opinione [d] contraria.

[a] Supra eo. ca. numer. 18.
[b] In sum. & 2a, 2e, q. 62 art. 7.
[c] In d.q. 4.

[d] Arg. ca. Quid culpatur 23. q 1. & c. 2. de const.

Se fu mezano nelle usure, & spetialmente, se tenne la parte dell'usuraio, per darli guadagno, & fare à se stesso ancho utile, come sono ordinariamente quelli mezzani delle usure. M. con obligatione di restituire *insolidum*, quando non si sarebbe senza il suo mezzo fatta la usura. Ma non gia, se egli non fece altro, che indurlo à prestare. [e] Il che non segue, quando esso fu principalmente mezzano per la parte necessitata, & bisognosa à pregare l'usuraio apparecchiato per prestare ad usura, che li prestasse per lo men, che potesse, secondo la mente del medesimo.

[e] Ant. 2. part. tit. 1. ca. 9. §. 13.

DELLA MOGLIE, FIGLIVOLI, GENERO, & seruitori dell'usuraio.

SOMMARIO XXX. DEL CAP. XVII.

268. 269. *Quando pecca la moglie dell'usuraio per consumare quello del suo marito, & per cio non peccare, non è necessario tale, & tale cosa.*

270 *Quando peccano i figliuoli, & seruitori dell'usuraio per consumare i suoi beni.*

271. 272. *Il Genero, che riceuette la dotta dall'usuraio si &c. quando debbe restituire: & che rimedio perche egli non restituisca.*

273. 274. *Non commette usura il genero per godere del pegno tolto per la dote con alcune dichiarationi ammesse in altra parte, benche si chi tuolle del pegno d'altri debiti.*

E la moglie dell'usuraio, sapendo, che suo marito non tenea piu di quello, che hauea da restituire delle usure, mangiò de' beni di lui, potendo uiuere honestamente de gli altri suoi, ò de' suoi parenti, ò di sue fatiche. M. secondo il Card. [a] & Imola [b]. Il che al parer nostro, è uero in quella donna, che si sostentò de' medesimi beni, che s'acquistaron per uia di usure, il cui dominio non si trasferì nell'usurario. Et in quella ancho, che si sostentò, & mantenne de gli altri beni con maggiore spesa di quella, che si richiedeua al suo stato. Ma non gia in quell'altra, che si sostentò spendendo solamente quello, che il marito è obligato à spendere, & uiuere con esso lei per la dote, che essa portò, per essere sua moglie. Poiche tanto, ò piu, è [c] obligato il marito à mantenerla, quanto è obligato à restituire le usure, dica come li piace Sylu. [d] & altri. Ne è necessario per questo, benche sia cosa santa, che ella persuada, & induca il marito à restituire le usure a' tempi, & hore conuenienti, & à pregare nostro signore, che lo conuerta à penitentia, ne à trauagliarsi utilmente in guardare, conseruare, & agumentare detti beni, benche peccarebbe, se ella questo non facesse, come qual si uoglia altra donna. Ne che l'usuraio tenga cose incerte 168

169 obligate à restitutione, ne che il Vescouo dispensi colei, perche possa, come pouera di que' beni uiuere, & mantenersi, ne che stia in estrema necessità, dicano come lor piace, Sylu. [e], & altri. Et quasi il medesimo si ha da dire della donna di qualunque altro, che non possiede piu di quello, che bisogna restituire, perche lo dee, ò perche ingiustamente il tolse [f]. Il medesimo è de' figliuoli, che non possono altramente uiuere, ma non gia di quelli, che possono lasciare i padri loro, & guadagnarsi il mangiare con seruire altrui. Perche non è il padre obligato à mantenere, & sostentare questi [g]. Ne ancho de' seruitori, che non guadagnano quello, che essi spendono, benche siano gli uni, & gli altri scusati, se giustamente non sanno, che i beni, de' quali essi si mantengono, s'hebbero per uia d'usure, & quan 170 do il salario, che essi riceuono per lor seruitio, & loro spesa, non uale piu di quello utile, che fanno nelle facultà del padre, ò padrone, faticandoui, zappando, lauorando, ò gouernò quel le robbe, pure che non riceuano la medesima cosa hauuta per usura,

[a] In clem. 1. q. 8. de usur.
[b] In ead. clem. numer. 55.
[c] Arg. l. assiduis. ca. qui pôt in pign. l. Abeatur.
[d] Usura 2. q. 2.
[e] Vbi supra.
[f] Arg. l. illud. ad l. Aquil. ca 2. de translat. prælat.
[g] l. si quis a liberis. §. sed filius ff. de liber. agu.

uſura [a] ma non gia, quando il ſuo ſeruitio, anchorche ſia lecito, non ſa tanto utile alla robba, quanto uale la ſpeſa, che con esſi loro ſi fa, quale è quella di coloro, che in altra coſa non ſeruono, che in accompagnare, ò in ſeruire à tauola, & à ſimili altre coſe, ſecondo S. Bern. Et molto manco, ſe ſeruono in coſe inutili, come in gouernare i cani, i falconi, aſtori, & ſparuieri [b], & ſimili.

271 SE ha riceuuto dote dal ſuocero uſuraio, i cui beni non baſtano à pagare le uſure, che dee ſapendolo, ò non ſapendolo d'ignorantia craſſa. M. Il che, al parere noſtro, non ſolamente procede, quanto le medeſime coſe guadagnate con l'uſura ſi danno in dote, & quando la dote è ſuperflua, ma etiandio, quando la dote ſi dà in danari, ò in altra coſa, il cui dominio ſi trasferiſce nell'uſuraio, & ſi dà moderata & neceſſaria, perche tolſe da colui, che non poteua donare, ne dotare ſenza peccato. Et perche la moglie ſenza il marito non puo reſtituire quella dote, ſe eſſa uuole, & il marito non ui acconſente, eſſo pecca, & la donna nò, pure che ella proponga di reſtituire doppo la morte del marito, ò quando potrà. Et, ſe eſſo uuole reſtituire, & la donna nò, eſſo non pecca; & la donna ſi. Ma eſſo non dee participare di tale dote. Et, ſe amendue concorrono in non uolere reſtituire, amendue ſi ritrouano in ſtato di [c] dannatione.

272 HANNO però un mezzo, cioè che ſe il ſuocero ha quello, che li baſta per reſtituire le coſe certe, & ne deue molte incerte, dimandino al Veſcouo, che diſpenſi in quelle, perche poſſano esſi di que' beni uiuere, poi che altra uia non hanno da uiuere competentemente [d]: Et quello, che di ſopra ſi è detto, che non puo la donna reſtituire le uſure ſenza conſentimento del marito, ſi intende, quando di queſta reſtitutione ne ſeguiſſe ſcandalo, & non quando ſecretamente il faceſſe, & non ne ſeguiſſe ſcandalo, per lo detto di ſopra [e]. Non è però uſura, che il genero pigli in pegno alcun pezzo di terreno, ò qualche maſſeria con patto, che finche il ſuocero, ò gli heredi ſuoi non li pagano la dote ſi prenda i frutti ſenza ſcontarli alla dote [f], perche li piglia per ſuoi intereſſi, & per lo peſo del matrimonio. Et per

273 queſto è di biſogno che ui concorrano queſte conditioni. La prima, che ſoſtenga il peſo del matrimonio, che ha da eſſere ſtimato ſecondo la quantità della dote, & ſconti quello, che ha riceuuto prima, che ſoſtenga il detto peſo. La ſeconda, che la dote

[a] Gabr. in 4. d. 19 q. 3. col. 16. & 17.

[b] Ang. reſtitutio. 1. § 21.

[c] Ca. peccatum, de reg. iur. lib. 6.

[d] Ang. reſtitutio. 1. §. 20. Syl. uſura. 8. q. 5.

[e] Supra eod. ca. numer. 271.

[f] Ca. Salubriter. de vſur.

li fosse promessa di pagarlisi subito. Perche se il genero diede tempo al suocero di consegnargliele fino à certo tempo, durante questo tempo non puo guadagnare i frutti, eccetto che prenderli in pagamento di quello, che gli hauesse forse il suocero promesso di darli finche li pagaua la dote, secondo Panormitano [a]. La terza, che i frutti non eccedano il peso del matrimonio, secondo Syl. Il che al parere nostro non puo hauere luogo, saluo che quando il marito lasciasse per auaritia di fare à sua moglie, conforme alla sua dote [b]. Che se per uirtù di astinentia, ò di modestia con uoluntà della sua moglie facesse manco spesa, per affrancarsi alcuna cosa per opere pie, & honeste, non sarebbe quello in suo danno [c]. La quarta, che il pegno sia alcuno campo, ò massaritia de' cui frutti sostenga il peso del matrimonio. Diciamo ancho, che, se il genero essendo mercatante, ò per se solo, ò in compagnia lascia di guadagnare alcuna cosa, per non esserli dal suocero pagata la dote, puo dimandare quello, che prouabilmente guadagnarebbe, con quella mercantia. La quinta, che il genero non sia causa, che il suocero, ò gli heredi suoi non li paghino la sua dote, secondo la [d] commune.

IMPERO' è usura prestare al genero tanto, quanto gli si 274
promise in dote, & prendere in pegno quella massaritia, che il genero riceuè da lui, & prenderne i frutti, come li prenderebbe il genero. Perche al genero la legge commune li concede per ragione d'interesse, quello, che non si concede à chi presta. Benche ben puo il genero à colui, che liberamente li presta, dare liberalmente tutta quella ragione, che ha in detta possessione, & in questo caso lecitamente colui, che presta, ne guadagnerebbe i frutti, non per ragione del danaio prestato, ma per ragione della donatione. Puo etiandio il genero uendere quel ius, & ragione, che tiene nella heredità, & chi lo compra puo lecitamente godere de' frutti. Perche in questo non puo essere usura, se non ui interuenne inganno, ò fittione di compra, che con effetto, & con uerità era [e] impresto.

[a] In d. c. salubriter.

[b] l. si cum dotem. §. si autem. ff. solut. matrim.

[c] Quia nemini sua uirtus nocere debet ca. 1. de postulat. prælat.

[d] In d. c. salubriter. de usur.

[e] Syl. uerb. usur 3. § 4.

DE'

DE' GIVDICI, AVVOCATI, PROCVRATORI, Notari, & testimonij, che giudicano, & chiedono le usure, & scriuono contratti, & testificano sopra le usure, che si fanno.

SOMMARIO XXXI. DEL CAP. XVII.

275

SE essendo giudice, giudicò le usure per l'usuraio, & non lo fece restituire, ò essendo procuratore, ò auuocato procurò, ò auuocò per l'usuraio, per difenderle, ò ricuperarle in giudicio, ò fuori di giudicio, ò si fece, che non si restituissero le usure. M. con obligatione di restituire in *solidum*. Perche consentono nel peccato, & aiutano à peccare [a]. Non l'iscusa, che le scritture, che presentarono loro, paiano giuste, se dicea loro la conscientia che erano fatte in fauore della usura, secondo Innoc. & [b] Host.

[a] Arg. ca. 1. ad Roma. ca. 1. de offic. de leg.

[b] In ca Michael, de vsur.

SE essendo publico Notaro fece scrittura usuraria paliata, ponendo al contratto usuraio nome di contratto lecito, come, se sapendo, che era pegno, scrisse che era compra, ò se sapendo, che diede cento, scrisse nouanta, ò al contrario scrisse cento, sapendo,

che erano nouanta, di maniera, che giustificò il contratto ingiusto. M. con obligatione di restituire, se il principale non restituisse, per quello, che si è detto di sopra [a], poiche efficacemente aiuta al danno. Benche, se egli fe questo in fauore di colui, che 176
tolse in presto per hauerne necessità, & l'usuraio non li uoleua prestare gratis, ne fare scrittura chiara di usura, ma paliata, non sarebbe obligato à restituire, anchor che hauesse peccato mortalmente, come ne ancho sarebbe obligato, per hauere scritti contratti di usura chiara. Perche non da percio danno, ne causa bastante di danno, poiche cosi se ne puo aiutare colui, che tolse in presto, come colui, che prestò, saluo se lo fece in terre, doue per ingiusto statuto, ò per cattiuo costume quelli, che prendono ad usura, sono costretti à pagarla. Et allhora sarebbe obligato à restituire, per quello, che di sopra si è detto, & lo dice Syluest. [b] E' ancho cosa certa, che quello, che il notaio riceuè per lo scriuere de' suoi contratti usurarij, & per questa sua fatica non è obligato à restituire, benche pecchino. Et è buon consiglio darlo a' poueri secondo tutti.

177 Se fu testimonio di cosi fatti contratti usurarij, pecca, & è obligato à restituire, come, & quando i notari, ne piu, ne meno. Perche questi tali contratti senza testimonij non [c] uagliono.

Se essendo notaro, ò testimonio dubitò di alcuno contratto, se era usuraio, ò nò, per la diuersità delle opinioni de' dottori, & stando in questo dubbio, se fece quel tale contratto, ò ui fu testimonio in fauore delle usure. M. [d] con obligatione di restituire, come, se lo facesse sapendo, che fosse illecito, benche sarebbe alquanto il peccato minore, per quello, che habbiamo in altra parte [e] scritto. Habbiamo detto, se dubitò, perche, se si accostasse con la opinione di qualche solenne dottore fundata in ragione, & la credesse, potrebbe con buona conscientia farlo, per quello, che altroue ho [f] scritto.

[a] In ca. 11. nu. 12.

[b] Vsur. 7. q. 7.

[c] Syl. vbi supra. §. 9

[d] Arg. ca. 3. Ecclesiæ & ca. Si quis aũt de pœn. d. 7.

[e] In d. ca. Si quis autem de pœn. d. 7. numer. 86.

[f] In d. ca. Si quis autem nu. 5.

DI QVELLO, CHE HA DA RESTITVIRE l'usuraio, & quale si chiama manifesto usuraio, & delle pene, che incorre.

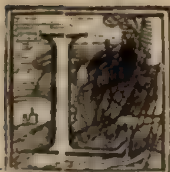

278 L'VSVRAIO è obligato à restituire non solamente quello, che riceuè di piu del presto, ma i frutti ancho del pegno, & quelli, che per sua colpa lasciò di riceuere. Et non l'iscusa il dire, che colui, alquale esso prestò, guadagnò molto col suo danaio, dicano come lor piace, alcuni moderni [a]. Perche egli non riceue la usura per quello, che l'altro guadagnò co' suoi danari mediante la sua fatica, ma per lo presto. Et se esso non restituisce, perche non uuole, ò non puo i suoi figliuoli, ò heredi hanno da restituire, per quanto la sua heredità lo patisce, ciascuno per la sua parte, che di questa heredità hauuto habbia. Et se alcuno di questi non puo restituire, restano gli altri obligati à farlo per quanto la lor parte della heredità si stende, & il patisce [b], anchor che li fosse dato in dote, ò per qual si uoglia altro titolo, per lo quale non restasse all'usuraio altrettanto, se non li restaua quanto era quello, che doueua restituire secondo i Parisini [c], & la [d] commune.

179 SE l'usuraio è publico, non puo sacerdote alcuno assoluerlo, ne confessarlo, ne amministrarli alcun sacramento, senza che prima restituisca le usure secondo le sue faculta a'padroni, a' quali le ha tolte, ò dia loro pegno, ò piegiaria, se sono presenti, & se sono absenti, à quelli, che sono per loro. Et non essendoui ancho questi, si ha da restituire al Vescouo, ò al suo Vicario, ò al suo proprio sacerdote in presenza di persone degne di fede, ò di alcun notaio per ordine dell'ordinario. Di modo che nella piegiaria, ò obliganza chiaramente manifesti, se puo, la quantità di quello, che dee, & se non puo, à giudicio di huomo da bene. Et colui, che di proposito accetta minore obligatione di quello, che è il debito, resta esso obligato à restituire, & assai piu, se nessuna obligatione uolse. Et se l'usuraio non uuole fare questa, non dee alcuno ritrouarsi nel suo testamento per testimonio, ne lo debbono confessare, ne sepelirlo in luogo sacro. Et il suo testamento per la medesima ragione, & legge è nullo.

180 Che se egli non puo dare pegno, ne piegiaria, giuri, che non

[a] .f. Carolus Molineus.

[b] Cap. tua nos. de usur.

[c] Maior in 4. d. 15. q. 38.

[d] In ca. Cum tu de usur.

[a] In d.ca.Quanquã de usur. lib. 6.

puo darli, come tutto questo Gregorio. XI. nel Concilio [a] ordinò. Et chi lo sepelisse in luogo sacro senza fare prima le sopra dette cose, è scommunicato, [b] come si dirà appresso. Ma se l'usuraio sta in pericolo di morte, & uuole, ma non puo fare le sopradette cose, qual si uoglia sacerdote puo confessarlo, & assoluerlo. Et hauutane da lui licentia dichiarerà al Vescouo quanto egli promette, acciochè se guarisce lo costringa à restituire, & se muore, costringa gli heredi [c]. Colui si chiama usuraio publico, che manifesta, & publicamente presta ad usura, ò uende le sue robbe piu del giusto prezzo rigoroso per uenderle à tempo. Et non è necessario, che esso presti à tutti quelli, che li dimandano danari, come dicono alcuni, ma basta che il suo prestare sia manifesto, quando lo fa benche Ant. [d] di Burgo con altri tenga, che basta, che per sententia, ò altramente si faccia poi publico, & manifesto, che pare piu giusto. Per sacerdoti in questo caso intendiamo non solamente il parocchiano, ma qual si uoglia confessore ancho dell'ordine di mendicanti, habilitato dal suo prelato alle confessioni. Perche questi tali sono giudici di quelli, che essi [e] confessano. 181

[b] Clem. 1. de sepult

[c] Syl. restitutio. 6 q. 1.

[d] Pan. & Burg. in ca. ad audientiã de empt.

[e] In d. ca ad audientiam. Syl. in uerbo. usur. q. 95.

QVELLI, che guadagnano per altri, sono i figliuoli, che stanno sotto la potestà del padre, i propri schiaui, ò pure di altri, ma posseduti con buona fede. [f] Il notaio, ò mastro d'atti in questo caso non acquista à gli strani, saluo se lo fa per commandamento dell'ordinario [g]. Il quale prima dice una [h] glosa: & si ha da intendere per effetto, di compire in quello, che comanda fare in questo caso la Chiesa. Benche non lascia d'acquistare il notaio come ne gli altri casi, anco in questo per colui, che stipulerà, come lo dichiara il [i] Perusino.

[f] .§.1.& 2.insti.per quas perso.nobis acqui.
[g] Arg. usur. 2.§.8.
[h] In cap. quamquã de vsur.l 6.

[i] Super prædictam glo. ca.quamquam.

NON basta all'usuraio confessare, quante uolte ha dato ad usura, perche è necessario, che dica, quante uolte propose dare deliberatamente, se lo sa. Et, se non sa distintamente il uero numero, dica quello, che li pare, poco piu ò meno. Perche questa è regola generale in tutti i peccati mortali commessi, quando non si sa il numero certo, come si è [k] detto.

[k] In ca. 6 sup. eod. nu. 14.& .M in 4.d. 25.q.29. col. 3.

SE ha creduto pertinacemente, che non sia peccato mortale prestare ad usura, sapendo, che la Chiesa tiene il contrario, ò non sottomettendosi alla correttione di quella, sarebbe heretico, [l] & scommunicato di scommunica riseruata al Papa.

[l] Clem. ex graui.§. fin. de usur. adiuncta glo. ibi.& in cle. 1.§.porro. de summa trinit.

SE, come in alcuna parte si usa, ha dato alcuna somma di 182

danari

danari a' marinari, che uolendo andare à pescare nõ haueuano da
nari per prouedersi del necessario, & quello, che li bisognaua,
con patto, che li dessero tanta parte del guadagno, quanta à cia-
scun marinaro ne toccaua, & con conditione che la sorte della
nauigatione fosse à suo risico, & che perdendosi solo la mercan-
tia, ò guardandosi cosi poco, che non bastasse à pagare la detta
somma, che ogniun di que' marinari pagasse del suo la rata parte
per sopplire al pagamento intiero di detta somma, perdendo an
cho esso la sua parte, quanto ogniuno de' marinari, di che non
essendoci ne guadagno, ne perdita, ne ci auanzasse altro, che
detta somma, fosse detta somma di chi la pose, & i marinari non
ne participassero cosa alcuna. M. con obligatione di [a] restituire.
Perche come dice Baldo, [b] il compagno, à cui non si commu-
nica parte del danaio, che nella compagnia si pone, non ha à pa
gare parte alcuna della perdita, che nella mercantia succede.
Et costui non ha communicato cosa alcuna della detta somma a'
compagni, & uuole, che siano partecipi nella sua perdita. Per-
che uolle essere compagno in tutte le parti del guadagno, & in
una sola della perdita, & perche uolle, che detta somma (che è
il principale) restasse sempre salua, & sicura, almeno quanto al-
la maggior parte di quella, la quale si perdeua, l'haueuano à pa
283 gare gli altri della loro robba [c]. Crediamo però, che ui si po-
trebbe porre conditione, che in caso, che si perdesse tutta, ò par
te di detta somma, i marinari pagassero quello, che essi speso ne
hauessero per loro spese in casa loro in quel tempo, che furono in
compagnia. Perche quando alcuno pone i suoi danari in compa
gnia, & l'altro ui pone la sua industria, & fatica, non ha à caua-
re del guadagno tutte le spese fatte per sostentarsi, ma quelle sole,
che fatte haurebbe di piu, che se stato nella sua casa fosse, secondo
Baldo. [d] Et anchor che à Saliceto [e] paia meglio il contrario, &
sia piu uero, quando questo tale patto non interuenisse, non lo
sarebbe però, quando ui interuenisse, ne è tale patto ingiusto, poi
che quelli non pagano della somma principale, ma di quello, che
ne tolsero per le spese, che haueuano à fare [f] nelle case loro, che
non contiene inequalità reprouata in questa materia.

[a] Per glo. memorabilem, & quæ latius ibi Bald. in .l. 1. nu. 6. ca. pro socio quẽ sequitur Iason. in. §. sequens, Institut. de act. nu. 46. & mente Thom. & eius commẽtatoris. 2ª. 2ª. q. 78 art. 4. ad. 5.

[b] In d. nu. 6.

[c] Contra glo. receptã in .l. si fuerit. ff. pro socio.

[d] In d. l. 1. nu. 3.

[e] In d. l. 1. col. 3.

[f] Arg. l. sed & si. §. quid autem. 2. ff. de pet. here. l. & l. cum duobus. §. quidam, sagariam. ff. pro socio.

DELL'OTTAVO PRECETTO, NON FARE falsa testimonianza. Capitolo XVIII.

SOMMARIO PRIMO DEL CAP. XVIII.

1 *Il Precetto ottauo principalmente uieta il falso testimonio in giuditio, & meno principale tutti i peccati di parole & segni d'ingiuria, dettrattatione, susurratione schernire, maledittione, & riuelatione di secreti.*

1 *Bestemmia piu si uieta per il secondo che per l'ottauo precetto.*

2 *Peccati di parole maggior malitia si raccoglie dalla intentione che dell'opera, & sono di sei spetie.*

2 *Il falo testimonio in giuditio per tre ragioni è peccato, & per quale mortale.*

2 *La bugia à che uirtù è contraria: & che cosa è, & che alcuna si commette senza intentione di ingannare, & che è di tre spetie giocosa, officiosa, & perniciosa, & ch'è ogn'una di quelle, & che à queste si reducono l'otto di Sant'Agostino.*

3 *Ogni Bugia (benche sia molto utile) alcuna è ueniale, & alcuna mortale.*

2 *La uerità è uirtù & quale è, & à che inclina.*

3. & seq. *Violar la promessa, è bugia, & ogni promessa obliga sotto pena di peccato mortale, quando, è uera deliberata, & uolontaria di cosa possibile lecita, & notabile, se non si mutano le cose dell'essere, che teneuano al tempo, che si promissero con dechiaratione d'ogni particola di questo.*

3 *Qual deliberatione è necessaria per la promessa.*

3.5. *Promessa di cosa picciola non obliga à mortale, & niuna à niente in certi casi.*

5 *Si trouano bugie di parole & d'opere.*

5 *Simulatore & hipocrita chi è.*

5 *Giuditio temerario che è, & come è fonte di bugia.*

PER fondamento di questo precetto prosupponiamo primo, che secondo la mente di S. Thom. 1
approuato, [a] & meglio di Alessandro di [b] Ales. per questo precetto principalmente si uieta il danno del prossimo, che gli si fa col fare falsa testimonianza in giudicio, ò col non uolere testificare la uerità. Et per

[a] Exod. 20.
[b] 2a. 2e. q. 122. art. 6. ad 2.

per consequentia si uietano tutti i peccati di parole, ò di segni in giuditio, & fuori, & quelli di promissioni, di ingiurie, di detrattatione, di susurratione, di dispreggi, di maledittioni, & ancho di bestemmie (benche mi pare, che questa piu per lo secondo precetto si uieti, come si è detto di sopra. [a] che per questo) & di riuelatione di secreti [b]. Tertio, che la falsa testimonianza per tre ragioni è peccato, secondo S. Thom. approuato, [c] cioè per lo rompere del giuramento, per la qual ragione sempre è peccato. M. & per la ingiustitia, che per cio si fa, per la quale è. M. quando per quello si fa notabile danno, & altramente nò, & [d] per essere mentita, per la quale non è sempre. M. [e] Il quarto, che la bugia, è opera contra la uirtù della uerità, che è una molto honorata delle congiunte alla giustitia (secondo Aristotele [f] & San Tho. [g]) inchina all'huomo ad accordare le sue parole, & opere in quanto significano, di tal maniera, che significano uerità, & à uerificare quel, che promette: d'onde si seguita che contra questa uerità pecca, colui, che mentisce, & chi manca di quello, che promette, ò della sua parola.

SECONDO che secondo S. Thom. [h] i peccati delle parole principalmente sono graui, secondo la intentione, con la quale si dicono. Il perche chi le dice con intentione di fare danno al prossimo notabilmente in alcuni beni spirituali, corporali, ò temporali, pecca. M. benche non faccia danno, & etiandio se fa danno, anchor che non habbia intentione di fare danno, se auerti, ò doueua auertire, che per esse ne poteua notabilmente fare danno, altramente nò, benche sia assai graue la ingiuria, come lo sente S. Tho. [i] & lo dichiara il Gaeta.

Quarto, che il peccato di disonorare con parole, & segni, si chiama contumelia. [k] Quello di infamare, detrattione. [l] Quel di porre inimicitia fra gli amici, susurratione. [m] Quello di dispregio derisione, [n] che appresso si diffiniranno. Et quel di maledire [o] maledicentia, che di sopra si è [p] detto.

[a] In 3. part. q. 1.
[b] In ca 13 num. 1. & seq.
[c] 2ª. 2ª. q. 70. ar. 4
[d] Per supradicta in cap. 12.
[e] Per dicta in ca. 15 num. 4.
[f] Per dicenda infra eod. cap. numer. 5.
[g] 2ª. & 3ª. Ethic.
[h] 2ª. 2ª. q. 109. artic. 1. & 2.
[i] 2ª. 2ª. q. 72. ar. 2
[k] Vbi supra.
[l] De qua Thom. 2ª. 2ª. q. 73.
[m] Vbi supra.
[n] Vbi supra idem Thom.
[o] De qua ibidem.
[p] In ca. 11 nu. 86 & infra. ca. 13. de maledictione filia ire.

DEL FALSO TESTIMONIO.

E presentato in giuditio, ò fuori di giuditio per testimonio giurò, ò senza giurare disse alcuna falsità, ò tacque alcuna uerità, che doueua dire, con notabile danno del prossimo, ò rottura del suo giuramento. M. con obligatione di restituire. [a] Se ha fatto, ò lasciato di fare altre cose, che all'officio di buon testimonio si conuengono di fare, come si dirà [b] appresso.

[a] Ca. 1. de crimine fal.
[b] In ca.25.nu.39.

DELLA BVGIA.

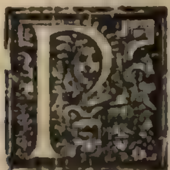

Er le interrogationi sopra questa materia prosupponiamo primo, che il mentire è uno andare contra la mente. Et così secondo S. Augustino è un dire il contrario di quello, che crede, come cosa uera, & certa. [c] Habbiamo detto come cosa uera, perche se la dice per burla, ò per fauola d'Esopo, ò per altra da se, ò da altri inuentata, dando ad intendere espressa, ò tacitamente, che non è uerità, non è bugia, come il notò un Card. [d].

Di che ne segue, che per essere bugia non è necessario, che colui, che la dice, habbia intentione d'ingannare, come dicono alcuni per una diffinitione di S. Aug. [e] che basta hauere intentione di dire il falso, come lo sente S. Tho. [f] Ne segue ancho, che sono tre spetie di bugie, cioè formale, che è dire la uerità pensando di dire il falso, materiale, che è dire il falso pensando di dire la uerità, materiale, & formale, che è dire il falso sapendo, che era falso, secondo S. Tho. [g] Secondo prosupponiamo, che la bugia quanto alla colpa, si diuide in tre spetie secondo la glosa [h] approuata, & secondo S. Thom. [i] cioè giocosa, che è quella, che si dice, che non offende alcuno, & senza proposito di fare danno, ma solo per dar piacere. Officiosa è quella, che non fa danno ad alcuno, & ad alcuno fa utile. Queste due ben che le dicano religiosi, ò persone di altro stato di perfettione, sono peccati ueniali, se non si giurano, ò si dicono con grande scandalo, ò con proposito di non restare di dirle, benche fossero mortali, ò contra la conscientia, che ditta essere peccato. M. Perniti-

[c] Ca. is qui ca. homines. 22. q. 2.
[d] Gaie. 2[a]. 2[e]. q. 110 art. 1.
[e] In ca. beatus. 22. q. 2.
[f] Vbi supra art. 1.
[g] 2[a]. 2[e]. q. 100.
[h] In ca. nequis. 22. q. 2.
[i] Vbi sup. art. 2.

tiosa è quella, che offende alcuno nelle cose spirituali, corporali, ò temporali, & è di sua spetie peccato. M. come quando si dico no con intentione di far danno, ò che esse fanno notabile danno. A queste tre spetie si riducono le otto, che pone §. [a] Aug. & ogni una di loro è da se trista, etiandio secondo la dottrina Ari stotelica. [b] Et non si possano dire senza peccato, almeno uenia le anchor che per essa si saluasse la uita, & ancho l'anima di uno huomo, ò di [c] molti.

3 Del detto si segue anco, che è spetie di bugia mancar l'huo mo della sua fede, & parola & promessa, & che per consequen te sua malitia per giudicarla (se è mortale, ò ueniale) si ha da mi surare per le regole con che si misurano l'altre bugie: alla quale è consequente, che come la bugia non è piu di peccato ueniale, quando non è perniciosa, così mancare di sua parola, fede, ò promessa, non sarà piu di ueniale, quando non sarà perniciosa al prossimo.

Di questo si seguita, che ogni promessa uera deliberata & uo luntaria di cosa lecita, possibile & notabile, obliga, colui, che la promette di compirla sotto pena di peccato mortale, se tutte le cose stanno nell'essere, che teneuano quando la promessa si fece, secondo la legge naturale [d], humana, Canonica [e], & Spa gnuola [f]: benche la ciuile Romana non dà attione alle promes se (che chiamano nude [g]), sino in certi casi [h]. Habbiamo det to (ogni promessa) per comprendere non solamente quella, che si fa à Dio, come sono i uoti, che di sopra [i] parlammo, però anco quella, che si fa à gli huomini. Habbiamo detto (uera) perche la promessa fatta finta, senza animo d'obligare, non obliga [k], ben che pecca, dimostrando l'animo d'obligarsi, senza hauerlo, per che egli dice bugia: però non pecca mortale, se per quella non fa danno à niuno, ne uuole dannificare notabilmente per lo det to, & di questo s'inferisce, che la promessa, la cui causa princi pale non è uera, non obliga, perche colui, che la fece non ten ne animo d'obligarsi senza quella, non fa al caso (quanto al foro della conscientia) che la causa si esprima, ò tacita, come nelle in terrogationi si dirà [l]. Habbiamo detto (deliberata) perche la subita, che senza auertentia, & ricordo necessario, si fa, non obliga, per quello, che sopra si ha detto [m], del uoto, & di quello si puo raccogliere quanta deliberatione basta, & è necessa ria per questo, poi che quella, che basta & ricerca per il uoto,

[a] In cap. 2. 22. q. 2.
[b] In 4. Ethicorum
[c] Ca. super eod. de usur. & d. ca. 122. q. 2. & Thom. vbi supra art. 1.
[d] Leg. 1. ff. de pact.
[e] Ca. 1. & ca. qualiter de pact.
[f] l. 1. tit. 11. li. pri. fol. 11.
[g] l. iurisgentiū. §. igitur nuda. ff. de pact.
[h] De quibus, in d. ca. 1 de pact. lautissime & doctissime per nostrum Fortu.
[i] In ca. 12. nu. 14.
[k] Sentit Tho. 2a. 2ae q. 110. art. 3. ad 5. & facit c. Humana 22. q. 5. & l. obligationem 22. ff. actio.
[l] Infra eod. ca. nu 9.
[m] Supra ca. 12. nu 24. & 26.

basta anco & si ricerca per questo. Habbiamo detto (uoluntaria) perche la detta per forza, ò per ingannare non obliga in conscientia, se non si giura, secondo S. Tho. [a] ne ancho nel foro esteriore; perche quantunque si dà attione all'autore, però si da al reo eccettione [b], Habbiamo detto (utile) perche la cosa inutile [c], & pazza non obliga la promessa.

AGGIVNGEMMO di cosa lecita perche quella della illecita non obliga [d]: Aggiungesi (possibile) perche quella dello impossibile non obliga [e], Aggiungemmo (notabile) perche il furto di cosa, che non è notabile, non è peccato mortale, (benche sia ueniale) come sopra s'è detto [f], per piu forte ragione non sarà il uiolar la promessa di cosa picciola peccato mortale, benche sia ueniale, & che cosa si dice notabile sopra [g] è detto: per questo si escusano molti di peccato mortale, che promettono salutare alcuno, ò ricomandarlo, ò d'altre cose di poca importantia ad altri, & poi non lo fanno, & anco di dire un'Aue Maria, & altre cose simili, benche non si escusariano, se l'hauessero giurato, ò fatto uoto, come sopra s'è detto [h], Habbiamo detto, (se tutte le cose stanno in quello essere, ch'erano nel tempo della promessa) perche non obliga, s'esse si mutano, come lo dice Seneca [i] approuato per San Tho. [k] delle quali s'inferisse esser uerità, quello, che dice Tulio [l], che ne' due casi non è necessario compire la promessa: l'uno è quando al principio era utile à colui, che si fece, & dopò s'ha fatto inutile, come se à colui, à chi ho promesso la spada diuenne pazzo [l], ò si finimo per transatione la lite per la quale ui promisi di presentarmi in giuditiò [m] l'altro quando la promessa si fa piu dannosa à colui, che la fece: come se colui, che promesse ad un'altro, d'andare ad auocare & procurare, per quello al giudice, se l'informò il figliuolo di tal maniera, che per cura di quello era necessaria la sua presentia; per la istessa ragione si ha da dire il medesimo della promessa, che di lecita si ha fatto illecita [n]: & (per piu forte ragione) di quella, che la parte non uuole, che si compia [o]: ò quando l'altra parte non fa quello perche si fece la promessa; come abbasso si dirà [p]. Ma questa 5
limitatione di Seneca & di S. Tho. che anco la nostra glo. [q] la pongono, non si debbe intendere di quale si uoglia mutamento, come suonano le parole, se non di quella, ch'è tale, che se quando si fece la promessa, se hauesse pensato quel mutamento, che accascheria, non l'haueria fatto, al quale parere si debbe cre-

dere

[a] 2ª. 2ª. q. 29. art. 7.
[b] Leg. 2. ca de inutil. stipul. & l. ad inuidiam. C. de is quæ ui.
[c] Arg. l. stipulatio ista. §. alteri de uer. &c. § alteri instit. de inutil. stipul.
[d] Cap. in malis 22. q. 4.
[e] Impossibilium. ff. de reg. iur. ca. nemo ad impossibile eod. tit. lib. 6.
[f] Supra ca. 11. nu. 4.
[g] Super ca. 17. nu. 3.
[h] In cap. 12. num. 10. & 40.
[i] Lib. de beneficio.
[k] 2ª. 2ª. q. 110. art. 3. ad 5.
[l] Ca. nequis. 2. q. 2.
[m] l. 2. in princ. ff. Si quis cautio.
[n] Cap. si aliquid. 1. & 2. 22. q. 4.
[o] Ca. præterea. 1. de spons.
[p] In eodem c. nu. 9.
[q] Glosa. cap quemadmodum de iure iur. uerb. condi.

dere al foro della conscientia [a]: Et anco nell'esteriore se (è giuditio di huomo da bene attento le circostantie del negotio) non lo prometteua, se quello hauesse pensato: & l'huomo da bene informerà il suo giuditio dalle cose dette, & altre scintille, che scriuemmo piu largo in altra [b] parte.

[a] Glo.sing.ca.significasti. 2. de homic.

[b] In d.gl.d.ca. quemadmodum.

Anco si segue, che gli sono bugie, che per opere senza parole si commettono, che si chiamano simulatione & hipocrisia: Simulatore è colui, che dà ad intendere per opere esser uerità il contrario di quello: Hipocrisia (come qui si suole) è quello, che si mostra buono essendo cattiuo, ò migliore di quello che è, secondo la mente di Sant'Augustino; & Santo Isidoro, esplicata per S. Tho. [c] che dice essere uguale cosa mentire per opere come per parole.

[c] 2ª.2ª.q.111.art.2.

Che una fonte di mentire è il giuditio temerario, che è giuditio, che uno concepe senza (tener causa bastante per quello) che l'altro pecca, ò ha peccato.

INTERROGATIONI.

SOMMARIO SECONDO DEL CAP. XVIII.

6 *Il testimonio quando pecca mortale dicendo, ò tacendo.*

6 *Il bugiardo come pecca mortalmente, chi dannifica, ò uuole dannificare notabilmente.*

7 *Chi in confeßione, ò in giuditio mente.*

8 *Chi in cose della fede, uirtuti, & uitij, ò in prediche.*

9 *Chi non osserua la sua promessa.*

11 *Chi simula, ò è hipocrità fingendo d'esser buono.*

12 *Chi dentro di se giudica temerariamente.*

8 *Miracolo falso, predicarlo quando mortale.*

9 *Chi non compie la promessa quando pecca mortalmente, & quando nò.*

9 *Simulatione quando è mortale.*

10 *Hipochrisia perfetta, & imperfetta quando è mortale.*

12 *Giuditio temerario quando è peccato mortale con esempij.*

6 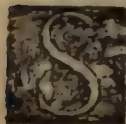E ha detto quello, che sapeua, ò credeua essere fallo, con danno, ò notabile scandalo il bene spirituale, ò corporale, ò esteriore di honore, o di robba del prossimo. M. secondo S. Thom. [d] benche l'hauesse

[d] Vbi supra art. 4.

detto senza proposito di far danno, se auertì, ò doueua auertire; che ne seguirebbe quel danno, secondo Ricardo.[a] Et, se lo disse con intentione di fare notabil danno, sarebbe peccato M. etiandio, che non facesse danno ad alcuno, & anchor che fosse la uerità.[b] Habbiamo detto notabile, perche se non hebbe intentione di fare danno ne auertì, ne doueua auertire, che facea danno se non poco, non sarebbe. M.

[a] In 4.d.18.

[b] Per dicta supra eod nu.2.& in cap. 11. num. 4.

SE ha detto bugia in giuditio esteriore, ò nell'interiore della conscientia, & confessione sacramentale. M. secondo la sententia di S. Tho.[c] che è uerità nelle bugie, che si dicono sopra quello, che conuiene al giuditio, anchor che siano di cose picciole, & leggiere, & non in quello, che è impertinente al giuditio, secondo il Gaet.[d] Noi però in altra parte[e] tegniamo, che etiandio quelle bugie, che appertengono al giuditio sopra cose picciole, & leggiere, non sono. M. col parere del dottissimo, & non meno Christiano dottore il maestro Fra Martino della Desma famoso cathedrante della nostra uniuersità, & gran gloria, & honore dell'ordine de' predicatori. Il medesimo affermiamo poi in altra parte[f] doppo, che noi uedemmo tenere il medesimo il molto famoso dottore[g] Salmentino confessore dell'Imperatore della terra, & che per potere meglio à quel del Cielo seruire, rifiutò poco fa, un gran Vescouado. Concludiamo adunque, che la bugia giudiciale non è. M. perche sia detta in giuditio esteriore, ò interiore, se essendo detta fuori di giuditio non è tale. Et per consequente quando non è notabilmente dannosa, ò non è giurata, è solamente ueniale, come lo toccheremo ancho appresso[h]. 7

[c] 2a. 2e. q.62.art.1.

[d] In d.art.1. & senti. in q.110.art.4.

[e] In ca. fratres.nu. 27.de pen.d.5.

[f] In repet. ca. inter uerba.11.q.3.nu.735

[g] In lib. de rat. teg. secre.membr.2.q.7.

[h] In cap.21. nu.37.

SE ha detto bugie in cose della fede, della scrittura sacra, ò di uitij, ò di uirtù. M. da se. Perche da se è perniciosa[i]. Lascia però di essere tale per le circostantie del dirle senza intentione di far danno, ò per molto parlare, ò per pensare, che niuno le noterebbe, ne falsa dottrina ne conciperebbe, & che non ne seguirebbe gran danno[k]. Di che ne seguita, che l'allegare falso nella cathedra, ò nel pergolo, per non ricordarsi del uero luogo, dicendo, che sta nel decimo capitolo quello, che stà nel duodecimo, ò allegando quello, che dice S. Gerol. ò Bartolo, che lo dica S. Agost. ò altri, non è. M.[l] Se predicando raccontò miracoli falsi sapendo, che erano tali, ò finse à studio la uita di alcun santo, ò di altra maniera, che come è. M. secondo un Cardinale. 8

[i] Ang verb. Mendacium.§.1.

[k] Gaieta. 2a. 2e. q. 110.art.4 & in summa uerb. Mendaciū.

[l] Gaieta. ubi supra.

Cardinale [a]. Perche in quanto è in ſe, ſcema, & leua la uerità del miracolo di CHRISTO, & de' ſanti ſuoi.

[a] Vbi ſupra.

DELLE BVGIE NE' PATTI, ET PROMESSE.

9 E ha promeſſo altrui alcuna coſa d'importantia lecita, & poſsibile con intentione di non compirla, & d'ingannarlo, ò con intentione di compirla, & non la compì. M. [b] benche ſia ſenza conditione, & ſemplice patto [c], che ſecondo le leggi Romane non producono attione [d], & benche non ſi eſprima la cauſa della promeſſa, ſe dinanzi à Dio è uerità quello, per che ſi promette. Perche la opinione del collettore, & di Panorm. [e] che ricercano eſpreſsione di cauſa, procede nel giudicio eſteriore, nel quale ſenza quella non ſi proſume animo di obligarſi, come il toccò Syl. [f] & non in quello della conſcientia, nel quale baſta, dinanzi à Dio ſi tenga [g], & che non ſopra uenga coſi grande mutatione di coſe, che ſe interuenuta nel principio foſſe, non l'haurebbe promeſſo, ſecondo S. Thom. [h] & pure che colui, ilqual ſi promiſe, faccia quello, per chi riſpetto ſi promiſe [i], Habbiamo detto, per cui riſpetto, perche ſe prometteſti altrui alcuna coſa aſſolutamente ſenza hauere riſpetto ad altra promeſſa altrui, & l'altro à te altra coſa promiſe, ne tu ſerai diſobligato, perche quell'altro non compia teco, ne è diſobligato quell'altro, perche tu non compi con eſſo [k] lui.

[b] Ca. tua de ſponſa. ca. 1. de pact. ca. iuramenti. 22. q. 5. ſentit Thom. 2a. 2e. q. 120. art. 2. ad 5.
[c] Communis in d. ca. 1. & d. ca. iuramẽti.
[d] .l. iuris gentium. .§. igitur nuda.
[e] In ca. 1. de donat. & in ca. ſi cautiõ de fide iſtrum.
[f] Pactum q. 5.
[g] Ca. humanæ. 22. q. 5.
[h] In d. art. 3. ad 5o.
[i] .l. cum proponas. 2. C. de pact. ca. peruenit. 2. de iureiur.
[k] Iuxta notata in d ca. peruenit. & d. l. cum proponas.

DELLE BVGIE DELLE OPERE, SIMVLAtioni, & hipocriſie.

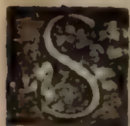IMVLATORE è colui, che dà ad intendere per opere eſſere uerità il contrario di quelle. Hipocriſia, come qui ſi prende, è di colui, che ſi moſtra buono eſſendo cattiuo, ò migliore di quello, che eſſo è, ſecondo la mente di Santo Auguſtino, & di Santo Iſidoro eſplicata per San Thom. [l] che dice eſſere eguale coſa mentire per opere, ò per parole.

[l] 2a 2e. q. 111. art. 1. Argu. ca. dilect. 2. de appella. l. de quibus .ff. de leg.

INTERROGATIONI

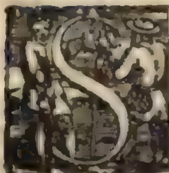E per opere uolle significare alcuna cosa falsa per 10
uera in danno notabile di altrui. M. secondo la mente di S. Tho. [a] & del suo comentatore.

[a] In d.q. 111. art. 1.

Se uolle parere, ò fece cosa, con la quale paresse buono, uolendo essere cattiuo, che è la perfetta hipocrisia. M. poiche il uolere essere cattiuo, ò il peccare
11 mortalmente, ò lo stare in peccato è. M. [b] benche il fare alcuna cosa, con la quale paia, ò uoglia parere buono senza esserui, & senza uolere esserui, che è hipocrisia imperfetta, non è piu che ueniale. Ne etiandio è ueniale il fare opera, con la quale appaia buono senza esserui, & senza intentione di mostrarsi per quelle opere buone, che è hipocrisia imperfettissima, secondo la mente di tutti, & bene l'esplicò il Gaet. [c] saluo quando ui si aggiungesse alcun fine, che fosse da se mortale, cioè che uoglia mostrarsi santo senza esserui, ò fare opere buone, perche paia tale, ò à fine di potere insegnare alcuna heresia, ò conseguire dignità ecclesiastica, ò temporale, della quale è indegno, ò in quella apparentia constituire il suo ultimo fine, secondo Alessandro [d], & il Gaet. [e] Pecca etiandio uenialmente colui, che uuole parere buono non essendo, anchor che lo faccia, perche ne sia Iddio lodato, ò il prossimo edificato. Perche non si ha da fare male, perche ne seguiti [f] bene.

[b] Ca. Qui cõsentit nu. q. 3. ca. 1. de offic. delegat.

[c] Verbo Hypocrisis.

[d] 2a. part. de hypocrisia.

[e] Vbi supra.

[f] Ad Roma. 3. ca. neque ca. Denique. 14 q. 5.

DEL GIVDITIO TEMERARIO, ET BVGIARDO, che alle uolte è cagione della bugia, alle uolte è effetto di quella.

E per leggieri, & non bastanti inditij, ò segnali 12
in giuditio, ò fuori di giuditio fermamente giudicò, ò credette, che il prossimo peccaua. M. ò che staua in peccato mortale. M. [g] come neggiamo ogni dì l'essempio di colui, che per uedere uno huomo di buona fama, ò che non conosce, parlare con donna in luogo honesto, & honestamente, giudica, che ui parla per peccare con essa, & di colui, che per uedere, che alcuno mangi la mattina per tempo, ò piu uolte in dì di digiuno di precetto, fermamente giudica, che pecca. M. perche puo hauere giusta

[g] 1. ad Corinth. 4. Nolite ante tempus iudicare. Thom. 2a. 2e. q. 60. art. 3.

giusta cagione di non digiunare, & di colui, che per uedere che uno non conuersa tanto dimesticamente con un'altro, quanto soleua, ò li mostra qualche ira leggiera, ne giudica che li porta odio mortale. Perche non ogni odio, ne ogni sdegno è mortale, come di sopra si è detto [a], & di colui, che giudica, che uno ammazzasse un'altro, perche parlaua male del morto, ò che un'altro rubbasse, perche soleua andare spesso in quella casa, doue fu fatto il furto, ò se le cose, che da se sono buone, come il digiunare, il fare elemosine, & simili cose, ò quelle, che sono indifferenti, come è il mangiare, il bere, il parlare, giudica essere fatte con intentione mortalmente mala, come è à dire per lussuriare. Habbiamo detto, se per leggieri, & non bastanti inditij, ò segnali, perche con graui, & bastanti inditij si puo senza peccato alcuno giudicare in giuditio, & fuori di giuditio, come è il uedere alcune persone suspette sole, ò in luogo suspetto, ò insieme in un letto [b]. Habbiamo detto ancho, se giudicò, ò credette fermamente, perche dubitare della bontà del prossimo, ò suspettare della sua malitia, nó è giudicare, ne credere, & non è peccato mortale, ne ueniale, se quelli inditij leggieri, se ben non bastassero per giudicare, bastauano per dubitare, ò suspettare, come ognihora accade, & lo prouiamo à lungo altroue [c], doppo di Bartolo [d], & altri. Habbiamo detto, se giudicò, che il prossimo peccaua. M. Perche il giudicare, che peccaua uenialmente non è piu che ueniale, almeno, se per quello non ne seguisse altro danno al giudicato.

[a] In ca. 14. nu. 19.

[b] Cap. in literis. de præsumpt. & Tho. ubi supra. receptus.

[c] In ca. Siquis autē nu. 11. de pœn. d. 7.

[d] In ca. admonendi ff. de iureiur. nu. 21.

DE' PECCATI DELLE PAROLE, ET DE' SEGNI, che per uia d'ingiurie, di contumelie, ò d'improperij fanno danno all'honore.

SOMMARIO TERZO DEL CAP. XVIII.

13 *Ingiuria di parole si fa per contumelia per conuitio & improperio, & che ogniuna di queste, & quando è mortale, & quando non.*

14 *Susurratione che cosa è, chi semina discordia, et in che differisce della dettratione, &c. & quando è mortale, & che obliga à restituire, & quando non è peccato, ò solamente ueniale.*

15 *Che cosa è schernire & quale è il maggiore, & quando è mortale.*

Maledit-

14 *Maledittione che cosa è. 15. & quando è mortale.*

SE ha dette parole, ò significò per segni ad alcuno in sua presentia qualche difetto di colpa, dicendoli, uigliacco, briaco, ò altri simili nomi ingiuriosi, che è contumelia, ò qualche difetto naturale, ò pena, come à dire, cieco, stropiato, frustato, che è conuitio, ò li rimprouerò alcun beneficio fattoli in qualche necessità, che è improperio. Et questo il disse con intentione di farli notabilmente danno all'honore, ò li fece danno senza tale intentione auertendo, ò douendo auertire, che li farebbe danno. M. per lo detto di sopra [a]. Si possono dire le sopradette parole per uia di castigo, & di correttione senza peccato, come il signore chiamò gli Apostoli stolti [b], & l'Apostolo chiama i Galathi, insensibili [c], secondo S. Tho. [d] pure che la correttione sia di cio cagione principale, & non la ira. Perche se fosse la ira principale, sarebbe peccato graue, & etiandio mortale, secondo Syl. [e] Et è assai da notare quello, che dice San Thom. [f] cioè, che anchor che si possa fare questo senza peccato, non si dee però fare, senon rare uolte. & ui aggiunge ancho il Gaet. che mai, se non quando lo spirito santo inspira, per un detto di Tullio [g], perche poco si migliora con quelle. Et noi ui aggiungiamo, che per dirsi senza peccato etiandio per sola correttione, non si ha à dire se non il nome uero del uitio, perche altramente mentirebbe, & cosi peccarebbe. Aggiungiamo ancho, che colui, che dice parole ingiuriose altrui con proposito d'infamarlo, oltre il peccato della contumelia, pecca ancho in quello della detrattione, & non basta il confessare, & dire, io ho detto ad uno la tale ingiuria per ingiuriarlo, senza dire, che la disse con intentione d'infamarlo, come l'habbiamo in altra parte detto [h].

[a] In prælud. 3. huius ca

[b] Lucæ ultimo.

[c] Ad Galat. 3.

[d] 2ª. 2ª. q.72.art.2

[e] Verbo contumelia.§.2.

[f] In eod. art. 2.

[g] Lib. offic. omnis animaduersio. & castigatio. contumelia uacare debet.

[h] In repet. ca. inter uerba. 11. q. 3. num. 456.

DI

DI ALTRI PECCATI DI PAROLE, SEGNI, susurrare, disprezzare, & maledire.

14 VSVRRARE, che qui si chiama il reportare, ò essere traditore, col quale officio si semina discordia fra quelli, che sono amici, & uiuono in pace, differisce dalla contumelia, & dalla ingiuria, che priua dell'honore, & dalla mormoratione, che toglie la fama. Perche questa offende l'amicitia, ò pone discordia, secondo San [a] Tho.

DISPREGGIO, ò derisione è quello, con che si fa uergogna, & si dà causa di conturbare, & scornare gli altri. Et si fa disprezzando con parole, con gesti, ò con fatti, & differisce da gli altri peccati di parole, perche il suo fine è conturbare, & fare uergognare, secondo S. Tho. [b] approuato. Maledittione non si prende in questo luogo per il male detto, ma per lo desiderio, ò pregare, che esso fa, che uenga altrui alcun male, secondo San [c] Tho.

[a] 2ª. 2ª. q. 74. art. 1.
[b] Vbi supra q. 75. articulo 2.
[c] Vbi supra. q. 76.

INTERROGATIONI.

E ha seminato zizania fra parenti, ò amici con intentione di porui notabile discordia, ò senza intentione, auertendo, ò douendo auertire, che ue la ponea. M: & assai graue secondo S. Tho. [d] Et non dee essere assolto, fin che esso fa, quanto puo, per concordarli, & riconciliarli insieme. Et non potendo concordarli è obligato à sodisfare il danno per altra uia, à giuditio d'huomo da bene, secondo Rosel. [e] Ma si puo assoluere al parere mio, pure che tenga proposito di fare questo, per quello, che di sopra si è detto [f]. Habbiamo detto (discordia mala) perche è cosa santa poner discordia buona fra quelli, che sono concordati nel male [g], (quale è fra i concubinarij; quali erano intra giudei contra S. Paolo [h]) dicendo alcuni diffetti naturali ueri, & publichi d'un'altro: E' lecito anco diminuire l'amicitia fra due, per farsi amico con uno di quelli, col quale non si può far senza diminuire quell'altro: nè pare piu di ueniale diminuir l'amicitia fra due senza poner inimicitia come dice Soto [i]: benche poche uolte (al nostro parere) diminuire à uno l'amicitia uirtuosa fra altri due senza porre alcuna

[d] In d q. 74.
[e] Verb. inuidia. §. 6.
[f] Supra. cap. proximo nu. 59.
[g] Iuxta Mathe. cap. 10. Non ueni mittere pacē sed gladiū.
[h] Actum 3.
[i] Lib. 5. q. 11. de iust. & iur.

mala discordia fra quelli, ne la potria diminuire giustamente quella, che di iure se li debbe.

15 Se scherni alcuno con parole, gesti, ò fatti, burlandosi del suo male, ò difetto, con intentione di farlo tenere da poco, ò assai meno di quello, che egli è, ò senza tale intentione il tenne, ò fece tenere per piu notabilmente uile di quello, che era, auertendo, ò douendo auertire, che del suo scherno gliene poteua gran dispregio seguire. M. secondo San Tho. [a] & piu graue ancho della contumelia, ò della ingiuria, & tanto piu graue, & maggiore, quanto di piu conto, & stima è colui, di cui si burla. Il perche lo scherno, ò burla di Dio è grauissimo [b], secondo il medesimo, & ne passa in bestemmia [c]. Doppo di questo è quello del padre [d], & poi è quel de' buoni, & giusti [e], come il dichiara San Tho. [f] Pare etiandio mortale, quando si fa per fare graue, & notabilmente uergognare alcuno, ò per turbarlo, & confonderlo, ò quando ne segue notabile turbatione, auertendo, ò douendo auertire, che da questa sua disordinata burla, ò scherno ne seguirebbe una tale turbatione, per quello, che si è detto di sopra [g]. Come se uno dicesse à uno honesto sequestrato Religioso, che lo uede parlare solo con una donna giouane secondo Soto [h]: benche al nostro parere, tanto meno sententia tal burla, quanto meno suspetto fosse del male contenuto in quella. Et in questo disordine, & fallo cadono i corteggiani, che senza sentire dolore alcuno tanto piu si burlano di uno, quanto ueggono piu colui alterarsi, & conturbarsi. Benche il burlarsi di alcuno poco male del prossimo, per farlo un poco uergognare, è talhora uirtù, & alle uolte è ueniale, cioè quando è assai poco, non però tanto, che induca à notabile turbatione, secondo la mente di tutti.

Se ha maledetto, &c. come di sopra nel secondo [i] precetto si è detto.

[a] q. 75. art. 2.
[b] Esaia 37.
[c] Luc. 22. & Gaiet. in d. art. 2.
[d] Prouerb. 30.
[e] Iohan. 12.
[f] Vbi supra in artic. 2.
[g] Supra eo. ca. nu. 2.
[h] Vbi supra.
[i] Cap. 12. nu. 86. & infra ca. 23. nu. 118. & sequen.

DELLA DETRATTIONE, O' MORMORATIONE, che è un'altro peccato di parole.

SOMMARIO QVARTO DEL CAP. XVIII.

16 *Detrattione come differisca, & conuiene con la mormoratione, & che cosa è per sua diffinitione.*

17 *La detrattione de' Santi, è bestemmia, & anco alle uolte quel-*

la delle

la delle cose irrationali.

18 *Non è detrattore chi secondo le leggi infama altrui, ma si chi à se medesimo contra leggi, ò ad altro anco in sua presentia.*

19 *La detrattione è di tre spetie, & che alle uolte si fa tacendo.*

19 *Detrattione formale, materiale, & mista.*

20 *Che cosa è fama, & che è di bontà & d'altre uirtuti.*

21 *Quando si dice dannificar la fama notabilmente: & una regola per conoscer quando è mortale, & quando nò: & che communemente quella de' mortali è M. & non quella de' ueniali.*

22 *Benche si alle uolte & molte quando s'infama per parole generali commune a' peccati mortali, & ueniali.*

23 *S'egli è detrattore colui, che riferisce hauere inteso male d'altri senza intentione da dannificare, ò con intentione.*

24 *Se colui, che riferisce quelli di colui, che si suole lodar di quelli, ò à chi non ha di dannificar poco ne molto.*

21 *Qual detrattore pecca mortalmente uolendo far danno alla fama d'altri, ò dannificandola, ò ponendola in pericolo di quella.*

25 *Non è detrattore il legittimo accusatore di peccato secreto anco che l'accusasse per odio.*

26 *Ne quello, che lo manifesta legittimamente per ben della Republica con esempij cotidiani.*

28. & seq. *S'è detrattore chi manifesta i suoi peccati; et quando pecca mortale, con nuoua concordia di opinioni contrarie, & quello, che con giuramento dice contra se falso.*

30 *Et che, se li publica per timore di tormenti i suoi peccati.*

31 *Detrattore chi publica quello, che sa per uia di confessione ancho che li manifesta per tormento.*

32 *E detrattore chi manifesta i secreti del Regno città, ò essercito a i nimici anco per tormenti se lo fece con irreparabile danno.*

16 ROSVPPONIAMO primo, che questi duo nomi, detrattione, & mormoratione, se si prendono propriamente, differiscono, come in altra parte l'ho detto, [a] perche mormoratione è piu generale, & detrattione è piu spetiale. In que-

[a] In repet. cap. inter uerba. 11. q. 3. nu. 415. & seq.

ſto luogo però li prendiamo per una medeſima coſa, come gli al tri. [a] Secondo, che detrattione, ò mormoratione, come l'hab biamo diffinita altroue, [b] è dannificare, ò uolere dannificare contra la legge, ò darne cagione diretta, ò indirettamente, nella fama del proſſimo, dell'huomo, che non è anchora canonizato. Habbiamo detto dannificare, ò uolere dannificare, perche del la medeſima ſpetie ſono i peccati della mala uoluntà, & delle male opere, & parole, che à quella corriſpondono, come ben lo determinò S. Tho. [c] & noi altroue [d] detto l'habbiamo. Si è detto diretta, ò indirettamente, perche pare, che ſi faccia uti le alla fama di quelli, de' quali ſi parla, ſecondo che ſuonano quelle parole direttamente, ma ſi fa nondimeno loro danno, ſe condo che gli altri quelle parole intendono, come diceua uno di un certo padre, ò come è ben diſpoſto, & quanto è bello, co me è egli roſſo, & colorito & graſſo, & come ben giuoca di una ſpada à due mani. Et con dire queſte parole uoleua, che noi in tendeſſimo, che colui piu ſi occupaua in tenere contenti, & ſo disfatti gli appetiti della carne, che quelli dello ſpirito.

HABBIAMO detto, fama, ò gloria, perche dannificare, 17
ò uolere dannificare altrui nell'honore, & dishonorarlo, è con tumelia, ò ingiuria, & non detrattione, come ſi è detto di [e] ſopra. ui habbiamo aggiunto del proſſimo, perche dannificare la fama, & la gloria di Dio, nõ è detrattione, ma beſtemmia, ò lo faccia per dishonorarlo, ò per infamarlo, ò per burlarlo, & ſchernirlo, come lo ſente S. Tho. [f] & noi lo dicemmo [g] col Gaet. [h] Hab biamo ancho detto proſſimo, ò huomo, perche infamare le co ſe, che di loro natura mancano di ragione, & in quanto ſono creature di Dio & non perche in eſſe riſulti la infamia del proſſi mo, non è peccato d'infamia, & detrattione, ma è beſtemmia, ſe condo S. Thò. [i] Diceuamo ancho, non canonizato, perche ſe ben gli angeli, & i ſanti canonizati ſono noſtri proſſimi, come il dice S. Aug. [k] & San Tho. [l] il maledirli nondimeno, & il dannificare la loro fama è beſtemmia, & non peccato d'infamia, ò mormoratione, benche ſi dica per infamarli, ne è contumelia, ſe ben ſi dice per dishonorarli, ò per altri ſimili fini, come il di
chiara il Gaet. [m] & noi ancho altroue. [n] Vi aggiungemmo 18
ancho contra la legge, perche non è peccato, anzi è merito, in famare altrui conforme alla legge diuina, & humana, come lo dice S. Ant. [o] & appreſſo ſi eſplicarà. Non ui aggiungemmo

però

[a] Quia loquendũ ẽ ut plures, & ſentiendum ut pauci Ariſt. 2. Top.
[b] In d. repet. ca. inter uerba. 11. q. 3. num. 415. & ſeq.
[c] 2ª. 2ᵉ q. 72. art. 7. & 3. par. q. 90. articul. 3.
[d] In d repet. ca. inter uerba. nu. 123. & in addit. ca. quando de conſec. d. 1. num. 192.
[e] Sup. eod. ca. nu. 2.
[f] 2ª. 2ᵉ. q. 73. art. 3.
[g] In d. repet. ca. inter nu. 124.
[h] 2ª. 2ᵉ. q. 73. ar. 3. & q. 13. art. 1.
[i] 2ª. 2ᵉ. q. 76. ar. 2.
[k] Lib. 1. de doctrina chriſt.
[l] 2ª. 2ᵉ. q. 25. art. 10.
[m] In d. q. 13. art. 2.
[n] In d. rep. pag. 124. & 137.
[o] 2ª. par. tit. 8. ca. 4. in princ.

però noi, come S. Thom. Santo Ant. & la commune, quella parola, di altri. Perche non solamente infamano, & mormorano quelli, che gli altri infamano, ma quelli ancho, che se medesimi, come il medesimo S. Ant. il dice [a]. Et amendue questi dottori dicono, che pecca mortalmente colui, che se medesimo infama, benche lo faccia per timore de' tormenti. Il che noi altroue [b] moderiamo. Non ui aggiungiamo ancho secretamente come i sopradetti ui aggiungono. Perche, se bene ordinariamente le infamie, & le mormorationi, si fanno in absentia, si possono nondimeno fare, & spesse uolte si fanno in presentia. Percioche, se io per infamarui, ui dico una falsa ingiuria in uiso, se ben come dice la commune, quel peccato è contumelia, & non infamia, ò mormoratione, in quanto ui dishonoro, di altro conto però in quanto uolse per quella dannificarui la fama, ò ui infamò, è peccato di detrattione, come il medesimo S. Ant. [c] il determina. Et si puo facilmente prouare per quel detto di Aristotele. [d] Colui, che fura, ò rubba per adulterare, non solamente è ladrone, ma è ancho adultero.

[a] 3ª. part tit 1. ca. 3 .§. 1. uersic. 1. & sentit Gaieta. 2ª. 2ª. q. 73. art. 1.

[b] In d. repet. nu. 456

[c] In princ. d. ca. 4.

[d] Eth. 5. qui furatur ut adulteretur per se loquendo magis adulter est quã fur.

19 TERTIO prosupponiamo, che la detrattione ha sette specie, secondo Alessandro de Ales. [e] quattro dirette, & tre oblique, secondo S. Tho. [f] Le quali si riducono alle tre di Scoto, [g] che noi altroue [h] riducemmo à due, cioè in imporre il falso, & in riuelare il secreto male. Et ue ne aggiungemmo un'altra, che si fa, lodandosi. [i] Et ogniuna di loro è sempre peccato mortale, quando per essa si dannifica, ò si uuole dannificare, ò si pone in prouabile pericolo di dannificare notabilmente la buona fama, come altroue [k] il prouiamo ponendo l'essempio di colui, che manifestò male notabile di alcuno in presenza di altri, che l'haurebbono creduto, se non fosse sopragiunto un'altro di maggiore autorità, che lo contradisse. Et così non dannificò, ne uolle dannificare, ma pose in pericolo prouabile di dannificare. Et aggiungiamo, che questo è uero, ò che si faccia una di queste tre cose dicendo, ò tacendo uerità, ò bugia, ò male ueniale, ò mortale, ò che si faccia, ò si lasci di fare una, ò altra cosa, come altroue [l] il prouiamo.

[e] 2ª. parte q. 146. memb. 1. sub fin.

[f] 2ª. 2ª. q. 73. art. 3.

[g] In 4. d. 15. q. 4.

[h] In d. repet d cap. inter ver. nu 442.

[i] Vbi supra numer. 444.

[k] In d. repet. 6. conclusio. nume. 399. & 432. & 452.

[l] In cord. 4. d. conclusio 6 nu. 439.

20 QVARTO, che la fama si toglie in molti modi nelle leggi, come noi il diciamo altroue. [m] Doue lasciate uia molte diffinitioni, habbiamo detto, che in questa materia si prende per la opinione, che si tiene di alcuno di cosa, che li sia utile, & alla

[m] In d repet. num. 462.

quale la contraria commune non ripugni, ò che la opinione sia di bontà, & di uirtù, ò che sia di arte, destrezza, industria, dispositione, forza, ò altra cosa simile. Di che ne segue, che non solamente è infamatore colui, che leua la fama della bontà, ma ancho colui, che la leua di ogni altro ualore, come detto à lungo l'habbiamo altroue con San Tho. Hadr. & il Gaet. & risposto à i [a] contrarij.

QVINTO, che danno notabile della fama è, come l'hab- 21
biamo altroue detto [b] colui, che è causa, che si tolga altrui, ò resti di darli alcun bene notabile per l'anima, per lo corpo, per l'honore, ò per la robba, come chiaramente sentì benche nel di chiarò tanto, un Cardinale [c], & anco (al nostro parere) quello, che prouabilmente puo esser causa di quello: benche per uentura non sia per hauersi rimediato per altra uia. che è singolare fondamento, per illustrar questa materia. Et quello si dice nótabilmente buono per l'anima per lo corpo, per l'honore, ò per la robba, che parrà buono ad un'huomo prudente, & sauio attente, & considerante le circonstantie delle persone, del luogo, tempo, & simili [d]. Che colui, che dice, ò fa alcuna cosa con intentione, di dannificare notabilmente la fama del prossimo, ò senza tal intentione la dannifica notabilmente, ò la pone in pericolo prouabile di dannificarla contra legge, auertendo, ò douendo auertire, che prouabilmente si faria notabile danno per quello, che dice, ò fa, pecca mortalmente. Et, se solamente dice, ò fa alcuna cosa con intentione di dannificare poco, ò senza quella fece poco danno, non auertendo, ne douendo auertire, che per suo dire, ò fare si dannificheria molto, benche sia poco, solamente pecca uenialmente, &, se senza mala intentione (conforme alla legge) dice ò fa alcuna cosa per la quale la dannificò molto: ò poco la sua fama, ò l'altrui non pecca niente; anzi merita, se quello di piu, che è per quello necessario concorre, perche (come sopra si ha detto, [e]) la grauezza de i peccati delle parole principalmente nasce dalla intentione, con che si dicono, & perche la ignorantia & innauertentia prouabile scusa [f], & perche colui, che fa quello, che la legge (maggiormente canonica) approua, non [g] pecca.

DI che ne segue, che colui, che manifesta i peccati mortali secreti, anchor che ne sia di alcuno la uerità, come adulterij, in presenza di quelli, che non lo sanno, ordinariamente pecca.

M. benche

[a] In d. repet. num. 456.

[b] Vbi supra numer. 493.

[c] Gaieta. 2ª. 2ª. q. 77. art. 2.

[d] Arg. l. 1. ff. de iure delib. cap. de causis de offic. deleg. & eorum quæ late congerit. Petr. Rauennas in alpha. aureo uerbo arbitrium.

[e] Supra eodem ca. num. 1.

[f] Ca. 2. de constitu. §. Notandum. 1q. 9 4. sub cau turbatur.

[g] Ca qui peccat 23. q. 4. ca. Quid culpatur. 23. q. 1.

M. benche li manifesti senza intentione di dannificare la fama; & ancho quando non la dannificasse, perche la pone in pericolo prouabile di dannificarla. Et al contrario ne segue ancho, che chi manifesta peccati ueniali secreti altrui, ò i mortali publici di colui, che ne stà gia infamato, almeno appresso di quelli, co' quali si dicono, senza mala intentione, non pecca. M. Perche ordinariamente non uuole percio dannificarli la fama, ne la dannifica, ne in prouabile pericolo gliele pone.

22 HABBIAMO detto, ordinariamente, perche in questo alcuna uolta si pecca. M. & in quello non piu, che ueniale. Percioche taluolta col referire alcuni ueniali si dannifica notabilmente la fama altrui, & tal uolta col referire i mortali secreti non si dannifica, come appresso si dirà.

DI tutto questo ne segue, primo (dicano come lor piace alcuni) che non è altra differentia fra la detrattione de' peccati mortali, & ueniali, quanto à questo, se non che quella de' mortali da se, & communemente è notabile danno, & quella de' ueniali nò.

SECONDO, che quella conclusione di S. Ant. [a] & di Syl. [b] cioè che la detrattione, la quale si fa con parole generali, che di sua natura cosi comprende i peccati ueniali, come i mortali, non è ordinariamente mortale, ma solamente ueniale, non è uera almanco quando si fa con danno notabile, ò gran pericolo di quella, ò in presenza di tale persona, che è da credere, che ne conciperà etiandio difetti mortali, non che ueniali, se espressamente, ò tacitamente non sarà auisato, che li parla solo de' ueniali.

[a] In 2.par.tit.8.c.4.
[b] Verbo detractio §.2.

23 TERTIO ne segue, che colui, che dice, che intese il tale, ò il tale peccato del tale, senza intentione di dannificare notabilmente sua fama, non pecca. M. quanto si uoglia, che sia graue. Perche non infama, ne dannifica, ne uuole dannificare, ne dà cagione per cio bastante à quelli, che l'intendono, poi che non dice, che quello è uero, ne che lo sa: ma solamene, che l'ha inteso. Benche potrebbe peccare mortalmente, se ui aggiungesse maggior certezza, ò dicesse, Doue non è fuoco, non è fumo. Et ancho senza dire nulla quando la sua autorità, & la qualità degli ascoltanti fossero tali, che prouabilmente li pare, che gli si creda, ò che gli ascoltanti poi lo narrerebbono ad altri per cosa certa, come l'ho detto altroue. [c] Habbiamo detto, senza intentione

[c] In d.repet.p.139. 40.nu.5.

di dannificare notabilmente, perche con quella intentione non solamente il detto, ma qual si uoglia altra parola è mortale, per quello, che si è detto di sopra, [a] anchor che ui aggiunga, che non lo crede.

[a] Supra eod. ca numer. 2.

QVARTO, che manifestare i peccati mortali di colui, che se ne suole uantare, senza intentione di dannificare, non pecca. M. perche non si dannifica almeno notabilmente la sua fama, come l'ho altroue [b] detto. 24

[b] In d. cap. inter. p. 130. nu. 522.

QVINTO, che colui, che senza intentione di dannificare manifesta il peccato altrui à tal persona, che è come non dirlo à nessuno, non pecca almeno. M. Perche non si fa notabilmente danno alla fama, & per consequente non pecca mortalmente il padre, & la madre discoprendo l'un l'altro i peccati de' figliuoli, perche si riuelano à persone, che il dirlo à loro è come non dirlo [c]. Ma tale potria essere il peccato, & tale il padre & tal la madre, che piu danno riceueria il figliuolo, per dirlo al padre, & alla madre, che per dirlo à cento altri, per il quale non solamente si ha d'attendere: (perche sia uera questa dottrina del Gaet.) se si dice, à colui, che mai lo dirà ad altro; ma anco se si dice à colui che mai farà male, ne lasciarà di far bene, per quello.

[c] Gaiet. 2[a]. 2[e]. q. 73 art. 2.

INTERROGATIONI.

SE uolle notabilmente dannificare la fama del prossimo, ò la dannificò, ò la pose in prouabile pericolo di dannificarla contra la legge, auertendo, ò douendo auertire, che per quello, che esso diceua, prouabilmente ne dannificaua. M. & altramente non per quello, che si è detto di sopra [d]. Di che ne seguita primo, che colui, che accusa di peccato secreto, ò publico in giuditio giuridicamente senza proposito d'infamare, non commette peccato d'infamia, dato che la fama dell'accusato notabilmente si dannifichi, & etiandio per ciò si perda di piu, anzi si merita se ui concorrono tutte le altre circonstantie, come l'afferma Santo Anton. [e] & noi à lungo altroue [f] il prouiamo, anchor che accusi per particolare interesse, & etiandio che non ui proueda secreta inquisitione, come lo prouiamo altroue [g] doppo di Hadr. [h] & il gran dotto Maestro Soto, [i] dica Siluestro, [k] come li piace, & il Gaetano [l]. Bene è uero, che se ti mouesti ad accusare 25

[d] Sup. eod. ca. nu. 2.
[e] 2[a]. part. tit. 8. ca 4 . §. ante.
[f] In d. repet. pagin. 636.
[g] In d. repet. num. 641.
[h] In 4. de correc. fra ter col. 17. uer. ad 2.
[i] In lib. de ratio. tegend. memb. 2. q. 5. p. 10.
[k] Verbo accusatio. q. 3.
[l] 2[a]. 2[e]. q. 33. art. 7.

fare per odio, ò per uendetta disordinata, peccasti, anchor che lo potessi giustamente accusare, ma non è gia peccato di detrattione.

26 SECONDO, che ne ancho pecca colui, che manifesta i mali, che sono ueri, & sono commessi da altri, & il manifestarli è utile alla Republica, ò per castigarli, ò per guardare il prossimo di danno spirituale, ò temporale, come fa colui, che publica l'heretico, perche non peruerta gli altri, & il traditore, per che non faccia tradimento, & il leproso, ò infetto di peste, ò di altro male contagioso, perche non ne infetti gli altri, & l'inhabile, perche non l'ordinino, ò li diano beneficio, ò l'ammettano indegnamente alla heredità, & il ladrone, perche non rubbi, & il pergiuro, perche col suo falso testimonio non faccia danno, & l'adultero, & l'homicidiario, perche gli altri da loro si guardino, & cosi di altri simili assuefatti, ò apparecchiati per dannificare, come l'ho detto altroue [a]. Con tanto, che questo si faccia (come è detto) con buona intentione, & quando, & quanto per li sopradetti buoni fini conuiene, perche questo si permette per la [b] legge.

27 TERTIO, che colui, che sa, che alcuno è ladro incorrigibile, & sono i suoi furti occolti puo publicarlo per euitare il danno della Republica, & de' particolari, etiandio senza ammonirli. Ma non gia, se esso è per corregerse per la sua ammonitione, ò è gia corretto, saluo, che quando conforme alle leggi, ne sarà spetialmente interrogato, secondo i [c] Parisini.

QVARTO, che ne ancho pecca, & non è obligato à restituire la fama colui, che pigliò testimonio dauanti al suo giudice, & superiore nel uolere discoprire i mali, & i difetti del prossimo, perche questo non è dannificare, ò uolere dannificare la fama del prossimo contra la legge, come il prouiamo [d] altroue.

QVINTO, che non pecca, ne infama colui, che i suoi delitti, & mali confessa al suo giudice, & superiore, quando, & perche, & come per legge diuina, & humana puo, ò dee farlo, perche questo non è dannificare, ne uolere dannificare, ò porre in pericolo la fama di alcuno contra la legge, senza la quale non puo essere mormoratione secondo la sua diffinitione descritta di sopra [e], come altroue [f] il prouiamo à lungo, toccando sopra cio molte particolarità.

SESTO, che dire, ò manifestare mali proprij, ò di altri contra

[a] .l. siquidem. C. de iniu. l. siquis de libertate. ff. eod. l. si tibi. C. de lib. can. Oldra consil. 53. loc. 1.
[b] Vbi supra an. 854 usque ad num. 855.
[c] Maior. in 4. d. 21. q. 2. col. 5.
[d] In repet. ca. Inter uerba. 11. q. 3. nume. 698.
[e] Supra eo. ca. num. 16.
[f] In d. repet. nu. 732.

la legge, sempre è peccato, anchor che non si dicano piu che ad un solo, benche non sempre è infamia, ne sempre che è infamia, è peccato. M. come il prouiamo [a] altroue.

28 SETTIMO, che anchor che il manifestare i peccati mortali secreti proprij, ò di altrui senza giusta causa sia sempre peccato d'infamia, & quelli di altrui di sua generatione, & ordinariamente sia M. come l'ho detto altroue [b], quel de' proprij però di sua generatione, & ordinariamente non è piu, che ueniale, anchor che per esso notabilmente si dannifichi la fama, ò si perda del tutto, come maestro Soto [c] il dice, & assai prima di lui Had. [d] il sentì, che esso non l'allega, come altroue noi chiaramente il mostrammo [e]. Perche la prodigalità ordinariamente non è peccato M. come il sente S. Thom. [f] & il Gaet. [g] & il distruggere della propria fama non è ingiustitia, ma prodigalità della robba sua, secundo una glo. memorabile [h], & per altre ragioni. Il perche concordando le opinioni contrarie habbiamo detto, che quella del Gaet. [i] che è contrario al detto di sopra, si puo intendere quando dell'infamare se stesso ne segue il danno dell'anima, ò della uita propria, ò di altrui, ò dell'honore, & robba altrui.

29 Dell'anima propria, come quãdo si infama colui il quale ha fama in ben uiuere cõserua, & mãtiene. Dell'anima altrui, come quando alcuno reputato giusto publica i suoi peccati assai dishonesti, il che prouabilmẽte si crede, che sarà cagione, che altri simili peccati cõmetteranno. Della uita propria, quando manifesta fallo, per lo quale merita perdere la uita, ò qualche membro di sua persona. Dell'altrui honore, come quando un religioso, ò religiosa si infamano di peccati, che risultano in gran pregiuditio, & infamia del suo ordine, ò monasterio. Della robba altrui, come quando una persona necessaria per lo gouerno della Republica, si fa inhabile per quello effetto. Ne' quali quattro casi niuno negarebbe essere peccato. M. l'infamare se stesso, benche al parere nostro non tanto per l'infamare se, quanto per pregiudicare contra la legge, & contra ragione, ò se stesso, ò altrui in quelle cose, delle quali non ha egli potestà di liberamente disporne, come sono quelle dell'anima, & alla sua spirituale salute necessarie, secondo che i dottori insegnano in molte parti [k], & come è ancho la uita, & perdita de' membri corporali [l]. L'altra opinione, che noi seguitiamo procede, quando per l'infamare, che faccia alcuno di se stesso, non ne segue notabile danno ne dell'anima propria,

[a] In d. repe. numer. 507. & 509 & Tho. 2a. 2e. q. 75. art. 3.

[b] In d. repe. nu. 563.

[c] De ratio. tegend. uel detegend. membr. 1. q. 3

[d] In 4. de restit. q. 35 & quodli. 11. p. 17.

[e] In d. repe. nu. 563.

[f] 2a 2e. q. 119. art. 2. & 3.

[g] In summa prodigalitas.

[h] In proemio Gregor.

[i] In d. repet. num. 568.

[k] In ca. inrauit ubi latius scripsimus de probatio. c. inter de re iudic. & alibi sepe.

[l] .l. Non tantum. ff. de appellat. l. liber homo. ff. ad. l. aquil. ca. cõtingit. 1. de senten. excommunicationi glo. sing. l. Pactum inter hæred. ff. de pact.

propria, ne dell'altrui fama, honore, ne robba. Benche questa concordia non è del tutto conforme alla intentione di amendue. Et tutto il sopradetto ha luogo in colui, che fa contra se stesso falsa testimonianza pure che non lo faccia col giuramento. Perche col giuraméto sempre è mortale, come detto altroue l'habbiamo [a].

[a] In d. repet. num. 569.

30 Ottavo che non è ordinariamente peccato. M. confessare i suoi falli, ò falsi, ò ueri occolti, per timore de' tormenti, poiche per quel, che si è detto di sopra, non è mortale il confessargli liberamente senza questo, ne altro timore. Sarà però mortale ne' quattro casi della prossima illatione per li loro fondamenti; saluo che quando manifestasse alcun suo tale fallo secreto, per tenere di certo, che l'habbiano à tormentare fin che muoia, ò confessi quello, che li domandano, ò uero, ò falso, come singolarmente, & nuouamente l'ha detto il dottissimo [b] Soto. Perche in quel caso non tanto manifesta una cosa per la quale lo uccidano, quanto che si libera di molte morti con una sola, ilquale noi altroue seguiamo [c]. Ma nol seguiamo qui hora, perche questo sarebbe un dare aiuto à coloro, perche l'uccidano. Il che non è lecito, & ancho, perche non puo sapere, che la intentione del giudice sia cosi aspra, & cattiua, benche con parole irate la mostri.

[b] Lib. de ratione tegéd. secret. membr. 3 q. final. conclusio 10.
[c] In d. ca. inter. nu. 559.

31 Nono, che è detrattore, & infamatore il confessore, che per tormenti manifesta quello, che esso sa per uia di confessione sacramentale, benche quello, che sa in confessione sia peccato ueniale. Ne il confessore solamente, ma qual si uoglia altri, che giusta, ò ingiustamente lo sapesse, quale è l'interprete, per mezzo del quale un penitente di una lingua si confessa ad un'altro di un'altra lingua, & quale è il laico, al quale alcuno altro in estrema necessità si confessi, & quale è il letterato, à cui si dimanda consiglio sopra alcuna cosa confessata, & quale è colui, che finse di essere confessore, per sapere i peccati di alcuno. Tutti questi manifestano contra la legge, poiche ogniun di loro ha prima à soffrire dieci morti (or quanto piu i tormenti) che discoprire quello, che per questa uia sa, come il detto dottore lo dice [d], & noi prima di lui l'habbiamo in altra parte [e] scritto, & doppo di lui altroue [f].

[d] Vbi supra conclus. 4.
[e] In ca. Sacerdos de pœn. d. 6. an. 116. usque ad 163.
[f] In d. repe. nu. 559.

32 Decimo, che peccano quelli, che per timore de' tormenti, ò di perdere la uita manifestano i secreti della republica. Di

che ne segue, che gli Spagnuoli presi da Francesi nella guerra, per gran tormenti, che lor si diano, non possono con buona conscientia manifestare i secreti dell'essercito Spagnuolo importanti alla conseruatione di quello. Et colui ancho, che manifesta i delitti de gli altri, che egli intese per forza, ò ingiustamente, come il dotto dottore singolarmente l'affirma. Benche & questo, & quello, che egli dice del publicare di detti secreti, de' testimonij di lite, che per nessun tormento debbono manifestarlo, à me pare, che debbia limitarsi, quando per quello manifestare se ne perdesse la uita, ò qualche membro, & non quando non si auentura piu, che la pena pecuniaria, ò di essilio, la quale ricompensa si potrebbe facilmente dall'infamatore dare in danari, come altroue [a] il diciamo.

[a] In d. repet. nu. 55

INTERROGATIONI DELLA MORMORATIONE.

SOMMARIO QVINTO DEL CAP. XVIII.

33 *Detrattore, & mormoratore quando peccano mortale, & sono obligati alla restitutione della fama per imporre à se stessi, ò ad altri peccati falsi, ò riuelare il secreto uero.*

34 *Manifestare quelli, che sono per giustitia infamati donde non si sà.*

35 *Quelli, che leggono, ò diuulgano quello, che trouarono scritto, ch'era memoria de i peccati altrui.*

35 *Quello, che compone libelli famosi, ò publica quelli, che trouò fatti per altri.*

36 *Per udire detraere, & mormorare specialmente in tre casi.*

37 *Per giudicare in mala parte l'opere d'altri di sua maniera buone.*

38 *Per tacere la bontà d'altri essendola dimandata.*

39 *Per inquirere, & informarsi (essendo giudice) senza procedere infamia, ne essere notorij, ò procedendo quella, ma non come douea per interrogare, quando non doueua al Reo confessò de' suoi compagni.*

39. *& seq. Per commandare (essendo Vicario), che tutti quelli, che uidero, ò intesero di tal furto, lo dicano.*

41 *Per uoler sapere, (essendo Visitatore) peccati occulti.*

33 *Peccati publici, ò secreti donde si ponno publicare.*

35 *Libelli famosi chi li fece, trouò, ò lesse.*

35 *E' scommunicato chi infama l'ordine di S. Dominico, & di San Francesco.*

37 *Quando si mormora tacendo.*

38. *& tre seq. Giudice che inquire, & domanda per li compagni, ò commanda discoprire, ò uuole sapere, come non doueua i peccati occulti.*

33 E con danno notabile dell'anima, uita, ò salute sua, ò d'altri: ouero se con danno notabile d'honore, fama ò robba d'altri, diffamò se stesso senza giusta causa attribuendosi delitti falsi, ò scoprendo i ueri. M. per quel che è detto di sopra [a], & è obligato à restituirsi la sua fama, come di sotto si dirà [b].

[a] Supra eod. ca. nu. 33.
[b] Infra eod. cap. numer. 50.

Se impose ad alcuno qualche falso delitto mortale, ò riuelò alcun tale secreto uero, del quale non ue ne era fama, à chi nol sapeua, benche lo facesse senza intentione di dannificare la fama. M. se alcuna circostantia non lo scusa del danno notabile della fama, & del pericolo probabile di quello, per quello, che di sopra si è detto. Benche il publicare mali naturali ueri, cioè che alcuno sia guercio, ò zoppo, ò stroppiato, ò giboso, ò ignorante di scientia, ò di altra simile maniera, che non tocca la bontà, & honestà della uita, ordinariamente non è. M. perche ordinariamente non causa tale danno ne dà pericolo prouabile di quello, come l'ho altroue detto [c]. Habbiamo detto, secreti, perche il dire i publici, & notorij, ò quelli, de' quali ui è fama, senza cattiua intentione di dannificare, non è peccato, almanco mortale, benche quelli, a' quali si dice, non lo sapessero, ne si sapesse in quella terra, doue si dice, come dire in Portogallo, che un tale fu frustato in Castiglia, ò il dire in Napoli, che una tale è meretrice in Lombardia, datò che colui stia in Portugallo, ò che colei stia in Napoli & lo conoscano quelli, a' quali si dice, come l'habbiamo difeso altroue [d], & lo sente il [e] Gaet. Il qual limitammo in altra parte [f]: che non proceda quando uerisimilmente si crede, che la notitia del delitto di quelli d'una terra, non uerrà mai à notitia di quello dell'altra, & non gli è altra giusta cagione di dirlo. Habbiamo detto (publici per giustitia) perche quelli, che contra ordine della legge si publicaro per infamia: non si ponno publicare, donde quella non arriuò [g] ne si

[c] In d. repet. ca. inter. nu. 521.
[d] In d. repet. numero. 837.
[e] Lib. 17. respon. 9.
[f] Maior. in 4. d. 21. q. 2. col. 5.
[g] In repet. ca. inter uerba q. 3. nu. 698.

aspetta presto arriuare [a]. Ne ancho è peccato il dire i mali secre- 34 ti, che presto si hanno à publicare, ò dirli à coloro, a' quali in breue si diranno, secondo S. Tho. [b] che iui riferiamo. Ben che non iscusi di questo peccato il dire prima assai bene di colui perche li credano poi il male falso, che esso gli impone, il uero, che ne palesa, il quale è pessimo modo d'infamare, secondo Had. [c] Ne l'utilità temporale, che ne segue al manifestatore, ò ad altri, perche, se non mi è lecito leuare al prossimo i beni di fortuna per mia utilità, ò di altrui [d], molto meno mi sarà lecito leuarli la fama, che uale piu, che la robba [e], benche possa ben farsi, per euitare il danno corporale, ò spirituale de gl'innocenti, come se io sò, che Giouanni rubbò un cauallo, il qual furto imputano falsamente à Pietro, che ne sarà perciò ingiustamente condennato, se io il secreto peccato di Gio. non manifesto, debbo senza altro manifestarlo, se se ne puo, percio Pietro liberare.

[a] Supra eod. ca. numer. 16.

[b] In 4. d. 19. q. 2 artic. 3. q. 2. ad 1. & 2.

[c] In 4. de restit. col. fin.

[d] Ca. forte. 14. q. 5. c. Non est putanda. 1. q. 1.

[e] Ca. Suam adiuncta glo. uerbo modestia de pœn. ca. deteriores. 6. q. 1. tradit Maior. in 4. d. 21. q. 2 & nos latius in d. c. inter nu. 116.

35 Se ritrouò scrittura, nella quale haueua alcuno scritti i suoi peccati per memoria della sua confessione, & li manifestò, ò se di sopra quella carta, ò pure nel principio era scritto: Memoria de' miei peccati, ò simili parole, & nondimeno la lesse, peccò, poi che douea sapere, che colui, che la scrisse, non uoleua, che i suoi peccati si diuolgassero, ne leggessero neancho, come altroue l'habbiamo detto [f], & mortalmente ancho, se ne seguì infamia notabile, per lo gia detto.

[f] In ca. Sacerdos de pœn. d. 6. nu. 8. & 9.

Se compose libelli infamatorij scriuendo gli altrui peccati falsi, ò ueri occolti, in latino, ò in uolgare, in prosa, ò in rima, ò in canti artificiosi, & li gettò in luogo publico, perche si leggessero. O ritrouò cosi fatti scritti, & non li lacerò, anzi li publicò. M. [g] se lo se per infamarne notabilmente altrui, ò ne fu altri infamato, ò posto in pericolo d'infamia, per quello, che di sopra si è detto, & è obligato à restituire la fama del prossimo facendo un'altro libello in contrario al primo, ò facendo cosa, che à cio bastasse, & gli ha da sodisfare tutti i danni, secondo Ang. & Syl. [h] Et se questi libelli sono in infamia dell'ordine di S. Francesco, ò di S. Dominico, è scommunicato di scommunica Papale cosi colui, che li publica, come colui, che gli tiene [i]. Habbiamo detto dello stato dell'ordine, & non de' Frati dell'ordine. Perche non sono scommunicati quelli, che infamano i frati, se lo stato loro non infamano, come l'ho detto [k] altroue.

[g] 5. q. 5. ca. 1. & 2.

[h] Verbo libellus famosus.

[i] Per bullã, quæ incipit Exalto. de qua infra ca. 27. nu. 108.

[k] In d. repet. num. 385 & Caiet. Excommunicatio casu. 82. & dicitur infra cap. 7. num. 108.

Se ascoltò alcun male notabile d'altrui, puo peccare più, ò 36 meno,

meno, & tanto, quanto colui, che lo dice, & niente ancho, come altroue [a] il risoluiamo. Che, se l'ascoltò incitando, & dimandandolo altrui, perche lo dicesse, potrebbe peccare piu di colui, che lo dice secondo Had. [b] per un decreto di Vrbano [c], che non parla di colui, che ascolta, & è cagione del male, ma di colui, che difende, che non è male. Et per questo meglio si proua con S. Aug. [d] come l'habbiamo in quel luogo detto. Ma se ascoltò senza dare cagione à colui, che dicesse, & senza impedirlo, prendendone piacere, tanto peccò, quanto colui, che li disse, essendoui di pari, secondo S. Tho. [e] Se egli ascoltò però senza piacerli, che quel male si dicesse, & senza contradirli per uergogna, ò per qual si uoglia altro rispetto humano. non peccò M. saluo che in tre casi, secondo S. Tho. [f] Il primo è, se egli hauea officio di giudice, ò era maestro, ò padre, ò altro officio hauea, che l'obligasse à resistere. Il secondo, se uedeua, che di quello ne sarebbe seguito qualche gran danno à colui, che lo diceua, ò à colui di cui si diceua, ò ad altra persona, che con contradirui haurebbe possuto euitarlo. Il terzo, quando la fama di colui, che si infama patirebbe di cio gran detrimento, come in quel luogo il prouammo [g] doppo di S. Ant. & il Gaet. [h] aggiungendoui, che colui, che ascolta resistendo ò con parole, ò con segni, ò con tristi gesti, ò per altro simile modo à cio conueniente, ordinariamente merita.

[a] In d repe. nu. 541
[b] Quodli. 11. q. 2.
[c] Ca. Qui aliorum. 24 q. 3.
[d] Ca. ille. Ca. Qui exigit. 22. q 5.
[e] 2ª. 2ᵉ. q. 73. art. 4.
[f] In d. q. 73. art. 4.
[g] In d. repet. num. 548. & 449.
[h] In sũma detract.

37 Se uedendo altri fare giustitia, fauorire i poueri, uiuere castamente, ò fare altre simili opere, ha detto, che si faceuano per hipocrisia, per uanagloria, ò per altro mal fine, non solamente pecca giudicando temerariamente, ma ancho infamando, & mortalmente, se hebbe intentione di dannificare notabilmente la fama, ò la dannificò, ò la pose in prouabile pericolo d'infamia, per lo detto di sopra. [i] Et, se quelli, che l'ascoltarono, prosumeuano, che esso dicesse questo, perche particolare notitia ne hauesse, & percio lo credettero, è ancho obligato à restituire la fama, come colui, che per giudicare temerariamente credette, & parlò quello, che non sapeua. Ma non gia, se non prosumeuano, che egli piu de gli altri il sapesse, & che lo dicesse per pazzia, ò per odio, ò per inuidia. Perche allhora non li leuò esso la fama, anchor che hauesse proposito di leuargliela, ne donò per cio causa bastante, poi che non gli si doueua credere, ueggendo che esso non ne sapea piu de gli altri, co' quali ne parlaua, come altro-

[i] In prælud. huius ca. num. 19.

ue [a] il prouiamo piu à lungo, che il [b] Gaetano.

[a] In d. repet. nu. 537
[b] 2ª. 2ᵉ. q. 73. art. 1.

38 Se dimandato della conuersatione di alcuno à cui si douea dare alcuno officio, ò beneficio, tacque studiosamente molte uirtù, & buone parti, che ne sapeua, perche l'officio non gli si desse, non solamente è peccato. M. d'ira, ò d'odio, ò d'inuidia, secondo il sente S. Ant. [c] ma ancho d'infamia, se tacque per infamarlo, ò se per quel tacere li dannificò, ò li pose in pericolo di dannificarli la fama notabilmente. Et è obligato à restituire, quando & come di sopra si è [d] detto.

[c] 2ª. part. tit. 8. ca. 4º.
[d] Cap. præced. nu. 69. cum sequent.

Se essendo giudice inquirì, ò inuestigò, ò processe per uia di inquisitione, non procedendoui infamia, ò cosa, che tanto uaglia. M. Perche tutta la diffinitione della mormoratione, & detrattione, li conuiene, poi che dannifica, ò uuole dannificare, ò pone in prouabile pericolo di dannificare la fama del prossimo contra la legge, che commanda, che non si proceda per uia d'inquisitione contra alcuno prima che sia infame, benche il giudice sappia, che ui siano duo, ò tre, ò quattro testimonij, per li quali si puo prouare il delitto, se non ui è accusatore. Ne bastanti gli inditij, come nella detta repetitione [e] manifestamẽte prouiamo, anchor che i dotti, & non meno diligenti Soto, [f] & il Gaetano [g] si dispensarono in questo per un detto di S. Thom. che in quel luogo noi dechiariamo. Egli basta però, che il delitto sia notorio, anchor che il delinquente sia occolto, ad effetto di potere dimandare, chi l'ha fatto nel generale, ma non gia per dimandare, se il tale, ò il tale in particolare l'ha fatto, come in quel luogo l'ho detto contra il Gaet. & Soto con Innocentio [h] communemente approuato in theorica, & in prattica.

[e] Num. 180.
[f] De ratione tegen. membr. 2. q. 6. uers. Vt uero, & clarius paulopost uers. tertium dubium.
[g] 2ª. 2ᵉ. q. 69. art. 2.
[h] In cap. 1. de post prælat.

39 Se essendo giudice interrogò il delinquente, doppo d'hauere confessato il suo delitto, cui l'accompagnò, ò lo aiutò, se ancora era occolto. M. Perche uolle dannificare, ò dannificò la fama del prossimo, ò la pose in gran pericolo d'infamia, ò se essendo delinquente, & hauendo confessati i suoi delitti, manifestò i suoi compagni occolti fuori de' casi, che la legge permette, ò commanda, come in quel luogo l'ho [i] detto.

[i] In d. repet. num. 385.

Se essendo proueditore, ò Vicario, ò giudice, commandò generalmente à tutti i suoi sudditi, che quelli, che uidero, ò intesero dire, chi fu colui, che rubbò la tale cosa, ò fece il tale delitto fra il termine di tanti giorni lo manifesti. M. secondo Soto. [k] Perche in questo, ò dannificò, ò danno causa di dannificare

[k] Vbi supra pagin. final.

ficare la fama del prossimo contra la legge, per laquale non sono obligati i sudditi à manifestare il delinquẽte occolto, perche lo castighino, ma perche restituisca il danno, che ha fatto, il quale si puo restituire senza manifestarne il delinquente.

40 Il contrario pe rò hammi parso meglio altroue, [a] & il medesimo mi pare hora, perche questi commandamenti nel generale si hanno da intendere conforme alla legge, [b] & per consequente salua la correttione fraterna, secondo San Thom. [c] communemente approuato, cioe, che se colui, che rubbò, ò dannificò, ammonito secretamente sodisfa, quello, che esso dee, non sarà colui, che lo sa, obligato à manifestarlo, & perche l'uso generale della Chiesa osserua il contrario, & perche il Gaetano [d] dice, che non pecca il giudice interrogando il delinquente, che confessogli il suo delitto de' compagni generalmente, quando sono tal che si puo di alcuno dimandare, & di alcuno nò, pure che sia la sua intentione di dimandare, se non di quelli, che in uirtù della legge puo, & dee, & perche in quel luogo noi rispondemmo à bastanza à i fondamenti, anchor che confessiamo, che sarebbe meglio dichiarare, che intende, che non si manifestino altri che i publici, manifesti, & per fama noti.

[a] In d. repet. ca. inter nu. 591.

[b] l. si procurator. ff. de cond. indeb.

[c] 1ª. 2ª. q. 33. art. 2. ad 5.

[d] Libr. 17. respons. 5. ad 2.

41 Se essendo prelato, giudice, uisitatore, ò qual si uoglia altra persona particolare, la quale quando, & come, & perche non dee, procura, ò uuole sapere contra la legge i peccati occolti di alcuni, ò chi fu colui, che fece il delitto, che è publico, uolendo dannificare, o dannificando, ò ponendo in pericolo di dannificare la fama del prossimo, ò si costrinse il prigione subito à giurare di dire la uerità sopra tutto quello, che li fosse dimandato, & lo dimanda in particolare di tutto, & di ogni parte del caso, perche egli è preso. M. per quel, che si è detto di sopra. Perche come di sopra si è prouato, tanto piu pecca colui, che fa manifestare l'altrui peccato secreto, che colui, che lo manifesta, quanto colui, che ascolta la mormoratione essendo cagione di quella, tanto, ò piu pecca, che il medesimo mormoratore.

DELLA RESTITVTIONE DELLA FAMA.

SOMMARIO SESTO DEL CAP. XVIII.

42 *Debbe restituire la fama ognuno, che la tolle, ò diminuisce, & non lo escusa nessuna cosa.*

43 *Quelli, che non ponno restituire la fama, diano ricompensa.*

43 *Chi ha ricuperato la sua fama basta restituirli quello, che per la infamia perdette.*

44 *Quando non è obligato à restituire la fama il detrattore per non hauerla dannificata, ò per non poterla restituire senza pericolo di uita, & salute 45. ò per esser il suo ditto posto in obliuione. 46. ò per non esser stato creduto. 47. ò per non far altro che referire quello, che udì, ò à chi lo sapeua: ò per non esser stat ocausa prossima benche, sia remota: ò per essere egli nobile, & chi infamò basso.*

48 *Come restituirà la fama colui, che (mentendo) la dannificò, & come chi nel dir uerità.*

48. 49. *Come si farà la restitutione della fama, & se si puo perdonare.*

50 *Il debito si puo perdonare per colui à chi principalmente si debbe, ò tocca: quantunque toccasse ad altri, però meno principale.*

VTTI i mormoratori, & detrattori sono ordinariamente obligati à restituire la fama, che leuarono, ò dannificarono, come il prouiamo à lungo altroue. [a] Perche i beni della fama, & del l'honore sono maggiori, che quelli della robba, come altroue [b] il prouiamo. Et chi dannifica il prossimo nella robba, è obligato à restituirli, [c] & così l'afferma [d] S. [e] Ant. & la commune de' Theologi, [f] & canonisti tiene la restitutione della fama dannificata essere necessaria, ne mácano per cio [g] testi. Et benche la ricchezza della robba di colui, alquale si ha da restituire la robba taluolta iscusi dalla necessità di restituirla, la richezza però della fama di colui, alquale si ha da restituire la fama ci forza, & necessità maggiormente à restituirla, come ben lo prouano i Parisini. Et così ancho come colui, che dannificò notabilmente la fama, quando ad un peccato, di colui, che in altri 42

[a] In d. repet. num. 558.
[b] In d. repet. in 4. conclus. nu. 216.
[c] Ca. peccatum de reg iur. lib. 6. cap. si res aliena. 14. q. 6.
[d] 2ª. 2ª. q. 72 art. 2.
[e] 2ª. part. tit. 2. ca. 2 & 3.
[f] Tho. Richar. & alij in 4. d. 15. Holtiē. de pæn. uers. quod de accusat.
[g] Ca. quisquis. 5. q. 1. inter sollicitudines de pur. con.

peccati è notoriamente infamato, pecca. M. cosi è obligato à re
stituirgliele, come il proua Had. [a] & lo sente S. Tho. [b] pon
43 derato dal Gaet. tenga in cio Palud. quel, che li piace. [c] Mede
simamente colui, che non puo restituire la fama per lo pericolo
di perdere la uita, ò per altri rispetti, è obligato alla ricompen
sa, come colui, che ferisce un'altro, ò li taglia una mano, che
non si puo restituire secondo la legge diuina [d] per li Pontefici
ritrouata, & per li dottori dichiarata. [e] Alla quale ricompen-
sa di fama è etiandio l'herede dell'infamatore obligato non sola-
mente nel giudicio esteriore, ma in quello dell'anima ancho,
come il proua Had. [f] efficacemante, dicendo, che pecca. M.
non facendo la detta ricompensa per lo defunto, come peccareb
be non pagando gli altri suoi debiti. Et non lo scusa di cio, per-
che con lodarlo di altre cose gli aumenti dupplicata, & triplica
tamente la fama, secondo il medesimo, [g] come altroue [h] l'ho
detto. Ne ancho perche l'infamato si liberi dalla infamia col
mostrare con le sue buone opere essere falso quello, che gli era sta
to opposto, ò con perdere coloro alle cui presenza era prima stato
infamato la mala opinione, nella quale il teneuano, ueggendo
poi quanto fu bugiardo & cattiua lingua colui, che l'infamò, se
condo Had. [i] Il che altroue [k] mi parue bene, ma non mi pa-
re hora cosi. Perche le sue ragioni prouano solamente, che è
obligato à restituire il danno, che ha riceuuto l'infamato, fin
che la mala opinione di coloro durò, & non che sia obligato à re
stituire la fama, che è gia ricuperata. Egli è ancho l'infamato,
quando della sua infamia segue danno alla Republica, obligato
à procurare la restitutione della fama sua, cioè quando è perso-
na publica, secondo San Gregorio, [l] S. Tho. [m] & la dichiara
tione d'un detto di S. Agostino [n] altroue posta [o]. Ma è da
notare circa quello, che si ha detto di restituire il danno, che ri
ceuette l'infamato, (durante l'infamia) perche dice Soto [p], che
non si ha da restituire integramente, se non quello, che li sauij
huomini giudicheranno: il quale al nostro parere procede quan-
to à quello, che lasciò di guadagnare ò acquistare: Ma non quan
44 to à quello che perdette della sua robba, per quello [q]. Sono
però alcuni infamatori, & mormoratori, che non sono obliga
ti à restituire, come è colui, che uolle dannificare la fama, &
non la dannificò per non potere, ò per pentirsi. Ne colui, che
assai poco la dannificò, come l'ho altroue detto [r]. Ne colui, che

[a] Quodl. 11. H.
[b] 2ª. 2ª. q. 173. art.
[c] In 4. d. 19. in fin.
[d] Exod. 21 ca. 1. de iniur. l. ex hac. ff. si quadr. paup.
[e] Tho. 2ª. 2ª. q. 62. art. 2. receptus in 4. ab alijs. d. 15. q. 1. artic. 6.
[f] Quodl. 12. art. 1. T.
[g] In 4. de resti. q. 34 col. 7.
[h] In d. repet. num. 861.
[i] In d. q. 34. col. penul.
[k] In d. rep nu. 863.
[l] In homel 9 super Ezech.
[m] 2ª. 2ª. q. 72. art. 3.
[n] In cap. nolo. 11. q. 1. & ca. non sunt audenda. 10. q. 3.
[o] In d. rep. nu. 163.
[p] Lib. 4. q. 6. art. 3. de iusti. & iure.
[q] Arg. ca. fin. de iniur.
[r] In d. rep. nu. 865.

la dannificò molto, & non la puo restituire senza pericolo della uita, ò salute, per cagione, che se l'infamato il risapesse, lo fareb be ammazzare, ò ferire, ò darli delle bastonate, benche sia bene obligato à ricompensarli il danno per qualche altra honesta uia, & secreta. Perche essendo quattro maniere, & ordini di beni, cioè dell'anima, del corpo, della fama, ò honore, & della robba, & essendo quei della quarta minori di tutti gli altri, & quei della terza minori de' secondi, & quei minori de' primi, come lo trattiamo altroue, [a] niuno è obligato à restituire i beni dell'ordine piu basso, con danno de' proprj suoi beni dell'ordine piu alto, ma si bene con danno di quei del medesimo ordine, ò di quei dell'ordine inferiore, come singolarmente il determinò il Gaet. [b] La qual determinatione al presente in questa reuista difendemmo piu lungo sopra [c] della reprensione di Soto [d] al quale non seguimo, in quello, che dice di colui, che infamò una illustre famiglia di heresia, ò traditora, che debbe restituire la fama per benche per quello debbia perdere la uita, se non in caso che alcuno di quella famiglia infamata, hauesse da perdere la uita per cagione di quella infamia, che giũta con altre proue (che non erano bastanti) la potria fare integra per condannarlo, il quale il medesimo si ha da dire, del testimonio che per la sua falsa testimonianza, è l'altro in estremma necessità, che lo infamatore gli restituisca sua fama, come lo dice Medina [e] Et anco colui, che lo tuolle, se almeno non crede tenere tanta attritione, che basti, con il feruore del sacramento, che tuolle per suo perdono.

[a] In d. repet. conclusio. 4. nu. 217. & sequen.

[b] Supra. cap. 17. nu. 89. & sequen.

[c] Lib. 4. q. 6. art. 3. de iustit. & iure.

[d] In Cod. De re. q. 3. causa 4.

[e] 2a 2e. q. 67. art. 6 ad 3. in paruis opuscul. li. 11. respon. 14. respon.

Ne colui, che lodando alcuno giusta, & mediocremente li diminuisce la fama del sapere, ò della uirtù, che gli altri molta li danno, come il sente Had. [f] in una parte, & si proua per quello, che il medesimo in un'altra parte [g] allega. Benche si puo dire, che questo tale non è mormoratore, perche non dannifica la fama contra la legge, come al contrario li sono ancho alla restitutione obligati quelli, che per lodare souerchio alcuno, ne abbassano, & auuiliscono la fama de gli altri mediocremente buona, secondo il medesimo. [h] Et di questi ne sono per le corti molti, & ne' palazzi, & ne gli studij, & nelle religioni. Ne è obligato 45
à restituire la fama colui, il detto delquale così non si ricorda piu presso gli altri, come, se non fosse stato mai detto, secondo S. Ant. [i] Perche in luogo di restituire la fama, non rinoui la infamia.

[f] In 4. de resti. q 34 col. pen

[g] Quodl. 11. pag 7. ante A.

[h] In d. col. pen.

[i] 3a. part. tit. 2. ca. 2 §. 3.

mia. Benche sia al parere nostro obligato a ricompensarli à giuditio di huomo da bene in danari, in seruitij, ò in lode, il danno riceuuto in quel mezzo tempo, cioè da che fu infamato, fin che si pose in obliuione. Non habbiamo detto otiosamente aggiunto, come se mai non si fosse detto, perche se si sa, che ue ne sia memoria, ò se ne dubita, si dee fare la restitutione. L'uno perche singularmente determinò il Gaet. [a] che colui, che essen- [a] 2a. 2ae. q. 62. art. 2. ad 2.
do giouane si lodò, & uantò falsamente in presenza di altri giouani di hauere usato con la tale donna, & fatto poi uecchio si ricordò di quel peccato, & danno fatto al suo prossimo, è obligato à dichiarare in presenza di quelli stessi, che menti, l'altro, perche difficile cosa è sapere di certo, che si sia dimenticato, poi che di quello, di che hoggi non ci ricordiamo, ce ne ricordiamo dimane, & ui è ancho che alle uolte tanto piu crediamo, quanto meno si disdicono quelli, che quel male dissero, & li ueggiamo tanti anni, & tante uolte confessarsi, & communicarsi. Et sente ancho il Gaetano, che la detta limitatione non ha luogo se non negli infamatori, che manifestano delitti occolti. Perche secondo lui gli altri, che infamano, sono obligati à restituire, non ostante la obliuione. Il che mi pare duro, & che almeno basterebbe, che l'infamatore dimandasse à colui, cui lo disse, se si ricorda di alcun male, che esso di un tale gli habbia detto Et se colui rispondesse di nò, il pregasse, che per lo detto suo no'l tenesse per piggiore, perche esso alhora menti, senza specificarli in che cosa.

46 Non è ne ancho obligato l'accusato di uero delitto à restituire la fama, che perde l'accusatore per non potere prouarlo, se non era esso obligato à confessarlo, benche in negarlo peccasse. Ne ancho se era obligato à confessarlo, & non rispose, che l'accusatore il calunniaua, ma che si ingannaua. Ne ancho se rispose che calunniaua, se non gli è creduto, poi che i giudici & gli altri credono, che l'accusatore, anchor che non possa la sua intentione prouare, non accusò [redacted] conscientia, come uagamente il Gaetano [b] tutto questo prouò. Et la commune contraria di Ric- [b] 2a. 2ae. q. 62. art. 3. ad 2.
cardo, [c] & di Scoto, & di altri si puo saluare nell'accusato, che essendo obligato à confessare, negò il delitto affermando, essere la sua accusa calunniosa, & fu creduto, dica come li piace il Gaet. [d] che piu acuta, che securamente qui parla. Ne colui, che dice male ad alcuno, per dishonorarlo, per inuidia, per odio, [c] In 4. d. 15. q. 1. art. 1. Scotus q. 4. art. 3. & alij in alijs q. ibidem, & Adr. in 4 de restit. 22. [d] Vbi supra.

per uendetta, per guadagno, ò per altro rispetto ingiusto, benche in cio pecchi, come di sopra si è detto, è obligato alla restitutione della fama, se non glie la leuò, come il determinò Hadriano [a] per molte ragioni, che habbiamo noi dette [b] altroue? Ne colui, che manifestò ueri delitti, leuò la fama, poi che quel li si erano per altra uia publicati: bene è obligato al danno del tempo di mezzo, cioè dalla infamia fino alla publicatione, come il sente singularmente Had. [c] & si fonda in quello, che si è altroue [d] detto.

47 Ne colui, che solamente riferì hauere inteso male di altrui senza altramente affermarli, benche gli hauessero gli ascoltanti creduto, secondo Had. [e] & Syl. [f] saluo che al parere nostro, quando questa tale relatione si fa da persona di tanta autorità, & in presenza di tali persone, che il relatore pensa, ò dee pensare, che il crederanno, come se l'affirmasse, ò che lo referiranno poi ad altri per cosa certa, per le ragioni, altroue [g] poste.

Ne colui, che dice questo male a coloro, che il sanno, per che quelli allhora non ui pensano: Ne quando colui, che il dice, è tanto leggiero, & gli ascoltanti cosi graui, che il suo detto punto non li mouerà. Ne quando colui, di cui si dice, è cosi uile, & infame in quella materia, che cosa notabile non ne per de, secondo Hadriano. [h] Ne colui, che il peccato altrui con tanta penitentia del suo autore racconta, che l'honora senza di shonorarlo, Ne colui, che donò solo occasione, & cagione remo ta, & non bastante alla infamia, & ingiuria, come colei, che indotta da una lettera di terza persona, per farle dispiacere, dimandò una monaca, perche haueua fatto gettare su la porta del la Chiesa il suo figliuolo, & quella di cio lamentandosi à Dio, & al mondo con uerità resta in mala fama con alcuni, & l'altro sen za obligatione di restituirla, per non hauerne data cagione bastan te [i] poiche con tacere quello, che li haueuano scritto, cessaua il tutto. Ne anco è obligato (secondo che dice Soto [k]) à restituire la fama d'un'huomo basso, se colui che se la tolse fosse alcu no huomo illustre, & di gran dignità: perche à (suo parere) l'escu sa di quelle la perdita che della sua fama molto pretiosa per quel lo che se li seguiria; come anco escusa ad uno di restituire subito à un'altro, un poco di robba, la gran perdita, che di quello nel la sua se li seguiria, Ma noi altri non l'osamo dire questo: perche la sua similitudine per due uie non è simile, l'una, perche la restitutione

[a] Quodl. 11. R.
[b] In d. repet. ca. inter uerba. nu. 873.
[c] In 4. de rest. q. 33. col. pen.
[d] I. i d. repet. num. 859. & seq. & num. 864.
[e] Vbi supra col. vlt sub fin.
[f] Verb. detract. q. 4.
[g] In d. repet. num. 876. & supr. eod. ca. num. 23.
[h] In d. quodl. 11.
[i] Sic enim causa & & occasio differunt ca. Solite de maior. vbi hoc annotat Panor. & declarat Fel.
[k] l. i. 4. q. 6. art. 3. de iust. & iure.

tutione della fama d'altri, sempre ricerca danno nella propria, quello, che non ricerca la restitutione della robba d'altri: l'altro che la perdita grande della propria robba, non iscusa della restitutione, che solamente la differisce fin che si puo fare senza quel danno: perche s'ha speranza che aspettãdo, si potrà fare senza quel lo danno: il quale non si spera nella restitutione della fama; per questo noi sempre consiglieremo che la restituisse, se non puo hauere perdono & remissione di quella [a] obligatione.

[a] Arg. ca. Peccatum de reg. iur. lib. 6. & ca. Si res. 14. q. 6.

DELLA MANIERA DI RESTITVIRE LA FAma, & quando il perdono iscusa dalla obligatione di quella.

48
COLVI, che dannificò la fama del prossimo mentendo, l'ha da restituire dicendo, che in quel lo mentì, Et non basta dire che in quello mentì, senza che ponga diligentia, & anco porta testimonij, se fossero necessarij, per dissuadere à quelli, che con lor primo detto gli persuase falsamente [b], che à noi pare duro, perche basta giurarlo, si mostrassero che non lo credeuano; & perche piu cagione se li dà di credere, quello che se li dice dismentendosi, & con grande pena d'hauerli mentito, che li diede per credere quando prima lo mentì, senza queste circonstantie, & perche questo mai si usò (al nostro parere) anco che la sua opinione si puo saluare, in quello il quale è suspetto, che per prezzo, ò prego si contradisse, & non per conscientia. Et colui, che la dannificò manifestando il male uero occolto, dee restituire, secondo San Tho. [c] & la commune, non dicendo, che in quello mentì, ma che disse male. benche Hostien. tenne [d], che douesse dire di hauere mentito, però senza ragione, & Giouan-Maior. disse [e], essere meglio, che dica. Quando ho detto il tal male del tale, pensaua, che fosse la uerità. Rimemorando poi bene il caso, & postaui diligentia ho ritrouato, che leggiermente, & malamente parlai. Et benche paia meglio in questa maniera, perche non contiene mentita, ne si puo tanto facilmente, come della commune, cauare, che fosse uero quel male, che si disse, non sarebbe però sicuro presso persone accorte, & dotte, nella cui presentia sarebbe meglio restituirla lodando molte uolte il biasmato di quelle uirtù, che in lui conosce,

[b] Lib. 4. q. 6. art. 3. de iusti. & iure.

[c] 2a. 2e. q. 62. art. 1. & in 4. d. 15. q. 1. art. 5. ad 2 & communis in 4. d. 15.

[d] In d. uers. quid de accusatoribus.

[e] In 4. d. 15. q. 16. colum. 4.

& procurando con quelli, che per tale il tengano, cioè per uirtuo-
so, senza parlare altramente di quello, che egli in biasimo di co-
lui parlò, anchor che con uerità, secondo il [a] Gaet.

A questo aggiungiamo, che la obligatione di restituire la fa- 49
ma si puo perdonare dall'infamato, secondo lo sente Santo An-
ton. [b] & senza fare mentione di lui lo dice Hadr. [c] & doppo
di costui Soto [d], perche ogni uno puo perdonare il danno de'
beni suoi, secondo tutti [e], poiche puo male usarli [f] ad effetto
che la dispositione uaglia, benche non gia per euitare il pecca-
to [g], & la fama è il bene di colui, che la tiene, poiche la fa-
ma, l'honore, & la gloria sono parte della humana felicità, se-
condo Aristotele [h], & la felicità è bene di colui, che l'ha, se-
condo San Tho. [i], & per consequente il danno di quella si puo
dal suo padrone perdonare. Vi è ancho, perche ogn'uno puo
perdonare quello, che si dee ne' casi non prohibiti dalla [k] legge,
fra i quali non è questo, & ancho, perche chi puo perdonare
il debito di dieci mila ducati, molto piu potrà farlo di un poco di
fama [l]. Il contrario però tiene il Gaetano [m]. & Gio. [n] Maior.
A i quali fondamenti si puo rispondere concedendo essere pecca
to infamarsi l'huomo se stesso senza cagione, & taluolta il perdona
re la infamia, negando però, che di questo ne segua, che il per
dono di quella non uaglia. Perche etiandio pecca colui, che
perde i suoi beni, ò perdona, & rilascia il debito senza ragio-
ne [o]. Il perdono però di quello uale, se altra cosa non l'impedi- 50
sce. Perche il danno principale della infamia à lui tocca, & il
men principale al bene publico, & basta il perdono di colui à
cui tocca principalmente il danno [p], cosi ancho perche se si bru
ciassero mille some, ò moggi di grano, non solamenre se ne dan
nificherebbe il padrone del grano, ma la città istessa ancho & i po
ueri, che ne haurebbono a uiuere comprandolo, ò hauendone
per elemosina, perche questo danno, principalmente tocca al
padrone, & men principalmente alla città, & a'poueri, il per-
dono del padrone solo basterebbe, come piu à lungo l'ho detto
altroue [q]. Al che hora aggiungiamo, che pare necessaria la re-
stitutione della propria fama ne' casi, che habbiamo di sopra det
ti [r], & che sia peccato. M. il dannificarla, cioè quando per
l'infamare alcuno se stesso, ne segue danno dell'anima, ò della ui
ta propria, ò dell'altrui, ò dell'honore, ò della robba altrui, ò
almeno tanto principalmente, come à lui stesso. Secondo pare

seguirsi

[a] 2ª.2ª.q. 72. art.3.
[b] 2ª.parte tit.2.§.3.
[c] In 4 de resti.q.13. & quodli.11.M N.
[d] De ratio.tegen se crec membr.1 q.3.
[e] Glo. uerb. restituatur ca. peccatum de reg iur. lib. 6.
[f] l. in re mandatú .C. Mandat. l. Sed & si. §. consulit
[g] Ca. Quod dicam, in 4. Arch. in glo.2. ca. Sicut hi 47. d
[h] 1. Rhetor. ca.5.
[i] 1ª. 2ª q.2. art.2.
[k] Cap. Statutum. §. Si quid adiuncta gl. & ca. Exigit de cens. lib. 6.
[l] Arg. author multo magis. C. de sacro sanct. ca. cum in cunctis de electio.
[m] 2ª. 2ª. q.73. art.2. & in summa uerbo detractio.
[n] In 4.d.15.q. 16 colum.4. & 5.
[o] Ca. Quod dicam 14. q. 4. Arch. in ca. Sicut hic. 47. q.
[p] Arg. gl. l. de uno .ff. de re iudi. cum al legatis ibi late per Hippol.
[q] In d. repet. num. 878. & 883.
[r] Supra eod. ca. nu. 28. & 29.

seguirsi monasterio, nel quale prelato, ò predicatore si diffama per heretico, ò l'Abbatessa, ò Monaca per concubina. Di questo segue, che colui, che dannificò la sua propria fama, non è ordinariamente obligato à restituirla ne' casi, ne' quali infamandosi non peccò, ò non almeno mortalmente, ne etiandio ne' casi, ne' quali peccò. M. se il perdono del danno dell'infamato dato per la parte, scusa ne' casi della restitutione di quello, & ne gli altri si. Anco auisammo, che il dottor Soto [a] dice che colui che infama dicendo la uerità non è obligato à restituire tanto, quanto quello che infama mentendo; il quale non ne pare sicuro perche quantunque è certo, che pecca piu, però non danna più, & la restitutione per esser atto della giustitia (come sopra [b] s'è detto) piu si fonda nel danno che nella maniera di dannificare & peccare.

[a] Li.4.q.6.art.3. de iust.& iure.

[b] Ca. 17.nu.6.

DE' PECCATI DELLE PAROLE, CHE MANIFESTANO I SECRETI.

SOMMARIO SETTIMO DEL CAP. XVIII.

51 *Secreto che cosa è: & come si diuide in una, in due specie & un'altra in tre.*

52 *Per qual legge siamo obligati guardar il secreto.*

52 *Come siamo piu obligati guardar un secreto che l'altro.*

52 *Ogni peccato contra la legge di natura non è mortale.*

53 *Manifestar il secreto della confessione sempre mortale se non uno in un caso.*

53 *Scoprire gli altri secreti quasi sempre mortale, se non quando sono di poca importantia, ò lo permette la legge.*

54 *Chi è colui, che non pecca aprendo lettere d'altri, & chi ueniale, & chi mortale.*

55 *Scoprir secreto per ouiar male, quando è lecito.*

55 *Quando è lecito a i Clerici scoprir secreti, perche non siano irregolari: per la morte de' discoperti. 56. & quando & quanto si debbono scusare.*

55 *Qual confessione obliga il secreto della terza spetie.*

55 *Scoprir peccati secreti, come è lecito per uia di denõtiatione Euãgelica senza mala intentione. 57. & anco de' compagni delinquenti, quando la legge lo commanda.*

56 *Heresie, & tradimenti poche uolte hanno bisogno di correttion fraterna.*

RESVPPONEMO che secreto si dice, quello 51
che uno solo, ò pochi sanno, secondo la mente di S. Tho. [a] & Soto [b] approuata, & [c] partesi principalmente in due spetie cioè in secreto, che di sua natura non lo può sapere se non un solo, quali sono gli atti interiori dell'anima dell'huomo, & il secreto che di sua natura si può sapere per molti, benche non lo sappino, per non si hauere fatto in presentia d'altri, quale è, tutte l'opere esteriori fatte, ò dette senza che niuno il uedesse ò udisse. Il secondo che il secreto in altra seconda maniera si parte in tre spetie, l'una è del secreto, che per sua natura, senza promessa alcuna, obliga quelli, che lo sanno à tenerlo secreto, quale è tutti i peccati occulti & secreti, i quali, publicati farebbono danno alla salute, uita, fama, honore, ò robba d'alcuno [d]. L'altra spetie, è del secreto, il qual guardare, l'obliga la fede & parola data di guardarlo, quale è ogni secreto, la cui guardia, è stata promessa tacita, ò espressamente: Dicesi (promessa espressamente) quando à colui, che si riuela la promette espressamente: Dicesi (promessa tacitamente) quando del modo di riuelare, & intendere si raccoglie quello senza dirci; che si tenga ne promettere, che si terrà secreto, si come sente Scoto [e]. La terza spetie è del secreto al quale la legge Diuina positiua [f] della confessione, obliga, tale è ogni peccato confessato al confessore. Se potriano aggiungere altre spetie miste, & composte de' due, & anco de i tre di queste, quale è qual si uoglia peccato secreto & graue confessato al confessore, che è obligato al suo secreto, per la natura del graue peccato occulto: che fa la prima spetie, & per hauerlo promesso (almeno tacitamente) conforme à Scoto, che è quello che fa la seconda spetie, & per così commandarlo la legge Diuina positiua, che è quello, che fa la terza. Il terzo, che la guardia del se- 52
creto della prima delle tre dette spetie non è commandata per legge di natura generalmente: di non dannificar disordinatamente

[a] 2ª.2ᵉ.q.70.art.2. ad 2.
[b] In 4. d.21. q.2.
[c] Iuxta mētē Tho. a Vio. 2ª. 2ᵉ. q. 11. art.3.
[d] Ca Si peccauerit 2. q.1 & notata in cap. Qualiter.1. de Accusa.
[e] Vbi supra.
[f] De quo supra ca. 8. num.2.

mente il proſſimo ne nella perſona, ne nell'honore, ne nella robba [a]: Alla guardia del ſecreto della ſeconda ſpetie, ne obliga la legge di natura, che commanda, guardare la fede & la parola promeſſa [b]. Et alla guardia del ſecreto della terza ſpetie, la legge Diuina Euangelica, che ordinò il ſigillo del ſecreto della confeſſione Sacramentale, come ſopra è detto [c]. Il quarto che la obligatione di guardare il ſecreto della terza ſpetie, è piu forte, che quella di guardare i ſecreti dell'altre due ſpetie, perche ella obliga à quanti, per la uia della confeſſione diretta, ò indirettamente lo ſanno, ſotto pena di peccato mortale, in tutti li caſi del mondo, eccetto uno ſolo, cioè quando il penitente li dà licentia che lo dica con giuſta cauſa, come ſopra [d], & in altra parte [e] l'ho detto. Et la obligatione di guardare il ſecreto della ſeconda ſpetie, è maggiore, che quella della guardia della prima ſpetie, perche obliga à guardare il ſecreto in tutti i caſi, ne' quali obliga à tenere ſecreto quella della prima ſpetie, & in alcuni piu, perche, colui, che promeſſe di tenere alcuna coſa ſecreta, che con queſta confidanza gli riuelò, ſe quella non è coſa, che redonda in graue danno dell'altro lo debbe guardare, & non diſcoprirlo benche gli lo commanda il ſuperiore, & la obligatione di guardare il ſecreto della prima ſpetie non obliga tanto, che colui, che lo ſa ſenza che ſe gli ſia riuelato in ſecreto, è obligato à dirlo ſe li uien commandato dal ſuperiore, eſſendo quello gia mezo prouato, ò eſſendoſi fama di quelle, come l'uno & l'altro afferma San Tho. [f] & abbaſſo [g] ſi dirà. Non oſta dire, che la promeſſa di tenere ſecreto quello, che è di poca importantia, non obliga à peccato mortale, come lo notò un Cardinale [h]: perche anco delle coſe occulte, che per ſua natura ne obligano à ſuo ſecreto, alcuni ſono di meno importantia, che gli altri, & quelli, che ſono di poca importantia, non obligano à ſuo ſecreto, ſe non alla pena del peccato ueniale: ecco l'eſempio, ui ueggio ridere in ſecreto, ò parlare diſordinatamente, ma non tanto ch'arriuaſſe à mortale, lo publico in tal modo, luoco & tempo, che non ui uiene di quello notabile pregiuditio, non peccherò piu di peccato ueniale, come ne anco peccarei piu di ueniale ſe lo publicaſſi non l'hauendo ueduto, & hauendomelo altri detto in ſe-
53 creto, per quello che ſubito diremo. Il quinto che ogni riuelatione di ſecreto della terza ſpetie, ch'è quello, che ſi sà in confeſſione ſacramentale, o per mezzo di quella, ſe non in uno

[a] Vt in 5.7. & 8 precepto decalogi Exodi.20. continetur & dictũ elt, ſupra eod. ca. & ca.15 & 17.
[b] .l.1.ff. de pactis.l.2 ff. de cõlti. pecun. & San. Tho. 2a. 2e. q.70.art.2.ad 2. & Sco. in 4.d.21.q.2. K
[c] In ca 8.num.2.
[d] In d.ca.8 num.2.
[e] In ca. Sacerdos. de pœn.d.6.a nu. 30.
[f] 2a. 2e. q. 70. art. 1.ad 2.
[g] Infra eod.cap.nu. 57.
[h] Gaiet. 2a 2e. cum. q.70 art.1. ad 2.

solo caso sopradetto: ò quello, che si riuela sia publico ò secreto: ò di grande, ò di poca importantia secondo tutti. Benche alle uolte è Mortale, per tre rispetti: come quando il peccato riuelato è graue & secreto: che allhora la sua riuelatione, si uieta, per rispetto, perche si uieta il secrèto della prima spetie, & anco per quello, che si uieta la seconda, & piu per la legge Diuina positiua del nostro Redentore; & alle uolte non è mortale per piu d'un rispetto, come quando il peccato confessato, era di poca importantia, ò publico, che allhora non è peccato mortale, se non per la legge Diuina & Canonica, che tanto strettamente commanda il suo secreto. adunque è peccato ueniale, per hauere promesso tacitamente il suo secreto: Dato che anco si potria dire che è mortale, per la ingiuria che del riuelare, & rompere la cosa promessa, tacito risulta al santo Sacramento della penitentia: Il sesto che la riuelatione delle altre due spetie anco è mortale, se non quando se fa ne' casi che la legge permette, & alle uolte, commanda di maniera per il precetto ch'abbasso si toccherà, ò quando quello, che si discopre si sà essere cosa di tanta poca importantia, che per publicarlo, à niuno uiene notabile danno, & si fa senza intentione di far danno notabile, perche quantunque quello sia contra la legge naturale di non dannificare, ò di guardar la fede promessa [a] come è detto. Ma non è mortale tutto quello che contra à quella si fa, che anco la bugia è contra quella, & non è mortale se non è perniciosa, & notabilmente dannosa, come è detto [b], & anco il medesimo se ha detto [c], del furto, che anco è contra la legge di natura [d], però non è mortale, quando è di poca cosa: habbiamo detto (se sa esser di poca importantia) perche, se non si sa, & puo hauere alcune occulte cagioni, perche gli domandò che lo tenesse secreto, & se gli fu promesso: per le quali puo essere, d'importantia, obligata è [e] mortale.

DEL sopradetto s'inferisce, alcune cose particolari, che lo 54
dichiarano, & confirmano. Si seguita, che non sempre pecca, ne che sempre, che pecca, pecca mortalmente, colui, che apre, ò legge lettere, ò altre scritture d'alcuno, che sono serrate, ò poste in secreto, che (come lo prouammo largamente in altra parte [f]) non pecca colui, che la legge, con consenso espresso, ò tacito di colui à chi si manda, ò pensando prouabilmente, che hauerebbe piacere di quello, colui, che manda la lettera, ne pecca colui, che per auttorità legittima, come in tempo di guerre, l'aprono

[a] .l. 1.ff. de pactis l. 2.ff. de constit. pecu.

[b] Supra eod. ca. numer. 2.

[c] Supra ca. 17. numer 3.

[d] .l. 1.ff. de fur.

[e] Vt infra eod. cap. num. 61.

[f] In ca. Sacerdos. de pœnit. dist. 6. a nu. 16.

l'aprono quelli, che gouernano le frōtiere: Et gli Abbati, & l'Abbatessa, quelle che i suoi Monaci, ò Monache mandano, ò riceuono [a], Ma non pecca piu di uenialmente, colui che l'apri senza consenso, per non pensarui, pensando che ueniua à lui, ò per curiosità, senza dannificare, ne tenere intentione di dannificare notabilmente, ò senza credere ne dubitare ne douer credere ne dubitare, che ne seguiria tal danno, per saper nuoue, ò ridersi, per esser quella goffamente dettata, ò pigliarsi piacere del suo elegante stilo, perche non è contra la Charità di Dio ne del prossimo: Ma pecca mortalmente colui, che l'apra con intentione di sapere alcuna cosa per quella, per dannificare ad alcuni notabilmente, ò per quello fa alcun danno notabile, & anco si prouabilmente crede, ò dubita, ò debbe credere, ò dubitare che per aprire quella lettera, succederia danno notabile ad alcuno, perche è falsario, come lo dice una glosa [b], approuata: & perche usa di cosa d'altrui, che è quella lettera, contra la uoluntà del padrone [c]: & per altre ragioni, che scriuemmo in altra parte [d]: & perche niuno dica, che queste ragioni anco concludono, essere peccato mortale nel caso precedente, nel quale hauemo detto essere ueniale: Considera che in ogni materia scusa di peccato mortale la indeliberatione, & la paucità della [e] cosa, che concorrono nel caso precedente, per questo molto si debbe uno guardare di questo peccato, che di piu d'essere abborribile à Dio tuole all'huomo il credito & fama di fedele, & li dà fama di falsario (come dice la glosa:) & traditore, come lo dice S. Anton. [f] il quale, singolarmente, dice che il nimico, ò manifesto auuersario di colui, che manda, ò riceue la lettera, senza alcuno peccato la puo aprire, se teme, che per quella si tratta contra lui alcuno danno: il qual si puo anco ampliare, che habbia luoco quando si teme che si tratta in quella del danno ingiusto d'altri, & l'apre per impedire, & si ha da limitare che non proceda, se non guardando, & tenendo secreto quanto è in quella, che non si seguita altro danno à nessuno: da sua [g] parte.

55 Non pecca, ma fa quello, à che è obligato, colui, che denuntia i peccatori à chi conuiene, & i peccati, che si apparecchiano perniciosi, & à danno della Republica, ò del prossimo: perche questo è conforme alla legge, & si puo, & dee fare, come piu ampiamente il prouiamo altroue [h]. Percioche siamo obligati ad impedire la morte, ò il danno del prossimo [i], &

[a] Arg. l. iuste. ff. de acquir. possess.

[b] Ca. Non dicatis 12. q. 1.

[c] Ca. Cum olim. 1. de offic deleg.

[d] Et ita admittit furtum. l. 1. ff. de fur. §. placuit de obliga. quę ex delicto nascun.

[e] In d. ca. Sacerdos num. 6.

[f] Vt in ca. 11. nu. 4. dictum est.

[g] 2ª. part. tit. 1. ca. 22. §. 5.

[h] In cap. Sacerdos nu. 14. & seq. de poenit. d. 6.

[i] Ca. non inferenda 23. q. 3. §. 1. 83. d. ca. quam te de sent. exco. & ca. ipsa pietas. 23. q. 4.

molto piu quello della republica [a], & dell'anima. Onde colui, che sa che alcuno habbia hauuto à fare con la parente di colei, che uuole hora prendere per moglie, è obligato [b] à dirlo, per impedire l'ingiusto matrimonio, & i peccati, che ne seguirebbono. Questo stesso procede ancho ne chierico da messa, il quale se ben palesa i tradimenti ordinati, gli homicidij, & altri tali delitti, per li quali ne uenisse il palesato à perdere la uita, non ne sarà però egli irregolare, pure che quando li manifesta, si protesti, che lo fa solamente per impedire i mali, che sono per seguirne, & non perche si dia à malfattori pena di sangue, come uagamente il determinò, & prouò il dottissimo Gaetano [c] allegando in cio i piu famosi canonici [d]. Et in colui ancho procede, il quale promise, & giurò di tenerlo secreto, & non manifestarlo, come molti il determinano [e], pure che non li fosse stato discouerto per uia di confessione sacramentale. Perche in questo caso non si dee per conto del mondo manifestare secondo la commune, & uera opinione, che copiosamente prouiamo altroue [f], saluo che in un caso solo, che in quel luogo noi disputammo. Non habbiamo qui otiosamente aggiunto, sacramentale, per la quale è necessario, che il peccato manifesti nella uera confessione, ueramente il penitente confessandosi. Perche non basta manifestare i peccati dicendo io uel dico in confessione, secondo Innoc. [g] & la commune, ne basta ancho, che si ginocchi, & si faccia il segno della croce, & manifesti il secreto senza proposito di confessare i peccati, ne di riceuerne l'assolutione, ne il sacramento della penitentia. Perche cosi fatto manifestare non è sacramentale, ne obliga piu che si faccia de gli altri secreti detti fuori di confessione, come bene il determina [h] Soto, & prima di lui piu chiaro, & securo il Gaetano [i], che esso non allega. Il che molti non sanno, & percio grauemente errano, & pongono quelli, à quali si manifestano in necessità di manifestarli alle uolte per le scommuniche, che si fanno, alle uolte come testimonij presentati in presenza de' giudici, & taluolta per essere il male alla republica dannoso, ò al prossimo.

SI ha però questo da moderare, che non proceda quando co 56
lui, che sa il tale delitto, tiene per certo, che a' suoi prieghi, ò secrete ammonitioni s' impedirà il peccato, come S. Thom. [k] il determina. Habbiamo detto, quando lo tiene per certo, perche, se dubitasse, potrebbe, & dourebbe subito denuntiarlo al giudice.

[a] l. minime. ff. de relig.

[b] Ca. præterea. 2. de sponsal.

[c] 2a. 2e. q. 33. ar. 7.

[d] Ca. Episcopus ne cler. vel mona. lib. 6 & ca. Prelatis de homic. eod. lib.

[e] Innoc. recepte in ca. Qualiter in 1. de accusat. Pan. in c. dilectus. de exces. prælat & alij alibi.

[f] In ca. Sacerdos de pœnit. d. 6. an. 116. ad 151.

[g] Inn. Pan. & communis in ca. Omnis de pœnit. & remiss.

[h] Vbi supra membr. 2. q. 7. pag pen.

[i] 2a. 2e. q. 70. art. 1.

[k] 2a. 2e. q. 33. art. 7 receptus ab .js, de quibus supra.

giudice. Di che ne segue, che poche uolte ne' tradimenti contra la republica apparecchiati, & nelle heresie ordinate per insegnar le altrui è necessaria la secreta, & fraterna monitionè. Perche poche uolte si puo da alcuno tenere di certo, che quel tradimento, ò heresia à nessun modo si effettuerà. Sono però molti altri delitti, ne' quali si puo questa moderatione praticare. Hasi ancho à moderare questo, che proceda, quando per ouuiare a' mali gia apparecchiati è necessario manifestare le persone, & i delitti. Che se basta auisare nel generale, che si apparecchiano delitti dannosi, non conuiene specificarli. Et si conuenisse specificarli, & non fosse necessario manifestare i delinquenti, si dourebbono tacere, come bene il determinò San Tho. [a] & l'ho io altroue piu [b] à lungo scritto, prouando per molti mezzi, che sempre che si puo l'anima del prossimo sanare senza dannificarle la fama, non se le dee fare danno per uia della denuntiatione.

[a] Quodli. 11. q 12.
[b] d. ca. Sacerdos. nu mer. 14. & sequenti. de pœn. d. 6.

Non pecca ancho colui, che publica i peccati secreti d'altrui, anchor che faccia solamente danno à colui, che li fa, serbando la forma della denuntiatione euangelica [c], cioè che prima ammonisca con amore colui, che pecca in secreto, prendendone poi testimonij, se non così non si emenda. Et se questo non basta, lo denuntie alla Chiesa [d]. Perche questo non è manifestare contra la legge, anzi si conforma con la legge diuina naturale, & humana. Che anchor che sia, chi tiene, che la correttione fraterna non sia commandata per legge particolare diuina, non è però alcuno, che nieghi, che ella si commanda per generale legge della charità, & perche con giusta ragione, & causa manifesta così fatti mali, poiche è giusto, che per saluare l'anima si perda la fama, & ancho perche di sopra si conchiuse, non essere peccato così fatta publicatione, pure che con buona intentione, & carità si faccia. Che, se per questa uia uolesse alcuno opprimere, & infamare il suo prossimo, sarebbe manifesto infamatore, come lo dice ben San [e] Tho.

[c] Matth. 18. cap. Si peccauerit. 2. q. 1.
[d] Ca. nouit de indi. ca. cum dilectus, de accus.
[e] 2a. 2e. q. 33. art. 2.

37 Ne ancho pecca, & non è infamatore colui, che confessa i suoi delitti, per manifestare i compagni suoi, quanto, & come per la legge gli si permette. Ne il giudice pecca, che gliele dimanda, ne il confessore, che gliele consiglia. Perche questo non è dannificare la fama altrui contra la legge, ma si ben conforme alla legge, che permette, che possano alcuni essere [f] interrogati, come sono i ladroni [g], quelli, che fanno moneta falsa [h], i fat-

[f] l. 1. C. de custo. & exhi. reorum. l. fin. ff ad exhib.
[g] l. diuus Adr. ff. de custod. & exhibit. facit. l. prouinciarum. C. de ferijs. & l. 4. §. mandatis. ff. ad. l. iul. pecul.
[h] l. 1. C. de fals. monit.

tocchiari [a], i traditori [b], gli heretici [c], & etiandio i rei contra se stessi confessi, i quali ancho tutti senza esserne dimandati debbono manifestare i compagni loro, che sanno, ò con giusta ragione credono, che non siano pentiti de' lor delitti, ma presti per continouarli, ò per fare de gli altri con publico, & particolare danno, & che per torli da quel male proposito non basta correttione fraterna, & euangelica, come sono ordinariamente i ladroni, quelli, che fanno moneta falsa, gli heretici, i traditori, i negromanti, i fattocchiari, le maghe, & altri simili, per quello, che si è altroue [d] detto. Perche ancho i confessori debbono ammonire così fatti delinquenti che manifestano, & palesino i loro compagni, come in particolare disse Soto [e], & se nol fanno, al parere nostro peccano, & quelli in non manifestarli, & i confessori in non ammonirli, & in assoluerli poi senza che si emendino, & habbiano proposito di non peccare contra la legge diuina, & [f] humana.

[a] .l.fin.C. de malefic. & Malac.
[b] Ca.1.de confes & .l penul.& fin.C ad .l.iul maiestat.
[c] Ca in fidei fauoré de hæret.lib.6.
[d] In d.repet.ca. inter uerb.nu. 61C.
[e] De ratio. tegend. membr 2.q. 6. pag. 17.
[f] Ca.penitentia.1.& 2.de pœn.d.3.ca.peccati uenia de regul. iur.lib.6 cap. Legatur.24.q.2.

NON pecca ancho il giudice interrogando il delinquente generalmente de' suoi compagni, poiche non intende, che li manifesti se non quelli, che per legge si debbono manifestare. Il che si dee al parere nostro limitare, quando interroga ne' casi dalla legge permessi, & quando l'interrogato è di tanta discretione, & auiso christiano, che anchor che non gli si dichiari, quali sono quelli, che si debbono manifestare, & quali nò, non sarà errore, ò gli si dà facultà di consigliarsi di cio con confessori di scientia, & di conscientia. Che altramente certo non ardirei io di scusare di peccato. M. molti giudici, i quali parendo loro, che la giustitia consista in bene, ò male manifestare i delitti, & in bene, ò male guadagnare fama di fare giustitia, desiderano, che male, ò bene manifesti il colpato tutti a' compagni suoi, anchor che siano appresso di Dio emendati, & che habbia egli giusta ragione di credere la loro emenda, & che non ui sia fama, ne indicio contra di loro, ne sia caso, nel quale il ditto del participante debba mouere il giudice. Ne allhora dee interrogare i delinquenti in particolare, se il tale, ò il tale sono stati loro in compagnia, ma generalmente, chi è stato; saluo, quando contra alcuno di quelli tenesse gia prouata la infamia. Et meno scuserei quelli, che con tormenti interrogano i delinquenti, etiandio ne' casi, ne' quali si permette il dimandarli, quando non uiè fama, ne inditij, ne prosuntione legitima, che habbiano compagni,

come

come bene il conclude Saliceto. [a] Nè quelli ancho, che in Italia, & in Castiglia danno tormenti à i delinquenti gia conuitti de' delitti loro con testimonij, perche li confessano, & perdono il rimedio della appellatione fino à certa maniera, che in quel luogo ho [b] scritto.

[a] In l. fin. q. 2. C. de accusat.

[b] In d. repet. ca. inter uerba. nu. 771.

58 Non è ancho peccato manifestare altri delitti secreti per lo fine sopradetto. [c] Ma à nessun modo ha da riuelare il peccato, che doppo che fu fatto, li fu riuelato in secreto, anchor che il suo superiore gliele commandi quando non risulta in altrui danno corporale, ò spirituale dell'anima, della fama, del corpo, ò della robba, ne etiandio allhora, se per altra uia si puo rimediare il pregiuditio. Et ancho, quando non si potesse rimediare, non si ha da manifestare piu di quello, che basta per rimediare. Et quello, che dice San Bonauentura, che colui, che riceue alcuna cosa nel sigillo del secreto, è obligato à manifestarlo, se il suo superiore per obedientia gliel commanda, si intende, quando il secreto è tale, che non manifestandosi ne risulterebbe alcuno de' sopradetti danni.

[c] Supra eod. cap. num. 55.

INTERROGATIONI INTORNO AL MANIFESTARE DELL'OCCOLTO.

SOMMARIO OTTAVO DEL CAP. XVIII.

59 *Come pecca mortalmente, chi scuopre quello, che sà per uia di confeßione manifesta, ò si apre, ò legge lettere secrete d'altri: se scuopre secreti giusti di città, consiglio, ò esercito.*

60 *Chi scuopre i suoi peccati occulti, essendo prelato, ò uiuendo fra persone apparechiate ad imitarlo, pecca mortale.*

61. & 62. *Chi scuopre peccati d'altri occulti al uisitatore, ò quello che promise tener secreto.*

60 *Patientia d'infamia quando è Santa.*

59

SE ha publicato quello, che giusto, ò ingiustamente sà per uia di confessione sacramentale, (ben che fosse ueniale,) in alcun caso senza licentia del penitente, có cagione giusta data, ò sia il confessore, ò altra persona di quelli di sopra [d]: benche la publicasse per tormenti, come in quel luogo s'ha detto [e], mortale. S'ha aperto, ò letto lettere serrate, ò scritture d'altri, che

[d] Supra eodē. cap. num. 31.

[e] Per dicta ibidem.

erano secrete, dannificando, ò uolendo dannificare notabilmente ad alcuno, ò credendo, ò dubitando, ò douendo credere, ò dubitare, che di quello ne seguiria tal danno mortale [a]. Se publicò i secreti della città consigliò, ò essercitò, con danno notabile di quelli, Mortale: benche fosse per tormenti, se il danno era irreparabile per lo sopradetto [b], il quale hassi da intendere, de i secreti & tratti de i quali ad alcuno uiene danno ingiusto, che de gli altrui ben potria auisare con tanto che lo facesse senza scandalo, come lo fece, il seruo di Dauid: cosi, che dell'accordo cattiuo, che contra Dauid si fece nel consiglio d'Assalon, auisò Dauid [c], & Eliseo che manifestò [d] i cattiui secreti del Re di Siria, al Re d'Israel.

[a] Per proxime dicta num 53.
[b] Supra eod. ca. numer 32.
[c] 2. Regu. cap. 17.
[d] 4. Regu. ca. 16.

Se con danno notabile dell'anima, della uita, ò della salute sua, ò di altrui ha infamato se stesso senza giusta cagione, imponendosi falsi delitti, ò manifestando i ueri. M. per lo sopradetto [e].

[e] Inter uerba num. 766.

60 Se essendo [f] Vescouo, ò di altra sorte prelato, ò persona publica, data per prouedere alla salute de gli altri, infamò se stesso, ò à quelli, che l'infamauano, non fe buonamente resistentia, ò non procurò modestamente la restitutione della fama [g]. M. Benche glialtri, che non hanno carico di prouedere piu che alla loro propria salute, anchor che siano religiosi, possono santamente soffrire le ingiurie, che alle persone loro toccano, se non occorre caso, nel quale la charità di Dio ricerca il contrario, ò quella del prossimo. Egli è ancho alle uolte piu utile al prossimo allegramente soffrire le sue false ingiurie, che contradirle. Ne per quello dispregia la propria fama, poi che la offerisce à Dio secondo San Tho. [h] & lo esplica il Gaet. [i] Bene è uero, che ogniuno, anchor che non sia religioso, dèe misuratamente difendere la sua buona fama, se egli uiue fra persone, che uede apparecchiato per imitarlo, secondo la glosa [k] approuata, & altramente peccano [l]. M.

[f] Supra eod. ca. nu. 21. & 28.
[g] Thom. quodl. 10. art. 12.
[h] Vbi supra.
[i] In summa uerbo fama propria.
[k] In ca. semel Christus, de consec. d. 2. per ca. nolite, & ca. non sunt audiendi 32. q. 3.
[l] Arg. cum in cunctis, de electio.

61 Se essendo interrogato nelle uisite giuridicamente de' peccati publici, & ben generalmente de' peccati senza specificare publici, ne occulti, ò particolari, & ingiustamente de gli occulti, manifestò gli occolti, ò che gli hauesse intesi in secreto, ò che secretamente ueduti fare gli hauesse, se non erano per dannificar ne altrui, ò se palesò, & denuntiò quelli, che non poteua prouare. M. [m] Perche anchor che li diano il giuramento di dire, quanto

[m] Arg. c. 11. Prouer. & ca. qui ambulat 5. q. 5. Thom. 2a 2e. q. 70. art. 1.

quanto esso sa, puo rispondere, che non lo sa, senza timore di mentire, ne di pergiuro intendendo se medesimo, che non lo sa di maniera, che l'obblighi à manifestarlo, [a] come l'ho detto altroue. [b] Non osta, che il dottor Genesio, di Sepulueda & Soto, tengano il contrario, per quello che longamente refferendo i detti, dottori ho detto in altra parte [c]. Et quando giura di dire tutto quello, che sa, ha da intendere di quello solo, che dee, & puo giustamente dire, & non piu.

62 SE ha publicato quello, che gli è stato detto in secreto, uedendo, ò douendo uedere, che publicandolo douea essere notabile danno di altri, ò seme di notabile discordia. M. anchor che non li fosse gia stato detto, che guardasse il secreto, ne esso promettesse di guardarlo, & ancho, se era tale il secreto, che non si uedeua, che fosse per fare danno il publicarlo, ma era però esso stato pregato, & hauea promesso di tenerlo secreto, & poteuano esserui rispetti occulti, per li quali conueniua à colui, che gliele disse, che fosse secreto, anchor che non sia piu, che ueniale il riuelare quello, che si dice in secreto, che è chiaro, che non fa utile ne danno il tenerlo secreto, ò il manifestarlo, come bene il risolue un Cardinale, [d] & si puo fundare in quello, che habbiamo noi altroue [e] detto.

[a] Henricus de gandauo quodl. 9. in princ. Adr. in 4. de correct. frater.
[b] In ca. inter uerba num. 766. & alijs 4. seq. & num. 801. vbi addidimus Palu. id dicentem.
[c] Gaiet. 2[a]. 2[e]. q. 70 art. 1.
[d] Supra eod. d. ca. num. 53.
[e] In ca. Sacerdos. de pœnit. d. 9. usque ad num. 30.

DEL NONO PRECETTO, NON DESIDERARE le cose del prossimo tuo. Cap. XIX.

SOMMARIO PRIMO DEL CAP. XIX.

1 *Nono precetto di non desiderare cosa del prossimo, uieta il desiderio ingiusto, & non il giusto.*

1 *Auaricia, che è contraria alla giustitia mortale, quella, ch'è contraria alla liberalità ueniale.*

1 *Giocar principalmente per uincere è peccato per molti rispetti, ma non mortale, se non, &c.*

2 *Gioco che cosa è, & che è buona opera, & l'habito suo, che uirtù è, & che il souerchio, ò il mancamento lo fa illecito, & quando mortale.*

3 *Giuoco quando si fa mortale, per la circostantia del desiderio di uincer cosa notabile, ò della souerchia afflittione, & quali tengono questa, & quanta compassione si debbe tenere di giocatori.* 4. *quando per quella della persona &c.* 5. *quan-*

do per quella del tempo ò quella d'esser il gioco di fortuna:
6.7.8. quando per quella d'esser uietata per canoni, ò legge.
9 *Guadagno di giuoco (benche non sia piu di ueniale) turpe.*
9 *Chi guadagna giocando, quando & à chi ha da restituire.*
9 *Giuocar principalmente per uincere, di chi si dice.*
10 *Fine principale remißiue.*

Rosupponiamo primo, che per questo precetto si uieta il desiderio disordinato, & ingiusto delle cose altrui, ma non l'ordinato, & giusto per uia di compre, ò di altro buon titolo, come altroue [a] il diciamo. Secondo, che l'auaritia è desiderio disordinato di hauere alcuna cosa, da se è peccato. M. quando è contra la giustitia. Però non è piu, che ueniale, quando è contra la liberalità, se non si pone l'ultimo fine ne' beni desiderati, secondo la mente di S. Tho. [b] espiicata per lo suo commentatore [c]. 1

[a] In addit. repet. ca. quando de consec. d.1.nu.292.

[b] 2ª. 2ª. q.118.art. 2. & 3.

[c] 2ª. 2ª.q.168.art.3

TERTIO, che i giuocatori, che non giuocano tanto per ricreatione, quanto per uincere, peccano, perche si seruono male del giuoco, che è per ricreatione, facendolo mercantia per guadagno, & perche uogliono ancho uincere à gli amici, a' quali si dee donare, (come dice Aristotele) & perche si auezzano ad auenturare i lor beni, & ui perdono molto tempo, & danno occasione, che le lor mogli, figliuoli, & seruitori distruggano molto, & conseruino poco, poi che ueggono, che il marito, ò padre, ò padrone perdono tanto in un resto, & che assai pochi, ò nessuno si fa ricco con giuoco, & che nel giuoco & per lo giuoco molti mali, & uitij si imparano, non peccano però. M. anchor che desiderino di uincere alcuna cosa notabile à chi puo donare, senza inganno, ne forza, ne altra circostantia, secondo il Gaet. [d] Il che intendiamo, quando il giuoco, col quale si uuole uincere, non è prohibito sotto pena di peccato mortale, come sono quelli, che qui appresso diremo.

[d] 2ª. 2ª.q.168.art 3 & in summa uerbo ludus.

QVARTO, che giuoco è tutto quello, che si dice, & fa principalmente per dare, ò prendere piacere, co'l quale l'animo si ricrea, secondo Arist. [e] & S. Thom. [f] Et l'uso, & costume di giuocare, & burlare, quanto, quando, doue, come & per quello, che è necessario, è uirtù, che Arist. la [g] chiama Eutrapelia. Et come ogni uirtù è posta fra duo estremi del poco, & 2

[e] 4. Ethico.

[f] 2ª.2ª.q.168.art.2

[g] Vbi supra.

co, & del molto, secondo il medesimo, & una glosa singolare, [a] cosi ancho questa. Perche come è peccato il souerchio giuocare, & ogni altra ricreatione, cosi è ancho il difetto, & mancamento del non giuocare, come lo proua S. Tho. [b] benche per lo non giuocare si pecca poco, & per lo troppo si pecca molto, secondo tutti. Perche le burle, & i giuochi nella uita sono come il sale nella minestra, secondo Giulio [c] approuato. Et questo eccesso communemente è ueniale, & alle uolte M. cioè quando si fa per detto, ò fatto, che da se è. M. come è quel del burlare con parole, & con fatti notabilmente impudichi, & dishonesti, ò dannosi alla salute honore, ò robba altrui, & quello, che si fa con alcuna circostantia di fine. M. tempo, luogo, persona, & opera.

[a] In .§. hæc quæ de pæn. d. 2. sub ca. charitas 3.
[b] In d. q. 168. art. 3. & 4.
[c] Lib. 1. de offic.

3 Delle quali non è il fine principale di uincere alcuna cosa notabile, & grande per giuoco, anchor che sia principalmente di fortuna, come ne ancho è il uolere uincere, perche si giuochi sopra alcuna cosa, che per fortuna ordinariamente accade, come bene il proua il Gaet. [d] Perche questo uolere non è contra la uirtù della giustitia, che permette ad ogniuno, che doni, ò faccia del suo quello, che piu li piace, saluo che contra la liberalità, che inchina à donare à chi, & come conuiene, & à non prendere da chi, & come non conuiene, & si è gia detto di sopra che tale auaritia non è peccato. M. benche Maior. [e] & Hadria. [f] tengano il contrario. Perche la sua ragione ben pensata funda la opinione del Gaet. & non dice, che pecca. M. ma che pecca. Il che anche noi confessiamo con Gaet. & l'habbiamo ancho detto, che cosi fatto guadagno è dishonesto guadagno.

[d] In d. artic. 3. & in summa ludus.
[e] In 4. d. 15. q. 15. & seq.
[f] In 4. de rest. q. de ludo.

Ne ancho la troppa affettione di giuocare, saluo, che quando è tanta, che fa determinare al giuocatore di uolere rompere alcuna legge, ò precetto, che obliga à peccare M. Quanto è, communemente, in quelli, che non giuocano per ricreatione, se non solo per il guadagno facendo di giorno notte, & di notte giorno: Lasciando Messa, & prediche, perdendo & ponendo à pericolo di perdere tanta robba, senza la qual non potrebbono mátener la sua casa, la moglie, & i figliuoli, come sono obligati; ne pagare i suoi debiti, al tempo conueniente, perdendo il credito, anco per darseli carico di Capitano de' soldati, & d'essercito, per timore, che quello, che gli daranno per la paga di quelli, non lo giuochino: & non mirando che tutti i beni & discreti, mor-

morano di essi, & piangono la sua imprudentia & negligentia, uedendoli in ogni cosa discreti, & in questa disconsertatissimi del mal esempio & perdita.

4 Ne ancho la circostantia del luogo sacrato, saluo che quando spetialmente si uieta tal giuoco in quel luogo, come sono le comedie, nelle quali non si rappresentano cose pie[a], ò si giuoca con grande scandalo, ò con grande irreuerentia. Ma il giuocare in quel luogo per cagione ragioneuole, come sarebbe per dare spasso ad uno infermo, che si ritroui in quel luogo, ò per fuggire la otiosità, & per passare tempo coloro, che in così fatto luogo in tempo di guerra si trouano, ò altri giuochi honesti, non è ne ancho ueniale, benche allhora sarebbe, quando fosse senza cagione ragioneuole, secondo un Cardinale[b]. Ne ancho la circostantia della persona fa il giuoco. M. saluo che quando il giuoco si fa con arme, ò mascare, che molto al suo stato repugni, ò con qualche grande scandalo. Perche etiandio senza cómetterlo ueniale puo il chierico, & ancho il frate alcuna uolta giuocare, etiandio à dadi, & à carte per cagioni ragioneuoli, come è per risuegliarsi, ò per rallegrare il compagno infermo, che ha di questa ricreatione di bisogno.

[a] Cú decorem iuncta glo. de uit. & honest. cleric.

[b] Gaiet. in d. art. 3.

5 Ne ancho quella del tempo, perche anchora che sia peccato consumare tutto il dì della festa in giuochi massimamente faticosi, come sono quelli della palla delle giostre, & simili, non sono però mortali, saluo se perciò lascia la messa, ò altro diuino officio, che sotto pena di peccato. M. si dee intendere secondo le leggi, & l'uso della terra & della persona. Ne ancho la qualità del giuoco, perche sia piu di fortuna, & di sorte, che d'industria. Percioche il giuoco, in quanto è giuoco, è ordinato per piacere, & per ricreatione d'animo, & tanto è meglio, quanto è piu soggetto alla sorte, & meno alla scientia & alla industria, il qual uso fatica l'animo. Di modo, che il piggiore di tutti, quanto à se, è quel de gli scacchi.

6 Ne ancho la circostantia della prohibitione de' canoni, & delle leggi, che uietano il giuoco de' dadi, & ogni altro giuoco, nel quale puo piu la fortuna, ò la sorte, che la industria, secondo S. Ant. & la commune[c], come sono le carte, le tauole, i dadi, & altri, simili il cui giuoco per passa tempo, & per ricreatione non è mortale[d], si perche una legge il permette[e], come ancho perche la ragione della legge, che uieta il giuoco de' dadi,

[c] In ca. clerici. 2. de uit. & honest cler.

[d] Ca. inter dilectos de excess. prælat. l. 1. ff. de aleæ lusu. & auth. alearum vsus.

[e] l. quid in conuiuio. ff. de aleæ lus.

& delle

& delle carti, che è per porre à terra, & disfare l'auaritia, & con essi si essercita, cessa in quelli. Ne anco i laici, che giuocano per auaritia, peccano per contrauenire alla legge canonica [a], che lo uieta, perche quella legge non fu mai da essi usata, ne dapoi renouata. Et per questo i laici, che giuocano a' dadi, & carte, principalmente per uincere nelle terre, nelle quali la legge secolare nol uieta, non peccano nulla, per contrauenire a quella legge, come, se non ui fosse.

[a] Ca. Episcop. 35. d.

7 NELLE terre però, nelle quali le leggi, & le ordinationi Regie li uietano, come in Portogallo, & in Castiglia, & ne' luoghi dell'Imperio, piu peccano, perche à quelle leggi contrauengono, anchor che forse non mortalmente, per non essere stata la intentione degli autori di quelle, di obligare à mortale quelle, che non le osseruano, poiche gli obligauano à pena temporale, per un detto di Matteo Mathesila. [b] & per quello, che io altroue [c] piu à lungo scriuo. O perche queste leggi non furono mai riceuute, almeno per questo effetto, ueggendo, che i piu principali di ogni stato de gli huomini, & massimamente i laici giuocano grosse somme, & la maggior parte principalmente per uincere, & i confessori gli assoluano tutti senza che questi propongano di non douere piu giuocare. Il che non potrebbono fare, se i penitenti in cio peccassero mortalmente.

[b] Notab. 78.

[c] In rub. de pœn. & infra ca. 23. nu. 36.

8 I Chierici però, che giuocano a' dadi principalmente per auaritia, & à carte, & sono barattieri, contrauengono alla legge antica ecclesiastica [d]. Et quelli, che cosi giuocono, non essendo barattieri, contrauengono alla nuoua [e] legge, che commanda, che essi non giuochino, ne uedano giuocare. Et perche non impone loro altra pena temporale, pare, che gli obblighi alla spirituale. Et che quella sia di peccato mortale, il significano Maior & Hadr. & il medesimo Gaet. [f] ancho.

[d] Capit. Episcopus 35. d.

[e] Ca. Cleric. 2. de uita & honest. cleric.

[f] Vbi supra.

DI questo ne segue, che il giuocare a' giuochi non prohibiti senza inganno ne scandalo, ne altra circostantia mortale, principalmente per uincere, non è peccato. M. dica Gabriele [g], come li piace.

[g] In 4. d. 25. q. 13. artic. 2. conclus. 3. l.

9 QVINTO prosupponiamo, che quello, che si uince in giuoco, anchor che non sia piu che peccato ueniale, si chiama turpe lucro, & sarebbe bene ritornarlo à colui, che l'ha perduto, ò darlo a' poueri, non è però necessario, fino à tanto, che il giudice lo commanda, anchor che il giuoco sia mortalmente illecito

se non ui interuenne timore, forza, ò inganno, ò inhabilità di donare quello, che perdè, per essere pazzo, ò figliuolo, ò schiauo, ò che si trouaua sotto la potestà del padre, ò prodigo, ò per essere moglie, ò monaca, ò frate, che non haueua percio licentià, ò altri simili, secondo Gio. Andr. & Calder. [a] dica come li piace, Panorm. [b] & secondo Maior. Hadr. & il Gaet. [c], dica Gabriel [d] come li piace. Perche non prende cosa di altrui contra giustitia, poiche non la prende contra la uoluntà del padrone, che poteua donargliele & senza giuoco, & col giuoco. Et ancho, perche ne quello, che si uince per appostare senza inganno, ne quello, che si guadagna uendendo, & comprando ne' giorni di festa, ò in luogo sacrato, anchor che in questo mortalmente si pecchi, non si ha da restituire necessariamente per altre ragioni, che doppo de' dottori allegati noi diciamo in altra [e] parte.

[a] In d. ca cleri. 2. de uit. & honest. cler.
[b] In d. ca. cleric. & in ca. quia plerique de immunit. & eccles.
[c] Vbi supra.
[d] Vbi supra.
[e] In d. ca. cleric. 2.

SESTO, che colui, che giuoca principalmente per uincere, istimi tanto, ò piu quello, che spera uincere, quanto la ricreatione del giuoco. Habbiamo detto tanto, ò piu, perche per essere fine principale, basta quello, per quel, che in altri tre luoghi gia detto habbiamo [f]. Et non habbiamo detto, colui che solo per uincere, perche anchor che un giuochi per uincere, & per ricreatione, però se stima tanto, ò piu il uincere, senza dubbio, che egli giuoca principalmente per uincere, per quello che si è detto in que' luoghi. Non habbiamo detto, come Siluestro, [g] che non giuocherebbe, se non sperasse di uincere perche accio che un fine sia principale di alcuna cosa, non basta, che, se non fosse per quel fine, quella cosa non si farebbe, come in quel luogo detto l'habbiamo, & ui è l'essempio assai chiaro di quel Chierico, che non si leuerebbe à matutino, se non ui fosse la distributione, ò non direbbe la messa, se non gli si donasse la elemosina. Ma egli stima però piu il matutino, & la messa, che quello, che per cio gli si da. Onde ben puo alcuno principalmente giuocare per ricreatione, & per passa tempo, anchor che non giuocherebbe, se non pensasse di uincere, & uuole uincere. Il perche ciascuno in questo con la sua stessa conscientia si consigli. 4

[f] In ca. inter uerb. 11. q. 3. nu. 307. & in ca. quando de consec. d. 1. notab. 6. nu. 24. & in eius addit. num. 324.
[g] Verbo ludus. q. 2. §. 6.

10

INTER-

INTERROGATIONI FONDATE SOPRA I PROSVPPOSITI.

SOMMARIO SECONDO DEL CAP. XIX.

11 *Commandamento nono di non desiderare quello del prossimo, come lo rompe & pecca mortale per modi illeciti, che per mezzo di peccato mortale. 12. 13. Chi uince in giuoco prohibito cosa notabile, ò à persone inhabili per donare &c.*

14 *Chi essendo Chierico, ò religioso guarda il giuoco prohibito, quelli, che sono laici pigliano piacere di giuoco mortale, ò è cagione di quelli, ò da casa, ò tauola per quelli. 15. chi giuoca per guadagnar cosa notabile, à chi non poteua alienare, ò con ingamni, ò carte, ò dadi falsi, ò dissimulando di non sapere quello, che molto bene sapeua: chi importuna à giuocare, ò giurò di pagarlo, quello, che uincesse & non lo pagò.*

16 *Chi giuoca, essendo inhabile, ò con inhabile per donare, & una uolta perde, & un'altra uince, & non lo restituisce &c.*

17 *Colui, che non restituisce quello, che gli è stato dato per star mirando il giuoco.*

18 *Quelli, che guadagnano in fare scommesse, & non restituiscono; quando è mortale.*

11 SE ha deliberatamente deliberato di hauere alcuna cosa notabile di altrui, per modo illecito, come per furto, & per ragione. M. Perche come di sopra [a], & altroue [b] habbiamo detto doppo di S. Tho. [c] tanto pecca, *cæteris paribus*, cosi egli che uuole, ò desidera deliberatamente far male, ò mal dire, quanto colui, che fa, & dice male.

SE ha desiderato di acquistare alcuna cosa per *fas*, & *nefas*, lecita, ò illecitamente, anchor che fosse con peccato mortale. M. secondo tutti. Se egli desiderò però picciola cosa altrui senza licito titolo, ò grande per illicito uenialmente, non è. [d] M.

12 SE essendo Chierico, ò religioso, giuocò alcuna cosa notabile à giuoco uietato di carte, dadi, tauole ò altri piu alla fortuna, & alla sorte soggetti, che alla industria tanto, ò piu per cupidità, & per uincere, che per ricreatione, & passatempo, etiandio, che giuocasse con persona habile à potere donarli senza

[a] Supra ca. 11. nu. 8.
[b] In addic. ca. quando de consec. d. 1. numer. 292.
[c] 1[a]. Sec. q. 74.
[d] Per dicta in ca. 1.

[a] Supra eod. ca. nu. 4. & 5.

giuoco quello, che potea uincere. M. per lo sopradetto, [a] ben che non sia di necessità obligato à restituire, fin che non è condennato dal giudice, quantunque sarebbe bene ritornarlo à colui, che perdè, ò darlo a'poueri, per quello, che detto di sopra habbiamo [b]. Habbiamo detto chierico, ò religioso, perche non ho ardire di dire che in quello i laici pecchino. M. per lo sopradetto. [c] Habbiamo detto, à giuoco uietato, perche giuocare à giuoco non uietato, principalmente per uincere, non è mortale ne à laico, ne à chierico, per lo sopradetto [d], se per altra circostantia non si fa tale.

[b] Supra eod. capit. num. 9.

[c] Supra eod. ca. nu. 2. & 6.

[d] Sup. eod. ca. nu. 6

HABBIAMO detto alcuna cosa notabile, perche il giuocare poca quantità, secondo lo stato della persona, non è da se mortale, ò che sia in giuoco uietato, ò in giuoco lecito, quale è quello, che piu consiste nell'ingegno, nell' industria, & forza, come è il giuoco della palla, della balestra, de gli scacchi, di correre al palio, & simili. Puo però essere. M. per alcuna circostantia di spergiuro, di bestemmia, d'ingiuria, di lasciarne la messa nel giorno di festa, ò di scandalo, come se essendo chierico, ò religioso giuocasse in publico con grande scandalo di secolari, ò di luogo, & tempo, come si è detto di sopra [e]. Habbiamo detto, anchor che giuocasse, con persona habile, perche chi giuoca principalmente per uincere cosa notabile con persona inhabile à potere donare quello, che ha da giuocare, & senza licentia di chi gliela puo dare, per dare in giuoco, pecca. M. ò che sia il giuoco uietato, ò nò, ò sia chierico, ò laico, per lo [f] sopradetto. 13

[e] Supra eod. ca. nu 4. & 5.

[f] Supra eo. ca. nu. 9.

14 SE essendo chierico, ò religioso, li piacque di stare à mirare i giuochi di fortuna, la cui uista gli è uietata. M. [g] se erano mortali, & li stette à mirare per spatio notabile di tempo, & altramente nò, al parere nostro, per quello, che si è [h] detto.

[g] Ca. clerici. 2. de uita & honest. cleri.

[h] Supra eo. ca. numer. 12.

SE li piacque il giuoco, che era peccato mortale, ò quel, che non era piu, che ueniale, tanto che ui stette determinato di prenderne piacere, anchor che fosse mortale. M. [i] ò se il suo uedere fu cagione che si giuocasse giuoco mortale, ò se haueua officio per impedirlo, & non l'impedì [k]. M. Ma, se non è ecclesiastico, ne' ha tale officio, ne il suo uedere è cagione di quel tale giuoco, ne' li piace, che si giuochino giuochi mortali, anchorche gia si giuochi, & si prenda esso piacere di uedere la industria, & la buona sorte, ò mala, ò se il giuoco non è mortale, non pecca M. se altra cosa di peccato non ui si mescola, secondo la mente di tutti,

[i] Gabr. in 4. d. 15. q. 11. artic. 2 dub. 3. quia facientes & cõsentientes capit. ad Rom. 1. & ca. 1. de offic. deleg.

[k] Ang. ludus §. 5.

&

& secondo quello, che habbiamo altroue [a] scritto di colui, che ascolta, & uede cose mortali, & non si contenta di quelle, ma dell'effetto, ò sottigliezza, con che si fanno.

15 Se à giuocatori di cose mortali donò casa, tauole, candele, & altri istromenti, senza i quali non si sarebbe giuocato, mortale [b].

Se ha giuocato principalmente per uincere alcuna cosa notabile a'colui, che non poteua alienare. M. per lo sopradetto [c], ò con inganno fingendo non sapere giuocare, ò con dadi, & carte false, ò non osseruando la legge del giuoco. M. & con obligatione di restituire quello, che uinse, à cui lo uinse, se ben poteua alienare, & se non poteua alienare, al suo superiore, ò curatore, secondo la mente di San Thom. [d] & ancho, se molto eccedeua l'altro in sapere dell'arte del giuoco. M. con obligatione di restituire, come l'ha detto il dottissimo [e] Medina.

Se costrinse, ò con molta importunità indusse altri à giuocare, ò à continouare il giuoco contra sua libera uoluntà, & che uolea gia leuarsi dal giuoco, & non uolle restituirli quello, che li uinse, M. secondo San Thom. [f]. Ma non gia, se lo inuitò solamente à giuocare, ò l'indusse con leggiere parole, & prieghi senza farli forza, ne paura, ne cosi gran forza, che li togliesse la sua libera uoluntà, secondo il Gaetano [g], & Medina [h]. Ma saria uisto giuocare contra sua uoluntà, l'huomo honorato, che con tal parole, è indutto à giuocare, che restaria affrontato, & tenuto per da poco se non giuocasse, come l'appontò Soto [i], & è caso cottidiano.

16 Se ha giuocato con altri senza portui danari con promessa giurata di pagarli quello, che perdesse, poi non uolle pagarlo. M. [k] come lo proua largamente [l] Medina.

Se ha giuocato molte uolte, & una uolta perdè, l'altra uinse, & uolle compensare il uinto perduto, per non restituirlo ne' casi ne' quali era obligato. M. Per lo quale è da notare, che con quello, che uinse ad uno, non puo compensare quello, che egli perdè con un'altro. Ne quello, che uinse in giuoco illecito, & uietato, con quello, che perdè in giuoco lecito & permesso. Puo ben compensare quello, che nel medesimo giuoco, ò altro della medesima spetie, ò della medesima qualità di essere lecito, ò illecito uinse al medesimo, con cui perdè, essendo amendue persone, che possano alienare, & perdere, ò essen-

[a] In ca. inter uerba 11. q. 3. nu. 83. & nu. 161.
[b] Arg. ca. err. ur. 83. & eorum quæ in d. ca inter dicebamus.
[c] Supra eod. ca. numer. 12.
[d] 2a. 2e. q. 32. art. 7.
[e] In .C. de rest. de de rebus restituë. q. 22. col. 8.
[f] In d. art. 7.
[g] Ibidem.
[h] Vbi supra.
[i] Lib. 4. q. 4. art. 2.
[k] Arg. ca. debitores de iure iur.
[l] Vbi supra.

do à cio amendue inhabili. Et ancho quando l'uno è habile, & l'atro inhabile, & in un medesimo giuoco, prima di leuarsi di giuoco l'inhabile perdè, & uinse. Perche non si dice uinto, ne perduto fino all'ultimo. Bèche di rigore di legge non potrebbe l'habile compensare quello, che uinse all'inhabile, con quello, che prima perdè col medesimo, ò con altro giuoco della medesima spetie, ò della medesima qualità di essere lecito, ò non lecito. Però pare à Syluestro, [a] che si di equità, almeno nel foro della conscientia, il quale noi seguitiamo, anchor che altri assai noui tengano il contrario.

[a] Verbo ludus q. 17

SE stando presente, ò dando apparechi a' giuocatori riceuette alcuna parte di quello, che si uinse, come sogliono i giuocatori dare, & non uuole poi restituire. M. essendo colui, che lo donò obligato à restituire, altramente nò [b]. 17

[b] Gabr. in 4. d. 15. q. 13. art. 3. dubio. 6. in fin.

SE appostò alcuna cosa con altrui sopra alcuna cosa, che accade, come è à dire, che la tale cosa sia, ò non sia, & uinse, non è obligato à restituire quello, che uinse, secondo Gabriele, [c] & Hadr. [d] saluo che quando sà certo, che quello, che esso diceua, era così la uerità, & lo dissimulaua mostrando di non saperlo di certo, accioche l'altro appostando giuocasse. Che si affermò, che lo sapeua di certo, & tutta uia l'altro ostinatamente negaua, & uolle, che si appostasse, non è obligato à restituire [e]. 18

[c] Vbi sup. dub. 6.

[d] In 4. de resti. q. de ludo.

[e] Medina ubi sup. col. ult.

DEL DECIMO PRECETTO, NON DESIDERARE la moglie d'altri, & de' consigli Euangelici. Capitolo XX.

SOMMARIO PRIMO DEL CAP. XX.

1 *Commandamento decimo di non desiderar la donna d'altri tacitamente uieta quello, che il sesto precetto, & al contrario il sesto quello del decimo, & come lo rompe, pecca mortalmente chi ama, ò uuole esser amato, con amore carnale, mortale.*

VESTO Precetto non è il mdesimo col settimo, perche per quello si uieta espressamente la opera esteriore della lussuria, & in questo la interiore. Ma perche in questo si uieta tacitamente quello, che nel settimo espressamente si dice, 1

& al

& al contrario in quello tacitamente cio che in questo espressamente si tocca, si posero in quel settimo l'interpretatione, speculationi, & le interrogationi che all'uno, & all'altro seruono. Perche habbiamo nel capitolo undecimo detto, quando il pensiero, la dilettatione, & il consenso uero, ò interpretatiuo sono mortali, & quando ueniali, non porrò in questo luogo altro, che questa poca sola interrogatione.

SE ha desiderato deliberatamente di essere amato di amore carnale, lussurioso, mortale da alcuna, ò alcune, & di hauere innamorati, ò innamorate di questa maniera, ò li piacque di essere cosi amato, & di hauere tali innamorati, ò innamorate, anchor che essa, ò egli non amasse in quel modo, ne uolesse essere innamorata di alcuno, ò di alcuna di questa maniera. M. perche consente nel peccato mortale di [a] altri.

[a] Et facientes, & cōsentientes. 22. cap. 1. ad Rom. & ca. notū 2. q. 1.

DE' CONSIGLI.

SOMMARIO SECONDO DEL CAP. XX.

2 *Non compire i consigli Euangelici non è mortale, senon lo lascia di fare principalmente, per tenerli in poco, & chi dice che non sono quelli ragioneuoli, ò utile & che assolutamente è meglio esser maritato, che religioso, è heresia: ma non lo dire, che à questo, ò à quello piu conuiene esser maritato, che non essere.*

2 SE ha lasciato di compire i consigli euangelici, ò canonici principalmente per disspregio. M. secondo la glosa singolare approuata. [b] Perche anchor che non sia alcuno obligato à comporli prima che ne faccia uoto sotto pena di peccato mortale, ne etiandio ueniale, è nondimeno obligato à non disspregiarli, & à non restare di compirli per disspregio principalmente, poi che chi disprezza il consiglio, disprezza colui, che dà il consiglio. Et per questo chi lasciasse di osseruare il consi-
2 glio euangelico, ò ecclesiastico, per non tenerlo per ragioneuole, ne utile, ne per cosa, che guardandosi faccia quelli, che la guardano, piu perfetti, peccarebbe mortalmente, secondo Gersone. [c] Per la qual cosa affermare, che da se, & assolutamente sia meglio l'essere accasato, che continente, ò l'essere seco-

[b] In ca. quis autem 10. d.

[c] De uita, & anima lectio. 5. Sco. in 4. d. 3. q. 4.

[a] Per scripta Tho. [illegible] q 152. art. 4. & [illegible] 4.
[b] [illegible].19 si uis p[illegible] [illegible] uade, & uende &c.
[c] Ca.7.ad Rom.

lare, che religioso, è heresia, [a] perche è contra l'Euangelio che dice, [b] Se uuoi essere perfetto, ua, & uendi cio, che hai, & dallo a' poueri, & seguimi. Habbiamo detto, da se, & assolutamente, perche il dire, che per alcuni, & alcuni rispetti sia meglio essere accasato, ò secolare, che religioso, ò chierico, non è peccato, ma è [c] uerità.

DE' PRECETTI DELLA CHIESA, CHE SONO il uedere la messa integra ne' giorni della festa commandata, & il digiunare i giorni commandati dalla Chiesa, il pagare le decime, il confessarsi una uolta l'anno, & il communicarsi la Pasqua.

Capitolo XXI.

DEL PRIMO, CHE E' L'INTENDERE LA MESSA.

SOMMARIO PRIMO DEL CAP. XXI.

1 *Tutti i Christiani deono udire la Messa integra i giorni di festa, et pecca mortalmente, chi non la ode, anco senza disprezzo. 2. & 3. Et anco chi lascia notabil parte di quella, quale è tal parte: se basta udire due messe.*

3.4. *Quale è causa giusta, ch'escusa di uedere, & udire messa con molti esempij.*

7 *S'è necessario udirla nella sua parochia, & quella della festa, ò piu d'una il giorno della natiuità.*

3 *S'è escusato lo scommunicato d'udir messa.*

4 *Interdetto si scusa d'udir messa al priuilegiato.*

4 *Vedoua, che non esce di casa dentro di certo tempo: se non ode messa se pecca 5. che farà per non peccare.*

4 *Costume che le uedoue non odano Messa per un mese, ò un'anno s'escusa. 5. Come si puo leuar.*

5 *Re Don Giouanni di Portogallo, il terzo giorno della morte del suo figliuolo udi gli officij pontificali.*

6 *Se il Vescouo puo commandare che si oda la Messa nella Parocchia.*

8 *Messa commandata chi non la ode, come pecca mortalmente, se non s'ode integra, ò se udendola parla: ò se ode, ò fa altra cosa, ò non la supplisce per orationi quando con giusta cagione non la ode. 9. ò udendola dice le sue diuotioni, ò quello*

ch'era

ch'era obligato per altra uia. 10. ò fu ad udirla per cagione illecita, ò non la fece udire a' suoi figliuoli, ò figliuole, & serui, ò li probibì & impedì.

8 *Il fine del precetto non si commanda.*

10 *Mal costume quello delle donzelle, che non odono Messa, & quel costume, che le scusa, scusa sua madre si teme.*

1 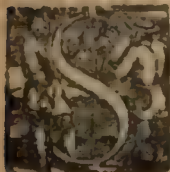

SE doppo l'uso della ragione ha lasciato di intendere la messa intiera ne' giorni delle feste commandate senza giusta cagione. M. [a] anchor che lo lasciasse senza uero, & interpretatiuo dispregio, ma per sola negligentia, come il dice Syl. [b] dicano come lor piace, Ang. [c] & Riccar. [d] Habbiamo detto, doppo l'uso della ragione, perche tutti quelli, che l'hanno, laici, clerici, ò religiosi, liberi, & schiaui, sono obligati à uederla, secondo la commune. [e] Habbiamo detto ne' giorni di festa, perche ne gli altri dì non è alcuno obligato ne chierico, ne religioso, ne ancho il Vescouo, à uederla. Percioche il cap. [f] che di cio parla non dice, che sia obligato, ma che non li pare bene, che ne pasi dì senza ascoltare la messa. Ne ancho ne' giorni di quaresima, & di digiuno, perche, se ben dice un testo, [g] che non si dee riputare, che digiuni in quaresima colui, che non udì prima, messa questo parla di consiglio, ò è derogato per contraria consuetudine, secondo Rosella [h]. Ben che con effetto ogni Christiano hauendoui la commodità, doureb be ogni giorno intenderla, poi che in quella ci si rappresenta la crudelissima passione che nostro signore humilmente per noi sofferì, & perche per isperientia si uede, che assai poco tempo ui si pone, & per essa molto ne negotij si guadagna.

2 [i] HABBIAMO detto, intiera, perche non sodisfa colui, che lascia di udirne alcuna parte notabile, [i] come è al parere nostro l'essere detta la Epistola, come in altra parte l'ho [k] detto. Et colui, che uiene al principio della oratione, & si par te prima, che si communichi, lascia ancho parte notabile, posto insieme quello, che manco nel principio con quel del fine. Ben che colui, che uiene doppo la Epistola, ò doppo l'Euangelio, & li legge ò gli si fa leggere poi finita la messa, pare che sodisfaccia al precetto, secondo Margarita confessore, come etiandio sodisfa chi ascolta la metà d'una messa, & l'altra metà dell'al-

[a] Ca. Missas. & cap. Omnes fideles. de consecr. dist. 1.

[b] In uerbo. Missa. 2. q. 2.

[c] In quodl. 1. q. 19.

[d] Verb. Feriæ. §. 4.

[e] Quam tenent Richar. ubi supra, & Card. in d. ca. Missas Anto. 2. part. tit. 9. ca. 10. §. 1.

[f] Ca. fi. de priuileg. lib. 6.

[g] Ca. Solent de consec. d. 1

[h] Verb. Missa. §. 13. Syl. uerb. Missa. 2. q. 1. § dicitur tertio.

[i] Dicto cap. Missas. uerbo Totas.

[k] In ca. Quando. de consec. d. 1. notabi. 10. num. 19.

[a] Maior. in 4. d. 45. q. 2.

tra, [a] benche chi senza cagione giusta per male costume, ò per uana superstitione, prima che finisca la messa si parte, non sodisfa, secondo alcuni. Perche il testo commanda, che non si parta auãti alla benedittione. Però al parere nostro se non lascia parte notabile, é scusato di . M. per lo sopradetto. Habbiamo detto sen 3
za cagione giusta, perche con quella lecitamente si lascia, secondo tutti. La quale giusta cagione hanno quelli, che ad essisti matione loro non possono ascoltarla senza graue danno dell'anima, del corpo, dell'honore, della robba propria, ò del prossimo, benche perauentura ueramente potrebbono. [b] Tale l'hanno gli scommunicati, & interdetti personalmente, benche non hauessero procurato di essere assoluti, quando era ragione. Per che, se bene hauessero peccato per non procurare l'assolutione, quando poteuano, nondimeno non peccarebbono, per non intendere la messa, che uorrebbono, [c] & non possono. L'hanno ancho tale gl'infermi, che non possono senza pericolo uscire, & quelli, che loro seruono, che non possono senza notabile pericolo lasciarli. Et le donne ancho, che non possono senza pericolo lasciare i loro figliuoli, & quelli, che per ascoltare la messa, uengono impediti di potere qualche grãde, & giusto negotio esseguire. & colui, ilquale per ragione del suo officio è uietato l'uscire fuori, come sono coloro, che hanno in guardia alcuno castel
lo, fortezza, & i Signori, & i loro consiglieri, che nel tempo 4
della messa si ritrouano occupati in alcuni negotij, che non patiscono dilatione, & coloro che uanno in camino, quando per intendere messa perderebbono la compagnia necessaria, ò utile, & i poueri cosi ignudi secondo gli stati loro, che gli ne segui rebbe loro gran uergogna, ò risa, se andassero in Chiesa secondo la mente commune, che esplica Sil. [d]. Et diciamo, che l'interdetto generale non iscusa chi per priuilegio, ò bolla, ò legge commune puo intenderla, come possono tutti i chierici conforme alla opinione di Gio. Andr. [e] riceuuta in tutta la Spagna, benche non nella Francia. Le uedoue ancho sono scusate, che doppo la morte de' mariti stanno rinchiuse, & non ueggono messa per quindici giorni, ò un mese, doue è tale costume: ma non gia quelle, che per mesi, & anni stanno senza uederla [f]. Questo medesimo sente S. Ant. [g] Ma perche ne dicono, che è necessario quello, che diremo che essi non uoriano, cioè che é difficil cosa difendere, che non sia lecito alla uedoua star dui, ò tre, ò piu

[b] Arg. l. nepos proculo. ff. de uerbo. signific.

[c] Arg. ca. Nemo potest ad impossibile. de regu. iuris lib. 6. Quanuis. cap. fin. de elect. & tractatu in capit. Quia diuersitatem. de concess. præb. obuiare uideãtur, sed intelligẽda ssunt quoad alios effectus.

[d] Vbi supra q. 2.

[e] In ca. fin. de sent. excom. li. 6.

[f] Syl ubi supra.

[g] In 2. part. tit. 9. ca. 10. § 2.

ò piu mesi, & anco un'anno, à uscire di casa, & andare alla Chiesa, nella terra donde è uso perscritto di 40. anni, che non esca di casa sua per quel tempo, alla Chiesa, ne ad altra cosa: perche essi medesimi confessano, che l'uso puo scusare per quindici giorni, & un mese: & per consequente hanno da confessare, che puo scusare anco per 40. & 50. 60. & cento giorni: & per la istessa ragione, per sei mesi & uno anno, poi che la legge d'udir messa una uolta l'anno, ò in dui, ò sei mesi, non è piu Diuina naturale ne sopra naturale, che quella d'udirla una uolta in 15. giorni, ò in uno mese: & perche niuno puo negare, che si potria far legge, che per alcun buon rispetto, si rilasciasse con alcuni per sei mesi, ò un'anno, la legge d'intendere, & udire ogni festa la Messa: & per conseguente hauemo da confessare, che il costume puo far il medesimo [a], per alcuno buon rispetto, quale pare essere questo, almeno, nelle terre donde facilmente suspettano male delle uedoue.

[a] Quidquid .n. fieri potest per legem, potest etiam per cõsuetudinem induci .l. De quibus .ff. de leg. & ca. fin. de consuetu. l. uenditor. §. Si constat .ff. communia præd.

5 Ma aggiungemmo, che saria degna di lode la uedoua che non uolesse usar di questo costume: anzi imitando alle gloriose Marta & Maddalena sorelle di Lazaro: (non ostante il corrotto, che portauano per suo fratello, usciro di casa, à uedere il buon Giesv, essendo Mortale) uscissero à uedere l'istesso, che è nel Sacramento immortale & gloriosissimo, & domandarli, che come egli cauò Lazaro della sepoltura, cosi caui suo marito del purgatorio, s'è in esso, & anco piu degna cosa, che imittassero le uedoue di altre terre, che tutti i giorni del primo ànno, uanno alla Chiesa à pregare Iddio per li loro mariti, & offerire alla Messa pane & cera per quelli, & imitassero l'alto & potente Re con la Regina di Portogallo Christianissimi, che con grande esempio di Riuerentia & Amore d'Iddio, uedesimo andare, ascoltare uespero & compieta, & Messa Pontificale con la sua Predica, la uigilia & giorno della Epiphania dell'anno MDLIIII. essendo il terzo giorno della morte del fior de i Principi Don Giouanni suo figliuolo & herede di tutti i suoi Regni & stati; Aggiongemmo anco che opera degna di buon prelato saria il Vescouo della terra (doue è tale uso) di procurare di leuarlo ò moderarlo, per quindici giorni, ò uno Mese per le sue Prediche, & esortationi publiche & priuate: & per quelle de' suoi Predicatori, & Parrochiani, & quando, per questa uia non potessero, farlo per quella del suo sinodo, nel quale anco consentissero i laici

perche io non osarei dire, quello, che alcuni diriano, che senza fare questo, puo licitamente commandarlo sotto censure; che non ostante quello costume, che escano ad udir Messa i giorni di festa le dette uedoue: Anco aggiungemmo che le dette donne uedoue non lasseranno di peccare se usciranno di questo costume per una gloria gentilesca, che la lodano di molto amica di suo marito, & piu si usa di quella, come una Romana gentile, che non tiene speranza di uederlo mai piu: o per mancamento di fede, ò memoria di quello, che nell'altro seculo passa, & che presto gli anderà appresso. O' si starà serrata piu tempo di quello che communemente quelle di sua conditione & stato sogliono stare. Auisamo qui una di quelle, che per usare santamente del detto costume ha da usare di quello à fine di non dare, che dire à quelli, che temerariamente giudicano l'intentione d'altri, per fine di piu pregare Dio stando serrata, che uscendo suora: per fin di pregare quelli, che la uisiteranno, che l'aiutano ad importunar Dio per colui, che tiene il corrotto, per riceuere per parte di penitentia, & humiliarsi piu uedendosi priuata della uista della Chiesa & del sacramento, sotto il quale il suo creatore Resuscitatore, & Saluatore si mostra beniguissimo a gli amici suoi: adunati in quella à fine di piangere da uero, con il Real Profeta dicendo [a]: Quanto da me è amata la uostra Chiesa Signore, con ogni uirtù, & fortezza, indebilisce la mia Anima col suo amore & desiderio di uederla: & di uederui sotto à quel l'Hostia Consacrata & poi nel Cielo, giunta con mio marito, à faccia à faccia, refulgentissimo. Amen. Sono ancho iscusate le donne maritate, che senza grãde scandalo de' mariti non possono andare à messa per non potere, se ui uanno, bene apparecchiare alla famiglia le cose necessarie; per quel, che si è detto di sopra [b].

6 NON habbiamo però detto nella loro parrocchia, perche anchor che per la legge commune si ha da intendere nella parrocchia, ò almeno non si sodisfa per intenderla in altra Chiesa se lo fa per dispregio del suo parrocchiano, ma dee esserne dal parrocchiano di quest'altra Chiesa cacciato, & rimesso al suo: [c] & il sacerdote, che l'ammette, commette furto in riceuere le offerte da i parrocchiani di altra Chiesa, con obligatione di [d] restituire.

NONDIMENO chi l'ascoltasse fuori della sua parrocchia per

[a] Psalm. 83. Quam dilecta tabernacula tua domine uirtutum, concupiscit & deficit anima mea in atria domini.

[b] Et Arg. ca. Voluit 34. q. 5.

[c] Capit. 2. de parochijs.

[d] Argu. cap in nostra. de sepul. & Clemen. Dudum. cod. titu.

per ragioneuole cagione, come sarebbe se il suo parrocchiano fosse publico concubinario, ò denuntiato scommunicato, ò suspeso de gli ordini, ò pure per sua maggiore diuotione, ò perche in quell'altra Chiesa udirà la messa, & la predica, ò migliore predica, sodisfa, anchor che la oda in oratorio particolare, & nella sua propria casa anco. Et etiandio se senza cagione ragioneuole lo fa, pur che nol faccia per dispregio del proprio parrocchiano, secondo Panor. [a] & ancho perche questo si osserua per un ragioneuole costume scientemente tollerato, secondo Syl. [b] massimamente in uederla ne' monasterij di mendicanti. Ne i Vescoui possono commandare à loro sudditi il contrario, per essere l'uso generale. Onde come non puo il Vescouo leuare, ne restringere la legge commune, cosi ne ancho il costume di tutto il mondo. Et se sotto pena di scommunica lo commandasse, sarebbe la scommunica non solamente ingiusta, ma nulla. Perche come la censura data contra la legge commune è di nessuno ualore, [c] cosi è quella anco, che si dà contra il costume commune di tutto il mondo, secondo Santo Anton. & Syl. [d] Per la qual dichiaratione Papa Leone Decimo, donò un breue, [e] il qual oltre le altre parole contiene le seguenti.

[a] In d.c.2. de paro. per illum tex. a contrario sensu.
[b] Vbi supra q.5.§.2
[c] Ca. 1. de sententia & re iudic.
[d] Vbi supra. §.2. & notatur in d. ca 1.
[e] Quod continetur in supplemento priuilegiorum concess 90.

AVTHORITATE apostolica tenore præsentium notum facimus, omnes Christi fideles utriusque sexus, qui (non contempto proprio sacerdote parrocchiali) in ecclesijs fratrum ordinum mendicantium dominicis, & festiuis diebus missas audiunt satisfacere præcetto ecclesiæ de missa audienda, nec in aliquam labem peccati mortalis, pœnamue propterea incurrere.

EGLI è però da notare, che ne per questa bolla, ne' per legge commune, ne per costume si scusa colui, che lascia di uedere la messa nella parrocchia sua per dispregio di quella, ò del suo parrocchiano.

7 AVISIAMO anco, che se ben colui, che uede messa fuori della sua parrocchia, sodisfa al precetto d'intendere la messa, se' non sà però egli le feste, & i digiuni della Chiesa, & le scommuniche, & le altre cose necessarie, che il parrocchiano insegna, & publica nella metà della messa, peccarebbe non andando ad udire queste cose, ò non procurando saperle dal parrocchiano, ò da gli altri, che l'udirono, & etiandio se egli si resta di ascoltarlo

[a] In ca. Et hoc attendendum. de consec. d. 1.

con scandali del popolo, ò de' uicini: come altroue [a] il prouiamo. Non ui habbiamo ne ancho aggiunto, la messa del dì, perche anchora che sia cosa lodeuole ascoltare quella messa, non è però necessario, & si sodisfa al precetto con qual si uoglia altra messa, & ancho con quella de' morti, secondo S. Ant. [b] Rosella. [c] Sono però degni di riprensione i sacerdoti, che ne' giorni di festa à richiesta de' secolari lasciano la messa della festa, & ne dicono un'altra particolare, almeno in publico, secondo quelli. Il cui detto procede, quando senza scandalo, & senza mancare all'obligo del suo beneficio, ò cappellania, & di colui, che gliela fa dire, puo far questo, & altramente nò. Et è falso pensare, che in quello peccarebbe: M. come dice Sylu. che alcuni dicono. Habbiamo ancho detto, messa, & non messe; perche non è obligato à uedere piu, che una messa il dì di festa per legge commune, ne ancho il dì di Natale, nel quale, si dicono tre messe, se per uoto, ò per penitentia, ò per statuto, ò per patto particolare non è à ciò obligato [d]. Se lasciò di ascoltar la Messa integra il giorno di festa senza giusta cagione per lo sopradetto.

[b] 2. part. tit. 9. ca. 10. §. 1.

[c] Verb. Missa. §. 14. Sylu ubi supra q. 4.

[d] Quia nulla lege id cauetur. Ergo nõ est imponendum. l. Illam. C. de collati. ca. Consuluisti. q 5.

8 Se ascoltando la messa uoluntariamente si occupò in cose esteriori, che non si compatiscono con l'attentione necessaria per intendere la messa, come è lo scriuere, & il dipingere. [e] M. si poi non ne intese altra con bastante attentione.

[e] Ang. Verbo Feriæ. §. 14. Syl. uerb. Missa. 2. q. 6. Gaeta. in summa. Festorũ uiolatio.

Il medesimo diciamo di colui, che dorme & di colui, ancho che parla, ò ascolta con grande attentione cose impertinenti in parte notabile della messa: & etiandio di colui, che uoluntaria, & attentamente si occupa in pensare cose impertinenti, che non si compatiscono con l'attentione necessaria della messa, secondo la mente commune.

Alcuni uogliono dire, che chi per alcuna giusta cagione non puo udire la messa il dì di festa, pecca. M. se lascia di fare alcuna oratione almanco mentale, per riuerirne con quella Dio, come signore & creatore, & amarlo sopra tutte le cose, come il sente Scoto [f]. Perche dicono, che ogni Christiano è obligato ad orare in alcun tempo sotto pena di peccato per legge diuina, come noi altroue [g] il prouiamo, & la Chiesa determinò, che questo si facesse le dominiche, & le feste, quando si ascolta la messa. Ma questo non è uero, perche il giusto impedimento disobliga dal precetto di intendere la messa, & sotto questo precet-

[f] In 3. d. 9. & 17. q. vnic. & Arg. uerbo Feriæ. §. 46.

[g] In ca Quãdo not. 3. num. 2. de consec. d. 1.

to non

to non si commanda, che amiamo Dio, & che l'honoriamo piu di tutte le feste, anchor che il fine, che per quello si pretende, sia questo. come ben lo proua [a] Hadriano.

[a] In 4 de satisfa@tio ne. q. quæritur sub fin.

9 Se ascoltando la messa di precetto disse le sue diuotioni, al le quali non era obligato, ò le hore canoniche, ò altre, che per legge, ò per penitentia, ò per uoto era obligato, & tanto attese à queste, che non attese bastantemente alla messa M. & altramente nò. dicano pure, come lor piace, Angelo [b], Gabriel, Maior, & il Gaetano, con altri molti, che in altra parte allegammo [c]: perche la uera risolutione è quella, che data iui habbiamo, cioè, che colui, che nel medesimo tempo ascolta la messa, alla quale è obligato di precetto, & dice ancho le hore canoniche, ò uotiue, ò date in penitentia, ò di deuotione, so disfa à tutto, se ha intentione bastante à tutto, non occupando tanto l'intelletto in uno, che lasci di starne attento, quanto è necessario, nell'altro. Il che si puo fare, poi che niuno è obligato di precetto ad ascoltare, ne intendere quello, che il sacerdote canta, ò dice. Et basta stare presente al Sacerdote, che parla per tutti, & prega il Signore Dio per tutti, & desiderare, che IDDIO l'essaudisca, inginocchiandosi, & alzandosi, come gli altri. Le quai cose tutte si possono fare attendendo bastantemente à quello, che esso dice, & non occupandosi studiosamente in pensare, imaginare, & dire ne far cosa, che al suo desiderio, & assistentia repugni. Et questo allhora maggiormente procede, quando dice le hore canoniche, & le orationi sopradette nel tempo, che non puo ascoltare, ne intendere il sacerdote, ò per che si ritroua lontano, ò perche il sacerdote legge basso, ò secreto, ò perche l'ascoltante sia sordo, ò per altri simili rispetti. Et la opinione contraria puo procedere, quando colui, che fa questo, non sta intento ad altro, che ad una cosa sola di quelle, che esso è obligato fare, & non alle altre. Perche costui non sodisfa se non à quello, à che è uolto con l'attentione necessaria. Et se à nessuna di quelle cose tenesse l'attentione necessaria, à nessuna sodisfarebbe.

[b] Verb. Feriæ. §. 41.

[c] In d. repe. ca Quãdo. notabi. 19. num. 179.

10 Se andò in Chiesa principalmente per parlare, ò per uedere alcuna bella donna, ò per qual si uoglia altra cosa non licita, non sodisfa al precetto d'intendere la messa, secondo Had. [d] a cui non crediamo in questa parte. Perche ben puo con mala intentione andare in Chiesa, & con buona intentione ascoltarui

[d] Vbi supra in fin

la messa, & perche prosuppone, che con opra mortalmente ma la non si possa sodisfare al precetto buono. Il che è anco falso, come à lungo il prouiamo [a] altroue.

[a] In d. repet. cap. quádo de consecra. d.1.nota. 20. nu.35.

Se essendo signore, padre, ò padrone, per sua gran negligentia, ò per tenerli in cose occupati, che si poteuano in altri tempi differire, fe, che il suo schiauo, figliuolo, ò creato lasciasse di uedere messa il giorno di festa [b], M. Ne mi pare tolerabile la usanza, che le donzelle nobili non uadano mai à messa, ne à predica prima, che si maritino, massimamente se ad altre feste, & uanità le mandano, & permettono loro, che stiano continouamente sulle finestre. Benche se i padri non le lasciano andare à messa, esse sono scusate [c], ma non gia i padri, che le impediscono, & se almanco nelle gran festiuità, & di tempo in tempo non le menano in Chiesa à uedere messa, ò non gliela fanno dire in casa. Et quando la figliuola donzella si scusa, anco si escusaria la madre, che per guardarla, per prouabile timore, restasse con quella.

[b] Arg.ca duo.23.q 4 & ca.fin.de iniur.

[c] Ang.feriæ.§. 42. & Syl.missa.2.q.2.

DEL SECONDO PRECETTO DELLA CHIESA, che è di digiunare ne' giorni, che ella commanda.

SOMMARIO SECONDO DEL CAP. XXI.

11 *Quando comincia il digiuno, & che cosa è, & che il bere (anco illecito) non lo rompe.*

12 *Et qual mangiare, & qual collatione lo rompe.*

14 *Et che pecca mortale chi senza giusta cagione, ò tenuta per tale lo rompe: & che hora, chi dubita di quella.*

13 *Quei della quadragesima in che differiscono degli altri digiuni. & sono di legge Diuina.*

15 *Digiuni, gli scusano le giuste cagioni, che si riducono à tre, cioè impotentia, necessità, & pietà, con esempij: di uecchi, giouani, serue, nutrici, & poueri. 16. Et lauoratori. 17. 18. Predicatori, lettori, confessori. 19. Peregrini, 20. Donne maritate: per piacer bene à suoi mariti.*

18 *Il digiuno non è tanto buono, come l'opere della Misericordia.*

21 *Come dispensa il Papa, & il Vescouo, & altri Prelati ne i digiuni.*

PROSUP-

11 ROSVPPONIAMO qui primo, che il digiuno ecclesiastico comincia à mezza notte [a] secondo la mente di tutti: & se bene un capitolo [b] significa il contrario, parla però di consiglio, secondo la glo. approua, come in quel luogo detto l'habbiamo. Secondo, che il digiuno ecclesiastico si è non mangiare piu che una uolta il giorno, & in quella uolta non mangiare carne, ne oua, ne formagio, ne cosa di essi composta, secondo S. Grego. [c] Innoc. riceuuto da Panor. & da gli altri [d], & da S. Thom. [e] & da gli altri [f]. Habbiamo detto, non mangiare, perche il bere molte uolte uino, ò acqua innanzi mangiare, ò prima che sia dì, ò doppo mangiare, ò la sera, non rompe il digiuno, secondo dice S. Thom. approuata, che belle ragioni ne rende [g], anchor che beuesse per sostentarsi, & leuarsi la fame, dicano alcuni, come lor piace, senza testo, ne ragione per cio bastante, benche pecchi uenialmente colui, che bee doppo che ha cominciato à digerire, che è una hora doppo mangiare finche si digerisca, non per rompere il digiuno, ma per bere disordinatamente, secondo il Gaet. [h] Se senza alcuna cagione giustificatiua di Charità, pace, compagnia, ò altra cosa simile lo facesse.
12 Habbiamo ancho detto, mangiare, perche quelli, che prendono etiandio la mattina qualche elettuario ò altra cosa per uia di medicina, & quelli, che apparecchiano, & seruono, & perciò assaggiano le minestre, che i loro padroni, ò infermi hanno à mangiare, anchor che sia carne, & oua, & etiandio in quaresima, non rompono il digiuno, ne sono disobligati di quello. Perche nol prendono per uia di mangiare, ma solo per seruire, come debbono, a'loro padroni. Il medesimo si ha da dire di quelli, che hanno da leggere, mentre si mangia, & di quelli, che fanno collatione la sera, secondo il costume della terra, etiandio mangiando frutti, ò solo pane, ò pane con frutti: se non mangiano però tanto, che fraudino il digiuno, benche lo facciano per qualche sostentamento della natura, & non ui beuano, secondo la mente d'Innoc. & di Pan. [i] che l'esplica il Gaet. [k] & noi altroue [l] il prouiamo: dicano alcuni, come lor piace. Benche non è lecito fare la mattina la collatione della sera, & differire il mangiare fino al tardo del dì, secondo il Gaetano [m]. Perche quella non si piglia solamente per uia di medi-

[a] l. more Roma. ff. de fer.
[b] Ca. de usu. carniũ de consecra. d. 3.
[c] In ca. deniq; 4. d.
[d] In rubr. de obser. ieiuniorum.
[e] 2ª. 2ª. q. 147. art. fin.
[f] In 4 d. 15.
[g] 2ª. 2ª. q. 147. artic. 6.
[h] In d. art. 6.
[i] In rubri. de obseruа. ieiuniorum.
[k] In summa uerb. ieiunium. & melius 2ª. 2ª. q. 147. art. 6.
[l] In ca. Solu. de cõsecrat. d. 1.
[m] Vbi supra.

cina, & non ui è costume introdotto, che possa per uia di sosten tamento prendersi, & l'uso, che è contra la legge, non si ha da stendere [a]. Benche se la debolezza della complessione, ò la qualità de' negotij lo richiedesse, si potrebbe prendere, ò farlo per uia di medicina, ò per cagione legittima. Habbiamo detto, & 13
in quella non carne, senza fare differentia fra la quaresima, & gli altri digiuni, che alcuni pongono. Perche anchor che la quaresima sia il piu antico digiuno, & di maggiore ueneratione, & si habbia da osseruare piu strettamente, secondo S. Tho. [b] & alcuni tengono, che sia de iure diuino, non è però cosi, come in altra parte [c] il prouiamo, & in tutti si ha da serbare il costume prescritto di 40. giorni di mangiarui, ò non mangiarui oua, & cose di latticinij. [d] Bene è uero, che doue non fosse uso prescritto, ne dell'uno, ne dell'altro, come non ui è nelle terre del Perù & delle Indie nuouamente conuertite, non si haurebbono à mangiare oua, ne cose di latticinij nella quaresima, ma ne gli altri digiuni fuori di quaresima si bene: secondo la mente di S. Tho. [e] anchor che niuno il dichiari.

[a] Ca. ad audientiã de deci.& cap. Odia de regul. iur. lib. 6.

[b] 2ª. 2ª. q. 147. art. fin.

[c] In ca quadragesima de conse. d. 1.

[d] Arg. ca. fin. de consuetu. & le. 1. C. quæ sit longa consuet.

[e] In d art. fin.

Terzio, che quelli, che senza giusta cagione uera, ò tenuta per tale rompono il digiuno, peccano. M. come lo sente S. Girol. [f] & l'esplica San Thom. & lo proua efficacemente il Gaetano [g]. Perche anchorche non ui siano testi di Pontifici, ò concilij, che commandino questo con parole chiare di precetto, ma si ben di ordine, la interpretatione però della Chiesa per precetto toglie, come San Girolamo [h] il significa. Habbiamo, detto uera, ò per tale tenuta, perche se uno crede con buona fede, 14
che habbia giusta cagione di non digiunare, non pecca, almeno M. secondo Palu. [i] S. Ant. [k] Syl. [l] & il Gaet. [m] A colui però, cui pare di non potere digiunare senza notabile detrimento del suo corpo, & non fa, se è certo, dee il confessore dirli, che ne faccia esperientia, & se ritroua, che sia cosi con effetto, come esso pensaua, puo restarsi di digiunare, & se ne dubita, ricorra al suo superiore, che lo dispensi. Et se non uuole à cio disporsi, perche li paia faticoso, non dee il suo confessore assoluerlo. Perche non sta apparecchiato, & pronto di obedire alla Chiesa santa, & meno pentito, secondo S. Anton. [n] Et colui, che non si ritroua disposto, per digiunare tutti i giorni di quaresima, ma si bene tre dì, ò due, ò uno, è obligato á digiunare quello, che puo, & con questo sodisfa al [o] precetto.

[f] In ca. utinã. 76. d.

[g] 2ª. 2ª. q 147. art. 3.

[h] In d.c. utinam sa cin cap si ieiunia de consecrat. d. 5.

[i] In 4. d. 15. q. 4. articul. 1.

[k] 2ª. part. tit. 6. ca. 2 ante. §.

[l] Verbo ieiuniũ q 8

[m] In summa eod. uerb. & 2ª. 2ª. q. 147 art. 3.

[n] In decis. quarundam questio.

[o] Gaiet. in summa e ieiunio excusantia & 2ª. 2ª. q. 147.

Qvarto

15 Qvarto prosupponiamo, che tutte le cagioni ragioneuoli, & giuste per non digiunare si riducono à tre, cioè impotentia, necessità, & maggior bene, come da San Tho. si caua [a], & l'esplica il Gaetano [b]. La impotentia scusa i figliuoli fino à i uinti uno anno. secondo S. Thomaso [c]; benche è bene, che si auezzino à digiunare alcuni giorni, & si possono ancho per alcuna gran necessità constringere à digiunare [d]. Scusa ancho i uecchi doppo i sessanta anni per la loro impotentia, benche secondo il Gaetano [e] appunto, perche alcuni si fanno uecchi prima del detto tempo, & altri doppo il detto tempo, nel quale comin ciano à disobligarsi, si ha da lasciare à giuditio di huomo da bene, ò del superiore [f]. Il medesimo scusa ancho le donne grauide, & quelle, che lattano; perche non solamente hanno à mangiare per loro stesse, ma per li loro figliuoli ancho. Per la quale cosa non basta mangiare una uolta [g]. Ma peccarebbono [h], se non fossero tanto robuste, che potessero con una uolta mangiare per se, & pe' figliuoli loro, che bastasse. Il medesimo scusa i poueri, che non possono hauere per un mangiare tanto che li basti per tutto il giorno, ma non iscusa gia gli altri [i]. Il medesimo scusa gl' infermi, che non possono, ò non debbono mangiare in una uolta quello, che li basti per un giorno intiero, & quelli, che sono tanto debili di complessione, che per tenere uacuo lo stomaco sentono subito dolore di testa, ò debolezza, ò non si possono sentire caldi la notte, ò ne perdono il [k] sonno.

[a] 2ª.2ª.q.147.art.4
[b] In summa uerbo ieiunium ca 3.& 2ª.2ª.q.147.art.4.
[c] In d.art.4.
[d] Arg.ca.3. Ione.
[e] Vbi supra.
[f] Arg.l.1.ff.de iur. deliberād.ca.de causis de offic. deleg.
[g] Gabr. in 4.d.16.q.3.art.1.not.4.D.in fin.
[h] Gaiet.1.d.art.4.
[i] Palud.in 4.d.15.q.4.art.2.conclu.3.
[k] Gabr. ubi supra.

16 La seconda cagione, che scusa dal digiuno, è la necessità di hauere à fare alcuna cosa, che repugna al digiuno, ò per conseruare la uita, ò il suo stato conueniente, ò per euitare alcun danno notabile, ò per fare alcun guadagno, che rade uolte accade. Et in somma tutte le cose, che scusano di guardare le feste, scusano ancho di digiunare: come bene il determinò il Gaet. [l] Ma al parere nostro non sono quelle solamente, perche è scusato ancho del digiuno il ferraro, il carpentiero, l'agricoltore, & qual si uoglia altro artista, che non puo senza sua continoua fatica mantenere se, & la sua famiglia, ò non puo maritare le sue figliuole, ò mantenere i suoi figliuoli allo studio, ò uestire se, & gli altri suoi, come conuiene secondo la conditione: come l'ha detto il medesimo [m]. I quali tutti non sarebbono scusati di guardare la festa. Di che ne seguita, che quel di Eugenio quarto, non è tanto priuilegio, quanto dichiaratione della legge com-

[l] Vbi supra art.3.
[m] In d.art.4.

mune, cioè che gli artisti, quando essercitano la loro arte, & gli agricoltori, quando si trauagliano in lauorare, & seminare i lor campi, ò in altre fatiche si essercitano, ò che siano ricchi, ò che siano poueri, non sono obligati à digiunare, sotto pena di peccato mortale, & possono i confessori assoluerli, consigliando loro, che facciano elemosine, & altre opere pie [a]. Perche nessuno di quelli, che faticano, è così ricco, che non habbia necessità di quella sua fatica per alcuna cosa. Et per piu forte ragione è scusato colui, che non puo digiunando fare quello, che è necessario per sua salute spirituale, ò per quella de gli altri: come è predicare per officio, ò per obedientia, insegnare con parole, ò per scritto, ò confessare, secondo il Gaet. [b] Et per la 17
medesima ragione si scusa, chi non puo digiunando leggere, & reggere una catedra, à che è obligato. La medesima scusa quelli, che non possono digiunando sodisfare à quelli à chi sono obligati. Perche se il digiuno non impedisce le opere necessarie, ne ancho quelle di obligatione impedisce. Et per conseguente è scusato colui, che ha da caminare gran giornata, almanco à pie. Et il marito, che non puo compire à quello, che dee à sua moglie, & ella il medesimo, se digiunando non puo parere bella al marito suo. Et in somma non è alcuno obligato à lasciare per li digiuni la opera alla quale è egli obligato, & non puo digiunando farla.

La terza cagione, che scusa, è la pietà di coloro, che non posso 18
no digiunando fare altre opere pie di maggiore santità, & bontà, che essi farebbono non digiunando. [c] come sono tutte le opere della misericordia spirituali, & corporali. Perche da se sono opere di misericordia, che è piu alta uirtù, che l'astinentia, la quale è opera del digiuno, secondo il Gaet. [d] Syluestro, però & il Gaet. intendono questo di coloro, che senza salario per pura charità lo fanno. Perche gli altri (come sono quelli, che predicano, & confessano di loro uolontà per salario, senza essere à cio obligati per uoto, obedientia, ò beneficio) non si possono scusare per questo rispetto, benche si bene si potrebbono per quel della necessità, se l'hauessero. La quale etiandio noi hora limitiamo, che non proceda in quelli, che principalmente per disobligarsi del digiuno, uogliono fare tali opere di misericordia, di pietà, ò di maggiore bontà. [e] Et anco aggiungemo, che colui, che principalmente per seruire à Dio facesse opera di miseri-

[a] Rosella ieiunium §.19. Syl. eod. q. 9. §. 2.

[b] 2[a]. 2[e]. q. 147. art. 3. in summa uerbo ieiunium ca. 3.

[c] Arg. ca. non mediocriter de consecrat d. 5.

[d] In d. q. 147. Art. 2.

[e] Arg. l. & qui data opera ... ex quibus caus. maior.

misericordia, con meno principale rispetto del salario, saria di
19 quello iscusato [a]. Di che ne seguita, che quelli, che uanno in peregrinaggio non sono sempre scusati, saluo, che in tre casi, cioè, quando la persona è di tanta auttorità, che la sua peregrinatione aumenta la commune diuotione, & non puo insieme digiunare, & peregrinare. Et quando il feruore della deuotione l'inflamma tanto à peregrinare, che sarà per l'anima sua piu utile fare questa opera, che digiunare, secondo il Gaet. [b] Et quando la peregrinatione fatta per uoto non si puo buonamente differire, perche si approssima il tempo, nel quale si ha da compire, ò allhora ha compagnia, che poi non l'haurebbe secondo Gabr. [c] Ma se puo buonamente peregrinare, & digiunare, ò si puo la peregrinatione differire, ò diminuire la fatica, & temperare le giornate, di modo, che possano digiunare, & peregrinare senza notabile detrimento del suo stato, non sono iscusati del [d] digiuno.

Et quando alcuno dubita, se la necessità di fare alcuna cosa, ò la uolontà di fare migliore opera lo iscusa, lascilo ad arbitrio del superiore, che in questo caso sarà il Vescouo, ò il Vicario, se si puo facilmente hauere. Et non potendo hauersi, ricorra al parrocchiano, & fra i religiosi al suo prelato. Et facendo quello, che questi diranno, resta l'huomo sicuro, secondo il Gaetano [e].

20 Si scusano ancho le donne maritate quanto à i digiuni uotiui, & uoluntarij, quando lo uietano loro i mariti, [f] ma non gia quanto à i digiuni della Chiesa, saluo che quando per questi digiuni nascesse discordia fra'l marito, & la moglie, ò odio, ò scandalo notabile di questioni, di colpi, ò di bestemmie, secondo Syl. [g] Perche maggior bene fa la moglie in hauere pace col marito, & frenarlo da tali peccati, che in digiunare: secondo il Gaet. [h] Doue dice, che per altre opere pie debbono elle questi digiuni redimere con l'autorità del superiore. Il che mi pare anzi consiglio che precetto, per lo gia detto.

21 Qvinto prosupponiamo, che il Papa solo ha autorità di dispensare, che uno assolutamente non sia obligato à digiunare ò non i tali, ò tali giorni, escludendolo dalla legge de gli altri al medesimo ancho obligati. [i] Dispensare però con alcuno per giusta cagione, che questo, ò quel dì non digiuni, puo farlo ancho il Vescouo, & etiandio in sua absentia il parrochiano. Et

[a] Quoniã id quod principaliter intenditur, debet attendi l. Si quis nec causam. ff. de rebus creditor.

[b] 2ª. 2ᵉ. q. 147. art. 3. & in summa uerbo de ieiunium ca. 3

[c] In 4. d. 16. q. 3 art. 1 not. 4. F.

[d] Syl. uerbo ieiunium. q. 9. §. 2.

[e] In prædictis duobus locis.

[f] Cap manifestum, & ca. nõ licet 33. q. 5.

[g] Vbi supra, §. 8.

[h] Vbi supra.

[i] Argu. clementina Romani de electio. & ca. ex insinuatione de appellat.

[a] In 4. d. 15. q. 5. art. 2. ad ultimũ, & ſen tẽt in dict. 2ª. 2ª. q. 147. art. 4. ubi id exprimit Gaiet.

[b] Gaieta. 2ª. 2ª. q. 147. art. 4.

[c] Gaieta. ubi ſupra & facit ca. cum dilecti, de dol & cont.

qual ſi uoglia prelato co' ſuoi religioſi, ſecondo S. Tho. [a] che ſeguita il Gaet. Il che anchor che non ſi poſſa prouare per teſto eſpreſſo, aſſai nondimeno ſi perſuade per queſte neceſsità, che ogni giorno occorrono, & non ſi puo andare ogni uolta in Roma, & pare, che l'uſo l'habbia approuato in modo, che [b] baſti.

Di queſto ne ſegue, che non ſanno bene i prelati, che eſſendo da i loro ſudditi, che dubitano, ſe la cagione è baſtante, ò nò, richieſti di diſpenſa del giorno del digiuno, ò di potere mangiare prima della hora, li rimettono alle loro conſcientie. Perche debbono hauere pietà de' deboli, & diſpenſare con loro, ò commutare loro il digiuno in altra opera pia, come ne' ſette ſalmi, ò in altra coſa ſimile. Si uuole però notare, che anchor che diſpenſando il prelato con alcuno, che in dì di digiuno mangi piu di una uolta, lo diſobliga dal digiuno, non puo però diſpenſarlo, che mangi prima della hora conſueta; ne perche la neceſsità, ò altra cagione giuſta lo ſcuſi, perche obligato è à digiunare, come egli puo. Perche il precetto della Chieſa, quando non puo con tutte le ſue conditioni oſſeruarſi, ſi dee almeno oſſeruare con quella, che l'huomo [c] puo.

INTERROGATIONI FONDATE SOPRA IL PROSVPPOSTO.

SOMMARIO TERZO DEL CAP. XXI.

22 *Digiuni commandati a coloro che li rompono, come peccano mortalmente ſe ſenza giuſta cagione non digiunano, ò tenendo giuſta cagione mangia carne &c. ò leuato da menſa torna à mangiare, ò la Vigilia di Natale fece collatione diſordinata.*

23 *O' conuita altri à mangiare la ſeconda uolta.*

24 *O' eſſendo padre di famiglia, Maggiordomo, Tauernaro &c. diede da mangiare a i figliuoli, &c.*

25 *O' miniſtrò cibi uietati, ò mangiò piu di due uolte, ò per eſſer diſpenſato per mangiar laticinij, non digiunò.*

26 *O' per hauer fatto collatione la mattina per inauertentia.*

27 *O' anticipò, ò tardò l'hora, ò coſtringete à lauorare la ſua famiglia, ò digiunò le Dominiche.*

22 E non digiunò i dì, che la Chiesa commanda, che sono la quaresima, le quattro tempora le uigilie commandate dalla legge commune, ò da statuti sinodali senza hauere cagione giusta, che di quello lo scusi. M. per lo sopradetto. [a] Non lo scusa la ricompensa, che alcuni fanno con qualche elemosina. Perche non ui ha testo, ne ragione bastante per questo.

[a] Supra eod. ca. pre suppo. 2.

Se per essere scusato dal digiuno per qualche giusta cagione, come per non essere di età, ò per fare qualche fatica, potendo usare nel mangiare cose quadragesimali, mangiò carne, oua, ò formagio, & simili cose uietate. M. secondo S. [b] Ant. approuato.

[b] 2ª. par. tit. 6. ca 2. §. 7.

Se in di di digiuno si alzò di tauola con proposito di non mangiare piu & poi ritornò à mangiare. M. secondo [c] l'Archid. Perche mangiare piu d'una uolta il dì del digiuno, è rompere il digiuno: & colui, che finì di mangiare, e si leuò dalla mensa con proposito di non mangiare piu, si torna à mangiare, mangia piu d'una uolta [d]: Se la Vigilia della Natiuità (hauendo gia mangiato à mezo giorno) fece colatione disordinatamente, come molti fanno, maggiormente in Portogallo, mangiando molto, di molte cose di zuccaro di piu costo che in effetto, cenano Mortale: [e] & il medesimo se in altri giorni di digiuno, eccedete la collatione, che s'usa in quella terra, doue si troua: ò fece la solita, essendo quella tale, che in fatto era una picciola cena, & disfraudaua il digiuno.

[c] In ca. non licet de consec. d. 3.

[d] 2ª. 2ª. q. 147. art. 3. & in summa, uerbo Ieiuuium. ca. 3.

[e] In 4. d. 16. q. 3. art. 2. notab. 4.

23 Se conuitò à mangiare seco, colui che non sapeua, che non era scusato & credeua, ò dubitaua, che per questo conuitarlo, colui romperebbe il digiuno, & altramente il farebbe. M. [f] Perche fu, & uolle essere cagione, che colui peccasse mortalmente rompendo il digiuno. Benche non peccarebbe, se simplicemente lo conuitò per cortesia, ò per hospitalità, senza sapere, se tenea, ò nò cagione, ò priuilegio di non digiunare, & con pensare, che non fosse cosi spenserato di sua salute spirituale, che accettasse il conuito, se era à digiunare obligato. Ne anco, se egli conoscea di certo, che non uoleua colui digiunare anchor che non hauesse priuilegio, che lo scusasse, perche non consente al suo mangiare, in quanto procede dalla sua mala uoluntà, cioè di non uolere digiunare, ma in quanto è su-

[f] Gaieta. 2ª. 2ª. q. 147. art. 4.

stentamento della natura. Il che non è illecito. Ne lo conuita tanto à mangiare, quanto che poi che ha da mangiare in altra parte, mangi con lui, secondo il medesimo.

SE essendo padre di famiglia, ò mastro di casa, ò hostiere, apparecchiò da mangiare la mattina, ò la sera nel giorno di digiuno a' suoi figliuoli, famigli, ò altri, de' quali haueua esso cura, ò à coloro, che alla sua hosteria ueniuano, tali cibi, che per essi credeua, che quelli douessero rompere il digiuno senza cagione, ò almeno ne dubitaua, ò doueua dubitarne. M. Perche se ben per auuentura non gli aiuta à cominciare à pecare, gli aiuta però almeno ad esequire il conceputo peccato, che non è lecito come dice il Gaetano [a], ò à continuarlo, che è un consentire nel peccato, come l'ha detto Maior. [b] Ma non gia, se esso uedeua in quelli cagione sufficiente per non digiunare, ò perche era assai giouine, ò che era uecchio, ò infermo, ò donna grauida, ò che lattaua. Ne ancho se prouabilmente credeua, che hauessero cagione legitima occulta, & occultamente daua loro da mangiare, ò almeno senza scandalo di huomo alcuno. Et à questo si ha da ridurre quello, che Gabriele [c] con tanto apparato dice: saluo che ui aggiunge questo, che gli hostieri, ò tauernari, che stanno apparecchiati per dare da mangiare ne' dì di digiuno à quanti gliene dimandano, senza auisarli, che quel giorno sia di digiuno, & senza curarsi, che habbiano cagione, ò nò di non digiunare, & ò che pecchino, ò che non pecchino, per quell'atto peccano. M. Il che assai bene segue dal detto di sopra. 24

25 SE ha ne' giorni di digiuni ministrati, & dati cibi uietati senza legitima dispensatione, ne uso della terra, che il faccia lecito. [d] M.

SE doppo che ha una uolta rotto il digiuno, ritornò quel dì istesso à mangiare un'altra uolta con nuouo dispregio del digiuno, ò con nuoua uolontà di romperlo, anchor che non l'hauesse rotto. M. Ma non di altra maniera, saluo che la prima uolta, secondo Durando, [e] ilquale seguono Ang. [f] & [g] Syluest. disputine quanto si uoglia Maior. [h] Benche tante uolte pecca. M. colui, che mangia carne il dì del digiuno, quante uolte la mangia.

SE per essere dispensato, ò hauere necessità di mangiare oua, & latticinij il dì del digiuno, lasciò di digiunare senza altra cagione. M. Perche quantunque il dispensato à mangiare carne il dì

[a] In d. art. 4.
[b] In 4. d. 15. q. 4.
[c] In 4. d. 16. q. 3. art. 3. dub. 6.
[d] Gabr. ubi supra.
[e] In 4. d. 15.
[f] Vbi sup § 22.
[g] Ieiuniũ. q. 8. d. 4.
[h] In d. 15. q. 6.

il dì del digiuno, ò à mangiare piu di una uolta, si tiene per dispensato à non digiunare, non è però cosi del dispensato à mangiare oua, & formagio, ò che ha di cio necessità, come l'ha detto il Gaet. [a] aggiungendo, che anchor che per dispensatione, ò per necessità sia alcuno libero del digiuno, non è però iscusato di mangiar carne.

[a] 2ª. 2ª. q. 147. articul. 7.

26 Se in dì di digiuno mangiò la mattina per inauertentia, ò per ignoranza, che scusaua di peccato di non digiunare, & per ciò si restò di digiunare. M. Perche non ruppe il digiuno per quel mangiare, che egli ancho potea digiunare, come se mangiato non hauesse, & poteua all'hora sua solita mangiare. [b] Ben che se la ignoranza, ò la inauertenza era tale, che non lo scusaua di peccato, ne di quel rompere di digiuno, non era gia obligato à digiunare quel giorno, ne ancho un'altro. [c] Perche chi rompe il digiuno di un giorno, non è obligato à digiunare per quello un'altro dì, dica come li piace, Palud. [d] come non è ancho obligato colui, che lascia un dì di dire le hore canoniche, à ritornare à dirle un'altro dì, come l'ho detto piu à lungo altroue [e].

[b] Palud. in 4. d. 15. q. 4. art. 5. ubi sup. §. 2.

[c] Arg. ca. 2. de consecra. ieiunio.

[d] Vbi supra.

[e] In repet. ca. quando, de consecra. d. 1. nu. 15. idem Angel. ubi supra. num. 21. Syl. ubi supra. § 3. & 4.

27 Se notabilmente, & senza cagione ragioneuole anticipò l'hora consueta del mangiare in quella terra. M. secondo la glosa. [f] perche rompe il digiuno, come lo proua il Gaet. [g] dica Ange. [h] come li piace. Ma non gia, se per cagione ragioneuole il fece, come se in quella hora usata ha da ritrouarsi occupato, ò ha da caminare, ò tiene forestieri in casa, ò ha altra cagione honesta, secondo Innoc. [i] Il tardare nondimeno à mangiare, quanto si uoglia che sia, non rompe il digiuno (non facendosi per superstitione) secondo S. Anton. [k] approuato da tutti. Non lo rompono, ne ancho quelli, che mangiano prima che si dica uespero nella quaresima, & ne gli altri dì di digiuno prima che si dica nona. Benche quelli, che sono obligati all'officio diuino, non dourebbono ne' giorni del digiuno di quaresima mangiare prima di dire uespero, & ne gli altri prima di dire nona, senza cagione, secondo S. Ant. & il [l] Gaet.

[f] §. alias 25. d. & Palud. in 4. d. 15. q. 4. art. 4.

[g] 2ª. 2ª. q. 147. artic. 7.

[h] Verbo ieiunium. §. 2.

[i] In rubri. de obseruat. ieiunij, & Syl. ubi supra q. 1. d. 3.

[k] 2ª. par. tit. 6. ca. 2. § 10.

Vbi supra.

[l] Vbi supra dicto artic. 7.

Se ne' giorni di digiuno forzò la sua famiglia à fare fatiche, che non si compatiscono col digiuno, potendo differirlo senza pericolo, ne danno, per un'altro dì, che non fosse di digiuno, [m] M.

[m] Palud. in 4. d. 15. q. 4. art. 1. & Gabr. ibidem.

Se digiunò le dominiche per superstitione, & per credere,

che in quelle si debba digiunare, ò per contrauenire all'uso di Christiani [a]. M. secondo San Tho. [b] Ma non gia, se per sua salute il facesse, & per mortificarne la carne, ò per altri buoni rispetti, che anzi à questo modo [c] meriterebbe.

[a] Ca. si quis presbiter. 30.d.
[b] In 4.d.15.q.3.articul. 3.
[c] Arg. ca. utinam. 96.d. ubi in d. ca. si quis presbiter tradit uterq. Card.

DEL TERZO PRECETTO DELLA CHIESA, che è di pagare le decime.

SOMMARIO QVARTO DEL CAP. XXI.

28 *Le decime, se si debbono per legge naturale, ò per legge humana.*

29 *Si partono le decime in prediale, personali, & miste.*

30. 31. *Quelli, che non uogliono pagar le decime come peccano mortalmente, maggiormente se non uuole pagare, benche il Papa lo commanda anco quanto alla sustentatione.*

32 *O' non paga donde, quando, & come debbe.*

31 *Decima personale poco si paga in Spagna, ne manco in Italia: & non si debbe del guadagno, che si ha da restituire, ne anco di quello, che si guadagna notoriamente male.*

32 *Et non si pagaua nella legge uecchia.*

PRIMO prosupponiamo, che la legge antica, 28
nella quale si commandaua, che le undici tribù d'Israel pagassero alla duodecima tribù de' Leuiti deputati al seruigio di Dio, la duodecima parte di tutti i frutti, che raccogliessero dalla terra, fu legge giudiciale, in quanto determinaua, che le dessero la duodecima parte. Benche in quanto conteneua, che le dessero un'honesto sostentamento, per hauere tutta questa tribù il peso del culto diuino, era legge naturale, che nasceua da quella, ch'è detta [d], & uuole, che chi fatica, sia degno della sua mercede, secondo San Thom. [e] & altroue [f] noi à lungo il prouiamo, & tutti i theologhi il tengono, & Maior il dichiara contra Pietro di Rauenna. [g] anchor che la commune [h] opinione di quasi tutti i Canonisti tenga, che per legge diuina si debbono, per esserui testi, che dicono [i], che si debbono per legge diuina. Egli si ha però ad intendere della legge, che soleua essere diuina, ò della legge antica diuina, che diede essempio alla nuoua humana. come disse il [k] Gaet.

[d] Luce. 10.
[e] Quodli. 2. art. 8. & quodl. 6. ar. 10. & 2a. 2e. q. 37. artic. 1. ubi Gaiet.
[f] In d repet. ca. ius natura. ca. 1. d. & ca. 1. de deci. li. 6. & in rep. ca. ad hæc præb. not 18. dicto.
[g] In 3. sent. d. 37.
[h] In rub. de decimis. & glo. in ca. 1.
[i] Ca. in aliquibus. §. illæ de deci.
[k] In d. art. 1.

SECONDO

29 SECONDO prosupponiamo, che sono tre spetie di decime, altre sono pure rurali, ò reali altre pure personali, altre miste, che sono parte rurali parte personali. Pure rurali sono quelle de' frutti della terra. come di grano di uino, di oglio, & di altri frutti simili. Pure personali sono quelle del guadagno, che si fa con la industria, ò con la fatica della persona. come è il guadagno della mercantia, dell'officio, della caualeria, della caccia [a], & simili. Le miste sono quelle, che si pagano de gli altri leui de gli animali, & uccelli, che sono parte rurali, perche patiscono ne' campi, & parte personali, perche si guardano, & si alleuano per la industria, & fatica delle persone. Et questa legge della Chiesa si intende di tutte tre queste maniere. Et à questo modo è piu larga, che non era l'antica, che non si intendeua senon della decima parte rurale, ò prediale.

[a] Ca. Apostolicæ & ca. Pastoralis de deci. cum glo. & eis an not.

30 SE lasciò di pagare le decime pure prediali ò prediali, & personali miste, come di grano, uino, oglio, bestiame, uccelli, & simili, ò che sia ricco, ò che sia pouero, in notabile quantità. M. con obligatione di restituire. Et non si hanno à discontare le spese, che fece in seminare, ò in raccorre i frutti, & non ne ha da cauare prima la semente, ne la pensione, che si dee al padrone [b]. Et come non è obligato à dare il meglio, così non sodisfa dando il peggio: perche si ha à dare il mediocre, saluo che ne' luoghi, doue per uno uso è derogata questa legge, che si puo mutare, & derogare per lo Papa, & per l'uso, quanto alla parte, & quantità determinata, poiche quanto à questo è humana, come si è detto di sopra [c]. benche non si puo derogare, quanto al darsi al ministro la sua congrua sostentatione. Et così in que' tai luoghi chi non pagasse piu dell'usato non peccarebbe mortalmente, pure che habbia il parrocchiano la sua congrua sustentatione, etiandio ne' duo casi, ne' quali [d] Pan. dice di si: cioè quando hauesse così ostinata uolontà, che anchor che il Papa lo commandasse, non pagherebbe: & quando i ministri della Chiesa patiscono necessità, & dimandano le decime per sostentarsi. Perche questo sarebbe uero, se fosse ancho tale la commune opinione de' nostri rifiutata di sopra [e]: cioè che queste decime si debbono nella legge noua per legge diuina, come erano nell'antica. Ma non gia, tenendola contraria di tutti i Theologi, che è uerissima, come di sopra si è [f] detto. Per-
31 che tenendo quella, si ha da dire, che tale commandamento del

[b] Ca tua nobis. ca. non est de deci.

[c] In 1. præsupp.

[d] In ca. A nobis de decim. quem sequitur Ang. decima. §. 8

[e] In 1. præsup.

[f] In d. 1. præsup.

Papa in tai luoghi sarebbe ingiusto, & si potrebbe di cio dare supplica [a]. Et quel del secondo caso, cioè che ancho peccano M. quelli, che non le pagano, quando i ministri della Chiesa patiscono necessità, si ha da intendere non del pagamento di tutte le decime, ma solamente della congrua sostentatione, ò sia piu, ò meno di quelle. Perche questa si dee per legge naturale, & diuina, che non si puo leuare per costume: & l'altra per legge humana, che si puo derogare per l'uso [b], come si è detto [c]. Il medesimo diciamo delle decime personali, doue non ha il costume derogato à questa legge, quanto à quelle [d], eccetto che in questo caso le spese si hanno à leuare, & di quello, che resta, poi pagarne le decime, anchor che nella maggior parte, ò quasi in tutte le parti di Spagna ha l'uso derogato à questa legge, saluo che quanto alle decime de' famigli del campo, che in alcune parti si pagano. Et per questo non è necessario assai dirne, se si debbono pagare, ò nò. Benche la risolutione è questa, che di quello, che si dee restituire, non si ha à dare ne à riceuere, & dell'altro si, anchor che guadagnato con peccato pure che non sia notorio. Perche del guadagnato con peccato non si debbono le decime riceuere, perche non paia, che si approui il peccato, secondo la glo. communemente [e] riceuuta.
Ben è uero, che la decima personale non si debbe mai per legge 32
diuina, ne anco nella legge antica, & la prediale, & rurale si bene, benche amendue nella legge nuoua si debbono, per la legge humana solamente, quanto alla parte, ò quantità, che si è gia detta.

Se pagò le decime delle sopradette cose, ma non gia nel tempo, che douea, ò non uolle portarle, doue, & come doueua, secondo l'uso, & costume della terra. M. [f] saluo se alcuno accordo fatto legitimamente fra gli ecclesiastici, è i laici sopra cio non lo scusasse [g]. Il medesimo diciamo del costume, & uso prescritto. Chi dee pagare le decime, non si puo assoluere, senza determinarsi di restituire quel, che esso dee, & puo, saluo se il beneficiato, ò il Vescouo, à cui si debbono, glie le rilasciasse, & perdonasse, che allhora ne sarebbe egli libero. Ne in questo è differentia fra'l ricco, e il pouero, dica come li piace S. Anton. [h] saluo che perdonando il beneficiato al ricco quello, che dourebbe dare à poueri, & prendendo il ricco quello, che à poueri dispensare si doueua, potrebbono peccare: per quello, che

noi

[a] Iuxta. ca. si quando. de rescrip.

[b] Ca. fin. de consue.

[c] In 1. præsup. & in alijs locis ibi citatis.

[d] Ca. Non est ad Apostolicæ & cap. ex transmissa. de decim.

[e] In ca. ex transmissa de decim.

[f] Arg ca. certificari de sepultur.

[g] Ca. statuimus, & ca. ueniens de transa. cum eis annot.

[h] 2a. part. tit. 4. ca. 3. §. 6.

noi habbiamo altroue detto [a]. Le medesime interrogationi si possono fare delle primitie, doue per un costume si [c] pagano.

A che modo siano i predicatori, & i confessori obligati ad ammonire i secolari, che paghino le decime, si dirà [b] appresso.

[a] In ca. cum secundum de præben. & infra ca. 5. nu. 117. & sequen.
[b] Ca. 1. de decimis, & tradita per Tho. 2ª. 2ª. q. 86.
[c] Infra in ca. 17.

DEL QVARTO COMMANDAMENTO DELla Chiesa, che è il confessarsi una uolta l'anno.

SOMMARIO QVINTO DEL CAP. XXI.

33 *Confessione che cosa è: & che qualità ricerca remissiuamente: & come pecca mortalmente chi non si confessa, ò propone di non confessarsi ogni anno potendo.*

34. & 35. *O' non confessa i mortali tutti, & ueniali.*

35 *O' non confessa fuora della quadragesima in cinque casi, ò in un'altro sesto nuouo. 36. ò non reitera la confessione, che si debbe reiterare. 39. ò potendo confessarsi per se, si confessa per interprete, ò per scritto: ò non tenne uolontà di confessare i mortali, se il confessor non glieli domandasse: ò si confessò per fine male mortale, ò ueniale.*

33 *Alcuni uengono prima ch'altri, alla descrittione.*

37. 38. *Mentire confessando quando è mortale, ò ueniale.*

41 *Confessione fatta al laico si fa utile, ò danno.*

34 *La confessione di ueniali è utile ma non necessaria.*

36 *Confessar per interprete messo, & scritto.*

36 *Se la confessione Sacramentale si puo far publica.*

36 *Secreto di sua natura quale è.*

44 *Et lo debbe guardare il confessore al penitente.*

42. & seq. *La confessione, che è buona, quando reiterarla è buono ò mala.*

44 *La penitentia accettata non compirla quando è mortale.*

33 ROSVPPONIAMO qui quello, che si è detto di sopra [d], cioè che cosa è confessione, che qualità ha d'hauere, & altre tre, ò quattro cose notabili. Se hauendo discrettione, & potendo, non si confessò almanco una uolta l'anno di tutti i peccati suoi mortali à chi doueua. M. [e] Et benche il lasciare di confessarsi uno anno non sia piu che un peccato mortale, come l'ho altroue detto [f]. quante uolte però propose di

[d] In ca. 2.
[e] Ca. omnis utriusque sexus de pœnit. & remis.
[f] Per glo. vbi in fine summe de pœn. d. 5.

non confessarsi in uno anno, tante uolte peccò mortalmente, secondo la mente di tutti. Habbiamo detto, hauendo discretione, perche questo precetto non obliga, chi non l'ha, come il detto concilio l'esplicò [a], perche allhora, & non prima [b] possono questi peccare.

Si reputa, & tiene il fanciullo per discreto à questo effetto, quando ha uergogna del male, che ha fatto, & fa differentia fra'l male, & il bene, come dimandandolo, se è bene ad uccidere uno huomo innocente, ò prendere la robba altrui, & bestemmiare suo padre, dirà di nò. Et dimandandolo, se è bene à dare à mangiare à chi ha fame, ò à uisitare le Chiese, risponde di si. Ne à tutti uiene nel medesimo tempo il giudicio, perche ad alcuni uiene molto prima che ad alcuni altri, & sopra questo hanno à mirare quelli, che di loro cura hanno [c], poiche non possono essi sapere, quando si hanno da confessare. Et il costume di confessarsi uno anno, ò due prima, che communicando si riceuano il santo Sacramento, pare assai ragioneuole, perche con maggiore riuerentia si communichi [d]. Habbiamo detto, 34
potendo, perche se non puo, per non hauere confessore, ò per essere scommunicato senza negligentia di procurare l'assolutione, ò se differì la confessione per aliquanti dì con consiglio del confessore non pecca. secondo S. Ant. [e] ò s'hebbe altro giusto impedimento. [f] Habbiamo detto, peccati. M. perche non si intende questo precetto de' ueniali, ò che habbia co' mortali, ò nò: secondo la glo. approuata [g]. saluo, che quando dubita, se è mortale, ò ueniale [h], ò teme che l'affettione, che gli ha, se non raffrena per la resistentia; li farà consentire nel mortale, & auertisce il pericolo, secondo S. Bonauen. [i] Aggiungiamo, che puo, se uuole confessare un peccato ueniale, & lasciare l'altro [k]. Et è cosa utile, che si confessino molte uolte de' ueniali quelli, che non ne hanno mortali, perche per questo se ne aumenta la gratia, & se ne diminuisce la pena del purgatorio, & il buon proposito di non peccare mai mortalmente si rinoua, & l'habito di peccare uenialmente si [l] diminuisce.

Se potendo non uolle confessarsi fuori della quaresima ne' 35
casi, ne' quali era di precetto obligato à farlo, M. De' quali casi ne habbiamo cinque toccati sopra [m], cioè quando si ha da communicare, ò si ritroua in prouabile pericolo di morte, ò la conscientia glielo detta, & non la depone, ò li pare, che non potrà

nella

[a] In d.ca. omnis.
[b] Ca. pueris. de delict. puer ca. firmissime. §.1 15.q.1.
[c] Arg cap. duo iste nomina. 23.q.4.
[d] Maior in 4. d.17. q.2.
[e] 2ª. part. tit.9 ca.8
[f] Arg. c. quia diuersitatem de conces. prӕben.
[g] In ca. omnis. & in 4.d. 17.
[h] Arg. ca. S. quis autem de pœn. d.7.
[i] In 4.d. 15. sub fine.
[k] Maior & alij ubi supra.
[l] Syl. uerbo confessio. 1. q.13 §.3.
[m] In ca.2. supra eo nu.7. & duobus sequent.

nella quaresima confessarsi, ò fece uoto di confessarsi piu uolte. Et à questi Maior [a] ne aggiunge un'altro, cioè quando conosce, che non potrà nella quaresima ricordarsi de' peccati di tutto l'anno. Il che à me pare cosa santa; ma non gia necessaria, poiche quasi tutti peccamo tante uolte nell'anno, che non ci ricordiamo poi la quaresima della quantità. & perche la Santa Madre Chiesa non ci obliga, che per scritto, ò per altra maniera habbiamo i peccati à memoria in modo che non ce ne dimentichiamo alcuno per la quaresima, & perche il Concilio Fiorentino da noi allegato altroue [b] non ci obliga à confessare se non que' peccati, de' quali ci ricordiamo, benche sia percio necessaria una mediocre diligentia, come habbiamo in quel luogo determinato, & non questa nuoua, che Maior. si imaginò senza testo, ne ragione necessaria, per caricarne ben di scropoli i penitenti.

36 Se ne' casi, ne' quali si ha da reiterare la confessione, che gli habbiamo posti di sopra [c], non la reiterò, sapendo, ò douendo sapere essere à cio obligato. M. secondo la mente di tutti.

Se potendo andare al confessore, ò potendo, & uolendo il confessore uenirne da lui, si confessò per scritto, ò per messo, ò per pigritia, ò per uergogna non uolle confessarsi con la bocca sua. M. [d] habbiamo detto potendo, perche colui, che non puo confessarsi per se stesso, non è obligato à confessarsi per altri, ne per scritto, ne per interprete se egli però si confessasse uarrebbe la confessione, & l'assolutione, che per scritto gli si inuiasse, secondo Palud. [e] & piu chiaramente Had. [f] & noi altri altroue [g]. Altri tengono, che non uale: io sempre consiglierei, che colui, che non puo per se stesso confessarsi, si confessa per interprete, ò in iscritto, ò per messo con tutto il secreto possibile, & il meglio, che potesse, perche spero nella misericordia di colui, che instituì questo Santo Sacramento, che lo riceuerà per bastante, che quella per l'interprete sempre si usò, & si usa nella Chiesa, & quella per iscritto che fa, essendo l'istesso presente al confessore, approuata una glosa [h], che per la parte contraria si allega, & perche si inganna colui, che dice che di sua natura, & intrinsicamente deue essere secreta: perche il Concilio Tridentino dice il contrario [i], esprimendo, che quantunque alcuna uolta uno si può publicamente confessare:

[a] In 4.d.17. q.2.

[b] In d.ca. fratres de pœn d.5. nu. 65.

[c] In ca. 9.

[d] Ca. quem penitet de pœn.d.1.

+ declaratum fuit à SS. D. nro Papa Clemen[te] octauo quod nõ ualet ne[illegible]

[e] In 4.d. 86. q.2.

[f] De confess. q. 1. coll. 6.

[g] In d.ca. quem pœnitet.

[h] Cap. Qualis. 30. q. 5.

[i] Sess. 4. sub Iulio 3. ca. 5.

però non è obligato à quello, & perche se quello fosse uerità, la confessione, che altro (secretamente nascoso) la sentisse, non ualeria niente, ne haueua d'esser uocale, se non mentale, poi che ogni altra cosa di sua natura, è prouabile [a], benche accasca essere improuabile, come la heresia (quanto si uoglia secretamente pronontiata) è scommunicata: benche non la mentale [b]: & perche un cap. [c] che dice, che non si debbe far in iscritto, s'intende quando buonamente, si può fare per parola; perche, un'altro [d] cap. dice potersi fare in iscritto. & perche questo amplifica la misericordia d'Iddio, la uirtù del Sacramento della penitentia, & la diuotione de i penitenti, & il contrario, impedisce la confessione à quello della lingua strania & a i muti, che sanno scriuere, & a gli infermi, che non ponno andare, à casa del parrocchiano, che è infermo.

[a] Gaiet. 2ª. 2ᵉ. q. 11. art. 3.
[b] Infra. Ca. 27. numer 56.
[c] Disto ca. qué pœnitet
[d] Disto ca. Qualis.

37 Se ha mentito nella confessione affirmando, ò negando hauere commessi alcuni peccati mortali, che sapea non hauerli commessi, ò ne dubitaua. M. Benche chi questo affirmasse senza animo d'ingannare il sacerdote, parendoli cosa Santa l'accusarsi grauemente, non peccarebbe mortalmente al parer nostro, come l'ho detto altroue. [e] Habbiamo detto, affirmando ò negando hauere peccato mortalmente, perche per mentire affirmando, ò negando alcun peccato ueniale, non peccarebbe M. quando non propose di confessarlo, secondo il Gaet. [f] ò espressa, ò tacitamente riuocò il proposito come noi ui aggiungiamo. [g] Ne etiandio, quando propose di confessare i ueniali, & non riuocò quel proposito. Perche la mentita per essere detta in giudicio interiore della confessione, ò pure nell'esteriore, non è. M. anchor che sia di cosa, che appartiene al giudicio, nel quale si fa, se non è giurata, ò notabilmente dannosa, come altroue l'ho detto, [h] saluo che come ho detto in altra parte, [i] per non hauere peccato mortale uero, ne ueniale, confessò alcuno falso, & solo. Ne allhora peccarebbe. M. per solo mentire, ma 38 perche sarebbe notabile irreuerentia al sacramento, sottomettendo per materia necessaria di quello, quel che non è. come l'ho detto piu à lungo altroue [k]. Ma se hauesse confessati alcuni peccati mortali ueri, ò ueniali & d'intorno ad alcuni ueniali mentisse, negando, ò affermando, per pensare, che non sia obligato à confessarli, non peccarebbe. M. Perche in questo non mancho materia idonea al giuditio sacramentale, come nel caso prossimo.

[e] In d. ca. fratres. nu. 27.
[f] 2ª. 2ᵉ. q. 69. art. 1.
[g] Vbi supra nu. 18.
[h] In cap. fratres de pœnit. d. 5. nu. 18. & in cap. inter uerba nu. 735. & super. ca. 18. nu. 7.
[i] In d. ca. fratres. numer. 21.
[k] Vbi supra nu. 21.

simo. Il medesimo, che si è detto del ueniale, si ha da dire del M. che altra uolta legitimamente si è confessato. Perche negare, che l'habbia fatto, non è mentita piu perniciosa a quel giudicio, che negare i ueniali, poi che non è necessaria la confessione nell'un, ne dell'altro. Di che ne seguita, come habbiamo altroue detto, [a] che il penitente, che è dimandato dal confessore, se usò in alcun tempo con donne, se risponde di nò, perche ogni uolta, che hauea commesso quel peccato, se ne era ben confessato, non pecca. M.

[a] Vbi supra nu. 24.

39 Se confessandosi hebbe uoluntà di non confessare i peccati mortali, se il confessore non gliele dimanda. M. Il che il confessore conoscendo; dee fare ratificare la confessione, & farlo pentire di quel peccato mortale, di uolere confessare una parte de' peccati, & non [b] tutti.

[b] Ca. omnis de peni. & concilium Florentinum.

Se si confessò per mal fine mortale, come per conseguire per ciò alcuna commodità per alcuna cosa, che fosse peccato. M. ò per mortale uanagloria. M. Perche ogni opera, il cui fine è mortale, è peccato. M. [c] Habbiamo detto, fine mortale, perche confessarsi per fine ueniale, come è per uanagloria ueniale, non è. M. Et, se bene Ang. [d] che fu eccellente huomo, tenne, che il predicare, il dire messa, ò fare altra cosa ordinata principalmente al seruitio di Dio, per honore, ò gloria uana, sia peccato mortale. si dee nondimeno tenere il contrario, come assai ampiamente l'ho mostro [e] altroue.

[c] Ca cum ministeri. 25. q. 5.

[d] Verbo uanagloriæ. §. 1.

[e] In repet. ca. Inter uerba. 11. q. 3. nu. 351. In ca. 1. nu. 98. & 99. de pœn. d. 5.

40 Et ui aggiungemmo, che perche uno si dica confessarsi principalmente, per non essere notato, ò infamato in publico, ò per timore della giusticia, ò di altra pena, non basta, che egli, se non fosse per questo, non si confessarebbe, che anzi è necessario, che quando ua à confessarsi, tenga in tanto, ò in piu questo, che la confessione, & l'assolutione, che pochi il tengono, benche molti non si confessarebbono, se alcuna cosa delle gia dette, ò altro rispetto temporale non li mouesse, per quello, che di sopra notato habbiamo, & in altra parte [f] disputando del fine principale delle opere. Di che ne segue, che non è peccato mortale quello, che alcune persone fanno à fine di essere riputate di buona fama, & honeste, cioè, che ad un confessore loro famigliare, & conosciuto dicono tutti i peccati, & lasciuie loro, & poi ad un'altro uirtuoso, & graue confessano solamente le colpe leggiere. Il che da se non è male, & se il fine è ueniale,

[f] In repet ca inter uerba. nu 289. & in ca. quando not. 63 nu. 17 & in addictio eius nu. 324.

il peccato sarà ueniale, & se il fine è mortale, il peccato sarà M. & se è buono, come assai uolte puo essere, è cosa santa, & tal uolta necessaria. dica come li piace [a] Syl.

[a] Verbo confessio 1. q.6.

41 Se si confessò con laico senza necessità, potendo confessarsi con chierico, ò con necessità per riceuerne l'assolutione sacramentale, ò per manifestar li peccati. M. non essendo huomo prudente, & secreto. M. secondo la mente di Scoto, & la commune, [b] & del Cardinale Torrecremata. Il che, come habbiamo detto altroue, [c] si ha da intendere di colui, che sa, che l'assolutione del laico etiandio nell'ultima necessità è sacrilegio, & che è gran peccato infamarsi alle uolte etiandio per conseguirne il perdono da Dio, ma non gia dei semplici, che con buona fede, & credendo questo essere lecito per la ignorantia della legge, anchor che diuina, ma non gia naturale almanco chiara, se questo, poi che communemente si pensa, & tiene fra gli ignoranti, che in tempo di necessità così si puo confessare al laico, come al chierico da messa in altro tempo. Il che è falso, secondo tutti [d].

[b] In 4.d. 17. q.1.

[c] In ca.quem pœnitet, de pæn. d.1.

[d] In ca. 1. de pœn. d.6.an.72 usque ad 83.& in ca.inter uerba.nu 729.

Se si confessò al laico in tempo di necessità di peccati mortali, & questo si restò di confessarli à chi doueua, al suo tempo un'altra uolta, che era obligato a confessarli. M. secondo tutti. [e] Perche tanto è obligato à confessarli un'altra uolta, quanto se al laico mai confessati non gli hauesse, come l'ho detto altroue [f].

[e] In 4.d.17.

[f] In 4.d.17.& c.omnis,de pæn.

42 Se i peccati de' quali si è confessato bene una uolta, ritornò à confessarli di nuouo, & molte altre uolte, per essere scrupoloso, con pericolo di perdere il sentimento per lo tanto porsi nella imaginatione della medesima cosa trista, ò con scandalo graue del confessore, ò con notabile infamia della terza persona. M. come l'ho detto altroue. [g] benche non pare piu, che ueniale il così confessarsi senza il detto pericolo, scandalo, ò infamia. Perche il Christiano ha da procurare la pace dell'anima, & della conscientia, che con così fatte reiterationi si leua, & perde. Et per questo, quando il tale si è confessato una uolta, & è assoluto in maniera bastante à giuditio del dotto confessore, si dee quietare, & riposarsene la conscientia. Et se poi gli occorre alcuna cosa, che non sia di certo, se la confessò, ò nò, creda, che la confessò, & se ne riposi, & non la confessi più, ne se ne pone per questo à pericolo, per lo non sapere di certo, che la confessò,

[g] In d.ca.1. de pœn. d.6 nu.83. In cap.inter uerba. 21.q.3.nu.729. & in ca.final. de pæn d.5. num. 30. & aliquid in ca.1.nu.98.& 99. de pæn.d.5.

confesso, perche la sua infirmità l'iscusa, & fa che debba tenere per certo quello, che un'altro sano dourebbe tenere per dubbioso, per leuare uia la passione del timore, che altera la fermezza del giuditio, & li commoue nella fantasia tanti dubij, che li fa parere, che mai non si sia ben confessato, & fa che egli non possa senza gran pena quietare i mouimenti della fantasia, da' quali possono seguire, & nascere molti pericoli del corpo, & dell'anima, & se ne impediscono di amendue molti beni.

43 Egli è uero, che alcuni altri reiterano la confessione, non gia perche siano scrupolosi, ma perche mai si risolueno à confessarsi, come essi debbono. [a] Et questi peccano. M. non perche reitirino la confessione, poi che sono à cio obligati, ma perche non bene la reiterano, & fanno grande irreuerentia à cosi alto sacramento. [b] E ancho uero, che anchor che non sia alcuno ordinariamente obligato à confessare di nuouo i peccati, che ha confessati bene una uolta, è cosa però santa confessarli di nuouo, se si fa per deuotione con la conscientia quieta, & senza fastidire i confessori, & non lasciandone perciò altre opere migliori. Perche anchor che per la prima contritione, & confessione li siano perdonati i peccati, quanto alla colpa, puo però essere, che nò, quanto à tutta la pena, & sodisfatione temporale del purgatorio; nella quale fu commutata la eterna, la quale per la seconda, terza, & quarta confessione si perdona, ò diminuisce si per ragione della uergogna, che il penitente passa nella confessione, come per uirtù dell'assolutione sacramentale, che non solamente dona, ò aumenta la gratia, ma diminuisce ancho, ò leua la sopradetta pena; secondo quel di S. August. [c] Quanto piu alcuno confessarà le bruttezze de' suoi peccati, tanto piu facilmente trouerà la gratia del perdono. Il che cosi la intendemmo, & si ha da intendere, secondo [d] Panor.

[a] Gaiet. in summa confessionis 3. condit.

[b] Arg. eorum quæ notantur a Tho. 2a. 2æ. q. 99. art. 3.

[c] In ca. quem pœnitet. d. 1.

[d] In cap. nisi. §. de adult. de iudi.

44 Se ha lasciato di compire la penitentia, che di precetto gl' impose il confessore, & egli l'accettò per spetiale sodisfatione de' suoi peccati mortali ricordandosene, & potendo. M. Perche quantunque non sia il penitente obligato ad accettarla, per compirla in questa uita, nondimeno se egli l'accetta, è obligato à compirla. come piu à lungo, che altri, l'ho altroue detto. [e] Perche mi pare (dica quello, che li piace il Gaet. [f]) che di maggior forza, & autorità è la sententia del confessore per sua giudicatura, che quella del giudice, nella sua: Et questa accettata obliga à sodisfarla

[e] In ca. 1. §. ponar de pœn. d. 5. nu. 13.

[f] In 2. q. de satisfatione.

sotto pena di mortale [a]: & anco perche questa è la commune intentione de i confessori & penitenti in dubbio, & fondasi in quello dell'Euangelio, *Quorum retinueritis* &c. Habbiamo detto, di precetto, perche quella, che si impone per uia di consiglio, cioè che ogni dì dica alcuna oratione, ò faccia elemosina, non obliga à peccato. M. ne ueniale. [b] Habbiamo detto per sodisfatione, perche quella, che si impone per uia di dichiaratione, alla quale è obligato, cioè che ogni anno si confessi, & communichi, & che restituisca quello, che dee, non obliga à nuouo peccato, ma à quel solo, nel quale per la legge commune incorreua. Perche regolarmente la espressione di quello, che tacitamente s'intende non aggiunge niente [c], non ordina che dichiara. Habbiamo detto, mortali, perche quella, che si impone per ueniali, non obliga di precetto, se non ui interuiene dispregio.

[a] Ca.2. de maiori. & obed.

Ioan. 20.

[b] Arg. cap. denique 4. d. ca. 1. 14. q. 1.

[c] Cap. significasti de electi. & late Fel. in ca. Ad audientiam. 2. de rescri. ubi glo.

Se doppo la confessione manifestò alcuna cosa di quello, che il confessore gli disse nella confessione, cioè il consiglio, che li donò, la penitentia, ò altra cosa, che gl'impose à fare, essendo tali, che manifestandosi possono prouabilmente risultare in detrimento notabile della uita, della salute, della fama, ò della robba del confessore. M. secondo Palud. [d] Il medesimo è qual si uoglia altra cosa, che il confessore disse al penitente con intentione, che fosse fra loro secreta, secondo [e] Hadriano.

[d] In 4. d. 21. q. 3. art. 3. col. 6.

[e] In 4. de confessio. dub. 10. col. 11.

DEL QVINTO PRECETTO DELLA CHIESA, che è di communicarsi la Pasqua.

SOMMARIO SESTO DEL CAP. XXI.

45 *Si debbe communicare la Pasca, otto giorni prima, & otto poi se la licentia, ò giusta cagione non iscusa, ò il costume di communicarsi tutta la quaresima: & chi non si communica la Pasca debbesi communicare piu presto che puole.*

45 *Se commanda communicare la Pasca, non per fine d'obligatione, se non per la paga di quella obligatione quando si finisce con il termino.*

45 *Communicato chi pecca mortalmente: & chi debbe sapere, che sta in peccato mortale con molti esempi.*

46. 47. *Debbono sapere che sono in peccato mortale tali, & tali.*

48 *Communicarsi male chi è scommunicato, ò interdetto se non &c.*

Et

49 *Et quello, che non è confessato, se non &c.*

50. 51. *Et quello, che communica prima di uintiquattro hore doppò la copula illecita, ò lecita, & quello, che non communica per star in odio, &c.*

25 *Communica male chi si communica da chi non è suo superiore senza sua licentia, ò se non è frate minore, ò altri, che godono de' suoi priuilegij fuora della Pasqua.*

53 *Communica, & celebra male chi ha mangiato, ò beuto quel giorno, se non è infermo, &c. & qual macicare si dice mangiare.*

44 *Communicare, & celebrare non si puo due uolte in un giorno, se non, &c.*

55. 56. *Malamente si nega la communione per peccato occulto, &, come bene per publico.*

57 *Chi non procura la communione per suoi figliuoli, minori, schiaui, ò serui.*

57 *Quando i figliuoli si debbono communicare.*

45 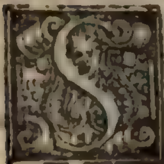E non si è communicato la Pasqua di resurrettione, ò otto giorno prima, ò otto poi, secondo la dichiaratione di Eugenio Quarto. M. [a] Saluo se con licentia del proprio parrocchiano l'hauesse per alcuni giorni [b] differito, ò se si ritrouaua iscommunicato, interditto, ò sospeso, & non poteua uscir ne per impotentia di fatto, ò di legge, per alcun caso occolto, che lo fa impotente ad obedire, ò à fare quello, che li commandano, senza peccare. M. [c] Perche in questo caso anzi merita soffrendo la censura, & la pena della Chiesa, pure che egli faccia quello, che è in se, per farsi habile dell'assolutione de' suoi peccati, & della santa communione: secondo tutti, & ben l'esplica Gabriele [d]. Et saluo ancho, doue è costume ben prescritto di sodisfare à questo precetto, communicando in qual si uoglia giorno di quaresima, come è in questa nostra, & in altre molte parti, come l'ho detto altroue [e]. Essortiamo però, che niuno si communichi subito doppo, che è confessato, per essere stato tutto uno anno integro, à confessarsi; ma aspetti alcun dì: & poi riconciliandosi di quello, che di nuouo ha peccato, prenda un così puro, & santo cibo. Et anco S. Ant. [f] (à chi seguitano Syl. [g] & Medina [h]) tenga, che colui, che lasciò di

[a] Cap. Omnis. de pœnit.

[b] Ca. omnis de pœ.

[c] Ca. inquisitionis. cũ ei annot. de sent. excom.

[d] Sermo 21. de Eucharistia.

[e] In ca. consideret, de pœnit. d. 5. §. Caueat. nu. 1.

[f] 3a. parte tit. 9. ca. 9. §. 3.

[g] Verb. Eucharistia 3. q. 5.

[h] In C. de pœni. dũ de consecra. tractat.

communicar la Pasqua di resurrettione, non è obligato sotto pena di nuouo peccato à communicarsi fino all'altra Pasqua: il quale il medesimo dicono, Ant. [a] & Syl. della confessione, (il quale il contrario tiene Medina [b]) però à noi altri il contrario ne pare ne l'uno & ne l'altro: l'uno perche si come dice Medina, che colui, che non si confessa dentro di uno anno, è obligato à confessarsi prima del principio dell'altro: perche il Concilio [c] cómanda che la confessione una uolta nell'anno, anco sarà obligato à communicarsi quello, che non si communica la Pasqua, poi che il medesimo Concilio commanda la communione, come la confessione una uolta l'anno. l'altro perche il detto Concilio commanda due cose, cioè communicarsi una uolta l'anno & communicare nella Pasqna, & cosi commanda l'uno & l'altro [d]: & per questo anco che il precetto di communicare il dì di Pasqua, (passato quello non liga: ma si quello di comunicare una uolta nell'anno, perche quantunque quando il tempo, si determinata per principio d'obligatione, con quello si finisce la obligatione [e], ma non quando si segnala per dilatione della paga di quella [f] & l'anno & il dì di Pasqua, che si ordinano per il detto Concilio [g], non si ordinano per principio d'obligatione, se non per dar dilatione: & dire che dentro d'un'anno la possa senza colpa ne pena finire: L'altro perche non osta il suo fondamento, cioè, che i precetti di digiunare tal & tal dì, & di dire l'hore canoniche ogni giorno, non obligano (passato il giorno) à digiunare, ò dire altro officio: Dico dunque che non osta perche, come singolarmente, (meglio che altri) dice Pietro de Anchar. [h] riferito per me in altra parte [i], quel digiuno, & quel dire d'officio commanda la Chiesa, come carco congiunto di quel giorno, quel che non fa in questi dui precetti, della confessione & communione, per li quali determina il tempo dell'anno per compire la obligatione, che à quelli tenemmo per il decreto Diuino indeterminato: & piu, commanda la communione, che si faccia il giorno di Pasqua; & cosi dunque la obligatione di communicarsi quel giorno, cessa passando quello: ma la obligatione di communicarsi dentro dell'anno non cessa passando quello, ma dura per compirlo il piu presto, che puo essere: poi che l'anno, si posse per pura dilatione del compimento, & il communicasi il giorno di Pasqua, per peso di giorno.

Se si communicò sapendo, ò douendo sapere, che staua in 49

[a] Vbi supra.
[b] Vbi supra.
[c] In cap Omnis de poeni.& remiss.
[d] Argu ca cum dilecti de dolo. & contu.& .l Celsus ff. de recept. arb. cum eis annotatis.
[e] Ca. Sicut de sponsa.
[f] Ca. cũ dilecti ubi Panor. nu.13. communiter receptus.
[g] In d. ca. omnis.
[h] In ca.1.de celebratione miss. nu. 20.
[i] In repet ca.Quando de consecra. d.1. notab.10. nu. 35.

peccato mortale. M. [a] Come si communica colui, che propo-
ne di non serbare legge alcuna, che l'obblighi à peccato mortale,
ò di ritornare all'amica, ò ad altro peccato mortale, doppo che
si è confessato, ò doppo la Pasqua, ò di non restituire quello, che
tiene di altrui, ò di non lasciare l'odio, & di non perdonare,
& altri simili cose. O come colui, che si rallegra di alcun pec-
cato mortale passato per la utilità, che gliene uenne: benche piu
non pensi di ritornarui. ò come colui, che si rallegra della usu
ra, della bugia, & dell'inganno, del furto, per hauerne percio
conseguita assai robba, ò si prende piacere della fornicatione,
ò adulterio passato, per hauerne hauuti figliuoli, che esso molto
ama. I quali tutti ogni uolta, che fanno questo con animo de
liberato, peccano mortalmente, anchor che non habbiano pro-
posito di piu ritornarui altramente. Benche si possono ben sen-
za peccato rallegrare di hauere tali figliuoli, ò tale robba, che
non debbono restituire, rincrescendoli. ò almeno non piacen
doli il modo illecito, col quale li conseguirono, come l'ho altro
47 ue detto [b]. Perche posiamo rallegrarci di qual si uoglia buo-
no effetto, che di mala cagione scaturì, & nacque, purche non
prendiamo della mala cagione piacere. Colui ancho sa, ò dee
sapere, che stà in peccato mortale, ò che lascia di saperlo per
ignorantia affettata, ò procurata, perche li piace di non sapere,
ò di non ricordarsi, per non essere obligato à confessarsene, ò
per ignorantia crassa, nella quale stà, per non porre la diligen-
tia che ordinariamente gli altri della sua qualità pongono in ri-
cordarsi, ò in dimandarlo, secondo Scoto, & la [c] commune.
Colui però non sa, ne dee sapere, che sta in peccato. M. à fine
di communicarsi, senza peccare di nuouo, che fatta la debita di
ligentia in ricordarsi, & in dimandare à chi dee, non se ne sen-
te mordere la conscientia, ò perche non se ne ricorda, ò perche
non sa, che sia peccato mortale, ò che non habbia sufficiente
contritione. Costui adunque communicandosi con riuerenza,
& con diuotione, non pecca di nuouo, anzi ne consequisce
taluolta il perdono in uirtù di questo altissimo sacramento, che
fa, che l'attritione che da se non bastaua per perdonare, basti
48 col suo calore, secondo San Thomaso [d]. Non è dibisogno per
ben communicarsi, sapere, che sia in stato di gratia, perche que
sto non si puo sapere se non per riuelatione diuina [e]. & perche
basta prouabilmente credere, che ui sia. Il che puo colui fare,

[a] 1. ad Corint. 11.

[b] In repet. ca. inter 11. q. 3. nu. 163. & sequen & in addit. repet. 1. ca. quãdo ubi alios citauimus & tradit Maior in 4. d. 14. q. 2. art. 1.

[c] In 4. d. 9. & in ca. quotidie de consecra. d. 2.

[d] 3. part. q. 79. artic. 3.

[e] Ca. fin. de purg. canoni.

che prouabilmente crede, che stia contrito. Et colui puo credere, che stia contrito, che puo con uerità dire à Dio le tre cose di Giouan Gerson [a], che in somma è. Signore bene, & ueramente mi doglio di tutti i miei peccati mortali, & propongo di non ritornarui piu mai, ne farne de gli altri, & confessarò quelli, che io ho commessi, à luogo, & tempo conueniente, & tutto per uostro amore, & per hauere offesa tanta infinita bontà, & così suprema maestà, che io sopra tutte le cose douea seruire, & amare, per quel che si è detto di sopra [b]. Di questo ne segue, che si communica male colui, che si communica contra il precetto della Chiesa, per ritrouarsi scommunicato, interdetto, ò sospeso, saluo che quando queste censure fossero in se nulle, per quello, che habbiamo à lungo altroue detto [c], ò ingiusto dinanzi à Dio, & colui si communicasse in secreto, ò fuori della terra, doue non si sa, secondo quello, che altroue [d] noi scritto habbiamo, doppo di Felino, & di [e] altri.

49 Se si communicò senza attualmente confessarsi di tutti i suoi peccati mortali: de' quali non si era prima mai legitimamente confessato, ne stato assoluto. M. anchor che uera contritione ne hauesse, secondo San Tho. [f] Scoto, & tutti gli altri [g], & la glosa singolare da tutti i nostri riceuuta, anchor che il Gaetano [h] che l'Armilla il seguita, tenga il contrario. La cui opinione, & nuouo fondamento euidentemente noi reprouiamo altroue [i], & hora l'ha riprouato il santo Concilio Tridentino [k]. Intendiamo però questo di colui, che ha commodità di confessarsi, come lo dice quella glosa singolare [l], & si puo confessare senza scandalo, come non puo farlo colui, che si ricorda di alcun peccato mortale non confessato, stando su l'altare, & hauendo gia cominciata la messa. Al quale basta, che ne habbia contritione, & proposito di confessarlo, per conseguire la messa. Il medesimo è di colui, che sta gia dauanti all'altare con gli altri per communicarsi, & si ricorda di alcun peccato mortale non confessato, & non puo ben confessarlo, ne restare di communicarsi senza essere notato. Perche puo costui communicarsi con proposito di confessarsene, secondo Scoto [m], & Syluestro [n].

50 Se restò di communicarsi, perche portaua odio, & non uolea perdonare, ò restituire, ò fare altra cosa, alla quale era obligato, pecca di un nuouo peccato [o] mortale.

[a] In suo opere tripartito.
[b] Supra cap. 1. numer. 12.
[c] In repet. ca. Cum cõtingat de rescrip. pag. 160.
[d] Ca. penul. de sentent. excommunica.
[e] In ca. fin. de test. cogend.
[f] 3ª. part. q. 180. art. 4. & in 4. d. 17. q. 3. art. 2. q. 4.
[g] In 4. d. 9.
[h] In ca. De homine. de celeb. miss.
[i] Verbo Cõmunio. & 1. ad Corinth. 11. & in d. art. 4.
[k] In 3. parte. glo. de pœnit. 5. num. 31. & sequen.
[l] In sessio. 3. sub Iulio. 3. ca. 7. & can. 11.
[m] In d. ca. De homine. & in 4. d. 5.
[n] Verb. Eucharistia 3. q. 7.
[o] Quia malitia sua non prodest ei arg. ca. 1. de postul. prælat. & l. Itaque fullo ff. de furt.

Se dentro il termine di un dì naturale doppo di hauere hauuto che fare con donna altrui, ò doppo la pollutione uoluntaria di notte, ò di giorno stando desto, si communicò etiandio doppo di hauerne hauuto contrittione, & essersene confessato. M. almeno se qualche gran cagione non lo scusasse, come altroue [a] l'habbiamo persuaso à lungo, anchorche non ui sia testo, ne ragione, che necessariamente lo proui, & benche non pecchi colui, che doppo la pollutione hauuta in sonno senza peccato mortale, anchor che procedesse da cagione mortale, si communicasse, ò celebrasse, doppo di essersi di quella cosa confessato, secondo: che io l'ho in quel luogo detto doppo di molti altri. Ne pecca ancho uenialmente, se egli celebra per necessità, ò per obligo ò suo, ò d'altri, per cui bisogna necessariamente supplire, ò stà con gran diuotione secondo: San Thom. & la com-
51 mune [b], & l'ho io altroue detto [c]. Non si dourebbono ancho gli accasati communicare il giorno, nel quale si pagarono l'un l'altro il debito matrimoniale; però non peccano, almeno piu che uenialmente per questo, se si communicano, secondo la commune, che tiene il Gaetano [d], Ne ancho peccano, se in quel dì, che si communicarono, si congiunsero matrimonialmente insieme [e]. Colui ancho, che perseuera per molto tempo in peccato mortale, non si dourebbe communicare subito, che finisce di confessarsi, anzi essendoui tempo dee aspettare, & riconciliarsi un'altra uolta, & molto meglio disporuisi per uia di orationi, di digiuni, & di elemosine [f]. Perche non è segno di deuotione uolere prendere quel cibo celeste, & diuino subito doppo di hauere uomitato un tanto cibo terreno, & diabolico. Ma se si communica, non gia per questo pecca, benche quelli, che si communicano à questo modo, ritornano facilmente a' peccati [g] passati.

52 Se ha tolta questa santa communione da colui, che non era suo parrocchiano, ne superiore senza loro licentia, mortale, etiandio fuori della quaresima, ò della Pasqua, & anchora che stesse per morire, secondo il Cardinale [h]. & benche sia religioso, per quello, che dice Syluestro [i], contra altri, saluo se la ignorantia lo scusa. Et colui ancho, che senza tale licentia lo ministra, se è religioso, è scommunicato [k], come appresso si dirà [l]. Egli è però uero, che Papa Leone decimo concesse à qual si uoglia sacerdote dell'ordine di minori, che potesse in qual si

[a] In ca. 1. 6. 4.

[b] In 4. d. 9. & in 3a. part. q. 80. art. 7.

[c] In d. ca. 1.

[d] In summa communio sacramentalis.

[e] Albert⁹ magnus.

[f] Arg. ca. non sufficit. de pœn. d. 1.

[g] Gaiet. ubi supra.

[h] In Clem. 1. de priuil. q. 11.

[i] Excommunicatio 7. & 14. §. 3.

[k] Clem. 1. de priui.

[l] In ca. 27. in tracta. excomunicationi.

uoglia giorno dell'anno ministrare a' secolari il santo sacramento saluo che solo la dominica della Resurrettione [a], & per consequente a' frati di San Dominico, & à tutti gli altri che participano de' loro priuilegij. Il che sappiamo ancho essere particolarmente concesso, & con gran ragione alla nuoua compagnia del GIESV assai nel confessare, & communicare essercitata, & percio assai a' Christiani utile. Et benche per alcuni rispetti possa ad alcuni parere, che questa essentione del giorno di Pasqua di Resurrettione si intenda di ogni communione, con la quale si sodisfa al precetto di communicarsi la Pasqua, à me però pare, che si ha da intendere della communione di solo il giorno di Pasqua, ò che si faccia per sodisfare al precetto, ò che nò. Perche pare, che il medesimo Papa Leone assai lo dichiarasse per le parole, che aggiunse à quelle di Nicola Quinto [b], che concesse prima questo priuilegio, & per altre ragioni. Non biasmiamo, ne condenniamo colui, che prendesse, ò donasse il Santo Sacramento, quando tali fossero le persone, il tempo, & la cagione, che à giuditio di huomo da bene si potesse credere, che il parrocchiano ne restasse contento, se lo sapesse, per una licentia tacita che pare, che ne risulti; per quello, che di sopra in un simile caso si è [c] detto.

[a] Supplemen. priuileg. apostolico cōcess. 160.

[b] Concess. 149. in monumentis ordi. minor. 2. impress.

[c] In ca. 9. nu. 5.

SE si communicò, ò disse messa doppo mangiare, ò bere alcuna cosa quel dì passata mezza notte stando sano, ò infermo di modo, che commodamente potrà differirlo per l'altro giorno, etiandio che hauesse mangiato per uia di medicina, ò fosse la medesima medicina [d]. M. Habbiamo detto, mangiato perche il masticare alcuna reliquia del mangiato il giorno auanti, che fosse restata fra i denti, ò ingiottirla, ò qualche goccia di acqua, ò particella di altra cosa, che co lauare della bocca, ò col prouare brodo, ò uino ò altra cosa simile si ingiottisse senza sua uolútà, ò senza intentione di ingiottirla, non essendo in gran quantità, non gli impedisce la communione, ne la celebratione. Perche questo non si dice mangiare, ne bere. Habbiamo ancho detto, quel giorno doppo passata mezza notte, perche del giorno innanzi non impedisce, anchor che hauesse cenato una hora auanti mezza notte, & ancho se doppo che mangiò, non hauesse dormito, ne digerito, secondo la commune, & noi in altra parte ne trattiamo, [e] benche alcuni repugnino per un testo, che lo proua, come in quel luogo l'ho detto. [f] Benche se della cena 53

[d] Ca. liquido & ca. sacramenta cum annot. de consec. d. 2.

[e] In dict. ca. Liquido.

[f] In ca. Si constiterit de accusa.

della

della notte passata si sente conturbata la mente, non si dee communicare, secondo S. Thom. [a] Auenga che se egli si communica, non pecca. M. Habbiamo detto, stando sano, perche essendo infermo, se non si puo aspettare l'altro giorno, si puo communicare, benche non puo celebrare, ne ancho per communicarne gl'infermi, ne per euitare scandalo, ne perche il prelato gliele commandi, saluo se fosse il Papa secondo la commune.

[a] 3ª. part. q. 8. art. 8. ad 5.

54 Se si communicò piu d'una uolta in un giorno. M. & ancho se celebrò, [b] saluo che in certi casi. Non pecca però il sacerdote, quando per essere infermo, ò per altro rispetto, senza celebrare si communica, per non hauere stola al collo, & dinanzi al petto à modo di croce, Perche anchor che un capitolo [c] pare, che il dica, & lo dice ancho Angelo. [d] non lo dice però secondo il uero sentimento, come bene il notò Syl. [e] Perche si intende del sacerdote, che celebra, & non di quello, che solamente si communica. perche il testo dice, che ha da riceuere la hostia, & il sangue di GIESV CHRISTO, & quelli, che senza celebrare si communicano, non riceuono il sangue del signore sotto la spetie del uino. secondo la glosa [f] riceuuta, doue doppo del Cardinale l'ho scritto à lungo.

[b] Ca. sufficit de cōsec. d. 1. ca. consuluisti, de celebr. miss.

[c] Ca. Ecclesiast. 2. d.

[d] Sacerdos §. 4.

[e] Sacerdos. §. 4.

[f] In ca. comperimus de consec. d. 2.

55 Se essendo parrocchiano negò la communione al suo suddito per alcun peccato occulto, che ne intese in confessione, del quale non l'haueua assoluto, per non hauerne tenuto dolore, ò proposito di lasciarlo, & gliele ricerca poi in publico, & in tempo, che per legge potea dimandarlo, come nella Pasqua, ò quando sta infermo. M. Perche questa fu infamia, & riuelatione del peccato occolto, che è mortale assai graue. come altroue, [g] & di sopra [h] si è detto. Habbiamo detto occolto, perche per lo publico, & notorio ben gli si puo, & dee denegare. Percioche alle meretrici publiche, ò à gli usurari, & à qual si uoglia altri peccatori notorij, anchor che habbiano gran contritione de' lor peccati, & che santamente si confessino, si dee negare la communione in publico (benche non in secreto) senza che prima facciano penitentia publica, ò che il parrocchiano con lor licentia dica publicamente, che si sono gia pentiti, & confessati, ò fin che per lor buona conuersatione, ò altro legitimo modo consti della loro emendatione, & contritione, accio che quelli, che prima col lor male essempio si scandalizarono, si edifichino poi con lor buona conuersione. secondo S. Bonauentura, & Palud. [i] &

[g] In ca. sacerdos de poen d. 6. nu. 84.

[h] In ca. 8.

[i] In 4. d. 9. q. 4 colum. 3. & 4.

LE

noi in altra parte [a] l'habbiamo detto piu à lungo.

[a] In ca. 1. in princ. num. 9.

Notorio chiamiamo quello, che fu sententiato dal giudice, ò confessato in giuditio, ò è tanto manifesto, che con nessuna simulatione si puo occultare, & non l'altro, anchor che con duo, ò tre, ò piu testimonij si possa prouare [b]. Habbiamo detto, che intese in confessione, perche se l'intese per altra uia prima, ò poi della confessione, non gli si dee negare, se gliele dimanda in publico, ma si bene, se in secreto anchor che gliele dimandi in tempo, che si dee. Habbiamo detto in tempo, che per legge si dee, perche in altro tempo non solamente puo, ma dee ancho negarla, poi che non è obligato à dargliele, ne l'altro ha ragione alcuna di dimandarla. per quello, che i sopradetti dicono, & l'ho io detto di [c] sopra. 56

[b] Ca. fin. de tempo. ordi. cap. uestra ubi latè Anto. de cohabit. cleri.

[c] Vbi supra.

Se essendo padre, tutore, ò curatore, ò signore, ò padrone non procurò che i suoi figliuoli, pupilli, minori, schiaui, ò seruitori, che nella sua casa habitauano, & che erano à cio obligati, si cõmunicassero in tempo necessario, auuertendo, ò douendo auuertire, che quelli non si communicarebbono, se esso non ue gl'incitasse, ò gliele commandasse. M. [d] Habbiamo detto, & erano à cio obligati, perche la usanza, che pare generale in tutta la Christianità saputa, & nõ ripresa da i Prelati, che i figliuoli piu tardi si communichino, che si confessino (per parere loro, che anchor, che habbiano discrettione bastante per confessarsi, non l'habbiano però accompagnata con la debita deuotione, & riuerentia, per communicarsi) gli escusa da tale obligatione. secondo un Cardinale [e]. Perche quella usanza honesta derogò, ò dechiarò il precetto del Concilio generale [f] quanto à quelli. Et si potrebbe ancho dire che dichiarò il precetto diuino [g] quanto à quelli, che ne ancho nell'articolo della morte si communichano: benche à mio consiglio in quel tempo si communicherebbono, anchor che non si cõmunicassero essẽdo sani la Pasqua; saluo se questi infermi fossero nel giuditio molto fanciulli. Et ui aggiungiamo ancho col detto Cardinale, & con la commune, che i sopradetti, che si ritrouano, sotto il gouerno, & regimento altrui, & aspettano, che quelli, che hanno cura di loro, determinino, ò non determinino il tempo, nel quale si habbiano à communicare, non peccano, anchor che non si communichino benche siano di quindici, ò di sedici anni, auenga che quelli, che li gouernano, pecchino, i quali quando dubitano, 57

[d] Ca. duo. 25. q. 4.

[e] Gaieta. in summa communio sacramẽtalis.

[f] Ca. omnis de pœnit. & remiss.

[g] Ioan. 6. nisi manducaueritis &c.

se li debbano fare communicare, ò nò, debbono dimandarne i confessori di quelli, & essequirne il loro parere. se li pare perciò consiglio bastante: & quelli stessi ancho, se sono di tanta discrettione, che possano mirare, & giudicare, si come pare loro di hauere discrettione bastante per confessarsi, così l'habbiano ancho assai deuota & riuerente per communicarsi, ò nò.

DI COLVI, CHE SI COMMVNICA, ET DICE MESSA OGNI GIORNO.

58

Senza dubbio è da se lecito communicarsi, ò dire messa una uolta il giorno, & è da se migliore di farlo, che il lasciarlo di fare, anchor che per alcuna circostantia puo essere male, ò non tanto bene: & questo è accidentale, secondo la mente di Santo Agost. [a] & l'afferma S. Tho. [b] Per questo se uno per isperientia conosce, che per celebrare ogni giorno, ò per communicarsi, gli si aumenta il feruore dell'amore di Dio, & la riuerentia del santo sacramento non gli si diminuisce, lo puo ogni giorno fare, altramente se ne dee astenere di tempo in tempo: perche poi con maggiore diuotione si communichi, ò celebri, secondo S. [c] Tho.

Nel tempo passato ancho i secolari si doueuano almeno tre uolte communicare: cioè la Natiuità, la Pasqua, & la Pentecoste. [d] Et S. Aug. esorta tutti à communicarsi almeno tutte le dominiche. Et certo che gli huomini honorati si dourebbono communicare almanco quattro uolte l'anno: cioè in tre gia detti giorni, & quel di tutti i Santi. Et i deuoti, & questi giorni, & una uolta il mese, come si commanda à religiosi di San Benedetto [e]: Communicandosi però una uolta l'anno, & quando prouabilmente si tema di morire, si sodisfa à questo precetto, à fine di non peccare per cio mortalmente.

[a] In ca. quotidie de consecra. d. 2.
[b] In 3[a] par. q. 80. art. 10. & in 4. d. 12.
[c] In 4. d. 12.
[d] Ca. & si non frequentius, de consecrat. d. 2.
[e] In Clement. ne in agro. §. de stat. monach.

DE' SETTE SACRAMENTI DELLA CHIESA. CAPITOLO XXII.

SOMMARIO PRIMO DEL CAP. XXII.

1 *Sacramento, che cosa è, che produce gratia ex opere operato, che uuol dir questo.*

2 *Sacramenti sono sette: quali sono iterabili. undeci heresie intorno ad essi condannati: se tutti quelli, che togliono sacramenti in peccato mortale; peccano mortalmente.*

3 *Chi non crede i Sacramenti, & suoi effetti, come pecca mortalmente.*

3 *Chi ministra senza pensar che stà in gratia: benche sia chiamato all'improuista, & subito.*

4 *Chi li tuolle senza contritione, ò attritione, tenuta per bastante.*

4 *O', commetta, ò darli à chi stà in peccato mortale, ò con parole, ò con opere li tiene poca riuerentia.*

4 *Chi è fornicario notorio del quale non si toglia Sacramento.*

PROSVPPONIAMO qui prima, come ho detto altroue [a] piu à lungo, che sacramento è segno sensibile, che significa, & produce nell'anima la gratia diuina insensibile, per ordinatione di Dio. [b] Habbiamo detto, segno sensibile, per genere; perche ogni sacramento è segno sensibile, & non ogni segno sensibile è sacramento. Et che significa la gratia diuina, per porre differentia di tutto quello, che non è significatiuo di questa gratia. Et che produce, à differentia di tutti gli altri, che significano, & nol fanno principale, ne istrumentalmente, secondo la dottrina di S. Tho. [c] & della commune. Benche altri altramente parlano. Et per ordinatione diuina, per significare, che la potestà d'instituire sacramento appertiene solo à Dio, poi che egli solo ha potestà di creare la gratia, che il sacramento istrumentalmente produce, secondo S. Tho. [d] approuato da tutti. Di maniera, che i sacramenti differiscono dalle altre opere: perche i sacramenti significano, & santificano, & danno gratia *ex opere operato*, come dicono là doue le altre opere no, se non *ex opere operantis*: cioè che ogn'uno de' sette sacramenti produce almeno istrumentalmente per la uirtù, & ordinatione 1

[a] In repet. ca. facrificium de consecra. d. 2

[b] Ca. signum & ca. sacrificium de consecra. d. 2. & traditur per magistrum, & omnes in 4. d. 1.

[c] In d. dist. 1. & 3. par. q 60. art. 2. cũ declarat. Gaiet.

[d] 3a. 2a. q. 1. art. 8.

natione diuina un tanto di gratia nell'anima di colui, che lo piglia bene, anchor che stia fuori di giuditio, & non possa meritare pure che dalla parte sua non ui ponga impedimento di peccato mortale, & non produce piu in quella dell'uno, che in quella dell'altro, in quanto sacramento. Et di piu questa gratia, che il sacramento da se opera senza merito di colui, che la riceue, la da Iddio à colui, che in riceuerla merita piu, ò meno, conforme à suoi meriti, come la dà ancho per altre buone opere, che non sono sacramento. secondo la [a] commune.

2 SECONDO, prosupponiamo, che sono sette i sacramenti, cioè Battesimo, Confirmatione, Eucharistia, Penitentia, Estrema untione, Matrimonio, & Ordine Sacro. [b] de' quali i tre non sono irreiterabili, cioè che non si possono dare, ne fanno utile piu di una uolta, & sono il battesimo, la confirmatione, & l'ordine. Gli altri quattro sono reiterabili. Il Concilio Tridentino [c], ha dechiarato esser heresia dire, che sono piu ò meno di sette sacramenti, ò che alcuno di quelli non è propriamente Sacramento, ò che non differiscono da quelli del uecchio testamento, se non nelle cerimonie, ò che l'uno non è piu degno, che l'altro, per alcuna ragione, ò che non sono tutti necessarij: & alcuni di quelli è superfluo, dato che per ogniuno non siano necessarij tutti, ò che solamente significano, & non contengono, ò non conferiscono sempre gratie à quelli, che li togliono come debbono, *ex opere, operato*, ò che per li tre di questi, cioè Batesmo, Confirmatione, & ordine non s'imprimano un carattere; & segno nell'anima, che non si può leuare: & per questo non si ponno tuorre piu d'una uolta, ò che ogni Christiano gli puo ministrare à tutti, ò che non è necessità della intentione di far quello, che la Chiesa pretende, ò che il peccato mortale del ministro gli annulla, ò che la solennità ordinata per la Chiesa si può lasciare, ò mutare per qual si uoglia Prelato.

TERTIO, prosupponiamo, che qual si uoglia, che dà, almeno solennemente, ò prende alcun sacramento, non credendo prouabilmente, che stia fuori di peccato mortale, pecca mortalmente. Et anco colui, che lo tuolle, si almeno non crede tenere tanta attritione, che basta, con il feruore del Sacramento che tuolle per suo perdono, come l'ho detto altroue [d] à lungo per testi, che ui sono assai [e] buoni.

[a] Vbi supra.

[b] Iuxta glo. sing. ca. Veniens. de transactio. & doctrinam Commu. in d. rubr. de sacra. non iter. probatam pridẽ per Concil. Florentinũ, & nuper per Tridẽ. Sess. 7. cano. 1.

[c] Sessio. 7. per 14. canones.

[d] In 5ª. par. 62. summæ de pœni. d. 5. numer. 33.

[e] Ca. Illud. 95. d. e. Per Esaiam ibi Tale. & ibi Omnia sacramenta. 1. q. 1.

INTERROGATIONI FONDATE SOPRA I PROSVPPOSITI.

SE ha creduto, che nella legge nuoua non siano i detti sette Sacramenti, ò alcun'altra cosa delle condennate nel detto Concilio Tridentino, sapendo, ò douendo sapere, che la Santa Romana Chiesa insegna, chi tiene il contrariopecca M. & e heretico [a]. 3

[a] Ca. Ad abolendū. de hæret.

Se pigliò, ò administrò alcuno di questi sacramenti non credendo prouabilmente, che fosse fuori di peccato mortale. M. per lo detto di sopra. [b] Non l'iscusa, come alcuni dicono, la subita necessità di dare, ò di riceuere il sacramento, come si un mortalmente ferito dimandassi il battesimo, al sacerdote, che di cio ispenserato si ritrouasse. Perche anchor che questo potesse qualche colore hauere, secondo la opinione di quelli, che diceuano, che di ogni peccato mortale bisognaua particolar dolore, ò dispiacere hauere; il che non si poteua in un momento fare; non ha però alcun colore tenendo la opinione uera, & che noi di sopra tenuta habbiamo, [c] cioè che basta un dispiacere generale, che à tutti i peccati si estenda; & questo si puo in un momento hauere. Per la qual cosa il Sacerdote, che ministra alcun sacramento, benche di un subito sia, puo nondimeno hauere la debita contritione di tutti i suoi peccati mortali, & dee procurarla prima, che il sacramento ministri, almeno tanto, che prouabilmente pensi che sta contrito. Et benche per gli altri sacramenti il gia detto basti, per celebrare nondimeno, ò per communicarsi ui si richiede di piu la contritione, & attuale confessione del peccato: come di sopra si è [d] detto.

[b] Supra eod. capit. num. 2.

[c] Supra ca. 1. nu. 25.

[d] Supra ca. 22. numer. 49.

Se prese alcun sacramento dal Sacerdote scommunicato, interdetto, ò sospeso dalla amministratione de' sacramenti, & per tale denuntiato: saluo ché nel battesimo in tempo di necessità. O se ha riceuuto dal Sacerdote publico fornicario alcuno sacramento, fuori che il battesimo, & la communione [e]. M. Notorio fornicario chiamiamo colui, che lo confessò in giuditio, ò ne fu in giudicio sententiato, ò è tanto manifesto per le opere, che non si puo per dissimulatione alcuna coprire. Da gli altri peccatori notorij ben possiamo tutti gli altri sacramenti riceuere 4

[e] Per tex. glo. & doctor. in ca. Præter. §. Verum. & §. Porrò 32. d & Pan. in cap. Vestra. & ca. fin. de coha. cler. & Syl. uer. Clericus. 2. q. 1. & uerb. Concubinarius. q. 4.

senza

senza peccato mancandoci altri Sacerdoti, che non siano peccatori publici. Se senza necessità inuitò à dire messa, ò à dare altro Sacramento, colui, che prouabilmente credeua, che fosse in peccato mortale occulto, ò publico, senza il debito pentimento: di modo che fu cagione, che colui celebrasse, ò amministrasse quel sacramento, che altramente celebrato non haurebbe. M. come di sopra [a] si è detto. Se per parole, ò per opera fece alcuna notabile irreuerentia ad alcuno de' detti sette sacramenti [b]. M.

[a] Supra ca. 21. numer. 12.

[b] Per notat. Tho. 3. Sec. q. 99. art. 3.

DEL SACRAMENTO DEL BATTESIMO.

SOMMARIO SECONDO DEL CAP. XXII.

5 *Battesimo che cosa è, quale è la sua materia & forma. che le parole, & il lauare hanno da concorrere in un tempo.*

6 *Ogniuno puo battezzar in tempo di necessità: benche sia donna, ò infidele &c. con tanto che, &c. non hauendo altro maggiore.*

6 *Non puo essere patrino, chi non è Christiano Battezzato.*

7 *Come fa irreuerentia al Battesimo, & pecca mortale chi crede, che è iterrabile, ò lo dà, ò toglie due uolte, ò è cagione che alcuno muoia senza esso, ò non lo uuole dare à quello, che muore, ò lo dà, non essendo Sacerdote, senza necessità.*

8 *O lassa alcuna cosa della forma sustantiale, ò unge il Battezzato con Chresma dell'altr'anno, ò Battezza chi non è suo parrocchiano, ò fuora della Chiesa quello, che non è figliuolo di Re, ò Principe, senza giusta necessità.*

7 *La comare, che non sa il modo di Battezzare, pecca mortalmente.*

5 ROSVPPONIAMO primo, che il battesimo, è sacramento di acqua naturale, con la quale l'un laua l'altro, nel nome del Padre, del Figliuolo, & dello Spirito Santo, con la debita intentione. Habbiamo detto, sacramento, come in tutte le diffinitioni de gli altri sacramenti diremo, perche è un genere di tutti loro, in quanto sono tali. Et di acqua naturale, perche questa è la sua materia essentiale, & non basta altra acqua ne di rose, ne di naranci, ne altra artificiale, secondo

tutti [a]. Che al presente approuò il Concilio Tridentino [b], dichiarando molte altre cose contra gli heretici de i nostri tempi. Et con la quale l'un laua l'altro, perche non puo alcuno battizzare se stesso. [c] Et nel nome del Padre, &c. perche la inuocatione espressa di tutta la Trinità ui è necessaria. Et cosi la forma della Chiesa Romana è questa. Io ti battezo in nome del Padre, del figliuolo, & dello Spirito Santo, Amen. [d] benche la prima, & la ultima parola, io, & amen, non sono di essentia, ma si ben di precetto, cioè che il battesimo ualeria anchor che non si dicessero, ma peccarebbe, chi le lasciasse. Peccarebbe ancho chi hoggi battezasse, dicendo solamente nel nome della Trinità, ò di CHRISTO, secondo tutti: benche diuersi pareri sono sopra il ualore loro, come altroue trattiamo à [e] lungo.

[a] In 4 d. 3.
[b] Sess. 7. per 13. canones.
[c] Ca. Debitum. de bapt.
[d] Ca. 2. de bapt.
[e] In repeti. cap. A quodam. de consec. d. 4.

6 SECONDO che in caso di necessità ogni persona puo lecitamente battezare, secondo la forma, & materia detta di sopra della Chiesa Santa, anchor che sia laico, ò donna, & anchor che non sia battezato, & sia giudeo, ò moro, ò gentile, hauendo intentione di fare quello, che fa la Chiesa, [f] & anchor che egli creda, che questo sia una burla, secondo Innoc. [g] Ma non deue battezare il Chierico simplice, essendoui presente il Sacerdote, ne il laico essendoui presente il Chierico, ne la donna essendoui presente l'huomo, ne l'infidele essendoui presente il fedele se il maggiore non si troua scommunicato, ò in altra maniera impedito: secondo la commune. [h] Non può però essere padrino colui, che non è battezato: perche non è membro della Chiesa, ne puo contrahere parentado [i] spirituale.

[f] Ca. Quicunque capit. A quodam. ca. Constat. ca. Mulier. de cons. dist. 4.
[g] In ca. Debitum. de baptis.
[h] In d. cap. & in d. distin. 3.
[i] Tho. in 4. d. 6. q. 3. art. 2.

INTERROGATIONI.

7 SE ha creduto, che il Sacramenro del battesimo sia reiterabile, & che piu di una uolta gioui ad una medesima persona, sapendo almanco, ò douendo sapere secondo la sua qualità che la Chiesa Romana tiene di nò. M. & heresia de gli Anabattisti del nostro tempo [k], & per consequente incorre nella censura della Bolla *in cena* [l] *Domini*, se cosi fatta heresia ò per parole, ò in scritto disse.

SE battezò, ò se lasciò battezare due uolte. M. & è irregolare [m].

[k] Ca. Eos. de consec. d. 4.
[l] De qua supra. ca. 11. nu. 27.
[m] Ca. quibus. & ca. Eos. de consecr. d. 4.

SE fu cagione, ò hebbe notabile colpa, che alcuno morisse senza battesimo. O non uolle battezare colui, che staua per morire, & dimandaua il battesimo, ne ui era altri piu atto, & pronto, che lo uolesse battezare [a]. M.

SE battezò, ò se lasciò di battezare, credendo, ò douendo credere, che staua in peccato mortale [b]. M.

SE fu leuatrice, ò comare, che chiamano, & faceua questo essercitio, non sapendo la forma del battesimo. [c] M.

SE non essendo sacerdote battezò alcuno senza necessità. M. [d] & è irregolare [e]. Et non è giusta necessità l'essere il bambino subito nato, come molti male il pensano, che fanno i fanciulli subito, che nascono, battezare senza solennità, che è gran peccato.

8 SE battezò lasciando alcuna cosa della forma sustantiale del battesimo soprascritta, ò lò battezzò con acqua, che non era naturale, ò senza attuale intentione, ò uirtuale di darli quello, che crede, & che li dona la Chiesa. M. Et non uale nulla cosi fatto battesimo, & si ha il fanciullo à ritornare à battezzare [f]. Il medesimo è, se prima finì le parole sustantiali del battesimo, che il battezato toccasse l'acqua, ò al contrario prima l'acqua il lauò, ò toccò, che le parole sustantiali incominciasse; di modo che durando la pronuntia delle parole, l'acqua non lo [g] toccò.

SE unse il battezato con la cresima dell'anno passato, non essendo caso di necessità. [h] M.

SE battezò colui, che non era suo parrocchiano, ò suddito senza licentia del proprio parrocchiano, ò del superiore [i]. M. Ma non è scommunicato per il medesimo fatto, benche sia religioso, dato ch'egli saria per l'amministratione d'alcuni altri Sacramenti, & ancho se è religioso, è scommunicato per lo medesimo [k] fatto.

SE battezò, ò fece battezare in casa fuori di CHiesa senza giusta necessità colui, che non era figliuolo di Re, ne di Prencipe [l]. M.

DEL SACRAMENTO DELLA CONFIRMATIONE.

SOMMARIO TERZO DEL CAP. XXII.

8 *Confirmatione, che cosa è, che gratia dà, che è propriamente*

[a] Dicto ca. Quicunque. & arg. ca. Pascę. 85. dist.
[b] Per dicta supra. eod. ca. nu. 2.
[c] Palud. in 4. d. 5. q. 2. & Anton 3. part. titu. 14. ca. 13.
[d] Dict. ca Constat.
[e] Ca. 1. de cler. non ordi. ministra.
[f] Iuxta notata per Innoc. & omnes in d. ca. 1. de baptis.
[g] Ca. Detrahe. 1. q. 1 ubi hoc sẽtit Cardin. S. X. artic. 1. & Tho. 3. parte q. 60. art. 6. & q. 66. art. 8. ubi id satis exprimit Gaiet. & magis Maior. in 4. d. 3. q. 2. arg. 4. quin. & glos. d. ca. Detrahe. dixit, oportere ablutionẽ concurrere cum uerbis in ultimo instãti prolationis eorũ. quod tamen nõ est uerum.
[h] Ca. Si quis de alio. de conse d. 4. ca. Quoniam. de sent. excom. lib. 6.
[i] Ca. Interdicimus. 16. q. 1.
[k] Clem. 1 de Priuileg. & infra. cap 27. num. 101. & sequen.
[l] Clem. 1. de baptis.

Sacramento, che suo ministro, è il Vescouo.

9 *Confirmatione come si gli fa irreuerentia, & pecca mortalmente chi lo lassa di tuore per disprezzo, ò lo tuole senza contritione, ò senza patrino. ò è patrino di suo figliuolo per malitia.*

9 *Disprezzo uero, & pressonto quale è.*

PROSVPPONIAMO primo, che il sacramento della confirmatione è sacramento d'untione con oglio, & cresma consecrata, con che il Vescouo unge la fronte di colui, che è battezato dicendoli certe parole à questo effetto ordinate. Secondo che in questo sacramento non solo si dà la gratia generale, come si dà in ogn'uno de gli altri, che laua l'huomo de' peccati, & delle reliquie di quelli, ma etiandio la spetiale, che sforza, & fa idoneo colui, che lo piglia, per confessare constantemente GIESV CHRISTO, quando, doue, & come bisogna, & per combattere contra il Diauolo, & contra i uitij [a]. secondo S. Thom. [b] L'altro che il Concilio Tridentino [c] dichiarò esser'heretico colui, che dirà, non esser questo propriamente Sacramento, ò non terrà alcuna uirtù, ò non essere suo ministro ordinario solo il Vescouo.

[a] Cap. Spiritus de consecr. d. 4.
[b] In 4. d. 1 q. 2. art 2
[c] Sess. 7. per tres canones.

INTERROGATIONI.

SE per dispregio non procurò il sacramento della confirmatione per se, & per la sua famiglia. M. [d] Et colui si giudica restare di riceuerlo per dispregio, che hauendone oportunità, senza cagione ragioneuole se ne resta, secondo [e] Palud. Il che è uero quanto al foro esteriore, ma quanto all'interiore questo dispregio presunto non basta, ne si ricerca, perche bisogna, che la cagione, perche se ne resta, sia principalmente il farne poco conto. secondo S. Tho. [f], & [g] l'Arcidiacono. 9

SE essendo gia di giudicio, riceuette questo Santo Sacramento, senza mirare se si trouaua fuori di peccato mortale, & senza credere prouabilmente, che egli ui staua. M. perche lo detto di sopra. & perche un capitolo [h] dice, che prima che si prenda questo Sacramento, si uogliono ammonire i fedeli, che si confessino. Il perche pare, che i Vescoui pecchino, che non ammoniscono

[d] Arg. ca. 1. de conse. d. 5.
[e] In 4. d. 7.
[f] In 2a. 2ae. q. 186. artic. 9. ubi id pulchrè explicat Gaie.
[g] In ca. Quicunque 81. d. quem sequitur Dominicus in cap. Nullus 55. dist.
[h] Ca Vt ieiuni. de consec. d. 5.

moniscono tutti quelli, che hanno à prendere questo sacramento della confirmatione, che si confessino prima, benche non sia necessaria la confessione: come in altra parte l'ho [a] detto.

[a] In 6. par. glo. summæ. de pœnit. d. 5. nu. 37. & sequenti.

Se si fe confirmare senza padrino, sapendo, ò douendo sapere, che questo anchorche non sia di sustantia del Sacramento, è nondimeno di precetto, per hauerlo ordinato la Chiesa, che uolle con questo significarci la impotentia di colui, che si confirma, per ritrouarsi da per se stesso nelle tantationi spirituali senza la gratia della confirmatione. M. Et ancho se ui fu il padrino, ma non fu [b] Christiano.

[b] Ca. In baptisma te de consecrat. d. 4.

Se malitiosamente tenne il suo proprio figliuolo nella confirmatione, &c. M. come di sopra si è [c] detto.

[c] In ca. 16. nu. 34.

DEL SACRAMENTO DELLA EVCHARISTIA.

SOMMARIO SENZA NVMERO.

10 *Sacramento della Eucharistia che cosa è, & perche si chiama cosi, che tiene altri nomi, che è peccato mortale, & heresia non credere, che è in quello realmente il corpo & sangue del nostro Signore, di questa & di questa maniera, ò che resta in quello alcuna cosa del pane, & del uino.*

10 PROSVPPONIAMO, che il sacramento della Eucharistia è sacramento, che sotto la similitudine del pane, & del uino, ò dell'uno di loro contiene il uero corpo, & sangue di GIESV CHRISTO chiamasi in Greco Eucharistia, che uuole dire buona gratia. Perche come il Maestro [d] dice, contiene in se GIESV CHRISTO, che è fonte, & principio di gratia. Si chiama ancho hostia, & sacrificio, & communione, & sacramento dell'altare, & uiatico per li rispetti, che per uia di contemplatione habbiamo noi [e] altroue scritto.

[d] In 4. d. 8.

[e] In additio. capit. Quando. de consec. d. 1. nu. 131. cum sequent.

INTERROGATIONI.

SE alcuna uolta deliberatamente dubitò in credere, che sotto quella bianchezza, ò similitudine di pane dell'hostia, & sotto quel colore, & similitudine di uino bianco, ò rosso del calice non stesse il medesimo uero corpo, & sangue di nostro Signore GIESV CHRISTO. O quello, che è peggio, se credette, che non ui stesse. M. & heresia [a]. Quale essere ancho (ha dichiarato il Concilio Tridentino) il credere, che alcuna parte di pane, ò uino resta in quello, doppò della consacratione [b].

[a] Ca. Ego Berengarius. de consecr. d. 2. ca. 1. §. fina. de summa Trinit.

[b] Sessio. 3. sub Iul. 3. can. 2.

SE credette, che sotto la bianchezza della hostia non stesse altro, che il corpo senza il sangue, ò che sotto la similitudine del uino non ui fosse altro, che il sangue senza il corpo, essendo persona, che doueua sapere, che sotto amendue quelle similitudini sta di una medesima maniera il sangue dentro il corpo, & le uene sue cosi glorificate, benche nella hostia sta il corpo per la uirtù del Sacramento, & il sangue per uia di accompagnare il corpo: & al contrario sotto la spetie del uino sta il sangue per la forza del sacramento, & il corpo per uia di accompagnare il sangue; secondo San Tho. riceuuto [c]. Se si communicò male, ò lasciò di communicarsi &c. sopra si ha [d] detto.

[c] In 3a. part. q. 76. art. 1. & 2.

[d] Supra ca. 21. numer. 45.

DEL SACRAMENTO DELLA PENITENTIA.

SOMMARIO QVARTO DEL CAP. XXII.

11 *Sacramento della penitentia, che cosa è, che pecca mortalmente chi lo riceue senza pentimento: senza confessare tutti i suoi peccati, ò senza pentirsi di quelli &c.*

PROSVPPONIAMO, che il Sacramento della penitentia, è sacramento di assolutione, col quale il sacerdote assolue de' suoi peccati colui, che legitimamente gli si confessa, & è di sua spirituale giuridittione, come l'ho in altra parte [e] diffinito, secondo la mente de' moderni, & antichi [f]. Prosupponiamo ancho quello, che di sopra si è [g] detto. 11

[e] In repet. d. ca. Sacrificium. de conse. d. 2.

[f] In 4. d. 14.

[g] In cap. 1. 2. & 3. & in prologo.

INTER-

INTERROGATIONI.

SE senza pentirsi, ò senza confessarsi integramente de suoi peccati, ò senza proposito di appartarsene, ò di restituire quello, che doueua, ò essendo scommunicato uolle, & procurò l'assolutione sacramentale dal sacerdote, ò se con tutto questo uolle l'assolutione sacramentale da alcuno, che non era sacerdote, ò che era gia denuntiato per iscommunicato, ò sospeso da quella amministratione. O se si confessò senza necessità con colui, che non era suo parrocchiano; & staua in peccato publico; ò credeua, che stesse in peccato mortale, & che non sene pentirebbe per assoluere. M. quello, perche si è gia detto di [a] sopra.

[a] In d. tribus capitulis. & in ca. 9. nu. 5. cum sequent. & in cap. 11. nu. 11.

DEL SACRAMENTO DELLA ESTREMA VNTIONE.

SOMMARIO QVINTO DEL CAP. XXII.

12 *Sacramento dell'estrema untione che cosa è, chi è sua materia, chi è sua forma, perche è instituito, perche promulgato: perche è ordinato il suo rito, chi è suo ministro.*

13 *A chi si debbe dare.*

14 *Che con le parole hanno da concorrere la ontione, che opera.*

15 *Perche s'instituì, che alcuno si salua per quello, che senza quello non si saluaria: perche si da solo à chi muore di morte naturale.*

16 *Chi non dimanda la estrema ontione alla morte, ò à quella de' suoi figliuoli, & seruitori &c. per disprezzo come pecca mortalmente: ò chi la domanda senza contritione bastante: ò chi la ministra senza contritione prouabile.*

12 PRosvpponiamo primo, che il Sacramento della estrema untione è sacramento di untione, con la quale il sacerdote unge certe parti di colui, che stà per morire per mancamento, & difetto naturale, con oglio consecrato, dicendo certe parole con la debita attentione [b]. Secondo, che la materia di questo sacramento è l'oglio di oliua consecrato dal Vescouo. La forma delle parole è questa,

[b] Ca. 1. De sacra unctio. adiunctis notatis ibi. & in 4. quæstio. 22.

quando gli unge gli occhi dice. *Per istam sanctam unctionem, & per istam sanctißimam benedictionem indulgeat tibi dominus quicquid deliquisti per uisum*. Et quando gli unge le orecchie, in luogo di *per uisum*, ha da dire, *per auditum*. Et quando gli unge le narici del naso, ha da dire, *per odoratum*, & cosi delle altre quattro parti, cioè la bocca, le mani, & i piedi, & le reni. Ancorche, molte Chiese (l'uso delle quali seguiamo nelle altre nostre compositioni) usano lasciar queste parole. *Per istam sanctißimam benedictionem*, & in luogo di queste dicono. *suam pijßimam misericordiam*. Ne pare che disconuenghino. Perche dice il Concilio Tridentino [a], che il costume di questo Sacramento ordinato da CHRISTO, & palesato poi da S. Iacobo, fu preso da gli antichi padri: & cosi pare, che queste parole posino esser diuerse, & anco pigliarsi in diuersa significatione; di maniera, che uanno à dar in un bianco, come uanno a dar queste. Il ministro di questo sacramento è il sacerdote, & se si desse per altri, non ualeria: anchor che gran necessità ui occorresse. Tutto questo, che si è detto, si proua per quelle parole di S. Giacobo [b]. Quando alcuno è infermo, chiamisi il sacerdote, che per lui prieghi ungendolo con oglio, in nome del signore, & la oratione della fede guarirà l'infermo: & il signore l'alleuierà, & se haurà peccato, gliele perdonerà. Per le quali sante parole si 13
dinota, che ha da stare infermo colui, alquale si ha à dare questo sacramento: & non basta, che stia in pericolo di qual si uoglia morte, come colui, che è menato à giustitiare, ò entra in battaglia, ò in una nauigatione pericolosa; & non basta ancho qual si uoglia infermità, perche ha da essere tale, che ne ponga in dubbio la uita sua, secondo tutti. Si denota ancho per quel la parola, alcuno, che si ha da dare à qual si uoglia infermo pericoloso, etiandio che stia fuori di giuditio, & frenetico, se gli si puo dare senza irreuerentia del Sacramento; & puote colui prima peccare mortalmente, dicano cio, che lor piace, quelli che per questo uogliono, che si ricercanò quattordici anni, pure che prima che impazzisse, espressa, ò tacitamente dimandato l'hauesse, ò l'haurebbe dimandato, se ricordato se ne fosse; & non uscì di senno in peccato mortale publico. Egli si può an 14
cho questa estrema untione dare à colui, di cui si dubita, se è morto, ò nò, con questa conditione. Se non sei morto. Ma à chi sta, & si uede gia chiaramente morto, non si dee dare, ne

finire

[a] Sesio. 4. sub Iul. 3. cano. 1. de sacramento extremæ unctio.

[b] Iacobi. 5.

finire di dare à colui che muore, mentre gli si dà, ma fermaisi, & non passare piu auanti. Si dinota ancho per quella parola, ungendolo, quello, in che ho io ueduti alcuni errare, cioè che colui, che amministra questo sacramento, dee ungere, mentre dice le parole al sacramento necessarie: & non basta ungerlo, doppo finite le parole, ò prima che le incominci: come ne ancho basta per lo sacramento del battesimo dire le parole sacramentali prima, ò poi di bagnare colui, che si batteza; saluo se lo bagna, dicendo alcuna parte delle parole, come di sopra si è [a] detto. Ne per dare il sacramento dell'ordine basta, che il Vescouo dia il libro, ò il calice poi, ò prima di dire le parole à quel ordine necessarie [b]. Si dinota ancho per quelle parole, & il Signore l'alleuiarà, che questo santo Sacramento dà la salute corporale, quando è per giouare alla salute spirituale dell'infermo: & per quelle altre parole, Se haurà peccato gli si perdona, si dinota il sesto, cioè che per esso gli si perdonano i peccati & perche non dice. M. ne ueniali, intendiamo di tutti, se percio le altre cose
15 necessarie ui concorrono [c]. Et benche secondo la commune opinione fu ordinato principalmente contra i peccati ueniali, si perdonano nondimeno ancho. M. di che inferimo, potersi dare caso, nel quale alcuno morendo senza questo Sacramento ne anderebbe all'inferno: & morendo con esso ne andarebbe in paradiso. Perche puo accadere, che non possa alcuno confessarsi de' suoi peccati mortali, ò anchor che possa, non li paia esserli necessario per essersi gia confessato prima, però senza contritione, ne attritione bastante per consequirne il perdono; & che habbia poi cosi fatta attritione, che anchor che da per se sola non basti per farlo contrito, con la giunta però del sacramento, & del suo benedetto calore, & feruore basti, secondo la opinione di San Thomaso, riceuuta cioè che per la uirtù del sacramento puo uno attrito farsi contrito. [d] Per la quale cosa dobbiamo con molta diligentia procurare di prendere questo sacro sacramento, accio che morendo sempre uiuiamo. Amen.

[a] Supra.eod. capit. num. 8.

[b] Latissimè Gaiet. in q. 24. lib. 27. quæstionum.

[c] Arg. ca. Solitæ de maior. & ca. Si Romanorum 19. d.

[d] Iusta dicta supra eod. ca. 1. nu. 40. & 41.

La ragione perche piu si dà à colui, che muore d'infirmità, ò per mançamento naturale di uecchiezza, che à chi per altra uia muore, pare che sia questa, che à colui, che di questa morte muore, assai gli si conturba, & indebolisce il giuditio, & la constantia con la grande, & suprema debolezza del corpo, & di tutti i sentimenti corporali [e]. Et di piu il demonio il com-

[e] Ca. Nullus. uers. Quę enim. cùm his quæ ibi scripsimus. de pœni. distin. 7.

batte ancho in quella hora piu fortemente, che non fa in altra maniera di morte, tutti i suoi peccati rappresentandoli, & altre uisioni terribilissime. Il che non accade in quelli, che muoiono di morte uiolenta: perche con l'integro, & forte loro giuditio muoiono; ne sono combattuti con si fatte rappresentationi. Et percio non fu questa untione dell'oglio tanto necessaria in questi, per hauere à combattere col demonio, quanto in quelli.

INTERROGATIONI.

E essendo infermo, ò tanto uecchio, che prouabilmente credeua, che morirebbe lasciò di dimandare questo Santo Sacramento, principalmente per dispregio, & per tenerlo in poco. M. secondo tutti. [a] Il medesimo è se per dispregio lasciò di chiederlo per suo figliuolo, ò schiauo, ò seruitore, ò pupillo, ò altri, che sotto la sua cura, & gouerno si ritruouaua per lo gia detto di [b] sopra. 16

[a] In d. 13.

[b] Supra cap. 21. nu. 57. arg. ca. Duo. 23. quæst. 4.

SE il prese, ò uolle prenderlo, credendo, ò douendo credere che staua in peccato mortale, senza il debito pentimento per consequire la contritione, ò pure senza tale attritione, che li potesse, che con la uirtù di questo sacramento si sarebbe fatta contritione. M. per lo [c] sopradetto.

[c] Suprà. eod. cap. num. 2.

SE andò ad amministrare questo sacramento senza procurare di porsi in stato, che prouabilmente credesse di essere in gratia: per quel medesimo, che detto di sopra habbiamo.

DEL SACRAMENTO DELL'ORDINE.

SOMMARIO SESTO DEL CAP. XXII.

17 *Sacramento dell'ordine che cosa è, quanti sono gli ordini, che li quattro si chiamano sacri.*

18 *Che è heresia credere, che niuno ordinato tiene piu potestà che altro Christiano per consecrare: come peccano gli ordinari maritandosi, ò usando male de' suo ordini.*

ROSVPPONIAMO primo, che il sacramento del l'ordine è sacramento, per lo quale si imprime un carattere, ò segnale mediante atte, parole, & corporali istromenti, 17

istromenti, per lo quale si dà potestà di consacrare, ò aiutare à consacrare il sacramento dell'ordine. [a] dalla quale diffinitione ne segue, che non è sacramento il carattere, ne la potestà, che si dà, ma si bene l'effetto suo: come ancho in altra parte [b] incidentemente toccammo. Secondo, che gli ordini sono noue, secondo i canonisti, [c] cioè prima tonsura, & i quattro minori, che sono hostiario, essorcista, lettore, acolito, & quattro sono i sacri, Subdiaconato, Diaconato, Presbiterato, Vescouato, ben che secondo i Theologi [d] non sono piu, che sette, perche dicono, che la prima tonsura, & il Vescouato non sono ordini, ma officij. Tertio, che per ogniun di questi ordini degnamente tolto si da la gratia chiamata, *gratum faciens*, cioè che fa amico di Dio: Et i quattro maggiori si chiamano sacri, non perche tutti non siano sacri, ma perche con quelli soli è congiunto il uoto di continentia, & di castità, non come cosa essentiale, ma accidentale per statuto di santa [e] Chiesa.

[a] Ex mente omniũ in 4.d.24. & glo.c. 1.32.d. licere memoria exprimat.
[b] In rub. de ordi. cognit.
[c] In ca cum contingat de æta. & qual. per illum tex. & ca. cleros. 21.d. ca. perlectis 25.d.
[d] In d. dist. 24.
[e] Ca. nullum. 28.d. & ca. decernimus. 23.d.

INTERROGATIONI.

18 E ha creduto, che nessun bene ordinato habbia piu carattere, ne segno impresso nell'anima, ne piu potestà spirituale per la consecratione del sacro sacramento, che gli altri laici, & buoni Christiani. M. & heresia. [f] Habbiamo detto, nessun ben ordinato, perche come in altra parte [g] dicemmo, benche crediamo, & consigliamo, fin che altramente la Chiesa Santa determina, che ogni ordine, almeno de' sette, è sacramento, & imprime carattere, & da potestà spirituale, non condenniamo però di peccato mortale, ne di heresia quelli, che pensano, che questo non si faccia in alcuno de gli ordini minori. Le altre interrogationi de' loro accasamenti si possono raccorre da quello, che del matrimonio [h] diremo, & del loro riceuere, & ministrare indegnamente dalle interrogationi de' Chierici nel proprio luogo.

[f] Ca. 1. § fin. de summa Trinit.
[g] In 3. par. glo. summæ de pæn. d. 3. nu. 40.
[h] Infra eo. ca. nu. 52

DEL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO.

SOMMARIO SETTIMO DEL CAP. XXII.

19 *Sacramento del matrimonio che cosa è: Matrimonio è contratto.*

20 *Chi è sua materia: chi sua forma: senza parole si può contrahere & anco senza segni tacendo: è perfetto prima della copula ma non consumato.*

21 *E' indiuisibile: per religione, & giusta dispensatione, si diuide quello, che non è consumato: & anco il consumano de gli infideli per conuertirsi: Che parole, ò segni bastano.*

21 *Che da gratia come gli altri Sacramenti.*

22 *Che cosa è sponsalitio di futuro. arra, & giuramento non sono necessarij per quello: Non è indiuisibile, come si diuidono per consenso di amendue.*

23 *Anco che siano giurati, &c. per religione, per maritarsi.*

24 *Per passarsi in altro regno, per diffetto di età.*

25 *Per passarsi il tempo, che si diede per soprauenire difformità per fornicatione temporale, ò spirituale: per uoto semplice precedente.*

26 *Per capitale inimicitia: per non compirsi la conditione, ancor che tacita: per fama d'impedimento canonico: per ordine sacro: per parentato legale: per la dura conditione: per soprauenire cagione ragioneuole.*

27 *Sponsalitij, quando & come per il medesimo fatto, si separano, & come il Concilio Tridentino, ne probibisse alcuno.*

28 *Quando per il medesimo fatto si fanno matrimonij, qual'età basta. 29. quali impediscono & non sciolgono, che significa questo. 29. quali impediscono & sciolgono.*

23 *Puo rinonciare la sua utilità anco promessa per Dio.*

24 *Quale è la eta de gli sponsalitij.*

30 *In queste sette maniere si può peccare contrahendo matrimonio.*

ROSVPPONIAMO primo, che il matrimonio presso tutti [a] è contratto, & è contratto, & sacramento proprio presso i Christiani soli, secondo la commune: benche Hadriano [b] senta il contrario per un capitolo, [c] che poco fa al proposito nostro. Secondo, che il 19

sacramento

[a] .ſ.§.ius naturale. ff.de iusti.& iur.
[b] In 4.q.1.de matrimonium. fin.
[c] Capit. ueniens de presbit. non bap.

ſacramento del matrimonio, è ſacramento di ſegni eſteriori, per li quali, & per lo legitimo conſenſo per eſsi ſignificato ſi danno uno huomo, & una donna l'un l'altro una ſignoria ſopra ſe ſteſſi, per uiuere ſempre accompagnati inſieme. Queſta diffinitione ſi caua di molte parti. [a] Habbiamo in quelle detto, ſacramento, per genere del diffinito, conforme alla dottrina di Ariſtotele [b] riceuuta da Bartolo, & dalla commune, [c] come piu à lungo in altra parte [d] il diciamo. Aggiungiamo, ſegno eſteriore, per dichiarare che è ſegno ſenſibile, come ſono tutti gli altri ſacramenti, per lo detto di ſopra. [e] Habbiamo detto, conſenſo legitimo, perche ſenza queſto non ſi puo hauere, almeno uero, dauanti à Dio. Et le altre coſe poi per farlo differire da gli altri ſacramenti, & da tutti gli altri contratti, per li quali ſe bene ſi dà alcuna uolta l'un ſopra l'altro ſignoria, [f] non è egli però per uiuere ſempre inſieme.

TERTIO, che benche diuerſi diuerſe coſe dicono, ſopra quale ſia la materia, & quale la forma di queſto ſanto Sacramento, & anchor che Hadriano [g] dica altra coſa, al parer noſtro però ſi puo dalla detta diffinitione raccorre, & una gloſa il dice [h], che il legitimo conſentimento di perſone habili per queſto effetto, è la materia, & le parole, ò altri ſegni, & taluolta ancho il tacere, con che quello ſi eſprime, ſono la forma, nella guiſa che il conſenſo è la materia della ſtipulatione, ò contratto, che per dimanda, & riſpoſta conueniente ſi fa, & le parole ſono la forma. [i] Benche nella ſtipulatione ſono neceſſarie le parole, & non baſtono i ſegni, ne i cenni, ne la ſcrittura: la doue per lo matrimonio ogni una di quelle coſe baſta, & taluolta l'udire ſolo, & l'intendere, & non contradirui: come quando il padre contrahe per la figliuola, che ſta preſente, & aſcolta, & intende, & non contradice: ſecondo la gloſa communemente [k] riceuuta.

DALLE coſe dette ne ſegue, che il matrimonio è perfetto prima della copula carnale: [l] anchor che non ſi chiami conſumato, è fin che non ui è la copula, [m] & che è indiuiſibile, cioè che non ſi puo ſeparare, ſe non per morte naturale communemente, perche ne il marito puo pigliare altra donna, eſſendo uiua la prima, ne la donna altro marito, uiuendo il primo. Ne puo alcuno hauere molte mogli, ne molti mariti nel medeſimo tempo. Et debbono ſerbare l'un l'altro la fede del matrimonio

[a] Ex d. §. ius naturale, & ei annot. 27. q. 2. & ex annot. in rub. de ſponſa. & in 4. d. 27.

[b] 1. Topic.

[c] In l. ff. de teſta. & l. 1. ff. de acquir. poſſeſsio.

[d] In rub. de præb.

[e] Sup. eo. ca. nu. 1.

[f] §. pen. inſti. de iure. perſon. Spec. de reſt. in integ. §. qualiter uerſ. quid ſi.

[g] In 4. de matrim. q. 1.

[h] Ca. tua de ſponſ.

[i] l. 1. in princ. & §. 1. ff. de uerb. cum ei annotat.

[k] In ca. honoratur 32. q. 2. pro quo apte tex. 161.

[l] l. nuptias. ff. de reg. iur.

[m] Ca. ex publico de conuerſ. coniugat.

& pagare il debito coniugale, & prouedersi delle cose necessarie. Ne puo l'un di loro promettere continentia senza consenso dell'altro. Habbiamo detto, communemente, perche fin che 21
non si consuma il matrimonio, si possono separare, per solenne professione di alcuna religione approuata, [a] ò per dispensatione del Papa con cagione giusta, secondo la glosa [b] singolare riceuuta da tutti i puri Canonisti, & da quelli, che sono Canonisti, & Theologi, & dal Gaet. [c] ancho: benche gli altri puri Theologi ui contradicano; ma la opinione della glosa si osserua. Et etiandio doppo consumato il matrimonio si separa, quando è contratto fra infedeli, & l'un di loro si conuerte alla fede catholica, & l'altro nella sua infedeltà si resta [d]. Ne segue ancho, che le parole, ò segni sufficienti per questo effetto sono quelli, che significano, che in fin d'allhora di presente si danno l'un l'altro potestà sopra i lor corpi, secondo tutti. Come è questo dalla parte dell'huomo: Io ti riceuo, & accetto per mia moglie. & dalla parte della donna: Io ti accetto, & riceuo per mio marito. [e] Sono ancho tali qual si uoglia altre parole che il medesimo significhino: come sono quelle: Io consento in uoi, come in mia moglie. Et io consento in uoi, come in mio marito. Et come queste altre, in fin da questa hora ui terrò per mio marito. Et in fin da questa hora ui terrò per mia moglie. O ueramente: Io uoglio, che siate mia moglie. Et uoglio, che siate mio marito [f]. Et basta ancho, che standoui la figliuola presente dica il padre queste, & simili parole, & essa le ascolti & le intenda, & non ui contradica [g], secondo la commune.

NE seguita ancho, che à quelli, che si accasano, Iddio dà 22
la gratia per questa santa opera dell'accasamento, senza rispetto de' meriti loro, se essi non ui pongono impedimento, secondo la commune [h]: anchorche il contrario tenne la glo. [i] del decreto con alcuni altri, che male la seguirono. Perche l'accasarsi è sacramento; & qual si uoglia sacramento dà gratia *ex opere operato*, cioè senza rispetto de' suoi meriti: come l'habbiamo dichiarato di sopra [k]. Et il Concilio Tridentino [l] lo dichiara: doppo, del quale non solo si ha da tenere per falso quello, ch'una glo. dice, ma anco per heretico.

QVARTO prosupponiamo, che gli sponsalitij sono promessa [m] di huomo, & di donna di accasarsi insieme. Diciamo, di huomo, & di donna, perche quella dell'uno di loro

anchorche

[a] Ca. ex publico. de conuers. coniugat. ca. Commissum. de desponsa.
[b] In d. ca. Ex publico.
[c] In paruis opusc. 2. Tomo. lib. 27. q. 25. q.
[d] Capi. Gaudemus de diuer.
[e] Capit. Si inter de spon.
[f] Cap. Ex parte. de sponsal. & quia nihil refert. quid de æquipol. fin. l. si. ff. mandat. ca. Licet. 2. de testibus.
[g] Glo. recepta. in c. Honorantur. 32. q. 2. pro qua. capit. 1. §. Porrò. de desponsa. impu. lib. 6. ubi omnes.
[h] In rubr. de sponsali. & in 4. d. 26.
[i] In ca. Quicquid. 1. q. 1.
[k] Supra eo. ca. nu. 1.
[l] Sessio. 7. cano. 6.
[m] l. 1. ff. desponsal. Thom. & omnes in 4. d. 27.

anchorche basti per obligare chi promette, non basta però perche siano gli sponsalitij, se l'altro, ò tacita, ò espressamente non consente secondo tutti. Non sono però necessarie le arre, ne i giuramenti, benche con questi piu forti si fanno.

QVINTO, che gli sponsalitij non sono indiuisibili, come è il matrimonio, perche si separano in molti casi. Il primo è, quando si assoluono, & liberano l'un l'altro dalla promessa, anchor che fosse giurata [a] che è la commune secondo Panormitano [b]. Et anchor che principalmente non fosse giurata per rispetto, ò utile temporale, se non per Dio, come se giurò di accasarsi con alcuna pouera donna per pietà, ò per elemosina, secondo il Cardinale Zabarella [c]. Perche risulta in utile di colei, che puo percio rinonziare in quanto è suo utile [d]. Percioche se non potesse, potrebbe ridundare in pregiudicio di lei [e] per molte maniere, benche il contrario tenga Imola con Panor. [f] & Syl. [g] i quali se ben di prima mostra hanno qualche colore intesi però fondatamente non hanno ragione alcuna. Il secondo è, quando un di loro entra in religione, perche l'altro resta sciolto da gli sponsalitij [h], & puo isposarsi con altri, anchor prima che colui faccia professione [i], O ancho se egli ordine sacro tolse [k]. Il terzo è, quando un di loro si accasa con un'altro per parole di presenti, anchor che non segua la copula, ò se si isposa con parole de futuro, & ne segue la copula con affettione maritale [l]. Habbiamo detto affettione maritale, perche senza questa non si separerebbono i primi sponsalitij quanto à Dio, benche si, quanto alla Chiesa [m]. Se la seconda non era parente della prima dentro del quarto grado, perche s'egli era, ò usò con quella, come marito, ò illecitamente, non si potrebbe maritare con l'una ne con l'altra: non con la prima per l'impedimento d'affinità, che sopraueune per quella copula, ne con la seconda per l'impedimento di publica honestà, che nacque da i primi sponsalitij con quella, di che abbasso [n] diremo. Et habbiamo detto, & ne segue, perche non basta, che preceda la copula [o]. Il quarto è, quando se ne andò un di loro in un'altro regno senza cagione prouabile, ò con cagione, ma il giudice gli assegnò certo tempo, fral qual douesse uenire, & non uenne, secondo la legge Canonica, che non limita tempo [p], benche secondo la ciuile [q] se l'assente sta nella medesima prouintia, si deue aspettare duo anni, & se in altra prouincia, tre [r]. Et questo

23 (margin, beside "condo il Cardinale Zabarella")
24 (margin, beside "pula. Il quarto è")

[a] Cap. præterea in despons.
[b] In d. ca. præterea.
[c] In d. ca. præterea.
[d] Ca. ad Apostolicã de regul.
[e] Contra. l. Quod fauore. C. de delegat. & ca. quod ob grat. de reg. iur. lib. 6.
[f] In d. ca. præterea.
[g] Verbo spõsal. q. 9
[h] Capi. ex publico de cõuers. congiug.
[i] Syl. spons. q. 10.
[k] Cap. scripsit. 27. q. 2.
[l] Ca. sicut ex litteris de sponsal.
[m] Iuxta nota in ca. is qui de sponsal.
[n] Infra eod. ca. numer. 58.
[o] Cap. ueniens. 8. de sponsal. ubi Panor. Præpo. & Cõmunis quicquid quædam leuiter dixerint.
[p] l. de illis. de spõsal.
[q] Ca. sæpe. ff. de spõ sal. & l. 2. C. de repud.
[r] l. 2. C. de repud. & Ant. 3. part. tit. 1. capit. 18. §. 1. & Syl. ubi supra quæst. 10. §. 4.

è uerità, ancho negli sponsalitij giurati secondo Pan. [a] Il quinto se soprauenne affinità, come se lo sposo conobbe carnalmente alcuna parente della sua sposa fino al quarto grado, prima che con la sposa sua hauesse copula maritale, ò se la donna hebbe à fare con alcuno parente del suo sposo [b]. Il Concilio Tridentino uuole, [c] che questo si impedisca solo fino al primo grado, se sono ualidi li sponsalitij, & non essendoui ualidi, non ci sia nullo impedimento, & che non passi al secondo, terzo, ne al quarto. Il sesto è, se non erano di età legitima, quando si sposarono, & prima che espressa, ò tacitamente ui consenta, dimanda di esserne [d] assoluto.

La età per li sponsalitij di futuro sono sette anni, & se amendue, ò uno di loro è di minore età, in modo sono gli sponsalitij nulli, che non producono percio impedimento di publica honestà, & pero puo l'un di loro accasarsi con [e] parente dell'altro.

Il settimo è, quando si limitò, & si pose termine per l'acca- 25
samento. Perche doppo di quel termine, colui, per ilquale non mancò, resta libero, & all'altro si ha da impor penitentia, per non hauere osseruata la [f] fede.

L'ottavo è, quando doppo che sono sposati, alcuno di loro incorre in qualche lebra, ò parelesia, ò mal francese, ò in altra contagiosa infermità, ò ne perde l'occhio, ò il naso, ò ne uiene in qualche altra gran desormità [g]. Il nono, se alcun di loro doppo degli sponsalitij fornicò [h] uoluntaria, ò forzatamente, secondo la glo. riceuuta [i]. In questo caso però, anchor che colui, che è senza colpa, possa separarsi, non puo però l'altro, se il primo non gliene richiede [k]. Habbiamo detto, doppo degli sponsalitij, perche se fornicò prima, niuno di loro puo separarsi, se lo sapeua, quando si sposò, altramente si, prima che si accasi, secondo tutti. Et molto piu si possono separare, quando un di loro hauesse fornicato spiritualmente cadendo in heresia, ò insedeltà [l]. Il decimo è quando un di loro prima dello sponsalitio fe uoto simplice di castità [m], benche se il uoto si fa poi, non li seperà, perche non puo l'uno uotare in pregiuditio dell'altro, saluo se fosse uoto d'intrare in religione, & allhora, ò hanno à disobligarsi della fede dello sponsalitio, ò chi fa il uoto, ha da entrare in religione, ò riceuere ordine sacro, secondo Palud. riceuuto [n]. Ma chi promise di non accasarsi con alcuna altra,

[a] In d. ca. de illis.
[b] Sessio. 24. ca. 3.
[c] Cap. ueniens de eo. qui cogn. cósan. uxor. suæ.
[d] Cap. A nobis, & ca. de illis. 1. de spõsal. impub.
[e] Capit. litteras de spons. impub. & ca. 1. eod. tit. lib. 6.
[f] Ca. sicut ex litteris de spons. cum ei annotat.
[g] Cá. literas. de coniug. lepros. & capit. quemadmodum de iure iur.
[h] Vbi supra.
[i] In d. ca. quemadmodum uerbo oculos.
[k] Arg. ca. 2. de translat. prael.
[l] Ca. non solum. 28 q. 1.
[m] Cap. rursus. qui cler. uel uouen.
[n] In 4. d. 27.

altra, che con quella, non è obligato ad accasarsi con quella; benche se accasare si douesse; non li sarebbe lecito pigliare altra, secondo il Paludano [a], & Hadriano [b]. Doue dice, che ne la commune opinione è contra questo, & anchor che ui fosse, non si haurebbe à seguire. anchor che Sylvestro ancho tenga il contrario [c].

26 L'undecimo è se soprauenne capitale inimicitia fra li sposi, perche allhora puo l'uno dimandare, che lo separino dall'altro secondo Host. [d]. per la ragione nelle legge espressa [e]. Il duodecimo è, quando la sposa promise di dare una certa quantità allo sposo in dote, & non puo sodisfarlo. secondo Gio. Andrea [f]. Il medesimo è di qual si uoglia conditione de gli sponsalitij, che nõ si adempie. Di che ne segue, che se la sposa, che non promette una certa dote al suo sposo, & percio pare, che tutti i suoi beni prometta [g], ne uiene poi in pouertà, & non puo darli tutti que' beni, che nel tempo, che si sposò, possedeua, non è lo sposo obligato à prenderla. Il decimo terzo è, quando è fama, che fra loro sia canonico impedimento [h]. Il decimoquarto è, quando lo sposo riceuesse ordine sacro [i] secondo Ant. [k] che è seguito da Proposito [l], benche l'ordine sacro non separa il matrimonio [m]. Il decimoquinto, quando fra gli sposati successe parentado legale [n]. Il decimosesto, per la cruda, & aspera natura dell'un di loro, secondo Panorm. [o] Il decimo settimo è, quando alcuna cosa nuoua, & ragioneuole doppo gli sponsalitij successe, la quale se fosse stata prima, non si sarebbono fatti, secondo San Thom. [p] Sotto il quale caso ue se ne possono includere altri cinque, che pone Proposito.

27 Egli si uuole però notare, che ne' sopradetti casi, secondo Hostien. [q] & Gio. Andr. [r] riceuuti gli sponsalitij non si separano ordinariamente per la medesima legge, & per questo hanno à sciogliersi con l'auttorità del giudice ecclesiastico. Et colui, che senza interuenirui questa autorità, si accasasse con altra, pare che egli pecchi grauemente, [s] anchor che non mortalmente, secondo Syl. [t] Ma non pecca ancho uenialmente ne' casi, ne' quali si separano per la medesima legge, cioè quando un di loro entra in religione, ò si accasa di fatto con un'altra per parole de presenti, ò un di loro fornicò publicamente. & ne gli altri casi, che pone Preposito [u]. Et si puo generalmente dire, che quando alcuna cagione, per la quale si separano, è publica, così

[a] In 4. d. 27. q. 1 artic. 1.
[b] In 4. de matrimonio. q. 2.
[c] Matrimonium. 8. q. 10.
[d] In sum. de sponsal. §. fin.
[e] L. c. 2. & requisiuit de sponsal.
[f] In cap. de illis de conditio. apposit.
[g] Inter glo. recept in l. Mulier bona. ff. de iur. dot. & Bart. in l. Si constante ff. solut. matrim. & doctissimus Didacus. 1. parte capi. 5. nu. 4. super 4.
[h] Ca. cum in tua de spons.
[i] Arg. extrauag. antique de uoto.
[k] In rub. de sponsal.
[l] Ca. de illis de spõsal.
[m] Dict. extrauag. antiquam.
[n] De qua infra eo. ca. num. 44.
[o] Cap. uemens qui cleri. uel uouent.
[p] In 4. d. 27.
[q] In d. ca. de illis.
[r] In d. § fin.
[s] Ca. de illis de spõ.
[t] Ca. Si duo pueri. de desponsf. impub. & ca. secularis. 31. q. 2.
[u] Verb. sponsf. §. 11. §. ult.

quanto alla uerità, come quanto alla sufficientia, non si richiede la sopradetta autorità della Chiesa, perche questi tali per la medesima legge sono assoluti [a]. Il medesimo è, se gli sponsalitij sono clandestini, perche allhora cessano gli scandali. Benche in questo del clandestino il Concilio Tridentino li [b] prohibisce, che non uagliano ad effetto alcuno.

28 Il sesto, che principalmente prosupponiamo, si è, che gli sponsalitij de futuro in duo casi ne passano in matrimonio de' presenti, cioè se usarono insieme come marito, & moglie, hauendo amendue intentione di consumare il matrimonio. Che se si congiunsero con animo fornicario, non è matrimonio, quanto à Dio, benche sia ben quanto alla Chiesa, secondo la commune [c], dica come li piace, [d] Hostiense. Et quando ancho per parole, ò per alcuno chiaro segno manifestato il loro consenso de' presenti [e], & non di altra maniera, auegna che habitino insieme, & egli la si meni in casa, & ui interuengono baci, & abbracciaméti, & anchor che tentino di hauere copula insieme.

Settimo diciamo, che l'età legittima per accasarsi, nell'huomo è quella di quattordici anni finiti, & nella donna di dodici finiti: benche se prima fossero potenti alla copula, prima accasare si potrebbono. Ma non si prosume però prima di esser ui, che à quella età giungano [f]. La età poi di sposarsi è in amendue di sette [g] anni.

Ottavo, che ogni persona, che è di età legittima, & di giuditio, si puo accasare, se non ne è fatto inhabile dalla legge, & se non ui ha impedimento fra quelli, che si uogliono accasare [h]. Habbiamo detto, di giuditio, perche il furioso, mentre che è tale, non puo accasarsi [i].

29 Nono, che de gl'impedimenti del matrimonio, ne sono alcuni, che si dicono impedire, & disciorre, perche fanno, che coloro, che gli hanno non solo pecchino accasandosi, ma che il medesimo accasamento non uaglia, & non perche disciolgano il matrimonio, che legittimamente si contrasse prima che l'impedimento soprauenisse perche non ue ne ha uerun tale [k]. I quali impedimenti si contengono in questi uersi, che horhora dichiariremo.

Error, conditio, uotum, cognatio, crimen,
Cultus, disparitas, uis, ordo, ligamen honestas.
Si sis, affinis, si forte coire nequibis.

Altri

[a] In d. capi. de illis col. fin.
[b] Syl. sponsal. q. 11. Sessio. 24. ca. 1.
[c] In capit. is qui de spons.
[d] Ibidem.
[e] Arg. ca. intelligentia de uerb. signifi.
[f] Ca. fin. de spons. & Aretinus. in consil. 144. ex facto.
[g] Capit. Puberes de spons. impub. & ca. 1. §. idẽ quoque de dispens. impub. lib. 6. adiunctis glos. & commentis doctorum.
[h] Ca. apud de spõs.
[i] Capi. Dilectus de sponsal.
[k] Ca. discretionem. de eod. 4. cog. conf. usor. suæ. ca. Ad limina. ca. cũ per bellica. 34. q. 2.

Altri impedimenti si dicono impedire, & non disciorre, perche peccano quelli, che con questi impedimenti si accasano, ma l'accasamento uale. Et questi sono, il precetto della Chiesa, che li uieta, le ferie, gli sponsalitij, il catechismo, il uoto simplice, il costume, il peccato d'incesto, l'hauere occiso prete, l'essere stato per malitia padrino del suo stesso figliuolo, & il penitente solenne.

DECIMO, che per sette maniere principali puo uno pec-
30 care accasandosi, secondo il Gaetano. Le quali noi à quattro reduciamo, cioè contra l'impedimento, che impedisce, & discioglie il matrimonio, contra l'impedimento, che l'impedisce, & non lo scioglie, ò senza il debito modo, contra il fine del Sacramento ò per male fine, ò disconsertato, & contra lo stato indegno di riceuere questo sacramento. A questi noi anteponiamo la qualità del mal credere nel matrimonio, & del difetto della età. Le interrogationi di tutti si porranno qui col suo ordine, lasciate uia quelle de' peccati, che gli accasati commettono nell'uso del matrimonio, perche si differo nel sesto commandamento.

DELLA PRIMA MANIERA DI PECCARE NELL'ACCASARSI.

SOMMARIO OTTAVO DEL CAP. XXII.

31 *Chi contragge matrimonio non essendo d'età pecca mortalmente, & chi crede, che non è sacramento è tenuto heretico.*

31 SE ha creduto, che il Santo Matrimonio non sia uno de' sette sacramenti del Signor nostro GIESV CHRISTO instituiti. sapendo, ò douendo sapere, che la Santa madre Chiesa tiene, che esso sia M. & heresia [a]. Se si accasò per parola de presenti, ò si sposò per parola de futuro prima di hauere percio legittima età. M. secondo Pan. [b] se egli senza giusta cagione, & senza licentia del Vescouo lo fece. [c] benche crediamo, che piu uolte peccano in questo quelli, che li accasano, che gli accasati stessi, che per difetto della età non sanno questa legge positiua [d].

[a] Per præsupposita supra eodem. ca. nu. 3. & per ca. ad abolendam de hæret.

[b] In ca. ubi de sponsal impub.

[c] Palud. in 4. d. 38. art. 1. conclu. 4.

[d] Arg. §. notādum 1. q. 4. & ca. ignorantia de reg. iur. lib. 6.

INTERROGATIONI DELLA SECONDA maniera di peccare nell'accasarsi contra gl'impedimenti, che impediscono & disciolgono. Et prima dell'errore.

SOMMARIO NONO DEL CAP. XXII.

32 *Chi fa contrahere matrimonio per errore è peccato mortale.*

32 *Impedimento di errore di tre maniere, cioè di persona, di conditione, & di fortuna: con la sua dichiaratione.*

32 *Matrimonio fra libero, & schiaua, ò schiauo, & schiaua quando non uale: Quando si ratifica.*

33. & 34. *Quando si diuide, che opera il consenso del padrone si & per donde si puo uendere lo schiauo maritato.*

E procurò di accasarsi, ò di far accasare una 32
persona con un'altra per errore, senza il quale
non si sarebbe accasata. M. se non era ignorante
dell'errore, [a] benche nell'un caso, & nell'altro
non ualse l'accasamento, se l'errore fu di persona,
ò di conditione seruile, ma ben ualse, se fu solamente di fortuna, ò di qualità. [b] L'errore di fortuna è pensare, che sia ricco il pouero: l'errore di qualità è pensare, che sia notabile il rustico, ò che sia di buona fama colei, che è publicamente cattiua, ò che sia uergine colei, che è corrotta. [c] L'errore della persona è pensare, che sia una, essendo un'altra, ò che sia figliuolo del tale Rè, ò del tale Duca, ò Conte, non essendo. Habbiamo detto di tal Re, Perche se si dice nel generale, che è figliuolo di un Re, ò di un Duca, non nominando determinatamente, non è errore di persona, ma di fortuna, ò di qualità. Ne ancho se si dice, figliuolo del tale Re, ò del tale Duca, se non si ha notitia di tal padre, ne di tal figliuolo [d]. E ancho errore di persona pensare, che sia il figliuolo primogenito di alcun, che habbia molti figliuoli, non essendo egli il primo. Perche la speranza, che si ha di lui, che succederà ne' beni del padre, come primogenito, è cagione di questo accasamento, secondo Calde. [e] benche se assolutamente consentisse in lui, come in presente, uarrebbe il matrimonio: anchor che pensasse, che fusse un'altro, secondo la mente di S. Tho. & della [f] commune.

[a] Ang. matrimonium. 3. impedi. 4. §. 16.

[b] Ca. 1. nu. 29. q. 1.

[c] Ca. error. 29. q. 1.

[d] Rosella impedimentum. 2. & Syl. matrim. 8. q. 1. §. 1.

[e] In ca. 2. de coniugi seruorum, & Hostien in summa, & Ang. uerb. matrimonium. 4. imped. 4. § 3.

[f] In 4. d. 30.

33 Se essendo schiauo, ò schiaua si accasò con libero, che non sapeua il suo stato. M. [a] & non uale nulla il matrimonio. Perche se ben quando lo schiauo si accasa con una schiaua pensando, che ella sia libera, ò si accasa con una libera pensando, che ella sia schiaua; uale il matrimonio, [b] secondo S. Thom. [c] con la commune. nondimeno se il libero si accasa con una schiaua, ò schiauo credendo, che sia libero, non uale. [d] Habbiamo detto, pensando, che sia libero, perche se sapea, che non era, uale il matrimonio [e]. Et se si accasarono occultamente, la puo per propria autorità lasciare, & quanto al letto, & quanto alla habitatione. Ma se si accasarono sulla faccia della Chiesa puo lasciarla quanto al letto, ma non quanto all' habitatione: saluo che fosse per consentimento, & sententia della Chiesa. [f] Et questo si puo fare, anchor che il suo padrone doppo dell'accasamento l'hauesse fatto libero senza saputa dell'altro, & hauesse egli hauuto copula con lei doppo l'essere libero. Perche questa copula fu in uirtù del primo consenso, che fu nullo. [g] benche se doppo che seppe essere schiauo, consentì al matrimonio per parole, ò per copula, come con sua moglie, ò marito, uale ancho il matrimonio. [h] Et ancho, se quando si accasò, le hauea tanta affettione, che se bene allhora ne hauesse saputa la uerità, ui si sarebbe pure [i] accasato.

[a] Ang. matrimoniũ 3. impedi. 4. §. 16.

[b] Cap. siquis liber. 29. q. 2.

[c] In 4. d. art. 1.

[d] Ca. proposuit, & ca. ad nostrã de coniug. seruorũ. & 29. q. 1. per totam

[e] Ca. siquis liber, & ca. siquis ante. 29 quæst. 2.

[f] Arg. ca. porro de diuort.

[g] Rosella impedimen. 3. §. 2.

[h] Ca. ad nostrã de coniug. seruorũ & ca. si fœmina, & ca. siquis ingenius. 29. q. 2.

[i] Ricchar. in 4. d. 39 art. 1. q. 1.

34 Se il libero doppo di essersi ignorantemente accasato con schiaua, la uuole con tutto questo tenere per moglie, & ella non uuole, non uale il matrimonio: ma la Chiesa lo astringerà à consentire à questo primo, se ella non si è anchora accasata con altri, che sa, che ella sia serua, secondo la glosa riceuuta. [k] La quale medesima dice, che colui, che accasa la schiaua sua con huomo libero, il quale pensa, che ella ancho sia libera, resta ella in quel punto libera.

[k] Ca. ad nostrã de coniug. seruorum.

Se il padrone acconsentì all'accasamento di un suo schiauo, ò schiaua, & non li da poi luogo di potere pagare il debito congiugale. M. [l] Perche se ben gli schiaui quando contra la uoluntà de' lor padroni si accasano, restano piu obligati ad obedire à padroni loro, che à pagare il debito alle lor mogli, se essi però si accasano con uoluntà, & consentimento de' lor padroni, debbono prima pagare il debito coniugale, che fare quello, che gli comandano i loro padroni. Et anchor che doppo di accasati possano uenderli, non possono però uenderli in parti cosi lontane,

[l] Per not. in d. ca. f. de coniug. ser.

che se ne impedisca l'uso del matrimonio, secondo la commune, [a] & S. Tho. [b] benche sarebbe bene, che ne ancho si uendessero cosi lontani, quando si accasano contra la uoluntà de' padroni: mà non sono gia però obligati à questo sotto pena di peccato mortale, secondo la commune, [c] almeno quando senza loro danno, non li possono in luoghi uicini uendere.

[a] In d. cap. 1.
[b] In 4. d. 36.
[c] In d. ca. 1.

DELL'IMPEDIMENTO DEL VOTO.

SOMMARIO DECIMO DEL CAP. XXII.

35 *Chi contragge matrimonio doppò del uoto solenne.*

SE doppò di hauere fatto uoto di castità, si accasò, ò sposò M. [d] ne uale il matrimonio, se il uoto era solenne, ò solennizato per professione di religione approuata, ò per ordine sacro. [e] Anzi sono scommunicati quelli, che à questo modo si accasano. [f] Che se il uoto è simplice, uale il matrimonio, anchor che ne hauessero amendue uotato: secondo la commune contra una glosa. Però pecca mortalmente, anchor che lo faccia con proposito di entrare in religione: secondo [g] Riccardo: Et benche uaglia il matrimonio, resta nondimeno obligato à serbare il uoto, tanto quanto potrà senza pregiuditio dell'altro. Et per questo non puo mai dimandare il debito, ne pagarlo prima, che consumi il matrimonio: perche puo anchora entrare in religione. [h] Ne ritornare ad accasarsi morto il primo marito, ò la prima moglie. secondo S. Tho. & la commune. [i] Ne si libera, & scioglie del uoto, perche giuri, che si accaserà, che anzi fa, che il giuramento sia illecito. [k] Et se puo, & quando, & come puo, ò non puo dimandare, ò pagare il debito congiugale, si è detto di [l] sopra. 35

[d] Cap. nouentibus 27. q. 1.
[e] Extra. 1. de uot. Ioan. 22.
[f] Clem 1. de consangui. in ca. siquis uotum 27. q. 1. per totum. 27. d. in text. & glo.
[g] In 4. d. 38. 1 Rosella uotum. §. 9. & Anto. 3. part. tit. 1. ca. 16. & Syl. matrimonium. 7. q. 5. §. 2.
[h] Ca. ex publico de conuers. coniug.
[i] In 4. d. 38. & Archi an. ca de co. 30. q. 1.
[k] Ca. rursus qui clerici. uel mouen.
[l] In ca. 16. num. 30.

SE si accasò con chi sapeua, che hauea fatto uoto di castità semplice. M. [m] perche consentì nel peccato mortale dell'altro.

[m] Arg. ca. 1. de offi. delegat.

SE dimandato da colui, che haueua fatto uoto simplice di castità, se uarrebbe il matrimonio, se si accasasse, rispose di si. M. secondo Hostien. sopra il che contendono alcuni, & si potrebbono concordare, dicendo, che la opinione dell'Hostien. procede, quando per tale, & à tale, & in tal tempo, & maniera li rispose, che si diede occasione di rompere il uoto, & la contraria

ha

ha luogo, quando si rispose di modo, che non si diede tale occasione, anchor che egli la prendesse dalla risposta buona: secondo la mente di [a] Syluestro.

[a] Verbo. matrim. 7 q. 5. §. 9.

DELL'IMPEDIMENTO DEL PARENTATO SPIRITVALE.

SOMMARIO XI. DEL CAP. XXII.

36 *Parentato spirituale, che cosa è, se parte in paternità, compaternità: & fraternità, & sua diffinitione.*

37 *Parentato spirituale, se si contragge fra tutti i figliuoli; benche il Concilio Tridentino gli ha tolti uia.*

37 *Se si contragge fra i padrini.*

38 *Se infra tutti i presenti, se con quelli, che non rispondono, se con quelli, che lo tengono nella Chiesa, quello, che è battezzato in casa si conueneria scriuer questi.*

39. 40. *Parentato spirituale, che soprauiene, che opera, come si communica, quello, che si contragge per attione, alla moglie, ò al marito & non alla concubina, &c.*

36 SE si accasò cō chi teneua parentato spirituale di battesimo ò di confirmatione. M. & il matrimonio non uale, [b] ò che il parentato sia paternità, ò compaternità, ò fraternità, che queste tre spetie sole si trouano di questo parentato, & non piu, secondo tutti. [c] Paternità è il parentato spirituale, che è fra colui, che battezza, che tiene luogo di padre, ò che sia Chierico, ò laico, ò sia huomo, ò sia donna, & fra il bettezzato. Et fra'l battezzato ancho, & il padrino, che tiene luogo di madre, ò sia uno ò piu, & ò sia huomo, ò donna. [d] Compaternità è il parentado spirituale fra'l padre, & la madre del battezzato di una parte, & fra colui, che battezza, & il padrino, ò padrini, che il tengono à battesimo dall'altra: se questi sono battezzati, anchor che siano scismatici, ò heretici, altramente nò: perche non sono capaci di questo, secondo S. Tho. & Riccard. [e] dicano come lor piace, alcuni: Ne è ancho fra colui, che battezza, & il padrino del battezzato. Fraternità è il parentato fra'l battezzato & i figliuoli naturali di colui, che lo battezzò: & fra'l battezzato, & i figliuoli pe' padrini, anchor che non siano legitimi, ò pure che

[b] Ca omnes ca. debet. 30. q. 1. & ca. ult. de cognat. spiri.

[c] Vt tradit Io. Andr. in glo. fi. ca. 1. de cogna. spiri. lib. 6. & Pan. in eo. rubri. & Tho. & communis in 4 d. 42.

[d] Cap. quamuis de cognat. spir. lib. 6.

[e] In 4. d. 42. art. 1. 3. q.

auanti del battesimo hauuti gli hauesse, ò poi.

Di questo ne segue, che non si contrahe questo parentato co i figliuoli adottiui, ne ancho fra i figliuoli de' duo compadri, per nessun de' quali si cagionò il parentato, ò che nascessero prima del battesimo, ò poi. Si che si possono accasare fra loro, eccetto che colui, per lo quale si cagionò la [a] compaternità. 37

[a] Cap. 1. de cogn. spirit. & ibi omnes.

Ne segue ancho, che anchor che il figliuolo non si possa accasare con la figliuola di colui, che il tenne à battesimo, perche è suo padre spirituale, puo ben però il padre accasarsi con la figliuola di colui, che tenne il suo figliuolo à battesimo, [b] per che fra questi non è alcun tale parentato. Benche questo ultimo di fraternità hauea luogo auanti al Concilio Tridentino, per che hora non contrahe fraternità, & non ui ha impedimento alcuno; saluo che ne' duo primi di paternità, & [c] compaternità.

[b] Ca. illud. 30. q. 3.

[c] Sessio. 24. ca. 2.

Ne segue ancho, che se ben non è honesto, che il marito, & la moglie tengano insieme uno al battesimo, nondimeno se essi lo tengono, non si fanno per cio parenti spirituali, ne si cagiona loro alcuno pregiuditio per dimandare l'un l'altro il debito; secondo la commune. Perche i padrini non sono di quelle persone, che la Chiesa per sua costitutione fa parenti spirituali.

38 Ne segue ancho, che non sono compadri tutti quelli, che si trouano presenti al battesimo, anchor che rispondano per lo battezzato, *Abrenuntio*, ma quelli solamente, che toccano, ò tengono il battezzato, quando il battezzano, ò l'alzano dal fonte: [d] secondo la glosa, & la [e] commune.

[d] Arch. in ca. de eo q. 1.

[e] In ca. 1. de cogn. spiri. lib. 6.

Ne segue adunque, che colui, è compadre, che tiene al battesimo colui, che ha da essere battezzato; anchor che non risponda con gli altri padrini, & anchora che faccia questo con intentione di non essere compadre: accioche con men peccato possa usare, ò accasarsi con la madre del battezzato, ò per altro rispetto. Perche non nasce questo parentato dal rispondere, ma dal tenere, ò toccare, ò alzare il battezzato: secondo la glosa, & la [f] commune.

[f] In d. ca. 1. de cogna. spiri. lib. 6. & Angel. Matrimonium. 3. impedi. 7. §. 12 Rosel. imped. 6. §. 22

Ne seguita ancho, che molti errano, i quali battezzano il figliuolo in casa per necessità, & poi se egli uiue, lo portano in Chiesa, & lo fanno un'altra uolta solennemente battezzare, & credono, che di questo secondo battesimo nasca il parentato spirituale, & non del primo; essendo il contrario. Perche il

secondo

ſecondo non è ſacramento, ma è coſa ſacramentale, ne per eſſo ſi imprime carattere alcuno, ne ſe ne contrahe il parentato ſpirituale, del quale parliamo: anchor che del catachiſmo, che iui ſi fa, ne naſca un'altro piu debole[a]. del qual ſi dirà à[b] baſſo. Perche ſtarebbe molto bene, c'haueſſero cura, che ne' lor libri foſſero ſcritti i nomi de' compari, & ſe ſono compari di batteſimo, ò pur ſolo di Catechiſmo.

[a] Ca. Per catechiſmum. de cogna. ſpiri lib. 6.
[b] Infra eo. ca. nu. 72

39 Egli ſi dee però notare, che il parentato ſpirituale, che ſopravuiene doppo il matrimonio fatto, non lo ſepara, ma impediſce il debito: come ſi è detto di ſopra.[c] Medeſimamente il parentato ſpirituale contratto per attione, & per opera, paſſa dall'uno accaſato all'altro: benche non quello, che uiene contratto per paſſione[d], perche come la gloſa[e] riceuuta diſſe, ſi communicano le attioni, ma non gia le paſſioni. Di modo, che ſe il battezato è ſolamente figliuolo del marito, & non della mó glie, colui, che lo batteza, & il padrino ſolamente ſono compadri del marito, di cui il battezato è figliuolo anchor che eſſi ſi trouino legitimamente accaſati, & habbiano gia conſumato il matrimonio[f]. Ma ſe il marito ſolo fu padrino, non ſolamente reſta eſſo compadre del padre, & della madre del battezato, ma la ſua moglie ancho con cui ha eſſo conſumato il matrimonio. Il contrario, è ſe non l'hanno anchora conſumato, anchor che ſiano accaſati per parole de preſenti, ſecondo la glo. riceuu-

[c] In ca. 16. nu. 34.
[d] Ca. Qui ſpiritualem. 30. q. 4. & in d. ca. 1. & Pau. communiter receptus in ca. Martinus. de cogn. ſpirit.
[e] Per prædicta.
[f] In cap. Si quis de uno. 30. q. 4.

40 ta[g]. Habbiamo detto moglie, perche non paſſa queſto parentato nell'amica, ne in altra donna fornicaria, ò adultera ſecondo Gio. Andr.[h] & Pan.[i] communemente riceuuti, anchor che Syl.[k] contenda, & tenga oſtinatamente il contrario, à i cui argomenti facile, & nuouamente riſponderebbe colui, che li concedeſſe, che benchè per qual ſi uoglia copula (quanto ſi ſia fornicaria) ſi facciano i copulati una carne[l], non è però tanto, quanto per là matrimoniale, ne tanto che baſti per queſto effetto: come Papa Clemente Terzo il ſentì per quella parola, *Per connubium*.

[g] In d ca. 1.
[h] In d. ca. Martin°.
[i] Verbo. Matrimonium. 8. q. 7.
[k] Ca. in eo. 32. q. 4.
[l] In d. ca. Martinus.

Ne ſeguita, che la moglie di Pietro ſarà commadre di Antonio, ſe Pietro tenne il ſuo figliuolo à batteſimo, anchor che uel teneſſe contra la uoluntà eſpreſſa di lei, ſecondo Gio. di Napoli[m], & S.[n] Anton.

Ne ſeguita ancho, che ſe Pietro tenne à batteſimo Giouanni, ſua moglie è madrina di quello, & che ſe morendo Pietro

[m] In quodl. 9.
[n] 2ª. par. tit. 1. ca. 15. §. 3.

ella si accasò con un'altro, & hebbe una figliuola di questo secondo marito, non puo questa figliuola con Giouanni accasarsi. Perche non ui è testo, ne ragione, che proui, che quella donna per accasarsi con altri, resti di essere madrina di Giouanni. Et questo si dee tenere prima, & doppo di fatto; secondo Domi nico [a], dicano come lor piace, Ant. & [b] Syl.

[a] In cap. 1. de cog. spirit. lib. 6.
[b] Verb. Matrimonium. 8. q. 7. uersi. 8.

BENCHE in questo caso per lo Concilio Tridentino ualerebbe il matrimonio contratto fra quella figliuola, & Giouanni, perche questo impedimento è di fraternità, che hora per lo detto Concilio non contrahe impedimento [c]. Il medesimo parentado, & del medesimo effetto, che si contrahe per lo sacramento del battesimo, si contrahe ancho per quello della confirmatione [d].

[c] Sess. 24. ca. 2.
[d] Ca. 1. §. fin. de cognat. lib. 6.

DELL'IMPEDIMENTO DEL PARENTATO CARNALE, ET AFFINITÀ.

SOMMARIO XII. DEL CAP. XXII.

41 *Parentato carnale, che cosa è, affinità che cosa è, di che nasce, & con che si finisce, come impedisce fino al quarto grado: ben che il Concilio Tridentino in questo, ha moderato alcuna cosa nella affinità fornicaria.*

42 *Parente, ò affine come pecca mortalmente, & è scommunicato maritandosi, dentro del quarto grado sapendolo: & s'egli ignoraua.*

43 *Che s'egli è sposo per parole di futuro, ò di presente prima della età, che si pensaua, ch'era parente, & non era.*

ROSVPPONIAMO primo, che il parentato carnale è congiuntione di due persone, & nasce perche l'una dall'altra discende, ò amendue da un'altra terza, secondo la glosa riceuuta [e]. Padre, & figliuolo sono parenti, perche l'uno discende dall'altro. Duo fratelli, ò duo cugini sono parenti, perche amendue da una terza persona discendono. 41

[e] In arbo. cōsang. lib. 6.

SECONDO, che affinità è una congiuntione di due persone, & nasce, perche una di loro hebbe copula con la parente dell'altra, secondo la glo. [f] riceuuta. Et à questo effetto tanto opera la copula illecita, come la lecita [g] pure che per quella

[f] In d. arbore consangui.
[g] Ca. discretionem de eo qui cognouit cons. uxor. suæ.

entri

entri il seme dell'huomo nel uaso naturale della donna per potere generare [a]. Ne basta, almeno appresso di Dio, il rompimento del sigillo uerginale, ne qual si uoglia altra bruttezza, secondo la glosa [b] riceuuta, ne altri atti sodomitici, per li quali non entra nulla del seme dell'huomo nel uaso naturale della donna, secondo la mente di San Thomaso, & la commune [c], che Paludano, & S. Anto. [d] esplicano.

[a] Ca. extra ordinaria. 35. q. 3.

[b] In d. ca extra ordinaria.

[c] In 4.d. 41.

[d] 3. tit. 1. ca. 11.

MA la coppula illecita, cioè fornicaria ha luogo ne i fatti prima del Concilio Tridentino, che impediua fino al quarto grado per affinità contratto, hora per detto Concilio [e] non passa il secondo grado.

[e] Sess. 24. ca. 4.

QVARTO, che quelli, fra'quali è parentado, ò affinità per coppula lecita dētro il quarto grado, non si possono licitamente accasare insieme, & se si accasano, non uale il [f] matrimonio.

[f] Ca. Nō debite de consang. & affinit.

INTERROGATIONI.

42 SE si accasò con chi sapeua, che fosse sua parente, ò affine dentro del quarto grado inclusiue, etiandio con speranza di ottenerne dispensa. M. & è scommunicato [g], anchor che non sapesse la legge, che uieta cosi fatti accasamenti [h]. Habbiamo detto sapeua, perche se non sapeua il parentado, non incorse nella scommunica, anchor che l'altro il sapesse, & ui incorresse [i]. Ne ancho, se da poi lo seppe, se non si ritornò ad accasare di nuouo ne ui usò carnalmente, con affettione maritale, secondo il Card. [k] riceuuto.

[g] Clem. unica de cō sang. & affinit.

[h] Glo. 3.d. Clem. &. arg. ca. ignorantia. de reg. iur. lib. 6.

[i] Glo. 3.d. Clem. 1. de consang.

[k] In d. Clem.

ET l'assolutione è riserbata al Vescouo, perche la legge non la riserba al [l] Papa.

[l] Dict. Clem. de cō sang. & affinit.

43 SE si sposò per parole di futuro con parente dentro del quarto grado. M. ma non è gia scommunicato, se non ne seguì la coppula. Perche se ella seguisse, sarebbe scommunicato, secondo la commune, la quale al nostro parere si ha da intendere, quando per la coppula uolsero amēdue gli sposi trappassare lo sponsalitio in matrimonio de presenti, che altramente non sarebbono scommunicati, se non quanto al foro esteriore, come ne ancho sarebbe uero matrimonio nel foro interiore secondo tutti [m]. Il medesimo è, se si accasa per parole de presenti prima de' quattordici anni, se è huomo, ò de' dodici se è donna, perche la legge

[m] Ca. ijs, qui de sponsal.

[a] Cap. 1. §. 1 de dispensat. impub. li. 6.
gli interpreta, & li tiene per sponsalitij de futuro [a], se la malitia non supplisce la età, la quale quando sia, si è gia detto di [b] sopra.

[b] Sup. eo. ca. nu. 28.

Se si accasò con alcuna, che pensaua, che fosse sua parente, ò affine, & non era. M. ò che credesse, che ualesse il matrimonio (benche peccasse. M. con questo accasamento) ò che credesse, che non ualeua. Benche se egli credea, che ualesse, uale il matrimonio, & non uale, se credeua, che non ualesse, perche non hebbe il consenso legitimo, ma fornicario, come lo risolue [c] Syluestro.

[c] Matrim. 7. q. 19. §. 5.

DELL'IMPEDIMENTO DEL PARENTATO LEGALE.

SOMMARIO XIII. DEL CAP. XXII.

44 *Parentato legale che cosa è: & è di tre spetie con la sua dichiaratione, tutti impediscono, & separano.*

45 *Che persone comprende.*

SE si accasò con parente legale, durante il parentado. M. & non uale il matrimonio, secondo la commune [d], per la cui dichiaratione diciamo. Primo, che il parentato legale, è congiuntione, che nasce dall'hauere uno addottato, & preso per figlio un'altro secondo S. Tho. & la commune [e], & la mente della glosa [f], & de' dottori [g]. Secondo, che questo parentato è di tre spetie, la prima, come di ascendenti, & descendenti, cioè fra il padre, che addotta, & il figliuolo, ò figliuola adottata, & suoi descendenti. Et questa spetie impedisce sempre il matrimonio, ne si toglie per la dissolutione della adottione, ne per la emancipatione [h]. 44

[d] Ca. 1. & rub. de cognat. legal. & in d. 32.

[e] In d. dist. 42.

[f] Ca. 1. de cogna. legal.

[g] In rub. eo tit.

[h] Ca. ita diligere. 3. q. 3. §. ergo instit. de adop.

La seconda è de' casi collaterali, cioè fra l'adottiuo & i figliuoli naturali dell'addottatore. Et questa impedisce, mentre dura l'addottione, & che il figliuolo naturale sta in potere del padre, & non [i] piu.

[i] Ca. 1. de cog. leg. l. qui per adoptio. ff. de adoptio.

La terza è, come una legale affinità, cioè fra la moglie dell'adottato, & colui che adotta. Et questa ancho sempre impedisce, come la [k] prima.

[k] l. adoptiuus. ff. de rit. nuptia.

La quarta, che ogni una di queste tre spetie impedisce, & scioglie

scioglie il matrimonio, secondo la glosa & la commune [a], anchorche alcuni tengano il contrario del parentado collaterale. [a] In d. ca. 1. & in d. 42.

45 Di tutto questo ne segue, che frall'addottante, & la madre dell'addottato non si genera questo parentado, & che colui, che addotta alcuna per figliuola non puo accasarsi con lei, ne con la figliuola, ò altra descendente di lei sino al quarto grado, perche sono come descendenti, & ascendenti.

Ne segue ancho, che non si puo ne ancho accasare con la moglie del figliuolo addottiuo, se egli morisse, ne il figliuolo addottiuo con la moglie dell'addottante, morto che questo fosse. Perche è parentado della terza spetie, benche si bene con sua madre, etiandio uiuendo il figliuolo, perche non è parentado alcuno fra loro.

Ne segue ancho, che il figliuolo addottato non puo accasarsi con la figliuola naturale legitima dell'addottante, finche l'addottante uiue, & la figliuola sta sotto la potestà del padre. Perche puo bene accasaruisi, se il padre muore, ò se la figliuola non è legitima, ò se è emancipata, ò se è emancipato il figliuolo addottiuo. Perche questo parentado legale fra questi è collaterale, il quale cessa, cessando l'addottione del figliuolo, ò la soggettione del padre, come si è gia detto, secondo [b] tutti. [b] Vbi supra.

DELL'IMPEDIMENTO DEL FALLO, O' DELITTO.

SOMMARIO XIIII. DEL CAP. XXII.

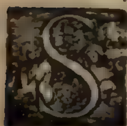

46 SE si accasò con alcuno, ò con alcuna, con cui non potena senza dispensa Apostolica per ragione de gli infrascritti delitti. M. & non uale il matrimonio.

Dvo delitti, ò falli sono quelli, che impediscono,

& sciolgono il matrimonio, ne' quali si risoluono i tre di S. Thom. [a] communemente riceuuti. Il primo è il delitto di uccidere l'accasato, ò l'accasata, per accarsi con colui, che resta uiuo, cioè con la moglie, ò col marito. Et l'hauere amendue cagionata questa morte, basta à fare, che non si possano mai accasare insieme, anchor che l'uno di loro sia infedele, & si fosse per la sua conuersatione fatto quello homicidio [b]. Che se l'un solo di loro ne fu cagione, non basta, se non ui interuéne l'adulterio, secondo Gio. Andrea [c], & Pan. & la commune riceuuta [d]. Habbiamo detto, per accasarsi, perche se per altra intentione l'uccisero, non impedisce [e], ne anco il ratificare la morte fatta in suo nome, anchor che si bene impedisca il commandarlo, ò il consigliarlo, secondo le glo. [f] riceuute.

Il secondo delitto è l'adulterare, sapendo, che è con accasata, ò con accasato, & accasarsi, ò promettere di accasarsi con quella, ò con quello. Habbiamo detto, adulterare, perche la coppula fornicaria con chi era tenuto per accasato, ò per accasata, che ueramente non era, non impedisce [g], anchor che basti, che sia contratto con parole de presenti, se ben non è consumato, & se ben è sciolto quanto alla coppula, ò cohabitatione [h]. Habbiamo ancho detto, adulterare, perche ne la promessa di accasarsi ne l'accasamento istesso, senza l'adulterio basta [i]. Habbiamo detto, sapendo, perche se amendue prouabilmente ne erano ignoranti, & nol sapeuano, si possono ritornare ad accasare subito, che colui muore, che l'impediua. Et se l'uno solo di loro non lo sapeua, che l'altro fosse accasato, à lui stà la elettione, se tolto l'impedimento uorrà, che si faccia di nuouo il matrimonio, ò nò [k], pure che l'altro non si fosse con un'altra terza persona accasato prima, che di nuouo si accasasse con la seconda. Et pure che colui, che nol sapeua, fosse in quella ignorantia perstato fino alla morte della moglie dell'altro, ò del marito. Perche era egli perauentura forastiero, & di paese lontano, & disse, & affermò, non essere accasato. Et si uuole notare, che per che il matrimonio cominci à ualere fra l'ignorante, & l'ingannatore, non basta che muora la moglie dell'ingannatore, & che egli consenta di nuouo al matrimonio, perche bisogna, che consenta ancho ella di nuouo, doppo che le dicono l'impedimento che ella non sapeua, & che la pongano in libertà, secondo Innoc. [l] & Scoto [m]. Però assai pare che le si dechiari, & che si

ponga

[a] In 4.d.32 q.2.artic.4.& d.14.
[b] Ca. laudabile de conuers.infidel.
[c] Ca.super eo.de eo qui duxit in matri.
[d] In d.ca. super eo
[e] Dicto. ca. laudabilem.
[f] Ca. Siquis uiuente 31.q.1. & ca.1.de conuers.infidel.
[g] Cap. significauit de eo qui duxit in matrim.
[h] Ca. significauit & ca.ex literarum. eo. titut.
[i] Cap. Significauit de eo qui duxit. & ca. 1. 31. q.1.
[k] Ca. 1. eod. tit.
[l] In fin.ca. 1. de eo qui duxit in matrimon.
[m] In 4.d. 35.q.1.

ponga in sua libertà, quando le si dice, che il matrimonio non ualeua prima, & non le si fa forza alcuna, perche uoglia accasarsi di nuouo, anchorche non le si specifichi la cagione, perche il primo matrimonio fu nullo, & che non la cauino di casa di suo marito per maggiore sua liberta. Et è ancho meglio farlo à questo modo, quando un solo di loro sa l'impedimento, & non uorrebbe, che l'altro il sapesse. Perche allhora basterebbe dirle, Io credo, che uoi non siate mio marito, ò mia moglie, per un certo rispetto, che io so, ò che suspico, ui chiedo che per mia consolatione, & quiete di animo ne accettiamo, & riceuiamo di nuouo per marito, & per [a] moglie.

[a] Gaiet. 2. tomo. de matri. q. 2. & in summa uerb. matrimo.

DELL'IMPEDIMENTO DELLA INFEDELITA'.

SOMMARIO XV. DEL CAP. XXII.

48 *Matrimonio quale è fra quelli, che non sono battezzati, quando non uale niente fra quelli.*

49 *Come si diuide per conuertirsi l'uno: come non puo essere matrimonio fra quelli & i Christiani, ma se fra i fedeli Christiani, & heretici, & non si diuide per heresia.*

49 *Chi contragge matrimonio con chi non è battezzato, pecca mortalmente, benche sia Cathecumino, anco il conuertito, che lascia l'altro se, &c. ò se non lascia tutte le moglie, saluo la prima.*

48
SE essendo Christiano si accasò con chi non era battezzato [b], anchorche fosse catecumino, che uuole dire instrutto nella fede Christiana, & che la credesse, & uolesse battezzarsi. M. & non uale il matrimonio, secondo la glosa [c] riceuuta. SE conuertito alla fede si accasò con un'altra, uolendo la infedele uiuere con lui senza ingiuria del creatore, & senza uolere preuertirlo, ne attrarlo à peccato mortale. O se non uolle lasciare la seconda, ò terza moglie, con la quale essendo infidele, si era accasato [d] M.

[b] Ca. caue. 28. q. 1.

[c] In d. ca. Caue.

[d] Ca. gaudemus, & ca. quato de diuor.

ET per prouare questo, diciamo primo, che anchor che possa essere accasamento fra gli infideli, in quanto è contratto, [e] non puo però essere, in quanto è sacramento. Perche il battesimo è la porta di tutti i sacramenti. [f] Ne uale anco, quando alcuno

[e] Ca. gaudemus de diuor. ca. deinde. 26 distin.

[f] Cap. ueniens, de præsbyt. non bapt.

[a] Arg. ca. fin. de diuor. & ca. de infidelibus, de consang.

[b] In d. cap. gaudemus.

di loro si accasa contra le sue leggi annullatiue del [a] matrimonio, & assai meno, quando è contra la legge naturale, come fanno quelli, che si accasano con due, ò con piu [b] donne.

SECONDO, che non si separa l'accasamento de gli infideli, 49
perche uno di loro si faccia Christiano. Et per questo il conuertito, anchor che possa lecitamente separarsi dall'altro, se non uorrà conuertirsi (benche sarebbe meglio uiuere con lui, mentre si spera, che si conuerta) non si puo però egli accasare con altri, mentre che uiue l'infidele, saluo che quando l'infidele non uuole uiuere con lui senza ingiuria del creatore, ò senza procurare di peruertirlo, ò senza attrarlo à peccato mortale. Et se l'infidele si conuerte prima, che si accasi, è obligato di ritornare à lui, [c] ò che diciamo, che per quel, che si è detto, si dissolua il matrimonio, come il sentì Pan. [d] ò che non si scioglia si non per lo secondo accasamento, per lo quale da licentia al detto, come assai meglio S. Tho. [e] il disse.

[c] Ca. quãto. ca. gaudemus, de diuor.

[d] In d. ca. quanto.

[e] In 4. d. 39.

TERTIO, che anchora che il Christiano pecchi mortalmente accasandosi con Christiano heretico, ò scismatico, uale non dimeno il matrimonio, secondo la glosa riceuuta, [f] & S. Tho. & gli altri. [g] Ma se si accasa con chi non è battezato, pecca, & non uale il matrimonio, [h] anchor che gia sia catecumino; & che creda quello, che si dee credere, secondo la glosa riceuuta. [i] ne si dissolue il matrimonio quanto al uincolo, perche si faccia uno [k] heretico.

[f] In ca. non oportet 28. q. 1.

[g] In 4. d. 39.

[h] Ca. caue. 28. q. 1.

[i] In d. cap. caue.

[k] Ca. quando de diuor.

DELL'IMPEDIMENTO DELLA FORZA.

SOMMARIO XVI. DEL CAP. XXII.

50 *Quali sono i Sacramenti, & contratti, che annullano il timore, & perche il matrimonio.*

51 *Quale ha da essere tal timore, che annulla, benche ueramente si consenta, come si retifica.*

51 *Chi mette timore ad altri per maritarsi, & doppò non uuole maritarsi con quella; come pecca mortalmente.*

SE per se, ò per altri costrinse alcuno, ò alcuna, che 50
si accasasse, ò sposasse con lui, ò con altri, per tale forza, che accadesse in huomo costante. M. & non uale il matrimonio. [l] ò se doppo di hauere forzato alcuno, ò alcuna,

[l] Per mon. dicenda.

alcuna, perche si accasasse seco mutò uoluntà, & uolendo il sforzato, ò la forzata non uolle egli di nuouo acconsentire [a]. M. Et per dichiaratione di questa materia diciamo primo, che anchor che tutti i contratti per forza, ò per paura fatti uagliano regolarmente de *iure*, secondo la glosa, & la commune, [b] anchor che il nostro Fortunio, & d'ingegno, & di dottrina ben fortunato, tenga il contrario, [c] & benche i sacramenti, che imprimono carattere, come il battesimo, [d] uagliono medesimamente il contratto nondimeno, & il sacramento del matrimonio fatto per timore non uale nulla. [e] Perche cosi l'ordinò la Chiesa per molti rispetti, che Pan. [f] & gli altri toccano, come sue cagioni. Le quali sono però da se bastanti senza la ordinatione della Chiesa.

51 SECONDO, che il timore, che ha da oprare questo, ha da essere cosi grande, che possa cadere in huomo costante. Et quel timore cape in huomo costante, per lo quale si elegge un minor male per euitare un'altro maggiore, come l'habbiamo altroue [g] detto, & lo dilatò ampiamente il dottissimo dottore Couarrubios, [h] benche à noi hora paia che questa diffinitione, che è di S. Tho. & della commune, [i] ha bisogno di una dichiaratione, che non la comporta la breuità, che noi qui usiamo. Quale è communemente il timore della morte di carcere, ò di perdere i beni temporali, ò la sua libertà, [k] ò che il timore sia in persona sua, ò in persona de' figliuoli. [l] Opera però questo non solamente quando il forzato finse di acconsentire, & non consentì all'accasamento, ma ancho quando ueramente ui consentì, secondo S. Tho. [m] uero è, che se la persona, che è stata spauentata, & forzata, uenuta poi nella sua libertà ui acconsente di nuouo (almanco tacitamente) [n] & l'altra anchora perseuera nella sua uolontà, si fa matrimonio, & puo l'altra essere forzata à perseuerarui, se la persona forzata uorrà, secondo Riccardo, [o] & S. Ant. [p] Et ancho se doppo il consentimento forzato consente senza forza nella coppula, mostra di consentire tacitamente, quanto al giuditio esteriore, benche se ueramente non consente, non sarà nell'interiore, matrimonio [q]. Et si dee notare, che minore timore scusa la donna, che l'huomo, secondo una glosa singolare. [r] La quale mal si puo difendere, ancho con la buona dichiaratione, che le diede il detto Diego Couarrubios.

[a] Per statim dicenda.
[b] Abbas de his qui ui met.
[c] De ult. fin. illat. 21.
[d] Cap. Maiores. §. item quaeritur de Bapt.
[e] Ca. ueniens 1. ca. cum locum de spons. & ex irrefragabiles in ca. significauit de eo qui duxit.
[f] In d. ca. cum locū
[g] In d. ca. cū locū.
[h] In epitome. 4. 2. part. ca. 1. §. 4.
[i] In 4. d. 29.
[k] Arg. l. metum. ff. quod met. caus.
[l] l. isti quidem. ff. quod met. caus.
[m] In 4. d. 29.
[n] Ca. ad id de spons.
[o] Richar. in 4. d. 29 art. 2. q. 1.
[p] 3a. part. tit. 1. capit. 7.
[q] Richard. & Palu. in 4. d. 29. q. 1. col. 4.
[r] In d. ca. cū locū.
[s] In d. 2. part. ca. 3.

Non puo essere matrimonio fra l'huomo che rubba una donna, stando lei in potestà di chi l'ha rubbata, ma se la donna si separa, & stà in sua libertà in luogo sicuro, si potrà maritare con chi la rubbò, & resta obligato il rattore à dotare la donna che rubbò ad arbitrio del giudice, ò si marita con lei, ò nò, come dice il Concilio [a] Tridentino.

[a] Sess.24.cap. 6.

DELL'IMPEDIMENTO DELL'ORDINE.

SOMMARIO XVII. DEL CAP. XXII.

52 *Quanti sono gli ordini: che quattro sono i sacri, perche si chiamano così. chi si marita, & tiene ordine sacro è scommunicato, & irregolare.*

52 *Ordinato, che si marita, maritato che si ordina con licentia, ò senza, & dimanda il debito, come pecca mortale.*

E tenendo ordine sacro si sponsò .M. & è scommunicato, [b] & irregolare. [c] Se essendo accasato si ordinò di ordine sacro, non sapendolo, ò non uolendo sua moglie, & poi dimandò il debito coniugale. M. ò la pagò, essendosi ordinato con consentimento di lei [d]. Et per prouare questo diciamo, che anchor che gli ordini siano noue, secondo la opinione commune de' canonisti, & sette secondo la commune de' Theologi, come si è gia detto, [e] quelli però soli, & tutti, che chiamiamo sacri, come è quel di Epistola, & i maggiori, impediscono, & disciolgono il matrimonio, [f] Perche soli, & tutti questi contengono in se il uoto solenne di castità per costitutione della Chiesa. [g] Al quale uoto colui, che li riceue, si obliga, benche non habbia proposito di seruare continentia, ne di obligarsi à quel uoto. Ne si puo egli lamentare della Chiesa, poi che ella non costringe alcuno à prendere ordine sacro, ma solamente ordina, che quelli, che lo riceuono, siano inhabili per accasarsi. Et così chi uoluntariamente si ordina, uoluntariamente incorre in quella inhabilità, secondo Scoto. [h] & se si accasa, è scommunicato, [i] & irregolare, secondo Palud. [k] & S. Ant. [l] di una quasi bigamia, come lo sente Angelo, [m] dica come li piace Syl. [n] Ma le donne, con le quali essi si accasano, se non sono monache, non incorrono in scommunica, perche la clementina non scommunica [o] queste. 52

[b] Cic. 1. de consan.
[c] Per proxima dicenda.
[d] Illud in 4. d. 37. q. 1. col. 2.
[e] Sup. eo. ca. nu. 17
[f] Cap. 1. de cleri. coniug.
[g] Ca. siquis eorum, & ca. erubescant.
[h] In 4. d. 37. q. 1.
[i] Clem. de consang. & affini.
[k] In 4. d. 17. q. 2. colum. 2.
[l] 3. part. tit. 2. ca. 8. §. 7.
[m] Verb. bigamia.
[n] Verb. irregularitas. q. 16. & bigamia q. 1.
[o] Gaie. in summa. excõicat. casu. 47.

DELL'IMPEDIMENTO DI ACCASARSI VNA seconda persona, hauendo la prima.

SOMMARIO XVIII. DEL CAP. XXII.

53 *Chi si marita con la seconda (uiuendo la prima) come pecca mortalmente: benche il primo matrimonio, ò fosse clandestino, & come il Concilio Tridentino ha moderato questo, benche sia assente anco che babbia molto tempo, etiam che sia maritata con altro, se non è nuoua certa della sua morte.*

54. *& seq. Maritandosi col secondo, con prouabile fama della morte come pecca mortalmente, se non lo lassa subito, che sà della uita dell'altro: & che farà se dubita con una nuoua ressolutione.*

56 *O' si maritò con altra credendo, che era uiua la prima, che era morta, ò sposato di futuro, si marita, senza cagione con altra.*

54. & 55. *Se può dubitare d'una cosa per uno effetto, & crederla per un altro: fare contra quello, che si dubita se è mortale, è mortale.*

53 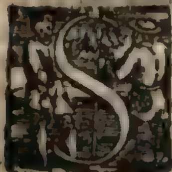E si accasò con altra, essendo uiua la prima, con cui prima accasato si era, anchor che non ui hauesse consumato il matrimonio, & anchor che si fossero secreta, & occultamente accasati insieme, & senza alcun testimonio, & che la prima si fosse maritata con altri, & hauessero di questo secondo marito figliuoli, come per male peccato molti lo fanno. M. & non si possono assoluere, almeno senza proposito fermo di mai non hauere coppula con la seconda, ò il secondo. [a] Ne scusa l'absentia de' luoghi quanto si uoglia lontani, ne di quanto si sia lungo tempo, se non ha sufficiente notitia della morte, almeno per fama, che basti, secondo S. Ant. se fu lontano assai, benche non gia, secondo Panor. [b] al quale risponde ben Syl. [c] ò perche era uecchio, ò perche entrò nella battaglia, & non ne uscì, ò perche hebbe lettere della sua morte da quelli, che ui si ritrouarono presenti: secondo la glosa riceuuta. [d] Che se alcuna cosa di queste ui interuenisse, non peccarebbe, & anchor che l'absente uinesse, i suoi figliuoli del secondo matrimonio sarebbono

[a] Toto tit. de sponsal. duorum.

[b] In ca. in presentia de sponsal.

[c] Verbo matrimonium. 8. q. 13. uersi. 4

[d] In ca. quoniam frequenter, ut lit. non contest.

legitimi. Ma questo ha luogo ne' matrimonij, & sponsalitij clandestini fatti auanti del Concilio Tridentino, che quegli fatti hora non uagliono per nullo [a] effetto.

S E si accasò la seconda uolta, credendo con ragione, che fosse morto il primo marito, & hauuta poi nuoua, & credendo che egli uiuesse, dimandò, ò pagò il debito congiugale al secondo marito. M. benche se solamente ne dubitaua, poteua, & douea pagarlo, & non dimandarlo, secondo la commune prouata in un solenne capitolo. [b] Contra la quale fa grauissimamente questa ragione, che come colui, che fa alcuna cosa, che crede, che sia peccato mortale, pecca [c] mortalmente, cosi chi fa alcuna cosa, che dubita, che sia mortale, pecca. M. come à lungo il prouammo altroue. [d] Sopra questo disputò molto Hadriano, [e] che al parere mio non ha sodisfatto, come noi in quel luogo mostrammo, doue con l'aiuto di Dio trouammo un mezzo, che à molti dotti non ha dispiaciuto, cioè che non ha da pagare il debito dubitando della morte, ma si bene credendo. Et potrà crederlo, che sia morto, ad effetto di pagare il debito, anchorche ad effetto di dimandarlo, nol creda. Perche in quel luogo mostrammo chiaramente à lungo, che puo uno credere una cosa per uno effetto, & dubitare della medesima per un'altro effetto. Perche se le ragioni del dubitare sono cosi grandi, che à giudicio di huomo prudente non ha da credere ne per l'uno effetto, ne per l'altro, non ha à dimandare, ne à pagare il debito, che se fossero cosi leggieri, che per l'uno effetto, & per l'altro puo credere la morte, puo ben pagare, & dimandare il debito. Ma se fossero mediocri, & tali, che non debbono fare credere in pregiudicio altrui, ma si bene in pregiudicio suo pagarà il debito, credendo che sia morto per questo effetto, & non lo dimanderà perche ne dubita per quello altro effetto. Et se gliene uenisse certezza, ha da lasciare la seconda & ritornare alla prima, che altramente adulterarebbe. [f] Et la persona, con cui prima si accasò, ha da riceuerlo, ò sia marito, ò sia moglie, se non li costasse, che doppò di sapere che quella era uiua, hebbe coppula con la [g] seconda.

54

55

S E credendo, che sua moglie uiuesse, essendo ella con effetto morta, si accasò con altra. M. ne ualse il matrimonio, se egli credeua, che non ualesse per pensare che sua moglie uiuesse perche non si congiunse con la seconda con affettione 56

materiale,

[a] Sess. 24. ca. 1.

[b] In cap. dominus de secund. nup.

[c] Ca. per tuas. 2. de syl. ca. fin. de prescr.

[d] Ca. siquis autem, de pœn. d. 7. nu. 85. cum seq.

[e] In quodl. 2.

[f] Dicto ca. domin.[9], & facit ca. inquisitioni de sent. excommunic.

[g] Ca. cum per bellicam. 34. q. 2.

maritale, ma adulterina; che se egli pensaua, che il matrimonio ualeua, ancor che credesse, che mortalmente peccaua in accasarsi, gia uale, come Syluest. [a] l'ha risoluto bene dichiarando le opinioni, che essendo conformi, pareuano contrarie.

[a] Verbo matrimonio. 8. q. 13. §. 5.

Se essendo sposato per parole di futuro, & non interuenendo cagione che li sciogliesse, si accasò, ò sposò con altra persona. M. benche uale il matrimonio, ma non gia gli sposalitij [b] di futuro senza coppula. benche si con quella per [c] lo sopradetto.

[b] Cap. sicut ex literis de spons.

[c] Supra eo. ca. num. 23. & 28.

DELL'IMPEDIMENTO DELLA GIVSTITIA, DELLA PVBLICA HONESTÀ.

SOMMARIO XIX. DEL CAP. XXII.

57 *Impedimento della giustitia della publica honestà, che cosa è, & non ricerca copula quando con quella concorre, sono due impedimenti.*

58 *Di donde si segue questa sottil decisione, che nasce de sponsalitij clandestini, che pecca mortalmente chi contra questo impedimento si marita, & il matrimonio non uale: in questo il Concilio Tridentino ha moderato.*

57 SE doppo di essersi accasato per parole di presenti, ò sposato per parole di futuro, con alcuna, si accasò, ò sposò con qualche parente di quella infra il quarto grado. M. & non uale il matrimonio, ne gli sponsalitij. [d] Et per prouare questo diciamo primo, che l'impedimento della giustitia della publica honestà, è impedimento, che impedisce, & scioglie il matrimonio (& è introdotto dalla Chiesa) fra lo sponsato, ò accasato, & tutti i parenti fra il quarto grado della sua sposa, ò moglie, & fra la sposa, ò accasata, & tutti i parenti fral quarto grado del suo sposo, ò marito, secondo la mente de' nostri, [e] & S. Thom. & gli altri. [f] Secondo, che non è necessaria la coppula carnale per questo impedimento, auenga, che quando quella ui interuenisse, altri impedimenti di affinità ne nascano, come di sopra si è detto [g]. Non è ne ancho necessario, che uagliano per uia di legge gli sponsalitij, ò l'accasamento, perche basta, che si facciano di fatto puramente senza conditione, & non restano

[d] Ca. sponsam. ca. ad audientiam. cum eis annot. de spons.

[e] In ca. ad audientiam, & ca. sponsa.

[f] In 4. d. 41.

[g] Supra eo. ca. numer. 41.

di ualere per difetto di consentimento [a]. Perche se si facessero con tale conditione, che se ne sospendesse il mattrimonio, & prima che la conditione si adempiesse, si facessero gli sponsalitij, ò l'accasamento con qualche parente della prima; questo impedimento cessarebbe. Et ancho se amendue, ò uno di loro non ar
riuasse à i sette anni, perche manca il consenso [b]. Tertio, che 58
di cio segue, che se uno si sposa con alcuna per parole di futuro, & poi si accasa con una parente della prima per parole di presenti, ha da ritornare alla prima, perche il matrimonio con la seconda fu nullo per l'impedimento della giustitia della publica honestà. Et se doppo di hauere contratto con la seconda, usò con lei carnalmente, non puo hauere ne l'una, ne l'altra non la seconda per ragione di questo impedimento, non la prima per ragione dell'affinità, secondo tutti [c]. Ne segue ancho, che questo impedimento nasce, anchorche il matrimonio, ò sponsalitio per legge fosse nullo, come se quelli, che si accasarono, ò sposarono insieme, erano parenti, ò affini, ò l'un di loro con ordine sacro, ò religioso, & anchora che occoltamente hauesse animo & proposito di non accasarsi ne di sposarsi con quella, & di ingannarla, Non nasce però questo impedimento dello sponsalitio ordinato da i padri, ò che i figliuoli habbiano età, ò nò, se i figliuoli espressamente non acconsentono, ò pure tacitamente, ò non ui sono presenti senza contradirui, ne doppo che lo seppero, ui acconsentirono [d]. Non nasce ne ancho da gli sponsalitij, ò accasamenti nulli, quando sono tanto clandestini, che non si possono prouare, almeno quanto al foro della conscientia, come l'ha detto singolarmente Palud. [e] anchorche ne S. [f] Ant. ne altri moderni auuertito ui hauessero, & è cosa assai ordinaria, & si puo efficacemente prouare per certi capitoli [g]. Tutto il sopradetto però ha luogo ne i fatti auanti il Concilio Tridentino quanto à quello della publica honestà, ma doppò detto Concilio non uuole che questo impedimento ui sia, saluo che nel primo grado, quando gli sponsalitij uagliono, & tengono, altramente nò [h].

[a] Ca. de sponsal. li. 6.
[b] Ca. 1. de despon sal. lib. 6.
[c] Vbi supra.
[d] Ca. 1. §. porro de sponsal. impub. li. 6.
[e] Palud. in 4. d. 27. q. 7. art. 5.
[f] 3a. part tit. 1. capitul 10.
[g] Cap. Tua de sponsal. & ca 1 eo. tit li. 6. cum ibi notatis.
[h] Sess. 24. ca. 3.

DELL'IMPEDIMENTO DELLA IMPOTENTIA.

SOMMARIO SENZA NVMERO.

59 *Impedimento d'impotentia che cosa è, se si parte: impotentia, naturale, & accidentale.*

60 *Impedisce & diuide il matrimonio colui, che sapendolo, si marita.*

60 *Chi seppe la sua impotentia & si marita, pecca mortalmente, ò doppò di saperlo usa del Matrimonio.*

59 E. sapeua, che haueua impotentia perpetua per coppula ordinaria, & si accasò, ò sposò. M. & non uale il matrimonio.[a] Se non sapendo questo impedimento si accasò, & dapoi seppe di certo di hauerlo, & usò del matrimonio per hauere la coppula, che sapeua esserli impossibile. M.[b] Per dichiaratione di questo diciamo primo, che quella impotentia impedisce il matrimonio, che è impedimento perpetuo naturale, ò accidentale per hauere coppula carnale, secondo la mente di S. Thomaso[c] & di Santo Anton.[d] Habbiamo detto, perpetuo perche il temporale non basta.[e] Et quello è perpetuo, che non puo leuarsi senza miracolo, ò prouabile pericolo dell'anima, ò del corpo[f]. Habbiamo detto, naturale, ò accidentale, per significare, che da due cagioni nasce, la naturale, significata per quella parola *frigidis*, di una Rubrica[g], & l'accidentale, che si dà ad intendere per quell'altra parola, *maleficiatis*, nella medesima Rubrica. Et all'impedimento di freddezza si riduce qual si uoglia altro naturale difetto, ò grandezza de membro, che impedisce la coppula, & all'impedimento di maleficio, ò di fattura si riduce qual si uoglia altro difetto accidentale, che si fa per uia di castrare, di tagliare, ò per qual si sia altra uia artificiale. Habbiamo detto, per coppula, perche non basta la impotentia del generare, quale è ne' uecchi, & altri di suo naturale, ò di arteficio, che di sterilità si troua, secondo la glosa[h] riceuuta.

60 SECONDO diciamo, che questo impedimento impedisce colui, che l'ha, perche non si accasi, & annulla il matrimonio, se si accasasse[i]. Di che ne segue, che quello, che dicono Pa-

[a] A toto tit. de frigi & malef.
[b] Per proxime dicenda.
[c] In 4. d. 34.
[d] 3a. part. tit. 1. ca. 12.
[e] Cap. fraternitatis frig. & malef.
[f] Dicto ca. fraternitatis.
[g] De frig. & malef.
[h] Ca. quod sedem de frig. & malef.
[i] Ca. 1. & 3. de frig. & malef.

lud. [a] & S. Ant. [b] cioè che se colui, che è potente, si accasa con chi è impotente, sapendo, che era impotente, non si puo separare contra la uolunta dell'altro, perche fu uero matrimonio, & à se stesso ne imputi la colpa, poiche cosi esso uolle: non è uero, quando l'impedimento è perpetuo, poiche non è ueramente matrimonio, come il notò Siluest. [c] anchor che egli stesso dica in altra parte [d] il contrario. Et per questo benche uoglia non puo usarlo colui, che sa questo impedimento dell'altra parte, per cosa di delettatione, & per atto matrimoniale, ma si bene per habitarui, come fratello, ò sorella, come Celestino il disse, & la glosa [e]. Il marito ancho, che non puo gettare il seme usando con sua moglie, & fa per seminarlo, quanto esso puo, non pecca secondo il Gaetano [f] come l'ho io altroue detto [g].

[a] In 4. d. 34. q. 2.
[b] 3ª. part. tit. 1. ca. 12. §. 3.
[c] Syl. matrim. 8. q. 16. sub fin.
[d] In ead. q. §. 2.
[e] In ca. laudabilem de frig. & malef.
[f] 2ª. 2ᵉ. q. 154. art. 1. col. 6.
[g] Ca. consideret, de poen. d. 5. nu. 84.

DELL'IMPEDIMENTO DELLA CONDITIONE.

SOMMARIO XX. DEL CAP. XXII.

61 *Che cosa è condittione, con che parole si mette: tre maniere di conditioni intrauengono ne i matrimonij: quale di quelle annullano; quali non operano niente; & quali suspendono.*

62 *Quali di preterito, & quai cagioni non fanno niente sino &c.*

63 *Quella, se mio padre sarà contento, suspende: et che sarà se prima, che consenta contradice: et di consenso tacito.*

64 *Che se'l padre era morto: che se prima che sia finita la conditione si muta la uoluntà.*

65. 66. *Quanto differiscono, maritomi con te, ò mi mariterò con te se consenterai che usa con te, et ti trouarò uergine: ò si sei uergine: ò maritomi, se dimane nasce il Sole.*

67 *Colui, che mette conditioni mortale dishonesta, nel matrimonio come pecca mortalmente: come non uale il matrimonio: come pecca chi senza aspettare, che finisca la conditione si marita: come non si debbe assoluere chi ha promesso senza finire, &c.*

61 PER fondamento di questo prosupponiamo primo, che conditione, come in questa parte si piglia, è propriamente suspensione di alcuna dispositione, finche alcuna cosa si farrà, ò auerrà [a]. Et si pone per quella parola, Se, ò per altra, che uaglia tanto [b], come chi promette, ò lascia ad alcuno, se la tale, ò tale cosa si farrà. Io mi accaso, ò sposo con la tale, se la tale cosa auerrà, ò si farrà. Secondo, che tre spetie di conditione possono internenire nel matrimonio, secondo la glosa riceuuta [c]. Alcune ne sono brutte, & contra la sustantia, ò bene del matrimonio, quale è quella. Se farai in modo, che non possi generare. Perche questa è contra il bene della prole. Et quell'altra, se non trouerò altra piu ricca, ò piu nobile di te, che è contra il bene della inseparabilità. Et quella, Se guadagnerai il necessario della uita adulterando, che è contra il bene della fede. Le quali tutte annullano il matrimonio [d]. Le altre brutte, ò de fatto impossibili ma non contra la sustantia, ò bene del matrimonio, quale è quella. Se ruberai, ò ucciderai, ò se toccarai il cielo con le dita, non annullano, ne suspendono il matrimonio, anzi si tengono per non poste in fauore del matrimonio, & si giudica puramente, & senza conditione alcuna contratto.
62 Le terze sono, honeste, quale è quella, Se mio patre uorrà. Se mi daranno tanta dote. Et queste se propriamente sono conditioni, suspendono il matrimonio finche la conditione si compie [e], pure che nel principio si ponga [f], & amendue ui consentano espressa, ò tacitamente, espressandole l'uno, & tacendole l'altro, secondo Hadriano [g], anchor che Innoc. [h] ui richieda, che amendue espressamente acconsentano, senza fondamento percio bastante. Habbiamo detto, se propriamente sono conditioni, perche quella, che è di cosa passata, ò presente, quale è quella. Se il tale è morto, ò se uiue, non suspende, per non essere propriamente conditione. Anzi resta subito il matrimonio per nullo, se la conditione non è uera, & per puro, & ualido, se ella è uera [i]. Et per la medesima ragione, cioè per non essere propriamente conditione [k], non suspende il matrimonio la cagione in quello apposta, come à dire, io mi accaso con uoi, perche faceste la tale cosa, ò nel modo come, io mi accaso con uoi, perche habbi à fare la tale

[a] Ex mente glo. in rub. ff. de condit. & demostra. quicquid uerba eius idē Bart. .l. 1. eod. tit.
[b] Ex mente eorundem.
[c] In ca. fin. de conditio. app.
[d] Ca. aliquando. & ca. Solet. 32. q. 2. & ca. fin. de cōdit. app.
[e] Ca. de illis. ca. sū per eod. ca. per tuas de condit. app.
[f] Ca. 1. de conditio. app. secundum uerum cōmunē intellectū, secundū Pan. & comunem, ar. ca. dictum. 30. q. 1
[g] In 4. de matr. q. 4. col. 13. & 14.
[h] In d. ca. fin.
[i] .l. illa institutio ff. de condit. instit. l. cū ad presens, cum seq.
[k] Glo. in rub. Bart. in 1. l. ff. de condi. & demost.

cosa, ò nella dimostratione, come, io me accaso con uoi mercante, ò signore di tale cosa. Et benche mai non suspendano queste tre cose, nondimeno annullano, quando sono contra la sustantia, & bene del matrimonio [a], ò quando induce errore di persona, di che si è ragionato di [b] sopra.

[a] Ca. si. de condit. app.
[b] Supra eo. ca. numer. 32.

63 Tertio diciamo, che di cio segue, che chi si accasa con conditione. Se ne è suo padre contento, non è matrimonio prima che ne sia colui contento, & allhora subito comincia ad essere, quando ne è contento il padre, se gli accasati in quella uoluntà [c] perseuerano. Et non ne è fatto nulla, se il padre ui contradice, & è gran dubbio, se ualerà, se doppo di hauere una uolta contraditto, acconsentisse. Perche questa conditione, Se mio padre acconsente, pare che si habbia à uerificare del primo consenso [d]. Egli pare però piu uero, che se anchora gli accasato perseuerano nella loro uoluntà, sia matrimonio, secondo il Cardinale [e]. Sono ancho diuerse opinioni, quando il padre non contradice, ne espressamente consente, però mi pare bene quello, che dice Syluest. [f], cioè che se per segni si raccoglie, ch'egli tace, perche li piaccia, uale il matrimonio, è si tace, perche li dispiaccia, non uale, è se pure si crede, che li piaccia, si terrà per matrimonio.

[c] Ca. super eo. & ca. per tuas. de condi. app.
[d] l. Boues. §. hoc sermone. ff. de uerbo signific.
[e] In ca. super eo. de condit. app. Syl. matrimonium. 3. q. 4.
[f] Vbi supra.

64 Onde ne segue, che se al tempo, che fu posta la conditione, il padre era morto, & il figliuolo non lo sapeua, non sarà matrimonio, perche il morto, ne consente, ne contradice [g]. E se lo sapeua, quando poni la conditione, è tenuta per non posta, è per impossibile, è uale il matrimonio [h]. Ne segue ancho, che se prima che la conditione si comple, uno de quelli muta la uoluntà, è si accasa con altra senza conditione, ualerà il matrimonio, dato che doppo si comple la conditione [i], perche nelle cose, che dependono dalla uoluntà del dispositore, il compimento della conditione non si referisce al tempo del contratto, secondo la glosa riceuuta [k], però auanti che si accasi con la seconda, la Chiesa il puo constringere à pigliar la prima, quando si compirà la [l] conditione.

[g] Ca. si gratiose de rescrip. lib. 6.
[h] Rosel. matrimonium. 5. §. 8. & Syl. matrimonium 3. 4.
[i] Arg. super eo. con dit. app. ca. si per te de rescrip. lib. 6.
[k] In d. ca. si pro te.
[l] Cap. super eo. in texto & in glo.

65 Di piu ne segue, che è differentia à dire, Io mi accaso con te, ò io mi accasarò con te, si consentirai, che tenghi parte con te, ò perche nel primo caso si consente, subito, etiam auanti la coppula, è matrimonio. Nel secondo caso non è matrimonio, se non doppò la coppula, secondo dimostra Syluest. [m], perche

[m] Matrimonium 3. q. 7.

ò quella

ò quella conditione è brutta, per intenderſi di coppula illecita, e ſi tiene per non poſta [a], e leuata quella, nel primo caſo è puro matrimonio, e nel ſecondo ſponſalitio, ò la conditione è lecità, per intenderſi di coppula congiugale, e nel primo caſo reſulta conſenſo congiugale, e nel ſecondo deſponſalitio, e ſe nel ſecōdo ſeguitaſſe coppula con animo fornicario, quanto à Dio non ſarebbe matrimonio, anchor che foſſe quanto alla Chieſa.

[a] Per prædicta.

66 SEGVITA ancho, che chi ſi accaſa, dicendo, Io mi accaſo con te, ſe ſei uergine, ſubito è matrimonio, ſi ella è uergine, e ſe non è uergine, non è matrimonio, perche è conditione de preſenti, che ſi è uera, non ſoſpende, e ſi non è uera, ſubito diſcioglie [b]. E ſe diceſſe. Io mi accaſo con te, ſe ritrouarò, che tu ſei uergine, intendendo ritrouarla uergine per uiſta di donne honeſte, è matrimonio conditionale, per eſſer la conditione de futuro, & honeſta. E ſe diceſſe quello, intendendo ritrouarla tale per coppula carnale, pure è matrimonio quanto alla Chieſa, perche non è honeſta, e ſe ha da leuare, e ſi diceſſe, Io mi accaſarò con te, ſe ti trouarò uergine per coppula, pure è ſponſalitio. E ſi diceſſe: Io mi accaſarò con te, ſe ti trouarò uergine per donne honeſte, è ſponſalitio conditionale, non oſtante che in foro conſcientie, non è matrimonio, ne ſponſalitio, ſe l'animo ſuo fu ueramente conditionale, e la conditione non ſi [c] compì.

[b] .l. cū ad præſens .ff. ſi cert. petat.

[c] Arg. capit. tua de ſponſ. cum annotatis ei. & ca. is qui eo. titul.

ONDE ne ſegue, che il matrimonio fatto con queſta conditione. Se domani naſce il Sole, ò altro ſimile de futuro neceſſario, e uero, e non conditional matrimonio, ſecondo San Thom. & San Bonauentura [d], Hoſt., Card. & Pan. [e] contra una gloſa, [f] & altri, che altre coſe dicono, benche è certo, che quanto à Dio non è matrimonio, ſe l'animo di colui, che ſi accaſaua, fu di ſoſpendere l'atto ſino à quell'hora, perche quanto à lui, & al foro interiore tutti i matrimonij ſi hanno da giudicare, ſecondo l'intentione del [g] contrahente.

[d] In 4. d. 28. q. 3.

[e] Cap. per tuas de cond. app.

[f] In d. ca. per tuas

[g] Per annot. in d. ca. tua, & in d. ca. is qui.

INTERROGATIONI.

67 SE ſi accasò, ò ſposò con conditione mortalmente brutta. M. uale il matrimonio, ò lo ſponſalitio, nel foro giudiciale. Se la bruttezza non era la ſuſtantia, ò bene matrimoniale, e non uale ſi era contra quella. [h] Se ſi è acca-

[h] Per proxime dicta.

sato, ò sposato con conditione honesta, e doppo senza aspettare, che si finisca tal conditione, si è accasato con altra, ò con altro, ò auanti che si compisse mutò uoluntà, senza consentimento dell'altra parte, e finita quella conditione, non uolse compire quello, che promesso hauea. M. [a] Ne deue essere assoluto senza compire quello, che promisse, se è possibile, ò senza restituire quello che è obligato, ò almeno senza fermo proposito di quello [b].

[a] Per proxime dicta.

[b] Arg. ca. 1. & capi. qualiter. de pact. & ca. peccatū, de reg. iur. lib. 6.

DELLA TERZA MANIERA DI PECCARE IN accasarsi, che è contra l'impedimenti, che impediscono, e non sciolgno il matrimonio, è primo de i duo primi che sono, Feria, & Probibitione di modo, ò per fino à certo tempo.

SOMMARIO XXI. DEL CAP. XXII.

68 *Come pecca mortalmente maritandosi contra il precetto del Vescouo, come è si secreto & non in faccia della Chiesa.*

69 *Donde non è costume ò una di due cose, ò dispensatione chi, & perche può dispensare.*

70 *Se si maritò publicamente, senza esser primo publicato, onde non è uso: cagione, ò dispensatione per il contrario.*

71 *Se in tempo uietato riceuette la beneditione, fece le nozze, ò tolse casa, quali sono i tempi uietati.*

70 *Non s'incorre in scommunica se non per peccato mortale.*

E si accasò contra il precetto del Vescouo, ò 68
parrocchiano, quali gli hanno commandato, che non si accasasse insino, che non costasse di hauere impedimenti fra quelli, che si dicea. M. [c] secondo Palud. [d] Dica come li piace Ang. come lo difende [e] Syluest.

Se si accasò per parole de presenti nó ostante che nó fosse seguita coppula, ò per parole de futuro seguendo la coppula secretamente, & non in faccia della Chiesa. M. [f] *Coram ecclesia*, secondo alcuni è la porta di quella, come qui si costuma, & in altre terre, & la presentia di molti secondo i Parisini. [g] Et almeno oue è costume di quella, basta la presentia de' parenti, e uicini, è sufficiente numero di testimonij, accio non sia matrimonio

[c] Per tit. de matri. contrac. contra interd. eccles.

[d] In 4. d. 28. q. 2. column. 1.

[e] Matrimonium. 7. q. 1.

[f] Ca. cum inhibitio de cland. despons.

[g] Maior in 4. d. 27. q. 1.

trimonio clandestino secondo Pan. [a] Anchora quando è giusta cagione, per quello si possono accasare secretamente, si come, quando le pupilla per timore, che i suoi tutori l'accasino con chi non li conuiene, con danno di sua dote, ò heredità, si accasa secretamente con chi le conuiene hauuta per quello opportunità, & non puo hauere testimonij con proposito di publicarlo, secondo il Gaet. [b] Et ancho come, quando il matrimonio fu celebrato in faccia della Chiesa fra dui, è consumato, essendo con uerità nullo, e di nessun ualore, per alcuno impedimento occulto fra gli contrahenti, e doppo hauuta dispensatione, di nuouo
69 secretamente si accettano, secondo il medesimo, [c] Imperò che non tutte le cagioni, che sono giuste per dispensare in quelle, bastano per accasarsi senza dispensatione, che per dispensare basta, che uno nobile si accasi con chi non è nobile, un ricco con un pouero, un uecchio con una giouane, secondo Palud. [d] ò che teme i parenti, secondo S. Ant. [e] etiam per non accasarsi senza dispensatione, laquale puo dare il Vescouo, se è costume per quello, altramente nò, secondo Pal. & S. Ant. [f] imperò che al presente il Concilio Tridentino annulla tutti i matrimonij, che si fanno senza il parrocchiano, ò altro Sacerdote di sua licentia, & almeno con dui, ò tre testimonij, perche sono clandestini, i quali il detto Concilio gli ha reprouati, come cose perniciose [g].

70 Se si sono accasati publicamente, senza però essere prima denunciati nella Chiesa accio quelli, che sapessero alcuno impedimento fra quelli lo dicessero. M. [h] Secondo Palud. [i] anchor che habbia alcune giuste cagioni sopradette de dispensare, se per quelle non ui è dispensatione [k]. Et sarebbeno scommunicati, oue fossero decreti sinodali, che scommunicassero quelli, che si accasano clandestinamente, ò auanti, che siano prima publicati, e manifestati, eccetto quando la cagione è tale, che ella sola senza dispensatione scusa di peccato mortale, quale sono le due sopradette, [l] & allhora non peccarebbono mortalmente, ne sarebbono scommunicati, perche nulla scommunicatione genera le lega colui, che non pecca. M. che è regola singolare di Palud. [m] e lo proua un capitolo, [n] e noi l'esplicammo in altra parte [o]. Ne ancho peccano, ne sono scommunicati i nobili, oue è costume anticho, che si accasino senza bando. [p] Ne ancho altri, oue è solito, che tutti si accasino senza quello, qual hauea

[a] In d. ca. cum inhibitio.
[b] In opus. tomo 2. de sacra. matr. q. 2.
[c] Vbi supra.
[d] In 4. d. 28. q. 2. colum. 4.
[e] 3a. part. tit. ca. 16 §. 5.
[f] Vbi supra.
[g] Ca. cũ inhibitio, de spons.
[h] Sessio. 24. cap. 1.
[i] In 4. d. 28. q. 1. colum. 1.
[k] Palud. ubi supra colum. 4.
[l] Supra proxima interroga.
[m] In 4. d. 18. q. 1. artic. 2.
[n] Ca. nemo. 2. 11. q.
[o] In ca. inter uerb. 11. q. 3. nu. 480.
[p] Syl. matrimoniũ 6. q. 7.

nel Vescouado di Pampilonia, & questo hauea luoco auanti il Concilio Tridentino. Al presente si deue osseruare tutto quello, che circa questo il sopradetto Concilio ha diffinito, cioè che non si accasino, se prima non sono publicati, & per tanto peccarebbe chi facesse il contrario, & per consequente, incorrerebbe nelle censure per tal cagione [a] posta.

[a] Sesio. 24. ca. 3.

Se nei tempi prohibiti dalla Chiesa ha riceuuto le benedittioni nuttiali, ò ha fatto conuiti, ò di nuouo pigliò la sua casa. M. [b] ma non si sposò in tal tempo per parole de presenti, ò de futuro, in faccia della Chiesa senza le sopradette, secondo la glosa riceuuta. [c] perche solamente si uietano le sopradette cose, secondo la mente di San Thom. & Palud. [d] & Gaet. [e] & Syluestro [f]. 71

[b] Cap. capellanus, de ferijs ca. non oportet, cum tribus sequ. 33. q. 4.
[c] In d. cap. capellanus.
[d] In 4. d. 32.
[e] In summa nuptiarum peccata.
[f] Matrimonium 7. q. 2.

I tempi prohibiti sono dall'Auuento insino all'Episania. Dalla settuagesima insino all'ottaua di Pasqua, è dai tre giorni delle Rogationi insino alla Trinità. [g] Di maniera, che ne l'ottaua dell'Episania, ne l'ottaua della Pentecoste, che è il giorno della Trinità, entrano in questa prohibitione, come si raccoglie da un capitolo. [h] Dica come li piace Pan. & Ang. che lo seguita, come bene il manifesta Syl. [i] se l'uso prescritto della terra non deroga alla legge. E però questo sopradetto haueua luogo auanti il Concilio Tridentino, perche il detto Concilio ha diffinito quanto al tempo prohibito di solennizare, & benedire i matrimonij, dal giorno de l'Auuento di nostro Signore GIESV CHRISTO insino al giorno dell'Episania, & dal primo giorno di quadragesima insino all'ottaua di Pasqua inclusiue, & non in altri tempi. Il consumare il matrimonio nei tempi prohibiti per coppula senza solennizare, & fare festa, o senza pigliar nouamente casa, non è peccato mortale, secondo il Gaet. [k] alquale noi ci accostiamo, non ostante che Palud. [l] & altriche tenghino senza ragione necessaria, che solo la prima uolta pecca [m]. M.

[g] Cap. capellanus.
[h] Vbi supra.
[i] Vbi supra.
[k] Sesio. 24. ca. 10.
[l] In uerb. matrimonium peccata.
[m] In 4. d. 32. & Rosella impedimentū 13. §. 3. & Anton. 3. part. tit. 1. ca. 17.

DE I SPONSALITII, ET CATECISMO, che sono altri duo impedimenti, che impediscono, & non sciolgono.

SOMMARIO XXII. DEL CAP. XXII.

72 *Chi prende moglie contra i primi sponsalicij, pecca mortalmente, ò con parente, di parentato spirituale di Cathecismo, &*

fra

fra chi si contrahe, il Cathecismo.

72 *Cathecismo, che cosa è, & in che genera parentato.*

72 E stando sposati per parole de futuro, si accasò, ò sposò con altro senza hauere cagione giusta, per separarsi. M. secondo tutti. E anchora graue peccato ueniale, se lo fece con cagione giusta, auanti che per quello se gli donasse licentia per il giudice, come è detto di sopra, [a] dichiarando i casi, ne i quali quelli si separano, ò si deueno separare.

SE si accasò, ò sposò con sua parente spirituale, di parentado contratto per Catecismo. M. [b] Catecismo è una instruttione di colui, che si ha da battezare prima, che si battezi, degli articoli della fede Catolica, [c] che ha da credere, & per questa instruttione si contrahe parentado spirituale fra quello, che instruisce, e quello, che e instrutto, e padri suoi, e padrini, ne piu, ne meno, come si contrahe fra quello, che batteza, & il battezato, e suoi padri, e padrini nel battesimo, come è detto di sopra, [d] anchor che non sia di tanto effetto, perche questo impedisce, & non scioglie il matrimonio, [e] e quello fa l'uno e l'altro.

[a] Supr. eod. ca. numer. 22.

[b] Capit. per cathecism. de cogna. spir. lib. 6.

[c] Cap. Ante baptis. de consec. d. 4.

[d] Super eod. ca. numer. 36.

[e] Dict. ca. per cathecismum.

DEL VOTO SEMPLICE, ET CONSVETVdine, che sono altri duo impedimenti, che impediscono, & non sciolgono.

SOMMARIO XXIII. DEL CAP. XXII.

73 *Maritandosi contra uoto semplice di castità, come pecca mortalmente, benche uale il matrimonio: & quanto a che & quando ha da compire il uoto, che si maritò con chi sapeua, che tenea uoto di castità, che, se à colui, che li dimanda, si uale il matrimonio con tal uoto rispose che si, che s'egli si maritò con chi (secondo il costume) non era lecito.*

73 E doppo fatto il uoto di castità, si accasò, ò sposò. M. anchorche il uoto fosse temporale, si auanti che passasse il tempo, e'l fece, dato che il matrimonio ualesse. Benche tutti dui hauessero fatto uoto secondo la commune, contra una glosa [f], però pecca mortalmente

[f] In ca. Si quis notum. 27. q. 1. & per totum 27. d. in tex. & glos.

benche lo faccia con proposito d'intrare in religione, secondo Riccardo [a]: Ma resta obligato à guardare il uoto tanto quanto potrà senza pregiuditio dell'altro: per questo mai puo dimandare il debito, ne pagarlo, prima che consumi il matrimonio, perche puo anco intrare in religione [b], ne tornarsi à maritare, morto il primo marito, ò la prima moglie, secondo S. Thom. & la commune [c], ne si libera il uoto per giurare che si mariterà, anzi fa, che il giuramento sia illecito [d]: & si & quando & come può, ò non può dimandare, ò pagare il debito congiugale, si ha detto di sopra [e]: Et qual uoto è tale sopra s'ha [f] detto: Se si ha maritato, sapendo, con chi haueua fatto uoto di castità, M. secondo la glo. singolare [g]: Se interrogato per colui che haueua fatto uoto simplice di castità, se ualesse il matrimonio, si se maritasse, & gli rispose che si, M. secondo Hostiense: sopra il quale contendono alcuni, & si potriano concordare dicendo che la opinione di Hostiense procede, quando per tale, & à tale, & in tal tempo & maniera si rispose, che si diede occasione di uiolare il uoto, & la contraria, quando si rispose di maniera che non diede tal occasione, benche colui la togliesse della buona risposta, secondo la mente [h] di Syluestro. Se il uoto era semplice, & non solenne, e qual uoto sia semplice, ò solenne, sopra è stato [i] detto.

Se si accasò con chi sapeua, che haueua fatto uoto di castità. M. secondo la glosa [k] singolare.

Se si accasò, ò sposò con persona, con la quale, secondo l'uso della terra, non era lecito, etiam che fusse secondo la legge commune. Quale è l'uso, che nissuno de' figliuoli de' compadri si accasino insieme, anchor che per nessuno di quelli si fosse generato parentado spirituale. M. se da questo ne segue grande scandalo. E se il costume era tale, che non solamente genera scandalo l'accasarsi, ma ancho lo stare accasati, non uarrebbe l'accasamento, altramente uarrebbe, secondo il uero intelletto d'un capitolo, e sue glose [l].

Dica come li piace [m] Syl.

[a] In 4. d. 38 Rosel. uerb. Votum. §.9. & Anto. 3. par tit. 1. ca. 16. & Syluest. uerb. Matrimonium. 7. q. 5. §. 2.
[b] Cap. Ex publico. de conuers. coniug.
[c] In 4. d. 38. & Archi. in ca. De eo. 30. q. 1.
[d] Cap. Rursus. qui cleri. uel uouent.
[e] In cap. 16. nu. 30.
[f] Supra. eo. 12. numer. 32.
[g] In ca. Nos nouimus. 17. q. 2.
[h] Verbo Matrimonium. 7. q. 5. §. 9.
[i] Supra eo. ca. nu. 34
[k] In cap. nos nouimus. 17. q. 2.
[l] Glo. ca. super eod. de cogn. spiri. vbi Panor. & Præpos. alijs relatis.
[m] Matrimonium. 2. q. 3.

DE I SETTE DELITTI, CHE IMPEDISCONO, ET NON SCIOLGONO.

SOMMARIO XXIIII. DEL CAP. XXII.

74 *Chi commise incesto, come pecca mortalmente maritandosi, ò uccise sua moglie, ò fu padrino di suo figliuolo, ò tolse per forza moglie d'altri, ò uccise Chierico da messa, ò fece penitentia solenne, ò si maritò con Monaca.*

75 *Se può dispensar il Vescouo nell'incesto proprio.*

E si accasò, ò sposò doppò che hebbe commesso alcuno de i sette delitti, che impediscono, & non separano il matrimonio. M. secondo la mente delle glose riceuute. [a] Il primo de i quali è commettere [b] incesto.

74

Il secondo, è uccidere sua moglie, à benche Syuestro dica, che non è testo, che disponghi il medesimo della moglie, che uccide suo marito, però seguiamo Palud. che tiene di [c] si.

Il terzo, è pigliare per forza la sposa [d] d'altrui.

Il quarto, è essere padrino di suo figliuolo, perche sua moglie non gli possa dimandare il [e] debito.

Il quinto, è uccidere il sacerdote. [f] non ostante, che Panor. [g] dica, che questo non habbia luogo per insino, che non è conuento in giuditio.

Il sesto, è commettere alcuno peccato, per ilquale gli su data solenne [h] penitentia, e la esequi.

Il settimo, è accasarsi con monaca, sapendolo. Ne i quali casi anchor che l'accasarsi sia peccato. M. uale però il matrimonio, imperoche dicono. S. Ant. [i] & Syl., [k] che per l'incesto si ha da intendere il peccato con affine dentro del quarto grado, e non incesto con parenti, etiam che sia maggior pecca-
75 to. [l] però il contrario, che tiene Ang. [m] pare che si guardi per la pratica di Roma, la quale in tutte le dispensationi, che dà per accasarsi con parenti, co i quali fusse commesso incesto, pone clausula, che non si accasi altra uolta; e questo presuppongono Panor. Prepos. e la commune, [n] & il sente bene un consiglio, [o] e ne pare migliore che si, ancho è timore d'incontinentia, puo, e deue dispensare il Vescouo, [p] secondo Palud. [q] &

[a] Ca. qui presbyterum. de pæn. & remiss. & cap. hi ergo 27 q. 1. & Palud. in 4. d. 34. q. 1. colum. 2

[b] Ca. 1. & 2. & cap. trāsmisse de eo. qui cog. cons. usor suæ.

[c] Dicta dist. 34.

[d] Ca. statutum. 27. q. 2.

[e] Ca. de eo. 30. q. 1.

[f] Ca. qui presbyterum de pœn. & remiss.

[g] Ibidem.

[h] Ca de ijs ca. antiqui. 33 q. 2.

[i] 3ª. part. ti. 1. ca. 16. §. 4.

[k] Matrimonium 7. q. 6.

[l] Ca. 1 & ca. transmiss. de eo qui cognouit. cons uxo.

[m] Verb. incestus §. 5

[n] In ca. 1. de eo. qui cogn. consan. uxor. suæ.

[o] In ca. si. duo. 35. q. 6.

[p] Dict ca. antiqui, & ca. in adolescentia 33. q. 2. & ca. ex literis de eo. qui cogno. consang. uxor.

[q] In 4. d. 34. q. 1. colum. 3.

[a] 3ª. part. tit. 1. ca. 16 §. 4.
[b] In d. ca. 1.

S. Ant. [a] i quali noi seguitiamo. Anchor che Pan. è Prepos. tenghino [b] che il Vescouo non dispensi nel uero incesto, che si cómette con parenti, eccetto che nell'improprio incesto, ilquale si commette con affine, perche anchor che alcuni tenghino, come hauemo detto, [c] che il uero incesto non induce prohibitione di matrimonio. Et ancho aggiungemmo, che doue è costume sapendolo è tollerato per li prelati, che in nessun caso di questi si cerca dispensatione per accasarsi, quando è pericolo d'incontinentia, non sarebbe necessaria tal dispensatione, però altramente essendo, è necessaria, secondo Palud. S. Ant. Syl. e la commune, [d] dica come li piace, e gli altri, & ancho dice Palud. [e] che è uso commune di quello.

[c] Sup. proxim.
[d] Vbi supra.
[e] Vbi sup. col. 4.

DELLA QVARTA MANIERA DI PECCARE contra il fine del sacramento, ò per altro fine cattiuo, ò disordinato.

SOMMARIO XXV. DEL CAP. XXII.

76. *Come pecca mortalmente maritandosi colui, che si marita senza intentione di maritarsi, & se uale il matrimonio, anco che si segua coabitatione, & anco retificatione per errore.*
78 *Chi si protestò con giusta cagione, ò senza quella.*
79 *Chi si maritò sapendo, che il matrimonio non ualea: ò per mortal fine, ò ueniale, ò per diletto di bellezza, ò di ricchezza.*
77 *Maritata, con colui, che finisce di maritarsi per quali indicij puo creder la fittione, per maritarsi con altro.*
80 *Matrimonij & sponsalitij, se appresso Dio gli fanno, le parole, ò la intentione: se è necessario che in un medesimo tempo, concorrano i consensi, quando non è necessario nuouo consenso per far ualido il matrimonio nullo.*
80 *Matrimonio uirtuale per maritarsi, quale è.*

E finse accasarsi, ò sposatsi con alcuna, senza intentione di quella, si come molti s'accasano clandestinamente, per mal usar la lor coppula. M. e quanto à Dio non è matrimonio, anchorche ne segua coppula, se doppo non consente in quella, dato che in quanto alla Chiesa si presuma, che sia, [f] ne incomincia 76

[f] Cap. his qui captiua, de sponsal. & mês communis ibi, quâm Syl. uerbo matrimonium. 4. q. 8. declarat.

mincia

mincia à ualere, per habitare con quella, come con propria moglie e credere, che era matrimonio, per dirli il confessore, ò altro, che era uero matrimonio, come lo proua Syluest. [a] per che per quella habitatione e coppula, nó uuolle accasarsi di nuouo, se non usare quello, che prima contrasse, per questo quell'habitatione piu apporta danno, che utilità. [b] Ne ancho se consentisse di nuouo, per consiglio de' poco dotti, ò d'ignoranti, che gli dicessero, che staua ueramente accasato con quella, perche se non gli dicessero à quel modo, non haurebbe acconsentito in quella. [c] Onde ne segue, che se di nuouo s'accasò con altra auanti che legitimamente ratificasse il primo, non deue lasciarla, anchor che glielo commandi la Chiesa. Anzi habitare con quella, si puo, senza scandalo, e sofferire la scommunica della Chiesa, [d] ma è obligato, auanti, che si accasi con la seconda, accasarsi con la prima, e finire il matrimonio, che con quella cominciò, sotto pena di peccato. [e] M. eccetto se ui fusse alcun segnale, che lei doueua presumere, che colui cio faceua per ingannarla. E piu se per accasarsi lui con la seconda, la prima receuette notabile danno nell'honore suo, ò fama, è obligato à sodisfarla in darle la dote, secondo S. [f] Tho.

77 PERO' colei, la quale in tal maniera è stata ingannata, non puo accasarsi con altro, eccetto quando prouabilmente à giudicio di huomo prudente e da bene si credesse, che colui, che l'ingannò, dica la uerità, dicendo, che non tiene intentione di accasarsi con lei, ma d'ingannarla, e prouabilmente potrà credere quello, quando subito, che gli le dichiarò, s'accasò con altra, ò fece professione in alcuna religione approuata. Et ancho se non lo manifestò subito, però doppo ne fe giuramento, & è di qualità, che si presume, che dica la uerità, perche si confessa, & communica ogni anno, & conuersa con persone di buona uita, & s'accasò con altro. Et se ancho fra quelli era grande sproportione, per essere egli di molto maggior qualità, che lei, non è uerisimile, che esso uolesse apparentare, & accasarsi con quella, ò uero se ui fussero alcuni altri segnali prouabilmente si puo presumere questo, se colui s'accasa con altra, ò se pone in alcuna religione, che non è sicuro accasarsi quella auanti di lui, poiche molte uolte & i ricchi, i nobili s'accasano con donne di bassa sorte, per bellezza, uirtù, ò altri rispetti [g], a i quali aggiungemmo, che l'ordinarsi di ordine sacro sarebbe tanto, quanto

[a] Vbi supra. q. 10

[b] Arg. l. si per errorem. ff. de iuris omni iudi. & doct. Bar. in l. multum ff. de condit.

[c] Syl. matrimoniũ 4. q 10.

[d] Ang. ubi supra. §. 15. & Syl. ubi sup. q. 8.

[e] Major. in 4. d. 27. q. 1.

[f] In 4. d. 28. ubi Palud. q. 1 art. ca. 1. & 3. de adult.

[g] Rosel. matrimonium 4. §. 3. & Syl. matrimon. 4. q. 9.

l'accasarsi, ò la professione della Religione [a], e se colei senza la detta prouabilità de fatto s'accasa, è obligata à uiuere castamente, quanto che puo. Di maniera che lei non puo dimandare il debito, ne anco pagarlo, se prouabilmente crede, che il suo primo marito consentì in lei, dato che doppo lo nieghi. Ma se gli segni fussero tali, che à giudicio d'huomo prudente, e da bene constringessero à credere, accio non si pregiudichi al secondo marito, è benche se, per pregiudicarsi à se medesimo, si deue pa- 78
gare, e non domandare per lo [b] sopradetto.

SE con animo d'ingannare alcuna, fece protestatione senza cagione giusta, in presentia di molti, che qual si uoglia cosa, che dicesse, ò facesse, non l'haueua à fare con intentione di accasarsi con la tale, e doppo s'accasò con quella per legitime parole, anchor che non la conoscesse carnalmente. M. e nel foro esteriore si giudicarebbe per matrimonio, secondo la glosa riceuuta [c]. perche quella protestatione, che è contraria al fatto, non è d'alcuna utilità communemente [d]. Hauemo detto, con animo di ingannare, è senza giusta cagione, perche se lo facesse per buon fine, con alcuna giusta cagione, come per euitare scandalo, e non usò con lei carnalmente, non peccarebbe, ne si giudicarebbe matrimonio, etiam nel foro esteriore per difetto del consenso, secondo [e] tutti.

79 SE si accasò con alcuna clandestinamente, e con altra in publico, è detto di [f] sopra.

SE si accasò, sapendo, che il matrimonio non ualeua, ò constrinse alcuno per forza, ò timore, che si accasasse. M. ò ingannò l'altro, sapendo, che l'ingannaua, secondo la mente di tutti.

SE si accasò per cattiuo fine. M. acciò piu liberamente adulterasse, ò uccidesse, &c. M. secondo tutti [g]. Però non è piu che ueniale, accasarsi per cattiuo fine uenialmente, & accasarsi principalmente per il diletto della carne, per bellezza, per ricchezza, ò per altro fine, che di se non è. M. ne debito fine del matrimonio, anchor che possi esser secondario, è peccato ueniale, ma non mortale, ne altramente sente Palud. [h] Dica Ang. cio che li piace, come il dimostra bene Syl. [i] Et è da notare, 80
che quando costa de la uolontà de i contrahenti, non si ha da hauer rispetto alle parole, quanto à Dio, & alla conscientia, perche se l'intétione di ambidui fu di accasarsi de preséti, sempre è matri-

[a] Arg. l. illud ad. l. aquil. & ca. 2. de trãslat. prael.

[b] Supra eod. ca. numer. 54. 55.

[c] Ca. tua desponsal.

[d] Ca. cum. M. enim ei notatis per oẽs. de constit.

[e] Arg. ca. 1. de ijs, quae ui, met. caus.

[f] In ca. 16. nu. 39.

[g] Quia cuius finis malus è ipsum quoque malum est. cap. cum minister. 23. q. 5

[h] In 4. 31. q. 3.

[i] Matrim. 4. q. 4.

è matrimonio, dato che le parole siano de futuro, altramente sarà sponsalitio, se la intentione è di contrahere solo de futuro [a]. Et anchor che sarà bene, che in un medesimo tempo giuntamente concorressero i consensi di ambidui, come ha detto essere necessario il Panormitano [b], però basta, che uno consenti prima, e doppo alcuno interuallo di tempo consenti l'altro, con questo però, che il primo, anchor perseueri nel suo consenso, almeno uirtualmente. Secondo Host. e Gio. Andrea [c] onde seguita, che se Pietro consente in Maria, la qual falsamente disse, che consenteua, ma da là ad otto giorni consente, è matrimonio, ne è necessario, che lo dica à Pietro, se egli ancho perseuera nel suo consentimento, almeno uirtuale. Consentimento uirtuale, è quando doppò che ha acconsentito, mai disconsente [d], ne si pente di quello. Tutto questo si ha da intendere quando non gliè impedimento, che faccia illegitimo, & inhabile il consenso per il matrimonio, che se gli è impedimento, è necessario che poi della notitia di quello interuenga nuouo consenso generale, ò spetiale, che per quello sia bastante: per quello, che sopra [e] s'è detto.

[a] Arg ca. intelligētia de uerb. sign. & cap. tua, de sponf. & cap. humanæ aures. 22 q. 5.
[b] In ca. Dilectus, de sponsa.
[c] Ca. Ex literis de sponsa.
[d] Maior. in 4. d. 27. q. 1.
[e] Supra eo. ca. numer. 47.

DELLA QVINTA MANIERA DI PECCARE, cioè per star in uno stato indegno, & di quello, che non manifesta l'impedimento.

SOMMARIO XXVI. DEL CAP. XXII.

81 *Maritandosi, come pecca mortalmente, se è scommunicato di maggiore, ò minore scommunicatione: ò in peccato mortale; ò essendosi fama d'impedimento, ò uso del matrimonio doppò di tal fama, ò dubita.*

82 *Credendo al marito, che li dicea, che non haueua tenuto intentione di maritarsi con quella, che farà allhora.*

83 *Come, & quando si debbe discoprire l'impedimento secreto, da colui, che lo sà, & gli è stato commandato generale ò particolarmente, che lo manifesti: con utile ressolutione.*

81 SE si accasò, stando scommunicato di scommunicatione maggiore, ò minore, ò in peccato M. senza pentirsi di quello, M. perche lo scommunicato etiam di minore, è inhabile à riceuere alcun sacramento [f], & ancho chi stà

[f] Cap. Si celebrat. de cler. excom.

[a] Ca. illud 95. dist. [b] Supra eod. nu. 2. Ang. uerbo matrimonium. 2. §. 7. [c] Gaiet. in summa uerb Matrimoniũ. [d] Arg. ca. per tuas 2. de sym. [e] Cap. Si quis autẽ de pœn. d. 7. nu. 98. cum sequen. [f] Cap. Apostolicæ de cler. excom. [g] In d. cap. Si quis autem. de pœn. d. 7. nu. 102. & supra eo. ca. nu. 54. [h] Arg. ca. Per tuas de proba. [i] In 4. dist. 27. ar 1. q. 4. Ang. uerb. Matrimonium. 2. §. 14. Syl. uers. uerb. Matrimonium 4. q. 2. [k] In 4. q. 4. colum. 5. de matrimon. [l] Supra eod. ca. numer. 77. [m] Arg. ca. 2. de maior.

in peccato mortale [a], e sopra si è detto [b], e per tanto si sa, ò dubita, che stia in alcuna scommunicatione, facciasi prima assoluere [c]. Se alcuno de gli accasati ha inteso, che fra loro era impedimento perpetuo, e l'hanno creduto, ò dubitato, e perseuerando in quella credenza, ò dubitatione, hanno usato carnalmente. M. [d] Per quello, che piu largamente hauemo detto altroue [e], però non è obligato à credere, ne dubitare subito, anchorche l'intendesse da persona degna di fede, etiam con giuramento, & ancho che li fusse amico, ò Parrocchiano; ma è ben obligato à informarsi della uerità, altramente sarebbe ignoranza crassa, la qual non escusa [f], e trouando essere la uerità senza dubbio, non deue pagare ne dimandare il debito, e non trouando nulla, per il che debba crederlo, deue pagare, e puo dimandare il debito, e si troua tanto, che prouabilmente deue dubitare, non deue cercarlo, però deue pagarlo, deponendo prima quel dubbio per effetto di pagarlo, e non pregiudicar ad altro, anchorche non lo depona, ne possa giustamente deponerlo, per effetto di dimandarlo, e per sua utilità, como piu chiaramente ho detto [g] altroue.

8 Ne la moglie deue credere al marito, che afferma etiam con giuramento, che mai consentì in lei [h], perche niega quello, che affermò, quando se accasò con lei, e puo presumere, che al presente se ne menti, e nõ dica la uerità, ma si per sciocchezza lo credesse, non deue dimandarli, ne pagarli il debito, fin'à tanto, che egli non reuochi il suo detto, secondo Ricchar. [i] Ne ancho all'hora dee pagarli il debito, eccetto se la reuocatione fusse tanto graue, che meritasse credito, come si riuocasse leggiermente, e senza giuramento quello, che prima affermò con quella. Et ancho quando meritasse credito, non peccarebbe dubitando di quello, negandoli il debito, finche ambiduo di nuouo acconsentino, anchorche con tali coniettture potrebbe il marito affermare che non consentì in lei, e che la moglie potesse crederlo, etiam per effetto d'accasarsi con altro, secondo Had. [k] come hauemo detto di [l] sopra.

83 Se sapendo, che haueua impedimento, non lo manifestò, come doueua, commandandoseli sotto pena di scommunicatione. M. [m] e la maniera, per la qual deue manifestar l'impedimento, almeno secreto, che procede da peccato, e, che prima secretamẽte auisa di quello colui, il quale è impedito, acciò cessi

da

da quello accasamento, e se non uuol farlo, dicalo al superiore, ò ad altro, che puo impedirlo, dato che non possa prouarlo, perche per impedir il matrimonio, che non è contratto, basta il testimonio [a] d'un solo, come ho detto altroue [b]. Ma si sa, che per la sua denuntiatione ne seguirà grãde scandalo ancor che possa prouarlo, non è obligato denuntiarlo, secondo [c] Had. come piu largamente l'ho detto altroue. [d] Quando uno, ò sia suo proprio Parrocchiano solo, ò altro qual si uoglia, sa che alcuni con giusta ignorantia si sono accasati, perche la prima moglie, ò il primo marito, che auanti haueua, è uiua, e nissuno di quelli deue dirlo, dato che sapesse, che haueuano da crederlo, perche da quello non ne seguirebbe utilità ueruna, & se per uentura alcuno di quelli il sapesse, uorrebbe separarsi con scandalo dell'altro, e, perche nissuno è obligato à dire all'altro il suo errore, quando non è de legge diuina, ne humana, che communemente si sa, non redunda in pregiudicio di terza persona [e], secondo Hadr. [f] & nõi piu largamente l'hauemo detto altroue [g]. Dichiarando un uero intelletto d'un capitolo contra la Commune.

[a] Ca. præterea. 2. de sponsal.
[b] Ca. Sacerdos. nu. 27. de pœn. d. 6. contra Maior. in 4. d. 21
[c] In 4. de confess. q. 5. dub. 7.
[d] In repet. ca. Inter uerba. 11. q. 2. num. 631. & seq.
[e] Arg. notatorum in § notandũ. 1. q. 4
[f] In 4. de confess. q. 5 dub. 7. colum. 3.
[g] In ca. si quis autẽ de pœn. d. 7. nu. 66. & 67.

CHI PVO DISPENSARE NEGL'IMPEDIMENTI DEL MATRIMONIO.

SOMMARIO XXVII. DEL CAP. XXII.

84 *Giouanni Rofens glorioso Martire, & Vescouo, Donna Caterina Regina Christianissima d'Inghilterra.*

84 *Dispensa il Papa in tutti gl'impedimenti del Matrimonio, se non in tali & tali: perche non in quelli, & si ne gli altri.*

85 *Se può dispensare il Papa ne i gradi uietati nel Leuitico.*

86 *Se puo dispensare il Vescouo ne gl'impedimenti del matrimonio: con molto utile, breue, & chiara ressolutione di molti casi singolari.*

87 *I maritati mali sono dispensati, riceuansi di nuouo.*

87 *La dispensa del Papa per maritarsi, quando è subretitia.*

84 IL Papa puo dispensar in tutti gl'impedimenti del matrimonio introdotti per legge humana, quali son tutti i sopradetti, eccetto il parentado della linea de gli ascendenti, & descendenti, e lo impedimento di errore, egiu-

dicio, che induce difetto di consenso, che non puo supplire sua santità, perche questi sono di legge naturale, come tre uolte l'hauemo prouato, & efficacemente resoluto in altra parte [a], doppo quello glorioso martire e Vescouo Gio. Roffen. [b] che rispose in fauore di quella Christianissima Reina d'Inghilterra, e doppo altri piu antichi, che per quello lui copiosissimamente allegò, & altri piu nuoui, perche ancor che nel Leuitico [c], s'introducesero alcuni impedimenti per legge diuina giudiciale, ò ceremoniale, però che non era naturale, spirò per la legge nuoua [d], e cosi al presente non lega come diuina ma come humana, rinouata per li sacri Canoni, & anchorche concorresse con quella alcuna ragione naturale, per ordinaria, però perche quella non era ne è tale, che per se sola, senza farsi legge di quello, bastasse, non facea legge naturale. Come piu largamente l'hauemo dichiarato in altra parte [e]. Et in questo si sono risolute quasi tutte le uniuersità Cattoliche della Christianità, nel caso della detta Reina di gloriosa memoria.

E uerità, che il Papa non suol uoler dispensare ne i gradi uietati nel Leuitico [f]. Se non per molte cagioni, non perche non possa, ma perche non conuiene. Et in questo si hà da risoluere tutto quello, che molti dottori ordinarij, estraordinarij, e summisti scriuono, come in quel luoco [g] lo mostrámo. Ne ancho dispensa il Papa nel matrimonio legitimamente celebrato frà fideli per parole de presenti, e consumato [h], anchorche il consumato tra infedeli si puo separare, conuertendosi un di quelli alla fede, come è detto di sopra [i]. Et ancho quello, che non è consumato, si puo separare intrando uno di quelli nella Religione, talmente che l'altro puo accasarsi, doppo che quello ha fatta professione, e non auanti, anchorche riceuesse ordine sacro, secondo lo dechiarò un [k], Papa e non si dice consumato per la coppula, che precede il matrimonio, e sponsalitio, se non per quella, che ne segue [l], e per questo prima che si segua, puo entrare nella Religione [m]. Et il Papa puo dispensare nel matrimonio de presenti, auanti che si consuma, è stato detto di [n] sopra. 85

Il Vescouo può dispensare nell'impedimento della prohibitione fatta per lui, & per lo suo inferiore. Et ancho nell'impedimento dell'incesto commesso con affini, secondo Panormitano, & Preposito [o]. Et ancho nel commesso con parenti come è 86

detto

[a] In ca. Literas. de restitut. spoliat.
[b] In consi. pro regina Angliæ.
[c] Capitul. 18.
[d] 6 dist. §. fin. ca. 1. de purifi. post part.
[e] In repet. cap. Ad hęc. not. 1. de præbend.
[f] Dict. capit. 18.
[g] In d. cap. Literas.
[h] Cap. Gaudemus. de diuort.
[i] Supra eo. ca. numer. 49.
[k] Ioan. 22. In Extrauagan. Antiquæ. de uoto.
[l] Cap. is qui uerb. Subsecuta. de sponsal.
[m] Cap. Verum, de conuers. coniug.
[n] Supra eod. ca. numer. 21.
[o] In cap. 1. de eo, qui cog. consang.

detto di sopra [a], & ancho in altri delitti, che impediscono, e non sciolgono, secondo la intentione di Pal. [b] & Santo Antonio [c]. La qual opinione ha da guardare, oue è costume di quello [d], come di sopra è stato toccato [e]. Onde ne segue, che i Vescoui non potranno dar licentia per accasarsi clandestinamente, doue non fusse uso di darla, secondo Palud. [f], e Santo [g] Anton. Ne ancho puo dispensare il Vescouo in nessuno impedimento, che impedisce, e scioglie, secondo tutti, se non quando l'impedimento è occolto, & il matrimonio publico, & il separarsi sarebbe scandaloso, e non puo hauersi ricorso al Papa, ò al suo Nuntio, per gran pouertà, ò per altro legitimo impedimento, come affirmano Angelo, & Syluestro, quali i furono scouerti per noi, prima in Salamanca, e per li loro detti mostrammo, però non prouämo ne reprouämo, che alcuni Vescoui hanno fatte alcune dispensationi, & al fine altroue [h] le approuammo per buoni fondamenti, seguendo Gio. de Lignano, è Panor. [i] e sono da notare due cose.

87 La prima che il matrimonio contratto, quale per alcuno impedimento è nullo, non comincia à ualere per la dispensatione, che soprauiene dal Papa, ò dal suo commissario, anchor che doppo quella ne sia seguita coppula, perche è necessario, che doppo tale dispensatione interuenghi nuouo consenso di [k] ambidui, come è detto di sopra. [l] La seconda quando alcuni consumano il matrimonio, che è nullo per alcuno impedimento, auanti la dispensatione, perche il Papa piu facilmente dispensò con quelli, e non dicono questo quando domanda la dispensatione, la qual è sorretitia, e di nissuno ualore, come altroue [m] il prouiamo, perche tacemo cosa, che è espressata, sarebbe piu difficile la sua [n] concessione.

[a] Supra eo ca. numer. 75.
[b] In 4.d.28. q. 2.
[c] 3a. part. tit 1. cap. 16 §. 4.
[d] Arg. ca. fin. de consuetudin.
[e] Supra eo. ca. numer. 75.
[f] In 4 dist. 28. q. 2. col. 3.
[g] 3a. part. tit. 1. ca. 16. §. 5.
[h] In ca. Ad in de iudi.
[i] Ibidem.
[k] Arg. cap. 1. de eo qui dux, in matr. quam pol.
[l] Suprà eo. cap. numer. 69.
[m] In ca. Si quando exceptio. 4. de rescrip.
[n] Contra. ca. Postulasti. & cap. Super literis. de rescript.

DE I SETTE VITII CAPITALI VOLGARmente detti mortali, e secondo la glosa [o] Cardinali, e della superbia Regina di quelli, e de tutti gli altri. Cap. XXIII.

[o] Ca. Non solum. 32. q. 7.

SOMMARIO PRIMO DEL CAP. XXIII.

1 *Virtù & uitio sono contrarie: uirtù che cosa è, si parte in intellettuale, & mortale: quali sono le quattro Cardinali quali le Theologali: quali le infuse: quali le acquisite come le*

altre buone differiscono da quelle.

2 *Vitio contrario alla uirtù: si diuide in duplicate spetie, che la uirtù, perche sono i uitij doppij, come le male opere differiscono da quelle.*

3 *Virtù acquisite & uicij come si guadagnano, & fanno radice.*

3 *Peccati mortali esserne sette come s'intendono.*

3 *Chi si dice poner il fine ultimo in alcuna cosa.*

4 *Vitij, ò peccati quali si dicono i sette mortali, ò capitali, che la superbia non è di quelli, come per la memoria di quelli è piu atta la Dittione Sauligia, & la Saligia.*

PRimieramente presupponiamo, che uitio è uirtù 1
sono contrarij, si come bianco e nero. [a] Virtù è uno habito buono nell'anima, che l'inchina à uolere fare quello, che deue, secondo l'intentione d'Aristotele [b] è S. Tho. [c] e d'altri, e si diuide in molte spetie. [d] Alcune si chiamano intellettuali prattiche, ò speculatiue, [e] perche fanno perfetto l'intelletto prattico, ò speculatiuo, quali sono, Scientia, Arte, & ancho Prudentia secondo la sua essentia [f] anchor che secondo la sua materia siano mortali. Altre si chiamano morali, perche fanno perfetta la uolunta, [g] la tramontana della quale è la ragione humana prattica. Delle quali quattro sono chiamate Cardinali, [h] ò Principali, cioè Prudentia, Giustitia, Fortezaa, & Temperantia, & altre molte aggiunte à quelle come l'eubulia, [i] che aiuta à trouare bene quello, che conuiene, è la sinasis, che aiuta ad elegere bene il ben trouato, quali sono congionte alla prudentia, e religione, & obedientia, quali sono aggionte alla Giustitia, [k] e magnificentia, e patientia, che sono congionte alla Fortezza, [l] e la Mansuetudine, & Humiltà, che s'accostano alla Temperanza. [m] Tre altre sono chiamate Theologali, cioè Fede, Speranza, e Charità, [n] le quali per oggetto, e mira hanno Iddio, e per scorta e guida, la sua diuina legge. [o] Altre sono chiamate infuse, perche solo Iddio le crea, & aumenta nell'anima. Altre acquistate, perche si guadagnano per fare le sue opere buone, [p] e si come gli habiti buoni dell'anima, che ne inchinano al bene operare, si chiamano uirtu, cosi le opere dell'anima interiori, & esteriori, che ne incitano à quelle, si chiamano atti, ò uero opere buone, ò uero meriti.

[a] Ca cum renuntiatur. 32.q 1.cap.tolle.de pœn.d.2.
[b] 2. Ethic.
[c] 1a. 2e. q.55.art. 4. & Ioan. Cardin. in princ. 3.dist.
[d] 1a. 2e. q.57.
[e] Ibidem art. 1.
[f] 1a. 2e. q. 58. art. 3. ad 1.
[g] Vbi supra. art. 1.
[h] 1a, 2e. q 61.art. 1.
[i] 1a. 2e. q. 57.art.6.
[k] 2a. 2e.q.80.art.1.
[l] 2a. 2e.q.228.art.1.
[m] 2a. 2e. q. 134. artic 1.
[n] Ca. Quia passus. de consecr.dist.2.
[o] 1a. 2e. q.62.art.1.
[p] 1a. 2e. q. 63.art.2

2 Il secondo è da sapere, che uitio (secondo il proposito che qui lo pigliamo, [a] & in quanto è contrario alla uirtù) è habito, ò uero una inchinatione mala dell'anima, che la inchina à uolere, ò à fare quello, che non deue, secondo la mente d'Arist. & S. Tho. [b] & è di dupplicate spetie e maniere, che non è la uirtù, perche à ogni uirtù corrispondeno dui uitij contrarij de' due estremi di meno e di piu, nel mezo de' quali consiste, secondo tutti, [c] & si come li cattiui habiti, e dispositioni dell'anima si chiamano uitij, cosi gli atti, e le opere interiori, & esteriori, che à quelli essi ne incitano, si chiamano opere cattiue, e peccati di uolere, ò fare quello, che non si deue, del qual quelli si generano, & à quelli ne incitano, secondo la mente di S. Agost. [d] & di San Tho. [e] riceuuta. E perche il uitio è habito, & il peccato opera, anchorch'il uitio non si compatischi con la uirtù, ne la uirtù col uitio. [f] Però molte uolte il peccato, etiam mortale con la uirtù acquistata si compatiscono insieme, & ancho l'opera buona, & etiam il merito della gloria eterna col uitio, come bene cio dichiara S. [g] Tho.

[a] Alibi enim aliter sumitur. ut in.l.1. .§. Sed sciendum.ff. de ędil.edic. & in titul.de corpore uitiatis.

[b] Alibi enim aliter sumitur.ut in dic.l. .1.§. Sed sciendum.

[c] Glo.ca. Charitas. 3.§.fin.de pœn. d.2. Aristote. Ethicor.2. Tho. 1ª. 2ª. quæst. 64.art.1.

[d] .§.1 15. q.1.

[e] 1ª. 2ª. q.71.art.4.

[f] Ca.Cum renunciatur.32.q.1.cap. Si.n. de pœn.di.2.

[g] Dicto art. 1.

3 Il terzo è da sapere, che la uirtù acquistata, la quale non è in fusa, si genera, & agomenta de tali buone opere, alle quali lei ne incita. Per il contrario il uitio de tali, quale, e alle quali lui ne inchina. Onde ne segue, che colui, quale uuol conseguire alcuna uirtù ben radicata e fondata li conuiene fare molte uolte opere buone dalle quali quella nasce, & alle quali lei ne incita. Per il contrario colui sarà uitioso ben fundato, quale al spesso fa molte opere cattiue, delle quali si genera il uitio, & alle quali lui inchina, e piu è da sapere, che gli dottori, quali dicono, che li peccati mortali sono sette, usano quella parola peccato, in luoco di quella parola uitio, & Mortali in luoco de corporali. Che ogni opera il cui fine è male, e uiciosa [h], & il cui ultimo fine, è altro che Dio è peccato mortale [i], la onde si seguita quella regola, che colui, che desidera, ò ama honore fama, piacere, ò alcuna robba, ponendo esso in quel l'ultimo fine peccà mortalmente, in dui modi si dice uno poner l'ultimo fine in alcuna cosa, cioè, espressa & tacitamente: quello si dice ponere suo ultimo fine espresso in alcuna cosa, che la tuole per tale, ponendola per mira donde incamina se & tutte le sue operationi, quello pone il suo fine ultimo tacitamente in quello, che per conseguirla, ò conseruarla, fa, ò stà determinato di far opera, che

[h] Iuxta illud, cuius finis malus est, ipsū quoque malum est. cap. Cum minister. 23.q.5.Thom. 1ª.2ª. q. 1.art. .& q.18.artic. 4.

[i] Iuxta mentē, Tho. 2ª. 2ª.q. 132. art.3.

ſia peccato mortale [a], come di far un pergiuro, un'adulterio, una uſura, dare una ingiuſta ſententia, di negare, ò concedere una appellatione contra giuſtitia, prima, che laſciare perdere il ſuo honore, il ſuo officio, ò la dignità Eccleſiaſtica, ò ſecolare, che tiene, ò di laſciare d'eſſer concubinario, ò innamorato, ò perder la ſua robba, ò laſciare di agumentarla &c. ò laſciare di dar la ſua uoce, come le parerà giuſto, (come lo eſemplifica S. Anton. [b]) & molto piu largamente l'ho detto in altra parte [c].

4 Il quinto è da ſapere, che i ſette uitij uolgarmente detti ſette peccati mortali, ſono tutti uitij, e mali principali, li quali S. Greg. [d] & i piu dotti chiamano capitali, ò caporali, non perche ſiano i maggiori, ne ancho perche ſempre, ò il piu delle uolte ſiano mortali, perche alcuni di quelli communemente ſono ueniali, come piu abbaſſo ſi dirà, ma perche ſono ſpeciali fonti di molti altri, e capitani maladetti di quelli de i quali non è la Superbia, ſecondo S. Greg. [e] e S. Tho. [f] riceuuti lo tengono. Anzi è regina di queſti ſette, e di tutti gli altri, ſecondo i medeſimi. Anchor che il uulgo penſi il contrario, dando per memoria di quelli queſta dittione, Saligia intendendo per S. Superbia, per il primo. A. Auaritia, per L, Luſſuria, per il primo I Ira, per G. Gola, per il ſecondo I Inuidia, per la ſeconda A Accidia. Per queſto meglio ſarebbe dare queſta dittione, Sauligia, che contiene otto lettere, per la prima delle quali, cioè S l'intende la ſuperbia regina di ogni male, e uitio, per V Vanagloria, che è uno de' uitij capitali, e per l'altre ſei gli altri ſei ſopradetti, de' quali, e de' ſuoi maledetti figliuoli diremo per ſuo ordine.

[a] Thom. de malo. q. 8. art. 2. & q. 13. artic. 2. & q. 14. art. 2. & 2ª. 2ᵉ. q. 132. art. 2 Quod pulchri⁹ omnibus expreſsit Ioã. Tabi. & Ant. 2. part. tit. 4 ca. 1. §. 3.

[b] 2ª. par. tit. 4. ca. 1. §. 2. col. 2.

[c] In ca. Inter uerba. 11. q. 3. nu. 285.

[d] 31. Moral.

[e] In 31. Moral.

[f] 2ª. 2ᵉ. q. 162. articul. 8. & q. 132. art. 1.

DELLA SVPERBIA REGINA DI TVTTI i uitij capitali, & ancho de gli altri.

SOMMARIO SECONDO DEL CAP. XXIII.

5. 6. *Superbia ben praticata, & male inteſa, che coſa è, come differiſce dall'ambitione: Proſontione, & Vanagloria, la ſua diffinitione dichiara perche è il maggior peccato.*

7 *Superbia tiene quattro ſpetie; quali ſono: perche ſono piu gli effetti ſuoi che le ſpetie, ſottile & con utilità.*

8 *Superbo come pecca mortalmente, amando diſordinatamente*

la ſua

la ſua eccellentia, con diſprezzo eſpreſſo, ò uirtuale della Diuina ſuggettione, ò con giudicio d'una di quattro coſe, ò diſprezzo notabile del proßimo, &c.

5 Rimieramente diciamo, che queſto uitio è ben praticato e mal inteſo, & communemente ſi dice, che è amore diſordinato della propria eccellentia, ſecondo S. Tho. [a] & altri in molti luochi, però non penetrano molto à conoſcere la differentia che è tra quella, e la preſontione, ambitione, e uanagloria. [a] 1ª. 2ª. q. 162. artic. 1.
Anzi ſono ſtati alcuni, [b] che hanno detto queſta eſſere ſpetie di quella, il contrario del quale ſi deue tenere con S. Agoſt. [c] & con tutti gli antichi, & con il dottisſimo Cardinale, [d] ſecondo l'intentione del quale, & ancho di S. Agoſtino, [e] e di San Tho. [f] potremo dire chiaramente quello, che lui per troppo dichiarare, e oſcuro, e diffinire, che la ſuperbia è uitio, che inchina ſemplicemente à uolere ſua grandezza, & peruerſa eccellentia, e ſuo atto, ò peccato, della qual lei ſi genera, & à quello, che ne incita e uolere, ò amare ſua grandezza, e peruerſa eccellentia. Habbiamo detto, uitio che ne inchina à uolere per genero di quella. Aggiungemmo ſemplicemente, perche l'amore della grandezza, e peruerſa eccellentia di honori, & ambitione, e quello d'offitij, è preſontione, e quello di gloria è uanagloriare. Habbiamo detto, ſua grandezza, perche non è di eſſentia della ſuperbia, uolere ſoprauanzare altri, che baſta uolere peruerſa grandezza, anchor che per non eſſere ne ancho contra ſua natura. Aggiungemmo eccellentia, che di ſua proprietà dinota ſoprauanzamento d'altrui, ſoprauanzando, dato che la diffinitione di S. Tho. generalmente ſi piglia per l'uno, & per l'altro. [b] In quibus eſt Maior. in 2. di. 42 q. 16. [c] Lib. de natura & gratia. [d] In d. q. 162. art. 2. [e] 14. de Ciuita. Dei ca. 13. [f] Vbi ſupra.

6 HABBIAMO detto, peruerſa, per due ragioni. L'una perche Santo Agoſtino [g] l'ha detto, & per eſcludere il diſio della grandezza ordinata, del merito di ſcientia, di uirtù, di forze, & d'arte, & il deſio di eccedere, & auanzare altrui, conforme alla ragione, che non ſono ſuperbia, come ha detto S. [h] Tho. L'altra perche di eſſentia della ſuperbia, e amare ſua grandezza, ò eccellentia, con diſprezzo della diuina ſoggettione, non uolendoſi ſottomettere alla ſua regola e miſura ſecondo S. [i] Tho. & ſuo commentatore, per la qual ragione dicono una gloſa, [k] e [g] In 14. de Ciuitate Dei. [h] 2ª. 2ª. q. 162. art. 6 [i] In d. q. 162. art. 4. & 5. [k] Pſalm. 118.

[a] Vbi supra.
[b] Gaiet. in d. art. 5.
[c] In ca. 18. num. 19.
[d] In repet. ca. Inter uerb. 11. q. 3. nu. 436.
[e] Lib. 23. Moral.
[f] 2a. 2e. q. 162 articul. 4.
[g] In d. art. 4.

S. Tho. [a] riceuuti, che la superbia di se è il maggior peccato
di tutti, perche di se espressamente pretende appartarsi da Dio,
il che non pretendono gli altri peccati mortali, se non per una
consequentia, in quanto, che quelli, che gli commettono, s'ap
partano da Dio. Onde ne segue esser uero quello, ch'uno mo
derno [b] dice, cioè che colui, che ama la sua propria eccellentia,
& peruersa grandezza, senza attuale disprezzo della suggettione
diuina, non è formale, & rettamente superbo, se non materia
le, & indirettamente, come quello, che infama mormorando,
senza intentione d'infamare, non è formalmente infamatore,
e per se, ma solamente materiale, come sopra lo appunta-
mo [c], anchorche non usiamo questi uocaboli, & in altra parte
lo [d] esplicammo.

PRESVPPONIAMO anchora, che le spetie della super 7
bia sono quattro, secondo San Greg. [e] e S. Tho. [f] La prima è
pensar, che da se, e non da Iddio i suoi beni naturali, In-
tellletto, Memoria, Forza, Bellezza, &c. ò di fortuna, cioè
Ricchezze, honori, potestà, &c. ò sprituali, di gratia, scientia,
profetia, lingua per predicare, ò leggere, &c. La seconda è cono
scere, che gli ha riceuuti da Iddio però non per uia di gratia, se
non di giustitia per suoi meriti, cioè per digiuni, per uigilie,
orationi elemosine, &c. La terza è attribuire à se stesso qual si
uoglia sorte de beni, ch'egli non ha, come uirtù, sapere, po-
testà, perfettione di uita spirituale, ò di altre arti, ò d'altre co-
se simili. La quarta è disordinatamente disprezzare gli altri, e
uolere che li siano suggetti, ancorche siano piu eccellenti di lui.
Et è da notar assai, che questi falsi giuditij non sono immediata
mente spetie di superbia, anzi sono effetti di quella, perche non
consiste la superbia in giudicare così falsamente, se non in
amare sua grandezza, & eccellentia disordinatamen-
te, il qual amor disordinato li corrompe il giu
ditio, e li fà giudicar falsamente esser ue-
ro quello, che non è tale, perche
essendo la uerità, sarebbe la sua
grandezza maggiore, co-
me ben intende S.
Tho. [g] anchor
che poco
il dichiari il suo commentatore.

INTER-

INTERROGATIONI DELLA SVPERBIA.

8 SE ha amato la ſua propria eccellentia, e grandezza con eſpreſſo diſprezzo della ſuggettione diuina, ò con uolontà di preferirſi à Iddio. M. e diabolico. Se ha amato tanto diſordinatamente che uenne à giudicare deliberatamente una di queſte quattro coſe, con notabile irreuerentia d'Iddio, ò con notabil ingiuria del proſſimo. M. perche contiene uirtuale diſprezzo nella detta ſuggettione. Ancborche non ſia coſi, quando giudicò per paſſione, ò per isdegno, ſenza ingiuria d'Iddio, ne del proſſimo, almeno notabile, ne quando la ragione non conſente, ſecondo S. Tho. [a] e la commune.

[a] 1ª. 2ª. q. 162. art. 5 & Gaieta. in summa. uerbo. Superbia.

DELLA VANAGLORIA VNO DE' SETTE VITII CAPITALI, Ò CAPORALI.

SOMMARIO TERZO DEL CAP. XXIII.

9 *Vanagloria che coſa è: uitio caporale che coſa è: a che inclina come differiſſe dalla ſuperbia.*

10 *Amor di gloria: lode: & fama di ſe, ne male, ne buono & quando è buono, & quando male.*

11 *Vanagloria tiene ſette figliuole: che incitano al fine che la uana gloria pretende.*

11 *Vanagloria come differiſce dall'ambitione, & preſontione.*

9 DICIAMO principalmente, che la uanagloria naſce dalla ſuperbia, & è uitio capitale, ò caporale, ſecondo S. Tho. [b] & ſi puo diffinire che è uitio, che inchina ad amare diſordinatamente la propria gloria. Et l'amore diſordinato è il peccato, & opera mala della uanagloria, ſecondo la mente di S. Tho. [c], & conſeguentemente da queſt'amore frequentato naſce, & ſi crea: e nata, e creata che egli è, genera, & parturiſce altre opere ſimili à quelle, delle quali lei ſi genera [d]. Et ancor che gloria, fama, e laude ſiano differenti, non molto fra eſſe come altroue [e] piu fondatamente haueamo detto, però in queſta materia per gloria intendemo anchora la fama, e laude, ſecondo la ſententia di tutti.

[b] 2ª. 2ª q. 132. articul. 4.

[c] In d. q. art. 1.

[d] Per ſupradicta hoc eo. ca nu. 2. & 3.

[e] In repet ca. Inter uerba. 11. q. 3. num 210.

SECONDO diciamo, che amore, & disprezzo di gloria, di laude, di fama, e di riuerentia di se non è cattiuo, ne buono, si come l'amore, ò il disprezzo della robba d'altri, perche si come la robba d'altri si puo bene, e malamente desiderare, amare, e disprezzare, cosi ancho possono esser queste tre cose, secondo la intentione di S. Thom. [a] la qual noi altroue piu largamente [b] esplicāmo. Onde ne seguita, che si come l'amor disordinato di gloria è peccato, cosi l'ordinato è uirtù, come in quel luoco il dechiarāmo [c], e per consequente quell'amore di gloria, e di fama è buono, per il qual quelle si amano quanto, come, onde, quando, e per quello, che è ragione. Per il contrario quello è disordinato, e cattiuo, per il qual si amano quelle, quanto, donde, quando, ò per quello, che non è ragione. 10

[a] 2ª. 2ª. q. 131. & 132. & tertiùs quolib. 10 art. 13.
[b] In d. repe. cap. Inter uerb. 11. q. 3. numer. 233.
[c] Vbi supra. num. 345. cum seq.

TERTIO diciamo, che la uanagloria è differente dalla superbia, perche questa è amore disordinato della propria eccellentia peruersa, e quella è amore disordinato della manifestatione e della eccellentia, secondo la opinione di S. [d] Tho.

[d] 2ª. 2ª. q. 182. art. 8. & q. 132. art. 1.

QVARTO diciamo, che quei uitij sono detti figliuoli d'altro capitale, che di se si ordinano per il fine principale di quello, secondo S. Tho. [e] & à questo modo la uanagloria tiene sette figliuoli, perche sette sono i uitij, che di se si ordinano al fine di quella, che è manifestare la propria eccellentia, cioè iattantia, che n'inchina à dichiarare con parole disordinatamente la nostra uera eccellentia, ò falsa inuentione di nouità, che ne incita à mostrar dissordinatamente per fatti ueri degni d'ammiratione, la nostra propria eccellentia. Hippocresia, che ne inchina à fare il medesimo per falsi fatti. Pertinacia che ne muoue à mostrar à noi medesimi essere maggiore che gli altri, nell'intendere però male. Discordia, che ne incita à mostrare malamente, che la nostra uolontà ha da ualer piu, che quella d'altri. Contentione, che ne muoue à mostrarne male dando gridi. Disobedienza, che ne incita, che senza ragione lasciamo di fare quel, che ne è commandato, ò che non lo facciamo per esserne stato commandato, ma per non piacerci, ò per altro rispetto. 11

[e] 2ª. 2ª. q. 132. artic. 5.

QVINTO diciamo, che la presontione e l'Ambitione anchora differiscono dalla uanagloria, e non sono suoi figliuoli. Anzi sono sue compagne, contrarie alla Magnimità, secondo S. Tho. [f] La Presontione è uitio, che ne muoue à far opre, che eccedeno le nostre forze, & Ambitione è uitio, che ne inchina

[f] 2ª. 2ª. q. 130. artic. 2.

à disordinato

à disordinato amore di honore. L'interrogationi delle quali porremo primo, e doppo quelle della uanagloria, e de' suoi figliuoli.

INTERROGATIONI DELLA PRESONTIONE.

SOMMARIO QVARTO DEL CAP. XXIII.

12 *Come pecca mortalmente di presontione, chi usa alcuno offitio in danno notabile dell'honor d'Iddio, ò del prossimo, ò usurpa la giuriditione d'altri, ò pensa acquistar la gloria estrema co' suoi meriti: ò per quelli del suo solo libero arbitrio, ò che non lo priuerà Dio della sua gloria, benche stia in peccato.*

13 *O se uuol trouare donde intese per esperientia, che peccaria mortalmente.*

12

SE essercitò alcuno officio, che non sapeua, ò non poteua, in notabil danno del prossimo, ò corporale, ò spirituale, come giudicare, auuocare, consigliare, medicare, predicare, confessare. M. [a] e noi altroue piu largamente lo trattiamo [b], ancorche non è piu che ueniale, essercitarlo senza danno del prossimo, almeno notabile.

SE usurpò la podestà d'altrui, come giudicando il suddito non suo, assoluendolo da' casi, che non poteua, ò dispensando, ò commutando uoti, non hauendo autorità per quelli. M. secondo S. [c] Ant.

SE ha presumuto di sperare, di guadagnare la gloria eterna, senza meriti, ò solamente per le forze del suo libero arbitrio, senza la gratia d'Iddio. M. [d], anchorche sperar di meritarla, etiã di condigno, con l'aiuto di sua gratia e merito, & atto della speranza uirtù Theologale, secondo S. Thom. [e] riceuute.

SE ha presumuto, che Iddio non lo priuarà della sua gratia, ne lo castigarà per peccatore, che sia, dicendo che Iddio ha fatto il Paradiso per gli huomini, e non per le bestie. M. secondo [f] Riccar.

13 SE per essere andato anchora in alcun luoco, ò esser messo in alcuna compagnia, ò per hauer affettuosamente mirata alcuna

[a] S. Thom. 2ª. 2ª. q. 117.
[b] In d. ca. Inter. uerba. nu. 110. cum seq.
[c] 3ª. par. tit. 5. ca. 6. §. 3.
[d] Ca. placuit. cum duob. seq. de consecra. d. 4.
[e] 2ª. 2ª. q. 17. art. 2.
[f] In 3. d. 32.

persona, peccò. M. è doppò non si guardò di tal occasione di peccare, M. secondo S. Anton. [a] quando li pare, che non sarà constante, anzi che lo farà cascare, s'egli si trouerà in quello, Che se li pare il contrario, e con alcuna cagione si trouarà in quello, non peccarà. M. ne ancho almeno piu di ueniale, per trouarsi solamente in quello senza cagione, come piu largamente ho detto [b] altroue.

[a] Vbi supra.

[b] In cap. Inter uer. 11.q.3.nu. 433. cum seq. & Gaiet. in summa. uerb. Periculo peccandi.

DELLA AMBITIONE.

SOMMARIO QVINTO DEL CAP. XXIII.

14 *Per ambitione, amor disordinato d'honore è mortale: se si uuole, per ultimo fine, ò di cosa che sia mortale: ò per tal fine, ò con intentione di peccar mortalmente, ò per conseguir beneficij incompatibili, ò beneficio, ò officio, per chi non è degno.*

SE ha desiderato honore di cose, che era peccato mortale, ò per peccare mortalmente, ò pose il suo ultimo fine in quelle, ò di tal maniera, che fu determinato di peccare prima. M. che perdere, ò lasciare di conseguire quell'honore de beneficij lettura, officio, collegio, il primo luoco, ò altre simili cose. M. secondo tutti. Anchorche gli altri desiderij disordinati d'honori communemente sono ueniali, come piu largamente lo trattammo [c] altroue.

[c] In d. ca. Inter. numer. 340.

SE deliberatamente desiderò, ò ha pigliato alcuni beneficij incompatibili senza giusta dispensatione. M. [d] ò piu beneficij compatibili di quelli che li bastauano per sua conueniente sustentatione, secondo la glosa [e] singolare riceuuta. Almeno se gli pigliò per maggior pompa, ò spesa sua. [f] Il che piu largamente trattammo altroue [g], ò si pigliò beneficio con cura, principalmente per honore, ò per utilità temporale, ò essendo indegno per ragione di peccato, ò di ignorantia, secondo Santo Anton. [h] M. il che piu largamente trattammo [i] altroue, e lo limitammo. 14

[d] Ca. De multa. de præben.

[e] In Ca. dudum. 2. de electio.

[f] Card. in Clement. Gratiæ. de rescript.

[g] In repet. cap. Ad hæc. de præben.

[h] 2a. part. tit. 3. ca. 5. §. 4.

[i] In cap. Graue. de præbend.

SE procurò officio di secolare, senza sapere quello, che conuiene alla debita essecutione di quello, non potendo essere aiutato per assessore. M. secondo Santo Antonio [k], ma non si

[k] Vbi supra. §. 5.

tenne

tenne intentione di ministrar giustitia, & era conuenientemente pratico, e teneua proposito di domandare consiglio nelle cose dubbiose. Anchorche l'hauesse procurato d'hauere piu per honore e guadagno, che per ministrare giustitia; castigar i delinquenti maggiormente se lo fece per participare come gli altri, de gli officij della Città, ò per conseguire alcuna cosa per sustentarsi egli, & sua famiglia del salario, & altri prouenti giusti di quell'officio, secondo il [a] medesimo.

[a] Vbi supra.

DELLA VANAGLORIA.

SOMMARIO SESTO DEL CAP. XXIII.

15 *Volendo gloria, ò lode come pecca mortalmente, se la uuole per ultimo fine, ò è di cosa, ch'è mortale, come diffidare &c. ò per fine mortale, ò con intentione di peccar mortalmente per guadagnarla, ò conseruarla con esempij.*

17 *O' loda se, ò altro per far danno notabile al bene diuino, ò humano, con esempij.*

18 *O' piglia piacere con le false lodi per notabile danno d'altri.*

19 *O' l'ordinato per gloria d'Iddio, l'ordina, per sua gloria.*

26 *Gloria humana solida, & non uana che cosa è.*

28 *Lode false come si odono senza peccato.*

15
E uolse gloria, laude, ò fama d'alcuno suo cattiuo fatto mortalmente, come si ha desiderato morte, ò ferite ingiuste, ò di alcuno suo fatto buono per cattiuo fine mortale, come di atti sforzati giusti, perche gli si diano carico ingiusto, ò di quello, che è indegno, ò se ha posto lo ultimo suo fine in alcuna gloria, fama, ò laude, ò se ha determinato uolere prima peccare mortalmente, che perdere, ò lasciare di consequire alcuna di quelle, si come la donna, laquale per non perdere la fama consente esser sforzata. ò come il giudice, ilquale per non perdere la uirga della giustitia, la torce. ò come il predicator, che lascia di predicare, ò dire la debita uerità di precetto, per non perdere il pergolo, ò l'udienza, &c. M. secondo tutti, come altroue [b] piu largamente hauemo detto. Anchorche cercare gloria d'altre cose, che sono peccati ueniali, ò per fine ueniale, non è piu che ueniale, & il

[b] In repet. ca. Inter uerb. 11. q. 3. nu 341 & sequent.

cercarle de altre opere buone, per fine, che non è mortale, ò non è peccato, ò non è piu che ueniale, il che non è peccato, quando la gloria è giusta, e buona, & è ueniale, quando è uana. Quella gloria è giusta, e buona, come altroue [a] lo esplicammo, nella quale concorrono tré conditioni.

[a] In d. repet. Inter nu. 137.

16 La prima, che non si desideri maggiore di quello, che i beni, & le opere buone ueramente meritano. La seconda, che si amamo, ò desideramo, come testimonio humano incerto, e cosa, che in uerità è di poco momento, e non come testimonio diuino, che è certo, & è cosa grande. La terza, che si amamo, e desideramo per alcun fine buono, imperoche quella è gloria uana, come ho detto in quel luoco [b], doppo di San Thomaso [c], Abulenso [d], & altri della eccellentia, che non ci è, ò non la merita, ò non tanta quanta si desidera, ò si uuole, come testimonio diuino, ò piu certo, ò maggiore di quello, che è lei, che è humana, & incerto, ò quello, che la uuole, non la referisce attuale, ne uirtuale al debito fine.

[b] In d. ca. Inter uer. nu. 138.
[c] 2ª. 2ª. q. 141. articul. 1. & de malo. q. 9.
[d] Super Matthæ. capit. 6. q. 3.

17 S'egli s'è auantato à se stesso, ò ad altro di cosa buona, ò almeno non mala, mortalmente, però falsamente, dando cagione almeno prouabile, e uerisimile di notabil danno del seruitio d'Iddio, ò del bene della republica, ò dell'anima, honor, fama, ò robba del prossimo, come che era buon chierico, buon confessore, buon giudice, buon medico, buon maestro, &c. essendo cattiuo, ò non tale. M. con obligatione di restituire il danno, se si cagionò. Anchor che far questo d'altra maniera, non è piu che ueniale, come altroue [e] ho detto. Se essendo falsamente lodato d'alcuna cosa delle sopradette, & uedendo, che se lui tacesse, & non contradicesse, s'harebbe à credere quello, & credendosi sarebbe cagione d'alcun danno ingiusto notabile del seruitio d'Iddio, ò del bene del prossimo, e non contradisse almeno tanto, quanto conueniua, perche quel danno non seguisse [f]. M.

[e] In d ca. Inter uerba. num. 138.
[f] Arg. ca. fin. de iniur. & l. Qui occidit. ff. ad l. Aquil.

Anchorche communemente nell'approuatione espressa, ne tacita delle false lodi, è piu che ueniale, si è di co- 18
sa buona, ò non piu di cattiua ueniale, non è peccato, ma uirtù, l'ascoltar lodi false senza contradittione, in tanto, che non se ne piglia piacere della falsa lode, in quanto è lode mentita, ò adulatione, ò in quanto puo essere cagione, ò occasione, che li danno, ò egli riceue alcuno carico, che senza peccato non puo riceuerlo,

riceuerlo, & in tanto, che ne per parola, ne per altro segno esteriore significa quello essere uerità, perche se significasse, peccarebbe, poi che mentirebbe, & per consequente sarebbe cosa, la quale far nõ si puo senza peccato [a], & per questo colui, che è lodato falsamente d'alcuna uirtù al suo stato necessario, anchor che il difetto sia secreto, come quando la donna secretamente adultera, è lodata di fidele, & buona, non deue approuarla, nè riprouarla. Ne ancho pecca colui, che falsamente è lodato, per rallegrarsi, non della lode falsa, se non di uedere, che si crede hauere in lui la uirtù necessaria al suo stato, e che si euitarà scandalo, come ho detto [b] altroue.

19 Se le cose ordinate principalmente per gloria, & seruitio d'Iddio, cioè predicare, dir messa, orare, & altre simili cose, l'ha fatte piu presto, ò tanto principalmente per uanagloria. M. secondo Abul. [c] Però fermamente altroue [d] habbiamo detto con altri, che non è piu di ueniale, & non è nissun peccato, ma assai merito, in farle principalmente per Dio, ò per quello, che deue, & secondariamente per gloria buona, per quello, che in quel luogo è detto doppo di S. [e] Tho.

[a] Ca. primum. 22. q. 2. ca. & super eo. de usur.

[b] In d. ca. Inter numer. 137.

[c] Matth. ca. 9. quaestion. 3.

[d] In d. ca. inter. nu. 347. & nu. 35. ubi ab Ang. uerb. Vana gloria, fortiter discedimus.

[e] 2a. 2e. q. 132.

DELLA IATTANTIA FIGLIVOLA PRIMOGENITÀ DELLA VANAGLORIA.

SOMMARIO SETTIMO DEL CAP. XXIII.

20 *Quando la Iattantia è peccato mortale, ò ueniale.*

20 SE si è iattato, ò lodato à se, ò à suoi, ò ad altro qual si uoglia contra la gloria, ò seruitio notabile d'Iddio, ò d'alcun peccato mortale uero, ò falso, ò con parole notabilmente ingiuriose al prossimo, come il Fariseo, il qual disse. Io non sono come gli altri huomini, nè come questo publicano, ò con superbia, ò uanagloria mortale, ò con notabile danno del prossimo, come dicendo falsamente, che lui, ò altro è gran medico, ò grande auuocato, di gran santità. M. altramente ueniale, secondo S. Thomaso [f] riceuuto.

[f] Vbi supra Alexa de Ales. 1. par. tit. de iactantia.

DELL'INVENTIONE SECONDA FIGLIVOLA della uanagloria, delle cose nuoue, e del uestito, & ornamento, & curiosità, che è congiunta à quella.

SOMMARIO OTTAVO DEL CAP. XXIII.

21 *Intentione di mangiare, uestire, esercitij &c. quando mortale.*

22 *Vestendosi, & adornandosi come pecca mortalmente se si fa per fine mortale, ò con affettione di farlo anco che fosse mortale, ò lasciando di far cosa commandata.*

24 *O' di cosa tanto delicata, che si uedessero i suoi membri uergognosi.*

26 *O' essendo monaca perche la desiassero per moglie.*

27 *O' d'habito di religione con uituperio notabile di quella.*

23 *Vestirsi per uanità, ò per mal fine ueniale, ò eccessiuamente, ò contra al costume della terra: benche per quello alcun peccasse mortalmente, ò portare i petti nudi, ò conciarsi la faccia, ò finger bellezze, ò portar capelli posticci &c. come di se non è piu di ueniale.*

25 *Il confessor, che dubita de i uestiti, & ornamenti, che farà.*

SE inuentò cose nuoue, ò nuoue maniere di portature, essercitij, passatempi, ò altre cose, che da se sono peccati mortali, ò d'altre, che non sono tali, ma à fin cattiuo, mortalmente, ò con notabil danno del seruitio d'Iddio, ò del ben publico d'altri ò priuato. M. secondo la intentione di tutti. 21

Se si è uestito, ò ornato con intentione di prouocare altro, ò altra à sua concupiscentia. M. dato, che quello non ne segua. M. secondo San Tho. [a] perche il fine è mortale, & qual si uoglia opera è tanto cattiua almeno, quanto il fine, per ilqual si fa [b]. Il medesimo è se si ha uestito, ò adornato di alcuni uesti ti, & ornamenti, con tanta affettione, che non lasciaua di far lo, anchorche in quello peccasse mortalmente per quello piacere uano, che da quello receuette, perche qual si uoglia opera con tale affettione fatta, e contra charità, che si deue à Dio, & per consequente. M. secondo S. Tho. [c] Et perche non è peccato tanto ueniale, che non si faccia mortale, se di questa maniera piace, 22

[a] 2ª. 2ª. q. 169. artic. 1.

[b] Cap. Cùm ministerat. 23. q. 5. & Diu. Thomas receptus. 1ª. 2ª. q. 10. art. 4. & 6.

[c] 2ª. 2ª. q. 24. art. 10. & 11.

piace, secondo un detto di S. Agost. [a] che cosi si ha da limitare, & intendere, & lo medesimo si per adornarsi, & componersi, lasciò di fare alcuna cosa commandata sotto pena di peccato mortale, come lasciare di andare à messa nel giorno di [b] festa però non pecca per ornarsi, secondo conuiene al suo stato, & costume della terra, & per buon fine, anzi meritano, dato che alcuni, ò alcuna si prouoca à sua concupiscentia ueniale, ò mortale [c].

[a] Ca. Vnum. §. Criminis. 25. dist. s. nullum peccatum adeo ueniale est quod nõ fiat criminale dum placet.
[b] Ca. Missas. de consecr. dist. 1.
[c] Arg. ca. Quisquis 41. dist & cap. Quæ cõtra mores. 8. dist.

23 Ne ancho peccarebbe piu che di ueniale, per adornarsi misuratamente, per sola uanità, & uano piacere, che piglia di quello, nel mostrare la sua bellezza, ò sue gentili dispositioni, senza altro cattiuo fine mortale, ne ancho per eccedere anchora notabilmente, e molto il suo misurato adornamento, secondo il Gaet. [d] imperò che à benche questo sia contra la uirtù, però non è contra la charità d'Iddio, ne del prossimo, ne contra la sua, come ne ancho la notabil e gran spesa di prodigalità, che non è mortale, come piu a basso si dirà. Anchor che sia contra la uirtù della liberalità. Ne ancho sarebbe mortale, ancor che graue, ueniale, per essere contra l'uso de gli altri, intanto che, non fusse contra la legge precettiua, che obligasse à peccato mortale, ò contra il costume, che tenesse forza di legge. Ne ancho per essere l'adornamento ricco, e precioso, e souerchio à rispetto di chi lo porta per la medesima ragione, se non quando quello eccesso fosse cagione, che lui, ò lei lasciasse di pagare quello, che deue, ò dare di mangiar à chi deue. Ne ancho perche per quello adornamento eccessiuo alcuno cascasse in peccato mortale, perche anchorche à colui, che illicitamente opera, s'imputi il male, che da quello nasce, però ne dalla natura di questo ornamento illicito, ne dalla intentione di colui, che quello usa, nasce quel peccato, se non dalla malitia di quello, che cosi pecca, come ben l'ha detto il Gaet. [e] Anchor che in questo, & in alcune altre cose, che hora diremo, Syl. [f] & alcuni altri contradicano, per non intendere bene, come dice il Gaet. la natura del peccato mortale. Ne ancho le donne peccano mortalmente, per portare li petti ignudi, per parere piu belle senza altra intentione mortale, secondo il medesimo, perche quello non è uietato per legge naturale, ne diuina, & ancho perche non è di piu bellezza, la qual anchor che fusse summa, non però è prouocatiua di tal maniera, che pecca, chi la tiene, perche altro per quella ca-

[d] 2ª. 2ᵉ q. 169. art. 2
[e] In d. q. 169. art. 2.
[f] Verbo. Ornatus.

sca mortalmente, come neruosamente egli lo proua in quel luogo. Anchor che è uso indegno d'essere imitato, oue non ci fosse, è degno d'essere à poco, à poco estirpato, oue si ritroua.

24 PERO' uestirsi di tanta sottilezza, & uestire trasparente, di modo che appariscano le parti uergognose, è mortale, cosi ne gli huomini come nelle donne, perche la lor nudità è da se prouocatiua à lussuria mortale, anchor che quella de i petti di se solamente è argomento di bellezza. Ne ancho è peccato mortale conciarsi, e fingere maggior bellezza di quella che tiene, che è una spetie di bugia, per opera se non si fa per lussuria mortale, ò per dispregio d'Iddio, che ha creato colei bella senza quella bellezza artificiale, secondo S. Tho. [a] anchor che sia graue ueniale, come ho detto altroue [b] se non si fa per coprire alcun difetto naturale, secondo S. Tho. Ne è piu acconcio, ne peccato tampoco ueniale, usare le capillere, per ornarsi opportunamente, che usare di lana, ò di lino d'altre per uestirsi. [c] Anchor che sarebbe peccato ueniale usar quelle per dare ad intendere, che erano capelli proprij per essere bugia per opera, secondo il sopradetto. [d]

25 E si come il confessore deue assoluere quello, che uede in questo non peccare piu che uenialmente, & non colui, che conosce che pecca mortalmente, cosi non deue negare l'assolutione à colei, ò à colui, che non puo conoscere, se pecca mortalmente, ò uenialmente. Anchor che non li possa persuadere, che s'appartino da quello, pensando che non peccano mortalmente, perche non li faccia fare conscientia di peccato mortale, e doppo facendo il contrario, anchor che non fusse peccato mortale, peccano. M. secondo S. Anton. [e] à benche al nostro parere sarebbe meglio à forzarsi prima d'intendere per se medesimo, ò per altri se è mortale, ò nò, e doppo darli, ò negarli l'assolutione per quello, che altroue habbiamo detto, [f] del giudice, che con dubitatione senza deponerli sententia, ò almeno persuaderli prima di assoluerlo, che concepano proposito di appartarsi dà quello, si per huomini di scientie, & conscientie sufficienti si giudicarà mortale, poi che altramente, si almeno non è in quello assai dotto, non tiene sufficiente contritione, ò attritione per assoluerlo per lo [g] sopradetto.

26 SE essendo monaca, ò inhabile ad accasarsi con alcuni, si offerse alla uista di quelli, accio la desiderassero per moglie, senza giusta dispensatione. M. perche consentì nel peccato. M. di altri.

PERO'

[a] 2a 2e. q 259. art. 3. ad secundum.
[b] In cap. Fucare. de conse. d. 5.
[c] Arg. ca. 1. de translat. prælat. & .l. Illud. ff ad leg. Aquil.
[d] In ca. 18. nu. 5.
[e] 2a. part. tit. 4. ca. 5 Rosel. uerbo. Ornatus. §. 7. Syl eod. §. 9 quæstio. 9.
[f] In ca. Si quis autem. de pœni. dist. 7. num. 130.
[g] Supra in ca. 1.

PERO' colei che è habile, ò reputata per habile ad accasarsi, anchor che non uoglia accasarsi, e che tenghi uoto secreto di non accasarsi, ò entrar nella religione, licitamente si puo mostrare, e componere, & uolere, che alcuno si uoglia accasare con essa, & accioche in altre cose lei, ò suoi parenti siano fauoriti, & aiutati da quelli; ò per alcun'altro buon fine, perche in questo non contrauiene à legge alcuna ne diuina, ne humana [a]. Ne ancho è peccato mortale, che le monache, & frati si componghino, & ornino, e donino uista di se, accioche siano tenuti belli, e ben disposti; ò per altre leggierezze, che non passano il ueniale, perche non è contra la charità d'Iddio, ne del prossimo [b].

[a] Et ideo non dannandum. ca. Consuluisti. 4. q. 5.

[b] Et ita nec mortale. Tho 2[a]. 2[e]. q. 24. art. 10. & 11.

27 SE essendo donna, si uestì come huomo, ò essendo huomo, come donna, per giusta cagione, come per non essere conosciuto da' suoi nemici, ò per non hauere altri uestimenti, ò per honesta sua ricreatione, ò d'altri, non pecca, secondo S. Tho. [c] nè ancho piu che uenialmente, se lo fa per uanità, senza altro mortal fine, secondo il [d] Gaet.

[c] 2[a]. 2[e]. q. 169. art. 2. ad 3.

[d] Ibidem.

SE si uestì d'habito di religione per uituperio di quella, ò per fare con quello cose dishoneste, con mascare, ò senza. [e] M. anchor che non, quando per leggerezza, ò per allegrezza senza cattiuo fine, & senza, che ne segua da quello uituperio notabile alla religione.

[e] Ca. Cum decorē. de uita & honest. cleri. & Auth. de sanctis. §. fin. col. 9

DELLA CVRIOSITA'.

SOMMARIO OTTAVO DEL CAP. XXIII.

28 *Per curiosità uoler saper troppo: ò disordinatamente, di se sempre è peccato; ma non piu di ueniale: se non se gli unisse alcuna circostantia mortale. 29. Quale è uiolare alcuna, legge che obliga à mortale, per sapere, con esempij cotidiani.*

30 *Quale è quella di colui, che uuole cercare i peccati d'altri per infamare: quale è indurre à publicar secreto, che non si deuea senza peccato mortale. 31. Qual è quella di porsi à pericolo di peccato mortale: come ueder donne, ò huomini nudi, &c. ò parlar seco con quelle.*

32 *O leggendo libri d'amore, ò di fatti lasciui con esempij.*

51. 52. *Quai libri non si doueriano leggere nelle scuole, ne suo-*

ra di quelle: & quali non nelle scole senza moderatione & quali.

CVRIOSITA' [a] è uolere troppo sapere, o contra ragione, il qual sempre è peccato ueniale [b] ò sia uolere sapere così per alcuno de' cinque sensi esteriori, ò per alcuno interiore, ò per intelletto, perche è contra la uirtù della [c] studiosità, & contra la ragione, però mai è mortale, se non per alcuna circostantia. M. che si l'aggiunge, secondo la opinione di San Tho. [d] cioè quando alcuno uuol sapere alcuna cosa, uiolando, ò lasciando di compire alcuna legge, che obliga à mortale, ò per mortal fine, ò ponendo se stesso, ò altro à pericolo prouabile di peccare mortalmente, ò dannificando, ò ponendo in pericolo prouabile di fare danno notabile alla salute sua, ò alla salute, honore, & robba del prossimo per il sopradetto [e], e per quello, che piu abbasso si [f] dirà. 28

[a] De qua Tho. 2a. 2e. q. 167 & Anto. 2a. parte tit. 3, ca. 7. §. 2.
[b] Ca. Nonne. 37. d.
[c] De qua Tho. 2a. 2e. quæst. 166.
[d] Dict q. 167. art. 1. & Gaie. uerb. Curiositas.
[e] Arg. eorum quæ diximus supra in capit. 11.
[f] Infra cap. seq. de quinq; sens.

INTERROGATIONI.

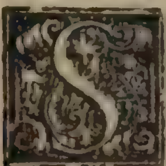

SE per saper alcuna cosa, uolse lasciar di compire, ò uiolare alcuna legge, che obliga. M. esempio di quella, ch'essendo uergine, senza accasarsi uolesse saper, quanta dilettatione opera la copula carnale, anchorche non uoglia esperimentarla, e si uolesse esperimentarla, peccarebbe d'altro peccato. M. di lussuria, oltre di questo della curiosità [g], un'altro essempio di colui, che uuol sapere i peccati d'altri, ascoltando la confessione sacramentale fatta ad altro [h], e di colui, che per sapere alcuna cosa, lascia la messa nel giorno di festa per obligatione, ò fa alcuna mortal fattocchiaria, ò uero malia, ò si raccomanda al demonio, ò lo piglia per suo maestro [i], e di colui, che lascia di sapere le cose necessarie del suo officio, per sapere quelle, che non sono necessarie, come quello, che ha cura d'anime, che per attendere alla poesia, ò ad altro officio meccanico, lascia di sapere quello, che è necessario per confessare, & altre cose del suo officio [k], come habbiamo detto [l] altroue. 29

SE uolse sapere alcuna cosa per cattiuo fine mortalmente, come se interrogò altri d'alcuni uitij, con intentione di diffamarlo 30

[g] Gaieta. 2a. 2e. q. 167. art. 2.
[h] Arg. cap. Omnis. de pœn.
[i] Per multa quæ diximus in capitul. Nouit. de iudi no. 1. num. 12. & seq.
[k] Cap Sacerdotes 37. dist.
[l] In repe. cap. Quando not. 19. nu. 172. & 176. de consecr. d. 1. & in d. ca. Nouit notab. 2. nu 24. & 25

notabil-

notabilmente: M. [a] Anchorche inquirere questo senza altro buon fine, ò malo, ò per tenerlo in alcuno minor conto, ò inquietarlo un poco senza notabil danno di salute, di honore, e robbe, non par piu di ueniale, imperò mirare i fatti d'altri, d'inquirere quelli con buona intentione, per inuitarlo nelle buone opere, ò per corregerlo de i mali, secondo la regola di charità, & far quello che deue secondo quello, che ricerca il suo officio, e uirtù [b], non è uolere saper souerchio, ne disordinatamente.

[a] Quia cuius finis malus è ipsum quoque malum est. ca. Cum minister. 23. q. 5. Tho. 1a. 2e. q. 18. art. 4. & 6.

[b] San Tho. 2a. 2e. q 167. art. 1. Ad 2.

Se per sapere alcun secreto, indusse, ò uolse indurre colui, che lo sapeua, che gli lo dicesse, uiolando il secreto, che haueua promesso, e giurato in capitolo, ò consiglio, ò altro luoco, ò patto [c]. M.

[c] Per dicta supra in cap 12. nu. 22.

31 Se per sapere alcuna cosa, si mette in pericolo di peccare, ò far peccare mortalmente, essempio di colui, che uolse ueder, ò toccar alcuna donna nuda, ò suoi membri uergognosi, e della donna, che uolse ueder, ò toccar l'huomo nelle sue parti uergognose, credendo, ò douendo creder, che per tal uista, ò toccamenti fatti in tal luoco, e tempo, consentirebbe, ò farebbe consentire in alcun opra, ò dilettatione. M. ò l' uerrebbe pollutione corporale. essempio ancho di colui, che parla solo con una sola in luoco secreto, credendo, ò douendo credere, che quello sarebbe cagione, che l'uno di quei consenti in alcuno peccato mortale di dilettatione, pollutione, ò opera, e di colui, ch'ascolta, ò legge libri d'amore, e di fauole lasciue, ò lussuriose, credendo, ò douendo credere che consentirà, ò farà consentire, almeno in alcuna dilettatione mortale. M. secondo la opi-

32 nione di S. Isidoro [d]. Per il che sarebbe bene prouedere, che alcuni libri d'Ouidio, di Giouenale, e di Propertio, e d'altri non si leggessero nelle scuole, e che in alcuni passi incitatiui à lussuria di Plauto, Terentio, e d'altri, non si facesse molta pausa. Et ancho che un libro chiamato Celestina, tanto approuato per il uulgo, non si lasciasse leggere, ò gran parte di quello si cassasse, ò togliesse. Et ancho che nelle scuole di grammatica si sforzassero à leggere gli hinni, & orationi, che soleuano legger si nel nostro tempo, con altri oratori Christiani, che si trouano molti latini, come piu largamente altroue habbiamo detto [e], perche i figliuoli s'inescano nella pia dottrina, e non nella ethnica e profana, & idolatra, e per altri rispetti, che in quel luoco dicémo.

[d] Ca. Ideò 37. d. & Ant. 2. par. tit. 3. c. 7. §. 2.

DELLA PERTINATIA, QVARTA FIGLIVOla della Vanagloria, perche della Hippocrisia terza figliuola di quella, è detto di [a] sopra.

[a] In cap 18. num. 10. & 11.

SOMMARIO NONO DEL CAP. XXIII.

33 *Pertinatia, ò perfidia, in sua opinione, quando è mortale.*

SE pertinacemente perseuerò nella sua opinione, piu di quello, che la ragione ricercaua, la qual per quella teneua delle cose della fede, ò costume, per credere, ò sperare, ò operare contra la dottrina commune della Chiesa Catolica, ò per operare in danno del prossimo. M. altramente è ueniale, e secondo Gaet. è sempre tale, quando la pertinatia non passa l'intelletto, e crede, spera, & opera conforme alla dottrina della Chiesa. 33

DELLA DISCORDIA QVINTA FIGLIVOLA DELLA VANAGLORIA.

SOMMARIO DECIMO DEL CAP. XXIII.

34 *Discordia di se ueniale, & quale è mortale.*

SE non uolse concordarsi con alcuno, principalmente per esserli contrario, e discordar da lui. M. secondo S. Tho. [b] il qual s'ha da limitare, & intendere di quello, che cosi discordò nel bene diuino, ò humano, necessario alla salute propria, ò di altri, dell'anima, ò del corpo, ò dell'honore, ò robbe, notabile d'altri secondo Gaet. [c] anchorche non è piu che ueniale discordar in quello, perche non è obligatione piu che di pena di ueniale. Ne ancho ueniale discordar in quello, che non è obligato à concordarsi anchorche, colui sotto pena di ueniale, come se non uuol concordarsi con, che il priega, che ambidui si faccino frati, ò digiunino, ò si disciplinino, non essendo obligato à quello, secondo la sentenza di S. [d] Tho. 34

[b] 2a. 2ae. q.37. art.1.

[c] In summa uerb. discordia.

[d] Vbi supra.

DELLA

DELLA CONTENTIONE, SESTA FIGLIVOLA DELLA VANAGLORIA.

SOMMARIO XI. DEL CAP. XXIII.

34 *Contentione, quando è mortale.*

SE per non lasciarsi uincere, ò per altra cagione ha conteso contra la uerità manifesta, essendo quella cosa della santa fede Cattolita, ò necessaria per la salute dell'anima, ò del corpo. M. altramente non è più di ueniale, secondo [a] Gaie.

[a] In summa uerbo Contentio.

DELLA DISOBEDIENZA SETTIMA FIGLIVOLA DELLA VANAGLORIA.

SOMMARIO XII. DEL CAP. XXIII.

35 *Disubedientia come è uitio generale, & spetiale.*
35 *Obedientia come è uirtù generale, & spetiale.*
35 *Disubidientia della legge, che obliga ueniale: quando è mortale.*
36 *Disubidiendo pecca mortalmente, chi non uuole fare quello, che gli è commandato, con intentione d'obligarlo à mortale: se non è cosa, che non se gli poteua commandare.*
37 *Obedire, in che non sieno tenuti al superiore.*
38 *Disubedientia della legge humana, che commanda sotto pena di peccato mortale, è mortale.*
40 *Et quella che commanda sotto di ueniale è ueniale: & quella che consiglia, nell'uno, & nell'altro se non quando &c.*
40. & seq. *Disprezzo della legge non è quel solo contrauenire à quella senza giusta cagione, ò per errore, benche nel foro esteriore si prossume,*
41 *La legge giusta chi con giusta cagione la rompe non pecca, quale è quella: che se non è giusta ma si teneua per tale.*
42 *Che serue la dispensatione* 43. *Quando comincia à obligar la legge.*
42 *Dispensatione della legge humana quando iscusa.*
44. 45. *Ignorantia quando è cagione di peccare, quando è compagna del peccato, quale è affettata, che accresce la colpa qual crassa che la diminuisce: qual inuincibile, ò prouabile, che*

del tutto iscusa, come scusa della pena, benche, l'errore sia contra la legge naturale.

39. 46. 47. Legge humana giusta publica approuata & non derogata, come obliga à peccato mortale, ò ueniale, ò niente secondo la intentione dell'autore di quella.

48 Legge che ordina, ò stabilisce alcuna cosa senza parole di precetto: benche usa delle parole dell'imperatiuo, non obliga à mortale: se non quando la materia &c. & all'hora non lega tanto quella quanto l'altra, &c. con essempij.

48 Legge fa l'atto indifferente, uirtuoso, ò uitioso.

49 Legge per niuna parola (che una sola sia) denota peccato mortale: per sua naturale significatione. 50. benche si per l'accidentale.

49 Leggi molte naturali à solo peccato ueniale obligano.

51 Tutte le leggi ecclesiastiche, che usano di parole di precetto obligano in dubbio à mortale, & piu chiaro si usano di quelle & di queste. 52. & piu quella, che pone pena, che presuppone mortale. 53. Come scommunicatione ipso iure.

54. & seq. Legge ciuile (benche usa di parole di precetto) non obliga à mortale.

55 Perche il legislatore secolare solamente mira communemente alla sola pena esteriore.

56 Legge, che obliga à pena temporale: che non presuppone eterna in dubbio come non obliga à mortale, in quanto è legge di colui, che mette quella pena.

59 Ma non leuata la posta per altra.

60 Che se la pena era di molta robba, di tagliar de' membri, ò morte.

57 Costume antico interpretato, che la legge secolare non obliga à mortale.

63 Che la sua interpetratione debbe guardare il fine &c. in quello, & anco in questo & questo.

57. & seq. Legge pura penale & mista si sono differenti.

58 Pena come non presuppone sempre colpa: anco presonta. 61. & 62. Come puo esser giusta s'è grande senza quella.

44 Legge, che niuno estragga, ò metta, ò faccia questo sotto alcuna pena, se obliga à mortale.

64 Legge secolare, non obligare à mortale, perche tiene quello l'auttore.

35
L fondamento dell'interrogationi di questa è, che si come l'obedienza in quanto è uirtù spetiale, è uirtù, che ne incita à far quello, che n'è commandato principalmente per esserne commandato: così la disobedienza in quanto è uitio spetiale, n'incita à non far quello, che n'è commandato per esserne commandato, come particolarmente il dice S. Tho. [a] Di maniera che due cose compone la disobedienza, cioè non fare quello, che è commandato, e mouersi à non farlo, per esserli commandato. Habbiamo detto uirtù spetiale, e uitio spetiale, perche l'obedientia, pigliandola generalmente, comprende tutte l'opre di tutte le uirtù, per le quali si fa quel, che è commandato, ò si lascia quel, che è uietato, e la disobedienza comprende tutte le opere di tutti i uitij per li quali si fà quel, che è prohibito, ò si lascia quel, che è commandato, secondo il medesimo. Onde ne segue, che non è disobedienza lasciare i consigli, anchorche se il commandato che non ne obliga piu di ueniale, secondo che il proua Gaiet. [b] però questa è la differenza, che lasciare di compire quello, che è uietato, che obliga à mortale, è. M. anchorche non lasci per disobedire, come il medesimo assai sottilmente [c] appuntò.

[a] 2a. 2ae. q. 104. artic. 2.

[b] In d. art. 2.

[c] Ibidem

INTERROGATIONI.

36
E deliberatamente rifiutò di far quello, che gli era commandato, con intentione di obligarlo à mortale non essendo quel tale, che lo sapesse, che non poteua commandarseli, e li fu commandato per parole chiare, ò altre che tanto ualeuano, per significar quella tal intentione. M. [d] Habbiamo detto deliberatamente, perche li primi moti di rifiutare, non sono piu che ueniali, secondo S. Thom. [e] Habbiamo detto quello, che gli era commandato, perche rifiutare quello, che è consigliato, ò quello, che è cercato, non è mortale, ne anco da se è peccato [f]. Habbiamo detto, con intentione d'obligare à mortale, perche altramente non obligarebbe piu che à ueniale. Habbiamo detto, non essendo quel tale, che lui sapesse che non poteua commandarseli, per due cagioni. Prima, perche non è

[d] Ca. 2. de maior. capit. Sciendum. 8. q. 1

[e] 2a. 2ae. q. 105. art. 1. ad. 2.

[f] Ca. fin. 24. q. 1. Caiet. d. q. 104. art. 4.

necessario, che sappia, che possa commandarglielo, che basta; che dubita [a] di quello, anchora che allhora prima douerebbe leuarsi quel tal dubbio, e credendo che non era tale per autorità del superiore, perche non peccasse, contrauenendo alla conscientia dubbiosa, per quello, che altroue habbiamo detto [b], però si credesse prouabilmente che il superiore glie lo commanda per errore, ò che non glie lo commandarebbe, se sapesse la uerità [c], sarebbe scusato di peccato.

L'ALTRA, perche sono molte cose, alle quali il superiore 37
non può obligarlo, secondo S. Tho. [d] riceuute, cioè quello, che è contra i precetti d'altro superiore maggiore, cioè contra Iddio, il Papa, la Chiesa, ò altro [e], e quello, al quale la potestà del superiore non si stende, qual sono gli atti puramente interiori, e che non sono necessarij per li precetti esteriori commandati, come doppo S. Tho. [f] l'ho detto altroue [g], quali sono ancho gli atti spirituali, à rispetto del superiore secolare [h], quali son quelli della pace, e reggimento della città, à rispetto del Capitano di guerra [i], e la manifestatione de peccati del tutto occolti [k], & il reiterare la confessione legittimamente fatta, per rispetto di tutti, come ho detto di sopra [l], e che non parli al suo superiore, e l'austerità de religiosi, che ne espressamente, ne tacitamente si contengono nella regola [m], se non per penitenze, ò castigo d'alcun difetto [n], & altre cose inutili alla sua regola & ordine, come chi lieua una paglia da terra, ò che tutt'il giorno stia mirando, come uolano gl'uccelli [o]. Però 38
non è tale quello, che è contra la regola, ò legge, nella quale il prelato può dispensare, che se con cagione ragioneuole lo commandasse, douerebbe essere obedito, come se commandasse al suo suddito, che non digiunasse nel tale, ò tal giorno, commandato per legge, ò regola per presumere prouabilmente, che per quello stà fiacco, anchorche il suddito dubitasse, se la cagione era ragioneuole, ò non per il sopradetto, dato che si certo sapesse, che non ha giusta cagione per quello, e che il superiore s'inganna, non sarebbe obligato [p]. Dica come li piace [q] Rosella. Di piu diciamo, che se il superiore legge, ò regola, commanda alcuna cosa, che non obliga piu che à ueniale e lascia di farlo per negligenza, ò altra cosa simile, non pecca mortalmente. però se lo lascia, perche gli è commandato, e per non uolere sottomersi à quello, pecca mortalmente, per il sopradetto. Habbiamo detto,

[a] Quid culpatur. 13. q. 1.

[b] In ca. Si quis aũt de pœnit. d. 7. nu. 81. cum seq. & supra. c. 16. nu. 40. & seq.

[c] Ca. Si quando ca. postulasti. de rescri.

[d] 2a. 2e. q. 104. art. 5. & ad Roma. 13.

[e] Ca. Si Dominus. cap. Qui resistit. 11. q. 3.

[f] 2a. 2e. q. 104. ar 5.

[g] In ca. Cogitationis. de pœn. dist. 1.

[h] Cap. fin. de rebus ecclesi. ca. Ecclesia. de consti.

[i] l. Magisteriæ. C. de iuris. omnium iudicum.

[k] Ca. Erubescat. 32. dist.

[l] Supra. ca. præceden. de precepto cõfes. num. 43.

[m] Ca. gesta. 74. distin.

[n] Ca. Dilectus. 2. ca. Quoniam de sy.

[o] Syl. uerb. Religio. 6. q. 6.

[p] Syl. ubi supra.

[q] Verbo Obedientia §. 10. Quia plus oportet obedire deo quàm hominibus. Act. 5. & ca. Si dominus. 11. q. 3.

detto, ò per altre, che tanto ualeuano, &c. perche quando la
intentione di colui, che dubita, di sua dispositione, si sa, non
è necessario ponderar le [a] parole.

39 Se contrauenne alla legge humana giusta publica, è riceuu-
ta, & non derogata, che obligaua à mortale, senza giusta igno
rantia, ò cagione, ò dispensatione, passato il tempo, che con
uiene per obligar: M. [b] Habbiamo detto legge humana, senza
giunger Canonica, perche etiam puo peccare in contrauenire al
ciuile, e secolare secondo la glosa riceuuta. [c] Aggiungemmo
giusta, perche l'ingiuste non obligano, quale è quella, che è fat-
ta senza sufficiente autorità per quello [d] principalmente per be
ne priuato, e non publico, ò contra la diuina naturale, ò sopra
naturale [e], e quella, che è sproportionata per li [f] sudditi.
Aggiongemmo publicata, perche auanti non liga [g], come ben
il disende Dec. [h] Habbiamo detto, riceuuta, perche auanti che
si riceue, almeno per la maggior parte della communità, della
qual parte è transgressore non lega, perche pare che si publichi
con conditione, se si riceuerà almeno per la maggior parte, co
me particolarmente l'ha detto Dominico [i] riceuuto per li nuo-
40 ui. [k] Habbiamo detto non derogata, perche la derogata per
altra contraria, ò per consuetudine non obliga. Aggiungemo,
che obligaua à mortale, perche chi contrauiene à legge, che non
obliga piu che à ueniale, non pecca piu che uenialmente, [l] e
colui, che contrauiene alla legge, che solamente consiglia, ne'
ancho pecca uenialmente [m] si non contrauiene per tal dispre-
gio, che principalmente lo moue à quello il non uolere sotto-
mettersi alla legge, ò tenere in poco conto la sua authorità, che
allhora peccarebbe. M. cosi nel l'un caso, come nell'altro, pe
rò non peccarebbe cosi se peccasse per cupidità, per ira, ò per
altra cagione etiam ingiusta, secondo S. Thom. & suo commen
tatore, [n] & l'Archid. [o] e Dominico, [p] à benche Fellino il
dà per sospetto. Ne ancho basta per questo l'uso di peccare, se
condo l'intentione di S. Tho. [q] qual ben dichiara il suo com-
mentatore. Dica Riccardo, come li piace [r] qual in molte par
41 ti per molti propositi segue Ang. [s] perche il costume fa assai à
presumere nel foro esteriore il detto dispregio, però non per l'in
teriore, oue solo la uerità si considera, [t] come ancho quella
glosa, [u] che dice chi senza giusta cagione contrauiene, pare
che disprezzi, procede quanto al foro esteriore, & non quanto

[a] Ca. Intelligentia. de uerb. sig. ca. Rogo 11. q.3. ca. 1 12. q. 1. Clem. 1 de test. adiunctis glosis, & annotat. per Fel. in ca. Nam. de const.
[b] Ca. 11. de maior. & ca. 1. 14. q. 1.
[c] In ca. Quæ in. de consti.
[d] Arg ca. 1. de consti. lib. 6. & .l. fin. ff. de iur. omnium.
[e] Ca. Erit. aũt. 4. d.
[f] Cap. cum omnes. de consti. Panor. receptus in ca. 1. eo. ti.
[g] In ca. 2. de const.
[h] In .§. Leges. 4. d.
[i] In d. §. Leges. & in ca. 2. de const. & Felin. in ca. 1. de treug. & pau. nu. 12.
[k] .§. Criminis. 25. d.
[l] .§. fin. 4. d. & ca. 1. 14. q. 1.
[m] 2a. 2e. q. 189. artic. 9.
[n] In ca. Quicunque 81. d.
[o] In ca. Nullus 55 dist.
[p] In ca. Cùm quidã de iureiu. col. 3. & 4.
[q] 2a. 2e. q. 186. art. 9
[r] Quodlib. 1. q. 16.
[s] Verb. Inobedientia. §. 1. & Verb. Feriæ. §. 42. & alibi sæpe.
[t] Cap. Tua. de spons. cap. Humanæ. 22. q. 5.
[u] In capi. Metropolitanum. 2. q. 7.

all'interiore. Per il detto è uerità, che l'uso di contrauenire assai incita à disprezzare quello, al quale contrauiene, & per cio douemo guardarci da quella. Aggiungemmo anchora, senza giusta ignorantia, perche quella e la inuincibile escusano [a] anchor che non la crassa, & affettata, [b] per quello che abasso si dirà.

[a] Ca 1. consti. & ca. Apostolicæ. de cler. excom. minist.
[b] Ca. pe. & fi. 37. d. & ca. Apostolicæ. de cler. excom.

42 Habbiamo detto, senza giusta cagine, perche questa sempre iscusa di mortale, secondo la sentenza di S. Tho. [c] Archid. [d] e Panor. [e] e quella cagione pare ragioneuole, per la quale se colui, che fe la legge si trouaua presente, l'harebbe per iscusato, per la glosa singolare, & riceuuta. [f] Et ancho la cagione che in buona fede si tiene per giusta, e per la qual se non la tenesse per tale, non romperebbe la legge iscusa di peccato mortale, anchor che non di ueniale, secondo la mente di Palud. [g] & quello, che dic el Gaet. [h] Aggiongemmo, senza giusta dispensation, perche se è giusta iscusa del tutto, [i] e se è ingiusta, fatta però senza sorrettione, & inganno per colui [k], che senza cagione giusta potea dispensare in quella legge, non pecca mortalmente secondo tutti, però se uenialmente, per non confirmarsi con gli altri nel buono. [l] come ho detto altroue [m] doppo di Gaet.

[c] 1ª. 2ª q. 96. art. 6 & 2ª. 2ª. q. 147. artic. 3.
[d] In ca. Vtinam. 76 distin.
[e] In rubr. de obseruat. ieiu.
[f] In l. Tale pactum. §. Qui prouocauit. ff. de pact.
[g] In 4. d. 15 q. 4. & Sylu. uer. ieiuniũ. q. 8.
[h] 2ª. 2ª. q. 147. artic. 3.
[i] Ca. 1. de uot. ca. De multa. de præbend.
[k] Arg. ca. Quæ contra mores. 8. dist.
[l] In cap. Iustum. 9. distin.
[m] 1ª 2ª. q. 96. art. 5.

43 Aggiungemmo, passato il tempo &c. perche li statuti imperiali, ò papali non obligano, per insino che non passa il tempo, ilqual si pone in quelli, ò per insino che passino duo mesi doppo la sua publicatione [n] fatta nella prouincia, se è imperiale, e nella corte del Papa se è Papale, secondo la commune, Anchorche si sappia prima, secondo la opinione d'Ant. Verdatera, come altroue habbiamo detto [o]. Dato che subito, che quella da gl'inferiori è publicata, & saputa lega, secondo la commune, & ancho la Papale, & Imperiale, se in quella è detto, che subito lega almeno quanto all'annullatione delle cose per quelle prohibite, perche quanto alle altre pene, sempre iscusa la giusta ignoranza, ancho doppo passato qual si uoglia tempo, dato che doppo non si prosuma come [p] prima.

[n] Auth. Vt factæ nouæ consti.
[o] In ca. 2. de consti.
[p] Cap. Præsumitur. de reg. iur. lib. 6.

Però è da notare, che la ignorantia alle uolte è cagione del peccato, & alle uolte non, ma compagnia di esso peccato, è cagione, quando non si peccarebbe se si sapesse. è solamente 44 compagnia del peccato, quando si peccaria anchor che si sapesse, & questa mai scusa dalla colpa, e quella si alle uolte in tutto,

& alle

& alle uolte in parte, secondo S. Tho. [a] Ignorantia affettata, ò desiata, è quella di che non si sa, per non uolere sapere quello, che è obligato, per peccare piu liberamente, senza contradittione della sua conscientia, [b] Et questo non iscusa dal peccato per il detto, anzi aggraua per il cattiuo desiderio. Ignorantia crassa, ò supina, è quella di che non sa quello, che è obligato, per sua negligentia. Lata, ò larga, che è di non fare per sapere quello, che tutti quelli di sua qualità communemente sanno, ò deueno fare. Questa diminuisce, però non iscusa del tutto. Ignorantia qual gli Theologi chiamano inuincibile, & i nostri prouabile, è quella di colui, che fa quello, che un huomo diligente, & prudente deue pur sapere, & non lo sa, secondo S. Tho. [c] qual è quella di colui, che cerca consiglio da huomini riputati di scientia, & conscientia bastante per quello da
45 huomini prudenti, e quelli ce lo danno [d] falso. Per questo non si scusa del tutto i prelati, medici, auuocati, & altri officiali, che essercitano le sue arti, & officij senza sapere quello, che deueno per il loro esercitio, potendo redondare quello in notabil danno spirituale, ò corporale del prossimo, perche la sua ignorantia non è prouabile, poi che è di cose, che quello di sua qualità communemente sanno, ò deueno sapere, & non doueriano accettare, ne essercitare tali officij, senza sapere quello, che per quelli bastaua, [e] come altroue piu largamente ho detto, [f] doppo di San Tho. [g] Aggiungemmo, che la giusta ignorantia iscusa dalla pena posta per una legge, quando l'errore non è contra la legge naturale secondo tutti. Et ancho quando è contra la legge naturale, s'ella è di scommunicatione, secondo Anton. [h] Et ancho quando è contra qual si uoglia altra legge, che communemente non si pone, come l'ho difeso in altra parte, [i] doppo S. Ant. [k] Ang. [l] & [m] Sylu.

46 PERO' sarebbe fatto di gran proposito, che questo Santo Concilio Tridentino determinasse questa questione degna come ancho l'hanno desiderato, e desiderano altri. [n] Se tutte le leggi giuste humane obligano à peccato mortale, ò qual si, e qual nò. Per determinatione della quale primamente dico, che secondo la dottrina di S. Tho. [o] communemente riceuuta per li Theologi, & Canonisti, [p] non solamente le leggi diuine, ma ancho le humane giuste, ancho in quanto sono humane, cosi secolari, come ecclesiastiche, possono obligare nel foro della

[a] 1ª. 2ª. q. 7. art. 8.

[b] Iuxta illud. p 35. & cap. Ideo 37. d. Noluit intelligere, ut bene ageret.

[c] Vbi supra. art. 3.

[d] Arg. cap. Capellanus. de ferijs. & eorum, quæ tradit Alexan. cons. 1. col. 4. uolu. n. 2. & Ant. 1. par. tit. 3. ca. 10. §. 10.

[e] Cap. Non est sine culpa. cum glos. de reg. iu. lib. 6.

[f] In repet. ca. Inter 11. q. 3. num. 111.

[g] 1ª. 2ª. q. 76. art. 2

[h] In ca. A nobis. 1. de sent. excom. & capit. 2. de consti.

[i] In ca. 2. de const.

[k] 3ª. par. tit. 24. ca. 33. sub finem.

[l] Verbo Ignoranti §. 4.

[m] Verb. Ignorantia q. 8. & sentit Gaiet. 1ª. 2ª. q. 76. art. 3. colum. 2.

[n] Gaieta. 2ª. 2ª. q. 186. art. 9 col. 4. Henri. de synod. 3. part. art. 1. num. 270.

[o] 1ª. 2ª. q. 96. articul. 5.

[p] In ca. de constit.

conscientia [a] à pecato ueniale, & ancho à mortale, come copiosamente lo proua il padre frate Alfonso di Castro, [b] gran gloria dell'ordine de' Minori, per essere quelle fatte con il diuino naturale, ò sopranaturale aiuto, concesso à gli huomini, conforme à quello. [c] Per me regnano i Re, & quelli, che fanno le leggi, & determinano il giusto &c. e quello di S. Luca [d]. Quelli, che disprezzano uoi disprezzano me. Ancor che il contrario tenghi Gio. Gerson, [e] Et lo medesimo possono l'ordinanze della città e uille particolari, secondo una glosa singolare [f] riceuuta per questa, anchor che quella non lo dica. Et ancho aggiungemmo, che de fatto obliga à mortale quelle, alle quali l'autore tiene intentione di obligare per quelle à mortale, secondo l'opinione commune.

SECONDO dico, che nissuna di tutte quelle obligano à 47
peccato mortale, ne ancho à ueniale, quando il suo autore non tiene tale intentione, perche le diuine consultiue non obligano, ne ancho à peccato ueniale, secondo S. Agost. [g] riceuuto. Et perche molte di quelle precettiue non obligano piu, che à ueniale [h], & perche come dice San Tho. [i] gli statuti Domenichini non obligano à peccato mortale, ne ueniale, ma solamente peccano esteriormente, perche gli autori di quelli non uolsero darli tanta forza, & si puo prouare per ragione d'alcune [k] leggi.

TERTIO, che le leggi Canoniche ancora, quali non parla- 48
no per parole di precetto, ò commandamento espresso, ne tacitamente se non per ordine, di statuto, & altre simili, ò per modo imperatiuo, [l] fa, che, facciano, dicano &c. ò per tali, che secondo la commune intelligenza non dinotano precetto, & commandamento non obligano à mortale, secondo S. Tho. [m] communemente riceuuto, si non quando la materia è tale, che da se obliga à quello, come il sentono alcune glose [n] riceuute. Anchor che allhora non tanto obliga quella legge, quanto l'altra, che fece, che quella materia fusse tale. Essempio della legge, [o] che ordina, che si guardi la giusta transattione fatta sopra le decime, la qual per legge naturale è commadata [p] sotto pena di peccato mortale. La ragione di questo detto è, che quelle parole paiono significare, che dato che l'autore di tal legge tenne intentione di fare, che sia atto uitioso, non compire quello, che è ordinato per quella anchor che primo di quello fosse indifferente, è da se ne cattiuo, ne buono, [q] & per conseguente hauesse

[a] Ca. Imperatores.
[b] Lib. 1. cap. 4. de leg. pœn.
[c] Prouerb. 8.
[d] Luc. 10.
[e] In lect. 4. de uita spirit. animæ.
[f] Cap. Quæ in, de consu.
[g] Ca. Quisquis. 24. q. 1.
[h] Cap. in Opusc. 27. q. 11. q. 6.
[i] 2a. 2e. q. 186. art. 9 ad 1. receptus à Ioan. And. & alijs in c. Relatum. Ne cleric. uel mon.
[k] .f. quod actus agentium nō operantur ultra intentionē eorum .l. Non omnis. ff. Si cert. peta. l. In agris. ff. de acquir. rer. domi.
[l] Clem. Exiui. §. Et quia. de uerb.
[m] In d. art. 9. probatus a Pan & Communi. in ca. Nam. de constit. licet Fel: ibi contra senserit: col. 2. cui facilè responderi potest.
[n] In Cle. 1. de test. uerbo Exhortamur. & in cap 1. de testa. uer. Hortamur.
[o] Ca. Statuimus de transactio.
[p] Saltem quo ad dānum notabile. l. 1. ff. de pact. ca. 1. & cap. Qualiter. eod. titul.
[q] Iuxta singu: declarationem. Gaiet. 2a. 2e. q. 76. art. 4.

uesse tenuto intentione di obligare à ueniale, per essere tale almeno qual si uogli atto uitioso, [a] però per non usare parole di precetto, e commandamento, pare che non tenne intentione di obligare à [b] mortale.

[a] Gaiet. in opusc. 17. q. 21. q.

[b] Secundum mentem Tho. in d. ar. 9. & concilij. in d. §. Et quia. Clem. Exiui. de uerb. signific.

49 QVARTO dico, che nissuna parola, ch'una sola sia posta nella legge significa di se, e di suo originale significatione, che la mente del legislatore è di obligare à mortale colui, che transgredisce quella, e per consequente questa, siano tenuti, ne questa, siano obligati, ne questa, obligamo, uietamo, inhibimo, mandamo *ne præcipimus*, perche tutte queste son parole da se generali, e tante atte per indurre obligatione, sotto pena di peccato ueniale, come sotto pena di mortale, [c] & per questo in dubbio si ha da intendere piu presto della pena ueniale, che della mortale, poi che le leggi, che si possono bene intendere di pena maggiore, & minore, senza dubbio si hanno da intendere della minore [d], & perche molte leggi, etiam diuine, e naturali precettiue non obligano à piu di ueniale, [e] quale è la legge di mai mentire mentita di passa tempo, ò di utilità senza danno di alcuno, [f] quale è quella di mai rubbare cosa, che sia danno notabile al suo padrone, quella di non ridere souerchio, poi che le sue uiolationi non sono piu, che ueniale, e non sarebbono ancho tali, se per quello non si uiolasseno le leggi precettiue. [g] Et perche S. Tho. generalmente parlando de i precetti, & commandamenti della charità, [h] prudenza, [i] giustitia, [k] fortezza, [l] & temperanza, [m] cosi comprende quelli che obligano sotto pena di ueniale, come quelli, che obligano sotto pena di mortale, & per quello, che per proua di questo ha detto un Cardinale, [n] & doppo di quello etiam che senza allegarlo, il dottissimo Alfonso di [o] Castro.

[c] Arg. ca. 1 de despõ sal. impub. & princip. regulæ Sãt. Augu & eorum quæ habẽtur 6. Ethi. de precẽpto. quod sit actus prudentiæ.

[d] .l. Interpretatione. ff. de pœn & ca. In pœnis. de reg. iur. lib. 6.

[e] Gaiet. in d. q. 21.

[f] Ca. primum. 22. q. 2. ca. Super cod. de usuris. Tho. 2ª. 2ᵉ. q. 110. art. 3. & per ea quæ diximus supra in ca. 11. nu. 4.

[g] . §. fin. 4. d. ca. fin. 14. q. 1

[h] 2ª. 2ᵉ. q. 44.

[i] 2ª. 2ᵉ. q. 56.

[k] 2ª. 2ᵉ. q. 122.

[l] 2ª. 2ᵉ. q. 140.

[m] 2ª. 2ᵉ. q. 170.

[n] 2ª. 2ᵉ. q. 186. art. 9.

[o] Li. 1. de leg. pœn. cap. 5. pag. 17.

50 HABBIAMO detto in questo detto di se, & di sua original significatione, perche per l'accidentale, che l'uso ecclesiastico, & commune interpretatione de i consigli, Pontifici, prelati, & dottori gli hanno dato tutte le parole precettiue sopradette, & ogn'una di quelle posta in legge humana ecclesiastica in dubbio significa, che l'autore della legge, nella quale si pone, tenne intentione d'obligare à mortale, s'alcuna cosa posta in quella non significasse il contrario, per una Clementina, [p] che dice, che S. Francesco non uolse obligare i suoi frati egualmente à tutto quello, che si contiene nella sua regola, perche ad alcuna di quella

[p] Exiui. §. Cum ad de uerb. signific.

aggiunge parola di precetto, che per suo uigore obliga à peccato, M.[a] & ad alcuna di quella non, & anchor che si potesse rispondere, che quella Clementina parla della parola di commando, ò precipio, posta in bocca di tanto gran santo, & authore di tanta santa, & stretta regola, & à sudditi di tanta perfettione, & austerità, & anchor che per uentura assai conuerrebbe risponde re cosi à quella Clementina, per ridurre l'obligatione di molte leggi ecclesiastiche antiche al suo uso anticho, però perche dice, che della significatione, & forza di quella nasce tale obligatione; per piu sicuro tenemo per insino che altramente interpreti il Santo Concilio, ò la Santa sede Apostolica, dire co' due sopradetti[b], che in quella si proua il sopradetto, e che per conseguente s'ha da uedere una cosa, che è assai dura per il popol 51 Christiano, cioè che la intentione di qual si uoglia legislatore ecclesiastico, che nella sua legge pone parola di precetto, ò prohibitione, ò altra, che tanto uaglia, tiene intentione di obligare à mortale, & obliga à quello, come tiene la Commune[c], si per alcuna altra parola, ò segnale non esprimesse, ò significasse il contrario, & per piu forte ragione si dice, strettamente commandiamo[d], & per piu. In uirtù di santa obedientia commandiamo[e], ò sotto la ottestatione del diuino giuditio[f], poi che queste additioni significano aumento di obligatione, & per la medesima ragione si usano alcune altre parole, che secondo l'uso, & commune intelligenza della Chiesa, significano animo di obligare à mortale. Per il che piu giusto mi pare quello, che il dottissimo Medina dice[g], che quello, che il detto Alfonso di Castro[h], cioè questa parola *oportet*, uuol dire, è necessario, posta in legge Canonica, tanto obliga, come quella, si deue, ò è obligatione, perche l'uso de i sacri Canoni, e suoi interpreti cosi l'interpretano communemente, & per piu forte ragione 52 la legge, che contiene alcuna pena, che presuppone peccato mortale, obliga à quella, dato che non tenghi parola di precetto, ne di uieto, poiche piu significa l'animo di obligare à mortale, perche chi uuol alcuna cosa, e ueduto uolerla, senza che quello non può stare[i], & per questo la legge, che commanda, ò uieta alcuna cosa sotto pena di scommunicatione maggiore, ò semplicemente sotto pena di scommunicatione, la qual ancho si intende di maggiore[k], obliga à mortale, ò si pone di maniera, che s'incontra per il medesimo fatto, ò non[l], perche la scommunicatione

[a] S. Gaiet. & Alphon. ubi supra.

[b] In d. ca. Nam. tradit etiam Gaiet. in d. artic. 9. & Alphon sus. ubi supra. pag. 6

[c] Vt in Clem. Dudũ de sepul. in princ.

[d] Glo. Si dominum §. Ideoq; de reliq. & uener.

[e] Cle. 1. de immun. eccles.

[f] In Codice. de pœnit. tract. de ieiunio col. 35.

[g] In d. ca. 5.

[h] Iuxta glos. cap. 2. de præscrip lib. 6. & Fortunius in l. 2. de iust. & iur.

[i] l. Illud. ff. de acq. hære cap. Preterea. de offic. deleg.

[k] In ca. pæn. de sententi excõ ubi quod ét à lata iure intelligi, Ioan. And. & Ant. dixerunt ibid.

[l] Gaiet. in d. art. 9

53 nicatione maggiore non cape in colui, che non pecca mortalmente [a], questo però non procede nella scommunicatione, che per incorrere ricerca la monitione del giudice, secondo Gaietano [b], & Castro [c], ne ancho nella pena di suspensione, Interdetto, ò Irregolarità che alcune uolte si pongono senza colpa [d], però procede, quando si pone pena di maledittione eterna, & della indignatione d'Iddio, & di San Pietro, & San Paolo, e di altre simili, perche queste non possono stare, se non nel maladetto stato di peccato mortale. Il medesimo si ha da dire della legge, che contiene queste, & altre pene temporali con queste.

[a] Ca. in d. art. 9.

[b] Nemo cap. Nullus. 11. q. 1.

[c] Vbi supra ca. 5.

[d] Ca. Si Ciuitas. & cap. Si sententia de sent. excom. li. 6. ca. Si quis uiduam cũ. glos. 55. distin.

54 QVINTO dico, che da questo quarto detto ne segue, che le leggi secolari non obligano à peccato mortale, per contenere solamente parole di precetto, & commandamento, perche ne la significatione, è forza original di quello, ne l'accidentale del l'uso secolare inducono tale obligatione, poiche è noto, che i Re, e giudici secolari communemente mai hanno interpretato, che tai leggi contenghino tal obligatione, perche commune-
55 mente sempre tengono occhio alle pene temporali [e], che possono dare, e togliere a i transgressori, e non agli spirituali, che ne danno, ne tolgono ancho ministerialmente, come gli ecclesiastici [f], e perche per questa medesima ragione ne ancho le legge diuine inducono obligatione à peccato mortale, per darsi solamente con parole precettiue, come ben l'ha notato [g] Castro poiche l'uso della legge Canonica, come non toglie la forza al diuino [h], così ne anco gli la dà, perche in quanto à diuino obligaria piu che senza [i] quello auanti obligaua, e per questo la intentione d'Iddio fu di obligarne à mortale, ò non, per la sua legge, doue è parola di precetto, e commandamento, si hà da raccogliere della dichiaratione de suoi Profeti, Apostoli, Pontefici, e Consilij, ò de i santi Dottori, che furono dotti, che per loro autorità, ò ragione efficace persuadono essere [k] quella.

[e] Ca. Factæ 4. d. & l. 1. ff de iust. & iur.

[f] Cap. Ipsi sacerdotes. 1. q. 1 ca. quẽ pœnitet. de pœnit. d. 1. versi. Ipsi enim & capit. Quodcunque 24 q. 1.

[g] In dict. ca. 5.

[h] Ca. Sicut quidã. 25. q. 2. Cl. Ne Romani. de electio.

[i] Arg. ca. Cum inferior de maior. & ca. Inferior. 21. d.

56 IL sesto habbiamo detto che per insino che il contrario dichiara la santa sede Apostolica, ò colui, che per quella terrà potestà, ma con ragione ne pare, che le leggi humane, etiam precettiue, tanto piu le secolari, che pongono solamente pena temporale, senza dubbio non obligano alla eterna, in quanto son o leggi di colui, che messe quella pena. Primo, perche potendosi tenere questo giustamente, si douerebbe tenere per conuenire, che le

[k] Ca. secundum. 19 d. ca. De libellis. 20. d. Clem. Ad nostrũ. de hæreti. cũ eis annot. & eorum quæ notat Tho. quodlib 6. arcul. 16.

leggi humane, che obligassero à mortale, fussero poche. Secondo, perche molti, ancho Cattolici [a] hanno tenuto, che nissuna legge, ancho quelle, che non contengono pene temporali in quanto sono humane, obligano à mortale colui, che non l'osserua senza disprezzo e scandalo, dato che à noi altri paia il contrario, se costa che la legge é giusta, e l'intentione di colui, che l'ha fatta; fu di obligar à mortale il semplice trasgressore di quella. Tertio, perche in dubbio hauemo da giudicare, che la legge è manco penale [b]. Quarto, perche colui, che de due cose proposte afferma una sola, dimostra negare l'altra [c], e per conseguente colui, che fa la legge, con la qual puo obligare alla pena eterna, & temporale, ponendo questa, pare escludere quella, come in suo singolare l'ha detto Matteo Mattehesi dottore [d] dottissimo.

[a] Imol. in repetit. ca. Cum contingat. de iure iur. col. 17. & Fel. in ca. 1. nu. 17. de spons. Gaiet. uerbo clericus. §. Verũ & uerb. Ieiunium. §. Quo ad quartũ.

[b] Ca. In pœnis. de reg. iur. lib. 6 & l. Interpretatione. ff. de pœnitent.

[c] l. Cum prætor. ff. de iudi. & ca. Nonne. de præsump.

[d] Nota. 78.

57 QVINTO perche l'uso antico par hauerlo interpretato cosi maggiormente nella legge secolare, & in trasgredere quella, a i tempi passati communemente non hanno fatto nessuna conscientia, ne i dotti, ne gl' indotti, ne i penitenti, ne i confessori, se non quando per quelle ancho si rompeuano le diuine, naturale, riuelata, ò la Canonica. Sesto perche i legislatori della gentilità non curauano della pena eterna, & assai pochi di quelli della Christianità si troueranno, che dicano, che la loro intentione, quando le fecero, e ui posero altra pena temporale, fu di obligare alla eterna, alla qual quella d'Iddio non gli obligaua. Settimo perche assai, & anco souerchiamente proua Ca-
58 stro [e] che la legge puramente penale, cioè la legge, che mette pena, senza uietare nulla, non obliga à colpa alcuna, in quanto è tale, come hanno detto Henrico [f], & Angelo [g], & non è gran differentia reale di quella, à quelle, che il medesimo chiama Miste, che prohibiscono, & pongono pena, come intende Henrico, & lo afferma Syluestro, [h] che non meritaua riprensione di tante & tante gran parole, per hauere chiamata questa distintione uerbale, e puerile, perche à benche (come efficacemente proua Castro) la pena non presupponghi sempre la colpa in colui, che ha la pena [i], & per questo colui, che mette pena, non dimostra sempre uolere obligare alla colpa colui, che obliga alla pena, ne ancho presupporre che sia obligato à quella, però si communemente (come altroue il prouiamo per due testi aggiunti [k]) perche communemente non se mette se non per colpa, anchorche

[e] Lib. 1. ca. 9. de lege pœnali.

[f] Quodlib. 3. q. 22.

[g] Verb. Inobedientia §. 1.

[h] Verb. Inobedientia. § fin.

[i] Ca. 1. de big. lib. 6. ca. 2. §. Hæretici. de hære. lib. 6. & l. Quisquis. §. Filij. C. ad. l. Iuli.

[k] Ca. Ita quorundã de Iudæ. notab. 1. per illum tex. ad: iun ct. . ca. Quod olim eod. tit.

anchorche alcuna uolta si metta per sola cagione, & Henrico, Angelo, [a] & Syluestro parlano della pena posta per operare male, ò lasciar male, & quantunque da questa nostra consideratione raccoglia Syluestro [b] che l'una, & l'altra legge obligano alla colpa, perche poiche una obliga, & non è differente dall'altra, ancho obligarà l'altra, però noi inferimo il contrario, poiche una non obliga, & non è differentia di quella all'altra, ne ancho l'altra obligarà, & questa nostra illatione e piu di riceuere, per essere per suo fine, diminuire la maggior [c] pena.

59 Habbiamo detto in questo sesto detto, pena temporale, che non presuppone l'eterna, per escludere quella, che mette scommunicatione, ò altre sopradette [d], che presuppongono mortale. Habbiamo ancho detto in dubbio, per escluderla lei quelle, nelle quali l'una & l'altra si manifestano, & à quelle della intentione, che è manifesto dell'autore, che uolse obligare ambe dua per alcun'altra legge, ò costume, ò alcun'altra maniera legittima. Habbiamo detto, in quanto sono leggi di colui, che ha posto solamente la pena temporale, perche se ancho sono leggi d'altri, che hanno uoluto obligare à mortale, obligaranno à quello, in quanto tale. Per il che si risponde à due Capitoli principali [e], i quali si allegano per singolari, à prouare il contrario di questo sesto detto, perche quegli esprimono le due pene, & perche parlano di legge penale, che impongono pena temporale à coloro, che per contrauenire all'altro, incorrono alla eterna, come molto ha (doppò del lucido dottore Filippo Decio [f],) & rispondemmo in altra parte [g], che non è nostra intentione di dire che una legge, che impone pena temporale, dimostra togliere la eterna, per altra posta, maggiormente quando sono diuersi legislatori.

60 Settimo, hauemo detto, che il sesto detto precedente ancho procede nelle leggi, che imponeno pena di perdimento di grande robbe, & ancho della fama, & ancho di alcuno membro, & anco della uita, perche le medesime ragioni, che in queste hanno luoco, hanno ancho nell'altre. Ne fa ostacolo quello, che dicono alcuni, che colui, che si mette in pericolo di perdere gran parte della sua robba, ò fama, pecca mortalmente, perche non è uerità, come ho detto altroue [h], quando non ui è al-

61 tra circostantia che lo faccia mortale. Ne ancho fa dubbio, che almeno è peccato. M. ponersi à manifesto pericolo di perdere la

[a] Ca. Sine culpa. de regul. iu. lib. 6. & ca. 2. cum glo. de const.

[b] Vbi supra.

[c] Arg. ca. Fauorabilio res. ff. de re iud. & ca. Cum iura. de regul. iur. lib. 6.

[d] Supra proximè. in 4. dicto.

[e] Cap. Perpetuò. & cap. Commissa de electio. li. 6.

[f] In capit. Nam in 2. lectu. de constitu.

[g] In d. ca. Nam. & in d. ca. Perpetuo.

[h] In repe. ca. Inter uerba 11. q. 3. nu. 563 & num. 880.

uita, ò membro, e colui, che contrauiene à tal legge; si mette à tal pericolo, perche altra cosa è dire, che uno pecca per mettersi scioccamente à tal pericolo, il che è uiolare il quinto precetto della legge d'Iddio, & altra cosa è dire, che pecca per contrauenire alla legge, la qual mette tal pena. Et perche con tanto auiso & cautela può alcuno uiolare questa legge, che non lo metta in manifesto pericolo della sua pena. Ne ancho fa dubbio, dire che da 62
questo seguirebbe, che la legge, la qual tal pena mette, sarebbe ingiusta, per porre tanto gran pena per cosa, che non è peccato mortale, per due cagioni. La prima, perche basta per la sua giustitia che ci sia peccato; che si presuma mortale nel foro esteriore, à benche non sia tale nell'interiore. Et il legislatore può presumere, & ancho de fatto presume, che colui, ilqual senza giusta cagione rompe la sua giusta legge, la rompe per dispregio di quella, ò del suo autore [a], e questo certo è peccato mortale [b], La seconda, perche non lasciarebbe esser giusta la legge, si in quella l'autore esprimesse, che non obliga à peccato mortale colui, che la rompesse, senza il detto dispregio, & scandalo, però colui, che senza cagione la uiolasse, patisse tal pena per la colpa presumuta [c]. Et à questo ne segue, che ancho sarebbe giusta la legge, che tacitamente contenesse questo, che è quello, che in questo settimo detto si contiene, poiche in quello solamente diciamo, che il legislatore esprimendo tal pena temporale, dimostra tacitamente escludere l'eterna, il che ancho assai chiaramente ha inteso Giouanni d'Imola [d], rispondendo à molti argomenti, che assai meglio si possono risoluere per il sopradetto, per il qual ancho si risolueno quelli, che per la contraria parte con piu aspetto di parole, che forza di nerui scriui l'adornato predicatore è scrittore Castro, come altroue il [e] manifestammo.

[a] Secundum gloss. quæ ita intellecta è uera. ca. Metropolitanum 2. quæst. 7. & concordat communi.

[b] Per gl. sing. cap. Quis autem 10. di. arg a fortiori.

[c] Per dicta Tho. & Gaiet. 2ª. 2ª q 186. art. 9 & nostrorum in cap. Relatum. nè cler. uel mona.

[d] In ca. cum contingat. col. 17. de iureiur.

[e] In rub. de pœnis.

OTTAVO diciamo, che quello, che l'antico costume ha dichiarato della intentione delle leggi humane, si deue intendere, 63
per insino che altra cosa dichiari la Santa sede Apostolica, ò chi per quella terrà potestà, perche è il migliore interprete di quelle [f]. Et aggiungiamo, che al nostro parere l'uso commune della gente popolare, & ancho quello de i piu nobili & dotti, è di non fare conscienza come di peccato mortale nel foro interiore della trasgressione delle leggi puramente humane, che contengono alcuna pena temporale nel foro esteriore, che non presupponghi la colpa. M. se non redundano in trasgressione d'altre leggi

[f] l. Minimè ff de legibus. & cap. Cum dilectus de consuit.

legge diuine, naturali, ò sopranaturali. Ne ancho della trasgressione d'altre leggi, ancho precettiue, che non contengono tal pena, se l'hanno fatto per ignorantia, non crassa, ne affettata, ò desiata, ò per inauertentia, ò obliuione di lieue colpa, ò per cagione ragioneuole uera, ò tenuta per uera con buona fede senza inganno cattiuo, ò per credere, che l'intentione del legislatore non fu obligarlo così in tal caso, il che pare confirmare con la medesima legge, secondo l'opinione di S. Tho. [a] Gabriello, [b] Collettario, [c] Card. [d] & il Gaet. [e] Ne pare contra l'intentione dell'Archid. [f] Panor. [g] & d'altri referiti per Felino, [h] si bene si considerano, anzi con questo si possono per uentura concordare tutti.

64 Nono dico, che dal sopradetto si ha da cauare la determinatione di tante questioni, tanto intricate, che si domandano ogni giorno da quelli, che portano, ò cacciano cose prohibite da i Regni di quelli, che rubbano le gabelle, ò defraudano l'assisa, di quelli, che pescano ne' fiumi, pascono ne i monti, ò prati uietati; di quelli, che pigliano legne nelli boschi uietati, & d'altri simili, che non contrauengono se non la legge humana secolare, ò ecclesiastica precettiua, che senza pena, ò con pena uieta.

[a] In 4.d.15.q.3. artic.5 & 2ª. 2ª.q.147 art.3 ad 2.
[b] In 4.d.16.q. 3.colum.3.ad 2.
[c] In ca.1.de consti.
[d] In ca.2. de obser. ieiun.
[e] 2ª. 2ª.q.147.art.3.
[f] Ca.utinam. 76.d.
[g] In rubr.de obser. ieiun.col.fin.
[h] In ca. 1. de const.

Decimo, che sommando il detto, dico, che non solo la legge diuina, ma ancho la humana ecclesiastica; & ancho secolare puo obligare à peccato [i] mortale, se l'intentione del legislatore fusse di obligare à quello, & che nissuna di quelle obliga à quello se sua intentione non è tale, [k] & che l'intention d'Iddio sia tale, non si raccoglie, per solo contener la sua legge parole precettiue, [l] anzi si ha da raccogliere dalla dichiaratione de suoi Profeti, Apostoli, Pontefici, & Concilij, ò da quella de i dottori santi, & dotti, che per sua grande autorità persuadono essere quella [m] e con efficace ragione, e che l'intentione dell'autore della legge ecclesiastica sia tale, si raccoglie dall'essere, le sue parole solamente precettiue, [n] però non che quella dell'autore della legge secolare fosse tale, per il quale, & perche poche, ò nulle dichiarationi hanno fatto i suoi autori, ne ancho la Chiesa, che l'intention de gli autori di questa, ò di quella legge secolare fu di obligare à mortale, & perche la commune intelligenza delle genti uogliono, che nissuna fu tale, credemo, che nissuna, ò assai poco di quelle, co' quali non concorre la legge

[i] Supra proximo in 1. dicto.
[k] Supra in 2.dicto.
[l] Supra in 5. dicto
[m] Supra in d.5.
[n] Supra in 6. dicto.

diuina naturale, ò sopra naturale Canonica, obliga à peccato mortale. Et che l'intentione dell'autore della legge ecclesiastica non è di obligare à peccato mortale, se tacitamente costa di quello, per usare parole di consiglio, ò porre pena temporale, che necessariamente non presupponghi colpa mortale, ò per dichiarare così il costume anticho, ò altra legge, ò determinatione di chi per quella tenghi potestà.

AVISIAMO qui il Christiano lettore, che nó diciamo questo certo, per non desiderare, che tutte le leggi sante santamente si guardano, anchor che siano puramente humane, ne ancho per essere noi gl'ultimi in guardarle; se nó perche dir il contrario, come ch'alcuno con piu santo, & prudente zelo dice è uolere che si faccia quello, che assai pochi hanno fatto, ne fanno, & fare, che la legge Christiana sia assai grauosa, & condannare quasi tutti, & carricarci de pesi scusati, e come un solenne predicatore Francesco diceua in Salamanca delle scommunicationi date contra li subornatori di cathedre, ligare le mani a i buoni, & sciorle molto piu a i cattiui, & dannificare molto l'anime, & far poco utile alla republica, perche i buoni, per euitare solamente la colpa ueniale, & ancho per solo amore della uirtù, li guardano, & i cattiui poco curano della pena spirituale, che non toccar la carne, ne toglie l'honore, ne la robba, & dire quello, che noi diciamo e dire la uerità à punto di legge diuina, & humana, & impedire una intollerabil somma de leggi secolari, che molto necessario, dato poi che non s'impedirno al tempo passato le altre grandi delle molte ecclesiastiche, che s'impedirebbono, come dice un famoso Cardinale, si s'attendesse, che non è consiglio tutto quello, che non ne obligà à mortale, & che non lascia di essere precetto, ò commandamento, per obligare solamente à ueniale, ò altra pena temporale, & che fra consiglio, è precetto obligatiuo à mortale, gl'è mezzo il precetto, che solamente obliga al ueniale, è un desiderare, & domandare à Dio col petto per terra, che faccia, che i gouernatori, così ecclesiastici, come secolari imitino quella del floridissimo ordine di S. Dominico, laquale altri d'altre assai fiorite hanno imitato, in fare leggi sante, che non obligano i suoi sudditi ad alcuna penà anchor che leggiera dell'anima, & à gran pena del corpo, & in essere molto diligenti, & rigorosi in castigare i trasgressori della sua legge nel foro esteriore, & piaceuoli, e misericordiosi di non

uolerli

uolerli inuiare per quelle à quel gran carcere infernale, & perpetuo, del qual tutti ne guardi Iddio. Amen. Amen.

PROSECVTIONE DELL'INTERROGATIONI.

SOMMARIO XIII. DEL CAP. XXIII.

66 *Chi non paga la pena, come pecca mortalmente, se è condennato altramente nò: anco che s'incorra per il medesimo stato:*
68 *Anco che sia conuentionale, se non in luoco d'interesso: 67. eccetto se è censura, irregolarità, inhabilità, ò priuatione d'offitio, ò posta per testatore: perche piu queste che altre.*

66 SE doppo che li fu commandato per il giudice, che pagasse la pena della legge alla quale contrauenne, essendo quella di notabil quantità, non uolse pagarla. M. secondo S. Tho. [a]. Habbiamo detto, doppo che gli è stato commandato dal giudice, perche non pagandola innanzi, non pecca, secondo la glosa singolare, [b] & la commune, [c] anchor che nella pena s'incorra ipso iure, & per il medesimo fatto, secondo la commune de i piu nuoui, [d] ilquale molte uolte habbiamo seguito, & ancho largamente prouato in altra parte, [e] essere uerità, quando la pena è tale, che ricerca alcuna essecutione, come è quella, di perdere i beni per heresia, ò tradimento, [f] qual è quella di pagare tale, ò tale somma di danari, qual altra qual si uoglia communemente, perche regolarmente la legge penale non obliga sotto pena di. M. come è gia detto à dietro. Et perche ogni legge humana è puramente humana quanto alla pena temporale, anchor che sia in quello di piu diuina, ò naturale, & perche non è da credere, che il legislatore, gli occhi del quale hanno da stare in ogni equità, uoglia fare alla medesima parte necessaria essecutione contra se medesima, [g] maggiormente quando la pena è graue di afflittione corporale, ò di honore, ò di robbe, & perche una Clementina, [h] & la sua glosa singolare, che l'imparassemo solamente da Francesco Aretino, [i] del quale nissuno di tanti commentatori si è riccordato, proua, che non solamente dal peccato, ma ancho dalla scommunicatione incorsa per quello si puo assoluere il trasgressore della legge, senza pagare la pena debita per quella, & perche l'uso, che è migliore

[a] 2ª. 2ª. q. 62. art. 5
[b] In ca. Fraternitas 12 q. 2. argu. ca. Siue §. In hoc 23. q. 2.
[c] In ca. 1. de consti.
[d] Quod tentauit Felyn. in ca. Audiuimus de symo. sensit Ant. char. in cap. Felicis. col. 3. de pœ. asserit S. l uerbo. Pœna. q. 25. & uerb. Heresis q. 8. Maior. in 3. d. 25 q. 3. in fin. Gaiet. 2ª. 2ª. q 62. art. 1. in fin. Tab. uerb. Excōmunicatio 5. casu 2 §. 1.
[e] In rub. de pœnis.
[f] Cap. Cum secundum de hære. lib. 6. & l. Quisquis. C. ad leg. Iuliam Maiest.
[g] l. Nimis graue. C. de test. & l. humanitatis. C. de excusat. tut o.
[h] Clem. 2. adiuncta gloss. uerb. Officij. de hære.
[i] In l. 4. §. Cato ff. de uerb. oblig.

interprete [a] della legge humana il tiene così. Habbiamo detto, regolarmente, perche questo non si uerifica nella pena della scommunicatione, suspensione, interdetto, irregolarità, perdimento di beneficij ipso fatto, & altre simili, che non ricercano essecutione del giudice, atteso che l'intentione, almeno tacita del legislatore fu, di uolere obligare alla parte, che fusse essecutore contra se medesimo, il qual, anchor che puo giustamente uolere in alcune pene spirituali, & altre picciole pene temporali, crediamo però, che non nelle altre graui, perche darebbe grande occasione di peccare [b] a i sudditi, che rifiutano di essere manigoldi & essecutori contra se medesimi, come solamente il sente Ancharano, [c] come in altra parte dicemmo, [d] rispondendo a i fondamenti, perche il dottissimo Alfonso di Castro [e] tenne il contrario con la commune opinione de i nostri, [f] la quale à luoco nella pena posta per il testatore, secondo Panormi. [g] non solamente perche in quella s'incorre ipso iure & per il medesimo fatto, ma perche piu è legato conditionale che penale, secondo il Gaet. [h] & auanti di lui il sentirono Pan. [i] & Tabien. Anchora procede nella pena conuentionale che è quella, che le parti metteno ne' suoi contratti, secondo [k] Felino, & Decio, [l] qual opinione anchor che insino adesso ne ha parsa buona, al presente però non perche Ancarano, [m] l'autorità del quale gli mosse à quello, non l'afferma, & perche nessuno quanto si uoglia giusto, & religioso la paga, se non forzato, & perche come quasi in tutte le scritture di contratti si pongono pene, & nella maggior parte de i casi s'incorre in quelle, la maggior parte del mondo sarebbe molto obligata à restituire, & sarebbe difficil caso per li' confessori mandarli senza assolutione quelli, che non determinassero di restituire, che quasi sarebbeno tutti quelli, che fussero incorsi in tali pene, & perche pare cosa brutta a gli honorati leuare la pena, se non quando si piglia l'interesse, [n] anchor che possa pigliarsi per uigore di legge, & sopra tutto, perche si puo dire, che l'intentione delle parti, che pongono pene ne i lor contratti, non è, che colui, che incorresse in quelle, si offerisca, à pagarle, come si deue offerire à pagare il debito principale; ma accioche possano essere costretti per quelle ad osseruare i contratti, come per le pene legali à guardare le leggi, & communemente questo concetto tengono per uero i buoni, & i cattiui, & ancho pare, che così l'interpreta la consue-

67 (beside line 1) — 68 (beside "Tabien. Anchora procede")

[a] Ca. Cum dilectus de consuetud. & .l. Minimè. ff. de leg.
[b] Contra ca. Ex parte. de consuet. & .l. Couenire. ff. de pact. dot.
[c] In cap. Possessor. nu. 21. de reg. iur. lib. 6.
[d] In rubri. de pœn.
[e] In libr. 1. de leg. pœn
[f] In d. ca. 1. de constit.
[g] In ca. Raynaldus nu. 25. de testam.
[h] In summa uerb, Pœnam.
[i] Vbi supra.
[k] In ca. 1. de consti. num. 41.
[l] ibidem. num. 2.
[m] In d. cap. possessor.
[n] Ca. Suam. de pœ. & ca. Fraternitas. 12 q. 2.

consuetudine, perche questo assai meglio procede la sua opinione nelle pene che si deueno per sodisfattione de gl'interessi, secondo Anc. [a] riceuuto, perche questo anchor che sia pena da parte di colui, che la paga, però nõ è da parte di colui che la riceue, secõdo tutti, come l'intẽde la glo. [b] riceuuta, & cosi colui, che incorre in quella è obligato in cõscientia à pagare tutta quella, ò almeno tãta parte di quella, quanto uale il uero interesse di colui à chi si [c] deue.

[a] In ca Peccatum de reg. iur. li. 6. numer. 10.

[b] Quæ ultima est. d. ca. peccatum.

[c] Iuxta latè tradita per tex. glo. & doctor. in l. 1. C. de senten. quæ pro eo quod interest.

DELL'AVARITIA TERZO PECCATO CAPORALE, O' CARDINALE.

SOMMARIO XIIII. DEL CAP. XXIII.

69 *Auaritia secondo uitio caporale che cosa è la sua opera che cosa è una spetie di quella contraria à quella della giustitia, & di se mortale, altra coutra la liberalità & di se ueniale.*

69 *Amor di robba, ne buono, ne malo di sua natura.*

70 *Prodigalità uitio contra l'auaritia & liberalità.*

70 *Virtù qual si uoglia è fra dui uitij contrarij.*

71 *Prodigalità una contra la liberalità l'altra contra quella & la giustitia: questa di se mortale quella di se ueniale.*

71 *Prodigalità di beneficiati è contraria alla giustitia, & mortale.*

72 *Auaritia d'accumulare piu di quello, che per sua uita & stato non per alcuno buon fine come conuiene pur mortale.*

73 *Et il uoler guadagnare per tenere, senza alcuno buon fine.*

72 *Ricco puo esser constretto à dare a i poueri: benche non à tali.*

74 *Commette auaritia mortale chi uuol tenere cosa d'altri notabile, ò per hauere alcuna cosa, rompe, ò se pone à pericolo prouabile di rompere alcuna legge, ch'obliga à Mortale.*

74 *Accumular per comprar Dominio, & mutare il suo stato quando lecito.*

RIMAMENTE prosupponiamo, che l'Auaritia è uitio dell'anima, che l'inchina à uolere disordinatamente robba, & il peccato, & opera di quella è il uolere disordinato di quella, secondo la mente di S. Tho. [d] riceuuto. Onde ne se-
69 gue, che l'amore, ò dispreggio della robba di se non è buono, ne cattiuo, perche s'è misurato, e per buono, & honesto fine è buono, si smisurato, ò con fine dishonesto, e cattiuo, come

[d] 2ª. 2ª. q. 118. artic. 1

dell'amore di gloria, & honore ordinato, & disordinato altroue habbiamo [a] detto.

SECONDO prosupponiamo, che due sono le spetie dell'auaritia, l'una contraria alla giustitia, che consiste in uolere guadagnare, ò ritenere malamente la robba d'altri, e questa da se è mortale, per essere contra la charità del prossimo, l'altra contraria alla liberalità, che consiste in amare, ò uolere la sua robba superchiamente, che da se non è piu, che ueniale, secondo S. [b] Tho.

TERZO, che la prodigalità è uitio contrario all'Auaritia, 70
secondo Aristo. [c] & secondo S. Thp. [d] perche è contrario, per eccedere la uirtù della liberalità, alla quale è contraria l'Auaritia per difetto, che si come ogn'una delle altre uirtù morali sta nel mezzo di duo estremi uitiosi, [e] uno de i quali è contrario per eccesso, & l'altro per difetto, così la liberalità, che è una di quelle, & inchina colui, che la tiene, à dare à chi, quanto, quando, donde, come, & per quello, che è ragione secondo Arist. [f] & S. Tho. [g] tengono dui estremi uitiosi frà se contrarij, & à quella uno è contrario per difetto, che è l'Auaritia, che inchina à non dare à chi, quanto, quando, donde, come, & per che è ragione. L'altro per eccesso, che è la prodigalità, che inuita à dare, à chi, quanto, quando, donde, come, ò per quello, che non è ragione.

QVARTO, che è l'Auaritia (come hauemo detto [h]) è solamente contraria alla liberalità, & auaritia contraria à quella, 71
& alla giustitia, così ci è prodigalità, solamente contraria alla liberalità, & non alla giustitia, qual è quella, che senza ragione, & ordine, & senza danno d'altri spende, & ci è prodigalità non solamente è contraria alla uirtù della liberalilà, ma anco à quella della giustitia, come è quella di colui, che senza ragione & ordine, e con danno d'altri spende, come si raccoglie da [i] Arist. & da S. Tho. [k] e si come l'Auaritia, che non solo è contraria alla liberalità, ma ancho alla giustitia da se è peccato mortale, & quella solamente, che è contraria alla liberalità, è ueniale, così la prodigalità contraria alla giustitia e liberalità, è da se. M. & l'altra da se solamente ueniale, secondo la commune opinione di tutti. Onde ne segue, che la prodigalità de i chierici, che presa la lor honesta sustentatione, spendono i frutti de i lor beneficij in opere, che da se non sono pie, è mortali, perche come

[a] In rep. cap. inter uerba. 11. q. 3. nume. 348.

[b] Vbi supra art. 4.

[c] 4. Ethic.

[d] 2ª. 2ᵉ. q. 119. artic. 1.

[e] Glo. ca. Charitas. 4. §. fin. de pœn. d. 2. Arist. 2. Ethicor. & Thom. 1ª. 2ᵉ. q. 64. artic. 1.

[f] 4. Ethic.

[g] 2ª. 2ᵉ. q. 117.

[h] In 2. præsuppo. huius. §.

[i] 4. Ethic.

[k] 2ª. 2ᵉ. q. 118. art. 3. & q. 119. artic. 1.

bene lo appuntò Gaiet. [a] è contraria alla giustitia, non solo delle leggi Canoniche, ma ancho a quella delle leggi naturali, come il prouammo [b] altroue.

72 Ne segue ancho, che il tesorizare piu di quello, che alla sua uita e stato, è necessario per altro buon fine per gloria, ò dilettatione di tenere molto, è mortale, secondo Gaiet. [c] perche colui, che fa questo, tiene intentione espressa, ò tacita, di non uolere dare à poueri il souerchio del suo uitto, & stato, a i quali si deue [d], anchorche non tenghino estrema necessità [e], & per conseguente, commette auaritia contra giustitia, & perche una glo. [f] nominata per singolare, anchorche tiene altre due compagne, disse [g], che il ricco, cioè colui, che tiene souerchio per la sua uita e stato, si puo costringere per giustitia à dare elemosina.

73 Però da questo non segue, che sia obligato à dare à qual si uoglia bisognoso, che li domanda, perche basta, che lo doni à chi li piace, come piu giù si dirà [h]. però pare, che ne seguiti, che peccano mortalmente i mercanti, & cambiatori, & negotianti, & altri, che desiderano piu, & piu guadagnare, per piu, & piu hauere, senza altro buon fine, & senza porre termine à suoi desiderij, anchorche il contrario senti il medesimo [i] Gaet. perche questi almeno tacitamente desiderano, & uogliono tenere souerchio, & non darlo à quelli, che ne tengono necessità; è perche se'l tenere souerchio, per sola gloria, ò diletto di tener & hauere, anchora senza espressa intentione di non donarlo à poueri, è mortale, come esso dice [k], anco il desiderio di uolere tenere sarà tale, poiche il desiderio di quello, che è peccato mortale, è tale, cioè mortale, come s'è detto di sopra; [l] ma diciamo, che lui parla de i mercadanti, che uogliono guadagnare piu e piu senza fine, e non di quelli, che non uogliono così guadagnare, & tenere quello, che ha guadagnato, i quali al nostro parere sono rari, come cornacchie bianche, però non segue da questo, che quelli, che guadagnano, ò tesorizano per comprare alcuna signoria di gouerno, del qual sono idonei, e per mutare lor conditione in un'altra migliore, cioè una dignità in un'altra migliore, peccano, cioè che non peccano, come si dirà piu [m] in giù.

[a] 2[a].2[e].q.119.art.1.

[b] In ca.1. & ca. Cũ secundum. de præb.

[c] 2[a]. 2[e]. q. 119. in fin. art. 4. in fin.

[d] Ca. Sicut hi. 47. d. & §.1.42. dist. ca. Quid dicam. 14.q.4

[e] Iuxta ea quæ in ca. seq. nu. 3 & 4. traduntur.

[f] In d. ca. Sicut hi.

[g] In cap. Domino sancto. 50. d. & in capit. Exigunt. 1.q.7.

[h] Infra ca. seq.

[i] In d.q.118. in principio artic.4.

[k] In fine d. artic.4.

[l] in ca. 21. num.9.

[m] Infra eo. cap. numer. seq.

INTERROGATIONI.

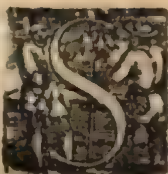

74 E uolse acquistare, ò ritenere alcuna cosa notabile d'altri illecitamente. M. [a] Se per amor di robba uiolò, ò deliberò di uiolare alcun precetto diuino, ò humano, che obligasse à mortale, M. come si desiderò morte, ò male notabile al prossimo, ò si pose in pericolo prouabile di morte corporale, ò spirituale per amore della robba, secondo l'intentione di S. Tho. & del suo [b] commentatore.

SE tesorizò per comprar alcuna signoria con disordinata cupidità, di piu soblimarsi, pecca & anco puo essere costretto per il giudice à spenderli co i piu poueri, secondo Gaiet. [c] benche non pare mortale, se per quello non rompe alcun precetto, che obliga à mortale [d]. Habbiamo detto, con disordinata cupidità di piu soblimarsi, perche tesorizare per prouedere alle necessità, che possono accascare, & che sono per uenire, & accasamenti de figliuoli, & altre, è prudenza, & non peccato. Et anco senza peccato può tesorizare per comprare robba, intrate, ò signoria, è mutare il suo stato, e conditione piu bassa, è peggiore, in altro piu alto è migliore, per seruir in quello piu liberamente à Dio, che gli ha donato talento per quello, secondo che'l proua il medesimo Gaet. [e] Ne per questo si dice tener souerchio, per essere obligato di precetto à fare elemosine, alle quali sono obligati quelli, che lo tengono, de i quali diremo piu in giu [f], secondo il [g] medesimo.

[a] Cap. Pœnale. 14. q. 5 & ca. Sæpe. de restit. spol.
[b] Vbi supra. arti 4. ad 3.
[c] In d. art. 4.
[d] Supra. §. præceden.
[e] In d. q. 118. art. 1.
[f] Infra ca. 42. de operibus misericordiæ.
[g] 2ª. 2ª. q. 32. art. 5.

DELLE FIGLIVOLE DELL'AVARITIA.

SOMMARIO XV. DEL CAP. XXIII.

75 *Auaritia perche tiene queste sette figliuole: et quali & chi sono.*

75 AVARITIA è uitio caporale, e Cardinale, secondo S. Greg. [h] & S. Thom. [i] perche sono sette altri uitij di sua natura drizzati al fine, che pretende l'Auaritia, cioè quello della durezza del cuore, che inchina à non tenere misericordia de i poueri, e nasce da uoler souerchiamente guardar la robba,

[h] Lib. 31. Moral.
[i] 2ª. 2ª. q. 118. art. 7

quello

quello della inquietitudine dell'anima, che nasce dalla souerchia uolontà d'acquistare. Quello della uiolenza, che inchina à pigliar per forza le cose d'altri. Quello di pergiurare che inchina ad acquistar per inganno, e pergiuri. Quello della fallacia, che inchina al medesimo per inganno di parole senza giuramenti. Quello della fraude, che inchina al medesimo, per inganno di opera. Il tradimento, che inchina al medesimo per inganno di persona, secondo S. Tho. [a] e perche le interrogationi delle quattro sono poste di sopra, cioè del pergiuro nel secondo precetto, del tradimento, nel quinto precetto, della uiolenza nel settimo, della fallacia nell'ottauo, qui porremo quelle dell'altre tre.

[a] 2a. 2ae. q.118. articul.8.

DELLA DVREZZA DEL CVORE, INQVIETITUDINE dell'anima, figliuole dell'Auaritia.

SOMMARIO XVI. DEL CAP. XXIII.

76 *Durezza di cuore quando è mortale.*
76 *Inquietudine quando è mortale.*

76 SE tenendo modo d'aiutare i poueri, non l'aiutò ne i casi ne i quali sotto pena di .M. doueua aiutarli, quali più giu porremo [b]. M. Se tenne l'animo inquieto per conseguire male. M. ò ritenere alcuna cosa, ò per la inquietitudine lasciare di confessare, communicare in tempo di obligatione, come bene l'ha detto Gaet. [c] lasciò di compire alcun precetto diuino, ò humano, che l'obligaua à mortale. M. anchorche di se, & in se non è mortale, & mai, ò poche uolte occorre necessità di confessare questo per se, perche la confessione di quello basta, perche quello è mortale.

[b] Infrà cap. seq. de operibus misericordiæ.

[c] In summa uerb. Inquietudo.

DELLA FRAVDE SESTA FIGLIVOLA DELL'AVARITIA.

SOMMARIO XVII. DEL CAP. XXIII.

77 *Prudentia che uirtù è: prudentia del mondo & della carne che cosa è.*
77 *Astutia che cosa è, i suoi esecutori: inganno di parole, & d'opere che è fraude.*
77 *Fraude è inganno d'opere senza parole.*

78 *Pretio giusto non è indiuisibile, e rigoroso: pietoso & moderato, come si muta.*

78 *Valor giusto della mercantia quale è, come cresce & bassa per questo.*

79 *Vale tanto la cosa quanto si da per quella, se è uerità.*

RIMAMENTE presupponiamo, che la prudenza della carne e del mondo, e l'astutia son uitij contrarij alla prudenza, che è uirtù Cardinale, perche questa inchina colui, che la tiene, à uolere quello, che è buono, & per mezi buoni, secondo Arist. & S. Tho. [a] e la prudenza della carne, e del mondo inchina à uolere quello, che par buono, secondo il consiglio della carne, & del mondo, & non è, & l'astutia inchina à uoler quello, che in se è buono, per cattiui mezi. Secondo il medesimo riceuuto [b], Et i dui essecutori dell'astutia sono, Inganno, che consiste in parole & opre. E fraude, che consiste in sole opre, secondo il [c] medesimo. 77

SECONDO, che il giusto prezzo delle cose non è indiuisibile, anzi parte in rigoroso pietoso, e misurato; come è detto di sopra [d]. Et questo prezzo non sta sempre in un'essere, ma si muta con diuerse tasse di quelli, che gouernano le Republiche con il tempo, luoco, e maniera di uendere, ò il difetto, ò il souerchio della mercantia, e del danaro [e], come ben il proua Gaet. [f] Di maniera che non solamente è giusto il prezzo d'una cosa quello, per il qual communemente in quella terra si uende, ma ancho quello, per il quale in questo luoco, tempo, e maniera di uendere, communemente si puo hauere, che di una canna di panno il giusto prezzo nella botteca del mercatante è tre carlini, ritornandosi à uendere subito per mano di senzari, ò all'incanto, si puo comprare giustamente per dua, perche la mercantia à uolere uenderla, bisogna pregare per uenderla, e data à uendersi, ual meno, & non è peccato mouersi uno à comprarla, perche si uende buon mercato in quella maniera di uendere. Ne anco la necessità di colui, che uende, fa, che la compra non sia giusta, come il proua Gae. [g] e di sopra è detto [h]. Et quando non ui è tassamento, ne commune estimatione, ogn'uno puo porre prezzo conueniente alla sua mercantia, conforme alla sua industria, spesa, e fatica, che passa, in portarla da una parte all'altra, 78 79

[a] 2a. 2e. q. 57. art. 1

[b] 2a. 2e. q 55. art. 1. 2. 3. & 4.

[c] In d. q. 55. artic. 5. Facit l. iurisgentiū. §. Sed si fraudandi. ff. de pact.

[d] Suprà in cap. 17. num. 228.

[e] l. Pretia rerū ff. ad leg. Falci.

[f] 2a. 2e. q. 76. art 1.

[g] In d. art. 1. & in summa. uerb Emere.

[h] In ca. 17. nu. 239.

all'altra, & il pericolo, al qual si offerisce à passarla à suo rischio, & il pensiero, & sollecitudine, che tiene in guardarla, & le spese, che fa in conseruarla [a]. Onde ne segue quel commune detto. Tanto uale la cosa, quanto si può uendere [b], si ha da intendere del prezzo, nel qual si può uendere in quel luoco, tempo, & maniera communemente di uendere [c] à colui, che conosce la mercantia, seconde Aless. [d] & cessando monopolio, & altre frodi, ò inganni, secondo S. Ant. [e] De i quali è mostrare robba assai per uendere, à fine che il prezzo si diminuischi, ò comprare tutto quello, che si uende, per far carestia e far crescere il prezzo.

[a] Gabri. in d. 15. q. 18.
[b] l. 1. §. Si hæres. ff. ad Treb. & l. Quærebatur ff. ad leg. Fal. Si quis uxor. §. ult. ff. de furt.
[c] Arg. l. pretia rerũ. ff. ad l. Falcid.
[d] In d. l. Pretia.
[e] 2[a]. parte. tit. 1. ca. 16. §. 2. per l. 1. C. de monop.

INTERROGATIONI.

SOMMARIO XVIII. DEL CAP. XXIII.

80 *Chi compra & cambia, &c. come pecca mortalmente se non guarda il giusto pretio.*

82 *O deliberatamente non lo uuole guardare, non escusa la maniera di comprare, come scusa à gli Studenti, & altri, che comprano da reuenditori.*

83 *O compra male per ignorantia, & doppò che lo sa, non giustifica la compra, ò è mercante per guadagnare, per uiuer in piaceri.*

81 *Vendita ò compra, non si scioglie per difetto di giusto pretio.*

83 *Chi rompe la tassa giusta come pecca mortalmente.*

84 *Qual comprende i Chierici.*

85 *Quella del grano quale è giusta.*

86 *Se escusa la pena, non eccedendo la tassa, come si pecca.*

87 *Compra per meno pretio il pretioso da chi non lo teneua per tale, con esempio.*

82 *Chi uende & cambia come pecca mortalmente: se fa questo per piu del pretio rigoroso. 87. ò l'uno per l'altro.*

88 *O senza scoprire il diffetto occolto, che sapeua con altri come deueua: ò non satisfece doppò che lo seppe, ò non diminuisce il pretio, per tacerlo.*

89 *O uende grano, uino, ò altra cosa, che non si poteua guardare &c. ò arme per guerra, che sapeua, che saria ingiusta, ò dubitaua. 90. ò ueneno à chi &c. ò tiene Arsenico, &c. senza esser speciale &c.*

SE uendendo, ò comprando, cambiando, allogando, pigionando, ò per altri contratti, ò quasi contratti, deliberatamente fraudò alcuno d'alcuna cosa notabile sua, ò che se gli doueua, dando, ò pigliando piu, ò meno di quello, che la cosa ualeua, ò per maggiore, ò minor prezzo di quel, ch'era, piu della metà del giusto prezzo. M. contra il settimo precetto, con obligatione di supplire il giusto prezzo, ò di rompere il contratto nel foro interiore, & esteriore [a]. Et ancho se la fraude fusse piu della quarta parte del prezzo, & si hauesse posto con patto di reuendere in questi regni, per l'ordinationi del Re [b]. Et anco si meno della metà, e della quarta parte del giusto prezzo in cosa notabile è. M. con obligo di restituire nel foro interiori, secondo S. Tho. [c] & ancho nell'esteriore Canonico, come altroue [d] efficacemente il prouammo. 80

AVISANDO però colui, che in quel luoco non hauemo detto, che per rompere il contratto per questa ragione, non solamente è necessario prouare, ch'al tempo del contratto, tanto piu, ò tanto meno ualeua in quella terra, secondo la commune estimatione, 81

[a] .l. 2. C. de rescind uendi. & ca. Cùm dilecti de empt. & uendit. cum notatis in eis.
[b] Lib. 4. ordi. tit. 14. .§. E se fosse. tit. 27. .§. 1 & 2.
[c] 2a. 2æ. q. 77. art 1.
[d] In ca. Nouit. de iud. not. 6.

estimatione, ma anco che uaglia tanto piu, ò meno in quel luoco, & tempo, & maniera di uendere, quando, oue, e come si uendeua. Et ancho l'altro puo prouare, che l'anno, il tempo, & il luoco era di carestia, guerra, ò peste, nel quale quelli, che uendeuano, erano molti, che soprauanzauano, e le cose che si uendeuano di quella qualità, erano assai piu di quelle, che si comprauano, & non si trouauano compratori, ne danari, e pregauano i uenditori, & rifiutauano i compratori, per il qual prouarebbe, che quello, che lui comprò, ualeua assai meno di quello, che in altro tempo, luoco, ò maniera di uendere ualerebbe per il detto, [a] & per questo non si deue facilmente consigliare, per essere pericolosi questi litigij, se non in casi chiari, & nessuno deue condennare facilmente in giuditio, ne fuori di quello que' contratti, che si moueno, maggiormente, se colui, che riceuè l'inganno, il sapeua, & era persona, che poteua donare, & uoluntariamente sopportò senza forza, & senza timore, & senza necessità notabile, che lo costringesse, dimostrò donarlo, e fare, che l'altro non sia obligato à restituire, secondo Piet. de Ancaranno, [b] & Salyc. [c] quali in altra parte defendemmo [d]. Per tutto il quale, & perche i giudici secolari non permettono trattare questi litigij contra i laici, nel foro Ecclesiastico, in tutto si guarda la legge ciuile.

[a] Supra in eodem ca. nu. 78.

[b] In ca. Peccatum de reg. iur. lib. 6. nu. 22. arg l Quisquis. C de rescind. uend. adiũcta. l Quid quis sciens. ff. de condi in de.

[c] In Ant. Ad hæc. de usur. q. 21.

[d] In repe. ca. Nouit de iudi. notab. 6. numer. 61.

82 SE uolse deliberatamente comprare, ò per altro contratto hauere alcuna cosa per minore prezzo del giusto pietoso, ò uendere, ò dare per altro contratto per piu del giusto prezzo rigoroso notabilmente. M. secondo tutti. Habbiamo detto deliberatamente per scusare tanti, iquali inchina la sensualità à quello, secondo Sylu. [e] Anchora si scusa di peccato mortale colui, che non uuole comprare la cosa per meno del prezzo pietoso, che uale il luoco, tempo, & maniera, che la compra. Però se per meno del prezzo pietoso, che uale nella botteca, ò doue i compratori priegano per comprarla. Per il che sono scusati di peccato mortale molti studenti, che desiderano comprare libri d'altri studenti, che si partono, ò muoiono, per meno del giusto prezzo pietoso, che uagliono nelle botteche de' librari, anchor che non per meno del pietoso, che uagliono nelle mani di quelli, che uendono, e quelli, che aspettano à comprare panno, tela, & altre cose per mezzo de sansari, ò da quelli, che le uendono per altri, per uenderle subito piu buon mercato, e perche

[e] In Aurea rosa. casu 15.

pregano i compratori, che le comprino doppo, che i uenditori l'hanno comprate à tempo, e per far danari, perche non ne trouano in prestito.

Se per errore, ò per ignorantia ha uenduto, ò comprato ma 83
le notabilmente, non peccò, ma se doppo che lo seppe, non uolse sodisfare, peccò. M. secondo S. Tho. [a] e S. Ant. [b] & altri ch'altroue [c] attestammo.

[a] 2a. 2e. q. 77. articul. 1.
[b] 2a. part. tit. 1. ca. 16. §. 3.
[c] In rep. ca. Nouit. de iud. uot. 6. nu. 66.

Se fu mercante, per accumular solamente danari, e ricchezze, per uiuere nelle delitie, e pompe uane, che non sono. M. ueniali. Dicano come li piace alcuni, perche ne da se, ne per il fine è. M. come è chiaro.

Se ha uenduto pane, grano, ò altra cosa piu della tassation giusta notabilmente. M. con obligo di restituire quel di piu, secondo i dottissimi Gio. di Medina [d] & Alfonso di [e] cast. Non lo scusa dalla restitutione la pena della legge di contrauenir alla tassatione, ne aucho dirli il compratore al tempo della compra, che li donò quel di piu della tassatione, perche è da credere, che non lo fa per sua libera uoluntà, se non costretto per necessità e bisogno, anchor che sia il dar liberamente doppo che l'ha comprato, e anco per donarglielo doppo liberamente, per il detto. [f] Il medesimo, che diciamo de i secolari, diciamo de chierici, che uendono il grano, e altre cose piu del giusto prezzo tassato per il Re, ò altri Principi, & podestà secolari, perche i
Chierici, anchorche non siano suggetti alle leggi secolari, non- 84
dimeno sono suggetti alle leggi naturali, & diuine, che commandano, che nessuno uenda il suo piu del giusto prezzo ilquale è tassato per il Re, ò per altri gouernatori della republica, secondo i medesimi, anchor che per auentura non concluderà questa ragione, oue il grano, che uiene di fuora, non si tassa, & si uende come si puo, se quello de i Chierici uale tanto, come quello del forastiero, atteso che i Chierici ancho sono forastieri della sua giurisdittione secolare [g]. La onde sarebbe bene, che il medesimo, che commanda il Re, commandassero i Prelati.

[d] Codice. de resti. q. 36.
[e] De leg. pœnal lib. 1. ca. 12. pag. 17.
[f] In ca. 17. nu. 81.
[g] Cap Ecclesia sanctæ Mariæ. de constit. & ca Cum non ab homine de iudi.

Habbiamo detto, tassation giusta, perche la ingiusta 85
non obliga, secondo la intentione di tutti, & se quella è ingiusta, ò non per ponersi una sola à tutti i grani cattiui, buoni, & molto buoni, nuoui, e uecchi, sani, & corrotti, in una terra, oue ne è molto, & in un'altra oue ne è poco, di quello, che nasce, oue si uende, e di quello, che si porta da lontano, anchor che si

porti

porti dal medesimo Regno, senza dare piu per la portatura, permettendo, che quello di fuora del Regno si uenda, come si puo, & assai piu caro, che quello del Regno, essendo assai peggiore, & se questa tassatione, laquale non è uguale, dà materia di peccare, & occasione senza fine di peccato mortale, se teniamo, che la trasgressione di quella obliga à mortale, come dicono i sopradetti dottori, remettremolo a i legislatori, & à quello, che in altra parte [a] diciamo, parendone per il presente, & per il sopradetto, [b] che l'intentione del legislatore, che mette pena contra colui, che uende piu di tanto, non è obligare à peccato. M. an-
86 chor che il transgressore di quella peccarebbe mortalmente se uendesse piu del giusto prezzo notabilmente; anchor che'l uendesse meno della tassatione, come sogliono alcuni uendere il grano, ò il uino corrotto, che uale poco piu di nulla perche rompe la legge naturale, [c] & diuina [d]. Et per il contrario non peccarebbono mortalmente, se il uendessero al prezzo, che fusse giusto innanzi à Dio, anchor che eccedesse la tassatione tanto, quãto la giustitia naturale permette, però non iscusa da peccato mortale colui, che uende il grano per la tassatione con conditione, che il compratore che comprò uino, oglio, ò altra mercantia, per otto, quello, che uale sei, perche constringono i bisognosi che comprino cosa, che non gli è necessaria, ò per piu di quello, che uale, come ben l'ha notato [e] Medina.

87 Se per meno prezzo comprò alcuna cosa, che conosceua essere preciosa, di quello, che non la teneua preciosa, come oro di quello, che credeua, che era ottone, ò uno animale sano da quello, che il teneua, ò credeua che fusse infermo. M. con obligo di restituire, secondo S. Tho. [f] Il medesimo è secondo il sopradetto di colui, che con proposito uendè una cosa per un'altra, come stagno per argento, metallo per oro, ò oro d'alchimia peggiore per migliore naturale, secondo il [g] Gaet.

Se non manifestò il male occolto, che sapea di quello, che uendè al compratore, cioè la corrottione delle cose da mangiare, l'infermità del schiauo, ò della bestia la fiacchezza della couerta della casa che ha uenduta. M. con obligo di restituire tutto il danno che da quello è seguito, secondo S. Tho. [h] non sodisfa, con dire al tempo della uendita, questo cauallo il uendo per cieco, zoppo, guasto d'una spalla, & che tiene ogni difetto, & non uoglio restare per cosa ueruna di questo obligato, senza spe-

[a] In rub. de poenis.
[b] Supra ead. cap. in tractatu de inobedientia. nu. 55. cum seq.
[c] De uendenda re iusto pretio iuxta ea quæ in ca. Nouit. de iudi. not. 6. nu. 47. diximus.
[d] 1. ad Thess. 4. Ne quis supergrediatur. &c.
[e] Vbi supra.
[f] 2a. 2æ. q. 77. art. 2.
[g] In summa uerb. Alchimia.
[h] 2a. 2æ. q. 78.

cificare l'infermità occolta, che tiene nella spalla, ò in altra par te, che il uenditore sà, & il compratore non, secondo lo Specu latore. [a] perche malitiosamente tace il particolare, & perche ue dendo il compratore, che il uenditore in molte cose dice bugia, poteua pensare bugia in tutto, & che non sapeua male alcuno. Il medesimo, se ha da dire si specifica il male occolto, ma con altre molte dichiarationi false, secondo il medesimo, [b] & Maior. [c] Habbiamo detto il male, che sapeua, perche tacere quel lo, che non sapeua, non è peccato, ma sapendolo deue ricompensarli il danno al compratore. Habbiamo detto, ancho occol 88
to, perche non è obligato à dir il manifesto, come se la bestia è cieca, ò guercia pur che non dica, ne faccia cosa, per la quale appari, che non tiene quel male. Et ancho si puo tacere del ma le occolto, quando al compratore nessuno pericolo, ne danno li uiene, ne è tale, che per quello lasciarà di comprarlo, anchor che non di tanta buona uoluntà, pure, che diminuischi del prezzo tanto quanto uale meno per quel male, secondo il mede simo. [d] Però doppo che è uenduto, deue per se, ò per altro auisare il compratore di quel uitio, & che per quello glielo diede per migliore mercato di quello, che pareua ualere, & che nó lo uenda ad altro per piu di quello, ch'altramente sarebbe cagione di danno al secondo compratore, si come ben lo notò il [e] Gaet.

89 Se ha uenduto grano, uino, ò qual si uogli altra cosa, che sapeua, che era in uia di corrompersi, & non durare molto tempo in quella bontà à colui, che sapeua, ò prouabilmente dubitaua, che il compraua per conseruarlo, & non per consumarlo subito, & non lo certifica, che quello non poteua per molto tempo conseruarsi. M. con obligo di sodisfare la [f] prudenza.

Se ha uenduto arme à colui, che la uoleua per fare male, ò per guerra che sapeua essere ingiusta. [g] Et il medesimo se nó sapeua, ma prouabilmente dubitaua. e non era suggetto al Prencipe, ò Re, che mouea la guerra, ma forastiero, che di nuouo ueniua à uendere arme nel suo Regno, secondo il Gaet. [h] anchor che s'è suo suddito, è scusato per ragione del dubbio, secondo il medesimo, ò per migliore puo deporre quel dubbio per ragione della obidienza, che deue, perche senza deponerlo, non li sarebbe lecito, come sopra è detto in due parti, [k] per quello, che altroue habbiamo [l] detto.

90 Se ha uenduto ueleno, ò cosa uelenata à persona, che presumeua,

[a] De rescind. uend. §. 1. num. 7.
[b] Ibidem. nu. 9
[c] In 4. d. 15. q. 40. col. 6.
[d] Maior ubi supra.
[e] 2a. 2e. q. 77. art. 7
[f] l. 2. C. de peric. & commo. rei uendit.
[g] Ant. 2. part. tit. 1. ca. 24. §. 11. arg. cap. Notum. 2. q. 1.
[h] 2a. 2e. q. 169. arti cul. 2.
[i] Arg. ca. Quid cul patur. 23 q. 1.
[k] Supra ca. 16. nu. 40. & 41. & in hoc ca. nu. 36.
[l] In ca. Si quis aũt de pœn. d. 7. nu. 99. cum sequen.

ſumeuà, ò doueua preſumere prouabilmente, che lo compraua per fare danno. M. & il medeſimo ſe ha uenduto coſa, che ſapeua, che per niſſun buono uſo era utile, [a] anchor che non ſi l'ha uéduto per porre dentro di alcuna medicina a coloro nel qual poteua eſſere utile, ò non ſapeua ſenza craſſa, ne affettata ignorantia, che il uendere di quello era [b] illicito.

[a] .l. Quod ſæpe. §. Veneni ff. de contra. hen. emptio.

[b] Ant. 2. part. tit. 1. ca. 23. §. 11.

Se tiene nella ſua botteca ueleno, arſenico, ſolimato, ò altra coſa uelenoſa, & prohibita, non eſſendo ſpeciale eſſaminato, ò lo porta di fuora eccetto per uenderlo al tale ſpetiale. M. per la legge del Regno, [c] che lo uieta, ſotto grauiſſima pena, cioè di perdere i beni, & eſilio, ſecondo S. Tho. Anchor che ceſſando il fine cattiuo, & il pericolo, che di quello l'autore pro ſume non crediamo, ſarebbe. M. innanzi à Dio per il [d] ſopradetto.

[c] Lib. 5. ordin. tit. 109.

[d] Supra eod. ca. nu. 35. cum ſequ.

91 Se ha uenduto carte, e dadi à perſone, che credeua che haueſſero à uſare per giuochi prohibiti, & illiciti mortali. M. [e] anchor che non ſia, ſe l'ha uendute à perſone honeſte, che ueramente credeua, che nõ l'haurebbono uſate in caſi illeciti almeno mortali, ſe non ſolamente per ricreatione. [f] Il medeſimo è de i conci delle faccie, & ornamenti per pompa, e gloria, che coloro, che gli uendono à quelli, che credono, che lecitamẽte l'uſarãno, ò almeno ſenza fine di peccato mortale, non pecca. M. ma ſi colui, che li uende à meretrici, ò ad altre, che per manifeſti ſegui ſi preſume comprarli, per peccare mortalmente. Ne deue eſſere aſſoluto colui, che li uende indiſtintamente à tutte quelle, che uogliono comprarli. Per il che ò deueno laſciare l'arti, ò diligentemente conſiderare la qualità di quelli, che li comprano, come bene il proua Medina, [g] e quaſi il medeſimo ſente il [h] Gaet.

[e] Ant. 2. part. tit. 1. cap. 23. §. 13.

[f] Gabr. in 4. d. 15. q. 13.

[g] In Codice, de reſti. q. 30.

[h] 2a. 2e. q. 169. art. 2 in fin.

92 Se in tempo del ricolto, ò della uendemia tanto immoderatamente comprò grano, uino, per uenderlo doppo piu caro per cagionare careſtia. M. [i] ma non ſarebbe ne ancho ueniale il cõprarlo per la ſua caſa, & doppo non hauerne biſogno, uenderlo per il prezzo, che all'hora corre, ò comprarlo per prouedere alla republica, come fe Gioſeppe, [k] a i poueri, ò alla ſua famiglia, & biſognoſi, ò perche non ſi leuaſſe dalla città, ò perche non ſi conſumaſſe, ò per altri buoni fini, come ſi raccoglie da Innoc. [l] & S. [m] Ant.

[i] Cap. Quicunque tempore. 14. q. 4.

[k] Gene. 41.

[l] In ca. 1. Ne clerici uel monachi.

[m] 2a. part. tit. 1. ca. 23. §. 16.

Se s'accordarono con gli altri mercanti, che non uendeſſero

tale, ò tal mercantia, se non al tale, ò tale prezzo, notabilmente souerchio, [a] ò ottenne priuilegio dal Re, ò Prencipe, che nissuno uendesse tale cosa, se non lui, in danno notabile del popolo. M. [b] per benche è lecito, che il prencipe, ò communità ordini per bene commune, che un solo uendi à prezzo ragioneuole tale, ò tal cosa à minuto, come è uino, oglio &c. secondo l'autore della [c] Rosella.

DI comprare, & uendere ne i giorni di festa, s'è detto nel terzo precetto [d], & de i giuramenti falsi, che in quello si commettono, nel secondo [e] & delle bugie, che in quello dicono, nell'ottauo [f]. 93

SE ha mentito con intentione d'ingannare altrui in cosa notabile, dato che l'ingannasse nel poco. M. [g] anchorche chi mente senza giuramento per uender il suo à giusto prezzo, dicendo, che costò tanto, & che costò meno, non pecca mortalmente, se non quando mente con intentione, che benche sapesse, che peccaua mortalmente, non lasciaua di [h] dirlo.

SE in terra d'infedeli, portò cose prohibite, come sono arme, legnami, & altre cose pertinenti alla guerra. Mortale. & sono scommunicati per il processo della Cena domini, come assai piu largamente dichiarammo [i] altroue.

SE essendo Doganiero, tesoriero, ò renditore d'alcuna città, communità, ò signore, comprò, ò trattò col danaro che haueua per il carico, che teneua. M. [k] Se per quello lasciò di pagare quelli, che doueuano essere pagati à suoi ordinati tempi, con danno notabile, & senza loro consentimento, ò si messe à prouabil pericolo di quello, & è obligato à restituire, se per quello riceuerono notabile danno, non peccano però trattando con tal danaro, di maniera che ne il signore di quello, ne quelli, à chi s'ha da pagare, per questo riceuono alcun danno, secondo S. Ant. [l] almeno quelli che non pigliano il danaro ueramente in deposito, ne per tale, che s'habbia da perdere à pericolo della communità, ò signore, se non à suo pericolo co i suoi ministri, secondo la opinione di [m] Sylu. 94

SE tiene compagnia con alcuno di mala conscienza, che tratta per fas & nefas, & non lo uieta, ò non lascia la sua compagnia, non emendandosi. M. [n] & deue tenere cura di sapere questo, altramente non lo scusarebbe [o] l'ignoranza.

SE comprò huomo, che non tenesse estrema necessità di uendersi 95

[a] Arg.l.1.C.de monop.

[b] Ex mente Rosel. uerb. Emptio. §.13.

[c] Vbi supra.

[d] Ca.13. nu. 8.

[e] Supra ca. 12.

[f] Supra ca. 18. numer.6.

[g] Raym.in summa. & Anto. 2. part.tit. 1.cap. 16.§.2. Quia quam malus finis, tã malum est opus. ca.Cum minister.23 q. 5.

[h] Arg. ca.Cum uoluntate. de sent. excom.

[i] In repe.ca.Ita quorundam.de Iudæ.

[k] Per tres leges.tit. de his quæ ex publi. colla. adiuncto.cap. Pœnale. 14.q.5.

[l] 2a. part.tit.1.ca.15 .§.5.

[m] Syl.uerb.restitutio.3.q.5.§.9.

[n] Arg.ca. Error.83. dist.

[o] Arg. ca.Innotuit. de elect.& ca. penul. de regul.iur.

uenderſi credendo, ò douendo credere, ch'era libero per credere, ò douendo credere, che non fu preſo in guerra giuſta, ne haueua commeſſo coſa, per la qual perdeſſe la libertà, ſe non che fu rubbato, ò preſo da ladroni della terra, ò foraſtieri, & portato in terra, & genti d'altra natione, & à quelle uenduto, iquali ſecondo la fama ſono molti neri, & Indiani, & ſchiauoni, pigliati per corſali Chriſtiani, ò per ladroni delle ſue proprie terre uenduti à Chriſtiani. M. con obligo di porli nella loro libertà [a]. Habbiamo detto, che non teneſſe eſtrema neceſſità di uenderſi, per li Pagani, che comprano i Chriſtiani nel Braſile, & in altre parti d'altri infideli nemici ſuoi, che gli tengono preſi, & gl'ammazzano, con ingraſſarli auanti, per mangiarſegli, perche queſti giuſtamente ſi poſſono uendere, & conſentire, che ſi uendano, & gli leuino la libertà, per ſaluare la uita, per

96 che la uita è piu precioſa, che la libertà [b], & perche il padre puo uendere il figliuolo in tempo di careſtia eſtrema [c]. Et ancho per riſcuoterſi & liberarſi da poteſtà di quelli, che gli uogliono uccidere ſenza ordine di giuſtitia [d], & perche niſſuno è obligato à dare gratioſo e grato à colui, che ſtà in eſtrema neceſſità, poiche baſta, che preſtando, ò comprando, ò in altra maniera lo liberi da quella eſtrema neceſſità, come ſi è prouato di ſopra [e]. Però aggiungemmo, che queſti tali ſi poſſono riſcuotere come i figliuoli uenduti per ſuoi padri per la detta neceſſità, cioè che danno quelli, ò altro per quelli, quello che ualerebbono al tempo del riſcatto, ſe fuſſeno ſchiaui à chi li teneſſero, ò che eſſo uoglia, ò non, ſi fanno liberi, & tornano nella ſua antica ingenuità, cioè che ſiano liberi, & non libertini, come ſe

97 mai fuſſero ſtati ſchiaui. Per il che poi che quella legge, che dà podeſtà al padre per uendere il figliuolo, per ſua ragione, & equità, ne mouemo à dire, che queſti giuſtamente ſi poſſono tenere per ſchiaui, le medeſime ne deueno mouere, à dire che godono di queſto priuilegio [f], da onde inferimo che'l uenditore di tale ſchiauo ha d'auiſare il compratore della maniera, nella quale fu fatto ſchiauo, come ancho il uẽditore dello ſchiauo, che ſi fe tale, per uenderlo ſuo padre, con eſtrema neceſſità, deue auiſare il compratore di quello, perche uagliono meno, per il priuilegio, che tengono di poterſi riſcattare per ſe medeſimi, ò per altri contra la uolontà del ſuo padrone, come uale meno la poſſeſſione, che ſi uende con patto di ritornarla à colui, che la uende,

[a] Arg. l. Et liber homo. & l. Liberi hominis. ff. de contrahen. emptio.

[b] l. Seruitutem ibi ferè, adiuncta gloſ. & l. Quod attinet. ff. de reg. iur. l. 2. & quod ibi Imol. nu. 2. ff. de publi. iudi.

[c] l. 2. C. de patrib. qui filios diſtraxer.

[d] Salice ibidem.

[e] Supra. ca. 17. nu. 60. & 61.

[f] Arg. gloſ. 2. ſolennis ca. Miramur. de ſerui. non ordinan. & glo. fin l. Si quis ſeruo. C. de furtis.

tornando colui auanti il prezzo, che costò, come è detto di sopra [a], è uerità, che sarebbe migliore, che gratiosamente lo riscattassero da quella estrema necessità, nella quale stà quasi per morire, però pochi faranno questo, Et molti il sopradetto il qual si puo, & è bene, che si difenda essere lecito.

[a] Supra cap. 17. nu. 249. in g.

98 Se essendo sensale pigliò alcuna cosa per uendere, e ritenne per se notabil parte del prezzo. M. con obligo di restituire, secondo Angelo [b]. Se non la pigliasse per giusto salario della sua fatica, per non essere stato pagato dal padrone di quello, & ancor che lo pigliasse per salario, se si offerse à uenderglila gratis [c], per benche se la pigliò per uenderla un tanto, & la uendè piu, puo pigliare per se quel di piu, se per eccedere il giusto prezzo rigoroso, non fusse necessario tornarlo al compratore secondo [d] Ang. la qual opinione procede, quando li disse espressamente, ò tacitamente, che fusse per lui, dicendoli, che non la uuol dar nulla per sua fatica. Egli è contraria la opinione di S. Anton. [e] di Gio. Tabien. di Giason [f], & ancho di Maior [g], quando almeno tacitamente intendeua il padrone che ritornasse ancho il piu, se la uendesse piu, come par d'intendere colui, ch'al suo creato industrioso, e fidele, & conuenientemente salariato, li dà alcuna cosa, dicendoli, che la uenda per un tanto, ò la dà à uno suo amico, senza intentione che per quella pigliassero nulla, & ancho colui, che la dà al sanzaro, promenttendoli solamente giusto salario è uerità, che il sensale con la sua industria fa migliore la cosa, non essendo obligato à colui, puo pigliare per lui quello ch'è di [h] piu.

[b] Verbo. Emptio. §. 23.
[c] Arg. ca. Non sanè 14. q. 5.
[d] Vbi supra.
[e] 3ª. part. tit. 8. ca. 2 §. 4.
[f] In § Actio. num. instit. de actio.
[g] In 4. dist. 152. q. 41
[h] Gabr. in 4. d. 55. q. 10. art. 3. dub. 4.

Se non essendo contento con suo giusto salario, disse al padrone della cosa, che non trouaua chi donasse per quella piu di cento, & hauuta da quello licentia per darla per quel prezzo, doppo se la uendè per cento e uenti, e piglia per se uenti. M. [i] con obligo di restituire. Quello, ch'in questo luogo si haueua da dire del prezzo giusto, rigoroso, misurato, e pietoso, è detto di [k] sopra.

[i] Gaiet. in summa. Verb. Proxeneta.
[k] Supra. eo. ca. numer 78.

DELLA

DELLA SIMONIA, CHE E' VN GENERE DI COMPRA, E DI VENDITA.

SOMMARIO XVIIII. DEL CAP. XXIII.

99 *Simonia che cosa è, con le sue diffinitioni dichiarata.*
100 *Spirituale quello che descende dallo Spirito Santo che cosa è: Spirituale per essentia, che cosa è: Spirituale per cagione che cosa è: Spirituale, con affetto che cosa è.*
101 *Spirituale per anneßione ouer conuentione di due maniere, antecedente, & conseguente.*
102 *Dare, & tuore per pretio: dare, & tuore per sustentatione necessaria come sono differenti.*
103 *Simonia si parte in sola mentale: Sola mentale, & conuentionale: & Reale: Simonia Sola mentale, che cosa è.*
103 *Non scommunica, ne induce neceßità di restituire: è differente dalla usura mentale.*
104. & 105. *Simonia sola mentale, & conuentionale, che cosa è, non scommunica ne pone neceßità di restituire, con una bella dichiaratione.*
106 *Simonia Reale che cosa è: come induce scommunicatione & nullità.*

99 PRESVPPONIAMO primamente, che Simonia è deliberata uolontà, di comprare, ò uendere cosa spirituale, ò congionta à quella, secondo la mente della glosa [a], solenne, riceuuta per li Canonisti [b], e per i Teologi, [c] e S. Tho. [d] ò quello che la Chiesa tiene per tale, secondo Gaet. Habbiamo detto, deliberata, per escludere li primi mouimenti di comprare, e uendere, per comprendere in quello tutti contratti ne i quali interuiene prezzo, e per escludere ogni donar, & pigliar di cose temporali per spirituale, non per uia di prezzo, ma di sustentatione, de i ministri liberalità, elemosina, d'obligatione legale, ò consuetudine, che nissuna di queste è simonia, secondo l'intentione di S. Tho. e piu del Gaie. [e] sopra quello, è meglio re nella summa [f], & piu largamente l'ho detto altroue [g]. Aggiungemmo spirituale, &c. per significare, che ne i profani, i quali non sono congionti allo spirituale, non si commette simonia, secondo la [h] commune.

[a] In summa. 1.q.1.
[b] In rub. de symonia.
[c] In 4. dist. 25.
[d] 2a. 2e. q. 100. artic. 4.
[e] 2a. 2e. q. 100. artic. 3.
[f] Verb. Symonia.
[g] In ca. Non satis. de symo.
[h] Vbi supra.

SECONDO, che per spirituale in questa materia s'intende 100
quello, che prouiene da quel superno spirito santo in quanto è fondamento della uita spirituale, per il qual ci mouiamo, sentiamo, intendiamo, & operiamo spiritualmente in GIESV CHRISTO nostro gran signore secondo [a] tutti.

TERTIO, che spirituale, secondo S. Tho. [b] & Gio. Andr. [c] & i Teologi [d], si diuide in spirituale per essentia, & spirituale per cagione, e spirituale per effetto. Spirituale per essentia, è ogni dono sopranaturale, come è la gratia, che fa à quelli, che la tengono essere grati à Dio, i quali sono i sette doni dello Spirito Santo, e le gratie, che chiamano, *gratis date*, il carattere spirituale, che s'imprime nel battesimo ò ordine. Spirituale per cagione è quello, che cagiona la gratia, come sono tutti i sacramenti, come è detto di sopra [e]. Spirituale per effetto, è lo spirituale, che prouiene dallo spirituale per essentia, come sono l'opre, che si fanno per uirtù del dono sopranaturale, come battezare, dire messa, fare miracoli, & altre cose simili.

[a] Arg. cap. Quam pio. 1 q. 2. & ca. Qui studet. 1. quæst. 1.
[b] In d. art. 3.
[c] In ca. Consulere. de symo.
[d] In 4. d. 25.
[e] Supra cap. præc. num. 1. & 2.

QVARTO che secondo il medesimo S. Tho. [f] il congiunto 101
allo spirituale si diuide in annesso preparatiuo allo spiritual per essentia, quale è la Chiesa, l'altare, gli ornamenti, e'l patronato, che non ricercano, che preceda spiritualità in coloro, che hãno ad hauerla, & in annesso consecutiuo, quale è i beneficij ecclesiastici, & altre cose, che ricercano, che preceda alcuna spiritualità in colui, che l'ha d' hauere.

[f] In 2ª. 2ª. q. 100. art. 4.

QVINTO, che secõdo la intentione di tutti, come il [g] Gaie. esplica, alcune di tutte queste cose spirituali sono puramente spirituali, quali sono le spirituali per essentia. Altre sono composte di spirituale e temporale, alcune delle quali il principale, & il piu è spirituale, & il meno, & meno principale è temporale, come sono i sacramenti, & l'opre di dire messa, predicare, consacrare, benedire, &c. Alcun'altre di quelle il principale, & il piu è temporale, & il meno è meno principale, & spirituale quali sono i calici, gli ornamenti, la Chiesa, &c. & quantunque nissuna di queste cose si puo uendere in quanto alla parte spirituale, ne per ragione di quella si può estimare di maggiore prezzo, però queste ultime possono uendersi, & comprarsi per ragione del temporale, & non primi.

[g] In d. ar. 4.

SESTO, che altra cosa è dare, ò pigliare alcuna cosa per uia 102
di sustentatione. Et altra dare, & pigliare per uia di prezzo,

& ancho

& ancho altra dare, e pigliare per uia di ſuſtentatione neceſſaria, & altra per uia di ſuſtentatione non neceſſaria, perche per uia di prezzo non ſi puo dare, ne pigliare nulla per l'opre delle quali il principale è ſpirituale, & per uia di ſuſtentatione ſi, & perche per ſuſtentatione non neceſſaria, per la qual pigliano i ricchi, non ſi puo pigliare per uia di patto, anchor che ſi, per uia di donatione, legato, legge, ò coſtume, & per la uia di ſuſtentatione neceſſaria, per la quale pigliano i poueri ſi puo pigliare ancho per uia di patto, come il dichiarò, & prouò bene [a] il Gaiet.

103 SETTIMO che la ſimonia ſi parte in tre ſpetie, cioè in ſola mentale, ſola conuentionale, & reale. La ſola mentale è quella, con la qual ſi uuol dare, ò pigliare alcuna coſa temporale per prezzo dello ſpirituale, & non ſi da, ne ſi piglia, & quella, con la qual ſi piglia, & ſi dà ſenza eſprimere quella uoluntà, e per conſeguente ſenza patto eſpreſſo, ne tacito. Della qual diffinitione, ſi ſegue che ſono due ſorti di Simonia Mentale, una che non arriua all'effetto & opera di dare, & riceuere. Et l'altra che arriua, come l'habbiamo gia detto [b]. Et queſta ſimonia mentale, ancorche ſia peccato. M. nondimeno non ſi puniſce nel foro eſteriore [c], ne porta ſeco ſcommunicatione, ne reſtitutione, ò ſia uietata da legge diuina, ò ſolamente da humana, come il dechiara Greg. Nono [d] ſopra il qual detto doppo il Gaiet. [e] piu largamente ho detto, per il qual ſi poſſono conſolare molte conſcientie d'alcuni, che temono Iddio, non oſtante che la uſura mentale obliga à reſtituire quello, che ha preſo piu di quello, che preſtò, ſecondo la commune [f], Che lungamente habbiamo confermato & difeſo hora nel breue commento del capitolo finale di Simonia [g] che habbiamo compoſto riuedendo queſto Manouale, per dichiarar queſto ponto & altri difficili che di ſotto [h] habbiamo tocco; prouando che Adriano, Maggior, Medina, e Sotto, macchiarono quel Teſto, contra tutta l'intentione dell'Autore, & contra la molto antica & uſata interpretatione de' Teologi, & Canoniſti. La ragione ſufficiente della qual differenza non ſi dà facilmente, ancorche una fra l'altre è quella del Gaiet. [i] cioè che quello, che ſi dà all'uſuraio mentalmente, ſi da quaſi per forza, & inuolontariamente, & quello che ſi dà al ſimoniaco mentale, ſi da uolontariamente, come à colui, che uende, ò che compra.

104 LA Simonia ſolamente conuentionale è la ſimonia, che non

[a] In d.artic.3. & in ſumma uerb. ſymonia.
[b] In Cōmento cap. fin. de ſymo. not.3 infra cum hoc Manuali impreſſo.
[c] Ca. Cogitationis de pœn. d.1
[d] Ca. fin. de ſymo.
[e] 2a. 2e. q. 100. artic. 4.
[f] In d.ca. fin. & ca. Conſuluit. de uſur.
[g] Quod cū hoc Manuali exauditur. not. 3.
[h] Infra eo. cap. numer. 105.
[i] Vbi ſupra.

ſolamente ſi uolſe, ma anco ſi manifeſtò ad altro, & con quello dichiarò ò tacitamente contrattò, però non ſi conſumò il trattato, almeno da una parte, e queſta è peggiore, che la mentale, e non tanto cattiua, quanto la reale: perche non ſolamente è mortale, ma anco ſi puo punire nel foro eſteriore, ma non porta ſeco ſcommunicatione, anchor che ſia neceſſario reſtituire quello, che ſi piglia à colui, che il donò, come ben l'ha detto il Gaet. auanti che la giuſtitia diſponi altra coſa. Habbiamo detto tacitamente, perche alcune uolte queſto contrattamento ſi fa ſenza gran diſputa, & diſſentione, & ſenza molto ſpatio di tempo, in un momento, anchora ſenza parole, quando uno intende che l'altro li uuol uendere il ſuo beneficio per danari, & lui gli dona ſenza dire nulla, & l'altro gli piglia, intendendo, che gli li dona per il beneficio, & doppo colui non gli dona il beneficio. Hab 105
biamo detto, almeno dall'una parte, per ſignificar, che quantunque uno dà per patto, & contrattamento il temporale, non dimeno ſe l'altro non dà lo ſpirituale, ſolamente è ſimonia conuentionale, & non reale, come ancho il confeſſa il Gaet. [a] & il medeſimo ſi ha da dire, quando uno da lo ſpirituale, & l'altro non da il temporale. Queſto ſi raccoglie [b] dalla opinione di Caſſiodoro, [c] & di Gometio, [d] in quanto dicono, che quel conferir de beneficij fatto per ſimonia conuentionale, è ualido, & è chiaro, che per quel conferimento ſi da il beneficio, & ſi proua per la ragione, con la quale il Gaet. prouò il detto precedente, anchor che tenghi il contrario di queſto [e]. A che ſeguita Soto, Ma (ſe non gli ingannamo) efficacemente diſendiamo al preſente, nel detto commento [f] a' detti Caſſiodoro, & Gometio.

[a] In ſumma uerbo. Symonia.

[b] In ca. Si quando pag. 12. de reſcript.

[c] In deciſi. 5. de conſtit.

[d] In q. 12. regul. de triennal. poſſeſ.

[e] Vbi ſupra.

[f] Prædicti. ca. fina. de ſymo. Quod cum Manuali excuditur. nota. 3.

106 La ſimonia reale è quella, che non ſolamente ſi uuol, e ſi contratta eſpreſſamente, ò tacitamente, ma anco ſi termina da tutte due le parti, e queſto è peggior che tutte, perche non ſolamente è. M. & ſi puo punire nel foro eſteriore, ma anco tiene congionta ſeco ſcommunicatione., è nullità di titolo beneficiale, ſe ſi donò, è neceſſità di reſtituire quello, che è ſtato preſo. Onde ne ſegue, che le preſentationi, elettioni, confirmationi, e qual ſi uogli prouiſione, & ancho renuntiationi fatte per ſimonia reale, per il medeſimo fatto ſono nulle, & le prouiſte, non fanno i frutti ſuoi, ma ſon obligati à laſciare i beneficij, come coſe ingiuſtamente ottenute, con tutti frutti malamente pigliati,

ſecondo

secondo c'ha ordinato Papa Paolo secondo [a] e piu qual si uoglia, che commette simonia reale per ordine, ò beneficio, ò sia occolta, ò notoria, oltre che resta sospeso dall'ordine riceuuto per simonia, e senza ragione de i benefitij, che per quello uolsero conseguire sono scommunicati, per il medesimo fatto, le parti, & ancho i mezani, e quelli, che per tal fatto donorono conseglio, fauore, & aiuto, come l'istesso l'ordinò doppò di Martino Quinto. [b] Hauemo detto, simonia reale, perche la mentale non opera questo [c] secondo tutti, [d] ne ancho la conuentionale, se non fusse consumata da tutte due le parti, per quel che poco auanti, & altroue [e] hauemo detto. Ma se c'è alcuna simonia reale, senza mentale, l'habbiamo detto nel sopradetto [f] cõmento.

[a] In Extrauagan. de symo.

[b] In Concil. Constantiensi. sess. 43.

[c] Ca. fin de sym.

[d] Maior. Adrianus Medina, & Sotus ubi supra.

[e] In prælectio. ca. Si quando. pag. 12. de rescrip. & in Commento. ca. fin. de symo.

[f] Prædicti ca. fin. de symo. qnod cũ hoc Manuali imprimitur notab.

INTERROGATIONI.

SOMMARIO XX. DEL CAP. XXIII.

107 *Come pecca mortalmente di Simonia chi dà ò tuolle pretio per cosa pura spirituale: ò per quella parte, che tiene di spirituale, ò per lo annesso à quella, benche il pretio sia lode, che, Io sono quando &c.*

108 *O' dà danari per pretio di Messe, d'Orationi, di dir Salmi &c. & non per sustentatione elemosina, ò punitione: &c.*

109 *O' per dir Messe ministrar Sacramenti, ò altri atti Sacramentali &c. ò per elemosina di Messe.*

111 *O' comprò alcuna cosa temporale piu cara, per lo annesso spirituale à quella.*

108. 109. *Come non commette Simonia, chi da per cose spirituali, per uia di sustentatione: punitione &c.*

110 *Ne chi dimanda quello, che se gli debbe, per legge, ò costume ò per obligarsi à predicare, ò à ministrare Sacramenti.*

109 *Se può il Vescouo tassar le messe.*

111 *Simonia, d'ordine, di beneficij: di presentationi remißiue.*

111 *Qual Simonia, puono assoluere i frati minori & altri priuilegiati.*

107 E uolse deliberatamente dare, ò pigliare alcuna cosa per prezzo di cosa puramente spirituale, ò di cosa congiunta à quella, ò di cosa composta di spirituale, & temporale, della quale ha principal parte era spirituale, ò composta di principal parte temporale, e di minor

parte principale spirituale. M. per il detto, [a] ò quello, che si donò, fusse stato dono di lingua, come sono lodi, & prieghi, ò doni de seruitij, ò doni di mano, che sono danari, & quello che danari si stimano con tanto che i prieghi, lodi, & seruitij si donino, & si facciano, come prezzo dello spirituale. Come quando dua espressamente, ò tacitamente contrattano, che uno lo lodi, ò lo prieghi, ò lo serui tanto, ò di tal maniera in presentia de tali, ò in tal luoco, ò in tal modo, & che l'altro gli donarà per quello un beneficio, ò ordine, che se i prieghi, le lodi, ò il seruitio non uscissero da gli ordini della sua natura, & non passassero in quella della pecunia, ò prezzo, non si commetterebbe simonia, anchor che le lodi fussero false, & i prieghi mali, & i seruitij peruersi, secondo la sentenza di S. Tho. [b] la quale espli ca il Gae. [c] & si puo inferire della diffinitione dechiarata di sopra.

SE donò alcuna quantità di danari, accio gli dicessero tante messe, con intentione che quella fusse prezzo delle messe, & per quella comprarle. M. anchor che il facesse per ignorantia, [d] però non pecca mortalmente, se la donò per uia di elemosina, ò sustentatione, ò per cosa, che doueua per legge, ò per costume, perche per molte uie si possono dare danari per le cose spirituali, come è detto di sopra. [e] De i quali sono quelli della sustentatione, [f] & di castigo, come si fa nell'assolutione degli scommunicati, che pagano le spese, & altre pene statuite. [g] Ne è necessario dare queste pene à i poueri, come pare intendere San Tho. [h] con alcuni altri, [i] dato, che sarebbe assai piu sano, & migliore. Di quelle, e ancho quella di riscuotere la sua uessatione per un testo singolare. [k] Però è necessario, che auanti che sia acquistata la ragione della proprietà, & ancho nella possessione, secondo la comune [l]. Delle medesime è ancho quella dell'elemosina, [m] che si dà à poueri, per le sue orationi, anchor che darla per uia di prezzo, è simonia, come ancho uolere comprare la uita eterna per danari, donandoli per prezzo di quella. Dicano come li piace alcuni, pensando malamente, che questo tiene S. Thom. [n] il quale non dice tale è quel di Daniele, [o] è di S. Ambr. [p] non parlano di uendere, & redimere ueramente, se non della metaforica, che tiene qualche similitudine con la uera, come il sente S. Tho. [q] Da questo ne segue, che colui, che s'accorda có alcuni, che gli daranno un táto, accio gli dica il salterio, ò cosa simile; cómette simonia, se si da per uia di prezzo,

ma

[a] Supra eo. in 5. præ supposit. nu. 101.
[b] 2a. 2e. q. 100. artic. 5.
[c] In summa. uerbo Symonia. in fin ca. 2
[d] Arg. ca. per tuas 3. de symo.
[e] In 6. præsupposi. num. 101.
[f] Ca. Iudices. adiuncta gl. egregia uerb. in sumptum. 1. q. 1. & ca. Cum sit de symo.
[g] Ca. uenerabilibus. § Porrò de sent. ex com. lib. 6.
[h] In 4. dist. 25
[i] Arg. cap. Dilectus cum ei notatis. de pœnis.
[k] In ca. Dilectus. 2. de symo.
[l] Ibidem.
[m] Arg. d. ca. Iudices.
[n] 2a. 2e. q. 100. artic. 1 ad 3.
[o] Ca. 4 peccata tua ele emosynis redime.
[p] In ca. Medicina. de pœn. d. 1.
[q] Vbi supra.

ma non la commette se lo dà per uia di sustentatione, elemosina costume &c. come ne ancho sarebbe se gli lo donasse per uia di prezzo, accio ueggbiasse sopra un morto, anchor che s'intendesse, che hauea da dire il salterio, [a] come piu abasso si dirà.

209 SE pigliò, ò donò alcuna cosa temporale, per dire messe, ò fare dire altri diuini officij ò ministrare sacramenti, benedire spose, chiese, dar ordini, predicare, & fare altre simili opere, composte d'una parte temporale, & meno principale, che è la fatica, che in quelle si piglia, & dall'altra piu principale spirituale, che è l'istessa opera che nasce dalla potestà spirituale, per quella donata per prezzo di quella opera, ò ancho per prezzo di quella fatica, che è accessoria all'opra. M. secondo S. Tho. [b] per il detto, [c] ma non è mortale, se la donò, ò pigliò per altri rispetti sopradetti, & perche tutti i Vescoui, Chierici, & frati, e monache, ò siano ricchi, ò poueri, ò parrocchiani proprij, ò altri tutti, possono pigliare senza peccato le pietanze, elemosine, & salarij, che per costume pio, ò legge naturale, diuina, ò humana giusta, quali si deueno à quelli, che tale, ò tale opera fanno spirituale, non come prezzo di quella, ne della fatica, che
210 si pigliano in farla, ma come debito pio, per quel che [d] altroue piu largamente scriuemmo, ne incargano, che dicamo qua, se i Vescoui ponno commandare, che per ogni Messa picciola si dia un marcello, ò un tanto piu del costume, & che colui, che lo dirà non pigli meno, al qual rispondono alcuni che si, perche il gouernatore della Republica puo tassare il giusto pretio [e] delle cose, & perche par giusto pretio, che chi dice Messa per uno sia per quel giorno sostentato, ma (al nostro parere) non lo ponno fare perche le cose spirituali, & le opere necessarie per il suo essercitio, non tengono pretio [f], & per consequente il suo pretio non si ha da tassare [g]: & gia che si potesse tassare il pretio della sustentatione, hauria da essere come la tassa d'altre cose uendibili: che non suole essere, che niuno le uenda, ò compra per meno della tassa, se non che niuno le uenda, ò compra per piu, & perche pare che se il Chierico puo uendere per meno di quello, che uale, ò dare gratiosamente gli altri suoi beni, che di sua natura non si hanno da dare *gratis*, per piu forte ragione, debbe poter dire la Messa gratiosamente, ò per meno d'altri, poi che quelle son cose, che di sua natura, si debbono dire senza pretio, & di gratia [h], Et perche questa ordinatione dimi-

[a] Hostiens. in sum. de symo. §. qualiter uersi, Quid si clericus.

[b] 2ª. 2ᵉ. q. 100. artic. 3

[c] Supra. eo. ca. numer. 101.

[d] In ca. significatũ de præben.

[e] Ca. 1. de emp. & l. 1. §. Curarcarnis. ff. de offe. præfe. urbis.

[f] Cap. Qui studet. 1 q. 1. l. Inter stipulantem. §. Sacram. ff. de uerbo. obliga.

[g] Quia nõ enptis nõ sunt qualitates. l. Si seruũ. §. 1. ff. de act. emp.

[h] Si enim quod uidetur minus inesse inest, & id quod magis. ca. Cum in cũctis de elect.

nuisce le Messe, da occasione che colui, che ne faceua dire uinti, ne faccia dire diece, diminuisse la diuotione, & da mostra di cupidità, & perche per cosa molto singolare si tiene un [a] cap, in quanto dice che i prelati ponno constringere i Laici, che paghino quello, che si suole pagare per lodabile costume, & dice Pan. & la commune [b], che, perche quello si possa fare conuiene che il principio di quel costume fosse stato uoluntario, qual non saria quello di tal precetto, & anco perche questo è pregiudicio de i Laici & senza suo consenso: non è giusto che si faccia [c], & perche abasso [d], aggiungemmo che al Chierico non si debbe la sustentatione per le Messe sole, & perche per tutto il sopradetto (almeno giusto) questa ordinatione, è contra legge, & non puo il Vescouo ordinare contra quella [e]: benche l'uso lo potria fare [f], & anco perche è conclusione, di San Tho. [g] approuata, che quantunque si puo ordinare in una Chiesa, che si faccia processione, nel sepelire di quello, che darà un tanto ma non che non faccia in quello di colui, che non darà quel tanto: & se i parrocchiani sacrestani, ò altri possono tuore alcuna cosa di quello, che li danno, per far dir Messa senza dirle
alcuna di quelle, abasso si tocca [h], & possono senza peccato 110
di simonia riceuerlo, auanti, che la facciano, & alcune uolte domandarceli, cioè quando lo cercano, per leuare contentione, che temono doppo, [i] Et ancho possono nel foro esteriore dimandare al Vescouo, che costringhi il popolo à guardare in questo pagamento l'uso, & costume anticho, [k] se prima, che si cerca il pagamento, si fa, ò ministri, anchor che siano abbati, ò parrocchiani della parrocchia oue sono quelli, à chi si domanda, pur che non cerchi altro stipendio particolare della messa, ò opera, che deue al popolo, ò ad altro, senza suo consenso tacito, ò espresso, come dicemmo in quel luoco, & anco puo domandare per prezzo dell'obligo, di seruire per Vicario, cappellano, ò predicatore un'anno, ò mese, ò settimana. [l] Et ancho per la fatica di andare à fare questo, per insino à un certo luoco, per che queste obligationi, & fatiche da se non sono accessorie à quelle opere, come bene il dichiara il [m] Gaet.

Della simonia de i ordini si dirà appresso nello stato de gli 111
Chierici, [n] & de i beneficij in quello de i beneficiati, [o] & di quella di presentare à beneficij, in quello de i [p] signori.

Se ha uenduto, ò comprato alcuni beni piu caro per ragione del

[a] Ca. Ad apostolicã de symo.

[b] Panor. Feli. & cõmunis in d. cap. Ad apostolicam & cap. suam. & ca. Iacobus de symo.

[c] Arg. ca. super eo. de off. deleg. l. 3. §. Si quis à principe ff. ne quid in loc. publ.

[d] Infra ca. 25. nu. 92

[e] Cap. Quod super his de maior.

[f] Iuxta latẽ notata per Pan. Roch. & cõmunem in ca. fi. de consuetu.

[g] 2a. 2e. q. 100. art. 3. ad 2.

[h] Ca. 25. num. 91.

[i] Ga. in uerbo. Symoniaca 2.

[k] Ca. Ad apostolicam. de symo.

[l] Innoc. in ca. Quoniã ne prælati uic.

[m] 2a. 2e. q. 100 artic. 3.

[n] Infra. ca. 25. nu. 68

[o] Infra cap. 25. numer. 115.

[p] Infra. ca. 25. nu. 8.

del patronato, ò ius di presentare ad alcuno beneficio, che a quello stauano congionti, ò alcuni calici, ò corporali, per essere consacrati, ò pater nostri, ò alcune altre cose, per essere benedette per ragione della consecratione, ò benedittione per il sopradetto. M.

PAPA Eugenio Quarto concede a i confessori dell'ordine de i Frati Minori, che possino assoluere dal peccato della simonia, non essendo per ordine, ò beneficio, che non è cosa di molta importanza, perche l'altre simonie non portano seco scommunicatione, secondo la commune.

DEL TERZO PECCATO, O' VITIO CAPItale, ò Cardinale, che è la Lussuria.

SOMMARIO XXI. DEL CAP. XXIII.

112 *Lussuria che cosa è, à che opere inchina, come cresce sei & piu spetie, & queste otto figliuole tiene, come le parturisce.*

113 *Delle figliuole della lussuria.*

113 *Perche i Capitani cõtemplatiui, & dotti l'hanno piu di fuggire.*

112 *Lussuria con l'esperienza si fortifica: fuggendo da quella si uince.*

112 *Castità uirginale, piu facile, à guardare, che la uiduale: & la uiduale piu che la congiugale: in grande, & frequente assentia de i congiugati.*

112 VSSVRIA è uitio dell'anima, che inchina à uolere diletto disordinato di copula carnale, ò di preparatorij à quella, & la sua opera, & atto è il uolere, ò desiderio, ò piacere di quel diletto, è come ogni diletto, che nasce da copula carnala, ò da suoi preparatorij, è disordinato, eccetto quello della copula maritale, per questo ogni uolere, desiderio, ò piacere di diletto di copula, eccetto quella del matrimonio, è peccato, al quale il uitio di lussuria inchina, oue ne segue, quanto inganno euidente di caste anime, & quella predica del demonio. Fa esprientia una uolta di questo diletto, & doppo mai piu usarai quello, ò satiati una uolta di quello, & in tanto te n'appartarai, che mai piu lo farai, perche quell'una sperienza, ò satietà genera, ò agomenta molto il uitio della lussuria, ilquale combatte doppo con la natura corrotta, & per consequente assai meno po-

trà resistere colui, che ha combattuto, à due, che potea à un solo. Ne segue ancho, che piu facil cosa è custodire la uirginità, che la castità uedouale, e che maggiori sono le guerre, che patiscono quelli, che si sono accasati, iquali rare uolte il suo matrimonio usano, che le monache, che mai usano carnalmente, che è gran consolatione per lo stato chiericale, & uirginale angelico. Ne segue ancho, quanto sia santo il consiglio, per custodire la castità, mai non esperimentare questo disordinato diletto, & per sempre fuggire, ò rinegare quello, come del demonio, conforme al detto dell'Apostolo. [a] Fuggite la fornicatione, & che la piu facil maniera di uincerlo, è quella di fuggirlo, con tutte le sue occasioni, secondo Gio. Cassiano, [b] & tutti i padri santi. L'interrogationi di questo uitio sono state dette nel sesto precetto.

[a] 1ª. Ad Corin. 9.

[b] In libr. de Instit. monac. Tho 2ª. 2ª. q. 35. art. 1. ad 4.

Che questo sporco & abbominabile uitio, oltra le sei, ò sette, ò piu spetie, che tiene, (delle quali sopra [c] è detto) è uitio capitale Cardinale, ò caporale, perche di quello nasce otto figliuole infernali, secondo S. Gregorio [d]: & S. Tho. [e] approuati, la prima è cecità dell'intelletto, che fa errare circa della cognitione del buon fine: la seconda, precipitatione, che inchina ad operare senza consiglio, circa i mezzi conuenienti per il fine: la terza, inconsideratione, che incita à non giudicare quello, che s'ha da fare come conuiene: la quarta, incostantia, che inchina à non perseuerare nel buon proposito: la quinta, amor di se stesso, che ne inchina ad amarui disordinatamente, la sesta abborrimento d'Iddio, del quale, egli ne libera per sua Misericordia: la settima, affettion di questo mondo, che ne incita al suo disordinato amore: La ottaua, horrore dell'altro mondo, che ne incita al suo disordinato spauento: le quali anco sogliono nascere d'altre madri. Ma piu ordinariamente di questa sua & maledetta, perche questa con la uehemente passione del maggior diletto di tutti i corporali al quale incita, fa, che la potentia inferiore della concupiscentia, amica del diletto si nutrisce, liga, & occupa in considerare & godere, & uolere godere di quella, & la potentia inferiore della concupiscentia, occupandosi tanto di uero in quello, per la congiuntione, che tiene con la superiore parte dell'intelletto, la porta con se, alle uolte, come strassinando, perche intenda in quello, che la concupiscentia uuole & si distrae & lascia d'intendere, & uedere quello, che debbe, circa de i fini debiti, che non si consiglia: cerca de i mezzi, che per quelli

[c] Ca. 16. nu. 3.

[d] Lib. 31. Moral.

[e] 2ª. 2ª. q. 153. artic. 5.

conuengono: che non considera, quello, che ha da fare, che non contenga costantia ne i suoi buoni propositi, che disordinatamente ama se stesso, & questo mondo, che abborisca Dio & tema l'altro secolo. La onde se seguita quanto, (piu che gli altri
113 si hanno da largar da questo sporco & uiscoso uitio,) tutti i contemplatiui, (che sono Chierici & Religiosi) tutti i letterati, tutti i gouernatori, capitani & giudici, che tengono maggior necessità di prudentia, scientia, prouidentia, consiglio, circospetione & costantia: & cosi circa de i fini, che hanno di pretendere, come circa de i mezzi, che per quelli conuengono, & quanto tutti i detti, & gli altri ne debbono allongare di sua maladetta conuersatione. poi che quella ne conuita, (ò almeno per indiretto) ad amar piu noi, & questo mondo, che Dio & l'altro, & anco abborrire l'istesso Dio Creatore, Gouernatore, Mantenitore & glorificatore & ogni nostro bene, che è il maggiore di tutti i peccati, come sopra [a] è detto, l'interrogatione dell'istessa lussuria si posero nel cap. XVI. Si seguono le sue otto figliuole.

[a] Suprà ca. 12. numer. 14.

DELLA CECITA' DELL'INTELLETTO.

SOMMARIO.

113 *Cecità dell'intelletto quando è Mortale, & Heresia.*

SE per l'amor del diletto corporale, ò altro disordinato appetito crede, che nõ è, alcuno fine principale & ultimo, per il cui seruitio lode & gloria, questo mondo, & tutto quello, che in esso fu creato, che è Dio Creatore & gouernatore uniuersale, ò che non ci è piu, che nascere & morire Mortale, & Heresia [b].

SE tiene per ultimo fine il diletto della carne, fama, lode, Honore, & gloria: potentia, commandare, Regno, ò bene alcuno temporale Mortale [c]: Fine ultimo, chi lo pone in una cosa sopra si è [d] detto.

[b] Arg. eorum. quæ notat Tho. receptus 1ª. 2ª. q 1. art. 4. & per totam quæstio. & Clem. 1. de summa trinit. & in fine trium symbolorũ, Apostolorum. Niceni, & Athanasij.

[c] Arg eorum, quæ latè tradit Thom. 1 2ª. quæst. 1.

[d] Supra eod. ca. numer. 3.

DELLA INCONSIDERATIONE.

SOMMARIO.

113 *Inconsideratione quando è Mortale anco senza uolontà di non considerare.*

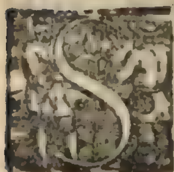

EI per non considerare, & auertire bene quello, che faceua (conforme alla sapientia che Dio li ha concesso) trappassò il precetto di Dio & della Chiesa, che l'obligaua à Mortale, M. se non quando senza uoluntà di non considerare fece tale cosa, che non l'harebbe fatta se consideraua, ò auertiua, come se non considerare, & auertire che è giorno di digiuno, ò se sta mangiò, ò fece cosa uietata secondo il Gaiet. [a] Benche quello, che porta per ragion di questo, cioè che poche uolte si pecca mortalmente, senza intentione di peccare, & mai contra l'intentione di non peccare, non mi par sicuro ne uero, quando gli fu colpa, almeno lata, in mirare giudicare, ò consultare, se quello era peccato, ò non: perche molti peccano mortalissimamente, pensando, che in quello seruono à Dio, & che non lo sariano, se pensassero di offenderlo [b]: come i giudei nell'occidere il Saluatore & gli Imperatori, in occidere i suoi Apostoli & predicatori [c].

[a] In uerbo. Inconsideratio.

[b] Arg. eorum quæ notat Tho. 1ª. 2ᵉ. q. 76. per totam. Facit ca. Non solùm. de reg. lib. 6. cap. Non mediocriter. de cō. d. 5. & ca. Ignorantia de reg. iur. lib. 6.

[c] Iuxta illud. Ioan. 16. Sed uenit hora, ut omnis qui interficit uos, arbitretur obsequium se præstare Deo.

DELLA PRECIPITATIONE.

SOMMARIO.

113 *Precipitatione sempre è peccato, & quando Mortale.*

S'EI senza deliberar con se stesso, ò con altri quanto la ragione ricercaua, fece, ò lasciò di fare alcuna cosa, sempre è peccato, per esser cosa contra ragione, & mortale, quando la materia donde quella si commette, lo fa tale.

DELLA INCOSTANTIA.

SOMMARIO.

113 *Incostantia è sempre peccato: quando Mortale.*

S'EI lasciò di perseuerare ne' suoi buoni propositi, ò d'essequirli contra quello, che la ragione commanda, è sempre peccato, & Mortale quando la materia, perche si commette, lo fa tale.

DELL'AMORE DI SE STESSO.

SOMMARIO.

113 *Amor disordinato di se stesso, sẽpre è peccato et quãdo Mortale.*

S'EI

S'EI amò se stesso per mal fine, ò in pregiuditio d'altri, ò in altra maniera disordinata, & contra la ragione, è sempre peccato; & Mortale, quando la materia & fine, in che, & perche si ama, & le sue circostantie lo fanno tale.

DELLO AMORE DI QVESTO MONDO.

SOMMARIO.

113 *Amor disordinato di questo mondo sempre è peccato: & quando è Mortale.*

S'EI amò questo mondo disordinatamente, &c. è sempre peccato; & Mortale, quando la materia lo fa tale, & piu s'egli uolse deliberatamente uiuere sempre in quello; come sopra è [a] detto.

[a] Suprà. ca. 12. numer. 16.

DELL'ODIO DI DIO.

SOMMARIO.

Odio di Dio molto grande. M. 113. remissiue.

SE deliberatamente, abborrì Dio &c. Mortale, come sopra s'è [b] detto.

[b] Supra. ca. 12. numer. 14.

DELL'HORRORE, E SPAVENTO DELL'ALTRO SECOLO.

SOMMARIO.

113 *Horrore disordinato dell'altra uita quando. M.*

S'E' si spauentò disordinatamente, con la memoria dell'altro mondo sempre è peccato; & Mortale quando per quello fece, ò lasciò di fare quello, ch'era obligato, sotto pena di Mortale.

DELLA IRA QVARTO VITIO CAPORALE, O' CARDINALE.

SOMMARIO XXII. DEL CAP. XXIIII.

114 *Ira paßione della potentia irascibile non tiene contrario.*

115 *Ira uitio caporale che cosa è à che inchina. parturisce sette figliuole.*

115. 116. *Quando è mortale.*

RINCIPALMENTE prosupponiamo, che Ira propriamente, secondo S. Tho. [a] è una passione particolare dell'anima, posta nella potenza chiamata Irascibile, [b] che non tiene altra contraria, [c] come tengono l'altre della potenza concupiscibile, cioè amore, & odio, tristezza, & piacere, & della irascibile, cioè speranza, disperatione, animosità, & timore, & questa passione de Ira puo essere ragioneuole, & contra ragione, [d] della quale non trattiamo in questo luoco. 114

[a] 1ª. 2ª q. 45. art. 1. & ca. Productior. de pœn d. 3.
[b] Ibidem art. 3.
[c] 1ª. 2ª. q. 23. art. 3.
[d] Ibidem. art. 4.

SECONDO, che l'Ira per uitio caporale pigliandola, è uitio dell'anima, che l'inchina à uolere disordinatamente uendetta, secondo S. Tho. [e] il peccato dell'Ira è quella uoluntà disordinata di uendetta, ilquale uolere è disordinato, per uolere di quello che non lo merita, ò maggiore di quel che merita, ò senza il debito ordine, ò con maggior feruore di quello, che conuiene secondo S. Tho. [f] & ne i tre primi casi è. M. se non la scusa il difetto della deliberatione, ò paucità della uendetta desiderata, secondo il medesimo [g], & nel quarto caso è ueniale, se non quando la uehementia del feruore fa rompere alcun precetto, che obliga à M. secondo che sente S. Tho. per parole piu communi, però piu oscure. 115

[e] 2ª. 2ª. q. 158.
[f] d. q. 158. art. 2.
[g] Ibidem art. 3.

TERTIO, ch'il uitio dell'Ira è uitio caporale, ò Cardinale, perche da quello nascono altri sette uitij, cioè, indignatione, gonfiare, gridare, bestemmia, contumelia, dishonorare, & rissa, secondo S. Tho. [h] il quale largamente è defeso da' suoi commentatori. Altri [i] à questi aggiongeno quattro altri, cioè, maledittione, seditione, guerra, & uendetta, però la maledittione si riduce à bestemmia, ò contumelia. La sedittione, & guerra alla rissa. La uendetta è atto dell'Ira.

[h] In d. q. 158. art. 7.
[i] Syl. uerbo. Ira. q. ultima.

INTERROGATIONI DELL'IRA.

E deliberatamente desiderò, ò uolse fare uendetta di cosa, che non era ragioneuole, ò uolse farla notabilmente maggior di quello, ch'era ragioneuole, anchorche uolesse farla per autorità diuina, ò della giustitia, ò di quella ch'era ragioneuole per autorità propria, contra notabile ordine delle leggi, 116

ò per ordine delle leggi, però per mal di colui, che è stato punito, & non principalmente per conseruatione della giustitia. M. per il sopradetto [a]. Habbiamo detto, deliberatamente, & notabilmente, perche la indeterminatione, & il poco scusano di mortale, secondo S. Tho. [b] riceuute. L'altre interrogationi stanno nel quinto [c] precetto.

[a] Suprà in 2. presup.

[b] Vbi supra art. 9.

[c] Supra ca. 15.

DELL'INDIGNATIONE FIGLIVOLA DELL'IRA.

SOMMARIO XXIII. DEL CAP. XXIII.

117 *Indignatione, quando è uirtù: quan do ueniale, quando mortale.*

117

E tenne alcuno per tanto indegno della sua affabilità, e conuersatione, che lasciò, ò tenne proposito di lasciare di far per colui quello, che doueua sotto pena di peccato. M. secondo la opinione del Gaiet. [d] & della commune, & anco s'egli si genera da quel danno e scandalo notabile [e], altramente non, perche l'Indignatione ben ordinata è uirtù [f], & non peccato. La disordinata communemente non è mortale, per non essere contra la charità d'Iddio, ne del prossimo.

[d] In summa. uerbo in.lignatio.

[e] Arg Matth. 18. & cap. Nihil de præscript.

[f] Ca. Disciplina. & capit. Qui sincera. 45.d.

DEL GONFIARE, ET GRIDARE FIGLIVOLE DELL'IRA.

SOMMARIO XXIIII. DEL CAP. XXIII.

117 *Gridare & gonfiare quando è uirtù, quando è ueniale, quando è mortale.*

E si gonfiò per cogitatione di uendetta, ò gridò di tal maniera, che per quello uiolò alcun precetto che l'obligaua à M. ò se diede, ò fece alcuno notabil danno, ò scandalo al prossimo. M. [g] altramente non, perche lo gonfiare, e gridare, se sono ordinati, sono uirtù, e se sono disordinati communemente non sono mortali.

[g] Arg not. supra capit.

DELLA BESTEMMIA FIGLIVOLA DEL-L'IRA, ET DELLA MALEDITTIONE.

SOMMARIO XXV. DEL CAP. XXIII.

SE deliberatamente col cuore, ò con la bocca dis 118
se alcuna ingiuria, ò maledittione à Iddio, ò suoi santi. M. come nel secondo precetto è stato detto [a].

Se deliberatamente maledì alcuno, cagionandoli il male, che li disse per se, ò per altri, ò desiderandolo di cuore per suo male. M. secondo l'Apostolo [b] & tanto piu graue, quanto maggior riuerenza deue colui, che maledice à quel, che è maladetto [c]. Habbiamo detto, deliberatamente, perche l'indeliberato non è mortale [d], come è detto di sopra [e]. Habbiamo detto, cagionandolo, per precetto, ò per prieghi, ò desiderandolo di cuore, perche dirlo con la bocca, senza cagionarlo, ne desiderarlo di cuore, non è. M. quali sono le maledittioni de i padri contra i figliuoli, che non passano i denti, quali sono quelle de lauoratori, mulattieri, che maledicono le sue bestie, & di quelle una senza fine d'altri, che maledicono se stessi, ò suoi compagni, ò le sue cose, ò danno al demonio, dicendo di parole, & non col cuore. Il demonio ti lieui. Ancorche è molto 119
da notar, che se al tempo, che lo disse, ueramente desideraua quello con la uoluntà quantunque doppo si condolesse di quello, non lasciò di peccare. M. come ben lo dichiara il Gaie. [f] Come ne anco lascia di peccare colui, che per forza della concupiscenza consentì in alcun'atto di lussuria, anchorche doppo si condolesse di quello. Habbiamo detto, per suo male, perche desiderar male per bene di colui, che si desidera, non è formalmente desiderar male à quello se non solo materialmente, poiche il desidera per ragione del suo bene, come l'intende S. Thomaso [g] & lo dichiara il Gaiet. Di maniera che si troua maledittione buona & mala.

[a] Ca. 12. numer. 83. & 84.

[b] 1a. ad Corinthios 9. Maledici regnum Dei nõ possidebũt.

[c] Exod. 21. Qui maledixerit patri, aut matri, morte moriatur. cap. plerumque 2. q. 7. & Genes. 9.

[d] Ca. Vnum. col. fi. ibi si assidua est. 25. dist.

[e] In ca. 11, nu. 4.

[f] 2a. 2e. q. 76. art. 2.

[g] 2a. 2e. q. 76. art. 1.

SE

S'egli maledì il demonio per rispetto della sua natura. M. perche quella è buona, e fatta per Dio, anchorche non è, ne anco ueniale, maledirlo per ragione di sua colpa [a], con questo che non li desidera piu male di quello, che merita, ne di altra maniera di quella, con la qual deue patire, per il [b] sopradetto.

[a] Iob. 3. Tho. ub supra arti. 1. ad 4.

[b] Supra. proximo num. 116.

120 Se maledì, ò donò al demonio alcune creature irrationali, come animali, uento, acqua, caldo, freddo, pietre, poluere, & altre che non tengono sentimento. M. Se le maledì in quanto sono creature d'Iddio, perche è bestemmia, & ingiuria d'Iddio, & se le maledì, in quanto sono cose del prossimo, & appartengono à quello, peccò, ò non peccò, come si hauesse male detto il medesimo prossimo [c], & se le maledì senza rispetto d'Iddio, che le creò, ne del prossimo, del qual sono, peccò ueniale, perche desiderò cosa uana poiche alle creature irrationali in se considerare non li puo uenire male, ne bene, come dice S. Tho. [d] & per piu gagliarda ragione non sarà piu che ueniale, se ueramente ne cagionò, ne desiderò il mal, che diceua, à chi lo diceua, come al nostro parere fanno la maggior parte, per questo quando i penitenti confessano generalmente, che maledisero, ò diedero al Demonio uento, pioggia, grani, frutti, &c. si deueno interrogare, se dissero quello, per esser creature d'Iddio, ò uero se cagionorono col suo detto alcun male in quelle, per farlo alcun suo seruitore, ò amico, per farli piacere, ò se col cuore desideraua quello, che diceua con le parole, perchè communemente sarebbe. M. ò sol parlò, non mirando quel che diceua ò senza desiderio, che uenisse quel, che diceua, perche sarebbe ueniale. Dell'altre figliuole dell'Ira, sopra sono state trattate, cioè della Rissa, Vendetta, Seditione, & Guerra congionte à quella nel quinto precetto [e], & della Contumelia, ò disonorare [f] nell'ottauo.

[c] Thom. ubi supra art. 2.

[d] In d. art. 2.

[e] Supra ca. 25.

[f] Supra cap. 18.

DELL'INVIDIA QVINTO VITIO CAPITALE, O' CARDINALE.

SOMMARIO XXVI. DEL CAP. XXIII.

121 *L'inuidia uitio, che cosa è, come differisce dall'odio timore & indignatione, è caporale & madre di queste cinque figliuole.*

121 *Odio del prossimo in che differisce dalla inuidia.*

122 *Come pecca mortalméte d'inuidia colui, al qual duole ben d'altri*

per diminuir per quello la sua gloria.

122 *O' per fine mortale, se la uoluntà, superiore consentì alla sensualità.*

123 *O' perche non lo merita, ò propose d'imitare i cattiui.*

PRINCIPALMENTE presupponiamo, che l'Inuidia è uitio, che inchina colui, che la tiene, ad attristarsi del bene d'altri per esser diminutiuo della sua eccellentia, secondo la mente d'Aristo.[a] & di S. Tho.[b] ilquale ben dichiara Gaiet. contra gli altri[c]. Habbiamo detto diminutiuò, perche per quattro rispetti posſiamo non uoler il ben d'altri, & per altre tante attristarsi di quello. Il primo per esser ben suo, e questo è odio. Il secondo per risultar da quello danno à noi, ò ad altri, che è effetto di timore, e puo esser buono & cattiuo. Il terzo per esser colui indegno di quello, ch'è indignatione, & è male secondo la legge Christiana, non secondo Arist. come il dice S.[d] Tho. Il quarto per essere diminutiuo di nostra eccellenza, & questa è Inuidia, & sempre è peccato, & di se. M. secondo S.[e] Tho. perche è cōtra la carità, laquale fa rallegrare del bene del prossimo. 121

[a] Rhethoricorum.
[b] 2a. 2e. q. 36. artic. 1.
[c] In d.art.1.
[d] Vbi supra.
[e] Vbi supra. articul.3.

SECONDO che l'Inuidia è uitio capitale, ò Cardinale, perche da quella nascono altri cinque uitij, cioè, Odio, Sussurratione, Detrattione, Allegrezza dell'altrui male, & tristezza dell'altrui prosperità, secondo S. Greg.[f] dichiarato per S. Th.[g] & perche l'interrogationi della Sussurratione, e Detrattione sono dette di sopra[h], porremo qui quelle dell'Inuidia, & dell'altre tre sue figliuole insieme.

[f] 31. Moral.
[g] Vbi supra art. 4.
[h] In ca. 18. nu. 14. & nu.33. cum sequē.

SE si dolse deliberatamente de i beni notabili del prossimo, cioè della sua scientia, honore, fama, ricchezze, essere in gratia, ueneratione, e cose simili, per risultar da quelli detrimento alla sua propria eccellenza. M. per il detto[i]. Habbiamo detto notabili beni, & deliberatamente, perche attristarsi di picciolo bene, ò senza deliberatione, che non passa dalla sensualità alla ragione, non è. M. secondo tutti. Habbiamo detto, per esser diminutiuo, &c. perche il dolersi del bene temporale del prossimo, per creder che sarebbe cagione della sua ingiusta persecutione, ò d'altro, ò perche credeua, che per quello si farà peggiore, ò per altro buon fine, non è peccato, almeno. M. secondo S. Tho.[k] e colui, che uuol conoscere, se l'Inuidia, Odio, 122

[i] Supra. proxime. num. praeceden.
[k] Vbi supra. art. 3.

Ira,

Ira, Superbia, Vanagloria, & Auaritia passano dalla sensualità, & arriuano alla ragione, ò non considera, se dubitò, se consentì con la ragione ò non, ò se si pentiua, che tali tentationi li uenissero, perche quel tal dubbio, ò scontentamento sono gran segni, per credere che non consentì con la uolontà rationale, & che tali mouimenti erano solamente nella sensualità, & non nella [a] ragioneuole.

[a] Rosel.uerb. Inuidia. §. 2. & infra in simili.nu. 139.

123 Se si attristò, per non hauere tanti beni temporali, quanti altrui, per fine mortale male. M. anchorche dolersi per buon fine, non è peccato, & tristarsi per cattiuo fine ueniale, non è. M. & dolersi, perche non ha quelle uirtù, che uede, che altri hanno, è cosa lodeuole, secondo la mente di S. [b] Tho.

[b] Vbi supra.

Se deliberatamente si dolse, ò si attristò, perche Iddio dona beni à cattiui, reprendendo la diuina prouidenza, ch'ingiustamente compatisce i beni temporali. M. secondo tutti, & la opinione cōmune, & che largamente dichiara il Gaet. [c] in una parte, & breuemente in un'altra [d], ma non se gli rincresce, ò si attrista de i beni di tali cattiui, senza reprender la diuina prouidenza, secondo il medesimo, come si contristano quasi tutti quelli, che cosi si attristano, al nostro parere.

[c] 2ª. 2ª.q.36.art.2.

[d] In summa uerb. Nemesis.

Se deliberatamente propose d'imitare i uestigij de i cattiui nelle cose, che peccano. M. accioche fusse come essi temporalmente prosperati. [e] M.

[e] Idē ibidem. quia contra ilud psalm. 36. Noli æmulari ut maligneris.

DELL'ODIO FIGLIVOLO DELL'INVIDIA.

SOMMARIO XXVII. DEL CAP. XXIII.

124 *Odio del proßimo quale è mortale, & impedisce l'assolutione: & quale è uirtù.*

124 SE desiderò al prossimo alcun male all'anima, corpo, honore, fama; ò robba per suo danno, ò se gli dispiacque d'alcuno ben suo. M. di se, secondo tutti, se la paucità, ò indeliberatione non lo iscusa, perche direttamente è contra la charità, poiche non si deue, ne ancho il nemico abborrire, secondo la sua natura, se non solamente la sua colpa, secondo tutti [f]. Habbiamo detto per esser danno, ò bene suo, perche il desiderio del mal del prossimo, ò attristarsi del suo bene, per alcuno buon

[f] Matth.5. capl. Ea uindicta. & ca. Hæc autem uita. 23. q. 4.

fine, come desiderarli infirmità, accio si conuerta à Dio ò morte accio non facci danno á i buoni, ò per altre cagioni simili, non è odio propriamente, perche non gli desidera male per suo danno, per il sopradetto [a], & lo dichiara S. Tho. [b] & San Anton. [c] quanto tiene tal odio, non deue essere assoluto per il confessore, ne riceuere il sacramento della [d] communione.

[a] Supra in præsupposs. 2.
[b] 2a. 2æ.q.36. art.2
[c] 2a. part. tit. 8.ca. 3.Facit d.ca. Ea uindicta.
[d] Ca. Falsas.de pœni. dist. 5.

DELLA GOLA SESTO PECCATO CAPITALE.

SOMMARIO XXVIII. DEL CAP. XXIII.

125 *Gola che cosa è, à che inchina: quando è mortale.*
126 *Tiene queste cinque spetie, è uitio caporale, che parturisce cinque brutte figliuole.*
126 *Gola, guadagnerà la Spagna, se i principi &c.*

Resupponiamo primamente, che gola, secondo la sentenza di S. Tho. [e] & il suo commentatore communemente riceuute è uitio, ch'inchina à mangiare, ò bere disordinatamente, sapendo, ò douendo sapere, che è tale, & il mangiare, ò bere disordinato, & l'opera, è peccato della Gola, che è chiaro esser sempre peccato, poiche ogni opera contraria all'ordine della ragione, e uirtù è tale, secondo Dionisio [f], & si uieta per precetto diuino, [g] anchorche non direttamente per alcuno de i dieci, & è. M. quando si mette l'ultimo fine in quella, & per quella si trapassano i precetti diuini, ò humani, che obligano à peccato. & ancho, quando per quella si fa danno notabile, sapendolo, ò douendo saperlo, alla salute propria, ò à quella del prossimo, incitandolo à quella. 125

[e] 2a.2æ.q.148.art.1. adiiciis quæ innuit in q.150. art. 1.
[f] Cap. 4.de diuinis nominibus.
[g] Luc.21.ad Ro. 13. & ad. Galat. 5.

Secondo, che cinque sono le spetie della Gola, secondo S. Greg. [h] le quali si contengono in questo uerso, cioè, *præ, prope rè, lautè, nimis ardenter, & studiosè*, dichiarate per S. Tho. [i] cioè, mangiare, ò bere innanzi tempo, ò di souerchio, ò con souerchio ardore, ò assai presto, ò mangiare apparecchiato cose souerchie & molto gustose, & uolesse Iddio, che i supremi gouernatori ecclesiastici, & secolari donassero ordine, come questo uitio bestiale, che con le sue compagne ha distrutto gran parte della Christianità, si discacciasse dalle parti, che ha occupato, & se gli uietasse l'ingresso di quelle, che anchora non ha preso, & non finisce 126

[h] 31. Moralium & ca. Quinque de con sec. d. 5.
[i] In dicta q.148.artic. 4.

di

di conquistare tutta la Christianità, che da poco in quà uanno guadagnandola.

Tertio, che gola è uitio capitale, ò cardinale, perche da quella nascono cinque bruttissime figliuole, cioè Grossezza, ò uero ottusione di ragione, Allegrezza disordinata, Vaniloquio, Immodestia, ò uero bossonerie, & Immonditia.

INTERROGATIONI.

SOMMARIO XXIX. DEL CAP. XXIII.

127 129 *Come pecca mortalmente di gola, chi pone il fine ultimo, in mangiare, & bere; ò per quella rompe alcun precetto, ò per quella uomita, ò mangia ò da mangiar cosa, che fa danno notabile.*

128 *O' mangia cibi pretiosi, ò mangia carne onde non se ne mangia per esser egli di terra donde se ne mangia.*

129 *O' imbriaga se ò altri.*

130 *O' mangia, ò dà à mangiare carne humana.*

128 *Puo mangiar carne doue si mangia, essendo egli di città donde non ne mangia.*

130 *Compagnia del* Giesu' *non battezano quelli, che mangiano carne humana.*

127 E ha posto il suo ultimo fine nel mangiare e bere, ò per quello trapassò, ò hebbe uolontà di trasgredire alcuno precetto, che obligaua à peccato. M. come se per quello rubbò, ò non digiunò. M. & d'altra maniera ueniale, [a] anchor che hauesse mangiato tanto, che uomitasse, ancho auuertendo, che uomiterebbe, se mangiasse tanto, & ancho con intentione di uomitare senza utilità, ne notabil danno della sua salute per il sopradetto, [b] come l'intende il Gaet. [c] Dica, come gli piace Angelo. [d] & Siluestro, [e] che scioccamente dissero, che S. Anton. [f] diceua questo esser mortale. Habbiamo detto, senza utilità, perche mangiare alcuna cosa, ò molto, per consiglio di medico per uomitare per sua salute, è uirtù, & non peccato.

[a] Per prædicta.

[b] In præsupposi. 2.

[c] In summa uerbo Gula.

[d] Verbo. Mundiria.

[e] Verb. Gula.

[f] 2a. part. tit. 6. ca. 4. §. 6.

Se ha mangiato, ò beuuto, ò donò à mangiare, ò à bere ad altro alcuna cosa, credendo, ò douendo credere, che sarebbe

danno notabile alla sua salute, ò à quella del prossimo, maggior mente essendo infermo. M. per il sopradetto [a]. Habbiamo detto, ò douendo credere perche quello, che molte uolte ha prouato, che una certa cosa gli faceua danno notabile, e torna à mangiarla, senza credere, che gli sarebbe danno, non s'escusa dal peccato. Ancho habbiamo detto, danno notabile, perche se non si dee credere, che il danno sarà grande non è. M. come quello, che tiene sete con la febre, é douendo credere, che piu gli durerà, se beue un boccale d'acqua, & lo beue, secondo la commune.

[a] In præsuppos. primo.

118 Se per mangiar cose molto pretiose piu di quello, che conuiene alla sua conditione, lascia di pagare i debiti, ò prouedere à chi era obligato. M. [b] anchor che i ricchi non peccano per mangiar cose megliori, che [c] poueri.

[b] Per prædicta.

[c] Cap. Non cogantur. 41. distin.

Se essendo di alcuna terra, oue il sabbato si mangia carne, ò cose di quella, & andò in altra, oue non era tal costume, & in quella mangiò. M. quantunque colui, che è di quella terra, oue non è costume mangiarsene, s'egli si troua in un'altra, oue in un certo tempo la mangiano, la puo in quella mangiare, ancor che non la potrebbe mangiar nella sua terra, come il Portogallese, & il Nauarro, ò Italiano, possono i sabbati mangiar in Castiglia l'estremità de gli animali, anchor che non posino per costume mangiarla nella sua terra, per un capit. [d] Dica come gli piace l'Alessandrino sopra il detto cap. Et altri in altra parte senza necessità uanno speculando, come l'intende Pan. [e] e l'afferma il Card. [f] oue il medesimo tiene l'Imola, & Bonifacio, & il Portio, [g] & altri in altre parti. Il medesimo per la istessa ragione hassi da dire de i digiuni, delle astinentie, del mangiare, ò non mangiare, questo ò quello: questo, ò quel giorno, che in tutto questo si ha da confirmare l'huomo, alla legge, & costume, che nella terra donde si troua, si guarda, sotto pena di peccato, come anco sopra [h] l'appontamo.

[d] In ca. Illa. 12. distinctio.

[e] In fin. ca. Concilium. de obser. ieiunior.

[f] In Cle. 2. q. 5. de celebrat. missa.

[g] In. §. Sed & quod princip. Institu. de iur. nat. num. 26.

[h] In ca. 23. nu. 5.

119 Se conoscendo, ò douendo conoscere, che s'imbriacaua beuendo, ò donò à bere alcuna beuenda. M. secondo S. Thomaso [i] perche uolse fare danno notabilmente à se stesso, priuandosi dell'uso della ragione, ò ad altro, facendo il medesimo danno. Habbiamo detto, conoscendo, perche se non conosceua la qualità del uino, ne miraua, si beue di souerchio non è peccato, ò non è mortale. Habbiamo detto, ò douendo conoscere,

[i] 2a. 2æ. q. 150. art. 1.

perche

perche se era auuezzo imbriarcasi cō tal beuanda, & la bebbe senza credere, che s'imbriacherà, non si scusa di peccato. M. non perche il reiterare l'atto, faccia di ueniale mortale, ma perche il costume fa, ch'egli doueua conoscere, che basta, secondo il [a] Gaet.

130 SE sapendo mangiò, ò donò à mangiare carne d'huomo, senza molta necessità. M. anchor che non ammazzasse nissuno per quello, & la pigliasse di quelli, che stauano morti per arme, ò per giustitia, ò per infirmità, perche si come solamente la donna è atta per copula lecita, cosi solamente la carne d'animali irrationali, è lecita per mangiare, come ha ben detto il Gaet. Per questo santamente fanno i Reuerendi padri della compagnia del GIESV, che non uogliono battizare nel Brasil i gentili, anchor che credano quello che noi crediamo, se non si determinano à non mai mangiare carne d'huomini, à benche siano morti in guerra giusta, perche non stanno [b] contriti.

[a] 2a. 2e. q. 15. articul. 2.

[b] Ergo non baptizandi ca. Firmissimè 15.q.1. & per noue addita supra ca. 1.num. 19.

DELLA GROSSEZZA, O' VER OTTVSITA' dell'intelletto figliuola della Gola.

SOMMARIO XXX. DEL CAP. XXIII.

131 *Ottusità, quando è mortale.*

131 SE fu tanto grosso, ò si è tanto intromesso nelle cose terrene che lasciò di fare quello, che era obligato per sua saluatione, come essaminare la sua conscienza, quando si ha da confessare, ò conoscere quello, che deue di necessità. [c] M.

[c] Ang. uerb. Hebetudo.

DELLA ALLEGREZZA DISORDINATA, VAniloquio, Immodestia, ò uero boffonerie, & Immonditia altre quattro sue figliuole.

SOMMARIO XXXI. DEL CAP. XXIII.

131 *Allegrare se, ò altri con atti & parole dishoneste, quando è mortale.*

131 *Parlar troppo quando mortale.*

132 *Cantare, è ballare, &c. quando è mortale.*

132 *Allegrare, con uestiti, ò con giuochi, & esercitij quando è mortale.*

E cantò canzoni dishoneste, ò disse parole dishoneste, ò fece gesti lasciui del corpo, credendo, ò douendo credere, che mouerebbe per quelli se, ò altri ad alcun peccato mortale, come di pollutione, di diletto mortale, ò pigliarsi piacere con quello deliberatamente. M. anchor che non sia, se non uol se mouere, ne doueua credere, che mouerebbe à questo, & solamente gli disse, ò fece per allegrarsi di quelle disoneste parole, ò gesti, come ben lo dichiara il [a] Gaet.

S E parlò molto in dispregio d'Iddio, con intentione di prouocare altri à peccato mortale, ò se si dilettaua tanto in quello, che innanzi romperebbe i precetti d'Iddio, & della Chiesa, che obligano à mortale, che lasciar quel piacere. M. secondo S. Anton. [b].

S E con allegrezza saltò, ballò, cantò, & sonò, lasciando la messa debita, [c] ò nelle Chiese, & cimiterij, [d] ò essendo persona ecclesiastica. [e] M. ma non quando fu poca, ò secreta.

S E portò uestimenti, ò ornamenti molto delicati, ò con in- 132
tentione di prouocare à lussuria, ò ad altro mortal fine, ò con altra intentione però conoscendo di sua fragilità, che quantunque l'intentione del principio fusse buona, quella del mezo, ò fine sarebbe cattiua, & di lussuria mortale. M. [f] però non è mortale, per far questo molte uolte, secondo il Gaet. [g] Et piu benigna, & uera mi pare l'opinione di Siluestro, [h] che la contraria, cioè per giuocare giuochi, che da se non sono peccati mortali, per la maggior parte del giorno della festa ascoltata la messa non è peccato. M. che altramente tutte le giostre, & piu i giuochi di palle, & scacchi sarebbono mortali in quei giorni che è cosa dura, senza testo, ne ragione [i] sufficiente.

[a] 2ª. 2ª. q. 148. articul. 6.
[b] 2ª. part. tit. 6. ca. 4. § 4.
[c] Capit. Missas. de consec. d. 1.
[d] Arg. cap. Cùm decoré. de uita; & honestat. cleric. & eorú quæ diximus in rep. ca. Quando de conse. d. 1. notabil. 18. num. 75.
[e] Ca. Clericus. 2. de uit. & honest. cleric.
[f] Quia cuius finis. & ca. cum minist. 23 q. 5. & qui amat periculum. & ca. Ecclesia.
[g] Vbi supra.
[h] In uerbo Ludus q. 2.
[i] Contra rationem ca. Cósuluisti. 2. q. 5.

DELL'ACCIDIA, O' PIGRITIA, SETTIMO VITIO CAPITALE, O' CARDINALE.

SOMMARIO XXXII. DEL CAP. XXIII.

133 *Accidia, ò pigritia uitio, che cosa è, à che inchina: in che differisce dall'odio generale, & dalla Inuidia: perche si chiama così.*

134 *Da se è gran peccato, è uicino all'odio d'Iddio, che è il supremo.*

135 *E' uitio caporale, che parturisce sei figliuole breuemēte diffinito.*

133 Tristezza

133 *Tristezza del ben diuino, inquanto è suo bene, & in quanto è nostro; come fra se sono differenti, & quella de i beni dell'altre uirtù.*

133 RIMAMENTE prosupponiamo, che l'Accidia, che il uulgo chiama pigritia in quanto è particolare peccato, è un uitio diabolico, che inchina ad abborrire, ò attristarsi del bene spirituale diuino in quanto è, ò puo essere suo, secondo la sentenza di S. Tho. [a] Onde sottilmente disse il Gaet. che il uitio dell'odio generalmente inchina ad attristarsi del bene d'Iddio in quanto è suo, & ancho del prossimo, in quanto è suo, & quello dell'inuidia ad attristarsi del bene d'altro, in quanto diminuisce la grandezza sua, & quello dell'Accidia del bene spirituale, & diuino, in quanto è suo proprio, anchor che in quanto è uitio generale, inchina ad attristarsi d'ogni bene spirituale di qual si uoglia uirtù, & si chiama Accidia, perche fa accetoso, & raffredda il calore, che il desiderio, & amor del bene spirituale cagionarebbe nel suo cuore, & quell'atto di abborrire, ò abborrimento è il peccato dell'Accidia.

134 SECONDO, che il bene spirituale diuino dell'huomo consiste nell'amicitia fra Iddio, & esso, & in uolere l'huomo quel che Iddio uuole, & conuersare, parlare, & allegrarsi con esso, & per questo quando uno s'attrista, per intendere, che Iddio ha ordinato, che noi ne trouiamo, allegriamo, & uiuiamo nel cielo con sua diuina Maestà, pecca di questo peccato, & cosi di sua qualità, è gran peccato. M. e secondo il Gaet. [b] assai uicino all'odio d'Iddio, che il supremo di tutti, secondo S. Tho. [c] & il sopra attestato, [d] però non è mortale per difetto della deliberatione, ò non auuertire in quello per il sopradetto, [e] però colui, che s'attrista del bene spirituale dell'altre uirtù morali, come di dare ad ogniuno il suo, che è bene della uirtù della giustitia, ò di mangiare temperatamente, che è bene della uirtù della temperanza &c. pecca, però non di peccato special dell'Accidia, se non del uitio contrario à quella uirtù dellaqual opra s'attrista, però non induce circostantie necessarie d'essere specialmente confessata, come ben lo dichiara il [f] Gaet.

135 TERTIO, che l'Accidia è uitio capitale, ò caporale, perche da quello nascono sei cattiui figliuoli, secondo S. Greg.. [g] di-

[a] 1ª. 2ª. q. 84. art. 4. & 2ª. 2ª. q. 35. art. 2

[b] In uerb. Accidia.

[c] 2ª. 2ª. q. 34. art. 2. & q. 39. art. 2. ad 3. & 1ª. 2ª. q. 73. art. 4. ad 3.

[d] Supra ca. 11. numer. 14.

[e] In ca. 11. num. 4.

[f] In uerb. Accidia.

[g] 31. Moral.

2a. 2e. q. 35. art. 4. chiarato per S. Tho. [a] cioè Disperatione di consequire il fine superno. Pusillanimità che separa dalle mezi ardui, che sono di consiglio, per il fine superno. Pigritia d'anima per li mezi, che per quello sono di precetto. Indignatione contra quelli, che inuitano a i beni spirituali. Malitia, che fa abborrire i medesimi beni spirituali. Et Euagatione, con che si passa à cose illecite, per attristarsi nelle diuine, & buone.

INTERROGATIONI.

SOMMARIO XXXIII. DEL CAP. XXIII.

136 *Come pecca mortalmente d'Accidia, chi per tristezza de i beni diuini & spirituali lascia di compire il precetto: ò gl'increscе d'hauerlo compito: ò non uuole imparare gli Articoli della fede.*

137. 138. *O' il Credo, & il Pater noster di memoria, ò essendo Prelato non sa, esplicitamente, gli Articoli del Simbolo, ò tenendo qual si uoglia officio i precetti, che ad esso apertengono.*

E per tristezza de i beni spirituali diuini lasciò di fare quello, à che di necessità è obligato, ò s'attristò di hauerlo fatto, ò deliberatamente propose non farli. M. per il sopradetto, anchor che non è mortale lasciare quello, che non è di obligo, ne anco ueniale, se la cagione di quello non fosse quell'Accidia, ò altra mala circostantia, secondo la commune. [b] Dica come li piace la [c] glosa. 136

SE ha deliberato non imparare le cose, che di necessità deuè sapere, & commuenemente le fanno tutti i Christiani, come sono gli articoli della fede, i dieci precetti, & quelli di guardare le feste, digiunare, confessare, & communicare. M. & anco se lasciò [d] d'impararli. 137

SE non sa il Pater noster, & Aue Maria, & il Credo, perche (com'alroue [e] hauemo detto) tutti i Christiani sono obligati à quello, almeno per legge humana uniuersale, ò particolare, scritta, ò non scritta, di costume, che almeno obliga à peccato ueniale, come il sente Palud. [f] per un testo, [g] che in quel luoco per quello attestamo, & per il costume generale, & per le costitutioni sinodali, che sono in alcune parti, come in questo

[b] Quam tenent Archid. & Car. S. X. in cap. Qui bona. 17. q. 1.
[c] dic. ca. Qui bona.
[d] Aleman. in tit. de Accidia & Gaiet. in uerbo. Ignorantia.
[e] In repet. ca. Quando. de consecra. d. 1. not. 3. nu. 20.
[f] In 4 di. 15. q. 5. colum. 2.
[g] .f. ca. Vos ante de consecr. d. 1. & Concil. Tol. 4. ca. 9. & melius Concil. Remẽs cap. 2.

questo Arciuescouado di Braga, [a] che tiene, che i parrocchiani nel tale, & tale giorno insegnino il Pater noster, Credo, & Aue Maria, benche il contrario tenghino Ang. Syluestro, Tabien. [b] Gaet. [c] Medina; [d] che basta sapere quello, che nelle sopradette orationi si contiene, non ostante non le sappino à mente, come sapere che Iddio è trino, & uno, e creò tutte le cose, & che solo esso deue adorarsi, & sol da quello s'hanno à dimandare i beni dell'anima, & del corpo, e che GIESV CHRISTO è suo figliuolo, Iddio, & huomo &c. che non ha da giurare falsamente, ne uccidere, ne rubbare &c. benche non li sappino à mente. La qual opinione altroue [e] la saluammo esser uera, considerata solo la legge diuina, & per iscusarsi di peccato. M. Ma non atento la humana, & per iscusarsi di ueniale.

[a] Quæst. 34.
[b] In suis summis. uerb. scientia.
[c] Verbo Ignorantia.
[d] In 4. de oratio q. 10.
[e] In d. ca. Quando nota. 20. nu. 19.

138 SE essendo prelato, ò hauendo cura d'anime, non sa esplicitamente e distintamente gli articoli contenuti ne i Simboli Credo, & *Quicunque uult.* ò se tenendo alcuno officio non sa i precetti & prohibitioni, ch'à esso appertengono per ragione del suo officio, ò stato, ò per qual si uoglia altro [f] modo.

[f] Ang. & Syl. ubi supra.

DE' FIGLIVOLI SOPRADETTI DELL'ACCIDIA, [g] & delli peccati contra il Spirito Santo.

[g] Supra eo. ca numer. 136.

SOMMARIO XXXIIII. DEL CAP. XXIII.

138 *Corruciarsi contra chi lo castiga, ò di esser nato, ò di non esser animale, quando è mortale.*

138 *Pusillanimità quando è mortale.*

139 *Disperatione uno de' sei peccati dello Spirito Santo: quando è mortale.*

139 *Peccati contra lo Spirito Santo sono questi sei: perche si chiamano irremissibili.*

SE si pigliò tanto dispiacere & passione contra quelli che'l castigauano, & riprendeuano, che li desiderò la morte, ò altro male notabile. M. d'altra maniera è ueniale [h]. Se per alcuna disgratia, & molta tristezza deliberatamente desiderò non esser nato, ò di essere animal brutto, ò propose uccidersi, ò incorse in infirmità, possendoui rimediare [i]. M. se per uiltà d'animo, ò pigritia, lasciò far quello, ch'era obligato sotto pena di peccato. M. come soccorrer al prossimo in estrema necessità [k]. M.

[h] Per prædicta.
[i] Alex. ubi supra.
[k] Ang. in interrog. circa Accidiam.

SE s'è disperato della misericordia d'Iddio, e che Iddio nō uoglia, ò nō possa perdonarli. M. molto graue, secondo S. Tho.[a] & è uno de i cinque, che chiamano contra lo Spirito Santo, de i quali il secondo è presumere, che Iddio lo saluarà senza meriti. Il terzo impugnar alla uerità conosciuta, per potere piu liberamente peccar mortalmente. Il quarto attristarsi della gratia, ch'Iddio da al prossimo, & che la sua gratia agomenti in questo mondo. Il quinto esser ostinato ne i peccati, & proporre di mai far penitenza. I quali cinque peccati sono chiamati contra lo Spirito Santo, ò di bestemmia, secondo S. Tho.[b] & di quei dice S. Matt.[c] ch'in questo mondo non si perdonano ne anco nell'altro. Non perche Iddio non li perdoni à colui, che tiene contrittione di quelli, ma perche dalla sua mala conditione si partorisce ragione è cagione di negarseli il perdono, ilquale la misericordia d'Iddio à nissun contrito niega, secondo S. Tho.[d] Et ogniuno di questi è mortale molto graue, quando in quello consente la uolontà ragioneuole, altramente è graue ueniale. Vn segno per conoscer, che la ragione non consente, è dubitar di quello, & l'altro è il dolersi, che tali tentationi li uenghino[e], come in altri casi simili hauemo detto di[f] sopra.

[a] 2ª. 2ª. q. 20. art. 1. & 2.
[b] 2ª. 2ª. q. 14. art. 1. & glos. in ca. Sacerdos de pœni. d. 1.
[c] Cap. 12.
[d] Vbi supra art. 3.
[e] Rosella. uerb. Inuidia. §. 1.
[f] Supra eo. ca. nu. 122. in fin.

DE I CINQVE SENTIMENTI, ET DELLE opere della misericordia spirituali, & corporali. Cap. XXIIII.

SOMMARIO PRIMO DEL CAP. XXIIII.

1 *Sentimenti esteriori sono questi cinque l'uso de i quali quando è uirtù, quando peccato mortale, & quando ueniale.*

I Sentimenti esteriori, che son come finestre, per le quali tutte le cose esteriori per le loro spetie, ò similitudine, entrano nell'anima nostra, & sono cinque, cioè Vedere, Sentire, Toccare, Gustare, & Odorare[g]. L'uso di questi cinque sentimenti alle uolte è uirtù, & altre uolte peccato, mortale, ò ueniale. E uirtù, quando in quello si scorgono tutte le circonstantie necessarie all'atto uirtuoso: è mortale, quando il fine di quello uso è cattiuo mortalmente, ò per quello si fa danno notabilmente, ò si mette in manifesto pericolo di dannificar l'anima, 1

[g] Gloss. l. Quod modo. §. pen. ff. de acq. poss. Thom. 1. par. q. 78. art. 3. Arist. 2. de anima.

la

la salute, honore, ò robba d'altro, ò la salute della propria anima, ò corpo. Et ancho quando per quello si rompe alcuna legge, che obliga à peccato mortale [a], e ueniale quando manca alcuna delle circonstantie, & si fa senza notabil danno d'altri, ne della propria sua anima, & salute, & senza romper legge, che obliga à mortale, per uanità ò leggerezza, ò in altra maniera, ò materia inconueniente.

[a] Arg. eorum quæ diximus in cap. 11. num. 4.

INTERROGATIONI.

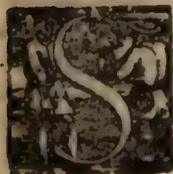

SE ha uenduto, ò ascoltato, odorato, toccato, ò gustato alcuna cosa uietata sotto pena di peccato mortale, ò per quella peccare mortalmente, ò per quella pose se stesso, ò altri à manifesto pericolo di peccare mortalmente, ò lasciò di compire alcuna legge, che obligaua à mortale, ò se danno notabile d'anima, fama, honore, ò robba del prossimo, ò d'anima, ò salute propria [b]. M.

[b] Per proxime dicta.

DELL'OPRE DELLA MISERICORDIA.

SOMMARIO SECONDO DEL CAP. XXIIII.

2 *Misericordia inchina à queste sue sette opere corporali & à queste sette spirituali, anco si chiamano opere di Charità, come Nepote di quella, per essere figliuole della Misericordia che è figliuola della Carità.*

8 *Sono molte accette à Dio.*

3. & 4. *Elemosina spirituale miglior della corporale, quando è di precetto & quando è di consiglio; con la concordia di due opinioni.*

4 *Elemosina lasciata in testamento se ha da essere gratiosa.*

5 *Chi lascia di far elemosina, non è obligato à restituire il danno, quando è di cosa lasciata in testamento: benche si, quando non si paga il debito con la sua ragione.*

5 *Elemosina non si debbe di precetto à chi stà in pericolo di perder l'honore, come à quello che stà in estrema necessità.*

6 *Necessità estrema quale è, che cosa si dice necessario per la uita, & conditione.*

7 *Che colui, che nõ tiene piu di quello che ha nõ è obligato à elemosina.*

7 *Superfluo per la uita & stato, che cosa è: pochi maritati lo tengono, a tesaurizare, possono i Re, & altri laici per questo.*
8 *Ninno misericordioso, mai morì male, secondo Santo Agustino.*
8 *Se non si da elemosina, si deue dare assai buona risposta.*

RINCIPALMENTE presupponiamo, che sette sono l'opere corporali della misericordia, le quali si contengono in un uerso dichiarato per S. Tho. [a] & per l'Archid. [b] cioè *Visito, poto, cibo, redimo, tego, colligo, condo*. Dar à mangiar à chi tiene fame. Dar à bere à chi ha sete. Riscuotere colui, che è stato perduto. Vestire l'ignudo. Albergar il peregrino. Visitar l'infermo. Sepellire gli morti. Et sette sono li spirituali, iquali si contengono in un'altro uerso dichiarato per il medesimo, cioè *Consule gastiga, remitte, solare, fer, ora*. Comprendendo per Consule, ancora Doce, consigliar colui, che tiene necessità di consiglio. insegnar l'ignorante, consolar l'afflitto, correggere colui, ch'erra, perdonar à chi t'ha offeso. Sopportar l'imperfettioni d'altrui. Pregare per [c] altri. 2

SECONDO, che tutte quest'opere di misericordia anco si chiamano di charità, perche si come tutte quelle son elemosine, secondo S. Agost. [d] & S. Tho. [e] e nascendo immediatamente da quella gran uirtù, che si chiama misericordia, sono sue figliuole. Così ancho perche mediatamente nascono da quella maggiore & suprema, che è la charità, come sue nipoti si chiamano opere di quella, secondo la intentione di S. [f] Tho.

TERTIO che l'elemosina, ò sia spirituale, ch'è miglior che la corporale, secondo S. Agost. [g] & S. Tho. [h] ò sia corporale, alle uolte si deue di consiglio, & alle uolte di precetto. Si deue di precetto, quando occorre alcuno poueretto posto in estrema necessità à colui, che tiene piu del necessario per sustener la sua uita, & quella de i suoi. Ancho quando uno tiene piu del necessario per la sua uita & conditione, & per quella de' suoi, & li occorre alcuno, che non ha per mantener la sua conditione, anchorche habbia per mantenere la sua uita, come l'intende S. Agost. [i] & S. Ambros. [k] & S. Thom. [l] & si proua per le ragioni & autorità per quello allegate, & molto gagliardamente il confirma Gaet. [m] Anchorche il Panor. [n] S. Ant. [o] & summa Rossella [p] tenghino il contrario, per hauer mal inteso S. Tho. 3

[a] 2[a]. 22[e]. q. 32. artic. 2.
[b] In ca. Tria. 45. distinct.
[c] Cap. Inter opera charitatis de sponsa. & ca. Duæ 45. distinct.
[d] In d. cap. Duæ.
[e] 2[a]. 2[e]. q. 32 art. 2.
[f] 2[a]. 2[e]. q. 38. art. 2 & q. 31.
[g] In d. ca. Duæ.
[h] Dict. q. 32. art 3
[i] In ca. Quid dicam 14 q. 4 ca. Hospitales. 22. distinct.
[k] In cap. Sicut hi 47. dist.
[l] 2[a]. 2[e]. q. 32. art. 5. & quodli. 8. art. 12.
[m] In 2. Tomo. de præcepto eleemosynæ. sex. capitulis, & in d. art 5. & Maior. in 4. d 15. q 5.
[n] In ca. si uerò. de iureiur.
[o] 2[a]. part. tit. 1. capit. 14.
[p] Verbo. Eleemosyna.

4 Tho. [a] Per questo è gran differenza fra questi dui casi, perche nel primo è obligato à dare elemosina à colui, che li occorre, & cerca con estrema necessità. Nel secondo basta, che doni il souerchio à colui, che tiene necessità per mantener la sua conditione, & non è obligato necessariamente à donar à colui, che li occorre, & gli lo dimanda, come lo dichiara S. Tho. [b] & con questa determinatione si possono concordar le dette due opinioni de i detti huomini illustri. In somma diciamo, che colui, che tiene robba piu di quel, ch'è necessario à sostentar la sua uita e stato, & quella de' suoi, è obligato sotto pena di peccato mortale à dar elemosina alli poueri, come dice Gaiet. Maior, & anchor S. Tho. & altri, ma non necessariamente à quelli, che l'occorreno, anchor che tenghino gran necessità, per mantener sua conditione, se non fosse estrema, per mantener sua uita, ò quella de' suoi, come dice S. Ant. Pan. Rossel. & altri. Dato che la sua intentione pare, che sia piu larga, & secondo tutti, colui, che tiene piu che necessario, per sustentare la sua uita, & quella de' suoi. Anchorche non tenghi per sustentare la sua conditione, è obligato dar elemosina à colui, che li occorre, & la cerca con estrema necessità. Habbiamo detto, elemosina, & non aggiungemmo gratiosa, perche basta, che la doni prestata, per tornargliela, quando potrà, cõforme à quel che sopra ho [c] scritto.

[a] In d. art. 5.

[b] In d. art. 12. & Obiet. ubi supra ca. 3.

[c] Ca. 17. nu. 60.

5 QVARTO presupponiamo, che quantunque colui, che non paga quel, che deue, quando, oue, & come deue, è obligato à restituir il danno, ch'il creditor per quella tardanza riceue, per il sopradetto [d], però colui, che non dà elemosina al pouero, al qual sotto pena di peccato mortale, deue, non gli è obligato à restituir quell'elemosina, ne il danno, che per quello riceuesse, perche come in altra parte [e] piu largamente ho detto, trattando la differenza, che si ha fra colui, ch'è obligato per charità à testificare, & fra quello, che per giustitia. La charità non obliga à restituir quello, che la charità obligaua à donar, ò à far sotto pena di peccato mortale, secondo Alessand. [f] de Ales. & la commune, che defende Adri. [g] concludendo non esser obligato à restituire quello, che potendo con parole, ò con opere, non impedisce il furto, ò danno del prossimo. Se il suo officio publico non l'obligaua à quello per giustitia. Quinto che non solamente è necessità estrema, quando sta il pouero per spirare, ma ancho quando appaiono segni manifesti, che uerrà à quello,

[d] In ca. 17. numer. 25. & 26. per. l. 3. §. fi. ff de eo quod cert. loc & glo. ca. Conquestus de usur

[e] In repet. ca. Inter uerba. 11. q. 3. pagi. 208. nu. 714.

[f] 3. par. q. 87.

[g] In 4. de restit. q. 6. col. 9.

se non sarà soccorso, & non si separa, ne si offerisce altro, ch'il soccorra, acciò non uenghi à quello, secondo S. Tho. [a] & il dichiara Gaet. [b] di donde s'inferisse esser dubbioso & tal che non si riceuerà quella conclusione di Soto [c]: cioè che quello, che stà in pericolo di perder il suo honore, tiene tal necessità, che obliga gli altri à soccorrerlo sotto pena di peccato mortale, poi che anco egli stesso in altra parte dice [d], & bene che l'huomo è padrone del suo honore & fama, per poterla perdonare, communemente con merito à colui, che gli la tuolle, dato che si potria saluare, quanto à colui, che commodamente lo potesse soccorrere, per quello, che abbasso [e] si dirà.

6 Sesto che souerchio per la uita e per la conditione è quello, che non è necessario secondo lo stato presente per la uita e conditione sua, ò di quelli, ch'esso ha da mantener senza stretto uiuere, hauendo rispetto a' i futuri accidenti, non à tutti quelli, che possono accascar, ma solamente à quelli, che per buona prudenza si possono sperare, ò temer secondo San Tho. & [f] Gaiet. & aggiunge Gaiet. [g] che si chiama necessario quello, ch'è bisogno per figliuole, figliuoli, schiaui, creati, forastieri, conuitati, donationi honeste, & liberalità ragioneuoli. Anco sente San Tho. & il dice Gaet. & miglior il dichiara Sylu. [h] ch'il necessario per la conuenientia della conditione e stato della persona non consiste in cosa indiuisibile, e quanto è maggiore lo stato, ò la conditione, tanto è maggior la sua grandezza, perche in uno sarà dieci piu, e dieci meno. Et in un'altro cento piu, e cento meno, & in un'altro mille piu, e mille meno [i], &c.

7 Settimo, aggiungemo, che nissuno deue donar elemosina di quello, che gli è necessario, per il suo stato, e per la sua conditione, se non à chi tiene maggior necessità; perche ogn'uno è obligato à uiuer conforme alla sua conditione e stato, se potrà & se non uuole, il deue mutare anchor che sia conueniente in altro come singolarmente l'insegna S. [k] Tho.

Ottavo, che da questo ne segue, che non si ha da giudicar facilmente un laico tenere piu di quello, che al suo stato, & conditione conuiene. poiche colui, che tesoriza per comprar alcuna signoria, & mutar il suo stato, in un'altro maggiore di quello del qual è degna la sua qualità, non tiene piu di quello, che al suo stato conuiene, come è detto [l] di sopra. Habbiamo detto, laici, perche i Chierici non possono così tesorizar dell'intrate

[a] In 4.d.15.q.2.art. 1 q. 4.

[b] In opusc.2.Tomo. de precept. eleemosynæ. cap. 2.

[c] Lib.5.q.3.art.4.de iust.& iure.

[d] Libr. 4.q. 6.art.3. de iust.& iure.

[e] Infra eo.ca.nu.10 & melius per dicenda in commen.cap. non in inferenda.23 q.3.

[f] Vbi supra.

[g] In fin.ca.6. prędicti libelli. 2.Tomo. de præcept. eleemosyn.

[h] Verb. Eleemosyna q.1.§.3.& in Rosa aurea. casu.53.

[i] Arg.l.1.ff. de iur. deliber.& ca.de causis.de offic.deleg. & eorum quæ de pretio iusto, pio, mediocri, & rigoroso dicta sunt supra ca.17 num.228.& in ca.23 num.78.

[k] 2ª. 2æ. q.32.art.6 Facit. ca. Quoniam 24 q.1 & principiũ. ca.1.& 2.41.distin.

[l] Supra ca. Præced. de auaritia. nu. 74.

l'intrate della Chiesa, come piu giù si [a] toccarà. Anco segue, che l'autor della summa Rossel. non tiene ragione à dire, che se la elemosina fusse di precetto ne i detti dui casi, poi ch'i confessori de' ricchi si saluarebbono, perche non son tanto, come esso pensaua i ricchi, che gli soprauanzino robbe, poiche anco gli Rè, e gran Signori, che tengono tesori per le guerre, che manifestamente temono contra loro regni, ò deueno farle per quelli, non si dirà tener souerchio.

[a] In ca. sequent. nu. 131. circa beneficiarios.

8 NONO, che quanto siano accette l'opere di misericordia, il medesimo CHRISTO il disse per i suoi Vangelisti [b], e tutta la scrittura sacra, & quella de i dottori sacri ne è piena di quella, & quà basta quel detto di Sant'Agost. [c] non mi raccordo hauer letto che morisse malamente colui, che uiuendo si essercitò bene nelle opere di pietà. Onde ne segue, non essere prudenza riseruar le elemosine doppò la morte, & manco fatigare di accumular assai beni souerchi, per lasciarli à suoi figliuoli, che per auentura li distruggeranno, ò li saranno cagione di piu peccare, & che siano condennati, & anco pare pazzia affatigarsi in questo accumulare, senza fare lemosine non tenendo figliuoli, ne padri, ne fratelli.

[b] Lucæ 12. & Matthæ. 25.

[c] In sermo. 45. Ad fratres. in eremo.

NE segue ancho, che fa male colui, che discaccia il pouero, che li domanda con aspre risposte, anchor quando non è obligato à darli elemosine, quantunque non è mortale, secondo S. Agost. [d] però anchor che non li debba elemosine li deue benigna risposta, secondo li [e] Parisini.

[d] Cap. Vnum. sub fin. 25. distin.

[e] In 4. d. 15. quæst. 7

INTERROGATIONI.

SOMMARIO TERZO DEL CAP. XXIIII.

9 *Come pecca mortalmente chi non fa elemosina à chi sa, ò crede star in estrema necessità di quella, ò non riscatta lo schiauo, che uogliono occidere.*

10 *O' al prigione, che patisce gran necessità.*

11 *O' non fa elemosina spirituale, à chi stà in estrema necessità di quella: benche per quella, perda la uita corporale.*

14 *O' consiglia colpa mortale, ò danno notabile.*

15 *O' non consiglia il necessario per la saluatione, &c. ò consiglia all'infidele schiauo, ò libero, che si battezi prima di esser instrutto, ò non perdona il rancore.*

16 *O' non consola, il mesto: non prega Dio in certo caso: ò caua dalla oratione generale alcuno; anco che sia suo nemico.*

12 *Chi patisce estrema necessità, si debbe soccorrere, non ostante qual si uoglia statuto, ò precetto.*

11 *Necessità estrema spirituale, pochi la patiscono; ma si questi, & quelli.*

12 *Francesco d'Azpilcueta & Xabier preposto della compagnia del Giesu nelle indie.*

13 *Chi è infetto di peste, chi lo ha da uisitare.*

14 *Il minor male di colpa come si puo consigliare.*

SE tenendo piu di quello, ch'è necessario per sustentare la sua uita, & quella de i suoi, non fece elemosina, almeno di prestare al pouero, che gli occorse, sapendo, ò dubitando, che staua in estrema necessità di mangiare, bere, uestire, essere uisitato, riceuuto, riscattato, ò sepelito. Mortale, però senza obligo di restituire. [a] Habbiamo detto, che gli occorse, perche non e obligato à cercare quelli, che stanno in tanta necessità, se non tiene particolar cura di quelli, secondo S. Tho. & suo [b] commentatore. 9

[a] Per prædicta supra eod. ca. nu. 5.

[b] 2ª. 2ª. q. 32. art. 5

SE non ha riscattato colui, che è stato preso, ò fatto cattiuo, che conosceua chiaramente, che haueano da ucciderlo, se non li pagasse il riscatto, possendo, & non incorrendo per quello in estrema necessità per il detto. [c] Et se lo riscattò per gratia, ò per elemosina, non sarà obligato colui, che è stato riscosso à restituire il riscatto di giustitia. Anchor che sia obligato per gratitudine, che non obliga à peccato almeno mortale, & se à colui, che è stato riscosso, li fu dato il riscatto per uia di prestito anchor che stesse in quella estrema necessità, sarebbe obligato à restituire per il sopradetto. [d] Nel qual caso ne pare, che si come è detto di sopra, [e] si potrebbe uendere, ò consentire, che il uendessero à colui, che lo riscuotesse, [f] Et per questa uia potrebbono saluarsi li Christiani, che nel Brasil, & altre parti comprano, & uendeno li neri, che suoi nemici li uogliono uccidere per mangiarseli, anchor che da se siano liberi, & siano mal presi.

[c] Supra eo. ca. art. 7

[d] Supra ca. præced. nu 96. & in ca. 17. num. 60.

[e] In ca. præced. numer. 95.

[f] Arg. l. 2. C. de patri qui fili. distraxe.

SE non riscosse colui, che l'occorse preso per gli nemici, ò per debiti, possendo commodamente. M. perche la carità ne 10

obliga

obliga à soccorrere colui, che pate gran necessità, anchor che non sia estremo, quando commodamente possiamo, per il sopra detto, & in altra parte. [a] Habbiamo detto (commodamente) perche nissuno è obligato à quello con grande spesa, se non tiene piu del necessario, per sua conditione, e stato. Ne ancor si tiene per se quantunque per il detto sia obligato à darli à poueri, però non a questo, ò a quell'altro, che non pate estrema necessità, perche sodisfa à suo obligo, donando à chi li piacerà, com'è detto di sopra [b] dopo di S. Tho. [c] e Gaet. [d].

11 Se à colui, che l'occorse, posto in estrema necessità d'alcuna elemosina spirituale delle dette sette opre non donandogliela, possendo, senza perder l'anima esso, anchorche non potesse senza perdere la uita. M. perche quantunque nissuno deue perdere la sua uita, per l'anima d'altri, però si quando sta in estrema necessità della salute spirituale, cioè che non si puo saluare il prossimo, senza che esso perda la uita propria, come si raccoglie da S. Tho. [e] & suo commentatore anchor che poche uolte un christiano si trouarà in estrema necessità d'elemosina spirituale come ho detto [f] in altra parte, per potere saluarsi con sola contritione, [g] però i figliuoli nati in terra de mori si trouano in tal necessità, che non sono battezati, ne tengono discrettione per saluarsi per la loro fede, & ancho colui, che è in peccato mortale, & uicino alla morte, con pensamento, che puo saluarsi con qual si uoglia dolore de suoi peccati, anchor che non arriui alla perfettione, che hauemo detto di sopra [h] essere necessaria per essere contritione, & si crede, che non si dorrà più, se non l'in-
12 segna la uerità necessaria. Et ancho molti gentili dell'India, del Brasil, e Perù. uicini alla morte, che si conuertirebbeno, se li fusse insegnata la fede Catholica, si potria dir restar in estrema necessità di dottrina, & ancho à quel gran seruo d'Iddio maestro Francesco Azpilcueta Xabier preposto della compagnia del Giesu nell'Indie li parue estrema la necessità, che della dottrina Vangelica teneano i Gentili di certa isola, per andarli a predicare, come fu cõ manifesto pericolo della sua uita, come piu amplamẽte lo trattiamo in altra parte, [i] Et poiche quiui, e in molte altre parti con gran frutto predicò il Santo Euangelio; l'anno MDLII. passò in terra ferma al regno della China, di smisurata grandezza, di gran sapere, & ciuiltà, che confina con la Tartaria: doue con marauiglioso essempio di fare a coloro pigliar la

[a] S. in ca. Inter uerba. 12. q. 3. num. 632.
[b] Supra eodem. ca. num. 3. & 4.
[c] Quodlib. 8. articul. 12.
[d] In opusc. Tomo. 3. q. 2. de precepto elemosy.
[e] 1a 2e q. 26. art. 5 ad 3. & q. 32. artic. 5. & 6.
[f] In d. ca. Inter 11. q. 3. num. 63 1.
[g] Ca. Dixit. & cap. Magna. de pœniten. dist. 1.
[h] Supra in cap. 1. a. num. 1. usque ad 17.
[i] In rep. ca. Si peccauerit. 2. quæstio. 1.

Croce, & seguire il Crocifisso; fornì la sua Apostolica uita, che gli fu un continuo martirio, dopo che cominciò à esser uno de' tredeci, che principiarono la detta, molto santa, & fruttuosissima compagnia del GIESV, a gloria sua. Della cui infinita bontà si tiene molto per certo, che le haurà dato nobil gloria nel cielo; poi che permise, che tanto tempo per miracolosa maniera si conseruasse il suo corpo senza corrompersi nel suolo di quella dura sepoltura dell'aspra Serra, doue morì solo, apparecchiandosi a imprese heroiche: & poi inspirò nell'anime d'alcuni Christiani Portoghesi, che nel porto a capo di quella Serra ne furono accertati, che lo portassero due mila leghe di mare a Goa, ch'è lontana altre quattro mile da Portogallo, senza che con lui hauessero parentela, ne amicitia, fuor che la diuina. Et auuenne che in Malaca prima, & poi quiui, fu riceuuto, & adorato da infinita gente per beatificato, inuitandoci tutti a desiderare, a confortare, & ad aiutare ad andare quiui a esser operai di quelle tante & così grandi mieti ture, poiche ue ne sono così pochi: & anchora in altre parti, certificandoci con questi & con altri segnali, che quiui per se, & per li suoi fratelli mostra, quanto gli piaccia questa sua nuoua Compagnia, per rinouare gli antichi costumi della primitiua Chiesa, & per nuouamente piantar la sua antica fede in quei regni, che a questo fine ci ha discoperti. Quiui io anchora, per mio parere, haurei terminato il mio pellegrinaggio, se egli, quando si partì di Lisbona, non m'hauesse lasciato per parergli io uecchio, & debole per li trauagli, ch'esso s'haueua imaginati, scriuendomi ch'io m'apparecchiassi di riuederlo in cielo: il che piaccia a Dio. Da questo ne segue, che colui, che non è parrocchiano ne prelato, non è obligato sotto pena di peccato mortale, uisitare con manifesto pericolo di sua uita corporale colui, che sta infermo di peste, ò d'infirmità contagiosa, & in estrema necessità della uita corporale, à benche se, si stesse in estrema della spirituale, & à questo s'ha da ridurre quel, che dice [a] Gabriele.

[a] In sermo.

ANCHO ne segue, che nissuno stato, ne uoto, ne precetto humano iscusa, ne fa inhabile colui, che puo soccorrere al prossimo, in caso di estrema necessità, tanto che ancho il Chierico, & religioso deuono manifestare i tradimenti, & congiurationi, ordinate contra la republica, & ancho contra i congiuratori, si fusse necessario per il rimedio, & anchor che per quel- 13

lo

lo uccidano alcuno per giustitia, non sarebbe irregolare, con questo, che li manifestasse con protestatione, che il faceua per solo rimedio del danno, che s'aspettaua, & non per suo castigo criminale, [a] come dice il Gaet. [b] & è detto di sopra. [c] Ne segue ancho, che sono degni di lode i religiosi, che nel tempo di peste ministrano à gli infermi le cose spirituali, perche non sono obligati à quello, secondo il [d] Gaet.

[a] Iuxta ca. Prælatis de homic. lib. 6.
[b] 2a. 2e. q. 33. art. 3.
[c] Supra eo. cap. 18. num. 55.
[d] 2a. 2e. q. 26. art. 5.

14 SE ha consigliato alcuno male mortale al suo prossimo, ò fraudolentemente, ò con colpa lata alcuna cosa di danno notabile. M. per il sopradetto. [e] Anchor che non è illecito indurre quello, che commette un gran male, che commetta un'altro minore, secondo un detto singolare di S. Agostino. [f] Come se colui, che uuole adulterare, non potendo da quello ritrarlo il prouocasse à fornicatione semplice non dicendoli, che commette fornicatione, ma consigliandoli, che gia che uuole esseguire il suo cattiuo appetito, non sia con donna accasata, che questo non è indurlo à peccato grande, ne picciolo, ma è ritrarlo, che non faccia peccato tanto grande, come lo determina Adriano, [g] & il Gaet. [h] & altroue [i] l'ho detto io, & come se al ladrone, che uuol rubbare cose molto preciose, & non puo ritrarlo, che non le rubba, lo pregasse, & consigliasse, che lasciasse quelle, e pigliasse altre di minor prezzo, & ancho per mouerlo meglio à quello, l'istesso l'aiutasse à portare à casa sua, che in questo caso non incorre in colpa, ne è obligato à restituire, perche fà, che non pecchi tanto quanto peccarebbe, & ancho perche non solamente non dannificò il padrone della cosa anzi li fece utile, per essere cagione, che non li rubbasse tanto, quanto li rubbarebbe [k].

[e] In ca. 11. nu. 9.
[f] 33. q. 2. ca Si quod uerius.
[g] Quodlib. 9. EE.
[h] In lib. 17. respon. respon 13. uers. Tertium.
[i] In ca. Inter uerba 11. q. 3. pag. 76. numer. 214.
[k] Vt doctè doctus docet Medina in codice. de restit. q. 7.

15 SE lasciò d'insegnare, ò consigliare colui, che non sapea le cose necessarie alla sua saluatione, anchor che fusse nemico, stando in estrema necessità di quello, ò potendolo commodamente fare. M. per il sopradetto, & quel che dice S. Tho. [l] & Santo [m] Bonauentura.

[l] 2a. 2e. q 10. art. 8.
[m] In 3. d. 30. q. 4.

SE ha consigliato alcuno schiauo, ò altro infedele non stando per morire, che subito auanti d'essere bene instrutto della fede, e gli precetti, si battezasse. [n] M. se la simplicità non l'iscusa, perche la santa Madre Chiesa ha ordinato il contrario, cioè che nissuno si battezi auanti, che sappia quel che ha da credere, & operare, perche molti tornano indietro, & bestemmia-

[n] Arg. cap. Duo. & ca. Ante. cum multis sequenti. de consecrat. d. quarta.

no CHRISTO GIESV, & la sua legge, come pare per isperienza.

SE non uolse perdonare il rancore, ò odio conceputo contra colui, che l'ha ingiuriato, maggiormente quando colui li uuole domandare perdono, & sodisfarli [a]. M.

[a] Vt supra dictum est in ca. 14. nu. 25.

16 SE non consolò gli afflitti, che tengono estrema necessità di consolatione, senza pericolo della uita, ò grande possendolo fare senza danno suo notabile. [b] M.

[b] Vt colligitur ex prædictis in hoc eo. cap.

SE non ha pregato Iddio per se, ò per il prossimo, quando nissuno altro rimedio haueua per saluar la uita, ò l'anima sua ò del prossimo. M. & altramente nò, anchor che esso, ò il prossimo suo stiano in peccato mortale, come piu chiaramente, ch'altro in altra parte [c] ho detto.

[c] In ca Quando de consec.d.1.no.5.numer.12.

SE subito che hebbe uso di ragione non pregò Iddio per se, che l'aiutasse à ordinar se, e la sua uita per il debito fine. M. secondo Syluestro [d]. Il contrario del quale tenemmo in altra parte, [e] ancor che seguitiamo il detto di S. Tho. [f] nel quale esso si fondaua, cioè che colui, che subito peruiene alla detta età, & non si drizza con la sua uita al debito fine, pecca mortalmente.

[d] Ver.Oratio.q.fin.

[e] In d. ca. Quando no.3.nu.15

[f] 1ª. 2ª. q. 89.art.6.

SE dicendo orationi generali obligate di precetto, escluse da quelle, & dal suo ualore alcuno, ancor che fosse suo nemico. M. secondo S. Tho. [g] La risposta de' dubbi, che sono nel fine del c. 14. num. 26. & qui si lasciano, per piu chiarezza sarà posta a [h] basso.

[g] 1ª. 2ª.q. 83.art.8.

[h] Infra ca. 27.num. 78 & in commento. ca. Non in inferenda. 23. q. 3.

DELLA CORRETTIONE FRATERNA.

SOMMARIO QVARTO DEL CAP. XXIIII.

17. 18. *Correttione fraterna che cosa è che tutti siamo obligati à quella, concorrendo quattro cōditioni chiaramente risultano.*

18 *Ogniuno si può ripentire quādo uuole con l'aiuto di Dio.*

18 *Dio non niega il suo aiuto à colui, che fa, quello che è in se.*

19 *Confessore non deue correggere colui, che sa in confessione; se non &c.*

20 *Corretione, come si dilata, fino alla maggior colpa.*

20 *E se lascia per timore.*

21. 22. *Corretione fraterna sia prima secreta, & poi, &c. sino nella heresia, &c.*

PRO-

17 PROSVPPONIAMO, che la correttione fraterna è una admonitione charitatiua secreta del prossimo, ò in presentia de testimonij, accio si emendi da peccato mortale, [a] & che tutti siamo di precetto obligati (come altroue [b] ho detto a correggere l'un l'altro fraternamente, fideli, & infideli prelati, & sudditi, giusti, e peccatori. Anchor che alcuna cosa di piu i prelati, è di maggior autorità, che gli altri, pur che concorrano quattro circostantie. La prima che sia certo, che il peccato è mortale, ò ueniale pericoloso. La seconda, che ci sia speranza di emendatione, ò almeno si creda, che per quella non si farà peggiore. La terza opportunità non solo di persona, che sia la persona à quello piu obligata, almeno considerata la negligentia di quelli, che sono piu obligati, però ancho di tempo, come tutto questo si raccoglie da San Tho. [c] Gaet. Adr. [d] Scoto [e] Innocentio, Abbate, & altri decretalisti, [f] Archid. Domenico, & altri Decretisti, [g] sopra alcuni articoli di questi fra quali non manca rissa, che in altra parte partimmo, & al presente elegiamo il sopradetto.

18 LA quarta, che lo possa fare senza danno notabile della salute, honore, fama, & robba di colui, che corregge, se colui, che ha da essere corretto, non stà in estrema necessità di quello, nellaqual se fusse, s'hauea da fare, anchor con danno della uita corporale, per il sopradetto, [h] & che uoglia, che dicano alcuni, non è meno obligato di precetto, à dare questo soccorso in estrema necessità colui, che pensa, che stà in peccato mortale, che colui, che pensò, che non ui stà, poi che à nissuno ha da essere utile la sua iniquità, ne dannificare la sua bontà, [i] & in sua mano stà di pentirsi del peccato, & uscire da quello, [k] con l'aiuto d'Iddio, che mai la niega à colui, che gli la domanda, &

19 fa quel che è in se. Da questo ne segue, che quantunque sia bene correggere il prossimo d'altri peccati ueniali, quali son ridere, parlare souerchio quali sono alcune leggerezze, & curiosità di uedere, ò sentire cose inutili &c. però non è peccato mortale lasciarlo di fare, secondo S. Anton. [l] & per questo non deue il confessore riprendere poco, ne molto, ne secreto, ne publico i suoi penitenti per quello, che l'hanno confessato, come l'auisa Soto, [m] & si proua largamente per quello, che in altra

[a] Arg. ca. Nouit. de iudic. & ca. Si peccauerit.
[b] In d. ca. Inter nu. 6:6.
[c] 2[a]. 2[e]. q. 33. & in 4. d. 19.
[d] In 4. de correctione frater.
[e] Lib. de ratione tegen. mem. 3. q. 12.
[f] In ca. Nouit, de iudic.
[g] Ca. Si peccauerit. 2. q. 1.
[h] Supra eod. nu. 11. de eleemosyna.
[i] Ca. 1. de postu. prala. l. Itaque fullo. ff. de fur.
[k] Ca. Ponderet. 50. d. ca. Dixi. de pœni. dist. 1.
[l] 2[a]. part. tit. 19. capit. 6.
[m] Vbi suprà membro 2. q. 1 pag. 5.

[a] Ca. Inter uerba. num. 627. & in cap. Sacerdos de pœnit. dist. 6.

parte [a] scriuémo, il qual nó procede, quando il penitente mostra piacere di quello, ponendo il confessore in quella prattica domandandoli consiglio, ò in altra maniera, che in tal caso solo, & in secreto ben lo potrebbe.

ANCHO ne segue, che non è peccato, anzi uirtù non cor 20 reggere uno, per insino, che non casca in alcuno peccato maggiore, perche corretto di quello, resta emendato del tutto, & questo è guardare il tempo, & opportunità di correggere. Per laqual determinatione ne pare, che si saluino quelli, che a i figliuoli inchinati à rubbare, ò fare altro male, gli lasciano occasione per cascare in quello, nel qual ritrouati, possono essere ben castigati, & emendati. Ancho ne segue, che nissuna persona priuata pecca, in lasciare di correggere, quando lo lascia per manifesto timore di perdere la uita, ò notabil parte de beni temporali, se non, quando fusse necessità estrema di quello per il [b] sopradetto.

[b] Supra eod. nu. 11.

SECONDO presupponiamo, che una uolta si ha da correg 21 gere in secreto, e fraternamente il peccatore, & l'altra in presentia de dui testimonij, auanti che si denuntia al giudice [c], ma non quando il peccato è danneuole alla republica, ò al prossimo, che allhora si, & in quanto è necessario per togliere tal danno, si deue denuntiar al giudice, come ho detto in altra parte [d]. Habbiamo detto, si, & in quanto è necessario perche, come in quel luoco habbiamo detto [e], questo non procede, quando colui, che fa tal delitto, tiene per certo, che i suoi prieghi, & secreta ammonitione impediranno il peccato, come il determina S. Tho. sopra allegato [f], per tutti in quello riceuuto. Habbiamo detto, quando tiene per certo, che si dubitasse, 22 subito potrebbe, & douerebbe nuntiar al giudice. Da questo ne segue, che poche uolte è necessaria la secreta monitione fraterna; ne i tradimenti apparecchiati contra la republica, & nelle heresie ordinate per insegnare ad altri, perche poche uolte si puo uno tenere per certo, che quel tradimento, ò heresia in nissun modo si effettuarà. E che ne ancho è necessaria l'ammonitione secreta, quando il peccato è publico, secondo S. Tho. riceuuto [g], & come habbiamo risoluto in altra parte un poco piu chiaro, che il Gaie. [h] quel peccato è publico, per questo effetto, che è notorio de iure, ò de fatto, ò è famoso [i]. Ne ancho è necessaria questa ammonitione, ne ancho la denuntiatione, ne ancho

[c] Matth. 18. & cap. Si peccauerit. 2. q. 1.

[d] In d. repe. ca. Inter uerba. num. 520.
[e] Numer. 622.

[f] 2a. 2ae. q. 33 art. 6. receptus ab omnibus. in ca. Nouit. de iudi. & in 4. dist. 19. & ab Adr. in 4. de correc. & à Soto de ratio. tegen. membro. 2. q. 4.

[g] 2a. 2ae. q 33. art. 7.
[h] .f. in d. ca. Inter uerba. nu. 842.
[i] Arg. ca. fin. de cohabit. & ca. final. de tempo. ordi. & ca. Si fama. & ca. Si presbyter. 2. q. 5

ne ancho che proceda il giudice per questa uia, se non si aspetta emendatione di colui, che è stato auisato denuntiato, ò conuinto, come ho detto in altra parte [a], doppo S. Tho. & suo commentatore [b].

[a] In ca. Inter 11. q. 3. num. 628. Sum.
[b] 2ª. 2ᵉ. q. 33. articul. 8.

INTERROGATIONI.

SOMMARIO QVINTO DEL CAP. XXIIII.

23 *Chi pecca mortalméte per nō far la correttione, à colui che stà in estrema necessità di quella: ò lo fa con intentione mortalmente mala: ò quella che doueua esser secreta in presentia d'altri: ò denontia al superiore senza necessità.*

23

SE lasciò di correggere il peccatore, che staua in estrema necessità spirituale di quello, per non incorrere in manifesto danno di uita, salute, honore, ò robba, ò quello, che staua in gran necessità, anchorche non estrema potendolo commodamente fare senza notabil danno suo della salute, honore, ò robba, concorrendoli quattro cose, laquali sono state dette di sopra [c] essere necessarie per l'obligo di questo precetto. M. per il sopradetto.

[c] Supra eo. ca. numer. 17.

SE ha corretto il prossimo suo d'alcun peccato, con intentione cattiua. M. ò di peccato mortale, occulto, in presentia di chi non lo sapeua, senza guardar il sopradetto ordine del supremo maestro, con notabil danno della sua fama. O prouabile pericolo di quello. M. [d] ch'il peccato secreto d'uno non si ha da manifestare, com'ho detto altroue [e] anco à colui, ch'è grande amico, & parente del peccatore, & tal che può molto aiutarlo anchora per effetto che l'aiuti, si per secreta correttione, & admonitione si spera la sua emendatione come è detto di sopra, & il determina S. Tho. [f] & Adr. [g] & miglior Soto [h], onde ne segue, che se'l peccator secretamente corretto, di certo si emenda, non s'ha da denuntiare al superiore, anco per fine, accio stia attento per quello che non ricaschi, come l'afferma Soto, & auanti di esso il determinò Adriano, il che non allega contra Riccardo [i].

[d] Per dicta supra. 18. nu. 21.
[e] In d. capit. Inter nu. 633.
[f] Quodli. 15. art 13
[g] In 4. de correctio. frater col. 17.
[h] Lib. de ratio. teg. membro. 2. q. 2. pagin. 11.
[i] In 4. dist. 19. art. 8 quæst. 2.

D'ALCUNE INTERROGATIONI PARTICOlari di alcuni stati: & primo di quello de gli Rè, e Signori che in questa uita non tengono superiori, quanto al temporale. Cap. XXV.

SOMMARIO PRIMO DEL CAP. XXV.

1 *Come peccano mortalmente i Re se uogliono guadagnare, ò aumentare i suoi stati, ò gli gouernano male, ò bene per fine male; ò uano, ò non pacificono, ne instituiscono i suoi uassali per pace guerra, &c.*

2 *O' non tengono ricchezza naturale del suo patrimonio: come grano, carne, caualli, &c. ò non ricchezza artificiale d'oro, danari &c.*

3 *O' tesaurizzano, con aggrauare altri, &c. ò sono prodighi de' loro beni, ò non forniscono le loro fortezze.*

4 *O' non acconciano le strade: ò non prouedono a i poueri: ò non uogliono concordia ragioneuole in tali guerre: ò fanno leggi penali, per loro utile, ò di particolari.*

5 *O' dispensano nelle leggi di Dio senza cagione, ò nelle sue con danno, ò scandolo, & che cosa è far questo.*

6 *O' non permettono che i suoi regni & popoli non difendino la loro libertà, ò usurpano i beni de i popoli, ò per minaccie, & preghi superchi acquistano cose de' suoi uassali senza giusta cagione: ò fanno guerra ingiusta ò giusta, con ingiusto animo, ò impediscono le uisitationi delle Monache, ò dimandano pagamenti di certa maniera.*

7 *O' fanno lauorare le loro case, ò possessioni per li uassali senza pagarli il giusto pagamento, ò uendono gli officij di certa maniera, ò non pongono ordine, come non si uendino piu del giusto pretio.*

8 *O' fanno maritare per forza l'uno con l'altro, ò impediscono i matrimoni, ò pongono officiali ignoranti sapendolo, ò dopoi di saperlo, non gli caua dell'officio, ò presentano, ò fanno presentare, insufficienti a i beneficij, ò non impediscono che i loro officiali togliano presenti illeciti, ò non leuano i costumi pericolosi delle loro terre, ò consentono che si facciano false monete, & che si spendano.*

9.10. *O' cōdanna alcuno senza udirlo, ò senza publica proua per quello,*

che

che priuatamente sapranno.

11 *O non restituiscono di certa maniera quello, che debbono.*

11 *O come giudici fanno quello, che dicemmo esser mortale in quelli.*

1 *I Re hanno da uolere il suo premio nel Cielo.*

8 *Et giudicar secondo le leggi.*

9 *Sono homicidiarij se occidono senza udire, ò senza publica proua.*

10 *Et ingiusti se cosi priuano, se non quando &c.*

1 E ha desiderato guadagnare, ò ha guadagnato regni, & signorie contra la legge diuina, ò humana, ò gli malamente guadagnati non restituisce, senza hauer cagione giusta, che l'iscusasse, ò si ha notabilmente gouernato male i beni posseduti, M. [a] & se l'ha ben gouernati, però principalmente per hauere diletti corporali, gran ricchezza, ò gran gloria, & honore, & ueniale pericoloso, per il sopradetto [b], & perche, come santamente dice S. Tho. [c] il fine principale delle sue disuguali fatiche hà da esser il uero premio della uirtù, ch'è la uera beatitudine, & l'istesso Iddio, del qual esso è luogotenente in terra.

[a] Ca. Quid culpatur. 23. q. 1. ca. Si res 14. q. 6. adiuncto. ca. Sæpe, de restit. spoliat.

[b] Supra ca. 23. numer. 13.

[c] De regimi. princ. libr. 1. ca. 7. & 8.

SE fu tanto notabilmente negligente, in pacificare i suoi uassalli, ò drizzarli à bene operare, ò in prouederli delle cose necessarie per uiuere, ò de gouernatori idonei, ò di legge necessaria, ò di uiuere bene, ò d'armi, arti, & essercitio necessario, per disendersi da suoi nemici, quando fusse necessario, che à giuditio d'huomo prudente pose in manifesto pericolo di perdere la sua republica, ò parte notabile di quella. M. secondo l'intentione di S. [d] Tho.

2 SE per dapocaggine & uiltà lasciò di hauer ricchezze naturali di grano, orzo, uino, & altri frutti della terra, proprij del suo patrimonio, di uacche, buoi, castrati, pecore, & altre carni di proprie massarie per suo mantenimento, & de' suoi, ò de caualli proprij, per sue guerre giuste, par mortale, ò ueniale, pericoloso, secondo S. Tho. [e] Habbiamo detto, per dapocaggine & uiltà, perche al nostro parere non sarebbe ne ancho ueniale, se le lasciasse di tenere per euitar spese, ò perche piu li uale il suo patrimonio affittato, che lauorato à sue spese: & l'herbe uagliono piu uendute che pasciute da suoi bestiami, ò perche gl'è meglio occupar in altri negotij il tempo, che per questo si ricerca.

[d] Vbi supra. cap. 19. facit cap. Principes 23. q. 5. & ca. Alius. 15. quæst. 6.

[e] Vbi supra. lib. 2. cap. 5. & 6.

SE fu tanto notabilmente negligente in procurar di tesorizare

ricchezze arteficiali d'oro, argento, danari & altre cose simili, che si pose in manifesto pericolo di non potere prouedere al suo regno nelle gran necessità di fame, guerre, peste, che prouabilmente si doueuano temere, ò in manifesto pericolo di pigliare prestito da suoi sudditi, con incontro & impaccio, & danno notabile della sua grandezza, ò della giustitia, che credeua, ò doueua credere, se seguirebbe ne' sudditi nobili, & signori, che li prestassero, ò in pericolo di pagare grand'interesse, con grauezza de i poueri sudditi a i mercanti sudditi, ò forastieri, che li donassero à interesse, ò in pericolo di perdere il Regno, che dal difetto del tesoro suol seguire, come seguì al Popolo Romano M. secondo l'opinione di San [a] Tho.

[a] Vbi supra ca. 7.

Se ha congregato tesori, con notabili grauezze de suoi uassal- 3
li, & anco se senza grauezza d'altri per cupidità, & senza fine di prouedere alle publiche necessità, & alle priuate, secondo S. Anton. [b] perche colui che così tesoriza tiene proposito di non dare il souerchio à poueri, che ne è commandato [c], come è detto di [d] sopra.

[b] 2°. part. tit. 1. ca. 2
[c] Luc. 10.
[d] Supra ca. præced. nu. 3 & 4 & cap. 23. num. 72. & 73.

Se ha speso piu di quel che tiene di intrata, in donar cose senza necessità, ponendosi in tal necessità, che credeua, che li farebbe pigliar quello d'altri ingiustamente, ò lasciare di pagare i suoi debiti a i tempi contratti, senza consenso libero, almeno tacito; de suoi creditori, ò con suo consenso molto dannoso al suo stato reale, & alla republica, che l'ha da mantenere per li grand'interessi, che pigliano, & con che l'impoueriscono. M. per le ragioni da Arist. [e] e quelli d'una legge delle partite di Castiglia [f], & la intentione di S. [g] Tho.

[e] In episto. ad Alexand.
[f] .l. 14. 2. part. tit. 5.
[g] Vbi supra.

Se per non tenere prouedute di monitioni le sue fortezze, diede al popolo occasione di perdere la uergogna, & ribellarsi, ò ad altri nemici pigliarli il regno ò parte di quello. M. secondo l'intentione di S. [h] Tho.

[h] Vbi supra. lib. 2. ca. 11.

Se per dapocaggine di non mandar ad acconciare, ò assicura- 4
re le strade publiche del suo Regno, i suoi, ò i forastieri riceuino danno notabile, ò se non ha proueduto delle sue intrate publiche a i poueri, che in quelli patiscono estrema necessità. M. secondo la opinione di S. Tho. [i] Habbiamo detto, per dapocaggine, che si per non sapere, ò non potere piu, lo lascia, non è [k] peccato.

[i] Vbi supra cap. 11. & 15.
[k] Arg. l. Impossibilium .ff. de reg. iur. & cap. ignorantia. eo. tit. lib. 9.

Se tenendo con altro Re Christiano, sopra alcuni Regni, ò signorie,

signorie, tante grandi, & antiche differentie, che malamente possono accordarsi per uia di giustitia, per non tenere superiori, & le loro giustitie siano antiche, & oscure in iure, & in fatto, ne per uia d'armi, per esser quelle dell'uno, & quelle dell'altro tanto grandi, che non possono finire di uincerle. L'uno senza porre in gran pericolo, di che gli infideli diminuiscono molto la Christiana Chiesa, & non uolse cercare, ne pigliare alcuno ragioneuole accordo. M. come ho detto in altra [a] parte.

Se fece alcuna legge penale principalmente per sua priuata utilità, accio transgredendola, ò dispreggiandola, gli donassero molti danari [b]. M.

5 Se dispensò nelle leggi diuine, ò naturali, senza giusta cagione, ò nelle sue, con notabil danno, ò scandalo della parte, & della republica, ò ha perdonato i delitti, quali la legge diuina, ò humana commanda castigare, uedendo, ò douendo uedere che cosi daua occasione per altre simili, ò suspese liti, ò pagamenti senza ragione. M. [c] Habbiamo detto, senza giusta cagione, perche farlo con quella, e senza notabile scandalo della sua republica gli è lecito [d], anchorche con gran prudenza deue farlo, perche fare giustitia, secondo il suo sapere, & parere; & suo parere priuato, & confondere il regimento della sua republica, & disordinar i buoni, & dotti dottori che consigliano quel, che si contiene nelle sue leggi publiche, & uedeno farsi il contrario, & quello, che stà nel parere & appetito de priuati, & postporre quel, che per molti si è ordinato, & per molti rispetti al qual con pochi, e per pochi rispetti par migliore [e]. Et finalmente proporre il parere hauuto doppo ch'occorse il caso, e star la uolontà alquanto affettionata, & il giuditio annebbiato, ò uero oscuro à quel, che da lontano, & senza affettione con gran serenità si ordinò contra la dottrina di Arist. [f] & di S. Th. [g] & anco è dare occasione, che gli adulatori gli dicano, ò che giustitia mai intesa, ne ueduta, ò che equità marauigliosa, senza auisarsi, che i piu rinegano di quella, & dicono che non ui è giustitia, se non che la legge uale, oue uogliono gli [h] Rè.

6 Se non permesse, ch'il popolo liberamente difendesse il suo bene publico, & le sue libertà, che per legge diuina, ò legge humana, maggiormente giurato li conuengono, ò si usurpò per se gli beni della communità, ò consigliò M. con obligo di restituire il [i] danno.

[a] In repe. ca. Quando. de consecr. d. 1. no. 19. num. 90.

[b] Ca. Erit autem 4. d. & Communis in ca. 1. de constit.

[c] Arg. glos. singul. ca. Non est de uoto & cap. Ex parte. de consuetu. & ca. fin. de iure iur. ca. Si ecclesia. 23. q. 5. & quia omnis iniustitia rei notabilis est mortalis. Tho. 2a. 2e. q. 59. articul. 4.

[d] l. 1. C. de lega. l. Quoties. & l. Vniuersa C. de preci. imp.

[e] Contra. ca. de quibus. 20. d. & ca. Prudentia. de offic. deleg.

[f] 2. Rhethor.

[g] 1a. 2e. q. 95. art. 1.

[h] Contra ca. Nihil de presc. & ca. Cum teneamur de preb.

[i] Arg. cap. Regum & ca. Principes. 23. q. 5. & l. 1. C. Si quacunque præd. pot. & ca. Si res 14. q. 6.

Se per minaccie, ò souerchi prieghi ha fatto, che alcuno li uendesse i suoi beni senza giusta cagione, per quello. M. con obligo di [a] restituire.

[a] Arg. cap. Conuenior. colum. 2. 23. q. 8. & 2. Reg. ca. 21. & totius titul. ff. & .C. Quod met. caus. & Bart. in tracta. de tyran. num. 20.

Se ha fatto guerra ingiusta, ò per difetto d'autorità, ò di giusta cagione. M. con obligo di restituire, Et se fece guerra giusta di se, ma con animo ingiusto. M. senza obligo di restituire, secondo S. Tho. & suo [b] commentatore.

[b] 2a. 2e. q. 40. art. 1

Se ha impedito la uisitatione che delle monache commanda la legge farsi. M. [c] è scommunicato, se non desiste doppo che fu [d] ammonito.

[c] Cle. attendentes. de stat. mona.
[d] Ea. cle. in. §. fin.

Se ha cercato a i suoi sudditi alcuni pagamenti piu di quel, che li conueniua, conforme a i capitoli con quelli fatti senza necessità publica, mortale, con obligatione di restituire, anchor che non li domandasse per cattiuo fine [e]. Et molto piu se gli cercasse per uestiti souerchi, pompe, & conuiti, & prodigalità, che il uulgo chiama liberalità [f]. Habbiamo detto, piu de suoi ordinarij capitolati, perche quantunque in spendere cosi male gli capitolati, peccarebbe, però non sarebbe obligato à restituire ne peccarebbe, M. Se alcuna circostantia del fine, forma, materia, ò altra mortale di tali spese, non lo facesse tale per il sopradetto. [g] Habbiamo detto ancho, senza necessità publica, perche con quella ben potrebbe domandarle, & pigliarle, se le sue intrate non li bastassero per [h] quelle.

[e] Cap. Militare sub fin. 23. q. 1.
[f] Summa confes. li. 2, tit. 5. q. 35.
[g] Supra ca. 23. numer. 31.
[h] Arg. ca. cum secũdum. de præben. & ca. 1. 13. q. 2 & eorũ quæ ibi citantur.

Se ha fatto, che i suoi uassalli senza essere obligàti à quelli li edificassero le sue case, lauorassero le sue massarie, zappassero le sue uigne, portassero legne, ò facessero simile cose, senza pagarli integramente la sua fatica. M. [i] & se ne i giorni di festa gli fece fare le sopradette cose, è doppio. M. secondo S. [k] Ant. 7

[i] Ant. part. 3. tit. 3. ca. 4. §. 4.
[k] Ibidem.

Se ha uenduto gli officij de' suoi Regni, ò signoria per tanto prezzo, & à tali persone, che prouabilmente credeua, ò doueua credere, che usarebbe male quelli, ò che con quelli opprimeriano le parti. M. [l] & altramente non, secondo S. Tho. [m] Anchor che sarebbe meglio non uederli. Onde ne segue quel, che Panor. [n] & altri dicono, cioè, che quel, che i signori pigliano per gli officij temporali di sua giurisdittione, è turpe lucro, peccano. M. in pigliarli, si ha da intendere di colui, che riconosce superiore, & doue per legge, laquale obliga à. M. fusse prohibito, & non interuenisse costume prescritto, ò licentia di colui, che potesse darla, per uender per prezzo honesto à persone idonee,

[l] Per rationes. Authen. Vt iudici sine quo. & Authen. de mand. princi. §. 2.
[m] Ad ducissam Brabantiæ. opuscul. 21 q. 5.
[n] In ca. 1. & 2. Ne præla. uic. suas.

idonee; & che per conseguente non hauemo da condennar gli Rè, & signori, che li donano per danari in dote, ò in pagamento de loro seruigij, ne ancho i medesimi officiali, che gli uendono con questo, che gli donino, ò uendino à tali persone, & per tanto honesto prezzo, ò pagamento, che prouabilmente si creda, che non usaranno malamente quelli. Per quello, che al presente habbiamo ueduto passare nella corte di sua Maestà, auisiamo à suoi confessori, & anco à i procuratori di corte, che procurano, si faccia legge bene posta in esecutione, per la quale si dichiara che il pretio giusto dell'officio, col quale si può guadagnare giustamente tanto, & tal somma, che colui, che per quello piglia piu, tuolle piu del giusto pretio, & è obligato à restituire, che al tempo di trapassare il titolo d'uno all'altro, si toglia giuramento di non dare ne torre piu, & che nel titolo, ò per altra uia si dichiara, che il Re non intende di dar titolo per esercitarlo se si hauesse dato piu, anco che habbia remissione di parte ò proua, come meglio à sua altezza parerà: perche è obligato à quello: poi che ogni dì cresce tanto il pretio di quelli, che non è possibile cauarlo, senza gran danno della Republica, & quando sua Maestà, farà gratia d'alcuni a' suoi creati, per dare ad altri, li toglia giuramento che non li uenderanno piu di tanto, & di restituire quello di piu, benche habbia remissione di parte.

8 SE per forza fece accasare alcuno con alcuna, ò disturbò l'accasamento d'altri con altri. [a] M.

SE ha posto officiali ignoranti, ò di mala conscienza, credendo, ò douendo credere che erano tali ò se gli ha posto per giusta ignorantia, & doppo ha saputo, che erano tali, & non mossegli possendoli mouere senza pericolo della sua uita, & danno della republica. M. con obligo di restituire i danni, che hanno fatto, [b] per quello che in altra [c] parte piu lungamente habbiamo detto.

SE nelle Chiese, oue tiene iuspatronato, ha presentato persone, che credeua, ò doueua credere, che erano insufficienti in età, scientia, ò costumi, cioè idioti, concubinarij, insolenti, & altri simili, ò indusse i Vesconi, ò Nuntij, che li donassero à i tali, ò à quelli, che tengono iuspatronato, che gli presentassero [d] Mortale.

SE sà, che i suoi sudditi, & officiali pigliano la robba

[a] Ant. 3. parte. titu. 3. ca. 4. §. 5.

[b] Scotus in 4. d. 15. q. 2. art. 4.

[c] In prælectio ca. Si quando de rescript. exceptio 11.

[d] Ca. cum in cunctis. de elect. & capi. Graue. de præbend. & per alia quæ copiosè in d. exceptio citantur.

d'altri, come per furti, rapine, presenti, ò per qual si uoglia al
tro modo illicito, & non lo uieta, M. con obligo di resti-
tuire [a].

[a] Richar. in 4. d. 15. art. 5. q. 5.

Se non toglie uia i mali costumi, & tristi deportamenti dal-
la sua terra, come sono le usure, giuochi pericolosi all'anima,
& al corpo, possendo farlo senza scandalo, ò consente misure fal
se, ò prezzi ingiusti delle cose, che si uendono. M. con obligo
di [b] restituire.

[b] Richar. ubi supra arg. ca. Error. 83. d.

Se ha condennato, ò fatto condennare alcuno maggiormen 9
te per crimine, senza prima intenderlo, ò darli luoco per difen-
dersi, ò doppo d'intenderlo senza prouatione publica, dir quel
che lui come persona priuata sapeua. M. secondo l'intende S.
Tho. [c] & piu chiaro il Gaet. [d] perche la sentenza, che è atto
publico, ha da nascere da potestà, sapere, & uolontà publica, e
non de i priuati, & perche la legge naturale commanda, che
nissuno senza essere inteso, ò chiamato si condanni. [e] Oue ne
segue, secondo i medesimi, che molto grauemente peccano,
& sono homicidiarij gli Rè e Principi, che commandano uccide
re alcuno con ueleno, anchor che sia suo suddito, ò altre manie
re di morte, senza auãti intendere la sua difensione, & senza piglia
re proua giudiciale per quel, che loro, come priuate persone,
sanno, ò intendono. Ne segue ancho, che tali sono quelli, che
esseguiscono tali precetti, ne gli scusa l'obedientia, che deueno
à loro Rè che quello gli commandassero, perche non gli hanno
da obedire in quello, che non possono commandare [f]. Ne se- 10
gue, che grauemente, & mortalmente peccano ancho gli Re,
Prencipi, Signori, & tutti altri Giudici, che commandano pri-
uare, ò priuano de beneficij, officij, cattedre, ò altri honori, ò
beni alcuni, senza intenderli, e fundare l'atto suo publico in scien
tia publica. Ne segue al contrario, che non pecca colui, che giu
dica bene, secondo quel, che è allegato, & prouato, anchor che
come persona particolare sappia essere giusto il contrario, aben-
che condennasse à morte colui, che sa essere innocente almeno
quando tutto quello, che buonamente ha possuto, ha fatto per
sapere la uerità, & per non giudicar quel caso, secondo S. Tho.
& altri molto grandi autori, che allega il Gaet. [g] La qual opinio
ne è piu fondata, che la contraria, in iure, l'autorità dellaqual
basterebbe per iscusare da peccato [h] però habbiamo detto, che
non procede la sopradetta, quando il Re, ò signore toglie al suo
uassallo

[c] 2a. 2e. q. 67. art. 2.
[d] Ibidem. & clarius in summa uerb. Homicidium.
[e] Clem. Pastoralis. §. Cęterum de re iudi. glo. mirabilis in Extraua. 1. de bol. & contuma.
[f] Ca. Si dominus. ca. Qui resistit. 11. q. 3. & Gaie. in d. uerb. Homicidium.
[g] In d. q. 67. artic. 2.
[h] Iuxta glos. singu cap. Capellanus. de ferijs.

uassallo quel, che per sua uolontà, senza cagione puo toglierli, [a] qual sono gli officij reali in Spagna, [b] ò in altra parte. Ne quando il fatto è publico, [c] di tal maniera, che è noto; non li compete defensione al condennato, [d] perche la scientia che è notoria al Giudice, & à gli altri è publica, & non priuata, come il sente S. Tho. [e] Ne ancho quando per alcuna gran cagione giusta lascia d'intendere, & citare la parte, come altroue [f] il prouammo, non ostante che per la parte absente si faccia allegare, & prouare quanto si potesse, per il che scusiamo un gran monarca, che per processo fatto in absentia, & sentenza promulgata, senza citare la parte, mandò à tagliare la testa à un capitano, che lo seruiua in altro Regno, perche non si potea pigliare, ne intendere senza timore, che s'ammuttinasse contra esso, con gran parte dell'esercito.

11 CONSIGLIAVA Raimondo approuato per S. [g] Anton. che il Re, ò signore, è obligato restituire à i suoi sudditi, per leuargli il suo ingiustamente, ò non farli giustitia, & difendere, come deue, ò per altro rispetto, che per alcuna circostanza uede essere difficile, ò impossibile farlo, li deue rimettere alcuno seruitio, ò pensione annuale perpetua, cioè che non gli habbia à pagare mai piu, ò per insino à certo tempo, di maniera, che chiaramente costa, che gli ha sodisfatti, ò in remissione di quelli, à chi è obligato fare alcuno hospidale, ò altra simil cosa di pietà, con consenso di quelli, se potrà farlo, però à noi ne pare, che non è obligato all'impossibile, [h] & che non puo rimettere i seruitij per sempre, ò pensione, se il debito non si è conuertito in altra tanta utilità della corona reale, ò del feudo, & che del suo mangiare [i], uestire, e famiglia mancando, non solamente il souerchio, ma anco il necessario per la sua conditione deue leuare quanto potrà per pagare mancando quanto è possibile, le donationi gratiose, fondate in sola uirtù della liberalità, per pagare i debiti che è opera di giustitia, perche senza questa non puo stare la liberalità, secondo la opinione di Arist. [k] & S. [l] Tho. & perche secondo il Profeta Esaia [m] non s'hà da sacrificàre del furato, ò rubbato, ne per consequente di quello d'altro, ò di quello, che si deue ad altro, senza suo consenso.

SE inquanto è giudice, ha fatto alcuna cosa di quel, che nel seguente paragrafo diremo essere mortale.

[a] .l. Qui potest inuitis. ff. de reg. iur.
[b] .l. lib. 1. Ord. tit. 76
[c] Ca. Bonæ. 1. de electio.
[d] Panor. ibidem & alij locis citatis per Felin. in ca. cū olim col. 6. & sequen. de re iudic.
[e] 2ª. 2ᵉ. q. 67. art. 2. & facit. ca. Ad nostram de iureiur.
[f] In cap. 1. de caus. poss. per glo. singul. in .l. antepenult. ff. Ex qui. cau. maior. laudat. p Rauenat. in d. c. 1. & Dec. in c. Ex parte 2. de offic. deleg. col. 2. & cap. Quæ in. de constit. colum. 9.
[g] 2ª. part. tit. 2. ca. 7 & .§. 3.
[h] .l. Impossibilium. ff. de reg. iur.
[i] In ca. Intelletto. cū ei annotatis. de iureiurand.
[k] 4. Ethic.
[l] 2ª. 2ᵉ. q. 117. art. 1. & melius q. 58. art 12. ad 1.
[m] Esai. 61. & ca. Nō mediocriter. de consecra. dist. 5.

DE I GIVDICI ET ALTRI SIGNORI CHE TENGONO SVPERIORI.

SOMMARIO SECONDO DEL CAP. XXV.

11 *I Signori peccano cosi come i giudici.*

12 *Come peccano mortalmente i giudici, incarnandosi di gouerno ò giudicatura, senza esser sufficienti, per quelli, ò giudicano contra giustitia, & allhora, che cosa hanno da restituire. & si sono suspesi, ò pigliano, alcuna cosa per bene, ò male giudicare.*

13 *O' giudicano male quello, che era giusto: per diffetto d'auttorità, & tali & tali difetti dell'ordine giudiciale.*

14 *O' ammettono appellatione che non debbono, ò non ammettono quando debbono, ò differiscono senza cagione la sententia, ò diminuiscono la pena della legge tenendo superiore: ò non tenendolo, perdonano senza consenso della parte; ò con quello in danno della Republica, ò esequiscono la sententia nulla del suo superiore.*

15 *O' mandano prendere male, ò lasciano di condannare le spese, ò non studiano quanto conuiene, ò non togliono il parere necessario, ò condannano per uendetta priuata, ò non difendono le persone miserabili.*

16 *O' disubidiscono i giudici ecclesiastici, ò mandano celebrare nel tempo d'interduto: ò mandano prendere il giudice Ecclesiastico, per hauerlo scommunicato, ò fanno che gli assoluino per timore, ò uietano che non si compra, ne uenda a Chierici, ò tolgono cosa di Chiesa.*

23 *O' mandano cauar del luoco Sacro, colui, che in quello si salua, douendo godere della sua immunità, ò consenteno alcuna falsità, ò inganno à suoi officiali, ò giudicano questo & questo, ò non danno luoco di confessarsi, & di communicarsi quello, che commandano che si occida.*

24 *O' non proueggono d'eguali auuocati alle parti, ò non uisitano le carceri, ò ammetteno lo scommunicato dopoi, &c. ò non rimettono i Chierici al loro giudice.*

25 *O' fanno alcuno atto giudiciale, in giorno di festa, ò tolgono per il sigillo piu di quello che &c. ò fingono alcuna cosa per parlar con danno, ò procedono senza parte: ò accusatori &c.*

O' lasciano

16. 17. O' lasciano di far la uisita generale, ò domandano in quella così ò così: ò procedeno, per informatione particolare non douendo, ò cõmandano a' malfattori, che manifestino i loro compagni in caso non debito.

17 18. Chiesa: Cimiteri: Romitorio: Hospitale: palazzo del Vescouo case della Chiesa, Spatio di quaranta passi intorno à quella et altri luochi, Re, Cardinali: Sacerdoti, che portano il Santo Sacramento, come tengono priuilegio d'immunità contra la giustitia.

19 La immunità della Chiesa contra la giustitia, come godono tutti i Christiani, il libero, et lo schiauo scommunicati, presi, banditi, condannati, mercanti faliti et altri.

20 Ma non i Giudei, nè i Mori, nè gli Heretici, ne altri infideli: latroni traditori.

21. 22. Ne le persone Ecclesiastiche, ne queste, ne queste.

12 SE domandò, ò ha riceuuto carico di gouernare, ò giudicare, non essendo habile à quello per tanto gran difetto di scientia, ò di altra qualità, che è da credere, che da quello ha da succedere alcuno notabil danno al prossimo. M. [a] come ho detto [b] in altra parte, ponendo essempio di quello, che conoscendo, che non osarebbe di dare sentenza contra potenti, [c] si fa giudice.

SE sapendo, ò douendo sapere, ha giudicato contra giustitia in tutto, ò in parte, ò lo facesse per timore, preghi, odio, ò amore, ò per altre cagioni. M. [d] con obligo di restituire non solo il principale, ma ancho tutte le spese, danni, & interessi, che da quello sono proceduti, alla parte, [e] ò appellasse, ò non [f], se non consentì nella sentenza, con animo di rimettere il debito, nel qual caso s'ha da intendere quello, che dice Medina, [g] & se è ecclesiastico, & ha giudicato ancho contra sua conscientia, incorse in suspensione del medesimo fatto, & irregolarità, si celebrò auanti, che di quello [h] s'assoluesse.

SE ha riceuuto per giudicare bene, ò male, ò perche lasciasse di giudicare. M. [i] con obligo di restituire, come, & à chi si deue, è detto [k] di sopra non solamente quello, che pigliò, ma ancho tutto quello, che si tiene nell'interrogatione precedente.

13 SE giudicò male, ò lasciò di giudicare bene, grauando nota-

[a] Ca. Non est putanda 1. q. 1.
[b] In prælect. ca. Si quando. pagi. 39. & seq. maxime pag. 46. & 55 & in ca. Inter 11. q. 3. pag. 31. & seq.
[c] In d. ca. Inter uerba num. 113.
[d] Ca. Si quis dixerit. cap. Quatuor. 11. quæst. 3.
[e] Ca. final. de iniur.
[f] Glo. ca. Pastoralis. §. Quia uero. de offic. de leg. cum communi.
[g] C. de rest. de reb. restit. q. 3. caus. 7. in fin.
[h] Cap. 1. de re iudi. lib. 6.
[i] Ca. Iubemus. cum 4. sequen. 1 q. 1.
[k] Supra cap. 17. nu. 28. cum sequent.

bilmente la parte, ò la republica. M. perche ogni ingiustitia di
notabil qualità è tale, [a] & si dice giudicar male, per effetto di
peccare mortalmente, anchor quel, che giudica essere giusto co-
lui, che in uerità è tale, ò essere ingiusto colui che in uerità è tale,
se non tiene giurisdittione in quel, che giudica, ò si giudica sen
za proua, ò per quello bastante, ò per essere i testimonij su-
spetti, ò i tormenti ingiusti, ò senza uedere mediantemente
il processo, ò senza ammettere proua legitima, ò aggrauando la
parte notabilmente [b], & in farli dare piu proue, delle quali era
necessario, & anchor quello, che non guarda l'ordine delle leg-
gi, procedendo senza libello, ò senza contestatione di lite oue è
necessario, ò senza dare dilatione necessaria, ò dando souerchia
dilatione senza ammettere [c] i giusti impedimenti, ò ammettendo
ingiuste, interrogando cose alle quali la parte non è obligata à ri
spondere, [d] & quello, che in sua sentenza pone alcuna clausu
la oscura per quel condennato non si possa difendere alcun tem
po contra giustitia, & quel, che ammette l'appellatione, ò ri- 14
cusatione, che non deue, & quel, che non ammette quel che de
ue maggiormente per prieghi, ò presenti, che è peccato molto
cotidiano, [e] & quel, che differisce senza giusta cagione di spe-
dire giuditij ricercati, & quel, che per essere tenuto pietoso sen
za licentia del superiore rilascia, ò muta in tutto, ò in parte la pe
na al delinquente, ò l'agomenta [f] per mostrarsi giusto: non
facendo la medesima sentenza per cagione giusta, [g] & quantun
que colui, che non tiene superiore puo rilasciare tutta la pena,
ò parte di quella, ò mutare la corporale in pecuniaria, si uede
che ne risulta in honore d'Iddio, ò in utilità della republica, co
me se il colpato è utile al popolo, [h] Et ancho si uede, che non
risulta in danno publico, & consente la parte, ma si uede ò deue
uedere che per quello da occasione di fare male, come si da com-
munemente, perdonando à gli homicidiarij, ladroni, cattiui giu
dici, & altri simili aggrauij, pecca, anchor che gli perdoni la par
te, [i] & colui, che mette in essecutione le sentenze del suo supe
riore, sapendo, che erano nulle, & non ualeuano nulla, ò per
contenere intollerabile errore, ò manifesta ingiustitia, ò altra
iniquità. M. [k] Habbiamo detto sapendo che era nulla, perche 15
ben puo esseguire quella, che sa essere ingiusta, se non è nulla
doppo di procurare, che non se li commanda, che esseguisca il
migliore, che porta per il sopredetto. [l] Anco giudica male colui,
che

[a] Tho. 2ª. 2ª. q. 59. artic. 4.

[b] Tho. 2ª. 2ª. q. 60 artic. 3. & 6. & facit arg. ca. Ira 11. q. 3. & ca. 2. de probat. & ca. Ad nostrã. 3. iuncta gl. antep. de iure iur.

[c] Clemen. Sæpe de uerb signifi.

[d] Glo. Magna. ca. 2 de confess. lib. 6.

[e] Anto. 3. part. tit. 8. ca. 14. §. 2.

[f] l. Respiciendum ff. de pœ Tho. 2ª. 2ª. q. 67. art. 4. Alex. 3. part. de leg. iudi. quantum ad personam iudi. q. 4. artic. 40. Anto. 3. part. tit. 29. ca. 1. §. 7.

[g] l. Quid ergo. §. Pœna grauior. ff. de de ijs, qui not. infam. Deci. in ca Atsi. §. De adulterijs. de iudi. ubi latius diximus.

[h] l. Ad bestias. ff. de pœn. & Alexand. ubi supra.

[i] Gaie in summa. uerb. Iudicis peccata.

[k] Glos. recepta in c. Pastoralis. §. Quia uero. de offic. deleg. Alex. 3. part. tracta. 5. præcepti. membr. 1. art. 4. circa fin.

[l] Per d. §. Quia uero.

che commanda pigliare alcuno senza cagione, come è detto di sopra. [a] Et colui, che lascia di condennare quel, che è stato uinto nelle spese cercate per colui, che ha uinto, [b] & colui, che non sapendo tanto, quanto conueniua per giudicare, non cercò consiglio di quel, che douea, ò essendo dotto, lasciò di studiare, ò mirare quel, che doueua nel fatto, ò legge. [c] Anchor che si piglia assessore, ò si consiglia con colui, ch'era tenuto per dotto, & buono, essequendo il suo parere giudica male non pecca, ma si l'assessore, che resta obligato à restituire, [d] & colui, che per odio, & uendetta sotto colore e zelo di giustitia, condanna à morte, perdimenti di membri, honore, ò robba notabile, anchor che lo meritasse, [e] dato, che se lo meritaua, è Mortale, senza obligo di restituire, & se non lo maritaua. M. con quella, secondo S. Tho. & miglior il [f] Gaet.

16 Se non ha difeso i peregrini, uedoue, pupilli, & altre persone miserabili, ancho piu, che gli altri, come doueua [g]. M.

Se fu disobediente a i giusti precetti del Papa, ò de i prelati, ò non guardò le loro scommunicationi, ò interdetti, come doueua. [h] M. E se costrinse, ò commandò celebrare in tempo d'interdetto, ò che non uscissero i denuntiati per scommunicati da i diuini officij. M. & è scommunicato. [i] Et ancho se per forza, ò timore si fece assoluere, ò fece riuocare la scommunicatione, ò interdetto. [k] Ancho se donò licentia di pigliare, ò molestar le persone, ò beni al giudice ecclesiastico, per hauere dato contra esso sentenza di scommunicatione, suspensione, ò interdetto, & non facesse certa cosa. [l] come giù si [m] dirà.

Se uietò i suoi, che non comprassero, ne uendessero alle persone ecclesiastiche. M. con scommunicatione [n]. Et ancho gli costrinse, che i beni stabili, ò intrate della Chiesa si sottomettessero, ò alienassero a i [o] laici.

Se pigliò delle cose della Chiesa, come croci, calici, paramenti, ò libri. M. e [p] sacrilegio.

17 Se scacciò, ò uolse, ò commandò scacciare per forza da luoco sacro quelli, ch'erano in quello. M. [q] per molti capitoli, & molte leggi reali, che allega [r] il nobilissimo, & dottissimo, & non men Christiano Dottore Don Remigio di Gogni Archidiacono maggiore di Pampalona, & per le molte circospette [s] di questo Regno, per laqual chiarezza primamente presupponemo, che per luoco sacro intendiamo in questa materia qual si uoglia Chie-

[a] Supra cap. 15. numer. 13.
[b] Cap. Calumniam de pœnis. l. Properandum. §. Si ue aūt a lterutra. C. de iudi.
[c] Raymund. in summa. titu. de iudi.
[d] Ca. Statutum §. Assessorē de rescrip. lib. 6. Panor. & Ant. in cap. Tua nos. de homi. & Deci. in l. Consilij. ff. de reg. iur.
[e] Ca. Cum minister 23. q. 5.
[f] 2a. 2ae. q. 40. art. 1.
[g] Cap. Regum. 23. q. 5. Richar. in 4. d. 15. art. 5. 4. q.
[h] Ca. 2. de maio. & obed. & ca. 1. 11. q. 3.
[i] Clem. Grauis. de sent. excom.
[k] Ca. 1. de his, quae ui met. lib. 6.
[l] Ca. Quicunque de sent. excom. lib. 6.
[m] Infra. cap. cum sequen. nu. 92.
[n] Ca. eos de immu. eccle. lib. 6.
[o] Ca. hoc consultissimo de reb. eccles. non alie. lib. 6.
[p] Cap. Indignē. 12. q. 2.
[q] Ca. Diffiniuit. ca. Si quis contumax. & ca. reum. 17. q. 4.
[r] In lib. de immu. eccle. in præsuppo.
[s] Tit. 4 lib. 2. ordin.

ſa, Tempio, Cappella, Baſilica, Heremitorio, & qual ſi uoglia altro oratorio, chiamiſi come ſi uoglia, edificato per dire meſſa, con autorità del Veſcouo, ſenza laqual non ſi puo disfare, ſecondo l'intentione del Cardin. [a] & ſi raccoglie da quel, che ſcriue molto largamente il detto [b] Remigio. Ancho intendiamo per luoco ſacro il Cimiterio, che è luoco conſecrato per il Veſcouo, per ſotterrare i morti, ò ſia congionto, ò diſgionto dalla Chieſa, ò ſeparato da quella, [c] & anco il dormitorio commune de Chierici, ò religioſi, e la [d] porta, ò ſupportico congiunto alla Chieſa, ò al cimiterio [e] e la clauſura, clauſtro & ſuo circuito, dato che occupa piu di quaranta paſſi di ſpatio, [f] & il pa- 18
lazzo, ò caſe Veſcouali, ancor che ſiano ſeparate dalla Chieſa. [g] Et ancho le caſe della Chieſa edificate per l'habitatione de Chierici dentro de i quaranta ò trenta paſſi altramente non, ſe non ſteſſero gionte ad alcuna cappella [h], & ancho lo ſpatio di quaranta paſſi intorno alla Chieſa maggiore, & di trenta alle cappelle ſecondo le leggi antiche [i], come affermano [k] Holdrado, & Felino [l]. Però auiſiamo, che in niſſuna parte ſi mira queſto, ſe non per fine, oue giunga il cimiterio, ſupportici, clauſtri, ò gradi, & coſi uediamo, che piu ſi guarda l'opinione, della qual Oldrado ſi rideua, che la ſua, & ancho l'hoſpidale ſondato per autorità del Veſcouo [m], & il Sacerdote, che porta il ſanto ſacramento fuor della Chieſa [n], & anco i Cardinali uſano queſto priuilegio, ilquale non li dona la legge, ancorche ſi per uentura di conſuetudine [o], & per piu forte ragione goderanno di quello gli Rè, & gl'Imperadori, & i loro palazzi, anchorche non le loro ſtatue, ne i palazzi, di altri Signori, & nobili, ſe non teneſſero particolare priuileggio di [p] quello.

Secondo preſupponiamo, che di queſta immunità, ò 19
ſecurità godeno tutti i Chriſtiani liberi, che ſi ſaluano in detti luochi, ò ſi ſaluano per delitti, ò per debiti [q], & anco gli ſchiaui, che ſi ſaluano per delitti, che per la giuſtitia poſſono eſſere grauemente caſtigati, ò per timore de tormenti atroci de loro padroni, & altramente non perche s'hanno da ritornar à loro padroni, giurando auanti quelli, che li perdonaranno, & non gli daranno atroce caſtigo, ſecondo Panor. & la [r] commune.

Tertio preſupponiamo, che da queſto ne ſegue, che godeno di queſto priuileggio gli ſcommunicati, interdetti, & ſuſpeſi, ſecondo Imol. Boniſa. & la Commune [s], perche non ſi

trouano

[a] Conſil. 11.
[b] Vbi ſupra.ampliat. .2. & .3.
[c] Ca. Quiſquis 17. q. 4. & Remigi. ubi ſupra. ampliat. 4.
[d] Arg.ca. Cum pro cauſa. de ſentent.ex comu.
[e] Ca. Si quis contumax 17 q.Panor.ca. penult. de immun. eccleſi.
[f] Colligitur ex Remig. ubi ſupra ab ampliat. quinta uſque in 15.
[g] Cap. Id Conſtituimus.17.q. 4. Innoc. & Communis in d. capit. Inter alia. & Remigius ubi ſupra ampliat. 15.
[h] Dict. ca. Quiſquis & Remig. ubi ſupra ampliat 16.
[i] Cap. Si quis antiquitus.& d.ca Quiſquis.
[k] Conſil. 35.
[l] In d.ca. cum. pro cauſa.
[m] Panor. in ca. pen. col. 2. de immuni. eccle.& Remig ubi ſupra ampliat. 17.
[n] Holt. & Communis in cap. Sane.de celebrat.miſſ. & Remig. ubi ſupra.ampliat.18.
[o] An.l.Sicul.de præſta. car. di.q.9.par.1
[p] Remig. ubi ſupra ampliat. 41.
[q] Ca. Inter alia.de immun.eccl. ubi Panor. num.4. Roder. Xuarez.in .l. 2.fol. 18 lib. 2.q.5. & Remig. ubi ſupra.fal.27.
[r] In d.ca.Inter alia
[s] In Clem. 1.de pœni & remiſsi & Remig.ubi ſupr. fal.19

trouano eccettuati dalla detta regola, & per l'istessa ragione, colui, che con licentia del prigioniero, ò rompendo il giuramento di non fuggir dalle carceri, si salua in detto luoco, dato che teniamo quel della glosa singolare [a], cioè che se giustamente staua preso, è obligato à tornar à quelle, però non puo esser cacciato per forza [b]. Et anco colui, che rompe le carceri, si salua ne i detti luochi [c]. Et anco colui, che menano preso per la Chiesa, anchorche uada condénato, perche sta ritirato in quella, & per piu forte ragione colui, che fuggendo dalla giustitia, entra in quella [d]. Ancho gode colui, che ha ferito, ò ammazzato il chierico, & anco il sacrilego, che non ha fatto il sacrileggio in luoco sacro. Dicano come lor piace, i referiti per Remigio [e] senza testo, ne ragione sufficiente, poiche non si trouano esclusi dalla sopradetta regola, & ancho il fuor giudicato per diffinitiua, e di tal maniera, che in qual si uoglia luoco si possa uccidere, secondo Remigio [f], & gli obligati à dare conto, & il mercadante, che fallisce, ò se ne fugge, & quel, che se ne andò a' suoi nemici. Dicano come lor piace, quelli, che referisce, ò segue Remigio [g], con questo che il delitto non lo faccia nella Chiesa, ne faccia altri delitti eccettuati, perche non ui è testo, ne ragione sufficiente, che gli eccettua dalla regola sopradetta.

20 QVARTO presupponiamo, che non godeno di questa immunità i Giudei, Mori, Pagani, Heretici, ne altri infideli, se non quando si ritirano in quella, per farsi ueramente fideli [h], ne anco il bestemmiatore, secondo Nicolò Boer. [i] & altri che referisce & segue Remigio [k], che al nostro parere, non si proua per le ragioni mal drizzate del detto Nicolò, poiche dica esso, come li piace, è certo, che il bestemmiatore in quanto tale non è heretico [l], & si oltre d'esser bestemmiatore, è anco heretico, lasciar di godere per essere heretico, & infidele, & non per esser bestemmiatore. Ne ancho godeno gli assassini di strada, ne il destruttor notturno di grani & altri frutti [m], ne colui, che uccise, ò tagliò membro ad altro dentro la Chiesa, ò [n] cimiterio, ne anco colui, che ha fatto altro graue delitto dentro quella, secondo la commune, che lungamente riferisce il detto Remigio, perche sono esclusi dalla detta regola [o], ne fa il caso, che faccia il delitto nella Chiesa, con speranza di saluarsi per la immunità ecclesiastica, ò senza quella, secondo Panor. [p] il quale ancorche sia contra la commune in Theorica, pare riceuuta in

[a] Glo. cle. Pastoralis. uerb. Per uiolentiam. de re iudi.
[b] Steph. deci. capel. 422. & Remig. fall. 23.
[c] Nicol. Boer. decis. 100. col. 2. Cha. in consuet. Burg. titul. des iustices. §. 5. nu. 121. & Communis cótra Archidia. in ca. Sicut. 12. q. 4 secundum Remig. fallen. 30.
[d] Remig. ubi supra fallent. 31.
[e] Remig. fallent. 32 & 34.
[f] Vbi supra. fallent. 39.
[g] Fallē. 37. & duab. sequent.
[h] .l. 1. cum gl. C. de ijs qui ad eccle. confug. Nico Boer. decis. 110. & Remig. ubi supra fall. 18.
[i] In d. decis. 100.
[k] Vbi supra fallen. 34.
[l] Vterq; Tho. 2ª. 2ª. q. 13 art. 1.
[m] Cap Inter alia. de immu. eccl.
[n] Ca. fin. de immu. eccles.
[o] Per iura praecitata.
[p] In d. cap. fin.

[a] In dec. 422. capel. Tholos. [b] Vbi supra. fall. 3. [c] Lib. 2. Ord. tit. 4. [d] Dict. cap. 1. de homicid. [e] Vbi supra. fall. 11. & duabus sequen. [f] Remig. ubi supra in d. fallen. 13. [g] Lib. 2. Ordi. tit. 4 §. 3. [h] In d. ca. fin. [i] Remig. ubi supra fall. 5. [k] Remig. ubi supra. a fall. 4. usque 11. [l] In d. ca. final. [m] Ca. Vxor felicis 17. q. 4. [n] In d. capit. Inter alia. & Remig. fal. 21. [o] Remig. Vbi supra fallen. 22. [p] In summa. de immuni. §. inquantum num. 8. [q] Vbi supra fallen. 25. [r] Lib. 2 ordi. tit. 4. §. 3. [s] Supra eo. cap. numer. 20.

prattica, secondo Stefano [a], & Remig. [b] laqual sarà uerità in altri regni, & non in questi, quali leggi appariscono così distinguere [c]. Ne colui, che uccide à tradimento, ò ferisce con animo d'uccidere, secondo la commune [d], contra Panormit. che il detto Remigio largamente referisce [e], anchorche sè colui, che senza tal animo ferisce [f], secondo la legge Commune, ma secondo quella di questi regni usati & pratticati, nissuno che offende altro di proposito con animo, ò senza animo d'uccider à tradimento, ò in duello, gode di questa immunità [g]. Ne anco gode colui che stando nella Chiesa, ferisce quel, che stà fuor di quella. Ne colui, che stando fuor di quella, ferisce altro in quella, secondo Pan. & la Commune [h], perche fa il delitto nella Chiese. Ne colui che dentro della Chiesa commanda fare il delitto fuor di quella, quanto al delitto che commise in commandarlo, perche costui ha offeso nella Chiesà, anchorche sè quanto al delitto fatto per suo commandamento [i], Ne colui, che cacciò colui, che staua nella Chiesa per forza tirandolo, almeno per la cappa, ò per altri uestiti, perche offese nella Chiesa. Ne colui, che commandò cacciarlo, quanto al delitto, che in questo commise, ancorche si quanto à quella, che commetterebbe nel ferire, ò uccidere colui, che doppo fu cacciato dalla Chiesa, ò commandò cacciare [k], perche questo si commise fuora, e quello dentro. Ne colui, che per sua uoluntà se ne parte secondo Host. & la Commune [l], ne colui, che commanda cacciar il Papa [m], Ne le persone ecclesiastiche, secondo Panor. [n] in prattica riceuuta. Ne quelli che commetteno nella Chiesa che ingiustamente defendeno [o]. Ne colui, che pecca uicino la Chiesa, con speranza di fuggire in quella, & saluarsi per quella, secondo [p] Host. & altri, che referisce, & segue Remigio, [q] anchorche quanto à questi regni non facil caso di commetter delitto uicino, ò lontano dalla Chiesa, se non far il delitto à caso, ò di proposito, per offender principalmente [r]. Ne anco quanto alla legge commune al nostro parere, perche non ui è testo, che così distingua, & sopra [s] seguiamo la opinione del Pan. che disse non fare al caso, che colui, che fa il delitto nella Chiesa, lo faccia con speranza di saluarsi per quella, ò senza quella. Ne ancho gode colui, che uscì dalla Chiesa per buone parole di alcuni particolari, anchor che colui, che li promette di farlo ritornare alla Chiesa, ò procura tal'inganni, ò sia giudice, ò altra persona particolare resta

obligato

obligato à guardare la sede, secondo quel, che ne pare migliore di tutto quello, che in questo referisce il detto Remig. [a] ne colui, che arde, ò fa cascar la Chiesa, perche offende in quella [b]. Dicano come li piace, quelli che Remigio [c] riferisce.

23 Se ha consentito a i suoi officiali alcuna falsità, ò inganno nel loro officio, con notabil danno delle parti [d], ò giudicato le usure all'usuraio, & non ha fatto restituirle à colui, che le ricercaua [e], ò non ha guardato i costumi, & statuti, che ha giurato guardare, essendo leciti, possibili, & non derogati almeno per contraria consuetudine, [f] M.

Se ha fatto uccidere il delinquente, senza darli luoco per confessarsi, possendo. M. ne il costume contrario lo scusa per una Clement. [g] Il medesimo è della santa communione, secondo la sua glosa communemente riceuuta [h], però non si guarda in Francia, secondo Stefano [i], che dice, che si negò al Condestabile di Francia Lodouico di Lucemburgh, quando nell'anno. MCCCCLXXV. gli fu tagliata la testa. Ne ancho in Spagna, è senza peccato al nostro parere. Anchorche Pietro di Rauenna con la Commune tenghi il contrario, come difendemo nella detta Clementina, perche conuiene molto, per molti rispetti, che non se gli differisca l'essecutione della sentenza criminale, laqual si dilatarebbe, se al condennato si donasse il Santo sacramento perche sarebbe indecente, & irreuerenza giustitiare colui, che s'è communicato nel medesimo giorno, & perche non è tanta ragione di concedere questo, come quello della penitenza, del qual solamente parla la Clementina.

24 Se non ha proueduto alle parti d'eguali auuocati, & procuratori di quelli, che auuocauano, ò procurauano nel suo giudicio, con notabile danno d'una parte [k], M. Maggiormente alle persone miserabili, alle quali alle uolte ancho senza domandarli, gli hanno da prouedere [l]. Et ancho alle uolte senza pagamento, cioè quando non possono pagare, & gli auuocati hanno, con che possono honestamente uiuere, senza la loro paga, & auuocar per [m] quelli.

Se ha lasciato di uisitar le carceri, ò procurar, che i prigioni habbino il necessario, per la lor uita, con notabil danno di loro, [n] M.

Se ha ammesso lo scommunicato, & denuntiato nel suo giuditio, come attor, auuocato, ò testimonio, doppò d'esserli com-

[a] Vbi supra. fal. 26.

[b] Ca. fin. de immu. eccles.

[c] Vbi supra fall. 32.

[d] Quia facientes & consentientes. &c. c. 1. de offic. delegat. & Cle. 2. §. Notarij de haere.

[e] Ca. Post miserabilem. de usur. Gabr. in 4. dist. 15. q. 11. artic. 2. conclus. 3. coro. 3.

[f] Cap. 1. de iureiur. lib. 6.

[g] . s. 1. de poen. & remis.

[h] Ibi & latè per Rauenat. in tract. Valete. in fine Alphabeti aurei.

[i] De potestate ecclesiae. casu. 128.

[k] . l. Prouidendum . C. de postul.

[l] . l. Nec quicquam . §. fin. ff. de offic. procons.

[m] Sylue. uerb. Aduocatus. q. 18.

[n] Arg. l. indices . C. de episc. audient. & ca. Pasce. 86. dist.

mandato, ò ricercato per colui, che poteua farlo, che non l'ammettesse. M. [a] anchorche prima non ne parue piu che ueniale. Se da quello non seguì danno notabile ad alcuno.

[a] Cap. Decernimus de senten. excom. li. 6. & Innoc. in ca. 1. de uffic. ord.

S E essendo giudice laico, non restituì subito all'ecclesiastico il prigione che dicea esser Chierico, & fu trouato in habito Chiericale, ò era noto, ch'era. M. & scommunicato [b]. Ma se non era manifestamente Chierico, ne fu trouato in tal habito, non è obligato à rimetterlo al Vescouo, se non doppo che li costa, che è Chierico [c]. Ne ancho doppo s'è Chierico accasato, se non proua, che è accasato con una sola, & uergine, & che portaua habito, & tonsura [d] Chiericale.

[b] Cap. Si iudex de sent. excom. lib. 6.

[c] Dicto ca. Si iudex & ibi omnes.

[d] Ca. 1. de cler. coniug lib. 6.

25 S E ne i giorni di festa fece giurare i testimonij, ò alcun altro atto giuridico, che non fusse di mera essecutione. M. [e] se la necessità, ò pietà non lo scusa [f]. Se pigliò piu danari di quel che ualeua la cera & la fatica di suggellare. M. secondo [g] Gabr. ilqual non si guarda, ne è uerità, oue è legge, ò costume, che ordina il contrario, senta come li piace [h], Gabr.

[e] Ca. 1. & fin. de ferijs.

[f] Per ead. cc. & ibi annot.

[g] In 4. dist. 16. q. 6. art 5. dub. 5 R. S.

[h] Arg. ca. fin. de cõsue & ca. Ad Apostolicam. de regu. quicquid ille ei respondeat.

S E finse con inganno alcuna cosa, per andar, ò mandar ad alcuna donna, à pigliar il suo testimonio. M. & è scommunicato [i]. Se procedè al suo officio, senza esser ricercato da parte, per utilità particolare, ò anco per publica, sopra delitti, senza accusatori, eccetto i casi, ne i quali la legge il permette. M. per quel, che in altra parte ho detto [k]. Et i casi, ne i quali si permette, sono molti, secondo molti, che noi gli riducemmo [l] à uno, cioè quando il castigo si ordina principalmente per disturbare i mali futuri, ò la materia di quelli.

[i] In Ca. Mulieres de dic. lib. 6.

[k] In ca. Inter 11. q. 3 num. 665.

[l] .n.d. ca. Inter uerba num. 662.

26 S E senza giusto impedimento ha lasciato di fare la uisita, ò inquisitione generale, che doueua per sapere i delinquenti & delitti della terra & purgare la prouincia di quelli. M. [m] & lo medesimo se nella detta inquisitione, ò uisitatione, interrogò particolarmente, se questo, ò quello ha fatto tale, ò tal delitto, ò se ha fatto alcuno, ò interrogò che li dicesse tutto quel, che sapeua, ò fusse occolto, ò non, perche non ha da uolere, che gli dicano tutto quel, che sanno, se non solo quello, di che è fama, ò di che tacendo, risultarebbe in danno della republica, ò di alcuno particolare, come doppo di San Thomaso [n] l'ho detto [o] altroue.

[m] Argumen. l. Congruit. ff. de offic. præsid. & ca. 1. de offic. ordi. cum ei annot.

[n] 2ª. 2ª. q. 70. art. 1.

[o] .f. in d. cap. Inter uerba. 11. quæst. 3. num. 577. pag. 63.

S E ha proceduto per uia d'inquisitione, senza accusatore, ò fece inquirere particolarmente contra alcuno delinquente, senza

procedere

proceder manifesta infamia, ò denuntiatione non essendo caso d'inquisitione particolar. M. anchorche potesse procurarsi [a] come ho detto [b] altroue.

27 Se commandò al mal fattore, che li manifestasse suoi compagni occolti ne i casi, che non permesse la legge. M. & anco in quelli, che permette, se interrogò in particolare, se tale, & tale furono suoi compagni non essendo di quello infamati, come ho detto in altra parte. [c] Aggiungendo, che la legge permette interrogare al mal fattore de suoi compagni ne i delitti, de i quali si teme danno alla republica, quali sono gli heretici, traditori, negromanti, fattocchiari, ladroni, falsarij, che fanno monete false, & altri simili e piu sopra [d] doppo il Gaet. [e] & [f] Soto. Aggiungemmo, che non si dice infamato, perche del suo delitto particolarmente s'inquira anchor che habbia due, ò tre testimonij di ueduta di quello. [g] Alcune altre interrogationi, che conuengono a' signori, & giudici, si mettono sopra in quelle de gli Re.

[a] Ca. Qualiter. 2. ca. Inquisitionis. de accusa & ca. Deus omnipotens. 2. q. 1.
[b] .§. in d. Inter uerba. num 369.
[c] In d. ca. Inter uerba. num. 828.
[d] Nu. 570. pag. 184
[e] 2a. 2e. q. 69 art. 2.
[f] De ratio. tegend. membr. 2. quæst. 6.
[g] Dict. ca. Inquisitionis.

DE GLI AVVOCATI, ET PROCVRATORI.

SOMMARIO TERZO DEL CAP. XXV.

28 *Auuocati. & procuratori come peccano mortalmente, se non sanno quello, che bastano, ò sà che la cagione, è ingiusta.*

29 *O' perde la ragione per sua notabile negligentia, ò ignorantia ò fa perderla al suo auuersario la giusta ragione, ò li fanno danno con dilatione, ò subornare testimonij &c. ò discoprono i secreti della sua parte all'auuersario, ò non aiuta il pouero.*

30 *O' tuolle salario souerchio, ò per quello che non deueua, ò aiuta la parte auuersa, ò si accorda sopra il suo salario, cosi ò cosi.*

29 *E preuaricatore l'auuocato, che aiuta la parte auuersa.*

30 *Salario di Auuocato qual giusto.*

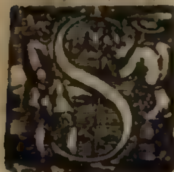

28 SE Auuocò, non essendo sufficiente per quello. M. [h] oue ne segue, che peccano quelli, che senza studiare legge, auuocano, eccetto al nostro parere, quando non si trouano altri dottori in quello sanno, che per libri de uolgari intendono. [i] Habbiamo detto, se auuocò, & non aggiongemmo,

[h] l. Nemini. C. de aduoca. diuers. Pan. in rub. de postul. & Bart. in l 1. ff. eod. Tho. 2a. 2e. q. 71. artic. 2. & tit. 3. libr. 1. Ordi.
[i] Arg. l. Certi. C. de iud. & glo. c. Ad audientiā. de consuet.

se procurò, perche sono differenti cagioni, come i titoli, che di quello trattano sono diuersi. Anchor che in Portogallo tutti gli auuocati sono procuratori, ma in altri nissuno auuocato procura, & non è necessario, che il procuratore sappia quanto l'auuocato.

SE auuocò, ò procurò in causa, che sapeua, ò doueua sapere, che era ingiusta. M. con obligo di restituire tutto il danno alla parte auuersa & ancho alla sua parte le spese, & danni, se non l'auisò di quello, [a] & il medesimo se la teneua piu per ingiusta, che giusta, [b] & ancho se al principio credeua, che era giusta, & doppo che uidde, che non era, non cessò d'auuocare in quella, perche anchor che non habbia da publicarlo all'auuersario, ne riuelarsi il secreto di quella, però deue lasciare di aiutare la sua parte, & dirle quel, che sente, & ancho indurla, che si concordi senza danno del suo auuersario, [c] benche se la causa li sia dubbiosa, perche sono opinioni contrarie di gran dottori, ò perche la legge, oue dependeua la giustitia, tenea diuersi sentimenti, potrà prosequire sino al fine senza peccato, se la parte auisata di quello, sarà [d] contenta.

SE per sua notabil negligentia, ò ignorantia la sua parte per 29
dè la causa giusta. M. con obligo di restituire i danni, & interessi, [e] se esso si lodaua di essere sauio, & dotto, e la parte non sapea la sua ignorantia, altramente non sarebbe obligato, se non di quei, che fece con inganno, ò colpa lata, secondo l'intentione d'Innocentio, [f] che à questo applicò [g] Sylu.

SE fece perdere la causa giusta all'auuersario, ò li fece alcuno notabil danno, domandando souerchie dilationi, facendo positioni cauillose, ò indusse alla parte, ò à i testimonij, che negassero, ò non dicessero la debita uerità, ò altra cosa simile. M. con obligo di restituire tutti i danni, & interessi, [h] ò se presentò stromenti, ò testimonij falsi, ò allegò false leggi, ò disse alcune cose, che sapeua che erano false. M. [i] Anchor che puo prudentemente ascondere, ò tacere quella, per laqual la giustitia da sua parte puo impedirsi, [k] & ancho ingannare i suoi auuersarij [l] senza bugie, & false allegationi, ne altre cose [m] male.

SE manifestò all'auuersario i secreti importãti della sua parte. M. [n] con obligo di restituire il danno, che di quello é seguito.

SE lasciò d'aiutare i poueri tenendo estrema necessità, che l'aiutasse perche della defensione di quella causa pendea la loro uita,

[a] Arg. ca. 1. Ad Roma. & ca. 1. de offic. de legat.
[b] Anto. de Butri. in ca Breui de iureiurand.
[c] Tho. 2[a]. 2[e]. q. 71. artic. 3.
[d] Sylue. uerb. Aduocatus. §. decimo.
[e] .l. Idem iuris. §. 1. ff. ad leg. Aquiliã. & Hostien. in ca. Calumniam. de pœnis.
[f] In ca. Sicut dignũ de homicid.
[g] Verb. Aduocatus. §. 24.
[h] Host. in d ca. Calumniam communiter receptus.
[i] In summa confes. libr 2. tit. 5.
[k] Glos. cap. Nequis 22. quæst. 2.
[l] Glo. ca. Dominus 23. q. 2.
[m] Syln. ubi supra. §. 12.
[n] .l. 1. §. Si is qui. ff de fal.

uita, ò de' suoi. M. [a] altramente non per il [b] sopradettto, delle opere della misericordia come l'intende S.Tho. & il [c] Gaet. perche non è obligato, se non a fare elemosine dell'arte sua, come il ricco della sua robba. Dicano (come lor piace) Astense [d] Angelo, Rosella e Syluestro [e] nelle sue summe.

30 SE ha preso salario per quel, che non doueua, ò piu di quel che doueua, notabilmente per procurare, ò auuocare. M. [f] Et ancho se aiutò la parte contraria publicamente, ò secretamente, perche è preuaricatore, ò falsario. [g] Anchorche alcuna uolta in alcuni casi molto dubbiosi poteua aiutare.

IL salario s'ha da moderare, secondo la quantità della causa, & della fatica, e della scientia, & del costume della prouincia, [h] & s'ha da fare patto nel principio, ò fine della lite, & non nel mezo auanti si finisca, [i] quantunque fare fatto in quel, che fusse giusto, senza forza, & scandalo, non pare peccato in foro conscientiæ, perche cessa in quella, in questo caso la prosontione, che fa sia delitto nel foro [k] esteriore.

SE fece patto con la parte, che i doni un tanto di quello, che doueua riceuere, ò si uinca la causa, ò non, come la meta, il terzo, ò il quinto, ò il decimo &c. M. [l] perche piglia grande occasione di fatigare per modi leciti, & illeciti, di uincere la causa. Il medesimo se ha fatto patto, che uincendo, se li dona tanto [m]. Anchor che senza peccato si puo fare patto, che li dona certa quantità giusta per sua fatica, ò uinca, ò nò, secondo la commune [n] & quantunque li donano alcuna cosa certa piu del suo salario ordinato, si uince, secondo Aless. [o] con questo, che sia poco, secondo [p] Saliceto.

[a] Ca. Pasce. 86. dist.
[b] Supra. cap. præce num. 3. & 4. & 10.
[c] 2ª. 2ª. q. 71. artic. 1
[d] De pœn. & remiss. §. Quibus. versicul. Quid de aduocatis.
[e] Verb. Aduocatus q. 16.
[f] Ca. Non sanè 14. quæst. 5.
[g] l. 1. ff. de præuari. adiuncta doctrina Bart. ibidem.
[h] l. 1. §. In honorarijs ff. de uari. & extraordi. glo. ca. Non licet 11. q. 3.
[i] Capit. Infames. §. Præterea. 3. quæst. 7.
[k] Arg. not. in ca Is, qui. & cap. Tua de sponsal.
[l] l. Sumptus. ff. de pact. l. Litem. C. de procurator. §. Arcetur. 3 q. 7.
[m] Glos. l. Sumptus ff. de pact.
[n] In d. legibus.
[o] In d. l. Litem per l. 1. ff. de uarijs & extraordina.
[p] In d. l. Litem.

DELL'ATTORE, ACCVSATORE, ET GVARDIA.

SOMMARIO QVARTO DEL CAP. XXV.

31 *Attore, ò accusatore, come pecca mortalmente, se moue, ò perseguita ingiusta causa, ò per mal fine, ò usa di sententia ingiusta: lascia il litigio non douendo.*

32 *O' per danari della causa ingiusta &c. ò giurò falso, ò disse bugia per la sua giusta causa, ò non accusò in tal caso, ò giurò di non accusare per delitto futuro.*

33 *Denontiatore, come pecca mortalmente denuntiando quello,*

che non debbe, ò per mal fine, ò non denontiando quello, che debbe, con esempij.

33 *Denuntiatore & altro Testimonio fanno proua.*

34 *Guardiano sbiro non peccano mortalméte, se non accusano alcuno contra quello, che ha giurato quando lo trouano di notte, ò non manifestano il danno, ò non restituendo questo, & questo.*

34 *Se debbono restituire le guardie sbiri, questo & questo.*

E ha mosso, ò continuò lite, sapendo, ò douendo sapere, che era ingiusta, ò se accusò altro di alcuno crimine sapendo, ò douendo sapere, che era falso. M. con obligo di restituire il danno, che per lui all'altro è seguito nella persona, fama, ò beni temporali, [a] ò se conoscendo l'innocentia del suo auersario, subito non cessa da quel, che domandaua, ò dalla accusatione. [b] Il medesimo se doppo di darsi final sentenza per esso conobbe, che fu ingiusta la sua causa, e non restitui quello, che per quella [c] hebbe. 31

[a] Ga. Calumniator. 2.q.3. cap. Calumniã de pœnis ca. finem de dol. & contu. cũ eis annot.
[b] Arg. ca. Si quem 3.q.3.
[c] Innoc. in ca. Quia pleriq; de immunita. eccle. communiter receptus.

SE ha accusato di crimine uero, ò cercò cosa giusta per alcuno cattiuo fine. M. come per odio mortale, ò uendetta. M. senza obligo di restituire. [d] Anchor che se lo fece per passione, ò colera, che non era odio mortale, non è piu che [e] ueniale.

[d] Arg. ca. cum minister. 23.q.5.
[e] Ang. uerb. Accusatio. §. 4.

SE s'appartò dalla domanda ciuile, doppo di citar le parti, senza renuntiar la lite, & procurò, che non si procedesse nella lite contra la legge, & contra la uoluntà dell'altra parte, ò essendo la causa spirituale, che non gli era lecito lasciarla [f]. M.

[f] Ca. super eod. de cogna. spiri. & cap. Prout. de dol. & cõtum. Authen. qui semel. C. Quomodo. & quando.

SE s'appartò dalla domanda criminale di adulterio, ò di altra, nella qual non fusse pena di sangue, ne essendo crimine di falsità per alcuna cosa, che li donano. M. [g] secondo la commune, quantunque al nostro parere se da quello non risultasse danno notabile di republica, ò del prossimo, non sarebbe mortale nel foro della conscientia, dato, che in tutte le cause è la desistenza. M. se si fa, usando bugie, pergiuri, ò altre simolarioni mortali, perche se sententiò per il reo, [h] & anchor se pigliò alcuna cosa per desistere dalla sua causa ingiusta, con obligo di restituire [i]. 32

[g] l. Transigere. C. de transac.
[h] Thom. ubi supra. quæst. 68. artic. 3.
[i] Iuxta notata in c. dilectus. 1. de symo.

SE per uincere in una causa giusta usò de giuramenti falsi, ò falsi istromenti, & testimonij falsi. M. ma non è obligato restituire.

stituire. [a] Ne al nostro parere piu che ueniale, usar bugie, che per altro rispetto non fussero mortali per il [b] sopradetto.

SE lasciò di accusare alcuno, uedendo, che il suo delitto risultaua in gran danno spirituale, ò temporale della republica, & che non hauea altra uia, per oue potesse impedirsi. [c] M.

SE ha giurato, ò promesso di non accusare alcuno di peccato, che era per fare, ò d'accusare quello, che non era ragioneuole. M. [d] Anchor che non si fece questo di peccato fatto [e] già.

33 SE denunciò con cattiua, & mortale intentione, come per dannificare notabilmente il prossimo, denuntiando. [f] M. come altroue il prouammo, [g] ò se lasciò di denuntiare peccato apparecchiato per danno spirituale, ò corporale della republica, ò d'altro prossimo, come di tradimento, congiuratione, heresia, ò altri simili trattati cattiui, anchor che fusse secreto, & hauesse giurato non manifestarlo, [h] perche (come il dichiarammo altroue) [i] è obligato à denuntiare, senza che ancho preceda correttione fraterna, se non si tiene per certo, che quella sola bastasse per impedire il male. Il medesimo se lasciò di denuntiare altri delitti danneuoli solamente al suo autore de i quali per la correttione fraterna, non si emendò, potendoli sufficientemente prouare, [k] & si dicono potere sufficientemente prouare, se tiene un testimonio integro, & ancho esso è tale perche per prouarsi il delitto per uia di denuntiatione, & per effetto di dare penitenza, & emendatione al peccatore, il medesimo denuntiatore puo essere testimonio, e col suo detto, & d'altro integro, se fa per questo effetto intiera prouatione, [l] come ho detto altroue [m].

34 SE essendo di guardia, per andare intorno alla città guardandola di notte, con giuramento di accusare quel, che trouasse doppo della campana del segno, & non lo accusò. M. [n] & pergiuro, quantunque senza obligo restituir le pene, che harrebbero pagato gli accusati, secondo S. Bernardino, che allegò Syluestro [o] si puo dedurre da quello, che è detto di sopra [p]. Ne ancho colui, che ha riceuuto, accio non accusasse, è obligato à restituire di necessità, secondo la opinione, che sopra [q] seguitiamo. Anchorche si ueda alcuno fare alcuno danno, & non lo riuelò à colui, ch'era stato dannificato, contrà quello, che haueua giurato, ò promesso per ragione del suo officio, non solamente peccò mortalmente, ma ancho è obligato sodisfare à colui,

[a] Tho. 2a. 2e. q. 71. art. 3. ad 3. in fin.
[b] In ca. 18. num. 6. & 7.
[c] Tho. 2a. 2e. q. 61. artic. 1 Quod plurimum laudat ibidē Gaieta.
[d] l. Si unus. §. pacta & § illud. ff. de pact.
[e] Dict. §. pacta glo. in ca. Quemadmodum. de iureiur. Syl. uerb. Accusatio. §. 6
[f] Tho. 2a. 2e. q. 33. artic. 2.
[g] In ca. Inter uerba 11. q. 3. num. 731.
[h] Inno. in ca. Qualiter. 1. de accusa. & Pan in ca. Dilectus de exces. prælator.
[i] In d. ca. Inter uerba pag. 179 nu. 618.
[k] Ibidem nu. 628.
[l] Ca. n omni negotio. de test.
[m] In d. ca inter uerba. pagin. 226. numer. 779.
[n] Quia frangit iuramentum iustum. ca. Si uero. de iureiurand.
[o] In uerb. Restitutio. 3 q. 6.
[p] Supra in cap. 23. num. 63.
[q] Supra in cap. 17. num. 32. & sequen.

chi è stato dannificato [a]. L'istesso pare, si possa dire delle guardie, di estrarre da i confini de i Regni, Prouincie, & Città, che lasciano passare cose prohibite, cioè che peccano mortalmente, & sono pergiuri, ne si possono assoluere, se non propongono fermamente mai piu lasciarle passare, però non sono obligati à restituire le pene, che pagarebbero gli accusati, se gli denuntiassero, nella robba, che perderebbero per quell'estrarre, ò intrare uietato, come pare molto ragioneuole, & giusto, & per il costume general riceuuto, & interpretato.

[a] Sylu. ubi supra.

DEL REO ACCVSATO ET PRESO.

SOMMARIO QVINTO DEL CAP. XXV.

35 *Reo accusato, ò preso come pecca mortalmente, se difende causa ingiusta.*

35. 36. *O' interrogato, dopoi che concorrono queste quattro cose, nega la uerità.*

37 *O' non discopre tali & tali compagni, ò non satisfa le scommuniche usate quando &c.*

38 *O' fugge dalla carcere, ò aiuta fuggire, rompendola, ò nò &c.*

39 *O' si difende con bugie, ò per giuramenti, ò s'appella della giusta sententia.*

36 *Confessori de' Rei presi guardansi che non gli facciano perder l'anima: assoluendoli, senza far questo, ò la uita non gli assoluendo.*

36 *Giudici peccano interrogando subito a' Rei con giuramento & c*

38 *Fuggire, ò aiutare à fuggire quando pecca mortalmente.*

SE sapendo, ò douendo sapere, ch'era ingiusto, difese alcuna lite, ò non cessa da alcuna difensione, doppò che il seppe, cominciata la lite, con notabil danno dell'auuersario. [b] M. 35

SE interrogato dal suo giudice conforme alle leggi d'alcuna cosa se sapeua, ò credeua, ch'era cosi, negò la uerità. M. anchorche sia crimine degno di pena di morte, si concorrono tutte le cose necessarie, perche esso sia obligato à confessarlo [c] perche come dice S. Tho. [d] e piu largamente [e] Gaet. & piubreuemente Palud. [f] per noi referiti altroue [g], colui che mente in giudicio, ingiuria le parti, & Dio, il qual'è il giudicio,

[b] Arg. ca. Sæpe de rest. spo. adiuncto c. Pœnale. 14. q. 5.
[c] Tho. 2[a]. 2[e]. q. 69 artic. 1. & Gabr. in 4. d. 15 q. 6. artic. 2. concl. 6.
[d] Vbi supra.
[e] Ibidem.
[f] In 4. d. 19. q. 4. colum. 3.
[g] In d. ca. Inter uerba. numer. 715.

dicio, & il giudice, alqual deue obedienza. Habbiamo detto
se concorrendo tutti il necessario, il primo di quello è, che il de
litto sia manifesto ò famoso, ò mezzo prouato. Mezzo prouato
si dice, quando è un testimonio integro senza ueruna taccia, &
che testifica di ueduta, che in iure si chiama, *omni exceptione
maior*, ò inditij bastanti ben prouati, che sono quelli, che fan-
no mezza prouatione, ò siano molti, ò uno, come sente Barto
lo [a]. Il secondo, che gli inditij, & fama siano prouati nel pro
36 cesso. Il terzo, che gli siano notificati al reo, accio uegga, che è
obligato à obedire al precetto del giudice. Di maniera, che il
colpato mai è obligato à confessare il suo delitto in giuditio, ec-
cetto quando sa, ò deue sapere, che il processo giustamente fat-
to l'obliga à esso, come ho detto altroue [b], doppo di S. Tho.
e Gaet. [c] & all'hora è tanto obligato, che il confessor non deue
assoluerlo, se non si determina à confessarlo, poiche come mol-
to ben dice Scoto [d], il tal reo pecca à non confessare, & non
pentire. Ma di quello, anzi perseuera nel peccato, & per con
seguente non merita perdono, ne assolutione [e], ch'è una singo
lare e cotidiana conclusione, per questo miri bene il confessore,
che non li faccia perder l'anima, assoluendolo in peccato ne la
uita, membro, honore, ò fama facendoli confessar quel, che
non doueua, come auisammo altroue [f]. Onde da questo inferi
mo che fanno malamente alcuni giudici, che con disordinato
desiderio di far giustitia per maniere esquisite, interrogano i
presi subito nel principio, dandoli giuramento, che dicano la ue
rità, di quanto li sarà domandato, & li domandano in partico-
lare di tutto, minacciandoli, & ponendoli terrore & spauento,
con che alle uolte ne fanno confessar il delitto, che con buona
conscienza non possono, dato che sia uero, & alle uolte gli fan
no contradire nella qual cosa grauemète peccano, & aggiungem
mo, che per star diffamato d'un delitto, non si deue interrogare
d'altro che non è infamato, secondo S. Tho. [g] & Adr. [h] con
tra Palud. [i] & Syl. [k] contra i quali allegammo dui [l] testi
chiari in altra [m] parte.

37 Se anco doppo che ha confessato il suo delitto, manisestò gli
suoi compagni occolti, anchorche glielo commandi il giudi-
ce [n]. M.

Se credeua, ò doueua credere, che stauano pentiti, ò cre-
deua, che per la correttione fraterna solamente si pentirebbero,

[a] In l. fin. num. 7 ff. de quæstio.

[b] In ca. Inter uerba 11. q. 3. num. 724.

[c] 2ª. 2ᵉ. q. 69. art. 1. & 2.

[d] Lib. de ratio. tegē. membr. 2. q. 7. pag. 7

[e] Ca. Peccati uenia. de reg. iur. libro 6.

[f] In d. ca. Inter uerba. ubi supra.

[g] 2ª. 2ᵉ. q. 70. art. 1

[h] Quodli. 11. quæst. prima.

[i] In 4. dist. 19. q. 4. in fine.

[k] Verb. Inquisitio. q. 3. §. 3.

[l] Ca. cum oporteat & ca. Inquisitionis. de accusat.

[m] In d. ca. Inter uerba num. 587.

[n] Ca. Qui ambulat & ca. 1. de confes. & Gaie. li. 17. respons. respon. 5.

& emendarebbero, ma non si sapeua, che perseuerarebbero ne' suoi delitti, con danno publico, ò priuato, e credeua, che la correttione fraterna non bastarebbe ad emendarli, anzi i confessori deueno ammonirli, che gli manifestino, per quel, che altroue hauemo detto [a], & per quel, che dice [b] Gaiet.

[a] In d.ca. Inter uerba.num. 585. & numer. 587.
[b] In d.resp. 5.

Se hauendo fatto alcuno danno, & commandando il prelato sotto pena di scommunicatione, che colui che l'ha fatto, sodisfaccia fra tanti giorni, & non ha sodisfatto; possendo senza danno di sua persona, & fama. M. & non è scommunicato [c], altramente non è. M. con questo, che proponga di sodisfar subito che buonamente potrà, secondo l'intentione della Chiesa. Et se assolutamente il Prelato commandasse, che il malfattore se manifestasse, non è obligato à obedire, anchorche il delitto fusse publico; con questo che l'autore sia occulto, perche commanda quel, che non puo la podestà humana come l'ha detto [d] Gaet. ne altro uolse dir [e] Greg.

[c] Arg ca. 2. de maior.& capi. Quidam 5.q. 1.& ca. Præterea 2. de appell.
[d] 2[a]. 2[æ].q.69.art 1.
[e] In d.ca. Quidam.

Se essendo preso, & anco condennato giustamente à morte 38
naturale, ò à tagliarsi alcuno membro, fuggi, ò si difese, offendendo, ò resistendo à gl'ufficiali della giustitia. M. secondo S. Tho. [f] anchorche non se non fece altro, che fuggir, ancho rompendo i ferri, ò la carcere, secondo Gaiet. [g] Dato che per quello ne uenisse male alle guardie, poiche non teneua intentione di fargli male, ne fece cosa illecita, oue tal male ne seguisse, come il proua & largamente [h] difende il medesimo, & di sopra hauemo toccato [i]. Ne anco pecca colui, che fugge, quando il cercano per pigliarlo auanti, ò doppo di dare la sentenza, con questo che non faccia forza a i guardiani, ne a gl'officiali della giustitia quando uogliono pigliarlo, secondo San Tho. [k] & il Gaet. ilquale aggionge, che coloro, i quali donano lime, ò corde per fuggire, ne ancho peccano. Il qual ne pare assai tolerabile, (almeno d'equità) benche à Soto [l] il contratto parse piu giusto: & anco à noi altri di rigore, perche à tutti non pare che peccano gli amici del preso, che per farli uia per donde si fuggiua, rompeno le porte, ò il muro, &c. Et aggiungemmo, che quantunque Ang. Syl. & altri moderni tenghino, che il preso, che non tiene morte, ne perdimento di membro, non puo lecitamente fuggire. Però à noi altri pare il contrario, perche la glosa [m], che per quello attestano, fa assai poco, & perche non è obligato in conscienza alla pena, com'è detto di sopra [n] & perche

[f] In d.q.69. art. 4.
[g] Gaie.ibidem.
[h] In d.art.4.
[i] In ca.17.num.101 cum seq.
[k] Vbi supra.
[l] Lib. 4.quæst.6,art. 4.de iustu. & iure.
[m] In ca.Ius gentiú distin. 1.
[n] Suprà cap. 23.numer. 65.

perche ben può fuggir con proposito fermo di pagar i debiti per li quali fu preso il danno che fece, & la pena pecuniaria nella qual fu condennato, quando potrà, che basta per la conscienza, per il sopradetto.

39 Se si difese con pergiurij, ò bugie giurate, per benche fusse domandato, & accusato ingiustamente. M. [a] ò se condennato giustamente, appellò, sapendo che non teneua giustitia, per impedir l'essecutione della sentenza. [b] M. con obligo di restituire tutti i danni, & interessi [c]. Anchor che defendersi con bugie non giurate non par mortale, se quelle non fussero mortali per altri rispetti.

[a] S. Thom. 2ª. 2ª q.69. art.2.

[b] Arg. l. 1. ff. de appel. & ca. Ad nostrã eod. tit.

[c] Tho. ubi supra articulo 4. ca. omnino. & ca. Quicũque 2. q. 6

DE I TESTIMONII.

SOMMARIO SESTO DEL CAP. XXV.

39 *Testimonio come pecca mortalmente, se dice falso, ò tace la uerità, ò dubita.*

40 *O' non manifesta la uerità al primo detto contraria.*

41 *O' dice uerità credendo, ch'era falsa, ò per sol timore d'esser pergiuro, ò giura di non esser testimonio, ò si escusa: ò assente per non testimoniare, essendone obligato.*

45 *O' scopre questo, che non doueua, ò tuole danari per testimoniare, bene, ò male piu de' suoi interessi.*

45. 46. *O' non risponde alle scommunicationi, senza alcuna di queste otto scuse.*

40 *Testimonio, che depone il contrario del primo detto se si crederà.*

42 *Quali secreti non discoprono, i Testimonij: Auuocati, Medici &c.* 43. *Se sarà creduto il Giudice: se dice tenere quello, che basta per interrogare l'occolto.* 44. *& chi non testifica pecca stando l'altro in estrema necessità.*

43. 44. *Testimonio, che farà quando il Giudice gli dimandarà quello, che non debbe dire.*

46 *Come otto cagioni escusano di non rispondere alla scommunicatione.*

51 *Ma non iscusa la inhabilità.*

48. 49. & 50. *Quali testimonij s'hanno da offerire, & quali nò: di questi quali possono, & debbono testificare, quali non possano, ne debbono, quali possono & non debbono, con ressolutione.*

51 *Quando si dice, hauer difetto di testimonio per torre gli inhabili, & quando per torre i priuilegiati.*

SE hauendo giurato, ò per giurare, affermò per uerità in giudicio quel, che sapeua che era falso, ò dubitaua, se era uerità, ò tacque alcuna uerità, che doueua dire, dicendo quel, che era utile à una parte, & tacendo quel, che all'altra conueniua M. [a] con obligo di restituire, secondo l'intentione di S. Tho. [b] riceuuto, perche offende Iddio, i giudici, & il prossimo, come ho detto altroue [c]. Et anchor che il timore giusto puo scusar di non testificare, però non di testificar falso [d]. Habbiamo detto, quel che sapeua, perche se fatta la debita diligenza in ricordarsi della uerità, fece errore, non peccò mortalmente, ne è obligato à restituire, secondo l'opinione del medesimo, ben dichiarata per [e] Gaet.

[a] Ca. 12 Prouerb. & ca. 1. de cri. fals.
[b] 2[a] 2[e] q. 70. art. 4.
[c] In ca. Inter uerba 11. q. 3. nu. 669. per ca. 1. de cri. fals.
[d] Arg. ca. Nequis. 22. q. 2.
[e] In d. art. 4.

MA se puo far utile, manifestando la uerità, è obligato à con 40
tradirsi, & puo far utile, correggendosi subito doppo d'hauere testificato [f], & anco doppo d'alcuno interuallo, auanti che si sententia, almeno per debilitar il suo primo detto, secondo Innoc. riceuuto per tutti [g]. Tal che gia non sarà riputato per testimonio integro, per quel, che auanti affermò, secondo il Cardin. [h] & anco alcuna uolta si crederà il secondo detto, & non il primo, cioè quando considerate le qualità delle persone, & della cagione, & del tempo, paresse al giudice, che non si disdice, per essere subbornato, se non per stimolo della conscienza, & desiderio, che la uerità uaglia, secondo Host. riceuuto per Ant. & Panor. [i] come sè quel tale fusse persona di gran qualità, & di tanta buona fama, & conscienza, che non è di presumere, che di proposito dicesse bugia, ne che affermarebbe falsamente con giuramento tal obliuione, & giurasse che si ricordò. Essempio secondo Pan. [k] Vno buon Vescouo, & ricco, c'hauesse detto alcuna cosa in alcuna causa d'alcun lauoratore, & doppo alcuno tempo passato dicesse con giuramento, che lo disse per scordamento, &c. ch'in tali casi douerebbe il giudice credere al secondo detto, per sententiare conforme à quello, & anco soprasedere nell'essecutione di quella, se era data, & anco la parte contra colui, che si contradicesse è obligato à credere, che quella è uerità, e restituire, se era essequita la sentenza data per quel detto emen-

[f] Cap. Præterea. de testib. cogen.
[g] In d. ca. Præterea.
[h] In ca. Veniens 2. de testibus.
[i] In d. cap. Præterea & arg. l. 3. ff. de test. & ca. Si testes. §. testium & §. Sæpe. 4. quęst. 3.
[k] In d. cap. Præterea.

dato, secondo l'intentione di Gaet. [a] ma si per non pensare auanti diligentemente bene quel, che haueua da dire, ò per sua gran negligentia, ancho senza malitia, disse quel, che non era, peccò. M. con obligo di restituire secondo S. Tho. & S. [b] Ant.

[a] In. d. artic. 4.

[b] 2ª part. tit. 1. ca. 19. §. 7.

41 S E disse uerità, credendo, che era falso per solo timore di non esser pergiuro, il che non direbbe, se non li donassero giuramento. M. per quel che in altra parte habbiamo detto [c], però senza obligo di restituire, perche quantunque uolse dannificar, non dannificò.

[c] In cap. inter uerba. 11. q. 3. pag. 204. num. 70.

S E giurò di non testificare, ancorche il superiore lo commandasse, ò in altro caso, nel qual fusse obligato. M. perche ancorche giurar di non fare opere di consiglio non sia tale, come ho detto di sopra doppò di Gaet. [d] però se giurar di non far quello, che è obligato sotto pena di. M. secondo tutti, e per questo colui, che cosi giurò, può, & deue dar il suo testimonio senz'altra autorità [e].

[d] 2ª. 2ª. q. 88. ar. 7.

[e] Arg. cap. in malis. 22 q. 4. & cap. Non est obligatorium. de reg. iur. lib. 6.

S E in caso, nel qual era obligato à testificare, falsamente per iscusarsi di quello, disse che colui della parte contraria era suo nemico, sapẽdo, ò douendo sapere, che il suo testimonio era necessario per guardarsi la giustitia. M. con obligo di restituire [f] il medesimo, & se si ascose per non testificare, ò si absentò, come doppò di Soto [g] altroue habbiamo detto [h], ò lasciò di offerire il suo testimonio, sapendo ch'era necessario per impedire alcuni mali di morte, ò danni notabili, che s'apparecchiauano contra la republica ò contra alcuno prossimo, come doppo di S. [i] Tho. l'ho detto altroue [k], anchorche hauesse promesso e giurato di tenerlo secreto, & di non manifestarlo, come lo dichiarammo in quel luoco.

[f] Ang. uer. Testis. §. 17.

[g] Lib. de rõne tegen. mẽbr. 2. q. 7.

[h] In dict. cap. inter uerb. num. 704.

[i] 2ª. 2ª. q. 70. artic. 1.

[k] In. d. cap. Inter uer. num. 702.

42 S E manifestò alcun peccato secreto d'altro, la qual notitia non era necessaria per impedire il male, & i danni, quantunque spetialmente li domandassero di quello, mortale, secondo San Tho. [l] Maggiormente se per sola uia di confessione sacramentale lo sapeua, come altroue lo dicemmo, [m] ò per sola uia di domandarli parere, & consiglio, onde ne segue, che gli Auuocati, Consiglieri, Medici, & altri simili, a i quali si manifestano i secreti delle liti dubbij, & infirmitadi, peccano, manifestando quel, che in secreto li fu riuelato, se non è cosa, che risulta in danno d'alcuno. Et ancho allhora se per altra uia si puo rimediare quello. Et ancho quando non si potesse altramente

[l] 2ª. 2ª. q. 70. art. 1.

[m] In ca. Sacerdos. de Pœnit. dis. 6. num. 116.

rimediare, non si ha da manifestare piu di quanto è necessario per quello. Ne anco quanto è necessario, se maggior danno di fama, ò honore uiene di quello à colui, che è stato cosi publicato, ò manifestato, che à colui, che stato dannificato di robba, come per molte ragioni, & autorità lo prouammo in altra parte. [a] E uero, che se per altra uia sanno i sopradetti, hanno da dirlo, secondo tutti. Et in altra parte [b] aggiongemmo, che 43 il suddito non deue credere in dubbio, che il giudice tanto giustamente domandi, che esso debba rispondere quando domanda sopra il crimine di gran pericolo, ò danno suo, ò di altro, per insino che si mostri prouata l'infamia, ò inditij, che facciano mezza proua, ò che è mezzo prouato il crimine per testimonij, ò per inditij, secondo il Gaet. [c] & Soto [d] non tanto per sua ragione, quanto per altro detto da Adriano, [e] che in quel luogo allegammo, & per consequente si puo determinare à credere, che non procede giuridicamente, & à non uolere dire quel, che sa; se non quando il delitto è pernicioso alla republica, come è quello di lesa Maestà diuina ò humana, & non è ancho del tutto passato, ne sa esserci ueramente penitentia, & restitutione sufficiente, come ho detto in quel luoco. [f] Et è da notare, che colui, che non è obligato à testificare, deue dire al giudice, che non è obligato à dirli quello, che gli domanda, anchor che lo sapesse, & si uuol costringerlo, deue appellare, se crede, che di quello il giudice non sospettarà male, per fare alcun danno, & se uede, che sospetta, & farà il tale danno, puo rispondere, che non sa nulla intendendo fra se di cosa che li debba dire, secondo l'opinione di Palud. [g] & l'habbiamo detto altroue. [h] appartandomi dal Dottor Giouan di Sepuluida, [i] che credo non ha ueduto il detto di Palude, perche dice, che nissuno ha detto questo auāti di Gabriello, il che essere uerità, il prouammo [k] altroue.

44 SE sapendo che altri staua in estrema necessità del suo testimonio, perche perdeua quello, senza il quale la sua uita, ò quella de i suoi pericolarebbe, se esso non testificasse, & non sofferse per quello, M. perche è obligato ad offerirsi, per il detto in altra parte. [l] Habbiamo detto estrema necessità, perche per altra anchor che sia grande, non è obligato sotto pena di peccato mortale, almeno se li uiene alcun danno di quello, come in quel luogo ho detto. Ne ancho quando senza alcun danno suo puo farlo, per il sopradetto, [m] quantunque in altra

[a] In. d. cap. inter uerb. pagi. 233. nu. 799. & pagi. 236. num. 805.
[b] In. d. cap. inter uerb. num. 598.
[c] 2[a]. 2[e]. q. 69.
[d] De ratio. tegen. memb. 3.
[e] Quodlib. 2. pag. 23.
[f] In. d. cap. Inter uerba. num. 600.
[g] In. 4. dist. 21. q. 3. col. 6. & d. 35 q. 1. col. 4.
[h] In d. cap. Inter uerba. num. 769.
[i] Libr. de ratio. red. test. cap. 13.
[k] In cap. 2. de confess.
[l] In. d. cap. inter uerba. num. 632. & num. 717.
[m] In cap. inter uerba. 11 q. 3. nu. 713. quicquid dicatur n. 717.

parte [a] significamo il contrario, onde ne segue quel, che in quel luoco habbiamo detto, copiosamente cioè, che poche uolte; ò quasi mai si trouarà, che in cause ciuili, sia obligato, & debba offerirsi per testimonio sotto pena di peccato. M. & ancho colui, che pecca per non offerirsi non è obligato à restituire, perche l'obligo della charità non obliga à quello, anchorche obliga à . M. come altroue habbiamo detto, [b] anchor che se essendoli commandato, che testificasse, non lo fece, & per quello alcuno perdè la sua giustitia, non solamente pecca mortalmente, ma ancho è obligato à restituire, se'l pericolo, che da quello li potrebbe risultare, non lo scusasse, perche l'obligation di giustitia obliga à peccato, & à restitutione.

[a] In cap. Nõ in inferenda. 23. q. 3. num. 39.

[b] In 4d. cap. inter uerba. num. 713.

45 Se ha riceuuto danari, accio testificasse la uerità. M. con obligo di restituire à colui, che la donò [c], & se l'ha riceuuto, accio testificasse falso. M. senza necessità di restituire, se non di consiglio à poueri, per il sopradetto, [d] ma si per hauere falsamente testificato, alcuna delle parti perdè la sua causa, resta obligato à restituire tutto il danno, che per esso incorse, [e] però puo riceuere le spese del uiaggio, quando è necessario andare ad altra parte per testificare, & colui, che in quel giorno lascia di faticare nel suo officio, e qual si uoglia altro guadagno, che perdè per occuparsi in fare la sua [f] testimonianza.

[c] C. Non sanè. 14. q. 5.

[d] Suprà cap. 17. n. 32. & seq.

[e] Dist. ca. Nõ sanè.

[f] C. si testes. §. Vtturis. 4. q. 3.

Se commandando il superiore, che uenghi à testificare quel, che sa, ò intese &c. di tal, ò tal crimine, ò altra cosa ciuile, non obedì al precetto senza cagione, che da quello l'iscusasse. M. e scommunicato, se'l precetto portaua scommunicatione *ipso facto*,
46 & è obligato à restituire il danno, che ne seguì da quello. Habbiamo detto, senza cagione che da quello lo iscusasse, perche molti rispetti lo possono iscusare da quello, come piu distesamente ch'altri, l'habbiamo detto altroue, [g] trattando la molta discretione, che è necessario, che usi colui, che uuol bene rispondere à tali lettere, & precetti. Il primo di quelli è il peccato essere secreto, & il peccatore essere del tutto emendato, ò potersi emendare con la fraterna correttione sola, che allhora non si ha da obedire al prelato, anchor che commandasse, che lo denuntiano senza curare della correttion fraterna, come dice S. [h] Tho. e S. Anton. [i] Il secondo non tenere proua, per prouare il denunciato, & commandarli denuntiare, e non testificare, come ho detto in quel luogo, [k] Il terzo hauerlo inteso dire da tal

[g] S. in d. cap. inter uerba. à num. 775.

[h] 2a. 2e. q. 32. art. 7. ad. 3.

[i] 2a. par. tit. 9. ca. 6. §. 4. col. 3.

[k] Num. 777.

persona, ò in tal maniera, che non è ragioneuole di mouersi per quello. Maggiormente se colui, che ha da deporre, fusse tal persona che sarebbe notata da leggiera, per denuntiare quello, ò che il suo detto mouerebbe il giudice piu di quel, che [a] dourebbe. Il quarto fare, che deponghi quello, di chi esso l'ha saputo [b]. Il quinto sapere, che colui, che rubbò, ò ritenne la cosa, la tiene per altro tanto, ò piu che à esso se li doueua. [c] Il sesto saperlo per uia di confessione sacramentale. Il settimo hauerglielo detto in secreto, per consiglio, & salute dell'anima, del corpo, honore, ò robba. [d] L'ottauo essere persona priuileggiata in iure, accio non sia tenuta, ne costretta testificare in quel caso. [e] Per 47
laqual dichiaratione delquale dicemmo, che alcuni sono tenuti à offerirsi à testificare, & altri: non de i quali i primi sono quelli, che sanno alcuni mali apparecchiati, che senza loro depositione non si possono prouabilmente impedire, & colui che sa che senza suo testimonio alcuno perderebbe la uita, ò membro, ò che tiene estrema necessità di quello, come è detto di sopra [f]. Et ancho quelli, che sanno del crimine del quale alcuno hauea accusato, ò denuntiato altri, perche la conscientia l'obligaua à quello, secondo il Gaet. per noi referito altroue. [g] Di quelli, che non sono obligati à offerirsi per testimonij, sono tutti gli altri communemente. [h] E di questo alcuni possono, & sono tenuti à testificare commandandosi &c. altri non sono tenuti, ne possono, altri possono, però non sono tenuti. De i primi, cioè di quelli, che possono, & sono tenuti à testificare, commandandoseli, sono communemente tutti, [i] ancho ne i casi criminali, quando mancano altri testimonij, come in quel luogo habbiamo detto, [k] seguendo Host. [l] e Pan. [m] Anchor che Host. [n] Goffredo, [o] Gio. da Imola [p] dicano, che la prattica della corte Romana non constringe à testificare colui, che non uuole, sopra crimine per qual si uoglia uia, che si tratta, come ho detto in quella parte. [q] De gli altri, che non possono ne sono tenuti, 48
sono come ho detto altroue, [r] i padri, & gli altri ascendenti, & la moglie per rispetto del marito, non puo essere costretta à essere testimonio contra colui, come si determinò in Tolosa [s] per il detto del Colleteralio, [t] col quale concordano Panorm. & Fel. & in altra parte Cino, & Gio. Fabro, [u] come ho [x] detto, & il liberto, ò fatto franco contra colui, che lo libero, & questo s'intende, quando non mancano altri testimonij, che allhora

ancho

[a] Ibidem nu. 788. & duob. sequenti.
[b] Ibidem, nu. 790.
[c] Ibidem. nu. 791.
[d] Ibidem, nu. 799.
[e] Ibidem, nu. 808.
[f] Supra eo cap. n. 41. & 44.
[g] In .d. cap. Inter uerba. num. 638. & 706. & 712.
[h] Arg. Eorum quæ de oper. miæ. suprà. cap. preced. diximus.
[i] Arg .l. 1. ff. de testibus.
[k] In .d. cap. inter uerba. num. 705.
[l] In c. 1. de test. cog.
[m] In ca. Dilectorũ. de test. cogend.
[n] In sũma. de testi. cogen. in fina §. 1.
[o] In summa. col. 2.
[p] In d. c. Dilectorũ. in uers. fin.
[q] In .d. cap Inter uerba. num. 706.
[r] In .d. cap. Inter uerb. num. 809.
[s] In decisio. 3. Capel. Tholos.
[t] In cap. In literis. de test. quod ipsũ tenẽt. ibi Pan. & Feli.
[u] In .l. 2. C. de testib.
[x] In d. cap. inter uerba. num. 810.

ancho la moglie contra il marito, & il marito contra la moglie possono essere costretti à testificare come si determinò in Tolosa, [a] che le leggi, che ordinano d'alcuni, che non s'ammettano per inhabili, & altri, che non si forzano per essere honerati, ò congionti à essere testimonij, s'intende quando non mancano altri, secondo una glosa [b] fondata in buoni testi, [c] & commu-
49 nemente riceuuta, [d] come l'ho detto. [e] De i quali medesimi sono ancho tutti quelli à i quali alcuna cosa se gli riuelò in secreto quel, che per altra uia non sapeuano, se da quello non ne segue ad alcun danno di persona, honore, ò robba, & ancho allhora se questo danno si puo euitare senza riuelare il secreto per il sopradetto. [f] Et ancho quelli, che sapeueno alcuno crimine secreto, che non risulta in danno d'altri, ò si puo euitare quello per altra uia, anchor che si proceda sopra quello per uia d'inquisitione, se non è mezzo prouato, ne per testimonij, ne per inditij, ne è prouata la fama di colui, ò almeno non è il testimonio certificato di quello, come altroue lo diciamo, [g] e di sopra è stato toccato. [h] De gli altri, che possono, & non sono tenuti communemente, sono il marito contra la moglie, anchor che la moglie contra il marito non può, à benche uoglia, come altroue lo risoluiamo, [i] se non quando mancano altri, per il sopradetto. E quelli, che sanno del crimine secreto, sopra il qual si procede per uia di accusatione, della quale non era obligato à quello in conscienza, come l'ho detto [k] altroue.

50 E quelli, che manifestamente temono che da quello ne seguirà alcuno danno spirituale, ò temporale di persona, honore, ò robba, come l'ha detto Baldo [l] riceuuto, & altroue il toccammo, [m] ò se da quello nasce scandalo, come lo dice Syl. [n] attestato in quel luogo. [o] Possono ancho, & non sono tenuti, ò al meno non possono essere costretti à testificare communemente, come lo diciamo altroue [p] il suocero, genero, padregno, figliastro, fratello, sorella, fratelli, cugini carnali, ò sorella cugina carnale, & gli altri, che sono nel quarto grado, secondo il numero delle leggi ciuili, come sono zij, e nipoti, ne nelle cagioni criminali, ne nelle ciuili, Dica (come li piace Angelo [q] secondo lo dichiara la glosa [r] communemente riceuuta, per ben che si uogliono possono testificare contra quelli, come il significa il Giureconsulto. [s] Habbiamo detto, communemente, per che come dicemmo in quel luogo [t] i sopradetti sono tenuti,

[a] In decis. 4. Capel. Tholo.
[b] Cap. Quanquā. 14. q. 2.
[c] d. cap. quanquā & c. in necessitate de consecr. d. 4. l. ult. C. de hære. & l. Consensu. §. Super. plagis de repudijs.
[d] Ab Archi. & Alex. in cap. Statuendum. 2. q 6. Hos. & Ant. in cap. cum nuncius de testi Anto. & Pan. in cap. Dilectorum. de test. cog. Fel. in rub. eo ti. & cap. 1. num. 8. & gl. 2. q. 6. sed nō adeò bōa.
[e] Num. 813.
[f] Supra. eo ca. n. 42.
[g] In .d. cap. inter uerba num. 709.
[h] Suprà eo. nu. 43.
[i] In .d. cap. inter uerb. num. 81.
[k] In .d. cap. inter uerba. num. 710.
[l] In cap. Cum nuncius, de testib. ipse & Feli. in cap. Dilectorum. de testib. cogen.
[m] d. cap. Inter uerba. num. 710. & sequent.
[n] In uerb. Denuntiatio q. 1 & uerbo. Correctio. §. 7. sub finem.
[o] In .d. cap. inter uerba. num. 824.
[p] In. d. cap. inter uerba. num. 811.
[q] Verb. Denunciatio. §. 13.
[r] In .l. Lege Iulia. ff. de test. quā Bart. in. l. sequen. probat.
[s] In. d. l. Lege Iulia.
[t] In .d. cap. inter uerba. num. 812.

& possono essere costretti à testificare, quando mancano altri testimonij, come di sopra è stato detto [a]. Donde aggiungiamo 51
una singolare risolutione, cioè che quantunque per effetto di ammettere testimonij inhabili, per mancar altri, non basta, che non habbia altri habili, che è necessario che non ue ne sia, ne si suole, ne si possa communemente hauer in tali atti, se non tal persona priuileggiata, ò inhabile, come l'ha sentito una glosa, [b] & altri, che sopra quello attestano, come l'ho [c] detto, però per effetto di costringere i priuileggiati, bastarebbe ancho uedere solo il giuramento della parte, essendo quella honesta, & non si allegando altre congietture in contrario, per una ordinatione di Bonifacio Ottauo [d] & quello, che per quella in quel luoco, & in altre parti gli dottori insegnano, se da quello non uenisse alcun gran danno, come in quello istesso luoco [e] dicemmo, oue ampiamente prouiamo, [f] che il figliuolo è obligato à manifestare l'heresia del padre, se non tiene per certo, che è emendato, ò che ammonendolo per quello, ò altro si emenderà, e creda, che non ui sono altri testimonij, che bastino, & l'inquisitore proueda, pigliando secretamente il suo nome, che non li uenghi alcuno gran danno da quello. Aggiungemmo ancho in quel luoco, [g] che l'inhabilità per testificare non iscusa dalla necessità di rispondere à tali precetti, anchor che iscusi il priuileggio.

[a] Vbi supra.n.715.

[b] .f. 2[a]. cap. Tertio loco. de probatio.

[c] In d. cap. inter uerba. nu. 715. & 816.

[d] Cap. 2. §. fin. de iura. calu. lib. 6.

[e] Numer. 817.

[f] A num. 824.

[g] In d. cap. inter uerba. num. 828.

DE GLI SCRIVANI, ET NOTARI.

SOMMARIO SETTIMO DEL CAP. XXV.

52 *Scriuano, ò notaio ha da giurar sei cose.*

53 *Et come pecca mortalmente se fa contra alcuna di quelle, ò fa scrittura falsa, ò rompe la uera, ò lascia, ò aggionge clausula &c. ò non dà l'istrumento, ò non informa bene chi rinontia, ò li copia il giorno di festa, ò non uuole darlo senza danari al pouero con la sua limitatione.*

54 *O' ha fatto istrumento usurario, ò illecito, ò copia, ò scriue statuti in fauor dell'usure; ò non tiene protocollo, ò fece testamenti, di chi non teneua giuditio, ò riceuette souerchio salario, per licentie d'ordini.*

PROSVP-

52
Rosupponiamo, che secondo [a] Host. Gio. Andr. e Pan. & la Commune [b], & S. [c] Ant. gli Notari communemente giurano principalmente di far istrumenti di quel, che uedranno ò intenderanno, & saranno ricercati, senza tacer la uerità, ne interporre fallità, che importa. Secondo di non manifestar quello, che li sarà detto in secreto con giusta cagione, che habbia per quello, secondo Panor. [d] Terzo che non facciano, sapendolo, instrumento sopra alcuno contratto usurato, ne ancho sopra altro contratto illecito [e]. Quarto che di tutti gl'instromenti, che farà, & darà; tenghi protocollo, ò registro. Quinto che sia fidele à colui, per il quale fu fatto, & si sapesse cosa che risulta in danno suo, l'auisi. Sesto che per cupidità, odio, ò timore non lasci di fare fidelmente quel, che si conuiene al suo officio.

[a] In cap. Sicut ne cler. uel monachi.
[b] Ibidem
[c] 3. part. tit. 6. cap. 3. §. 1.
[d] In d. cap. Sicut, num. 19.
[e] Pan. ibidem.

INTERROGATIONI.

53
E hà fatto alcuna cosa contra di queste sei cose, che giurò. M. pergiurò [f], con obligo di restituire il danno, se da quello n'è seguito [g], & per consequente se fece scrittura falsa, ò ha ascosta, ò stracciata la uera, & buona, è necessaria alla parte, ò se per malitia, ò ignorantia notabile notò malamente alcuno testamento, ò istromento, ponendo alcune clausule oscure, ò lasciando di porre alcune necessarie, per le quali alcuno perdè i suoi legati, ò debiti, ò lasciò di porre le solennità necessarie di proposito, ò per colpa lata, come il suo nome, ò segni, ò testimonij, ò il giorno, mese, ò anno.

Se pregato per alcuno, che li donasse alcuno instromento, non uolse darlo, per non dispiacere al suo auuersario, ò al suo amico, ò se non informò bene della rinũtia d'alcuna iuridittione, che s'haueua à porre nel instromento à quel, che non sapeua quello, secondo S. Anton. [h] ò nelle feste senza necessità, per cupidità fece instromenti, potendo differirli per l'altro [i] giorno.

Se pregato per li poueri, che sapeua, che non haueano da pagar, & perderebbe il suo, non uolse scriuere i suoi instromenti, ò darli le scrittura in publica forma. M. secondo Santo An-

[f] Contra. 2 præcep. Decal. Exod. 20.
[g] Arg. cap. fin. de iniur.
[h] 3. parte. tit. 6. ca. 3. §. 6.
[i] Vbi supra.

a Vbi supra. Suprà eo ca. nu. 29. & suprà cap. 24. de operib? misericordiæ. num. 3. & 4.
b Supra eo. nu. 44.
c Pan in d. cap. Sicut. num. 19.
d In cap. 17. num. 279. & 277.

ton. [a] il qual s'ha da intendere de' poueri, che sapeua, che erano in estrema necessità, ò che cascarebbero in quella, se non li donasse quell'instrumenti per il [b] sopradetto.

Se fece alcuno instromento usurario, ò altro illecito [c]. M. perche è contra uno de i capitoli giurati, ne è contrario á questo quel, ch'è detto di [d] sopra. 54

e Clemét. 1. de usur.
f Ca. Graue de séten. excõi.

Se ricauò, ò scrisse in forma publica alcuno statuto in fauore delle usure, cioè che si pagano, ò che non si possano repetere mortale, & è scommunicato [e], Et il medesimo si ricauò, ò notò, ò ridusse in forma publica statuiti contra la libertà della Chiesa [f].

g Ang in interrogat. 61.

Se non ritenne nel suo protocollo, ò registro, gl'istrumenti, per gli quali smarriti & persi potea uenire alcuno danno notabile alla parte [g]; quando almeno quella non consenti che non li retinesse, mortale.

h Arg. eorum quæ ait Bal. in .l. 1. C. de sacro eccl. nu. 17.

Se fece testamento di colui, che non hauea sentimento, ò uso di ragione. M. con obligo di restituire il danno à coloro, quali per quello non successero ab intestato in parte, ò in [h] tutto.

i Bald in Authem Sed hodie C. de episco. & cleri.

Se riceuè salario notabilmente grande piu di quello se li doueua. M. Anchorche se li donasse uolontariamente, se tenea salario [i] publico.

k In ca. 1. nu. 3. de Symonia.
l Supra. cap. 23. de Symonia.

Se per scriuere gli nomi di quelli, s'hanno da ordinare, ò lettere di ordini, riceuè salario, hauendo il publico, secondo Anton. de Butro. [k] benche se non l'hauea, puo riceuere alcuna cosa per sua fatica, considerata la qualità del negotio, & non dell'ordine, cioè che non pigli un tanto per gli ordini Minori, & un tanto piu per gli Suddiaconi, & piu per gli diaconi, per il sopradetto [l], ma al presente il Concilio Tridentino ha determinato un carlino.

DEGLI MAESTRI ET DOTTORI.

SOMMARIO OTTAVO DEL CAP. XXV.

55 *Dottore, ò graduato, come pecca mortale, se dimanda il grado che non merita, ò lo tuolle principalmente per honore, ò legge Teologia stando in peccato mortale notorio, ò non caua gli scommunicati, ne castiga i mali con sua limitatione*

56 *O' leggendo legge, ò medicina ammette Religiosi &c. 57. ò leggendo altre facultà senza licentia, ò legge, ò predica principalmente*

cipalmente per gloria, ò approua, ò reproua, nelle esaminationi chi non deue, ò insegna cose false, ò lascia d'insegnar le utili, ò constituisce in quelle l'ultimo fine, ò leua gli scolari à gli altri, ò procura di far rettore, ò lettore chi non merita, ò non tanto quanto un'altro. 58. ò legge giorni di festa dando cagione di non udir messa, ò guarda le feste che non deue, ò tuolle salario priuato tenendo il publico, ò tuolle beneficio con carco di leggere: ò disprezza i semplici & buoni.

55

SI quindici modi, ne i quali peccano i Dottori che Aluaro Pelagio pone [a], questi paiano i piu importanti.

SE essendo insufficiente, pigliò, ò uolse pigliar, ò domandar alcuno grado in Teologia, ò in Canonico. M. [b] l'istesso se pigliò, ò uolse pigliare il grado in legge, arte, ò Medicina, come in altra parte habbiamo detto [c] per la glosa [d] singolare, & per le ragioni di S. Ant. [e] anchorche il contrario senza testo ne ragione tiene [f] Sylu.

SE essendo dotto, domandò il tal grado principalmente per honore, ò utilità. M. [g] il che non si deue tenere, come doppo di Syluest. l'habbiamo detto [h] altroue.

SE legge publicamente, stando in peccato mortale publico. M. secondo S. Anton. [i] il qual si ha da limitare in quello, che legge la scrittura sacra, ò Teologia, come dice San Tho. [k] anchorche non auuertì il detto S. Anton.

SE consenti nella sua scola à gli scommunicati, ò non gli riprese di mali costumi, & à quelli, che essercitauano publicamente cose turpi. M. secondo l'intentione di S. Ant. [l] il qual al nostro parere si deue limitar, quando stesse scommunicato con gli participanti, & il dottor fosse nominato per uno di quelli [m], ò tenesse esso giuridittione cacciarlo della scola [n], che communemente non la tengono al presente i dottori ne i grandi studij, ò quando il precetto della correttione lo obligasse à quello sotto pena di peccato [o] mortale.

56 SE leggendo legge, ò Fisica, ammesse alla sua lettione religiosi, ò sacerdoti, ò Chierici in dignità constituti. M. [p] scommunicato.

SE leggendo, ò insegnando in qual si uoglia facoltà, ancho in Teologia, ammesse alcun relegioso con lo habito senza licentia

[a] De planctu ecclesiæ. lib. 2. arti. 33.
[b] Ant. 3. par. tit. 5. cap. 2. §. 10. & 2. par. tit. 3. cap. 5. §. 6.
[c] In repe. ca. Inter uerba. 11. q. 3. numer. 97.
[d] In Clem. 2. de magist.
[e] In d. §. 6.
[f] Verbo. Doctor. q. 4.
[g] Anto. ubi supra. §. 6.
[h] In d. cap. inter uerba. à num. 351. & in specie nu. 353.
[i] Vbi supra in dic. §. 10.
[k] In 4. d. 9. q. 2. art. 2. q. 1. ad 4.
[l] In d. § 10.
[m] Iuxta. cap. Statuimus & cap. Constitutionē & ca. præsenti. de sentē. excō. lib. 5.
[n] Iuxta Auth. Habita. C Ne fil pro patr.
[o] Iuxta dicta in ca. præced. à num. 17.
[p] Cap. 2. Ne cle. uel monachi. libro. 6. adiuncta glo. & ca. Non magnoperè. & cap. Super specula.
en. titu.

del suo Prelato, ò con licentia, ma senza habito, mortale, e scommunicato, per la ragione della participatione nel secondo crimine, secondo S. Ant. [a], come giù si [b] dichiarerà.

SE lesse, ò insegnò principalmente per gloria, & honore humano quel, che principalmente è ordinato à honore, & gloria diuina, qual è la predica, & la messa, &c. M. secondo Angelo [c], il contrario del quale per molte ferme ragioni tenémo in altra parte [d], cioè che non è piu che ueniale.

SE uiolò gli statuti, che giurò osseruare [e], ò se nell'essamini de gradi approuò alcuno insufficiente per quello, ò reprouò alcuno sufficiente [f], ò per altra maniera illecita, impedì, che non si guadagnasse, M. & obligato à restituire secondo tutti.

SE sapendo, ò douendo sapere, insegnò cose false, delle quali poteua uenire al prossimo notabile danno d'anima, di corpo, honore, robba per insegnare cose piu sottili, che utili fece danno notabile à gli ascoltanti, ò lasciò di fare l'utilità, alla qual necessariamente era obligato, ò constituisce l'ultimo suo fine in insgnare [g]. M. 57

SE per se, ò per altri indusse gli ascoltanti, che intendeuano altri dottori, che non l'intendessero, con danno notabile di sua utilità, ò dell'honore del Dottore. M. & è obligato à [h] restituire.

SE per partialità subornò, ò per altri cattiui modi procurò, che si facesse Rettore, ò Lettore di alcuna lettura, che non era sufficiente per quella, ò non tanto notabilmente, quanto il suo competitore, mortale, secondo l'opinione di Aluaro [i], & S. Ant. [k] il quale à nostro parere pare che s'ha da limitare, che procede solamente, quando, & oue gli elettori, ò proueditori erano obligati per giuramento, statuto, ò altro commandamento ad eleggere il migliore sotto pena di peccato mortale, & nó ne gli altri, se quel, che eleggono, è persona idonea, per quel che è detto [l] altroue.

SE ha letto in giorno di festa in talhore, ò tanto che chiaramente non poteuano gli ascoltanti udir messa, ò fece guardar le feste che non sono d'obligo, con danno notabile di quelli, & contra sua uolontà. M. [m] quantunque non, quando quelli furono cagione di quello, & non uolsero lasciare leggere, come molte uolte [n] fanno. 58

SE tenendo salario publico, & conueniente, ò beneficio competente

a 3a. parte tit. 24. cap. 38.
b Infra cap. 27 numer. 134.
c Verbo, Honor. §. 7.
d In d. ca. Inter uerba num. 755.
e Antonin. 3. part. tit. 5. ca. 2. §. 11.
f Idem ubi supra. §. 10.
g Arg. l. idem iuris ff. ad l. Aquil. uel quia fruitur ntédis contra doctri. August. relatam à Magistro. lib. 1. sententia. d. 1.
h Anton. 2. part. tit. 2. ca. 2. §. 1.
i Vbi supra.
k d. 3. part. tit. 5. cap. 2. §. 11.
l In ca. Graue de Præbend.
m Arg. cap. fin. de iniu. & l. 1. ff. de fur.
n Arg. cap. scienti. de reg. iur. lib. 6.

petente con carrico congionto d'insegnare, domandò piu à suoi ascoltanti. M. perche uolse quel d'altro, contra [a] la uolontà del suo padrone, ma se non tiene tale, puo domandarlo [b]. Ancho à poueri, se non quando stessero in estrema necessità, ò per quello uenissero in quella conforme, al sopradetto [c]. Dica come li piace Host. Raym. & altri.

SE ha riceuuto canonicato, ò prebenda, ò altro beneficio, con patto di porre scola. M. Simonia per il sopradetto [d], anchorche ben si puo porre questo carico al beneficio, stando uacuo, & doppo darlo con [e] quello.

SE castigò alcuno crudelmente. M. perche solamente il lieue castigo gli è concesso [f], & se'l castigato era chierico, sarebbe scommunicato [g], se non lo iscusa quello, che giù [h] diremo.

SE dispregiò i semplici, che sanno euitare i uitij, piu con l'opere, che con parole, secondo S. Ant. [i], il qual al nostro parere si ha da intendere, s'egli fece con danno notabile del l'honore, ò robba, debita à quelli per giustitia per il [k] sopradetto.

[a] Contra ca. penale 34. q. 5.
[b] l. 2. §. fin. ff. de orig. Iur.
[c] Supra eo. ca. nu. 29. & ca. præceden. num. 3. & 4. & 10.
[d] Supra ca. 23. numer. 107.
[e] Ca. Significatum de præbend.
[f] Ca. Presbyterum de homicid. & l. Præceptoris. ff. ad. l. Aquil.
[g] Ang. uerb. Interrogationes. §. 34.
[h] Infra ca. 27. à nu. 80. usque ad 86.
[i] In d. §. 10.
[k] Vbi supra ca. 23. de ambitione nu. 11

DEGLI STVDENTI.

SOMMARIO NONO DEL CAP. XXV.

59 *Studente come pecca mortalmente se studia per fine mortale, ò non osserua i precetti ò giuramenti della uniuersità, ò impara scientia uietata, ò è negligente allo studio, ò spende male quello, che gli è stato dato per quello, ò non paga il debito salario al suo maestro.*

59 SE studiò per fine male mortalmente. M. [l] Se lasciò di fare i precetti giusti, & obligatorij à mortale. M. secondo la opinione di S. Ant. [m] che s'ha da limitare, quando non tenne giusta cagione, e giusta cagione è al nostro parere almeno di scusare di mortale in questo caso quella, che per tal si tiene communemente nella [n] Vniuersità.

SE ha uiolato gli statuti, che giurò di osseruare, senza licentia, ò giusta cagione, ò donò uoto, ò procurò, che uotasse altro per quel, che non era idoneo, per leggere, ò essere Rettore, ò Beneficiato, ò non tanto idoneo notabilmente, come suo contrario, M. secondo la intentione di [o] Angelo.

[l] Arg. ca. Cum minister. 23. q. 5. & notato. 1. Secund. q. 11
[m] In d. §. 11.
[n] Arg. eorum, quæ de causa non ieiunandi diximus supra ca. 21. num. 14
[o] Vbi supra. §. 35.

S E imparò ſcientie prohibite, ò ſuperſtitioſe [a], ò ſi leuò ò donò ſtudenti ad alcun Lettore, come è detto di ſopra de i Dottori, [b] M.

S E ſu molto notabilmente negligente in ſtudiare, M. ſecondo la opinione di S. Anton. [c] & gli altri. Il che s'ha da intendere al noſtro parere, quando ſtudia à ſpeſe di ſuo padre, ò dell'intrate del beneficio, = non, ſi ſtudiaua à ſue ſpeſe, per il ſopradetto della prodigalità [d]. Et molto piu ſe ſpeſe detti beni in taruerne, luſſurie, giuochi, & ſimili coſe. Et ancho ſarebbe obligato à dare à gli altri fratelli la ſua parte di quelli, che ſuo padre li donò, ſecondo la Commune, che difende Giaſone [e].

S E perfidio contra la uerità, che ſapea, M. nella maniera ſopradetta [f]. Et ancho ſe non uolſe pagare, potendo, al ſuo maeſtro il ſalario debito [g], ò ſe diſſe tenere alcun grado, che non [h] teneua.

[a] Ca. Non magnopere & ca. ſuper Specula. ne clerici, uel monach.
[b] Supra eo. ca. numer. 57.
[c] In d. §. 11.
[d] Ca. 23. nu. 71.
[e] In Auth. Quod locum. co. 2. C. de collat.
[f] Supra cap. 23. de contentione nu. 34.
[g] Cap. Sæpe. de reſtit. ſpol. & Aut. ubi ſupra.
[h] .l. Reddatur .C. de profeſſ. & medi. lib. 10.

DE I MEDICI, ET CERVGICI.

SOMMARIO DECIMO DEL CAP. XXV.

60 *Medico, ò cirugico come pecca mortalmente ſe non ſa quello, che baſta per medicare, ò non medica per le ſue regole, ò è negligente à uiſitare, ò ſtudiare, &c. con la ſua limitatione cotidiana, ò da medicine, ò altra coſa dubitando del danno, ò abbandonò l'infermo prima che douea.*

60. 61. *O' tagliò membri, ò ſanguinò ſenza ſaper farlo, ò non eleſſe le medicine quando &c. ò allunga il medicare.*

61 *Cirugico, ò medico come pecca, ſe non induce l'infermo à confeſſarſi, con la ſua dichiaratione.*

62 *O' conſiglia diretta, ò indirettamente peccar con donna, abbortare, &c. ò da licentia indebita per mangiar carne, ò per non digiunare.*

63 *O' non auuiſa gl'infermi che ſe muore in tal caſo, ò domanda ſalario ſouerchio.*

64 *O' fa comprare ſuperflue medicine, ò non medica di gratia il pouero, ò il ricco per non uolerlo pagare.*

64 *O' dice male de gli altri medici, perche medicano con lui.*

60

SE ha usato l'arte di Medicina, ò Cerugia, senza saperla sufficientemente, anchorche sia graduato, ò sapendola, non ha seguito le regole di quella, ò fu notabilmente negligente in studiare, ò in uisitare, ò auisare gl'infermi, quanto conueniua. mortale [a], quantunque il ferito si sanò, ò l'infermo, secondo S. Ant. [b] & è obligato à restituire tutto il danno nel migliore modo, che potrà, secondo l'opinione di tutti, & Panor. [c] ò se donò medicine senza intendere l'infirmità [d]. Ancorche colui che per lunga isperienza sa curare alcune infirmità, come tigna, osse rotte, nubbi d'occhio, fistule, dolor di mola, ò denti, d'orecchie, & altre simili, dato che non sappia le regole di medicina, può curare lecitamente, con questo che il faccia senza alcuno incantamento, & malia [e], & con questo che se all'infermo sopraucrrà febre, chiàmi il medico, che di quello sa curare, ò almeno non si intrometta in quel, che non [f] sa.

SE dubitando di alcuna medicina, se li facesse danno à l'infermo notabilmente, ò non la diede per esperimétarla, ò perche non dicessero, che nô sapea, ò p guadagnare, ò per altro rispetto. M. [g] E piu se li donò cosa, che sapea che li sarebbe notabilmente dannenole, anchor che gli la donasse per compassione, ò farli [h] piacere.

SE abbandonò l'infermo piu presto di quel, che doueua, per il che incorse à morte, ò piu lunga infirmità. M. con obligo di restituire il [i] danno.

61 SE essendo necessario tagliare alcuno membro, non fece cercare alcuno, del quale si credea che lo tagliarebbe bene, ò lo fece tagliare, dubitando, che quello li sarebbe dannoso, ò non sapendo sanguinare, ò tagliare, fece l'uno, ò l'altro. M. [k] ò se credendo, che lo speciale poneria cose corrotte nelle medicine, non tenne cura di eleggere il migliore, [l] ò perche li donassero piu prolongò, ò dilatò [m] l'infirmità.

SE auanti che intenda nella cura de gli infermi non l'inducesse che si confessasse. M. [n] Il che non procede, quando è chiaro, che l'infirmità non è pericolosa, secondo Ang. [o] Dica, come li piace Syl. [p] Ne ancho quando sa, che è mortale ò pericolosa, se conforme al costume de i buoni, & honorati medici, dice al suo parrocchiano, ò à quelli, che hanno cura di quello, che li facciano pigliare i sacramenti, & non lo lascia di dire (per se

[a] Cap. Tua. de homicid. & ibi Innocé. & oés.
[b] 3. part. tit. 7. ca. 2. §. 1.
[c] In d. cap. Tua.
[d] Gaie. in summa. uer. Medicus.
[e] .l. 1. ff. de uar. & extra ord. cogni. §. Medic9.
[f] Arg. cap. Non est fine culpa. de reg. iur. li. 6.
[g] Anto. de Butrio. in d. cap. Tua nos. num. 15.
[h] Pan. in di. cap. Tua nos.
[i] Astens. li. 6. tit. 14. arti. 8. quæst. 24.
[k] Anto. in di. cap. Tua. nu. 20. & Astés. ubi supra.
[l] Inno in di. cap. Tua nos.
[m] Anto. de Butrio. ubi supra.
[n] Cap. cum infirmitas. de pœn. & remiss.
[o] Verb. Medicus. §. 9. & Rosel. ibidé. §. 5.
[p] Verb. Medicus. q. 3. d. 3.

stesso per disprezzo, se non per parerli, che li sarebbe danno con quello) all'infermi, secondo il Gaet. [a] perche come esso dice in quel luogo, & lo hauemo detto altroue, [b] quella ordinatione di questa maniera è stata riceuuta, & osseruata, e quantunque l'infermo non uoglia consessarsi, non deue per quello abbandonarlo, secondo tutti.

[a] Verb. Medic[o].
[b] In di. cap. Cum infirmitas.

62 Se per la salute del corpo consigliò contra quella dell'anima, come è, che tenghi parte con donna fuora del matrimonio, ò che se imbriachi, ò la donna, che si diserti [c] Mortale, anchor che il facesse per ignorantia, [d] & per benche non lo consigliasse rettamente, se non dicendo. Io non ue lo consiglio, ma se tal cosa facesse, [e] sanarebbe.

[c] d. cap. Cùm infirmitas.
[d] Anto. 3. pert. ti. 7. cap. 2. §. 1.
[e] Io. And. d. ca. Cũ infirmitas.

Se donò cosa à donna grauida, per disertarsi anchor che gli la donasse per liberarla da morte, se il figliolo gia era animato, ò dubitaua di quello. M., [f] ma si anchora non haueua anima, può & deue dare la tale medicina, per liberare la madre dalla sua morte, poi che non è cagione della corporale, ne spirituale d'altra, secondo i medesimi.

[f] Ios. de Neapo. f. 10. Quodli. probatus ab Anto. 3. par. tit. 7. ca. 2. & côiter.

Se donò assai facilmente licentia ai fiacchi, che non digiunassero, ò che mangiassero carne ne i tempi uietati, senza cagione ragioneuole, ò perche conseruassero la salute, affirmò, che il digiuno della Chiesa distrugge i corpi &c. mortale [g] con obligo di redificare, si può quelli, che con suoi consigli peruertite. Anchorche lo infermo, che dubita di quello, non pecca, se seguendo il consiglio del medico, [h] leuò da se il dubbio, & fece quel, che gli disse.

[g] Arg. cap. fin. de iniur. &c. Consiliũ. de obseruat. ieiunio rum.
[h] Anto. ubi supra. §. 1.

63 Se uedendo che l'infermo morirebbe, & credendo uerisimilmente dubitando, che dirglilo li sarebbe utile molto, per credere, che sta in peccato mortale ò che non haueua fatto testamento, & che con suo auiso uscirebbe da peccato, & farebbe testamento, come non ne seguisse discordia fra gli heredi e non lo auisò per se, ne per altro [i]. M. ma non se credeua prouabilmente che in dirglilo, sarebbe poco utile, & tacerlo non li sarebbe molto danno, per credere che staua in buono stato, & haueua bene ordinato le sue cose secondo i medesimi. A ben che sarebbe migliore in auisarlo per se, ò per altri di quello.

[i] Ios. de Neapol. Quodlib. 11. & Anton. ubi supra. §. 4.

Se domandò salario notabilmente souerchio, non hauendo il publico, ò hauendolo con patto di non riceuere nulla, ò non piu d'un tanto, ha riceuuto alcuna cosa notabile, ò piu dell'ordinato

dinaro anchor che gli lo donasse per sua uoluntà. M. con obligo di restituire, se non lo meritò per altri seruitij, & uisitatione, che in tempo di sanità li facesse. [a] Il salario, che l'infermo li promisse per timore della morte, ò di greue infirmità, non può domandarlo, s'altramente è [b] souerchio.

64 Se ha fatto comprare medicine souerchie all'infermo, per hauere patto col speciale, ò per altri rispetti illeciti. M. con obligo di [c] restituire.

Se non uolse curare gratis il pouero infermo. M. secondo la glosa riceuuta, [d] la qual al nostro giuditio si ha da intendere, quando uedeua, che pericolarebbe, se non lo medicasse, & non haueua altro, che lo curasse, ne chi pagasse la cura, perche allhora sta in estrema necessità, & altramente non, per'il sopradetto, [e] & l'istesso se non medicò il ricco, che non uoleua pagarlo, secondo la medesima glosa, [f] laquale si ha da intendere di quello, che ben si uorrebbe curare con quello, però per auaritia di non pagare non lo faceua, stando in grande necessità di quello & il medico può domandare il suo salario, doppo di quello morto, ò sano, secondo la detta glosa & la opinione di [g] tutti.

Se ha detto male d'altri medici, accio non si medicassero da quelli, essendo idonei, per quello. M. per il [h] sopradetto.

[a] Anto. ubi supra: §. 3. probatus ab Angel. uerb. Medicus. q. 6. Sylu. eo. uerb. §. 5.

[b] l. Medicus. ff. de uarijs. & extraordin. cogn.

[c] Astes. lib. 6. tit. 14.

[d] In summa. 83. d. & S. Ant. ubi supra. §. 3. & alij. uerb. Medicus.

[e] Cap. preced. de operibus miser. & supra eod. cap. nu. 29.

[f] In §. 1. 83. d. & ca. Pasce. 86. d.

[g] In d. §. 1. & d. ca. Pasce.

[h] Supra. cap. 18.

DE GLI ESSECVTORI DE I TESTAMENTI.

SOMMARIO XI. DEL CAP. XXV.

65 *Essecutore del testamento come pecca mortalmente, se non paga i debiti & legati, ò tarda molto, in quelli quando è scommunicato.*

65. *Voti reali sono debiti.*

65 *Vedoua, ò uedouo lasciati per usufruttuarij si uiueranno casti &c.*

65 E non pagò i debiti, ò legati maggiormente pij, bastando la heredità per tutti, ò per pagare i legati, lasciò di pagare i debiti, sapendo, ò credendo, che non ue ne era per tutti. M. [i] Sono ancho debiti i uoti reali del defonto, per il sopradetto [k]

Se essendo uedoua, & lasciata dal suo marito usufruttuaria

[i] Arg. l. Scimus. §. Et si prefatam. adiũcta. glos. C. de iure delibe & .l. 1. §. pe. ff. ad Trebel. & Anto. 3. parte. tit. 10. cap. 3. §. 11.

[k] Supra. ca. 22. nu. 56. & 57.

de i suoi beni, per insino, che uenisse castamente ha commesso fornicatione, & gode de i beni, come se non l'hauesse commessa. M. con obligo di restituire, secondo il Gaet. [a] & si puo raccogliere dal sopradetto. [b] Anchorche al nostro giudicio non sarebbe l'istesso, se fusse lasciata usufruttuaria, per insino, che s'accasasse. Et il medesimo per l'istessa ragione pare del marito lasciato per la moglie per usufruttuario, che sono casi piu cotidiani di quel che è necessario.

[a] In summa uerbo Pœnam.
[b] Ca. 23. de inobedientia.

Se essendo essecutore del testamento, tardò notabilmente molto in compire il testamento. M. [c] & si è di Vescouado, nel quale è commandato per costitutione, che i testamentarij fra tanto tempo li habbiano da compire, sotto pena di scommunicatione *ipso fatto* non lo compì fra quel tempo. M. [d] & scommunicato, e se doppo si fece assoluere non lo compì, possendo, tornò à cascare nella medesima, come colui, che ha ferito il chierico, & assoluto da quella scommunicatione, il torna à ferire, ricasca in quella [e], & come l'Inquisitore, che per amore lascia d'inquirere, & procedere contra quel, che doueua, cascò nella scommunicatione, [f] se assoluto da quella torna à essere negligente, ancho torna à ricascare in quella, secondo l'opinione di tutti.

[c] Arg. ca. Nos quidem. & ca. Tua. & cap. Ioannes de testam.
[d] Arg ca. Præterea de appella.
[e] Cap. Si quis suadente. 17. q. 4.
[f] Clem. 1. §. uerum. de hæret.

DE' TVTORI, ET CVRATORI.

SOMMARIO XII. DEL CAP. XXV.

66 *Tuttore, ò curatore, che giura questo come pecca mortalmente s'è negligente in guardare il pupillo da' uitij, ò al pupillo & minuisce la sua robba.*

67 *O' dà suoi danari à mal guadagno, & che restituirà quella.*

67 *Madre che si marita ò lusuria, essendo tuttora.*

Vtore si chiama colui, che si da all'orfano minore di quattordici anni, per gouernare la sua persona, & beni. [g] Curatore si chiama quello, che si dà al minore di uinticinque & maggiore di quattordici, ò al furioso, ò prodigo, per administrare i suoi beni, [h] quali tutti tengono cura di ben gouernare [i]. 66

[g] Insti. de tutel. §. 1
[h] Instit. de curator. in princ.
[i] Glo. celebris Clé. Quia contingit. §. ut autem de relig. domi. quæ omnia hæc ponit post Specul. tit. de curat. & ante Panor. in cap. ex part. de appel.

Se essendo tutore fu notabilmente negligente in conseruare il suo

il suo pupillo ne i buoni costumi, & in guardarlo da uitij, & peccati. [a] M.

Se essendo tutore, ò curatore non guardò, & difensò i beni del suo minore, ò gli alienò senza utilità, & necessità, ò per sua colpa, perdè la sua lite giusta, ò la sua giustitia, ò gli suoi danari, ò non conuertì le sue cose mobili che guardate non erano utili à cosa ueruna, & compratine beni stabili, de i quali si riceueno frutti, trouando à chi uenderli. M. con obligo di re-
67 stituire tutti i danni. [b] Se diede à guadagno i danari de i pupilli eccetto il capitale. M. usura, [c] con obligo di restituir, se il minore non restituisce, à benche potrebbe secretamente pigliare de' suoi beni quel, che per restituire fusse necessario, ò tenghi l'amministratione di quelli, ò non guardando quel, che è stato detto sopra [d]. Et ancho potrebbe iscusarlo la pouertà, & remissione nel modo, che à gli altri usurari, conforme al sopradetto [e].

Se essendo madre, che si tornò ad accasare, perfidio di essere tutrice de' suoi figliuoli. [f] M. & il medesimo se [g] lussuriò.

[a] Arg. ca. 1. 12. q. 2. & cap. Duo ista. 13. quæst. 4.

[b] l. Tutor. qui repertorium. §. 1. 2. & 3. ff. de administ. tutor. & ibi Barto. & alij.

[c] Ca. Nauiganti. & cap. In ciuitate de usur. cum eis annotatis.

[d] In ca. 17. num. 113 cum sequent.

[e] In d. ca. 17. nu. 73 cum seq.

[f] l. fin. C. quando mulier. offic. tutel. fungi. potest.

[g] Per eandem l. quā ad id ponderat Salice. & glo. memorab. in Auth. sacraméta. eod. titul.

DEGLI AMMINISTRATORI, ET PROVEDITORI DE GLI HOSPEDALI.

SOMMARIO XIII. DEL CAP. XXV.

67 *Hospedaliero come pecca mortalmente in questo & in questo.*

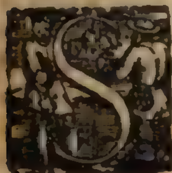

SE l'intrate dell'hospidale non le spese fidelmente in quello, per il che si donorno, ò le lasciò perdere, ò le spese in altro uso. M. [h] ò non si curò di ricuperare le cose dell'hospidale, occupate, & usurpate per altri, [i] ò per negligenza di non riparare le case, & gli edificij, cascorono. M. con obligo di restituire il [k] danno.

[h] Clem. Quia contingit. de religio. domibus. & mens. S. Ant. 3. par. tit. 12. cā. 1. § 1.

[i] Ca. Quicunque. 12. q. 2.

[k] Glos. d. Clem.

DE I CHIERICI D'ORDINE SACRO.

SOMMARIO XIIII. DEL CAP. XXV.

68 *Chierico come pecca mortalmente, s'egli s'ordina essendo inhabile, ò per propria simonia, ò d'altri &c.*

69 *O' per Vescouo scommunicato, &c. ò essendo naturale secreto, ò*

publico senza dispensa, ò essendo irregolare.

70 O' fuora di legittimo tempo d'età, ò licentia, ò furtiuamente.

71 O' per salto, ò si ordinò senza guardare, tutto quello, che è di precetto, ò in un medemo giorno si sagrò di piu ordini.

72 O' con difetto notabile, ò ha mal caduco &c. ò essendo stato indemoniato, ò essendo scommunicato, ò stando in peccato mortale.

73. 74. Chierico come pecca mortalmente, se amministra sacramento stando in peccato mortale, ò tocca cose sacre, ò hauendo grauemente peccato notorio e senza dispensatione anco dapoi fatta penitentia.

75 O' essendoli uietato l'intrar della Chiesa, ode in essa i diuini officij.

75 O' torna à battezar il battezato, ò onge con Cresma dell'anno passato, ò celebra doppo c'ha mangiato.

76 O' celebra senza confessarsi, ò essendo fornicario publico.

69 Chi puo dispensare per gli ordini, ò con colui, ch'è male ordinato.

70. 71. Chi dispensa con l'ordinato furtiuamente, ò per salto.

73 Peccato notorio quale è per impedir gli ordini.

74 Altramente dispensa il Papa che il Vescouo, anco in quello che il Vescouo puo.

77 Chi dispensa la irregolarità del notorio: chi la leua & chi dispensa in quella, che nasce dal celebrare, stando in quella.

77. & 78. Chierico, concubinario, & fornicario per questo è tutto uno sacerdote concubinario, che si confessa, fa tre peccati oltra il principale.

80 Non si debbe sepelire in sacrato, chi muore in quel modo & cosi par morire colui, che la concubina li da, ò tiene la candella per morire.

78 Quando è peccato mortale, udire messa del Sacerdote concubinario. 78. Sacerdote concubinario fa tre peccati confessandosi.

79 Perche si farà dir messa piu al buono che al malo.

80 Senza essere denontiato, si deue euitar lo scommunicato suspeso notorio.

81 Chierici concubinarij, di nuouo il Concilio Lateranense liga.

82 Chierico come pecca mortalmente, se celebra, fuora del loco sacro.

83 O' in Chiesa interdetta, ò polluta, ò sopra Ara, ò Altare rotto, ò prima

ò prima di dir matutino: se non &c.

84 O' senza tutti i uestimenti benedetti: benche lo facesse da occidere.

85 O' senza lume, ò acqua, ò in pane, ò uino corrotto, ò in agresta: &c. ò di notte &c., ò doppo di mezo giorno con le sue dichiarationi.

86 Et priuilegiati in questo.

87 O' piu d'una uolta il giorno, se non in questi sette casi.

89 O' non celebra almeno due, ò tre uolte nell'anno, ò se gli spande il sangue, ò sume le relique del corpo doppò della purificatione, con la sua limittatione.

82 Messa, donde, & come si dirà fuora della Chiesa.

81 Che licentia basta, chi la tiene di iure.

82 Ius parochiale di decime, & primitie.

82 Non è uiolato il luoco, che non è stato sacrato.

84 Chi può benedir le uesti sacrate, che la stola, per cingulo & anco di cingulo non benedetto si può usare.

86 Monasterio di Santa Croce molto illustre, gloria, & honore del suo ordine.

87 Le tre messe della natiuità come si diranno bene; il Vescouo ogni dì oda messa: niuno dica piu d'una il giorno anco in questi sette casi, se non &c.

88 Non si dice il Venere, & Sabbato Santo.

92 Chierico come pecca se non applica il ualor della messa a chi debbe.

93 O' celebra prima di uintiquattro hore poi della pollutione, ò in corporali immondi, ò per alcun mal fine, ò riceue alcuna cosa per pretio di messa, &c. ò essendo ligato con censure, esercita alcuno atto appropriato ad alcuno ordine. 92. ò celebra in presentia di persone interdette, ò ammette a i diuini officij nel tempo d'interdetto generale, altri Chierici, &c.

95 O' non guarda gl'interditti, ò sepelisse scommunicati, &c. ò ode confessione, non hauendo autorità, ò essendo ignorante, & che farà se errò, ò diede assolutione à colui che uoleua perseuerare nel peccato.

96 O' riuelò la confessione almeno indirettamente, ò conuitò male i uoti.

96 O' essendo d'ordine sacro beneficiato, ò monaco per il Choro lasciò, ò uolle lasciare deliberatamente alcun giorno tutte

le hore canoniche, ò alcuna, ò parte notabile di quelle ò le dice notabilmente male, senza proposito di supplire, ò senza l'attuale attentione debita: & perche ogni particula di queste si aggiunge à num. 96. fino à 108.

90 Chi dice messa come torrà le reliquie del Calice della patena & bocca &c.

91 Et che farà, se troua, che non pose uino nel calice

91 Chi fa dir messe, se può torre alcuna parte delle elemosine.

92 Messa tiene questi tre ualori, che cosi s'hanno d'applicare & detta per molti, non è util tanto ad ogniuno, come detta per uno.

92 Chi dice messa, non puo (per essere pouero) torre due elemosine, se non &c.

92 Non si ordinò per mantenere Chierici poueri, non è obligato à mantenere, chi la fa dire colui, che la dice.

93 La elemosina delle messe communemente basta, piu di quello, che alcuno maritato mangia.

96 Debbono dire le hore canoniche queste tre sorti d'huomini.

97 Satisfa in dirle fino à mezza notte.

99 Non lascia parte notabile, ne lo dice notabilmente male.

99 Senza proposito di tornarle à dire, non le dica trammutando.

100 Quando non è obligato l'infermo à dir l'officio anco mentale.

101 Hore canoniche, come si ponno lasciare.

102 O' per tale dispensatione, che per questo non si deue procurare.

102 O' per scommunicatione, ò per poca rendita di beneficio.

103. 104. O' per non torre i frutti di quello: ne poterlo seruire, &c.

105 Le hore, ricercano attentione, la quale, è di tre maniere qual migliore, qual commune à tutti.

106 Qual'attuale, & uirtuale, con esempij cotidiani: come si perde anco la uirtuale, per questo.

107 O' per leggere, ò scriuere, ò altra cosa.

108 Che officio debbono dire quelli di prima tonsura, & quattro ordini minori.

108 Chierico come pecca mortalmente per maritarsi, ò piu che gli altri per fornicare.

109 O' per tenere in casa donne pericolose à lui, quanto à Dio benche non lo sia quanto al mondo.

109 O' uisita donne sole.

110. 111. O' frequenta monasterij di monache, ò non porta habito & tonsura

tonsura; ò porta arme, giuoca, è medico: beccaio, tauernaro: reuendirolo, ò non benedice la mensa, come questo ò questo non è mortale.

68 E pigliò gli ordini, senza essere habile per quelli, & anco essendo habile per propria simonia commessa auanti d'ordinarsi, quanto si uoglia occulta, anchor che fussero gli ordini minori [a]. M. scommunicato, è l'assolutione riseruata al Papa [b] & il medesimo del mezano, del qual del tutto si dirà à basso. [c] ilqual procede ancho nella simonia commessa con altro, e non con quello istesso Vescouo, dato che egli l'harebbe ordinato, e dato che à nissuno si darebbe nulla. [d] Habbiamo detto (commessa auanti d'ordinarsi) perche quella dipoi, ò non è simonia [e] ò non è di questa qualità. Habbiamo detto (propria) perche se altra persona donò, ò permesse alcuna cosa al Vescouo, ò ad altro accio l'ordinasse, senza saperlo esso, ò se lo sapeua, non consentì, ma li contradisse, non peccò, & non solamente riceuè il carattere, ma ancho l'essecutione di quello, secondo Bellamera ilqual referisce, & segue il Cardinale Alessandrino [f]. Dica come li piace, la glosa, [g] & altri dicono maggiormente doppo una estrauagante, [h] che noi altroue dichiaramo, [i] & ancor che peccasse pagando doppo quello, che senza saperlo, quello si donò, ma per questo non incorse in suspensione, ne censura per che in uerità non fu simoniaco, secondo Sylu. [k] Ne ancho peccò appresso Iddio, se non fosse contento di quel, che si fece. Anchor che per altri rispetti sodisfacesse [l] à colui, che per esso donò alcuna cosa.

a Cap. Illitteratos 36. dist.

b Extrauagan. 2. de symonia.

c In ca. 27. nu. 106.

d Secundum Innocen. in cap. Tanta nu. 2 de exces. præl.

e Arg. glo. ca. hmédari. 1. quæst. 1.

f In ca. Statuimus & in ca. Si quis à symoniacis. 1. q. 1.

g In d. ca. Si quis.

h Ad euitáda Martin in concilio. Basilienf. sess. 20.

i In ca. 1. §. Laboret. de pœn. dist. 6.

k Verbo. Symonia. q. 9 §. 5.

l Quia nihil male fecit.

69 Se sapendo, s'ordinò da Vescouo simoniaco, e denuntiato, quantunque per l'ordinare non l'hauesse dato nulla, ne egli, ne altri per esso. M. & se doppo usò senza dispensatione del Papa di quell'ordine, peccò un'altra uolta. M. à benche riceuè il carattere, ma non l'essecutione, nella qual solamente il Papa dispensa in questo [m] caso.

m Ca. Si quis à symoniacis. 1 q. 1.

Se non essendo legittimo pigliò ordine senza dispensatione. M. Irregolare, [n] per li minori il Vescouo dispensa, per li sacri solo il Papa, [o] ma con quelli, che si fanno religiosi, la legge commune dispensa per tutti gli ordini, anco sacri [p] Et non fa il caso quanto al foro della conscienza, che la bastardia sia se-

n Ca. 1. de fil. præsbyt. in antiq & li. 6

o Ibidem.

p Dict. ca. 1. de fil Presbyt.

creta, ò publica. Habbino pensato come li piace, alcuni senza testo, ne ragione.

SE essendo irregolare pigliò ordine. M. & è suspeso, & solamente il Papa dispensa. [a] Et quali siano i casi, ne i quali se incorre la irregolarità, appresso si [b] dirà.

[a] Ioan. And. in ca. 1. de Riga.
[b] Infra ca. 17. a nu. 191. usq; ad 250.

SE pigliò ordine sacro fuora di tempo per la legge ordinata, 70
ò auanti la età legittima, ò senza lettera dimissoria, sapendo, ò douendo sapere, che la pigliarebbero malamente. M. con suspensione *ipso iure*. La quale durando, si celebra in quell'ordine, è tanto irregolare, che con esso solamente il Papa puo dispensare, per una estrauagante [c] della quale fa mentione Vigliadiego [d], & noi altroue la dichiaramo. [e] Habbiamo detto, di ordine sacro, perche de i minori non parla la detta estrauagante, & secondo la legge commune non s'incorre suspensione *ipso facto* per difetto di età, [f] & cosi tutti quelli, che non hanno ueduta la detta estrauagante, si sono ingannati in questo, come S. Anto. [g] & Maior. [h] Anchorche gli frati minori della osseruanza per priuileggio di Eugenio quarto si possono ordinar fuor del tempo ordinato per la legge, in un medesimo giorno di tutti gl'ordini, ancho sacri, per qual si uoglia Vescouo, che sia con licentia del suo superiore [i] una uolta l'anno, & questo haueua luoco auanti del Concilio Tridentino, ma al presente il detto Concilio ha derogato à tutti i priuilegij in questo caso, come nella Sess. 23. cap. 13. dice.

[c] Extraua. Cum ex sacrorum. quæ non est impressa.
[d] De irregular. col[u]lum. 9.
[e] In repet. ca. Accepta 8. opp. nu. 34. de resti. spol.
[f] Cap. Vel. non est compos. de tempo. ordi.
[g] 3[a]. part. titul. 14. cap. 16.
[h] In 4. dist. 25. q. 5.
[i] Compendi. priuil. uera. Ordi. sacr. concess. 9.

SE furtiuamente contra la prohibitione di chi ordinaua, se ordinò. M. & se lo uietò sotto pena di scommunicatione *latæ sententiæ*, è scommunicato, & irregolare, col qual solamente il Papa [k] dispensa.

[k] Ca. Innotuit. de eo. qui. ord. fur. suscepit.

SE sapendo fu ordinato per salto all'ordine maggiore, lascian 71
do il minore. M. con suspensione, della qual dispensatione chi hà potestà, ancorche sono uarij i Dottori, però à noi pare bene la opinione d'Host. [l] che se s'ordinò sapendolo, però non ministrò in quell'ordine, il Vescouo può dispensare, & cosi l'afferma il Concilio Tridentino. [m] Et ancho se lo fece per ignorantia, quantunque fusse grassa, se ancho non amministrò, pigliando auanti l'ordine, che haueua lasciato [n], ma se lo fece, sapendolo, & ministrò in quell'ordine, cosi pigliato, il Papa solamente [o] dispensa.

[l] In summa. de cleri. per salt. pro mo. §. 4.
[m] Nella 23. sess. ca. 14. qui pie.
[n] Ca. Vnico de cle. per salt. pro mo. & capit. Solicitudo. 50. dist.
[o] Arg. totius tit. de cler non ord. ministrat.

SE si ordinò, & lasciò alcuna cosa, ch'era di precetto, anchorche

chorche non di sustantia & uso quell'ordine, auanti di supplir il lasciato. M. ma non è [a] irregolare.

Se in un medesimo giorno ha preso dui ordini sacri. M. con suspensione dell'ultimo, nella qual solo il Papa [b] dispensa.

Se in un medesimo giorno pigliò gli ordini minori, & il Suddiaconato, M. [c] Ma non per pigliare i quattro minori [d]. Ne anco per pigliare i quattro minori, & il Suddiaconato, oue è costume di quello, come l'intende S. [e] Ant.

72 Se tenendo nel uiso, ò nelle mani notabil difformità, come occhio cauato, naso, ò deti tagliati, ò incollati, & si fece ordinare. M. [f] ma non è piu irregolare per celebrare doppo che è [g] ordinato.

Se doppò una uolta essere spiritato, ouero cascato di mal caduco, pigliò ordine [h], ò se ordinato auanti che questo li uenisse, disse messa uenendoli molte uolte. [i] M.

Se essendo scommunicato, pigliò ordine, anchorche i minori. M. [k] & irregolare, se la scommunicatione era maggiore, nella quale il Papa solo dispensa, secondo Pan. & la commune [l]. Ne Syluest. [m] sente il contrario, anchorche ad alcuni ha parso di si.

Se stando in pèccato. M. pigliò ordine, ò ministrò alcuno sacramento. M. [n] & anco se toccò cose sacre, ò fece alcuna cosa, come ministro della Chiesa, usando il suo officio, secondo l'opinione di S. Tho. [o] ma non se le toccò come un laico non ordinato potrebbe, come si battizò in tempo di necessità, leuò il sacramento dalla terra, ò cantò l'epistola senza manipolo, secondo S. Tho. [p] difeso per [q] Syl.

73 Se essendo stato notorio peccatore di peccato. M. graue, che merita depositione si fece ordinare auanti che con esso si dispensasse, ancho doppo fatta penitenza. M. [r] Habbiamo detto, notorio, perche per questo effetto non basta essere famoso, ne potersi prouar per testimonij. & dicesi notorio il peccato, quanto à questo effetto, quando costa per sua confessione della parte fatta in giudicio, ò per sentenza passata in cosa giudicata, ò è tanto publico, che nissuna dissimulatione si puo coprire, come è quella, che tiene tanto publicamente l'amica, come il marito tiene la sua moglie, & publicamente produce i suoi figliuoli [s], & ancho quello, che sa la maggior parte del popolo, uicinanza, ò collegio, con questo che habbia in quello almeno dieci, di

[a] Sylu. uerb. Irregularitas q. 12.

[b] Ca. Literas. cap. Dilectus. adiuncta glo. de tempor. ordi. & d. ca. Innotuit.

[c] Ca 2. de eod. qui fur. ord. l usce.

[d] Glo. ca. De eo. de tempo. ord & in ca. 2 de eo. qui furt. ordinat.

[e] 3ª. par. tit. 14. capit 16.

[f] Ca. Si euangelica 55. distin.

[g] Pan. in cap. Si celebrat. de cleri. excómu. ministrat. col. 3.

[h] Ca. Maritum. & ca. sequ. 33. d. adiuncta glo.

[i] Secundum glo. & communem ibi.

[k] Ca. Si celebrat. de cleric. excommu.

[l] In ca. Cum illorũ de senten. excom.

[m] Ver. dispensatio q. 10 §. 10.

[n] Ca. Illud. 95. d. Richar. 4 d. 24. art. 4. quæst. 1.

[o] In 4. d. 5. & 24. & 3. par q. 64. in 6. & uer. Ordo. 4. q. 2.

[p] 3ª. par. q 64. art. 6

[q] Verb. Baptismus 3. q. 4.

[r] Ca. fin. de tempo. ordin.

[s] Ca. Vestra. de cohabit. cler. & mulier in ca. fin. de tempo. ordin.

maniera che mai fa la cosa notoria la scientia di manco di sei, ne quella di sei, quando quelli non sono la maggior parte di quella congregatione, per il qual rispetto si dice notorio. Dica come li piace Sylu. [a] & altri allegati per esso contra la commune di Ant. [b] laqual segue Pan. [c] & la commune & in altra parte non osta quel, che ha mosso Sylu. cioè che da questo ne seguirebbe, che non si potrebbe prouar hauere cosa notoria ad una gran città, perche quasi nissuna cosa passa, che la maggior parte di quella lo uegga, perche si può rispondere, che molte cose sono permanenti, che tutta la città le uede, & i transitorij, quantunque non siano notorij alla città però sono alla uicinanza, & al borgo, ò fondico, parrocchia, ò collegio, che basta per essere notorio. Habbiamo detto, tanto graue, &c. perche gli altri 74
non operano questo effetto, secondo il Card. [d] per gli essempi di quel testo, che sono adulterio, pergiurio, homicidio, & falso testimonio. Habbiamo detto ancho doppò fatta penitenza, perche il tale ancho che non incorra in nuoua irregolarità ordinandosi, però pecca. M. secondo l'opinione d'Innoc. [e] ben dichiarata per Vigliadiego [f], però puo dispensar il Vescouo nell'adulterio, & ne gli altri minori delitti, per una Decret. [g] Oue lo dichiaramo largamente, però è dubbio, se il Vescouo ordinando quello, col qual puo dispensare, per il medesimo fatto dispensa con esso, & dice Syl. [h] che se questa è sua intentione, anchorche non usa alcune parole. Et ancho il Prelato ch'inuia il suo suddito à ordinarsi. Il che puo proceder nel foro interiore della conscienza, però non nell'esteriore, poiche secondo la Commune, & uera opinione, che concorda quel, che disse Innoc. in una parte [i] con quello, che il medesimo tenne in un'altra [k]. Fra il Papa & gl'inferiori è questa differenza, che quello domandò alcuna cosa à colui, che sa che tiene impedimento di legge humana per riceuerlo, si dimostra dispensar, però non gli altri inferiori, perche questi hanno da dispensar con causa, & il Papa può senza causa, come ampiamente allegando molti, altroue lo scriuemmo [l]. Et al presente diciamo, che questo del Vescouo si puo limitare che proceda nella dispensatione, che fa della legge commune, & non in quella, che fa sopra le sue constitutioni [m] sinodali.

75 Se essendoli uietato l'ingresso della Chiesa, ascoltò in quella i diuini officij. M. & se li celebrò. M. & irregolare [n], ma ne pecca,

[a] Verb. Notorium q. 4. § 4.
[b] In d. ca. uestra numer. 1.
[c] Ibidem. nu. 16.
[d] In d. ca. fin.
[e] Ca. Si celebrat. de cleri. excommu. ministrant.
[f] De irreg. col. 8.
[g] Cap. At si. § De adulterijs. de indic.
[h] Verb. Irregularitas. q. 28.
[i] In ca. ueniens. de l. presby.
[k] In ca. Diuersis. de cleric. coniugat.
[l] In [illegible] Si quando pag. 29. de rescript.
[m] Quoniam par ratio. idem ius concludere uidetur. l. Illud. ff. ad. l. Aquil.
[n] Ca. Is cui. de senten. excom. lib. 6 cũ not. per Domi. ibi.

ne pecca, ne é irregolare, per celebrar fuora della Chiesa [a], & anco per intrare à orare in quella in tempo, che non si dicono i diuini officij, secondo Arch. [b] & la Commune.

Se tornò à battezar colui, che certo sapeua ch'era battezato. M. & irregolare, [c] & se nel battesimo unse con cresima uecchia colui, che [redacted] staua in pericolo di morte [d]. M.

Se celebrò, raccordandosi che haueua mangiato, ò beuuto alcuna cosa quel giorno doppò di meza notte. M. [e] anchorche l'hauesse fatto per uia di medicina, secondo S. Tho. [f] riceuuto. Habbiamo detto, ricordandosi, perche se doppo che cominciò la messa, si ricordò di quello, & senza scandalo non può lasciarla di celebrare, puo finirla, dato che s'hauesse ricordato auanti della consecratione, secondo Ang. [g] & Syl. [h] I quali aggiongemo, ch'il medesimo deue farsi, quando doppò ch'hebbe cominciata la messa, si ricordò, che stà suspeso, scommunicato, ò irregolare, ne per esso s'incorre in nuoua irregolarità.

76 Se celebrò, sapendo che staua in peccato mortale, senza confessarlo auanti. M. [i] come ho detto [k] di sopra, & in altra parte [l], ma se doppò ch'hebbe cominciato la messa, si ricordò di quello, non ha da lasciare la messa, ancorche possa senza scandalo, ma si deue confessar auanti gli secreti, si puo senza scandalo, & si non, finirla con contritione, come lo risolue [m] Syl.

Se essendo concubinario notorio, ò fornicario, celebrò senza far penitenza, non solamente peccò. M. ma anco è irregolare, perche è suspeso [n] almeno, per insino che fa la penitenza [o], & il suspeso, che celebra, & irregolare [p], & l'istesso & de i Diaconi & Suddiaconi [q], anchor di quelli de gli ordini minori si fanno alcuno atto, che apertengono al suo ordine, secondo Arch. [r] & il Card. Torrecremata [s], & solo il Papa dispensa secondo i medesimi. 77 Habbiamo detto, notorio, perche colui, che non è tale, anchorche si possa prouare, & quantunque di quello ci sia fama, però non incorre queste pene, à benche pecca. M. secondo tutti. Habbiamo detto anco, senza fare penitenza, perche si celebra doppò di quella, ò usò il suo ordine, quantunque peccò mortalmente, se lo fece auanti d'esser dispensato [t], come tutti gl'altri peccatori notorij di peccati greui, però non incorse nuoua irregolarità, qual incorse, celebrando auanti di fare penitenza, nella quale solo il Papa dispensa, quantunque stia in quella prima, che il peccato notorio induce, come

[a] Secundum gl. i. d. ca. Is cui.
[b] In dict. ca. Is cui.
[c] Ca. 2. de apost. ca. 16 8. d.
[d] Capi. Si quis de ali. de conse. dist. 8
[e] Cap. Liquido. de co nsec. d. 2.
[f] 3ª. part. q. 80. articu. 8.
[g] Verb. Eucharistia 2. §. 6
[h] Verb. Eucharistia 2. §. 7.
[i] 1ª. ad Corint. 11. gl. . singu. in ca. De homine. de celebra. missa.
[k] Supra in cap. 22. num. 49.
[l] In sũma. de pœn. dist. 5.
[m] In d. §. 7.
[n] Ca. Præter. 32. d.
[o] Ca. Si qui. sunt. 81 dist.
[p] Ca. 1 de sent. & re iud. lib. 6.
[q] Cap. Si quis. ead. 81. d. & d. ca Præter.
[r] In d. ca. Præter. §. Hæc de malis.
[s] Ibiedm §. Verum
[t] ca. fin. de temp. ordinat.

ben disse Gio. da Imola [a], il qual ben puo leuarla il Vescouo, s'è d'adulterio, ò minore delitto, ma non quella, che si incorre per usare l'ordine, durando quella notorietà senza far penitenza, come è detto. Habbiamo detto, concubinario, ò fornicario, perche per effetto di essere suspeso da i sacramenti, & essere euitato dalle cose diuine, il medesimo è del fornicario publico uago, che hora ua con una, & hor con un'altra, che di quel, che tiene alcuna particolare [b], anchorche piu difficile è prouare il uago, che quel, che tiene una. Nissuno si spauenta di tal pena, 78
perche il sacerdote concubinario, ò fornicario, ancho occulto; che séza proposito di lasciare il peccato, & mai piu tornare à quello, si confessa, & celebra tre peccati mortali commette. Il primo in non leuarsi da se l'amica, ò concubina, che è grande occasione per peccare. Il secondo in riceuere l'assolutione in peccato mortale. Il terzo in usare celebrare, & riceuere tanto santo sacramento, in tanto sozzo stato, come ho detto altroue [c]. Al presente aggiongemo, che è gran dubbio fra i moderni, si peccano mortalmente, ò non, quelli, che odono la messa del publico concubinario, ò fornicario, & risoluendo dicono primamente, che sè secondo tutti quelli, che lo ascoltano, di tal maniera, che per ascoltarla essi, sono cagione che la dicano, perche per legge diuina è peccato mortale, dar cagione al sacerdote, che di certo sapiamo stare in peccato mortale, che celebra, ò essercita alcuno atto del suo ordine, nel qual pecca mortalmente [d], & cosi chi sa, che un sacerdote sta in peccato mortale, & crede che non si pentirà di quello, per dire messa, & lo induce à dirla, pecca mortalmente, almeno quando di altra maniera non la direbbe, come ho detto altroue [e]. Onde pare, che è 79
piu sicuro, & meglio, fare dire messa al sacerdote, che pare buono, che à colui, che pare cattiuo, perche nel commandarlo à uno, non è pericolo di peccare, & in commandarlo all'altro, puo hauerlo, & perche dato, che quanto à quello, che la messa contiene realmente & essentialmente, cioè il corpo & sangue di CHRISTO, & quanto à quello, che di se è utile, & come dicono, *ex opere operato*, tanto uale quella del cattiuo, quanto quella del buono [f], però quanto à quel, che opera da parte di colui che celebra, che chiamano, *ex opere operautis*, è migliore, & di molta piu efficacia quella del buono, che quella del cattiuo, secondo tutti, come ho detto in altra parte [g]. Secondo diciamo, che

[a] In ca. 2. col. 4. de iudic.

[b] Syluest. uerb. Concubinarius. §. 1.

[c] In 3. par. glo. summæ. de pœn. d. 5. nu. 36. p. 25.

[d] Arg. ca. 1. ad Roma. & ca. Notum. 2. q. 1. & ca. fin. de iniur.

[e] .§. in ca. 1. §. sacerdos. de pœn. d. 6. numer. 5.

[f] Cap. Intra. 1. q. 1.

[g] In rep. ca. Quando de consecra. d. 1. ca. 19. nu. 62. & cap. 20. nu. 67.

che quelli, che prouabilmente non hanno cognitione della legge, che commanda, che non ascoltiamo la messa del Chierico publicamente concubinario, ò fornicario, non peccano perche gl'iscusa la ignorantia della legge positiua, ne il confessore è obligato à dirglilo, anzi sarebbe indiscretamente, se gli lo dicesse, secondo Gabriele [a], & Rossella [b], il qual al nostro giudicio s'ha da intender, quando considerata la qualità del penitente; & del
80 Chierico, non sarà nissuno utile quell'auuiso. Terzo, che quelli, che sanno, ò deueno sapere detta legge, peccano mortalmente, uedendo la messa di tal Chierico, perche sono mille testi, che il dicono [c], & che questo tiene San Tho. [d] con tutti quasi gli antichi. Il Cardinal Torrecremata in mille parti. [e] Aggiongendo una cosa dignissima di se [f], cioè che si morissero in tal peccato publico, non si deueno sepellire in luoco sacro, il che si deue notar per quelli che moiono, tenendoli la candela l'amica; ò concubina senza uergogna, & Panor. con la commune in cento parti, [g] & la commune de i Theologi [h]. Dicano (come li piace) Gabriel [i] Maggior [k] & Adria. [l] con alcuni altri, & perche per piu santa, & uera tenemo l'opinione della glosa della prag. santio. Gallicana [m] cioè che ancho al presente siamo obligati ad euitare gli scommunicati notorij, ò siano tali per porre mano ne i Chierici, ò per altra cagione, anchor che non siano denuntiati, & cosi medesimamente alli suspesi, & interdetti notorij & che l'eccettione del capitolo dell'estrauagante. *Ad euitanda*, il tenore della quale referimmo altroue, [n] che parla dello scommunicato, che publicamente è tale per hauere posto mano nel Chierico si estende à qual si uoglia scommunicato notorio, & à qual si uoglia interdetto, & suspeso publico, come prouammo profondamente in quella [o] parte.

[a] In 4. dist. 13. q. 2. dubio. 4.
[b] verb. Clericus. 3. §. 2.
[c] Ca. preter. ca. Nullus. 32. d. & ca. Si qui sunt cũ multis alijs 81. dist. ca. Vestra. de cohabit. cler. & alia multa.
[d] In quodl. 11. artic. 8.
[e] In d. ca. Preter. in ca. Nullus & in cap. Si qui sunt.
[f] In d. ca. preter.
[g] In d. ca. Vestra & alibi sæpe.
[h] In 4. dist. 9.
[i] Vbi supra.
[k] In d. ca. 9. q. 4.
[l] In 4. de sacramento Eucharistiæ col. 8
[m] Titul. de excom. non uitand.
[n] In ca. 1. §. Laboret. de pœn. d. 6. nu. 10.
[o] Infra cap. 27. numer. 81.

81 Et per consequente, che hoggi siamo ancho obligati à non uedere la messa de i concubinarij tanto notorij, che per nissuna malitia, dissimulatione, ò palliatione si possono coprire, come ho detto in altra parte. [p] Et perche il medesimo consiglio di Basilea, che publicò l'estrauagante. *Ad euitanda* publicò ancho il titolo *de concubinarijs*. Oue aumentò molte pene, & commandò, che i passati hauessero luoco, & perche questo uitio à benche in se non è de i maggiori, è tanto uischioso, che da pochi di quelli, à quali si attacca, si dislepera bene, e del tutto, & per questo è necessario usare tutti i rimedij conuenienti per quel-

[p] Ca. quia tua. 50. dist.

lo, de i quali uno buono fu questo ritrouato per li sacri Canoni, & per l'osseruanza di quello statuto Basiliense, che è piu duro, che questo fa, che per marauiglia si conosce figliuolo di Chierico In tutta la Chiesa Gallicana, ne mai noi conoscémo per tale alcuno in tutto il tempo, che hauemo inteso, & letto nella populatissima uniuersità di Tolosa, & perche il Concilio Lateranense ultimo [a] rinouò tutti i Canoni fatti contra i concubinarij, è uerità, che ne pare molto buona la temperanza del Pan. [b] cioè che quel che noi dicemo procede in quel, che è tanto notorio quanto è detto, & non in colui, che per alcuna dissimulatione, ò palliatione si puo coprire. Tanto che dicemmo, che quel solamente è notorio per legge, cioè per essere confessato, ò sententiato in giudicio, non habbiamo da euitare, se il giudice non lo denuntia per suspeso particolarmente, perche quello non è tanto manifesto, che non babbia molte scuse, & palliationi.

[a] Sub Leone coactum sess. 20. ca. 3.
[b] In d. ca. Vestra. numer. 6.

SE ha detto messa fuora del luogo sacro, senza necessità, ò 82
licentia del Vescouo. [c] mortale, ma in caso di necessità, quando non ui è Chiesa consecrata, & la detta licentia buonamente non si puo hauere, è lecito celebrare in luoco non sacro, cioè Oratorio, Cappella, Padiglione, ò Campo con questo, che si dica sopra altare portatile consecrato, & con l'altre cose necessarie per dirsi, altramente [d] non, ma non in mare, ne in fiume quando manifestamente si temesse lo spandere del sangue, e perbenche hauesse qual si uoglia necessità, [e] & è da notare, che (come altrone il scriuémo [f]. La licentia del Vescouo per celebrare in luoco non sacro, non basta, senza pietra sacrata, ne quella senza detta licentia, secondo l'Archid. [g] & piu uero ne pare, che il Vescouo non puo dare licentia fuora della sua diocese, che dice Ang. [h] il contrario, che dice Syl. [i] & dato che la licentia data per il Vescouo senza necessità uale, però auuisiamo, che i frati predicatori, & minori tengono priuileggio in iure, che possono celebrare in qual si uoglia luoco honesto, anchor che non sia sacrato, con altare portatile, riseruate le ragioni parrocchiali, [k] lequali consistono nelle offerte, decime, & primitie, per una estrauagante, [l] che allega Ang. [m] Aggiungendo, che il detto luoco honesto non ha da essere interdetto, ne uiolato, alquale alcuni non bene inferiscono, che in sala, ò camera, oue è stata coppula carnale, ò ferite con sangue, non si puo dire messa, perche solamente in luoco sacro [n] si uiene à uiolare per quello, & non

[c] De consecr. dist. 1. ca. Missarum.
[d] Ca. Concedimus. de conse. dist. 1.
[e] Anto. 3. part. tit. 13. ca. 6. §. 4.
[f] In dict. ca. Concedimus.
[g] In d. ca. Missarum & Pan. in rub. de cō secra. eccles. contra Inno. in ca. 1. eiudē titul.
[h] Verb. Missa. §. 40. arg. l. final. ff. de iur. omn. & ca. 2. de constit. lib 6.
[i] Verb. Missa. 1. q. 5.
[k] Ca. In his. de priuileg.
[l] Attendentes.
[m] Verb. Missa. §. 39
[n] Cap. ecclesijs. de consecrat. d. 1. & ca. 3 de consecra. eccle. libr. 6.

& non lo profanò. Et questo haueua luoco auanti il Concilio Tridentino, perche al presente il detto Concilio commanda, che non si habbia da celebrare eccetto nella Chiesa, Cappella, ò oratorio dedicato per il [a] Vescouo.

[a] Sessio. 22.

83 SE nella Chiesa interdetta celebrò. M. & è irregolare, & se nella uiolata per pollutione di sangue, ò di seme humano, del quale abasso si dirà. M. senza [b] irregolarità.

SE sapendo, ò per ignorantia crassa ha celebrato sopra pietra sacrata rotta, ò non consecrata, ò nella sacrata, che non era capace del calice, & dell'hostia, con che celebraua. M. [c] La rottura per questo ha da essere enorme. [d] Se auanti di hauere detto matutino ha celebrato. M. perche è contra l'uso generale della Chiesa, se non lo fece con subita necessità di euitare alcun graue danno, ò scandalo, che ne seguiua se non celebraua in quell' hora [e]. anchor che auanti di dire prima, ben si puo celebrare, se non è costume, ò statuto contrario, il quale ancho che ci fusse, se intenderebbe solamente quanto à dirsi nel Choro, ma non quanto à quelli, che la dicono [f] particolarmente. Ne il mangiare, ò bere doppo detto mattutino la sera, impedisce di celebrare il giorno sequente, con questo che doppo meza notte non habbia mangiato, ne beuuto nulla, secondo [g] Adr. & altri, che altroue [h] referimo.

[b] Ca. Is qui in princip. & .§.1. de sent. excom. lib. 6.

[c] Cap. 1. cum ei anno. de conse. eccl.

[d] Ca. Quod in dubijs. eo. tit. ibi communis & Richar. in 4. d. 13. art. 4. q. 2.

[e] Sylue. uerb. Missa. q. 6.

[f] Angel. ubi supra .§. 1. & syl. ubi supra.

[g] In 4. de Eucharistia col. 27.

[h] In cap. Liquido. de consecr. dist. 2.

84 SE di proposito, ò per ignorantia crassa ha celebrato senza uestimenti benedetti, cioè amitto, camiso, cordone, manipolo, stola, pianeta, ò senza corporali, ò senza libro, che almeno non hauesse il Canone, cioè il *Te igitur* insino à communicarse, secondo S. Anton. [i] anchor che sia festa, secondo il medesimo, & abenche l'hauesseno da uccidere se non celebrasse, [k] dato che se celebra, non è irregolare, & può per cordone usare una stola lunga, ò per stola un manipulo lungo, secondo Palud. [l] & ancho può usare di cordone non benedetto, secondo Ric. [m] & Sco. [n] & perche ne quello, ne il calzamento, secondo quelli dicono, si usano benedire. Per benche nel Pontificale noi la medesima benedittione trouamo per quelli, che per gli altri uestimenti sacrati, questa benedittione l'ha da fare il Vescouo, secondo la legge commune, però i ministri prouinciali de i frati minori per priuilegio del Papa, possono benedire corporali, & i medesimi, & i custodi, & guardiani gli altri ornamenti per suo ordine, & per le monache di Santa Chiara, & della terza regola, & non per [o] altri.

[i] 3ª. part. tit. 13. ca. 6 .§. 6. & Director. li. 3. tit. 7. § 55

[k] Caie. 1ª. 2ª. q. 69 art. 4.

[l] In 4. dist 13. q. 2. col. 5.

[m] In 4 d. 13. q. 4. artic. 3.

[n] In d. quæstio. 13. quæst. 2.

[o] Compend. priuileg. uerb. Benedicere.

[a] Ca fin. de celebr. Missa.
[b] Richard.in 46 d. 11.art.2.q.2.ad 1. & quæst. 5.
[c] Idem ubi supra. in 4.d.10.
[d] Ca.1.& 2.cum gl. Arch Gardi.& Communi. de consecra. d.2.
[e] Ca in nocte sancta.& ca Solent.uer sic.In prima de consec d.1.
[f] Ca. fin.de priuileg lib.6.
[g] In d.cap. Nocte sancta.
[h] In 4.d.13.q.2.art. 2.concl. 3.
[i] 3a. part. tit.13.ca. 6.§. 4. quem Ang. Syl.& posteriores sequuntur.
[k] Arg.ca.Quod nō est de reg. iur.
[l] Ioan. And. in ca. 1. de celebrat. miss.
[m] In cap.Solent de consecr.d.1.
[n] In repet ca.Quando.ca. d. not. 3. numer.44.
[o] In d.ca. Quando not.3 nu. 57. & no. 19.num.84.

S e ha celebrato senza acqua, ò senza lume. M. [a] Et ancho se consacrò in pane misto, ò corrotto, che haueua perduto la sustanza natural di grano, [b] ò con uino tanto agro, ò agreste, ò tanto misto con acqua che haueua perduto la sua forma sustantiale di uino [c], ne la consecratione su uera, anchor che puo ben consecrare in uino di tal sorte agro, che ancho non haueua perduto la forma sustantiale [d], & se di proposito ha celebrato, senza porre acqua nel uino. M. però uale la consecratione, [e] come l'hauemo detto altroue, ò se ha celebrato di notte, auanti l'alba. M. secondo tutti i dottori [f] anchor che sia Vescouo, & caminante contra una glosa, [g] che come in altra parte l'ho detto, [h] non tiene testo, ne ragione, per benche la segua Palud. [i] Dato che potrebbe con licentia del Vescouo, ò altro suo superiore per la necessità di communicare l'infermo, che stà per morire, & non ui è Eucaristia, secondo S. [k] Ant. approuato da tutti. Per benche al nostro giudicio in tal caso, ancho senza licentia del Vescouo absente, potrebbe dirsi. [l] Ancho è illecito celebrare doppo passata notabilmente l'hora di sesta, secondo Gio. Andr. [m] communemente riceuuto, però al nostro giuditio male, perche non ui è testo, ne ragione, che lo uieta, quando, & oue senza scandalo, & digiuno si dice, come ampiamente il prouiamo altroue, [n] & piu breuemente l'ho detto in altra parte. Alquale è consequente, che i priuilegi, che hora diremo, dati à frati, in quanto contiene, che possono dire messa doppo mezo giorno, contiene legge commune, & non priuilegio, & è utile per leuare scrupoli, come d'altri simili dicemmo [o] altroue. 85

86 P a p a Sisto quarto concedette, che i sacerdoti dell'ordine de minore osseruanti, per cagione di necessità possano celebrare auanti, & doppo l'hora debita, & Innocentio Papa quinto a i monaci di S. Benedetto, che possano nel suo monasterio per loro diuotione celebrare subito doppo mattutino, ò almeno una hora auanti l'alba. Et Leone Papa decimo a i frati Minori dell'osseruanza, che di licentia de' loro prelati (alle conscienze di quelli rimette, come detti frati habbino à usare questa gratia) possino celebrare subito doppo, ò auanti matutino, & in quanto si dice nel Choro, con questo che colui, che ha da celebrare, habbia detto il matutino, & prima, come è costume. Et questo principalmente quando la messa è di precetto, & hanno

da fare uiaggio, e che l'istesso possanu fare doppo mezo giorno, quando uengono da uiaggio, & non possono auanti il detto tempo giongere al luoco, oue possano commodamente uedere, ò dire messa. [a] Di questi priuilegij possono godere tutti gli frati Minori, & Predicatori, & per l'istessa ragione tutti li altri, che tengono tanta communicatione, quanta tiene il molto illustre monasterio di Santa Croce di questa città, gloria, & honor dell'ordine de' Canonici regolari per la sua osseruanza, & altri molti rispetti.

[a] Compend. priuileg. uerb. Missa. secundo, quo ad tempus.

87 Se ha celebrato piu d'una uolta il giorno. M. [b] se non in sette casi, secondo Palud. [c] & S. Ant. [d] Il primo il giorno della Natiuità, nel qual si possono dire tre messe, [e] la miglior maniera di dire. Delle quali, è che la prima si dica di notte. La seconda all'alba. La terza à hora di terza, anchor che si possono dire tutte tre di giorno, con interuallo, ò senza quello, una doppo l'altra, con questo, che non si dica piu d'una auanti l'alba, come doppo d'Ang. [f] & Syl. [g] l'habbiamo detto in altra parte. [h] Il secondo caso è sopraueniте doppo di hauere detta messa alcuna persona notabile, come Vescouo, che conuenientemente deue udire messa [i] ogni giorno, & per la medesima ò maggiore ragione se sopraengono altri, come peregrini (quantunque non siano di tanto stato) se sono obligati à udire messa quel giorno di precetto. Il terzo se occorre subitamente, dopo detta la messa, un corpo di defonto per sepelire, oue è costume non sepelire senza messa al tempo, che puo dirsi. Il quarto stare alcuno tanto infermo, che è necessario, che si communichi, & non ui è Eucaristia. Il quinto quando tenesse due Chiese pouere, che hanno necessità di messe, & non tiene chi per colui supplisca in una. Il sesto per cagione di benedittione nuttiale. Il settimo quando occore cagione, che per quello sia ragioneuole à giuditio di huomo da bene, perche in un capitolo [k] si dice
88 che è lecito celebrare piu d'una uolta, con necessità. Et è da notare, che ancho ne i casi sopradetti non è lecito, se il sacerdote, che ha celebrato una uolta, non stà digiuno, anchor che non sia se non per pigliare il lauatoio, ò se ha detto in quel giorno due messe, eccetto il giorno della Natiuità, ò se ha altro sacerdote, che possa, & uoglia dire quella messa necessaria, secondo la commune de i dotti. Et ancho è da notare, che tutti i giorni si puo dire messa, [l] eccetto il uenerdì, & il sabbato della set-

[b] Ca. sufficit de cõsecrat. d. 1. & ca. consuluisti de celebrat. miss.
[c] In 4 q. 15. quæst. 2
[d] 3[a]. part. tit. 13. ca. 6 §. 4.
[e] Ca. Nocte de consecra. d. 1.
[f] Verb. Missa. §. 46.
[g] Verb. Missa. 1. q. 6 & 7.
[h] In d. ca. Nocte sancta.
[i] Ca. fin. de priuileg. lib. 6.
[k] Si in ca. Consuluisti de celebra. miss.
[l] Ca. Visum. de consecrat. d. 1.

[a] Cap. Sabbato de consec. d. 3.

timana santa [a]. Non osta il costume, che uediamo incontrario nel sabbato santo, perche la messa, che si dice al presente in quello, non è di quel giorno, se non della notte della Resurrettione, à benche à poco à poco la fragilità humana l'ha ridotta allhora dell'altre, come il significa la Colletta, che comincia. *Deus qui hanc sacratißimam noctem &c.* Et come altroue [b] lo prouammo. Et la sesta Feria ne si dice, ne si deue dire in publico, ne in secreto, ma solamente si piglia l'hostia, che restò consecrata nel giorno precedente, però il Giouedì Santo, ò Feria quinta della medesima settimana si puo dire in publico, & secreta perche non è testo, che il uieti, anzi un capitolo [c] ben ponderato il permette, per benche quel giorno quasi la maggior parte lasciano di celebrare di quelli, per difetto d'apparecchio, perche sogliono i sacrestani scoprire gli altari, di quelli per falsa opinione, di quelli per ascoltar le confessioni.

[b] In cap. Quando de consecr. d. 1. not. 3. num. 43.

[c] D. cap. Sabbato.

89 Se lasciò di celebrare, possendo, senza giusta cagione almeno tre, ò quattro uolte nell'anno, nelle feste principali, nelle quali i fideli sogliono communicarsi. M. [d] come in altra parte l'ho detto [e]. Dato, che non tenghi cura di anime, ne habbia promesso ad alcuno di celebrare, ne li sia commandato, perche ogn'uno è obligato secondo S. Tho. & Palud. [f] à non riceuere in uano la gratia del signore, & quella che riceue il sacerdote, è molto grande, in darseli potestà di consecrare.

[d] Tho. 3 part. q. 82. art. 10. & Richard. in 4. d. 13. arti. 2. q. 2. Ang. ubi supra. § 44. Syl. uerb. Missa. 1. q. 7. d. 3.

[e] In d. cap. Quando. argu. ca. Dolentes de celebra. miss.

[f] In 4. dis. 13. q. 2. art. 1.

Se per sua negligenza sparse il sangue in terra, ò sopra l'altare. [g] M.

[g] Cap. Si per negligentiam de consecrat. d. 2.

Se pigliò le reliquie del sacramento, che restano nel calice, ò nella patena, quanto si uoglia picciola doppo di hauere riceuuto il lauatorio. M. secondo la intentione di Pal. [h] la quale si ha da limitare, se la pigliò doppo alcuni interualli, ma non se la pigliò subito incontinente doppo il lauatorio, come gagliardamente lo proua il Gaet. [i] & appuntò Syl. [k] Et quando doppo alcuni interualli troua, ò uede le dette reliquie, l'ha da porre inguardia, per pigliarle l'altro giorno, ò darle ad alcuno che stia dispsto per quello, secondo i medesimi. Et è da notare, che 90
l'humore, che resta nel calice doppo che è preso il sangue, per insino che del tutto si asciughi, ha da esser trattato con molta riuerenza perche stà in quello il sangue di nostro Signore GIESV CHRISTO, & per tanto il primo lauatorio, doppo che il sacerdote ha assumuto, ha da essere con uino, & si ha da

[h] In 4. d. 9. q. 1. in fi. & Rose. uerb. Eucharistia. 3 § 13.

[i] 3. Tomo de celeb. miss. q. 1.

[k] Verb. Eucharistia. 3. §. 13.

pigliare côn molta riuerenza, [a] & se doppo che ha riceuuto il corpo, & il sangue, li resta attaccata alcuna particola nella bocca, ò nel palato, non è illecito pigliare lauatorio dato che il uino prima scendi giu, & tante uolte puo pigliare uino ò acqua, quante sono necessarie, accio l'hostia scenda, & questo è piu sicuro, che porre il dito, secondo [b] Rosella.

Se pigliando il sangue restò dell hostia nel calice, deue col dito accostarla al canto del calice, & pigliarla auanti, che porerci uino, secondo Sco. [c] quantunque migliore, e piu honesto pare quel che dice Ang. [d] cioè che metta uino, e lo pigli insieme, con la particola dell'hostia [e] e se doppo di hauer riceuuto il. S.
91 uolendo pigliar il sangue, trouò ch'era acqua, uenghi al canto de l'altare, come se uolessi pigliar il lauatorio, e metta uino nel calice, & acqua, ò se alcuna restò nel calice, perche non la pigliò tutta, basta, & tornisi al mezo dell'altare, & cominci da onde dice, *similique modo*, & continui per insino oue dice, *& memores nos serui tui*, & senza dir piu, perche il popolo per la tardanza non intenda l'errore, riceua con riuerenza il sangue del signore, secondo Scoto [f], ma se alcuno per non sapere il precetto della Chiesa, cioè che colui, che celebra, riceua integramente il corpo, & il sangue del signore [g], ò per star turbato, non auuertendo, non consacrò il uino di nuouo, non pecca mortalmente, secondo Hadr. [h] Anco è da notar, che colui, che pigliò molte hostie per consecrarle, & al tempo di farlo, non si raccordò, se non di quella, che tenea nelle mani, non per questo si lascia, che le altre non siano consecrate, perche quantunque non tenne intentione attuale di consecrarle, però l'hebbe uirtuale, che risulta dall'attuale, che tenne, quando pigliò l'hostie sopra dette per [i] consecrarle.

Se essendo Parrocchiano, Sacrestano, ò altra persona tolse alcuni dinari per dire, ò fare dire messe, & le fece dire, togliendo per lui alcuna cosa. M. secondo i Parigini [k], Soto, [l] imperò pare sentire il contrario, à noi altri ne pare che i Parigini habbino ragione, quando la persona che riceue il danaro non tiene obligo alcuno, per il quale la legge, ò il costume gli ordina alcun premio d'ogni elemosina di messa, à spese di quelli, che l'hanno da dire, perche quantunque faccia dire tutte quelle, che gli sono state date, ma non paga quanto deue à quelli, che e dicono, & cosi commette ingiustitia, & Soto dice bene, quando

[a] Cap. Ex parte de celebr. miss.
[b] Verb. Eucharistia. 3. §. 11. Syl. eo. q. 8.
[c] In 4. d. 8. q. tertia.
[d] Verb. Missa. § 20. & Sylue. uerb. Eucharistia. 2. qõ. 9. & Eucharist. 3. q. 8.
[e] Argu. 1. Lecta. ff. si cer. pe. & .l. Continu⁹. ff. de uerb.
[f] In 4. dist. 8. q. tertia.
[g] Cap. Cõperimus, cap. Relatum. de cõsec d. 2.
[h] In 4. De sacram. Eucharistiæ. colu. 25
[i] Scotus in 4. d. 12. & Ang. uerb. Eucharistiæ, 1. §. 27. Panor cum Cõi. in ca. Sacerdos. de offic. ordi.
[k] In 4. d. 45. quæst. 2.
[l] Lib. 5. quæ. 1. de iust. & iu.

è persona che tiene obligo nella sopradetta maniera, ò quando quello, che dà, ò lascia il danaro, lasciò piu di quello, che bastaua per elemosina ordinaria, con uoluntà (almeno tacita) che quello di piu fosse per quello, che teneua pensiero di farle dire: poiche quello, che sà, & espresso, ò tacitamente consente, non se gli fa ingiuria, ne danno: ilquale se gli faria à un'altro, che non lo sapesse, ò non [a] consentisse.

93 Se essendo obligato à celebrar alcuna messa per uno, non applicò à colui tutt'il ualor, che si chiama medio di quella. Anzi applicò ancho parte di quello ad altri. M. perche come habbiamo detto altroue [b] una messa detta per molti, non uale tanto à uno di quelli, come quella, che si dice per quel solo, & perche di tre ualori della messa, cioè Generale, Mezo, & Speciale, secondo Scoto il dichiara in un Colibeto [c], tutto il mezo si deue applicare à quelli, per li quali si dice d'obligo. Et il Generale generalmente alla Chiesa, secondo il medesimo, & tutti, quantunque il speciale si puo applicar à quello, che la dice solamente ò ad altri solamente, ò à esso, e ad altri, come piacerà à colui che la dice, ò aggiunge piu collette delle debite, ò non, secondo li Parigini [d]. il contrario tiene S. Tho. [e] & doppo esso Syl. [f] Gaet. [g] & alcuni altri con occasione d'alcuno male, che alcuni hanno pigliato da quello a i nostri tempi, & perche colui, che è obligato à dire una messa à uno, perche gli l'ha promessa liberamente, ò perche pigliò la elemosina per quella per dirla, non sodisfa con colui, dicendola anco per altri, se tacitamente, ò espressamente non consente in quello, come ho detto in quel [h] luoco.

93 Se doppò che ha usato con donne, ò pollutione uolontaria, ha celebrato auanti di uintiquattro hore, à benche fusse stato contrito & confessato. M. secondo molti che sopra [i] temperiamo, quantunque la pollutione inuolontaria uenuta in sonno, ò uegghiando, non impedisce, se non quando procede da cagione mortale. Ne ancho allhora, se non per insino che non ha contritione, & confessione di quella cagione per il sopradetto. Il celebrare con corporale sporco è peccato ueniale [k], & non mortale, se non cagionasse gran scandalo. Se ha celebrato per alcuno cattiuo fine, mortale, come acciò Iddio destrugga al cuno per suo male [l]. M. quantunque non, s'egli fece per bene suo, & di altri, che ingiustamente il uessaua, perche il fine è lecito per il [m] sopradetto.

[a] Ca. Scienti. de regu. iur. lib. 6. cum concor.

[b] In cap. quando de confe. d. 1. nota. 30. num. 77. & in cap. uisum. de consecra. d. 1. & ca. non mediocriter de consecr d. 5.

[c] Quodl. 20.

[d] Maior in 4. d. 5. q. 2. art. 4. cui consentit ibidem Vuendel. licet. repugnare uideatur in hoc Scotus ubi supra.

[e] 3. part. q 79. ar. 5.

[f] Missa. 1. q. 9.

[g] 3. Thom. q. 2. de celebr. missa.

[h] In d. cap nō mediocriter. & cap. uisum.

[i] Cap 21. de comunione num. 50.

[k] Cap ut calix de consecr. d. 1.

[l] Cap. Quicunque. 26. q 5.

[m] Ca. 23. del odio. num. 124.

Se ha riceuuto alcuna cosa temporale per prezzo della messa, ò sacramenti, ò per la fatica di dirla. M. simonia, com'è detto di sopra [a]. Ma non se l'ha riceuuta per altri giusti rispetti di sustentatione, ò cosa debita per legge, ò costume [b] &c.

Se essendo scommunicato, interdetto, ò suspeso di suspensione maggiore, essercita alcun'atto particolare, & propriamente dedicato al suo ordine. M. Et irregolare, nella qual irregolarità solo il Papa dispensa [c], con la moderationé di [d] basso.

Della sodisfattione di molte messe sono uarie le opinioni de dottori, il Concilio Tridentino dà autorità à Vescoui a i suoi sinodi diocesani, & à gli Abbati, Generali de i regolari ne' capitoli generali, che possono consideratamente, quando nelle lor Chiese è grande numero di messe lasciate per li defunti, prouedere statuire, & ordinate quel, che conosceranno essere piu necessario al culto diuino, & honor di Dio, & utilità della Chiesa, pur che sempre si faccia commemoratione de defunti, che lasciarno le messe. Alla Sess. 25. cap. 4.

94 Se ha celebrato messa, ò altri diuini officij in luochi non interdetti, ma in presentia di persone interdette. M. & suspeso dall'ingresso della Chiesa [e], & se durante quella suspensione ha celebrato, & irregolare [f]. Il che quanto alla suspensione, o irregolarità si ha da intendere di colui, che è essente dalla giuriditione ordinaria, & non di quelli, che non sono essenti, perche il Capitolo, che di questo parla [g], non comprende quelli, che non sono essenti, secondo l'opinione dello Arch. [h] riceuuto per Domenico Perusino, Gio. Coloniense, e per [i] Vigliadiego, & Calderino in altre parti [k], con che noi habbiamo consolato alcuni, ancorche S. Ant. [l] & alcuni Summisti seguino la [m] glo. che tiene il contrario, senza mirare, & Gio. Andr. [n] suo auttore doppò per molte ragioni tiene quello, che habbiamo detto. Se essendo Chierico d'una Chiesa ammessa à i diuini officij altri Chierici d'altra Chiesa, in tempo d'interdetto generale. M. secondo l'opinione del Archid. [o] in un capitolo famoso, che habbiamo ueduto osseruarsi in Francia, però la contraria, che in quel medesimo tiene Gio. Andr. osserua tutta Spagna, & la teniamo per migliore, & piu uera.

95 Se non ha osseruato come doueua, gl'interdetti generali, ò particolari, che sotto si diranno [p]. M. & se ha sepelito alcuno scommunicato, ò nominatamente interdetto, ò usuraio

[a] Ca. 23. de symon. num. 99.
[b] Arg. cap ad apostolicam de symon. & corũ quæ supra. cap. 23. num. 99. diximus.
[c] Ca. is cui. de senten. excõ. lib. 6.
[d] Infra. cap. 27.
[e] Ca. episcoporum de priuileg. lib. 6.
[f] Cap. Is cui de sẽt. excom. lib. 6.
[g] Ca. episcoporum. de priuileg. lib. 6.
[h] Ibidem.
[i] De irreg. col. 7.
[k] In consil. 4. de sent. excomunica.
[l] 3 part. tit. 15. ca. 2.
[m] Eius. de capt.
[n] Supra ea. glo.
[o] In cap. alma mater de sent. excõ. lib. 6.
[p] In cap. 25.

publico. M. scommunicato [a], come giù si [b] dirà.

SE ha confessato alcuno, essendo insufficiente per quello. M. [c] ò senza hauer in quello podestà sapendolo, ò per ignorantia crassa l'assoluette da i casi, e censure, che non poteua, eccetto nell'articolo della morte [d]. M. ma non incorre in irregolarità, ne altra césura, però è obligato auisar colui, che assoluette si buona mente, & senza notabile scandalo si può fare [e], è obligato à restituire se da quello ne segue pregiudicio di alcuna persona come se il penitente, ch'era obligato à pagar alcuna cosa, per essere assoluto, lascia di pagarlo [f], & se colui, ch'assolue dalle censure, dalla cena, ò dalla sestina, incorre in scommunica Papale, ò non, appresso si [g] dirà.

SE ha assoluto colui, che teneua proposito di perseuerar nel peccato. M. come di non lasciar la concubina, ne restituire, ne perdonar l'odio, &c. [h] M.

SE per parole, ò segni, ò per qual si uoglia altro modo ha riuelato il peccato inteso in confessione [i]. M. ò se ha commutato uoti, ò dispensò in quelli, senza hauere autorità, come è detto di [k] sopra. 96

SE essendo Chierico di ordine sacro, ò beneficiato, ò monaco, ò monaca, per il Choro ha lasciato, ò ha uoluto lasciare deliberatamente alcun giorno tutto, tutte l'hore canoniche, ò alcune, ò parti notabili di quelle, senza proposito di dirle doppo, ò le disse notabilmente male senza cagione, che di quello lo scusasse, senza proposito di tornare à dirle, ò senza la debita attentione, mortale [l] tante uolte, quante uolse lasciarle, ò lasciò. Habbiamo detto, Chierici, &c. perche soli, & tutti tre quelli generi d'huomini sono obligati à dire tutte l'hore canoniche ogni giorno, come altroue il prouamo [m]. Habbiamo detto, per il Choro, perche quelli, che fanno professione d'altri seruitij, non sono obligati à quelle, come dicemo altroue [n]. Habbiamo detto alcun giorno tutto perche ancorche sia peccato non dire l'hore canoniche anco priuatamente fuora, ò dentro della Chiesa a i tempi debiti, senza cagione, come dico altroue [o], però non è. M. se si finisce di dir prima di meza notte come doppò di S. Ant. [p] lo prouiamo altroue [q]. Et aggiongemo, che colui, che non può dirle per occupatione al suo proprio tempo, sarà meglio dirle auanti, che retardar passata l'hora, perche il primo è prouidenza, & il secondo è negligentia, e che non è 97

peccato

[a] Clemē. 1. de sepul.
[b] In cap. 27. a nu. 168. usque ad. 195.
[c] Arg. cap. Non est putāda. 1. q. prima.
[d] Cle. Dudum. § Statuimus. de sepul. Rich. in 4. d. 18. art. 2. q. 5.
[e] Syl. uerb. confessor. 3. in prin.
[f] Syl. uerb. restitutio. 3. q. 1. §. 4.
[g] Cap. 27. nu. 54. 55 & 74.
[h] Ca. Quod quidā. de pœni. & remis.
[i] Supra cap. 8. de sigillo confess.
[k] Supra cap. 12. numer. 72.
[l] Probatum fuit in repe. ca. Quādo de consec. d. 1. not. 7. num. 5.
[m] d. cap. Quando no. 7. num. 2. per ca. 1. de celebr. miss. & ca. fi. 91. dist. & rationem fortem. S. Ant. de monac.
[n] In d. not. 7 numer. 4.
[o] .S. in d. ca. Quando. no. 3. nu. 45. per Clemen. 1. de celebr. missà & per ca 1. eod. tit. ubi Ioan Andr. id sentit.
[p] In 2. part. tit. 9. cap. 13 §. 3. & 5.
[q] In d. ca. Quando not. 3. num. 98.

peccato, & si meritò per honeste occupationi dir Matutino la sera auanti, & la mattina insino à Nona inclusiuamente, & la sera à Vespro & Compieta [a], perche è miglior anticipando lodar il Signore, & doppo attender all'altre cose honeste, è uirtuose, che impedir un'opra buona per un'altra tale, secondo San Tho. per [b] benche se questo facesse per piu godersi, & con piu dilet-
98 to dormire, peccarebbe uenialmente [c]. Habbiamo detto, parte notabile, &c. perche lasciare poca cosa, come una parola, o parte di uerso ancho senza uolontà di dirle, non è piu di ueniale, con questo che non si lasci per disprezzo, ò con notabil scandalo per quello che è detto in quel luoco [d]. Dica come li piace, Sant'Anto. [e] Aggiongemo, senza proposito di supplirlo, perche con quello non è ancho ueniale, lasciare alcuna parte notabile, con alcuna cagione, come per tussire, per parlare, ò rispondere alcuna cosa necessaria, dicendo l'officio con gli altri nel choro, ò fuor di quello, che non l'aspettano. Habbiamo detto, ò lo dice notabilmente male, per quelli, che tante uolte lasciano sillabe, si mangiano le parole, & cominciano i suoi uersi auanti finiscano gli altri dell'altra banda, & per quelli, che dicono l'officio con quelli, che fanno questo tante uolte, che à giudicio di huomo da bene è notabile confusione, che questi peccano mortalmente, per benche quelli, che poco eccedono, peccano uenialmente, per quel, che è detto in quel [f] luoco.
99 Habbiamo detto, senza proposito di dirlo, perche dirle con quelli, se doppò tornasse à dirle, non sarebbe mortale, come lo faceano alcuni, che noi conoscemo, che lo diceuano con gli scelenguati, ò con Signori, a i quali non ardiuano dirli, che non anticipassero i uersi, è proponeuano dirlo un'altra uolta. Et ancho se per obliuione, ò inauuertenza ha lasciato alcuna dell'hore, ò parte notabile di quelle, che auanti harebbe da dire, cosi come auanti disse. Terza, che Prima, ò auanti alcuno salmo hinno, ò lettione di una hora, che quello, che auanti doueua dire di quelle, non è obligato à tornare à dire prima, & doppo altra uolta. Terza, ne ha à dire la parte lasciata, & doppò tutto quello, che teneua detto, che basta che supplischi il
100 lasciato per obliuione, ò inauuertenza, secondo Palud. [g] Habbiamo detto, senza causa giusta, che di quello lo iscusa perche ci sono alcune cagioni, che di quello iscusano. La prima è l'infermità, quando è tale, che direttamente, ò indirettamente fare

[a] Cap. 1. de celebra mis.

[b] Quodlibet. 5. art. 28.

[c] Arg. ca. Clericus. 1. 91. d.

[d] In d. cap. Quando. nota. 10. nu. 13.

[e] 2. part. tit. 9. ca. 12. §. 3. Sylu. uerb. Hora. q. 12. §. 4.

[f] In d. cap. Quado. nota. 10. nu. 11. per Clemê. 1. de celebr. mis. cap. Dolentes. eod. tit. & in concil. Basil. titul. Qualiter horæ. sessio. 21

[g] In 4. d. 15. q. 5. art. 2. conclu. 5.

danno dire l'officio, allo infermo, secondo Innocentio, & Hostiense [a], che al nostro giudicio, si ha da intendere di danno notabile, il qual li sarebbe, non solamente dicendo l'officio alhora debita, ma ancho piu tardo, ò per tempo di notte, ò di giorno, & anco con compagnia, dato che la tenesse, altramente non: come l'ho detto altroue. [b] Inferendo, che la febre, che non dura, se non certe hore, non iscusa di dirle all'altre, nelle quali non sarebbero danno, ne per conseguente la febre quartana, ò altra leggiera, secondo Host. [c] ò tale, che non l'impedisce il parlar, ò ptatticar de negotij, & cose graui con suoi amici, come dicemmo altroue [d], quantunque bene l'iscusarebbe dato che non l'impedisca l'udito, ò parlare de negotij, di recreatione, & passatempi, ancho come non è necessario tornarle à dire l'altro giorno, che sta sano, le hore lasciate nel giorno della infirmità, secondo la oppinione d'Innoc. & Hostien. [e] riceuuti. Ne ancho è necessario intenderle da altro che le dica, quando sta infermo, secondo Palu. [f] Ne altra cosa sente Hostiense ne Innocentio. [g] Dica come li piace, [h] Giraldo, come il dechiarammo altroue [i] Ne è necessario in luoco del l'officio, faccia oratione à Dio mentalmente. Dica come li piace Maior, [k] senza testo, ne ragione, che conclude.

La seconda causa, che iscusa de dire l'officio, & quella, che 101
habbiamo detta altroue [l] la occupatione, che sopravuiene subitamente ò di tal maniera, che non si può lasciare senza scandalo, ò peccato, secondo Henrico [m] di Gandauo, col qual concordano i Parigini [n] & altri [o], come se fusse necessario lasciare l'hore, per porre pace al popolo, che uuol fare questioni, ò per prouedere la predica, che senza scandalo, ò gran danno non si può lasciare, & il medesimo di colui, che hauesse à leggere una lettione di oppositione, ò punto, ò tenere alcune conclusioni, nelle quali, ò alle hore publiche, ò ad esso li fosse molto d'importantia, & lo studio di quello non può essere, ne si compatisce al dire l'officio, come sentono i sopradetti. Anchor che noi sino al presente non usammo lasciare di dirlo tardi, ò per tempo per conclusioni, ne per lettioni, dato che fussero di oppositione per cathedre, ò di pun to per pigliar gradi, quantunque fussero molte hore di leggere, come ne furono un'anno integro in Francia tutti i giorni, eccetto le Pasche, & domeniche, & giorni di Nostra Donna, & Apostoli. Ne anco facilmente

[a] In 4. d. 15. de celebra. missa.
[b] In d. ca. Quādo. no. 11. num. 1.
[c] In d. ca. 1. de celebra. miss.
[d] In d. ca. Quādo. not. 11. pagin. 308. nu. 4. & 5.
[e] In d. cap. 1.
[f] In 4. d. 15. q. 5. art. 2. conclusio. 1.
[g] In d. cap. 1.
[h] De assiduis. orād. col. 4.
[i] In d. ca. Quando. not. 11. nu. 3.
[k] In 4. d. 12. q. 6. post. arg. 10.
[l] In d. ca. Quando. no. 11. nu. 13.
[m] In quodlib. 15. q. 12.
[n] Maior in 4. d. 12. q. 6. co. 4. & super Matth. 6. col. 12.
[o] Sylue uerb. Hora. q. fin.

mente il consigliaremo ad altri, quando almeno dicendo parte auanti, che se gli assegni la lettione, ò predica, & parte doppo letto, ò predicato, & parte fra tanto che studiano, & puo compire col tutto, atteso, che senza l'aiuto del Signore non si fa nulla, & con quella si puo il tutto, secondo quello di San [a] Paolo. Tutto lo posso per colui che mi conforta. La terza cagione, è il difetto de breuiarij, ò l'accasca per sua colpa, ò senza quella, perche quantunque peccasse, per non prouedere de breuiarij, però non peccarebbe, per non dire l'officio, non po
102 tendo hauerlo, almeno dolendosi di quello. [b] La quarta cagione è la dispensatione del Papa, secondo un [c] Cardinale. Ne sente il contrario [d] un'altro anchor che à esso li parue, che si, come ho detto altroue. [e] Auuisando, che quantunque il Papa possa dispensare in questo, però non suole farlo communemente, & che à nissuno conuiene hauerlo, perche Dio per il quale è farà, che mai meno sia utile nel suo officio, dicendo le hore à tempi meno pregiudiciali, che lasciarle. [f] Oue ancho prouammo, che ne lo studiare, è seruire per altro il beneficio ne il peregrinare scusa di quello. Dica, come li piace Giraldo, [g] & l'Abbate [h] anticho decano. Et in altro luoco habbiamo detto, [i] che ne ancho la scommunicatione (anchor che sia denuntiata) lo iscusa dell'officio solo, secondo le glose. [k] Et doppo aggiongemmo [l] che ne ancho iscusa l'esser poco i beneficij, per una
103 glosa singolare. [m] La quinta cagione, che iscusa, è non essere obligato à quello se non per ragione de beneficij, & non pigliare frutto almeno di quello, ne per se, ne per altro, ne restare per esso, che non gli pigliasse, come ho detto altroue [n] atteso, che nissuno stipendio della Chiesa riceue. Ne per l'auuenire l'ha da riceuere per quel tempo, secondo Palud. [p] & il Gaeta. [o] Habbiamo detto, per se, ò per altro, per molti figliuoli, & giouani, quali i padri pigliano per essi, che questi non meno sono obligati à dire l'officio, che se lo pigliassero essi [q] medesimi. Habbiamo detto, nissuno, perche quantunque non pigliassero altro delle distributioni cotidiane, sarebbero obligati à dirlo, secondo i medesimi. Habbiamo detto, che non restaua per esso di non pigliarli, perche se esso potendo pigliare la possessione non la pigliasse, & se pigliata quella, potendo fare residenza, non residesse, & per questo lasciasse pigliare i frutti
104 non terrebbero scusa di quello, secondo i medesimi. Hab-

[a] Ad Philip. 4.

[b] Arg. l. impossibilium. ff. de reg. iur. & ca. Nemo ad impossibile. de reg. iuris lib. 6.

[c] Ioan. de Turrecremata in ca. Eleutherius. 91. dist. 2. artic. 6.

[d] .S. Florentin. in Clem. 2. de celebra. missa.

[e] In dict. ca. quando. not. 11. nu. 9.

[f] In d. not. 11. numer. 12. & 13.

[g] De assidui. cránd. quæst. 6.

[h] In cap. 1. de celebra. missa.

[i] In d. ca. Quando not. 7. num. 18.

[k] Cap. Presbyterũ 28. d. & cap. 2. & ca. Illud. de cler. excõmun. miniftr.

[l] In eod. no. 7. numer. 27.

[m] In cap. Clericus uictnm. 91. dist.

[n] In d. not. 7. numero 28.

[o] In distin. 15. q. 5. col. 3.

[p] In. §. 1. d. 91. articul. 14.

[q] Regum. Qui per alium lib. 6.

biamo detto per l'auuenire gli ha dà riceuere, che se si litigasse,
& hauuta la sentenza, hauesse ad hauere i frutti sequestrati,
ò per l'auuersario riceuuti obligato sarebbe, secondo tutti. An-
chor che non hauesse pigliato, ne potesse pigliare la possessione.
Dicano come gli piace li detti, [a] (come quelli, che furono
piu Theologi, che Canonisti) & habbino sentito in questo, per-
che i frutti riceuuti, almeno doppo la lite contestata, si deue-
no all'attore si uincerà. Anchor che gli litigasse contra il posses
sore, per la proprietà, & cosi nelle cose spirituali, [b] come pro
fane. [c] La onde inferimo, [d] non essere iscusato colui, che
consentì, che fussero tutti i frutti pensione di colui che in suo
fauore rinuntia il beneficio, qual cosa ogni giorno si fa, perche
ueramente è beneficiato, & tiene la possessione, ò resta per lui,
che non la tenghi, & puo pigliare se uuole alcuni frutti, perche
puo seruirli, & il seruirlo per forza si ha da pagare da colui, che
tiene i frutti, perche quelli solamente sono frutti, che resta-
no pagati i carichi, & seruitij. [e] Il contrario però ne parue in
quel luoco, & ne pare quà di questo, che consenti, che al ri-
nuntiante gli restassero tutti i frutti & il seruitio, & tutta l'am-
ministratione del beneficio, perche in tal caso colui, che tiene
il titolo, non puo pigliare nulla per ragione di quello, ne ser-
uire senza uolontà del rinuntiante, che è conclusione cotidiana
& singolare. Habbiamo detto di piu nella interrogatione ò sen 105
za l'attentione debita il difetto del qual cagiona colpa mortale,
come il prouámo altroue. [f] L'attentione debita di necessità
consiste in tenere nel principio intentione, & proposito attuale,
ò uirtuale di attendere à quello, & doppo attuale, ò uirtuale
stare attento in alcuno de i modi bastanti quali (come ampia-
mente prouammo altroue) [g] sono tre. Il primo delle parole,
per non dire l'un per l'altro ò confusamente, ò senza riuerenza.
Il secondo è l'intelligentia delle parole per intenderle, & appli-
care il suo cuore à quel che significano. Il terzo delle gratie, che
si cercano, cioè amor d'Iddio, gratia, castità, ò humiltà, fede
speranza, gloria del cielo, & simili cose, che communemente si
cercano nell'officio diuino all'istesso Signore Iddio, puro, & hu
manato, è suoi santi, à i quali si cerca, come piu chiaramente
l'ho detto altroue, [h] Aggiongendo, che di queste tre attentio-
ni in se considerate, la seconda è migliore, che la prima, è la ter
za miglior che la seconda, anchor che la terza è commune à tut-
ti,

[a] Card. S. X. & Palud.

[b] Decis. Rot. 24. in nouis. & notata. in cap. Grauis. & per Inno in ca. In literis. de resti. spol.

[c] .l. Certum .C. de rei uendit. l. Et ex diuerso. ff. eo. §. 1.

[d] In d. not. 7. numer. 19.

[e] .l. Fructus. ff. so. lut. matri. cum nota. ibi. & per Fel in ca. Ad nostram. de iureiur. citantur.

[f] In d. ca. Quando, not. 12. per illud. c. & ca. dolentes. de celebr. missa & alia multa.

[g] In repe. d. ca. Quando. nota. 13 ubi plurima de hac re uerè aurea.

[h] In d. notab. 13. num. 8.

ti, & la prima ancho quasi à tutti, ma la seconda è. solamente
106 di quelli, che intendono quel, che dicono. Habbiamo detto, proposito attuale, ò uirtuale di attendere, perche come dicemmo in quel luoco, [a] basta il uirtuale, qual tiene quel che cerca, ò piglia il breuiario con proposito espresso di sodisfare à questa obligatione, ò dirlo come deue, & ancho solo di pigliare di proposito il breuiario, ò andare alla chiesa, ò fare altra cosa simile, à fine, che se li domandassero, perche cerchi, o fai quello? risponderebbe, che per dire l'officio, & compire con suo obligo à quel, che deue, secondo quello che altroue scriuemmo, [b] e però questo proposito attuale, ò uirtuale si perde con l'attuale, ò uirtuale di non attendere, qual tiene, come ho detto in quel luoco, [c] chi non uuole stare attento, & ancho quello, che con il solo pensiero si occupa in cose diuerse del suo officio & uede, che pensa in quelle, & auerte, che per pensare in quelle si lieua del tutto l'attentione dell'officio, & uedendo, & auertendo tutto questo, non cura di raccogliere l'animo suo all'officio, secondo la commune, & ancho quello, che deliberatamente si occupa in opere esteriori, che ripugna à tutte l'attioni sopradette, almeno considerata l'habilità, & cura di colui, che dice l'officio, & così si occupa, [d] inferimmo, che colui, che si mette à
107 scriuere, ò leggere cosa diuersa dell'officio, communemente pecca, & anco M. se lo fa con deliberatione, & fine, che dice parte notabile d'oratione obligatoria almeno senza proposito di tornare à dirla. Che lo scriuere, & leggere cose diuerse dell'officio, che si dice, è opera esteriore, che par che ripugna à tutti i tre modi d'attentioni, & per consequente chi fa tale, dicendo l'orationi obligatorie si dimostra mutare (almeno per quel tempo che fa quello) il proposito, che tenne al principio di tenere attentione per il sopradetto. Habbiamo detto, communemente, perche la subita necessità potrebbe iscusare di peccato colui, che dicesse l'officio con altri, & proponesse di poi supplire à quello, che i compagni dicono, mentre che esso scriue quello. Habbiamo detto deliberatamente. & mentre dice notabil parte, perche colui che facesse tal cosa, non pensando à quel, che fa, ò per una subita imaginatione, ò fin che una parola, ò un uerso dicesse la compagnia, non sarebbe suo errore. M. per quel, che di sopra per altro proposito, s'è [e] allegato.
108 Se essendo solamente de gli ordini minori, & non monaco,

[a] In d.not.13.

[b] In d.no.13.num. 17 & in notab. 2.d ca.Quãdo. & in ca. inter uerba 11. q.3. num. 309.

[c] In d. notab. 13 num.17.

[d] In d. notab. 13 num.21.

[e] In hac eq. interrog.num.98.

almeno professo, ne tenere beneficio, lasciò di dire ogni giorno quel, che ha promesso, ò il fece promettere, ò li commandò, che dicesse l'officio, il Vescouo, che l'ordinò. M. come altroue il prouammo. [a] Communemente sogliono promettere il salmo Miserere quelli di prima tonsura, & il *Canticum graduum* quelli de i quattro ordini minori.

[a] In d. ca. Quando. notab. 7. nu. 13. & 14

Se s'ha accasato doppo, che fu suddiacono. M. [b] & non uale il matrimonio, è scommunicato, perche anchor che non facci uoto espressamente, ne tacitamente, nondimeno per la constitutione della Chiesa resta efficacemente obligato à osseruare castità, subito, che piglia ordine sacro, ò che il Vescouo che l'ordina gli lo dica, ò non, ò lo sappia, ò non, secondo l'intentione delle glose, [c] & la commune, & del Cardinale, & il Preposito altroue. [d] Et per consequente non basta confessare, che ha fornicato, senza dire al confessore, se non lo sa, ch'è di ordine sacro perche lasciarebbe di confessare la circõstantia necessaria, per il [e] sopradetto.

[b] Ca. præter. 32. d. & Cle. 1. de consangui. & affin.

[c] Ca. cum olim de cler. coniuga.

[d] In rubr. qui cle. uel uouent. & Theolog. in 4. dist. 38. prę sertim Paluda. q. 2. colum. 2.

[e] Supra. ca. 6.

Se ha tenuto nella sua casa, donne, con manifesto pericolo di peccare, M. con quella, con opere, ò desiderio, & uede, ò crede, ò deue credere, che non lasciarà di peccare con quella, ò di una maniera, ò di altra, M. ò sia sua parente. ò cognata, ò bianca, nera, ò uecchia, ò giouane [f], & i cap. [g] che dicono, che è lecito al chierico habitare con la sua figliuola, madre, sorella, zia, ò moglie di suo fratello, ò con altra assai uecchia, si ha da intendere quanto al foro della conscienza, quando non è tal pericolo appresso à Iddio, ò quanto al foro esteriore, quando non sono per altra parte suspette, ne tengono serue, che siano suspette, & esso è di buona uita, & fama, secondo la intentione della legge diuina, & humana, il che sente Gio. Andr. Panormitano, & la Commune [h]. Anchor che molti malamente l'intendano. Se è stato solo à case de donne suspette [i], ò per esso pericolo se di tal modo, che lo facessero peccare per opra, ò desiderio. M. anchorche fussero religiose, ò commadre [k]. 109

[f] Arg. ca. 3. Ecclef. qui amat periculũ. & c. Et eorum, quæ in ca. Si quis autẽ. de pœni. d. 7. scripsimus. & ca. 1. de cohabi. cleric & mulierum. & quæ attulit Raphael Volate. lib. 21. de Antroph. gl.

[g] ſ ca. interdixit. 32. d. ca. Voluimus. & 1. Cum omnibus 81. dist.

[h] In ca 1. de cohabit cler. & mulier.

[i] Ca. Clericus 81. distinctio.

[k] Arg proximè citatorum.

Se ha frequentato monisteri di monache senza causa ragioneuole, & manifesta, doppo d'esserli commandato, che non lo facesse. M. [l] perche solamente il frequentar senza cattiua intentione, & senza dare cagione cattiua, & senza scandalo, non pare peccato, almeno M. Maggiormente tenendo quel, che dice 110

[l] Cap. Monasteria. de uit. & honest.

la glo. [a] approuata che frequentare è andar più d'una uolta.

SE non ha portato habito, & tonsura, ma ha fatto crescere i capelli, ò la barba, & non porta la cherica, & si è uestito di uestimenti non conuenienti allo stato [b] suo, ò portò arme offensiue, [c] ò consentì in sua presentia farsi atti uergognosi, & alcuna cosa da mascharì dishonesti, diabolici [d]. ò ha giocato à giuochi uietati, ò è stato presente à quelli ò ad alcuno duello, ò all'essecutioni de' condennati à morte [e], ò usò officio di medico [f], quantunque usar quello per persone miserabili, & suoi congionti in infirmità, oue non è pericolo di morte, ne tagliare, ò abbruciar membro, non pecca, secondo Syl. [g], ò su beccaio, ò hoste. [h], quantunque ben può in altri officij honesti fatigare, & uendere il frutto della sua fatica, com'è scriuer libri, pingere, & altre simili, come dice S. Girolamo, [i] ò su reuenditore, ò mercadante, comprando per uender piu caro, eccetto [k] quando uende quello, che gli auanzò di quello, che comprò per suo uitto, & tiene alcuno tratto honesto, per la honesta sostentatione sua & de i suoi, & maggiormente per altro, secondo il sente la glosa [l], & Panor. [m] & S. Ant. [n] Al qual non so se s'auuertì nella prattica criminale [o], oue s'allegò il §. final. del medesimo cap. che si ha da limitare per il detto. §. secondo, ò non ha benedetta la mensa al principio, ne ha renduto gratia al fine. [p] M.

SE lo ha fatto per dispregio dell'ordinationi della Chiesa, ò per non uolere obedire, & per prosontione temeraria. Altramente pare al Gaie. [q] che ne in questi casi, ne in altri uietati a i chierici per sola legge humana, peccano mortalmente, se da quel non segue graue scandalo, ò grande occasione di uanagloria, ò lussuria mortale: ò alcuno altro peccato suo ò di altro, che sia mortale per legge diuina, & se non sono cose, quali facendole, si incorre in irregolarità, ò scommunicatione *latæ sententiæ*. Ne ancho secondo esso per le cose sopradette, deueno esse re scommunicati, senza che auanti siano ammoniti per il suo giudice. Dato che in quelli si facciano molti peccati ueniali, & graui, quando i Prelati non lo impediscono, però à noi altri pare questa sua dottrina troppo larga [r] per quel, c'habbiamo risoluto di sopra, cioè che i Canoni, & constitutioni della Chiesa, che usano uerbo, ò parola precettiua, ò di comando, obligano à. M. ancho quelli, che senza dispregio, e scan-

[a] Dist. ca. Monasteria. & ca. Ita nos. 25. q. 2.

[b] Ca. Si quis. de uita. & hon.

[c] Eod. tit. ca. Cler. 1

[d] Ca. Nullus. 44. distin.

[e] Cap. Clerici. 2. de uit. & honesta. & capit. Sententiam sanguinis. ne cler. uel monach.

[f] Ca. Tua. de homi.

[g] Verbo Medicus. q. 2.

[h] Clemen. 1. de uit. & hone. cleri.

[i] Ad Rusticum monachum, & cap. Nũquam. de conse. d. 5.

[k] Ca. 1. Ne cleri. uel Monach.

[l] In cap. peruenit. 86. dist. & ca. Negotiatorem. 86. d.

[m] In ca. 1. Ne cleric. uel monach.

[n] 3[a]. par. tit. 1. ca. 2. §. 2.

[o] Ca. 50.

[p] Ca. Non liceat. 44. dist.

[q] In summa. uerb. clericorum peccata.

[r] Supra in ca. 23. de inobedientia. nu. 51.

dalo le trapassano laqual cosa il medesimo Gaie. confessa in altra parte [a], però ne pare, che potrebbe proceder ne i casi contenuti in questa interrogatione, & altri simili, che communemente ne i Prelati, ne i sudditi tengono per grieui peccati, perche la consuetudine ha mutato in quelle la pena di M. in ueniale, ò perche cosi furono riceuuti dal [b] principio.

a 2a. 2e. q. 189. notor. 9.

b Arg ca. 1. & ibi la tè ad. luctorum per Feli. de treug. & pa. & Domi. §. Leges. 4. distinct.

DI QVELLI, CHE TENGONO BENEFICII.

SOMMARIO XV. DEL CAP. XXV.

Simonia

SE per ſimonia mentale uolſe hauer, ò ha hauuto, ò fu mezo che s'haueſſe alcuno benificio eccleſiaſtico M. ſenza ſcommunicatione, ne obligo di reſtituire [a]. Et il medeſimo ſi uolſe hauerlo ò l'ha hauuto per ſimònia [b] conuentionale, & ſe lo ha hauuto per ſimonia reale M. è ſcommunicato, & non tiene in quello niſſuna ragione, & coſi è obligato à renuntiarlo, & à reſtituire frutti. Come dichiarando queſte tre ſpetie di ſimonia l ho detto di ſopra [c], & in altra parte [d], oue ancho dicemmo [e], quali prieghi ſeruitij, & lodi inducono ſimonia, & quali non aggiongendo che colui che per patto ſimoniaco conſeguì uno benificio però non da nulla, ne compì quel, che promiſe donando il temporale, che promiſe, non incorre nella cenſura dell'eſtrauagante [f], ne il ſuo titolo *ipſo iure* è nullo, ſecondo l'interpretatione della Corte Romana, della qual rende teſtimonio Caſsiodoro [g] & Ludouico Gomeſio [h], ilquale noi molto lodammo altroue [i] anchor che il Gaiet. [k] determini il contrario. Et ancho gli altri ne i luochi ordinarij, per non eſſere publicata queſta interpretatione della Corte Romana, molto ſingolare, & di molta conſolatione per molti, come anco il medeſimo Gaie. tiene, che per dar danari, ò altra coſa temporale, per lo ſpirituale, non ſe incorre in queſta cenſura, per inſino che non ſi piglia lo ſpirituale, quantunque nell'uno caſo, & nell'altro ſi pecca grauemente. Et aggiongemo, che non è illecito, che il Veſcouo riceua alcuno per ſeruitio della caſa ſua, & li prometta certo ſalario, per inſino che prouegga de benificij, ſi per altra uia non è indegno, ſecondo Hoſt. [l] riceuuto per Gio. Andr. & tutti, con queſto, che non ſi faccia patto di ſeruirlo

[a] Ca. fin. de ſymo. cum his quæ ibi latè tradimus.
[b] Extrauagan. 2. de ſymo.
[c] In prælectio. ca. Si quando. pag. 11. & 12.
[d] Ca. 23. num. 103.
[e] In d. c. 23. nu. 107
[f] 2. de symonia.
[g] In deciſ. 5. de conſtitu.
[h] In regul. de triennal. quæſt. 12. in exordio. & fine licet i progreſſu rẽ inuoluat.
[i] In prælectio. ca. Si quando. pagi. 11. & 12.
[k] In ſumma. & antea. in q. 2. de ſymo. cuius & D. Sot⁹ qui eũ ſequitur opinionem confutamus. in ca. fin. de ſymo.
[l] In ca. Cum eſſent de ſymo.

seruirlo senza merito, doppo che ha riceuuto i benificij, & cosi Maior [a], quantunque pensaua contradire à Host. ma non li contradisse.

SE alcuno suo parente ò amico ha commesso simonia in suo fauore, senza saperlo esso, dando alcuna cosa, acciò l'eligessero presentassero, confirmassero, ò instituissero in alcuno benificio ecclesiastico, ò perche li facessero collatione, ò prouisione di quello, & doppo che lo seppe, non lo rinuntiò. M. [b] Se si commisse auanti che esso tenesse alcuna ragione, almeno alla cosa [c], & non si, se commisse doppo, & esso mai consentì in quello [d]. Ne ancho se auanti si commisse, & quello non si causò dalla sua elettione, presentatione, ò prouisione, perche si donò à uno de molti elettori, presentatori, o collatori, la maggior parte de i quali senza nulla di quello, lo eliggerebbero, presentarebbero, ò lo conferirebbero, ò perche colui, à chi si donò, non si mosse ad elegger, presentire, ò consentir principalmente per quello, quantunque per quello se li fusse donato, cume l'ho risoluto in altra [e] parte.

114 SE ha pigliato, ò tiene benificij, sapendo che non tiene buon titolo. M. con obligo di lasciarlo, è restituir i frutti presi, almeno doppò che l'ha saputo, ò doueua saper, che non tenea buon titolo [f]. Se ha donato alcuna cosa ad altro, acciò non lo molestasse nel benificio, nel qual non tenea ragione, ò non piu di ragione imperfetta, che chiamano ad rem, ò anco che teneua ragione perfetta nella proprietà però non la tenea nella possessione [g] M. anchorche al nostro giudicio quello, che per se, ò per altro ottenesse, che tiene buona è perfetta ragione, & per la potenza dello auuersario, ò sua impotenza non potesse conseguire la possessione, potrebbe dare alcuna cosa, come ha detto Panormitano [h] non con intentione di comprare la possessione, ma con intentione di leuare quello illecito & malo impedimento. Cosi ancho credemo, che è lecito nel foro della conscienza, cessando ogn'altra fraude, redimere la pensione posta nel benificio con Gaiet. [i] anchor che nel foro esteriore, secondo lo stilo di Roma, è necessaria la licentia, quantunque ne in l'uno foro, ne nell'altro è lecito dare danari per constituire pensione sopra benificio secondo tutti.

115 SE essendo indegno per i suoi prieghi, ò di altro, ottenne benificij, dato che ne hauesse di bisogno, mortale, simonia

[a] In 4 dist. 5. quæst. terza.

[b] 1ª. q. 5. per totum & cap. Nobis. de symon.

[c] dict. ca Nobis

[d] Cap. Sicut. 3. eod. titul.

[e] In ca. Nobis. arg. illius tex. in uerb. interueniente. & cap. fin. 1. q. 6. & cap. Et si quæstiones de sym. & Syl. uerbo. symonia. quæst. 3.

[f] Arg. ca. Eum qui de præb. libr. 6. cap. 1. de eo qui mit in pos. cau. rei. seruád. ca. Dilectus 2. cum eis annotat. de præbend. ca. 1. de regu. iur. in 6.

[g] Ca. Matthæus cũ ei annotat. de symo. & omnes in ca. Dilectus. 2. eod. titul.

[h] In d. ca. Dilectus, quicquid ibi murmuret Felin.

[i] 2. Tomo. libr. 17. resp. resp. 9.

ſecondo San Tho. [a] ilche ſi ha da intendere, quando i prieghi ſi danno, ò ſi pigliano come prezzo, che altramente ancorche ſia peccato di altra ſpetie però non è ſimonia, perche mai prieghi ò lodi inducono ſimonia, ſe non quando ſi danno, ò pigliano come prezzo, ò beni apprezzabbili, ſecondo lo intende S. Tho. [b] & lo eſplica Gaiet. [c] & di ſopra l'ho detto [d], & ben puo pregar per ſe, ſe è degno, & tiene neceſſità, & il beneficio è ſemplice [e], ma non, ſe tiene cura di anime, quanto ſi uoglia ſia buono, & dotto, ſecondo il medeſimo S. Tho. ilquale anco ſi ha da intendere, oue il gouerno della Chieſa procede, come deue, però non doue procede, come al noſtro tempo, che ſe il tale lo cerca, per far principalmente utile, non pecca almeno mortalmente, come doppo il Gaet. [f] il dichiarammo [g] altroue.

SE ha donato, ò preſtato danari, ò altra coſa temporale ad 116
alcuno, principalmente acciò prieghino colui, che li puo dare il beneficio, che gli lo doni, ò l'ha riceuuto per queſto, M. & ſimonia [h]. Anchorche pregar per colui, ch'è degno, ò pregare il medeſimo, che gli lo doni principalmente per ſuoi meriti, & meno principale per ſuoi prieghi, non è illecito [i].

SE per danari, ò penſione rinuntiò l'eſpettatiua riſerua, ò altre lettere del Papa, che teneua per alcuno beneficio, M. ſimonia [k], qual non è rinuntiare il ſuo beneficio, con intentione che ſi doni à un tale [l], con queſto che ſi faccia ſenza patto, anchorche la uolontà ſola di far patto, ſenza altro effetto, è ſimonia mentale [m], come ho detto altroue [n], & è detto di [o] ſopra.

SE rinuntiò il benificio in fauore di altro, riſerbando pen- 117
ſione per ſe, & ſubito l'altro la redime, dandoli tanta ſumma mortale, ſimonia appreſſo Iddio, ſecondo Gaiet. [p] Se ueramente il fece in fraude di ſimonia, uendendo il benificio per una uia per non ardire di uenderlo per un'altra. Et ancho ſi preſume eſſer tale appreſſo gli huomini, ſecondo il medeſimo, il che non crediamo ſe la penſione ſi redimeſſe con licentia, & non ſi prouaſſe alcuno altro inditio, per eſſer tutto quello lecito, & ſi fa molte uolte, ſenza che per quello ſi preſuma ſimonia.

SE ſe accordato con altro dicendo: Io rinuntio il mio benificio al tal uoſtro parente, & uoi rinuntiate il uoſtro al tal parente mio, ò ad altra perſona. M. ſimonia perche il patto, conditione ò conuentione lo cauſa [q] Anchorche uno rinuntiar il benificio

[a] 2a. 2e. q. 100 articul. 5.
[b] In d. art 5.
[c] In d. artic. 5. & in ſumma uerb. Symonia.
[d] in ca 3. num. 107
[e] Cap. Tua nos. de ſymo. & ca. Accepimus. de ætat. & qualitat.
[f] In d. art. 5. & alijs locis.
[g] In cap. Grauè. de præbend.
[h] Cap. Præſentium 1. q. 5.
[i] Cap. Quibuſdam §. fin. 1. q. 1.
[k] Innoc. Hoſt. Pan. Felin. & communis in ca. Ad audientiã 2. de reſcript. quicquid ibi glo. dicat.
[l] Pan. in ca. Dilecto. de præb. Ant. nu. 2. part. tit. 1. ca 1. §. 11. & glo. cap. Ordinationes. 1 q. 1.
[m] Ca. fin. de ſymo.
[n] In d. cap. Dilecto.
[o] Ca. 25. nu. 103.
[p] Tomo. 2. lib. 17. reſponſ. reſponſ. 10.
[q] Ca. Cum pridem ca. fin. de pact. & ca. Quam pio. 1 quæſt. 2

benificio al parente d'altro, con ſperanza che l'altro rinuntia il
ſuo benificio al ſuo parente, ſenza patto per ſola ſperanza, non
par ſimonia per quel che ho detto [a] altroue.

Se non ha uoluto reſtituire,ò tardò notabilmenle in reſtitui
re i danari, che ha riceuuto per ſimonia alla Chieſa, alla qual
ſi fece la ingiuria; di modo che non uenghi parte di quella al
colpato, ò non ſi puote far ſenza che il colpato habbia la ſua
parte, non l'ha donato con auttorità del ſuo ſuperiore ad altra
Chieſa ò à poueri. [b] M.

Se doppo d'hauere ottenuto il ſecondo benificio con cura,
dignità, ò perſonato, è pigliata la pacefica poſſeſsione, ò re-
ſtar per eſſo, che non la pigliaſſe, non ha rinuntiato il primo be
neficio di queſta qualità all'ordinario, ò à chi de iure doueua.
M. che per la medeſima legge ſi perdè il primo per uno Conci-
lio, [c] & il ſecondo per uno eſtrauagante [d] & ſi fece inhabile
per qual ſi uoglia altro, & per gli ordini [e]. Non puo hauere be
neficio il Chierico auanti 14. anni,& non gode del priuilegio
del foro, ſenon porta habito, & tonſura, & ſerua d'ordine del
Veſcouo ad alcuna chieſa, ò ſtia in alcuno ſeminario di clerici,
ò ſcola, ò uniuerſità con licentia del Veſcouo, ouero che hab-
bia beneficio eccleſiaſtico,come dice il concilio Tridentino. Alla
Seſſ.23.al cap.6. Dignitati,perſonati,offitij, prebende, portioni,&
qual ſi uogliano altri beneficij,à i quali ſono congionti alcuni eſ-
ſercitij,cioè di dire meſſa,altri euãgelij, altri epiſtole,non ſi poſsi
no concedere, ſe non à quelli, che tengono età, & altre habi-
lità integre, altrimente la prouiſione è nulla. Secondo il con
cilio Tridentino.Alla Seſſ.22.cap.4.& Seſſ.24.cap.12.Non ha uo
ce in capitolo quegli, che non tengono ordine ſacro, ò ſia in
chieſa cathedrale, ò collegiata coſi de ſecolari, come di regola
118 ri,come dice il concilio Tridentino. Alla ſeſ. 22. cap. 4.

Se ha preſo benefiti con cura,auanti che fuſſe di uinticinque
anni, ſenza diſpenſa del Papa. M. che annulla la conceſsio
ne [f], & obliga à laſciarlo co i frutti, ſe non ſi rimediò per
il Papa. Il medeſimo ſe pigliò dignità, ò perſonato ſenza cura,
ma in queſti il Veſcouo puo diſpenſare con quelli, che hanno
compito uinti anni [g]. Se eſſendo illegittimo, ha pigliato bene-
fitio con cura, ſenza diſpenſa del Papa, ò ſemplice, ſenza di-
ſpenſa del Veſcouo. M. che ſa che non habbia ragione in quel-
lo, & l'obliga à laſciarlo [h], ſe non ſi rimedia per ſufficiente di-
ſpenſatione.

[a] In ca. Dilecto.de præben.

[b] Arg.cap. De hoc. de ſymo.ubi per omnes. & Tho. 2ª. 2ᵉ. q.100.artic. 6.ad 4.

[c] Cap.de multa. de præbend.

[d] Execrabilis.Ioan. 22.§. qui uero. de præb.

[e] Dict.§. Qui uero

[f] .§. Inferiora.cap. Cum in cunctis de electio.

[g] Ca.1.de ęta.& qualit.lib.6.

[h] Ca.1.& 2. de filijs præsby.li.6.

Se doppo che hebbe conseguito beneficio con cura, con la pacifica possessione di quello, non si è ordinato da messa per tempo d'un'anno, & passato l'anno ha ritenuto il beneficio. M. perche perdette la ragione, che in quel teneua ipso facto. [a] Anchor che il Vescouo puo dispensare per causa di studiare, che per sette anni non sia obligato ò pigliare ordine di messa, con questo che si faccia d'Epistola in tempo d'un'anno, nel quale si haueua da fare sacerdote. [b] La qual dispensatione non serue à colui, che non ua à studiare, [c] secondo la opinione del testo, [d] & quel che dice l'Archid. & Gio. Andr.

Se essendo d'ordini minori, & hauea beneficio, si è accasa 119
to per parole de presenti, & doppo ritenendo il beneficio. M. secondo l'intentione della glosa, & la commune, [e] perche per la medesima legge l'ha perduto, di modo che non lo ricupera, anchor che la moglie si faccia monaca auanti si consumi il matrimonio, secondo tutti procede: anchor che il matrimonio non ualesse per alcuno difetto estrinseco, come di consanguinità, ò affinità, se ci fu consentimento, come il dichiara Panor. [f] però non è il medesimo di quello, che contrahe per parole di futuro, secondo tutti, ne colui dell'ordine sacro, che si accasa per parole de presenti, perche costui non perde ipso facto il beneficio, anchor che puo essere priuato per quello, come il determina la glosa [g] communemente riceuuta contra Pan.

Se non ha fatto residenza nel suo beneficio, non iscusando- 120
lo di quello alcuna cagione giusta. M. [h] Vna delle giuste cagioni, che iscusano per cinque anni, è studiare in Theologia, & legger in quella iscusa per sempre ancho senza licentia del prelato, perche il da la legge [i], de lo medesimo è di quelli, che studiano, ò leggono legge, almeno canoni, secondo l Archid. [k] &
Pan. [l] che per nuoua ragione hauemo difeso altroue, [m] Nel 1
l'altre scientie ricerca licentia del Vescouo anchor che oue è costume contrario, non è necessario, [n] anco è causa legittima per non far residenza lo star in seruitio del Papa, ò del suo [o] Vescouo, con questo, che uiuino con quelli per seruirli, & non per ambitione, & à ciò li peruengano de beneficij secondo [p] Ang. Il medesimo dicemo di quelli, che stanno absenti con le debite licentie per la glo. [q] riceuuta & anco senza quella oue è costume di absentarsi per causa honesta. senza licentia, secondo [r] Innoc. riceuuto per Pan. [s] & altri communemente quantunque l'u-

[a] Ca. Licet canon. de electio. libr. 6.
[b] Ca. Cum ex eod. de elect. lib. 6.
[c] Sylu. uerb. Beneficiū. 3. quæstio. 2.
[d] Verb. Insistētes.
[e] In cap. 1. de cleri coniugat.
[f] In d. cap. 1. columna. 3.
[g] In dict. cap. 1.
[h] Ca. Extirpandæ. §. Qui uerò. de præben. cap. Quia nonnulli. ca. Relatum. de cle. non residēt.
[i] Cap. fin. de magistris.
[k] In cap. 1. de priuile. libr 6.
[l] In d. ca. fin.
[m] In cap. Licet. de præbend.
[n] Per notata in ca. Tuæ. de cleric. non resident.
[o] Ca. Ad audientiā. & ca. De cætero. de cler non resid.
[p] Verb. Clericus. 7. §. 2.
[q] Cap Inter quatuor. de cler. non resid.
[r] In cap. Ex tuæ. de cler. non resid.
[s] In d. cad. Inter quatuor.

so

so di absentarsi semza causa manifesta, non uale nulla, secondo il medesimo, [a] & tutti, il qual tutto, se intende di colui, che pone diligenza, che il suo beneficio competentemente sia seruito, & i suoi sudditi ben gouernati, & alle uolte li uada à uedere se puo, perche sappia, se si fa il sopradetto. Et anchor che colui, che si absenta senza manifesta cagione, con licentia, ò senza pecca, però non pare che sia obligato à restituire i frutti per fin, che non è condennato, & questo era auanti del Concilio Tridentino, perche detto concilio ha dechiarato, [b] che senza altra sentenza, dice che non resiedere nel benefitio curato senza giusta cagione, & senza la debita licentia, piu di tre mesi, ò siano interposti, ò continoui, & fra quelli tre mesi senza detrimento della parrocchia, oltra che pecca mortale, è obligato pro rata restituire i frutti del beneficio per quel tempo, che non fa la residentia. Sesio. 23. al cap. 1. Vescoui, Arciuescoui, anchora che siano Cardinali, & altri superiori di qual si uoglia nome, se fra tre mesi non si consacrano, sono obligati à restituire i frutti, & se fra sei mesi, sono priuati de iure delle lor chiese, come dice il Concilio Tridentino. Sess. 23. cap. 2.

[a] Ibidem.
[b] Sessio. 23. cap. 1.

321 Se ha lasciato di dire le hore canoniche, ò altre che pecca, quando è come è detto di sopra, [c] è obligato à restituire i frutti, conforme al Concilio [d] Lateranense.

Il tenor del quale, quanto à questo proposito è il sequente. Ordinammo che qual si uoglia, che tiene beneficio con cura, ò semplice che passati sei mesi, doppo, che lo ha ottenuto, senza impedimento legittimo lasciare di dire l'officio diuino, non guadagna i frutti per quel tempo, che non lo dice, Anzi è obligato à dispenderli, come cose ingiustamente pigliate in fabrica del beneficio, ò darli à poueri. Onde [e] inferimmo in quel loco primamente, che non è bisogno di lasciare di dire l'officio sei mesi, per incorrere in questa pena, che basta siano passati sei mesi doppò che ha hauuto il beneficio. Da questo inferimmo appresso, che quantunque uno non lo lascia piu d'un mese, una settimana, un giorno è obligato à restituire quei frutti, che per quel tempo li tocca, con questo che lo lasci di dire doppo sei mesi. Tertio non è obligato à spendere i detti frutti in fabrica delle chiese del beneficio, perche basta, che si donino à poueri. La onde ne segue il quarto, co il quale hauemo consolato alcuni buoni studenti poueri, che per non dire l'officio haueua-

[c] Sup. eo. cap. numer. 96.
[d] Habitū sub Leone. 10. sess. 9. §. Statuimus.
[e] In d. not. 7. nu. 32. & 33.

no perduto i frutti del suo picciolo beneficio, cioè che con consiglio d'un buon confessore, & dotto, pigliasse esso tutto quello, come per un pouero di GIESV CHRISTO perche colui, che è obligato à destribuire alcuna cosa a i poueri, el puo pigliare per lui, essendo ueramente pouero, almeno con consiglio del buon confessore, & dotto, & almeno quanto al foro della conscienza, per quel che Baldo [a] Calderino, [b] Ancarano, [c] & altri hanno detto, & per quel, che si risponde [d] à una legge, & à quel, che sopra quella scriuemmo, [e] che pare il contrario à questo, & per quel, che doppo di [f] Scoto hanno molti tenuto con esso, & per quel, che hauemo scritto ne i cap. de prebendis. L Il quinto, che inferimmo è che 113 questo testo non ha luoco nelle distributioni cottidiane delle Chiese cathedrali, collegiali, & altre, oue sono in quanto obliga à restituire i frutti ingiustamente pigliati, alle fabriche, ò à poueri, che quelle al nostro giuditio si deueno à quelli, , che si trouarono all'hore canoniche i giorni, che non dissero l'offitio, a i quali, secondo le leggi gli cresceno, [h] perche il mal tolto non si ha da restituire a i poueri, ne ad altre opere pie, se non quando si pigliano per essi, ò non sà chi è il padrone, al quale malamente si tolse, [i] per il che al presente ponderiamo, che il detto testo non solamente induce di nuouo restituire di necessità i frutti leuati, senza dire l'offitio, però quantunque non li faccia suoi, ne gli guadagni, & che come cosa d'altri ingiustamente tolti gli restituisca, oltre che pecca. M. & per consequente non gli guadagna. Il sesto, che hora inferiamo, che accettiamo in determinare il medesimo in una risposta, che poco è hauemo data del grosso, che guadagnano i canonici, per ragione del suo canonicato, cioè che quel si deue restituire a i canonici di quello, che li pigliò, non dicendo l'offitio, perche ancho quello cresce à suoi compagni che guadagnano il residuo del grosso, come le distributioni cotidiane, lasciando esso di guadagnarle per morte naturale, per non hauere il canonico successore, [k] & per non douersi guardare i frutti del canonicato, che durante la uacantia, si colgono per il successore, anzi si deueno partire fra gli altri, [l] & perche per la medesima ragione deue crescere à quelli il grosso se lo lascia di guadagnare per morte ciuile, di rinuntiatione, ò depositione, ò suspensione, ò scommunicatione, ò per qual si uoglia altra causa, [m] come questa

di non

[a] In l. Id quod pauperibus. q. 22. C. de Episcopis & cle.
[b] In consi. 39. de testa.
[c] Iu consil. 84. Domina Apollina
[d] l. Si mandauero. §. Si tibi .ff. mãdat.
[e] Part. ibi & Card. in Clem. 1. q. 22. de testa. quanuis quod ait in fine pronobis faciat. & Ioan Lupus. fol 43. col. 3.
[f] In 4. dis. 15 & altiùs & piëtiùs alijs. Ant. 3. par. ti. 2. cap. 8.
[g] In d. not. 7. titu. 25.
[h] Cap 1. de cler. non residentibus. libr. 6. cum ibi annotat.
[i] cap. Cum tu. de usu. ubi glo. cum cõi & Paulus consi. 80. lib. 1. & S. Ant. in d. cap. 8.
[k] Gl. sing. in cap. Quod sicut. de electio. uerb. Consentire receptu ibi & alibi sæpe ab ijs, quos Deciùs citat in ca. Ex literis nu. 9. de probat. & ca. Quoniam nu. 8. ff. de off. deleg.
[l] Iuxta notata in cap. Relatum. 2. de testa.
[m] Arg. cap. 2. de translia. prælat.

di non dire l'ofsitio. Il settimo ancho che hora inferimo, è che colui, che ha pigliato senza dire l'officio le distributioni cotidiane, ò il grosso del canonicato, non è libero per darle alla fabrica della Chiesa, ò à poueri, ma l'ha da restituire a i canonici, ò beneficiati, a i quali accrescerà, perche essi non lo guadagnano, & che possono hauere la remissione libera di quelli, che liberi senza restituirli alla fabrica ne à poueri.

124 PERO' non è obligato à restituire i frutti del benefitio, per essere stato in peccato. M. occulto, ò publico, perche non è testo che il dica, ne ragione che lo proui, Et anchor che [a] Ang. tenghi che si, però Rosella, & Sylu. [b] tengono quel, che noi diciamo, & si proua per il detto Concilio Lateranense, [c] in quanto significa, che il beneficiato, che lascia di dire le sue hore, senza distinguere fra quello, che le lascia occulto, ò notorio, non è obligato colui che ha pigliato i sei mesi primi à restituire doppò che hebbe il beneficio, & è chiaro, che è stato in peccato. M. notorio, se publicamente l'ha lasciato, è si occultamente, occolto. Aggiungemo in questa reuista, che alcuni hanno tenuto, che la sopradetta costitutione del Concilio Lateranense, non è stata approuata: però noi altri l'habbiamo ueduta prattica re, & come dignissima che si prattica, & è molto congionta alla legge diuina, ci teniamo à quella poiche anco innanzi di quella per molti [d] si teneua piu di quello, che si ordina in essa.

[a] Verb. Clericus. 8. §. 5.
[b] Verb. Clericus. 4. q. 34.
[c] Habitũ sub. Leone 10. sessio. 9. §. Statuimus.
[d] Per Calder. & sequaces in cap. 1. de celebr. missi.

SE ha riceuuto Chiesa parrocchiale senza uolontà di farsi da messa per riceuere i frutti di quella, per alcun tempo, & doppo accasarsi. M. con obligo di restituire i frutti pigliati, durante tale intentione, ò mutare uolontà, & farsi sacerdote, [e] & il medesimo peccato fa colui, che gli lo dona con tal animo. Il medesimo pare di colui, che piglia altro beneficio, con intentione di non essere Chierico, secondo l'intentione d'una glosa, [f] & piu chiaramente lo sente Panor. ilche mi pare piu giusto, anchor che si potrebbe difendere il contrario, e pare più uero di rigore di giustitia, & il medesimo è di colui, che nel principio teneua uolontà di essere Chierico, ma doppo la mutò, & tenne il beneficio, perche pecca. M. con obligo di restituire quel, che ha preso, doppo che mutò la uolonta, se un'altra uolta non la riforma d'essere Chierico. Anchorche altra cosa mi pare di colui, che cominciò à dubitare, & propose di essere Chierico, se non fosse per lui meglior altro stato, & di non

[e] Cap. Cõmissa. §. Cæterùm. de electio. lib. 6.
[f] In cap. Relatum. de cleri. nõ residẽt.

essere, se fusse per esso migliore un'altro stato, perche non è la medesima ragione, & anchor di colui, che piglia un benefitio con intentione di lasciarlo, se li daranno altro migliore. Dica che li piace Panor. [a] Sylu. [b] & Gabriello, [c] senza testo, ne ragione, che concluda, con questo che faccia quel, che deue nel primo, fin che il tiene.

S E ha perduto, ò dannificato, ò lasciò dannificare, ò perdere gli edificij, uigne, ò altre possessioni della Chiesa notabilmente. M. con obligo di restituire, ò [d] rifarle.

S E essendo suspeso dal benefitio, ò di *iure* scommunicato, ò 125
ab homine ha riceuuto, & speso i frutti, come se non fusse scommunicato, ò suspeso. M. perche colui, che è suspeso del beneficio, non puo pigliare de frutti, se non per sustentare se, & i suoi strettamente, & questo quando non tiene altra cosa da potere uiuere, secondo le glose [e] riceuute per Panor. & la commune, [f] & lo scommunicato niuna cosa, secondo la glosa riceuuta, [g] & perche questo si ha da intendere dello scommunicato, che potendo liberarsi dalla scommunica, non si libera, & del suspeso che non puo liberarsi da quella, pare che sia poca differenza tra il suspeso dal beneficio per contumatia, & dello scommunicato, come il sente [h] Decio.

S E ha speso notabil summa de i frutti del suo beneficio con 126
concubine, & altri cattiui, & uani usi, senza rispetto di pietà, ò pouertà, & senza altra cagione ragioneuole, piu di quel, che poteua spendere in sua honesta, & conueniente sustentatione. M. con obligo di restituire, ò senza, come è detto di sopra, secondo Alessandro de Aless. [k] & S. Tho. [l] & Panor. [m] & altri in altre parti, che ampiamente allegammo altroue, [n] perche il beneficiato è obligato à spendere in opere pie tutto quel, che li souerchia, pigliando per sua conueniente sustentatione quel, che li fa necessario, secondo Innoc. [o] riceuuto communemente [p] & il prouamo altroue. [q] Habbiamo detto, senza rispetto di pouertà [r], ò pietà, perche con tali rispetti li puo spendere tutti. [s] Habbiamo detto (ò senza altra cagione ragioneuole) quale è hauere speso altretanti de i suoi proprij in utilita della chiesa, qual è l'honesta, & conueniente hospitalità, ò la necessità di non poterle hauer in altra parte, & non esser honesto à lui uenderglilo, [t] qual è di remunerare i seruitij honesti, cosi de suoi parenti [u], come di altri, qual è di accasare sorelle, ò [x] parenti

poueri

[a] In d. ca. Relatũ
[b] Verbo. Beneficiũ 2. q. 23.
[c] In 4. d. 15. q. 8. art. 3. K.
[d] Hostiens. in summa. de pœnit. & remiss. §. Quibus. uer. primo.
[e] Ca. cum Vintoniẽsis. de electio. Clem. Si hi qui. de ætat. & quali. & ca. Pastoralis. §. fi. de appel.
[f] In locis ordinat. & in ca. Apostolicæ. de exceptio.
[g] In d. ca. Pastoralis. in fin.
[h] In d. ca. Pastoralis.
[i] In ca. 17. nu. 91.
[k] 3[a] par in expositi. 6 precept.
[l] 2[a]. 2[e]. q 185 art. 7
[m] Ca. de symoniacæ. de symo.
[n] In ca 1. & ca. Cũ secundum. de præbend.
[o] In ca. Indecorũ. de ætat. & qualita.
[p] Per ca. Quicquid 16. quæst. 1. & glos. cã Res. 12. quæst. 2.
[q] In ca 1 super. gl. & in ca. Cùm secundum. no. 5. quod. 22 corol. ornauim[9] de præben
[r] Ca. fin. 16. q. 1.
[s] Ca. Si quis qualibet 12. q. 2. & ca. Episcopus ead. caus. & quæst
[t] Arg. ca. De monachis. de præbend. & §. 1. 42. dist. & ca. 1. 82. dist & illud Cicer. lib. 2. offic. Decorum ualde est pateri illustribus ho pitibus domos uirorum illustrium.
[u] Ca Relatum. 2. de testamen
[x] Cap. 1. de cohab. cler. Panor. in cap. Peruenit de arbit. Gabriel. in 4 distin. 15. q. 8. art. 3. dub. 9.

117 poueri con mariti equali, & anco figliuole spurie, & incestuose, [a] ma non puo darle, per accasarle con altri di piu alto stato, per il che disse Maior [b], che il chierico nobile, che tiene figliuole, non gli ha da dare accasamento conforme alla nobilità di sua casa, se non conforme alla pouertà. Il che non si ha da intender, che uoglia dire, che niuno rispetto si ha da tenere alla nobiltà della casa suà, ma solamente non tanto, quanto se fusse legittima, se la dotasse de i beni patrimoniali. Anchorche noi hauemo consigliato, & per buona ragione al nostro giudicio, che un chierico di bassa conditione peruenuto à una dignità, potrebbe, douerebbe donare in dote piu alla sua figliuola, ancorche fusse bastarda, delle entrate della Chiesa che il suo fratello maggior laico, restando nella sua bassezza, alla sua figliuola legittima. Habbiamo detto, più di quel, che potrebbe spendere alla sua honesta sustentatione, perche di quello puo spendere, come de frutti di suo patrimonio, come largamente il prouammo altroue [c] non sarà obligato à restituire, anchorche gli spendesse in cattiuo uso, come ho detto di [d] sopra.

[a] Arg.ca. Cum haberet.de eo qui duxit in matrimo.

[b] In 4.dist.24.q.19

[c] .l.in d.ca.Cum secundum. de præbē. num. 15.

[d] In ca.17. nu.91.

118 SE ha fatto, ò uolse fare testamento de i beni guadagnati per rispetto del suo benificio, ò chiesa, ò fusse mobile ò stabile, anchorche fusse per remuneratione, ò per opera pia, per le quali per uia di contratto *inter uiuos*; potrebbe dare, & spendere. M. [e] il che è uerità, considerata la legge commune, però per la consuetudine potrebbe testare de i mobili di poco ualore, per opre pie, & remuneratione di alcuni seruitij, [f] ma la consue-
119 tudine che i chierici testano, come, & per quel che uogliono de i beni mobili acquistati per ragione della Chiesa, come de i patrimonij, non uale nulla, ne gli scusa almeno nel foro della conscienza, perche non solamente è contra la legge humana, ma ancho contra la naturale diuina, come il prouammo altroue [g] per benche quella di testare per opere pie, per non essere contraria se non alla legge humana, uarrebbe in *utroque* foro, come in quel luoco il dechiarammo, salua la moderatione delle ordinationi, che ha fatto Nostro Signore Papa Giulio terzo, nelle quali commanda, che delle intrate, che fussero per ricuperarsi, non possino lasciare nulla, ancho per cose pie, dato che non sapemo, si, & come si hanno da riceuere. Ancho prouammo in quel luoco essere il medesimo del priuilegio Apostolico, che è della consuetudine [h]; & per consequente peccaranno i Chie-

[e] Ca. Ad hæc.& ca. Cum in officijs. de testament.

[f] Ca.Relatum.2.de testament.

[g] In ca.2.de præbē. super glo.1

[h] Pan. in ca. Cum esses.de testa.& Perusi.in rubr.eius titu.lib. 6.

rici, & Vescoui, che per priuileggio ò breue Apostolico lasciarno, ò ordinano de i beni guadagnati, per rispetto delle sue Chiese, & benefitij, se non per opre pie, ò per rispetto di pietà, 130
ò pouertà non repetémo sopra senza cagione molte uolte de i beni guadagnati, per rispetto della Chiesa, perche de i patrimoniali, e de suoi frutti, ne piu, ne men o possono testare i chierici secolari, che non sono religiosi, come il laico [a], ancorche tenghino beneficio, & uiuano de suoi frutti, perche il chierico quantunque tenghi patrimonio sufficiente per l'honesta sustentatione del suo stato, & de i suoi, & anco per far elemosine, puo riceuer beneficio ecclesiastico, & seruendolo, come deue, puo uiuere de suoi frutti, & guardar quelli del suo patrimonio, per disporre in uita di quelli, ò in morte, come se fusse laico, secondo Inno. [b] communemente riceuuto in teorica, ò in prattica, & per noi largamente difeso altroue [c]. Intendiamo questo, quando il detto chierico è idoneo per il beneficio, & lo piglia senz'altro cattiuo fine, secondo tutti, & quando il chierico non piglia de i frutti del beneficio per se piu di quello, che ha necessario spendere, secondo la qualità di quel beneficio, anchorche ne tenga esso altri maggiori, secondo le quali tiene necessità di tutte, come nuouamente, & singolarmente il limitāmo altroue [d], re 131
stringendo quell'altra limitatione di S. Tho. [e] piu larga. Anco si ha da intender, che dica, come li piace, Panor. & gli [f] altri, che il beneficiato, qual tiene debiti anchorche siano fatti per cagioni uane & cattiue, può, & deue pagarli delle entrate della Chiesa, se non tiene altri beni, oue possa pagarli, non come debiti di beneficiato, ma come debiti di qual si uogli altro pouero, come il prouāmo altroue [g]. Concordando nuouamente: & ueramente il costume con la legge diuina, & humana.

[a] Ca Quia nos. de testam. & ca. 1. & 2. 11. q. 1.

[b] In ca. Episcopus de prebend. & cap. postulasti. de rescri. & ca Quoniam. ne prelat. uices suas.

[c] In d. ca. Episcopus contra Deci. in ca. Postulasti. de rescript.

[d] In d. ca. Episcop.

[e] 2a. 2e. q. 185. art. 7

[f] In cap Peruenit. de fideiuss. & in ca. Cùm esses. q. 2. & 4. de testamen.

[g] In ca. cum secundum. de praeben.

Se tesorizò, ò comprò possessioni in tempo di gran necessità de poueri di quello, che li soprauanzaua dell'intrate del suo benificio, anchorche il facesse per futura utilità della chiesa ò per rileuar la futura necessità de poueri. M. ancorche far questo in tempo, che non è gran necessità de poueri, è cosa lodabile, secondo San Tho. [h] il Commentatore del quale l'auisaua, dicendo [i] Mirate uoi, che pensate meritar molto in agomentar l'intrate della Chiesa, & monasterij, scordandoui di tanti poueri nobili, di tanti cittadini orfani & uedoue, che si muoiono di fame, che secondo la sentenza di questo santo auttore, uoi peccare.

[h] 2a. 2e. q. 185. art. 7. ad quartum.

[i] Ibidem.

S e

132 SE ha detto l'officio, ò celebrato principalmente per le cotidiane distributioni, ò per quello, che li daua per quello. M. & simonia secondo la glosa singolare [a] la qual è uera, se l'ha fatto per quello, come prezzo di quello, che faceua, ò di sua fatica, ma non, se lo uolse per altri respetti, perche quantunque peccasse in quello, come ho detto altroue [b], però non sarebbe simonia, ne anco mortale, se non ui fusse altro fine mortale, come è detto di [c] sopra di colui, che celebra principalmente per gloria, & honore humano. Habbiamo detto, principalmente, perche si come altroue l'ho detto [d], facesse il sopradetto più per Dio, & per fare quel, che doueua, che per guadagnare, stimando più il seruitio di quel superno, & uniuersal Signore, che il temporal guadagno, che per quello doueua hauere, nò peccò, anchorche non lo farebbe, senon speraua quel guadagno, perche in questo caso il guadagno non è fine principale dell'oratione, poiche non si fa per amore di quel solo, ne tanto per quello, come per altro rispetto, & operar uirtuosamente per guadagno temporale meno principale considerato è cosa lecita, come ho detto altroue [e], & altroue [f] più largamente prouato.

[a] Glos. si. ca 1. de cle. non resid. lib. 6. commēdata à Pan. & Feli. in cap. Suā. de symo. & millies alibi.
[b] In rene. cap. Quā do de cons. di. 1. no tab. 6. num. 14.
[c] Supra eo. cap. 23. num. 17.
[d] In d. not. 6. numer. 17.
[e] In d. not. 6. numer. 15.
[f] In rep. cap. inter uerba. 11. quæst. 3. nu. 256. pagin. 75.

133 SE senza trouarsi all'hore canoniche, ha riceuuto le distributioni cotidiane senza cagione d'infirmità, ò giusta necessità corporale, ò utilità euidente della chiesa, ò altra che l'ordinationi della chiesa tiene per tali. M. con obligo di restituire, [g] se gl'altri Canonici non gli le perdonano, secondo la glo. [h] & ancorche gli le perdonano, se lo fanno in fraude della legge, remettendolo generalmente l'uno all'altro: perche sempre, ancorche si assentino senza cagione ragioneuole, le riceuano, come ben appuntò [i] Gabr.

[g] Cap. 1. de cle. nō resi. libr. 6.
[h] Eiusdem. cap. 1.
[i] In 4. d. 15. q. 8. art 2. conclus. 2.

SE entrò notabilmente tardi nel choro, ò se ne uscì notabilmente auanti, che l'officio si finisce, senza ragioneuole cagione, & pigliò le distributioni di quell'hora mortalmente [k], con obligo di restituire [l]. Habbiamo detto senza causa ragioneuole, perche per recreatione dello spirito stracco, ò altre simili, & sēza scandalo de gli altri, non è illecito, secondo la glo. [m] Habbiamo detto, notabilmente, perche il poco, quantunque fusse ueniale, non sarebbe. M. ne obligarebbe à restituir notabil parte per quest'effetto, perche per effetto di peccare, come ho detto [n] altroue, nelle hore dimostra suo principio fino all'hinno inclusiue, ancor che non per quello di perder le distributioni cotidiane, perche per esso ha così detto il Concilio di Basilea, come gli statuti com-

[k] Clemē. 1. de celebr. miss.
[l] Quia que parti notabili non interest, uidetur absuisse. arg. cap. Missas. de cōsecra. distinct. 1.
[m] Clemē. 1. de celebr. miss.
[n] In d. cap. Quando not. 10. nu. 21.

munemente non tengono per parte notabile, se non fin al prin 134
cipio del primo salmo.

Se tiene, ò ha tenuto molti benificij in diuersi titoli senza di-
spensatione ò consuetudine giusta. M. secondo la glo.[a] singolare,
& riceuuta con altri, che referimo altroue[b]. Habbiamo detto, di-
uisi, perche se erano legittimamente uniti, ò congionti, non pecca
rono[c]. Habbiamo detto, con titolo, perche è lecito tener uno con
titolo, è l'altro in commēda temporale, che si può dare per sei mesi
& non per piu, se è chiesa Parrocchiale[d]. Habbiamo detto tempo
rale, perche della perpetua, ch'al presēte molto si usa, il medesimo
si ha da dire, che di quella, che si da in titolo, secōdo il Card.[e] Ales
s. Gomesio[f] & Maior[g], che prouammo altroue[h]. Habbiamo det-
to, senza dispensatione, perche quantunque li tenesse con causa ra
tionabile, che bastarebbe per tener legittimamente, cōsiderata la
legge naturale, & diuina, però peccarebbe, se non tenesse dispen-
satione della legge positiua, che'i uieta, secondo S. Tho.[i] Aggion- 135
gemmo, ò consuetudine giusta, perche tanto ne più, ne meno po
trebbe in questo la consuetudine, quanto la dispensatione, secon
do l'opinione di S. Th.[k] perche l'un è l'altra può leuar il prohi-
bito per la legge positiua, & nulla quel, ch'è indutto per legge
naturale, & diuina. Chiamiamo giusta, secondo S. Tho.[l] quel-
la, che dispone, ch'uno tenghi molti beneficij per tal cagione &
circunstantia, che basta à leuar la difformità che di se porta seco
la moltitudine di quelli, qual'è, l'uno non bastare per la conue
niente sustentatione di colui, che lo tiene, considerata la qualità
della persona sua, ancho quella di esser uno tanto industrioso di
buona conscienza, & utile à quelli, che presiedeno, che sarà
piu utile, stando assente, che altro presente, è se li donano, &
li piglia piu per utile de i beneficij, & sudditi, che per lo utile
suo, secondo Inno.[m] riceuuto, qual anco, quando nōn si tro-
uano idonei, secondo Host.[n] qual è la notabil uirtù, nobiltà,
ò lettere[o], per benche questa causa non pare giustificar piu, di
quanto giustifica la necessità, ch'induce di piu sustentatione per
il suo conueniente stato, per quel, ch'altroue[p] dicemmo. Benche
per questo si fa quasi inutile una parte di una solenne Decreta-
le.[q] à la quale (per dire quel che à questo ci moueua) dopo di
questo, daremo una intelligentia nuoua,[r] che à molti pare buo
na: non ci discostaremo però da questa, ma basta che ci cócordare
mo có quello, qual è áco secódo il Car.[s] pigliar piu di uno bastáte,

non

[a] Ses. 21. titu. Quo tēpore quisque debet esse in choro.
[b] In ca. Dudum. 2. de electio. ubi Pan. cū Cōi. & Io. And. Pan. in ca. Conquerente. de cle. nō resid. sentit. Thom. Quodl. 8. artic. 13. & Quodli. 9. articulo. 15.
[c] In rep. cap. Ad hæc. de præb.
[d] Cap. Vnio. 10. q. 3. cap. Cùm uenissent. de rest. spol. cap. Fī te. de ætat. & quali. & ca. Extirpandæ. §. Qui uero. de pręben.
[e] Ca. Nemo de electi. libr. 6.
[f] In cap. Cum. autem. 44. dist.
[g] De infirm. resig. quęst. 13.
[h] In 4. d. 74. quęsti. 13.
[i] In cap. De multa de pręb.
[k] In d. Quodlib. 9. art 15.
[l] Vbi supra.
[m] In cap. Cùm iam dudum. num. 4. de pręb.
[n] Ca. Graue de prębend. colum. 2.
[o] D. ca. De multa.
[p] In d. c. De multa.
[q] Dict. ca. De multa. uersic. Circa.
[r] Super illis uerbis. Cùm rō postulauerit.
[s] In Clemen Grauę de rescrip.

nõ per piu mangiare, uestir, & accõpagnarsi, se nõ per spender in opere pie quel, che li resta pigliãdo il necessario per sua honesta sustẽtatione. Onde ne segue, che'l confessore ha da dire à colui, che confessa tener molti benificij senza le circonstantie sopradette, ò altro simile, che rinuntia quello, che non puo tenere, & se non uuole farlo, non deue [a] assoluerlo.

136 Se ha affittato i frutti del suo beneficio piu di tre anni, ò gli ha dati in Enfiteosi. M. e scommunicato nelle terre, oue fu riceuuta l'estrauagante di Paolo [b] e secondo che giù si [c] dirà.

Se sẽza cagione legittima ha lasciato di dar al suo Parrocchiano il Sacramento della penitenza, ò quel della communione le uolte, ch'era obligato à confessare, ò communicare. M. [d] & anco se l'ha lasciato di dare altre uolte, che quel non era obligato à pigliarle, però lo uoleua, & lo domandaua. come largamente il prouammo altroue [e] contra Riccard. [f] e Syl. [g] con [h] Adr. Habbiamo detto, senza cagione legitima, perche con quella sarebbe iscusato, qual'è lasciar per quello altre cose, tanto, ò piu necessarie alla sua obligatione spirituale, come in quel luoco lo appuntamo, ò per ueder che per uanità, ò scrupoli scusati si uuol confessare molte uolte.

Se non donò licentia al suo Parrocchiano, che gli la cerca per confessarsi almeno con grand'importunità ad altro idoneo. M. secondo l'opinione di S. Tho. [i] come ho detto [k] altroue.

Se fu presente ad alcun matrimonio clandestino, M. [l] ò se sapendo, ch'era secondo matrimonio di parte della donna, la benedice [m], per benche non è suspeso *ipso facto* secondo Host. e la Commune [n], ma il Vescouo il puo suspendere, secondo l'Host. ò darli altra pena arbitraria, secondo Pan. [o] Dica come li piace, Ang. Ros. & [p] Syl.

Se gli ha benedetti ne i tempi che la Chiesa gli ha uietati, de i quali è detto di sopra. [q] M. ò so senza dispensatione riceuette alcuni, fra i quali haueua impedimento di consanguinità, ò altro, sapendolo, ò douendolo sapere [r]. M.

Se ministrò la communione all'infermo, che staua in pericolo manifesto di uomitare per tosse, ò per non poter ritener nulla nello stomaco ò per altra cagione. M. [s] ò per sua negligenza si corrompette, ò infracidò l'Eucharistia, ò la mangiorono, ò stette à manifesto pericolo; che la mangiassero topi, ò altri animali. [t] M.

[a] Maior ubi supra. arg. 5.
[b] Cle. de reb. ecclesi.
[c] In ca. 27. nu. 149.
[d] Arg. cap. Oñ. de pœnit. & remiss.
[e] In cap. Placuit. de pœnit.
[f] In 4 d. 18. art. 2. q. 3.
[g] Verb. confessor. 1. q. 18.
[h] In 4. De confess. q. 6. dub. 8.
[i] In 4. d. 17 q. 3. art. 3 q. 4.
[k] In d. ca. Placuit. num. 119 & 151.
[l] Ca. Cum inhibitio de clande. desp.
[m] Ca 1. & cap. Vir de secundis nup.
[n] In d. cap. 1.
[o] In di. cap. 1.
[p] In uerb. Nuptię.
[q] Cap. Cum oportet. cum duobus sequen. 33. q 4. & ca. Capellanus. de fer.
Sylu. ueb. Matrimonii. 7. q. 2. in fin.
[r] Arg. ca. 1. ad Roma. & cap. 1 de offic. deleg.
[s] Cap. Si quis per ebrietatem. ubi glo. memorabilis. de cõsecrat. d. 2. Guiliel. in rational. 7. part. missa. colu. 5. & Alex. 2. par. tit. 131. de negligentia mẽbr. 6.
[t] Cap. 1. de custod. Eucharistię.

Se induſſe alcuno, che prometteſſe, ò giuraſſe di eleggere ſepoltura nella ſua Chieſa. [a] M. ſcommunicato di ſcommunicatione riſeruata al Papa, della quale appreſſo ſi [b] dirà.

Se ha ſepelito nel ſacrato colui, che morì in peccato. M. publico. M. [c] ò per riſpetto di alcun guadagno donò indulgentie falſe nella ſua Chieſa, ò le predicò, ò permiſe predicarle ad altro, per tenere parte nel guadagno, ò altro [d] riſpetto.

Se non ſa quello che è obligato neceſſariamente ſapere, & non uolſe imparare, ne rinuntiare i benefitij, ò carrico, ne laſciare di uſare l'offitio, che non ſa [e]. M. quale il ſacerdote in quanto è deputato à celebrare meſſa, & il diuino offitio, è obligato à ſapere e cantare, e leggere, & conſtruire. [f] In quanto miniſtro de i ſacramenti, ha da ſapere, quale è la materia, & la forma di qual ſi uoglia di quelli, & il modo debito di adminiſtrarli. Et in quanto confeſſore, & giudice del foro della conſcienza, ha da ſapere quello, che è detto di ſopra. [g] onde ne ſegue primo che a i religioſi, & à quelli, che non tengono cura di anime, ne confeſſano, baſta che ſappiano quel, che appartiene all'officio loro, in quanto ſono ſacerdoti, ſecondo l'intentione d'Innoc. riceuuta. [h] Secondo è quel, che tiene il benefitio, ò è Parrocchiano, ſenza ſaper quel, che è neceſſario per quello, ò ha da imparare quello, ò laſciare il carico. Terzo, che quantunque uno ſia idoneo per un benefitio, però ſe non è per quel, che tiene per ragione della città, ò perſone ſoggette à eſſo, ha da laſciare quello per rinuntia, ò in altra maniera, ò farſi idoneo, ò non puo eſſere [i] aſſoluto. 138

Se per ſua negligenza il ſuo parrocchiano è morto ſenza confeſſione, ò communione. M. [k] quantunque steſſe infermo di peſte, qual ſi ſteſſe nel campo, potrebbe aſcoltare, ſtando di lungo appartato, e ſi ſteſſe in caſa, e non poteua uſcire fuora con alcuna coſa defenſiua contra l'aere corrotto, qual è l'aceto, fuoco acceſo, perche puo eſſer, che anco oltre la neceſſità di confeſſarſi, tenghi l'infermo altra neceſſità di conſiglio, per difetto del quale laſcia di fare, ò mandare la reſtitutione neceſſaria, ò altra coſa ſimile, con la qual ſi condanna, e perche con reſtar ſolo puo diſperarſi, & il parrocchiano è obligato à fatigare per ſalute della ſua pecora ſotto pena di eſſere mal paſtore, & mercenario, che non miſe la uita per [l] quella. 139

Se ha riceuuto alcuni benefitij eccleſiaſtici, ſapendo, ò douendo

uendo

[a] Cap. 1. de ſepul. lib. 6.
[b] Clemen. Cupientes. §. ſanè de pœnis.
[c] Cap. Quibus. 13. q. 2.
[d] Cap. Cum ex eo. de pœnit. & remiſſ. Cle. Abuſionb⁹. eo. tit.
[e] Cap. Non eſt putanda. 1. q. 1 & .l. Idem iuris. ff. ad .l. Aquil.
[f] Arg. cap. fin. & penul. de eta. & qua lit. & gl. Clemen. 1. de cõceſſ. preb. quã Card. Pan. & Imo. probant ibidem, & faciunt multa quæ adduxim⁹ in præ lectio. cap. Si quando exceptio. 10. & 11. de reſcri.
[g] Supra. cap. 1.
[h] In cap. cum in cunctis. de elect.
[i] Argum. d. ca. Cùm in cunctis. & eorum quę ibi Innoc. receptus ait. & Pan. in capit. Venerabilis. de prębend.
[k] Alexand. de Aleſ. ubi ſupra.
[l] Maior. in 4. d. 17. q. ultim. col. 3. Gabr. ſermone. 13. de fuga peſtis.

uendo sapere, che era irregolare, suspeso, scommunicato ò interdetto. M. e'l suo titolo non uale nulla. [a] Et ancho se staua in solo peccato mortale, senza censure, & irregolarità, secondo Pan. [b] qual non è uero, come il prouammo altroue, [c] doppò di Fel. [d] & de i [e] Parigini.

[a] Cap. Cum inter de elect. cap. postulasti. & cap. Si celebrat. de cleric. excommun. ministrit.
[b] In d. cap. Si celebrat.
[c] In d. cap. Si celebrat.
[d] In ca. Dilecto. de except. col. 3.

140 Se non ha detto tante, & tali messe, & in quel luoco oue era obligato, senza giusto impedimento, ò non ha suplito, come doueua, à quelle che ha lasciato. [f] M. è quantunque non è testo, che dica, quante, & quali hanno da dire l'Abbate, Rettore, ò Curatore, però deue guardare il costume, & le institutioni della sua terra. Perche non gli è testo, ne ragion necessaria, che concluda, che ogni giorno si debba dire; ne anco che ogni giorno che bonamente potrà, benche si ogni festa che si guarda; [g] & perche donde è costume di dirla ogni dì, per se ò per altri, non sodisfaria con dirla i giorni, che bonamente potesse, & perche l'uso molto antico, (che è il migliore interprete) [h] ha introdotto che alcune Chiese sono cotidiane altre di giorni di festa: & altre di alcuni giorni della settimana [i] &c. & quelli, che sono capellani di alcune capelle, ò de collegij, ò Signori, hanno da osseruare quello, che fu il patto nelle loro fundationi, donationi, ò conditioni, [k] & pare, che colui che si obliga à dire certe messe à uno, non si deue obligare à celebrare per altri, per insino, che non compisca à quello, come il sente Palud. [l] Il carico annesso al beneficio di colui, che il tiene, che celebra ogni giorno, non si ha da intendere di tutti i giorni, ma solamente di quelli, ne i quali piu frequentemente, che potrà, salua la sua honesta, & debita riuerenza, [m] & diuotione al sacramento, per benche il carico & obligo, che uno dica per se ò per altro ogni giorno; si ha da intendere di tutti i giorni, come ho detto in quel [n] luoco.

[e] In 2. d. 44. q. 6. col. 3. & in 4. dist. 18. q. 4. col. 1.
[f] Arg. ca. 1. de pact. & proœm. Greg. & cap. Significatum. de prebend.
[g] Arg. cap. Missas. de consecra. dist. 1.
[h] Ca. Cum dilectus de consuet.
[i] Quãuis Sot. de iust. & iure. li. 9. q. 3. art. 1. putet teneri & satisfacere parochum celebrãdo, quoties dicenter potest.
[k] Arg. cap. Cũm dilectus. de consuetud. cap. 7. & cap. Qualiter. de pact.
[l] In 4. d. 45. q. 1. art. 2.
[m] Ca Significatũ de prębend.
[n] In d. cap. significatum.

DE I PREDICATORI.

SOMMARIO XVI. DEL CAP. XXV.

141 *Predicatore, come pecca mortalmente, se predica senza auttorità, ò in peccato mortale, ò Historie bugiarde, e falsi miracoli, &c. ò cose inutili.*

142 *O' per gloria humana, ò per ultimo fine, ò per dinari, con le sue dechiarationi, ò con intromettere cose giocose per ridere.*

143 *O' infama i Prelati nominatamente, ò per circostantie, ò essendo Religioso dissuade la paga delle decime.*

141 *Predicatione atto Peculiare dell'Euangelista*

SE publicamente ha predicato, senza legittima licentia, ò senza officio pastorale di Vescouo, ò parrocchiano. M. [a] legittima è la licentia che da il piouano per la sua parrocchia, perche tiene facoltà ordinaria per predicare [b], & per consequentia lo potrà delegare [c], anchor che non puo dar licentia per predicar fuora di quella, se non è Vescouo: del quale se intende un testo [d], che piglia il contrario fuor di quella aditione. 141

SE ha predicato, ricordandosi, che staua in peccato mortale, senza hauere auanti contritione. M. secondo il [e] Gaet. che ritrattò quello, che disse in altre parti, [f] oue teneua il contrario, perche l'atto di predicare almeno per legge humana, è atto peculiare dedicato all'ordine dell'Euangelio.

SE sapendo, & auuertendo disse mentita nella predica contra la uerità della dottrina della fede, de' buoni costumi, dell'historie de i santi, de miracoli, di profetie, ò di qual si uoglia altra cosa, dicendola come parola d'Iddio, per ammonire, indurre, insegnare, persuadere, ò muouere gli ascoltanti. M. secondo il Gaet. [g] perche qual si uoglia cosa di queste, che dice il predicatore, ha da essere uerità, ò dirsi come incerta, & dubbiosa, poi che Dio non ha necessario di nostre bugie, per benche altre bugie, che non appertengono alla predicatione, non sono mortali, se non generassero graue scandalo.

SE ha predicato cose inutili, quali sono molte questioni speculatiue di Theologia, & anco di legge Canonica, & ciuile, di poesia, di filosofia, ò de fatti Romani, & cose simili. contra quel, che dice il Redentore, *Predicate Euangelium*. [h] M. almeno quando auuertendo à quello, fu notabilmente souerchio [i].

SE ha predicato per laude, & gloria humana, ponendo in quella l'ultimo fine, ò per danari, uolendoli per prezzo della predicatione, ò fatica. M. & ueniale, se principalmente ha predicato per gloria, ò danari, però senza ponere il suo ultimo fine in quello, ne uolerli per prezzo, anchor che non è peccato, ancho ueniale farlo principalmente per quel, che deue, & secondariamente 142

[a] Ca excommunicamus. § Quia uero de hæretic.

[b] Panor. in ca. Inter cætera de offic. ord.

[c] Iuxta glos. solennem. cap. Peruenit. 95. dist.

[d] In d. ca. Excōmunicamus. §. Quia uero. ubi Panor. declarat.

[e] In 3[a]. parte. q. 64. artic. 6. & 2[a]. 2[e]. q. 167 art. 1.

[f] In summa uer. Prędicatorum pctā. in princ & Tomo. 3. de usu spiritualiū q. 8.

[g] In summa uerb. prædicatorum peccata.

[h] Marci. 16.

[i] Per Prædicta supra ca. 11. nu. 4.

condariamente per quest'altro referito à buon fine di sustentatione, maggior auttorità, ò utile, secondo la intentione del medesimo Gaet. [a] alquanto riformata per il sopradetto [b], & nè i luochi allegati, quantunque di molto maggior merito appresso Iddio, & maggior gloria del Vangelo, è predicare puramente per Dio, per quel, che hauemo detto in quel [c] luoco.

[a] In d.uerb. prædicatorum.
[b] Ca.22.nu.19.
[c] In ca.inter uerba. 11.q.3.num.236.

Se ha interposto fauole alle parole d'Iddio, & cose di burle, che prouocano à ridere, per dilettare à gli ascoltanti, communemente è peccato, perche non si deue fare per riuerenza della parola d'Iddio, secondo S. Ant. [d] & il Gaet. [e] ma non è communemente mortale, secondo i [f] medesimi.

[d] 3ª. part.tit.18.capit. 4.
[e] 2ª. 2ª. q.64.art.1.
[f] In d.uerb.prędicatorum.

841 Se essendo religioso, ha diffamato nelle sue prediche i prelati ecclesiastici, & sacerdoti, maggiormente, per fare cosa grata a i laici, che communemente li sono contrarij. [g] M. [h] perche non è utile à quelli, & dannifica, & scandaliza gli ecclesiastici, & diminuisce la riuerenza, & diuotione de i laici, circa i sacramenti, che i Chierici li consacrano, & ministrano. Il medesimo se ha distratto il popolo, di andare alle sue chiese parrocchiali, si intende il detrahere, secondo la glosa, [i] quando detrahe nominatamente, ò per tali circolloquij, che tengono uoce de proprij nomi perche in generale nó gli è uietato toccare i uitij de i prelati, con questo che il facciano con destrezza, & con parole & ragioni, che non scandalizano. Et per benche la Clementina parli de i predicatori che sono religiosi, perche piu uolte peccano in quello, però il medesimo si ha da dire de i secolari, quanto al peccare, anchor che non quanto alle pene poste in quello. [k] Per tutto questo fa quel che Papa Leone decimo nel Concilio Lateranense [l] uietò a i predicatori, che non predichino nelle sue prediche al popolo miracoli falsi, ò incerti, ne profetie che non siano approuate per la sacra scrittura, ne si auezzino diffamare i Prelati della Chiesa, & facendo il contrario, oltre le pene, che per quello incorrono, secondo la legge, incorrono in sentenza di scommunicatione, della quale non possono essere assoluti, eccetto per il Papa solamente nell'articolo della morte, & lo allega il [m] Gaet.

[g] Ca.Laicos.2.q.7.
[h] Clem.1.§.Quibus de priuil.
[i] Ibidem uerb. Detrahant.
[k] Arg gl.Clem.1.de rescript.uerb. Præsidentes.adiuncto tex. in .l. interpretatione ff.de pœnis.
[l] Sess. 11.

Se essendo religioso, ha distratto nelle sue prediche i secolari da pagar le decime. M. è scommunicato, come si dirà appresso [n].

[m] In summa.uerb. Excõmunicatio. ca. 18. in fin.
[n] Clem. cupientes, de pœni.

COME SI HA DA PASSARE IL CONFESSORE col penitente, doppo che harà detto quel, che si ricorda de suoi peccati. Capitolo XXVI.

SOMMARIO PRIMO DEL CAP. XXVI.

1 *Confessore insegna al penitente, che ha confessato, questo: & questo, essorta chi à questo & chi à quello, &c. uno di questi lo da all'altro non dica niente &c.*

2 *Facciali far questo in cinque casi.*

2 *Penitente confessato, prima che s'assolua facciasi questo.*

3 *Non giudica facilmente il confessore, il peccato essere mortale, che, farà in dubbio, che non assolua, senon uuole far quello, che è necessario.*

4 *Che farà quando il penitente tiene opinione contraria alla sua. Et quando dubitano tutti due, che dirà à chi ha da restituire, & à chi altra uolta, promisse di restituire, & non ha restituito 5.*

6 *Che farà nell'Assolutione de' peccati riseruati con una breue solutione.*

6 *Peccato riseruato à chi, & come si confessarà, & assoluerà.*

7 *Assolutione della scommunica preceda quella de i peccati prima di quella faccia questo.*

8 *Nel assoluere facciali nudar la spalla & battali in quella con tal salmo, tal Prece, &c. se non è donna & se non quando &c.*

7 *Scommunicato che farà per esser assolto.*

8 *Guardaßi questa forma. se non quando &c. 9.*

10 *Assoluasi il penitente d'ogni scommunica maggiore & minore così.*

8. *Assolutione della scommunica che si fa, facciasi in questa forma. & dell'altra in questa 10.*

11 *Assolutione de' peccati in questa forma, benche per la sustantiale di quella basta meno: non s'aggionga queste clausule.*

12 *Assolutione conditionale non si faccia, ne à peccato ne à scommunica, se non questa, & questa.*

13 *Assolutione de' peccati, censure & irregularità, fatta per chi poteua assoluere il penitente & tutto quello che era incorso, se si estende à tutti i casi, obliti, &c.*

Assolu-

14 *Assolutione di scommunicatione, ò caso riseruato se si fece per chi non poteua farsi; che se farà? & se si potrà fare de i peccati in assentia.*

1. DOPPO che il penitente harà detto quel, che si ricorda de suoi peccati, deue il confessore (come ho detto in altra parte), [a] insegnare la uerità delle cose, nelle quali ha errato, in pensare che è peccato, quel, che non è peccato, ò che non è M. quel, che pensaua che era tale, & non era, ò che il ueniale era mortale, ò che il mortale era ueniale, principalmente in quelli che era obligato à sapere, & ancho insegnarli, se uede che erra quanto alle censure ecclesiastiche, [b] & conforme alle qualità diuerse de i penitenti. L'uno essortarà à maggiore contritione de suoi peccati. L'altro consolarà all'altro persuadere la humiltà, & modestia, all'altro speranza in Dio, l'altro lodarlo, per hauer fatta buona diligenza, in ricordarsi de suoi peccati, & confessarli per buon ordine, & indurlo à rendere gratie à colui, dal quale tutti i beni scaturiscono, & se il penitente è dotto, & diligente, maggiormente Chierico, che si confessa, & celebra spesso, ò non li dica nulla, ò solo, che non è necessario à esso predicarli, che sa, che piu pecca, che l'altro, essendo il medesimo peccato, & che esso è il sole, & la luce &c. & per questo si deue guardare piu &c. come l'ho detto piu ampiamente al-

2. troue, [c] & doppo ò auanti di questo, & doppo, ò auanti che lo harà interrogato di quello, che li pare essere necessario, faccia li concludere la confessione, dicendo, che ha peccato in quei peccati, & altri molti, che non si ricorda, con pensieri, parole, & opere, & per lasciare di far quello, che doueua, & farli, che propongbi mai piu peccare con la gratia d'Iddio. M. & faccialo dolere de suoi peccati, & che proponghi euitarli, come si è detto. [d] Ma non li faccia far uoto, ne giuramento, ne promissione di quello, ne che farà tale, & tale cosa, che gli è commandata, perche basta, che proponghi, è dica, che la farà, se la legge non commanda espressamente, che auanti faccia alcuna cosa, come commanda, che lo scommunicato per offesa manifesta, ò debito sodisfaccia auanti che l'assolua, [e] & che l'incendiario in giusto, ò colui, che l'ha commandato, ò consegliò prima sodisfaccia, come potrà, & giura di non porre piu fuoco, [f] &

[a] In princ. cap. 1. de pœnit. d. 6. nu. 50.

[b] Per princ. ca. 1. de pœn. d. 6. & quæ ibi tradimus. facit. cap. Omnis. §. sacerdos de pœnit. & remiss.

[c] In princ. cap. 1. de pœnit. d. 6. a nu. 52.

[d] In ca. 1. num. 12.

[e] Ca. Ex parte. & ca. cum olim. de uerb. signifi. cap. Solet. de sen. excom. lib. 6.

[f] Ca. Pessimam. 23. q. 8.

[a] Ca. Si quis membrorum ea causa & quæit.
[b] Ca Super eo. de raptoribus.

ancho colui, che taglia membro [a], & il manifesto ladrone, ò
uiolatore di chiese, auanti ha da sodisfare secondo la sua facoltà,
ò dare pegno, ò pieggiaria di quello, [b]. & l'usuriao publico
non deue essere assoluto, ne riceuuto alla confessione, se auanti
non restituisce, ò dona idonea pieggiaria, [c]. & colui, che publi
camente ha fatto notabile ingiuria alle persone ecclesiastiche;
non deue essere ammesso alla communione, per insino che auan
ti non [d] sodisfaccia.

[c] Cap. Quanquam. uers. Nullus. de usur. lib. 6.
[d] Ca. Quisquis inuetus fuerit. 17. q. 4.

E da notare ancho, che il confessore non ha da giudicare fa 3
cilmente per peccato mortale quello, che non sa certo essere ta
le. oue l'opinioni sono diuerse, perche non leghi il peniten-
te, poi che non è obligato à determinare di tutti i peccati, che
ascolta, se sono, ò non sono mortali, ma solamente di quelli,
che chiaramente consta, che sono tali. De gli altri basta, che
dubiti, & se consegli con dotti, ò che il medesimo li studij, &
dica al penitente, che doppo torni à esso, & se questo non può
far tanto presto, assoluilo, incaricandoli, che in quel dubbio
si consegli con tale & tal dotto in spetie, & dotti in genere & che
faccia quello, che da quelli egli sarà consigliato, che il penitente
che stà apparecchiato per far il sopradetto, sta sufficientemente
contrito per potere assoluer lo, se non tiene altra cosa, che repu
gni à [e] quella.

[e] Ange. uerb. Confessio. 4. §. 3. & 4. Syluest. uerb. confessor. 3. §. 10.

Se colui, che si confessa, dice, che non puo, ò che non 4
uuol fare questo, ò quello, che senza dubbio di necessità è obli
gato, come è restituire quel di altri, lasciar l'odio mortale, la
concubina, ò altra cosa simile; in nissuna maniera lo assolua.
Perche senza dubbio peccarebbe mortalméte, come è detto di [f] so
pra, & se fra se i dottori sono contrarij, & il confessor tiene una
oppinione, & il penitente tiene il contrario, se il confessore tie
ne chiara, & demostratiua ragione della sua opinione, lo deue
dire al penitente, il qual anchorche non sia obligato à credere al
confessore, deue alla sua dimostratiua, & insolubile ragione, &
per questo se non uuol mutar la sua opinione il penitente, il con
fessore non deue assoluerlo, però se il confessore non tiene tanto
chiara, & insolubil ragione, & solo crede per ragioni proua-
bili, ò dubita, ò uede, che il penitente con alcuna ragione si ac-
costa all'opinione d'alcun dottore notabile; deue lasciarlo alla sua
conscienza, & assoluerlo, come doppo d'Adr. [g] l'ho detto al
troue [h] senza distinguere, & fare differenza fra il proprio par-
rocchiano,

[f] Supra. cap. preceden. nu. 93. in fine.
[g] In 4. de cōfessio. q. 5. dub. 7 col. 5.
[h] In cap. Si quis augens. de pœni. d. 7. num. 66.

rocchiano, ò Rettore, che è obligato à confessarlo & gli altri confessori, ancorche possino, non sono obligati confessarlo. Ne anco Adria. lo distinse. Dica come li piace Goffredo referito per S.
5 Anto. [a] & è da notare, che quando si tratta, se è, ò non è peccato. M. in dubbio deue il confessor eleggere, & anco il penitente, la parte più sicura, però quando è, se è, ò non è obligato fare tal cosa, ò darla, ò di patire pena, il confessore ha da eleggere l'opinione piu benigna. [b] Habbiamo detto in dubbio perche se il confessore, ò il penitente crede essere uera la sua parte, non dubitano, come ho detto [c] altroue.

[a] 3. Parte. tit. 17. cap. 20. §. 2.

[b] Ang. & Syl. ubi supra.

[c] In d. cap. Si quis autem. à num. 9.

Se lo troua obligato ad alcuna restitutione, ò sodisfattione d'alcuni beni corporali, ò di honore, ò di robba l'ha da indurre, che tenghi propósito di restituire, & sodisfare il piu presto, che buonamente potrà, conforme al sopradetto [d], & auuisarlo, che dilatando souerchio torna à peccare. M. & à perder la gratia, che per la confessione, & assolutione ha conseguito, & ancho se nella confessione passata ha promesso di restituire, & non ha restituito, non deue assoluerlo, per insino che non restituisce, se non poche uolte, come è detto di [e] sopra.

[d] Supra in cap. 17. num. 54.

[e] In d. cap. 17. numer. 50.

6 Se il penitente non è scommunicato, ma tiene peccato, per il quale il proprio cõfessor non può assoluerlo, guarda s'il medesimo, che lo confessa, è tal religioso, ò tal secolare, il qual per priuilegij dell'ordine, ò particolar del Papa, ò Nuntio, ò Vescouo lo puo assoluere & se nõ è tale, domandi al penitente, se tiene bolla del Papa che li doni auttorita per quello, & se non la tiene, faccia quel che ho detto altroue, [f] cioè che l'assolua di quei peccati, che puo, & rimettalo, per l'assolutione de i reseruati al superiore al qual confessi solo i reseruati, accio l'assolua da quelli, ò rimetta l'assolutione al primo confessore, ò il penitente per se, ò per altro ottenghi auanti, ò doppo la sua confessione, commissione dal suo superiore secreta, à bocca, ò scritta al confessore, che l'assolua da que i peccati, ò perche questo modo è pericoloso per manifestarsi il peccato fuora della confessione, è meglio, che il confessore per se, ò per altro, ò à bocca, ò scritto cerchi facultà al superiore, accio possa assoluer una persona in generale, non nominando niuno in spetie, quale ha confessato un peccato, l'assolutione del quale è reseruata à esso.

[f] In cap. Considerет. §. Cautus. nu. 10. de pœni. dist.

7 Se non tiene peccato, che sia riseruato, ò il confessore, ò

penitente tiene facoltà per l'assolutione, però sta in alcuna scommunica, lo ha d'assoluere da quella, se tiene auttorità, auanti che l'assolui da i peccati, altramente peccarebbe. M. & sarebbe un gran sacrilegio, come habbiamo detto altroue, [a] doppo di Palud. contra [b] Ang. [c] ilqual segue Monal. Ancorche Ricar. [d] che l'allega in suo fauore, tiene al nostro giudicio contra lui dato, che l'assolutione de i peccati se si donasse, ualerebbe nel modo, che è detto di sopra, [e] & se non tiene tal potestà, non l'assolua da i peccati, in nessun modo, per insino che non è assoluto dalla scommunicatione, da chi tiene auttorità ò facoltà per quella.

TROVANDOSI con auttorità di assoluerlo, ha da guardar quel, che hauemo detto altroue [f]. Primamente l'ha da far giurare di obedire al commandamento della Chiesa [g]. secondo l'ha da far sodisfare alla parte, se l'offesa, ò il debito è manifesto [h], ò le spese, se la contumacia è tale [i], & questo se si può, & se non, che doni pegno ò pieggiaria per quello, & se anco non puo questo, almeno giuri di sodisfar il piu presto, che potrà però al presente aggiongiamo, che quantunque questa distintione di debito, offesa, ò contumacia notoria & dubbiosa habbia luoco nel foro esteriore, però non l'ha nello interiore, se non solamente se sa, ò non, che è debitor, ò che ha offeso, ò quanto, ò come, ò à chi ha da pagare perche in questo foro cessano le presontioni, & quello che confessa il penitente; per certo tiene luoco di manifesto, secondo tutti [k], ch'è assai cotidiano in prattica, & poche uolte in teorica.

TERTIO lo ha da far spogliar della spalla, & dicendo il sal 8
mo, *Miserere mei deus* ò un'altro de i salmi Penitentiali, & batterlo à ogni uerso con una bacchetta, corda, ò disciplina, & doppo di *Gloria patri, &c. Sicut erat etc.* dica *Kyrie eleyson. Christe eleyson, Kyrie eleyson. Pater noster, etc. Et ne nos inducas, etc. Saluum fac seruum tuum. etc. Deus meus sperantem in te. Esto ei domine, turris fortitudinis. A facie inimici. Nihil proficiat inimicus in eo. Et filius iniquitatis non apponat nocere ei. Domine exaudi orationem meam. Dominus uobiscum. Oremus. Deus, cui proprium est misereri semper, et parcere, suscipe deprecationem meam, et hunc famulum tuum, quem excommunicationis sententia ligatum tenet miseratio tuæ pietatis absoluat. Per Christum dominum nostrum. Amen.* & doppo l'assolua, dicendo. *Auctoritate*

[a] In d. cap. Consideret. §. Caut⁹. numer. 24.
[b] In 4. d. 17. q. 1. col. 4. arg. cap. Si celebrat. de cleri c. excommun. & cap. Sacris de ijs quę ui.
[c] Verbo confessio. 5. §. 10
[d] In 4. d. 18. art. 8. q. 5.
[e] In cap. 9. num. 3.
[f] In ca. 1. in princ. de pœn. d. 6. numer. 54.
[g] Cap. Ex tenore. cap. De cætero. de sententia excommunicatio.
[h] Cap. Ex parte de uerb. significat. & cap. Solet. de senté. excommun. lib. 6.
[i] Ca. Venerabilius. §. porrò. de sentẽ. excommun. lib. 6.
[k] Cap Tua & cap. is qui. desponsa.

tate omnipotentis dei, & beatorum Apostolorum Petri, & Pauli, mihi commissa, absoluo te à uinculo excommunicationis, quam incurristi, propter hanc, uel illam causam, et restituo te sacramentis ecclesiæ, et communioni fidelium. In nomine Patris, et Filij, et Spiritus sancti. Amen. [a] & se sarà ligato di molte scommunicationi per casi diuersi, s'hanno da esprimer tutti nell'assolutione, secondo tutti, quantunque al nostro giudicio basta tener intentione d'assoluerlo di tutti, & comprenderli nelle sue parole, & di altra maniera non restarebbe assoluto, se per solo una cosa è incorso molte uolte nella censura, basta che dica, *Toties quoties, eandem incurristi.* Perche subito diremo, che è bene che il confessore assolua il penitente d'ogni scommunica conditionalmente, se, & in quanto è necessario: & può benche non lo ueda incorso in alcuna, per più forte ragione sarà bene che l'assolua anco d'ogni altra escommunicatione, se, & in quanto puote: se lo troua in corsò in alcuna, della quale particolarmente l'assolua.

9 DATO che il modo sopradetto regolarmente deue guardarsi nell'assolutione dello scommunicato, quando bonamente si può però ancor che non si osserui, uale l'assolutione, ancho fatta con sole parole semplici, & dicendo. *Ego te absoluo ab excommunicatione, uel rebenedico te*, ò qual si uoglia altra parola, che significa altrotanto, con intentione di assoluerlo [b] con quella come ho detto in quel luoco, [c] oue aggiongêmo [d], che non deue fare spogliar le spalle alle donne, ne all'huomo, quando si confessa in publico, ò quando occorre alcuno altro impedimento, ò giusto respetto, perche nissuna legge commanda, che si spogli, & doppo habbiamo posto quattro dichiarationi, [e] & delle quali una è cotidiana, che le dette quattro cose non si hanno da guardare quando la scommunicatione non è certa, & l'assolutione si fa à cautela, come al presente si dirà, & anco aggiongêmmo che Papa Leone decimo concesse a i frati minori, che quando nel foro della conscienza assolueno li scommunicati non siano obligati à batter col [f] salmo.

10 SE il penitente non si ricorda, che è scommunicato, donili il confessore la sua penitenza auanti dell'assolutione, secondo la glo. singolare, [g] che quantunque sia ben fatto, però non è necessario, perche tanto uale, & è tanto sacramentale quella, che si da doppo, quanto quella, che si dona auanti, come ho detto altroue [h], è doppo l'assolua primo della scommunicatio-

[a] Cap. A nobis. 2. de senten. excõ. & tradit. Anto. 3. par te. tit. 24. cap. 77. §. 1. quẽ sequuntur alij.

[b] Sylu. uerb. Absolutio. 5. §. 2.

[c] In d. cap. 1. in princ. de pœn. d. 6. num. 56.

[d] Num. 55.

[e] A num. 60.

[f] Compend. priuile. uerb. absolutio. 1. quo ad seculares. num. 14.

[g] In Clemen. Dudum §. Statuimus. uerb. Audite de sepultur.

[h] In d. ca. in princi. nu. 31. [illegible] Cancel. 2. pars. fol. 103.

ne minore, nella qual può esser incorso, per participar con alcuno scommunicato di scommunicatione maggiore, ò per altra causa, che non lo sa, & anco della maggiore à cautela, & anco delle interdette, & suspensione di questa maniera. *Si teneris aliquo uinculo excommunicationis maioris uel minoris, suspensionis, uel interdicti, à quibus te possum absoluere, absoluo te, si et quatenus possum*, & anco è bene, ma non è necessario aggiungere, *restituo te sacramentis ecclesiæ, & communioni fidelium*, secondo Gerson, [a] & l'opinione di tutti, perche colui, ch'è assoluto di se è restituito, & all'hora l'assolua da i peccati, dicendo, *Misereatur tui, &c. Dominus noster Iesus Christus te absoluat, et ego auctoritate ipsius, qua fungor, te absoluo ab omnibus peccatis tuis. In nomine patris, et filij, etc. Paßio domini nostri Iesu Christi, & merita Beatæ Mariæ semper uirginis, et omnium sanctorum, et quicquid boni feceris, et mali patieris, sint tibi in remißionem peccatorum tuorum, augumentum gratiæ, et præmium uitæ æternæ.* Non uolemo però dire, che tutte queste parole siano di sustantia dell'assolutione, perche le sustantiali, e necessarie non sono piu, che *Absoluo te*, come ho detto in altra parte [b], & si raccoglie da S. Tho. & suo Comment. [c] è dal Concilio [d] Fiorent. perche quelle, che precedeno l'assolutione, sono deprecatiue, & quelle che seguono, impongono per penitenza tutte le fatiche, & buone opre, ch'è di grand'effetto, come ho detto di sopra [e], & in altra parte [f], doppò di S. Tho. [g] altre molte parole aggiongono alcuni, che non solamente sono souerchie ma pericolose, quali son quelle, *De quibus es contritus*, perche l'assolutione non solamente si stende a i peccati contriti, ma anco à quelli che paiono contriti: acciò non sia obligato à confessarli il penitente un'altra uolta & anco comprende gli attriti di certa spetie, per effetto di perdonarli, come è detto di sopra, [h] & perche potrebbe causar scrupuli, come dicemmo altroue [i], oue anco dicemmo [k], come si ha da intendere una determinatione di Gio. Gers. per esser uera. 11

12 Anco auuisiammo quel, che altroue [l] hauemo detto, cioè che non deue assoluer con conditione di futuro dalla scommunicatione, & meno da i peccati, dicendo. Io t'assoluo da tal scommunicatione, ò da tuoi peccati con conditione, se tale, ò tal cosa farai, ò sodisfarai, perche tal' assolutione, ò non uale, ò almeno non fa il suo effetto, per insino che la conditione non si compisca [m]. & perche quantunque

[a] In 2. part. tract. de excommun. & eius absolutio.
[b] In d. princ. à nu mer. 9
[c] 3. Parte. quæst. 84. art. 3.
[d] In Decreto Eug. §. Quartum.
[e] In cap. 3. nu. 4.
[f] In d. cap. 1. nu. 36. & 52.
[g] Quodlib. 3. numer. 8.
[h] Cap. 1. nu. 40.
[i] In dict. cap. 1. in princ. num. 31.
[k] Numer. 27.
[l] In d. princi. numer. 62.
[m] Ca. Si pro te. de rescrip. l Cedere diẽ ff. de uerb. signifi.

tunque cominciasse hauer effetto doppo compita la conditione, come dicemmo in quel luoco [a], però sarebbe male, chi senza alcuna gran causa assoluesse così, à benche ben potrebbe porre conditione di preterito, che non suspende l'atto, [b] come dicendo, se hai fatto, ò se hai compito tal cosa, io t'assoluo, come diciamo, Se tu non sei battezato, io ti battizo, [c] è se il superiore, perche non sta sempre presente, darà facoltà all'inferiori, che assoluino da i casi à esso riseruati con conditione che si tornino à confessar con esso, quando starà presente deue il confessore manifestar la conditione al penitente, & se non l'accetta, non deue confessarlo, se auanti la confessione gli l'ha detto, ne assoluerlo da i riseruati, se doppò la confessione gli l'ha detto, & si consente all'assolutione, ual tanto, che quantunque doppò il penitente non si confessa al superiore, non lascia di ualere, ma commette nuouo peccato. M.

[a] Num. 65.

[b] .l. Cum ad praesens. ff. Si cert. petatur.

[c] Ca. 2. de baptismo.

13 •Et è da notare, che se un confessore haueua autorità di assoluere da ogni scommunicatione, & casi, & il penitente si scordò confessare alcuni casi reseruati, ò che haueuano congionta la scommunicatione, & il confessore l'ha assoluto con intentione di assoluerlo da quelli, & da gli altri, sarebbe tanto assoluto da quelli che quantunque doppò il penitente confessasse quei peccati, uenendoli a memoria, come è obligato ad altro, che non hauesse potestà per quelli, potrebbe assoluerlo da quelli, perche gia non sono reseruati, ne hanno congionta scommunicatione, ma restano solamente peccati semplici, come ho detto in altra parte. [d] Allegando il suo particolare, oue lo disse Palud. [e] che nissuno l'allega, quantunque allegando generalmente, lo seguono. S. Ant. Angel. Syl. Gabri. & Adria. ne i luochi, che allegano in quel luoco, [f] & per questo colui, che si fa assoluer dal Papa, ò da legati, ò da chi tiene autorità apostolica, per Giubileo, ò per altra uia, fa prudentemente in farsi assoluere da tutte le scommunicationi, & peccati scordati, è che si dispensi da ogni irregolarità, perche se doppo se li ricorda, non è obligato ad andare à quelli, dato che sia obligato à confessare il peccato. se è mortale, il che deueno notare i religiosi, che nelle uisitationi i superiori l'assoluono dalle irregolarità, & altre censure, perche doppo li uiene alcuna censura alla memoria ò à sua notitia non sono obligati à cercare assolutione da quelli, ma gli basta confessare i peccati, quali gia non sono reseruati [g] ne' ligati con scommunicatione.

[d] In d. cap. 1. §. Cautus nu. 5. & in cap. 1. in prin. numer. 70. de poeni. dist. 5.

[e] .f. In 4. d. 18. q. 5. col. penul.

[f] In d. §. Cautus.

[g] Ang. uerb. confessio. 1. §. 12 Rossel uer. confessio. 2. §. 9. Syluest. uerb. confessio. 1. q. 4.

Se ha assoluto alcuno da scommunicatione, ò caso riseruato, 24
del qual non poteua, deue faticarsi di ottener potestà di farlo, & doppo assoluerlo da quella in presentia, si puo hauerlo, & se non in absentia, dalla scommunicatione, quando li piacerà & dal peccato riseruato, quando li parrà stare in gratia, & se non puo ottener tal potestà, è obligato à dire à colui che s'è confessato, se lo conosce, ò puo hauer la sua presentia, che si faccia assoluer da tal caso, ò peccato, che esso non puo assoluerlo, come ho detto in altra parte, [a] però non mi par bene quello del direttorio, [b] cioè che ottenuto che ha potestà di assoluere; torni à chiamar il penitente, e finghi cautelatamente, che uuol interrogarlo di alcun peccato, che si hauea confessato, per informarsi meglio è d'alcuni altri peccati, se doppo ne ha commessi, & assoluerlo di tutti, perche poche uolte si puo fare questo senza scandalo, e perche non puo quello assoluerlo da quel peccato, e de gli altri, se non confessasse integramente di tutti, senza quelle [c] fintioni.

[a] In princi. cap. 1. num. 60. de pœni. d. 6.
[b] Lib. 1. tit. 15. §. 243.
[c] Cap. Omnis. de pœnitent. & remiss.

CHE, ET QVANTA PENITENZA HA DA imporre il confessor al penitente.

SOMMARIO SECONDO DEL CAP. XXVI.

15 *Penitentia giusta si debbe dare al peccatore, quella, che non è tale perche si dice falsa, dare una picciola necessaria, et una grande non necessaria, se è buono.*
16 *Giusta penitentia che, solo Dio sa quale è giusta.*
16. 17. *Penitentia di sette anni non si debbe per ogni peccato mortale nel foro interiore, contra la commune, con S. Tho.*
18 *Penitentia si lascia ad arbitrio del confessore, non per questo effetto se non per questo; considera in darla questo, et questo.*
18 *Penitentia ha da esser conueniente, quale queste non sono.*
19 *Confessore prima che imponga la penitentia al penitente dicali questo et questo: pongali (se la uuole riceuere) all'uso antiquo.*
19 *Indulgentie, à quali penitenti sono utili.*
20 *Penitentia per sodisfare, è differente da quella per uscir della colpa: con esempij.*
20 *Quali di quelle, ò tutte due se sono giuste, il penitente è obligato à riceuere, con la concordia delle opinioni.*

21 Se

15

IRCA questo molte uolte siamo stati interrogati, e mai hauemo risposto con tanta risolutione, che ne sasiasse del tutto, fin al presente, che' diciamo. Primamente che il confessore deue forzarsi d'imporre penitenza giusta al penitente, perche quella che non è tale, la chiama falsa S. Greg. [a] non perche non sia utile ne perche faccia, che l'assolutione non uaglia, se non perche puo ingannare il penitente, dandoli occasione di credere, che compisce con quella. Per il che ha detto il grande Abulense, [b] che il confessore, che impone la penitenza come li uiene alla uolontà senza altra consideratione pecca, anchor che non dechiara, se pecca mortalmente, ò uenialmente, se non quando non li da niuna penitenza. Auuertendo di quello, col qual concorda il Concilio Coloniense, [c] che molto parla sopra questo. Et Adr. [d] ha detto, che non deue il sacerdote perdonare le offese commesse contra Iddio, senza molta discrettione, & penitenza, [e] & altri, [f] che altroue referimmo, [g] che non è segno di uero amico, imporre picciola penitenza, ne di molta prudentia allegrarsi di dare picciola penitenza, & il Concilio Tridentino [h] dichiarò dopoi che questo habbiamo scritto, che i confessori debbino imporre la penitentia che sarà cóueniente & non molto leggiera a' molto graui peccati, se non che participaranno di que' peccati; per lo quale, più si affermamo, in quello, che sempre ne ha parso, che i confessori che à tutti danno una picciola penitentia obligatoria, & un'altra grande uoluntaria, non finiscono con quello che debbono.

16 SECONDO, che quella è penitenza giusta, che non è maggiore, ne minore di quella, che merita, qual basta, compiendola, & non è souerchia per pagare tutta la pena, che per gli peccati confessati deue nel [i] purgatorio.

TERTIO, che solo Iddio sa quale è quella, perche solo esso

[a] Cap. Falsus. de poen. d. 5.
[b] Super. 18. cap. Matthæ. q. 49. circa finem col. 3.
[c] De satisfa. §. ex predictis. fol. 160.
[d] Adrianus. in 4. de clauibus. q. 2. col. 6.
[e] Arg. cap. Si is qui prælatus. 23. q. 4.
[f] Maior in 4. d. 20. col. 3.
[g] In ca. Falsas. numer. 12. de poen. distin. 5.
[h] Sess. 4. sub Iul. 3. cap. 7.
[i] Arg. l. iustitia. ff. de iusti. & iur. & gremi. Greg.

è quel, che sa la pena, che il peccatore deue patire nel purgatorio, per il peccato mortale perdonato per la contritione, & confessione, poi che esso solo intende integramente la grauezza, & quantità del peccato, & la uirtu & qualità della contritione, & la parte, che la sacramentale assolutione li perdona, & il merito sodisfattorio delle opere, così sacramentali, come delle altre che fatte in maggiore, ò minor gratia, con maggiore ò minor deuotione, sono più, ò meno sodisfattorie à meno, *ex opere*, che chiamano *operantis*.

QVARTO, che communemente si dice, che per ogni peccato mortale, secondo i Canoni, deue darsi penitenza di sette anni, allegando per quello Gratiano, [a] e per il che mai noi hauemmo trouato testo (come diciamo in altra parte) [b] anchor che molte glose [c] riceuute lo dicono, & la commune con Host. [d] Palud. [e] & Anto. [f] & ancho lo stile di concedere indulgentie de gli anni, quarantane, e giorni, dati in penitenza assai presuppone questo. Però à noi altri pare il contrario, come parue à S. Tho. [g] & auanti d'esso lo sentì S.Girolamo,[h] per 17
che ne ancho Gratiano dice che la Chiesa ordinò tal penitenza per ogni peccato M. se non che era costume darsi per li molto grandi, [i] & perche si potrebbe dire, che quella penitenza di sette anni, non era per il foro interiore, ma solo per l'esteriore, come il prouammo in altra parte. [k] Oue ancho prouammo, che i 46. Canoni penitentiali, che Host. [l] raccolse appertengono al foro esteriore, & perche pare, che malamente puo darsi penitenza di sette anni per ogni peccato à colui che confessa un migliaio di quelli.

[a] In ca. hoc ipsum. §. 1. 33. q. 2.
[b] In d. cap. Falsas. num. 14.
[c] In d. cap. Hoc. ipsum & glo. cap. Admonere 33. q. 2. & glo. cap. prædicandum. 22. q. 1. &c. Sunt plures. de pœnit. dist. 3.
[d] In summa. de pœnit. & remissionib⁹ §. Qua pœna.
[e] In 4 dist. 10. q. 2.
[f] 3ª. part. tit. 17. capit. 10.
[g] In 4. d. 20. q. 2.
[h] In ca. mensuram de pœn d. 1.
[i] In d. ca. Hoc ipsũ §. 1.
[k] In d. ca. Falsas numer. 14.
[l] In d. §. Qua pœna.

QVINTO, che la quantità, & qualità della giusta penitenza al presente, & sempre si lascia, & lasciaua per legge commune ad arbitrio del discreto confessore, [m] non come alcuni malamente hanno inteso [n] per effetto che il penitente faccia la penitenza, che se li darà à suo arbitrio, grande, ò picciola sia libero da tutta la pena del purgatorio, perche questo è falso, secondo il Maestro & la commune, [o] come in altra parte lo prouammo. [p] Ne anco per effetto che il penitente sia obligato à riceuere quella che li darà il confessore à suo arbitrio, per il sopradetto, & in altra parte detto. [q] Però per effetto del quale i negotij dell'anima si facciano mediocremente quanto à questo mondo, & all'altro.

[m] Per d. ca. Mensuram & ca Deus qui de pœn. & remis. & ca. Tempora. 26. q. 7
[n] .s. glo. in d. ca. Mẽsuram. & Pan. in c. Deus qui de pœn. nu. 4. & Anto. Burg. in ca. 2. de emptio.
[o] In 4. d. 20.
[p] In d. ca Mensurã. & ca. Deus qui. & in §. In. Leuitico de pœn. d. 1.
[q] Infra eo. ca nu. 20

18 Sesto che il confessore in tassare la penitenza, deue considerare la grauezza del peccato, la grandezza, & mancamento della contritione, la qualità del penitente, se era robusto, ò fiacco, giouane, ò uecchio, auuezzo à fare penitenza, ò non, & se li pare, che rifiuterà la gran penitenza, ò non la compirà, ancor che l'accetti, & se egli è ricco, ò pouero, che ha da faticare, acciò non li imponga penitenza non conueniente qual sarebbe quella di dare elemosina al pouero, & il digiuno al fatigatore continuo, austerità grande di persona al ricco, & di alto stato, quale è quella che si da alla donna, figliuolo, schiauo, ò creato, tal che non puo compirla, senza mancare notabilmente al seruitio del marito, padre, Signore, ò padrone, ò senza pericolo di caduta spirituale, ò di scoprire il peccato secreto, secondo la intentione di S. Anto. [a] qual è la peregrinatione per le donne, alle quali non conuiene andare in quel luoco, secondo [b] Host. maggiormente senza i loro mariti, ne auco molto con quelli, poiche possono uisitare spiritualmente i santi stando nelle sue case, [c] quale è quella di pane, & acqua, & stare solo al melanconico scrupuloso. Et quella di dire molti offitij à quelli, che tengono grande occupatione di leggere, ò altri, come [d] altroue dicemmo in altri simili casi.

[a] 3ª. parte. tit. 17 c. 10. §. 10.
[b] In cap. Mulieres. de sentent. excommunic.
[c] Maior. in 4. d. 17. q. 2.
[d] In ca. Consideret. § Ponat. nu. 4. & 8. de pœn. d. 5.

19 Settimo che il confessore deue dire al penitente, che solo Iddio sa la penitenza giusta, che à esso dourebbe darsi, & che i timorosi d'Iddio, & desiosi di euitare le pene dell'altra uita, soleuano anticamente fare sette anni di penitenza per ogni peccato mortale assai grande, parendoli, che la tanta lunga pena era necessaria per purgare del tutto una grande offesa. Et acciò non si scandalizi, se li pone à esso tanto grande, però che gli la darà, se lui uuole, & si risponde, che uuole, & li pare, che la compirà, impongali quella, che li pare communemente; atteso, & pesato quel, che si contiene ne i detti Canoni penitentiali, perche (come dice il Concilio Coloniense [e]) gia che non si può sperare, che la gente communemente uoglia tornare à pigliare le penitenze antiche, sarebbe gran bene, che alcuni tornassero à quelle, & ancho perche le indulgentie antiche, & ancho le moderne, che si danno di giorni, anni, & quarantane, communemente parlano delle in gionte in penitenza, & per questo se non si trouano imposte, non si perdonano in quelle per il detto altroue, [f] Et perche in quel luoco habbiamo tenuto, &

[e] Vbi supra.
[f] In. §. In Leuitico de pœn d. 1. not. 11 à num. 12.

fortificammo la opinione di Adr. & Gaet. cioè, che non guadagna il penitente per indulgentie se non ha remissione della pena della penitenza, che li fu data, & accettata, ò quella che teneua in proposito fermo, di fare in questa uita, si per la indulgentia non se li perdonaua, & communemente i penitenti, che hanno molto peccato, non concepeno proposito di fare tanta penitenza se non la dona il confessore, che è nuoua, & molto santa & molto utile consideratione, per guadagnare gran merito per il buono proposito, & gran remissione per le indulgentie, & Giubilei.

OTTAVO che se il penitente non uuol, che se li doni tan- 20
to grande, diminuiscala quanto esso uorrà, dechiarandoli la pena dell'altro mondo, secondo i Parigini, [a] & ancho sarà bene dirli che se non dice la penitenza, ò digiuna quei giorni, che esso li dechiara, la dica, ò digiuni in un'altro giorno, & che possa commutarsela per fare elemosine, perche quanto si uoglia che un sia gran peccatore, mai se li ha da dare penitenza che egli non uoglia compire, come ho concluso altroue, [b] non è obligato di precetto ad accettare penitenza che ecceda un Pater noster, secondo Host. [c] ne ancho un pater noster, secondo Gaeta. [d] Dica (come li piace) Palud. [e] Basta come ho detto di so-
pra. [f] che tenghi proposito di sodisfare à Dio in questo mondo 21
ò nel purgatorio per poter essere assoluto. Il che intendiamo della penitenza, che si dona per la detta sodisfattione, & non di quella, che si da per cosa necessaria, per uscire da peccato, & colpa confessata, qual è restituire quel d'altri, non tener odio mortale al prossimo, lasciar l'officio, che non può essercitare senza peccato. M. & euitare le conuersationi, & compagnie, che conosce, che lo faranno peccare. M. perche chi queste cose non uuol fare, in nessun modo si può, ne deue assoluere, come ho detto altroue. 8. Ma è questione difficile, se il penitente è obligato di precetto ad accettare la penitentia giusta che il confessore gli commanda: la qual sopra [h] l'habbiamo remessa à questo luogo, & nella impressione passata, ne inclinammo più alla opinione dell'Hostien. [i] & del Panor. [k] a i quali niun Canonista, (che io mi ricorda) contradice; i quali dicono, che non è obligato à tuorre più di uno Pater noster: & Scoto: Gabriel [m] Syl. [n] Gaiet. [o] & Medina [p] sentono che ne anco un Pater noster. Et per sodisfare ad alcu-

[a] Maior. in 4. d. 20. q. 1. col. 3.
[b] In dict. §. ponat. num. 4.
[c] In sum. de pœn. §. & an sit uersicu. quid. de operibus.
[d] Verbo satisfactio.
[e] In 4. d. 17 q. 1. artic. 1.
[f] Supra ca. 3 nu. 2.
[g] In ca. satisfactio. de pœn. d. 3. & d §. ponat, & tangebatur supra.
[h] In ca. 3. nu. 2.
[i] In summa de pœnit. §. Et an sit.
[k] In ca. Significauit de pœn. & remis.
[l] In 4. d. 17.
[m] In 4 d. 16. q. 2.
[n] Verbo confessio. 1. q. 25. & 26.
[o] Opuscul. in q. 2. de satisfactione.
[p] In C. de confessione. fol. 75. qui latè ac deserte hanc partem defendit fol. 99

no, al presente, diciamo primamente, che questa questione, è inutile, (à nostro parere) nella prattica: che crediamo che mai fu, ne sarà penitente tanto duro che uenga à confessarsi che non uoglia riceuere alcuna penitentia: il secondo, che è molto gran segno, che non porta il dolore & ripentimento debito, per essere assoluto, colui, che uiene con proposito di non riceuere alcuna penitenza. Il terzo, che per la sopradetta opinione dell Host. di Scoto & de' suoi sequaci fa, che pare assai duro il dire, che un peccatore, che confessa un million di peccati mortali, è obligato sotto pena di peccato mortale à riceuere tutta la penitentia, che per quelli merita, che se non è obligato à riceuere tutta la penitentia giusta, ne anco sarà obligato à riceuere la metà: ne altra parte alcuna, poi che è tanto giusta la sententia, che condanna à tutta quella che si merita, quanto è quella che condanna à una parte: & così non è piu ragione d'obligarlo à riceuere una parte che l'altra, se non (quando molto) alcun principio di quella, ch'è un Pater noster, ò altra cosa simile, come dice Hostien. Fa anco che pare che non u'è testo ne ragione che concluda che questo tal peccatore sia obligato (sotto pena di peccato mortale) à tenere proposito efficace di sodisfare à Dio, in questa uita per tanti peccati, & per consequente, basta tener proposito di sodisfare, qui, per penitentia, ò indulgentie, ò nel purgatorio per horribile pena. Fa anco che questa opinione, niuno parentato tiene con quella di Lutero, che niega essere necessario sodisfatione alcuna, ne in questo, ne nell'altro mondo, & questa tiene che non solo è necessario la sodisfattione, ma anco il proposito efficace di sodisfare in questo, ò nell'altro mondo: Il quarto dico che per la contraria opinione che tiene Palud. [a] fa che un Concilio [b] dice, che il penitente debbe riceuere la penitentia che il confessore gl'impone: & un'altro [c] che il confessore debbe arbitrare la penitentia: & che tutti i Catolici confessano, che il confessore, come tiene potestà, per assoluere così la tiene per obligare, & che il Concilio Tridentino [d] da per heretico chi lo contradirà piu che il Concilio Lateranense [e] commandò à confessori che non asoluessero i bestemmiatori di Dio, & della sua madre, senza gran penitentia, ad arbitrio del seuero confessore: Il quinto diciamo che il confessore, senza peccato, potria negare l'assolutione à colui che non uolesse accettare la giusta penitentia, & anco che pecca come sopra [f] è detto,

[a] In 4.d.17.q.2.articul. 1.
[b] Ca.omnis.de poenit.
[c] .s Concil. Florent.sub Euge. 4. dum de sacramento poenitentiae agit.
[d] Sess. 4. sub Iul. 3. ca. 8 & ca. no. 15.
[e] Sub Leone 10. session 9. § Ad absoluendum.
[f] Supra.eod.ca.numer. 15.

colui, che senza cagione non gliela da tale: & che il penitente che uuole essere assolto da un confessore, è obligato ad accettare la penitentia che esso gl'impone determinatamente, senza uoler la diminuire. Il sesto che il confessore, al quale pare, che il penitente è asai contrito per lo asoluere, per ueder che tiene proposito di sodisfare à Dio in questo mondo per buone opere, che il medesimo per sua uolunta senza obligarsi à quella, sotto pena di peccato intende fare, & nell'altro, per quella che sua diuina Maestà ordinerà: lo potrà asoluere se uorrà: & uorrà, seguiterà il mio consiglio: perche, pare hauere allhora giusta cagione, di diminuirla, per quello che subito diremo, col quale, & il detto precedente ne pare, che si ponno concordare le opinioni contrarie, senza pregiuditio della uerità, sotto la debita correttione.

NONO, che ò li doni tutta la penitenza giusta, ò gran parte di quella, ò molto poco, ò nulla, deue esortarlo, che proponghi di sodisfare à Dio in questa uità, per buone opere, & fatiche che uolontariamente, & necesariamente harrà da fare, ò soffrire, perche doppò guadagna le indulgentie, & per questo effetto li darà in penitenza, si & in quanto sarà necessario, tutte le opere buone, che farà, facendo bene, ò sofferendo male, & facciale, che da allhora gli ordina tutte per questo effetto, eccetto quelle, che fusse obligato, ò uolesse applicare per sodisfare per altri. Da questo si raccoglieno alcune cause, per le quali il confesore puo diminuire giustamente la penitenza. Vna è non uolere il penitente la giusta. L'altra darli tutte le opere di tutta la sua uita per penitenza. L'altra è conoscere, che il penitente è gran peccatore, e mostra poca contritione, che la gran penitenza lo potrebbe uccidere, come le molte legne al picciolo foco. L'altra ueder gran contritione al penitente, che eccede l'esteriore sodisfattione. [a] L'altra uederlo uecchio, debole, infermo, ò con alcuna qualità, per la quale non potrebbe compirla giusta [b], però sempre deue dirli la giusta, che doueua fare, & che una picciola di questa uita uale più, che una grande dell'altra, & che poi che ha da passar gran fatica in questa uita, che da allhora l'ordina tutte per quest'effetto. Et anco la medesima morte, che ha da patire laquale non solamente aiuterà à sodisfare per i suoi peccati, ma anco per passarli con piu consolatione, ò al meno con manco tristezza. 21

[a] Glo. solenni. d. ca. Mensuram.

[b] Ca. 1. & 2. 26. q. 7

L'altra

L'ALTRA cagione di mutar la penitenza imposta & parerli che il penitente non puo compirla, ò con difficultà, ò pericolo, perche allhora se li può mutare, non solamente colui che gli la donò, ma anco altro confessore, minore di esso, cioè il Vescouo, quella, che li donò il Papa, & il Parrocchiano quella che li donò il Vescouo, secondo la glosa singolare è [a] riceuuta con questo, che habbia alcuna cagione per quella secondo il Cardi. [b] come doppo Detio, l'ho detto altroue [c], & anco senza tornarsi à confessare de i medesimi peccati, per li quali li fu data, i quali colui, che la muta, potrebbe assoluerli, secondo Monald. [d] & anco se fu data per altri, & è necessaria mutarla, per euitar pericolo, infirmità, ò caduta spirituale, & non, si può buonamente ricorrere à esso [e]. Anchorche piu giuridico sarebbe dilatarla all'hora il compimento di quella per insino ad hauer copia di quel che tenesse potestà per mutarla.

[a] Ca. Tempora poenitudinis 26. q. 7.

[b] In Clem. 1. de poen. q. 12.

[c] In cap. At si. de iud. §. 1.

[d] In sūma de poen. §. An possit imponi à non proprio sacerdote. Syl. uer. Cōfessio. 1. §. 17. Rosella. uer. Cōfessio. Sacramentalis. §. 11.

[e] Arg. cap. 1. ut sc. uacant. lib. 6. & ca. Quod non est. de reg. iur. ... p. ...

23 ANCHO si raccoglie dal detto, lo dica come li piace alcuni & di tenere, che per la misericordia d'Iddio, & per le opere obligate per legge diuina, ò humana potiamo sodisfare à Dio la pena, che douemo in purgatorio, & che per consequente il confessore puo dar in penitenza al penitente, che faccia quell'opere per quest'effetto; & esso facendole con questa intentione, sodisfarà al precetto diuino, & humano, che senza quello del confessore l'obligaua à farlo, & cō quello del confessore li sarà tanto utile, come se non hauesse altro obligo, ò poco meno, come doppo il dottiss. Cardi. [f] altroue lo prouammo [g]. Et allhora dechiarò il Concilio Tridentino [h], che son le pene, & percosse, che Dio ci da, riceuendole in patientia, potiamo sotisfare. Di maniera che sopportando le infirmità patientemente, & ancho l'istessa morte naturale, ò uiolenta, la qual noi non potiamo fuggire, sotisfaciamo al misericordiosissimo creatore (ch'è Dio) mediante il merito del nostro Signore GIESV CHRISTO. Ma è uerità che il confessore, che da penitentia d'alcuni giorni di digiuni, ò orationi in dubbio si presume, che li da di quelli a' quali il penitente non è obligato; & per consequente chi desse penitentia ad uno che digiunasse quattro giorni; non sodisfaria digiunando le quattro tempora, ò uigilia obligatoria, secondo tutti, però è uerità, ch'il confessore, che da penitenza d'alcuni giorni di digiuni, ò orationi, in dubbio si prosume, che li doni di quelli, a

[f] f. Cai. de satisfact. q. 1.

[g] In ca. 1. de poeni. d. 7. in princip. à num. 40.

[h] Sess. 4. sub Iul. 3. cap. 9.

i quali il penitente non era obligato; è per consequente che si donasse à uno, che digiunasse quattro giorni, non sodisfarebbè digiunando i quattro tempi, ò uigilie, secondo tutti. Onde 24
ne segue esser assai utile quella clausula, *Quicquid boni operis feceris*, &c. della qual sopra, [a] & altroue [b] parlammo, & habbiamo detto essere utile nella forma dell'assolutione, & più la sua intelligentia bene dechiarata al penitente, come è detto di sopra. Anco si auuisa il confessore, che non consigli al penitente, che lasci l'officio, nel qual fa molti peccati, con pericolo di mettersi in alcuno stato equale, ò maggiore di peccare. M. come sarebbe se il mercante, alqual il suo officio è grande & da occasione di peccare. M. fraudando, li cõsigliasse lasciar il suo officio, & questo li fosse grand'occasione di adulterare, ò rubbare poi che basta fermamente proporre di mai piu fraudar nissuno, & di sodisfar quello, che è obligato, come ho detto altroue [c], però altra cosa si ha da dire dell'officio, che non si puo essercitarsi, senza peccare M. perche si ha da commandare, che il lasci, ancorche da quello pigliasse occasione di più peccare, ne si deue assoluere, se non propone di lasciarlo, come ho detto [d] altroue.

[a] Supra eodẽ. cap. num. 10.

[b] In princ. l. cap. 1. de pœn. d. 6. numer. 36.

[c] In cap. Qualitas. de pœn. d. 5. & Ad. in 4. de sacr. confes. q. 4. col. 23.

[d] In cap. Negotiũ. de pœn. d. 5.

25 Doppo l'assolutione ammoniscalo, che fugga l'occasioni di peccare, che sono le male compagnie, & conuersationi pericolose, & altre cose, che esso sa meglio che nissuno, che sogliono farlo peccare, & conseglilo, che si confessi molte uolte, ascolti le prediche, cerchi à buoni, che facciano orationi per esso, si accompagni con uirtuosi, & ancor che il confessore sappia, che non farà il suo consiglio, non lasci di consigliarlo secondo la opinione di tutti, & colui, che uede, che è molto tentato di alcuno uitio, conseglilo che cerchi aiuto da Dio, & da alcuni santi suoi, che nella uirtu contraria di quel uitio, furono segnalati che l'aiuti à uincer quella tentatione, & guadagnare con la uittoria, che pensi nelle pene dell'inferno, che meritarà: se sarà uinto quanto sono grandi, & perpetue, & contra il nemico, che li porta alla memoria, che doppò potrà far penitenza, per la qual Dio li perdonarà. Pensa è ripensa, quanti muoiono subitamente, in acqua, fuoco, questioni, & altri accidenti, quanti perdono il giudicio con colpi, frenesie & altre cose, che accascano quando meno pensano, & cosi muoiono senza memoria è contritione de suoi peccati. cõ altre cose, che ho detto altroue [e] & à colui che sta molto ligato, cõ alcuno uitio, persuadeli, che propõga

[e] In addit. repe. ca. Quando de consecrat. d. 1. num. 178.

fermamente, & anco alcuna uolta faccia uoto, che se in quello tornerà à peccare, sarà tale, ò tal penitenza, di discipline, digiuni, ò orationi, benche non deue consigliarli, che giuri, ò faccia uoto di non [a] ricascare.

[a] Arg. cap. Clericos de cohabi. cler. & mul.

COME SI HA DA PASSARE IL CONFESSORE con quelli che stanno in articolo di morte.

SOMMARIO TERZO DEL CAP. XXVI.

26 *Qual si dice essere l'articolo della morte.*
31 *Che se il penitente si libera una uolta di quello.*
26 *Tutti i Sacerdoti possono assoluere nell'articolo della morte: osseruando questo & questo. 33. Senza penitentia esteriore consigliandolo questo. 34. Inducendolo à dimandar gli altri Sacramenti.*
27. 28. 29. *Penitente prossimo alla morte, che non parla, ò è senza giuditio di che Sacramento è capace, & s'è in giuditio auuisasi di questo: & se non lo uuole fare non si assolua.*
28 *Non si può assoluer Sacramentalmente chi non si confessa.*
29 *Restitutione debita à poueri, se si puo fare à Chiesa.*
30 *Confessor conceda al penitente, l'indulgentie delle sue bolle.*
31 *Che forma ricerca l'assolutione per uirtù delle bolle: & se si gli da fuora di confessione.*
32 *L'assolutione di censure, per chi si farà al morto, & che gli serue.*
32 *Sepoltura non si dia à questi.*
33. 34. *Chi muore, che farà, di che sarà auuisato: à che indotto.*
33. *& doi seq. Confessore, che auisarà à quello, che muore, à che lo indurrà.*
35 *Se sei buono amico di quello, che muore, fali & digli questo.*

26
OLVI si dice stare nell'articolo di morte, che sta in tal infirmità, ò pericolo, che prouabilmente si crede, che morrà, ò se dubita di quello per li medici, ò per altri prudenti, come di sopra [b], & in altra parte si è detto [c], & in quest'articolo l'infermo può esser assoluto per qual si uoglia semplice sacerdote catolico, che non sia preciso, ò tagliato dal tronco della Chiesa di qual si uoglia scommunicatione, e peccato, quan-

[b] Supra in cap. 2. num. 8. post Pan. cap. Pastoralis. §. Preterea. de offic. ordin.

[c] In 3. part. glo. summæ. de pœnit. d. 5.

to si uoglia enorme, senz'altra licentia, con un'auuiso, come ho
detto altroue [a]. Habbiamo detto sacerdote, perche colui, che
non è sacerdote, anco mancando sacerdote, non puo assoluer
da peccati, secondo la glo. singolare riceuuta [b]. Ne anco dalla
scommunicatione, come il prouammo, & difendemmo altro-
ue [c], con una glo. riceuuta per tutti [d] & per Imol. in altra
parte [e], contra altra glosa, Pan. e Fel. [f] contra S. Ant. [g] Hab 27
biamo detto, cattolico, & non preciso, &c. perche il preciso,
qual è lo scismatico, heretico, ò scommunicato di scommunica-
tione maggiore, interdetto, ò suspeso manifesto, ò denuntiato,
non puo, ancorche non si troui altro, come il prouammo altro
ue [h], con una glo. [i] approuata communemente in quel luo-
co, & per Pan & Prepo. in altra parte [k], contra la glo. d'essa.
Habbiamo detto, con auuiso, cioè che non l'ha da imporre, che
si sana, & non muore si presenti al superiore per li peccati riser-
uati se non tengono congionta scommunicatione, & si tengono
scommunicatione; bisogna presentarsi, perche se cessando l'infir-
mità, non si presentasse al superiore, ricascarebbe nella medesi-
ma scommunicatione [l], ma se la presentia del superiore può
hauersi, & non ui è pericolo in tardare non si deue intromette-
re ne i casi reseruati [m], ne deue assoluerlo di caso alcuno del
processo della Cena, eccetto con la modificatione, che in quel
la si pone, come si dirà appresso, perche incorrerebbe in scom-
municatione Papale, ne ha da dispensar con quello in alcun uoto
se non tiene auttorità, come è detto di [n] sopra.

SE l'infermo ha perduto la parola, udito, & lo intelletto per
frenesia, ò altro accidente, ma auanti dimostrò segni di contri-
tione, in leuar le mani al cielo, batter il petto, dire, *Miserere
mei Deus. Propitius esto mihi peccatori*, ò altre simili parole,
ancor che non hauesse cercato i sacramenti, per esser subito il
suo accidente, & ancora che fusse stato gran peccatore, & osti-
nato per molto tempo in peccato. M. senza confessarsi per mol
ti anni, si deue presumere, che sta contrito, & puo darseli il sa-
cramento della communione [o], & per piu forte ragione quel-
lo della estrema untione, & può assoluerlo da qual si uogli cen-
sura, si è accascato in quelle [p], & concederli le indulgentie,
secondo le gratie, che terrà, come dicemmo in altra [q] parte
contra un Cardinale [r]. Ma in nissuno modo deue darseli l'as 28
solutione sacramentale de i peccati, perche la confessione di quel

[a] In cap. 1. in prin. de pœn. d. 6. a nu. 72. per illum text. & ca. Quem pœnitet. de pœn d. 1. c. Quod superiis, de sent. excom. & cap. Si quis suadente. 17. q. 4. & alia multa.
[b] In ca. Pastoralis. §. Præterea. de offic. ordin.
[c] In d. princ. a numer. 83.
[d] In d. §. præterea.
[e] In .l. 1. col. 3. ff. de publ. iud.
[f] In ca. A nobis. 2. de sent. excom.
[g] 3a. part. tit. 27. ca. 4 cas. 7.
[h] In d. ca 1 in princip a nu. 87.
[i] In cap. Præter. §. Per manus. 32. d.
[k] In ca. Non est de spons.
[l] Ca. Eos. de senten. excom. lib. 6.
[m] Inno. in ca. 1. de sent. excom.
[n] Infra cap. 27. nume r. 74.
[o] Supra ca. 21. numer. 79.
[p] Cap. His qui 26. q. 6.
[q] Ca. A nobis. 2. de sent. excom.
[r] In d. §. In Leuitico. de pœni. d. 1.

li è una parte sustantiale del sacramento della penitenza, senza la qual non può stare, ne esser, come è detto di sopra [a], & in altra parte [b], per il che pecca M. colui che assolue da i peccati, che non ha inteso in confessione, per la diffinitione del sacramento della penitenza, che doppo li moderni [c] habbiamo detto in altra parte, [d] & lo determinò singolarmente Abul. [e] Ancorche un Concilio il contrario dimostri. [f] Ma se fusse stato publico usuraio, pare, che si come non si deue riceuer alla confessione, ne alla sepoltura [g], ne anco alla communione auanti ch'esso, ò suoi heredi restituiscano l'usure, ò promettano, ò diano la cautela commandata per la legge [h], quanto si uoglia c'hauesse mostrato segno di contritione.

29 SE l'infermo non perde la parola, ne il sentimento, deue indurlo à conciper speranza del perdono de suoi peccati, uolontà di confessarli, e uera contritione di quelli à essempio di Dauid, [i] della Maddalena [k] del ladrone, è d'altri, [l], per gli infiniti meriti della passione di GIESV CHRISTO, & per conseguente con molta instantia deue dirli che se è in carico ad alcuno per delitto, ò quasi delitto, per contratto, ò quasi contratto, ò ultima uolontà, che subito restituisca, se buonamente puo farlo, & se non, che lo dechiari, è prouegga il meglio, che potrà, perche il piu presto che sarà possibile, si restituisca, & non parta da questa uita con quello, ò esser condennato nell'altra in perpetuo. [m] Dicali, che si guardi di lasciar la robba d'altri à suoi heredi, ne anco à chiese, per calici, ornamenti, ò fabrica di quelle. Ma lasci li debiti certi a i creditori certi, & l'incerti a i poueri, che sono heredi di quelli [n], & non conseegli quello, che alcuni religiosi, & chierici, cioè che quel, che deueno a i poueri, il donino per le dette cose pie, secondo S. Anto. [o] Anchorche al nostro giudicio si potria anco restituir ad alcune Chiese, è monisteri poueri, non in quanto son chiese, ma in quanto son poueri, & se non uuole disporre in questo di quello, che è obligato, non si deue assoluere, & altramente si, à benche subito non restituisca per il sopradetto [p] con questo che se non confida de suoi heredi la debita essecutione delle restitutioni, lo commetti ad altro, ò altri, de i quali è ragione, che si confida, secondo i medesimi.

30 ANCHO auuisiamo quel, che in altra parte [q] habbiamo detto, cioè che alcuni tengono bolle confessionali, ò altre gratie

[a] Supra in ca. 2.
[b] In glos. summæ. de pœn. d. 5 nu. 14.
[c] Maior. in 4. d. 14.
[d] In ca. Pœnitentia de pœn. d. 3.
[e] Ca. 16. super Mat thæ. q. 49. col 8.
[f] In ca. Is qui. 26. q. 6. in uer. Pœnitentiam. quod non debet intelligi de absolutione peccatorum, sed de alia, de qua glo. ibidem.
[g] Ca. 1. Sub fi. de vsur. lib. 6.
[h] Dict. ca. 1.
[i] 2. Reg. 12.
[k] Luc. 7.
[l] Luc. 23.
[m] Arg ca Peccatū. de reg. iur. lib. 5. & ca. Si res 14. q. 6.
[n] Cap. Cum tu de usu.
[o] 3[a]. part. tit. 10. ca. 1. §. 2.
[p] In ca. 17. nu. 59.
[q] In §. In Leuitico. not. 30. nu. 16.

tie priuilegiatiue, per le quali il Papa non concede per lui medesimo l'indulgentia, ma da auttorità che il confessore gli la conceda, & molte uolte per non intendersi questo, accade, che uno si confessa, & muore con molte bolle, senza conseguire nissuna indulgentia plenaria in uita, ne in morte per quelle. Per tanto il confessor tenghi auuiso di domandar questo a i penitenti cosi sani, come infermi, acciò non perdano tanto bene, & si tengono tali gratie, doppò che il sacerdote lo ha assoluto da i peccati, dica le seguenti parole. *Auctoritate domini nostri Iesu Christi, & Beatorum Apostolorum Petri & Pauli, mihi commissa concedo tibi omnem illam indulgentiam peccatorum tuorum quam possum concedere uirtute tuarum bullarum confeßionalium, uel aliorum priuilegiorum. In nomine patris, & filij, &c.* secondo l'intentione di S. [a] Anto.

31 QVEL, che communemente suol dirsi, & l'ho detto in altra parte, [b] che è necessario guardare la forma della bolla, per guadagnare i perdoni, & indulgentie, se intende quanto à far elimosine, digiuni, & altre cose, per le quali si concedeno, ma non perche il confessore necessariamente habbia da usare nella sua cōcessione parole determinate in quella, per le ragioni, che in altra parte [c] habbiamo detto, & perche niuno originale porta tale, & la forma, che si pone in fine de i trattati impressi, si pone solamente per effetto di insegnare i casi di scommunicatione, delle quali per uirtù di quella bolla si possono assoluere, secondo la mente di tutti. Ma ancho mi pare certo dire, che communemente per uirtù delle bolle niuno puo essere assoluto dalla scommunicatione, se non confessandosi, perche le bolle communemente danno facoltà di eleggere il cōfessore, che possi assoluere &c. Et cosi pare, che ricerchi, che confessandoli, lo assolua, [d] & ancho perche questa potestà di assoluere dalle censure, communemente si da, per preambulo dell'assolutione de i peccati. [e] Habbiamo detto (communemente), perche questo non procede, quando espressamente si dice il contrario in quella, ò tacitamente, dicendo, che può assoluerlo nell'uno, & l'altro foro, & perche questa materia (per l'articolo della morte) non se intende solo quello, nel quale uno muore, ma ancho tutte quelle, nelle quali si teme la morte manifestamente, come è detto di sopra [f] per tanto se l'infermo gia in una tal infirmità usa quella bolla, gia non la può usare un'altra uolta

[a] 3ª. part. tit. 10. ca. 3. §. 5 col. 3.
[b] In d. §. in Leuitico. not. 16.
[c] In repet. d. §. in Leuitico. nota. 30. a num. 6.
[d] Arg. l. In delictis. §. Si detracta. ff. de noxa.
[e] Ca. A nobis. 2. de sent. excom.
[f] Supra eo. ca. nu. 20. & melius cap. 2. num. 8.

in un'altra infirmità, perche il suo officio è finito, e spirato, se non quando in quella dicesse, & caso che non muoia di quella infirmità, nella qual una uolta ha usato quella, se li riserua per il fine, secondo la intentione di tutti.

32 L'infermo, che morì senza essere assoluto dalla scommunicatione con segni di contritione, può & deue doppò la morte essere assoluto per colui, che poteua assoluerlo in uita essendo sano, & non per qual si uoglia sacerdote, che poteua assoluerlo nell'articolo della morte, & se staua sepelito in sacrato, non si deue dissepilire, ma s'egli è in altra parte si: & assoluerlo battẽdo il corpo, ò sepulchro, come è detto di sopra de i uiui, [a] Et uale quell'assolutione per sepelirlo in sacrato, ò per non dissepelirlo da quello, & perche si priega per quello [b] publicamente.

[a] Ca. A nobis. a. de sent. excom.

[b] Rosel. uerb. Absolutio. 1. §. 131.

Se ha più d'un'anno, che lo infermo non è confessato, & cõmunicato, ò è publico peccatore & subito perduto l'intelletto ò la parola, & ne auanti, ne doppò parue in quello segno di contritione, ò si sa, che è morto in peccato mortale, non li ha da dare sacramento, ne [c] sepoltura.

[c] Ca. Quibus. 13. q. 2. ca. Omnis. de poeni. & remis.

33 A quelli, che si confessano in articolo della morte, non se li deue dare penitenza esteriore, almeno grande, acciò almeno all'hora la faccia, ma se li deue dechiarare, [d] per prouocarlo alla penitenza & dolore, che è contritione, questo è più per modo di speranza, & consolatione, rappresentandoli la benignità, che con le sue braccie aperte significano il Crocifisso, per consequir per noi perdono, che per uia di timore, & terrore di sua diuina giustitia, perche in quel passo l'huomo è più tentato di desperatione (come dice S. Greg.) che di prosontione. Ma deue il confessore dechiararli, dicendoli, qual penitenza meritaua, & per essere infermo, non gli la dona, & persuaderli, che faccia proposito, che sanato (piacendo à Iddio) farà quella penitenza, ò altre opere buone, con le quali sodisfaccia alla sua giustitia per essere questo molto utile in se, & gran parte di sodisfattione, & necessaria per guadagnare le indulgentie, come ho detto di sopra, [e] & consigliarli, che se la infirmità agomentarà, faccia, ò commandi fare in suo testamento alcuna elemosina, in luoco della penitenza, auanti, che muoia ò uero che prieghi alcuni amici suoi, che la facciano per esso, auanti, che moia, ripartendola fra tutti, & doppo assoluerlo, come è detto di sopra, secondo la intentione di Host. [f] & Palud. [g] perche

[d] Ca. 1. 26. q. 7

[e] Supra eo. ca. numer. 19.

[f] In summa. §. Quando. de poeniten. & remis.

[g] In 4. d. 20. q. 3. art. 2.

è certo, che uno può fare penitenza per l'altro, come che paga
la pena, che l'altro deue nel purgatorio, come ho detto in al-
tra parte. [a] Doppo lo induca à riceuere tutti i sacramenti della 34
Chiesa con molta diuotione, & che tutto si sottometta a gl'infi-
niti [b] meriti della passione di GIESV CHRISTO, di-
sconfidando de i suoi meriti, & confidando in quelli di quella,
che basta per pagare per mille [c] mondi, & che stia fermo nella
santa fede Cattolica, della quale ha da essere più che mai tentato
in quel passo. Et se il demonio li dimanda, che è quel che cre-
de? Dicale, quel, che la santa Madre Chiesa crede, & se li do
manda. Che è quel, che la Chiesa crede? Dicale, quel che
esso crede, & non entri in più disputa. Et se li dice, come è
possibile tale, & tal articolo? Dicale, che uada à disputare con
quelli, che gouernano la Chiesa, & suoi dotti, che stanno sa-
ni, & che esso non sta in tempo di disputare, se non in quello,
di credere quello, che tanti Apostoli, tanti Martiri, tanti Con
fessori, tante Vergini, hanno creduto, & sono morti per quel
li, & al presente stanno aspettando esso nel cielo con le braccia
aperte, se con la medesima fede morirà, & se li dirà, Come un
tanto gran peccatore, come esso ha da intrare, oue stanno tanti
buoni? Dicali, che disconfidando de i suoi meriti, & confidando
in quelli di Nostro Signore GIESV CHRISTO, & della sua
Gloriosissima Madre, & di tutti gli altri santi, & procuri il con
fessore, ò colui, che sta con l'infermo, che il manco che si può pen 35
si a i suoi parenti amici, & cose carnali, come sono moglie, figli-
uoli, & robba &c. E non se li dona molta fiducia di salute cor-
porale, perche molte uolte per una uana, & falsa consolatio-
ne, & in certa speranza di quella incorre in certa dannatione,
per il che li deue molte uolte parlare della morte, non ostante
che per quello si turbi intrinsicamente, & si spauenti, perche è
meglio, che con salutifero spauento compunto si salui, che con
parole adulatorie si rilasci, & si condanni: & certo è cattiuo
uso quello di coloro, che per non metter paura con la nuoua
della morte, à quelli, che stanno in pericolo di quella, non
gli lo dicono, con pericolo dell'anima contra lo essempio di Esa-
ia, [d] che con salutifero tenore indusse il Re Ezechia alla salu-
te dell'anima, dicendo il buono amico. *Dispone domui tuæ &c.*
Disponi della tua casa, perche morrai, & non uiuerai, & al-
lhora

[a] In.§. In Leuitico. not. 11 num. 2. & 7. de pæn d. 1.
[b] Extrauagan. Vnigenitus. de pæni. & remis. & quæ superius latè diximus in not. 12. d. §. In Leuitico.
[c] d. Extraua. Vnigenitus. quas quam declarabamus in d. §. In Leuitico. noto. 11.
[d] Isaiæ. 38.

lhora deue inanimirlo à determinarsi, à non peccar mai più mortalmente mediante la gratia diuina, & à dolersi più, che di niuna altra cosa, di hauere offeso mortalmente Iddio, & hauersi fatto per sua colpa nemico mortale di colui, che l'ha creato, riscosso, mantiene, & ha mantenuto, & conseruato la uita, salute, honore, & robba, e di colui, che l'ha da giudicare, & per sua misericordia ha da dargli i superni regni del cielo, oue è sua madre benedettissima, con tutti i santi. ilquale ne faccia gratia, che lo ueggiamo, godiamo, & glorifichiamo in eterno. Amen.

AVVISO PER COLVI, CHE VVOL FARE TESTAMENTO.

SOMMARIO QVARTO DEL CAP. XXVI.

36 *Testamento perche si debbe fare in tempo di salute, ò al principio della infirmità: perche in stato di gratia, ò retificarlo in quella.*

36 *Chi non lascia far testamento ad altri, come pecca, & è tenuto à restituire.*

36 *Testatore a quai parenti poueri, debbe lasciare per forza.*

36 COLVI, che uuol fare testamento, deue farlo se è possibile stando sano, ò al principio della infermità, perche doppo i parenti per diuersi modi procurano, che non lo faccia, ne lasci ad altro cosa alcuna, impedendo il notaio, & i testimonij che grauemente peccano, & deueno perdere la heredità, [a] & sono obligati à restituire, secondo S. Ant. [b] che si ha da intendere, come è detto di sopra. [c] Pregare però per essi ò per altri, che auanti gli lasci à essi, che ad altri, senza molta importunità non è peccato, secondo Saliceto. [d] Oltre il testatore deue forzarsi di testare in stato di gratia, perche si fa testamento stando in peccato. M. nissuna gratia, ne gloria merita lasciare, che si facciano suffragij, & altre cose per l'anima sua anchor che doppo si conuerta in stato di gratia, come ne ancho le altre opere fatte per colui, stando in peccato. M. [e] & l'ho detto altroue [f]. Ne anco per sodisfattione della pena, che deue nel purgatorio, secondo che significano i grandi autori, che

[a] .l.1.& 2.C.Si quis aliq. testa. prohib.
[b] 3ª parte.titu. 10. ca.1.§.2.
[c] Ca. 17. num. 72. & 73.
[d] .l.3.C. Si quis ali q.testa.prohib.
[e] Ca.Nihil. de con se. d.5. glos. & cap. Quod quidam. de pœni.& remis.&.§. Quod autem de pœnitent.d.1.
[f] In ca. 1. in princ. num.45. de pœn. d. 6.& §.In Leuitico. not 19.nu.9.

4 d.15.
cod. 4. d.16.
d. dist. 15. q. 1.
In ca. 1. In princ.
1.46. de pœn. d. 6.

per quello allega il Maestro, [a] & tiene S. Tho. Bonau. Riccar. & la commune. [b] Anchor che al nostro giudicio piu uero è il contrario, che tiene Scoto [c] approuato per Gabriello, & i Parigini. Ilqual ancho seguimmo in altra parte [d]. Per questo conuiene per guadagnare gratia, & gloria per quello, & per pagare la pena più sicuramente che il testatore tornando in stato di gratia, torna a confirmare, & ratificare, almeno con la uolontà i detti legati de suffragij, secondo la intentione di tutti. Per il che alcuni dicono, che il testatore, che non tiene figliuoli, ne padre, che sono heredi necessarij, & tiene parenti poueri, è obligato lasciarli la robba, se non sono cattiui, & indegni. Se ha da limitare de i parenti, che tengono estrema necessità, ò quasi estrema, & non ui è altro tanto propinquo, che possi, & uoglia soccorrerli, perche non ui è legge naturale, diuina, ne humana, che à più [e] obliga.

[e] Arg. l. 1. C. de sacrosan. eccle.

DELLE CENSVRE DELLA CHIESA, CIOE' scommunicatione, suspensione, & interdetto, e delle irregolarità: & certe regole per il confessore: & primo della scommunicatione. Cap. XXVII.

CHE COSA E' SCOMMVNICATIONE, ET COME SI DIVIDE.

SOMMARIO PRIMO DEL CAP. XXVII.

1. *Censura che cosa è in questa materia, si parte in queste tre.*
2. *Scommunica che è si parte: in maggiore, che è: &c. & in minore, che è: &c. & in dubbio significa la maggiore, Si parte anco in generale, & spetiale, la generale de iure, & ab homine. 1. Che differiscono in questo: anco si parte, ingiusta: & ingiusta: la giusta che è: & che opera.*
3. *Scommunica giusta che è. si parte, in ingiusta ualida; & in ingiusta nulla. La ingiusta ualida in due che differiscono, la ingiusta nulla, che opera.*
4. *Scommunica ingiusta, è nulla, in questi cinque casi.*

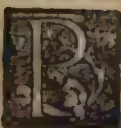

RESVPPONIAMO principalmente, che censura in latino significa l'officio del Censore, è la correttione di alcuno [f] & in questa ultima significatione si piglia in questo luoco. & non per qual si uoglia correttione 1

[f] Per citata in thesauro linguæ latinæ uerb. Censura.

correttione se non per la ecclesiastica, che si parte in tre, cioè scommunicatione, suspensione, & interdetto. [a] Scommunicatione, & censura, che priua della participatione de i sacramenti soli, ò della communione di quelli, ò de gli huomini, & prima si parte in minore, che priua della participatione passiua de i sacramenti. [b] & in Maggiore, che priua della participatione di quelli, & di quella de gli huomini, secondo la opinione del Pan. & cómunemẽte de' nostri, [c] & de i Teologi, [d] & che quantunque le dispositioni penali communemente in dubbio se intendano della minor pena, [e] però quando il giudice scommunica alcuno semplicemẽte, senza dire, ne maggiore, ne minore scommunicatione s' intende della maggiore. [f] Ancho si parte la scommunicatione in generale, [g] & particolare, & la generale è posta per legge, & imposta per huomo. La posta
2 per legge è quella, con la qual il Canone, constitutione, ò statuto scommunica colui, che sarà tal cosa [h] ò lasciarà di fare, fra [i] le quali è gran differenza, perche come si dirà più à [k] basso, di quella, che si pone per legge, può assoluere qual si uoglia ordinario, se non è riseruata à niuno, & di quella, che si pone per huomo [l], & perche quella, che si pone per l'huomo finisce morendo, ò essendo priuato dell'officio colui, che l'ha posta, [m] in rispetto di quelli che non caddero in quella, auanti, che morisse, ò si priuasse, secondo Pano. & la [n] commune; [o] & quella, che mette lo statuto [p] non, secondo i medesimi. [q] Dalle quali si può raccogliere quel, che ha da dirsi delle scommunicationi, poste ne i precetti delle uisitationi, che non sono statuti, ma sono commandamenti generali, ò speciali di huomini. Ancho si parte la scommunicatione in giusta, & in ingiusta. [q] & la ingiusta in niuna, & inualida. La scommunicatione giusta è quella, che si pone per chi ha potestà, & perche, & come si deue, & questa non fa niuna opera, quanto alla Chiesa trionfante, & quanto à Dio, secondo una glosa singolare, [r] che souerchiamente l'approuarono Panor. & [s] Felin. come habbiamo detto altroue, [t] & altroue lo dechiarammo, perche [u] quantunque non priua della communione del tutto interiore, & solamente presuppone essere leuata per il peccato mortale, per il quale quella si dona, però priua (come subito si dirà), [x] dello aiuto de i suffragij generali della Chiesa, & il receuimento de i sacramenti, che fa molto per andare alla Chiesa

[a] Ca. Querenti. de uerb. signifi.

[b] Cap. Si celeb ar. de cler. excom. ministra.

[c] In rubri. de sent. excommun.

[d] In 4. d. 18.

[e] In ca. pœnis de reg. iur. lib 6. & l. Interpretatione. ff. de pœn.

[f] Ca. penul. de sent. excommunic.

[g] Ca. A nobis 2. de sentent. excom. & cap. Statuimus, & ca. Constitutionem eo. tit. li. 6.

[h] Ca. 2. de constit. lib. 6.

[i] Clem. 1. §. Verum de hæret.

[k] Infra eo. ca. nu. 40. & 41.

[l] Ca. Pastoralis. §. præterea. de offic. ordin.

[m] Glo. solennis in ca. A nobis. 1. de sentent. excom. quam Host. Pan. Feli. & cómunis sequitur & idem Ant. 3. part. tit. 24. ca. 74. & opti. tex. in l. fin. ff. de pœnis.

[n] In d. ca. A nobis primo.

[o] Cap. fin. de offic. legat.

[p] In d. locis.

[q] Glos. summa 11. q. 3.

[r] In ca. Quodcunque. 24. q. 1.

[s] In rubr. de sentent. excom.

[t] In ca. Ita quorundam in glos. fi. nu. 8. de iud.

[u] In ca. pen de sentent. excom.

[x] Infrà eod. capit. num. 18.

trionfante. L'ingiusta è quella, che non si pone per chi ha potestà, & perche, è come si deue, & come le altre sentenze, ancor che siano ingiuste communemente uagliono, quanto al foro esteriore, & si fa per quelle tanta essecutione, quanta per le giuste [a], però alcune uolte sono nulle. [b] Cosi anco la sentenza della scommunicatione, ancorche sia ingiusta, communemente uale, & per questo S. Greg. [c] disse, che si deue temere, ò sia giusta ò sia ingiusta. Però è gran differenza in che quella sia ingiusta da una parte, per difetto della rettitudine dell'animo del giudice, ò per difetto della forma, che non è sustantiale, & dell'altra in che è ingiusta per difetto di giusta causa di scommunicarlo, perche quantunque ne i dui casi uale, però nel primo (che contiene due cioè della rettitudine dell' animo del Giudice, & per diffetto della forma che non è sostantiale) tanto liga, come nel foro interiore & esteriore la giusta, & nel secondo poco piu di nulla, se non nell'esteriore, perche non lieua la communicatione del tutto interiore, ne i suffragij, che la Chiesa, e i suoi ministri fanno, in quanto sono tali. Tanto che il Gaiet. disse [d], che tale scommunicatione ingiusta non è propriamente scommunicatione, come ne ancho l'huomo morto è huomo: il che prouammo [e] altroue, non essere cosi per molte ragioni. Delle quali, (che alcuni uogliono sapere) è una che tutta la diffinitione della scommunicatione gli conuiene, poi che quella esclude dalla Communione de i sacramenti, & de gli huomini quanto al foro esteriore, & anco quanto all'interiore, donde si sa che è scommunicato & non si sa la ingiustitia, per effetto che peccheranno, se participaranno con lui: & questa consequentia è buona, esclude, quanto al foro esteriore, adunque esclude. Esclude quanto a questo, dunque [f] l'altra che non lassa d'essere huomo uno per non uedere, non udire, non parlare, ne fare tutte le opere che fanno; se fanno alcune opere d'huomo uiuo: & cosi benche questa scommunicatione non opera tanti effetti, quanto la giusta; ma opera alcuni per li quali si può dire uera scommunicatione, che opera quello, ch'è detto, tanto, che colui, che celebrasse, essendo di questo modo scommunicato, sarà tenuto per irregolare nel foro esteriore. L'altra che non osta dire, che se propriamente fosse scommunicato legaria, & che se legasse saria irregolare co-

[a] Ca. Cum inter. de re iudi. l. res iudicata. ff. de reg. iur.
[b] l. Prolatam. C. de sentent.
[c] In ca. 1. 11. q. 3.
[d] In opusc. Thom. 2. de effectu excom.
[e] In d. cap. pen. de senten. excom.
[f] Arg. à toto in modo ad suam partem ut Est homo albus. Ergo est homo iuxta doctrinã Arist. in Top. & omnium dialecticorum.

lui;

lui, che celebrasse con quella: il contrario del quale si apontò abbasso. [a] Perche rispondemmo che lega quanto al foro esteriore, che lega per lo sopra detto quanto all'interiore: benche non lega per effetto d'irregularità, quanto al foro interiore, come abbasso [b] si dice. E' uerità che la opinione del Gaiet. si potria difendere, ne fra quella ne la mia, bene intese, (quanto all'effetto) è differentia. Ma perche la sua opinione non conforma col commun parlare de i testi [c], ne de le glo. ne de' Dottori, che chiaramente dicono ualere, & legare la scommunica ingiusta, è differire da quella che è nulla. Non è ragione d'uscir del camin reale con fatica, senza occhiale d'utilità, ò di necessità; però alcune uolte è tanto ingiusta, che è nulla, & questa non opera nulla nel foro interiore, ne anco nell'esteriore solamente che obliga lo scommunicato à guardarla per insino che il popolo creda, ò debba credere le cause della nullità, per euitar scandalo, come ho detto [d] altroue.

[a] Iusta eod. capit. num. 46.

[b] In d. nu. 46.

[c] Ca.1.11.q.3.quod habet, sententiam pastoris etiam iniustam timendam esse, ubi glos. & doct.

[d] In c 2. Cum contingat. de rescr. pagi.164 & in d.cap. pen. de senten. excommun.

4 LA scommunicatione ingiusta è nulla in molti casi, che mette una glosa solenne[e], iquali possono ridursi à cinque. Il primo, quando colui, che scommunica non era suo giudice [f], ò se era non tollerato, come è lo scommunicato, ò suspeso, della giuridittione, ò interdetto, è denuntiato per tale, ò manifesto di tal maniera, che per niuna paliatione si può dissimulare, per quel, che di sopra [g], & in altra parte [h] habbiamo detto, laquale scommunica non uale nulla [i], anchorche quella dell'occulto, ò tollerato uale, ancho quanto à Dio, contra due glose [k] singolari. Da questo ne segue, che la scommunicatione fatta per l'ordinario contra lo esempio, non uale nulla, perche non è suo giudice, se non quando il priuilegio non è manifesto, ne publicato al giudice, che lo cerca, & non uogliono mostrarlo à colui, ne ad alcuni huomini prudenti, che non sono suspetti, che allhora ualerebbe [l]. Il secondo caso è, che la scommunica non uale, quando quella si dà contra il tenore del priuilegio [m]. Il terzo, quando doppò di hauere legittimamente appellato [n]. Il quarto, quando la scommunica contiene errore intollerabile, come tiene quella, che si fa contra alcuno, perche ha fatto bene, come, perche donò elimosina al pouero, ò perche non ha fatto alcuna cosa illecita, ò impossibile [o]. Il quinto quando colui, che scommunica, scómunica quelli, che participano con lo scommunicato per se medesimo, senza nominarli, ne ammonirli

[e] Ca. Statuimus de sent. excom. lib 6.

[f] Cap. Nullus, de Parro chijs.

[g] Supra ca. 25. nu. 80. & 81.

[h] In cap.1 §.Laboret.de pœn.d.6. numer.24

[i] Cap. audiuimus 24 q.1.& ca. alienatio.12.q.

[k] .f. in summa. & d.cap.Audiuimus.

[l] Ca. Cum personæ ecclesiasticæ. de priuile.lib 6.

[m] Cap Quanto.de priuile ca.1.de concess.præben lib.6.§. ex parte.

[n] Cap. Per tuas.de sent.excom. & cap. ad præsentiam de appella.

[o] Cap. Venerabilibus.§. fin. de sent. excom .lib 6. & ca. Qui præest.11. q.3.

per trina monitione, che contenghi interuallo d'alcuni [a] giorni, per il che poco participanti sono in questo tempo scommunicati. Habbiamo detto, con lo scommunicato per se medesimo perche questo non ha luoco in quella, che si fa per altro giudice, come ha detto [b] il Perugino.

[a] Cap. Statuimus. & cap. Constitutionem, de sent. excõ. libr. 6.

[b] In ca. Peruenit. de appel. putans in id sing. d. ca. Statuimus in uerb. A sen.

CHI PVO' SCOMMVNICARE.

SOMMARIO SECONDO DEL CAP. XXVII.

5 *Scommunicare può il Papa, & tutti gli altri Giudici ordinarij & delegati, che di legge, priuilegi, ò costumi, tengono giuridicione Ecclesiastica, nel foro esteriore: quali sono questi & questi.*

6 *Scommunicare non può il Vescouo fuora della sua Diocese*

6 *Scommunicare non ponno laici, ne donne, ne niuno se stesso.*

7 *Se può scommunicare il costume, ò lo scommunicato, suspeso, ò interdtto.*

8 *Chi scommunica senza autorità, ò contra l'ordine della legge, ò ingiustamente, ò senza scrittura, ò senza ammonitione, come pecca: benche la scommunica uaglia: & anco che sia prelato di Religiosi*

RESVPPONIAMO secondariamente, che la causa efficiente della scommunica, può essere il Papa, & tutti gli altri Prelati, ancorche siano minori de' Vescoui, quali sono gli Abbati, Preposti, & Priori delle chiese regolari, & collegiali, ancorche non siano consecrati ne benedetti, con questo che siano confirmati, perche tutti quelli possono scommunicar per legge commune i loro sudditi [c]. & anco tutti gli altri, che per uso prescritto hanno acquistato tal giuridittione [d], & gli altri non. Oue ne segue, che il capitolo, sede uacante può scommunicare [e], & lo Arciuescouo, ò Vescouo [f], e'l Delegato del Papa, & de i sopradetti, quei ne i quali essi tengono giuridittione [g] delegata. 5

NE segue il contrario, che gli Abbati, Rettori, & Parrocchiani di Chiese semplici parrocchiali non possono scommunicare i loro parrocchiani per legge commune, ne speciale, ne generalmente, perche la potestà dello scommunicar, non nasce dal-

[c] Ca. Transmissam ca. suffraganeis. de ele. & cap. Cum ab ecclesiarum de offic. ordin.

[d] Ca. duo simul. de offic. ord. & ca. Cũ contingat. de for. compet.

[e] Ca. cum olim. cũ ei anno. de maior.

[f] Ca. De ijs. 12. distinct.

[g] Ca. P. & G. de offic. deleg.

l'ordine

l'ordine solo, anzi è parte di giuridittione del foro [a] esteriore, ilquale essi non tengono ancorche potrebbeno tenerla per costume, se fusse prescritta, [b] & all'hora la terranno tanto grande,
6 ò tanto picciola, quanto il costume gli la dona. Ne il Vescouo fuora del suo Vescouado anco suoi sudditi [c], anco quando fusse discacciato per forza [d], se non nel luoco più uicino della sua giuridittione, ò in cosa manifesta, che non ricercasse cognitione di causa. Ne stando nel suo Vescouado, quelli che stanno fuora di quello, se non per ragione di cosa, che stà dentro di esso [e] Per il che pare, che se si scommunicano quelli, che non resiedeno nel loro beneficio, saranno scommunicati quelli, che si trouaranno fuora de' loro Vescouadi, & non fanno residenza ne i beneficij, che in quelli tengono [f]. Ne ancho possono scommunicare donne [g] ne laici, se non per priuilegio Apostolico [h]. Ne niuno se stesso [i], & per questo il Vescouo, che scommunica generalmente qual si uoglia, che ha rubbato, ò giuoca, e se esso il farà, ò ha fatto, non sarà scommunicato, secondo Hostien. [k] & S.Tho. [l] communemente riceuuto, come lo dimostrano i moderni. [m] Ma se il Vescouo non fusse più che denuntiatore della scommunica del Papa, oltra di quella
7 del Vescouo, ò del suo Vicario, ò di colui, che scommunica, incorrerebbe, secondo Berardino di Busto [n], & tutti. Ne la consuetudine sola senza sentenza, ò constitutione, fa alcuno scommunicato [o] se non è legitimamente prescritto, ò approuato per il Papa, ò altro Prelato, quanto à suoi sudditi, perche all'hora terrà forza di statuto [p], ne il scommunicato anchorche sia occolto [q]. Però il contrario è più uero, cioè se non è denuntiato, ò manifesto, può scommunicare, & uale la scommunica fatta per esso secondo Panor. [r] anchorche la faccia in fauore di colui, che sa che è scommunicato, come il dicemmo altroue [s], rispondendo a i contrarij, per una Estrauagante, rinouata [t] per il Concilio Lateranense [u], & referita da noi in altra parte [x], per la quale il medesimo pare del suspeso dell'officio, e di colui, che stà interdetto.

8 AGGIONGEMO à questo, che pecca mortale, colui, che sa, ò douendo sapere, che non può scommunicare, scommunica, perche usurpa la giuridittione, che non è sua, ò l'uso di quella, che è peccato mortale, secondo San Tho. [y] & colui che deliberatamente scommunica alcuno ingiustamente, ancor che

[a] Iuxta glo. receptā in d.ca. Trāsmissam.
[b] Argu. d. ca. Duo simul, & d. cap. Cū contingat.
[c] Cap. Episcopum. 11. q. 3.
[d] Iuxta Clem. 1. de foro comp.
[e] Arg. ca. cū sit. §. fi. de appe.
[f] Arg. eius quod ait Frede. cōsil. 182. & Feli. in ca. postulasti. colum. fin. de for. compet.
[g] Ca. Noua. de pœni. & remis.
[h] Cap. Preter. ad innotā. gl. uerb. Dubius. 32. di.
[i] l. Qui iurisdictioni. ff. de iurisd. om. iud.
[k] In summa. de sen ten. excom. §. Quis ualeat.
[l] In 4. di. 18. q. 2. ad. 2. & Io. And. in reg. cui licet. lib 6.
[m] Herri. lib. 5. de synodo. 2. par. art. 2. num. 26.
[n] part. 2. serm. 37. Pag. 3.
[o] Rosella. uer. Excōmunicatio. 7. §. 10.
[p] Ang. uerb. Excōmunicatio. 1. § 6.
[q] In summa. & ca. Audiuimus. 24. q. 1.
[r] In ca. Ab excommunicat. num. 5. de rescr. & in ca. Cum dilecti. de dolo & contu. sub. fi. & Feli in cap. Ad probandum col. 3. de re iu.
[s] In ca. Dilectus. 2. de preben.
[t] §. Ad euitanda.
[u] Habito sub leone. 10. sess. 11.
[x] Cap. 1. §. Laboret. de pœn. d. 6.
[y] 2a. 2ae. q. 6. art. 6.

non fusse per odio, inuidia, ne cattiua intentione, se non per ignorantia crassa, ò supina [a]. Et ancho colui, che scommunica per parole sole, senza scrittura publica ò priuata, ò senza canonica monitione, della quale hora si dirà, ne tenendo cagione giusta, per lasciarla, ancorche la scommunica lega, & è suspeso per un mese dell'ingresso della chiesa, & diuini [b] officij, dentro della qual si celebra alcun diuino officio, ad alcuno ordine dedicato, sarà irregolare, col quale solo il Papa [c] dispensa, però questa pena non si stende a i Vescoui, perche di quelli non si fa spetial mentione, come è necessario, che si faccia perche quelli incorrono in suspensione. [d] Ne a i Prelati de i religiosi, quando è pericolo in tardare, ò perche gli statuti dell'ordine danno altra forma, ò per ignorantia della legge, secondo Gabriello [e], che non parla molto limatamente, perche quando è pericolo in tardar ancho la possono lasciar gli altri [f], & gli statuti, se non fussero confirmati per il Papa, non potriano derogar la legge commune [g], & la ignorantia, se non fosse giusta, non gli scusarebbe [h], e i Prelati de i religiosi con piu auiso deueno scommunicare che gli altri secolari, per hauere piu carità a i suoi [i] fratelli.

[a] Rich. in 4. d. 18. ar 8. q. 4.

[b] Cap. Sacro. de sēten. excommun. & cap. 1. eo tit. lib. 6.

[c] Cap. 1. de senten. & re iud. lib. 6.

[d] Cap. Quia periculosum. eo. tit. lib. 6.

[e] In 4. di. 18. q. 2. co. 9. conclu. 7.

[f] Cap. Constitutionem. sub. fi. de sent. excommun. lib. 6.

[g] Cap. Quod super his. de maior. & obe.

[h] Ca. Ignoritia. de reg. iur. lib. 6.

[i] Arg. notat. per Pan. in ca. Causam que. de iud.

PERCHE SI DEVE VNO SCOMMVNICARE.

SOMMARIO TERZO DEL CAP. XXVII.

9 *Scommunica maggiore, non si debbe fare se non per contumacia mortale, ò per peccato futuro, procedendo, &c.*

9 *Scommunica, non è in iure, eccetto che per peccato mortale.*

9 *Danno notabile di che quantità è.*

TERTIO presupponiamo, che la cagione materiale della scommunica è il peccato M. cioè che niuno si deue scommunicare se non per contumacia M. di non uolere uscir di alcun peccato passato, ò di non uoler comparire, ò obbedire ad alcuno precetto giusto, ancorche si faccia per ueniale, ò per peccato. M. futuro, precedendo tardanza, colpa, ò offesa, secondo l'intentione di molti testi [k], & per questo mai niuno incorre in scommunicatione maggiore, posta in iure, ò statuto speciale, ò generale, se non pecca. M. che è una regola molto consolatoria 9

[k] Ca. nullus. cap. Nemo. 11. quæst. 3. ca. 1. de iudi. ca. A nobis. 1. & cap. Sacro de sent. exc. & cap. Romana. §. Ca ueant. eo. ut. lib. 6.

di

di Palud. [a] qual noi altroue applicamo à casi cotidiani [b]. De' quali è uno, che colui che futa picciola cosa, che non è danno notabile, non incorre nella scommunicatione fatta contra coloro, che robbano alcuna cosa, & perche quello, che pensauammo dire qui del danno notabile à quanta quantità arriua & più longo di quello, che qua, può capere: determinammo di ponerlo in un picciol commento che faremo sopra il capitolo ultimo. 14. q. 4.

[a] In 4. di. 18. q. 1. art. 2.
[b] In rep. ca. Inter uerb. 11. q. 4. num. 480.

COME SI HA DA SCOMMVNICARE.

SOMMARIO QVARTO DEL CAP. XXVII.

10 *Scommunica, quando non ricerca ammonitione, & quando si, quale ha da essere.*

11 *Scommunica data in precetto, senza preceder sententia, ò poner clausula giustificatiua, è mala.*

11 *Et quella, che si da con conditione, ò senza intentione di scommunicare, se lega.*

12 *Scommunica, con che parole, si da: & che queste bastano, & queste no.*

10 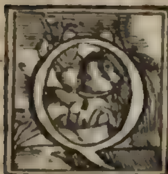

QVARTO prosupponiamo circa la cagione formale della scommunicatione, che quel, che si pone per legge, ò statuto, ch' ordina, che chi farà tal cosa, ipso fatto sia scommunicato, ò che tal cosa non si faccia sotto pena di scommunicatione *latæ sententiæ*, non ricerca, che proceda canonica monitione, [c] anzi colui che fa il contrario, subito è [d] scommunicato. Il medesimo è, quando il giudice scommunica per colpe future, come ho detto altroue [e], ancorche non deue farlo, come è detto, se non precedendo tardanza, colpa, ò offesa [f], Ma s'ella se pronuntia per colpa passata, auanti si deue ammonire il colpato tre uolte per il giudice [g], ò una per tre accio desista da quello, con interuallo di due giorni almeno tra l'una, & l'altra monitione, ò se le diano sei dì per tutte tre, quando non è pericolo nel tardare [h], & quando ci fusse, si deue abbreuiare il tempo, come è quando conuiene, & non più.

11 IL quale tanto è uerità, che la scommunica sarebbe del tutto nulla, se il prelato commandasse alcuna cosa sotto pena di quel-

[c] Per ea quę diximus in præ lect. ca. Cùm contingat. in 5. causa nullita. pag. 2. post Innocen. in princ. ca. Sacro. de senten. excommun.
[d] Cap, Si quis suadente. 17 q. 4 cap. A nobis. 2. de sent. excó. & ca. 3. de consti. lib 6.
[e] In d. prelect cap. Cũ contingat in 2. causa nullita.
[f] Cap. Romana. §. Caueat. de sent. exc. lib. 6.
[g] In d. ca. Sacro.
[h] Cap. Constitutione. de sent. exc. lib. 6. ad idem facit cap. Sacro. eo. tit.

la, senza dare auanti sentenza, con cognitione della cagione, ò senza darli termine, per allegar le sue giuste ragioni, contra il mandato, secondo Innoc. [a] Oldr. [b] & molti altri, che seguimmo altroue [c], & chi scommunica senza questa monitione, ò senza scritto, nel qual si dechiara la cagione, pecca .M. Anchorche uale, secondo è detto di [d] sopra.

[a] In ca. Propos̃uit. de conces. preb. eod. & in cap. 1. eo. tit. lib. 6.
[b] Consil. 81. num. 2.
[c] In prælect. d. ca. Cum contingat. in cau. 8. nullit.
[d] Supra eo ca. nu. 8. per cap. 1. de sen. exc. lib. 6. & d. ca. Sacro.
[e] Cap. Præterea. 2. de appella.

Ancho alle uolte si fa con conditione, la quale, se non si compie, non lega [e], & alle uolte senza quella più oltre la scommunicatione non lega, se colui, che la fa non tiene intentione, che leghi, ne anco si se fa à petitione di alcuno, che non tiene intentione, che sia scommunicato, perche tutta la sua forza riceue quella dall'intentione di colui, che scommunica, il quale, quando scommunica à petitione della parte, non uuol più scommunicare di quello, che la parte uuole per questo se la intentione di colui, che scommunica, ò di colui, che la cerca contra quei, che tale, & tal cosa faranno, ò non la manifesta, è di leuar, ò eccettuare alcuni da quella, non cascano.

12 Veramente, dato che incorra, secondo la sua conscienza, non ci sono parole ordinate, che siano di forma sustantiale della scommunica, per questo, come dice Hostien. [f] non importa nulla, che il giudice dica, Ti scommunico, ò ti separo dalla communione ò altre simili, che significano uolontà presente del giudice, con che lo scommunica. Anchorche quelle parole, che esso riputa per sufficienti, cioè cognosciete, ò riputate per scommunicato, dette per il giudice, non le tengon per tali con Goffredo, ch'esso referisce. Dica esso come li piace, se non quando si pone in scommunicato per legge, ò statuto, ò in scommunica conditionale, qual son tutte quelle, che si fanno con canonica monitione, ò si fanno per colpe future [g], & con questo si possono concordar le due opinioni. Da questo ne segue, che quando il Canone, ò il giudice commanda alcuna cosa sotto pena di scommunicatione, non è subito scommunicato colui, che fa il contrario, perche tali parole non significano uolontà presente di scommuuicarlo subito, ne quando tale, & tal cosa farà, ò si lasciarà di fare, anzi sono minacci, che allhora egli scommunicarà, secondo la glosa famosa [h] communemente riceuuta. Ne ancho queste escommunicano se, però queste si, sia scommunicato secondo Felino, [i] & quelli, che esso allega, se non quando al-

[f] In summa. de sét. excommu. §. Qualiter. co. 1.
[g] Arg. cap. 2. de testib. cogend. & ca. Præterea de appellatio.
[h] In ca. 1. de sagit. quæ habet simil. in c. 2. de matri. contra.
[i] In ca Rodulphus. colla. 19. de rescriptus.

tre leggi dechiarano il contrario, come si hanno da intendere due [a] glose.

CHI PVO ESSERE SCOMMVNICATO, ET chi resta fuora della scommunicatione generale.

SOMMARIO QVINTO DEL CAP. XXVII.

13 *Non si può scommunicare, se non huomo battezzato, mortale, che tenga superiore: ne per conseguente Angeli &c. ne Hebreo, &c. ne Moro*

13 *Papa non si può scommunicare, anco per heresia.*

13 *Locuste non si ponno scommunicare, ma ben congiurare.*

13. QVINTO prosupponiamo, che niuno puo essere scommunicato, se non huomo battezzato mortale, che tenghi superiore, secondo la intentione di Domenico, [b] & quello, che altroue habbiamo detto, [c] & per consequente li Angioli non possono essere scommunicati, ne anima separata dal corpo, ne collegio, ne uniuersità, che non sono huomini. [d] Ne anco giudeo, moro, ne pagano, perche non sono battezzati, anchor che siano catecumini, cioè conuertiti, & posti in stato di gratia, per quel che altroue habbiamo detto, [e] anchor che potrebbe guadagnare indulgentia, come ho detto altroue. [f] Ne huomo resuscitato, perche non è mortale, ò sia glorificato, ò dannato. [g] Ne il Papa perche non tiene superiore, [h] ne legge humana, alla qual sia suggetto, che possa scommunicarlo. Ne ancho per heresia incorre nella scommunica, della qual parliamo se non in altra diuina, secondo le ragioni del Gaet. [i] Dica (come li piace). S. Ant. [k] Non ne intromettiamo in dire, qui se il Concilio è sopra il Papa, ò il Papa è sopra il Concilio per li respetti, che appontammo altroue. [l] Niuno può scommunicare se stesso, ò dal suo inferiore, ne per suoi statuti, [m] come habbiamo detto di sopra. Ne i Frati Predicatori, ne Minori per ordinarij, ne delegati, se nelle sue lettere non si fanno sufficienti mentioni di quelli, secondo S. Ant. [n] Ne per consequente quelli, che godono de loro priuilegij ò tengono tali, come quelli. Superstitione per questo pare il dire che si può scommunicare la locusta, & altre spetie di uermi & altri animali irratio-

[a] Ca. Si quis ex clericis. de uit. & honesta. cleri. & ca. 2. de for. comp.

[b] In cap. Romana. .§. In uniuersitatē. de sent. excom. li. 6.

[c] In rep. ca. Ita quorundam. de Iudæis. not. 8. nu. 7. & in gl. ultima. nu. 2.

[d] Ca. In quadam. de celeb. missa.

[e] In repet. §. in Leuitico. notab. 11. à pag. 331. de pœn. d. 1 & arg. ca. Veniens. de præsby. non baptiza.

[f] In d. notab. pag. ultima.

[g] Arg. finis Symb. Athanasij. & ca. Firmiter. de summa trini.

[h] Cap. Proposuit de concess. prȩben. ca. Cuncta per mundum. 9. q. 3.

[i] De authori. Papȩ & concil. ca. 10. 19. & 20.

[k] 3ª. par. tit. 24 ca. 74 §. 1.

[l] In rep. ca. Nouit. de iud.

[m] Arg. ca. Cùm inferior. de maior. & ca. Inferior. 21. d. & l. penul. ff. dȩ recep. arbit.

[n] Vbi supra.

nasi, benche, ben si può usare contra quei di acqua benedetta, preghi & santi scongiuri, che si appoggiano alla Diuina bontà & misericordia, con le sue sante parole & institutioni della Chiesa Catholica, de i quali sole, uolesse Dio, che usassero i superstitiosi che con grande confidanza osano dire, che essi gli caccieranno di tale & di tal terra se questo, & questo gli daranno: perche quello che eccede le forze naturali, & non è effetto d'opere sacramentali, ne la Chiesa, ne reuelatione particolare lo certifica, non si può permettere per cosa tanto certa, senza temerità ò superstitione: ne dimandare pretio, senza mostra di uendere quello che non si può uendere.

CHI RESTA FVORA DELLA SCOMMVNICA.

SOMMARIO SESTO DEL CAP. XXVII.

14 *Scommunicatione generale non comprende, à chi il Giudice, ò la parte non uuole, ne, à chi non può restituire, ne à chi lo sa, &c. ne, anco lo speciale, a quello che si allarga il termine, ne anco doppò uenuto il termine allargato, si etc.*

15 *Scommunica, che chi sapesse, etc. come non comprende chi non lo puo prouare.*

15 *Il Denontiatore può prouare se ha un testimonio.*

16 *Scommunica, come s'euita per la ignorantia del fatto, et di iure Diuino, et humano, generale, ò particolare etc.*

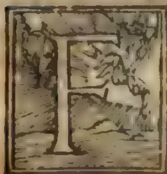

VORA della scommunica generale resta quello, che il giudice, ò la parte nella sua intentione lo salua da quella, per il sopradetto.[a] Et quelli, che non possono restituire, per non hauere ò per altri giusti respetti, non rispondono alle lettere di scommuniche generali, ne quei, che lo sanno, si ancho sanno la detta impotenza, ò cagione, che iscusa l'altro, con questo, che si doni mezzo, come, cessante la necessità, ò la cagione siano sodisfatti quei, de chi erano i beni, come noi habbiamo posto in altra parte.[b] Ne quello contra qual si fa la scommunica se non pagarà il tale, per insino à certo tempo, se esso allarga il tempo auanti, che si casca in quella, secondo il Panormitano, & la commune de i moderni.[c] Ma se non paga nel secondo termine sarà scommunicato, secon do Innoc. & la [d] commune, qual 14

[a] Supra eod. cap. num. 18.

[b] Ca. Inter uerba. 11. q. 3. pag. 231. numer. 756.

[c] Deci. & relate rũ ab eod. in ca. Praeterea. 2. de appel

[d] In d. ca. Praeterea.

qual si ha da intendere, quando su prolongato di consenso del giudice, che altramente non incorre. [a] Et in questo caso procede quello, che dice Baldo altroue [b] poi che la scommunica fatta à instantia della parte, può leuarsi auanti che s'incorra con consenso di quella, però non suspendere, ne prolongare, ne fare, che habbia reincidentia, che è cosa di giuriditione. [c] Ne

15 ancho quando il Vescouo commanda sotto pena di scommunicatione, che colui, che sapesse tal furto, ò tal cosa, lo dica, non si comprendono, se non quei, che lo sanno, di tal maniera, che posino prouarlo si commanda che lo dicano, come denuntiatori, [d] & si commanda che lo dicano, anchorche non posino prouarlo contenerebbe errore intollerabile, secondo Ang. di Clauasio, [e] se non quando commandasse, che gli lo dicessero, come padre, per prouedere secretamente, & il prelato fusse tale qual deue però, perche i prelati communemente inquireno, per procedere giudicialmente, non sono obligati à dire, se non quello, che possono prouare, però si dice potere prouare il denuntiatore, che è integro testimonio, se tiene un'altro integro, come dicemmo altroue [f] contra i Parigini [g]. Ma si commandano, che uenghino à deporre non come denuntiatore, ma come testimonij, sarebbeno obligati à deporre, concorrendo il [h] sopradetto.

16 L'ignorantia prouabile ancho scusa dalla scommunica, se è del fatto, secondo tutti. Et ancho se è di legge, che pone scommunica, per fare alcuna opera lecita di se, che esso non sapeua, ne doueua sapere, come è la ignorantia della bolla della cena del Papa, che tiene nuoui casi in respetto di alcuni confessori, che assoluono da tutti i casi, ancho da i contenuti in quella, per priuilegio del Papa in generale, di assoluere da tutti i casi à esso reseruati; che come non peccò in fare l'opera, così non incorse nella scommunica, che era fatta, per fare quello, anchor che la hauesse fatta il Papa, secondo Adria. [i] ilquale nell'essempio della sestina [k], non mi aggrada, per quel, che giu si dirà. [l] Et il medesimo ha da dirsi di colui, che fa opera illecita, alla qual è annessa scommunica, per statuto de inferiore del Papa, che esso non sapesse se non è ignorantia crassa, ò supina, secondo Adria. & tutti. [m] Il contrario però dice esso con tutti quelli, che allega [n] di colui, che fa cosa, che è illecita, per legge diuina, al quale il Papa ha congionta scommunica, perche non iscusa la

[a] Syl. in uerb. Excōmunicatio. 2. nota. 1. casu. 13.
[b] In .l. Tale pactū. .§. Qui prouocauit .ff. de pact.
[c] Arg. l. Priuatorū. .C. de iurisd. om.
[d] Ca. Placuit. & ca. Si tantum. 6. q. 2.
[e] Verb. excommunicatio. 3 §. 10.
[f] Supra. eod. ca. 25. nnm. 13.
[g] In ca Inter uerba 11. q. 3. nu. 779.
[h] In cap. 25. numer. 45. & seq.
[i] In 4. de clauib. q. 2. colum. 8.
[k] Extrauag. Et si dominici. 2. de poenit. & remis.
[l] Infra eo. ca. num. 56. & 57.
[m] Ca. Vt animarū de const lib. 6.
[n] In d. q. 3. colum. 6. & 7.

ignorantia, ancor che sia prouabile, dalla pena della scommunica, che per questo non lascia di essere scommunicato, come si mettesse mano uiolentemente nel chierico, senza sapere, che ui era congionta scommunica, qual mi pare dirsi senza sufficiente ragione di differenza, & cosi teniamo con Syl.[a] che come la ignorantia prouabile della pena della scommunica scusa da quella, quando è fatta per l'ordinario per cosa illecita, & uietata per legge naturale, ò diuina, cosi scusata quella, che sarà simili cose, alla qual è congionta la scommunica papale, & che in questo non è altra differenza, se non che l'ignorauria delle pene delle leggi del Papa, non si presume, ne si possono prouare, quanto al foro esteriore tanto facilmente, come quella delle pene de i statuti de gli ordinarij. Ne muoue à questo quel, che habbiamo detto di sopra,[b] colui che prouabilmente non sa la pena della legge, che sa, non casca in quella, & per quel, che sente S. Tho. in altra[c] parte.

[a] Verb. Excommunicatio. 2. not. 3. & Excómunicatio ultimo q. 3.

[b] Supra ca. 23. De Inobedientia.

[c] Quodlib. 1. articul. 19.

CHE OPERA LA SCOMMVNICA.

SOMMARIO SETTIMO DEL CAP. XXVII.

17 *Communione, del tutto interiore, del tutto esteriore, et mezano ò misto.*

18 *Scommunica, ne anco opera come alcuno pensa 17. che quantunque non priua la communione del tutto interiore, ma dichiara esserli tolta la detta communione, separa da i sacramenti priua de' suffragi.*

19 *Caua da i Diuini officij.*

Priua di tutto quello, che contiene questo uerso.

20 *Os; orare; uale, Comunio, mensa, negatur. Con la dechiaratione di ogni parte di quello.*

20 *Anco opera queste altre undeci cose. et tribus seq.*

18 et 19 *Scommunicato, è cariaggio del Diauolo, se non questo, et questo.*

21 *Scommunicato se è infame.*

22 23 *Si perde il uassalaggio.*

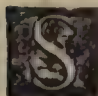

S E S T O prosupponiamo, che alcuni ignoranti pensano, che la scommunica non fa altro, di priuar l'huomo dell'ingresso della Chiesa materiale, & di ascoltare 17

in quella

in quella gli officij diuini, & della conuersatione esteriore de gli huomini, ò come pare ad alcuni hauer sentito il Pan. e il Felin. [a] con altri, però non è uerità, come il prouammo altroue, [b] per questo presupponiamo quello, che in quel luoco, doppò S. Tho. [c] habbiamo detto, cioè, che sono tre communioni, una del tutto interiore, della carità, & gratia, per la qual siamo membri di un medesimo corpo mistico di CHRISTO, della qual priua solo il peccato. M. [d] L'altra del tutto esteriore, per la quale uno conuersa con l'altro, in mangiare, bere, parlare, orare uocalmente &c. L'altra mezana, che è de i sacramenti, & de i suffragij generali, che la Chiesa Cattolica fa ò commanda fare, ò se fanno dentro di quella per sua institutione.

18 PER il qual presupposito diciamo, che la scommunica non toglie la detta communione del tutto interiore, ma solamente presuppone essere priuata: però toglie l'altre due: & così il suo primo effetto non è (come alcuni dicono) cacciarlo dal Regno del cielo, se non presupporre, che è priuato per il peccato. M.

IL secondo è priuare de i sacramenti della Chiesa attiuamente, & passiuamente. [e] cioè che non può darli, ne riceuerli.

IL terzo priuare de i suffragij generali della Chiesa tanto, che quella non intende aiutarle in nulla, per essi & così l'abbandona di tutto il suo aiuto, che è molto grande. Per il che si dice, che lo scommunicato sta inuestito del diauolo, [f] & che esso si serue di lui, come il mulattiero del suo mulo. [g] Il che non se intende dello scommunicato che sta contrito della colpa, per la quale fu scommunicato, & fa quel, che può per uscir da quella, perche appresso Iddio sta in stato di gratia. [h] Ne di colui, che è scommunicato senza giusta causa, dato che sia obligato euitare gli altri, che presumono, che egli stia scommunicato giustamente.

19 Ne di colui, che li fu commandato sotto pena di scommunicatione *latæ sententiæ*, pagare alcuna cosa per tal tẽpo, ilquale, per soprauenire impedimento non può pagare, perche quanto à Dio, non è scommunicato costui, poi che non pecca mortalmente anchor che sia quanto à gli huomini, come ho detto altroue, [i] doppò del Gaet. [k] Il medesimo è dello scommunicato per contumacia, ò inobedientia presunta, & non [l] uera.

IL 4. effetto è priuare del diuino officio, ò di orare cõ gli altri in Chiesa, & ancho di starsene di fuora d'essa, tanto uicino, che

[a] In rub. de sent. ex communic.
[b] In comment. ca. penult. de sent. excommu.
[c] In expositio. Symbol. in parte Sanctorum communionem.
[d] Ca. Cum resuscitatus. de pœnit. d. 1. cum duobus seq.
[e] Cap. Engeltrudã 3. q. 4.
[f] In ca. Audi. & ca. Omnis. 11. q. 3.
[g] Glos. in d. ca. Audi.
[h] Arg. cap Dixi. & ca. Magna. de pœnit. dist. 1.
[i] In ca. penult. de sent. excom.
[k] In opusc. 2. Tom. de effect. excom.
[l] Maior in 4. dist. 18. quest. 2. col. 8.

possa ascoltarlo. [a] Anchor che può ben solo orare in essa, dato, che altri orino separati da esso, secondo Innoc. [b] riceuuto.

[a] Cap. Quod in te de pœn. & remis.
[b] In cap. Nuper. de sent. excom.

Il quinto è priuarlo di tutto quello, che contiene quel famoso uerso. *Os orare, uale, communio mensa, negatur*, che 20
l'Host. [c] & tutti i Theologi, [d] & Canonisti in mille parti hanno toccato. Per *os* se intende la participatione del parlare, baciare, abbracciare, riceuere, ò mandare lettere, messi, presenti, [e] & per *orare* la detta participatione de i sacramenti, & de i diuini officij, & di ogni oratione, che si fa, dicendo, ascoltando ò altramente orando con quello nella Chiesa, oue esso fusse per cagione di orare con lui, per benche si sta per altra cagione, non impedisce, secondo Innoc. [f] & per *uale*, la salutatione, ò risalutatione per parole, ò lettere, & ancho per leuarsi la berretta, mouer la testa, & altre cose simili, che significano salutatione senza parlare, secondo la intentione del Cardin. Imol. & la commune. [g] Dicano, come i piace li Parigini, [h] & Ang. [i] laqual opinione potrebbe procedere quanto al foro della conscienza, quando tali segni si facessero, senza intentione di salutare ò risalutare, [k] ma solo con la intentione di significa-
re, che Iddio loro conuerta. & per *communione*, la participatione, 21
che si fa in operare, essercitare, ò fare alcuna, cosa insieme giuntamente con esso, ò habitare in una casa, & in una medesima parte di quella, & il contrattare, & conuersare con esso in altri modi & per *mensa* il mangiare in una medesima tauola, dormire in un medesimo letto, anchor che la casa sia di altro, secondo S. Ant. [l] Secondo il quale, è la intentione di Innoc. [m] quantunque ne in cõuito di un terzo possa mangiare uno scommunicato, anzi deue leuarsi dalla tauola, se colui in quella sedesse, però non è obligato à uscire da casa, & può mangiare in altra parte di quella. Se tutti due non erano conuitati a un conuito, che si erano conuitati, anco che mangiassero in due mense diuerse, è certo che communicano in un conuito, & mangiare insieme per questo effetto secondo la mente di tutti quelli.

[c] In summa, de sent. excom. §. Excursita pœna.
[d] In 4. d. 18.
[e] Cap. cum excommunicato. & seque. 11. q. 3.
[f] In d. ca. Nuper.
[g] In Clem. final. de sent. excom.
[h] S. Maior. in 4. d. 18. q. 2.
[i] Verb. Excommunicatio 8. §. 4.
[k] Arg. l. Non omnis. ff. si cert. pet. l. In agris. ff. de acquirend. rer. dom.
[l] 3a. part. tit. 24. capit. 2.
[m] In d. ca. Nuper.

Il sesto, farlo irregolare, se usasse alcuno de suoi ordini, facendo alcuna cosa peculiarmente dedicata à esso, come è detto di sopra.

Il settimo, farlo infame, se la scommunica è manifesta, per un capitolo, [n] che Ludouico Romano fece singolare in una parte,

[n] Cap. Infames. 6. quæst. 1.

parte, [a] & lo limitò in un'altra, [b] che procede, quando è scommunicato per causa, che porta infamia de iure, ò per contumatia in causa infamatiua. L'ottauo fare, che la collatione del beneficio ecclesiastico [c] à esso fatta sia nulla, che non torni à ualere, anchor che si assolua, se di nuouo non se li conferisce espressamente, ò tacitamente, & per consequente che è obligato à lasciarlo, & à restituire i frutti, che insino all'hora haueua preso [d].

22

Il nono, priuarlo della potestà di eleggere, & essere [e] eletto.

Il decimo, suspenderlo dall'officio, ò beneficio. [f] Ancor che si tiene officio publico ualerà quel che lui farà per ragione di quello, fin che sarà [g] tollerato.

L'VNDECIMO libera dall'obligo, che altro tiene seruirlo per ragione di fideltà, ò uassallaggio, perche in niuna cosa deue seruirlo, fin che sta [h] scommunicato.

Il duodecimo, priuarlo di non potersi accasare senza peccato mortale [i]. Anchor che questo nel secondo si contiene.

Il terzodecimo, fare che non uagliano le gratie, ne lettere per quello impetrate dal Papa, se non sopra l'articolo della medesima scommunica, [k] anchor che al presente communemente tutte ualeno, perche in tutte assolueno l'impetranti da ogni scommunica per quello effetto, se sono stati scommunicati un anno integro, per quello, che per una regola hauemo detto in altra [l] parte.

Il 14. priuare gli altri, che non possano per lui fare oratione publica, & solenne, anchor che possano priuatamente, come ho detto [m] altroue.

23 Il 15. che non può essere attore, [n] ne procuratore, delattore, ne del reo, anchor che può essere reo, per [o] defendersi, & ancho essere constituito per procuratore doppo che è assoluto come ho detto altroue, [p] doppò di Detio contra la commune.

Il 16. è fare, che si perseuerarà scommunicato per un'anno, in causa criminale, pare confessare il delitto per alcuni capitoli, [q] per il quale mal intese una glosa, [r] con molti altri hanno tenuto, che deue essere anco priuato de suoi beneficij, che non è uerità, come largamente hauemo scritto [s] sopra quella.

Il 17. priuar di sepoltura [t] in luoco sacro.

Il 18. che colui, che andarà scommunicato per alcun tem-

[a] Sing. 675.
[b] Sing. 681.
[c] Cap. Cum bonæ de æta. & qual.
[d] Ca. Postulasti cũ glo. & ei annot. de cler excom. minist.
[e] Cap. Constitutus 1. de appel.
[f] Ca. Pastoralis. §. Verum. eo. titul
[g] Ca. Ad probandũ de re iudic.
[h] Ca. penul. & ult. 15. q. 6.
[i] Per supra dicta. de sacramentis.
[k] Ca. 1. de rescr. libro 6.
[l] In repet. cap. Ita quorundam. de Iudæ ubi in glo. ulti. nu 16. posuimus tenorem regulæ. de insordescentibus.
[m] In repet. ca. Quãdo de consecra. d. 1. not. 19. nu. 67.
[n] Ca. Intelleximus de iud.
[o] Communis ibidem.
[p] In ca. Post cessionem. de probatio.
[q] Ca. Rursus. & ca. Quicunque 11. q. 3.
[r] Glo f. fin. in ca. 1. de iud.
[s] In ca. 1. de iudi.
[t] Cap. Satis. de sepultu.

po, ha da pagare, secondo le constitutioni di alcuno Vescouado, certa pena auanti che sia assoluto. [a] Et ancho secondo le leggi secolari di Castiglia, [b] & secondo quelle di questi Regni di Portogallo, doppo che saranno [c] presi.

[a] Ang. uerb. Excõmunicatio. ult. §. 13
[b] l. 1. tit. 5. lib. 8 ordi.
[c] Iuxta. §. Item ha de auer. tit. 55 lib. 1. ordi. & tit. 46. lib. 5. ordin.

DELLA SCOMMVNICA MINORE, ET QVANdo se incorre per participar con scommunicati.

SOMMARIO OTTAVO DEL CAP. XXVII.

24. 25. *Scommunica minore, solo priua della participatione de' sacramenti, & così può eleggere, udir messa, riceuer pace, assoluere, communicar ad altri &c.*

25 *Scommunica minore, in che casi s'incorre: specialmente per participare, con scommunicato di maggiore: non passa in terza persona: Non agguaglia col peccato mortale: Qual si uoglia Sacerdote la può assoluere.*

26. 27. *Scommunica minore non s'incorre per participare: ne' casi in tesi in questo uerso: utile, Lex: Humile, Res ignorata, necesse: con la dechiaratione d'ogni parte.*

27 *Scommunicato perche può pratticar con la moglie, figliuoli & serui &c. Se debbe essere uitato per fino che sia denontiato, ò che gli sia fama di quello: &c.*

Ettimo, prosupponiamo, che la scommunica minore come è detto di sopra, [d] non separa altro, che dalla participatione pasSiua de i sacramenti, & per questo può eleggere, & usar tutta la sua giuridittione, anchor che non può essere eletto, [e] & ancho dar sacramenti, se non li riceue in darli, come gli riceue colui, che dice messa, per communicare altro, & come il Vescouo che dice messa, per ordinare, che riceue in quella il sacramento, & all'hora non pecca per dare, se non per pigliare, che è il uero intelletto d'un famoso testo, [f] che in quel lo hauemo dato, secondo la sentenza dell'Host. [g] & lasciando quella del Pan. Dica come li piace Maior. [h] & Adria. [i] contra il testo, per sua ragione non bene intesa. Ne priua di ascoltar messa, ne il pigliare della pace, secondo Domenico, e'l Perugino contra l'Arch. [k] Ne pecca assoluendo dalla scommunica maggiore, ò minore. Ne ancho per assoluere da i peccati il penitente 24 25

[d] Eod. ca. nu. 8.
[e] Ca. si. celebrat de cler. excom. minist.
[f] Dist. cap. Si celebrat.
[g] In d. Si celebrat.
[h] In 4. dist. 18. q. 2.
[i] In 4. de clauib. quæsit. 3.
[k] In cap. Is cui. de sen. excom. lib. 6.

tente perche da, & non piglia sacramento, ne per la medesima ragione per dare il sacramento all'infermo senza dir messa. Dicano come li piace, i sopradetti, questa scommunica, ancorche ui si possa incorrere per sentenza di giudice, però communemente non si incorre, se non per legge, in otto casi, che pone Innocen. [a] De i quali, perche non uediamo usarsi, se non un solo, è perche potrebbe dirsi che ne gli altri non è uera scommunica minore, non gli referimmo. Et il detto caso, che si usa, è per participar con scommunicato di maggior scommunicatione ne i casi prohibiti. Diciamo maggiore, perche non si incorre in quella, per participar con scommunicato di minore, che participò con scommunicato di maggiore, perche non passa in terza persona, secondo la glosa riceuuta [b] & per insino che stà scommunicato di questa maniera non può riceuer sacramento alcuno, auanti che si assolua da quella, non perche sia uguale col peccato. M. come dicono Pan. & altri, [c] poiche in molte cose l'eccede, & in molte è ecceduto da quello, come in quel luoco lo mostrammo, & qual si uoglia semplice sacerdote, ancorche non sia Parrocchiano, si come può assoluere da i peccati ueniali, al che non tiene mortale così può dalla scommunica minore incorsa per peccati ueniali, se non si troua con mortale, come ho detto [d] altroue.

26 AGGIONGIAMO, che cōmunemēte chi participa con scōmunicato di scōmunica maggiore; incorre in minore [e], però molti si escludono da questa regola, che son significati per le parole di questo uerso [f]. *Vtile, lex, humile, res ignorata, necesse.* Vtilità, legge, soggettione, ignorantia, & necessità. Per quella prima parola, *Vtile*, si esclude colui, che communica con lo scommunicato per bene dell'anima sua, predicando, ò consigliando il necessario per quello, anchorche interponghi alcune altre parole, per persuaderli [g] più facilmente, & ancho colui, che participa, per domandarli quel, che li deue in giudicio ò fuora di quello [h], ò per domandarli consiglio spirituale per se, ò per altri, & anco temporale molto necessario, quando non ui è altro tale, al qual possa domandarsi. Per quella parola *Lex*, s'intende la legge del matrimonio, per la quale si esclude la moglie dello scommunicato.

27 PER quella parola *Humile*, intendiamo i figliuoli, che stanno con esso, & gli schiaui, creati, ò altri seruidori di casa,

[a] In ca. 2. de sent. excom.

[b] In ca. Excellentissimus 11. q. 3.

[c] In d. cap. Si celebrat.

[d] In ca. Placuit. de pœnit. d. 6. pag. 280. nu. 25 & pag. 281.

[e] Ca. Nuper. & ca. Cum uoluntate. in prin. & § 1. de sent. excom.

[f] Quem ponit gl. ca Cum desideras. de senten. excom.

[h] Cap. Responso. & ca. Cum uoluntate de sent. excom.

[h] Ca. Intelleximus de iudi.

ò campo, che auanti la scommunica gli erano soggetti, & obligati à seruirlo [a], se per suo consiglio, fauore, & aiuto lo scommunicato non perseuera nel suo delitto [b]. Habbiamo detto, auanti, perche quelli, che doppo la scommunica cominciorno à uiuer con colui, non sono scusati, & ancorche secondo una glo. [c] communemente approuata, marito, padre, signore, e padrone non può communicar con la moglie, figliuoli, schiaui, creati, seruidori scommunicati, però meglio mi pare, & più uero il contrario, che tiene Adr. [d] & anco meglio mi pare dire, che non sono esclusi per quella parola *Lex*, è suggettione, se non per la prima cioè *utile*, poi per questa, si eccettua il creditore che puo chiedere il suo debito al debitore, & tutte queste persone soggette sono creditori del marito, padre, signore padrone, in quanto li deue il suo debito congiugale, uitto, salario, giornata. Per quella parola *ignorantia*, si esclude colui, che communica per ignorantia [e], quando l'ignorantia è del fatto, secondo tutti, & anco quando è de iure dubbioso [f]. Et al mio giuditio si dice hora giusta per quest'effetto l'ignorantia di colui, che non sa, che è denuntiato, ne che è manifesto, di tal modo che non si possa paliar con dissimulatione alcuna per la estrauagante, il tenore della qual si pone à basso [g], & per quel, che habbiamo detto altroue [h]. E uero, che colui, che ha inteso che il tale è scommunicato manifesto, ò denuntiato, & prouabilmente lo crede, per hauerlo inteso da persone graui, e degne di fede, deue euitarlo, ò deponere la conscienza [i], però colui, che dubita, non ha da euitarlo, maggiormente in presentia d'altri, perche li farebbe ingiuria [k]. Per quella parola, *necessità*, si esclude colui, che partecipa per gran necessita dello scommunicato, ò del partecipante, come se l'uno, ò l'altro tenesse necessità d'elemosiua dell'altro [l], per non potersi buonamente di altro hauere.

[a] Ca. Quoniã multos. 11. q. 3.
[b] Dicto ca. Quoniã multos. & ca. Inter alia. & cap. Si uerè de sent. excom.
[c] In d. ca. Quoniã.
[d] In 4. de claui. q. 3 colum. 5.
[e] Dicto ca. Quoniã multos.
[f] Notata in c Ignorantia. de regu. iur. li. 6. & §. Notandũ. 1. q. 4.
[g] Infra. eo. ca. nu. 35
[h] In princ. ca. 1. de pœn. d. 6.
[i] Arg. ca. Illud. de cler. excom. minist. & ca. Inquisitioni de sentẽ. excom.
[k] Maior in 4. d. 18. quæst. 2. col. 8.
[l] Dist. cap. Quoniã multos.

DELLA PARTICIPATIONE CON LO SCOMMVNICATO.

SOMMARIO NONO DEL CAP. XXVII.

28. 29. *Scommunicato, perche participar con lui è ueniale.* 30. 31. *& in sei casi mortale.*

28 *Tra i Christiani sono tre communioni, l'una delle quali solo si uieta principalmente, con colui, che è scommunicato.*

29 Scommu-

29 *Scommunicato non pecca mortalmente per domandare, testifica re, comprare &c.*

32 *Chi participa con scommunicato quando incorre in maggiore scommunicatione. 32. & chi participa nel crimine prima, ò poi.*

33 *Scommunica fatta contra lo attore non si estende in dubbio à chi lo consiglia, &c.*

34 *Et se lo espressò, qual si dirà consigliatore.*

34 *Consiglio di tre maniere buono & malo, che accresce & male che non accresce, chi si dice dar consiglio.*

34 *Scommunicato, così, se si euitarà in camera & in Chiesa.*

34 *Messa cominciata, quando si lascia per soprauenire lo scommunicato.*

35 *Scommunicato speciale & occulto, se si euitarà.*

36 *Estrauagante; ad euitandam col suo uero tenore.*

36 *Scommunicato una uolta sempre si pressume tale, se non, &c.*

36 *Se può participare con scommunicato per giusto timore, se non &c.*

36 *E' sempre lecito orare per scommunicati con oratione priuata, & anco con oratione publica, se non è notorio, ò non è denontiato, con una sottile consideratione.*

36 *Chi ora con oratione publica per scommunicato denontiato incorre in scommunicatione minore.*

36 *Scommunicatione data per il giudice contra quelli che participano con colui che il medesimo scommunicò senza special ammonitione, &c. è nulla, non ostante &c.*

36 *Orare, con lo scommunicato, nelle orationi priuate non pare mortale.*

28 OTTAVO, presupponiamo, che colui, che partecipa con scommunicato di scommunica maggiore, communemente non pecca più di ueniale, ancorche non sia de i sopradetti eccettuati, ò saluati, secondo la opinione di Host. [a] la Commune di Gio, Andr. [b] & i canonisti, & la Commune di S. Thomaso [c] & de i Teologi, quanto si uoglia, che dubiti Pan. [d] & alcuni altri tengono il contrario. Habbiamo detto, communemente, perche in sei casi pecca. M. che parlando poco più breue, è piu chiaro che il Gaiet. [e] di tre spetie di opere, alcune so-

[a] In summa de sen ten.excom.§.fin.
[b] In cap. Sacris de ijs, quæ ui.
[c] In 4.d.18.
[d] In d.ca.Sacris.
[e] In summa. uerb. Excommunicatis uetita.

no in che sola i Christiani communicano principalmente, cioè i sacramentali, è che appartengono al culto diuino. L'altre sono, nelle quali anco solo i Christiani communicano, però secondariamente, come sono gl'atti ecclesiastici di giudicare presentare, eleggere, confirmare, conferire, e prouedere beneficij. L'altre sono, nelle quali tutte le genti communicano, cioè parlare, salutare, contrattare, & conuersare, & come sola la prima communicatione è principalmente uietata fra lo scommunicato e gli altri, solo quella è peccato. M. communemente, & gli altri, come sono stati accessoriamente uietati, e secondariamente, così non sono di se. M. se non quando l'è gionta alcuna ingiustitia mortale, quale è il giudicare, eleggere, confirmare, presentare, instituire, conferire, ò prouedere, ò esser eletto, presentato, confirmato, ò proueduto di beneficio, pigliar frutti del beneficio, &c. perche in quest'opre, ò usurpa l'uso della giuridittione, ò podestà, che non tiene [a], giudicando, eleggendo, confirmando, presentando, instituendo, &c. O pigliò, ò retiene quel che non è suo, cioè il beneficio ecclesiastico, ò i suoi frutti, essendo inhabile per acquistarli [b] onde ne segue, che cercare i suoi debiti, e far testimonio anco in giudicio, ne contrattare è peccato. M. ne anco cercare, ò pagare il debito matrimoniale, ancorche si il contrahere matrimonio, perche questo atto è sacramentale, e l'altro non. Anco ne segue una nuoua, e ferma ragione, perche è uero quello, che la Commune dice meno sottilmente in tutti i detti luochi, & in altri, cioè ch'in sole sei spetie d'atti pecca M. colui, che partecipa con lo scommunicato di scómunicatione maggiore, perche in quelle sole si troua principalmente communicatione uietata, ò uiolatione notabile di giustitia, di obbedientia, riuerenza, ò altri debiti. Il primo di quelli è participare attiuamente, ò passiuamente ne i sacramenti, ò ne gl'officij diuini, perche questa communione principalmente è uietata. Il secondo, partecipar frequentemente, qual si ha da intendere, quando quella frequentia donasse notabile occasione, per non uscire, e non curar della scommunica, & non altramente, secondo Panor. [c] col quale concorda S. Bon. & gli altri Teologi [d], perche dar tale occasione è notabilmente uiolar la giustitia naturale [e], che uieta, che non aiutiamo ne doniamo animo di peccare à gli altri. Il terzo, partecipare in disprezzo delle chiaui, & podestà della Chiesa, cioè che la causa principale perche partecipa è tenere

[a] Cap. Veritatis. de dol. & contuma. & ca. Pastoralis. §. Verum d e appel.

[b] Dict. ca. Pastoralis. §. Verum. & ca. Si celebrat. de cler. excom.

[c] In d. cap. Sacris colum. 3.

[d] In 4. d. 18.

[e] l. Conueuire. ff. de past. doc. & ca. Ex parc. de conluet.

Margin numbers: 29 (at "L'altre sono, nelle quali tutte"), 30 (at "tro non. Anco ne segue"), 31 (at "à gli altri. Il terzo").

è tenere in poco l'auttorità della Chiesa, per quel, che [a] sopra habbiamo detto del disprezzo, doppo di S. Tho. [b] & del suo com. che è uiolar la giustitia, che commanda riuerenza alla Chiesa. Il quarto participar contra il precetto del giudice, aggionto à quello della legge, che è notabile uiolatione della giustitia, che commanda obedire [c]. Però è da notare, che quantunque quei, che così communicano, peccano. M. nondimeno non incorrono nella scommunica maggiore, che il medesimo che scommunicò, fece contra i participanti, senza nominare, & ammonirli canonicamente, & perche è nulla [d], come è detto di sopra [e]. Il quinto participar con scommunicato per il Papa, co' suoi participanti, ancorche questa assai si contiene nel precedente.
32 Il sesto communicar con lo scommunicato in peccato M. perche si ci gionge la ingiustitia del medesimo peccato. Et si communica nel medesimo peccato, per il quale esso scommunicato, non solo pecca. M. ma anco incorre nella medesima scommunica.

PER la qual dechiaratione dico principalmente. Dica come li piace Rosel. [f] & Syl. [g] & prima di quei Ancar. [h] gran differenza è fra colui, che communica con lo scommunicato nel delitto che tiene congionta scommunica, auanti che sia scommunicato, & fra colui, che doppò, perche per uirtù de i Testi [i], che scommunicano colui, che participa con lo scommunicato nel crimine, non incorre in scommunica maggiore, per participar solamente, auanti che'l crimine si commetta, ò quando si commette, se non partecipa doppò, che l'ha commesso, & per quello è incorso nella scommunica, come il Pan. tiene, & la [k] Commu. & perche quantunque molte uolte quei, che danno consiglio, aiuto, ò fauore, per fare alcuna cosa, che tiene giunta scommunica, sono scommunicati, però non sono per cagione della participatione con lo scommunicato, ma perche la scommunica di quel delitto si estende à quelli, che danno consiglio, fauore ò aiuto per quello, qual è quella, che è posta contra quei, che feriscono il Cardinale, ò lo seguono per ferirlo, [l] qual è quella, che è posta contra quei che feriscono i Chierici [m].
33 Il secondo che le scommuniche fatte contro quei, che fanno alcuna cosa, non si stendono regolarmente à quei, che consentono in quello, anchorche donino alcun consiglio, fauore, ò aiuto per quello, auanti che si faccia si espressamente, ò tacitamente per suo tenore, ò per quello di altri capi-

[a] Supra cap. 23. de inobedietia. nu. 40.
[b] 2ª. 2ᵉ. q. 186. art. 9. Ad tertium.
[c] Arg. ca. 2. de maiori.
[d] Ca. Statuimus. de sent. excom. lib. 6.
[e] Supra eo. ca. numer. 40.
[f] Verb. Excommunicatio. 1. casu. 43. § final.
[g] In eo. uerb. dub. 2 & 3. & Excommunicatio. 9. casu. 41.
[h] In ca. Nuper nu. 7. & Panor. ibidem. nu. 8. & Ioan. Tabiens. uerbo. Excom. 5. casu. 1. §. 37. & 38.
[i] Dicto ca. Nuper. & ca. Si concubinæ. de sent. excom.
[k] In d. capit.
[l] Ca. Felicis. de pœni. lib. 6.
[m] Ca. Si quis suadente. 17. q. 4. adiuncto ca. Mulieres. §. 1 & cap. Quantæ. de sent. excom.

toli non si estende à quelli, [a] come il sente la glo. [b] & tiene Syl contrario à se medesimo, [c], & Gio. Tabien. [d] in altra parte, & come il sente Bonifatio con la Commune in una Clementina [e], tenendo che niuno di quei che danno consiglio aiuto, e fauore, perche alcuni parenti, ò affini si accasano, sono scommunicati per quella, ne di quelli, che si trouano nel matrimonio, eccetto il sacerdote, che dà auttorità. Anchorche per le constitutioni sinodali quà, & in altra parte anco si scommunicano i testimonij. Il terzo, che quantunque non si possa facilmente dar buona ragione, perche un famoso testo [f] si stende à colui, che commanda, & anco à colui, che con fintione non l'impedisce, e la detta Clementina [g], non a i sopradetti, però la doniamo in altra parte [h]. Il quarto che il canone, che scommunica quelli che danno consiglio, si stende di consiglio fraudolente, che agomenta il peccato, & non del buono, ne di quello, che buonamente si dona, ne del semplice, che non agomenta il peccato, perche tanto certo, & con tanto mal animo si haurebbe fatto quel che è consigliato, senza quel consiglio, come con quello, come il sente una glosa solenne [i], & tutto quello, che ammonisce, priega, instituisce ò propone l'utile, che da quello ne seguirebbe, si dice consigliare, secondo [k] Innoc. 34

QVINTO che se io, & lo scommunicato ambi dui teniamo una camera commune, io posso star nella medesima camera, e mangiare, con questo, che non dorma con esso in un medesimo letto, ne mangiare in una medesima tauola, ne parlare, ne orare con lui, secondo Innocentio [l], & che ancho participando con lo scommunicato doppò che è morto, come lauandolo, ò accompagnandolo, & cosi incorre in scommunica minore, secondo la glosa singolare riceuuta [m], & che intrando lo scommunicato nella Chiesa per orare, hanno da uscire quelli, che stanno dentro, ò fare, che esso eschi, ò cacciarlo per forza, & se non puo cacciarlo, lasci l'officio diuino, & anco la messa, se non è cominciato il Canone, ò *Te igitur*, &c. & se è cominciato, ha da proseguir, fin che si finisca, & communica con un solo, che l'aiuta, secondo Host. [n] Però per passare per la Chiesa lo scommunicato, non hanno da uscire dalla Chiesa, neancho per stare in quella senza orare per altri negotij per il sopradetto [o]. Ne ancho perche s'inginocchia, & dica alcuna oratione priuata, & separatamente.

[a] Arg. ca. Quod in dubijs. de senten. excom.
[b] .s. Cle. 1. de cōsangui. uel Moniales. & qui. Cle. 1. de religio. domi. uerb. In cursuros.
[c] In uerb. Excommunicatio. 10. dubio 4.
[d] Verb. Excommunicatio. c. casu. 49. § 5. & Gaieta. uerbo Excommunicatio. pag. 1. & cap. 47. notab. 3.
[e] In Cle. 1. de consang.
[f] Dict. cap. Si quis suadente.
[g] Per proximè dicta.
[h] In commento c. Significauit. de iudic.
[i] In cap Felicis. de pœn. libro. 6. uerbo Symplici.
[k] In ca. Ad audientiam. de homici.
[l] In d. ca. Nuper. & Ang. uerb. Excommunicatio. 8. § 4.
[m] Cap. Ad hæc. de priuileg.
[n] In summa. de sen tent. excom. §. Et quæ sit pœna uersi Sed nunquid iuxta Cle. Grauis adiuncta Glo. recepta. de sen. excom. & Inno. in d. cap. Nuper. & Tho. & Communè in 4. d. 18.
[o] Supra. eo. ca. numer. 20.

35 Sesto; che i testi, che dichiarano, quando lo scommunicato occulto ha da euitarsi occultamente, & quando non, procedono, secondo il tempo antico, & non secondo questo, nel qual si ha da guardar l'estrauagante. *Ad euitandam*, mal referita per Felino, [a] & per S. Ant. [b] per noi ben fatta [c] per Martino Quinto, e rifatta per il Concilio di Basilea, [d] auanti che si diuidesse, come dice S. Ant. [e] riceuuta per il Concilio Buturicense, [f] & altra uolta rifatta per il Lateranense. [g] Il tenor della qual è questo.

Per euitare gli scandali, & molti pericoli, & soccorrere alle conscienze timorose, constituimo, che niuno da hora auanti sia obligato ad astenersi, ò separarsi, ne euitarsi dalla communicatione, d'altro in amministrare, ò riceuere i sacramenti, ò in altri diuini officij, ò fuora di quelli, per rispetto di alcuna sentenza, ò censura ecclesiastica, ò suspensione, ò prohibitione di huomo, ò di legge generalmente promulgata ne à guardare interdetto ecclesiastico, se tal sentenza prohibitione, suspensione, ò censura, non sarà publicata, & denontiata specialmente, & espressamente, per il giudice contro certa persona, colleggio, uniuersità, Chiesa ò luoco certo, ò certa, ne manifestamente consta essere cascato nella sentenza della scommunica che in nissuna maniera possa coprirsi, ò per alcuno rimedio di legge scusare, perche della communione di costui uoglio, che si appartino, conforme alle canoniche constitutioni, però per questo non pretendemo rileuare, ne aiutare quei, che così saranno scommunicati, suspesi, ò interdetti, ò prohibiti.

36 Et così dica come li piace Adriano, non siamo obligati ad euitare altri, che i denuntiati, & notorij, che in niuna maniera si possono disimulare, anchor che siano specialmente scommunicati, secondo un glosatore, [h] come nel detto luoco [i] piu largamente scriuemmo. Et così si usa ne' particularmenti citati che non compariscono, & cascano in scommunicatione, de' quali, niuno si schiua finche uenga la denontiatione, però lo scommunicato tanto è obligato al presente, come sempre, à lontanarsi da gli altri anchor che sia occulto, dato che quei non di essa (perche d'esso non gli è utile in nulla la detta estrauagante) Ancho è uero, che colui, che una uolta è scommunicato, & denuntiato, sempre si ha da euitare, per insino, che consta dell'assolutione, per una glosa solenne, [k] se non è persona, al-

[a] In ca. Rodulphus de rescript.
[b] 3ª. part. tit. 24. capit. 3.
[c] In ca. 1. §. Laboret. de pœn. dist. 6.
[d] Sessio. 21.
[e] Vbi supra. ca. 2.
[f] In pragma. sanct. Gal li. tit. de excom. non Ditand.
[g] Habitum sub Leone 10. sess. 10.
[h] In d. titu. de excom. uit. uerb. generaliter.
[i] In d. §. Laboret.
[k] In ca. proposuit de cle. excom. ministra.

la qual manifeſtamente deue darſi credito, & afferma, che è aſſoluto. [a] Settimo, che colui, che per timore della morte parla con lo ſcommunicato, non pecca, ne incorre nella ſcommunica, ſecondo Innoc. [b] & i Parigini, [c] ne anco chi communica ne i officij diuini, [d] con queſto, che non communichi in peccato mortale, ne in pregiudicio della fede, che riſulta dal diſprezzo delle cenſure, perche allhora auanti ha da morire, che participare, perche più è obligato à mantener la fede, & la uita dell'anima, che quella del corpo,[e] & coſi ſi ha da intendere un famoſo capitolo [f], come ho detto altroue [g] & l'hanno ſentito Maiore. & Sylu. [h] Per riſpoſta d'alcuni dubbij, che quà ſi ponno fare: il primo, che quello che S. Tho. [i] in una parte aſſolutamente dice, che è peccato (& anco mortale) orare per lo ſcommunicato, ſi ha da intendere dell'oratione publica, che ſi fa in nome della Chieſa, & non della priuata, perche il medeſimo tiene in altra parte, [k] che è licito, orare per lo ſcommunicato, & per qual ſi uoglia infidele per oratione priuata: benche non in nome della Chieſa, per le orationi ordinate per i membri di quella: ſi ha da intendere anco (come in altra parte [l] limitammo) che non proceda, nella ſcommunica che è nulla, ne anco nella ualida, di quello che ſi crede che è bene repentito, con tanto che non ſi publica che per quello ſi fa [m], & anco più innanzi aggiongemmo [n] à tutti quelli, che prima di noi hanno ſcritto, che dato che niuno poſſa ne debba applicare l'orationi delle meſſe, ò altre publiche à gl'infedeli, ò ſcommunicati, nè il ualore di quelle, per ſodisfare per quelli: Ma puo dir meſſa, pregando nelle orationi di quella & applicando il ſuo ualore, à chi la Chieſa ordina & uuole, affine che quella opera ſua d'orare, & applicare à chi & per chi debbe, riceua Dio per oratione priuata, perche alcuno infidele, ò ſcommunicato ſi conuertino che altra coſa è applicare le orationi della meſſa, e'l ſuo ualore à uno, & altra coſa applicare quella opera d'orare, & applicare, come più à longo ſi dichiara, la [o]: Il ſecondo, diciamo che per ſcommunicato, che non è denominato, ne è notoriamente tale, ben ſi può orare publicamente, & con publiche orationi, per la eſtrauagante ſopra detta [p]: *Ad euitandam*, che doppò di S. Tho. ſi fece, per la qual potiamo communicare anco ne gli officij Diuini, con quei, che non ſono denontiati, & coſi mai ſi laſcia di ſepelire, quei, che moiono ſcommunicati, ſe non ſono

ſtati

[a] Ang. uerb. excommunicatio. 8. §. capit. 6.
[b] In ca. Si uerè. de ſent. excom.
[c] In 4. d. 18. q. 4. colum. 2.
[d] Syl. In uer. Excõmunicatio. 5. q. 4. dub. 4.
[e] Ca. Presbyteros. 50. d. & ca. Ita ne 32 q. 5.
[f] .ſ. c. Sacris. de his quæ ui.
[g] In cap. Sicur. de conſec. d. 1.
[h] Vbi ſupra.
[i] Quodl. 11. artic. 9
[k] In 4. diſt. 18. q. 2. art. 1. q 1.
[l] In repet. ca. Quãdo. de conſecr d. 1. nota. 19. num 67. & ſequent.
[m] Iuxta id, quod ſẽtit Hoſtienſ. in ca. Cum uoluntate, de ſent. excom.
[n] In d. repeti. capi. Quando. nu. 70.
[o] In d. nu. 70.
[p] Supra eod. cap. num 35.

stati denontiati, benche non fossero assolti, & anco che'l suo peccato sia notorio, se moiono con segno di pentimento [a]: perche la presontione del peccato si leua per il pétimento: & la scommunica per non essere denontiata, non osta: il terzo diciamo, che ne pare, che cascherà nella scommunica minore quello che (come ministro della Chiesa in nome di quella) orerà per uno scommunicato denontiato; perche espressamente dice S. Thomaso, in una parte [b] senza che alcuno gli contradica, che colui, che ora per lo scommunicato, è ueduto participar con quello in *Diuinis*, & benche in altra parte [c], per quella parola orare sopra posta [d], fra le cose uietate, intendono l'orare, con lo scommunicato, ma un poco più sopra dice, che gli sono uietate le orationi mutue, che secondo il sopradetto. s'hanno da intendere delle publiche. il quarto, diciamo, che non uale niente la scommunica che l'ordinario pone contra quelli, che participano con colui che il medesimo scommunica senza canonica ammonitione precedente, che ha da essere speciale, & trina, come lo dice la glosa communemente approuata, in uno capitolo [e], che per quello è singolare, per altre ragioni: che in altra parte scriuemmo [f]: & così ne'regni di portogallo, quando denontia un giudice alcuno per escommunicato di sua scommunicatione, se la parte uuole che si faccia contra *participantes:* se gli nomina per ammonirli nominatamente, che non participano con quello sotto pena di scommunicatione che pongono in quelli facendo il contrario, passando il termine doppò, che gli fu notificato, & benche non ho ueduto fare quello in questi regni di Castiglia: ne penso che per questo s'habbia derogato quel santissimo decreto, che'uietà mille crudelitati spirituali, che fa commettere a i giudici affettionati à fare guardare le sue censure, mediante una general monitione, che niente imprime, perche così come quelli non guardano in questo la legge, così mai habbiamo ueduto uietare più à gli scommunicati, per quella de' participanti, che per la denontiatione, & così (al nostro parere, saluo il migliore) come i giudici tengono costume di dare scommuniche contra i participanti senza l'ammonitione, che la glosa: & la ragione santissima di quel testo ricercano, così il popolo sta in possessione di non schiuare più per quelle, che si fossero nulle, come de iure sono, secondo la commune, & uera opinione, & anco nella possessione di non tenersi per escommunicati, di maggiore scom-

[a] Arg. eorum. quæ habentur in cap. A nobis. 2. de senten. excommuni.

[b] In quodli 11 articulo 9

[c] In 4. d. 18. q. 2. artic. 1 q. 1.

[d] Supra eo. nu. 20

[e] Ca. Statuimus de sentent. excom. lib. 6. ubi glo. communiter recepta id per ca. Constitutionem eiusd. titul. declarat Nec Panor. contrarium tenet in cap. Pertienit. de appell. Nos non meminimus horum cap. & gloss. & uerba eius generalis adhoc reduci possunt.

[f] In prælec. ca Cũ cõtingat. de rescrip. pag. 174.

municatione, per schiuarsi de gli officij diuini, & dimandare assolutione di quelli [a]: Ma si potria dire, che i giudici hanno prescritto, che quelle scommuniche date così bastano per uenire all'interdetto & aiuto del braccio secolare: ne osta che in alcune parti di questi regni, si usa dare denontiatoria contra quelli, che non si hanno confessati la pasca, con una ammonitione generale, contra tutti quelli del popolo, che non participano con quelli, sotto pena, che facendo il contrario, & passando il termine del la sua general monitione, siano scommunicati; perche quelle scommuniche non si danno contra quelli, che il medesimo giudice scommunica, se non contra quelli, che la constitutione generale scommunica: il quinto che le uolte, che le scommuniche de' participanti si daranno, come conuiene, & commanda la legge à quelli contra quelli, che si daranno, come conuiene: & non ostante quelle, oreranno con publiche orationi publicamente in nome della Chiesa, per scommunicati denontiati, cascheranno nella scommunicatione maggiore, che sono stati [b] ammoniti: il sesto diciamo (al nostro parere, saluo il migliore) che quello detto commune sopra posto, che se pecca mortalmente per participar con scommunicato nella oratione, si ha da intender della oratione publica, che si fa in nome della Chiesa, quali sono la messa, & l'hore canoniche, che cantano & dicono i ministri del la Chiesa in nome di quella: quale è la consecratione della Chiesa, altari & uergini & benedittione solenne del Vescouo, & acqua benedetta & officio de' morti, & sepelirli, & che non s'intende la scommunicatione, che si fa in altre orationi priuate, quale sono l'Aue Maria: della mattina, mezzo giorno & della sera, la quale la benedittione simplice della mensa, & altre simili che non sono uietati, ò in tempo d'interdetto, come si dirà à [c] basso. Ma par potersi dire che ne anco uenialmente si pecca in alcune di quelle, l'uno perche dice S. Tho. in una parte [d] che colui, che ora per scommunicato communica con quello: e'l medesimo [e] in altra dice ch'è lecito orar per quello con oratione priuata, & priuatamente detta: l'altro perche S. [f] Ant. & tutti confessano, che si può dire allo scommunicato quando mi saluta, ò gli scriuo. Dio ti conuerta, che è oratione assai buona, & anco meglio si potria dire Dio ne conuerta: l'altro perche si può parlar con lo scommunicato quello che all'anima sua conuiene [g]: l'altro perche è lecito leggere con lo scommunicato

[a] Quare uidetur ius commune durare, nec ulla ex parte quo adhoc ei derogatum esse Arg. eorum, quæ notantur in ca. fin. de consuetud.

[b] Arg. d. ca. Statuimus & ca. Constitutionem.

[c] Infra eod. ca. numer. 177.

[d] In d. Quodlibet 11 art. 9.

[e] In 4. d. 18. q. 2. art. 1. q. 1.

[f] 3[a]. part. tit. 25. ca. 3. in principio.

[g] Ca. cum uoluntate de sent. excom.

nicato un pezzo d'Euangelio, ò d'un Salmo poi che alla sua anima conuiene [a]: & per consequente dirli dicemmo à Dio *Miserere Nobis: Agnus Dei qui tollis peccata Mundi miserere nobis*: che è oratione, & per la medesima ragione un salmo *Leua ui oculos meos*: L'altro perche potiamo udir con quello prediche [b], & al principio di quelle tutti si segnamo, Per *Signum Crucis* &c. ch'è assai grande oratione, tutti salutiamo al principio di quella la Vergine gloriosa, dicendo, Aue Maria, oratione, che è tanto alta, & al fine tutti diciamo quello, che il predicatore ne commanda la fine, che lui ne assolue, & per meglio dire prega per quello dicendo, *misereatur uestri, &c.*

[a] Per d. cap. Cum uoluntate.

[b] Ca. Responso. de senten. exco.

DELL' ASSOLVTIONE DELLA SCOMMVnica, & chi può farla ò chi ricasca in quella.

SOMMARIO DECIMO DEL CAP. XXVII.

37 *Assolutione, & scommunicatione conuengono in che niuna di quelle ricercano certe parole, tutte due communemente uagliono, benche siano ingiuste.*

37 *E nulla se si fa senza la forma, che si commette.*

38 *Scommunicatione, & assolutione differiscono, che la scommunicatione senza giusta causa fa poco danno; & l'assolutione fa molto utile: la causa falsa annulla tutte due.*

37

NONO prosupponiamo, che l'assolutione & della scommunica conuiene primamente intendersi cosi, che si come la scommunica non ricerca parole certe, ne forma sustantiale ferma per sua cagione, & perche uaglia secondo le leggi, come è detto di sopra. [c] Ne anco l'assolutione per quello, che piu sopra [d] è detto. Più oltre che quando la potestà di scommunicare, ò assoluere, si commette con certa forma, & qualità, che la legge non pone à quel, che auanti non haueua potestà, ne l'una, ne l'altra uale nulla, se si fa, ò dona senza guardare quella forma, [e] per il che ancor che l'assolutione fatta per chi de *iure* la può fare uale, dato che non si faccia auanti quello, che la legge commanda, cioè che sodisfaccia, ò faccia tale, ò tale cosa, ma non se si fa per quello che non può darla di iure, senza guardare la forma, che contiene [f] nella sua commisione,

[c] Supra eod ca. numer. 12.

[d] In cap. preceden ti. num. 9.

[e] Cap. Pisanis. de resti. spol. & ea, quæ ibi. Ant. not. 7. & Deci. post. alios in .l. Transactionis. no. 1. C. de transactio. tradit.

[f] Arg glo. subtilis, & singul. Cle. 1. de iure patr. uerb. Inhibemus. & eorum quæ ad eius declara. refert. Felip. in ca. Ex parte. col. 4. de constitu.

per la qual se li dona la potestà, come quel, che per le bolle, ò altro priuilegio tiene potestà di assoluere nell'articolo della morte, assoluesse fuora di quello, ò in quello, che tenesse commissione di assoluere doppò hauer sodisfatto, assoluere auanti di sodisfare. Non senza cagione habbiamo detto, che non pone la legge &c. perche (come hauemo risposto) l'assolutione data per la commissione del Papa, che ogni giorno la dona per assoluer tale, ò tal'informa della legge, uale anchorche si lasciasse quella, come uarrebbe, se l'ordinario ne i casi, che potesse, la donasse, perche non fu la intentione del Papa indurre nuoua forma, per quelle parole, se non di auuisare il commissario di quello, che de iure haueua da fare, per quel, che Innoc. disse in simil caso [a] seguito per una glosa singolare, [b] & riceuuta, che è una decisione cotidiana, & rimedio per mille che in questo errano.

ANCHO conuiene in che, come la scommunica uale regolarmente, anchor che sia ingiusta, così ancho l'assolutione, quantunque sia [c] ingiusta.

PERO sono differenti in che la scommunica ingiusta per ra- 38
gione della causa non dannifica nulla *in foro conscientiæ*, & quanto à Dio, come è detto di sopra, [d] & l'assolutione ingiusta è utile, ancho quanto à Dio, & per la conscienza, perche il confessore potrebbe assoluere da i suoi peccati l'assoluto ingiustamente dalla scommunica auanti che si faccia tornare ad assoluere giustamente di quello, che non potrebbe, se non fusse assoluto, almeno ingiustamente, perche all'assoluto, anchor che ingiustamente, li uagliono i suffragij generali della Chiesa, & non à colui, che non è assoluto, che è nuoua, & ferma dichiaratione. Ancho differiscono al contrario, che la scommunica fatta per giusto timore, uale, ancho quanto à Dio, se fu giusta causa per scommunicarlo, come ha detto la glosa [e] singolare, secondo Panor. [f] & altri, & non l'assolutione di quella, per un testo singolare, [g] Ancho differiscono in che la scommunica fatta per false cause, uale, & l'assolutione non, secondo le glose, [h] quantunque ancho in questo il Cardinal, li fa equali, [i] seguito per Panor. [k] & Felino, [l] che sentono, che nulla di quello haurebbe fatto il giudice, se sapesse che la causa era falsa, & che tutte due uagliono, se il giudice lo fece cō animo, che ualessero, ò fussero uere, ò false le cause, & quantunque del

[a] In cap. fina. de presumptio.
[b] In Cle. 1. de offic. delega. in glo. magna.
[c] Cap. Venerabilibus. §. Vbi. de sēt. excommun. lib. 6. ubi de hoc tex. sing.
[d] Supra. eod. nu. 3.
[e] In cap. 1. de ijs quę ui. libr. 6.
[f] In cap. Abbas. de ijs quæ ui. colum. 4. & Rauę. ibidem.
[g] In d. cap. 1.
[h] In cap. Ex parte. de offic. ord. & in ca. Quod super ijs. de fi. instr.
[i] In cap. Ab excō. de rescrip. & in d. cap. Ex parte. & in d. cap. Quod super ijs.
[k] In d. ca. Ex parte.
[l] In d. cap. Quādo super ijs col. 5.

del ualore dell'assolutione quelli dubitano più, che della scommunica, quando si fanno con animo di assoluere, ò scommunicare in ogni caso. Però à noi altri il contrario pare, che non è dubbio del ualore dell'assolutione, ancho quanto al foro della conscienza, perche non è ecceder la potestà humana ne contiene errore intolerabile, poi che non tocca più della giustitia delle parti, nel quale può male, ò bene, & è tanto gran dubbio del ualore della scommunica, che crediamo, che non uale, perche contiene errore intollerabile, & eccedere la potestà humana in uolere scommunicare uno, ò habbia peccato mortale, ò non, per il sopradetto, [a] come il medesimo Panor. & Fel. hanno tenuto caso quasi simile, [b] cioè che la scommunica fatta per il giudice contra colui, che è chiamato, che non comparue, per essere giustamente impedito, non uale nulla, perche ò non tenne intentione, come non haueua da tenerla, di scommunicarlo, se hauesse tenuto giusto impedimento, & se la tenne di scommunicarlo, ò l'hauesse tenuto, ò non implicò, & riuolse errore intolerabile, che fa la scomunica [c] nulla.

[a] Supra eod. cap. num. 4.

[b] In ca. penult. de testib. cogen.

[c] Cap. Per tuas. de sentē. excom. & cap. Venerabilibus. §. fi. eod. titul. lib. 6.

CHI PVO ASSOLVERE.

SOMMARIO XI. DEL CAP. XXVII.

39 *Chi puo assoluere della minore scommunicatione, & chi della maggiore, fatta in iure.*

40 *Chi della fatta speciale, ab homine.*

41 *Et chi della fatta generale.*

41 *Come può assoluere dalla scommunica, chi la fece, benche non sia sacerdote; & che l'uso di commetterla al Parrocchiano tiene certi inconuenienti.*

42 *Chi può delegar l'assolutione della scommunica.*

43 *Assoluto per ragione della infirmità &c. per chi altramente non poteua, ò per il Papa: & nontio con carico che si presentasse, &c. che farà per non ricascare in quella. Qual sodisfattione de iure ha da precedere all'assolutioni.*

39 DECIMO, presupponiamo, che lo scommunicato di scommunica minore puo essere assoluto da qual si uoglia sacerdote, che può assoluerlo dai peccati, [d] & ancho che non sia suo parrocchiano, se non tiene più di peccato

[d] Ca Nuper de sen. ten. excom.

ueniale, come ho detto di sopra, [a] & in altra parte. [b] Lo scommunicato di maggiore scommunica, se è scommunicato per legge, che non ricerca l'assolutione per altro, può assoluerlo il suo prelato. [c] Per suo prelato intendiamo il Papa, Vescouo, & Capitolo, sede uacante, & altro qual si uoglia prelato essente della Chiesa, regolare, ò secolare, che dicono hauer giuridittione [d] quasi Vescouale, secondo tutti. Et ancho qual si uoglia non essente, che habbia giuridittione nel foro esteriore. Et ancho il patrocchiano, ò semplice sacerdote, che può assoluerlo da i peccati mortali, secondo Inno. & Host. [e] che è la commune opinione di S. Tho. Bonauentura, & altri Theologi, & [f] ancho de i summisti, che allega Syl. [g] Anchor che il contrario tenghi Panor. [h] per una glosa singolare, [i] che non dice quel, che esso dice, secondo la quale commune consigliamo, limitandola nuouamente, che procede solamente quanto al foro della conscienza, & l'altra quanto all'esteriore, limitandola anco S. Thom. che il detto sacerdote semplice non può questo per sua auttorità, se non come per commissione, che di quello li fa il Papa per testo, [k] che par che, habbia quasi espresso questo. Et anco è da tenere che il prelato proprio può assoluere dalla scommunica incorsa fuora del suo Vescouado, & parrocchia, secondo Federico, [l] & Pan. [m] communemente riceuuti, Habbiamo detto (che non si riserua l'assolutione &c.) perche se la riserua colui, à chi si riserua l'ha da assoluere, secondo tutti.

PERO' lo scommunicato di scommunicatione abhomine, 40
ò giudice, non può assoluerlo, se non il medesimo, chi l'ha scommunicato ò il suo successore, superiore, ò delegato, & [n] quelli si. Eccetto che il delegato del Papa, che può scommunicare per un'anno, doppò la sua sentenza diffinitiua, & passato quello non può assoluerlo, per un testo singolare, [o] secondo Panor. in quel luoco, il quale con la commune il medesimo dice di qual si uoglia altro delegato, che tiene potestà di essequire la sua sentenza, & che l'incendiario scommunicato per il Vescouo, ilqual non può assoluerlo doppò che è denuntiato, per altro [p] testo singolare, secondo il Cardinale in quel luoco, & che colui, che scommunica, ilquale doppò che fu scommunicato, & denontiato di scommunica maggiore, non può assoluerlo, come ne anco scommunicare, [q] quantunque se solamente è scommunicato di mi-

[a] Supra cap. 4. numer. 1.
[b] In ca Placuit. de Pœn. dist. 6. nu. 25. & seq.
[c] Dicto ca. Nuper.
[d] Glos. sing. Clem. 1. de reb. eccles. non alie.
[e] In d. ca. Nuper.
[f] In 4. d. 18.
[g] Verb. Excommunicatio. 1. not. 2.
[h] In d. ca. Nuper.
[i] In cap. Si Episcopus de pœnit. & remiss. lib. 6.
[k] Dict. cap Nuper. sub finem.
[l] Consil. 16.
[m] In ca. Graue. colum. 3. de præbend.
[n] Ca. Pastoralis. §. preterea. de offic. de lega.
[o] Quærenti. de offic. delegat.
[p] Cap Tua. de senten. excommun.
[q] Cap. Audiuimus. 24. q. 1.

di minore, [a] è che dalla sentenza pronontiata per l'inferiore, confirmata per il Papa, di certa scientia, non può assoluere colui,
41 che l'ha fatta, secondo Gio. Andr. [b] riceuuto. Et che se colui, che scommunica non è sacerdote, non può assoluerlo nel foro della conscienza, anchor che si nel foro esteriore, secondo alcuni, che Sylue. [c] segue, qual si ha intendere dell'assolutione della scommunica, che si fa insieme con quella de i peccati, che dalla scommunica sola può assoluerlo, ancho nel foro della conscienza; dato che non tenghi piu di prima tonsura, come l'affermò S. Tho. [d] riceuuto per S. Ant. [e] & altri. Et ancor che niuno lo dicesse, haueua da dirsi per molte ragioni, dato che è meglio, secondo tutti commetterlo al sacerdote, come è costume, del qual noi dubitammo; perche molti lasciano di farsi assoluer per i suoi parrocchiani, pensando che lor basta quella commissione del giudice, per credere, che è assolutione, & perche pochi sono, che possono prouar la sua assolutione fatta con questa commisione per il parrocchiano, che la fa secreta, senza notaio e testimonij, per questo diciamo, che meglio sarebbe, se l'occupatione, e la fatica lo sopportasse, che il medesimo giudice l'assoluesse, e li donasse lettere, nelle quali l'assolua, & che gia lo commette, lo scommunicato deue procurare, che in presentia di notaro & testimonij il Parrocchiano l'assolua, per prouare l'assolutione, quando li sarà necessario, perche chi una uolta è scommunicato, sempre si presume tale [f] per una glosa solenne quantunque alcuno giorno noi tẽtammo dire, che colui, che mostrasse la commisione che l'assoluesse, & dicesse, che il suo Parrocchiano l'ha assoluto, si presumerebbe, che era assoluto col solo detto del parrocchiano, & ancho senza quello, almeno se fusse huomo timoroso d'Iddio, & intraua, & l'ammetteuano al diuino officio, considerato il costume, ch'è d'assoluere senza notaro & testimonij, che anco al presente ne pare bene, eccetto che l'ignudo essecutore del mandato del Papa, nel quale egli cõmanda, che scommunichi tal huomo, senza conoscimento di causa
42 non può doppò ch'è scommunicato, assoluerlo. Anco aggiongiamo, che colui, che puo assoluere dalla scommunica per uirtù di giuriditione delegata per il Principe, ò concessa per priuilegio perpetuo, per ragione della dignità, ò officio, ò per altra ordinaria, possano commetterla ad altro, secondo una glo. riceuuta [g], ma non quei, a i quali solamente il nudo ministerio

[a] Cap. Duobus de sent. excom.
[b] Ca. ex frequentibus de instit.
[c] In ca. ad audientiam de homic.
[d] In d. ca. nuper & arg. uerbo. Excommunica. 8. §. 4
[e] Ca. ad hęc de priuileg.
[f] In ca. proposuit de cler. excom. ministr.
[g] Ca. fin de offic. ordin. per illũ text.

a Ca.fin.§.final. de offic.deleg.

dell'assolutione, senz'altra giuridittione, se li concede [a]. Et aggiongiamo à tutti, che questo nudo ministerio può delegarlo anco il delegato dell'ordinario, & il subdelegato del delegato del Papa, ancorche non possano delegare la sua giuridittione, ne anco uno articolo giuridittionale di quella, per quel, che scriue Felino, [b] e quelli, ch'esso referisce, che è cosa cotidiana.

b In ca. super quæstionem nu.4.& 19 de offic.deleg.

43 AGGIONGIAMO anco, che gli scommunicati de iure, ò ab homine, che per infirmità pericolosa, ò per altro giusto impedimento fanno assoluersi per colui, che non poteua senza quello, si ha da presentare, cessando l'impedimento, il più presto, che buonamente potrà à colui, che de iure haueua ad'assoluerlo, & se non ricasca nella medesima scommunica [c]. L'istesso diciamo, di quelli, ch'assolue il Papa, Nuntio, ò suoi Delegati, con peso di presentarsi al suo ordinario, ò à qual si uogli altro, per riceuere penitenza, ò sodisfare à chi ha fatto ingiuria, ma non sono obligati presentarsi personalmente, che basta, che mandino bastanti procuratori per quello, secondo il Gaiet. [d] che dice, che l'assoluto sarà giudice nel foro della conscienza del tempo, nel qual buonamente può presentarsi, ò non.

c Cap. eos. de sent. excom. lib.6.

d In summa excō. ca 96.

VNDECIMO, presupponiamo, che tutti i Testi, che commandano sodisfare, auanti che si assolua nell'articolo della morte, hanno da intendersi, se lo scommunicato può sodisfare, & se non, basta che doni sicurtà, secondo una glosa [e], & il Cardin. [f] & Felino [g], ancorche l'Imola tenghi il contrario [h], però al nostro giudicio, la sicurtà deue esser sufficiente, se si può darla, & se non può dar tale, che doni quella, che può, & se non può nulla, senza quella, per le medesime ragioni del Card. [i] & Felino [k], poiche niuno è obligato all'impossibile, & anco aggiongiamo, che à nostro giudicio, si potesse sodisfare, auanti che moia, però non senza gran danno della sua robba, & si può differir senza danno d'altri, non sarebbe obligato più di dar sufficiente cautela di farla, per quello, che s'è detto di sopra, della restitutione [l], & qual sia sufficiente cautela, & se le scommuniche della Cena sono de iure, ò da huomo, si dirà giu à [m] basso.

e Quæ est penult. Cle.1.§. uerum de hære.
f Ibidem q 4.
g In ca pastoral.§. præterea col. de offic.ordi.& in ca. cū contingat de offic. del col.1.
h Super d. glo.
i In d.Clem.
k In d.§.præterea.

l Supra eod. ca.17. nu.56.& 57.

m Infra eod.ca.numer.74.

ANCHO aggiongiamo, che colui che può assoluere della scommunica scritta in iure, può assoluere della scommunica generale fatta per lo giudice, secondo una decis. singu. di Giouan de Imol. [n] referita per Felin. [o] dicendo non hauerla letta in

n In cap. Graue de preb.col.4.
o In cap.Pastoralis.§ Præterea. de offic.ordi.

altra

altra parte, quantunque il medesimo primo hãno detto Giouan Andr. & il Card. [a] qual la defendemmo [b] altroue.

[a] In d.ca. Graue. & resumpserunt in ca. Ex frequentibus.de Instit. per illũ text.
[b] In fin. d.ca. Graue.

INTERROGATIONI SOPRA QVESTI PRE- supposti fundate, di colui, che scommunica, che è scommunicato, di chi participa, di colui che assolue, & che è assoluto: & primo di colui, che scommunica.

SOMMARIO XII. DEL CAP. XXVII.

44 *Chi scommunica come pecca mortalmente de scommunicar cosi.*
44 *Scommunicato di minore come pecca mortalmente se tuolle alcun sacramento, & quello di maggiore, se lo tuole, ò da.*
45 *O participa con altri, odendo, ò dicendo i Diuini officij dentro, ò fuore di Chiesa, ò dicendo officij con altre Letanie, Processioni, Aue Maria, &c.*
46 *O elegge, ò accetta elettione, &c. ò communica in cose profane, per disprezzo della scommunica, ò non osserua quella, che è nulla, con grande scandalo.*
47 *O non osserua la ingiusta, in presentia di quelli che ignorauano esser tale.*
47 *Pecca mortalmente chi participa con scommunicati in sei casi.*
48 *Chi assolue senza autorità, senza compirsi la conditione senza sodisfare, senza cittare, & chi desidera, ò procura assoluer cosi, come pecca mortalmente.*

44 SE ha scommunicato, non tenendo potestà di scommunicare, tenendola però, sta suspeso di quella de iure, ò dal giudice, ò senza causa giusta, ò senza scrittura, oue fusse posta la causa di quella, ò lasciando notabilmente la forma & ordine debito, ò per uendetta, ò altro cattiuo fine mortale. M. per il sopradetto [c] con obligo di restituire il danno, che da quello è [d] seguito.

[c] Supra eodem ca. num.4.& 8.
[d] Arg ca. Sacro.de sentent. excom adiuncto ca.fin.de iniur.

DELLO SCOMMVNICATO.

SE essendo scommunicato di scommunica minore, ha riceuuto alcuno sacramento, ò accettò alcuna elettione, presentatione ò collatione di beneficio. M. [e] Se

[e] Ca. Si celebrat.de cleric. excommuni.

essendo scommunicato di maggiore, ha riceuuto, ò ministrato alcun sacramento. M. [a] & se essendo chierico, ha fatto alcuna cosa dedicata particolarmente ad alcun ordine, qual è dir messa, battizar solennemente, assoluere da peccati, ò cantare Vangelio, ò epistola con manipolo solennemente, è irregolare, & non altramente, secondo Inno. [b] riceuuto.

45 Se essendo scommunicato di scommunica maggiore, participò ne gli officij diuini, attiuamente, ò passiuamente, ascoltando, ò dicendo officij con altri, messa, hore canoniche, Aue Maria della sera, mattina ò mezo giorno, benedittione di mensa, ò altre, dentro, ò fuora della Chiesa, ò su in processione, ò in letanie. M. [c] ancorche sia scommunicato occulto [d], perche lo estrauag. *Ad euitanda*, sopra [e] referita, solamente salua quei, che participano con lo scommunicato & niuna cosa è utile, à esso, come in quella si dice, & cosi non può dir l'hore canoniche in compagnia, che era auanti obligato, à benche l'ha da dire solo [f] come è detto di sopra [g] però senza *Dominus uobiscum*, secondo l'Host. [h] ancorche al nostro giudicio non peccarebbe, dicendole solo, per quel, ch'ho detto altroue [i], però può ascoltar la predica con gli altri, anco dentro la Chiesa, [k] dalla qual finita deue uscire.

46 Se accettò elettione, presentatione, confirmatione, institutione, collatione, ò altra prouisione di beneficio, fatta à esso, auanti che si assoluesse [l]. M. & non guadagna niuno ius, per il qual tutti quelli, che sono prouisti per essi, gl'assolue il Papa, & il Nuntio per questo effetto solo. Se participò anco in altre cose profane, principalmente per disprezzo di guardar la scommunica ualida, ancorche fusse ingiusta, per esser solamente pronuntiata per odio, ò cattiuo animo di uendetta, ò per non guardar l'ordine accidentale della legge .M. per il sopradetto [m], & anco se donò grande scãdalo, in non guardar quella ch'era nulla, per communicare, auanti che notificasse sufficientemente la causa della nullità, & anco più, se non guarda l'ingiusta ualida, per esser data senza giusta causa, in presentia di quei, che non sapeuano, ne teneuano ragione di credere, che era data sẽza giusta causa [n] anco sarebbe giudicato per irregolar nel foro esterior secondo Ros. [o] per insino che si mostrasse, & prouasse l'ingiustitia, & non più per il sopradetto. [p] Hauemo detto, in presentia di quei, che non sapeuano esser ingiusta, &c. perche come il medesimo

47

[a] Ca. Sacris cum ei annot. de ijs quæ ut & ca. Non solum. §. cum ergo 11. q. 3.
[b] In ca. fin. de excess. præl.
[c] Cap. Quod in te. de pœnit. & remiss.
[d] Arg. cap Illud de cler. excom.
[e] Supra eod. ca. numer. 35.
[f] Gloss. celebris in cap Presbyterum 28. dist.
[g] Supra ca. 25. numer. 102.
[h] In d. capit. illu. l. quem inter alios sequitur Cosmas. tit. Qualiter horæ dicen col. 3.
[i] Ca. Hoc quoq; de consecra. distinct. 1.
[k] Ca. Responso. de sent. excommun.
[l] Dict. cap Si celebrat. per locũ à fortiori.
[m] Supra eo. ca. numer. 3.
[n] Cap. 1. 11. q. 3. & per dicta supra eo. num. 3.
[o] Verb. Appellatio. §. 5.
[p] Supra eod. cap. num. 3.

desimo si sa, che è ingiusta, può uietando lo scandalo, star presente in luoco secreto a i diuini officij, & anco celebrare, così quei, che sanno, che non hebbe causa giusta per scommunicarlo, ò lo credono prouabilmente per dirlo, esso & conoscere, che è di buona conscienza, può ascoltarlo, seruire à messa, & ad altri diuini officij in luoco secreto. [a] Hauemo detto, se sa, ò se sanno, perche se esso, & gl'altri dubitassero, poco meno peccarebbono, che se credessero, che ualeua, ò era giusta la scommunica, per il detto in altra parte [b], & se tiene scrupulo, che sia scommunicato, deponilo al giudicio d'huomo da bene, ò facciasi assoluere à [c] cautela.

[a] Gaie. 2ª. 2ª. q. 70. art. 4.

[b] In ca. Si quis aūt nu. 86. de pœn. d. 7. & facit d. ca. illud.

[c] Rosel. uerb. absolutio. 1. §. 127.

DEL PARTECIPANTE.

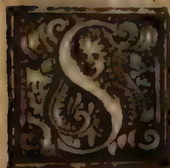

SE ha partecipato con scommunicato in alcuno de i sei casi, ne i quali hauemo detto di [d] sopra, che la participatione è peccato. M. cioè ne i sacramenti, & diuini officij, ò frequentemente, ò con disprezzo delle chiaui & potestà ecclesiastica, ò contro precetto, che chiamano de participanti, ò con scommunicato co' suoi participanti, ò in quello, perche è stato scommunicato, ò in altro peccato. M. per il detto in quel luoco.

[d] Supra eo. ca. nu. 10. & seq.

DI COLVI CHE ASSOLVE.

48 SE ha assoluto lo scommunicato, senza hauer potestà alcuna ò senza compire la conditione, con la quale gli fu data la potestà, ò se con danno notabile della parte l'ha assoluto, auanti di intenderlo, ò cittarlo, essendo quello debito, ò senza sodisfare, come, & quando doueua per legge, ò per disprezzo, o con dāno notabile della parte lasciò di osseruare nell'assoluere, la solennità sopradetta. [e] M. per il sopradetto, & se ha assoluto da i casi della bolla della cena, può esser incorso in scommunica, come si dirà à [f] basso.

[e] Supra eod. ca. nu. 8. & 10.

[f] Infra eo. cap. numer. 74.

DI COLVI CHE E' STATO ASSOLVTO.

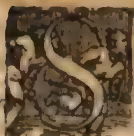

SE ha desiderato, procurato, ò di fatto se ha fatto assoluere in alcun modo illecito de i prossimi detti, ò ottenne l'assolutione per causa falsa, sapendo, ò douendolo sapere, & auuertendo, ò lasciando d'auuertire per grande, & supina inconsideratione, ch'era tale. [a] .M.

[a] Quia facientes & consentientes. & ca. Ad Rom 1. & ca. 1. de offi. delega.

DELLE SCOMMVNICATIONI, NELLE quali si incorre de iure, & primo delle riseruate al Papa.

SOMMARIO XIII. DEL CAP. XXVII.

49 *Scommuniche del Decreto, & Decretale uentisei & quelle del sesto trentadue, & quelle della Clementina cinquanta & quelle della bolla della cena, &c. senza conto.*

50 *Qual diminutione di quelle pare utile.*

51 *Scommunicatione di questa maniera s'interpreta.*

51 *Quella, che si fa contra chi fa, non comprende chi consiglia &c.*

52 *Ne la posta contra chi fa, comprende chi lo uuole, ò comincia fare.*

52 *Legge in due maniere può parlare di chi consiglia.*

53 *Bolla della cena, che cosa è: Quando si pronontia, come si uaria.*

54 *Non dupplica le censure, morto il Papa si estinguono le sue censure comprendono tutti, anco che sia Re, ò Imperatore non si può assoluere di quelle anco nell'articolo della morte, se non &c. chi lo assolue è scommunicato.*

55 *Bolla della cena, & estrauagante, di Sisto Quarto, & Paulo Secondo differiscono.*

PRESVPPONIAMO primamente, che una 49
glo. maestrale [b] raccolse cinquanta scommuniche poste *ipso facto* per la sola Clem. & altra auanti [c]. 32. poste per soli li testi del sesto, & prima ragionò, Host [d] 33. sole, ch'indussero tutti i testi per insino al suo tempo nel Decreto, & Decretale, con alcuna del sesto [e]. Onde ne segue quanto scarsi furono gli antichi con-

[b] Clem. 1. de sent. excom. uerb. Excommunicationis.
[c] In c. Eos de sent. excom lib. 6.
[d] In summa de sent. excom §. 3. in princip.
[e] .f. ca. 1. de homic. lib. 6.

concilij, & padri santi in scommunicare, è quanto liberali i nuoui. Poiche per insino all'anno. 1398. nel quale il sesto si publicò, non si trouauano ne anco. 33. casi, quali in uerità si possano risoluere in manco de 26. & per solo il sesto se ne indussero 32 & per le sole Clementine. 50 & dapoi in qua per la bolla della cena, per estrauagante, che si sanno, & per quelle che non si sanno, & per constitutioni sinodali prouinciali, per uisitationi, & reformationi de secolati & religiosi tanto che non ui è numero. La quale liberalità ha dato alcuna occasione, ancorche nó giusta, alla poca obbedienza de Luterani, & alla nostra opinione

50 sarebbe bene, che questo Concilio Tridentino scemasse almeno quanto al foro della conscienza, quelle che sono fatte contro i suddiri, & agomentasse il castigo nel foro esteriore contro essi, con altre nuoue scommuniche contro i Prelati, che nel castigo de i delitti peruerteno l'ordine della legge commune, & mal'esseguiscono le pene ordinate, & perche quasi tutti quei, che hanno ragunati questi casi, hanno uariato in guardare l'ordine, noi seguiremo quella di Ang. Clauasio [a], col qual nella maggior parte concorda Syl. che pare più cóueniéte, il quale primieramente pone le riseruate al Papa doppò le riseruate al Vescouo, & doppo quelle, che nó sono riseruate à niuno, & perche più facilméte possa trouar ogn'uno quel che uorrà, porremo auanti le piu antiche eccetto che nelle Papali quelle della cena saranno le prime, perche paiono più riseruate & più ab homine, che de iure.

51 AVISIAMO il confessore di quel, che Gaie. [b] ancorche più chiaro, breue, & sententioso, ch'esso, cioè, che per giudicare, se uno è scommunicato, ò non, de iure, ò ab homine, ha da mirar bene le parole, che usa il testo, ò giudice, & ponderarle bene contra quali persone, & per quali opre si scommunica, & non si ha da stender ad altro [c], è che si parla solamente di colui, che fa l'opra non si ha da stender à quello, che la commanda, ò conseglia, perche quantunque un testo [d] significa il contrario, quanto à quello, che commanda, al quale hauemo faticato in altra parte [e] di rispondere, però solo colui, che fa, & essercita l'opra, la fa ueramente [f], & nó colui, che la conseglia, ne anco colui che la commanda, ò lo fa per altro, quando almeno l'instrumento è libero, secondo Bart. [g] communemente riceuuto, & perche i testi, che uogliono scommunicare colui, che

52 la commanda, & conseglia, sogliono ben dechiararlo. [h] Anco

[a] Verb. Excommunicatio. 5. 6. & 7.

[b] Verb. Excommunicatio. in princ.

[c] Arg. ca. Pœnæ de pœn. d. 1. & l. interpretatione. ff. de pœnis.

[d] Ca. Mulieres de sent. excom.

[e] In ca. Significauit de Iudæ.

[f] Arg. ca. Qui per alium de reg. iur. libro 6. l. Aliud est. ff. de reg. iur.

[g] In l. Sed & si uni. §. Seruus. ff. de iniur.

[h] In cap. Quod in dubijs. de sent. excom. ca. Felicis. de pœnit. lib. 6. & alij quam multi.

auuiſiamo, che il teſto, che parla di colui, che fa alcuna opera, non ſi ha da ſtendere à colui, che ſolamente uuol farla, ò la comincia, & coſi ſi ſcommunica colui, che uccide, non ſe intende, che uuole ſcommunicare colui, che feriſce, anchor che lo faccia con animo di ucciderlo. Oltre che è gran differenza, che il teſto parla principalmente di colui, che fa & meno principale, & ſecondariamente di colui, che commanda, & conſeglia, ò principalmente di tutti, perche nel primo caſo non incorre in ſcommunica colui, che conſiglia, ò commanda, ſe colui non fa l'opera. Et per queſto anchor che cento uolte uno haueſſe commandato di ferire un Chierico, però ſe l'altro non lo feriſce, non ſarebbe colui ſcommunicato, [a] per hauerli commandato, ò conſigliato, & nel ſecondo caſo ſi come colui, che commanda di uccidere per aſſaſsini, anchor che non ne ſegua la morte; ſarebbe ſcommunicato. [b] Et il religioſo, che predica per ridurre gli aſcoltanti, che non paghino le decime, è ſcommunicato, anchor che gli ſcolari non ſi [c] ſeduchino.

[a] Arg. notatorum in d.ca. Mulieres. §. primo.

[b] Cap. 1. de homic. lib 6.

[c] Clem. Cupientes. §. 1. de pœnis.

Tertio, preſupponiamo, che una gloſa [d] ſolenne, e'l 53
ſuo autore in altra parte [e] dicono che tre uolte l'anno è ſolito il Papa fare proceſſo generale contro certi delinquenti, cioè il Giouedì ſanto, il giorno dell'Aſcenſione, & della dedicatione di S. Pietro, e di S. Paolo, che uiene nell'ottauo giorno di San Martino, però il Cardinale, [f] ilqual ſegue Gio. Andr. & noi lo ſeguimmo in altra parte, [g] diſſe che al preſente non lo fa, ſe non un ſol giorno cioè il Giouedì ſanto, che ſi chiama giorno della cena del Signore, perche in quel giorno fece ſua diuina Maeſtà quella ſua ultima & illuſtriſsima cena, & per queſto quel proceſſo ſi chiama la bolla della Cena. Il tenore della qual Martino Quinto fece ſcriuere. S. Ant. [h] alla qual gli altri Pontefici hanno aggiunto alcuna coſa, & leuato, & appreſſo aggiongeranno, & leuaranno, & per queſto non ſi può di quella dare ferma dottrina in tutto, anchorche ſe nella ſuſtanza, che poche uolte ſi muta, per queſto porremo le parole con le ſue clauſule ſuſtantiali di quella di Papa Giulio Terzo, al quale Iddio doni gratia, che con una bolla della ſanta pace, che in quella cena tanto raccomandò, di ſcommunicar le guerre della terra de fideli, & mandarle in quella dell'infideli. Amen.

[d] Clem. 1. de Iudi. uerbo Solennis.

[e] Ioan. Andr. in capit. Quod olim. de iudæ.

[f] In d. capit. Quod olim.

[g] In ca. ita quorundam. not. 6. nu. 7.

[h] In 3. parte titul. 2 ca. 72.

Qvarto, preſupponiamo che anchor che la fulminatio- 54
ne di queſta bolla della Cena ſi moltiplica ogni anno, però non

ſi mul-

si multiplicano le censure in quella contenute, & ancho altroue [a] nuouamente ho detto, che le scommuniche per altri testi poste, & contenute nella detta bolla, tutte sono una, & che la bolla non fa più, che aggiongere la riseruatione dell'assolutione alla sede Apostolica, & ancho se può dire, che quei, che cascano ne i casi della bolla della cena la sede Apostolica uacante, non casca in scommunica riseruata per quella, perche quel, che contiene in essa, non è statuto, se non dispositione di huomo interlocutoria, & non diffinitiua, si finisce con la morte del Papa, per una differenza soprascritta, [b] infra la scommunica de iure, & quella ab homine.

QVINTO, presupponiamo, che al fine di questa bolla si contiene, che per uietare le scommuniche di quella, non serue nessun priuilegio, che non possa essere scommunicato, ò non si stenda à quella scommunica generale, anchor che sia Vescouo, Imperadore, & Re. Più oltre, che da quelle niuno può assoluere, se non solo il Papa, ancho per uirtù di bolle confessionali, ò altre facoltà, che non si concedino specialmente à qual si uoglia persona, Chiesa, confraternità, religioni, & ancho Mendicanti &c. concesse, se non nell'articolo della morte, ne ancho all'hora se non donasse sufficiente sicurtà, di obbedire a i precetti della santa Madre Chiesa Romana. Ma quei, che assolueranno, incorrono nella scommunica, della qual nell'ultimo caso della bolla diremo, che medesimamente hanno detto alcuni [c] de i casi contenuti in una estrauagante di Papa Sisto Quarto [d], con la qual concorda [e] un'altra di Papa Paolo Secondo, anchor che non siano della bolla della cena, cioè che stanno reseruati al Papa, come gli contenuti in quella, & quei, che assoluono da
55 quei, sono scommunicati, come chi assolue de gli altri. Però non pare uero, come sopra le medesime estrauaganti ho detto, & di sopra [f] l'apuntammo per altro proposito, doppò [g] Ang. & Sylu. [h] perche quelle estrauaganti non restringono se non le facoltà, che i suoi autori hanno donato come per il tenore di quella appare. Et ancho l'altra di che parla Paolo Secondo, fu constitutione, però fu regola di Cancellaria, come in quella si dice che muore con la morte del suo autore. [i] Et perche il medesimo Ang. che fu commissario della Cruciata di Sisto, dice, che ancho (durante sua uita) non si osseruò la sua ordinatione, quanto à quella Cruciata, & perche tutte due significano, che

[a] In d.ca. Ita quorundam. not. 11. a numer. 33.

[b] Supra eo. ca. nu. 39. & 40.

[c] Gaiet. uerb. Excõmunicatio. ca 77. & Syluestr. uerb. Absolutio. 1. §. 7.

[d] ∫. Et si domini-ci. 2. de pœn. & remiss. inter communes.

[e] ∫. Et si dominici. 1. eod. titul.

[f] Ca. 13. nu. 75.

[g] Verb. Excommunicatio. 5. casu. 31.

[h] Verb. Excommunicatio 7. casu 31.

[i] Per proœm. earū. & tradit Dominio in ca. Duobus. col. penult. de rescript. lib. 6.

quei casi furono riseruati per il processo della Cena di quegli, & per questo non restano riseruati se non in quanto si rinouano da loro successori, si come i casi delle dette estrauaganti, che non si rinouano per la bolla della Cena, che sono molti, restano nella dispositione della legge commune, perche di quello possono assoluere chi hanno potestà, se di essi non ragionarà le dette estrauaganti, & per questo non si referiscono.

DELLE SCOMMVNICHE DELLA BOLLA della Cena di Papa Giulio Terzo.

SOMMARIO XIIII. DEL CAP. XXVII.

56 *Scommunica prima della cena contra gli heretici, & che tiene libri d'arte magica, ò libri di tali heretici: &c.*

56 *Heresia sola mentale, ne sola esteriore, non scommunica: chi sono quelli, che credono à gli heretici, & chi sono gli heretici.*

47 *Scommunica seconda della cena contra corsari, & contra altri &c.*

57 *Corsari sono quelli, che solamente rubbano ne i fiumi.*

58 *Scommunica terza della cena contra quelli, che impongono noue gabelle, &c.*

58 *Gabella noua quale è, chi costringe à pagarla.*

58 *Scommunica quarta della cena contra i falsarij delle bolle &c.*

59 *A chi è riseruata.*

59 *Se si comprende le lettere del Vescouo, Nontio, ò Penitentiere.*

58 *Lettera Apostolica è la bolla espedita, & non la signatura.*

59 *Falsar lettere, & usar delle false, sono tra loro differenti.*

59 *Et s'è falsario chi corregge alcuna lettera, ò ponto.*

60 *Scommunica quinta della cena contra quelli, che portano armi &c. a gl'infedeli, che molti Pontefici fecero quasi la medesima censura.*

61. 62. *Ma questa, alcuna cosa è più ampla di quelle, & quelle in alcuna cosa più di questa.*

62 *Arme, che quà si chiamano.*

63 *Chi gouerna galere di Mori, ò rema in quelle per forza, se pecca, & è scommunicato.*

64 *Scommunica sesta della cena contra chi impediscono le uettouaglie, che non siano portate à Roma etc. chi si dice far questo.*

65 Scom-

65 *Scommunica settima della cena contra quelli, che rubbano chi uà à Roma etc.*

66 *Scommunica ottaua della cena contra quelli, che feriscono Vescoui etc. che una Clementina, che fa altra censura simile à questa è più larga di questa.*

67 *Scommunica nona della cena, contra quelli, che impediscono la giuridittione Apostolica: ferendo: tagliando monete etc. à quelli, che ricorrono alla Sede Apostolica, ò impediscono le lettere di quelli, ò fanno altre molte cose. 68. la quale, è molto più generale che quella delle bolle del tempo passato, comprende a i prelati, che possedano in Cancellaria, et à quelli che solamente consigliano con questo; che in quello di che par la concorrano, cinque cose.*

69. 70. *Scommunica decima della cena contra noue generi di persone; che usurpano la giuridittione Ecclesiastica in diuersi modi, a i quali non comprende niuna assolutione generale. etc.*

71 *Scommunica undecima contra quelli, che trattano male i peregrini, che uanno à Roma.*

72 *Scommunica duodecima contra quelli, che occupano terre della Chiesa.*

73 *Scommunica decimatertia contra quelli, che togliono, ò tengono reliquie, ò ornamenti ecclesiastici etc. del tempo del sacco di Roma, etc. con la sua dichiaratione.*

74 *Scommunica decima quarta, contra quelli, che assoluono le dette scommunicationi. questa non è risseruata. etc.*

74 *Cautione quale basta: la giuratoria quando bastarà.*

74 *Scommunica generale abbomine, et de gli statuti eguali.*

56

LA prima, scommunica,[a] tutti gli heretici di qual si uoglia setta ancho Luterana, & à quelli, che impediscono il castigo di Martino Lutero, & à quelli, che seguono l'arte Magica, & à quelli, che gli fauorisce, & gli ricetta, & à quelli che senza licentia della sede Apostolica leggono libri di Martino Lutero, ò de suoi seguaci, & à quelli, che tengono nella sua casa detti libri, ò altri d'arte magica, ò gli stampano, ò defendono in qual si uoglia modo, astutia, ò colore, & tutti quei, che gli defendeno. Dechiaratione prima, che la scommunica de gli heretici pare la più antica di tutte, [b] però non era riformata auanti di

[a] In prima clausula. præd. bullę Iulij 3.

[b] Arg. ca. Achatius & ca. audiuimus 24 q. 1. & ca. Sanè 24. q. 2. & ca. excommunicamus. 1. & 2. de hereti. & ca. nouerint de sent. excom.

[a] In ca. ita quorun dam nota. 11 nu. 41

[b] Verb. excomunicatio ca. 1.

[c] Arg. eorum, quæ habentur 26. q. 1. 2. 3. 4. 5. 6. & 7. & per Tho. 2ª. 2ª. q. 95. art. 1. & 2.

[d] In dict. cap. Pro quo facit. l. in delictis. §. si detracta. ff. de noxal.

[e] .s. 2ª. 2ª. q. 11. artic. 3. & 4. & in sum uerbo, Heresis.

[f] In rubric. de pœnis.

[g] In ca. 11. nu. 24. & 25.

[h] In ca excommunicamus. §. credentes. de hereti.

[i] In 4. d. 13. q. 3. colum. 2.

[k] Quæ ponitur in 2. cla. d. bullæ.

[l] Verb. excommucatio. casu 18.

[m] In uerb. excommunicatio. 7. excõmunica. 28.

[n] In uerb. excommunicatio. ca. 18.

questa bolla, come ho detto altroue, [a] La seconda, che questa comprende tutti, è solo gli heretici, & quei, che gli fauoriscono, raccolgono, & defendeno, secondo il Gaet. [b] che era uerità nel suo tempo, però hora comprende molto più, cioè quelli, che seguono l'arte magica, che si può hauere senza heresia. [c] & quei, che leggono libri Luterani, & tengono libri Luterani, ò d'arte magica, & quei, che fauoriscono, raccolgono & defendono quei, che fanno il sopradetto. La terza che colui si dice fauorire, raccogliere, ò defendere i detti, per effetto d'incorrere in questa censura, che fanno il detto, in quanto sono heretici, ò fautori delle dette opere, come notò bene il [d] Gaet. La quarta, che esso si domenticò quel, che esso in altra parte tiene, [e] & altri in altre, [f] che altroue allegano, che non basta l'heresia solamente mentale, per incorrere in questa censura, se non si manifesta per alcun segno esteriore di parole, scritti, opera, ò segni, che uagliono tanto. La quinta, che per il foro interiore non basta l'heresia esteriore, senza la mentale per quel, che sopra contro esso, & altri habbiamo detto. [g] La sesta, che non basta leggere i libri d'arte magica, se non gli tiene, & basta, che gli tenghi, anchor che non li legga, ne basta leggere, ò tener libri d'altri heretici, se non sono Luterani, perche di quei solamente fa mentione, che sono cose cotidiane, ma hoggi doppò il Concilio Tridentino l'uno, & l'altro ci incorre. La settima, che anchor che questa clausula non parla *de Credentibus*, come il consiglio. [h] però per questo non è più stretto, perche quei, che esso chiama credenti, sono heretici, anchorche non credano espressamente heresie, se semplicemente credendo con pertinacia, essere uero quel, che altri heretici credono, senza sapere, che è quello, per tenerlo per buono secondo [i] Palud.

La seconda, scommunica [k] tutti i Corsali, & Ladroni 57
del mare maggiormente quei, che in una certa parte del Mediterraneo uccidono, & feriscono, ò rubbano, & quei, che li ricettano, aiutano, ò fauoriscono. Dechiaratione prima, che questa scommunica al nostro giudicio comprende tutti, & solo quei, che principalmente intẽdono rubbare ferire, ò uccidere in mare à uno, & l'altro, perche questi sono Corsali, ò ladroni maritimi. Dicano come li piace Angelo. [l] Sylu. [m] & Gaet. [n] Nella bolla del tempo, nel qual staua, consigliano in luoco di quello, raccolgono quel, che in questa sta secondo

che

che quei, che intendono ne suoi negotij, ò mercantie, ò in guerra giusta, ò ingiusta co i nemici, ò rubbano alcuna uolta, che accasca non si comprende, secondo la mente di tutti. Tertio, che non comprende quei, che solamente ne i fiumi fanno questo. Dica come li piace Angelo. Quarto, che basta fare questo ad alcuni, ò ad altri, & non è necessario farlo à tutte le nationi, ò à quasi tutti, perche quelli, che in questo si occupano principalmente sono Corsali, ò ladroni di mare, & questo basta per uerificarsi in essi le parole di questa clausula. Dica come li piace [a] Sylu.

58 La terza [b], scommunica quelli che alle sue terre pongono nuoue gabbelle, ò constringono à pagare le prohibite.

Dichiaratione prima, che per nuoue si possono intendere gli agomenti delle uecchie, secondo Ang. [c] & Syluest. [d] & per quelli, che constringono gli Agozini deputati, ò famegli, che constringono à pagare, anchorche non fussero per questo ordinati. Per gabelle prohibite s'intende quelle che non si ponno torre, ne à gli uni ne a gli altri, ne à Laici, ne à Chierici [e], di maniera che per torre a i Chierici gabelle lecite, quanto a i Laici, non s'incorrre in questa scommunicatione, come anco si aggionge à basso. [f] Secondo, che non comprende quelli, che essi pigliano di quelli, che per loro libera uolótà liberalmente gli pagano, secondo la commune opinione. [g] Benche alcuni tali per altra clausula à basso [h] si comprendono.

La quarta, scommunica i falsarij delle bolle, ò lettere Apostoliche, & delle supplicationi di gratia, & giustitia cófirmate per il Papa, ò uice Cancelliero, ò di colui, che tiene il suo luoco, & quelli, che confirmano supplicationi in nome del Papa, ò del uice Cancelliero, ò de suoi luochi tenenti, & un Capitolo d'Innocentio terzo si stende più [i], con le sue pene à quelli, che falsificano, ò mutano le supplicationi confirmate per il Papa. Dichiaratione [k] prima, che questa scommunica in parte è più stretta che quella che Innocentio Terzo ha posto contra i falsarij [l], perche quella comprende quelli, che per se, ò per altri falsificano le lettere Apostoliche, & che quelli, che gli fauoriscono, ò defendono, & i laici, che usano le lettere false, & questa non, se non quelli, che falsificano, che si ha da intender per se stessi per il sopra presupposto [m]. & in parte è più larga, perche quella non comprende, se non quelli, che falsificano le lettere Apo-

[a] Vbi supra.
[b] Quæ ponitur in 3. clauf. dict. bullæ.
[c] Verb. Pedagium.
[d] Verb. excommunicatio 7. caf. 19.
[e] Gaie. in summa. uerb. Excommunicatio. ca 7.
[f] Infra eod. ca. numer. 118.
[g] In Clem. quoniã. de immu. eccle.
[h] Infra eod. ca. nu. 67. & 68.
[i] In 4. clausu. eiusdem bullæ.
[k] Ca. ad falsariorũ de crim. fal.
[l] In dict. ca. ad falsariorum.
[m] Supra eod. capnum 52.

ſtoliche, & ſi intende delle ſpedite, per quel che dichiarando
un'Eſtrauagante [a], habbiamo detto altroue [b], & queſta ſi, an
cho quelli, che falſificano le ſupplicationi, che chiamano ſigna
ture, & anco quelli, che confirmano in nome del Papa, ò del Vice
cancelliero, & prouaſi per queſta clauſula, che dice, che ſi sten
dono le pene del detto Innoc. à quelli, che falſificano, ò mutá
no le ſupplicationi ſignate & coſi ſignifica, che non ſi compren-
dono per quel nome lettere Apoſtoliche in materia penale. Se- 59
condo, che queſta ſcommunica non è riſeruata al Papa, ſe non
ne i caſi che ſi comprendono in quella bolla [c]. Terzo, che ne
pare à noi hauere ben riſpoſto, che in queſta ſcommunica, ne
in quella del detto Innocentio [d], caſca il falſario delle lettere
del Veſcouo, ne ancho del Nuntio, perche queſte non ſon pro
priamente lettere Apoſtoliche, & anco al preſente aggiongiamo
per la medeſima ragione, che ne ancho caſca il falſario delle let-
tere della Penitenzaria, perchè non ſono lettere del Papa, ſe non
del ſuo Commeſſario, *date uiue uocis oraculo*, ma ſi ne i breui del
Papa, ſecondo Gometio [e]. Quarto, che non comprende quel-
li, che per falſe informationi impetrano lettere Apoſtoliche, ò
ſi ſeruono di quelle, come ho detto in altra parte [f], perche non
ſon lettere falſe, ne anco quelli, ch'uſano lettere falſe, perche
ſolamente parla di quelli, che falſificano & altra coſa è falſificare,
& altra uſar le falſe, come il ſente Innoc. Terzo, [g] che ſcommu
nica tutti i falſarij, & non tutti quelli che uſano lettere falſe,
ſe non ſolamente i laici. Quinto, che colui tiene, ò uſa lette
re falſe, che ſapendo, ò douendo ſapere, che ſono tali, uſano
quelle, ſecondo il Gaie. [h] Seſto, che non baſta correggere alcu
na lettera, ò punto, che non muta ſuſtanza alcuna per caſcare in
queſta ſcommunica, come ho detto di ſopra [i], & in altra par-
te [k], doppo di Gio. Gerſ. [l] contra l'Hoſt. [m] & [n] il Gaiet.

La quinta [o], ſcommunica tutti quei, che portano cáualli, 60
arme, ferri, filo di ferro, ſtagno, acciaio, & ogn'altra ſorte di
metallo, inſtrumenti di guerra, legnami, lino, cannape, corde
del medeſimo cannape, ò di qual ſi uogli altra materiá, & la
medeſima materia, & altre coſe uietate a i Mori, Turchi & altri
nemici del nome Chriſtiano, che fanno guerra a i Chriſtiani, &
quei, che per eſsi, ò per altri auuiſano delle coſe, che toccano allo
ſtato della republica Chriſtiana, in danno de i Chriſtiani a i Tur
chi nemici della religione Chriſtiana è di qual ſi uogli modo gli
conſiglia

[a] ſ. iniunctæ. de electio.
[b] In ca Accepta. de reſtitu. ſpolia. oppoſit. 8. num. 23.
[c] Per d. ca. Ad falſariorum.
[d] Dict. ca. Ad falſariorum.
[e] Lib. de breuibus pag. 3.
[f] In ca. Ad audientiam. 1. de reſcript.
[g] Supra in d. cap. Ad falſariorum.
[h] Gaiet. ubi ſupra arg. l. In delictis §. Si de tracta. ff. de noxal.
[i] In ca. 17. nu. 178.
[k] In d. ca. Ad audientiam.
[l] 2a. par. alph. 32. ca. Quidam fol. 118
[m] In ſumma. de crimin. falſ. §. Porrò. uerb. Sed hodie.
[n] In ſumma. uerb. Excommun. ca. 18.
[o] In 5. clauſu. eiuſdem bull.

consiglia non ostante qual si uoglia priuilegio, e concessione data à qual si uoglia Prencipe.

DECHIARATIONE prima, che auanti di questo Aless. Terzo [a] scommunicò tutti quei, che portassero à i Mori ferro, ò legname per Galee, ò gli prouedessero d'arme, ò di altre cose necessarie, per far guerra contra i Christiani, & doppò Clemente Terzo, [b] u'incluse quei, che in tempo di guerra contrattassero con Mori, & li portassero, ò donassero prouisione, ò consiglio alcuno, che singularmente ho dechiarato, che'l tempo di triegua è tempo di guerra, & non di pace, è [c] doppò Innocentio Terzo. [d] u'incluse quei, che li uendessero galee, ò nauilij, e doppò di Clemente Quinto. [e] à tutti quei, che ad Alessandria, & Egitto portassero cose da mangiare, & doppò Gio. 22. [f] quei, che al Regno di Granata portassero alcuna cosa, & doppò successe questa bolla della cena, che quanto à questo mai fu tanto larga, come questa di Giulio terzo.

[a] In ca. Ita quorundam. de Iudæis.
[b] In ca. Quod olim de Iudæis.
[c] Ca. Significauit. eod. titu.
[d] In ca. Ad deliberandam. eo. tit 1.
[e] In Extraua. 1. de iudæ. inter commu.
[f] In Extrauagan 1. de Iudi. in Extrauagan. Ioan. 22.

61 DECHIARATIONE seconda, che per risoluerci ne i dubij che ogni giorno ne domandauano in questa materia li confessori, son gia due anni, che hauemo fatta una [g] repetitione di undeci gran notandi, & dechiaratione di alcune glose, da i quali potrebbe raccogliersi grande additione di cose molto cotidiane per questa clausula. Vna delle quali è, che la scommunica della bolla della cena del tempo passato comprendeua alcuni, che comprendeuano i testi de i predetti Pontefici, & ancho quei comprendono alcuni che non comprendeua la bolla, come habbiamo detto [h]. & lo istesso si ha da dire di questa di Giulio Terzo, ancorche sia piu larga, perche i testi de i detti Pontefici, non solamente comprendono quei, che portano cose uietate, ma anco tutti quei che peccano .M. uendendo, dando, portando, mandando, ò facendo, che si porti, mandi doni, &c. per la parola *subministrat* come lo prouammo in quel luoco, [i] & questa non comprende, se non quei, che portano, come ho detto, in quel luoco [k], & al contrario questa comprende quei, che portano caualli, & qual si uoglia metallo, qual si uoglia corda, & qual si uoglia materia di quegli, anchorche le porti senza animo attuale ne uirtuale di darli aiuto cõtro Christiani, & a quelli, non, come l'ho detto in quel luogo [l] dichiarando molte parti-
62 colarità. Terzo, che per una diffinitione breue, che habbia-

[g] In d. ca. Ita quorundam.
[h] In d. repet. ca. ta quorundam notab. 4. num. 16.
[i] Notab. 8.
[k] Dict. notab. 6. numer. 33.
[l] Notab. 8.

[a] Notab. 8.

mo data in quel luoco, [a] di arme bellicose, che prouammo essere spetie d'arme in genere, concludemo che per arme qua, & in quel luoco si intendono tutte le cose fatte principalmente per combattere, ò portare a i Mori, acciò con quelle combattano. Quarto, che la scommunica dei i detti Pontefici compren- 63
de tutti, & solo quei, che seguono la setta di Macometto, che tengono occupato malamente le cose che furono della Chiesa Christiana, ò tengono guerra attuale, ò uirtuale contra essa, ò la fauoriscono, in quanto son tali, & cosi non comprende gli Heretici, ne ancho Giudei, ne Gentili, ancorche sì i Turchi, dato che non parli se non de Mori, però la scommunica di questa clausula comprende tutti gli infideli nemici del nome Christiano, & cosi comprende i Giudei, & anco i Gentili, se abborriscono il nome di CHRISTO, come in quel luoco habbiamo detto con altre particolarità. [b] Quinto, la scommunica de i detti Pontefici comprende tutti quei, che fanno, che siano proueduti i Mori di qual si uoglia cosa necessaria per la guerra, con animo attualmente, ò uirtualmente cattiuo, che in quel luoco dechiarammo, [c] & qua non, se non quelli che portano le cose in questa clausula comprese. Sesto, che i Christiani, che per timore della morte, ò bastonate gouernano, ò uogano nelle galee de i Mori, ancorche pecchino. M. nondimeno non pare, che siano scommunicati, ne per quella, ne per questa scommunica, come in quel luoco [d] il prouammo. Settimo, che la scommunica di quei Pontefici, in quanto sua, non è riseruata al Papa, se non in quanto in questa bolla si rinuoua, & per questo nelle cose, nelle quali non concorre questa con quella, qual si uoglia ordinario può assoluere di quella per non essere riseruata à niuno, come ho detto altroue [e], risoluendone in quello, che habbiamo detto di sopra [f], che tutte queste scommuniche, quando concorrono, si fanno una, & che per questo il confessore ha da tenere grande auuiso, di uedere, quando concorrono, ò non. Ottauo, che sono ancho scommunicati per Clemente Quinto [g] quei che nel tempo di pace portano uettouaglie, ò altra qual si uoglia mercantia, ad Alessandria, ò ad altre terre di Egitto, però questa scommunica non è riseruata al Papa, per non contenersi nella detta bolla.

[b] In d. repeti. notab. 4.

[c] Notab. 10.

[d] Notab. 11.

[e] In glo. ulti.

[f] Supra eo. ca. numer. 55.

[g] Extrauagan. 1. de Iudęis.

LA sesta [h], scommunica tutti quei, che anchor che siano 64
Re, Imperadori, che per forza pigliano le uettouaglie, che si portano

[h] In 5. clausu. eiusdem bullæ.

tano per la corte Romana, ò impediscono, ò perturbano, che non le portino, & i suoi defensori, & quei che fanno far queste cose.

DECHIARATIONE prima, che questa comprende tutti i Christiani, che fanno alcuna delle sei opere, cioè, impedire, ò pigliare le uettouaglie, che gia si portano, ò impedire, ò turbare, che non si portino, ò defendere questi, ò procurare, che alcuna cosa di quelle si faccia, anchorche questo ultimo non lo dice chiaro la lettera, se non supplendo un *Fieri*, *uel faciunt*, di quella, che pare essersi lasciata. Secondo, che non comprendi quei, che giustamente fanno il sopradetto, come fanno quei, che per il bene, & utilità della sua republica uieta, che niuno caui grano, ne altre uettouaglie, ò hauendo posta in quella, uietano i suoi, che non uadano in quella, se hanno da ritornare, & altri casi simili, che questo di se non è impedire, anchorche accidentalmente da quello ne segua impedimento, come ben dice [a] Gaietano.

65 LA settima [b], scommunica tutti quei, che rubbano, spogliano, ò ritengono quei, che uanno alla Sede Apostolica, ò tornano da quella, & quei, che non hanno giuridittione ordinaria, ne delegata, fanno questo per sua propria temerità à quei, che resieggono nella medesima curia, ò con proposito deliberato presumono ferirli, ò tagliarli membro, ò ucciderli, & quei, che questo fanno fare, ò mandano.

DECHIARATIONE prima, che questa clausula non parla di Roma, ma della Sede Apostolica, & per questo, se quella stesse fuora di Roma, non haurebbe luoco in Roma [c]. Seconda, che non ha luoco in quei, che fanno il sopradetto à quei, che uanno, ò stanno, ò uengono dal luoco, oue sta la Curia, se non uanno, ò stanno, ò uengono per cagione della Curia [d]. Terza, che per cascare in questa censura, per rubbare, spogliare, ò retenere quei, che in quel luogo resieggono, è necessario, che non tenghi giuriditione, & che come giudice lo faccia, secondo il Gaietano [e], però ne la lettera lo proua, ne ui è ragione, che lo concluda [f]. Quarta, che il proposito di ferire, ò uccidere, che basta per peccare mortalméte, nó basta per incorrere in questa censura, ò ferire, uccidere, anzi è necessario, che si concepa in tempo di quiete, secondo il Gaietano. [g] Anchorche al nostro giudicio basta, che si concepa ancho in tem-

[a] Vbi supra. ca. 19. pro quo facit .l. Si quis, nec causam. ff. si cer. pet. & ca Non dubium. de sent. ex commun.

[b] In 7. clausu. eiusdem bullæ.

[c] Arg. notatorum in ca. Ego .N. de iureiur. in uersi. Limina. per Io. Andre. Panormit. & Felin.

[d] Gaieta. ubi supra ca. 14.

[e] In d. ca. 14.

[f] Ideo relinquendum. arg. ca. consuluisti. 2. quæst. 5.

[g] Vbi supra.

po di colera, con questo che si concepa auanti della questione, & del tempo della ferita, ò morte, perche con questo si salua la particolarità, che questa clausula significa in questo caso, come la legge, [a] & costume di questi Regni, che tiene interpretato un capitolo, [b] che uuol dire, che colui, che uccide, ò ferisce di proposito; non li uale la Chiesa, si ha da intendere di colui, che fa questo sopra pensato, auanti della questione, & non di qual si uoglia proposito mortale di colui.

[a] Lib. 2. titul. 4. §. 4

[b] ca. 1. de homic.

[c] In 8. clausi. eiusd. bullæ.

La ottaua, [c] scommunica tutti quelli, che temerariamente tagliano membri, battono, impiagano, uccidono, pigliano, carcerano, & ritengono i Patriarchi, Arciuescoui, Vescoui, & quelli, che questo commandano. 66

[d] Vt uidere est apud eum. ca. 13.

[e] Si quis suadente de pœnit.

Dichiaratione prima, che per una de otto opere quà espresse, se incorre in questa scommunica, anchor che in tempo del Gaet. [d] non s'incorreua, se non per sette, alle quali s'è gionto quà il battere. Seconda, che ancho una Clementina [e] scommunica tutti quelli, che ingiuriosamente, & temerariamente battono, pigliano, ò mandano in essilio qual si uoglia Pontefice, ò commandano farli questo, ò doppo che sarà fatto per altro, lo ratificano, ò sono compagni in farlo, ò per quello danno consiglio, ò fauore, ò sapendolo gli defendono in quei casi, che non se incorre in scommunica per i Canoni antichi, è riseruata l'assolutione al Papa. Terza, che quella Clementina è più generale, che questa clausula, cosi quanto alle opere principali, come quanto alle accessorie, anchor che il contrario significa il Gaetano, [f] perche anchor che in quella clausula non si esprimino, se non tre, cioè battere, pigliare, & mandare in essilio, & in questa sette, nondimeno tutte queste si comprendeno in due di quelle, che sono battere, & pigliare, più che quello, che impiaga, taglia membro, ò uccide, batte, & colui, che carcera, ò ritiene, piglia, & nella terza che è mandare in essilio resta più generale. Quarta, che quella è molto più generale, quanto alle opere accessorie, poi che questa clausula non comprende se non una, cioè il commandare, & quella sei, cioè commandare, ratificare, accompagnare, consigliare, fauorire, & sapendo defendere. Quinta, che Vescouo, Arciuescouo, ò Patriarca si dice colui, che è consecrato, & non colui, che solo è eletto, presentato, confirmato, instituito, ò prouisto, anchor che habbia preso [g] possessione.

[f] Vbi supra cap. 12.

[g] Ca. Eam te. cum multis ibi per Fel. citatis. de rescript.

LA

67 La nona [a], scommunica quelli, che per essi, ò per altri im piagano, tagliano membri, uccideno, spogliano de suoi beni qual si uoglia persona ecclesiastica, ò secolare, che ricorre alla Curia Romana, per sue cause, & negotij, ò la persegue in quella, ò suoi procuratori, fattori de suoi negotij, Auuocati, Auditori, Giudici deputati per quelle, per rispetto di tali cause, ò negotij, & quelli, che impediscono, che le lettere, ò breui della sede Apostolica, cosi di gratia, come di giustitia, & le citationi, monitioni, & essecutoriali, che escono di quella, non si esseguiscono, senza suo consenso, & essamine, & uolontà, & quelli, che i notari, essecutori, ò sussecutori di alcuna di quelle, pigliano, carcerano, ò ritengono, ò fanno pigliare, carcerare, & ritenere, & anco quelli, che per loro lettere essecutoriali, ò altre fanno, che non si obbedischi alle lettere, & precetti della detta sede, ò de suoi Nuntij, ò de i Giudici delegati da quelli, cosi di gratia, come di giustitia, ò altro qual si uoglia processo, & essecutoriale dato sopra quelli, & le cose giudicate, senza hauere prima il suo consenso, ò pagare certo prezzo, & quelli, che uietano i Notari, che sopra tali essecutioni di lettere & processi non facciano atti, ò instromenti, ne diano quelli, che hanno fatti alla parte, che di quelli tenera necessità, & quei, che sotto qual si uoglia pena, & à qual si uoglia persona in generale, ò in spetiale, prohibiscono, ordinano, & commandano, direttamente, ò indirettamente, che non si uada alla Corte Romana, à prosequire qual si uoglia negotio, ò impetrare gratie, ò che non habbiano ricorso, ò che non impetrino gratie da quella, ò che non usino dell'impetrate, & quei, che pertinacemente di qual si uoglia modo presumono separarsi dall'obedienza del Papa, & quei, che di loro officio, ò ad instantia di qual si uogli altro, portino per forza, ò fanno uenire alle persone ecclesiastiche capitoli, conuenti, & qual si uoglia collegio ecclesiastico alla loro presentia, audienza, cancellaria, consiglio, ò parlamento fuora della dispositione della legge com mune, direttamente, ò indirettamente, per qual si uoglia modo. Et quei, che fino qua hanno fatto, ordinato, & publicato, ò faranno, ordinaranno, ò publicaranno in futuro statuti, ordinationi, constitutioni, pragmatiche, ò qual si uoglia altra legge, generalmente, ò spetialmente, per qual si uoglia causa, ancho per rispetto delle lettere Apostoliche, per uso non rice-

[a] In 9. clauf. eiusd. bullæ.

uuto, ò riuocate, per le quali la libertà ecclesiastica si priua, si dannifica, ò diminuisce, ò in alcuna maniera si ristringe, ò si pregiudica alla autorità del Papa, ò alla sua giuridittione, ò della sede Apostolica, in alcuna maniera, tacitamente, ò espressamente, & quei, che la giuridittione, ò frutti, intrate, prouenti, che appartengono alle persone ecclesiastiche, per ragione delle Chiese, monisterij, & altri beneficij, che tengono, usurpano, ò secretamente pigliano, ò per qual si uoglia occasione, ò causa, senza espressa licentia del Papa sequestrano, ò impongono, & per diuersi & esquisiti modi cercano, ò riceuono da quei, che uolontariamente donano, & concedono tributi, contributioni, decime, tasse, prestiti, ò altri carichi a i Chierici, prelati, & à persone ecclesiastiche, & a i beni, frutti, intrate, prouenti di quei, & delle Chiese, monisterij, & altri benefitij ecclesiastici, senza la simile, & spetiale, & espressa licentia del Papa, & quei, che per essi, ò per altri, ò altri direttamente, ò indirettamente non temono di fare essequire, ò procurano il sopradetto, ò dare il loro consiglio, fauore, ò uoto secreto, ò publicamente di qual si uoglia ordine, conditione, stato, & dignità, quantunque sia Re, ò Imperadore, ò Vescouo.

DECHIARATIONE prima, che questa clausula di Giu- 68
lio Terzo molto più comprende; che quella del tempo di S. Anto. Ang. Syl. & Gaet. Et per questo niuno se inganni co' suoi scritti. Seconda, che importa nulla, che quei, che queste cose saranno siano Chierici, ò laici, se l'auttorità con che quello fanno, è laica, secondo il Gaet. [a] Da onde inferisce contra molti prelati, che presiedono nelle Cancellarie, & parlamenti. Terza, che guardino bene i confessori, che i Giudici, Consiglieri, priuati, ò qual si uogli altri che essequiranno, ò daranno aiuto, consiglio, fauore, ò uoto in queste cose, sono scommunicati riseruatamente, benche non sia se non in pigliare da gli ecclesiastici le cose contenute in quelle, anchorche gli le donino per loro uolontà, che è una gran rete, nella qual molti e grandi cascaranno. Quarta, per incorrere in questa censura, per causa de i frutti, de i quali parla, hanno da concorrere cinque cose, cioè, che siano intrate ecclesiastiche, & non profane, quantunque appartengono all'ecclesiastico, secondo il Gaet. [b] che al nostro giudicio si ha da limitare, quando non appertengono à colui, come ad ecclesiastico, & per causa di beneficio. [c] Gli altri, sono,

[a] In summa. uerbo Excōmunicatio, capit. 29.

[b] Vbi supra ca. 27.

[c] Arg. ca. Nouerint 20. q. 1. & cap. Cum dilectus de iure patrona.

ſono, che ſi pigliano, come intrate eccleſiaſtiche, & che appertengono ad alcuno, & che ſi pigliano ſenza licentia del Papa, & per uia di autorità, & poteſtà uſurpata, ſecondo il Gaet. [a] per il che i ladroni, & ſoldati, che le rubbano, non caſcano in queſta cenſura, ne ancho gli altri, che pigliano quei nel tempo, che uacano beneficij. Ne (à noſtro parere) quei che fanno pagare gabelle, ò impoſitioni a i Chierici coſi come a i laici ſenza tener riſpetto de i frutti intrate & beni eccleſiaſtici.

[a] Vbi ſupra.

69 La decima, [b] ſcommunica tutti i Cancellieri, uicecancellieri, & conſiglieri ordinarij, & eſtraordinarij di qual ſi uoglia Re, & Prencipe, & i preſidenti di cancellaria, & de i conſigli, & parlamenti, & i procuratori generali di quei, ò d'altri Prencipi ſecolari, anchor che ſiano di dignità Imperiale, Reale, Ducale, ò d'altra, & gli Arciueſcoui, Veſcoui, Abbati, Commendatori, Vicarij, & officiali, che per eſsi, ò per altri auuocano le cauſe di qual ſi uoglia eſſentione, ò di qual ſi uoglia altra gratia, e di lettere Apoſtoliche, & di decime, & beneficij, & altre cauſe ſpirituali, ò congionte a ſpirituali de gli Auditori, & Commiſſarij del Papa, & impediſcono per l'autorità legale l'eſſecutione delle monitioni, cittationi, inhibitioni ſequeſtri, eſecutoriali, & d'altre lettere Apoſtoliche, coſi di gratia, come di giuſtitia, che procedono dal Papa, ò dal ſuo Camerario, & preſidenti della Camera Apoſtolica, & da gli Auditori, & Commiſſarij Apoſtolici nelle medeſime cauſe, & il corſo di quei, & l'audienza & perſone capitoli, conuenti, & collegij, che le medeſime cauſe uogliono eſſequire, & s'intromettono in conoſcere quelle come giudici, & quei, ch'ordinano, ò conſtringono gli autori, che hanno fatto, & fanno commettere le dette cauſe, à riuocarle, ò à fare riuocare le cittationi, ò inhibitioni, ò le lettere in quelle decernite, & à fare aſſoluere dalle cenſure, & pene, che in quelle ſi contengono, à quei, contra quali tali inhibitioni hanno proceduto, ò impediſcono l'eſſecutione delle lettere Apoſtoliche, ò eſſecutoriali, ancho con riſpetto di prohibire la uiolentia.

[b] In 10. clauſ. eiuſdem bullæ.

70 Dechiaratione. Primo che ſolo noue ſorte di perſone ſcommunica qua, & per ſole cinque opere, ò alcune di quelle fatte per eſsi, ò per altri. Secondo che dice il Gaet. [c] Adria. Seſto ha dechiarato, le ſopradette perſone, non ſi potriano ſcuſare per la tolleranza del Papa, la quale tampoco

[c] Vbi ſupra. ca. 30.

scordò à Giulio Terzo, dicendo. Protestiamo, & dechiariamo, che in niuna maniera debbano, ne possano pregiudicare in cosa alcuna delle sopradette, ne in altro qual si uoglia ius della sede Apostolica, & della santa Chiesa Romana, da oue si uoglia, ò come si uoglia, hauute, & per hauere atti alcuni contrarij in qual si uoglia modo che pregiudicano, taciti, ò espresi per noi, ò per la sede Apostolica, come si uoglia fatti, ò per farsi, ne corso alcun di tempo, ne patienza, ò tolleranza nostra. Tertio, che niuna assolutione solenne, & generale, che fa il Papa nel detto giorno della Cena, ò altro, è utile ad alcuni de i sopra detti, se prima publicamente non reuocaranno, ò leuaranno da i libri le ordinationi, & pragmatiche, che sono fatte, & di quello non faranno certo il Papa, & non cessaranno, con animo di mai tornare à quello.

[a] In 11. clausula. eiusdem bul.

La undecima, scommunica [a] quei, che tagliano membri, feriscono, uccidono, ò ritengono, pigliano, ò rubbano quei, che uanno à Roma, peregrinando per sua diuotione, ò stanno in quella, ò tornano da quella, & quei, che in questo danno aiuto, consiglio, ò fauore. 71

Dechiaratione, primo che questa scommunica comprende ogni sorte di gente, che fa alcuna delle nuoue cose in quella espresse alle persone, che contiene. Secondo, che conuiene, che in tali persone concorrono molte qualità, cioè che siano peregrini, è che peregrinino per deuotione, & uadano, stiano, ò uenghino da Roma, per questo colui, che ferisce altro, auanti che parta, ò dopò che è tornato, ò colui, che peregrina per altra parte, anchor che in quella stia la Curia Apostolica, ò colui, che resiede in Roma per deuotione, non casca in questa censura, come dice [b] il Gaet.

[b] Vbi supra ca. 13.

La duodecima, scommunica tutti quei, che per essi, ò per altri, direttamente, ò indirettamente, sotto qual si uoglia titolo ò colore, de fatto occupano, ritengono, ò come nemici destruggono, ò inuadono, ò presumono d'occupare, di tenere, destruggere, ò di inuadere, come nemici, in tutto, ò in parte la città di Roma, & l'altre città, terre, casali, ò ius alla Chiesa Romana appartenenti, & suggetti alla Romana curia mediatamente ò immediatamente, & quei, che de fatto usurpano, perturbano, ò ritengono, ò per diuersi modi presumono uessar la giuriditione suprema, che al Papa, ò alla Romana Chiesa compete, & quei 72

che

che à questo aiutano fauoriscono,& defendono, ò in questo danno aiuto consiglio, ò in qual si uoglia modo fauoriscono.
Dechiaratione. Primo che i nomi delle terre, che son del Papa per schiuare prolissità, non gli ponemo qua, ma le pongono S. Anton. [a] & Gaie. [b] Secondo che questa comprende la parte, che sta fuora di alcuna città del Papa, ò con mano armata uogliono intrar in quella, à dispetto dell'altra parte contraria, che sta in quella per le ragioni del [c] Gaiet.

[a] 2a. part. titu. 24. ca. 71.
[b] Vbi supra ca. 17.
[c] Dict. ca. 17.
[d] In clauf. 13. eiusd. bullæ.

73 La terza decima, scommunica [d] tutti quei, che pigliano, ò occupano le sante reliquie, & ornamenti ecclesiastici, di qual si uoglia sorte, calici, croce, candelieri, turriboli, uasi d'argento, & di oro, & di uestimenti sacrate per lo diuino culto, & uso deputati delle Chiese, che stanno dentro, & fuori della città di Roma, & di qual si uogli altra cosa della medesima città nel tempo del sacco per insino al presente giorno, malamente pigliarono, & qual si uogli altro, nelle cui mani le medesime cose per qual si uoglia titolo, & cause uennero sapendolo, & essendo di qual si uoglia ordine, preminenza, conditione, e stato che siano ancorche sia di dignità Ponteficale, Imperiale, & Reale, se non restituiscono le dette cose prese, a i ueri padroni, se lo sanno certo, ò non, se concordano con quei di buono accordo, ò se li padroni di quei non si sanno, non depositano realmente nelle mani delle persone, per noi per questo deputate. Dechiaratione. Primo, che questa comprende tutti, ancor che siano Re, & Imperadori, che habbino rubbato, ò per altro titolo hauuto, ò che al presente tengono alcuna cosa di queste sapendo che sono di quelle. Secondo, che non comprende colui, che auanti questa bolla, ò di sua notitia donò à poueri quel, che rubbò, ò quel che teneua, ò il suo ualore per non sapere, ne hauer potuto buonamente saper di chi era poi che fece quello, che era obligato, per quel, che hauemo detto [e] altroue, ancorche i poueri non fussero di Roma, perche di sopra [f] con la Commune hauemo detto, che quello che è debito incerto, si può restituire à qual si uoglia pouero, appuntando contra il Gae. esser tale quella, che sa, che si pigliò à uno d'una città, che non può sapersi, chi è.

[e] In commēto. ca. Cùm sit de Iudæis.
[f] In ca. 17. nu. 29. & 92.

74 La quattradecima, scommunica [g] quei, che presumono assoluer dalle sopradette scommuniche contra la prohibitione nella detta bolla contenuta [h], & anco li uieta l'officio del predi-

[g] In 4. clauf. eiusd. bullæ.
[h] Refertur supra eod. ca. in prælud. huius bullæ. nu. 56.

care, eleggere ministrare sacramenti, & ascoltar confessioni.

DECHIARATIONE, prima, che non si comprende in questa il confessore, che per obliuione, ò per poco mirare ò per ignorantia almeno non molto crassa assoluesse, perche fa cõtra quei, che presumono di assoluere, de i quali nõ sono questi per quel, che in altra parte ho detto, [a] & per quel, che in simili casi ha detto il Gaiet. [b] Secondo che quel, che qua si dice, ne anco nell'articolo della morte niuno può assoluere dalle dette scommuniche, senza sodisfare auanti, & dare sicurtà sufficiente, non si ha da intendere, che ha da fare sodisfare, & dare sicurtà, insieme, se non che ha da fare, che sodisfaccia si può [c], & se non può farlo; dia sufficiente sicurta [d]. Terzo, che la sicurtà sufficiente è pegno, ò peggiaria [e]. Quarto che pare, che basti, se non può dar questa, dori la giuratoria, che sodisfarà il più presto, che potrà per il sopradetto: [f] perche colui che è obligato à dar sufficiente sicurtà sodisfa, promettendo con giuramento, se non può dare altra maggiore, secondo la Commu. che segue Feli. [g] Quinto, che non riserua à se questo Papa l'assolutione di questa scommunica, come ne anco la riseruò Martino quinto [h]. Ancor che il Gaiet. [i] ilquale altre uolte hauemmo seguito, senta di sì, & con ragione, perche Papa Paolo secondo la riseruò, come dice Felino [k], & per questo se questa bolla fusse constitutione, ò ordinatione, potrebbe da quello assoluere qual si uoglia ordinario, per il sopradetto [l], perche sarebbe scommunica de iure, & non ab homine, però, perche è ab homine [m], è piu difficile, poi che quella non la può assoluere, se non chi la fa ò il suo successore ò delegato, ò superiore [n]. & anco diciamo il medesimo, perche è scommunica generale, che quanto à questo è ugual à quella della legge, come doppò di Gio. da Imola [o] di sopra [p] il tenemmo, & [q] altroue.

[a] In repet. ca. Accepta. oppo. 8. num. 32. post Cardinal. in Cle 1. de priuil. q. 38
[b] In summa. uerbo Excommunicatio. ca. 57. & 81.
[c] Arg. l. Impossibilis. ff. de regul. iur.
[d] Est enim copulatiuæ ordinis. ut in ca. Mandato. de præben. li. 6.
[e] .l. Si mandato Titij. §. si ff. mandat. glo. in ca. Ex part. 1. de uerb. signifi. & ca. Ad nostram. de iure iur. ubi post Felin. diximus & Decius in ca. Qua frõte de appel.
[f] Supra eod. cap. num. 43.
[g] In d. ca. Ad nostrã num. 10.
[h] Vt uidere est apud S. Anto. 3a parte tit. 24. cap. 70.
[i] In fi. ca. 77.
[k] In ca. Pastoralis. §. preterea col. 4. de offi. ordi.
[l] Supra eo. ca. nu. 39.
[m] Vt not. Feli. in d. §. Præterea col. 4.
[n] In d. § Præterea. de offic. ordi. & supra eo. ca. nu. 40.
[o] In cap. Graue. de præbend. col. 4.
[p] Supra eo. ca. numer. 43.
[q] In d. ca. Graue. de præben.

DELLE SCOMMVNICHE RISERVATE AL Papa, che non si contengono nella bolla della cena, & prima di quelle, che stanno nel Decreto, & Decretale.

SOMMARIO XV. DEL CAP. XXVII.

75 *Scommunica prima del Decreto & Decretale delle risseruate contra quei, che non obbediscono al Papa, dicendo che non tiene podestà.*
84

76 Scom-

76 *Scommunica seconda del Decreto contra quei, che feriscono Chierici ò monaci, come conclude ogni maniera di genti che feriscono male. 77. Con mani, ò qual si uoglia altro membro, ò istrumento, anco che siano sputi: ò li tuolle alcuna cosa per forza dalle mani, &c. 78. ò commanda ò consiglia, &c. almeno indirettamente: ò non impedisce, &c. ò se ferisce se medesimo.*

79 *Chierico se dice, (per questo effetto, che sia scommunicato chi lo ferisce) chi tiene prima tonsura, benche sia maritato, con uergine & scommunicato, &c.*

79 *Monaco per questo effetto, si dice, la Monaca, Nouitio, conuerso, & anco il tale Heremita.*

80 *Come non incorre nella scommunica chi burlando ferisce il Chierico, ò non sapendo ch'era Chierico ò ammonito che andasse come Chierico, ò lasciasse l'arme, & non lo fece, che ammonitione sarà questa. 81 ò usaua de' uitij enormi, ò maritato con corrotta, ò degradato, ò buffone, ò tauernaro, &c. 82 ò lo batte come padre Maestro &c. ò per sua difensione, ma non in duello, ò perche si fugge con la sua robba lo piglia, &c. 83 ò essendo officiale di giustitia lo troua, in flagranti crimine, &c. ò lo ritiene perche non faccia male, &c. 84 ò per sua defensione li tuolle la spada ò il cauallo, ò lo troua dishonestamente con sua moglie &c. 85. ò honestamente poi d'auuisarlo, ò per defension della sua castità, &c. ò la battitura è ueniale. 86 ò essendo suo prelato, lo castiga con le sue mani, ò lo piglia ò lo fa pigliare, &c. ò per scommunicato lo manda fuora di Chiesa, ò caua il Papa intruso, ò sera i Cardinali nel Conclaue, ò alza la mano, ò la spada &c. & non ferisce.*

75 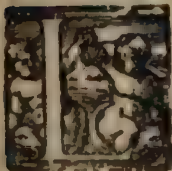
A prima, scommunica quei, che non obbediscono, & contrauengono a i precetti, & decreti del Papa [a], però questo si ha da intendere di colui, che contrauiene, dicendo, che il Papa non ha potestà, per far tali decreti, & leggi, secondo le glose singolari, [b] & il tale è heretico, come quelle dicono, per tanto questa si contiene nella prima della cena.

76 LA seconda, scommunica [c] colui, che per persuasione del diauolo in tal sorte di sacrilegio incorre, ponendo le mani uio-

[a] Ca. Nulli fas.19. di st.

[b] In d.ca.Nulli. & l celebrior in ca.Generali de elect lib. 6.uerb.Inhibem[p].

[c] Ca. Si quis suadẽte.17.q.4.

lente nel Chierico, ò monaco, & che niuno Vescouo l'assolua; se non nell'articolo della morte.

DECHIARATIONE. Primo, che per quella parola colui, comprende tutti, così huomini, come donne, secondo la glo. [a] riceuuta, giouani, uecchi di qual si uoglia età, che ha discrettione, per peccare [b]. M. Chierici, laici [c], & religiosi. Secondo che da quella parola persuasione del diauolo, si raccoglie, che il metter le mani ha da esser illecito, & tanto, che sia peccato. M. perche niuno incorre in scommunica maggiore, per dispositione generale della legge, ò di huomo, senza che pecchi. M. per il sopradetto [d], & anco non basta, che sia illecito, ma che habbia animo d'ingiuriare, ò offendere almeno uirtualmente, secondo l'intentione del Card. [e] & Commune. Terzo, che per sacrilegio si intende non solamente quello, ch'è tale, considerata la legge naturale, & diuina, come è la ferita, del l'ecclesiastico, non meritarà, ma anco quella, che è tale per legge humana, come è la ferita, che si merita, data per colui, ò come non si [f] deue.

QVARTO, che per mano uiolenta anco si intendeno pugni braccie, piedi, ginocchi, & qual si uoglia altra parte del corpo, perche non si esprimono le mani per escluder gli altri membri, ma perche è l'organo più atto per ferire [g], Quinto, che si dice per mani uiolenti, ò altra parte del corpo nel Chierico, quel che immediatamente, ò mediatamente, con altro istromento li dona cosa, che à quello tocca, & per consequente colui, che lo ferisce con spada, ò bastone, ò butta sopra colui poluere, acqua, sputo [h], pietra, ò altra cosa simile, & anco colui, che li piglia dalla mano, ò dal suo corpo alcuna cosa per forza, & colui, che lo piglia, carcera ò serra in alcuna parte, da oue non può uscire, se non con uergogna, ò li piglia del freno del cauallo, ò li taglia la cigna della sella, ò lo perseguita con tanta furia, che lo costringe à buttarsi in acqua, ò in altri pericoli, per fuggire, secondo la mente del testo, Innocent. & la [i] Commune, & S.[k] Anto. ma non se perseguitandolo casca, & si ferisce secondo S. Ant. [l] Ancorche Ang. [m] tenghi che incorre. Per quello, che in questo num. 77. si dice congetturaremo che fu errore nella impressione d'un libro d'un dottore solenne [n], in quanto è scritto che, per incorrersi in questa censura non basta che due Chierici giouani si percuotono & si cauano un poco di sangue 77

[a] In d. ca. Si quis.

[b] Cap. 1. ca. Mulieres. & ca. Pueris. de sent. excom. iuncta glo.

[c] Ca. De monialibus. & ca. Cum illorum. eod. tit.

[d] Supra eo. ca nu. 9. Nemo & ca. Nullus 11. quæst. 3.

[e] In d. cap. Si quis. art. 1.

[f] Ca. uniuersitatis. de sentent. excom.

[g] Et ita comprehēduntur omnes partes corporis argu. glo. singul. Clem. 1. de rescri. uerb. Præsidentes.

[h] Glo. sing. in dic. ca. Si quis.

[i] In cap. Nuper de sent. excom gl. & aliorum in d. cap. Si quis. Palud. in 4. dist. 18. & omnium aliorum ibidem.

[k] 8. part. titul. 24. ca. final.

[l] Final. ca. 1. §. con Ium si quem sequitur. Syluest. uerbo. Excommunicatio. 6 no. 3. casu. 7.

[m] Ang. uerb. Excōmunicatio 5. casu. 1. §. 10.

[n] F. Soti. lib. 5 q 4. col. penult. de iusti. & iure.

78 gue del naso. Sesto, che ancho porre mano uiolentia colui, che alcuna cosa de i sopradetti commanda [a], consegna, aiuta, ò da fauore per quello [b], ò lo approua doppò del fatto, se in suo nome si è fatto, & altramente non [c], & anchorche non lo commanda, ma disse a i suoi, che desideraua uendetta di quello, credendo, ò douendo credere, che li prouocarebbe à quello, & mossi per quello, li donano bastonate, perche, ancorche non lo dica con questa intentione, doueui pensare quello, che ne poteua seguire [d]; & quei che per offi ciò possono, & deueno impedir la ferita, & non la impediscono [e], e anco qual si uoglia altro, che chiaramente conosce, che senza pericolo, & danno suo possono impedire, & lascia di farlo, perche si gode di quello, ancorche non pare, che bastarebbe la semplice omissione, senza questa intentione almeno quanto al foro interiore, per quel che hauemo [f] detto altroue, & anco lega gli officiali della giustitia, che in quanto tali gli mettono le mani sopra, quali ancor che le mettano leggiermente non possono essere assoluti, eccetto per il Papa, secondo Panor. [g] & anco il medesimo Chierico, se ferisce se medesimo con ira [h] con la modificatione, che è data di sopra [i], nel quinto precetto, ma per consentire, che altri lo ferisca, non sarebbe scommunicato, anchor che si possa scommunicare, per un Cap. [k] che proua il sopradetto essere scommunicato, ancor che il Chierico per sua uo-
79 lontà, & per sodisfarli, se li sottomettesse, acciò lo castigassero così. Settimo che per Chierico si intende non solo di ordine sacro, ma anco quello di prima tonsura [l], anchor che sia accasato, con questo che sia con una Vergine, & uada in habito, & tonsura Chiericale [m], & ancorche sia scommunicato suspeso, ò irregolare, & anco deposto uerbalmente, se non è degradato realmente, secondo il Panormitano & la Commune [n], ò incorrigibile [o]. Ottauo, che per monaco si intende qual si uoglia religioso, professo di religione approuata [p], & qual si uoglia conuer-
80 so [q] ò, nouitio di religione approuata [r], & anco quei del terzo ordine di S. Domenico, ò San Francesco, che uiuono in congregatione, & portano habito di religione, secondo l'ha inteso la Ruota [s], & l'ha detto Felino [t], anchorche altra cosa dica il Gaie. [u] che può essere uero, considerata la legge Commune, però non considerati i priuilegij, e'l costume, & stilo della Chiesa Romana, & anco l'heremita, secondo una glosa [x], che

[a] Dist. ca Mulieres de sentent. excom.
[b] Arg ca. Quantę. de sentent. excom. per locum a fortiori.
[c] Ca. Cum quis. de sentent. excom. li. 6. cum ei annota.
[d] Arg cap. pen. de homic. lib. 6.
[e] In d. ca. Quantæ. & cõis ibidem. & Gaiet uerb. Excommunicatio. ca. 10.
[f] In ca. Significauit de iudæ. & in Commentario. cap. Non in inferenda. 23 q 3.
[g] In cap. Si uero 1. de senten. excom. & Steph. in repet. Clement. 1. de offic. ordin. reg. 3. fal. 3.
[h] Arg. ca. Si non licet. 23. q. 5.
[i] Supra. ca. 5. numero 11.
[k] Ca. Contingit. 1. de sent. excom.
[l] Cap. Cleros. 21. d. ca. Perlectis. 25. d. & ca. Cum coniungat de ætate & quali.
[m] Ca. 1. de cler. coniug. lib. 6.
[n] Cap. ex parte. de cler. coniuga.
[o] Ca Cum. non ab homine. de iudi.
[p] Ca Cum illorum de sent. excom.
[q] Cap de monialibus eod. tit.
[r] Ca. non dubium & ca. religioso. de sent excom.
[s] Decis. 331. in antiq.
[t] In ca. 2 de ford compe & in li. quando literæ apostolicæ limit. 4.
[u] In d. ca. 10.
[x] Cap. qui uerè 16. quæst. 1.

è uerità, se sta suggetto al suo superiore, che goda di questo privilegio [a]. Quinto, che nell'articolo della morte, non solo il Vescouo, come questo testo dice, ma ancho qual si uoglia sacerdote semplice, se al Vescouo non si può ricorrere, può assoluer da questa scommunica, & da qual si uogli altra, come ho detto di sopra [b], & articolo della morte, & quel, che è detto di [c] sopra.

[a] Syluest. uerb. Ecclesia. q. 5. & uerb. Eremita. q. 1.
[b] In ca. 26. nu. 26.
[c] In .cap. 1. nu. 8.

CASI, NE I QVALI COLVI, CHE FERISCE il Chierico, non incorre in questa scommunica.

L primo, quando ferisce, burlando, ò in giuoco, nel qual l'un l'altro si ferisce [d], anchorche sia grauemente ferito, dentro del limite del giuoco, & anco ecceda, si fu subito, senza inganno, ò turbamento, secondo l'intentione di Ricardo perche [e] non ferisce, per ingiuriare, ne per offendere che ricerca la legge, come è detto di sopra [f]. Secondo, quando lo ferisce non sapendo prouabilmente, che era chierico, per non portar tonsura, ne altro segno di Chierico [g], ò per esser di notte, ancorche uada facendo cose illecite. Dica Syl. come li piace [h], senza testo, ne ragione sufficiente per quello. Habbiamo detto prouabilmente, perche altramente non si scusarebbe, come è se gli ha ueduto tonsura [i] & non creduto ch'era Chierico. Terzo, se il Chierico andaua in habito secolare, & tre uolte ammunito, che pigliasse il Chiericale, non lo piglió [k]. Quarto & quinto, se andaua con arme, ò in negocij secolari, & ammonito tre uolte, che le lasciasse, non le lasciò, ancorche portaua habito, & tonsura Chiericale [l]. Fra una monitione & l'altra di questa di questi tre casi, è necessario, che sia interuallo d'alcuni giorni, & non basta, che si facciano una uolta per tutte, secondo una glosa singolare [m], e'l Panor. [n] Dica come li piace Bonifacio [o]. Sesto, se ha lasciato l'habito, & tonsura, si donò a far cose enorme, dato che non fusse ammonito, secondo la commune, che Stefano Aufrerio [p] disse hauer ueduto pratticare in Tolosa due uolte, ancorche il Panor. & il Cardinale tenghino il contrario [q]. Settimo, se è bigamo, accasato due uolte, ò accasato con corrotta [r]. Ottauo, se è accasato con una, & uergine, ma non porta habito, & tonsura [s]. Nono, se è degradato realmente.

80 (at "Il primo"); 81 (at "Sesto")

[d] Ca. 1. de sent. excommunicat.
[e] In 4. d. 18. art. 11. q. 5.
[f] Supra eod. capit. numer. 76.
[g] Cap. si uerò. 2. de sent. excom.
[h] Verb. Excōmunicatio. 6. notab. 4. cas. 2.
[i] Glos. in d. cap. si uerò.
[k] Cap. contingit. 2. de sen. excom.
[l] Ca. in audientia. eod. titu. & ca. fin. de uita & honest. cleric.
[m] Clem. 1. de uit. & honesta. cler.
[n] In cap. fin. eod. tit & Lud. Roma. sing. 719.
[o] De immun. eccle. pagi. 8.
[p] In repe. Cle. 1. de offi. ord. not. 3. & reg. 1. fallen. 19.
[q] In cap. perpendimus. de sent. excō
[r] Cap. 1. de biga. lib. 6.
[s] Cap 1. de cleri. coniug. libr. 6.

mente [a]. Decimo, se è deposto uerbalmente, & è incorriggibile [b]. Vndecimo, in tutti i casi, ne i quali il Chierico perdè questo priuilegio del Canone [c]. Duodecimo, se fusse iocoliere, buffone, truffatore, per spatio di un anno, ò tre uolte ammonito, non ha lasciato quello offitio [d]. Terzodecimo, se essercita l'offitio di hoste, ò beccaio publico per la sua persona, &
82 ammonito tre uolte non lo ha lasciato [e]. Quartodecimo; se ha ferito, per correggere principalmente, come maestro, padre, padrone, parente, uecchio, & maggiore della Chiesa, [f] con questo, che non lo faccia principalmente per odio, malitia, ò ira, & la ferita sia moderata, ò non molto eccessiua, almeno secondo il suo proposito, è con questo, che il castigato non habbia ordine sacro, secondo il Pan. [g] eccetto il maestro, secondo [h] Ang. & il padre, secondo la Commune, [i] che segue Syl. [k] & anco si possono saluare tutti i detti, poi che il testo [l] non distingue, ne ci è ragione, che quello fauorisca. Quintodecimo, colui, che ferisce per defensione necessaria del suo corpo, [m] con moderatione incolpata, che di sopra [n] è diffinita, ò per sua robba [o], ò per suo honore, quando il fuggir gli è dishonore, [p] ma non ha da accettare disfida, ancor che il prouochi [q]. Sestodecimo, se al Chierico, che li porta la sua robba rubbata, ci la toglie per forza, auanti che ottenghi quieta possessione di quella, ò doppo incontinente, [r] ò ritiene per forza il Chierico, che li fugge, ò uuol fuggire per insino che li paghi quello, che li deue, per presentarlo al suo prelato, secondo il Pan. & la [s] Commune.
83 Decimo settimo, l'officiale della giustitia secolare, che piglia in crimine fragante, per presentarlo al suo prelato, secondo il Pan. & la Commune, [t] ò per trouarlo di notte, & presumere probabilmente, che uuol fare alcuno male, ma non colui, che presume, ò deue presumere il contrario per portare lume, è con tal compagnia, ò per tal causa, ò esser tal persona, che lieua il male sospetto. Ne colui, che eccedesse il modo, in pigliarlo, come se à colui che si uuol lasciar pigliare, e portar quietamente, di proposito li donano pugni, calzi, [u] ò il conducono alle carcere, colui, che offerisce dar pieggiaria di presentarsi, il che non può fare anco il giudice ecclesiastico, se la grandezza dell'eccesso, ò altra cosa rationabile nol ricerca. [x] Decimo ottauo, se lo ritiene accio non faccia alcun male che uuol fare, ò per liberarlo da
84 suoi nemici, ò d'altro male [y]. Decimo nono, se per sua necessa-

[a] Ca. Degradatio. de pœn. libr. 6.
[b] Cap. Cum nō ab homine. de iudit.
[c] Stephan. Aufrer. ubi supra. regul. 3. fallen. 5.
[d] Cap. 1. de uit. & honest. cler lib. 6.
[e] Cle. 1. de uita & hone. cle.
[f] Cap. 1. cap. Cum uoluntate. de sent. excom. cum glos. optima. l. 1 C. de emenda. propinq.
[g] In d. ca. cum uoluntate.
[h] Verb. excommunicatio. 5. §. 10.
[i] In d. cap. cum uoluntate.
[k] Verb. excommunicatio. 6. nota. 1. part. 18.
[l] D. cap. cum uoluntate.
[m] Cap. si uerò 1. & cap. ex tenore. de sent. excom.
[n] Supra ca. 15. nu. 3.
[o] Cap. Dilecto. de sen excom.
[p] Pan. in ca olim. de restitu. spol.
[q] Gaiet. in summa. uerb. excommunicat. ca. 10. not. 6.
[r] Cap. olim. de restit. spol.
[s] In cap. 1. de iud.
[t] In cap. cum non ab homine. de iud. ubi latè post Decinum. 10. diximus.
[u] Glos. iuncto text. cap Si clericos. de sent. excom lib. 6.
[x] D. ca. Si clericos. & ibi omnes.
[y] Ca Ipsa pietas 23 q. 4. & ca. cum beatus 45. dist.

ria difensione, tolse la spada dalla uagina, ò lo scaualcò da cauallo, per saluarsi da suoi nemici, da i quali non potrebbe altramente prouabilmente scampare, secondo S. Ant. [a] Vigesimo, se lo trouò dishonestamente con la sua moglie, madre, sorella, ò figliuola propria legitima, ò naturale [b], ancorche li taglia membro, ò uccida, secondo la Commune. [c] dato che il Fortunio contradica, [d] & questo se si fa incontinente, & con subita passione, perche se lo fece senza passione, con matura deliberatione, ancor che fusse senza interuallo di tempo, incorrerebbe, [e] il che non procede in colui che lo troua con altri parenti, di più largo parentado, ne ancho con la figliuola adottiua, secondo la commune, con questo, che non interuenghi inganno, come se il marito contrattasse con sua moglie, che lo chiamasse, per farli ingiuria. Vigesimo primo, colui, che tiene il 85
Chierico suspetto, che lo troua nella casa sua, conuersando & trattando honestamente con sua moglie, sorelle, & [f] figliuole, se l'haueua auuisato, che non facesse quello, & non fa più, che tenerlo per spatio di uenti hore continue per darli al suo giudice, [g] però se lo ferisse sarebbe scommunicato, secondo Angelo [h] che ne pare più conforme al testo, [i] che il contrario, che sente Sylu. [k]. Vigesimo secondo, la donna, con la qual il Chierico uuol contra sua uolontà usare lo ferisce, per defensione della sua castità, con questo che fusse de fatti, & non di parole, perche all'hora non sarebbe permesso, se non la defensione di parole. [l] La onde ne segue, che fu scommunicata una monaca nobile, che donò un boffettone à un Chierico nobile che per uia d'amore la chiamaua bella. Vigesimo terzo, se la ferita fu tanto subita, ò tanto picciola, che data à un laico, non sarebbe peccato. M. secondo la intentione di tutti, che esplica il Gaet. [m] Vigesimo quarto, il prelato, che lo piglia con sue ma- 86
ni ò per altro, anchor che fusse laico, ò ha ferito, ò ha fatto ferire il Chierico per giusto castigo, à suo prouabile giuditio. Habbiamo detto il suo prelato, perche il forastiero non è scusato. [n] Habbiamo posto differenza fra il pigliare, & ferire, per che lo può pigliare per mano di laico, [o] però non castigare, se non per mano di Chierico, ò frate, ne ancho per quei, se il medesimo per la sua persona può ben farlo, [p] eccetto il Vescouo, che non deue castigare con le sue mani, [q] se non quando non troua per chi lo faccia. [r] Et per questo sono scommunicati i laici,

[a] 3ª. part. tit 24. ca.1.col. 4.
[b] Ca. Si uero. 1.de sent.excom
[c] In d.ca. Si uero.
[d] De ultim. sine. il lat. 11.
[e] Syl.uerb. Excommunicatio.5.no.4. cas. 10.
[f] Arg.auth.Si quis .C.de adult.
[g] Iuxta glo.ca.cum non ab homine. de iud.&.l.Capit.quinto ff.de adult.
[h] Verb. Excom. 5. .§. 29.
[i] Dict. ca. Si uero.
[k] Verb.Excommunicatio.6.casu. 10.
[l] Ange. ubi supra .§. 21. & Stephanus in d reg. 3. fal. 6.
[m] Vbi supra.s.capitul. 10.
[n] Arg. l.final.ff. de iur.omn.iud. & ca. 2.de constit. li. 6.
[o] Ca. Vt famæ de sent.excom.& ca.Si clericos.eo tit.li.6.
[p] Dict. ca.Vniuersitatis. de sent. excõ.
[q] Cap. Non liceat 86 distinct.
[r] Glo. ibidem.

laici, che per li giudici ecclesiastici danno tormenti a i Chierici, secondo Panor. & la commune [a], se non quando non troua per quello Chierici, secondo la intentione di Panor. [b] Anchor che come hauemo detto altro tempo [c], che l'ecclesiastico, che seguendo la consuetudine, desse tormento, ò frustasse il Chierico per mano del laico; non sarebbe scommunicato anchor che pecchi, come ha detto Aufrerio [d], perche il costume, anchorche non iscusi dalla colpa, scusa dalla pena, [e] almeno ordinaria, anchorche per uentura non dell'estraordinaria, come dopò di Decio [f] l'ho detto altroue, [g] Vigesimo quinto, se lo percosse, per cacciarlo dalla Chiesa, perche turbaua il diuino officio per essere scommunicato, ò altri respetti [h] Vigesimo sesto, se cacciò dalla Sede Papale colui, che senza canonica elettione de i Cardinali, staua in quella [i]. Vigesimo settimo, se quello che haueua carico di questo, pose mano ne i Cardinali, per serrarli, ò tenerli serrati in Conclaue, per eleggere il Papa. [k] Vigesimo ottauo, se solo minacciò il Chierico, ò ua contra quello, ò da di mano alla spada, ò lancia, ò gli lancia, ò tira balestra, ò schioppo per ferire, ma non lo percosse, ò perche non uolle, ò per errare, secondo tutti.

[a] In d. cap. Vt famæ. & d. cap. Vniuersitatis.
[b] In d. cap. Vt famæ & faciet. d. ca. Vniuersitatis & Syluest. uerb. excommunicat. 6. cas 11.
[c] In d. ca. ut famæ.
[d] In dict. reg. 3. fal. 21.
[e] Glos. putata singu. in ca. Cum. uenerabilis. de consu. cui similis in ca. Denique. 4. distinct.
[f] In cap. 1. de constitu.
[g] In d. cap. Deniq;
[h] Cap. Veniens. de senten. excom & Cle. Grauis. adiuncta glo. eo tit.
[i] Cap. Si quis pecunia. 79. d.
[k] Cap. ubi periculum. §. Præterea. de elect. lib. 6.

QVEI, CHE SI POSSONO ASSOLVERE DAL Vescouo, che sono incorsi in questa scommunica, ancho per ferita enorme.

SOMMARIO XVI. DEL CAP. XXVII.

87 *Tutti possono essere assoluti dalle scommunicationi incorsi per hauer ferito Chierico enorme, per qual si uoglia sacerdote, nell'articolo della morte, et anco fora di quello la donna, e'l zoppo minor di 14. anni, ò pouero.*

88 *O' chi ha inimicitia, figliuoli: schiani, etc.*

89 *O' delicati di complessione, ò molti potenti quali, et questi (se cessando gl' impedimenti) non uanno à Roma ricascano in quella.*

87 COLVI, che sta nell'articolo della morte, come è detto. [l] Secondo le donne di qual si uoglia conditione, & stato, che siano. [m] Terzo gli impediti de' loro membri, cioè zoppi. ciechi, [n] & anco senza alcun braccio,

[l] Supra ca. præced. nu. 26. & supra. eo. ca num. 54.
[m] Ca. Mulieres. de sent. excom.
[n] Ca. Ea noscitur. eod. titul.

secondo la commune [a]. Quarto, gl'infermi incurabili, ò di longa curatione, che non possono suffrire la fatica del camino, quali sono li terzanarij, quartanarij, gottosi ò altri [b] simili[c]. Quinto quei, che essendo meno di quattordici anni, ferirono, dato che doppò di quei cercano l'assolutione. [c] Sesto i uecchi, che [d] à giudicio del Vescouo, non possono andare tanto lontano buonamente, anchor che paiano sorti per caminare, secondo la opinione d'Innoc. [e] Settimo quei, che sono tanto giouani, che li sarebbe pericoloso il caminare, ò sia ricco, ò pouero, secondo Ang. [f] che allega Panor. [g] il qual non dice questo de i giouani, se non delle donne, ne è uerità. [h] il pouero che uiue di alcuna arte, che non può essercitare caminando, perche non è obligato ad andare cercando, se non è persona, che uada cercando, & se è, si può, & è forte per caminare, & se col suo cercare non prouede à esso, & à sua moglie, ò à suoi figliuoli, & caminando non potrebbe farlo. [i] Nono colui, che ha 88
nemici capitali, ò tanto giuste scusationi, che à giuditio d'huomo da bene, non si può presentare alla sede Apostolica, senza pericolo, [k] ò che esso ne sia causa, ò non [l]. Decimo i figliuoli, che sono sotto la potestà del padre, & non possono andare dal Papa, senza pregiuditio, & di pena di lui [m]. Vndecimo lo schiauo, [n] anchorche la ingiuria sia enorme, se lo fece in fraude per iscusarsi de i seruitij del padrone, ò colui senza sua colpa incorre in gran danno, per sua assenza, secondo il uero intelletto di un Capitolo. [o] Dica, come li piace il Panormitano, come lo proua Syluestro [p] eccetto se la ingiuria è tanto enorme, che per euitare scandalo, & per essempio de gli altri, deue andare al Papa, [q] ma il figliuolo doppo esser libero dalla potestà del padre, è obligato di andare, & ancho lo schiauo, se alcun tempo se liberasse, ò se il suo padrone li donasse licentia per quello, secondo l'Hostiense & Syluestro. [r]. Quel, che si ha detto de gli schiaui, se intende di quei, che sono Christiani, perche gli infideli non incorrono in scommunica per lo sopradetto. [s] Et non si ha da dire de gli altri seruidori, che seruono per sua uolontà, & interesse [t]. Duodecimo se colui, 89
che ha ferito, è molto potente, ò tanto delicato, che non potrebbe soffrire il camino di Roma, [u] il qual, secondo la glosa, [x] si ha da giudicare à giuditio del Vescouo che tali non si hanno da mandare à Roma, ma auanti si ha da consultare con il Papa

& fare

[a] Ibidem.
[b] Per notata in d. ca. Ea noscitur. Ros sil. uerb. Absolutio. 2. §. 19.
[c] Cap. 1. & ca. fin. eod. titu.
[d] Ca. Ea noscitur. & cap. Quanuis. cũ eis annotatis. de sent. exc.
[e] In d. cap. Quanuis. & Sylu. uerb. Absolutio. 4. q. 10.
[f] Verbo. Excommun. 5. cas. 1. §. 56.
[g] In d. cap. Ea noscitur.
[h] Cap. Quod de ijs. & cap. quanuis. de sent. excom.
[i] Ioan. Andr. Pan. & Communis in d. cap. Ea noscitur.
[k] Cap. De cætero. eodē. titu.
[l] Arg. notatorum per Bart. in. L. 1. ff. de ijs quibus ut indig. & Fel. in cap. Cum oporteat. de accusa. col. 4. & Pano. ibidem.
[m] Cap. Mulieres. de sent. excom. & Panor. ibidem.
[n] D. cap. Mulieres.
[o] Cap. Relatum. de sent. excommun.
[p] Verb. Absolutio. 4. in fin. dub. 6.
[q] In d. cap. Relatū.
[r] Vbi supra.
[s] Supra eodē. cap. num. 13.
[t] Pan. in d. ca. Mulieres.
[u] D cap. Mulieres
[x] Eiusdem cap.

& fare quello, che sua santità commanda. Dica la glosa, come li piace, secondo il Pan. & Felino [a] se non fusse manifesto pericolo di morte in tardare, per allhora si assolueranno, come gli altri, che stanno nel medesimo pericolo, però i sopradetti, & qual si uoglia altro, che ha legittimo impedimento, ò giuditio di huomo da bene, di non potere andare alla sede Apostolica, ne al Nuntio de latere, che ancho puo assoluere, [b] possono essere assoluti dal Vescouo. Nieghi, come uogliano Innoc. Anchar. Card. Panor. & Rauenna, [c] come bene appuntò Felino, [d] con questo che si osseruino due cose, cioè che sodisfacciano, ò facciano quello che possono per questo, & che giurino, che cessando l'impedimento, si presentaranno alla sede Apostolica; [e] quali, se doppo non si presentaranno à quella, il più presto che buonamente potranno, ricascaranno nella medesima scommunica [f], eccetto i minori di quattordici [g] anni.

[a] In eo. cap. Mulieres.
[b] Cap. Ad eminentiam. de sen. exc. & cap. pe. de offi. leg.
[c] In d. ca. Quãuis.
[d] Ibidem breuiter, sed neruosè & Syl. Absolutio. 4. dub. 4.
[e] D. cap. Quanuis. & ca. Quod de his, de sent. excom.
[f] Cap. Eos qui de sent. excom. lib. 6.
[g] D. cap. Quanuis

QVELLI, CHE SI POSSONO ASSOLVERE dalla scommunica incorsa per ingiuria leggiera, & mediocre, & non attroce, ò enorme, sono questi.

SOMMARIO XVII. DEL CAP. XXVII.

90 *Assoluere come si può della scommunica, per hauer battuto mediocremente ò leggiermente i Chierici, che habitano insieme, i Religiosi, portieri, guardiani etc. et tutti quelli che in essa incorrono per battere leggiermente.*

91. 92. *Battitura, enorme, mediocre, et leggiera.*

93 *Schiaffi, et pugni, leggiera battitura.*

93 *Scommunica terza è riseruata, quella del delicato, passato uno anno: La quarta, de' falsarij: La quinta, quella che fa il Vescouo contra di chi tiene lettere false: La sesta, quella de i Chierici, che ammettono lo scommunicato per il Papa.*

94 *La settima, quella dell'incendiario doppò ch'è denontiato: La ottaua, quella de' sacrilegi, che rompono et rubbano le Chiese.*

93 *Non si assolue il delicato doppò d'uno anno.*

93 *Come è scommunicato il falsario.*

94 *Quale incendiario, è scommunicato.*

RIMO i Chierici, che uiuono in commune 90
collegialmente [a], & i religioſi, [b] per que-
ſto ſi poſſono aſſoluere da' loro prelati, & i Chie-
rici non, ſe non per il Veſcouo, [c] ma l'ingiu-
ria enorme ſolo il Papa l'aſſolue [d]. Secondo il
portiere guardiano, ò altro officiale, che per guardare la porta,
ò ritenere le genti, percuote il Chierico, ſenza propoſito di ingiu
riare, anchor che non ſenza colpa, & la ingiuria è leggiera, ò
mediocre [e]. Terzo, quelli che incorrono per picciola ferita, &
leggiera, [f] però non quelli per mediocre, ſe non ſono delle ſo
pradette perſone priuilegiate [g]. non ſe intende in queſta ma-
teria per leggiera quella che non pecca mortalmente, poi che per
quella, che è tale; non ſi incorre in ſcommunica maggiore, co-
me è detto [h] di ſopra, ſe quella, che è colpa. M. però in riſpet
to di altri, che ſono più mortali, non è quella enorme, ne an
cho mediocre. Quale è leggiera, ſi dichiara per una eſtrauagan
te, che comincia. *Perlectus*, che ſi attribuiſce à Papa Gio. 22. che
auanti quel tempo allegò l'Hoſt. [i] laqual copia hauemo fatto por
tare da Roma: della quale le parole ſoſtantiali ſono queſte. *Per-
lectis* &c. riſpondiamo eſſer ferita leggiera quella del pugno, 91
della palma della mano, de piedi, del dito, ò di baſtone, ò pie
tra, che non laſcia ſegno, ne percoſſa nella carne, ne taglia mem
bro, ſenza rompere denti, ne tirare molti capelli, ne ſpargere mol
to ſangue, però non uogliamo dire; che tal e leggiera ferita, co-
me di pugno, ò d'unge, ſi fanno atroci, per uſcire molto ſangue
da quella, però per giudicare, che l'ingiuria ſia leggiera, ò me
diocre, ò enorme, uogliamo, che ſi miri diligentemente, non
ſolo il fatto, ma ancho la qualità di quello, & il modo di feri-
re, & di ingiuriare, con tutte le ſue circoſtantie, di luogo, perſo
ne, & altre. Della perſona, ſe è maeſtro, giudice, gouernato-
re, padre, prelato, padrone, ò in dignità, il ferito ingiuſtamen
te per il ſuo ſuddito, ò per altro aſſai baſſo, perche per queſto alle
uolte paiono graui le ingiurie, che da ſe ſono leggiere, ò medio
cri, & perche la natura del negotio non patiſce la integra deter-
minatione di tutto quello, il rimettiamo al uoſtro arbitrio, che
dichiari, quale è picciola, & quale è ingiuria enorme. Auuiſan
doui, che in dubbio auanti determinati, che è la ferita greue,
& che di quella non potete aſſoluere, che dichiarando eſſer
leggiere,

[a] Cap. Quoniam. de uit. & honeſta. clerico.
[b] Ca. Monachi. de ſent. excommun.
[c] Panor. receptus. in d. cap. Quoniã. col. 2.
[d] D. cap. Quoniã. & ca. Cum illorum. de ſent. excom.
[e] Cap. Si uerò. 1. §. Officialis. de ſēt. excom.
[f] Ca. Perueniat. de ſent. excõ. ubi tex. ſingul.
[g] Sylu. uerb. Abſolutio. 4. not. 3. in princ.
[h] Eod. cap. nu. 9.
[i] In cap. Peruenit. de ſent. excom. ſub fin. ubi tamen ait reſpondiſſe ſibi Inno. IIII. ſe non feciſſe eam.

deggiere, donasse occasione di ingiuriare lo stato ecclesiastico.
92 Per insino quà sono parole dell'estrauagante. Alla quale aggiongiamo primo che ferita enorme è quella, con la qual si uccide, taglia membro, ò si fa inutile, ò quasi per l'arte sua, & quella che è notabile, dalla qual escie molto sangue non essendo del naso, ò in altra parte, onde escie leggiermente, & quella del suo Vescouo, ò Abbate, & quella, che fa grande scandalo nel popolo, come lo dechiara, & sente Innoc. tertio [a]. Et anchor che il medesimo dica la glosa [b] di qual si uoglia eccesso notorio, & il medesimo Syluestro [c] di quella che si fa nella piazza, ò udienza publica, in presentia del giudice, ò nell'occhio, ò nella faccia secondo la glosa, ò nella Chiesa, ò in dormitorio, però non crediamo questo esser uerità, se non quando la ferita di se è notabile, & genera alcuno grande scandalo, perche Lapo, & il Cardinale [d] determinano alcune di queste non essere anco mediocre, ma leggiere. Il secondo, che aggiongiamo, è che ingiuria mediocre è quella che è meza fra leggiera & enorme, & perche in questo non si può dare regola certa, si lascia all'arbitrio del Vescouo, & ancho del confessore, che tiene la potestà Vescouale, secondo l'Hostiense riceuuto per tutti [e], perche il giudicano, hauendo rispetto alle circonstanze delle persone, luochi, & tempi, guardandosi, che non giudicano per leggiera quella, che è enorme, secondo il Panormitano. [f] Il terzo, che Lapo in un'allegatione [g] concluse esser ferita leggiera, della qual potrebbe assoluer il Vescouo, una boffetta, che donò un capellano perpetuo della Chiesa d'Arezzo, à un Canonico di quella,
93 nella medesima Chiesa senza trarli sangue, & che il Cardinal [h] concluse che le ferite de i Chierici, che fecero a pugni, & calci in una strada, era leggiera, dalla qual potea assoluere il Vescouo.

La terza, scommunica [i], delle riseruate al Papa, che non sono nella bolla della cena, & quella del Legato del Papa, passato l'anno, che la fece per essequire la sua diffinitiua sentenza, che come doppò esso non può assoluere da quella, per finire la sua giuridittione, lo assolue il suo superiore, che è solo il [k] Papa.

La quarta, scommunica [l] i falsarij di quello, che è detto [m], che quanto ad alcuni casi resta fuora della detta bolla.

La quinta è [n] quella, che il Vescouo fa contra quei, che

[a] In d.ca. Cum illorum.
[b] Eiusdem ca. uerb. Mutilationem.
[c] Verb. Absolutio 4. in princip.
[d] In locis proximè citandis.
[e] In d.ca. Peruenit.
[f] In d.ca. Peruenit.
[g] .f. 76.
[h] In consi. 42.
[i] Ca. Querenti. de offic. deleg.
[k] Ca. Studuisti. de offic. leg. ca. Sanè. de offic. deleg.
[l] In ca. Ad falsariorum. de crim. fal.
[m] Supra eod. ca. numer. 58.
[n] In cap. Dura. de crim. fal.

hanno lettere false del Papa, che fra uenti giorni le debbano stracciare, ò le resignino. Dalla quale passati quei, solo il Papa l'assolue.

La sesta, scommunica [a] i Chierici, che uolontariamente, sapendolo, participano con li scommunicati dal Papa, receuendoli a i diuini officij.

Dechiaratione. Primo per incorrere in questa, sono necessarie sei conditioni, come appuntò il Gaiet. [b] cioè essere Chierico, participare con lo scommunicato del Papa, & ne i diuini officij, & riceuendoli à quelli, & sapendo, che conuersano con tali, & uolontariamente senza timore, ancho ingiusto, ilquale, anchorche non iscusi da peccato. M. iscusarebbe da questa, secondo il Gaietano che non mi par bene, perche quella parola spontaneamente, che esso pondera, non prouano tale [c]. La sesta conditione è, che sia scommunicato per il Papa giudicialmente, ò nominatamente, secondo tutti. il che non basta hoggi, poiche comple, che sia denuntiato per una estrauagante [d].

La settima è quella [e], che scommunica gli incendiarij, doppò che saranno denuntiati dalla Chiesa, perche si hanno da assoluere dalla Sede Apostolica. Dechiaratione. Primo, che il testo [f], non scommunica ne commanda denuntiare, come il sequente, se non solo, che i denuntiati non si assoluino, se non per il Papa, & per questo non proua, che sono scommunicati di iure, secondo che il Gaiet. [g] il quale seguimo altro tempo [h], & anco al presente, mi par bene, dice, che non ci è testo alcuno [i], che scommunica gli incendiarij, ancorche siano delle Chiese, dato che la glosa [i], & la Commune [k] tenghino, che soli, & tutti gl'incendiarij delle Chiese siano scommunicati di iure Terzo, che è difficile difendere la Commune, se non dicendo, che ci è uso conforme à quella, la qual saputa, & tollerata per li Prelati, può hauere forza di statuto, & scommunicare per il [l] sopradetto. 94

La ottaua è quella [m], che scommunica i sacrilegi, che rompono, & spogliano le Chiese. Dechiaratione. Primo, che questo testo non scommunica, ma presuppone esser scommunicato, poiche commanda denuntiarli per tali [n]. secondo due cose hanno da concorrere, per incorrere in questa, cioè rompere, & rubbare [o], & per questo colui, che rompe la Croce, custo-

[a] Cap. Significauit de sent. excom.
[b] In summa uerb. Excommunicatio. ca. 38.
[c] Arg. cap. Super hoc. de renun. & ca. Ad audientiam. de ijs, quæ ui.
[d] Ad euitanda. recitata supra eo. cap. num. 35.
[e] In ca. Tua de sent. excom.
[f] S. d ca. Tua.
[g] Vbi supra ca. 22.
[h] In d. ca. Tua.
[i] Dict. ca Tua.
[k] Pan. & aliorum ibidem & Anton. 3 part. tit. 24. ca. 11. & Stepha. Clem. 1. de offic. ord. & de potesta. eccle. nu. 58.
[l] Supra eod. ca. numer. 5.
[m] In ca. Conquest. de sent. excom.
[n] Arg. ca. Pastoralis §. Verum. de appel.
[o] Pan. in ca. fin. de furt. & Anto. ubi supra ca. 12. & Gaiet. ubi supra ca. 21.

custodia, ò fa altre simili cose enormi, & non rubba, non u'incorre. Terzo, che per Chiesa si intendeno monasterij, hospedali, & tutti gli edificij pij [a], per auttorità del Vescouo, per quello dedicati, & non altri [b]. Quarto, che si dice rompere Chiesa, colui, che rompe, ò buca i muri, rompe la porta, la serratura, & colui che buttando, ò in altra, ò in qual si uoglia maniera [c] per forza, apparecchia l'intrata, & non colui, che apre con chiaui, ò rubba le chiaui, ò le piglia per forza, ò non, secondo la opinione di tutti. Quinto, che non basta la denuntiatione generale, secondo la opinione di una [d] estrauagante.

[a] Panor. in d. capitul. Tua.

[b] Arg. ca. Ad hæc de relig. domib.

[c] Syl. uerb. Excommunicatio 7. §. 8. ca.

[d] Ad euitanda. relata supra eo. ca. numer. 35. & eorum, quæ glo. dixit super ca. in prag. galli. de excom. non uit. uerbo Expressè.

LE SCOMMVNICATIONI RISERVATE DEL libro sesto per suo ordine.

SOMMARIO XVIII. DEL CAP. XXVII.

95 *La nona, delle riseruate, è prima del libro sesto, contra quei ch'eleggono per senatore di Roma il tale, la decima contra i Chierici, che pagano impositioni.*

96. 97. *La undecima, contra quei che perseguitano Cardinali.*

98 *La duodecima, contra quei, che trattano male, per hauer dato censure contra Re, &c. 99. Con la sua dechiaratione.*

95 LA nona, scommunica [e] con riseruatione, quei che hanno eletto, ò nominato per Senatore, Capitano, o Gouernatore di Roma alcuno Imperadore, Re, &c. Conte, Barone di alcuna potentia, ò dignità notabile, ò fratello, figliuolo, ò consobrino di colui, & tali eletti, ò nominati, che senza licentia del Papa, hanno consentito, ò si sono intromessi in quello, & quei, che obbediranno & quei, che per questo donarono aiuto, consiglio, ò fauore, però, perche questa poco si prattica fuora di Roma, non diciamo più di quella.

[e] In ca. Fundamenta de elect. lib. 6.

LA decima, scommunica [f] i Chierici, che pagano alcun pagamento, decime, ò tassa a i secolari, però fu riuocata da Clemente Quinto.

[f] Cap. Clericis. de immu. eccle. lib. 6.

96 LA undecima, di Bonifatio Ottauo [g], che doppò che ordinò molte pene contra colui, che perseguita, ferisce ò pigliarà come nemico alcun Cardinale, ò sara compagno di colui, che

[g] Cle. 1. de immu. eccles. In ca. Felicis de pœnit. li. 6.

farà questo, ò commandarà fare, ò rattificarà il fatto, così, ò darà consiglio, ò fauore, ò sapendolo il ricetta, ò difende, di nuouo scommunica. [a] con riseruatione, quei che per questo, non scommunicauano i Canoni antichi, & ancho il Prencipe, Senatori, Consoli, Podestà, ò altro Signore, ò Gouernatore qual si uoglia, & suoi officiali, che contra i sopradetti non commandassero osseruar il tenore della sua constitutione fra un mese doppò che uenisse à sua notitia.

[a] In ca. Fœlicis de pœnit. lib. 6.

DECHIARATIONE. Primo, che quantunque il detto capitolo [b] contenghi altre pene contra quei che feriscono, & pigliano, &c. però non scommunica, se non quei, che gli perseguено, & i giudici, & officiali, che sono negligenti, &c. perche gli altri gia erano per altro Canone [c], che non include questi, che non feriscono, ancorche habbiano desiderio, ò uolontà di quello.

[b] .s. d. ca. Fœlicis.
[c] Ca. Si quis suadente. 17. q. 4.

SECONDO, dica, come li piace Syluestro & quei, che esso allega [d], colui, che commanda ad alcuni, che uadano perseguitando alcun Cardinale, come nemico, non incorre, se non lo hanno perseguitato, però se lo hanno perseguitato, si, anchorche non sia cherico, dato, che colui, che commanda ferire, se non ne segue ferita, non incorre: come lo notò Syluestro [e]. Non per sue ragioni, che sono false per il sopradetto [f], però perche quantunque il commandare si uieta qua, come oppra accessoria, & per questo non si incorre per quello, se non ne segue lo effetto, come in quel luoco ho detto [g], ma lo effetto del commandato, & andare appresso di uno, come nemico, si comple, se si fa il seguitare, anchorche non sia carcerato, ne ferito. Terzo, che acciò i Prencipi, & gli altri Gouernatori non lo incorrano, basta [i], che cominciano à procedere dentro d'un mese, doppò che lo sapranno, almeno per fama, anchorche non finiscano i procelsi, ne castigano fra un mese, con questo che non habbia in esso negligenza notabile.

[d] Verb. Excommunicatio. 7. casu. 11.
[e] Vbi supra.
[f] Supra eo. ca. numer. 52.
[g] In d. nu. 52.

LA duodecima, scommunica [h] tutti quei, che daranno licentia ad alcuno, acciò uccida, piglia, ò aggraui nella persona, ò ne i suoi beni, ò de i suoi ad alcuni, per hauer data sentenza di scommunica, suspensione, ò interdetto, contra Re, Prencipi, Baroni, officiali ò contra qual si uoglia suoi ministri, ò contra qual si uogli altro, ò quei, per rispetto de quali tali sentenze furono pronuntiate, ò quei, che le guardano, ò quei che non

[h] .s. ca. Quicunque de sent. excom. li. 6.

non uogliono communicare con quei, che cosi sono scommunicati se non la riuocano, auanti che per la detta licentia si faccia alcuna cosa, ò se per occasione di quella gia gli hanno tolti i suoi beni, & fra sette giorni non gli restituiranno, ò contentaranno, & quei che usaranno tal licentia, ò di suo proprio moto faranno alcuna cosa del sopradetto, & se per spatio di due mesi perseuereranno nella scommunica, non possono essere assoluti, se non dal Papa.

DECHIARATIONE. Primo, che per una di tre opere si pone questa, cioè dare licentia di uccidere, pigliare, ò aggrauare ad alcuno, di quattro sorti di persone in quello contenute, & per usare tal licentia, ò fare alcuna cosa di quello senza detta licentia [a]. Secondo, che per solo dare licentia non si incorre in quella, ne ancho per sua essecutione, se prima che quella cominci, si riuoca, ne ancho se doppò l'essecutione, se non ha fatto, se non ne i beni, & lo hanno restituito fra sette giorni, come lo notò il Gaiet. [b]. Terzo, che nel suo libro à Syluestro [c], doueua mancar quella particola, & qual si uogli altro, perche restringe il testo alle scommuniche date solamente contra i detti Signori, & loro ministri [d]. Quarto, che per giustamente uessare, non si incorre in questa scommunica [e], secondo il Gaietano, che al nostro giudicio procede anco quando per uendetta, & odio uessa però non più di quello, & come può per giustitia [f], & che tutti i figliuoli, seruidori, & parenti di colui, che scommunica, si dicono suoi in questo caso, secondo Gio. And. & la Commune [g]; & anco al nostro giudicio i suoi grandi amici, & tutti quelli, i quali aggrauati, pur, che risulti in colui che scommunica; & per questo si faceua; poi che non si può negare, che è suo, quanto al rispetto di questa [h] constitutione.

99

[a] Vt litera ipsa cantat.

[b] Vbi supra ca. 36.

[c] Verb. Excommunicatio. 7. casu. 12.

[d] Contra uerum tenorem huius tex.

[e] Arg. l. 1. ff. de appellat. & ca. Vt debitus honor. eo. tit.

[f] Arg. ca. Cum minister. 23 q. 5.

[g] In d. ca. Quicunque.

[h] Et eadem ratio eos omnes cõiũgit, ergo. & c. l. Illud. ff. Ad. l. Aquil. & ca. 2 de translat. prælat.

LI RISERVATI NELLA CLEMENTINA PER SVO ORDINE.

SOMMARIO XVIIII. DEL CAP. XXVII.

100 *La decima terza riseruata, è la prima delle Clementine, contra gli inquisitori, che procedono male. &c.*

101 *La decima quarta, contra i Religiosi, che senza licentia ministrano certi Sacramenti.*

102 *La decima quinta, si contiene nella bolla della cena.*
103 *La decima sesta, contra quelli, che fanno eleggere sepoltura.*
104 *La decima settima contra quelli, che costringono à celebrare in luochi interdetti.*

LA decima terza, scommunica [a] l'inquisitore, 100
& gl'altri deputati per l'officio dell'inquisitione,
per esso, ò per il Vescouo', che per odio, amore,
ò utilità temporale, contra giustitia, & sue con
scienze, lasciaranno di procedere contra alcuno,
quando si conuiene proceder sopra heresia, & quelli, che per
le medesime cause, & per il medesimo modo imponendo heresie,
ò impedimento dell'officio della santa inquisitione, presumono
di uessare alcuno sopra quello, con reseruatione dell'assolutione
al Papa, eccetto nell'articolo della morte, fatta auanti la sodisfat
tione. Dichiaratione. [b] Per incorrere in questa, è necessario,
che sia inquisitore, ò deputato per suo officio per esso, ò per il
Vescouo, che il medesimo Vescouo solamente incorre in sospen
sione del suo officio, per tre anni [c], & che non proceda, quan
do, & come deuono, ò proceda, come non deue, & questo
faccia contra giustitia, & sua conscienza, che gli detta quello
essere ingiusto, & che faccia questo per odio, amore, gratia, ò
guadagno, secondo il Card. [d] perche non bastarebbe farlo per
ignorantia, timore, ò per euitar scandalo, secondo la [e] glosa.

[a] Clem. 1. de hæret. §. Verum.
[b] Dict. §. Verum.
[c] In d. §. Verum & tex. habet. & Gaiet, ubi supra. ca. 3.
[d] In d. ca. Verum.
[e] Clem. 1. de priui.

LA decima quarta, [f] scommunica con riseruatione i reli- 101
giosi, che senza espressa, & spetial licentia del sacerdote parroc
chiano, presumono amministrare a i Chierici, ò laici il sacramen
to della estrema untione, Eucharistia, ò solennizare matrimo-
nio, ò assoluere lo scommunicato dal Canone, fuori de i casi per
legge dichiarati, ò per priuilegij Apostolici à essi concessi, ò
delle sentenze promulgate per gli statuti prouinciali, ò sinodali, ò
de i peccati da pena, & colpa.

[f] In d. Clem. 1. q. 3. & 4.

DICHIARATIONE. Primo, che per incorrere in que
sta, è necessario, che sia religioso, anchorche non sia esente,
ne professo, secondo il Card. [g] però si, che non sia Rettore di
Chiesa patrocchiale, secondo la mente [h] di Fel. anchor che la
glosa dubita, come ho detto sopra essa. Dicano come li piace
ce il Card. & Imola secondo, che basta, che si esprima nella li-
centia il sacramento, perche si cerca, anchor che non si esprima-

[g] Ex eorum, quæ ibi citat. in ca. Cùm quidam. colu. 2. de iure iuran.
[h] In ead. Clem. 1.

no i

202 no i nomi delle persone, secondo la glosa [a] riceuuta. Terzo, che è necessario, che faccia una delle cinque cose espresse in questa, per prosontione, & per questo non s'incorre per assoluere per ignorantia, ò per pensare, che il parrochiano è contento almeno nel foro della conscienza, secondo il Cardin. [b] Quarto, che non s'incorre, perche un religioso communnica l'altro essente che non è suggetto à parrocchiano, perche pare che il testo presupponghi, che questo si ricerca, secondo il Gaet. [c] ò per che non è Chierico ne laico, del qual parla il testo, come dice il Card. [d] anchor che il contrario tenghi Sylu. [e]. Quinto, che per sacerdote parrochiale si intende il Rettore, anchor che non sia di messa, [f] è suo Vicario, & il Vescouo secondo la glosa, [g] & suo Vicario generale [h]. Sesto, che se incorre per ministrare alcuni de i detti sacramenti, ancho nell'articolo della morte, secondo il Card. [i] & anchor che lo faccia, per mancare il parrocchiano, secondo Sylu. [k]. Settimo, che non se incorre per ministrare al parrocchiano, che dice hauere licentia, senza hauerla. [l] Ne per ministrare il sacramento della penitenza, ò battesimo, secondo tutti. [m] ne per assoluere dalla scommunica fatta ab homine, secondo la glosa [n] commune.

La decima quinta [o] resta dichiarata nella decima di quelle della bolla della [p] Cena.

203 La decima sesta, scommunica [q] i Chierici, & religiosi, che rompono le costitutioni, che gli uieta che non inducano alcuno à fare uoto, giurare, ò promettere, che è leggiera sepoltura nella sua Chiesa, ò che non muterà l'eletta. Dichiaratione. Primo che per incorrere in questa, è necessario, che sia Chierico, ò religioso, & che induca à giurare, uotare, ò promettere di eleggere sepoltura, ò di non mutare l'eletta, & che colui indotto faccia alcuna cosa di questa, & che la sepoltura sia della Chiesa, di quello, che l'indusse, secondo la commune, [r] & che lo faccia, per temerità, & non per pensare, che in quello faceua bene, secondo il Gaet. [s] Secondo, che non basta pregare, ò indurre à eleggere sepoltura, se non promette, giura, ò uota, secondo S. [t] Anton.

204 La decimasettima, scommunica [u] con riseruatione i nobili, & signori temporali, che costringono alcuni à celebrare i diuini officij ne i luochi interdetti, ò la uiolenza sia in persona de i Chierici, ò ne i loro parenti, & quei, che per uoce di

[a] Eadem Clem. 1.
[b] In d. Clem. 1. q. 38. & ea quæ nos diximus sup. eo. cap. num. 78. & alibi in repet. ca. accepta ap posit. 8. de restit. spoliat. num. 34.
[c] Vbi supra q. 64.
[d] In ead. clem. 1. q. 7. licet finis desentiat.
[e] Excom. 7. cas. 14.
[f] Arg. ca. suffraganeis de electio.
[g] Eiusdem. Clem. 8 uerbo parrochialibus.
[h] Arg. ca. 2. de consuet. li. 6.
[i] In d. clem. q. 12.
[k] Vbi supra dub. 9.
[l] Glos. & cõmunis in d. clem. uerb. nõ habita.
[m] In d. clem.
[n] In d. clem. uerbo canone.
[o] In cle. 1. de pœ.
[p] Sup. eo. ca. nu. 70
[q] In clem. cupientes de pœnis. §. fin.
[r] In d. § final.
[s] Vbi supra. ca. 49.
[t] 3ª. part. titu. 24. ca. 51.
[u] In clẽ. graue de sent. excom.

trombetta, ò a suono di campana, ò per altro modo fanno ragunare il popolo, per udir messa in tal luoco, maggiormente gli scommunicati, ò interdetti, & ancho quei, che uietano, che gli scommunicati, ò interdetti non eschino dalla Chiesa, quando si celebrano i diuini officij essendone per il sacerdote nominatamente ammoniti, che eschino, & gli scommunicati, ò interdetti, che ammoniti nominatamente per il sacerdote non uogliono uscire, con riseruatione, eccetto nell'articolo della morte.

Dechiaratione. Primo, che per le tre prime di queste quattro opere solo, & tutti i Signori temporalmente incorrono in questa, ancorche siano prelati, se tengono temporale giuridittione, secondo le glose.[a] Secondo, che per la quarta tutti incorrono. Terzo, che la conuocatione ha da essere per alcun modo de i sopradetti, & non secretamente permesso, che gli scommunicati siano ammoniti[b] nominatamente.

[a] In d. Clemen. & Card. & Imol.

[b] Syl. in uerb. Excommunicatio. 7, casu. 17. §. 7.

SCOMMVNICHE RISERVATE PER L'ESTRAVAGANTE IMPRESSE.

SOMMARIO XX. DEL CAP. XXVII.

105 *Scommunica decima ottaua reseruata, è la prima dell'estrauagante contra chi assolue, per confessionale: di Sisto Quarto: la decima nona contra quei, che toglion le interiori de i morti, &c.*

106 *La uigesima, contra quei, che danno, ò togliono, alcuna cosa per farsi frati.*

106 *Costume scusa la pena, benche non scusa la pena della colpa.*

107 *La uigesima prima, contra quei, che commettono simonia per gli ordini, ò beneficij. La uigesima seconda, contra quei che passano de gli ordini mendicanti a gli altri. La uigesima terza che non si usa. La uigesima quarta contra quei, che dicono questo della concettione della nostra donna.*

LA decima ottaua, scommunica[c] con riseruatione quei, che per confessionale di Papa Sisto Quarto dispensano in alcuni di questi cinque uoti, cioè di andare in Gierusalem, Roma, S. Giacopo, di religione, & castità, se in quei non si farà mentione, di quei, di certa scientia, con derogatione di quella estrauagante. 105

[c] In Extraua. Et si Dominici. de poen. & remiss.

La decimanona, scommunica [a] con riseruatione quei, che cauano gli interiori a i morti per conseruarli integri, ò ne fanno pezzi, ò cuoceno i pezzi, per cauare le osse, & doppò portarle à sepelire in altra parte, & quei, che fanno fare questo. Dechiaratione. Primo che questo nó ha luoco in quei, che muoiono in terra de infideli, oue non è luoco sacro, per sepelire, ne in colui, che fa questo nel uiuo, ne anco al morto per altro fine, che non sia di sepelirlo in altra parte, anchor che fusse per uendetta, & ancho per mangiarla. [b] Secondo, che non incorre in quei che fanno questo nel corpo morto, perche non puzzi, ò per fare anotomia, ò à un corpo d'un Re, perche i suoi popoli li facciano il debito [c] honore.

[a] In Extrauag. 2. de sepul. inter communes.

[b] Syl. ubi supra casu. 41. & colligitur ex tex.

[c] Gaiet. Vbi supra cap. 70.

106 La uigesima, scommunica [d] con riseruatione, quei, che donano, ò pigliano alcuna cosa per intrare in alcun monasterio, per essere religioso. Dechiaratione. Primo che non se incorre in questa per pigliare, ò donare senza patto, ò per pigliare, senza contrauenire alle leggi antiche, per il costume antico, ò senza prosontione, con buona intentione, perche due uolte ripete quei, che presumono, ne ancho per riceuere con patto, per sustentatione di quello, ò di colei, che entra, per hauere necessità, secondo il Gaetano [e]. Secondo, che Innocentio Ottauo dechiarò, che le monache non incorrono in questo, se non per riceuere con patto, ò alcuna inhabile per quel, che daua, & che S. Anto. [f] dice, che Martino quinto disse, che non uoleua, che questa legasse le monache. Terzo, che il costume contrario scusarebbe da questa censura, anchor che non scusasse di peccato. M. come ho detto altroue. [g]. Quarto, che Clemente settimo concesse, che in niuna pena di Simonia incorressero le monache per patti, ne trattati che facessero sopra le doti delle monache per loro conueniente [h] sustentatione.

[d] In Extraua. 1. de symo.

[e] Vbi supra ca. 73.

[f] 3ª. part. tit. 24. ca. 70. quæ referũt Syl. ubi supra casu. 44. & Felyn. in ca. Quoniam de symo.

[g] In d. ca. Quoniã arg. glo. sing. in ca. Cũ uenerabilis. de consue. & ca. Denique 4. d. & eorũ quę Aufre in repet. Cle. 1. de offic. ordin. in reg. 1. fall. 2.

[h] In Compend. priuileg. uerb. Moniales. nu. ultim.

La uigesima prima, scommunica [i] con riseruatione quelli, che commettono Simonia per gli ordini, ò benefitij, & quelli, che sono mezzani di quella. Dichiaratione. Primo che Martino quinto fece un'altra sopra questo [k] d'altro tenore [l]. Secondo che questa non ha luoco, se non nella Simonia, che si commette ne gli ordini, & beneficij, secondo tutti. [m] Terzo, che non ha luogo nella Simonia mentale, ne ancho nella sola conuentionale, se non nella reale. [n] Quarto, che il precetto di riuellare à quelli, che sanno hauere fatto il sopradetto non lega, se

[i] In Extraua. Pau. 2 de sym.

[k] In concil. Constantiensi.

[l] Quam refert Anton. 3ª. part. tit. 24 cap. 66.

[m] Quia de ea tantum agit, quicquid dicat Gaiet. ubi supra cap 73.

[n] Per prędicta cap. 24. nu. 106. & cap. 25. nu. 122. & latius in commento ca. fi. de symo.

non a i curiali di Roma, secondo Syl. [a] ne ancho hoggi à essi, ne ad altri, perche non ha forza, secondo S. Ant. [b] per non essere [c] riceuuta.

107 La uigesima seconda, scommunica [d] con riseruatione i mendicanti, che senza special licentia del Papa, passano a i non mendicanti, eccetto quella de i Cartusiani, & ancho quelli, che gli riceuono, questa è chiara, & fa quel, che dicono i Parigini, [e] che la Certusina è migliore di tutte le religioni.

La uigesima terza, scommunica [f] con riseruatione tutti quelli, che danno, ò riceuono, ò promettono alcuna cosa nella Corte Romana, per consequire giustitia, ò gratia di alcuna cosa, però Palud. [g] Angel. [h] & Sylu. [i] dicono, che fu reuocata per Clemente Quinto.

La uigesima quarta, scommunica [k] colui, che dirà, che pecca .M. quello, che crede, che la Vergine, & Madre fu concetta in peccato originale. Et ancho al contrario colui, che dirà, che pecca .M. per tenere il contrario. Dechiaratione. Primo che colui, che con semplice, & buon cuore, senza audacia, & prosontione dicesse questo, non incorrerebbe, secondo il Gaetano [l] perche dice (a uso temerario) & prima di tal parola presumerete. [m]. Secondo, che nel Concilio di Basilea [n] fu dechiarato, che fu concetta senza peccato originale, come anco lo dice [o] il Carranza.

[a] Vbi supra. cas.43
[b] Vbi supra ca. 56.
[c] Syl. ubi supra & Gaiet. post. cap. 81.
[d] In extraua. Mar. 5. de regul.
[e] .s. Maior. 4. d. 28 q. 11. Carthus. religionum optima.
[f] In extrauag. 13 de senten. excom. quā refert Ioan. And in ca. Nemo de symo.
[g] In 4. dist. 18. q. 3. col. penul.
[h] Verb. Excommunicatio 5. casu 25.
[i] Vbi supra cas. 46. & Gaiet. post ca. 81
[k] In Extraua. Graue de reliq. & uenerat. sanctorum.
[l] Vbi supra ca. 88.
[m] Et ita dolū, aut certe latam culpā requirit. per dicta supra eo. ca. nu. 74.
[n] Sess. 36.
[o] In summa eiusd. concilij.

LE RISERVATE DI ALTRE CONSTITVTIONI, che non sono impresse.

SOMMARIO XXI. DEL CAP. XXVII.

108 *Scommunica uigesima quinta riseruata, & la prima dell'estrauaganti che non sono stampate, contra i delegati, che male, autorizzano le alienationi di beni ecclesiastici. La uigesima sesta, contiene sette, contra quei che entrano ne i monasterij di Monache, dell'ordine di San Dominico, & Santo Francesco: ò fanno libelli infamatori contra questi ordini: ò dicono, che quei di questi ordini non stanno in stato di perfettione: ò fanno uiolentia a' loro monasterij: ò tengono i loro Apostati, & contra i Minori, che riceuono i Dominichini ò procurano cacciar di Parigi gl'uni, & gli altri.* 109 *con molte dechiarationi.*

110 La

110 *La uigesima settima, contra quei, che passano in Gierusalemme, senza licentia del Papa. La uigesima ottaua, contra quei, che appellano del Papa al Concilio futuro, ò consiglia &c. La uigesima nona, contra i Cardinali, che manifestano, &c. La trigesima, contra i Cardinali che (sede uacante) contrauerranno.*

108 A uigesima quinta scommunica [a] con riseruatione à i commissarij, & delegati, per ueder se tale, ò tale alienatione de i beni ecclesiastici, è in euidente utilità della Chiesa, & non per amore, ò timore, ò danari, dechiarano, che sia senza esserlo, se sono minori, che Vescoui, & à quei, che fanno tal dechiaratione ingiusta procurano, ò per importunità ò per danari, ottenerli, anchor che il Gaetano non l'habbia posta, ò per non tenerla per autentica, ò per non usarse, come esso lo significa di [b] molte.

La uigesima sesta, scommunica [c] con riseruatione quei, che entrano ne i Monasterij delle Monache dell'ordine de' Minori, ò de' Predicatori, senza licentia del Ministro dell'ordine, ò del Generale, ò di quei che per questo haranno potestà, & quei, che presumono publicare libelli famosi in lingua uolgare, ò latina, compongono, tengono, ò publicano uersi. o canzoni in infamia, & detrattione dello stato dell'ordine de' Predicatori, & Minori, & quei che presumono insegnare, ò defendere, che i detti Religiosi non son in stato di perfettione, ò che non gli è lecito uiuere di elimosina, ne predicare ne confessare con licentia del sommo Pontefice, ò di altri prelati inferiori, senza quella de i Rettori delle Chiese, & del sacerdote parrocchiano, & quei che presumeno fare alcuna dannosa uiolenza a i luoghi de i detti Frati, & quei, che ne i loro monasterij, & chiese ritengono gli apostati de i detti ordini, se non gli cacciano, doppò che per li frati del loro ordine li sarà denuntiato, che non li tengono, & i frati Minori che presumono riceuere quei dell'ordine de' Predicatori, professi, senza licentia del Papa, che facci mentione espressa di questo indulto, ò senza cercare auanti, & ottenere licentia dal suo priore, & quei, che publicamente ò occultamente intendono di cacciar dall'uniuersità di Parigi, i Domenichini, & Minori.

[a] Apud Syl. uerb. Excommunicatio. 7 casu. 47.

[b] Post ca. 81.

[c] In priuileg. ordi. relatis apud S. Ant. 3. part. tit 24. ca. 70. & Gaiet. ubi supra cap. 81.

Dechiaratione. Primo, che le sette scommuni- 109
che, che si contengono in questa sono di diuersi Pontefici, che S. Anto. referisce [a]. Secondo, che la prima non incorrono quei, che entrano ne i detti monasterij per giusta ignorantia, secondo esso [b], ò quasi giusta, secondo l'opinione del Gaetano [c]. ne colui, che entra, sapendo, però credendo, che la causa, perche entra; era giusta, secondo il Gaetano. Terzo, che nella settima in luoco di Parigini sta in Siluestro Perugini [d] per errore. Quarto, che le donne che con mala intentione entrano ne i Monasterij delle Monache de i detti ordini possano assoluerle i confessori del loro ordine [e]. Quinto, che i Prelati de i detti ordini, & quei, che godono de i priuilegij de Carmelitani possano scommunicare tutti i laici, & Chierici, che tengono gli apostati del loro ordine. [f] Sesto, che quei, che fanno danno la uiolenza sopradetta, si possono assoluere per il conseruatore, & prelato dell'ordine, nel foro della [g] conscienza.

La uigesima settima, scommunica [h] quei, che passano in Gierusalem, senza licentia del Papa.

La uigesima ottaua, scommunica [i] quei, che appellano dal 110
Papa al futuro Concilio, ò danno consiglio, ò aiuto per quello, & qual si uoglia, che tacitamente, ò espressamente, per se, ò per altro, per parola, ò per scritto, con colore di riuerentia, ò timore, ò senza quello decreta, consiglia, consente, ò approua il consiglio, ò uoto di altri, che dicono, che è lecito appellare dal Papa al Concilio. Dechiaratione. Primo colui, che consiglia, che appella, non incorre se non se appella, però colui, che consiglia che è lecito appellare, se, anchor che non appelli, secondo il Gaetano. [k] perche consigliare, ò fauorire, che si appelli, si uieta come opera accessaria, & il consiglio, ò uoto, che è lecito appellare, come opera [l] principale.

La uigesima nona, scommunica [m] con riseruatione i Cardinali, che manifestano alcune cose di quel, che passa nel Concistoro del Papa, doppò di commandarlo spetialmente, & espressamente, che lo tenessero secreto, & quei, che [n] predicano falsi, ò incerti miracoli, ò profetie, che non sono della sacra scrittura, però dice il Gaietano [o] ilqual segue il Dottore, & Maestro Fra Bartolomeo di Caranza Nauarro, [p] che le censure di questo Concilio non li pare essere riceuute.

La trigesima, scommunica i Cardinali, che uacante la sede Apostolica,

[a] Vbi supra.

[b] Vbi supra.

[c] Vbi supra.

[d] Ca. 18. nu. 35.

[e] Vbi supra casu. 45.

[f] Per Priuilegium Sixti 4. in Compend. uerb. Absolutio 2. num. 8.

[g] In dicto Compendio. uerb Apostata num. 8.

[h] In dic. Compendio. uerbo Apostata. num. 7.

[h] Per priuile. Leonis in dict. Compendio uerbo Absolutio. 2. quo ad seculares. §. final.

[i] Apud S. Ant. ubi supra, & Syluest.

[k] In Extraua. Iulij 2. relata per Anto. ubi supra ca. 10.

[l] Vbi supra.

[m] Et ideo in hoc non requiritur ut consequatur opus in illo sic, per dicta supra eod. ca. nu. 52.

[n] In concil. Lateranens. sub Leone 10 sessio. 9.

[o] In eod. concilio. sess. 11.

[p] Verb. Excommunicatio. in fin

[q] In fin. summæ cõcilij Lateranens. sub Leo. 10.

Apostolica, contrauerranno, ordinaranno, disporranno, ò in alcun modo presumeranno di fare ò attentare contra alcuna cosa dell'ordinate per Papa Giulio Secondo [a]. sopra la elettione del Papa, acciò senza simonia si elegga, & che l'eletto per quella non sia Papa.

[a] In extrauagante. Cum tā diuino. per concilium Lateranens. probatam sessio. 5.

LE SCOMMVNICHE RISERVATE A VESCOui, ò in Parte al Papa, & in parte à quei, & in parte à niuno.

SOMMARIO XXII. DEL CAP. XXVII.

111 *Scommuniche riseruate al Vescouo sono cinque: cioè quella, che s'incorre per battitura leggiera di Chierico: Quella, che fa il Vescouo, & la riserua à se: La Papale nell'Articolo della morte.*

112 *Quella, che s'incorre per communicar nel crimine.*

113 *Quella per non andare, à torre l'assolutione passato il pericolo &c.*

111 LA prima è la scommunica [b] incorsa, per battere il Chierico leggiermente ò frate di quel, ch'assolue il Vescouo, & non altro inferiore & qual è quella, & quale è l'enorme, & mezana, è detto di sopra [c], quantunque il religioso, che ferisce un'altro del suo monasterio, può assoluerlo il suo Abbate, & colui che ferisce d'altro monistero, il suo Abbate, & quello [d] dell'altro.

[b] Ca. Peruenit. de sent. excom. quod annotat Panorm. ibi & in ca. Monachi eod. tituli ubi latius Felin.

[c] Supra eod. ca. nu. 94. & seq.

[d] Ca. Cum illorum de sent. excommu.

LA seconda è quella, che fa il Vescouo per suo statuto, riseruando l'assolutione à se medesimo, secondo [e] tutti.

[e] Arg. ca. Nuper. de senten. excommun.

LA terza è la scommunica Papale, che nell'articolo della morte, & quando alcuno impedimento giusto fusse, è riseruata al Vescouo, di tal modo che non l'ha da assoluer da quella l'inferiore, se non, quando non si può hauer ricorso à esso, secondo Innocentio [f] perche quando alcuna dispensatione, ò assolutione riseruata al Papa per priuilegio, si concede all'inferiore pare concedersi al Vescouo, secondo il medesimo [g] altroue, & perche per la medesima ragione la scommunica prima di queste tre, è riseruata al Vescouo.

[f] In ca. 1. de sent. excom.

[g] In ca. 2. de eo qui fur. ordi. suscepit, probatum per Panor. in ca. Monachi & in alijs multis locis ibi per Feli. cita tis.

112 LA quarta, scommunica. [h] colui, che sapendo communica nel delitto, per il qual è scommunicato.

[h] In ca. Nuper & c. Si cōcubinæ. de sententent. excommunic.

DECHIARATIONE. Prima, che per incorrere in questa scommunica, è necessario communicare con lo scommunicato nel medesimo delitto, per il quale è scommunicato, & doppò che sarà, & sapendo che è scommunicato, & che communica, dandogli consiglio, fauore, ò aiuto, come lo raccoglie dal testo il Gaiet. [a] & anco al nostro giudicio è necessario che sia denuntiato particolarmente per tale [b]. Al dubbio della ragione, che di questa si domanda, diciamo essere questa, che il luoco della scientia che gli antiqui decreti ricercano per incorrere in questa scommunicatione, quella estrauagante noua ricerca denontiatione, perche prima non s'incorrea senza precedere scientia [c], ne anco s'incorre al presente senza hauere denontiatione, & à niuno debbe parere questo molto; perche quello, che communica, nel crimine, non lascia di peccare mortalmente, al presente prima della denonciatione, per consentire in quella. come anco prima peccaua communicando: prima di sapere, che staua scommunicato, & che come prima lo escusaua la ignorantia, al presente lo scusa non essere denuntiato, che succeda à quella [d]. Di questo, se inferisce l'assolutione dell'altro dubbio, cioè, se quei, che si maritano clandestinamente incorrono per quello nella scommunicatione della constitutione sinodale, ogni uolta, che hanno copula, se diranno partecipare con scommunicati nel crimine, che s'inferisse, che si, quanto al peccare mortalmente, & anco quanto alla scommunicatione, se erano denontiati, altramente no. Per ressolutione d'altri dubij si risponde che come colui, che ferisse il Chierico molte uolte di maniera, che si debbono chiamare ferite iterate, conforme (à quello che sopra si ha detto [e]) ogni uolta, s'incorre in scommunicatione; così chi participa nel crimine molte uolte con lo scommunicato di maniera, che si dicano iterare participationi, ogni uolta incorreria nella scommunicatione, secondo, che non incorre colui, che così communica con quel, che ha fatto il delitto, auanti che lo commetta, ò quando lo commette, come lungamente & chiaramente è detto di sopra [f] Terzo, che questa lo deue assoluere il medesimo, che assolue dall'altra [g], & per questo à chi sarà riseruata la prima, sarà anco questa, e se quella non era riseruata, ne anco sarà questa. Di questo si segue che all'hora solamente sarà questa riseruata al Vescouo quando la prima era riseruata & altramente no.

[a] Vbi supra ca. 57.
[b] Per extrauagan. Ad euitanda relatam supra eod. numer. 35.
[c] Cap. Nuper. de senten. excom.
[d] Quia subrogatus sapit naturam eius, cui subrogatur. §. Fuerat. Institu. de actio. & ca. Ecclesia. ut lite penden.
[e] Supra ca. 6. nu. 16. & sequent.
[f] Supra eod. cap. nu. 32. & seq.
[g] Dict. ca. Nuper.

LA

113 La quinta, scommunica [a] quei, che essendo per il pericolo della morte, ò altro giusto impedimento assoluti per colui, che in altro tempo non potrebbe doppò di sano, o cessando l'impedimento, & più presto che buonamente potrà, non si presenterà al superiore, dal qual doueua essere assoluto, per obbedire à suoi precetti, & anco colui, che è assoluto per la sede Apostolica, ò da' suoi nuntij, e commandandoli, che si presenti all'ordinario, ò ad altro giudice, per compire i suoi commandamenti, ò che sodisfaccia competentemente alli ingiuriati, ò à quei, per li quali è scommunicato, non la fa più presto, che commodamente potrà.

[a] In ca. Eos. de sen ten. excom. lib. 6.

Dechiaratione. Primo, che la prima parte di questa scommunica ha luoco in tutti gli assoluti per qual si [b] uoglia, & la seconda non, se non ne gli assoluti per la medesima sede Apostolica, ò suo nuntio, del qual solo si parla, di modo che non ha luoco per l'assoluto dal Vescouo, ò altro delegato, secondo il Gaietano [c]. Ancor che al nostro giudicio, sì nell'assoluto per il sommo penitenziero, dato che si potrebbe tenere il contrario, per quel che s'è detto di sopra del falsario [d], che il tempo, nel qual il piu presto, che commodamente si potrà presentare, è quello, nel qual cessa l'impedimento, aggiunto quello, che per apparecchiare, & per andare è necessario, & quanto al foro esteriore si lascia in arbitrio di huomo da bene [e], & quanto all'interiore il medesimo assoluto farà testimonio della sua conscienza [f]. Terzo, che questo è Vescouale, se la prima era tale, e Papale, se la prima era tale, & à niuno riseruata, se la prima era tale, perche il testo dice che è la medesima.

[b] Vt ex litera palã. colligitur.

[c] Vbi supra ca. 69

[d] Supra eo. ca. numer. 58.

[e] Arg. l. 1. ff. de iure deliberandi ca. De causis. de offic. de. leg.

[f] Arg. glos. ca. Significasti 2. de homic.

LE SCOMMVNICHE CHE NON SONO RISERVATE A NIVNO.

SOMMARIO XXIII. DEL CAP. XXVII.

114 *Scommunica prima di quelle, che à nessuno sono riseruate, e contra secolari, che non fanno Giustitia à gli Ecclesiastici. La seconda, chi consente nella elettione mala, che fanno del Papa: &c. La terza, contra quei, che togliono carico di Parrocchiano in una parte di tal Vesconato. La quarta, contra gli Studenti di Bologna per appeggionare.*

115 *La quinta contra quei, che impongono pagamenti ecclesiastici.*

116 *La sesta, contra tali Chierici, ch'odono legge, ò medicina.*

117 *Contra quei, che togliono, presidentia secolare. La ottaua, contra scismatici. La, nona contra quei, che togliono le robbe de i Naufraganti.*

117 *Legge, che quella cosa che si perde in Mare sia d'un tale, è ingiusta.*

118 *La decima, contra quei, che fanno guardare gli statuti, &c. fatti contra la libertà eccesiastica.*

119 *Libertà ecclesiastica, che cosa è, chi si dice uiolarla, che lo statuto contra la società humana non si dice statuto contra quella.*

120 *Ne anco ordinare che nel sepelire nel dir Messe, &c. non si spenda piu che tanto, &c.*

[a] Ca. Administratores. 23. q. 5.

LA prima, scommunica [a] i Gouernatori, & giudici, che essendo tre uolte ammoniti per i Vescoui, ò altri ecclesiastici, lasciano di fare la giustitia per negligenza, ò cattiuo animo. 114

[b] Ca. Licet. de uitãda. de elect.

LA seconda, scommunica [b] colui, che non essendo eletto dalle due parti de i Cardinali almeno per Papa, consente nella sua elettione, & quei, che lo riceuono per Papa.

DECHIARATIONE. Questa non è riseruata al Papa, se non ui si interpone heresia, di credere che sono due Chiese, ò scisma senza quella, & allhora se per la bolla della [c] Cena.

[c] In clauf. 1. & 9. de qua supra eo. ca. num. 56. & 57.

[d] In ca. Quoniam de offic. ord.

LA terza, scommunica [d] il Vescouo, che piglia carrico di hauere cura, & gouernare come Vescouo nella Città di diuerse lingue quei della sua senza, che il Vescouo proprio di quella lo piglia per suo coagiutore.

DECHIARATIONE, che questa hoggi è di poca utilità perche il Papa prouede communemente di dui Vescoui nelle tali città secondo il Gaiet. [e] il qual se uedesse i Vescouadi di Castiglia, Nauarra, ò Francia, ne i quali sono diuerse lingue, non direbbe questo.

[e] Vbi supra. ca. 68.

[f] In ca. 2. de locat.

LA quarta, scommunica [f] il dottore, ò studente della uniuersità di Bologna, che tratta di pigionar le case d'altro dottore, ò studente, senza suo consenso prima, che si finisce il tempo.

DECHIARATIONE. Secondo Innocentio, & la Commune [g], questa non ha luoco fuora dello studio di Bologna, & per questo non si parla più di quello.

[g] In eo. ca. 1. contra Hostiens.

LA

115 La quinta, scommunica [a] i consoli, gouernatori, & altri che dimostrano hauere potestà di imporre alle Chiese, ò persone ecclesiastiche, tasse, ò pagamenti indebiti, & quei, che quasi del tutto usurpano la giuridittione de prelati, se ammoniti non desisteno & tutti quei, che per questo daranno consiglio, fauore, ò aiuto & i successori di quei, che fra un mese non purgano quello de loro antecessori.

Dechiaratione. Primo per giuridittione quà si intende della temporale, secondo Gio. Andr. [b] & basta una monitione, secondo l'Hostiense [c]. Secondo, che non incorre il gouernatore che come doueua contradisse, ancorche non lasciò l'officio, secondo il Panormitano [d] & meglio Ancar. & Syluestro [e] ancorche Gio. Andr. tenghi il contrario, & Innocentio dubita [f], poiche non peccò, se contradisse tanto, quanto, & come doueua [g], & senza peccato .M. non si incorre in scommunica [h]. Terzo, che in questa non si incorre per i tributi del tutto reali, & ordinarij, che i Chierici deueno per le loro cose, ne per i reali istrasordinarij, che immediatamente toccano à loro beni, come conciar la uia, che stà auanti alla loro possessione auanti alla casa loro. Ma se per i carichi meramente personali & per li misti, che si impongono per la persona, & beni, secondo il Panormitano [i] riceuuto.

116 La sesta, scommunica [k] i religiosi, che escono da i loro monasterij, per intendere legge, ò medicina, & l'ascoltano, & fra dui mesi non tornano à quelli, & i Chierici, che tengono dignità, ò personato, ancorche non siano sacerdoti, & i sacerdoti, quantunque non tenghino dignita, ne Chiesa parrocchiale, che l'ascoltano duoi mesi.

Dechiaratione. Primo, che il religioso, che ascolta dentro il monasterio, ò fuora nella medesima città habitando in quello, escie per ascoltare un principio, ò una lettione, ò altra per honorare, ò informarsi, ò torna auanti de due mesi al chiostro, non incorre secondo la mẽte del Panormitano con la quale il Gaietano [l] & i nuoui concordano. Secondo, che i Chierici secolari, ancor che tenghino beneficij, e ancorche siano suddiaconi, ò diaconi [m], se non sono sacerdoti, ò non tengono dignità, ò personato, non l'incorrono, perche non parla di quelli. Terzo, che i sacerdoti, ancorche non tengano beneficij, & quei che tengono dignità, ò personato, ancorche siano, se non de i

a In ca. Non minus & ca. Aduersus. de immuni. ecclesi.

b In d. ca. Non minus.

c Ibidem.

d In d. ca. Aduersus.

e Verb. Excommunicatio. 9. cas. 5. & Ioan. Tambiens casu. 18.

f In ca. Nouerit de senten. excommun.

g Ca. Ephesis 43. d.

h Nemo. & ca. Nullus. 1 1. q. 3. & per dicta supra. eo. ca. numer. 9.

i In d. ca. Non minus.

k In cap. Non magnopere. & ca. Super specula. ne cleri uel monach. & ca. 1. eod. titu. lib. 6.

l Vbi supra ca 50.

m Per glos. sing. ca. Cùm ex eo. uerb. Literarum. de elect. lib. 6.

minori, l'incorrono, ſe aſcoltano dui meſi anchorche non eſchino dalla ſua terra, ne da caſa, ſecondo la intentione della Commune [a]. Quarto, che niuno di queſti incorrono per inſegnar la, anco fuora di caſa ſua, ſecondo Innocentio e'l [b] Panorm. Dica, come li piace [c] Sylu.

117 La ſettima, ſcommunica [d] il ſacerdote, ch'è luocotenente di Viſconte, ò altro prepoſto ſecolare, ſe ammonito non deſiſte.

Dechiaratione. Primo, non incorre il Chierico di ordini minori ſecondo il Panormitano [e]. Secondo, l'incorrono i Prelati, che ſono gouernatori di Regni, ò preſidenti di Cancellaria, ſecondo il Gaietano [f]. Terzo, non l'incorre il prelato, che tiene il tal carrico, che è congionto perpetuamente alla ſua dignità, ò per ſuo patrimonio, ſecondo l'opinione di tutti.

La ottaua, ſcommunica gli ſciſmatici, per la quale allega Syluestro & altri dui cap. [g] però queſto è di quelle della bolla del la cena [h], come anco dice [i] il Gaietano.

La nona, ſcommunica [k] quei, che pigliano le robbe dei Chriſtiani, che patiſcono naufragio, e non gli le reſtituiſcono.

Dechiaratione. Primo, che per pigliare ſolamente i beni di quei, che gli hanno perduti in mare, non ſi incorre, ſecondo tutti. Secondo, che ne anco per non reſtituire auanti, che ſia ammonito, ſecondo Gio. Andr. [l] il quale ſegue Syluestro [m], però ſecondo il Pan. [n] & il Gaiet. quali ſeguino per le loro ragioni, baſta la tardanza di reſtituire. Terzo, che da queſto ne ſegue, che la legge, che ordina, che i beni di quei, che ſi perdono in mare, ſiano di queſto, ò di quello, & aſſai [o] ingiuſta.

118 La decima, [p] quelli, che fanno guardare gli ſtatuti, & coſtumi fatti, & introdotti contra la libertà eccleſiaſtica, & non gli fanno rader da i libri, & quelli, che gli fanno, ò gli ſcriuono, & le Poteſtà, Conſoli, Rettori, & Conſiglieri di qual ſi uoglia luoco, oue tali ſtatuti ſi guardano, & quelli che giudicano ſecondo quelli, & quelli, che gli ſcriuono in publica forma.

Dichiaratione. Primo, che non incorrono tutti quelli, che fanno uiolenza alla libertà eccleſiaſtica, come alcuni penſano, ſe non quelli, che la uiolano per uia di ſtatuti, & coſtumi contrarij, come dice il Gaiet. [q] Secondo, che non baſta farli guardare, ſe gli radono da i libri frà dui meſi, ne non raderli ſe gli fa guardare, ſecondo la gloſa [r], & l'opinione commune [s], ancorche Syl. [t] contradica, e'l Gaiet. [u] dubita.

Terzo,

[a] In dict. Tribu. ca.
[b] Vbi ſupra.
[c] Verb. Excommunicatio. 9. caſu.
[d] In cap. Clericis. ne cleri uel monac.
[e] In d. ca. Clericis. quicquid. Syl. dicat ubi ſupra caſu. 7.
[f] Caſu. 75.
[g] .ſ. ca. nulli fas 19 d. & ca. 1. de ſchiſmati.
[h] Vbi ſupra eodem ca. nu. 67.
[i] Vbi ſupra caſu. 7
[k] In ca. Excommunicatio. de raptor
[l] Ibidem.
[m] Verb. Excommunicatio. 9. caſu. 9. & Excommunicatio 7 caſu. 20.
[n] In d. ca. Excommunicatio.
[o] Qui eſt addere afflicto afflictionem. contra ca. Cum percuſſio 7. q. 1. & .l Diuus. ff. de offic. preſi.
[p] In cap. Nouerit. de ſent. excom.
[q] Vbi ſupra ca. 31.
[r] In cap. Graué. de ſent. excom.
[s] In d. ca. Nouerit
[t] Verb. Excommunicatio. 9. caſu. 10.
[u] Vbi ſupra.

Terzo, dica come li piace il Gaiet. [a] li potestà, consoli, rettori, e consiglieri l'incorrono, ancorche non gli facciano ne gli facciano guardare, se sapendo quelli, si guardano nella loro terra, & non impediscono la loro osseruanza, perche questo è il uero senso del testo [b]. Ne la sua ragione osta, poi che per omissione,
119 & lassare di fare se incorre molte uolte in scommunica. Quarto, che fanno guardare, ò scriuono tali statuti con semplice cuore, per credere, che erano buoni, non lo incorrono, secondo Innocen. [c] maggiormente, se lo credono con consiglio de' letterati, riputato da sufficiente scientia, & conscienza [d]. Quinto che la libertà ecclesiastica è quella che tiene la Chiesa uniuersale, in quanto è tale, nello spirituale ò temporale, data per Dio, per il Papa, ò per l'Imperadore, secondo Innocent. [e] Sesto, che colui che fa ordine contra la libertà ecclesiastica, di questa, & di quella Chiesa particolare, non incorre in questa scommunica se quella non è ancho della Chiesa uniuersale [f]. Settimo, che per questo per esser una cosa contra la humana società; da se non è contra la libertà ecclesiastica & cosi ordinare, che i laici non macinano, cuocano, ne uendano a i Chierici pane, &c. non si dice in un Capit. [g] che di quello parla, che è contra la libertà della Chiesa, se non che si presume essere, perche non è contra quello, che à quella appartiene, in quanto è Chiesa, se non in quanto è congregatione di huomini, come sono l'altre congregationi, che è singolare detto del Gaiet. [h], come haue-
120 mo detto altroue [i]. Ottauo, che per dirsi statuto contra la libertà della Chiesa, ha da essere fatto con intentione di derogare quella, ò tale, che di sua natura sia contrario à quella. Quale è ordinare, che non si donino alle Chiese, ne alle persone ecclesiastiche, elemosine, ò decime, ò che paghino le gabelle delle loro cose, che non comprano per mercantia. Nono, che non è tal ordinare, che nelle essequie, ò messe nuoue, ò sposare, non si donano offerte eccessiue, ne si facciano souerchi conuiti, ne spese di cera, di lutto, & altre pompe, secondo il Gaet. [k] che anchor che da questo ne possa seguire, che le Chiese, & i Chierici guadagnano meno, però la opera da se non si ordina à quello, se non accidentalmente, che non si considera. [l] Decimo, che un capitolo [m] in quanto dice, che i laici non possono ordinare sopra l'essequie de i morti, si ha da intendere di quelli, che da se si drizzano alla Chiesa, ò alla salute dell'anima del defunto,

[a] Di. ca. 31.
[b] Dict. ca. Nouerit.
[c] Cle. 1 §. Verum de hæretic. Quod, & ipsemet. contra Syl. tenet cap. 72.
[d] In d. ca. Nouerit in fine.
[e] Arg. ca 2. de consti. & gloss. singul. ca. Capellanus. de ferijs.
[f] In capi. Nouerit col. 2.
[g] .c. fin. de immunita. eccles. lib 6.
[h] In d. cap. 31. & 37
[i] In d. ca. fin.
[k] In d. ca. 31 licet Tabien. cas. 10. contra. cui per tasta hic respondeas.
[l] .l. Si quis nec causam. ff. si cert. petat. ca. Quia diuersitatem de côcess. præb.
[m] .c. final. de reb. eccles.

ò al culto diuino, [a] & non de gli altri. Vndecimo, che queſta ſcommunica è papale, hoggi quanto à quello, in che concorre. La nona, della bolla della [b] cena.

[a] Sanſit Fel. in ca. Eccleſia. col. 18. de conſtit. & expreſsit Gaiet. ubi ſupra. Quod aliàs adiecimus illi. ca. final.
[b] De qua ſupra. eo. ca. nu. 71.

LE SCOMMVNICHE DEL LIBRO SESTO, A' NIVNO RISERVATE.

SOMMARIO XXIIII. DEL CAP. XXVII.

121 *Scommunica undecima delle non riſeruate, e prima del ſeſto contra quelli, che mandano ſecretamente, &c. a i Cardinali quando ſono in Conclaui per eleggere: La duodecima contra i Signori &c. che in la elettione del Papa non fanno guardare. &c.*

122 *La terzadecima contra quelli, che aggrauano gli elettori &c. per non eleggere chi eßi uogliono: &c. con la ſua dichiaratione.*

124 *La quartadecima contra quelli, che uſurpano di nuouo ius di guardare alcuna Chieſa Sede uacante, &c.*

124 *La quintadecima contra il derittore della elettione delle monache, che fa queſto & queſto.*

125 *La ſeſtadecima contra quello, che procura che'l ſuo conſeruatore &c. La decimaſettima contra quelli, che per forza ſi fanno aſſoluere di cenſure: La decima ottaua contra quello, che finge alcuna coſa, perche il giudice uada à torre il detto d'alcuna donna &c.*

126 *La decima nona contra quelli, che coſtringono, à ſottomettere beni eccleſiaſtici, &c.*

126 *Tempo di diece anni, è longo tempo.*

126 *Monitione, fuor di giuditio non è neceſſaria, che ſia trina.*

127 *La uigeſima contra quelli, che inuentano noua religione.*

128 *La uigeſima prima contra quelli che fanno pagare à gli eccleſiaſtici, gabelle &c. con una dechiaratione.*

128 *Mercatantare, chi ſi dice, che non mercanta il Monaſterio per portare terra della ſua uena di ferro da una parte all'altra, per cauare il ferro.*

128 *Gabbella, chi la riceue dall'eccleſiaſtico, che uolontariamente la paga non incorre in ſcommunica: però quello, che riceue, paſſa, ò in poſſeßione impoſta, ò perſona eccleſiaſtica: ſe quella della bolla della cena.*

129 La

129 *La uigeſima ſeconda contra quelli, che impediſcono di queſta maniera la giuridittione eccleſiaſtica, in che concorre con queſta quella della bolla della cena.*

130 *La uigeſima terza contra i Signori, che uietano à loro ſudditi che non uendano, ne comprano a i Chierici, &c.*

130 *Legge, che niuno uenda poſſeßione, ſe non à chi paga &c.*

131 *La uigeſima quarta contra i Religioſi, che con temerità laſciano l'habito.*

132 *Habito d'ordine, chi lo laſcia, quando pecca mortale, & è ſcommunicato.*

133 *La uigeſima quinta contra i Religioſi, che uanno à ſtudiare ſenza licentia.*

134 *La uigeſima ſeſta contra i Dottori, che inſegnano legge à Religioſi.*

134 *La uigeſima ſettima contra quelli, che ſepeliſcono Heretici, & loro fautori, &c.*

134 *La uigeſima ottaua contra i giudici, che non aiutano contra gli Heretici &c.*

136 *La uigeſima nona contra quelli, che occidono, ò mandano ad occidere per aſſaßini.*

136 *Aſſaßino, chi proprio, & chi improprio.*

136 *La trigeſima contra i Chierici, che permettono uſurarij.*

136 *Vſurario, chi lo permette habitar nella ſua terra, &c.*

136 *La trigeſima prima contra quelli, che danno, ò eſtendono le repreſaglie contra eccleſiaſtici.*

136 *Chi concede repreſaglie contra Chierici, &c.*

136 *La trigeſima ſeconda contra quelli, che non oſſeruano, quello che è ſtato ordinato contra quegli che perſeguitano Cardinali &c.*

131

LA undecima, ſcommunica [a] tutti quei, che mandano lettere, ò meſsi, ò parlano ſecretamente a i Cardinali, che ſtanno ſerrati nel conclaue, per eleggere il Papa.

DECHIARATIONE. Primo, che non lega i medeſimi Cardinali che ſtanno dentro. Secondo, che abenche l'Archid. [b] con altri dica, che ogn'una di queſte tre coſe ſe hanno da fare ſecretamente, perche lega, però certo teſto non dice queſto, ſe non della terza, come appuntò bene il Gaet.

[a] In ca. Vbi periculum. de electio. libro.6.§.Nulli.

[b] In d.§.Nulli.quã ſequuntur Ioan.De mi. & Peruſ.

[a] In d. ca Vbi periculum. §. Præterea de electio. lib. 6.

[b] In d. ca. Vbi periculum.

La duodecima, ſcommunica [a] tutti ſignori, gouernatori, & qual ſi uoglia altro officiale della Città, oue ſi ha da fare la elettione di Papa, che con diligenza non faranno guardare tutto quello, che è ordinato per quel tempo nel conſiglio. [b] La dechiaratione di queſta la laſciamo, perche poche uolte, & in pochi luochi è neceſſaria.

[c] In cap. Sciant, cuncti. de election. lib. 6.

La decima terza, ſcommunica [c] tutti quei, che per eſsi, ò 122
per altro preſumono di aggrauare alcuna perſona eccleſiaſtica, ſpogliandola de ſuoi beni, ò ingiuſtamente perſeguitando per non hauere uoluto eleggere quello, per il qual fu pregato, ò indotto, ò à ſuo parente, ò alla Chieſa, ò ad altri luochi pij.

[d] Caiet. ubi ſupra

[e] In d. ca. Sciant.

[f] In cap. Generali. de electio. lib. 6.

Dechiaratione. Primo, che per incorrere in queſta è neceſſario, che habbia grauezza di ſpogliare, ò ingiuſta perſecutione, & che queſto ſi faccia per non eleggere colui, per il qual fu pregato, ò indotto, che la perſona, che haueua da eleggere ſia eccleſiaſtica, & che la grauezza ſi faccia à colui, che fu pregato, ò à ſuo parente alla Chieſa, monaſterio, ò luoco [d] pio. Secondo, che da queſto ne ſegue, che ben riſpondemmo à un Signor, che non incorſe in queſta per laſciare di dar la elemoſina; che ſoleua à una Chieſa, perche in quello non ſi eleſſe colui, che eſſo uoleua. Terzo, che per ſpogliare, s'intende qual ſi uoglia pigliare di qual ſi uoglia beni mobili, ò immobili, ſecreti, ò per forza, ſecondo l'Archid. [e]. Quarto, che il medeſimo dell'elettione ſi ha da dire della preſentatione, ch'appartiene à perſona eccleſiaſtica, però non ſe à laica, ſecondo la gloſa ſingolare [f] & ancho della confirmatione, inſtitutione, & poſtulatione, ſecondo Dominico riceuuto.

[g] Vbi ſupra.

La decima quarta, ſcommunica [g] quei, che uſurpano di 123
nuouo alcuno ius di tenere, & guardare alcuna Chieſa uacante preſumono di pigliare alcuni beni di quella, & i Chierici di quella, che procurano queſto.

[h] Gaieta. ca. 38. & ante ipſum Domi. in d. ca Generali. & Panor. in ca. Conqueſtus. de for. compet.

[i] Per finem illius capit.

[k] Eiuſdẽ ca. uerb. de nouo.

[l] In ca Indennitatibus. § Poſtremo. de elect. lib. 6.

Dechiaratione. Primo, che due coſe ſono neceſſarie per incorrere, cioè che uogliono uſurpare tale ius, & che pigliano beni, di maniera, che l'uno ſenza l'altro non baſta [h]. Secondo, che colui, che fa queſto, perche gli appertiene per fundatione, ò antico coſtume, ò preſcrittione, non incorre [i]. Terzo, che di nuouo ſi dice uſurpare colui, che non l'ha poſſeduta per quaranta anni, ſecondo la [k] gloſa.

La decima quinta, ſcommunica [l] colui, che eſſendo chia- 124

mato

mato per drizzare la elettione delle monache, non si astiene dalle cose, dalle quali può nascere, ò che con che si possano mantenere fra quelle discordie.

Dechiaratione. Primo, che non importa nulla, che questo sia religioso, auuocato, huomo discreto, ò religiosa ò altra donna discreta, secondo la glosa riceuuta. [a] Secondo, che da questo si raccoglie, che errano quei, che pensano, che le Monache di Santa Chiara, & di qual si uoglia ordine, non possano chiamare alcuna persona fuora di quelle, di scientia, & conscienza, per quello sufficiente, di chi confida, per fare santa, & canonica elettione di Abbadessa, potendo chiamare medici, cerugici, fabricatore, carpentiero, & altri artigiani per quel, che sarà necessario, & essendo la elettione buona, la cosa più necessaria del monasterio, è cosa tanto difficile, per farla buona, & nella qual tanti dubij occorrono, che pochi per gran Canonisti, che siano, & tengono ben ueduti i titoli delle lettioni, che sono de i maggiori delle leggi, la drizzano senza errare in alcuna cosa: è uerità, che se la confidenza, sapere, & bontà di alcuno dell'ordine, fusse uguale, sarebbe migliore, che fusse di quella. Come ancho se hauesse carpentieri, ò fabricatore dell'ordine tanti beni, & de i quali tanto confidassero, meglio sarebbe, che quei intrassero, che altri. Terzo, che non elegga colui, che si troua nella elettione, senza essere chiamato per drizzare, [b] ne colui, che lieua, ò mantiene la discordia, doppò fatta la elettione, secondo il [c] Gaet.

[a] In d. §. Postremo.
[b] Secundum Dominicum in d. §. Postremo,
[c] Vbi supra ca. 80.

125 La decima sesta, scommunica [d] la parte, che procura, che il suo conseruatore proceda nelle cose, che non sono di manifesta uiolenza, ò ingiuria, & che ricerca discusione.

[d] In cap. fin. de off. fic. delegat. lib. 6.

Dechiaratione. Primo che non lega colui, che non è parte nel giudicio, ne colui, che è parte, se il giudice non procede, [e] ne quando il conseruadore si da con clausula, che possa conoscere ancho di quello, che ricerca discusione, come si donano, communemente.

[e] Per d. supra eo. ca. num. 51.

La decima settima, scommunica [f] quei, che per forza, ò paura ottengono assolutione, ò riuocatione della sentenza di scommunicatione, interdetto, ò suspensione.

[f] In cap. 1. de his, quæ ui. li. 6.

Dechiaratione. Primo, non basta porre paura, se non s'ottengono. [g] Secondo, che non importa nulla, che la sentenza sia giusta, ò ingiusta, [h] ne che sia posta per leg-

[g] Archi. ibidem.
[h] Glos. ibidem.

ge, ò da huomo, [a] & che il medeſimo ſcommunicato, ò altro faccia queſto. [b] Terzo, perche è neceſſario, che il timore ſia giuſto, ſecondo che lo ſente la gloſa, [c] & la commune in quel luoco, anchor che il contrario dica il Gaet. [d]

[a] Gaiet. ubi ſupra ca. 41.
[b] Gloſ. & Communis ibidem.
[c] Penul. & in uerb. Vim eiuſdem cap.
[d] In d ca. 41.

La decima ottaua, ſcommunica [e] colui, che finge, ò commette alcuna fraude, acciò il giudice uada perſonalmente à pigliare teſtimonio di alcuna donna.

[e] In cap. 2. de iudi. lib. 6.

Dechiaratione. Non importa nulla, che colui, che finge, ſia il medeſimo giudice, ò altro, ne ancho che il giudice ſia Chierico, ò laico, con queſto, che l'andare perſonale del giudice ſi faccia, però non ſarà eſſo ſcommunicato, ſe eſſo non finſe, ne lo fece fingere; ſecondo la opinione commune in quel [f] luoco.

[f] In d. ca. 2. & Gaiet. ubi ſupra ca. 59

La decimanona, ſcommunica [g] tutti quei che coſtringono i prelati, ò altre perſone eccleſiaſtiche, à ſottomettere perpetuamente, ò per lungo tempo, chieſe, beni mobili, ò ius di quelle, à laici, in caſi non permeſsi per legge riconoſcendo quei, che gli tengono da quei, come da ſuperiori, padroni, ò defenſori, & quei, che tenendo alcuna coſa di queſte per alcun contratto lecitamente fatto, uſurpano più di quello, che per eſſo gli è permeſſo, & ammoniti, non deſiſtono da quello. 126

[g] In cap. 2. de reb. eccleſ. lib. 6.

Dechiaratione. Primo, che acciò lega queſta, è neceſſario, che concorrano tutte la qualità in quella toccate, & per queſto quei, che fanno queſto per poco tempo, che ſecondo la commune, & quello che è meno di diece anni, [h] non l'incorre, ſecondo la gloſa [i]. Secondo, che la monitione della ſeconda ſcommunica, ha da eſſere trina, ſecondo la gloſa, & Sylu. [k] a benche al noſtro giuditio baſtaua per l altra gloſa celebre [l]: & la riſolutione commune del Panor. & [m] di Decio perche queſta non ſi fa alla parte litigante, ne per fare ſcommunica, che è quello, che ingannò la gloſa, anzi è eſtragiuditiale, & ancho s'incorra in quella, che per legge è poſta. Terzo, che queſta maniera di ſummiſsione, ſi chiama in Caſtiglia Commenda, & quei, à chi ſi fa, commendatori, come pare nella legge, [n] che ſotto altre pene uieta queſto.

[h] Glo. l. ſi. ff. ſi ager uectigal. uel emphi. & glo. Clem. 1. de reb. eccle. & Decius conſil. final. primæ partis. quidquid gl. d. ca. 2. de rebus eccle. lib. 6. ſentiat.
[i] Eiuſdem ca. 2.
[k] Verb. Excommunicatio. 9. caſ. 9.
[l] Clem. 1. §. 1. uerb. Requiſite tit. de hæret.
[m] In ca. Cùm cauſa. de offic. deleg.
[n] .ſ. tit. 3. lib. 1. Ordin. Caſtel.

La uigeſima, ſcommunica [o] quei, che inuentano nuouo ordine di religione, ò pigliano nuouo habito di quella, & a i mendicanti, eccetto quei de i quattro ordini, che ſenza ſpetial licentia del Papa pigliano alcuno al loro ordine, & quei che ac- 127

[o] In ca 1. de relig. domi. lib. 6.

quiſtano

quistano alcuna nuoua cosa, ò luoco, ò uendono dell'acqui stato.

DECHIARATIONE. Primo che questa non lega, perche alcuno, ò alcuna piglia alcun nuouo habito, per uiuere per se sola in casa sua, ò in altro luoco, secondo la glosa [a] singolare, con questo, che non inuenti nuouo ordine di uiuere in congregatione, secondo che al nostro giudicio [b] il Gaet. lasciò di ponere questa, perche li parue, che i dottori la raccogliono da una estrauagante, [c] che non si estende à tanto.

128 LA uigesima prima, scommunica [d] quei, che per se, ò per altro, nel loro nome, ò di altro fanno pagare alle Chiese, ò persone ecclesiastiche pedagio, ò guida, per esso, ò sue cose, non portandole per mercantia.

DECHIARATIONE. Primo questo hoggi è della bolla della Cena, secondo Sylu. [e] perche in quella [f] si scommunicano quei, che fanno pagare le gabbelle prohibite. Ma perche come lo dechiara, (al nostro parere) il Gaietano per quelle parole, (gabella uietata) poste nella bolla [g] non s'includeno le gabelle che licitamente si chieggono a i Chierici, se non quelle, che illecitamente si cercano, cosi a i Laici come a i Chierici: questo detto di Syl. si debbe limitare quanto a i pagamenti, che lecitamente si domandano a i laici, che non sono priuilegiati, benche illecitamente si domandano a i Chierici, & a i laici, asenti di quelle, ne par potersi fondare il detto di Syl. per intendersi generalmente, come parla nella nona clausula [h] della detta bolla in quanto scommunica quei, che tolgono, alcuni pagamenti a gli Ecclesiastici, anco con loro uolontà: perche, al nostro parere, quella clausula parla de i pagamenti imposti, dimandati, ò pregati (almeno indirettamente) per ragione delle intrate Ecclesiastiche, & non di quelle, che si dimandano come à qual si uoglia altro laico, secondo che si significa nella medesima clausula, & nella quarta dechiaratione della terza, che di questo s'inferisse; hauere noi ben conceputo; la risposta negatiua, in quel dubbio se i gabellieri, ò Doganieri, che fanno pagare gabelle, ò impositioni a i Chierici, ne i casi, ne i quali non debbono; cascano nella scommunicatione della cena, cosi come in questa: perche si debbe dire che no. Secondo, che quel solo si dice mercadantare, che compra la cosa per uenderla, senza mutarla, di maniera che ne colui, che la compra per esso, & doppo accidentalmente la uende, senza mutarla, ne colui, che

[a] In eod. cap. uerb. Habitum. quam cō mendat Panor. Consil. 5. lib. 1.
[b] Cap. 5.
[c] Relata per eum ibidem. ubi hoc significat.
[d] In ca. Quanquā. de censi. lib. 6.
[e] Verb. Excommunicatio. 9. cas. 21.
[f] .§. claus. 3. de qua supra eod. ca. 58.
[g] .§. tertia. hic allegata, & relata supra eod. ca. nu. 58.
[h] Posita supra eo. ca. nu. 67.

la compra per uenderla mutata in altra forma, ſi dice mercantia, ſecondo l'Archid. & la commune [a]. Terzo, che il monaſterio, ò Chierico, che tiene mina di ferro ſua, & porta la uena per certe terre, per fare di quella ferro, & uenderlo, non deue gabella, ſecondo Federico [b] ſeguito in queſto per [c] Anchar. come ne ancho deuerebbe, ſi portaſſe quello della ſua intrata eccleſiaſtica, & patrimonio, ſecondo Cino riceuuto. [d] Ancor che ſe, ſi compraſſe la uena ſola, & lo faceſſe per mano d'altri maeſtri, ſecondo Anchar. [e]. Quarto, che i renditori, & lauoratori che lauorano le terre della Chieſa alla metà, hanno da pagare per loro parte, ſecondo Domenico, & Perugino [f]. Quinto, che quei che riceuono gabella, & paſsi da Chierici, & chieſe, che pagano per loro mera uolontà, non l'incorrono, ſecondo tutti, però pochi ſono che coſi pagano, ſecondo il Gaetano: [g] ma quei, che riceuono le taſſe finite, ò pagamẽti impoſti à quei, anchorche le paghino uolontariamente; incorrono in quella della bolla della Cena [h].

La uigeſima ſeconda, ſcommunica [i] quelli, che per ſe, ò 129
per altro forzano quelli, che impetrano lettere Apoſtoliche, ò che ricorrono al foro eccleſiaſtico, ſopra le coſe, che à quello appertengono, coſi de iure, come di antico coſtume, che deſiſtono, ò litigano nel foro ſecolare per tali coſe: & quelli, che per queſto pigliano i giudici eccleſiaſtici, ò i litiganti, ò i loro congionti, ò pigliano i loro beni, ò delle loro Chieſe, & quelli, che per eſsi, ò per altri impediſcono, che le parti, che litigano auanti i giudici eccleſiaſtici, delegati, ò ordinarij, per le coſe ſopradette, non ottengano liberamente giuſtitia, & quelli, che danno conſiglio, fauore, & aiuto per alcuna coſa di queſti, & in modo alcuno non ſi hanno da aſſoluere ſe auanti non ſodisfanno l'ingiuria, danni, ſpeſe, & intereſsi, coſi al giudice la giuriditione, la qual turbano, come alle parti.

Dechiaratione. Primo che queſta ſcommunica è delle riſeruate nella bolla della Cena, quanto à quelli, che impediſcono le lettere Apoſtoliche, & i giudici della Corte di Roma. [k] Secondo, che l'aſſolutione fatta, ſenza precedere la ſodisfattione, non uale, ſecondo l'Archid. [l] Dica come li piace Domenico, [m] & Syl. [n] perche quella dittione, *nullatenus*, in niſſuna maniera tiene forza di legge irritante; per una gloſa ſingolare. [o]

[a] In d. ca. 1. facit ca. Eijciens. 88. d.
[b] Conſil. 207.
[c] In d. cap. Quanquam.
[d] In .l. Omnes. C. de epiſcopis & cler. per illam .l. in .§. Priuilegis.
[e] In d. ca. Quanquã nu 5 contra Federic. in hoc ultimo.
[f] In d. cap. Quanquam.
[g] Cap. 39.
[h] Quæſt. 9. in bulla Iulij 3. de qua ſupra eod nu. 67.
[i] In ca. Quoniam. de immu. eccleſi. libro 6.
[k] Per clauſulã. 10. bullæ, de qua ſupra eo. l. ca nu. 69.
[l] In d. ca. Quoniã.
[m] Ibidem
[n] Verb. Excommunicatio. 9 caſ 32.
[o] Clem. tale ſequeſtrat. poſſeſsio.

130 La uigesima terza, scommunica [a] quelli, che hanno signoria temporale, & prohibisce i loro sudditi, che non uendino, ne comprino nulla alle persone ecclesiastiche, ne gli macinino, ne gli cuocano pane, ne gli facciano altri seruitij. [a] In ca. fi. de immunita. eccles. lib. 6.

Dechiaratione. Primo, che per signoria si intende, il temporale, secondo tutti. Secondo, che non è necessario, che faccia statuto di questo, che basta, che egli commandi à suoi sudditi [b]. Terzo, che questo non è da se contra la libertà ecclesiastica, se non contra la humana società, ma si presume, che si fa contra quella, come lo dice il testo singolarmente, perche si presume, che l'intentione sia di aggrauarla. [c] Quarto, che ordinare, che nissuno uenda la sua heredità à quelli, che non contribuiscono ne i pagamenti communi, di se non è contra la libertà ecclesiastica [d], perche si ha da intendere, di maniera, che non comprenda i Chierici, anchor che potrebbe essere per la mala intentione, ò per indebita estensione.

[b] Domi. ibidem.
[c] Gaiet. ubi supra, in ca. 31. & 37.
[d] Domi. ibidem.

131 La uigesima quarta, scommunica [e] i religiosi, che temerariamente lasciano l'habito del loro ordine. [e] In ca. 2. ne cleri. uel monachi. lib. 5.

Dechiaratione. Primo, che questa non lega, per lasciarlo bene, qual è quello, che si fa con causa [f] rationabile, come per timore, ò medicina. [g] Secondo, chè ne ancho liga per qual si uoglia lasciare temerario, perche qual si uoglia lasciare senza ragioneuole causa, è tale, per hauer da usare il religioso il suo habito in ogni luoco, [h] almeno di honestà, secondo S. Ant [i] & qual si uoglia tale non è peccato M. poi che lo lasciare per correre, ò per buttare una pietra, non è tale, secondo il Pal. [k] Terzo, non lega ancho per qual si uoglia lasciare temerario M. perche non lega per lasciarlo per fornicare con più diletto, secondo Sylu. [l] credendo bene, quel che dice Palud. [m] contrario à questa alla prima faccia, & si intende di quello, che lo lascia per andare sconosciuto à fornicare. Quarto, che se incorre per lasciarlo, per usare altro, per fare alcun peccato. M. ò per tanto tempo, ò per alcuna causa, & ragione, che à giuditio di huomo da bene si dica, che lasciò l'habito, come lo proua Syl. Quinto, che da questo ne segue, che non lega per lasciarlo, senza pigliare altro, ne ancho per pigliare altro per poco spatio, che non sia notabile à giuditio di huomo da bene, per dirsi hauerlo lasciato, ò lo lascia dentro del monasterio, ò fuora di quello, in alcuna casa, ò fuora di quella, come colui,

[f] Glos. eiusdē. ca. 2.
[g] Arg. glos. cap. Si quis ex clericis. de uit. & honesta. cler.
[h] Ca. Vidua. 20. q. 1. & ca. Sāctimonialis 23. distinct.
[i] 3a. part. titul. 24. ca. 53.
[k] In 4. d 18. q. 3. colum. 10.
[l] Verbo. Excom. 9. cas. 2. not. 3.
[m] Vbi supra.

132 (margin, beside "ua Syl. Quinto")

che lo lascia per leggierezza giocosa, ò festa di messa nuoua, nozze, ò dottorare, ò di altra cosa simile, secondo la intentione del Cardin. [a]. Sesto, che ancho lega colui, che non lascia del tutto, ma il porta couerto, secondo la glosa singolare, [b] anchor che il contrario tenghi il Pan. [c] qual opinione pare uera, quando non lo cuopre tanto, che quelli, che lo conuersano, ueggano essere religioso, & quella della glosa, quando lo cuopre di modo, che non pare tale à quelli, che lo conuersano, come l'appuntò bene il Gaet. [d] e l'usan li canonici semplici regolari di Spagna communemente, che portano un habito sotto il manto, sopra il saio. Hauemo detto semplici, per quelli de gli ordini militari, qual è quella di S. Giacopo, e Roncisualle portano certi altri segni negli habiti esteriori, per li quali sono conosciuti per religiosi. Settimo, che lega colui, che lo lascia per pigliare altro d'altra religione, secondo la commune, ancor che immediatamente lo piglia, secondo Syluestro [e] e'l Gaetano [f] ancor che Lapo, [g] & Dom. [h] tenghino il contrario, impropriando il testo.

La uigesima quinta, scommunica [i] i religiosi, che uanno 333
à qual si uogli studio, ancor che sia di teologia senza licentia del loro Prelato, ò con quella, senza consiglio della maggiore parte del loro Conuento.

Dechiaratione. Primo, che più solenne licentia ha bisogno il religioso, per andare al studio, che per andare ad altri negotij, perche per altri basta la licentia del suo prelato solo, & per quello non, senza quella del suo Conuento: Secondo, che questa non lega colui, che ua ad altro luoco, oue è conuento del suo ordine, ò studio per studiare in quello, perche più si dice mutare Conuento, che andare allo studio, secondo il Gaietano [k]. Terzo, che non lega colui, che ua con quella solamente del Prelato maggiore dal qual depende la licentia di stare fuora del monasterio, come ne gli ordini mendicanti. Quarto, che ne anco lega l'Abbate, ò priore maggiore, per andare allo studio, senza licentia del suo superiore e conuento, secondo l'Archid. [l] & la Commune, ancor che il Perugino [m] dubita, & Syl. [n] tenghi il contrario, & così si pratticò in Tolosa di Francia nell'Illustrissimo Don Francesco di Nauarra Vescouo, che al presente è Reuerendissimo di Badaioz, essendo Priore maggiore del famoso monasterio & Hospedale generale di S. Maria di Ronzeualle, che con molte gran lettere, uirtù, & marauigliosa

[a] In clem. 2. de uit. & honest. cleric. q. 3
[b] In d. Cle. 2. Verb. Extrinsecus.
[c] In ca. Deus qui. de uita & honest. cleric.
[d] Cap. 71.
[e] Verb. Excommunicatio. 9. cas. 15. quest. 6.
[f] Vbi supra.
[g] Allegat. 34.
[h] In d. ca. 2.
[i] In d. ca. 2. ne cler. uel mona. lib. 6.
[k] Vbi supra ca. 61.
[l] In d. ca. 2. quem sequitur ibi Ioan. And. & Dominc. & Ang. Excommunicatio. 5. casu 27.
[m] Ibidem.
[n] Verb. Excommunicatio. 9. cas. 25.

gliosa conuersatione da quell'hora fin al presente ha honorato il suo real parentado.

134 La uigesima sesta, scommunica [a] i dottori, che insegnano legge, ò medicina a i religiosi, che hanno lasciato il loro habito, ò prosontuosamente lo tengono nelle loro schuole.

[a] In d. cap. 2.

Dechiaratione. Primo, che quattro cose fanno incorrere in questa, cioè esser religioso, intendere legge, ò medicina, & questo lasciando l'habito, & che il dottore lo sappia, & l'insegni, ò prosontuosamente lo tenghi nelle scuole, secondo il Gaietano [b]. Ancor che l'Arch. [c] & Gio. Andr. & [d] Syl. tenghino, che non è necessario, che lasci l'habito qual procede per incorrere in altra scommunica, fatta per altre [e] leggi, cioè contra quei che participano con lo scommunicato nel crimine, per il quale è scommunicato, come participa il Dottore, che legge medicina al religioso, doppò colui per intenderla cascò in scommunicatione.

[b] In d. ca. 61.
[c] In d. ca. 2.
[d] Verb. Excommunicatio. 9. cas. 16.
[e] Ca. Nuper. & ca. Si concubinæ. de senten. excommun.

La uigesima settima, scommunica [f] quei, che sapendo presumono di sepellir in sacrato gli heretici, credenti, ò suoi recettori, defensori, ò fautori, & commanda, che non siano assoluti, finche per loro proprie mani publicamente gli dissepeliranno, & butterranno fuora.

[f] In ca. 2. de hære. lib. 6.

Dechiaratione. Primo, che sopra è detto [g] i credenti essere heretici implicitamente, & non esplicitamente. Secondo, così lega questa il laico, come il [h] Chierico.

[g] Supra eo. ca. nu. 56. in fine.
[h] Ioan. Andr. in d. ca. quem sequitur Perusi. cum Communi.

135 La uigesima ottaua scommunica [i] contiene otto scommuniche, scommunica tutti quei, che hanno giuridittione temporale, come si uoglia che si chiamano che non obbediscono a i Vescoui, & Inquisitori, in cercare, pigliare, & guardare gli heretici, credenti, defensori, & fautori, & quei, che non portaranno i sopradetti alle corti, & luochi, che gli ricercaranno, & quei, che subito non pigliaranno i sopradetti da quella hora che al suo braccio secolare saranno assegnati, per castigarli senza dilatione, & quei, che doppò hauerli presi, gli liberano senza licentia del Vescouo, ò inquisitore, & quei, che in alcuna maniera conosceranno, ò giudicaranno del crimine di heresia & quei, che direttamente, ò indirettamente impediscono i Vescoui, ò inquisitori ne i loro processi, & quei, che per alcuna cosa del sopradetto daranno aiuto, e fauore, ò consiglio.

[i] Ca. Vt inquisitionis. de hæreti. lib. 6.

Dechiaratione. Primo, che questa non è riserua-

ta, però quei, contra quali si fa tante uolte cascano in quella della bolla della Cena, quante entrano nel numero de i fautori di questa pestilenza [a]. Secondo, che se il Vescouo commandasse uno, & l'Inquisitore il contrario; harebbe da soprastare il giudice secolare, secondo [b] Ioan And.

[a] Gaiet. ubi supra cap. 2. & probatur per claus. 1. bullæ positam suprà eo ca. num. 55. & 56.
[b] In d. ca. ut inquisitionis.
[c] In capit. 1. de homic. lib. 6.

136 La uigesima nona, scommunica [c] tutti quei, che faranno uccidere alcuno Christiano per li assassini, ò commandaranno ucciderlo, ancor che non ne segua la morte, ò gli ricettano, defendeno, ò copriranno.

Dechiaratione. Primo, non incorrono in questa tutti quei, che fanno uccidere per danari, ancor che tali homicidi il uolgare Italiano, chiami assassini, perche propriamente non sono, se non certi infideli uassalli di certo Signore creati, in credere, che è cosa eccellente uccider colui che il suo Signore commanda, come, & perche causa gli lo commandi, & che non deue lasciarlo di fare, ancor che per questo muoia, come la glosa, Gio. Andr. & l'Archid. sentono [d], & Aretino [e] in un Consiglio, doue non usa tenere l'opinione contraria, ancorche in estremo faccia per suo proposito, & perche gia non uediamo tal morte, non faciamo più dechiaratione.

[d] In d. ca. 1.
[e] In consil. ante penul. ccl. 16.

La trigesima, scommunica [f] i Chierici, che non sono Vescoui, per una di quattro cose, cioè permettere, che uiuano nelle loro terre gl'usurari manifesti forastieri, ò per non cacciarli da quelle, ò pigionarli, ò per altro titolo darli case, per essercitare usure.

[f] In. 1. de usur. li. 6.

Dechiaratione. Primo in quella de i due primi casi soli incorrono i Chierici, che sono Signori, ne gl'ultimi qual si uoglia, come lo notò il Gaet. [g]. Secondo, per forastiero s'intende colui, che non nasce in quella terra, ne è figliuolo di colui, che nasce in quella, perche dice, Alienigena, & non *Oriundus*, secondo la più Commune. Terzo, che non importa nulla, che lo usuraio sia Giudeo, ò Christiano quanto à questo, secondo Dominico, & Perugino [h]. Quarto, che non basta darli casa per habitare, ò reposare, se non se li dona, per fare usura attualmente, ò uirtualmente, secondo la opinione Commune [i].

[g] Vbi supra ca. 52.
[h] In d. ca. 1.
[i] Ibidem.

La trigesima prima, scommunica [k] quei, che concedono, ò stendeno le represaglie a gli ecclesiastici, ò à loro beni, se fra un mese della concessione, ò estentione non la riuocano.

[k] In ca. 1. de iniurijs lib. 6.

De-

DECHIARATIONE. Primo, questa così ha luoco nelle represaglie, che giustamente si fanno contra le genti, ò Città oue è il Chierico, ò la Chiesa, come in quelle, che ingiustamente [a] si fanno. Secondo, che concederà appartiene al superiore, che li da lo estendere all'inferiore, à chi si da [b]. Terzo, che colui, che donasse le represaglie contra i beni di alcuno Chierico per suoi debiti, procedendo quel, che conuiene, non incorrerebbe in questa, secondo l'Archid. [c] che per efficace ragione lo proua il Gaieta. [d] Quarto, per il debito di un Chierico d'un Vescouado non si può concedere contra i beni d'altro Chierico del medesimo [e]. La trigesima seconda, scommunica [f] tutti i Principi, & altri signori, & giudici, che non faranno guardare una constitutione fatta contra quei, che feriscono, ò perseguiranno, come nemico alcun Cardinale, del quale è detto di [g] sopra.

[a] Quia tex. generaliter agit, & est eadem ratio quo ad hoc.
[b] Glo d. ca. 1. uerb. Extendi.
[c] Quem Ioan. Andreas, Domi. & Petrus probant.
[d] Vbi supra. ca. 31.
[e] Glos eiusdem ca. uerb. Concedi.
[f] In cap. Felicis. de pœnis. lib. 6. §. Quapropter.
[g] Supra. eo. ca. numer. 96.

LE SCOMMVNICHE DELLA CLEMENTINA A NIVNO RISERVATE.

SOMMARIO XXV. DEL CAP. XXVII.

144 *La quarantesima seconda contra quei, che fanno statuti, che si paga usura, &c.*

145 *La quarantesima quarta contra i Religiosi, che dissuadono le decime.*

145 *La quarantesima quinta contra chi lascia di dissuadere le decime, &c.*

146 *La quarantesima sesta contra i Religiosi, che non guardano interdetto, &c.*

147 *La quarantesima settima contra quei, che impugnano lettere del Papa eletto.*

147 *La quarantesima ottaua contra quei, che glosano la Clementina: Exijt.*

148 *La quarantesima nona contra i Bizzochi, ò Bighini.*

148 *La cinquantesima contra quei, che imprimono libri senza esamina.*

149 *La cinquantesima prima contra quei che impediscono che i Nontij non si riceuano.*

149 *La cinquantesima seconda contra quei, che alienano, ò affittano beni ecclesiastici.*

149 *Chi affitta beni ecclesiastici per più di tre anni & seq.*

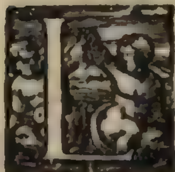

LA trigesima terza, scommunica [a] quei, che 137
pigliando i frutti del beneficio, impediscono, ò rompono la sequestratione fatta in quei per l'ordinario, per esser data nella Corte Romana una sentenza diffinitiua sopra la possessione, ò proprietà di quello.

[a] In Clem.1. de sequest. possess.

DECHIARATIONE. Parue à Gaietano [b] che questo caso accalca poche uolte, del qual alcun giorno ne spantauamo, uedendo, che ogni giorno si pongono questi sequestri & si impediscono, & rompono, finche auuertiamo, che i sequestri se questi tempi non gli fanno gli ordinarij de i quali parla questo testo, ma se de i medesimi Auditori di Ruota, per commissione del Papa, & così hoggi non si incorre in questa fatta di iure, se non altra, che mette il giudice, che decretò il sequestro.

[b] Vbi supra ca. 43.

LA trigesima quarta, scommunica [c] quei, che sepelliscono alcuno interdetto in luoco sacro, ne i casi non permessi, ò gli interdetti nominatamente, ò gli scommunicati publici, & gli usurari manifesti.

[c] In Clem.1. de sepultu.

DE-

DECHIARATIONE. Primo, che leggono i Chierici essenti, & non essenti, laici, & donne [a], ancor che lo facciano per obbedieza del loro Prelato [b]. Secōdo, che sleggbino quei, che sepelliscono nella Chiesa [c], ancor che il testo non parla, se non di quelli, che sepelliscono nel cimiterio, ma non di quelli, che sepelliscono nel campo, ò luochi profani, anchor che siano attaccati, ò congionti al sacrato [d]. Terzo, scriuano la glosa [e] & i dottori sopra quella [f], come li piace, tutto & solo hoggi pare per effetto, esser publicamente scommunicato, ò nominatamente interdetto, che è denuntiato per tale [g]. Ancorche la glosa [h] & i dottori sopra quella [i] dicano altra cosa. Quarto, che usuraio manifesto si dice, quanto à questo, colui che manifestamente, senza paliatione, ne simulatione di interessi, ò di altri contratti, da à usura [k]. Quinto, che soli quei, che sepelliscono, & mettono il corpo nella sepoltura, incorrono, & con quei, che la fanno, ne quei, che lo portano, accompagnano, ò officiano, secondo il Gaiet. che ne pare che si può difendere, ancorche la glosa singolare con la Commune gli contradica [l]. Sesto, che anco quei, che lo sepeliscono, non lo incorrono, se non lo sanno, sapendolo, & prosontuosamente [m], & cosi quei, che credessero, che stauano assoluti, ò che donarono la debita peggiaria, [n] non incorrerebbero. Settimo, che l'assolutione di questi, senza la debita sodisfattione è ingiusta, & nulla perche dice. *Nullatenus* [o] *absoluantur*.

138 La trigesima quinta, scommunica [p] i semplici religiosi, che non hanno beneficij, ne amministratione, & presumono appropriarsi le decime delle terre, nuouamente cultiuate, ò altre, che non appartengono à essi, & quei, che con esquisiti colori, & fraude le usurpano, & quei, che non permettono, ò uietano pagare decime alle Chiese de gli animali de loro familiari, ò pastori, ò di altri, che gli mescolano co i loro, ò de gli animali, che in fraude delle Chiese, in molte parti comprano, & ritornano à inuestire i uenditori ò altri, acciò gli tēghino, ò delle terre, che danno ad altri, per lauorarle, & doppò della requisitione di quei, à chi questo compete sopra questo, se non desisteranno dal sopradetto fra un mese, ò se di quel che contra lo sopradetto hanno ardito d'usurpare, ò ritenere, non faranno competente sodisfattione fra due mesi alle Chiese dannificate.

DECHIARATIONE. Primo, in questa incorrono tut-

[a] Glos. 1. d. Clem
[b] Card. ibidem. q. 3
[c] Idem ibidem. q. 7
[d] 7. eiusdem Clem.
[e] Pan. & Fel. & alij in cap. exemptionē de exemptione.
[f] Per extrauag. ad euitandam relatamq supra eo. ca. nu. 35.
[g] 7. eiusdem Clem.
[h] Pan. Felin. & alij in d. ca. exceptionē de exceptio.
[i] Secundum mentē communem quam exprimit Gaiet. casu. 46.
[k] Eiusdem Clem. uerbo sepelire.
[l] In ead. Clē. quid constitutio esset ludibrio contra ca. cō missa de electio. li. 6
[m] Vt habet.
[n] Gaie. ubi supra.
[o] Quod nullitatē ipso iure inducit glo. singul. Clem. 1 de sequest. possess.
[p] In Clem. 1. de decim.

ti i religiosi, & religiose, ancor che siano de gli ordini de' medican ti [a], però non i laici, ne i Chierici secolari [b], ne ancho il religioso che è passato à Chiesa secolare perche non è semplice religioso [c], ne anco al nostro giudicio incorrerebbe la suspensio ne, che incorrono gli altri religiosi, che hanno beneficij regolari, per il sopradetto [d], & per una risolutione di Feli. [e]. Secondo, che niuno incorre, per non pagare solamente, se non ha propria, usurpa, ò non uieta, ò non permette [f], &c. Terzo, che non incorrono quei, che fanno questo, pensando, che appartiene a' loro beneficij per priuilegio, ò antica prescrittione perche dice. *Presumpserint* [g]. Quarto, che basta una [h] requisitione.

La trigesima sesta, scommunica [i] i semplici religiosi, che uanno alla Corte di Prencipi, con animo di fare danno a' loro Prelati, ò Monasterij.

Dechiaratione. Primo, in questa si incorre per quel, che fa il sopradetto, anchor che ua alla Corte [k] con licentia.

La trigesima settima, scommunica [l] i Monaci, che senza licentia dell' Abbate tengono armi dentro il circuito de i Monasterij. 139

Dechiaratione. Primo, che non incorrono i Canonici regolari [m], ne quei, che tengono pietre, ò [n] bastoni. Dica come li piace, il Panor. [o] non perche non siano propriamente armi, ma perche non fu l'intentione della legge, intendere di quei, & perche non son di se per combattere, ancorche siano per l'intentione di colui, che per quello gli piglia, [p] quantunque si, quei che tengono morrioni, corazze, ò altre armi defensiue, che di se sono per quelli [q]. Secondo, che il circuito è il luoco da donde non si può uscire senza licentia [r]. Terzo, che non u'incorre colui, che per non pensare, ò per ignorantia della legge, ò obliuione, senza alcuna malitia, intentione di mal fare, tiene tali armi, ancho nella cella [s]. Ne quei, che le tengono per resistere al loro Abbate, se gli è nemico capitale, ò teme delle cose intolerabili; ne coloro, che le tengono nel monasterio d'altri ne quei [t], che uengono de fuore con esse al monasterio, se non le terranno in [u] quello.

La trigesima ottaua, scommunica [x] quei, che presumono d'impedire i uisitatori delle Monache in quel, che è ordinato per

[a] Glo. 2. eiusd. Clemen.
[b] Gloss. 1. eiusdem Clemen.
[c] Syl. uerb. Excommunicatio. 9. ca. 36.
[d] Supra eo. ca. nu. 101. In excommunicatio. Cle. 1. de priuileg.
[e] In ca. Tua. 1. de iniur.
[f] Glo. recepta ibidem. uerb. Prohibuerit.
[g] Et ita succedunt posita supra eodem ca. & in rep. ca. Accepta. de resti. spol. opposit. 8. nu. 32. & sequent.
[h] Glo. uerb. Facta eiusdem Clem.
[i] In Clem. Ne in agro. §. Quia uero. de statu. monach.
[k] Glo. ipso facto recepta communiter. in d. §. Quia uerò.
[l] In ead. Clem. & eod. §.
[m] Glos. 3. recepta. ead. Clem.
[n] Glos. 3. eiusdem Clem.
[o] In d. Clem.
[p] Per ea quæ latè diximus in repe. ca. ita quorũdam. not. 21. nu. 3. de iudæ.
[q] Secundum communem.
[r] Card. ibidem.
[s] Card. ibidem.
[t] Glo. tenentes. eiusdem Clem
[x] In Clem. attendẽtes § si de stat. monacho.

per il Concilio [a] se ammoniti per i uisitatori non cessano. [a] In d. Clem. Atte dentes

DECHIARATIONE. Primo, che questa monitione si ha da fare doppò, che fu posto l'impedimento, & non basta quella, che auanti fanno alcuni uisitatori, ancor che basta, che sia [b] generale. [b] Gl o recepta ibidem.

140 La trigesima nona, scommunica [c] le donne, che seguono lo stato delle Bighine, ò lo pigliano di nuouo, & i religiosi, che per ciò le danno consiglio aiuto, & fauore. [c] In cle. 1. de religio. domib.

DECHIARATIONE. Che non se intendono quei del terzo ordine di San Domenico, ne di San Francesco, ne le donne, che senza regola alcuna uiuono nelle loro case, ò in quelle de loro padri, ò parenti, ò altri senza accasarli, seruendo à Iddio, come esso le inspira, secondo il Gaetano [d] & la opinione commune [e]. [d] Vbi supra ca. 6. [e] In d. clem.

141 La quarantesima, scommunica [f] in sette casi, anchor che la glosa prima riceuuta [g] dica, che in sei, cioè colui, che sapendo, si accasa con parenti ò affini, includendo il quarto grado, ò con religiosa, & anco il religioso, & la religiosa, & il Chierico di ordine sacro, che si accasa, & il Chierico, che sapendolo, celebra fra i sopradetti accasamenti. [f] In Clem. 1. de cõsangui. [g] Eiusdem Clem.

DECHIARATIONE. Primo, che la dechiaratione principale di questa Clementina del Gaet. [h] è più oscura, che essa, & che in questa non s'incorre, per accasarsi con Giudea, Mora, ò Pagana, ò con parente spirituale, ò legale, ò con colui, che è impedito di publica honestà, ò altro qual si uoglia, ancor che sia tale, che impedisca il ualore del casamento, se non nei detti soli sette, & in quei non, se non quando illecitamente, senza dispensatione si fa, secondo la glosa [i]. Secondo, che quella parola (sapendo) non si referisce, se non a i tre primi casi, & nel settimo si ripete, perche ne gli altri non possono communemente capire ignorantia, [k] & non esclude se non la ignorantia del fatto, perche quella della legge non iscusa, [l] se non come, & quando è detto di sopra. [m]. Terzo, che i sopradetti non incorrono in questa per dispensarsi di parole di futuro, ne per tenere copula carnale auanti di quella, [n] ne anco doppò, se fu senza affettione maritale, ma se fu con quella, sì, nel qual caso si ha da intendere la glosa [o]. Quarto, che il matrimonio, ò gli sponsalitij contratti per ignorantia, quantunque doppò saputo l'impedimento, ne segua copula, non basta per [p] questo

142 (beside "me, & quando è detto di sopra")

[h] Vbi supra ca. 47.
[i] Quæ est 1. eiusd. Clem. recepta.
[k] Gloss. Contrahẽtes eiusdem clem. recepta.
[l] Glo. Sciẽter eiusdem clem. recepta.
[m] Supra codẽ. 17. num. 81 & sequen.
[n] Gloss. sing. in d. clem. uerb. Contrahere.
[o] Gloss. prædicta. uerb. Contrahere.
[p] Dist. glo. sciẽter.

dinon si fà con affettione congiugale, & all'hora si, per quanto se nuouo contrahe uirtualmente, [a] perche la copula carnale, con affettione congiugale, senza altre parole, è sufficiente per esprimere il consenso congiugale necessario all'accasamento [b]. Quinto, che quelli, che danno consiglio, fauore, ò aiuto per questo, ò lo commandando, non incorrono in questa, che è solo contra quei, che si accasano, & il Chierico, che celebra, si da [c] quantunque per le costitutioni sinodali, si suol stendere ancho a i testimonij. Sesto, che colui, che si accasasse per timore, ilquale per altri contratti sarebbe giusto, non u'incorrerebbe per il sopradetto, [d] abenche peccarebbe mortalmente, ancho colui, che si accasa con parente, solo contra la legge humana, secondo l'intentione del [e] Gaet.

La quarantesima prima, scommunica [f] tutti gli inquisitori, & commissarij loro, ò del Vescouo, ò del capitolo, sede uacante, che per colore del loro offitio illecitamente pigliano danari di alcuno, & sapendolo, confiscano i beni della Chiesa. 148

Dichiaratione. Primo, che per commissario si puo intender il Vicario [g], & per danari qual si uoglia cosa estimabile. [h] Secondo, che è caso Vescouale, però ha da precedere integra sodisfattione, & altramente non uarrebbe, perche toglie la potestà dicendo, che non si possa assoluere senza quella possendola fare [i] se non nell'articolo della morte. Terzo, che non è necessario pagare la pena oltre quello, che si ha preso, per uolere l'assolutione, secondo la glosa, [k] che proua una conclusione singolare soprascritta [l].

La quarantesima seconda [m], scommunica tutti gli officiali delle città, come si uoglia che si chiamano, che hanno fatto, ò scritto, ò dettato statuti, che si paghino le usure, ò che le pagate non si possano ripetere, & quelli, che giudicaranno, che si paghino le usure, ò che non si repetano le pagate, & quelli hauendo potestà per quello fra tre mesi non cassaranno da i libri statuti, & quelli che presumeno guardare tali statuti, ò costumi, che hanno la forza di quelli.

Dichiarationi. Primo, che sono necessarij due casi per incorrere in questa, cioè che siano offitiali di città, & che facciano alcuna delle sopradette sei cose uietate in [n] quella, & per questo colui, che scriue il giudicato, non l'incorre [o]. Secondo, che non s'incorre, per ordinare, che niuno pigli usura più

di un

[a] Sylue. uerb. Excõmunicatio 9. casu. 41.
[b] Ca. Is qui. de spõsa. cum annot. ei. & ca. fina, eodem titulo. & exprimit Gaiet. ubi supra, quicquid Card. contra Paulum murmuret d. Clem.
[c] Vt patet ex uerbis, & probatur per dicta supra eodem cap. num. 33.
[d] Supra eod. ca. 22. num. 50. & 51.
[e] 1ª. 2ª. q. 69. articul. 4.
[f] In clement. 2. §. 1. de hæret.
[g] Gaiet. in summa uerbo Excommunicatio ca. 4.
[h] Ca. Totum. 1. q. 3. & glo. in d. clem. 2.
[i] Glo. satisfecerit. memorabilis. in d. Clemen. 2.
[k] Ibidem. uerbo Officij.
[l] Supra ca. 23. numer. 65.
[m] In Clem. 1. de usur.
[n] Gaiet. ca. 51.
[o] Gloss. recepta in d. cle. uerb. iudicare quantumcumque in casu. ca. Noueri. de senten. excõ. de qua supra eod. ca. num. 119. in princip. incurrat.

d'un tanto per uenti il mese, secondo la glosa singolare; [a] per la qual difendemo una legge di questo Regno di Portogallo.

144 La quarantesima terza, scommunica [b] tutti i religiosi mendicanti, che pigliano nuoui monasteri per habitare, ò mutano alienano i presi, auanti del Concilio di Leone per alcuno titolo.

Dechiaratione. Primo, che non incorre in questa, se non colui che è mendicante, & presume fare una di queste tre cose, [c] & per questo non u'incorrono quelli, che lasciano ò mutano i presi doppò il Concilio, [d] perche quello del lasciare, & mutare à questi soli si referisce, secondo Anchar. & Dome. [e] Secondo, che ne ancho u'incorre colui, che per essere romito piglia, ò fa alcuna stanza lontana dall'habitatione, [f] ò per altro fine, che di habitare. [g] ne colui, che piglia alcun luoco contiguo, per allargare le stanze uecchie, secondo Dome. & la commune. [h] Terzo, che Papa Giulio secondo [i] concesse a i Minimi, che non ostante questa prohibitione, possano riceuere qual si uoglia casa, & fare edificare Chiese, & romitorij, & luochi per loro habitatione, senza altra licentia Apostolica, & per consequente tutti quelli, che godono de loro priuilegi, come godono i frati Minori dell'osseruanza per communicatione. Quarto, che ancho possano i ministri prouinciali dell'osseruanza, per priuilegio [k] di Papa Leone decimo, occorrendo causa necessaria, trapassare, ò mutare le Chiese, così de frati, come delle Monache, da una parte all altra, e ridurre i primi luochi di Chiesa, à uso humano, secondo che più conuerrà à tali luochi, e monasterij, con questo che i materiali de gli edificij si mettino in altra Chiesa.

145 La quarantesima quarta, scommunica [l] i religiosi, che nelle sue prediche, ò in altra parte dicono cosa, per ritrare li ascoltanti da pagare le debite decime alle Chiese.

Dechiaratione. Primo, tre cose hanno da concorrere, per incorrersi in questa, [m] cioè che sia religioso, & che dica con intentione di ritrarre, & che le decime si debbano alla Chiesa. Aggiungiamo la quarta, che gli ascoltanti siano quelli, che la debbano. [n] Secondo, che niuno religioso da questo si escusi, ò sia, ò non mendicante, [o] ne ancho [p] religiosa, ne niuno Chierico, ne laico [q] l'incorre.

La quarantesima quinta, scommunica [r] i religiosi, che sapendo, lasciano di fare conscienza nelle confessioni a i peniten

[a] In d. clem. 1. uerbo Facere.
[b] Clem Cupientes. de pœnis in princ. pro qua Gaiet. cita uit. ca. 1. de excess. prælat. lib 6. de qua d. Clem. meminit.
[c] Per prædicta Cle. coniunctam prædicto ca. 1.
[d] De quo in cap. 1. de exces. præla. li. 6.
[e] In d. ca. 1.
[f] Dict ca. 1. de excessio. prælat. sub finē
[g] Glos. 3. in dict. capit. 1.
[h] In d. cap. 1.
[i] De quo in supplemēt. fol. 8. cōcess. 27
[k] In d. Suppl. fol. 92. concess. 277.
[l] In d. Clem. Cupientes.
[m] Gaie. ubi supra cap. 65.
[n] Vt palam colligitur ex eod. tex
[o] Glo. uerb Religiosos. recepta dic. Clement.
[p] Bonifac. in dict. Clem. col. 2.
[q] Guilier receptus communiter ibidē. & glo. prædicta.
[r] In d. Clem. Cupientes.

ti, di non pagare le decime, & doppo ſenza purgare quella negligenza, poſſendo commodaméte, háno preſumuto di predicare.

Dechiaratione. Primo, che cinque coſe ſi richieggono per incorrere in queſta, cioè eſſer religioſo, eſſere ſtato negligente, in non aggrauare la conſcienza nella confeſſione al penitente, che pagaſſe le decime, & fare queſto, ſapendolo, & non purgare quella negligenza, poſſendo commodamente, & predicare, ſenza purgarla, & che non ſia di monaſterio, che riceua decime. Secondo, che per queſto non è neceſſario, che preceda requiſitione [a], anchor che Sylu ſenta il [b] contrario. 146

La quaranteſima ſeſta, ſcommunica [c] i religioſi, che non guardano l'interdetto, ò ceſſatione da i diuini officij, che guarda la Chieſa Cathedrale, ò Matrice, ò Parrochiale della terra.

Dechiaratione. Primo, che in queſta ne Chierici, ne laici, ſe non ſoli religioſi, ò ſiano mendicanti, ò [d] altri, ſe ſanno la guardia di tal interdetto [e]. Secondo, che ha luoco nell'interdetto perſonale, ne nel locale ſpetiale, ſe non ſolo nel generale, ò ceſſatione, che ſi ſtende al monaſterio. Terzo, che ancho ha luoco nell'interdetto, ò ceſſatione, che non uaglino nulla, ò per eſſer dato doppo dell'appellatione, ò per altri riſpetti. [f] Quarto, che non baſta, che lo guardano alcuni Canonici, ſe gli altri non lo guardano. Ne ancho che lo guardano tutti i Canonici, ſe i rationali, ò altri cappellani non lo guardano, & celebrano publicamente. Quinto, che doue non è Chieſa Cathedrale, ò matrice, & ſono molti parrochiali diuiſe, è neceſſario, che tutti lo guardino, per nó incorrere in queſta, [g] anchor che la parrochiale, nel territorio della quale ſta il monaſterio, la guarda [h]. Seſto, che i religioſi ancho ſono obligati à guardare quello, che la matrice guarda, anchor che ſia nulla, & inualidi, anchor che la Matrice non lo guardi, [i] & incorrono nelle pene poſte per altri teſti, [k] ſe non lo guardano. Settimo, che ha luoco in tutti gli interdetti, e ceſſationi generali poſte de *iure*, & *ab homine*, & per qual ſi uogli auttorità, come ben lo riſolue Bonif. [l] contra alcuna limitatione del Card. & dell'Imo.

La quaranteſima ſettima, ſcommunica [m] quelli, che impugnano le lettere dell'eletto per Papa auanti ch'egli ſi incoroni. 147

Dechiaratione. Primo, la ragione, perche nel medeſimo tempo, che è canonicamente eletto, ſi confirma da Dio immediatamente, che tiene tanta poteſtà, quanto doppo

che

[a] Quia id non colligitur. & notat. Gaiet. ca. 65.
[b] Verb. Excommunicat. 9. caſu. 46.
[c] Clem. 1. de ſen ex commu un.
[d] Gloſ. religioſi. d. Clem. recepta.
[e] Gloſ ibidem. uerbo ſciuerit.
[f] Glo. d. Clem. probata communiter, & ſingularis ſecundum. Raue. ibidem.
[g] Gloſ. cum communi eiuſdem Cle. uerb. Matricem.
[h] Car. Pan. & Imo. contra Stepha. in d. Clem.
[i] Glo. celebris. recepta in uerb. Obſeruare. & uerb. ſubijcere d. Clem. 1.
[k] ſ. ti. fin. de exceſ. præl. & ca. Authoritate. & ca. Epiſcoporum. de priuileg. libro 6.
[l] In d. Clem. col. 10.
[m] In Extrauagan. fin de ſen. excom. inter communes quæ ibi tribuitur Clem. 5. & apud Anto. 3. part. titul. 24. ca. 68. Benedictiu 11. & a Feli. in cap. Eam. te. col. 5. de reſcri. Clement. 6.

che è incoronato [a]. Secondo, non ha luoco questo in colui, che per giusto timore fu eletto, per un testo singolare [b], secon do il Pan. [c] dicendo che questo procede, quando si è posto timo re, per eleggere un tale, ò tale, & non quando uno de tali, però che il medesimo essere in questo caso proua [d] Fort.

L a quarantesima ottaua, scommunica [e] quei, che glosano una Clem. [f] Che dechiara la regola di S. Francesco.

Dechiaratione. Primo, questa fu sospesa per un estrauagante di Gio. 22. che S. Ant. [g] seguito per Syluestro, & Tabiense dice, che l'ha ueduta, & che il Card. [h] lo referisce. Secondo, che il Card. non dice tal cosa, se non che Papa Nicola Terzo scommunica tutti quei, che una sua dechiaratione glosaranno [i], se non in certa maniera [k], del quale non so, perche niun altro fa mentione [l], & che quella scommunica suspese Gio. 22. & che à niuno ha ueduto glosare detta Clem. per il che crediamo che la suspensione che uede S. Ant. era della scommunica del detto Cap. *Exijt*, & non quella che, fu fatta contra i glosatori della detta Clem.

148 L a quarantesima nona, scommunica [m] i Bisochi, ò Beghini, che seguono il suo stato reprobato, ò tornano à pigliare di nuouo, & i Vescoui, & superiori, che gli danno licentia per quello, senza la speciale del Papa.

Dechiaratione. Primo, che non ui mirò al nostro giudicio il Gaietano [n] in parerli, che da questa si raccoglie la uigesima delle non riseruate poste di [o] sopra.

L a cinquantesima, scommunica [p] quei, che alcuno libro, ò alcuna altra qual si uoglia scrittura stampano, ò la fanno stampare senza approuatione di certe persone.

Dechiaratione. Primo, che al Gaiet. & à fra Bartolomeo di Carranza, pare, che ne questa, ne altre censure fatte nel Concilio Lateranense ultimo, leghino, perche nó sono riceuute [q], ancor che parte della solennità di questa si guarda in Spagna, & il Concilio Tridentino [r] ha commandato sotto le pene del detto Concilio Lateranense, che niuno stampi, ò faccia stampare libri di cose sacre, senza nome dell'autore, ne uenderlo, ne tenerlo, se non sarà essaminato per l'ordinario, ne senza licentia del suo superiore, se è religioso, & il medesimo è di colui, che publica alcun libro scritto à mano, & più che colui che lo terrà, si terrà per autore di quello, se non darà altro

[a] Cap. In nomine. 23. distinct.
[b] In .l. ca. In nomine domini.
[c] In d. ca. Licet. colum. 7. & in ca. Cũ terra. col. 3. de elect.
[d] In lib. de ultimo fin iliac. 21. col. 11. num. 310.
[e] In Extrauag Nicolai relata per S. Ant. 3. part. tit. 24. cap. 69.
[f] .s. Exiui de uerb. signific.
[g] Vbi supra.
[h] In princ. d. Cle.
[i] .s. Exijt. de uerb. signifi. lib. 6.
[k] Vt patet in fi. d. ca. Exijt.
[l] Neque glo. ca. Eos de sent. excom. li. 6. quæ colligit omnes casus. lib. 6.
[m] Relata per Gaie. cap. 59.
[n] Vbi supra.
[o] Supra eo. ca. nu. 27. desumpta ex ca. 1. de religios. domi. lib. 6.
[p] In concil. Lateranens. sub Leone 10 Sess. 10.
[q] Vt dictũ fuit supra nu. 110. eod. ca.
[r] In sess. 4.

& l'approuatione si doni in scritto, & si metta al principio del libro, il che non sapiamo, se è riceuuto, ò si guarderà, perche uediamo libri stampati, senza guardare quella solennità de ualenti huomini, che furono nel medesimo Concilio [a], ma al presente il detto Concilio è riceuuto, e si osserua.

[a] .s. Domin. Soto. Bartho. Carran & Ambros Cathar.

149 La cinquantesima prima, scommunica [b] tutti quei, che impediscono, che i Legati, ò Nuntij del Papa, non si riceuano ò non facciano quello, per il che si mandano, non ostante il costume, che si allegasse, che non si mandasse Nuntio, se non è cercato.

[b] In extrauagant. Super gentes Io.22. de consuetud.

Dechiaratione. Questa ancor che per uirtù di questa estrauagante non sia riseruata però è, in quanto si include nella nona & nella decima della bolla della [c] cena.

[c] De qua supra eo. ca. num. 67. & 69.

La cinquantesima seconda, scommunica [d] tutti quei, che alienano, affittano per più di tre anni i beni stabili, e mobili preciosi delle Chiese, fuora de i casi in iure permessi, e quei, che i detti beni riceuono.

[d] In Extrauagan. Pauli. I. quæ est prima. de reb. eccles.

Dechiaratione. Che questa estrauagante non uieta l'alienatione ne i casi permessi de iure, e che in quel di più non fu riceuuta, secondo Syluestro [e] & che uale il costume contra quella, secondo Rocco di Curte [f]. Secondo, che il Gaietano [g] dice. che in alcune parti non è in niuna cosa riceuuta, & in altra è riceuuta in alcuna cosa, & che per questo il confessore deue informarsi del costume, per sapero, chi, & quanto ha da condennare. Terzo, che il medesimo per la medesima ragione 150 ha da mirare il giudice del foro esteriore, & crediamo, che in niuna parte sia del tutto riceuuta, perche in niuna si usa la priuatione de beneficij, che commanda incorrere *ipso iure*, quei che son meno, che Vescoui, ò Abbati, se fra sei mesi perseuerano nella detta alienatione, & che in questa terra pare, che non sia riceuuta, quanto all'affittare, per tre anni soli, perche ogni giorno uediamo far li affitti, per quattro, che sententiamo in Salamanca per quel, che in nostra presenza si prouò, che niuno affitto fusse più di tre anni, però che non si hauesse per scommunicato il Chierico, che affittò una casa per sette anni, conforme alla legge antica [h], ne per conseguente per irregolare, per hauere celebrato doppò c'hebbe affittato senza altra assolutione, & così crediamo, che in poche parti è stata riceuuta, quanto alle pene estrinseche, ancorche se in molte, quanto alla sua

[e] Verb. Alienatio. q. 13.
[f] In rep. ca si. de cõsuet. fol. 23. col. 3.
[g] Cap. 75.
[h] Ca. I. Ne prælat. uic.

dispo

dispositione principale, & alla pena intrinseca della nullità della alienatione de gli affitti per piu di tre anni.

SCOMMVNICA tutti quei, ancor che siano Imperatori, & Re, & di qual si uoglia dignità si sia, che occuperà alcuna ragione di Chiesa, ò di qual si uoglia beneficio, cosi secolare, come regolare, ò de i monti della pietà, ò d'altri luoghi pij le loro iuridittioni, ò che siano beni, ò censi, feudi emphiteotici, frutti, emolumenti, & qual si uoglia sonuentione che s'hanno à conuertire nella necessità de ministri, & poueri, ò che lo facciano per se, ò per altri, ò per timore, ò per forza, supponendo persone Chierici, ò secolari, ò per qual si uoglia arte, ò colore conuertiranno in loro uso, & presumerà usurpare, ò impedire, che non li possano percipere quei, à chi de iure conuengono, & non si assolue, se non dal Papa doppò, che haurà sodisfatto, & lassato qual si uoglia cosa delle sopradette, à chi de iure conuengono, & se è patrone della Chiesa, oltra le sopradette pene, sarà priuato ipso fatto del ius patronato, & il Chierico che inuenterà, ò sarà consentiente à tale iniquità, oltra le predette pene, sia priuato di qual si uoglia beneficio, & per l'auuenire fatto inhabile à tutti i beneficij, & sospendasi dall'essecutione de gli ordini ad arbitrio del suo ordinario ancho doppò la sodisfattione [a], & assolutione.

[a] Sessione.22.ca.11.

SCOMMVNICA quei, che rubbano donne, & tutti quei che à ciò daranno aiuto, consiglio, & [b] fauore.

[b] Sessione 24.ca.6.

LA santa Sinodo Tridentina scommunica i Signori, Magistrati, & tutti di qual si uoglia grado, stato, & conditione se siano, che gli huomini, & le donne nelle loro iuridittioni, & dominij & altri & massimamente i ricchi, che cō minaccie, & pene astringono, che habbiano à contrahere matrimonio contra la uolontà loro con quei, che a gli stessi Signori, & Magistrati piacerà per qual si uoglia modo, ò direttamente, ò [c] indirettamente.

[c] Sessione 24. ca. 9

SCOMMVNICA tutti quei, che entrano ne monasterij di monache di qual si uoglia genere, & età che sia, ò sia maschio, ò femina senza licentia del lor Vescouo, ò superiore [d] scritta.

[d] Sessione 25. ca. 5.

SCOMMVNICA tutti, & qual si uoglia persona di qual si uoglia qualità, & conditione che sia, cosi Chierici, come laici, secolari, regolari, & di qual si uoglia dignità, che farà intrare in monasterio Vergine, uedoue, & qual si uoglia altra donna contra sua uolontà, eccetto ne' casi in iure espressi, ò le

farà pigliare l'habito, ò fare professione, & coloro, che à questo daranno consiglio, aiuto, & fauore, è quei che sapranno, che non uolontariamente entrano nel monasterio, ne pigliano habito, ne fanno professione, per qual si uoglia modo, che à questi at ti con la presentia, ò consenso, ò autorità s'interporrà. Similmente scommunica tutti quei, che impediscono senza giusta causa le Vergini, ò altre donne, che tengono uolontà di pigliare il uelo, & di fare uoto per qual si uoglia [a] modo.

[a] Sessione 25. ca.25

SCOMMVNICA coloro, che combattono in duelli, co i lor pattrini: prescriue i lor beni, & gli fa perpetuamente infami. E scommunica ancho quei, che daranno consiglio al detto duello così de iure, come de fatto, & quei che stanno risguardando, ò per qual si uoglia ragione persuaderãno ad alcuno al detto [b] duello.

[b] Sessione 25. ca.19

SCOMMVNICA Imperatori, Re, Prencipi, Duchi, Marchesi, Conti, Signori temporali di qual si uoglia altro nome, che concederãno luogo per lo duello nelle loro terre fra Christiani, & s'intendono priuati della iuridittione, & dominio delle cittadi, castelli, & luoghi, che tengono della Chiesa, ne' quali, ò appresso à i quali si permetterà fare il duello, & se sono feudali subito s'acquista il diretto [c] dominio.

[c] Sessione 25. ca.19

DELLA SVSPENSIONE.

SOMMARIO XXVI. DEL CAP. XXVII.

151 *Suspensione generale, & suspensione contra, che cosa è, perche il peccato mortale, non è suspensione ne la prohibitione di cosa profana.*

152 *Ne la dispositione, ne la scommunica maggiore, ne minore ne la irregolarità.*

153 *Suspensione d'auocare, &c. non s'incorre senza peccato mortale, impedisse dopoi de la confeßione.*

153 *Suspeso quanto à se solo, & quanto à gli altri.*

154 *Suspensione, si parte in queste tre spetie: si parte, in queste altre due le quali si pone de iure, si parte in molte.*

155. 156. *Suspende, ipso iure, i Chierici notorij fornicarij, & quei, che eleggono il tale per Vescouo: & quelli che si ordinano senza licentia fuora di tempo, ò senza legittima età con le sue dechiarationi.*

156 *Suspende il Chierico che uede il duello, secondo alcuni, che non*

è uerità:

PRINCIPALMENTE prosupponiamo, che 151
secondo l'intentione de i detti testi [a], & anco de i dottori, lasciate le sue parole, suspensione generalmente presa, è prohibitione dell'uso dell'officio, ò facultà, che alcuno tiene [b], & presa, come in questo luoco, per la terza spetie della censura ecclesiastica, si può diffinire, che è censura ecclesiastica, per la qual si uieta ad alcuna persona ecclesiastica lo essercitio del suo officio, ò beneficio ecclesiastico, in tutto, ò in parte, per insino à certo tempo, ò in parte per sempre. Habbiamo detto, censura ecclesiastica per genere di diffinitione, perche ogni suspensione è censura, & non ogni censura suspensione [c] per il che il peccato. M. non è suspensione, pigliando in questo modo, dicano quel, che uogli, quasi tutti, che per non mirare sentono per che la suspensione non è peccato, se non pena di quello secondo esi medesimi, & perche il peccato. M. è più antico, che i sacri
Canoni, che hanno ritrouato questa spetie di suspensione. Ha- 152
uemo detto, per la qual si uieta à persona ecclesiastica, &c. per escluder la prohibitione di altri essercitij, ò di quelli fatti ad altre persone profane, ò ecclesiastiche, senza rispetto d'esser quei tali. Hauemo detto, ò in parte per sempre, perche la prohibitione di tutto l'essercitio dell'officio, ò beneficio per sempre, & depositione, ò priuatione, & non suspensione, secondo il Card. onde [d] segue. Primo, che ne la scommunica maggiore, ne la minore, sono suspensione, perche sono spetie diuerse, & perche non uietano l'essercitio ecclesiastico per essere tali, se non per essere spetie di communione. Secondo, che anchorche qual si uoglia peccato. M. [e] è scommunica anco minore [f] suspenda di riceuere i sacramenti in questo senso, che pigliandoli pecca. M. & per consequente si puo dire suspensione pigliando questa parola generalmente, però non pigliandola spetialmente, & per questo pigliandoli in quello stato, non si incorre in irregolarità. Terzo, che ne la irregolarità, ne la depositione uerbale, ne la degradatione reale sono suspensioni, perche non sono [g] censure, & perche sono priuationi, ò inhabilitationi, che spogliano dall'officio, ò inhabilitano del tutto, per hauerlo, ò essercitarlo, & le suspensioni solo sono impedimenti del suo essercitio, secon
do l'intentione del Panor. [h] & la Commune. Quarto, che 153
quella

[a] Citatos, a glos. & aliis in Clem. Cupientes. & in rubri. de sent. excom.

[b] Cald de ecclesiastica inter membr.

[c] Ca. Quærenti. de uerb. signifi.

[d] In Cle. 1. §. Cæterum. num. 6. de priuil. & sentit. Pan. in cap. At si nu. 7. de iudi. & Bonifac. in Clem. Cupientes de ferijs. nu. 51.

[e] Ca. fin. de cohab. cleric.

[f] Ca. fin. de cler. ex commu.

[g] Ca. Quærenti. de uerb. sign.

[h] In d. ca. At si. nu. 7. de iudi.

quella commune diuisione di suspensa del Panor. [a] & de gli altri, che alcuni sono quanto à se soli, & altri quanto à gli altri soli, & altri quanto à se, & à gli altri, anchorche è commune, & anco uera, pigliando questa parola (suspenso) generalmente, però non pigliandola, come qui si piglia, cioè per impedito con suspensione, spetie di censura ecclesiastica, per il detto del peccato. M. & della scommunica minore, & perche lo essente del terzo membro, che pongono nel sacerdote peregrino, che per sua diuotione puo celebrare occultamente, & non manifestamente [b], non è atto poiche il peregrino, se non peccò, non incorre in suspensione che senza peccato non si incorre, come dice il Gaiet. [c] Quinto, che ne anco quella del laico è suspensione, ne per consequente quella dell'officio di auuocare, anco nel foro ecclesiastico, perche non è di offitio, ne benefitio ecclesiastico, ne quella della potesta di dar gradi, concessi per il Re, ò Imperadore, senta, come li piace la glosa [d]. Sesto, che il suspeso, quanto à se, & quanto à gli altri, è propriamente suspeso, & è obligato ad astenersi da quello, ch'è suspeso, anco doppò la confessione, & contritione, finche sia assoluto, tanto che se è suspeso del suo officio Chiericale, ò delle cose diuine, & fa il contrario, pecca. M. & è irregolare, secondo Innocentio & la [e] Commune.

154 Secondo, che la suspensione si parte in quella dell'offitio, ò beneficio [f], & in quella sola dell'officio, ò parte di quello, & in quella del beneficio solo, ò di cosa, che tocca a quello [g], anco si parte in fatto à *iure*, *uel ab homine de iure ipso facto* si pongono molti, che tocca una glosa singolare [h], & perche [i] gli pose Ang. tutti in ordine delle quali lasciate quelle, che poche uolte accascano.

La prima suspende [k] il Chierico publico fornicario, ò criminoso d'altro crimine graue publico, che sopra è [l] dechiarato.

155 La seconda [m] sospende i Chierici, che eleggono per Vescouo colui, che non è legittimo, ò non tiene legittima età, scienza, ò costumi.

Dechiaratione. Primo, che comprende quegli, che eleggono come compromissarij [n]. Secondo, che non comprende quei, che eleggono per altra dignità, ne i laici, come Re, Imperadori, che presentano per Vescoui, ne i Cardinali, che eleggono il Papa [o], perche solo parla de i Chierici, che elleg-

[a] In d. ca. Si celebr. de cler. excom. ...
[b] Cap. Tuæ. de cler. peregri.
[c] Verb. Suspensio.
[d] Prædic. Clem. Cupientes. in col. 2. & Tabi. uerb. Suspensio in princip.
[e] Ca. 1. de re iudi. libro 6.
[f] Cap. Tuarum de priuileg.
[g] Vt colligitur ex exéplis positis per glo. magnam & singul. Clem. Cupientes de pœn.
[h] Quæ magna est. d. Clem. Cupientes, de pœn.
[i] Verb. Suspensio. a nu. 2.
[k] Ca. Nullus. 32. d. & ca. Sciscitantib⁹, 15. quæst. 8. & alijs multis capit.
[l] Supra ca. 25. a numer. 73. & 81.
[m] Ca. Cùm in cunctis. §. fin. de elect.
[n] Ca. Si cōpromissarius. eo tit. li. 6
[o] Arg. l. Interpretatione. ff de pœn ca. Pœnæ. de nomi. dilitia.

gono i Veſcoui. Terzo, ſuſpende [a] quei, che ſenza legitima licentia, ò legitima età, ò fuora del tempo legitimo ſi ordinano, tanto che ſe coſi ſuſpeſi uſano l'ordine, ſono irregolari.

DECHIARATIONE. Primo, che per ignorantia di quella, & uedere che la legge antica [b], ſolo li commandaua ſuſpendere il contrario diſſero quaſi tutti [c]. Secondo, che non comprende almeno nel foro della conſcienza, colui, che con buona fede, & ſimplicità, penſando, che era lecito, ſe è ordinato, come ho detto altroue [d], perche il teſto dice, *Preſumpſerint* [e].

TERZO, che il medeſimo uſano dire in quel luoco di 156
quei, che ſi ordinano temerariamente però doppò con buona ſede, & pura ſimplicità, fatta la penitenza del peccato, uſorono lo ordine, penſando che gli era lecito, ancorche queſto per inſino all'hora mai uſammo dire.

QVARTO, [f] ſuſpende il Chierico, che disfida, ò accetta disfida, & eſce al campo, ſecondo Syl. [g] però non è uerità, perche il teſto [h] ſolo diſſe, che ha da eſſere depoſto.

QVINTO, [i] ſuſpende per un meſe dell'ingreſſo della Chieſa colui, che ſcommunica ſenza procedere monitione canonica, che ha da eſſere tale, qual è detto di [k] ſopra.

SESTO, ſuſpende [l] dell'ingreſſo della Chieſa, & de i diuini officij colui, che ſcommunica, interdice, ò ſuſpende ſolo per parole, ſenza ſcritto, ò ſenza eſprimere la cauſa di quello, ò ſe non dà la ſua copia; eſſendoli cercata.

SETTIMO, ſuſpende [m] di qual ſi uoglia officio, & beneficio i Capitoli, & ſingolare perſone, che uacando la Sede Veſcouale, ò altra Collegiale, pigliano per eſsi alcuni beni, che laſcia il morto, ò ſi ſono raccolti durante la uacantia, qual ha luoco anco in quello, che rende il ſuggello, & anco in qual ſi uogli altra [n] utilità.

OTTAVO, ſuſpende [o] i Veſcoui, & loro ſuperiori dell'in 157
trata della Chieſa, & i più inferiori de i lor officij, & beneficij, che pigliano alcuna coſa dell'entrate delle dignità, & Chieſe, che uacano, & ſuggette à eſsi, che laſciarono i morti, ò ſi raccolſe durante la uacantia, ſe non hanno ſpetial priuilegio, ò coſtume preſcritto per quello.

NONO, ſuſpende [p] per un'anno dall'officio il conſeruatore della Sede Apoſtolica, che ſapendo, conoſce delle cauſe, che

non

[a] Extrauagan. Papę Pij .ſ. cum ex ſacrorum, quam citauit Villadiego. de irregula. col. 9. quæ nobis Roma delata fuit.
[b] Ca. Vel nō eſt de tempori ordi.
[c] .ſ. gloſſ. recepta in Clem. Generalē. de ætat. & qualita. Cardin. & omnes in d. cap. Vel non eſt compoſ Ant. 3. parte titul. 14. cap. 16. Maior. in 4. d. 24. quæſt. 1.
[d] In rep. ca. Accepta. de reſtit. ſpol. oppoſitio. 8. a nu. 33.
[e] Et ita ſuſcedit cō cluſio illa Gard. in Cle. 1. q. 38. de priuile. ad quod ſupra eodem ca. nu. 74. 102. & 107. citauimus.
[f] Ca. 1. de cler. pugnam. in duel.
[g] Verb. Suſpenſio. uerſic. 11. & Tabieſ. ibidem.
[h] Ca. 1. de cler. pugnant in duel.
[i] Ca. Sacro de ſen. Excommun.
[k] Supra eod. ca. numer. 10. & 11.
[l] Ca. 1 de ſent. excom. lib. 6.
[m] Ca. Quia ſepe. de elect. lib. 6.
[n] Clem. Statutum. de electio.
[o] Cap. præſenti. de offic. ord. lib. 6.
[p] In ca. final. de offic. deleg. lib. 6.

non sono notorie. Il che si ha da intendere di quei, che si donano senza clausula, che possono anco conoscere de gli altri, co i quali le più si donano à nostro tempo.

DECIMO, suspende [a] per un'anno del suo officio qual si uoglia giudice ecclesiastico, che contra giustitia, è sua conscienza aggraua la parte per amore, ò odio, ò presenti che è caso più cottidiano di quel, che è necessario, & fonte di molte irregolarità, perche celebrando, auanti che si assolui di quella, è irregolare, [b] però è necessario, che ui concorrano molte cose, per incorrere in questa, cioè che non sia Vescouo, [c] & che aggraui contra giustitia, & in giuditio, & che la conscienza gli detti il contrario, & che sia giudice, perche non basta, che sia puro essecutore, ò arbitro, & che lo faccia per amore, ò odio, ò [d] doni.

VNDECIMO, suspende [e] dall'ingresso della Chiesa, fin che sodisfacciano, quei, che ammettono a i diuini officij, ò sacramenti, ò ecclesiastica sepoltura gli scommunicati, ò publici interdetti. Però se è detto di sopra, [f] che questo non ha luoco, se non negli essenti, secondo la commune contra la [g] glosa.

DVODECIMO, suspende [h] quei, che accettano alcuni alla professione, auanti che si finischi l'anno della prouatione, in alcuni ordini de i mendicanti.

DECIMO terzo, suspende [i] per sei mesi i beneficiati, che portano uestiti ricamati, ò quartiati di diuersi colori, & quei d'ordine sacro, che non hanno beneficij, & quei de gli ordini minori, che con la tonsura portano tali uesti gli inhabilita da i beneficij per il medesimo tempo, però non incorre in quella colui, che per festa di alcuna solennità di accasamento, ò di dottorarsi, ò altre simili feste, ò causa la porta, secondo il [k] Cardinale.

DECIMO quarto, suspende [l] qual si uoglia religioso, che tiene alcuna amministratione, & aliena alcuna cosa di quella, ancor che non sia, se non dandola ad alcuno per sua uita, senza necessità, & utilità, ò senza licentia del suo capitolo, se lo tiene ò senza licentia del suo prelato, se non tiene capitolo. Non incorrono in questa quei, che affittano per poco tempo i frutti, [m] ancor che non incorrano in alcuna scommunica. [n] come sopra si è [o] detto.

158 DECIMO quinto, suspende [p] papalmente colui, che si or-

[a] Ca. 1. de re iudi. lib. 6.

[b] Eodem ca. 1.

[c] Glo ibi uerb. Ordinarius. arg. cap. Quum periculosũ. de sent. excom. li. 6.

[d] Vt ex glo. receptis. d. c. 1 colligitur

[e] Ca Episcoporũ. de priuileg. lib. 6.

[f] Supra ca. 25. numer. 94.

[g] In d. ca. Episcoporum.

[h] Cap. Non solum & ca. Constitutione. de regula. lib. 6.

[i] Clem. 2. de uita & honest. cler.

[k] In d. Clem. q. 3.

[l] Clem. 2. de reb. ecclesi.

[m] Per fin illius Clement.

[n] Extrauagat. 2. de reb. eccles.

[o] Supra. eod. ca. numer. 149.

[p] Ca. Penul. de Symon.

dina senza patrimonio con patto di nó dimādare al Vescouo il uitto, & colui, che si ordina, presentato da alcuno beneficiato, con patto di nó chierderli nulla, & per la medesima ragione al nostro giuditio colui, che si ordina con patrimonio, ò alimenti promessi, ò donati per alcuno con secreto tassato, fatto auanti, che si sia ordinato, di non cercarli doppò che sarà ordinato, che è caso molto cotidiano. Anchor che crediamo, che se doppò che sarà ordinato, rimettesse, ò tornasse à donare il ius, ò patrimonio, che li fu costituito, donato, ò promesso senza patto che interuenisse auanti, che fusse ordinato, non u'incorrerebbe, [a] ne colui, che si ordinasse con licentia del suo Vescouo, ottenuto per patrimonio donato, & renontiato, sarebbe ueduto al nostro giudicio ordinarsi senza licentia per effetto di incorrere nella suspensione sopradetta, [b] perche tal rinuntia fatta auanti che si ordinasse non pare che uaglia, per quel che dicono tutti, [c] anchor che fusse giurato, secondo Feli. & Anan. contra il Pan. dato che incorrerebbe in questa.

[a] Arg. g. sing. cap. Tuis de præben. & gl. memorabilis ca. Si Episcopus. eo dē tit. lib 6.
[b] Paulò ante. numer. 155.
[c] In d. ca. pen.

DECIMO sesto. Tertio, prosupponiamo, che tutti, & sol quelli, che possono scommunicare, & essere scommunicati, possono anco suspendere, & essere suspesi, e che la suspensione deue ponersi in scritto, come la scommunica, [d] & che anchora ha da precedere monitione alla suspensione, quando si mette per contumacia, & inobedienza, anchor che non quando per pena, secondo Innoc. [e] riceuuto per il Panor. & la commune [f], & che per qual si uoglia peccato. M. si può uno suspendere, secondo l'Aretino, [g] & ancho per peccato ueniale, secondo il Gaet. [h] Il che al nostro giudicio si ha da intendere di alcuna leggiera suspensione, ò per molto poco tempo, & che faccia molto poco danno all'honore, & alla borsa. 159

[d] Ca. 1. de sent. excom. li. 6.
[e] In ca. 1. de excess. prælat.
[f] In ca. Reprehensibilis. de appellat.
[g] In ca. Cum non ab homine de iudi.
[h] In summa uerb. Suspensio.

QVARTO, che come la scommunica fatta doppò la legitima apellatione è nulla, & di niun ualore, così è la suspensione, & si come l'appellatione non suspende la scommunica precedente, così ancho la [i] suspensione.

[i] Domin. cum communi in ca. 1. §. & hæc de sent. excom. li. 6. per ca. Ad hæc quoniam de appel. & ca. Is cui. §. fin. de sent. excom li. 6.

160 QVINTO, che la suspensione si può fare, & leuare per qual si uoglia parole, che significano quello, perche niuna parola se è ordinata per la forma sustantiale, per farla, ò leuarla. Anchor che in leuarla è necessario il giuramento, come nella scommunica [k] & ancho senza alcune parole si lieua la suspensione, compiendosi il tempo per quanto fu posta, secondo la glosa

[k] Ca. Super eod. & cap. Venerabili. de sent. excom.

glosa singolare, [a] ancor che communemente quando è certa la suspensione i più dotti usano questa assolutione, *Absoluo te à uinculo suspensionis, quam incurristi propter talem caussam, & restituo te pristinæ essequtioni, quam ante illam habebas*, & se è dubbiosa di questa *Si teneris aliquo uinculo suspensionis, à qua te ipse possum absoluere, absoluo te*, secondo la intentione di [b] Syl. alquanto riformata. Sesto, che non incorre in questa censura, ne in quella dell'interdetto, fatta generalmente de iure i Vescoui, se non si fa spetialmente mentione di quelli in esse. Anchor che se le scommuniche, [c] & che il suspeso è obligato communemente, sotto pena di peccato M. ad astenersi da quelle cose, che è suspeso, & se li prohibisce, & ancho sotto pena di irregolarità, & dei diuini officij, se espressamente, ò tacitamente si suspende da quelli.

161 SETTIMO, che il suspeso di una cosa non è suspeso dell'altre, che à quella non siano accessorie, & per questo non pecca, ne incorre in irregolarità per fare quelle, ne anco incorre in irregolarità, per fare le cose uietate, se non sono diuini, ò atti, che propriamente appartengono ad alcuni ordini. Da questo ne segue primo, che per essere uno suspeso della giuridittione, non è suspeso de gli ordini, che sono diuersi, [d] ne per essere suspeso de gli ordini, è suspeso della giuridittione, ne colui, che è del beneficio, è suspeso dell'ordine, ne della giuridittione, che per altra uia li conuiene, che di quella del beneficio, del quale è suspeso. Ne ancho colui, che è suspeso semplicemente dell'officio, appare essere suspeso del beneficio quanto à quel, che si fa senza stare ne gli officij diuini, quando la suspensione non è tanto perpetua tacitamente, ò espressamente, che tenghi forza di priuatione, secondo Bonifacio [e] perche molte cose, che appartengono al beneficio, può fare il suspeso dell'officio Chiericale, come sono il reggere, & gouernare quello, che gli appartiene, & altre cose che non sono officij diuini, al quale consegue, come conclude Bonifacio, che il suspeso semplicemente di officio, per certo, ò incerto tempo, à iure, ò uero abhomine, per delitto, contumacia, ò infamia, ò scandalo, ò per uecchio, ò altra causa, che non sia delitto, non è suspeso del beneficio.

162 Secondo, ne segue, che il suspeso di riceuere i sacramenti, ancor che pecca. M. in riceuerli, nondimeno, non è irregolare [f], perche il riceuere non è officio diuino, ne atto deputato,

[a] In clem. 1. uerbos Donec. de deci. secũdum Pan. in ca. no. 6. de iudi & complures alios, quæ tamen habet similes, quas in d. nota. 6. citauimus.

[b] Verb. Absolutio 6. dub.

[c] Ca. Quàm periculosum. de sen. excõmun. lib. 6. cum gl. & ei annotatis.

[d] Ca. Aqua de consecra. & cap. Transmissam. de electio. cum eis. annota.

[e] In d. Clem. Cupientes a nu. 31. ubi hoc latissimè concludit. Quicquid, dicant Card. & Imol. post Gaspar. Cald. ibidẽ & Syl. uerb. Suspẽsio q. 5. & Tabiens. resoluant.

[f] Cap. si celebrat. de cler. excom. ministr.

propriamente ad ordine alcuno, & che il ſuſpeſo, de darli, ſe li dona, non come coſa, che appartenghi al ſuo ordine, ma come qual ſi uogli altro laico non pecca, ne è irregolare, più che peccarebbe, ò ſarebbe il laico, ſecondo l'Hoſt. [a] riceuuto: ne il ſacerdote, che è ſuſpeſo de gli officij ſacerdotali, miniſtrando ne gli ordini inferiori, pecca ne è irregolare. Terzo, che il ſuſpeſo del beneficio può eleggere, [b] ma non il ſuſpeſo dell'officio, ne eſſere eletto: [c] ne può ſcommunicare, ne dare beneficio. [d] Quarto, che il ſuſpeſo dell'intrare della Chieſa ſola può ſcommunicare, & aſſoluere, perche anchora ritiene la giuriditione, [e] & che uno per eſſere ſuſpeſo del beneficio non è dell'officio, ne il ſoſpeſo ſolo dell'officio, è del beneficio, & perche come il ſuſpeſo dell'officio, & beneficio, copulatiuamente è di ambidue, ſecondo tutti, coſi il ſuſpeſo dell'officio, ò del beneficio diſgiuntamente, non è di niuno di quei, ſecondo il Panormitano riceuuto contra la gloſa [f]. Quinto, che colui, che è ſuſpeſo di predicare, celebrando, ne pecca, ne è irregolare, [g] & ſi predica pecca, però non è irregolare, tenendo almeno che il predicare non è atto appropriato ad alcuno ordine, il contrario di quel, che ſopra [h] teniamo.

161 Ottavo, proſupponiamo, che ſi come ſiamo obligati a uietare lo ſcommunicato in tutto, [i] coſi ſiamo obligati di uietare il ſuſpeſo in quello, per il che è ſuſpeſo, & non lo uietamo ne gli officij diuini, & nell'appropriato al ſuo ordine, pecchiamo M. ſe è denuntiato per tale ſuſpēſione, altramente no, ſe non è notorio per una eſtrauagante [k]. Il nono, che coſi la ſuſpenſione, abhomine, come quella de iure, fino al tempo, ò fino à fare, ò laſciare di fare tal coſa, per ſe ſteſſa, ſi leua finito il tempo, ò il fatto ſenza altra aſſolutione [l]. Il ſecondo, quella, che ſi fa per contumatia (& non in pena di delitto) per legge aſſolutamente ſenza termine, & riſeruatione, (ò ſi faceua de iure communi, ò per conſtitutione ſinodale confirmata, ò non confirmata dal Papa) può aſſoluere il Veſcouo, ò chi terrà la ſua auttorità [m]. Il terzo che quella, che ſi fa in pena d'alcun delitto (benche ſi faccia de iure,) non può aſſoluere il Veſcouo, ò ſi faccia per pena temporale, ò perpetua; dicano, come li piace due [n] gloſe communemente approuate ne' ſuoi luochi, come lo proua efficacemente il Pan. [o] approuate per quei, che l'hanno ben peſato: il che non hanno fatto alcuni [p]: Ma può diſpenſare, ſe ſi fece

[a] In ca. 1. de ſent. excommun.
[b] Ca. Cum in cunctis §. fi. de electio.
[c] Ca. Cum dilectus de cõſuetudine. adiuncta gloſſ.
[d] Ca. quia diuerſitatē de cõceſſ. præb.
[e] Ca. Sacro. de ſen. excommun.
[f] Cap. Latores. de cler. excom. miniſt.
[g] Pan. & cõis. in d. Clem. Cupientes.
[h] Sup. c. 25. nu. 141
[i] Per dicta ſupra. eo. ca. nu. 26. & ſeq.
[k] Ad euitanda quę fuit relata ſupra. eo. ca. nu. 35. & per ea quę diximus in ca. 1. §. Laboret. de pœnit. diſt. 6.
[l] Gloſ. Cle. 1. uerb. Donec. de decim. recepta communiter, & putata ſing. a Panor. in ca. 1. de iudi. quæ tamen alias habet ſimiles.
[m] Arg. ca. Nuper. de ſent. excommu. & melius. ca. Ex literis. de conſtit. tradit Innoc. In ca. 2. de ſolutio. communiter quo ad hoc receptus.
[n] Clem. 1. de hære. §. penul. uerb. Excommun & ca. Cupientes. §. Cæterum uerb. ſuſpenſos. de electio. lib. 6.
[o] In ca. 2. de ſolu. & in ca. Tam literis de teſti ubi eum ſequitur Aret. & Felin. qui ibi altius rē perpendit quam in d. ca. Nuper. & in c. paſtoralis. § Præterea de offi ord. ubi aliud dixit eo quod Panorm. non ſatis perpenderat.
[p] Sylueſt. uerb. ſuſpenſio q. 8. & quidā alij, qui ſibi contradicūt, dum ſequuntur Pan. tenēre contrariū eius, qđ ipſi.

si fece per adulterio, ò altri minori delitti secondo il Panormitano [a]. Il quarto, che la suspensione fatta abhomine assolutamente, & non de iure, regolarmente non può assoluere, senon colui, che la fece, ò il suo superiore, ò il suo successore [b]. Il quinto, che malamente cauaranno alcuni della regola, che contiene che i suspesi de iure possono essere assolti dal Vescouo, à i Chierici & Religiosi, che amministrano i sacramenti ò sepultura à gli Heretici, ò riceuono elemosina da quelli; perche il [c] testo in che si fondano non parla, de' suspesi d'officij, se non de priuati; & perche parla di suspensione posta in pena, & non per contumacia, & di pena riseruata malamente anco eccettuano al disgradato, poi che ne quello, ne anco il deposto sono suspesi [d], anco malamente eccettuano al suspeso per conferire beneficio à gli indegni [e], perche si pone in pena, & non per contumacia.

[a] In d. ca. Tam litteris. & ca. 2. de solutio. iuxta nota. in ca. Acti. §. De adulterijs. de iudi.

[b] Arg. ca. Pastoralis. §. Praeterea. de offic. ord. ubi Felin.

[c] Cap. Excommunicamus. 2. §. fin. de heret.

[d] Per dicta supra eod. ca. num. 151.

[e] Iuxta. ca. Graue de praeben.

Se sapendo, ò douendo sapere, & auuertendo, ò douendo auuertire, che era suspeso, fece quello, da che gli era sospeso per legge, ò per sentenza del giudice. M. & ancho irregolare, se quello era diuino officio, ò atto ad alcuno de suoi ordini appropriato [f]. Se intese i diuini officij, ò ha riceuuto sacramenti da colui, che era suspeso di quelli, ò di sua amministratione. M. se era denuntiato, ò notoriamente publico per il sopradetto, & se lo indusse à celebrare diuini officij, ò fare cose al suo ordine appropriate di che era suspeso, peccò come quel, che induce à celebrare, chi sta in peccato mortale, ò scommunicato, del che sopra si è [g] detto.

[f] Per predicta.

[g] Supra eod. ca. 23. num. 4. & ca. 25. numer. 78.

DIFFINITIONE DELL'INTERDETTO.

SOMMARIO XXVII. DEL CAP. XXVII.

164 *Interdetto generale, che cosa è: & che quando qua si tuolle come conuiene, & differisce, dalla scommunicatione, & suspensione.*

165 *Vndeci conuenientie di tutti i tre, & sei differentie, fra la scommunica di una parte, & l'interdetto, & la suspensione de l'altra.*

166 *Interdetto si parte, in locale, personale, & misto con le diffinitioni, & diuisioni d'ogn'una di quelle.*

167 *Interdetto generale di luoco, non include il popolo, ne al con-*

trario: ne quello de i Chierici a i Laici: benche si a i Religiosi & nouicij, ne quello del popolo a i Chierici quello della città include i borghi: Et quello della Chiesa il Cimiterio, & capelle della Chiesa: ma non la Chierisia, ne al contrario &c.

168 *Interdetto, puo porre communemente chi può scommunicare, & suspendere, & ponno esser interdetti, che ponno essere scommunicati, & altri molti, perche l'interdetto anco che ricerca colpa d'alcuno, però non di quello che si interdisse.*

168 *Interdetto generale, non pone l'ordinario per colpa di debito.*

169 *Interdetto si pone ipso fatto: de iure in questi casi.*

170 *Interdetto personale assoluto, che atti nieta, come quello di ministrare all'altare, & come è quello d'intrare nella Chiesa.*

RIMAMENTE prosupponiamo, che si come interdire significa uietare, [a] cosi. *Interdictum,* pigliandolo generalmente, significa qual si uoglia prohibitione, però qua si piglia spetialmente per l'ecclesiastica, che altroue [b] più affettuosamente, che Calderino, [c] diffinimmo essere censura ecclesiastica, che uieta i diuini [d] offitij, & sacramenti, [e] & l'ecclesiastica, [f] sepoltura attiuamente, & passiuamente, esclusi alcuni. Habbiamo detto (censura ecclesiastica) per genere di quel che si diffinisce, per il qual differisce dalla cessatione a *diuinis*, [g] che non è censura ecclesiastica, per non essere se non un lasciare gli officij diuini, secondo il Panor. [h] quel di più si pone per mostrare il uietato per l'interdetto, che subito si dechiara, [i] & per mostrare la differenza, che è di quello alla scommunica, & suspensione, quali anchor che conuengano con l'interdetto, in esser censure ecclesiastiche, però sono differenti, in che la scommunica priua del tutto, ò certa communicatione in quanto è communione, & la suspensione impedisce in tutto, ò parte l'essercitio dell'offitio, ò benefitio ecclesiastico, che tiene. Et l'interdetto uieta i sacramenti, officij diuini, & sepoltura, ò sia di suo offitio ministrarli, & dirli, ò intenderli, ò nò. Ancho conuengono in altre dieci cose, & differiscono in altre tante, secondo il Calderino [k] riceuuto per la commune. [l] Di quelle cose in che conuengono le più principali sono le dette, & che tutte si hanno à fare in scritto, & con le cause in quelle espresse, [m] & niuna 164 165

[a] Instit. de interdi. in princ.
[b] In repet. ca. Dilectis. de appel.
[c] De ecclesia. interdi. membr. 1. col. 1.
[d] Ca Responsio de sent. excom.
[e] Ca. fin. de sent. excom. lib. 6
[f] Cap. Quod in te de pœn. & remiss.
[g] De qua in ca irrefragabili. de offi. ordin & ca. Quamuis eo. tit. lib. 6.
[h] Dict. ca. Dilectis num 18.
[i] Infra in 5 præsupposito.
[k] Vbi supra. columna 2.
[l] Domin. & Perus. in d. ca. 1 §. Superior. de sen. excom. lib. 6 Syl. & Tabié. uerbo. interdictum & per complures alios alibi.
[m] Dicto capit 1. de sentent. excommunic. lib. 6.

di quelle le suspende l'appellatione seguente, & contra tutte difende la precedente, [a] & che à tutte ha da precedere monitione [b] quando si pongono per il giudice, & per contumacia, & non quando si pongono de iure, ò per il giudice in pena [c], & che tutte sono nulle, quando si mettono senza canonica monitione contra quelli, che participano con gli scommunicati, per quelli, che gli scommunicarono, [d] & che à tutti impediscono il celebrare i diuini offitij, [e] & che nelle assolutioni di tutte si giura, [f] & che contra quelli, che sono presi per figliuoli speciali del Papa, niuno ordinario gli possano fulminare, [g] & che queste si ha da guardare per li superiori, [h] & ancho per il medesimo, che l'ha posta, fin che la lieua. [i] Le differenze prencipali sono le dette, & che la scommunica non si puo suspendere, & l'altre si. [k] Anchor che Decio dica il medesimo essere della scommunica, [l] il qual seguimo, & che il Vescouo non incorre in suspensione, ne in interdetto posto de iure, se non si nomina in quello, & la scommunica si, [m] & che l'uniuersità non si puo scommunicare, [n] ma suspendere, & interdire si [o] & che lo scommunicato mai si ammette a i diuini officij, & gli altri si, alcune uolte, [p] & che niuno si scommunica per colpa d'altri [q], per la qual molti si interdicono [r], & che l'assolutione della scommunica sempre ricerca alcune parole, & quella della suspensione, & interdetto non, quando si mettono per insino che tal cosa si faccia, che basta, che quella si [s] faccia.

[a] Ca. Is cui. §. fin. eod. titu. lib. 6. & ca. Ad hæc quoniã de appell.
[b] Cap. Reprehensibilis de appel.
[c] Cap. 1. de constit. lib. 6. & cap. Quanquã. de celib. eod. lib.
[d] Cap. Statuimus. & ca. Statutum. de sent. excom lib. 6.
[e] Cap. Pastoralis. §. Verùm. de appella. & d. cap. is cui.
[f] Cap. Venerabili. & cap. tenore. de sent. excom.
[g] Cap. 1. de uerb. signi. lib. 6.
[h] Cap. Cùm ab ecclesiarum. de offic. ordin.
[i] Cald. ubi supra memb. 1. colum. 3.
[k] Supra. d. capit. Ad hæc quoniam.
[l] In d. capit. Ad hæc quoniam.
[m] Ca. Quia periculosum. de sentent. excommun. lib. 6. cum glo.
[n] Cap. Romana. §. In uniuersitatẽ. de sentẽ. excom lib. 6.
[o] cap. Si sententia. eo. ti. & lib.
[p] Cap. fin. de senten, excom. lib. 6.
[q] Capit. Si habes. 24. q. 3.
[r] Cap. Si sentent. 1. eo. tit. lib. 6.
[s] Glos. putata sin gu Clem. 1. de deci. uerb. Donec. quæ tamen habet alias. 4. similes citatas à nobis in ca. 1. not. 6. de iud.

DIVISIONE DELL'INTERDETTO.

866 SECONDO, presupponiamo, che l'interdetto si parte in tre spetie, cioè, solo locale, solo personale, & locale, & personale giunte. Interdetto solo locale è quello, che interdice solo il luoco: & è di due maniere, cioè generale, che interdice alcun luoco uniuersale, come Regno, Prouincia, Vescouado, Città, casale, uilla, ò parrocchia, & speciale, che interdice alcun luoco particolare, come è Chiesa, & lascia di esser tale, perche comprende molti luochi con questo che sia particolare, come è quel ch'interdice molte Chiese, anchor che tutte quelle siano della città, Vescouado, prouincia, regno, & quante sono nel mondo, secondo Cald. [t] riceuuto [u]. il singolare, che dice An-

[t] In lib. de interd. ecclesiast. memb. 2.
[u] Per Domi. Perus. & Communes in ca. Præsent. de sent excom. lib. 6.

ge. [a] è spetie di particolare non necessario. Interdetto solo personale è quello, che interdice solo le persone: & è di due spetie, cioè generale, che interdice alcuna uniuersità di huomini, come di popolo, di regno prouincia, città, casale, uilla, collegio [b], & speciale, solo particolare, che interdice persona singolare, ò una, ò molte certe, ò incerte, come quel, che interdice, chi fece questo, ò quello. Interdetto generale, locale, & personale, congiunti, è quel, che interdice una Città, col suo popolo, ò con tali, & tali persone, essempio cotidiano è nell'interdetto, che chiamano Deambulatorio, per il quale si interdice alcuna persona, & luoco, oue stà, ò starà, in quanto esso stà in quel luoco, ò starà, ò tanto tempo: doppò, del qual in quanto è locale, si hà da giudicare, come di locale, & in quanto è personale, come da personale [c]. Et ancho aggiongiamo, che ogn'uno di questi tre interdetti si possono partire in semplice, & misto, cioè che non sia più, che generale, ò speciale, ò che sia in parte generale, & in parte speciale, del quale in quanto è generale, si ha da giudicare, come di generale, & in quarto è particolare, come di [d] particolare.

[a] Verb. Interdictũ. 1. §. 4.

[b] Cap. Si sententia. de sent. exc. lib. 6.

[c] Arg. l. Quæ de tota. ff. de rei uend.

[d] Arg. l. Quæ de tota ff de rei uen. & cap. Pastoralis. d. §. 3. de offic. de leg.

CHE INCLVDE LO INTERDETTO.

TERZO, prosupponiamo, che l'interdetto generale del luoco, non comprende il popolo, ne quei di esso, ne l'interdetto generale del popolo di un luoco, comprende il luoco. Di modo che quando è interdetto un luoco, quei di quello, che non sono stati causa dell'interdetto, possono ascoltare, & dire in altra parte i diuini officij, & dare, & riceuere i sacramenti, & gli altri di altri popoli non possono fare questo in quel luoco, & quando si interdice solo il popolo, quei del popolo non possono ascoltare in quel luoco, ne fuora di quello, & quei di fuora possono ascoltare in quel luoco, & possono celebrare in quello, con le porte aperte, come se non hauessero interdetto [e], euitando quei del popolo. Oltre l'interdetto de i Chierici di alcuna parte non comprende il luoco, ne il popolo, ne laici, che habitano in quello, ne al contrario l'interdetto del popolo comprende i Chierici [f]. La ragione nuoua del quale diamo in altra parte [g]: ancorche l'interdetto de i Chierici pare 163

comprendere

[e] Cap. Si sentẽt. de sent. exc. lib.6 cum ei annotate

[f] D. ca. Si sentent.

[g] Cap. 1. de probẽ. post Doc. ibi'q; & in ca. Ecclesia. de consti. col. 4.

comprendere i religiosi, & religiose conuersi, & conuerse, nouitij, & nouitie [a], oltre l'interdetto della città comprende i suoi borghi, & edificij uicini alle mura, [b] & quali edificij si diranno tali, si lascia ad arbitrio del giudice [c] come anco l'interdetto della Chiesa, ancorche sia spetiale, si stende alla Capella, & Cimiterio, se à quella stà contiguo, altramente non [d], ne per esser interdetta una Chiesa per questo se é ueduto essere interdetti i Chierici di quella, ne al contrario per essere interdetti i Chierici, è interdetta la [e] Chiesa.

a Domi. in d. cap. Si sentent. in fin. princ. & Cald. ubi supra memb. 1
b Cap. Si ciuitas. de sent. exc lib. 6.
c Glo. ibidem.
d D. cap. Si ciuitas.
e Arg. cap. per exemptionem de priuileg. lib. 6.

CHI, ET CONTRA CHI, ET PERCHE PVO INTERDIRE.

168 VARTO, presupponiamo, che communemente chi può scommunicare, & suspendere, può ancho porre interdetto, & chi può essere scommunicato, & suspeso, può ancho essere interdetto, & più la uniuersità, & il luoco, che non si può scommunicare [f], può esser interdetta [g]. & quantunque altra cosa è il popolo, ò l'uniuersità, & altra i particolari di quello, & di quella [h], però l'interdetto posto contra esso, ò essa, comprende i particolari tutti, colpati, & non colpati [i], perche ben si può uno interdire per la colpa dell'altro [k], ancorche nó si possa scommunicare [l]. E' uero, che sempre ha d'hauere colpa propria ò di altro, per ponersi interdetto, & anco non basta la colpa di non pagare il debito, per ponere interdetto generale, per auttorita ordinaria, ne delegata, senza la spetiale del Papa [m], ancorche se la spetiale, secondo Calde. [n] & Dominico [o] riceuuto, di Chiesa, anchorche non di Parrocchia, come per non auuertire, al nostro giudicio, dice [p] Stefano.

169 SI pone generale, *ipso facto* contra la uniuersità, che fa pagare gabbelle illecite a i Chierici [q], & contra quella, che fa alcuna cosa, per la qual si piglia, ferisce, ò manda in esilio il suo Vescouo [r], & contra quella, per la qual il signore impedisce l'intrata, ò negotij del nuntio Apostolico [s]. Et anco in tutti i casi, che si pone per il giudice, ò de iure interdetto locale generale per delitto del popolo: ne i medesimi si pone anco generale personale contra i suoi popoli, ancorche non, quando si mette per il delitto solo del Signore, se non si esprime [t]. An-

f Cap. Romana. §. in uniuersitatē. de sent. exc. lib. 6. & per dicta supra eod. cap. num. 13.
g D. cap. Si ciuitas & d. ca. Si sentent.
h Arg. cap. Deniq; 7. q. 1. & l. proponebatur ff. de iudi.
i D. cap. Si sententia ubi id affirmant Domi. & Peru.
k D. ca. Si sentent.
l Cap. Si habes 24. q. 3.
m Extrauagā. Prouidè de sent. exco.
n Vbi supra mēb. 1. col. 4.
o In cap. Præsent. de sent. exco. lib. 6.
p De potestat. eccles. cas 10.
q Cap. Quanquam de censi. lib. 6.
r Clemē. 1. de pœn.
s Extrauag. super gētes. de consuetud.
t Cap Si sententia. de sentent. excommunicat. libr. 6.

cho si mette spetiale locale di Chiesa in alcune cose, cioè quando l'uniuersità fa, per donde si piglia ferisce, ò discaccia il suo Vescouo [a], & quando i Chierici, ò il conuento di una Chiesa, non uogliono restituire i corpi ò la utilità di quei, che sepelliscono in quella, per hauerlo indotto à giurare, che si sepelliria in quella [b]. Aggiongiamo, che nell'interdetto personale partico- 170
lare solamente comprende le persone, & atti in quella contenuti, & quei, che si includeno in essi. Di modo che se Pietro è interdetto semplicemente, tutto quello, che l'interdetto uieta, li è uietato, & se è interdetto del ministerio dell'altare tutto l'altro può fare, & se dell'ingresso della Chiesa tutti i diuini officij gli sono uietati dentro di quella, perche si include nella prohibitione dell'ingresso della Chiesa, & niuno fuora di quella, che il può fare in casa, ò in bottega, secondo la glosa [c], & la Commune, ò in oratorio, che non sia fatto con auttorità del Vescouo, come se non stesse in nulla l'interdetto, secondo S. Anto. [d] & auanti di esso il Cardin. [e] che anco dice quel, che la Commu. [f] approua cioè che à chi è interdetto l'ingresso della Chiesa bene può intrare in quella, & anco orare, quando non si dicono i diuini officij, come la glosa singolare [g] dice dello scomunicato, però non può ascoltare i diuini officij, secondo Dominico, & la Commune [h]. Dica come li piace Calderino [i]. Ma al nostro giudicio può passare per quella anco, quando si dicono essi offitij, perche quello non è orare [k]. & questo, perche il uietare dall'ingresso della Chiesa, solamente è a rispetto de i diuini officij, acciò non gli dica, ne [l] ascolti.

[a] Dict. a Clem. 1. de pœn.
[b] Cap. 1. de sepult. lib. 6.
[c] Cap. is cui. de sentent. excom. lib. 6.
[d] 3a. part. tit. 29. capit. 2. §. 2.
[e] Vbi supra memb. 2. col. 15.
[f] .s. Anch. Domin. & Perus. in d. ca. is cui.
[g] Cap. Qui studet. 1. quæst. 1. & Inno. in ca. nuper. de sentent. excommunic. quanuis multi contra, sed malè.
[h] In dic. ca. is cui.
[i] Vbi supra. col. 16
[k] Arg. eorum quæ supra. eod. ca. numer. 34. diximus de excommunicato.
[l] Dict. ca. is cui cũ anno. & ca. Præsenti. 5. q. 2.

CHE COSE SI VIETANO, O' PERMETTONO in tempo dell'Interdetto.

SOMMARIO XXVIII. DEL CAP. XXVII.

171 *Interdetto generale, spetiale, locale, personale & misto, uieta tutti i Diuini officij: Sacramenti, sepoltura ecclesiastica, (eccetto, quello che la legge espressamente eccettua) & per consequente diuersi atti.*

172 *Officij Diuini, meglio diffiniti 174. & sono permessi con tal modificatione, in interdetti generali.*

173 *Interdetto spetiale, è lecito una messa alla settimana.*

174 *In tempo d'interdetto, i Chierici di qual si uoglia Chiesa officia*

no

171

VINTO, presupponiamo, che per tutto l'interdetto generale, & speciale; locale, personale, & misto, si probibiscono tutti i diuini offitij sacramenti, & ecclesiastica sepoltura, eccetto quelli, che espressamente, ò tacitamente si permettono, come si raccoglie da molti testi [a], & dalla diffinitione sopra data [b], dalla qual ne segue primamente, che regolarmente si uietano tutti gli essercitij deputati, & appropriati à qual si uoglia ordine maggiore, ò minore, come dire la epistola solennemente col manipolo. al Suddiacono, dire il Vangelo. al Diacono, offerire le carafelline all'Accolito, dire messa, ò essere eddomeda

[a] .s.ca. Non est, de sponsa. & ca. final. de exces. prela. & cap. Quod in te. de pœ. & ca. Responso. de sent. excom. ca. Quoniam. & ca. fin. eod. tit. li. 6. & notatis in eis.

[b] Supra eo. ca. in 1. præsuppos. nu. 164.

rio, quando si dice Matutino, ò altre hore, al Sacerdote, & lo ordinare al Vescouo, perche tutti gli essercitij sono diuini officij che è nuoua ragione, & ferma, non ponderata bene per gli altri.

Da questo ne segue il secondo, cioè che non hanno ben dif- 172
finito Ang. [a] & alcuni altri, che cosa sono diuini officij in questa materia, dicendo che sono quelli, che sono ordinati nel Messale e nel breuiario, perche ne tutto quello, che in quelli si ordina, è diuino officio, ne tutto il diuino officio stà in quelli, ordinato, poiche molti stanno ordinati solo nel Ponteficale: & molte del messale, & breuiario non sono diuini officij uietati in tempo d'interdetto, qual è la benedittione della mensa, & de i frutti, del bordone per peregrinare, & gli habiti de i nouitij, per questo si possono differire, che son gli ordinati ne i detti tre libri, ò in altri legittimamente, per l'uso de gli ordini, & altri sacramenti, ò per l'hore Canoniche, ò cose sacramentali.

Il secondo, che ne segue è, che si può dire una messa ogni 173
settimana, ancho nella Chiesa particolarmente interdetta, per rinouare il santo sacramento, che si guarda per gli infermi, serrato l'uscio con uoce bassa, senza sonare campana, cacciando fuora quei, che non hanno priuilegio, per ascoltarli, perche questo si eccettua espressamente [b], & anco più di una sola necessita dell'infermi il ricercasse, secondo [c] l'Hostien.

Il quarto, che si possono celebrare tutti i diuini officij nel 174
luoco generalmente interdetto, come auanti di quello con la detta modificatione, cioè con l'uscio serrato, uoce bassa, senza suono di campane, cacciati fuora gli scommunicati, & interdetti [d], & anco gli altri, che non hanno priuilegio di legge commune, ò speciale, secondo la glosa [e]. Habbiamo detto luoco interdetto generalmente, perche nell'interdetto particolarmente non ha luoco, secondo la glosa riceuuta [f], ne meno ne gl'interdetti personali, secondo l'opinione di tutti. Ancorche gli Agostiniani mendicanti habbino priuilegio di dire, & fare in tempo d'interdetto speciale quello, che possono in tempo del generale [g], & per consequente tutti i mendicanti, che communicano ne i loro priuilegij quantunque l'Arch. dica [h], che tali officij diuini si hanno da fare per soli i Chierici, & monaci di quella chiesa, ò monasterio, & non per altri, la quale oppinione si guardaua al nostro tempo in Francia, oue molti pochi interdetti

[a] Verb. Interdictũ 5. §. 4.

[b] Ca. Permittimus de sent. excom.
[c] Ibidem.

[d] Ca. fin. § adijcimus de sent. excom mun. lib. 6.
[e] Dict. §. Adiecim⁹ uerb. Interdictis.
[f] In d. ca. fin. uerb. Ecclesijs.

[g] In supplemento fol. 95. concess. 319.
[h] In d. ca. fin.

detti si pongono, però il contrario, cioè che tutti i Chierici de maggiori, & minori ordini, di doue si uoglia, & di qual si uoglia Chiesa, se non fussero causa dell'interdetto, si possono ammettere per dire, ò ascoltare. Senteno Gio. Andr. Domin. Felino [a], & Federico [b], & l'affermano Ange. [c] & Syluestro [d] & lo guarda tutta Castiglia, oue sono infiniti interdetti, & anco nel Regno di Portogallo, oue sono pochi ancorche più che in Francia, però i Chierici accasati non entrano in questo conto, perche dica, come li piace Margarita *Confeßorum*, non godeno, se non de i priuilegij [e], de quali non è questo, & per consequente quanto à questo son tenuti per laici, come habbiamo risposto in Salamanca, sono molti giorni, & cosi hanno da essere cacciati fuora quei, che non hanno priuilegio che non si hanno ammettere all'offerta, che si fa alla messa, ne se gli ha da dare la pace, ne aprire finestra, ne pertuggio, per oue possin uedere il corpo di nostro [f] Signore; ne il sacerdote può benedire l'acqua senza la detta modificatione, ne benedetta fare *Asperges*. al popolo, come è solito, senza la modificatione predetta, secondo Calderino [g], quantunque crediamo, che il popolo può pigliare l'acqua benedetta all'intrar della Chiesa, & il Chierico dargliela, solo come laico senza peccato: senta come li piace Calderino [h], & la uoce ha da essere tanto bassa, che non si oda di fuora, ò almeno che non si dica con intentione, che si oda, & con la debita cautela perche questo scusarebbe quei, che officiassero, dato che alcuni curiosi sentissero contra la loro intentione, poi che hanno da fare tanto alto, che possano intendersi l'uno l'altro nel Choro, secondo la intentione del Papa [i] & di tutti i dottori, però possono riceuere i mortuorij, & altre offerte fatte per i defonti, ancorche si sepelliscano fuor del sacrato, & essi fussero interdetti, se morirono penitenti, poiche si può, & deue pregare per [k] essi.

75 Il quinto, che dal detto quinto presupposito segue, è quello, che in Salamanca rispondemmo, & defendemmo seguendo la opinione dell'Host. [l] & di Ang. & Syl. [m] cioè che in tempo de interdetto generale non solo uno, ma ancho due, tre, & più possono dire il loro officio nel campo, senza serrare l'uscio, poi non ue ne sono, & in casa, & in camera serrate, & ancho senza serrarle, con questo che non lo sentino altri, che non hanno priuilegio di sentirlo, & anchor che lo sentino un poco di

[a] In eod. ca. fin.
[b] Consi. 70.
[c] Verb. Interdictū 5. §. 2.
[d] Verb. Interdictū 5. q. 1.
[e] Ca. 1. de cler. coniug. lib. 6.
[f] Iuxta clem. 1. cū suis glo. de sent. excommun.
[g] Vbi supra mēbr. 6. col. 14.
[h] Vbi supra. Quia id nullibi prohibetur.
[i] In d. ca. Alma matre.
[k] Cald. in d. membro. 6. col. 10.
[l] Arg. ca. fin. de sepult. & ca. A nobis 1. de sent. excom.
[m] In ca. Quod inte. de pœn & remiss. cum ca. Illud. perlegeremus. contra Villadiego. de irregul. col. 14. & satis contra Cald. d. membr. 6. col. 11.

passata, & à caso, è che ancho dentro della Chiesa può un solo senza stare serrate le porte, dire basso, di maniera, che non lo sentano, & ancho dui, ò tre separati in alcuna cappella, ò tanto basso, ò tanto separato dalle genti, che non li possano intendere, & per più efficace ragione dentro una cappella serrata, ancor che le porte della Chiesa, oue sta quella, stiano aperte. Dicano come li piace, l'Hostiense Gio. And. & il Cardin. [a] perche la intentione de i Capitoli, che permettono i diuini officij, con la detta modificatione nelle Chiese, non è di escludere gli altri luochi, come ponderaua Vigliadiego. [b] Anzi è da dare ad intendere, che per più efficace ragione permettono in quelli, doue communemente non lo intendono gli altri, poi che permettono nelle Chiese, oue si sogliono. Et il principal fine di prohibire i diuini officij per lo interdetto generale, è acciò non gli ascoltino i laici [c] poi che non ostante quello ogni Chierico è obligato à dire il suo. [d] Habbiamo detto, in tempo di interdetto genrale, che nel luoco specialmente interdetto non sarebbe lecito fare niuna di queste, ne con l'uscio aperto, ne serrato [e].

176 SESTO, non si uieta l'Aue Maria della sera, ne la beneditione della tauola, [f] ne quella, che danno i Vescoui per la strada, ne si uieta il leggere, ne dechiarare Salmi, o Vangelij, ò altre cose simili, che ne i diuini officij si dicono, poi che non si uieta il predicare, [g] ne orare priuatamente nella Chiesa ancho à i medesimi, che furono causa, che fusse posto lo interdetto, anchor che fussero quei personalmente interdetti, secondo Monaldo riceuuto per Angelo, [h] ne il donare, ne pigliare acqua benedetta nello intrare della Chiesa, ne il cantare de i laici, ancorche cantino le Letanie, ò altri Salmi, & lodi à Iddio, ò à suoi Sāti ne i giorni delle loro cōfraternità, anchor che lo facciano dentro delle Chiese, [i] ne il scommunicare, ne l'assoluere lo scommunicato senza stola, è solennità sacerdotale, secondo Innoc. [k] riceuuto ne intrar donna in santo per quella dare gratia à Iddio, anco facendoli far la confessione generale senza stola, & apparato sacerdotale [l], ne per consequente la confessione generale, che sogliono fare i laici al sacerdote, [m] ne l'adoratione della Croce del Venerdi santo [n] ne la raccommandatione delle anime de i defonti, [o] ne altre cose simili, perche non sono diuini officij, & che quantunque i laici non si possano sepelire

a In d. cap. Quod in te.

b Vbi supra.

c Arg. d. ca. Quod in te. & d. ca. Alma.

d Glos. recepta ca. 1. de cleri. excom. fa cit glo. officia cap. illud eod. tit. & ca. Presbyterum. 28. d.

e Arg. gl. d. ca. Alma. uerb. Ecclesijs. de senten. excom. libro 6.

f Cald. de ecclesiastic. interdi. mem. 6. col. 16.

g Ca. responso. de sent excom.

h Verb. Interdictū. 6. §. 14.

i Calder. ubi supra membr. 6. col. 10.

k In ca. si. de excess. prela. & Cal. ubi supra.

l Cald. ubi supra. col. 13.

m Idem. ibidem. col. 14.

n Idem ibidem. colum 15.

o Cald. ubi supra.

pellire in sacrato nel tal tempo, ne fuora di quello, con officio diuino, dato, che leuato l'interdetto, si hanno da portare à quello, & sotterrandosi in quello durante l'interdetto, non deue essere disotterato [a], però i Chierici che guardano l'interdetto, possono sotterrarsi in sacrato, senza solennità con silentio, perche se gli permette [b]. Anco, che siano maritati se l'uso prescritto lo dispone; & altramente [c] non.

177 SETTIMO, che non si possono sonare campane, ne campanelle, [d] per le hore canoniche, ancor che se per altri fini, come per l'Aue Maria della sera, ò per mostrare reliquie, ò per notificare l'hora, ò per predicare, ò altra cosa, che non sia officio diuino. [e] Da onde per uentura ha origine il costume di Salamanca, che suonano all'interdetto le hore, che haueuano di finire di sonare à prima, e uespero, ilquale anchor che al nostro giudicio scusi di pena, & ancho di peccato, per hauere potuto con la sua antichità suspendere l'effetto de gl'interdetti, quanto à questo, però non iscusarebbe al principio, ne al presente, oue si cominciasse di nuouo, perche sarebbe manifesta fraude, come ad altro proposito il dice Calderino, [f] ne ancho può il il Vescouo in tempo dell'interdetto publicamente benedire sollennemente col bastone, & *Adiutorium* [g] &c. ne benedire Abbate, ò Abbadessa, ne consecrare calici, altari, ò uergini, ne benedire corporali, & altri ornamenti, per dire messa, ne ueli per le monache: ne egli, ne i parrocchiani possono benedire acqua, come bene lo dechiara Federico, [h] ne le candele nel giorno della purificatione, ne le palme nel giorno della Domenica delle palme, [i] ne la messa secca senza consecratione, [k] perche sono diuini officij. Habbiamo detto, publicamente, perche nel secreto con l'uscio serrato &c. ben possono secondo il medesimo perche non sono (come esso dice) sacramenti, se non diuini officij, per fare alcune cose sacramentali, & per questo ancho si possono fare nelle feste, nelle quali si leua l'interdetto, [l] secondo [m] Federico.

178 OTTAVO, che solo, & tutti quei sacramenti, & cose sacramentali, che la legge ò priuilegio espressamente, ò tacitamente permette, sono permessi nel luoco interdetto, ò sia generale, ò particolare, secondo Calderino. [n] Tal è il sacramento del Battesimo per i figliuoli, [o] & ancho per i grandi [p]. Tal è il Catechismo, & essorcismo, & untione dell'oglio, & Cresima, poi

[a] Iuxta glo. receptam. ca. A nobis. 2. uerb. Forma. de sent. excom.
[b] Dict. ca. Quod in te.
[c] Iuxta d. super eodem ca. nu 174.
[d] Calder. ubi supra membr. 6. col. 16.
[e] Cald. d. memb. 6. col. 16. receptus communiter in ca. fin. de sent. excom. li. 6.
[f] Dict. membr. 6. colum. 16.
[g] Secundum Cald. d. membr. 4. col. 15
[h] In consi. 111. colum. 2. & 3. & Cald. ubi supra col. 14. & 15. & sequen.
[i] Cal. col. 15.
[k] Syl. uerb. Interdictum. q. 3.
[l] De quibus infra eod. ca. num. 182.
[m] In d. consil. 111. & Cald. ubi supra.
[n] Membr. 6. col. 19.
[o] Cap. Non. est de spons.
[p] Ca. Quoniam de sent. excom. lib. 6.

che nel battesimo si commandano fare [a] Tal è il sacramento della Confirmatione, [b] & Consecratione della Cresima, che per quello, & per il battesimo è necessario, [c] & per la medesima ragione la consecratione dell'oglio di quei, che si hanno à battizare. Tal è il sacramento della penitenza, per gli [d] infermi, & ancho per li sani, [e] che non sono scommunicati, ne interdetti, ne hauranno dato causa all'interdetto, per loro colpa, ne consiglio, ne fauore, ne aiuto per il delitto, per il qual fu posto, che questi non hanno da essere ammessi al sacramento della penitenza, se non sodisfacendo auanti (se possono) ò dando sufficiente peggiaria, se non possono sodisfare, ò se ne ancho possono dare peggiaria, giurando di procurare fedelmente, che sodisfaranno per se ò per altri. [f] Tal è ancho quello dell'Eucaristia, ò uiatico [g], e solamente nell'articolo della morte, [h] che qual sia, è detto di sopra, [i] & cosi non si può dare a i sani, quantunque siano Chierici, ò religiosi, secondo [k] Calderino, & Filippo, [l] che è uero, secondo la legge commune, però non secondo i suoi priuilegij giu a basso allegati, dato che per legge commune lo possano pigliare, quando celebrano. Tal è il celebrare una uolta la settimana per rinouare il santo sacramento. [m] Tal è sonare la campanella, quando lo portano a gl'infermi, & ancho il mostrarlo al fine doue si costuma, [n] parte perche pare cosa debita, & condecente, [o] parte perche non è de i detti atti uietati per lo interdetto, la uista del santo sacramento, se non nella messa. Tal è ancho il sacramento del matrimonio, [p] ancho in quei, che fussero interdetti personalmente, & specialmente, secondo Calderino, [q] però non è tal la benedittione delle nozze, secondo l'Host. [r] riceuuto, ne il sacramento dell'estrema untione. [s] ancho a i Chierici, perche quantunque siano priuileggiati, quanto alla sepoltura, però non sono quanto all'estrema untione, secondo Gio. [t] And. Ne anco a i religiosi per legge commune, anchor che se per i loro priuilegij giu a basso allegati. Ne ancho è tale l'ordinare in luoco interdetto, secondo Innoc. [u] ne fuora di quello, se colui, che ordina, ò colui che è ordinato, sono interdetti personalmente. [x]

Nono, che molti possono molte cose in tempo de inter- 179
detto, per priuilegio particolare, come per uno di Papa Giulio Secondo i Minori di Castiglia, & Leone, & per consequente

quei,

[a] Ca. Accepisti de consecra. distin. 4.
[b] Ca. Responso. de sentent. excom.
[c] Dict. ca. Quoniã
[d] Dict. cap. Non 2. est.
[e] Dist. ca. fin.
[f] Dic. ca. fin. §. illis
[g] Dict. ca. Quod in te.
[h] Glos. d. ca. fin. recepta.
[i] Supra cap. 2. nu. 8. & ca. 26. nu. 26.
[k] In d. memb. 6. colum. 22.
[l] In d. ca. fi. §. Adijcimus. & §. sequen.
[m] Ca. Permittimus de sent. excom
[n] Cald. ubi supra membr. 6. col. 19.
[o] Et ita cadit sub ratione d. ca Quoniam.
[p] Glo. d ca. fin.
[q] In d. membr. 6. colum. 21.
[r] In d. ca. Non est receptum per communem ibidem & Cald. d memb. 2. colum 20.
[s] In d. ca. Quod in te.
[t] Dic. ca. Quod in te.
[u] In d. ca. Non est.
[x] Pano ibidem. & melius Cald. eod. memb. 6. col. 22.

quei, che participano di quello, possono riceuere il sacramento in presentia di quei, che hanno priuilegio de intendere i diuini officij nel tempo dell'interdetto, & ancho darli a i medesimi [a] & per altro del medesimo possono sepellire quei del loro ordine, con campane sonate, & ogni altra sollennità, [b] & ancho in tempo di cessatione, [c] & per altro del medesimo Giulio gli Agostiniani [d] quello tutto, che possono fare non ostante l'interdetto generale, possono ancho, non ostante il particolare & per l'altro di Leone Decimo, non possono essere interdette le Chiese de i Minori, ancho per Cardinale, ne Auditore di Ruota, senza che nel luoco oue habitano, si metta interdetto, [e] & per l'altro del medesimo possono assoluere dalle censure, [f] eccetto quello interdetto à quei, che si confessano con essi, anchor che questo per il sopradetto è di legge commune, & per un'altro suo, che d'una medesima [g] maniera siano obligati a gl'interdetti, ne i quali sono alle cessationi, [h] non per essere
180 una medesima cosa, che non sono, come giu a basso si [i] dirà, & per un'altro suo, [k] che possano pigliare professione à i loro Frati, con *Veni creator &c.* & ogni altra solennità, & per un'altro suo benedire la mensa, & dare gratia, & cantare, come sogliono in alcuni tempi, [l] & per un'altro possono fare processione per i Chiostri, cantando letanie, hinni, & altre cose deuote, con questo che non facciano alcun'altro officio ordinato. [m] & per l'altro di Nicola Quinto [n] tutti i priori d'ogni conuento de i Benedettini, possono eleggere sei persone, & in luoco di quelle morte, altre, che possano star à loro officij diuini, & pigliare da essi li sacramenti in tempo d'interdetto generale, ò spetiale, come potriano in altro: con questo che il detto priore ò alcune delle dette sei persone nõ habbiano dato causa dell'interdetto;& tale interdetto non sia posto, ò confirmato per la sede Apostolica il qual numero agomẽtò un Nũtio Apostolico à 15. & [o] per un'altro di Papa Leone Decimo possono i medesimi le uolte, che possono, dare sepoltura à loro monaci, monache, conuerse, & conuersi, creati, & create darla publicamente, & sollennemente, aperte le porte &c. [p] E per un'altro di Papa Anastagio, non può il Vescouo porre interdetto nelle Chiese suggetti a quei dell'ordine di S. Giouan. il qual non s'intende dell'interdetto generale, ma del particolare, come si determinò in Salamanca, & lo dice il detto Collettore del detto [q] compendio.

[a] In Compend. uerbo cõmunicare numer. 8.
[b] Compend. uerb. Interdictum 2. §. 13
[c] Ibidem. §. 15.
[d] Ibidem. nu. 14.
[e] Compend. ubi supra d. nu. 15.
[f] Ibidem nu. 17.
[g] Vt Author. compend dixit ibidem.
[h] Infra eod. ca. numer. 188.
[i] Ibidem. §. 19.
[k] Ibidem nu. 20.
[l] Ibidem nu. 21.
[m] Ibidem nu. 23.
[n] Ibidem nu. 24.
[o] Ibidem nu. 25.
[p] Ibidem. nu. 26.
[q] Vbi supra nu. 27.

Decimo, è da notare, che il priuilegio di udire i diuini officij, nel tempo dell'interdetto, con la sopradetta moderatione, non gioua à colui, che fu causa di quello, ò per la colpa di colui, ò inganno fu posto, ò fatto quel delitto, per il qual fu posto, perche à colui, che non fece questo, se è singolar persona, è utile non solamente per esso, ma ancho per li suoi famigliari, & domestici, che non siano presi in fraude, perche intendono, ò celebrano con esso. [a] però se è collegio non serue, se non à quei di quello, [b] & anchor che in altre materie per familiari domestici s'intendino la moglie, figliuoli, nepoti, schiaui, & creati suggetti à esso, per ragione della potestà paternale, ò signorile, che habitano con esso, secondo la glosa, & la risolutione dell'Aretino, & di Felino, [c] però in questo caso non si piglia tanto largamente, secondo l'Anchar. [d] & cosi al nostro giuditio si hanno da intendere i famigliari domestici, che l'accompagnano, perche questa ampliatione di questo priuilegio si fa, acciò non sia inutile, come potrebbe essere, se non si estendesse, cosi per molti, che senza compagnia non possono honestamente andare alla Chiesa, ò celebrare in quella, secondo la glosa solenne [e]. & cosi il Chierico, che tiene un seruitore laico, può dire messa nella Chiesa, aiutandolo colui, ò l'hauesse preso auanti lo interdetto, ò doppò, & in luoco se infirmasse, ò si partisse, pigliasse altro, anco laico [f]. Aggiongiamo anco, che i priuilegij concessi ad alcuni religiosi, che in tempo d'interdetto possono ammettere a gl'officij diuini i loro confrati, si intendono di quei, che dato che uiuano nel secolo, però son offerti al loro ordine, mutato lo habito secolare, ò hauendo fatto donatione *Inter uiuos* de loro beni al loro ordine retinendo per se lo usufrutto nella loro uita [g], cosi medesimamente quei, che hanno priuilegio, che in tempo di interdetto possono essere ammessi à gli officij diuini, possono essere sepolti in cimiterio, secondo il Calderino [h]. 181

[a] Ca. licet. §. Cum conceditur de priuileg. lib. 6.
[b] Dic cap. Licet.
[c] In cap. in literis de testib.
[d] Dic. ca. Licet.
[e] Quae penul. est d. ca. Licet & commẽdata ad pulchram conclusionem per Dec. in ca. Cum ordinem de rescrip. colum. 2.
[f] Cald. ubi supra. membr. 6 col. 6.
[g] Ca. Vt priuilegia de priuileg.
[h] In 6. membr. col. 24. quem sequitur Angel. uerb. Interdictum. 6. §. 35. Licet Frede. consi 111. in contrarium inclinet. Quod facilè defendi potest. si cõsideretur sepultura pro principali, & officium pro accessorio: sicut & opinio Cald. consideratione contraria, quod fauorabilius est.

Vndecimo, che dal quinto presupposito ne segue è, che anco si possono dire tutti i diuini officij nelle feste della Natiuità, Pasca, Pentecoste, & Assumtione di nostra Donna i giorni soli, & non l'ottaue, anco senza la detta moderatione, aperte le porte, à suono di campane, & in uoce alta, cacciati fuora gli scommunicati, & ammessi gl'interdetti, però in tal maniera, che quei per li quali ò per la cui colpa tal interdetto fu posto, 182

posto, non si accostino all'altare, perche espressamente questo è permesso in iure [a], il che medesimamente si permette doppò per il giorno della festa del corpo di CHRISTO, & di tutta la sua ottaua per Martino Quinto, & Eugenio Quarto [b], & il giorno della Concettione della Vergine, & madre nelle Chiese, nelle quali si dicono gli officij ordinati per il protonotario Leonardo Nogorolo, & tutta la sua ottaua, & la sua messa comincia, *Egredimini*, & non in quelle, doue non si dice quell'officio, come auisiamo in altra parte [c], ancorche nel compendio de i priuilegij [d], si lasciò questa limitatione, & per diuersi priui-
183 legij [e] di diuersi Pontefici possono diuersi religiosi celebrare nel le loro Chiese i giorni di diuerse feste, come quei, & tutti gli altri nelle sopradette, cioè i Minori i giorni di San Francesco, & de gli altri santi del loro ordine, & loro ottaue, come appare per li loro priuilegij, de i quali il Collettore [f] pigliò gran fatica, scusato per doppò de i priuilegij de i Benedettini, ancor che per auanti molto era utile & pietoso essercitio, per dechiarare in che giorno de santi si suspende l'interdetto per li Minori, perche considerato, che i Benedettini della congregatione di Spagna hanno priuilegio di Papa Leone Decimo [g] che di ogni interdetto del qual essi non furono causa, se li suspende ne i giorni, & ottaue di San Benedetto, & di San Gregorio Papa, & de gli altri santi del loro ordine, & nella Settimana Santa, & in quella della Resurrettione, & nella festa della Concettione, Natiuità, & Visitatione di nostra Donna, & nella Natiuità di S. Giouan Battista, & ne i giorni di San Martino, di S. Antonio Abbate, & ne i giorni de i santi dell'Inuocatione delle loro Chiese, & di quelli, i corpi de quali sono sepolti in quelle, & nell'ottaue di tutte le dette feste, e i giorni, ne i quali faranno professione, ò diranno messa nuoua, ò sepelliranno alcuni del loro ordine, come si suspende nelle dette quattro feste, & considerato che tutti gli ordini mendicanti godono de i priuilegij de i
184 Benedettini, & di tutti gli altri ordini mendicanti, & non mendicanti, per le communicationi concesse à essi per Giulio Secondo, Clemente Settimo, Leone Decimo [h]. E'chiaro, che i minori della Congregatione di Spagna, potranno suspendere l'interdetto nel giorno di S. Francesco S. Antonio S. Bonauentura S. Chiara, & di tutti gli altri santi del loro ordine, & nelle loro ottaue, & anco nella settimana santa, & della Resurrettione,

a Dict. cap. Alma mater. §. In festiuitatibus.
b In suis Extrau. quæ legi sole: intra octauas eiusd. festi.
c In repeti. ca. Quñdo de consec. d. 1. ca. 10. num. 86.
d Verb. Conceptio. §. fin. & uerb. interdictum. 2. §. 7.
e Quorum summa ponitur in compendio uerb. Interdictum 2. per totum.
f Verb. Interdictũ. 3. post. §. 15.
g Quod ipse capit. uerb. Interdictum. 2. §. 10.
h Vt in Compendio. uerb. Communicatio, per totum præsertim §. 10. 19. 20. & 21. 25. & 28.

& nelle dette feste di Nostro Signore, & in quella di S. Giò. Batt. & di S. Martino, & di S. Antonio, & ne i giorni dell'inuocatione delle loro Chiese, & de i santi, i corpi de quali stanno in quelle, & quei, ne i quali i loro Frati, ò Monache fanno professione, ò cantaranno messa nuoua, ò si sepeliranno. Et anco i Domenichini potranno far altro tanto ne i detti giorni, & nelle dette due settimane, & feste del loro ordine. & quei di S. Agostino, & i Carmelitani, & altri qual si uogliano, che communicano con i priuilegij de Benedettini.

DVODECIMO, è da notare per la determinatione di mol 185
ti dubij, che si offeriscono i giorni, che si alza l'interdetto tutto, e solo quello, perche si lieua si può fare in quelli, di maniera, che non si leua per più d'intrare uno, ò dire una certa messa, ò certo officio, ò dare certo sacramento, come molte uolte si fa in Salamanca non si può fare più di quello, & per questo è necessario sapere quando, per chi & per quanto tempo si lieua ne i sopradetti giorni, & se diciamo, che da i primi uesperi si lieua, [a] per insino alle compiete inclusiuamente del giorno, ò dell'ottaue ultime [b], & che nelle quattro feste nominate nelle leggi [c], si lieua per tutte le messe, & diuini officij di quella festa, & di qual si uogliano altri publici, & priuati ordinarij; & di pitanza secondo la glosa [d], perche il testo dice generalmente *Missæ celebrentur, & alia diuina officia dicantur, si-* 186
cut prius, & perche cosi si usa, & per consequente possono publicamente in quelli i Vescoui consecrare Abbati, Abbadesse, Calici, & Chiese, altari, uergini, corporali, & altri apparecchi d'altare, ueli, & tutto l'altro, che potrà nel detto tempo secretamente, è detto di sopra [e], & quantunque in altro tempo ne parse, che il giorno del sacramento, & della Concettione. & loro ottaue, non si possono fare, se non l'officio diuino di quelle feste. ponderando quella parola, *Huiusmodi officia*, che sta nell'estrauagante [f], però, perche l'intentione dell'auttore pare, che fu di leuar in quelle feste tutto quanto, come nelle dette quattro, & anco più, poi che egli leuò per le sue ottaue, & perche ne pare, che cosi l'interpreti il costume, diciamo che quello che è lecito nelle quattro, è anco nell'altre due; & anco in tutti gli altri santi de i detti ordini nelle Chiese, nelle quali si suspende.

SESTO, presupponiamo, che niuno è obligato à nostro 187
tempo,

[a] Arg ca. 1. & 2. de ferijs.
[b] Arch. Domin & Perus. in ca. fin. de sent. excom. contra glos. antepenul. eiusdem.
[c] In d. ca. fin. §. in festiuitatib9 de senten. excom. lib. 6.
[d] Verb. Sicut prius recepta per Domi Perus. & communẽ ibidem.
[e] Supra eo. ca. numer. 177.
[f] Martini 5. & Eugenij 4. q. infra octauas recitatur.

tempo, à guardar niuno interdetto, se non sarà denuntiato, ò manifesto, come è detto di sopra della suspensione [a], & della scommunica [b], per una estrauagante. [c] ne quando l'interdetto è nullo publicamente, & la sua nullità è sufficiente publicato eccetto i religiosi, che l'hanno da guardare, se lo guarda la madre Chiesa, com'è detto di sopra [d], & l'interdetto è nullo communemente ne i medesimi casi, che è la scommunica che sopra ho detto [e]. e che il laico non si dice uiolare interdetto alcuno, ancorche uaglia, e sia denuntiato per udire messa, & altri diuini officij, in luoco interdetto, anco di colui, che pecca in dirla, ancorche l'ascolti con alcuno, che è interdetto, secondo [f] il Gaiet. il quale, cauati quattro casi, ne i quali peccarebbe, ancorche non incorrerebbe in irregolarità, cioè quando l'istesso sta interdetto personalmente, ancorche l'interdetto sia generale del suo popolo. Dica esso [g], come li piace, & quando espressamente, ò tacitamente è causa, che cosi si dica, pregando, ò commandando dirla, ò dando causa con la sua presenza, & con ascoltare che si dica [h], & quando dice tali officij diuini, che dicendoli i Chierici lo uiolarebbero [i], come il sente Cald. [k] che puo essere castigato per il giudice ecclesiastico, per essere quel crimine ecclesiastico, & quando per bugie dicendo ch'era Chierico di ordini minori, ò che haueua priuilegij d'intrare à udir gli officij diuini uietati, oue si diceuano con porte serrate & che i monaci, & le monache, che non hanno niuno ordine peccano. M. dicendo gli officij diuini uietati a i Chierici, perche meritano per quello esser posti ne i monasterij più stretti, per fare penitenza [l]. Et benche non incorrano in irregolarità, nondimeno sono ineliggibili attiuamente, & passiuamente, secondo Cald. [m] & per più efficace ragione i Chierici, che uiolano l'interdetto, peccano. M. Dubiti, come li piace il Gaiet. [n] & che sono ueduti uiolarlo per questo effetto tutte le uolte, che fa quel, che gli è prohibito per l'interdetto personale, ò locale, & per effetto d'incorrere in irregolarità le uolte sopradette [o], che anco si trouaranno giù à [p] basso.

188 Settimo, presupponiamo, che cessatione à *diuinis*, è un desistere da i diuini officij, & dall'amministratione de i sacramenti, secondo la opinione di Innoc. [q] & la Commune, & si parte in generale, che è quel che si pone in luogo uniuersale, come città, casale, ò parrocchia, & in particolare, che è quello,

[a] Supra eod. ca. numer. 108
[b] Suprà eo. ca. numer. 35. & 36.
[c] Relatâ supra eod. ca. nu. 35.
[d] Supra eod. cap. num. 146.
[e] Supra. eod cap. num. 4.
[f] Verb. interdicti uiolatio. §. penult.
[g] Ibidem.
[h] Arg. ca. 1. Ad Roma. & ca. 1. de offic. delegat. & glo. singul. Clem. final. de priuileg.
[i] Arg. ex ratione capit. Pastoralis. §. 1. de cler. excommun.
[k] In dicto. 6. membr. col. 10.
[l] Ca. Pastoralis de cleri. excom. ministror.
[m] In d. membr. 6.
[n] Vbi supra.
[o] Supra eod. ca. 25. nu. 81. & 93 & 94.
[p] Infra eod. cap. de irregularitate.
[q] In ca. dilectis de appella & ca. Irrefragabili de offic. ordin.

che si pone in alcun luogo particolare, come Chiesa, ò Chiese.
Da onde ne segue non esser certo quel, che dice l'auttore del com
pendio [a] de i priuilegij, cioè che la cessatione à *diuinis* genera-
le, & interdetto generale sono una medesima cosa, contra la
opinione di Cald. [b], & del Card. [c] lo dichiara [d] Bonifacio,
perche (come ho detto [e] di sopra) la cessatione non è censura, &
l'interdetto si, & perche, secondo l'opinione di Innoc. [f] ap-
prouata [g] per Ant. Pan. Perug. & Preposito, colui che uiola
la cessatione à *diuinis*, anco particolare, non è irregolare, & co
lui che rompe l'interdetto, anchorche sia generale, si, il che
proua ben Bonifacio [h], doppo del Card. & l'Imol. Dato che Gio.
Andr. [i] il qual segue Ang. [k] tenghi il contrario, però mala-
mente, come lo dimostrammo in Salamanca, repetendo [l], &
perche il medesimo Ang. [m] confessa, che la cessatione particola
re non è una cosa medesima con l'interdetto particolare, ne fa il
suo transgressore irregolare [n], & per questo colui, che ha pri-
uilegio d'udire gli officij diuini, in tempo d'interdetto, non po
trà in tempo di cessatione [o]. Ne colui, che ha priuilegio di 189
ascoltarli in tempo di cessatione generale, potrà in quello del
particolare, è uero, che dell'interdetto generale, & cessatione
generale si giudica il medesimo, quanto alla moderatione sopra
detta [p], & quanto al uigore di una Clement. [q] & si domandi.
Perche molte uolte si mette cessatione doppò della scommunica,
& interdetto non obbedito si è più efficace l'interdetto, che la
cessatione. Rispondiamo, che questo non si fa, se non per il
Papa, & che esso non mette cessatione generale doppò l'inter-
detto generale, se non altro interdetto speciale, ò cessatione spe
tiale, che lieua da celebrar gli officij diuini anco à porta serrata,
come è stato toccato di sopra, & alle uolte interdetto, & cessa-
tione spetiale, & all'hora si deuono ben ponderare le parole del
le lettere, & conforme à quelle si ha da giudicare, perche si
ha da dar per irregolare colui, che lo rompe, in quanto è interdet
to, & non colui, che lo rompe in quanto è cessatione per il sopra
detto, & perche gli interdetti, & cessationi poste per il Papa al-
cune uolte sono più strette, & alle uolte più larghe, che le commu
ni, perche tanto legano, o lasciano di legare quanto esso uuole.

[a] Verb. Interdictū 1. §. 17. allegans in hoc duos doctores Salmanticen.
[b] Vbi supra, membro. 6. colum. 3.
[c] In clem. 1. §. in cessationis de sent. excom.
[d] Ibidem nu. 4.
[e] Supra eod. cap. num. 164.
[f] In d. ca. irrefragabili. nu. 4. & in dic ca. Dilectis. num. 3
[g] In d. ca. Dilectis.
[h] In d. Clemen. 1. num. 90.
[i] In ca. Si canonici. de offic. ordin. lib. 6.
[k] Verb. Cessatio.
[l] Dict. ca. Dilectis.
[m] Verb. Cessatio.
[n] Ca. Is qui. de sen tent. excom. lib. 6.
[o] Arg. ca. Priuilegia. 3 dist. & cap. Porro. & ca Sanè. de priuileg.
[p] Dict. cap. final de sent. excommun. libro 6.
[q] .f. Clem 1. de sen tent. excom.

INTER-

INTERROGATIONI.

190 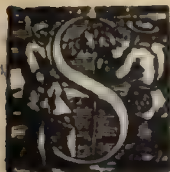E senza hauere potestà ò causa sufficiente, ò senza guardare l'ordine delle leggi, ha posto alcuno interdetto personale locale ò misto. M. per che è tutta ingiustitia notabile, & tutta usurpatione di giuridittione [a] M. Se essendo interdetto personalmente, ha detto, ò ha udito alcun' officio diuino, ò diede, ò pigliò alcun sacramento, ò sepelli alcuno ne i casi, che ne per legge commune, ne per priuilegio particolare gli era concesso, ò se gli ascoltò in luoco interdetto per inganno, ò contra la uolontà di quei che uoleuano cacciarlo fuora. M. senza irregolarità, & con irregolarità, ne i casi sopradetti [b] se era Chierico.

S E fece uiolare alcuno interdetto personale, ò locale, per prieghi, ò minaccie, ò doni [c], ò dando autorità con la sua presenza à colui. M. con scommunica in alcuni casi [d], & con irregolarità [e] in altri.

[a] Thom. 2ª. 2ª. q. 59. art. 4. & q. 60. articulo 6.

[b] Supra ca. 25. nu. 93. & 94. & 95.

[c] Per proximè dicta.

[d] Contentis. In Clemen. Grauis. de senten. excom. ut supra eod. ca. num. 104.

[e] In casu glo. fina. Clem. fin. de priuileg.

DELLA IRREGOLARITA.

SOMMARIO XXVIIII. DEL CAP. XXVII.

191 *Irregolarità che uuole dire, con la sua diffinitione, che è differente dalla scommunica: suspensione, & interdetto.*

192 *Che è inuentione humana della legge canonica.*

192 *Irregolare si assolue del peccato, & resta irregolare.*

193 *Irregolarità si parte in queste cinque spetie: Niuna si cagiona per sola uolontà senza opera: Niuno in dubbio si debbe giudicare per irregolare nel foro esteriore: però se nell'interiore.*

194 *Niuno irregolare, incorre in noua irregolarità per celebrare.*

194 *Chi può assoluere de' peccati, potrà anco dalla irregolarità, al quale non si estende communemente le bolle.*

195 *Bigamia prima spetie di irregolarità, per quattro ragioni introdutta, si parte in uera, interpretatiua: & similitudinaria; la diffinitione d'ogn'una di quelle.*

196 *Non s'incorre se non per maritarsi di fatto, ò de iure &c. ne per maritarsi con buffona &c.*

197 *Ogni Bigamia, è inuentione humana: la può assoluere il Papa, ma non lo suole fare se non &c. sola la similitudinaria il Vescouo.*

198 *Irregolarità della seconda spetie del difetto del corpo ò dell'anima la induce: il difetto (benche sia occulto) d'alcun membro perduto per sua colpa, & anco il difetto d'una parte di quello tagliata per se stesso.*

199 *Però non la fiacchezza ne perdità del membro, incorso senza sua colpa che non impedisse il celebrare con essempij cotidiani: Ne il difetto della uista dell'occhio dritto &c.*

200 *Qual si uoglia difetto, ò fiacchezza del membro, che fa alcuno inhabile per celebrare, anco lo fa irregolare: quando la inhabilità, per un'officio, non lo fa irregolare per l'altro: Solo il Papa dispensa in questa irregolarità.*

200 *Differentia la quale è notabile, chi la determinarà.*

201 *Illegitimamente, che si riduce alla irregolarità corporale: include tutti gl'illegitimi secreti, & publici, &c. nella quale solo il Papa dispensa per ordini sacri & parrocchia, per li minori il Vescouo, & la Religione per &c.*

201 *Irregolare, per illegitimi.* 202 *per difetto d'età.* 203. *Per Epilentia, per indemoniato: lunatico, furioso: Hermafrodito.* 204 *Per essere schiauo, infame, ò non beuer uino.*

205 *Irregolarità come nasce dal difetto dell'anima, quale è il difetto di scientia, di discrettione, & di fede.*

205 *Idiota ignorante, quale è, irregolare, che quasi mai dispensa il Papa direttamente sopra questo.*

205 *Infidelità chi fa irregolare: & quali figliuoli? Chi dispensa i Christiani noui quali irregolari.*

206 *Irregolare, perche si fa uno per difetto della perfetta mansuetudine.*

206 *Occidere & tagliar membro, è ugual cosa quanto alla irregolarità, per abbreuiare, si porrà disformare, in luoco di quei.*

207. 208. *Irregolare per difetto della perfetta mansuetudine è tutti, & solo quello &c. con la dechiaratione di tutte le parole, poste in questa resolutione.*

209 *Irregolare è il giudice, Accusatore, Testimonio, Notaio, Assessore, Auocato, procuratore, &c. se furono cagione ch'alcuno moia, per giustitia* 210. *Ma non se la morte non si segue.*

210 *Irregolarità mentale, non è niuna, benche, per leuare gli scropoli, si fa mentione di quelle in alcune bolle.*

211. 212. *Irregolare, come non è quello, che da arme per andare alla guerra giusta, ne quello che da balestra, lancie, & schioppetto, Ballotte, nella battaglia, se non li da &c. ne quello che, nella medesima battaglia esorta, ò inanima à così.*

213. 214. *Intentione uirtuale d'occidere, nouamente diffinita* 215.

215 *Irregolare, benche, non è il prelato di Spagna ch'esorta la battaglia contra Mori* 216. *Ma è irregolare quello, che porta legne per abbruciar gli Heretici, se non &c. & quello che uende presta, scala, ò corda, saetta per giustitiare il condennato.*

215 *Frati Portughesi, che con le Croci in mano inanimano i loro contra i Pagani, nell'India non sono irregolari.*

217 *È irregolare chi fa salire la scala il condennato &c.*

217 *È irregolare, chi occide, per difendere il suo padre, & la sua patria &c.*

217 *Non è irregolare il Chierico che denontia Tradimento così; ne quello che si troua presente, così: ne l'Auuocato del Reo.*

218 *Irregolare per disformatione illecita è quello, &c.*

219 *Niuno è irregolare, di questa spetie, senza disformatione colpabile: benche egli sia d'altra per quella.*

219 *Sono quattro le cause, efficienti, formali, materiali, & finali.*

219. *Seq. Causa propinqua, & indiretta di disformare di nouo diffinita*

220 *Disformatione mera uolontaria, mera casuale, & mista nouamente diffinita.* 221. *Et la mista diuisa.*

221 *Homicidio, ò mutilatione casuale, quando fa irregolare.*

221 *Non è irregolare chi taglia la testa all'huomo morto, ne quello, che fa sconciare la donna prima che il figliuolo sia Animato: & quando è Animato.*

221 *Ne chi procura di disformare, senza seguire l'effetto; ne chi ferisce, & sparge sangue senza disformare.*

222 *Ne chi ferisce lecitamente benche altri lo feriscano.*

222 *Martire di chi & chi taglia il suo membro per esser casto.*

221. & 224. *Come è irregolare, chi disformando, fa altri irregolare.*

222 Chi per castità si castra.
223 Chi ferisse uno, à chi altro lo finisce: ò per sua colpa: more.
224 Chi debilita membro.
224 Disfendendosi se, & occidendo, quando è irregolare.
225 Morte, ò disformatione, chi si dice non poterla uietare.
224. 225. Quando è irregolare chi si troua nella battaglia.
226. & seq. E' irregolare, il giudice con tutti quelli; che aiutano, à dare, ò esequire, sententia, diformatoria, ingiusta.
227 Ma non chi piglia, accusa ò, &c: giustamente, con protestatione che in tal modo, è necessaria.
228 Ne colui, che fa pigliare per delitto che non merita disformatione &c. Ma se colui che ingiustamente fa questione con altri al quale i suoi amici l'occidono.
228 Chierico: & laico egualmente incorrono in questa irregolarità.
229 S'è irregolare chi tiene leone, ch'occide, chi è cirugico, medico, ò guardiano d'infermi, e gli guarda male.
230. 231. Chi caua la saetta al ferito, uolta l'infermo, perche più presto more, chi è pazzo, ò imbriaco, & occide.
232 Chi essendo ingiuriato fanciullo; non uieta a i suoi amici, che non lo uendica, che impedisce, ad altro che non libera, &c.
232 Chi lascia di medicare: lascia di dar limosina, à chi si muore, ò di difendere, con intentione, che muoia, ò senza quella.
230. 231. Quale imbriaco è irregolare, per diformare.
232 Carità non obliga à pena: anco quando obliga à peccato.
234 Precetto: Ratificatione; & Consiglio sono differenti.
233. 234 E' irregolare chi commanda la diformatione, che si fa molto dopoi, chi ratifica la fatta, chi la consiglia. Benche no, chi sa trattarsi la morte d'alcuno, & non l'auisa: però si, che inanima; ò guarda, i uestimenti di quelli, che combattono male. 235.
236. & seq. Chi fa illecitamente alcuna cosa della quale si seguita diformità con sedeci esempij cotidiani, resoluti.
239 E' tanto mala la irregolarità dell'Homicidio occulto (anco quanto al foro della conscienza) quanto quella che si proua.
239 Dispensare può il Vescouo sopra la irregolarità d'ogni Homicidio: però non lo suole fare, in quella dell'illecito, & uolontario: per gli ordini.
239 Homicidio uolontario diffinito & dichiarato.
240 Come può dispensare il Vescouo con l'homicida.

GGG 241 Come

191 RIMAMENTE presupponiamo, che *Irregolaris*, non è parola molto latina, ne meno *Irregolaritas*, & che generalmente pigliata, uuol dire cosa, che pone alcuna persona fuor di regola [a] & pigliata, più generalmente uuol dire cosa, che pone fuor della regola quelli, che si possono ordinare, & usare gli ordini suoi, secondo lo Spe. [b] & miglior di tutti [c] Innoc. Aggiongiamo, che ancho si piglia più particolarmente, come si piglia quà secondo la opinione, qual è quella de i testi, posso

[a] Quia componitur ab in, pro nó, & regularitas. secũdum omnes.

[b] De dispensa. §. Iuxta.

[c] In ca. Nisi. n. 7. de renuntiat.

no diffinire migliore, & più breuemente, che lo Spec. [a] & tutti gli altri [b], che irregolarità è impedimento ordinato per legge canonica, per impedire rettamente il pigliare de gli ordini ecclesiastici, ò alcun uso di quelli pigliati, in quanto sono ordini, ancho doppo fatta intiera penitenza. Habbiamo detto, impedimento per genere, & ordinato per legge canonica, per significare, che non è inuentione di legge naturale, ne diuina. Et aggiongiamo rettamente drizzato &c. per differenza della scommunica, suspensione, interdetto, & altri impedimenti canonici, che quantunque impediscano l'ordinare, & l'uso de gli ordini, in quanto sono communicationi, ò altri sacramenti, ò ufficij, ò benefitij ecclesiastici, però non in quanto sono ordini, almeno direttamente. Habbiamo detto, ò alcuno uso di quelli pigliati, perche alcune irregolarità impediscono il pigliarli, & non l'uso de i presi, & alcune uno uso, & non l'altro, [c] come hora si dirà. Habbiamo detto, ancho doppo fatta intiera penitenza, per maggior dechiaratione della sua natura, & per significare, che ben si puo assoluere dal peccato, per ilqual si incorse nella irre- 192
golarità, senza assoluersi da quella. [d] Da questa ne segue quello d'Innoc. [e] cioè che ogni irregolarità è introdotta per legge canonica humana, anchor che habbia hauto alcun origine dal testamento uecchio [f] & che per non mirare Sylu. e'l [g] Tabien. c'hanno dato ad intendere, che la irregolarità è suspensione, & alcuna cosa di più, & perche l'irregolarità non è censura ecclesiastica, come la suspensione, [h] anzi è spetie assai diuersa da quella, & che è maggiore in consideratione pare quella dello Spec. [i] secondo la cui dottrina ogni scommunicato, è suspeso, ò interdetto è irregolare.

SECONDO, presupponiamo, che secondo l'intentione de i testi, che contra le diuerse maniere di diuidere de i dottori, 193
si puo diuidere la irregolarità in cinque spetie, che nascono da cinque difetti, cioè di quella del sacramento, del corpo, dell'anima, della mansuetudine perfetta, & delitto, anchor che Alua. Pelag. [k] dissero esser indicibile, & non poter dire i uarij modi ne i quali se incorre. Il che puo essere uerità, pigliandola generalissimamente, però non pigliandola nella terza maniera sopradetta.

TERZO prosupponiamo, che queste regole seruono per tutte le irregolarità. La prima, che niuna di tutte queste irregolarità

[a] De dispensatione. §. Iuxta.
[b] Villadiego de irregul. col. 1. Nicol de irregul. Anto. 3. parte tit. 28. ca. 1. & Alua. de planct. eccles. lib. 1. art. 46. & alij alibi.
[c] Ca. 2. de cler. ægrot.
[d] Card. in Cle. Dudum. §. Ac de inde q. 8. de sepult. quicquid innuat Extrauan. 1. de priuileg.
[e] In ca. Ad audientiam. de homicid.
[f] Secundum mentem gloss. §. 1. de cōsecra. d. 1.
[g] Verb. irregularitas in princ.
[h] Ca. quærenti. de uerb. signific.
[i] In d. § Iuxta nu. 2. & nu. 13. & alijs multis.
[k] De planctu ecclesiæ li. 1 art. 48. arg. ca. nu. 15. q. 1.

golarità si causa per la uolontà sola senza che di fatto interuenghi quel, per il che si pone, & per questo non ui è irregolarità alcuna mentale, come si dirà appresso, [a] La seconda, che come il Panor. [b] riceuuto per li più nuoui, & moderni dice, nel foro esteriore niuno si deue giudicare in dubbio irregolare, quantunque si nell'interiore, [c] il quale quanto à questo non solo quello della penitenza, ma ancho quello del consiglio. [d] La ragione della qual differenza habbiamo detto in altra parte, [e] non essere, che nelle cose dubbiose non habbiamo da pigliare la parte più sicura si non l'altra, & che Innoc. [f] non disse quello, che il Panor. & altri l'impongono, se non altra cosa. Cioè, che niuno può operare senza peccato quello, che la sua conscientia dubita, se quello è peccato, ò non. & nessun giudice debbe condannare, quello, che dubita se debbe essere condannato, ò non:
194 per quello che in quel loco allegammo. La terza, che niuno irregolare, per celebrare in quella irregolarità, incorre in altra nuoua irregolarità, quantunque pecca celebrando auanti che in quella si dispensi secondo l'opinione d'Innoc. [g] anchor che egli non parla, se non di colui, che è irregolare, per difetto de membri corporali, ò di essere bastardo, ne alcun'altro pone quest'ampliatione, anchor che Consalo de Villadiego non dica questo, [h] se non del delinquente notorio, perche la medesima ragione, che ha mosso Innoc. per quei due casi conclude ne gli altri cioè che la Sede Apostolica, quando dispensa a gl'irregolari, che celebrano, non dispensa se non nella irregolarità che incorrono, auanti che celebrano, la qual nè anco occorse à noi altri in altra parte. [i] oue toccammo questo. La quarta, che la potestà di assoluere i peccati, non si stende à quella di dispensare nella irregolarità, [k] ne la podestà, che per le bolle del Papa si dona per assoluere, come l'ha detto il detto Consalo [l]. Che niuno si dice irregolare, se non ne' casi, che la legge esprime, per un testo ch'è per questo solenne [m]: per lo quale congetturiamo, che fu errore d'impressione in un libro d'un solenne dottore [n] in quanto significa in quello, che chi spanderà in Chiesa seme humano, ò sangue in notabile quantità è irregolare: poi che in quello si dichiara, che anco colui, che in quella celebra non è tale.

195 Il quarto, che sopra il primo dei cinque difetti, che è quello del sacramento, ò del segno [o] sacro, diciamo il primo, che

[a] Infra eod. ca. numer. 210.
[b] In ca. Ad audientiam. de homicid.
[c] Aptus textus in cap. Significasti. 2. de homicid.
[d] Villadiego. de irregulari. col. 43.
[e] In ca. Si quis autem de pœnis. d. 7. à num. 35.
[f] In d. ca. Ad audientiam.
[g] In ca. Si celebrat. num. 3. de cleric. excommun.
[h] Vbi supra. col. 36.
[i] In prælect. ca. Si quando. excep. 11. pag. 46. de rescript.
[k] Dominic. & Alexand. per illum tex. in cap. Maior. 50. d.
[l] Vbi supra in fine.
[m] Ca. Is qui. de senten. excom. lib. 6.
[n] .f. Soti. de iustitia & iur lib 5. q. 1. art. 4. col. penul.
[o] Cap. sacrificium de consec. d. 2.

si chiama Bigamo, cioè essere stato accasato con due, [a] che per
quattro ragioni [b] impedisce gli ordini, cioè che colui, che fu ac
casato due uolte, non puo significare l'insolubile unione di GIE-
SV CHRISTO, & la sua Chiesa sua unica, & santa spo-
sa, [c] & che l'eccellenza del sacramento dell'ordine, [d] merita
questo, & che è segno d'incontinentia, [e] & che toglie l'auda
cia, per persuadere [f] castità.

SECONDO, che sono tre bigamie, cioè uera, & inter-
pretatiua, & similitudinaria, secondo la glosa riceuuta, [g] & lo
dichiarò lo Specul [h]. La uera è quella che ha hauuto, ò conosciu-
to due mogli, uere, una doppo morta l'altra [i]. Anchor che tut-
te due, ò l'una hauesse hauuto auanti, che si facesse Christia-
no. [k] L'interpretatiua è quella di colui, del quale si finge ha-
uere hauuto due mogli, come è quella di colui, che si accasa con
uedoua, ò corrotta [l] per altro, [m] ò con uergine, con la quale
usò doppo che fu adultera, [n] anchor che alcuna cosa di queste
gli accadesse per ignorantia. [o] & come è quella di colui che si
accasa legitimamente, & con un'altra illegitimamente & quel-
là di colui, che si accasa con due, & con nissuna legitimamen-
te, per alcuno impedimento, uiuendo tutte due, ò con una dop
po l'altra morta. La similitudinaria è quella di colui che tiene or
dine sacro, ò essendo professo si accasa, [p] & tiene copula, ò che
quella sia uergine, ò non, come sente Ang. [q] col qual con-
corda Sylu. [r] con S. Ant. [s] Terzo che non si incorre senza 196
accasamento, de iure, ò de fatto, per tenere concubine, quan-
tunque fussero molte, & anchor che l'hauesse essendo accasato
con una sola, & uergine [t]. Ne anco per accasarsi con sposata con
altro di presente, se era Vergine. [u] Ne ancho per accasarsi con
molte, se non usasse con più di una di quelle, perche doue non
è matrimonio cattiuo, ò buono, ne doue non è copula, ne do-
ue non è più d'un matrimonio con uergine. Ne doue sono molti,
se non ui è copula con più di una uergine, non è bigamia uera,
ne ancho interpretatiua: anchor che sia similitudinaria in colui,
che è ordinato di ordine sacro, ò professo, che si accasa con una
sola, anchor che sia uergine, & usò con lei, come è detto. Quar
to, che colui, che si accasa con buffona, ò schiaua, ò publica
persona di comedia, non è bigamia, se quella era uergine, an-
chor che non si deue ordinare morta colei. [x] Quinto, che quan 197
tunque molti habbiano tenuto, che non si possa dispensare con
bigami,

[a] Glo. c. Vna 26. d.
[b] Redditas a glos. in summa. 25. dist.
[c] Ca. Debitum. de biga. ubi glo. recepta. uerbo sacramentum id latè declarat.
[d] Dict. ca. Vna.
[e] Ca. proposuisti. 82. d.
[f] Dic. ca. Vna.
[g] In cap. 2. de big. quam sequûtur ibi Anto. & alij & dixit Auream Rota. decis. 447. in nouis.
[h] De dispensatione. §. iuxta. nu. 6.
[i] Dic. ca. debitum.
[k] Ca. de inde. & ca. Acutius 16. d.
[l] Ca. Maritum. 33. d.
[m] Secus enim si per se. glos. recepta. in cap. fin. de biga. & ca. 2. de cler. coniug.
[n] Ca. Si cuius. 34. d.
[o] Glo. recepta. in d. ca. Si cuius. Pan. in ca. Si uir. de adulte. Richard. cũ cõi in 4. dist. 27. & Anto. & alij. in d. ca. 2.
[p] Cap. Quotquot. 27. q. 1. & cap. fin. de biga.
[q] Verb. bigam. §. 9.
[r] Verb. bigamia. in princ.
[s] 3a. Part. tit. 21. cap. 1.
[t] Cap. pennl. de bigamia. & cap. fin. 34. d.
[u] Ca. Debitum. de bigamia.
[x] Cap. Si quis uiduam. 34. d.

bigami, perche si ordina però la uerità è quella, che dicono Innoc. [a] & S. Tho. [b] seguito per l'Arch. [c] & Rota. [d] & la commune, cioè che ogni bigamia può dispensare il Papa, perche ogni irregolarità di quella è introdotta per solo la legge humana, dato che fusse ordinato per S. Paolo, [e] anchor che nella uera non è solito dispensarci il Papa, ne può di potentia ordinaria, anchor che sia assoluto, secondo la Ruota riceuuta. [f] & nella interpetratiua, & similitudinaria può, & sole almeno con giusta causa di potestà ordinaria. Sesto, che niuno altro che il Papa può dispensare sopra la uera, ne in la interpetratiua, per ordini sacri, secondo tutti, ne ancho per i minori, secondo Gio. Andr. Ancar. & Filippo, [g] ancor che S. Tho. [h] & Sylu. [i] dicano il contrario & ancho la [k] Ruota. La qual opinione pare più uera, per usarli, se gli haueua presi [l], però non per pigliarli di nuouo. Settimo, che sopra la similitudinaria può dispensare il Vescouo, se la donna era Vergine [m].

[a] In cap. 2. de bigam. & cap. Ad audientiã. de homic.
[b] In Quodlib. 4.
[c] Cap. 1. de biga, lib. 6.
[d] D. decis. 447.
[e] Cap. Lector. cum glo recept. 34. dist.
[f] In dicta decisi. 447.
[g] In ca. 1. de biga. lib 6. bonus. text. & ibi Domi. ca. Nõ confidat. 50. d.
[h] In 4. d. 27.
[i] Verb. Bigam. q. 6.
[k] In dict. decisio. 147.
[l] Arg. d. ca. Lector.
[m] Ca. 1. Cum glo. qui cleric. uel uouét. ubi id tenet Panor. cũ. Card. Præposit. & communi.

198 QVINTO principale, che sopra l'irregolarità di difetto corporale, diciamo primo che il difetto di qual si uoglia membro principale incorso per colpa, l'induce [n] ancor che il membro sia occulto, & non impedisca la potentia di usare l'ordine, come sono i membri uergognosi, [o] & anchor che non se li taglia esso medesimo, se non altro per sua colpa, per commandarglielo, ò pregarli, ò per fare alcuna cosa illecita, à caso il perdette, [p] ò per castigo di alcuna cosa mal fatta da esso, se lo tagliarono i suoi nemici, come lo determina l'Host. [q] di colui, al quale il marito della donna, con la qual lo trouò, gli tagliò i suoi membri, & per più efficace ragione se gli furono tagliati per giustitia, [r] secondo che ancho l'induce il difetto della parte del membro, che esso medesimo si tagliò con sdegno [s] anchor che non li toglia potentia naturale, di potere ben celebrare, se è notorio, che per sdegno, & impacientia lo fece, altramente no, secondo Ant. e'l Cardi. [t] anchor che di quello dubita Vigliadiego, [u] & si potrà concordare, dicendo, che non è irregolare per difetto di membro, se non per il peccato manifesto,
199 che in tagliarlosi, fece. [x] Terzo, che ne la debolezza del membro ne il suo total difetto, che incorse senza colpa propria, che non lo fa inhabile per celebrare, causa irregolarità. Quale, è quella di colui, che per consiglio di medico, ò cerugico, per

[n] Cap. 1. ca. Si euãgelica. 55. d.
[o] Cap. Si quis absciderit. & cap. sequen. 55. d.
[p] Arg. cap. Presbyterum. & cap. Continebatur. de homic.
[q] In summa de corpore uitiat. §. Et quæ. & in cap. Ex parte. eod. tit. quẽ sequitur Ioã. And. & Communis.
[r] Arg. Cap. fin. de tempor. ordin.
[s] Ca. Qui partem. 55. dist.
[t] In ca. fin. de corpore uitiat.
[u] Vbi supra col. 58.
[x] Cap. fin. de tempo. ord.

salute, ò per infideli, ò altri nemici, senza sua colpa li tagliano. & quella di colui, che nacque senza membri uirili, ò lo castrarono, essendo fanciullo, ò doppò per forza di suo padre, ò di altri. come è ancho l'esser zoppo, che non necessitano à tenere bastone nell'altare, [a] come è la macchia di occhio, che non lieua la uista, ne quella di notabile deformità, [b] come è lo scartello ò uero la gobba, & la souerchia grandezza dell'occhio, ò di tutti dui, che non induce notabile deformità. Quarto, che ne pare bene quel che habbiamo risposto a i giorni passati cioè, che quantunque colui, che li manca un'occhio, è [c] irregolare, però non colui, che li manca la uista dell'occhio destro, che pare à gli altri buono, & uede con l'altro, tanto che compie, per ben celebrare: anchor che la glosa [d] l'istesso giudica di colui, che non ha occhio, & di colui, che non uede con quello, dato che habbia buon parere secondo l'Alessandrino, [e] il qual si può tenere, quando fusse tale l'occhio sinistro, che lo stilo Romano lo chiama occhio del canone, perche è necessario uedere con quello, per poter leggere il canone della messa, senza uolgere indecentemente, & souerchiamente il uolto per il popolo.
Quinto, essere errore del uolgo, dire, che colui, à chi gli taglia 200
no i suoi membri uirili li porti sopra, ò fatte poluere, nella borsa, per celebrare, secondo la glosa, singolare [f] riceuuta. & ancho l'Hostiense [g] dice, che sarebbe meglio, che alcuni non gli portassero, ancho secchi. Questo s'intende, se per quello non fusse irregolare. Sesto, che qual si uoglia total difetto, ò fiacchezza di membro, che sia impotente, per celebrare, almeno senza notabile horrore, ò scandalo fa irregolare, ò incorre con colpa, ò senza quella, [h] che è regola del Panor. [i] & il medesimo si ha da dire del membro souerchio, ò della sua superfluità. [k] & qual difetto, ò deformità sia, ò non sia tale, lo determinarà il Vescouo, secondo Innoc. [l] riceuuto per il Cardin. & Anto. & non il confessore, ne altro prelato di quel, che si ha da ordinare, anchor che sia religioso. [m] Settimo, che il difetto, ò superfluità di membro, ò membro souerchio, che fa uno inhabile, per usare alcuno officio ecclesiastico, almeno senza notabile scandalo, & non per gli altri non lo fa irregolare, se non per quello, perche lo fa inhabile, secondo il Pan. [n] essempio del Chierico, che per essere senza un braccio, non può dire messa, però puo assoluere i penitenti, & fare alcuni altri officij.

il che

[a] Glo. cap. Si quis in infirmitate. 55. dist.
[b] Ca. 2. de corpor. uitiat.
[c] Dict. cap. Si euangelica.
[d] In ca. 2. de uerb. signi. lib. 6.
[e] In cap. Hinc. 49. d. & Vuendelin[9] in 4. d. 15. q. 1. col. 17.
[f] In ca. Eunuchus. 55. d.
[g] In ca. fin. de corpo. uitiat.
[h] Cap. 1. penult. & cap. fin. de corp. uitiat.
[i] In cap. 2. de cler. ægrot. quam dixit singu. Villadi. de irregu. col. 39.
[k] Arg. glo. d. cap. Qui partem.
[l] In cap. 1. de corpor. uitiat. per ca. 2. eiusdem tit.
[m] Sylu. uerb. corpore uitiat[9]. q. 1.
[n] In cap. 2. de cler. ægrot. per illũ text.

il che pare uerità, quando egli hauesse incorso senza sua uolontà, ò colpa, [a] & quando era gia ordinato, & non in colui, che sta per ordinarsi. [b] Ottauo, che in questa irregolarità solo il Papa dispensa, secondo Innoc. [c] riceuuto, [d] anchor che Syl-
201 uest. [e] & alcuni altri tenghino il contrario. Nono, che lo essere bastardo, che si riduce à questo difetto corporale, include ogni sorte di bastardi [f] & tutti gli fa irregolari [g] anchor che il loro fatto sia occulto, è publicamente siano tenuti per legitimi come sono molti, che tengono gli accasati di adulterio tanto che colui, che sa, ò creda di se per il detto di sua madre, che è tale, deue domandare legittimatione secreta, che facilmente se gli darà, secondo Ant. [h] anchor che non sia obligato à credere alla madre adultera, se non li piace, secondo i medesimi [i] Decimo, che questa irregolarità sol il Papa la dispensa per ordine sacro, & dignità, & beneficio con cura, ma per li minori, & beneficij [k] semplici ancho il Vescouo [l] & la professione della religione per tutti ordini, però non perché possa essere prelato, ò
202 prelata [m] ancho con dispensa del Vescouo. [n] Vndecimo, che il difetto dell'età, che ancho si riduce alla corporale, fa irregolare, secondo Villadiego. [o] & che l'età per prima tonsura, & gli altri tre minori, è di sette anni compiti, [p] & per accolito di dodici finiti [q] & per suddiacono per diciotto è per diacono di uenti, è per sacerdote di uenticinque cominciati, [r] & per quella del Vescouo trenta finiti [s], & questo hauea luoco auanti del Concilio Tridentino. perche il detto Concilio l'ha ordinato, che non si ordini suddiacono, auanti li 22. anni & diacono di 23 & sacerdote di 25 cosi regolari, come Chierici secolari, non ostante qual si uoglia priuilegio. & che quantunque colui, che è ordinato auanti la legitima età riceua il carattere, dato che sia figliolino bambino, & si ordinasse sacerdote, secondo l'Arch. [t] però non l'essecutione di quelli, ne i priuilegij, che toccano à quella, quantunque sì quelli, che toccano al carattere, quali son quelli del canone [u] & del foro, ò [x] giudicio, secondo l'intentione della glosa [y]. Duodecimo, che sopra questo difetto solo il Papa dispensa, secondo la glosa. [z] ancor che sia religioso, quantunque i minimi per priuilegio [a] di Papa Giulio Secondo si possano ordinare da messa nell'anno 22. & per consequente quelli che godono de loro priuilegij, che sono tutti gli altri mendicanti, & anco molti altri: & questo hauea luoco

[a] Villad. ubi supra. colum. 39. & probatur p supra dicta.
[b] Arg. cap. fin. de corp. uiti.
[c] In ca. 1. de re iudi lib. 6. & in ca. 2. de corpo uitiat. & Villadiego. col. 49.
[d] A Ioan. Andr. & Anto. in ca. Significauit. de corpo. uit.
[e] Verb. Corpore uitiat[9]. q. fin.
[f] Glos. cap. Nisi cũ pridem de renunci. uerb. Manseres. & in cap. per uenerabilẽ. §. Quodl. autẽ. qui fil. sint leg.
[g] Cap. 1. & fin. de filijs præsbyter.
[h] In d. cap. 1. post Hostiens.
[i] Ibidẽ & secũdũ dict. supra. ca. 16. nu. 45. & sequen.
[k] Cap. 1. & 2. de filijs presby. lib. 6.
[l] D. c. 1. de fil. presb.
[m] Pal. in 4. d 43. q. 3. quodl. probat. d. ca. 1. uer. Nullatenus adiũcta glo. fin. gu. Cle. Vt hi qui. uer. Nullo. modo. de ætat. & qualitate.
[n] De irreg. col. 39.
[o] Ca. fin. de temp. ord. lib. 6.
[p] Glo. summæ. 77. d. recepta. præsertĩ per Im in glo. fin. Cl. fi. de æta & qual.
[q] D. Cle fin.
[r] C. 1. Cũ. in cũctis. in princ. de electio.
[s] In cap. Subdiaconus. 77. d. quem. ibi Domi. cum utroq; Card. sequit. & cui Tho cũ cõi concordat. in 4. d 25
[t] Cap. Si quis suadente. 15. q. 3.
[u] Ca. 2. de for. cõp.
[x] In Cle. Hi qui. de ætat. & quali uerb. Constitutus.
[y] Per. d. Cle. fin.
[z] Card. ibi.
[a] In cõp priu. uerb. dispensat. num. 61.

auanti del Concilio Tridentino, come è detto di sopra. Deci-
moterzo, che la lebra, laquale anco si riduce al difetto corporale,
induce irregolarità, & non solamente impedisce il pigliar gli or
dini, ma anco l'uso di quelli, che sono presi. [a] Il che par il
medesimo di qual si uogli altra infirmità corporale, che causa
scandalo notabile, in usar gli ordini almeno quanto à gli atti,
nei quali si causa [b], & che in questo solo il Papa [c] dispensa.
Decimoquarto, che colui, che ha Epilessia, che alcuni chia-
mano mal caduco, che fa cascare in terra [d], & l'indemonia- 203
to è irregolare, secondo Aluaro [e], che dice esser il morbo ca-
duco in dui modi, che egli dechiara Filosofalmēte, & che in quel
lo solo il Papa dispensa [f], & di tal maniera è irregolare, che
colui, che una'uolta l'ha patito, non si può gia mai ordinare,
ancor che paia del tutto guarito [g]. Ne colui, che è ordinato
può celebrare, se casca molte uolte, ne anco poche, però se
butta spiuma inquello, altramente si [h], pigliando un compa-
gno apparecchiato, per finire la messa cominciata, se il male gli
uenisse [i]: eccetto gli indemoniati, che mai hanno da celebra-
re, secondo che sente S. Anto. [k] il medesimo, che del morbo
caduco si ha da dire del pazzo lunatico, & furioso, secondo il
medesimo [l]. Decimoquinto, che l'Hermofrodito, che ha la
natura di huomo, & di donna, come non è capace del caratte-
re dell'ordine, se è più femina che maschio, cosi quantunque
sia capace di quello, per esser più maschio, che femina, però
non si ha da ordinare [m], secondo S. Anto. [n] riceuuto: per-
che è cosa monstruosa, & solo il Papa dispensa [o]. Decimose- 204
sto, che lo schiauo è irregolare di tal maniera, che non si può
ordinare sēza licētia del suo padrone: & se egli si ordina cō quel
la resta libero: & se non sapendolo, ò contradicendoli esso resta
schiauo come prima, se nō si ordina più de i minori: & se egli s'or
dina Suddiacono, ò Diacono, si può liberare, dando altro schiauo
cosi buono nel suo luoco, ò il prezzo giusto: & se egli si ordina sa
cerdote, resta libero, con dare i suoi peculij, se gli tiene, ò
riscattandosi, se non ha peculij, & gia che non tiene l'uno, ne
l'altro può fare, compirà con seruire al padrone nei seruitij che
sono honesti a i sacerdoti: secondo S. Anto. [p] Decimosettimo,
che l'infame, cosi de fatto, come de iure, è irregolare [q]. col
quale solo il Papa dispensa, secondo Villadiego [r]. se non quan
do il Vescouo dispensando sopra il delitto, al quale la sua potestà
si sten-

[a] Ca. Cū percussio. 7 q. 1. & cap. De rectoribus. & cap. Ex parte 1e cler. ægrot.

[b] Arg. l. illud. ad .l. Aquil. & cap. 2. de translat. prælat.

[c] Arg. not. in cap. At si cler. §. de iud. 1. Villad. ubi supra. col. 48.

[d] Ca in liter. 7. q. 2.

[e] De planct. eccle. lib. 1. cap. 48. F.

[f] Per notata in d. ca. Atsi cler. & Gōs. ubi supra. col. 49.

[g] Arg. ca. si 15. q. 1.

[h] Vt colligitur ex. ca. Cōiter. & duob. seq. 31. d. & ex. ca. illud. cap. Nihil. 7. q. 1. & ca. pen. 7. q. 2.

[i] D. ca. Illud. & d. cap. Nihil.

[k] 3ª. part. titu. 28. cap. 5 & Gons. col. 42. ubi supra.

[l] Ibidem.

[m] Arg. ca. Illiteratos. 36. d. & ca. fin. 49. d.

[n] Vbi sup. ca. 6. §. 5.

[o] Per ea, per quæ in præc.

[p] Vbi supra cap. 6 §. 6. & nolligitur ex. cap. 1. 2. & 3. & ca. Nulli. & cap. Ex antiquis. & cap Frequens. 54. d. & toto tit. de ser. nō ord.

[q] Per text. nobis singu. adiuncta glos. & ibi. Domi. in cap. fin. 51. d. & glo recepta in cap. ipsi. Apostoli. 2. q. 7.

[r] Vbi supra. col. 30.

si stende accessoriamente, leua l'infamia, secondo una glosa singolare [a]. Decimo ottauo, che colui, che non può bere uino, senza buttarlo è irregolare [b], col quale anco il Papa non potrebbe dispensare se non si tiene, che possa dispensare, che colui, che celebra, non si communichi *Sub utraque spetie* [c], del quale non conuiene trattare quà.

303 Sesto, principalmente presupponiamo sopra l'irregolarità del difetto dell'anima. Primo, che l'idiota, che non sa leggere è irregolare [d]. Secondo, che in altra parte [e], largamente trattammo, qual si dice idiota, & senza lettere, per essere incapace del benefici o. Terzo, che si potrebbe dire, che per gli ordini minori quel si dice idiota, che non sa anco leggere, & per i maggiori colui, che non sa alcuna cosa di quella lingua, nella quale sono scritti gli officij diuini, come colui, che non sa niente di latino fra i latini, di Greco fra i Greci, &c. per arte, ò per costume [f]. Ancorche per effetto di meritare, & non peccare in ordinarsi bene, è necessario saper tutto quello, che necessariamente si ricerca, per usare bene l'ordine quale uuole pigliare, ò almeno che ne sia buona speranza che l'imparara [g]. Quarto, che rare uolte, ò mai dispensa il Papa direttamente sopra questo difetto, ancorche se indirettamente, dispensando sopra l'età necessaria per sapere, come ho detto in altra parte [h]. Quinto, che della pazzia, ò difetto di giudicio continuo, ò interpollato, che anco si può chiamare difetto d'anima, & si è toccato di sopra [i]. Sesto, che il difetto della fede fa irregolare di tal maniera, che colui, che non è battezato, non è capace di ordine, ancorche sia conuertito, & sia santo [k], perche il carattere dell'ordine presuppone quello del battesimo, secondo Gio. Andr. & la Commune [l], ne il battezato, se heretico, ò fautore di heresie, ancorche sia emendato [m], ne anco i figliuoli de gli heretici, che morì tale, fino alla seconda generatione per linea mascolina, ò fino alla prima per la feminina [n]. Ne il Moro, Giudeo, Gentile, Neofito, ò nuouamente conuertito, & battezzato [o]. Hauemo detto nuouamente conuertito, & non nuouo Christiano, perche il uolgo chiama nuoui Christiani, anchorche quelli, che son più di 10. 20. 30. & 40. anni conuertiti, ne i quali non ha luoco questo [p], & assai meno co i loro figliuoli, quali anco il mal costume di alcuni chiama nuoui Christiani, in questa irregolarità del difetto dell'anima non dispensa,

[a] Ca. Euphemium. §. 1 2. q. 3 Cui simi lis. in cap. Domino 50. d. ca. Et ea quæ post Dec. dicimus. in ca. Acsi. §. 1. de iudi.

[b] Glos. sing. d. ca. ipsi apostol.

[c] Contra ca. Comperimus. de consec. d. 2. & Illiteratos. 36 dist ca. fin. de tempor. ordi. lib. 6.

[d] .f. in prælect. cap. si quando. exceptio. 11. a pag. 39. in 50. præsertim in 45. in uersi ad horum.

[e] Quod per adducta ubi supra & adnotata in ca. fin. de tempor ordi. li. 6. facilè colligi possit.

[f] In prælect. cap. si quando de rescrip. 57.

[g] Per cap. Cum in cunctis. de electio. cũ annotatis ei & adductis. ubi supra.

[h] In prælect. cap. si quando de rescrip. 57.

[i] In. §. proximo.

[k] Ca. 1 & ca. Venięs de presb. nõ bapti.

[l] In d. ca. 1.

[m] Ca. Si quis oẽm 1. q. 7. & ca. 2. §. Hæretici. de hære l. b. 6.

[n] Dict. §. Hæretici ca. Statuto. 2. eod. titul. & lib.

[o] Ca. 1. & 2. 48 d. & ca. Cõstituit. 17. q. 4.

[p] Arg. ca. Eam te. de rescrips ubi Fel. num. 12.

se non il Papa [a]. Nę ancho esso può buonamente il difetto del giudicio continuo [b], ne in quello del battesimo, per esser cose, che la legge naturale, ò diuina ricerca in colui, che si [c] ordina.

Settimo, principalmente sopra l'irregolarità, che si pone per il difetto della mansuetudine perfetta, diciamo primo, 106
che quella consiste in hauere disformato alcuno huomo in caso lecito, perche ha parso alla Chiesa, che non potrebbe ben rappresentare la mansuetudine di Giesv Christo, che hà sparso il suo proprio sangue, & si lasciò uccidere, colui, che disforma altri, anco in caso lecito [d]: Secondo, che in questa materia ugual cosa è uccidere, ò tagliar membro [e], ò disformarlo, tanto che colui, che è disformato, non può celebrare senza notabil horrore, ò scandalo, & che quella sola parte si dice membro, che tiene officio per se distinto, come mani, piedi, orecchie, per il che il dito non è membro, se non parte di esso, secondo Bart. riceuuto: Della qual opinione non si partiamo nell'altra editione, benche da quella si apparta il Gaietano [f], come nell'allegatione nella immargine ponemmo, ne al presente si partiamo: benche à Soto [g] parse meglior la sua opinione; ma daremo le ragioni, che all'hora non habbiamo dato: La prima è, che delle opinioni più approuate non si dobbiamo partire, senza testo ò ragioni necessarie [h], le quali non appaiono che quelli portano: La seconda che il Gaiet. [i] confessa, che à chi si taglia un dito senza il quale può ben celebrare, non è irregolare, & per conseguente non perde membro, poi che il perdimento di membro publico fa irregulare secondo la mente di tutti. La terza, perche il Iurisconsulto significa, in una [k] parte, che hauer tagliato un dito, è hauer tagliato parte d'un membro: & non il medesimo membro: La quarta, che in [l] altra da intendere che chi tiene diti souerchi, non tiene membri souerchi se non officij souerchi di membri. Il quinto, che è falso quello, che per prouar la sua intentione porta il Gaiet. [m]. cioè che per essere membro non è necessario che tenga officio distinto de gli altri membri, & che basta, che sia compagno, & aiuta à far quell'officio, perche anco la parte del dito aiuta la mano; nell officio; ma non è membro: come il medesimo confessa; dato che il testo [n] che egli per quello allega, più fa per la parte contraria, che per la sua: benche, ne l'uno, ne l'altro proua:

[a] Arg eorum, quę supra proximo .§. dicta sunt, & notatur in .§. 1. ca. Asi de iudi.
[b] Vt sentit Bal. in ca. Cùm adeo num. 10. de rescript.
[c] Iuxta illa quæ adduximus in d. ca. Si quando. pag. 28. & 29
[d] Per dicta Thom. 2a. 2e. q. 40 art. 2.
[e] In l. 2. ff. de publ. iudi.
[f] 2a. 2e. q. 65. art. 1.
[g] Lib. 5. q. 2. art. 1. de iusti. & iure.
[h] Iuxta doctrinam Ioan. Andr. recepti. in ca. 1 de constit. & arg ca. Capellanus. de ferijs.
[i] Vbi supra.
[k] In. l Item O fili. ff. de ædil.
[l] In. l. Non sunt liberi. ff. de stat. homi.
[m] Vbi supra.
[n] Ca. De presbytero. de corpo. uitiat. quod est primum il ius tit

Il sesto, che neianco puo ... altra cosa, che per prouare la sua intentione ... cioè, che i Testiboli dell'huomo senza il membro genitale, fanno membro per sè: perche quantunque confessiamo, che colui, che per sua colpa gli perdè, non si puote ordinare; ma gli neghiamo questa consequentia; colui che li perdette per sua colpa non si puote ordinare; dunque sono membri perduti, perche, ne anco si puote ordinare colui, che per sua colpa perdette una parte d'uno [a] dito. Ma il medesimo confessa quello non essere membro. La settima, che S. Gregorio [b] (seguendo la mente di S. Paolo) [c] chiaramente da ad intendere che per li membri del corpo si hanno da intendere quelle parti, che tengono officij diuersi, & distinti. L'ottauo che nessun Giudice prudente, osaria giudicare, che lo statuto, che pone alcuna gran pena, à chi taglia ad altri un membro includa colui, che taglia un dito; non ostante che [d] Felino, pose sei casi, ne i quali se tiene il dito per membro: ma ponendo il contrario per regola crediamo che non gli è glosa, che tenga espressamente questa conclusione di Barto: Benche, à Soto parse, che la teneua [e] una. Terzo, benche, sia uguale per questo effetto uccidere, & tagliare membro [f] ma non è ugual cosa il debilitarlo, anco tanto che niente si possa fare con quello, secondo due Cardinali, & uno [g] Archiepiscopo: perche, almeno escusa la deformità.

207 QUARTO, che per la dechiaratione, che alcuni hanno desiderato, qui, diciamo, che molti autori tengono contra questo terzo detto, che il medesimo Archiepiscopo [h] il Pan. in altra parte ha detto, che colui, che tanto debilita ad altri un mem-
208 bro, che lo fa inutile, per tagliarli il neruo, ò per altra maniera è tanto irregolare, quanto se gli lo tagliasse: dicendo che la Clementina [i], che di questo parla, pone per diuerse cose mutilare, & troncare: & che per mutilare intese debilitare il quale essere falso (molto ha) lo ho detto in Coymbre per una additione che sopra lo habbiamo fatto: perche ella non pone, se non solamente mutilare: & Bonifacio [k] auditore di Rota, ha tenuto che qualsiuoglia che ferisca alcuno, di maniera che lo faccia irregolare, cioè, che lo inhabilita, tanto che non possa celebrare, ò non senza grande horrore, & scandalo, è irregolare: il qual detto noi reprouammo nella detta additione, perche non gli è legge che lo proua. Et perche come è detto [l], non

[a] Ca. qui partem. 55. dist. ca. 1. de corpo. uitia.
[b] In ca. singula. 89. dist.
[c] Ad Roma. 12. & 1. ad Corin. 12.
[d] In d. ca. Cùm illorum.
[e] .f. glo. Clem. 1. de homicid. quę tamen nihil tale habet, neç ullus nostrorum eã in id citauit.
[f] Clem. 1. de homicid.
[g] Card. Florent. & Card. Alexand. Pan. in ca. n. Qui cler. uel uouent. post. Cald. ibidem.
[h] In ca. cum illorũ de sent. excom. quę (saltem quo ad eũ qui omnino debilitat membrum) sequuntur Angel. Syl uest. & quidam alij.
[i] .f. Clem. 1. de homic.
[k] In d. Clem. 1. de homic. lib. 6.
[l] Supra eo. nu. 230. per cap. Is, qui de sent. excom. lib. 6.

s'incorre in irregolarità, se non ne i casi espressi in iure, & questo non è espresso: & perche i testi, che danno per irregolare colui, che occide, ò taglia membro, significano il contrario, di quello, che solo lo debilita [a]: perche, colui, che genera figliuolo fuora del matrimonio lo fa irregolare [b]. Ma per questo egli non è irregolare: & perche il giudice, che da la sententia infamatoria contra quello, che fura lo irregolare [c]. Ma il detto giudice per questo non è irregolare. Non osta dire che colui, che fa altri irregolari, (se è notorio il suo delitto de fatto, ò de iure) communemente saria irregolare: perche ei non saria per far altri irregolare, se non per commettere delitto notorio & graue, degno di depositione, come abbasso [d] lo diremo. Per il che per abbreuiare comprendendo queste tre cose, sotto un uocabolo, parlaremo di quel che disforma, poi che ancho colui, che uccide, & taglia membro, disforma leuando la forma sustantiale, che è l'anima, con che uiue, ò la forma figurale, che da il membro [e]. Terzo, poniamo una risolutione con molto studio, & fatica cacciata in altra parte [f], cioè che solo colui è irregolare di questa spetie, che doppò che è battizato disforma l'huomo in caso lecito, ò da causa propinqua che si disforma, almeno più presto di quel, che altramente si disformarebbe, fuora di necessità incuitabile di difender la sua persona. Hauemo detto, doppò che è battizzato, perche per la morte giusta di prima non si incorre in irregolarità [g], secondo il Pan. & Preposi. [h] qual seguimmo in quel luoco con molti altri [i], non perche l'infidele sia incapace di ogni irregolarità, che non è della bigamia per il sopradetto [k], ma perche la legge non ha posta
questa, se non al battizato [l] per il che resta risoluto l'argomento, che ha fatto tenere il contrario à Villadiego [m]. Hauemo 108
detto disforma, perche senza seguire alcuna cosa di queste, non si incorre in questa irregolarità, ma si con quella. Hauemo detto, à huomo, per includere colui, che disforma Moro, ò altro infidele, & per escludere colui, che disforma corpo morto, ò auanti che sia uiuificato per quel, che si dirà [n]. Hauemo detto in caso lecito, perche colui che in altro fa questo, non incorre in questa irregolarità, ma in altra di peggiore spetie, cioè di delitto del qual appresso si dirà [o]. Si aggiouse (che non sia di infirmità) perche la disformatione fatta per quella, non fa irregolare, colui che disforma ne colui che è disformato, se per

quello

[a] Arg. ca. Non ne de præsumpt. & .l. Cum prætor.
[b] Ca 1. de fili. Presbyt.
[c] Ca. Tantis Daniel 81.d. & ca. Omnis potens de accusa.
[d] Infra eod ca. numer 248.
[e] Arg. eorum quæ habentur ca. De fabrica. de consec. d. 1. & in ca. In quadam de celeb. miss.
[f] In Comment. ca. Quod in dubijs. de pœnis dicato Pompeio Zambicario Legato sedis Apostol. Reuerendissimo generisq; sui claritate, magnificentia, alijsque multis animi & corporis dotibus lõge preclarissimo.
[g] Per ca. Si quis uiduam. 50.d.
[h] In ca. Gaudemus. de diuor. & Card. in Clem 1. nu. 13 de homicid.
[i] Gloss. in summa 51.d. & in d. cap. Si quis uiduam. & Innoc. in d. ca. Gaudemus. & Villadieg. col. 45 de irregula.
[k] Supra eo. ca. nu. 95 & 105
[l] Dic ca. Si quis uiduam.
[m] De irregu. l. col. 41
[n] Infra eod ca. nu. 218. in fine.
[o] Infra eod. ca. numer. 218.

quello non ſi gli leua la potentia di celebrare honeſtamente. Ha
uemo detto cauſa [a] generalmente, per includere le quattro,
cioè efficiente, materia, forma, & fine, delle quali ſubito di
remo à lungo [b]. Hauemo detto, *Propinquæ*, perche non ba
ſta dare remota [c]. quella ſi dice dar cauſa propinqua che fa ò
dice alcuna coſa, dalla qual ne ſegue la disformatione con inten
tione formale, ò uirtuale, dalla qual quella ne ſegue. Qual
intentione ſia uirtuale per queſto propoſito, appreſſo la diffini-
remo [d], ponendo al preſente l'eſſempio del teſtimonio, che
depone contra alcuno di crimine degno di tal disformatione,
ſenza propoſito, & intentione, che ſi disformi. Hauemo
detto almeno, &c. per ſignificare, che non ſolamente colui,
che disforma, ò è cauſa, che ſi disformi, è irregolare, ma an-
co colui, che è cauſa, che ſi disformi prima di quello che altra
mente ſi disformarebbe. Eſſempio di colui, che dice à quel,
che giuſtamente ſi taglia la teſta, poni il capo nel ceppo, per il
che colui il pone più preſto di quel, che ſenza queſto il porreb-
be, & coſi li tagliano la teſta. Hauemo detto, ſe non per ne-
ceſsità ineuitabile di difender la ſua perſona, perche queſta ſcu
ſa, ſecondo la nuoua legge [e], ancorche auanti di quella, per
209 non eſſere ordinato, il contrario tiene S. Tho. [f] Quarto, che
da queſto ne ſegue eſſere irregolare di queſta ſpetie il giudice,
che giuſtamente procede, & l'accuſatore, ò procuratore Fiſca-
le, & il teſtimonio, & il notaro, ò maſtro d'atti, che ſcriue la
ſentenza, ò la pronuntia, ò ſcriue i teſtimonij, ò gli legge,
quando ſi publica, & colui, che ſcriue, ò detta le lettere, per
le quali ſi commanda disformare per giuſtitia, & colui, che
auuoca, ò procura contra il reo, che pate tal disformatione,
& ancho colui che fece queſto per il reo, che habbia la ſenten-
za in fauore, con condennatione della pena del taglione, per la
quale l'accuſatore pate tal disformatione, che il reo harrebbe
patito, ſe l'accuſatore uinceua, & l'aſſeſſore, & qual ſi uogli
210 altro officiale [g]. Quinto, che niſſuno de i ſopradetti è irrego-
lare, ſe la detta disformatione attualmente non ne ſegue, an-
chorche ſi dia altro caſtigo di ſangue, ſecondo la gloſa [h]. Ma
Panor, Gio. d'Anna, & la Commune tengono quel, che è det
to di ſopra [i], cioè che per ſola uolontà ſenza la opera niſſuno ſi fa
irregolare, & il medeſimo tengono Innoc. l'Hoſt. & la Com-
mune [k], & una gloſa ſingolare nel noſtro libro [l], anchor che

[a] Si quis a medicis cum tribus ſequentibus d. 55.
[b] Infra eod. ca. numer. 219.
[c] Arg. ca. De occidentis. 23. q. 5. & gl. ſingul. ca. De cætero. de homicid.
[d] Infra eo. cap. numer. 213.
[e] In Clem. 1. de homicid.
[f] 2a. 2æ. q. 64. art. 7 ad 3. ſed uerius nobis uidetur, prædictam Clem. nõ continere ius nouum, ſed antiquum declarare, quicquid Gaiet. dicat. in dict. artic. 3.
[g] Ca. Aliquantos 51 d. & ca. Clericis. & cap. ſententiam. Ne cler. uel monach. & glo. ſummæ. 15. d. & Clem. 1. de homic. & ubique per omnes. & Maria. in d. ca. Ad audientiam. col. 5. & ſequent. de homic.
[h] Ca. Si aliquis. de homic.
[i] Supra eod. ca. nu. 193. per ca. final. 15. q. 1.
[k] In ca. Significaſti 2. de homici. Maria. in d. ca. Ad audientiam q. 43.
[l] Ca. Periculoſæ. de pœn. d. 1.

il contrario lo attribuischi il Panorm. [a] & tenghi in alcuni altri
libri, & in questo falso senso la segue assai incautamente Hip-
pol. [b] Ne anco è irregolare colui, che uolse uccidere alcuno,
che altri uccise, se esso non fece nissuna cosa, con che si uc-
cidesse, secondo Innocentio [c], per il che si lieuano mille scru-
poli, che alcune Bolle Apostoliche generano, dando facultà di
assoluere da irregolarità mentale. Perche, come molte uolte
habbiamo risposto, non ui è tal irregolarità, che tenghi necessi
tà di dispensatione. Sesto, che non è irregolare colui che da 221
arme ad altri, acciò lo difenda, quando per se stesso può defen
dersi con quelle, disformando colui, che l'assalta, perche lo sal-
ua la detta Regola. La ultima, ma particola la quale è fon-
data in una Clementina [d]. Settimo, che ne anco incorre in
questa colui, che da, presta, compra, ò prouede di arme il sol
dato per giusta guerra, auanti che quella cominci, ò doppò,
auanti della battaglia, come le donano molti padri, zij, paren-
ti, amici, & signori ecclesiastici, & secolari, secondo si racco-
glie da Anton. Panorm. & la Commune [e], & da S. Anto-
nino [f] & altri allegati di sopra. Ne ancho secondo Innocen-
tio [g] colui che da balestra, ò saette al balestriero, scoppio, & pal
lotte, ò poluere che con quelle doppò uccide alcuno, se non li
da con quella intentione. Ne colui, che da spade, lancie, ò
altre arme, con le quali non si uccidono tanti. Ne colui, che
da animo a i soldati, d'intrare con gran sforzo nella battaglia
giusta della sua parte, & compire con Dio, col suo giuramen-
to, col suo Re, & Capitano. Ne ancho colui, che nel mede-
simo combattere inanima, dicendo combattete, & uincete,
secondo la commune [h]. Però contra tutto questo è un capi- 222
tolo [i] che pare dire che i sacerdoti, che incitano à combatte-
re nelle guerre, sono irregolari, & una glosa, [k] che dice, esse
re irregolare colui, che dona arme per combattere, se con
quelle si uccidono alcuni, e la commune, [l] che conclude,
che colui che incita nella battaglia, à uccider è irregolare, ancor
che la guerra sia giusta da sua parte, che Innocen. approuato com
munemente, [m] significa, che chi da balestre. ò saette à colui
che crede, che ucciderà si uccide, è irregolare, anchor che la
guerra sia giusta, & che lui, & tutti chiaramente sentono, che
quel, che dona arme con intentione, che occida è irregolare,
se occide, che basta per questo l'intentione uirtuale, & che pa-
re

[a] In d.c. Si aliquis.
[b] In .l. Is qui cum telo.col. final.C. ad leg.Cornel.de sicar.
[c] In cap.significasti num.4.& Anto.ibi. nu. 17.
[d] 1.de homic.
[e] In d. ca. Sententiam.
[f] 3a. part. tit. 28. ca. 2.§.final.
[g] In d. ca. Sententiam.
[h] In d.ca. Sententiam.
[i] Ca. Quod in dubijs. de pœnis.
[k] Ca Ita quorundã de Iudæis.
[l] In d.ca. Sententiã.
[m] Ibidem.

re certo, che colui che uuole, che si doni una battaglia, che quelli, della sua parte uincano, pare, che tacitamente uoglia, & uirtualmente che uccidano, poi che quasi sempre accasca, non si può uincere gran battaglia, senza alcuna morte, & colui che uuol alcuna cosa, & uisto uolere quello, che senza esso non si può, ò non si suol hauere, & che in tal caso uguale cosa pare animare à uincere, ò uccidere.

213 Ottavo, che per la risposta di questo, che mai habbiamo udito, ne sufficientemente letto doppò molto studiato in quello, & raccommandandolo alla diuina carità; mi sofferse, una uigilia di San Matteo, questa consideratione, la quale in altra parte [a] ho scritto più ampiamente, cioè che quel, che basta per fare, che l'intentione di uno sia uirtuale di uolere che si uccida alcuno ingiustamente, non basta per fare uirtuale, che uno si uccida giustamente, per effetto de irregolarità, perche chi commanda dare bastonate à uno ingiustamente, con espressa limitatione, che non lo uccida, se colui lo uccide è irregolare, perche ha intentione uirtuale per quello, [b] & il prelato, che mette un gouernatore nella città, che ha giuriditione temporale, acciò faccia giustitia, non appare hauere intentione uirtuale, che uccida, anchor che espressamente non lo uieta di uccidere [c] con essere più certo, che quel gouernatore ha da sententiare alcuno à morte, che quel, che ua alla battaglia, ha da uccidere, & perche chi aiuta, & ancho chi asiste con arme, & ancho senza quelle, à quelli, che ingiustamente combattono, appare hauere tale intentione uirtuale, come subito diremo, secondo Innocen. [d] & chi asiste à quelli, che giustamente combattono, [e] anchor che asistano con arme [f] & che aiutino con quelle, [g] & che feriscano, [h] Per questo posiamo diffinire, che l'intentione uirtuale sufficiente per questo è quella di colui, che fa, ò dice alcuna cosa, senza proposito espresso che nissuno si disforma, uedendo, ò douendo uedere che quel drittamente, & spetialmente s'intamina di sua natura per quello, qual tiene quel che da scoppetto, ò pallotte, balestre, ò saette, perche tiri à ferire, qual non tiene quel, che le dona, per andare alla guerra, ne ancho chi le da per combattere, ò tirare à quella, perche tirare comprende il tirare ad alto, & il tirare per ferire.

214 Nono, che da questo s'inferisce la ragione, perche alle uolte il dare della lancia, ò spada, non fa uno irregolare, & il dare del-

[a] In d Commento ca. Quod in dubijs. de pœn.

[b] Ca. fin. de homic. lib. 6.

[c] Cap. Prælatis. ne clerici, uel monachi. lib. 6.

[d] In ca. penult. de homicid.

[e] Cap. Igitur. cum tribus. sequent. 23. q. 8.

[f] Cap. Continebatur. de cleri. percus.

[g] Ca. 3. eod. tit.

[h] Ca. penult. de homicid.

la balestra, ò scoppetto si. Et alle uolte il dare auanti della battaglia no, & in battaglia si, & altre uolte il dare di tutto il sopradetto, ancho auanti la battaglia l'induce, & altre il dare di quello, ancho in essa non, perche alle uolte si da con intentione espressa ò uirtuale, che si uccida alcuno & alle uolte senza essa. Se inferisce ancho la ragione, perche il Chierico, che aiuta nella guerra giusta, & cõbattendo con le sue proprie mani uccide, è irregolare, se la necessità di difendere la sua persona, non l'iscusa di quella, anchor che la necessità di difendere la patria, ò il prossimo, lo scusa di peccato, [a] & se non uccide, ne disforma per le sue proprie mani, non è irregolare, dato che ferisca molti, & quelli della sua parte col suo aiuto uccidano molti, [b] che la ragione è, che non l'aiuto con la intentione formale, ne uirtuale, che uccidessero quelli, ma che uincessero, & che benche hauessero hauuto intentione formale, ò uirtuale di uccidere, ò di disformare quel, che esso stesso ferì, però non
l'uccise, ne disformò. E uero, che la istessa ragione conclude 215
che se l'aiuto con intentione formale, che uccidessero, ò con la uirtuale sopradetta, sarebbe irregolare, anchorche à nissuno esso ferisce. Se inferisce per consequente la concordia di tutto lo allegato, pro, & contra il settimo detto. Et la maniera di scusare d'irregolarità i prelati, & Chierici di Spagna, che non solamente sogliono fare guerra a i Mori cõ la loro gente però ancho si ritrouano nelle battaglie animandoli, quantunque non parue possibile ad Aluaro pelagio. [c] Ne segue ancho la ragione di saluare da quella i Chierici, & frati Portughesi, che con gran zelo della fede Christiana, & non minore animo sogliono animare i suoi nella India, contra Mori, & Gentili, portando le Croci nelle mani, & alle uolte sogliono essere i primi che certo noi altri li tenemo per molto regolari.

[a] Iuxta gl. singu. & pen. Clem. 1. de homic. & pulchrè tradita per Gaiet. in 2. Sec. q. 40. art. 2. Licèt Fortunius noster nouè sed nõ uerè, nostro iudicio contrarium teneat in. l. vt uim. ff. de iusti. & iur. num. 24.

[b] Per tex. illũ sing. ca. penult. de homicid.

[c] De planctu ecclesiæ art. 48.

Decimo, che è irregolare di questa spetie colui, che per 216
guadagnare indulgentia, porta legne, con le quali si abbruscia l'heretico, se il suo fuoco aiuta à uccidere, altramente non, secondo S. Anto. [d] & la commune. Da onde inferimo, che doue auanti, che gl'abbruciano, gli affogano, non se incorre per portare tali legne, ne ancho oue gli gittano uiui nel fuoco, se le legne si gittano in quello, doppò che essi sono morti. Et che ancho è irregolare della medesima spetie, chi accompagna alla giustitia, come Scriuano, Agozino, Guardia, Capitano, quando

[d] 3a. part. titul. 18. ca. 2. § 5.

quando si conduce alcuno à patire morte, ò disformatione, & chi uende presta, da, ò prouede, di scale, corde, spade, saette balestre, ò altri istromenti, per saettare, impiccare, ò tagliare testa, ò tagliare altro membro, ò disformare alcuno per giustitia, & colui, che piglia, ò mostra il ladro, ò malfattore, acciò il giudice lo pigli. Et ancho chi per suo interesse consegna, ò si lamenta di quello, al giudice, senza protestatione, che non proceda à morte, ne disformatione, [a] perche tutti questi sono causa propinqua, & diretta di disformatione in caso leci-
317 to. [b] Vndecimo, che ancho è irregolare di questa spetie, chi dice al condennato, che ponghi la testa al ceppo, ò che saglia la scala, ò che faccia alcun'altra cosa, per oue se gli accellera la morte, ò la disformatione, & chi fa arrotare la spada, coltello, ò apparecchia le corde, ò istromenti acciò più presto si finisca la giustitia, & il condennato più presto, con minore dolore patisca, secondo l'intentione di S. Anto. [c] & di tutti gli altri. Duodecimo, che è irregolare di questa spetie, chi per defensione giusta della uita del prossimo, anchor che sia suo padre, ò madre, uccida, ò disformi altri, & quantunque lo faccia in guerra giusta, & in tempo, che si credesse, che se esso non combattesse si perderebbe la Città assediata, ò l'esercito, che giustamente guerreggia, & per più efficace ragione chi per giusta defensione del suo honore, & robba ò di quella del prossimo qual giustamente potersi fare è detto di sopra [d] perche solo chi disforma per necessità ineuitabile della sua persona si scusa di quello [e]. Non osta che il dottissimo Fortunio [f], ha tenuto il contrario; il quale altri hanno seguito dicendo che non incorre in scommunicatione, colui, che ferisce il Chierico, per defensione necessaria del prossimo [g]; & che è certo, & anco alle uolte pare precetto defendere il prossimo [h]. Perche nella scommunicatione generale, non s'incorre senza peccato mortale [i]; & nella irregolarità, si, & anco con merito [k]: & non basta essere giusta la desformatione, perche non cagionasse irregolarità, & perche si segue, che colui, che occide per defendere l'honore, ò la robba in caso lecito, non saria irregolare, che saria un mutare mille cose approuate, in Teorica, & pratica, senza testo, ne ragione necessaria [l]: Ma più presto contra Testo, & contra legge, quasi espressa [m]. Hauemo detto, giusta; per che chi per ingiusta defensione, ò in guerra ingiusta

[a] Cap. Prælatis de homic. lib. 6.

[b] Et ita irregulares per prædicta secundum omnes.

[c] Vbi supra.

[d] In c. 15. num. 2. & 3. post multos alios quos, & ibi & latius in ca. olim. 1. de restit. spoliat. citauimus.

[e] Clem. 1. cum glo. & omnibus doctoribus de homic. Caie. 2. Sec. q. 40. art. 2.

[f] .l. Vt uim. ff. de iustit. & iure. col. 9.

[g] Innocen. receptus in ca. Si uerò de sententent. excom.

[h] Ca. Dilecto. de sentent. excom. li. 6. ca. Quantæ. eod. tit. in antiqui.

[i] Vt supra dictum est supra eod. ca. numer. 9.

[k] Per dicta supra eod. ca. 2 nu. 206.

[l] Supra cap. 18. numer. 51.

[m] In d. Clem. de homici. ubi glo. recepta per omnes hoc tenet.

fa questo, non è irregolare di questa spetie, se non d'altra peggiore & di più difficil dispensatione, come appresso si dirà. però nissuna di queste incorrono quelli, che giustamente denuntiano tradimenti, homicidij, & altri delitti apparecchiati a i giudici, acciò l'impedischino, con protestatione, che non lo fanno se non per impedire, che non si facciano, & con requisitione, che non si castighino i malfattori, con pene disformatorie. Anchor che siano Chierici quelli, che questo denuntiano, come ho detto in altra parte, [a] se lo sapeuano fuori di confessione. Perche, dato che il Chierico, che accusa il delinquente inanzi al giudice per ingiuria d'altri, non uieta la irregolarità: benche se protesta, se il giudice disforma l'accusato [b]: però non incorreria se per uietare i mali, che si apparecchiano, li denontiano con la detta protestatione obligandolo à quello la conscientia [c]. Anchor che i laici, che questo fanno, senza la detta protestatione incorrono in quella di questa spetie, dato che non pecchino, & i Chierici quella di altra spetie peggiore, perche peccano. Ne i laici, ne i Chierici, che si trouano presenti [d] alla disformatione, che per giustitia si fa, se non si trouano per dare autorità, ò aiutarla, ne dicono, ne fanno cosa acciò la disformatione si accelleri. Anchorche i Chierici [e] peccano in trouarsi à quella, senza causa rationabile di confortare, ò confessare il condennato. [f] Il quale à nostro giuditio si ha da restringere a i Chierici di ordine sacro, & beneficiati, [g] come anco quel che è detto di sopra, secondo Gio. And. [h] cioè, che lo auuocato del reo è irregolare, se l'accusatore fu disformato per pena di taglione, si ha da limitare quando lo auuocato era di ordine sacro, secondo il Pan. [i] & al nostro giuditio, beneficiato [k]. Terzodecimo, che in questa irregolarità solo il Papa dispensa, se non quando, perche, & come in quella della seguente spetie, può il Vescouo.

L'OTTAVO, principale prosupponiamo sopra la irregola 218
rità del delitto, che la principale è quella, di quello, che si commesse in disformare se stesso, ò altri, & per sua risolutione poniamo primo questa nuoua regola, che è irregolare solo di questa spetie colui, che hauendo discrettione, & essendo battezato, disforma se stesso, ò altro huomo illecitamente, ò è causa propinqua diretta, ò indiretta di quello, ò della sua anticipatione. Habbiamo detto (hauendo discrettione) perche il figliuolo, ne il pazzo,

[a] In repet. ca. Inter uerb. 11. quæst. 3.
[b] Peruſ in ca. 2. de homic. lib. 6.
[c] Arg. eiusdem ca. Per locum a maiore ratione.
[d] Glo. Pan. & communis in ca. sententiam. ne cler. uel monachi.
[e] Secundum eand. glos. receptam.
[f] Secūdum Panor. ibidem.
[g] Arg. eorum quæ ait. Ang. uerb. Clericus. 4. §. 1. & Syl uerbo. Clericus. 2. §. 4. num. 209.
[h] In d. ca. sententiam.
[i] Ibidem. nu. 14. & Villadieg. col 25.
[k] Arg. ca. 1. de postul adiuncto ca De occidendis. 23. q. 5.

il pazzo, che mai l'ha hauuta, ò l'haueua perduta al tempo, che fece questo, non incorre irregolarità. [a] Habbiamo detto (che essendo battezato) perche non basta, che auanti faccia questo. [b] Habbiamo detto (disformare) per includersi in un uocabolo colui, che uccide, taglia membro, ò fa alcuna disformità notabile, con la qual senza scandalo non si puo celebrare [c]. Habbiamo detto (se stesso) perche come niuno è signore de suoi membri, [d] ancho incorre irregolarità, chi illecitamente disforma se stesso, [e] anchor che lo faccia con santa intentione, come colui, che si castra, per esser più casto. [f] Habbiamo detto, altro huomo, perche non basta disformare chi ancho
219 non è huomo, [g] ò manca di essere. Habbiamo detto, illecitamente, perche se per infirmità, ò consigli di cerugico, si fece tagliare, ò tagliò alcun membro suo, ò di altro, non incorre in questa irregolarità, [h] ancor che potrebbe incorrere in quella del difetto corporale, se per quello restasse impotente, ò disforme, per celebrare, senza scandalo, per il sopradetto. [i] Habbiamo detto, causa generalmente, [k] per comprender le quattro, che sono, efficiente, materiale, formale, & finale, secondo Arist. [l] & per consequente includere, chi è causa efficiente della disformatione, la quale, è chi fa, da, priega, ò commanda, ò ratifica, & chi è causa materiale di quella, quale è, chi da arme, ò conduce alcuno, per ponerlo oue stanno i suoi nemici apparecchiati, per disformarlo &c. & chi è causa formale, quale, è chi instituisce, informa, ò consiglia, & chi è, causa finale, quale, è chi promette premio à chi riconosce il disformatore.
220 Habbiamo detto, propinqua, perche non basta essere causa remota, [m] quale è qual si uoglia armiero, che fa, ò guarnisce arme. Aggiongiamo (illecita) perche la irregolarità di questa spetie che è quella che nasce del delitto, mai si cagiona senza peccato (almeno ueniale) come subito lo diremo. Causa propinqua della disformatione, si puo diffinire di nuouo, essere quella, che di suo naturale, ò per l'intentione de l'autore, ò per tutti dui si ordina per disformare: essempio del primo, il ferire senza animo di disformare: & del secondo, di dare lancia con animo di uccidere: del terzo, ferir con animo di non uccidere. Habbiamo detto, diretta, ò indiretta, perche basta per questo esser causa indiretta della disformatione, che anco di nuouo si può diffinire, che è detto, ò fatto illecito, dal che ne segue la

[a] Clemen. 1. de homic.
[b] Ca. Si quis uiduā 50. distinctio. & per dicta supra proximè num. 207.
[c] Supra eodem. §. proximè nu. 206 in fine.
[d] l. Liber homo. ff. ad legem Aquil. ca. Contingit. 1. de sen. tent. excomm.
[e] Ca. Si quis absciderit, & ca. Hi qui dist. 55.
[f] Dic. ca. Hi qui.
[g] Ca. Sicut ex tuarum. de homic. cap. Quod uero & cap. Moyses. 23. q 2.
[h] Ca. Si quis a medicis cap. Si quis in infirmitate. 55. dist.
[i] Supra eodem capi. nu. 200.
[k] Ca. De cætero. de homicid.
[l] Lib. 2. Physicorū & colligimus dudū ex gloss. prima. Decretal. & tradit Marianus in hoc proposito in dic. ca. Ad audientiam. quæst. 42. de homicidio.
[m] Per glossam singularem. ca. De cætero. de homic. receptam per omnes.

disformatione, non indrizzato di se, ne per la intentione dell'autore per quella, quale è il giuoco illecito, da che ne segue à caso disformatione [a]. Habbiamo detto, di sua anticipatione, per includere quelli che dicono, ò fanno alcuna cosa, senza la qual ne seguirebbe la disformatione, però non tanto presto, secondo lo speculatore [b]. Che sono tre spetie di difformatione: una del tutto uoluntaria: l'altra del tutto casuale: & l'altra mista, ò semplice casuale, quella del tutto uoluntaria, è quella che direttamente si uuole in se: benche si faccia per indiretto: la quale è quella, che uno fa: quella che aiuta à fare: quella che commanda, ò consiglia, ò procura per ferro, ueneno, ò per altra uia, come portandolo donde lo feriscono, ò procurando che si faccia alcuna cosa, per la quale si disforma, come fece [c] Dauid col Capitano Vria: commandando al suo generale che lo ponesse ne i lochi pericolosi della guerra, & non lo aiutasse perche i nemici l'occidessero, come l'occisero: la deformatione mera casuale, è quella, che non si uuole in se direttamente, & si seguita di quello che in niuna maniera si ordina per quello, come è la morte, con che, il tuono amazza colui, che si mandò in alcuna parte senza pensamento alcuno della sua morte, che quella non si uuole in se: & si seguita del caminare, che di sua natura, in niun modo s'ordina per quella. La disformatione mista semplice casuale è quella che non si uuole direttamente in se, ma se uuole altra cosa della quale quella si seguita, la quale in alcuna maniera si ordina per quella: come è quella, che fa colui, che comanda al suo seruitore, che dia delle busse ad alcuno senza che lo difforma, & il seruitore li da & lo disforma: La quale con ragione si puo dire mista, perche in parte è uoluntaria, & in parte nò, è uolontaria nella causa, donde quella si seguita, & non è uoluntaria in se mèdesima, come lo dichiara S. Tho. [d] di donde si seguita, che niuna difformità fa irregolare, a quello, che non la pretende in se medesimo ne nella sua causa: Che la detta 221
disformità mista, ò semplice casuale, si parte in casuale, che si seguita di quello di che communemente si suole seguire, come è la sopradetta, che si seguita del dare delle busse, ò ferire illecitamente, & in casuale, che si seguita di quello del quale communemente non si suole seguire: benche alcune uolte, si: questo che pochi, i quali sono i giuochi di giostre con lancie, quello di canne & di Tori, fra' quali due, sono due gran differentie

l'una

[a] Ca. Continebatur & ca. Lator. ca. 11.

[b] De dispensa. §. iuxta nu 12. & 13. Panor in ca Sententiã ne cle. uel monach. Villadieg ubi supra col. 12 Anto. 3. part. tit. 28. ca. 2. § 6.

[c] 2. Reg. 11.

[d] 2ª. 2ª. q. 64. art. 8. ubi multa Gaiet. tametsi neque ipse, nec alius adeo breuiter & clarè resolnat.

l'una è, che la prima non solamente dannifica quanto alla irregolarità, però anco quanto alla colpa & peccato d'homicidio: La seconda, imperò non dannifica quanto al peccato, ne lo aumenta, benche fa danno quanto alla irregolarita; come lo dechiara il Gaieta. [a] & si raccoglie da S. Tho. [b] L'altra è, che la prima si agguaglia con la deformità uolontaria, quanto alla despensatione, & la seconda non: il quale molto importa per l'autorità di dispensare, per quello che abbasso [c] si dirà dell'Homicidio uolontario: La disformità mera casuale, niuno fa irregolare, la mera uolontaria tutti, eccetto quella, che si fa per la defensione necessaria di i colui che la fa [d]: & la semplice casuale, ò mista alcune uolte fa, & altre non: per la qual cognitione, & proua di molti casi particolari, (che abbasso si toccano) communemente si danno queste regole: l'una è affermatiua, cioè che ogni disformità casuale, che si seguita d'opera illecita, ò di lecita illecitamente fatta, fa irregolare [e]: L'altra negatiua, cioè che niuna disformità casuale che si seguita d'opera licita, licitamente fatta, fa irregolare [f]. La prima regola limita il Dottor Soto [g]: che proceda solamente quando l'opera, ò la maniera d'operare, (della qual si seguita la disformità) è illecita, per esser pericolosa, & almeno accidentalmente camino, per la disformità, & non nell'altre, che sono illecite per altri rispetti: La ressolutione della quale per essere assai noua, cotidiana, importante & degna d'alcun luoco più largo che questo, la rimette, à uno de i sopradetti breui comentarij [h]: Hassi anco da limitare la seconda regola che non proceda nella disformità, che si seguita dell'opera lecita illecitamente fatta, che speciale, & direttamente s'indrizza, per la disformità che la fa irregolare. Essempio: del testimonio che depone, in cosa criminale, senza uolontà che il preso sia disformato per suo detto: & di colui che nella battaglia giusta commanda all'archibugiero, che ferisca un tale senza che l'occida, che questi sarebbono irregolari se si segue la disformità per quello, che sopra è [i] detto. Il secondo che da questa nuoua regola si inferisce, è, che colui, che andaua à uccider altri, & trouandolo morto, & per compire con sua ira, li tagliò la testa non è irregolare [k], perche l'huomo morto non è huomo [l], & cosi non disforma huomo. Ne chi dona medicina alla donna, acciò non possa concepire, & al l'huomo, per toglierli la potentia di generare. [m] Ne chi fece

[a] 2ª. 2ª. q 64. art 8
[b] 1. Sec. q. 10. ar. 5 dũ tractat quis euẽtus augeat peccatũ, & q. 73. art. 8. dum tractat quod maius nocumentũ augeat peccatum.
[c] Infra eod. capit. num. 239.
[d] Clem 1. cũ el annotatis per glos. & omnes de homicid.
[e] Cap. Tua. cap Suscepim⁹. de homi. & cap. fin. eod. tit. lib. 6. que de opere illicito loquũtur & cap. Continebatur. & cap. Presbyterum eod. tit. que de opere licito illicito facto agunt.
[f] Cap. Lator. cap. Dilectus. cap. Ex literis. 1. & 2. & cap. Ioannes. de homi & ca. Prelatis. eod. titul lib 6.
[g] Lib 5. q. 1. art. 9. de iusti. & iur
[h] Ad cap. non inferenda. 23. q. 3.
[i] Supra eod. capit. num. 213.
[k] Archi. ca. Si quis. 15. q. 1.
[l] Arg ca. Inquadã. de celebr. miss.
[m] Ca. Si aliquis. de homicid.

abortar la donna, auanti che il figliuolo hauesse anima rationale [a], della qual si anima a i 40. giorni, se è maschio, & a gli ottanta, se è femina, secondo la glosa singolare [b], per il che non si può sapere, se era maschio, ò femina quel che fu mal partorito, & quello che si fece doppò i 40 giorni, si deue riputare irregolare, chi lo causò [c]. Terzo, che non solamente chi uccide, ma ancho chi taglia membro, ò li da colpi, con che lo fa irregolare, facendolo tanto disforme, che non può celebrare senza scandalo, è irregolare, perche disforma [d], & che non è irregolare, che uuol disformare, se non dice, ò fa alcuna cosa, dal che quello ne segue almeno auanti di quello che altramente ne seguirebbe per il sopradetto [e], ne anco chi ferisce, ancorche doni una ò molti ferite, quantunque ci sia grande effusione di sangue, & ancorche tagli alcuna parte di membro se il ferito non more, ne resta priuo di membro, ne di potenza per potere celebrare senza notabile scandalo, & horrore, perche non disforma [f]. Quarto, che un frate, non ha molto, che si tagliò suoi 112 membri, per parergli che cosi si resisterebbe alla carne, & non con essi, è irregolare [g], perche disformò se stesso illecitamente, non fu martire di castita, come alcuno ne disse, se non di impacienza [h], & del demonio, che li fece credere, essere seruitio d'Iddio, quel che era mortale, & grand'offesa sua [i], & dell'ignorantia, & obliuione di quel, che la santa madre Chiesa à ogni hora di prima ne ricorda [k], cioè alla superbia della carne, humil mangiare la deprime, come ho detto in altro [l] luoco. Quinto, che non è irregolare, chi ferisce giustamente, & non mortalmente, & senza animo d'uccidere, dato che altri senza sua colpa lo finiscano [m], ò muore di quello, per mala cura del medico, ò per suo male reggimento, ò per infirmità, che li sopraujene, perche non disforma illecitamente, ne è causa propinqua d'illecita disformatione, perche il suo fatto fu lecito, anchorche da quello ne seguito homicidio, senza sua colpa, però è irregolare, chi ferisce ingiustamente, anchor che la 113 ferita non sia mortale, se quella è causa, che altri l'arriuino, ò trouino, & uccidano, & se per quella casca in infirmità, della qual muore, perche ugual cosa è uccidere, ò dare ferite ingiuste, dal che succeda infirmità, che lo uccida, ancorche succeda per sua colpa, come il prouano singolarmente dui capitoli [n] & per l'istessa ragione è irregolare, se per poco sapere del medico, ò per

[a] Cap. Sicut ex tuarum de homicid.
[b] In princ. d. 5.
[c] Arg. cap significasti. 2. de homicid.
[d] Et consequenter non conuenit ei tota diffinitio prædicta.
[e] Supra eod. ca. numer. 207.
[f] Et cõsequẽter nõ continetur in prædicta regu.
[g] Ca. Si quis absciderit. & cap. seq. 55. dist.
[h] Cap. Hi qui. distin. 55.
[i] Contra. 5. preceptum, de quo supra. cap. 15.
[k] S in hymno primæ ibi, Carnis terat superbiam, potꝰ cibiq; parcitas.
[l] S. in additio. repetitu. cap. Quãdo de conse. d. 1. nu. 10
[m] Ca. Significasti. 2. de homicid.
[n] S. cap. Præsbyterum. & cap. Ad aur dientiã de homicid.

ò per non gouernarsi bene, more. [a] Et anco tale, se la ferita era mortale, ò si dubitaua se era tale, quantunque si donasse senz'animo di uccidere se altri lo finissero. Et anco se la ferita non era mortale, però si diede con animo di uccidere, come tutto questo si proua per la sopradetta regola, & uno testo [b] singolare, che non proua, se ben si pondera, quel, che alcuni pensano, cioè che non è irregolare chi ferisce ingiustamente, però non mortalmente, senz'animo di uccidere, dato che l'uccidano altri, che sopravengono, senza altra colpa di chi ferisce.

224 SESTO, che colui, che non svigliò del tutto un membro ad altri, ma lo debilitò tanto, che lo fece inutile, non è irregolare, secondo il Card. e'l Panor. [c] perche è membro [d], quantunque sia inutile, & è utile, almeno per impedire la bruttezza, se non quando per la debolezza resta il ferito tanto disformato, & brutto, che resta irregolare, per non restarli potentia, per celebrare almeno senza horrore, & scandalo, perche è irregolare, chi ingiustamente fa altri irregolare, come tiene [e] Bonif.

SETTIMO, che chi disforma altri, non potendo uietare altramente la sua morte, non è irregolare, almeno secondo la nuoua legge [f], auanti della qual S. Tho. tenne il [g] contrario, come è detto di sopra [h]. Il medesimo è, se altramente non potea uietare, che li fusse tagliato il membro, secondo il [i] Card. ancor che il cōtrario tenghi Villadieco [k] per l'istessa ragione, al nostro giudicio, di colui che non può uietare altramente qual si uoglia altra disformatione notabile, poi che quanto alla irregolarità si uguala con la morte, secondo il sopradetto [l] Colui si dice, non potere uietar la morte, senza disformare, chi offende, che sta posto in tanto stretto, che non può uietare, fuggendo, gridando, ne in altro modo, senza uccidere, ò disformare, chi l'assalta, secondo le glose [m], perche quantunque uno non sia obligato à fuggire, sotto pena di peccato, per non uccidere chi l'assalta, dato che fuggendo, potesse saluarsi, però se sotto pena d'irregolarità, come bene lo dechiara il Pan. [n] & lo han sentito due glose singolari [o] perche questa senza peccato si incorre, come è detto di sopra [p]. E' uero, che se il fuggire li fusse pericoloso, anco senza pena di irregolarità, potrebbe defendersi, secondo Felino [q], & la Commune, perche all'hora non si può dire, che fuggendo si può saluare.

OTTAVO, che è irregolare di questa spetie, chi ministra

[a] Sylu. uerb. Homicidiū. 3. quæst. 1.

[b] In cap. Significasti. 2. de homic. cū gl. & notat. ibi per Pan. & Felin.

[c] In cap. 1. Qui clerici uel. uou. & Villadi. ubi sup. col. 19.

[d] Cap. Sicut urgeri. 1. q. 1.

[e] In Cle. 1. de homic. col. 6.

[f] Cle. 1 de homic.

[g] 2ª. 2ª. q. 64. art. 7. ad. 3.

[h] Supra. §. proximo. nu. 208.

[i] Ibidem. quæst. 3.

[k] Vbi supra colonna. 31.

[l] Supra eod. ca. numer. 206. in fine & faciunt. quæ annotat Bart. in .l. 1. numer. 7. C. unde ui.

[m] Cle. 1. de homic. & cap. suscepimus. eo. titulo.

[n] In cap. olim. nu. 17. de resti. spoliat.

[o] In d. Clem. 1. uerbo. Nō uales. & in ca. Suscepimus. eo. tit. uerb. in crimeretur

[p] In §. proxim. pecc. torum.

[q] In. d. cap. suscepimus.

arme à colui, che ua alla battaglia ingiusta, se si uccide in quella [a], & per più efficace ragione, se il medesimo combatte. Hauemo detto, ingiusta, perche dica come li piace lo speculo [b], & altri, noi per certo teniamo l'oppinione di Innoc, Pano. & Commune [c], cioè che quantunque chi si troua in battaglia, che dalla sua parte è ingiusta per fauorire, & aiutare sono irregolari, se alcuno more in quella, ò si troua con arme, ò senza, ò uccida, ò non, ò per esser che crescesse il timore à gli inimici, ò non, però quelli, che si trouano dalla parte, che ha giustitia, per ritrargli dalla guerra, porre pace, ò impedire la battaglia, non sono irregolari, ancorche per esso crescesse l'animo di quelli della sua parte, & il timore alla parte contraria.

216 Ne anco quelli, che si trouano dalla parte, che fa giusta guerra, ò si trouano con arme ò senza, se con le sue mani non uccidono, ne feriscono con uolontà di uccidere colui, che doppò quella ferita, ò altra more, come ho detto di sopra [d]. Et anco aggiongiamo, che chi uccide con sua mano, essendo la guerra giusta, non è irregolare di questa spetie, se non del difetto della perfetta mansuetudine, della quale hauemo detto di sopra [e], se sono laici, ne se sono Chierici, se la necessità della sua battaglia è tanta, che scusi da peccato, ancorche non da [f] irregolarità.

Nono, che è irregolare di questa spetie il laico, ò Chierico, che accusa altro in giudicio ingiustamente, de crimine, che merita morte, ò disformatione, se quella si esseguisce, & quel, che manifesta al giudice, ò al nemico, essendo, ò non essendo domandato da quelli, oue sta, ò doue ua, ò come trouarà, chi cerca per uccidere, ò disformare ingiustamente, se quel ne segue, & anco il giudice, che da sentenza, sapendo che era ingiusta, & tutti gli altri, che aiutano à darla, ò essequirla potendosi scusare di quello. Habbiamo detto, ingiustamente, perche, 217 quantunque il laico, che giustamente accusa, sententia & esseguisce con tutti quelli, che per quello aiutano, sono irregolari di altra spetie di irregolarità [g], però non è di questa spetie, che è peggiore che quella, & di più difficil dispensatione. Ancorche se il Chierico di ordine sacro fa il sopradetto, & ancorche non faccia più di accusare giustamente, senza la protestatione sopradetta, perche fa atto illecito [h], & onde ne segue morte.

Decimo, che non è irregolare di questa spetie, ne di altra, chi, per ricuperare il suo, ritiene il ladro, che si il porta, ò finche

[a] Glo. cap. Ita quorundam. de iudæis. recepta per capit. Quod in dubijs. de pœn.
[b] Tit. de dispen. §. Iuxta. uers. 56.
[c] In ca. fi. de hom.
[d] Supra eo. cap. numer 213. & 222. post cōem. in cap. pen. de hom. & in cap. Sententiā. ne cler. uel mona. & Anto. in 3a. part. tit. 28. cap. 2. §. 6.
[e] Supra. eo. ca. numer. 206
[f] Vt contingere potest, iuxta not. per Gaiet. 2a. 2e. q. 4. art. 2 & tacta supra. eod. cap. num. 214. & 217.
[g] Vt dic. est supra eo. cap. nu. 209.
[h] Iuxta regulā Th. 2a. 2e. q 64. art. 7.

finche uenghi il giudice, ò gli lo consegni, ne colui, che l'accusa di quello in giudicio. Dato che l'impiccano, con questo che espressamente protesti, che non uuole, che il giudice li metta pena di sangue [a] altramente si anco nel foro della conscienza, quantunque nell'anima li dispiaccia di quello [b], & anco quanto al foro interiore, dato che protesti di parole, ò in scritto desiderando con l'animo il contrario [c], come più di una uolta habbiamo consigliato à quel, che questo gli è accascato, che cercasse dispensatione, Benche Felino [d] significa il contrario, allegando per quello Giouan And. [e] Ma egli non dice così nel nostro libro ne anco disse., in quello di Domini. & Peru. [f] che egli allega, per questa nostra parte, perche quello si rimette all'Host. nella sua Summa [g], donde più largamente che tutti tiene quello, che noi diciamo, & si dicesse che per sola uolontà, ò intentione senza opere esteriori non s'incorre in irregolarità (come sopra s'è detto [h]) ui si risponderà, che in questo caso con la uolontà concorre l'accusatione, ò querela esteriore, che quanto al giudice si fa: & la difformità, che per quella si seguita, & non gli è tal protestatione, come la legge ricerca, per saluarlo della irregolarita, che da tali opere si seguirà: poiche è chiaro, che la legge non commanda che si faccia protestatione, bugiarda & con inganno, come è quella di colui, che uuole il contrario di quello, che protesta di non uolere, che in niun caso si permette mentire, ancorche questa irregolarità non è della spetie, che quà trattiamo, se non di quella, che nasce dal difetto della perfetta mansuetudine, se non nel Chierico che pecca, in ritenere così, consegnare, ò accusare senza la detta protestatione, come poco è, si è detto [i]. Ne anco sarebbe irregolare di alcuna
218 spetie, che facesse pigliare altro per delitto che non merita pena di morte, ne di disformatione, dato che il giudice doppo per l'altre cose, nelle quali lo trouò conuinto, lo faccia morire ò tagliar li membri, ò disformarlo, se quando lo fece pigliare, non credeua, ne doueua credere, che tale ne haueua à seguire, perche non lo comprende questa regola [k], ne quella dell'articolo procedente [l]. Vndecimo, che è irregolare di questa spetie, chi fa questione illecitamente, ò combatte con altri se suoi nemici uengono, & lo disformano, anchorche lo facciano senza consentimento alcuno suo, secondo Gio. Andr. [m] ancorche sia laico, perche quanto alla irregolarità non è differentia fra il laico, &

[a] Cap. Prælatis. de homicid. lib. 6.
[b] Vt colligitur ex glo. & archi. in d. cap. Prælatis. & affirmat Calde. probatus. ibi: à Perus. col. 2.
[c] Secundum Ioan. And. Domi. & Per. in d. cap. prelat.
[d] In ca. postulasti. de homine.
[e] In cap. 1. de homic. lib. 6.
[f] In d. cap. 2.
[g] De homi. §. Qua pæna. uersi. Verùm.
[h] Supra eo. ca. nu. 193. per ca. si. 15. q. 1.
[i] Cap Primum. 22. quæst. 2. cap. Super eo. de usur.
[k] Supra eo. cap. § proxi. num. 217.
[l] Posita supra eod. §. proxi. nu. 217.
[m] In ca. Petrus. de homic. receptũ. ibi à Pan. Felin. & Cõi.

il Chierico, se non ne i casi, ne i quali la qualità del Chierico fa illecito quel, che al laico è lecito, secondo la mente commune, che esplica Syl. [a] & perche questo si proua per la detta regola, & lo sente Mariano [b]. Ancorche il contrario senta [c] Felin. però la glosa singo. [d] in che esso si fonda, si ha da intendere, quanto ad altre pene, ò quando la questione fusse lecita dalla sua parte, che all'hora non u'incorre anco il Chierico, se espressamente, ò tacitamente non li chiamò, ne li pregò per quello [e], & quel, che fa questione illecitamente, resta tanto irregolare, si disformaranno alcuni de gli amici del suo auuersario, come i suoi, come appuntò Villadieco [f]. Ancorche [g] il Panor. & alcuni altri, dicano il contrario, perche, poiche esso faceua cosa illecita, in fare questione illecitamente, & la questione fu causa della morte, è irregolare per la sopradetta regola. Duodecimo, che è irregolare di questa spetie, chi tiene in casa sua alcuna bestia feroce, come leone, elefante, ò orso, ò è guardiano di quelli, se colpabilmente lo teneua sciolto, ò per sua colpa si sciolse, & uccise alcuno, ò disformò, ma non, se non haueua colpa in tenerlo, ò in commandare che si tenesse sciolto, ne in sciogliersi [h]. Decimoterzo, che è irregolare di questa spetie il cerugico, per la cui malitia, ignorantia, ò negligenza, ò prosontione, di non seguire le regole dell'arte sua, restò il ferito disformato, ancorche non altramente, secondo l'intentione dello Specolo [i] riceuuto. Et il medesimo si ha da dire del medico [k], & de chi guarda lo infermo, che per malitia, ò per sua lata ò gran colpa ò contra il consiglio del medico li da, ò fa alcuna cosa, per la quale lo infermo more, almeno auanti che altramente hauesse à morire, ma non, se gli da, ò fa con buona intentione, & buona fede, dato che in alcuna cosa errasse, & deue facilmente deporre lo scrupulo à consegli de dotti, & se lo fece per colpa notabile, però non si sa se morì di quello, si ha da ricorrere al giudicio de medici, ò cerugici dotti & esperti, & se ancho quelli dubitano, si deue tenere per irregolare, & se non, no, secondo la intentione dello Specolo per tutti riceuuto. [l] Decimoquarto, che è irregolare di questa spetie [m] colui che non essendo medico, ne cerugico, caccia al ferito la saetta, ò arme messe nel corpo accioche muoia più presto, se per quelle muore auanti, che altramente morirebbe. Et ancho chi uoltò l'infermo all'altra parte, accioche più presto morisse, & colui, che commandò,

229 (margin, at "Duodecimo")

230 (margin, at "Decimoquarto")

[a] Verb. Homicidiũ. 3. q. 1.
[b] In repe. cap. Ad audientiam. col. 28. de homicid.
[c] In d. cap. Petrus.
[d] In cap. fin. 23. quæst. 8.
[e] D. cap. Petrus.
[f] Vbi supra col. 25.
[g] In d. cap. Petrus. colum. 2.
[h] Inno. Cardin. & communis in d. ca. Ad audiẽtiã. & per prædictam regulã.
[i] Vbi supra nu. 11.
[k] Per ca. Tua. & ea quæ ibi annotauit Innoc. receptus ab omnibus de homic.
[l] Vbi supra. nu. 13. & probatur per dicenda infra.
[m] Speculator. ubi supra receptus.

commandò, pregò, ò consigliò alcuna cosa di queste, se per
quello morì più presto, altramente no. Decimoquinto, che
non è irregolare di questa, ne di altra specie il fanciullo, che
non ha discrettione, anchor che sia più di sette anni, ne il fu-
rioso, che sta fuora del suo sentimento, per uccidere, ò disfor-
mare altri. Della quale s'inferisse che il fanciullo benche hab-
bia più di sette anni, non incorre in questa irregolarità, se non
tiene giudicio bastante per peccare, & se lo tiene, si, benche
non habbia sette anni [a]: & che i sette anni solamente seruono
per pressumere che gli habbia. [b] perche la detta regola non
comprende, chi non ha giuditio, & anchor che Zenzelino ri-
ceuuto communemente [c] dica, che è irregolare colui, che es-
sendo imbriaco, fuora di se, uccide, perche fu causa de inebriar
si, [d] però à noi mai ne sodisfece, quanto à quel, che del
tutto sta imbriaco, & fuora del suo giudicio, perche il furioso,
231 anchor che si faccia tale per sua colpa, non è irregolare, se ucci-
de, secondo la commune, [e] & perche molti se imbriacano sen
za colpa sua mortale, & ancho assai senza ueniale, & per dode-
ci argomenti, che fa Maior. [f] per prouare, che lo imbriaco
non pecca in quel, che fa essendo fuora di giuditio, & perche
colui, che dormendo uccide, ne ancho è irregolare, anchor
che uccida quel, che uegghiando pensaua uccidere, [g] & mol-
to ne rallegrammo la prima uolta, che uedemmo, che questo
teneua Bonifacio, [h] ancorche la commune opinione potrebbe
procedere in quel, che non perdè del tutto il giudicio, ò quan-
to al foro esteriore, se non prouasse tal perdimento. Et in quel
lo che sapendo che doppò d'ubriacarsi, toglieua arme, bastoni,
ò pietre per ferire, & feriua, per sua colpa, s'ubriacò come di-
ce Mariano [i], perche illecitamente fece opera della quale se-
condo il suo costume si potea sperare la disformità, che seguite
& il medesimo per sua proportione si può dire, di quello, che
dorme: & del pazzo, che alle uolte è nel suo sentimento, che
anco questi sariano irregolari, se con esser auisati, inanzi che
uadano à dormire, ò prima di uenirle la pazzia, non proueggo
no quello, che buonamente potriano per l'impedimento di
quelle, che quando dormono, ò sono pazzi fanno disordini pe-
232 ricolosi [k]. Decimosesto, che è irregolare di questa spetie l'ingiu-
riato, se gli amici suoi disformano colui, che l'ingiuriò, pre-
gandolo, ò commandandolo esso, & ancho tacendo, & non

[a] Clem. 1. de homicid.
[b] Quæ colliguntur ex Io. And & Pan. in capit. 1 de delict. pue. Imolensi, & Bonifa. in d. Clem. 1. & Gonsal. ubi supra, col. 24.
[c] Per Car. l. & Ioã. Coloni. ibidem & Gonsal. Villadiego in tractat. de irreg. col. 28. & Sylu. uerbo. Homicidium. 3. quæst. 4.
[d] In ca. Inebriauerunt. 15. quæst. 1.
[e] Glo. ca. si quis insaniens. 15. q. 1. & Card. in d. Clem. 1. quæst. 6. & Imol. in glos. 2.
[f] In 4. d. 17. q. 8.
[g] Vt d. Clem. exprimit. & Communis ibi. declarat.
[h] In d. Clem. numer. 26.
[i] In ca. Ad audientiam. nu. 25. de homicid.
[k] Arg. a pari ratione. l. Illud. ff. ad l. Aquil. & cap. 2. de transla. prælator.

contradicendo espressamente à quelli, quando pratticauano sapendolo esso, come l'ucciderebbero, [a] ma non se senza sapere esso niente di quello lo facessero, [b] & ancho se per uietarlo non uogliono desistere dal suo cattiuo proposito, è obligato ad auisare colui, contra chi si ordina la morte per quel, che subito diremo. [c] Decimosettimo, che è irregolare colui, che ritrahe altro, che non libera alcuno dalla disformatione ingiusta, [d] perche è causa propinqua di quello, [e] quantunque nissuno gli è, per solo piacerli, che si disformi, ò sia stato alcuno disformato, [f] dato che pecca in quello. Ne per consequente il medico, che non uuole medicare lo infermo, che per quello more, ne il ricco, che lascia il pouero morire di freddo, ò fame, ne colui che potendo, non difende colui, che lo disforma, se non è giudice, ò altro à chi il suo officio obliga à quello, secondo S. Ant. [g] perche quantunque la carità obliga à fare opere pie molte uolte, sotto pena di peccato mortale, però mai sotto pena di restituire il danno, ne di altro se non fa, ò dice alcuna cosa contra giustitia per il sopradetto, [h] & in altra parte. [i] Dal che pare, che ne segua, che non è irregolare, chi lascia di fare le dette tre cose, anchor che le lascia con uoluntà, desiderio, & intentione espressa, che muoia l'infermo, affamato, ò assaltato, come dice S. Ant. [k] Anchor che il contrario tenghi Sylu. [l] & prima Ange. [m] però senza ragione, ne testo sufficiente, perche il capitolo, [n] che Ang. allega, che è il più efficace fondamento, che si possi allegare, non parla d'irregolarità, se non di scommunica, & parla più presumendo per il foro esteriore, che disponendo, per l'interiore, come ho detto altroue. [o] Decimo ottauo, 233
che è irregolare di questa spetie, chi commanda disformare illecitamente, se per quello si fa la disformatione, [p] ò si faccia subito, ò doppo molto tempo, se espressamente non si riuoca il mandato, ò tacitamente, facendo pace con colui, che si commandò disformare, del quale ne hauesse hauuto notitia il mandatario, secondo Innoc. [q] & che ancho è irregolare, chi commanda darli bastonate, uietando, che non disformi, se il mandatario disforma, [r] & il mandato è illecito, secondo la glosa riceuuta: [s] però non se il mandato era lecito, dica, come li piace Sylu. [t] sottilmente, però pericolosamente, perche per sua ragione si inferirebbe, che colui, che essorta lo essercito à combattere, & uincere senza altra intentione espressa, ne uirtuale, che

uccida,

[a] Ca. Petrus de homicid.

[b] Ca. Quia prælatus. 1. ca. 4. & d. ca. Petrus.

[c] Infra eodem numer. 234.

[d] Arg. cap. Si quis uiduam. 50. dist. ca. Periculose. de pœnit. d. 1.

[e] Per diffinitionẽ causę propinquæ positæ supra eod. cap. num. 208.

[f] Glo. recepta d. capit. Si quis uiduam.

[g] 3ª. parte. tit. 28. cap. 2.

[h] Supra eo ca. 25. num. 5.

[i] In ca. Inter uerba. 11. q. 3. nu. 714.

[k] 2ª. par. titu. 28. ca. 2. in princ.

[l] Verb. Homicidiũ 3. q. 5.

[m] Verbo. Homicidium. 1. §. 17.

[n] .1. ca. Quæ de sentent. excom.

[o] In ca. Significauit. de iude

[p] Ca. Si quis uiduã 50. dist.

[q] In ca. Ad audientiam. communiter receptum ibi. & Villadieg. ubi supra. column. 32.

[r] Cap. fin. de homicid. lib. 6.

[s] Ibidem.

[t] Verb. Homicidiũ 1. q. 4.

uccida, sarebbe irregolare, contra tutto il sopradetto, [a] & che
è irregolare, chi ratifica, & approua la disformatione fatta per
altro in nome suo, & in tempo nel quale esso poteua commandarla,
perche la ratificatione, concorrendo queste due cose, tanto
uale, quanto è commandata, [b] altramente no, come se si fece
in nome di altri, ò suo, essendo esso fanciulli, ò pazzo, senza
discrettione, secondo Gioan And. & Pan. [c] Habbiamo detto
illecitamente, perche chi commanda lecitamente, non è irregolare
di questa spetie, ma di quella del difetto della perfetta
mansuetudine, & ne ancho di quella, se non commanda direttamente
la disformatione estragiuditiale, anchor che ne segua
234 dal suo giusto precetto. [d] Decimonono, che ancho è irregolare
di questa spetie, chi consiglia altri illecitamente, che disformi,
[e] ò si disformi colui, contra chi fu dato il consiglio, ò l'istesso
à chi ha consigliato, secondo il Pan. [f] & ancho colui, che
illecitamente consiglia alcuna cosa, dalla quale ne segua disformatione,
[g] se auanti non riuoca il suo consiglio, & li persuade
il contrario, ò se non li può persuadere, auisi colui, contra
cui donò il consiglio, acciò si guardi. [h] Oue ne segue, che
più ricerca la riuocatione del consiglio, che quella del commandato,
perche questa si fa per amore di chi commanda, & il
consiglio si da per amore di colui, che è consigliato, che non
crede tanto presto à chi li consiglia il contrario di quel di prima,
235 come quel, che è commandato à colui, che lo commanda. Da
questo medesimo si raccoglie quel, che si doueua rispondere à
un Chierico che poco è ne domandò, se era irregolare, per hauere
consigliata una donna accasata, che era grauida di lui, in
assenza del suo marito, che si dolesse per tale, & tal uia, & doppò
pentendosi di quello, disse, che nol facesse, perche era gran
peccato, ma quella per timore, che tornato il suo marito, l'uccidesse,
in sistè in quello, per insino che si dolse. Hauemo
detto (illecitamente) perche chi consiglia lecitamente, non incorre
in questa spetie, se non in un'altra. Vigesimo, che quantunque
non è irregolare colui, che sa, che si tratta la morte di alcuno,
& non lo auisa, anchor che in quello pecca mortalmente,
se non fa, ne dice cosa, che aiuti colui, dica come li piace,
Sylu. [i] però se chi si troua presente [k] nel combattere ingiustamente,
aiutando, animando, ò essortando i suoi, ò disanimando
i contrarij, & ancho guardando i uestimenti di quel-

[a] Supra eod. ca. numer. 211.

[b] Cap. Ratihabitionem. iuncto, ca. Ratum. de reg. iur. lib. 6. & ca. Cum quis. de sent. excom. lib. 6. facit glo. in cap. oẽs. 17. q. 4. quicquid ibi Arch.

[c] In cap. 1. de conuers. infidel.

[d] Cap. Prælatis. de homicid. lib. 6. & per dicta in §. præceden.

[e] Ca. Si quis uiduã 50. dist.

[f] In d. cap. Ad audientiam.

[g] Arg. ca. Continebatur. de homicid.

[h] Innoc. receptus, in d ca. Ad audientiam.

[i] Verb. Homicidiũ 1. q. 10.

[k] Supra eod. ca. numer. 232.

li, che uanno à combattere, ò disformare ingiustamente. Vigesimo primo, che quantunque colui, che fa lecitamente alcuna opera lecita, donde ne segue disformatione casuale, non è irregolare di questa spetie, [a] però se colui, che illecitamente fa alcuna cosa dalla qual quella ne segue, anchor che si faccia contra sua uolontà, ò senza quella, ò la opera sia illecita, ò nella maniera di farla, si commetta colpa notabile [b] (qual non è la leuissima, ò molto leggiera) secondo il Pan. [c] Ne ancho la lieue al nostro giudicio, secondo sente il medesimo in una parte, [d] ancor che in altra, [e] esso & altri dicano essere tale la lieue. essempio del maestro, che castiga il suo discepolo con lo auertimento, che deue, non è irregolare, anchor che per quello muoia, & altramente si: [f] & del Chierico, che si burla, ò fa alle braccia lecitamente col Chierico ò laico, che cascando in terra, si disforma col suo coltello senza notabile colpa di altri non è irregolare, & se con quella si, [g] & di chi si burla col laico in caso ò modo illecito, & se ne segue disformatione, è irregolare, altramente non: [h] & di colui, che fa questione illecitamente, che è irregolare, se quelli, che soprauengono, uccidono l'altro, senza sua uolontà, & se lecitamente, non, come è detto, [i] & di chi ricuopre la casa, ò butta alcune pie- 237
tre all'altra parte, oue occide alcuno, che se senza auisare per parole, ò fatto, ponendo alcun segnale le butta, oue sogliono stare, ò passare persone, è irregolare, altramente non: [k] & di chi tira pietre a i porci, ò altri animali, & uccide alcuno figliuolo, che staua uicino quelli, è irregolare, se tenne colpa, in non mirare più, altramente non: [l] & del Chierico, che à caso uccise alcuno, cacciando, ò essercitandosi con balestra, è irregolare, secondo Ang. [m] & Sylu. [n] Il che si ha da intendere, quando tal caccia, ò essercitio gli era illecito, che ne ogni caccia, ne ogni essercitio di balestra è illecito, come essi presumeno, [o] di chi fa condurre la sua concubina per alcuni astrachi, & tetti, che se quella cascando dal muro, si è dolsuta, è irregolare, perche fa cosa illecita, & di chi lecitamente chiamò il carpentiero, ò tagliamonte, che non è irregolare, anchor che cascando da gli edificij della Chiesa, ò casa morisse, secondo la opinione di tutti: & de chi suona la campana, il martello della quale cascando uc- 238
cide alcuno, che è irregolare se essendo sacrestano, tiene colpa notabile, in tenerlo malamente legato, ò se contra la uolontà

espressa,

[a] Ca. Lator. ca. dilectus. cap. Ex litteris. & ca. Significasti. 1. de homic.

[b] Cap. Continebatur. ca. præsbyterũ. & ca. Sicut ex litterarum. de homicid.

[c] In ca. Quæsitum de pœnit & remiss. quod est singulare secuudum eundem ibi. & Villadie ubi supra.

[d] In 2. no. prædicti ca. Quæsitũ. & Specul. ubi supra numer. 43

[e] In not. 3. eiusd. ca. & Villad. ubi supra. uerb. Homicidium. 2. in princ. & q. 23.

[f] Dict. ca. Presbyterum.

[g] Dic. ca. Lator. & d. cap. Continebatur cum eis annot.

[h] Eiusdem cap.

[i] Supra eodem numer. 229.

[k] Argu. l. Si putator. ff. ad leg. Aquil. & ca. Si duo & cap. Clerico. 50. distin.

[l] Glo d. cap. Clerico.

[m] Verbo. Homicidium nu. 2. §. 13.

[n] Eo. uerb. q. 7.

[o] Arg. gl. receptæ in ca. 1. de cler. uenat. & nota in ca. 1. de sagit.

esprella, ò tacita del sacrestano, la suona, altramente non [a]: & di chi burla, ò balla con donna grauida, che in quello essercitio, ò per quello si dolse, che se lecitamente burla, con quella come fratello, parente, ò amico honesto, non è irregolare, & se lecitamente, come innamorato di amore dishonesto: ò essendo Chierico, ò frate, à chi gli è uietato quella maniera di ballare, ò burlare, sì [b]: & di colui, che uedendo il ladro, che rubbaua, gridò al ladrone, con animo, che lo disformassero, ò con buon fine, però credendo, ò douendo credere, che lo disformarebbono quelli, che li sopragiongono, & lo disformassero, è irregolare altramente non: [c] & di colui, che tiene il suo figliuolo nel letto con esso & l'assoga dormendo, che si tenne colpa almeno notabile in quello, è irregolare, & se non tenne, non, comise il letto era molto largo, & esso non si soleua muouere dal luoco, nel qual dormiua: ò se era tanto pouero, che non teneua, con che coprirlo nella culla, [d] & di colui, che inuiò il figliuolo al pozzo, ò al fiume oue si affogò, & di colui, che fuggendo la ferita dell'uno, buttò all'altro, che si disformò, & altre simili cose, nelle quali s'interuenne colpa notabile, è irregolare, altramente nò.

[a] Ca. Ioannes. cum ei annot. de homic. & regu. Non est sine culpa. de reg. iuris lib. 6 quæ ut hic tangitur sunt resoluenda.

[b] Ca. Sicut ex tuarum. cum anno. ei per Panor. de homicid.

[c] Arg. ca. significasti. cum ei annota. de homicid.

[d] Ca. fin. de his qui propter filios occid. cum ei annot. & pulchrè per Gaiet. 2ª. 2ª. q. 64. art. 8.

219 VIGESIMOSECONDO. Quanto alla dispensatione di questo, diciamo, che è tanto male quanto al foro della conscienza la irregolarità dell'homicidio occulto, che in nissun modo si può prouare, quanto quella, che si può [e] prouare. Dica come li piace, Vincentio seguitato da Ange. [f] & alcuni altri. Anchor che hora mi par bene quello, che alcuni giorni habbiamo risposto; cioè che lecitamente ha potuto uno, che occultissimamente ha ammazzato, dir messa, doppò che si ha molto ben confessato, per tenere per certo, che se non la dicesse, si crederebbe, che esso l'uccise, & restarebbe diffamato. Et perche alcuni desiderano ch'io dichiara più questo, diciamo, che l'homicidio, (quanto si uoglia occulto, non solo incorre in irregolarità, ma anco tiene necessità di dispensa Papale: & non basta quella del Vescouo, perche le glose [g] communemente approuate, questo sentono: & perche le leggi dicono, che anco il Papa con gran difficultà dispensa in quella [h]: & non gli è legge che quella dell'Homicidio occulto rimetta al Vescouo: Et perche è cosa molto ragioneuole che non si dispensa con l'homicidio; se non con molta difficultà: & perche Angel. & i suoi

[e] Ca. fin. ubi glos. de tempo. ordin. gl. fin. d. cap. Sicut dignum. & Panor. in ca. Quęsitū. de pœn. & remis. ubi optimus text.

[f] Verb. Homicidiū 5. §. 1. post Archi. in ca. de his 50. dist.

[g] Quia cōcurrebat l. diuina de defendēda sua fama, quę præstat legi humanæ de abstinendo à sacro. arg. eorū quæ supra diximus in c. 7. nu. 2. & 3. & ca. Sicut de consec. dist. 1

[h] Glo ca. Ex tenore & glo ca. fin. de tempo. ordi. & alia.

sequaci, (in ricercar dispensatione Episcopale) concedono che la Chiesa può inhabilitare ad uno che per delitto, ò diffetto occulto: & perche le sue glose, con le quali glosano Pan. [a] & alle glose non sono bene fondate, & perche anco un cap. solenne, [b] (che per quello si allega) proua questa nostra commune opinione, della qual si seguita, che anco più si debbiamo appartare dell'opinione, che rinoua il Padre Castro [c] dicendo, che niuna irregolarità nasce del delitto del tutto occulto [d]. Diciamo anco, che poi che il Papa può dispensare sopra ogni irregolarità, può per consequente quella dell'homicidio, ancorche sia illecito, & uolontario, [e] ne la glosa dice, [f] che non possa, ma chi mai lo fa, & i testi, che pare, che dicano quello [g] si hanno da intendere de gli inferiori, & non di esso, ò si hanno da referire al suo consueto, che è di non dispensare per gli ordini, con homicidio uolontario, [h] per il quale nelle facoltà, che il Papa dona, per dispensare in ogni irregolarità, si suol leuar la bigamia, & l'homicidio uolontario, che quanto à questo, diffinimmo in altra parte, [i] esser homicidio illecito, che direttamẽte si uolse fare, ò indirettamente, uolendosi alcuna cosa dal qual communemente quello ne segue. Habbiamo detto, illecito, per escluder gli homicidij, che i giusti giudici, & essecutori fanno, ò cõmandano fare ne i malfattori. Habbiamo detto, ò indirettamente, &c. per comprender colui, che commanda dar delle bastonate, anco con espressa prohibitione, che non uccidano, & di colui [k], che da alla grauida delle bastonate, sapendo, ch'era grauida tali colpi, ò li pone tal timore, che communemente sogliono far dolere, & altri simili, che benche non uogliano disformare, uogliono però alcuna cosa, dalla quale communemente ne segue quello, & per escludere quelli, che fanno alcuna cosa illecita, ò lecita, ma illecitamente, dalla quale communemente non suol seguirne disformatione, anchorche alle uolte ne segua, come lo dechiara bene il Gaet. [l] perche questi, benche siano irregolari, nondimeno non sono per homicidio uoluntario, se non casuale, ò fortuito. Habbiamo detto, per gli ordini, per che ben puo il Vescouo col tale per beneficio dispensare [m], con questo che sia semplice, secondo il Panor. [n] & Fel. [o] & anco per ritenere il curato hauuto, secondo Decio [p] & anco per conseguirlo di nuouo, come per sue ragioni, & altre, & per un testo prouammo altroue [q]. Diciamo di più, che nella irregolarità,

24

[a] Ca. Miror 50. distin.
[b] Ca. Nisi. §. personæ. de renun.
[c] .s. d. cap. Nisi. §. personæ.
[d] Lib. 2. de lege pœna. ca. ult.
[e] Pan. Felin. & Cõmunis in cap. Sicut dignum. & cap. Ad audientiam. de homicid.
[f] .s. fin. d. cap. Sicut dignum.
[g] Vt ca. Miror. 50. dist.
[h] Vt prædicta glos. d. cap. Sicut dignũ probata per omnes testatur.
[i] In princ. de consecr. d. 1.
[k] Ca. fin. de homicidio.
[l] 2ª. 2ᵉ. q. 64. arti. fin.
[m] Ca. 2 de cler. pugna. in duel. omniũ iuris optimum secundum Anna. ibi.
[n] Ibidem.
[o] In d. ca. Ad audiẽtiam.
[p] In d. ca. Afsi. §. 1. de iudi.
[q] In d. §. 1. in 3. conclus. cum glos.

tà, che nasce da altra sorte di homicidio il Vescouo puo dispésare solamente per gli ordini minori [a], & per beneficio tanto, come quella che nasce di uoluntario.

241 IL nono principale sopra l'irregolarità, che nasce da pigliare malamente gli ordini, ò malamente usarli, diciamo primamente, che è irregolare colui, che sapendo, ò douendo sapere, ch'era scommunicato di maggiore scommunicatione, ò interdetto, ò suspensione almeno di riceuere gli ordini, si ordina [b]. Habbiamo detto, maggiore, perche la minore, benche basti per peccare; nondimeno non incorre in irregolarità [c]. Si è detto, douendo sapere, perche la ignorantia crassa non iscusa [d], qual'è di colui, che fu citato per certo giorno, sotto pena di scommunica, & lascia di comparire, & celebra doppo, senza sapere, che il giudice l'ha scommunicato, essendo costume di scommunicare i contumaci, secondo Anchar. [e] Ne può dispensare in questo il Vescouo, senza auttorità Apostolica, con colui, che entrarà nella religione, doppò la buona conuersatione di alcun tempo [f].

SECONDO, che anco è irregolare colui, che piglia i quattro ordini minori, & il suddiaconato in un giorno [g], se il costume non l'iscusa, secondo S. Ant. [h] come è detto di [i] sopra, & per più efficace ragione si piglia dui ordini sacri, anchorche il Vescouo può dispensare, che usi quelli, che haueua preso auanti [k].

242 TERZO, che è irregolare colui, che si ordina di ordine sacro dal Vescouo, che rinuntiò [l] il suo Vescouato, quanto al luoco & dignità, sapendolo, ò douendolo sapere [m], ancorche si ordini con licentia del suo Vescouo, secondo l'opinione di [n] tutti.

QVARTO, che colui, che si ordina dal Vescouo scommunicato, interdetto, ò suspeso, simoniaco, scismatico, heretico, deposto, ò degradato, è irregolare, per benche riceua il carattere [o]: nondimeno non riceue l'essecutione, poiche chi non la tiene, non può darla, con questo che siano publicamente tali, ò denuntiati per tali [p]: & non sia forzato colui per giusto timore [q]: può il Vescouo dispensare con colui, che si ordinò ignorantemente con questi [r], che possono esser denuntiati, senza che lo sappiano quelli, che sono ordinati.

QVINTO, che colui, che si ordina di ordine sacro, senza legitima età, ò senza licentia, ò fuora del tempo legitimo, non

[a] Dic. ca. Ad audiftiam.

[b] Ca. 1. de eod. qui furt. ord. suscepit. & ca. Cum illorũ de ent. excom.

[c] Ca. si celebrat. de cleri. excom.

[d] Cap. Apostolicæ de cler. excom.

[e] In d. ca. Apostolicæ receptum etiam per Villad. ubi sup. col. 4.

[f] Ca fin. de eo, qui furt. ord.

[g] Ca. 2. eod. titul.

[h] 3[a]. part. titu. 14. cas. 16 §. 16.

[i] Supra ca. 25. numer. 71.

[k] Dic cap. 2. de eo qui fur.

[l] Cap. 1. de ordi. ab episcopo, qui episcopat.

[m] Ibidem.

[n] Ca. Secundum. d. 19. ca. Quod quidã. §. Quannis & §. Sciendum. 1. q. 1.

[o] Per prædicta, & per ca. Gratiam & ca. Statuimus 1. & 2. 1. q. 1.

[p] Per Extraua. Ad euitanda scandala supra eo. ca. nuper

[q] Arg. ca. Constat. 1. q. 1.

[r] Arg. ca. fin. de ordin. ab epis. & Statuimus. 2. & ca. si a symoniacis. 1. q. 1.

è irregolare, però è uicino di esserli; poiche è suspeso, se auanti che sia assoluto di quello, [a] celebra.

[a] Per extrau. Cum ex sacrorum, citat supra. ca. 25. num. 70.& in hoc. n.155.

SESTO, che quantunque colui, che si ordina per salto, pigliando auanti l'ordine maggiore, che il minore, riceue ueramente l'ordine, ancorche del primo salto da laico si faccia sacerdote, secondo le glo. [b] però è irregolare, & non può pigliar gli ordini lasciati, senza dispensatione, può però dispensare il Vescouo auanti che usi tali ordini, che piglia quello, che lasciò, & doppò usi tutti due, ma si auanti che egli è dispensato, usa quelli che pigliò, ò quello che lasciò, pare irregolare, col qual solo il Papa dispensa, per pigliar gli altri ordini maggiori, se usò, sapendo l'errore, & si per ignorantia, può il Vescouo. Et anco se usò, sapendolo, per usare il riceuuto, ancorche non, per esser assunto al [c] maggiore. 243

[b] Ca. Solicitudo. 52. d. & cap 1. de cle. per salt. prom. recep. communiter.

SETTIMO, che è irregolare colui, che usa l'ordine, che non tiene [d]; se l'ordine era sacro, perche l'officio de i minori, possono anco i laici usarlo, per l'uso, & costume, secondo S. Tho. [e] se lo usò da uero, & non di burla, [f] & se del tutto manca di quello, perche se nel pigliarlo si lasciò alcuna solennità accidentale, anchor che pecca usando auanti di supplirla [g], però non è irregolare, & si usa solennemente, come sogliono quelli, che hanno tali ordini, altramente non, come se colui, che non è da messa, batteza, senza la solita solennità, ò colui, che non è suddiacono canta la epistola in choro, ò nello altare, anco con tunicella, però senza manipolo, oue è solito quello, secondo S. Ant. [h] & dice Villadiego, [i] che fra i frati Mendicanti è costume, che la dicono ancho con manipolo, & solo il Papa dispensa con questo, per pigliare ordine maggiore, anchor che per usar quello, che tiene puo il [k] Vescouo.

[c] Arg. cap. 2 & eorum, que post alios ibi anno Panor & Syl uer. Irregularitas. q 11.
[d] Ca. 1. de cler. non ordin. ministr.
[e] In 4 d. 24. & S. Anto. 3[a]. parte tit. 28. cap. 1
[f] Arg. ca. illud. 15. q 1.
[g] Ca de sacramen. non iterā. cum annot. ibi & à Villad. ubi supra colum 35.
[h] Vbi supra. § 3.
[i] Vbi supra colum. 42.
[k] Pan. in cap. 1. de cler. non ord. ministr.

OTTAVO, che lo scommunicato di scommunica maggiore, interdetto, ò suspeso, che sapendolo, ò douendolo sapere, celebra gli officij diuini, facendo alcuna opera deputata solamente al suo ordine, come ordinato di tal ordine, ò la uede, ò ascolta dandoli auttorità, è irregolare, secondo la Commune. [l] Habbiamo detto, maggiore, perche la minore non basta per questo [m]. Habbiamo detto, sapendo, per escludere chi per ignorantia manifesta lo fece, & per includere quel, che per la crassa [n]. Habbiamo detto, diuini officij, perche per far altri, come giudicare, uisitare, castigare, presentare, leggere, confirmare, &c. 244

[l] Quam Host. Io. And. Pan. & alij tenent in ca 1. de cle. excom. minist.
[m] Arg. ca. Apostolice cum ei annotat eod. tit.
[n] Arg. ca. Apostolice. cum ei annot. eod. tit.

&c. non ſe incorre [a]. Aggiongiamo, opera deputata à certo ordine per eſcludere [b], chi dice alcune hore, ancho canoniche ò canta reſponſi di defonti ſopra le ſepolture, ò ſalmi nel choro, che ancho i laici ſogliono fare, ò portano torcie, ò fanno altri atti deputati a gli ordini minori, [c] che ſecondo il coſtume ſi
245 fanno per puri laici. Habbiamo detto, ſolennemente, per eſcludere, chi dice epiſtola, ò Vangelo, ſenza apparato ſolito, come è detto. [d] Habbiamo detto, come ordinato di tal ordine, per includere l'Eddomedario, che, come ſacerdote, capitola, & dice l'oratione nel choro, & anco chi come ſacerdote in ſua aſſentia ſuppliſce [e]. Aggiungiamo, ò l'aſcolta, con auttorità, per includere il prelato, ò ſignore, che eſſendo legato con alcuna cenſura, fa celebrare in ſua preſentia à chi è, ò non è legato, ò non eſſendo ligato di quella, à chi è, ſecondo una glo. ſing. [f] Non diſtinguemo, come altri tra il ſuſpeſo, quanto à ſe ſolamente, & quello, che è quanto à ſe, & gli altri, perche parliamo di colui, che è ſuſpeſo di ſuſpenſione, che è ſpetie di cenſura eccleſiaſtica, diffinita di ſopra [g], la quale non è quella del peccato ſolamente. M. ne quella della irregolarità [h], & queſta irregolarità ſolo il Papa [i] diſpenſa.

246 Nono, che è irregolare, chi ſapendo, che era battizato, ſi laſciò ribattizare [k], & colui che ribatteza, & chi ſa, che era battizato [l], ancorche fuſſe per ignorantia [m], ſe non era prouabile, ò giuſta; perche la giuſta ſcuſa, ſecondo Sco. [n] & il Card. [o] & anco la dubbia prouabile ſcuſa, perche non ſi giudica per altra uolta, fatto quel, che ſi dubita, ſe fu fatto [p]. Ignorantia prouabile è quella di colui, che per la debita diligentia non può ſapere ſe era battezato, ò non, il quale ſi deue battezare con conditione. Se non ſei battezato, io te battezo [q], qual però non è quella di chi sà, che nacque da Chriſtiano, & creato fra Chriſtiani, che battezano i figliuoli, ſubito che naſcono, perche deue credere che è battezato [r]. Aggiongiamo quel, che altroue [s] ha detto, cioè che il parrocchiano non deue tornare à battezare, anco con conditione colui, che la ricoglitrice ha battizato, finche ſi informa da eſſa, ſi, & come lo battezò, & trouando, che ſapeua, & che ben lo battezò, deue ſupplire tutta l'altra ſolennità, però non battezar anco con conditione, ancorche crediamo, che quanto al foro della conſcienza non ſarebbe irregolare per battezarlo, eſprimendo quella conditione,

[a] Quia ibi nullibi cauetur, & ita non eſt dicendum ca. Legatur. 24. q. 2. & cap. is qui. de ſenten. excom. lib. 6.
[b] Iuxta doctrinã Innoc. in cap. fin. de exceſſ. prælat. receptam communiter.
[c] Vt Thom. & Anto. citati. ſupra. eodem. §. num. proximo, dixerunt.
[d] Supra eo. ca. numer. 243.
[e] Vt Sylu. declarat. Irregularitas. quæſtion. 13.
[f] In Clemen. 2. de priuil. uerb. Celebrari. commendada per plurimos.
[g] Supra eo. cap. numer. 151.
[h] Vt ibidẽ dictũ eſt.
[i] Inno. in ca. 1. de re iudi. lib. 6.
[k] Cap. Eos. de conſecra. d. 4.
[l] Ca. 2. de apoſtat.
[m] Ca. Quibus igno rãter. de cõſecr. d. 4.
[n] In 4. diſt. 6. q. 8.
[o] S. X. in d. ca. Quibus. quanuis glo. Archi. & citati per eũ aliter ibi dicãt. per illum textum. cui nos ibi nouè reſpõdimus.
[p] Ca. Solennitates. de conſecrat. diſt. 1.
[q] Ca. 2. de baptiſm.
[r] Cap. Veniens de presby. nõ baptiza.
[s] In d. ca. Quibus.

se non sei battezato [a], &c. ne anco se la sua intentione tacita era quella [b]. Aggiongiamo, che il medesimo è della iteratione 247
de gli altri sacramenti, che imprimono carattere, che sono quelli della confirmatione, & dell'Ordine, secondo S. Ant. [c] Ancorche Sco. [d] communemente riceuuto per li Teologi, tenghi il contrario. Decimo, che è irregolare il Chierico, che uiola l'interdetto generale, ò particolare, ò personale, sepellendo, ministrando sacramenti, ò celebrando diuini officij, di tal maniera, che faccia alcuna opera dedicata ad alcuno ordine, come è detto di sopra [e]. Habbiamo detto, Chierico, perche il laico, anchor che pecca molte uolte mortalmente, per uiolare lo interdetto, però mai incorre in irregolarità, come è detto di sopra [f]. Habbiamo detto, interdetto, perche chi uiola la cessatione pura, che non ha misto interdetto, non incorre, in esso come è detto [g].

248 VNDECIMO, che è irregolare, chi sta in alcun crimine notorio, tanto grande, che per quello merita esser [h] deposto. Habbiamo detto, notorio, perche per questo non basta, che sia enorme [i], come hanno detto alcune glose [k], & doppò quelle quasi tutti i summisti, ponendo grande scrupuli à molte persone ecclesiastiche, che hanno commesso delitti enormi occultissimi, non mirando bene un Capitolo [l], ne che Bartolo Brisciense [m], & Inno. [n] tengono quello, che noi diciamo, & quello, che si proua bene per un Capitolo [o], cioè che nissun crimine occulto, quanto si uoglia grande, induce irregolarità, se non quello, che la legge spetialmente esprime, che habbia questo effetto, come l'homicidio. Habbiamo detto anco, notorio, perche non basta per questo, che si possa prouare, ò sia fama di quello, ne che esso l'habbia confessato fuora del giudicio, come dice S. Anto. [p] che è necessario, che sia sententiato, ò confessato in giudicio, ò che di fatto sia tanto manifesto, che non si possa negare, per saperlo tutta la Città, Vicinanza, Collegio, ò la maggior parte di quelli, essendo quelli almeno dieci [q].

249 HABBIAMO detto, tanto graue, &c. perche altramente non produce questo effetto [r]. I crimini, che meritano depositione, sono, lo adulterio, & tutti gli altri maggiori di quello, & il concubinario continuato, maggiormente publico, & lo stupro di Vergine, & altri simili [s]. In questa irregolarità il

Vescouo

[a] Arg. ca. si pro te de rescript. lib. 6. & l. Cedere diem. ff. de uerb. signifi.
[b] Arg. ca. Si quid inueni sti. 14. q. 5.
[c] Per ca. Dictum de consecra. d. 5. quod agit de bis cõfirmatis, & ca. 1. 68. d. qđ agit de bis ord
[d] In 4. d. 7. q. ulti.
[e] Supra eod. ca. nu. 190.
[f] Supra eodem. ca. num. 187.
[g] Supra eod. cap. num. 188.
[h] Ca. fin. de temp. ordin.
[i] Dic. ca. Ex tenore.
[k] In ca fin. 25. d. & d. cap. Ex tenore. de tempo & Villadie. ubi supra col. 35. & Ange. & Sylue. uer irregularitas q. 4. post. 8 Ant. 3. part. tit. 28. ca. 6 §. 7.
[l] Dic. ca. Ex tenore.
[m] In addit. glo. d. ca. fin. 25. d.
[n] In d. ca. ex tenore.
[o] Is qui. de senten. excommun. lib. 6.
[p] Vbi supra.
[q] Por. d ca. fi. & notata per Ant. & Panor. in ca. Vestra de coha. cle. & mulier.
[r] Arg d. ca. fin. de tempo. ordi. quod eiusmodi exemplis utitur.
[s] De quibus latè, Pan. & alij in cap. At si clerici. de iudi. & Archi. in cap. Cum non ab homine. eod. tit. Post gl. 15. q. 8. in summa. & ca. 1. 88. d.

Vescouo può dispensare, quando quella nasce da adulterio, & altri minori delitti [a]; & in quella che nasce da maggiori, solo il Papa, se non quando espressamente la legge concede a i Vescoui, secondo una glosa [b], però non può dispensar con l'irregolare il confessore, eletto per le bolle, che portano clausula di assoluere da qual si uoglia censura, perche la irregolarità non è censura, ne la sua assolutione è necessaria, per quella de i peccati [c], ne ancorche portano di dispensare sopra qual si uoglia uoto, & assoluere da qual si uoglia pena, perche lo stilo della Curia, è di non comprendere potestà, per togliere irregolarità, senza che si esprima, perche alcune uolte, & assai poco l'esprime, & ancho all'hora eccettua quella dell'homicidio uolontario, & bigamia.

250 DECIMO principale, che nissuno è irregolare, se non ne i casi in iure espressi [d], & per questo non è, chi essendo suspeso di dire messa per il confessore la dice [e], ne colui che celebra in Chiesa maculata [f], dato che pecca. M. & che de i casi, ne i quali la Chiesa si riputa per macolata; tanto che non è lecito celebrare in quella, finche si riconcilia. Il primo è [g] quando dentro la Chiesa si sparge sangue humano ingiuriosamente, ò si da causa naturale di quello spargimento, ò di morte. Habbiamo detto, dentro; perche non basta, che si sparga sopra del tetto, ne sotto in alcune grotte, secondo l'Archid. [h] Habbiamo detto Chiese, generalmente, per comprendere cosi quella, che è per consecrarsi, come la consecrata [i] anchor che sia gran differenza nella reconciliatione, perche quella della consecrata se ha da far per il Vescouo, & con acqua benedetta per il medesimo, ò per altro Vescouo, & quella della non consecrata si può far per il sacerdote solo [k] & con acqua benedetta per quello. Habbiamo detto, spargere, per significare, che non basta per

251 questo cauare alcune goccie di sangue [l] Habbiamo detto, sangue, perche non basta la ferita, che non sia mortale, senza effusione di sangue, anchor che sia tale, che pesti la carne, ò rompi gli ossi, secondo lo Specolo. [m] Habbiamo detto, humano, perche niuna effusione di qual si uoglia altro animale basta per questo, [n] Se è detto ingiuriosamente, perche non basta la effusion naturale del naso, ò della bocca, ne quella, che si fa a caso, per alcuna caduta, ò intoppare, ò ferita di pietra, ò imbrice, per se cascato, [o] ne la fatta per giusta defensione, [p] ne quel-

[a] Cap. Atsi. §. 1. de iudi.

[b] Pragm. sanct. de côcubinat. uerb. In habiles.

[c] Vt dictũ est supra eo. cap. num. 192.

[d] Ca. Is qui de sen. excom. lib. 6.

[e] Glos. Ioan. Andr. Dom. & Perusi. in d. cap. is qui.

[f] D. cap. Is qui.

[g] Cap. Ecclesijs. 68. d. & ca. Ecclesijs. de consf. d. 1. cap. proposuisti. de consec. ecclesiast.

[h] In d. ca. Ecclesijs: & glo. in cap. 1. de consec. eccle. libr. 6.

[i] Cap. fin. de conse cr. eccle.

[k] Ca. Aqua. de consecr. eccle. glo. d. cà. fin. quã probant ibi Ioan. And. Anchar. Card. & Pan. licèt dubiter Anto. ibidẽ.

[l] Quia tex. requirũt effusionem, que largitatem denotat. ca. Reuertimini. 16. q. 1. & glo. singu. in hac specie. 6. Cum illorum de sen. exc. uer. Effusionẽ, commendata de Fel. ibi & Panor. in d. cap. Proposuisti.

[m] De dedicatio. eccle. col. o.

[n] Glo. d. cap. 1. de conse. eccle. uerb. Sanguinis.

[o] Glos. d. capit. 1. recepta.

[p] Pan. in d. ca. proposuisti. & Dom. in d. cap. 1.

la, che per giuoco, ò burla, [a] la quale al nostro giudicio si ha da intendere della lecita, & lecitamente fatta; [b] che poche uolte può accascare in Chiesa, se non per rappresentare cose pie; [c] per quello, che in altra parte diciamo [d], ne la effusione fatta per il furioso, ò pazzo, [e] ò per fanciullo, [f] che non ha discrettione. [g] Aggionse si, ò se da causa &c. perche non basta, che la ferita sia dentro di quella, anchor che il ferito se ne eschi, auanti che il sangue si sparga in quella, & anchor che quello si raccoglia in alcun uaso, senza che caschi in quella, & non basta che il sangue si sparga in quella, se la ferita si fece
fuora. [h] Se è detto, naturale, perche non basta, che si doni. 250
sentenza condennatoria, ancho dentro di quella, se per la sua essecutione la effusione si fece fuora di quella. S'è detto, ò morte, perche basta per questo affogare, ò uccidere l'huomo in quella, senza cacciar sangue, [i] come ancho basta la morte, & lo spargimento fatto per la fede, & per martirio, [k] ma non l'uccidere, ò ferire della Chiesa, con alcun tiro colui, che sta fuora di quella, anchor che se l'uccidere, ò spargere il sangue di colui, che in quella sta, con alcun tiro di fuora. [l] Il secondo caso, nel quale la Chiesa si dice macolata, è quando si sparge in quella seme humano uolontariamente.

HABBIAMO detto, humano, perche quel de gli altri ani- 251
mali non fa al caso, [m] perche basta, che sia di qual si uoglia huomo, ò donna, Chierico, ò laico, fidele, ò infidele, & che si sparga secondo, contra ò forza del corso naturale, [n] come ancho basta la effusione per coppula congiugale, secondo le glose, [o] communemente riceuute, anchor che l'altra tenghi il contrario, [p] che reprobammo altroue. [q] Se è detto, uolontariamente perche non basta quella, che si fa dormendo, [r] ancorche Angel dica il contrario, [s] però senza sufficiente ragione, perche tenere, che la congiugale uiola, non segue, che basti quella di colui, che dorme, poi che questa non contiene la irreuerenza, come quella circa della Chiesa. Il terzo caso, nel qual la Chiesa si dice maculata, è quando si sepelisce in quella alcuno scommunicato. [t] Il quarto, quando si sepellisce in quella alcuno infidele, [u] anchor che in questo caso non solamente si ha da riconciliare la Chiesa; ma ancho radersi i muri di quella, & nel precedente basta la riconciliatione, secondo il Pan. [x] Il quinto, quando la Chiesa si consacra, ò benedice

per

[a] Specul. ubi supra col. 9.
[b] Arg. ca. Continebatur. & ca. Lator. de homic.
[c] Arg. ca. Cum decorem. adiuncta gl. de uit. & hone. cle. & ca. Decet. de immuni. eccle. lib. 6.
[d] S. ca. Quando de consec. d. 1. nota. 5. num. 36.
[e] Arch. in d. cap. 1.
[f] Collectarius. in d. cap. fina.
[g] Arg. cap. 1. de delict. puerorum.
[h] Glo. in d. cap. 1. cōiter recepta.
[i] Glo. in d. ca. Proposuisti. facit. l. Quaactione. §. 1. ff. ad. l. Aquil.
[k] Archi. & glo. recepta. in d. cap. 1.
[l] Secundum mentē prædictorum.
[m] Glo. in d. cap. 1. uerb. Humani.
[n] Text. in d. capit. Ecclesijs. uerb. Cuiusque. & Specula. tit. de dedicat. eccl. col. 10.
[o] In d. ca. 1. de consec & in ca. Ecclesijs. 68 d. & in cap. Is qui. de sen. exco. lib. 6. & in ca Quoniam. 13. d.
[p] In d. cap. Ecclesijs. de consecr. d. 1.
[q] S. in d. ca. Ecclesijs. proxi. allegat.
[r] Gl. sing. in d. ca. Ecclesijs. communiter recepta.
[s] In uerb. Consecratio. ecclesi. §. 9.
[t] Cap. Consuluisti. de consecr. ecclesi.
[u] Ca. Ecclesiam 1. & 2. de consecr. d. 1.
[x] In d. cap. consuluisti.

per il Vescouo publico scommunicato [a]. Il sesto, quando tutti i muri si risanno, [b] però il contrario pare più ueridico come in altra parte [c] il demostrammo. Dispensano i Vescoui in qual si uoglia irregolarità, & suspensione, che uiene per delitto occulto (eccetto che non sia uenuto in giudicio, ne sia homicidio uolontario) & di qual si uoglia caso occulto riseruato alla sedia Apostolica assoluono i loro sudditi nella sua diocese per se stessi, ò per loro Vicarij spetialmente à questo deputati *in foro conscientiæ*, eccetto di heresia, che l'hauranno da fare per se stessi, & non per i loro Vicarij, come si legge nel Concilio [d] Tridentino.

[a] Arg. d. ca Consuluisti. ubi notat Panormita.
[b] Glo in ca. Ligneis. de consecr. eccle.
[c] In d. ca. Ecclesijs. not. 2.
[d] Sessio. 24. ca. 6.

DE CASI RISERVATI.

SOMMARIO XXX. DEL CAP. XXVII.

254 *Caso resseruato che è, che niuno è tale de iure Diuino: & non è censura, che niuno è risseruato al Papa: Che peccato è resseruato al Papa: & censura risseruata al Papa: è tutto uno: che tolta la censura Papale, è leuata la risseruatione.*

255 *Casi risseruati al Vescouo, & censura ad esso risseruata differiscono: del che ne seguita due cose notabili.*

256 *& seq. Caso resseruato al Vescouo de iure sono questi sei: secondo la commune 257. Che ò non sono casi ò non si usano.*

257 *Casi risseruati per costume sono questi quattro.*

258 *Li resseruati per constitutioni sinodali possono esser diuersi: Quelli di Coymbre risseruano questi diciasette.*

257 *Assolutione del bestemmiatore, come si farà.*

264 265. *Confessore, esaminato, & approuato può questo.*

254

RIMAMENTE diciamo, che caso riseruato è peccato l'assolutione, del quale è uietata per legge humana, al sacerdote, che considerato solo il diuino, può assoluere di tutto, [e] secondo la opinione di quelli, che parlano meglio, [f] secondo che da questo ne segue che altra cosa è caso riseruato, & altra censura riseruata, perche altra cosa è il peccato, & altra la censura, che è pena di quello. [g] Terzo, che nissuno caso è riseruato al Papa, perche dice S. Ant. [h] che mai ha letto peccato alcuno tanto enorme, del qual non possa assoluere il Vescouo,

[e] Iuxta illud. Quorū remiseritis, &c. Ioan. 20. ut latè probauimus in ca Placuit. de pœn. d. 6. numer. 2. 11. & 27.
[f] .f. glo ca. 2. de pœni. & remis. libr. 6. S. Anto. 3. part. tit. 1. ca. 11 & Syl. uerb. Casus.
[g] Vt ca[...]um est supra eod. ca. nu. 151.
[h] Vbi supra col. 1.

se non ha congionta alcuna censura. Quarto, che da questo ne segue, che caso riseruato al Papa, & censura riseruata, sono una medesima cosa, & che per consequente la bolla, che dà potestà di potere assoluere tutti i casi Papali, se intende di tutte le censure al Papa riseruate. Quinto, che tutti i peccati, che hanno congionte censure riseruate al Papa, può assoluere il simplice parrocchiano, doppò che è leuata la censura per che ha potestà di leuarla, perche non è piu riseruata. [a] Se con la riseruatione, che fa il Papa della censura non concorresse l'altra del Vescouo, come che riserua il peccato, per il qual si pone quella censura, [b] la qual ancho procede de iure, però mi pare, che l'uso interpreti indistintamente, che se intende tolta quella del Vescouo, quando si toglie quella del Papa [c]. Sesto, che il Vescouo per concedere i suoi casi, non se intende concedere l'assolutione dalle scommuniche riseruate à lui, perche ci son peccati, che senza hauere censura congionta, sono riseruati al Vescouo, & ancho censure, che sono à esso riseruate. Ne ancho per concedere l'assolutione de suoi casi, & censure, s'intende la dispensatione de uoti, ò irregolarità, ne altre dispensationi, che esso può, perche non sono casi, ne censure riseruate à esso. [d] Settimo, che il Vescouo per dire, ui concedo tutta la mia potestà, & tutta la mia autorità, per confessare, & assoluere, non s'intende concedere i casi à esso riseruati di legge commune, ò sua particolare, ò per costume generale, ò spetiale [e]. Anchor che crediamo il contrario, quando concede tutti i suoi casi, perche, secondo il commune parlare, [f] per i suoi casi s'intendono i peccati riseruati à lui. Ne S. Anto. [g] tiene il contrario à questo, & ancho quando concede tutta la sua potestà eccetto tale, & tale caso riseruato, [h] & ancho quanto al foro della conscienza, quando consta, che la intentione del Vescouo fu di concedere i reseruati, à chi concede tutta la sua potestà. [i] Ottauo, che quali scommuniche siano riseruate al Vescouo, è detto di sopra, [k] & che di sopra quelli è gran dissentione fra i dottori, [l] quali siano i casi riseruati à lui. La più commune, & uera conclusione di quella è che sono quattro, ò cinque. Il primo, è il peccato del Chierico che ha congionta irregolarità, secondo alcuni, [m] però à noi pare più uero, & più usato quello, che dice il Cardin. [n] che il Chierico, che per alcun peccato incorre in irregolarità, si può assoluere dalla censura, se ui è

255

256

& dal

[a] Gaiet. in summa. uerb. Casus.
[b] Arg. cap. ex tuarũ. de autho. & usu palij. & l. si domus. ff. de seruit. urba. præd.
[c] Pro quo sunt quę diximus in cap. Ita quorundam. de iudæ. nota. 11. nu. 21.
[d] Et ita ex alijs nõ inferetur ad hæc, neque e contrario. argo. l. Papinianus. exul. ff. de minor. ca. Statutum. & ca. Constitut. de elect. lib. 6.
[e] Argu. cap. fin. de offi. uica. & eorum quæ. Io. Andre. citat. in ca. Tua. eo tit.
[f] Quod attendi debet. cap. Ex literis. de sponsal. l. Librorũ §. Quod tamen Cassius. ff. de lega. 3.
[g] 3ª. part. titu. 17. cap. 13.
[h] Arg. ca. Domin9. 32. q. 7. & eorum, quæ latè not. Deci9. in regu. 1. ff. de regu. iur.
[i] Arg. cap. Intelligẽtia. de uerb. sign.
[k] Supra eo. ca. nu. 111. cum seq.
[l] Vt colligitur. ex gl. ca. 2. de pœ. & remis. lib. 6. Ant. 3ª. part. tit. 12. cap. 11. & Ang. uer. casus in prin. & Syl. eo. uer. q. 2. & 3. & glo. & doct. in Cl. Dudũ. §. Statuim9. de sepul.
[m] Syl. & quos ipse infert ubi supr. q. 3.
[n] In Cle. Dudũ. §. Ac etiam q. 7. de sepult. quem generaliter citatum sequitur Anto. 3ª part. tit. 7. cap. 11. col. 3.

& dal peccato, auanti che sia dispensato della irregolarità. Il secondo, è l'incendio di case, sementati, & altre cose fatte di proposito, & chi da consiglio, & aiuto per quello. [a] Il terzo è il peccato, al quale si deue penitenza solenne, che si da per peccati graui, & manifesti, che scandalizano, [b] che al presen-
157 te non si usano. Il quarto, l'assolutione della bestemmia publica, & manifesta. Ma il testo antico, [c] nel qual si fonda la commune, parla del foro contentioso, come l'appuntò [d] Ang. & altro nuouo [e] il contrario significa, in quanto commanda, che i confessori non assoluino i bestemmiatori nel foro della conscienza, se non con grandissima penitenza, secondo il giuditio di seuero Confessore. Il quinto, la dispensatione de i uoti, & giuramento, però questi non si deono porre fra i casi, perche non sono peccati, & quelle, che questi sono, si è detto di sopra. [f] Il sesto, l'assolutione della scommunica [g] maggiore, però questo non è caso riseruato, perche non è peccato, ma pena di quello, ne si ha da intendere di tutte le scommuniche, ma delle riseruate al Papa, che iui alcuni casi si concedono a gl'inferiori, il che se intende del Vescouo, come è detto di [h] sopra, che de gli altri non riseruati possono de iure assoluere i parrocchiani, per il sopradetto. Per lo qual pare che niuno di questi
582 sei sono i casi riseruati che almeno si usa. Altri casi risseruati a i Vescoui, per costume generale, ò quasi generale [i]. Il primo, è l'homicidio uolontario, ò tagliare membro reale, perche ne il mētale, ne il uerbale quantunque proceda fino al ferire, non si comprende [k]. Il secondo, è il peccato di falsità, di corrompere scritture, ò fare testimonio falso, ò lasciare di testificare il uero, essendo interrogato per il giudice, [l] ò quello, che gli auuocati, procuratori, & notari commettono, mostrando le scritture alle parti contrarie. [m] Il terzo, uiolare la libertà, ò immunità ecclesiastica, [n] per la qual le persone, ò cose ecclesiasti che sono ingiustamente grauate, ancor che al presente molte uolte tengano congionte scommunicationi della Cena per il soprodetto. [o] & per conseguente pare, che ogni sacrilegio è caso del Vescouo per costume, [p] & quantunque il peccato di tenere la robba d'altri, che non si sa di chi è, sia riseruato al Vescouo, con potestà di fare la restitutione, però se auanti che uenghi à confessare il medesimo, restituisce in opere pie, sodisfa nel foro della conscienza, come lo scriuémo à lungo in altra par-

[a] 23.q.8. pessimū.
[b] Ca. fin. adiuncta glo.26 q.6.
[c] Ca. Statuimus. de maledi.
[d] Vbi supra.
[e] .§. Ad abolendū. sess.7. in concil. Lateranens sub Leo. 10. habito.
[f] Supra. eod. § numer.154
[g] Glo.d.ca 2. de pœnit. & remiss. lib.6.
[h] Sup. eod. nu.111.
[i] Extrauagan Inter cunctas. de priuile.
[k] Anto. 3. part. tit. 17. ca. 11. in singu.
[l] Iuxta nota. per Panor in ca. 1. de crimi. fal. & Bartol. in .l.1. ff. eod.
[m] Iuxta .l.1.§. Qui deposita. ff. eod.
[n] De quibus supra eod. ca. num. 118 & ca. 25. nu. 17.
[o] Supra eod. ca nu. 120. in fin.
[p] Sylue. uerb. Casus. q.4.

te, [a] & anco nel foro esteriore si prouarà, che così l'ha restituito, & all'hora il Confessore lo potrà assoluere. De i casi però, che per costume, ò constitutione spetiale de i Vescouadi, si riseruano, non si può dare certa regola, secondo tutti, [b] ma quelli che le constitutioni [c] di questo Vescouado si riseruano, sono heresia, bestemmia, publica malia, homicidio uolontario posto in opera, la colpa, ò negligenza per la qual si ritruouano gli figliuoli affogati, incendio fatto di proposito per fare danno, sacrilegio, scommunica maggiore, *à iure uel ab homine*, tenere la robba d'altri, qual non si sa, di chi è che pasṡi un ducato, non pagar le decime alle Chiese, oue si deuono, di ualuta di tre carlini in su, & questo sotto pena di scommunicatione maggiore latæ sententiæ, matrimonij occulti, & testimonij di quelli, porre mani uiolente nel Chierico, ò ordinarsi per salto, ò con licentia falsa, ò ingerirsi furtiuamente, testimonij falsi in atti, ò in giudicio, ò scrittura falsa. Il caso di tenere la robba d'altri, si ha da intendere, come è detto di [d] sopra.

[a] In cap. Cum sit. de Iudæis, post Archid. in cap. Non sanæ.

[b] Quia una quæque prouincia suo sensu abundat. cap. Vtinam. 76. d.

[c] Constit. 4. tit. 4.

[d] Supra. num. proximo.

DELLA PRESENTATIONE DE I FRATI CONFESSORI.

SOMMARIO XXXI. DEL CAP. XXVII.

260 *La presentatione de' frati per confessare, si fa in tre maniere. La prima ricerca che tali prelati loro dimandino a' prelati che siano contenti, che quei confessino nello loro territorio. &c. 261 & che dopoi li presentino.*

261 *& il sequente. I Prelati deuono dimandare, & quali hanno da presentare.*

261 *Quali sieno i prelati a' quali si hanno da presentare 263 & quando, & come possono negare la licentia 264 & se il presentato una uolta è presentato per sempre.*

265 *I confessori presentati possono questo.*

267 *La presentatione della seconda forma, facciasi con queste parole, 268 & quella della terza, con queste altre parole.*

CIRCA questo decimo. Il primo. Che la presentation de i frati per confessare, si fa in tre maniere. La 260
prima, guardando tutto quello che ricerca il douere per quello, di che si parlarà ne' sette detti primieri [e]. La seconda,

[e] Vsq; ad num. 166. conclusum.

conda, guardando à quello solo del quale il prelato, al quale si
ha da far quella, si contentarà [a]. La terza, guardando quello,
che per un priuilegio d'Inn. ottauo si deue guardare.[b] Il quale
però non è di tanta uirtù, di quanta sono l'altre due. Il secon-
do, che la prima forma ricerca, secondo il douere [c], che il Mae-
stro, i priori, prouinciali e i custodi di quelli dell'ordine de' mi-
nori, per se ò per altri frati idonei uadino alla presentia del pre-
lato della Chiesa di quella città & diocesi, doue stanno i frati,
ouero della più uicina, doue non è monasterio di quelli, & lo
dimandi humilmente, che approui quei frati eletti a que-
sto da' loro prelati, posino nelle sue città & diocesi udire libe-
ramente le confessioni de' suoi sudditi, che da loro si uorranno
confessare, & imponerlo salutifere penitentie, & assoluerli con
sua licentia & buona gratia. Hauemo detto (uadino &c.) &
non possono andare &c. perche è di obligo, anchorche Silue-
stro [d] dica che questo offerimento ò dimanda non è necessaria, al
legando il Card. per quello, che in una parte [e] pare, che sia di
questa openione, però non si ha da tenere, perche quantunque
il detto Card. tenga che non è di sustantia, che i frati presentati
habbino poi da fare questa petitione & offerimento [f]. Dipoi non
ricerca il douere che si chieda licentia per eleggere, se non quei
che saranno eletti, faccino le dette tre cose [g]. Però in altra par-
261 te [h] dechiarando, più ampiamente questo, dice che benche
basti la confessione della licentia, per le dette tre cose, circa à i
frati, che si presentaranno senza che preceda questa petitione
prima, se il prelato la darà: però egli puo (se uorrà) risponde-
re a quello che presentarà i frati, senza dimandare innanzi que
sto, che se lo dimandano innanzi, & dopoi lo presentino i frati,
& quello farà quel che deue, e di questo non si possono aggra-
uare quei che presentano meno per quello, anchor che dica di
non uolere dare licentia (senza che quello si facci) possono i
frati udire le confessioni de' suoi sudditi, come presentati. Ha
262 uemo detto (ò suoi Vicarij &c.) perche questa dimanda si
può fare per i custodi de' frati minori, & per li Vicarij de i mae-
stri generali, & priori prouinciali de' predicatori, anchor che
la presentatione de i frati contenuta nel sequente uersicolo, non
si possa fare se non per li maestri generali ò priori prouinciali de'
minori [i]. Hauemo detto (a i prelati della Chiesa) per include-
re in quelli i Vescoui & i maggiori di quelli secondo la [k] glo.

[a] De qua nu. 267.

[b] De qua infra numer. 268.

[c] Cle. Dudum. §. Statuimus. de sepult. & in concil. Lateranẽ. sub Leo. x. sessio. 11.

[d] Verb. Confessor. 2. q. 1.

[e] S. in d. §. Statuimus. q. 8.

[f] Vt ibidem, Cardin. ait.

[g] Vt ex. dict. §. Statuimus. pallam colligitur.

[h] In d. Clemẽ. Dudum. §. Ac de inde. q. 5.

[i] Iuxta glo. uer. Ministri. & Cardin. & Imo. in d. §. Ac de inde.

[k] Glos. in d. §. Statuimus. uerb. Pralatorum.

& ancho altri se bene siano minori, che tenghino iuridittione quasi Episcopale per priuilegio, ò prescrittione, la quale hanno tutti i prelati esenti,[a] come sono quei dell' ordine de Caualieri, & alcuni abbati & priori di Chiese Collegiali[b] & Cap. sede uacante, & i Vicarij generali di tutti i sopradetti; quando non si potranno trouare i principali[c]. Il decimoterzo,[d] che i sopradetti prelati, generali, ò prouinciali de i detti ordini hanno da eleggere, & da se ò per i loro commissarij bastanti frati idonei cioè approuati di uita, discreti, circonspetti, & dotti come conuiene per tanto grande officio & nel numero che richiede la città ò diocesi, & gli hanno da presentare medesimamente per se ò per altri à i prelati delle Chiese di quella città ò diocesi, & dimandarli humilmente, che gli dieno licentia per fare le dette tre cose con sua buona gratia. Hauemo detto (generale ouero prouinciale) perche non bastano per questo (come per la prima dimanda) i custodi, ne priori conuentuali, ne guardiani, ne Vicarij loro[e], come habbiamo detto di sopra. Hauemo detto (ò per loro commissari) perche possono bene delegare questa facoltà ad altri, dopoi sono ordinarij.[f] Hauemo detto (bastantemente da quelli disputate) perche non pare che basti la delegantia generale, dopoi non si trasferisse questa facoltà ne' loro Vicarij[g]. Hauemo detto (nel numero che ricerca &c.) perche quantunque per eleggere manco, non se gli può negar la diligentia, ma si bene per elegger più.[h] Et se nel numero ui sarà controuersia; si ha da ricorrere all'Arciuescouo[i] secondo che dice la glosa[k]. Hauemo detto (della città ò diocesi) perche non si possono presentare per tutta la prouincia & l'Arciuescouato[l]. Hauemo detto (presentare) che è come la[m] glosa singolare dice, ponerselo innanzi a loro sensi, perche non basta nominarle secondo il Card. & la Commune[n]. Hauemo detto (humilmente) perche se la dimandassero superbamente, ò senza aspettare un tempo ragioneuole, superbamente la pigliassero per negata, non giouarebbe loro niente[o]. Quarto, che se i detti prelati della Chiesa negassero la detta licentia, con causa legitima à tutti, ouero ad alcuni de i presentati, ò per non hauere le sopradette qualità, possono quei che presentano, & anco deuono (se uorranno hauer priuilegio de i presentati) nominare altri & altri in suo luogo[p]. Però se gli negaranno la detta licentia espressa, ò tacitamente, senza causa legittima, potranno

[a] Glo. sing. Clem. 1. de rebus eccles.
[b] Iuxta gl. & scripta Fel. in ca. Pastoralis. de offic. ord.
[c] Card. in d. § Statuimus. q. 5. & 6. & in §. Si uerò. q. 13.
[d] In d. Clem. Dudum. §. Ac deinde.
[e] Gl. Car. Imol. & Communis. in d. §. Statuimus.
[f] Arg. not. c. Quod sedem. de offic. ord. & glo. memora. ca. Peruenit. 95. d
[g] Gl. Car. & Imo. in d. Clemē. §. Ac deinde.
[h] Vt significat d. §. Ac deinde uerb. Exigit.
[i] d. §. Ac deinde. d. uer. Exit.
[k] Pan. & Im. ibidē.
[l] d. §. Ac deinde.
[m] D. § uerb. Præsentare.
[n] Ibidem.
[o] Card. & communis in d §. Statuimus. notab 4. adiunctis. quæ ait in §. Et si ijdem. q. 7.
[p] Dic. Cle. §. Et si ijdem.

no i sopradetti presentati confessare, & assoluere liberamente
i sudditi di quelli, come se hauessero hauuta licentia, per quel-
lo che parrà à loro che sia il douere [a]. Circa à questo, è da nota
re che i prelati per le cause, per le quali possono negare la licen
tia a i primi presentati, possono ancho negarla à gli altri [b] Me
desimamente se non la daranno, ne la negaranno per alcuna
causa legittima, possono quei, che presentano dimandarla tre
uolte, & se poi con tutto ciò non glie la daranno, potranno con-
164 fessare, come se la negasse [c]. Il quinto, che il Confessore pre-
sentato una uolta secondo la forma del douere, sempre mentre
uiue il prelato, à cui fu presentato, puo confessare nel luogo,
nel quale si presentò, dato che una & più uolte uenghi & passi ad
altri Vescouati, secondo la openione di tutti. Et ancho do-
pò della morte di quel prelato, se la licentia fu data in nome
della dignità, & non della persona del prelato, & [d] altramente
nò. ne ancho assoluere de gli altri casi per costume, ò con
stitutione sua à esso riseruati, secondo la glo. [e] riceuuta,
che tiene per meglio S. Ant. [f] benche Gio. de Lignano,
referito per esso efficacemente fonda il contrario, che da molti è
seguito, & si può ben tenere, & senza dubbio lo tiene Syl. [g] cioè
che di qual si uoglino casi, & scommunicationi, che de iure non
son riseruati, puo assoluere quel presentato, & per conseguen-
te essaminato & approuato, ancorche i Vescoui per le loro consti
tutioni riseruino per essi l'assolutione di tutte le scommuniche
maggiori, perche, quantunque possano far questo, con alcuna
giusta causa, & utile alla sua republica spirituale, quanto a i
loro sudditi, ma non quanto a i frati essenti, eccetto quella della
165 scommunicatione fatta per la loro constitutione sinodale [h]. Ap
presso che i confessori sopradetti possono per priuilegio di Pa-
pa Sisto Quarto, confessare ne i loro monasterij, tutti quelli, che
si uogliano confessare da essi, dato che non siano del Vescouado,
che sono appresentati, ò uero essaminati, & possono assoluerli, co
me quelli di quel Vescouado [i] però non possono far questo fuo
ra di quello Vescouado, oue sono presentati, ò uero essamina-
ti [k], & approuati, ne quelli di quel Vescouado, ne di altro se
non quando non uiuono, ne tengono monasterio in quello, &
per esserli uicini, sono stati presentati, ò uero essaminati per quel
li, perche all'hora potranno ne i loro monasterij [l]. E quando
i confessori sopradetti non possono bonamente presentarsi a i Ve

[a] Dic Cle. §. Si uero ijdem.

[b] Gl. & Card. in d. §. Et si ijdem.

[c] Glo singul. recepta per Card. Pan. & Imo. ibi. in d. §. Et si ijdem d. Clem. Dudum.

[d] Card. in d. §. Et si ijdem. q 1.

[e] In d. si uerò uerb. Côcessa. recepta per Card. q. 8. & omnes

[f] 3ª. part. tit 17. capit. 11.

[g] Verb. Confessor. 2. q. 5.

[h] Iuxta ca. Nuper & ei annot. de sent. excommun.

[i] Suplemêtum fol. 58. concess. 159.

[k] Dic. §. Statuimus

[l] Syl. uerb. Confessor. 2. q. 1.

scoui, per essere di uiaggio, ò per altra causa, perche non possono dimandare i casi Episcopali, possono per priuilegio di Papa Eugenio quarto usar dell'auttorità del Vescouo di quel Vescouato, doue si trouano, & assoluere i loro sudditi da tutti i casi, che non sono riseruati à loro [a] ordinariamente.

IL settimo, che tutte le sopradette cose si hanno da fare necessariamente co i prelati della Chiesa, se questi non si contentano di meno, accio i frati possino confessare & assoluere i loro sudditi, come presentati, & godere i priuilegi loro: ma non, se i prelati si contentasse co di meno [b], come si possono contentare, dopoi che quello fu ordinato per fauore & prouisione loro. Ne osta dire, che questa presentatione fu ordinata, perche esaminassero quei che si erano presentati. Ilche pare che ricerchi l'industria della persona, [c] perche la facoltà ordinaria si puo bene delegare, anchor che richieda tale [d] industria. 266

L'OTTAVO, che per esser difficile osseruar la detta forma, per molti rispetti, & potersi rinontiare per i prelati, come si è detto: pare buon consiglio presentar in questa forma più facile; mutando alcune parole di essa, secondo la maggiore, ò minor qualità di quello che presenta, & di quello al qual si fa la presentatione.

REVERENDISSIMO Signore, Frate [e] N. fa supplicheuolmente riuerentia a V. S. Reuerendiss. con eguale sommissione di animo. Perche secondo i priuilegi gia concessi al predetto ordine nostro dalla S. S. Apostolica, i confessori del medesimo ordine, da deputarsi ad udire le confessioni sacramentali de' secolari penitenti, di alcuna città, ò uero diocesi, deuono presentarsi a i loro prelati, accio con loro licentia & gratia cio faccino, per questo con quanto più humil animo posso supplicheuolmente prego V. S. per l'affettion uostra uerso il nostro ordine, & per la nostra diuotione uerso l'amplissima dignità uostra; con buona & certa speranza, la qual mi promette l'amplissima benignità dell'animo uostro, che uoglia hauere per presentati legittimamente, gl infrascritti frati secondo li statuti del nostro ordine, à questo nominati, & ammettergli alla confessione de' loro sudditi, non altrimente che se in cio fussero osseruate tutte le cose che di ragione pontificio si ricercano. Anzi per beneficio 267

[a] Supplementum. fo. 95. concess. 313.

[b] Arg. l. Quod fauore. C. de lega & cap. Quod ob gratiam. de reg. iur. li. 6. & sentit in hac specie Card. in d. §. Statuimus q. 8. & in d. §. Ac deinde. q. 6. & casus in cōcil. Later. sub. Leone. 10. sess. 11. ibi: nisi eos sibi exhiberi patie-rint.

[c] Et ideo indelegabilis. cap. si de offi cin. deleg.

[d] Gl. ca. Peruenit. 13. d. & nota. in ca. Quod sedem. de offi. ord.

[e] Inferatur hic nomen proprium presentantis & ordinis & numeris eiusdē. Nēpe. Petrus generalis magist. prior prouincialis aut cōuentualis, uel uicarius alicuius corū, si est ordinis dominicanorū: aut minister generalis, prouicialis, custos guardian⁹: uel uicarius alicui⁹ eorum, si est ordinis Frācistanorum.

 speciale,

ſpetrale, accio più facilmente ſi proueda alla ſalute dell'anime, conceda loro facoltà di aſſoluere i detti penitenti da i caſi riſeruati al noſtro dignisſimo giuditio. Con che noi ancho con particolare diuotione ci mouiamo à pregare la diuina & grande benignità & clementia di Dio, che difenda, augumenti, & facci felice la reuerendisſima S. V. in eterno.

A piedi di queſta dimanda, ſcriuanſi i nomi de' padri per quegli eletti, & conceſſa la licentia per queſta dimanda, i frati a pie di queſta nominati ſaranno tanto preſentati, ſecondo la forma della ragione, come ſono quelli che ſi preſentano nella primiera forma, ſecondo l'opinione di tutti [a], & per conſeguentia godono di tutti i priuilegij & facoltà di quelli.

168 Il nono, che ſe i detti prelati non ſi contenteranno della ſeconda forma & diranno che ſi oſſerui tutto quello che è di ragione, ſi deue auuertire, ò uſar queſta altra terza forma, [b] che il guardiano, ò priore conuentuale uada da ſe, ò mandi alcun altro frate al Veſcouo, ò ſuo luogotenente nello ſpirituale, che uolgarmente ſi chiama prouiſione, & gli dica.

[a] Quia non refert, quod de æquipollentibus fiat. l. fin. ff. mand. ca. Licet ex quadam de teſtib.

[b] Iuxta priuil. Innoc. 8. conceſsũ minorib⁹ relatumque in Compẽd. priuil. uerb. Præsẽtatio fratrũ. & melius uerb. Abſolutio. quo ad ſeculares. 1. quodque habetur in monumẽtis primę impreſ. fol. 95. & 2. impreſ. fol. 93. & in ſupplemento. fo. 9. conceſ 35.

Reuerendisſimo Signore, io mi preſento à V. S. Reuerendisſima per me & per tutti gli altri confeſſori deputati & da deputarſi dal noſtro prouinciale à udire le confesſioni de' uoſtri ſudditi, & humilmente ui prego, che ui piaccia, che con la uoſtra benedittione aſcoltino le dette confesſioni, & aſſoluiuo quei che ſi ſaranno confeſſati etiandio da i caſi riſeruati al uoſtro dignisſimo giuditio; & & ſe piacerà alla uoſtra amplisſima dignità, con poteſtà anchora di diſpenſare ſopra i loro uoti, ſe uorrete ancho aggionger queſto al cumulo de' uoſtri benefici. Et con queſto degnateui ammonirci di cio che ui piace: accioche facciamo coſa che ſia utile per la ſalute dell'anime, che à V. S. Reuerendisſima ſono date in guardia.

Dopo queſto, anchor che il Veſcouo deneghi la detta licentia, all'hora i confeſſori ſopradetti haranno piena autorità di aſſoluere da tutti i peccati, che non ſaranno ordinariamente riſeruati al Veſcouo, ò al Papa, per priuilegio del detto Innocentio Ottauo. Ma però ſi ha da notare che queſta preſentatione non è di

Veggasi i priuilegi concessi in questa materia a' mendicanti da Pio Papa quinto del 1586.

tanta uirtù come le due sopradette: perche non dura più di un'anno, ne fa che quei che prima saranno stati presentati, si reputino per presentati, secondo la forma della ragione, ne per consequentia, che godino de' priuilegi, de' quali godono i presentati dapoi [a].

[a] Colligitur ex tenore concessionis, quæ quia est priuilegium, stringi debet. ca. Porrò. & ca. Sanè. de priuileg.

ALCVNE REGOLE DE CONFESSORI, ET penitenti per conoscere i peccati, & l'utilità delle buone opere fatte in quelle, & danno della conscienza erronea, & scrupolosa, & altri.

SOMMARIO XXXII. DEL CAP. XXVII.

269 *E' cosa pericolosa determinare, s'è peccato mortale, ò no: Quello, che di se non è mortale, per il fine, si fa tale, & al contrario. Dieci cose scusano di mortale: niuno è tale, senza il consenso uero, ò interpretatiuo della uolontà. niuno si perdona senza contritione.*

269 *Confeßione, fatta senza contritione, ò tacendo alcuna cosa se basta per uietare la pena.*

269 *Chiesa non castiga colui, che solo è cattiuo interiormente, ò per sola relatione, all'atto interiore.*

269 *Confesßione senza assolutione s'alcuna uolta è utile.*

269 *Confeßione di mali pensieri quando uana.*

270 *Opera fatta in peccato mortale, non guadagna gratia, ne gloria; ma è utile, per scusare nouo peccato mortale.* 271. *perche Dio ne illumina più presto per guadagnare uirtù, & habiti boni, perche non ne ponga in uno altro, per allegrezza del cuore, perche gli Angeli nostri non ne abbandonano, per beni temporali, & perche non ne castiga Dio tanto presto.*

273 *Scientia: Fede: Opinione: Dubbio, & Scrupulo diffiniti, & in che conuengono, & diffiniscono. con seq.*

275 *Conscientia non è potentia, ne habito: E' atto indicatiuo di tre maniere: se parte in Erronea, & uera: Si parte anco in certa, Dubbiosa, & scrupulosa.*

276 & 277. *Conscientia certa, & Dubbiosa à che obliga.*

278 *Opinione sicura basta, benche non sia la più sicura.*

283 *E meglio.*

278 *E male tener conscientia scrupulosa, opera sei mali.*

279 Na-

269 LA prima che è pericoloso determinare, che tal, ò tal cosa è, ò non è peccato. M. se non ui è espressa auttorità autentica per quello, secondo S. Tho. [a] perche il credere che è M. obliga il trasgressore à M. [b] & il credere che non è .M. quello, che è M. non iscusa del tutto, secondo esso, se non quando l'ignorantia è prouabile, che è quella, che causa l'auttorità di alcun solenne dottore, come è detto di sopra [c]. Secondo che alle uolte quello che di se non è peccato, anzi è buono, per il mal fine gli è, come dare elemosine per uanagloria, & al contrario quel, che di se è cattiuo per il buon fine, lascia di esser tale, come è battere, ò ammazzare per fare [d] giustitia. Terzo, che in ogni materia quel che di se è peccato M. lascia di esser tale, & è solamente ueniale, per esser poco, surrettione, &c. come è detto di sopra [e]. Quarto, che nessuna opera nostra è peccato M. ne anco ueniale, se la nostra uolontà rationale non consente formalmente, ò uirtualmente [f], per più che la sensualità lo uoglia, & si diletta in quello, come è dechiarato di sopra [g]. Tanto che dice San Tho. [h] che i pensieri, (quanto si

[a] In Quodlib. 9. artic. 15. Maior. in 4. d. 15. quæst. 7 col. 5.
[b] Cap. fin. de præscript. ca. Petrus de Symonia.
[c] Supra. ca. 17 nu. 82. post glo. singu. cap. Capellanus. de ferijs. & Ant. 1. parte. tit. 3. cap. 10. §. 10. colum. 7. & 2ª. part. tit. 5. cap. 9. §. 2 & Alexand. con. consil. 1. lib. 2.
[d] Cap. Venerabilibus. §. fin. de sent. exco lib. 6. & cap. Cùm minister. cap. Nô est crudelis. ca. Qui malos. 23. q. 5.
[e] Supr ca 11. nu. 4.
[f] 1. §. 15. q. 1.
[g] Supr. ca. 11. nu. 11.
[h] In Opuscu. 64. §. Nam grauium.

uogliano mali, & uitiosi) che uengono ad uno se non saranno procurati ne accettati, con delettatione guardati nel core, ne' nati d'occasione, che per quelli gli diede, & uenendo, subito gli scaccia ò procura di scacciarli, non si debbono confessare. Ma colui, che li confessa; dimostra peccare di uanagloria: ma quelli a i quali uengono mirano, se concorrono in quelli tutte queste cinque conditioni, & si concorrono; dia gratie à Dio per la uittoria, & se mancarà alcuno confessala come ueniale, ò mortale secondo la sua qualità. Quinto, che nessun peccato M. si perdona senza contritione attuale, ò uirtuale per elemosine, ne per discipline, ne per alcun'opere [a], & quale è la contritione uirtuale, & quando, & quale amore d'Iddio, & tale, è detto di sopra [b]. Per l'assolutione del dubbio (che sopra [c] rimettiamo qua) di colui che confessò i suoi peccati tacendone uno: ricordandosi di quello, si satisfa con la Chiesa per uietar la scommunicatione che si fa per li Vescoui contra quelli, che non si confessano nella quadragesima: diciamo il primo, che ne par bene quello, che si pressuppone che chi confessa i suoi peccati tacendo alcuni di quelli & ricordandosseli, non sodisfa col precetto diuino, ne il precetto della Chiesa per le ragioni, che fortemente proua il Dottissimo Medina, [d] che non satisfa colui che senza pentimento gli confessa tutti: benche il contrario tenga Adriano [e]: il secondo che pare, che compie per effetto di non incorrere nella pena del Concilio [f], ne delle constitutioni sinodali. l'uno perche espressamente tiene il Medina [g] che colui, che si confessa (benche non sodisfa al precetto), imperò uieta le pene del detto Concilio, & per più forte ragione ha da dire che non incorre nelle pene della constitutione sinodale: L'altro che la medesima ragione à me pare, di colui, che non fece la confessione integra, perche tutte due sono nulle, & tutte due s'hanno da reiterare: l'altro perche la Chiesa non impone pena, per quello che, solo interiormente è male [h]: ne anco per quello che esteriormente é male per sola relatione, che tiene all'atto interiore cattiuo [i]: & tal pare, ogniuna di queste due confessioni: l'altro perche la intentione del Concilio: & de' Vescoui, non pare essere stata di dar pena, con le sue constitutioni à quelli che facessero tai difetti & colpe interiori che non si possono prouare, & non scandalizano niuno nel foro esteriore: per le quai ragioni in parte si potria saluare un detto

di Sil.

[a] Cap. Neminẽ de pœnité. d. 1. & cap. Omnis. de consecr. d. 4.
[b] Supr. ca. 1. n. 30.
[c] Supr. ca. 10. nu. 4.
[d] In C. de cõfessio. tit. de confes. sine pœnit. cordis facta.
[e] In 4. de cõfessio.
[f] Ca. Omnis. de pœni. & remis.
[g] Vbi supra.
[h] Tho. 1. Sec. q 91. artic. 3.
[i] Quod Iacobus Alma. explicauit. in ca. 3. de Author ecclesi. pro quo. cap. si. de simo. diximus singul. in eius commento. not. 4.

di Sil. del quale sopra [a], mi son appartato: in quanto dice, che colui, che confessa tutti i suoi peccati, & per dire che non si può per all'hora appartare d'alcuni di quelli, togliendo il consenso del Confessore, si parte da quello senza essere assolto [b], satisfa col precetto del confessare che si potrà dire, che quantunque non sodisfa col precetto Diuino ne humano, che determina il diuino, per effetto di liberarsi dell'obligatione del suo compimento, & di reiterare la confessione che fu nulla: Ma che sotisfà per effetto di non incorrere nella pena del detto Concilio, & delle constitutioni Sinodali: atteso, che quantunque quel difetto è esteriore, & di sua natura prouabile, ma per farsi in quel giuditio tanto secreto, che niuno può dar fede di quello, che in quello passa, ò sia il confessore, (che tiene luoco di Dio,) ò altri che à caso, ò per malitia l'intese, (come di sopra [c] si ha detto) in effetto pare tanto come se fosse atto interiore secretissimo.

370 Sesto, che l'opere fatte in peccato. M. non sono utili, ne giouano à farci per quelle meritare la gratia, ne lo agomento di quella per questa uita, ne gloria, ò agomento di quella per l'altra [d]. Settimo, che sono bene assai utili per altri [e] effetti, & per questo chi si uede in quel maladetto stato, ancorche non si determini subito uscir da quella maladetta, & diabolica prigionia, deue far molte opre buone [f], che è utile per iscusar di nuouo peccato. M. perche se in tale stato honori il tuo padre, come sei obligato à honorarlo, sotto pena di peccato M.. & fai elimosina al prossimo, quando sotto la medesima pena sei obligato à quella, & sodisfacci la penitenza, che accettasti dal confessore, & digiuni, ò dici l'hore canoniche, ò fai altre cose simili, alle quali sotto la medesima pena sei obligato, si scusano i peccati. M. i quali faresti, se quest'opre non facesti [g]. Hauemo detto, simili, perche alcune sono di tal qualità, che siamo obligati sotto pena di peccato. M. à non farli, sapendo, ò douendo sapere, & auuertire, che stiamo in peccato, qual è il communicare, & riceuere alcun sacramento [h], come è detto

371 di sopra. Ottauo, che anco ne è utile, perche più presto ne illumina Iddio, per ueder il nostro cattiuo stato ad abborrirlo, & conuertirne [i], & per habituarne, & auezzarne al bene oprare, & acquistare le uirtù morali, che sono di grand'aiuto, per impedir l'agomento de peccati, auanti che si conseguischi gratia, & per più agomentar quella, doppò che è conseguita [k], per il

[a] Supra ca. 10 nu mer. 4. unde nos huc remisimus.

[b] Iuxta cap. Quod quidam. de pœni. & remissio.

[c] In ca. 8. num. 18. & Latiùs diximus in cap. Sacerdos de pœnit. dist 6. & in specie quoad hunc casum num. 60.

[d] Cap. Nihil prodest de consecr. d. 5. ubi Card. S.X & ca. Si quis autem. de pœni distin 3.

[e] Quorū .4. posuit glo. ca. Quærat. §. quod autem. de pœnit dist. 3. & glos. & doctores in ca. quod quidam. de pœnit. & remis. & alios. Card S.X. in d. cap. Nihil & Adri. in 4. de pœn. q. 5. & Ant. 3. part. tit. 24. ca. 10 .§. 4. Syl. uerb. Charitas q. 8. & in Rosa aur. cas. 1.

[f] Dic. cap. Si quis autem. & ca falsas. de pœnit. d. 6.

[g] Iuxta ea. quæ diximus in princ. ca. 1. de pœnit d. 6. nu. 45 & in rept. capit. Quando de consec. d 1. not. 14. num. 2. & not. 20 num. 35

[h] Cap. de homine. de celebr. miss. cap. Illud. 95. d.

[i] Ca. Falsas, de pœnit. d. 5.

[k] Ca. Vides. 23. q. 6 & cap. displicet. 23. quæst. 4.

[a] In d. ca. Vides.
[b] A Greg. in dial. relato in cap. Cum beatus. 45. d.
[c] Dic. ca. Vides.
[d] .f. Altisiodoren. in 4. part. summę.
[e] Nam & beneface re alijs, delectabissimum est 3. Polit. & Tho. 1. 2ª. q. 32. art. 6.
[f] Iuxta illud Persianum. Virtutem ut uideant, intabescantq: relicta.
[g] Iuxta illud Pauli ad Rom. 12. Spe gaudentes.
[h] Ca. Cauendum. & cap. Quod ergo. de poen. dist. 3.
[i] Cap. Omnes. 28. quæst. 1.
[k] Lib. 5. de ciuitate Dei. ca. 12.
[l] In repe. ca. Quando. de consecra. d. 1. not. 20. nu. 54. & sequent.
[m] 3. Reg. ca. 21.
[n] Palu. in 4. distin. 4. q. 2. col. 1.
[o] In d. 45. q. 2. colum. 2.
[p] In prædi. d. 45. q. 3. dub. 4.

che S. Agostino [a] si pentì hauere detto alcun giorno, che non era bene constringere nessuno al bene operare, & San Benedetto si gloria [b], che col castigo del bastone sanò colui, che non potette con le parole, & perche usandoci à far cose buone contra la nostra uolontà, lo facciamo poi bene con [c]. quella. Nono, che anco sono utili, perche il peccato col suo peso non ne porta in altro nel quale ne portarebbe, se non ci occupassimo in alcuna opra buona, come dice un grand'huomo [d]. Il peccato è simile à una infirmità, che si chiama lupa, che se non li resisteno, ponendoli alcuna uiuanda, in che si occupi, tutto il corpo consuma, & per conseguir allegrezza di cuore, che ne danno le buone opre [e], in iscambio della tristezza & malinconia che danno le male, facendone doler del tempo male speso [f], come uediamo a i uirtuosi, & deuoti communemente contenti, & allegri [g], & à i mali discontenti, & mesti, per le punture, & stimoli della loro conscienza, come da spine. Decimo, che è utile, perche l'Angelo custode del tutto non ne abbandona, come teneua ragione di farlo, se continuamente peccando mai non pigliassimo i suoi santi auuisi, inspirationi, e consigli, e per conseguir beni temporali [h], come i Romani, che secondo S. Girol. [i] & S. Agost. [k] per le loro uirtù meritorono da Dio l'Imperio, che dechiarammo in altra parte [l], & perche non castiga Iddio tanto presto i nostri mali, come dilatò il castigo di
Acab, perche se gli humiliò [m]. Vndecimo, che quantunque è 278
meglio spender subito i danari in messe, che costaria la fundatione di una cappellania perpetua, che fundarla, per più presto liberar l'anima, per chi si spende dalle pene del purgatorio, perche per quello più uirtù hanno i suffragij fatti, che i lassiti [n], però megliore opera di se pare fundarla, per risultar in maggior gloria di Iddio, & per consequente maggior merito di gratia, & gloria del fondatore, & il medesimo è d'un trentenario di messe continuate per un sacerdote in trenta giorni, & di trenta messe dette in un medesimo giorno per trenta sacerdoti, secondo il Palud. [o] benche considerate le uarie circonstantie del luoco, tempo, & persona, & l'abbondanza, ò difetto di messe alle uolte si deue consigliar l'uno, & alle uolte l'altro. Dica, come li piace Maior. [p] & quello però chi consigliarà, che commanda che si spende, & diranno subito le messe per molti, raccordisi d'auisarli, che questo faccia più principalmente, per ueder

der più presto Iddio, che è puro amore di esso, che per liberarsi dalle pene, che è interesse proprio, & anco potrebbe esser tanto basso, che fusse peccato, ilqual sarebbe, se il suo fine principale si fermasse in quello liberarsi, per quello, che in altra parte è detto [a]. Duodecimo, che scientia, fede, oppinione, dubbio, & scrupulo, & conscienza, conuengono in alcune cose, & sono differéti in altre per la qual notitia megliorãdo quel, che in altra parte [b], più chiaro, & risoluto, che altri, hauemo detto & aggiongiamo, che scientia è conoscimento, con che si giudica quel, che si uede [c]. Per uedere intendiamo ancora il toccare, udire, gustare, & odorare [d] che sono i cinque sensi esteriori, [e] & ancho la uista dell'anima, ò sia per sillogismo, ò ragione scientifica, che fa sapere [f], ò sia per notitia intuitiua mentale, raccolta dalla sensitiua, ò senza quella, qual è quella che hanno i beati dal nostro Iddio, qual è quella de i dannati della sua pena, come l'anima posta in questo carcere corporale di se, & di molti atti suoi [g]. Fede è conoscimento, con che fermamente giudichiamo esser così quello, che non [h] uediamo. Opinione è conoscimento, con che giudichiamo alcuna cosa, che non uediamo esser così, però non fermamente, con timore, che il contrario sia uero [i]. Dubbio, è conoscimento di due cose contrarie, senza giudicare, che alcuna di quelle sia uerità [k]. Scrupulo è conoscimento di alcuna cosa, che rappresenta alcuna apparentia contra quello, che si sa, crede, pensa, ò dubbita, senza sapere giudicare il contrario. Decimoterzo, che da questo ne segue, che queste cinque cose, che conuengono, tutte son conoscimenti, & atti della potenza di conoscere, & non del uolere, come pare per questa parola, conoscimento, che nella diffinitione di ciascuna di quelle si mette [l], & che sono differenti molto, in che la scientia è fermo, & chiaro conoscimento, la fede ferma [m], ma non chiaro, se non oscuro [n], & l'opinione ne chiaro, ne fermo, quantunque sia indicatiuo, il dubbio, ne chiaro, ne fermo, ne indicatiuo. Lo scrupulo non è più d'un'argomento contra alcuna delle dette quattro cose. Anco ne segue che li primi quattro fra se son contrarij, ne si compatiscono in una medesima persona, però lo scrupulo perche non è giudicio, ma più presto apparenza, & agomento contra, ò perche il giudicio può concorrere con qual si uoglia de gli altri quattro. Decimoquarto, che, come dice S. [o] Tho.

273 (margin, beside "te è detto")

274 (margin, beside "le di se")

[a] De fin. principali in reper. cap. Inter uerb. 1. q. 3 numer. 289. & in cap. Quando. de consec. d. 1. nos. 6. nu. 15. & in additione eius num. 224.

[b] In cap. Si quis autem. de pœn. d. 7. à num. 9.

[c] Glo. sing. in l. 2. §. Antepenultimo. ff. de aqua. pluui. arcenda.

[d] Bar. in l. prima. col. 2. ff. de interroga. acti. ab omnibus receptus.

[e] Gl. sing. l. Quod modo. § Si per uenditorem. ff. de acquiren. possess. de quib. Tho. 1 par. q. 78. ar. 3. & 4.

[f] l. Scire. ff. de lega. Arist. li. 2. poste.

[g] Seundum ea quæ omnes tradunt in Prologo sététiarũ.

[h] Ca. In domo. de pœnit. d. 4. iuncta glo. 7. quę citat illud. Gregori. Fides non habet meritũ, ubi humana ratio præbet experimétũ.

[i] Facit glo. dict. §. antepenult. & glo. in l. Si duo §. penult. ff. uti possid. Tradit. Bar. in l. Ad monendi ff. de iure iuran num. 21.

[k] Gl. recepta. in l. de statu. ff. de testa & rubr. ff. de iur. & fact. quæ dubitat. appellauit titubat.

[l] Pro genere, quo quælibet diffinitio bona eget. 1. & 2. Topi. Bar. in l. 1 ff. de testa. & de acquir. poss.

[m] Ca. Firmiter. de summa Trini.

[n] Iuxta illud Pauli 1. ad Corint. 13. uidemus nũc p speculũ, & in ęnigmate. &c.

[o] 1. Part. q. 70. articu. 13.

conſcienza non è potenza, ne anco propriamente habito dell'ani 527
ma, ma è atto indicatiuo di quella, & ſi piglia in tre maniere, cioè per atto teſtificatiuo di quel, che hauemo, ò non hauemo fatto [a], & per l'indicatiuo di quel, che è bene, ò mal [b] fatto, & per l'indicatiuo di quel, che ſi deue fare, ò non [c], ſecondo ſi piglia in queſto luoco, & ſi può diffinire, che è ſcientia. Opinione, ò dubbio, che alcuna coſa ſi deue, ò non deue fare, ſecondo l'opinione commune [d], & ſi diuide in erronea, & uera, erronea, è fede, ò opinione, che ſi deue far quello, che non ſi deue, ò non ſi deue far quello, che ſi deue [e]. Non habbiamo detto, ò ſcientia, perche in queſto non può eſſer errore, come la fede, & opinione uera è quel, che giudica douer farſi quel che ſi deue, & non ſi deue far quel, che non ſi deue. Anco ſi parte la conſcienza in certa, dubbioſa, & ſcrupuloſa. La certa è quella, che giudica per uero alcuna coſa. La dubbioſa è quella, che non giudica più uero l'uno, che il ſuo contrario. La ſcru 276
puloſa è quella, che giudica alcuna coſa per uera, contra la quale ſe gli offeriſce alcuno argomento, ò apparenza. Decimoquinto, che la conſcienza certa, ò ſia ſcientia, ò fede, ò opinione, ò ſia erronea, ò uera, obliga, chi ha à fare quello, che gli detta ſotto pena di peccato mortale, ſe ſotto quella pena gli detta, & ſe ſotto ueniale, ueniale, ò ha da deponerla, ſe ſi deue deporre [f]. Habbiamo detto, ò ha da deponerſi, ſe ſi deue, perche quella che è conforme alla legge, lega come quella, ne ſi deue deponere più, che la medeſima legge, ne induce nuoua circoſtantia neceſſaria di confeſſare, come prouammo in altra parte [g] contra Adriano [h], & quella che è contraria alla legge, obliga, fino che ſi deponghi, ma ſi deue deponere: & quella, che ne è contraria, ne conforme à quella, ſi può compire & deponere, & obliga finche ſi deponghi. Di maniera, che colui, à chi la conſcienza detta, che non deue uccider per uendetta, ò per propria autorità, deue compirla, & non deponerla: perche è conforme alla legge. [i] & à colui, che detta, che deue uccidere, è obligato à compirla in queſto ſenſo, che pecca, ſe non uccide: però, perche è contra la legge la deue deponer fin tanto, che non la depone, ſta fuora dello ſtato di ſua ſaluatione, [k] & colui, che detta ch'è peccato. M. tagliar legni in caſa, per apparecchiar da mangiar il giorno di feſta, ò ſcriuere ò andare un poco pecca. M. ſe lo fe auanti che lo deponghi, però la può deporre, anchor che

[a] Eccleſ. 7. Scit conſciẽtia tua te crebro maledixiſſe alijs ca. Nolo. 12. q. 1.
[b] Cap. In cunctis. & cap. Sentie 11. q. 3.
[c] Ca. Omnes. 28. q. 1. ca. fi. de præſcri. cap. Per tuas. 2. de ſymo.
[d] In locis proxime citatis.
[e] Ca. Inquiſitioni. de ſent. exco. & ca. Dominus de ſecundis nupt.
[f] d. cap. Inquiſitioni. & d. ca. Domin⁹.
[g] In princ. ca. 1. numer. 52. de pœnit. diſt. 5.
[h] In 4 de confeſſione. q. 4. col. 4.
[i] Cap. Si non licet. 23. q. 5. & Exod. 22.
[k] S Bonauent. in 3. diſt. 39. art. 1. q. 3.

che non sia obligato à quello, per esser cosa che non è conforme, ne contraria alla legge. Decimosesto, che la conscienza dubbio sa spetialmente sopra alcuna cosa, si è, ò non peccato. M. obli-
277 ga à eleggere la parte più sicura [a], sotto pena di peccato. M. per porsi à pericolo mortale, [b] come ho detto in altra [c] parte, dando essempio di colui, che dubita, se è peccato M. ò non tener due beneficij, ancor che siano semplici, che se li piglia dubitando, pecca. M. [d] & si può porre di colui, che dubita di alcun peccato, se è mortale, ò nò, che pecca mortalmente, se non lo confessa; [e] Il che procede anchó, quando la conscienza non è del tutto dubbiosa, per parerli più uera l'una parte, che l'altra, se in nissuna ne è sicura, come lungamente lo prouammo in altra parte [f]. Habbiamo detto, spetialmente, perche la general non basta per questo, come in quel luoco ho detto [g] del detto, chi dubita in generale, se è lecito consigliare il giorno di festa, però non dubita anzi tiene per certo, che gli è lecito il giorno, che lo fa. Il che medesimamente potrebbe dirsi della conscienza certa generale, & della sua contraria speciale, [h] però non si dice la conscienza dubbiosa, perche in se senta alcuni scrupuli contra quello, che determina fare, si crede, ò ha opinione prouabile che è buono, per legge, autorità, ò sufficiente ragione, per tenerlo così à giuditio di huomo di scientia, & conscienza, dato che la maggior parte de i dottori tenghino il
278 contrario. [i] Decimosettimo, che da questo non ne segue, essere sempre necessario eleggere la parte più sicura, perche communemente basta eleggere la sicura, come lungamente lo prouammo in altra parte, [k] ma solamente si proua, che quello si ha da fare nelle cose, che sono dubbiose, & necessarie alla salua tione dell'anima; [l] come sono quelle della fede, & costumi. Decimoottauo, che è difetto naturale, ò acquistato hauere la conscienza souerchiamente scrupulosa, l'emendatione, della quale molto si deue procurare, perche è uitio naturale, ò acquistato che inchina l'anima, à essere inconstante in quel, che per prouabil ragione consente esser buono, qual è male, [m] & per che induce pusillanimità, con la qual si lascia di finir le buone opere cominciate, [n] accumula peccati, facendo peccato, quel che da se non è annubila l'intelletto con timore, & pensieri scusati. Lieua la pace dell'anima, con la discordia di diuersi argomenti, & pareri, & per consequente quella ua dishabitato

[a] Ca. Ad audientiã de homicid. cap. Si quis autem. de pœ. d. 7.

[b] Iuxta illud. Qui amat periculum. peribit in illo Eccle. 3.

[c] In d. cap. Si quis autem. num. 42.

[d] Thom. in quoli. 8. art. 13.

[e] Communis. in 4. d. 17. relata. per nos in d. cap. Si quis autem. num. 4.

[f] d. cap. Si quis autem. num. 58.

[g] Nu. 61. post Gaie. respõ. 13. li. 17. respõ.

[h] Eadẽ ratione arg. cap. 2. de translat. prælat. quæ noua ampliatio dicti noui Gaiet. est.

[i] Per dict. supra. ca. 17. nu. 82.

[k] In d. cap. Si quis autẽ. à nu 34. post Ant. 1. part. tit. 3. cap. 10. §. 10.

[l] Vt ibidem. nu. 42. dicebamus.

[m] Iuxta notata Th. 2a. 2e. q. 53. art. 4. & 5.

[n] Iuxta notat. 2a. 2e. q. 133. art. 2.

allo spirito santo, sereno, benigno, & pac ifico. [a] Oltre di que
sto la pusillanimità, che da quella nasce, come dice S. [b] Bern.
genera perturbatione, & la perturbatione desperatione, & la
desperatione uccide. Decimonono, che le cause di questo di- 179
fetto sono [c] la complessione inchinata à temer souerchiamente
come è quella de i molto melanconici, uecchi, & donne, & la
infirmità, che chiamano Mania, & altri, che debilitano la po-
tenza imaginatiua, & il demonio, che à quelli, che non può
persuadere manifesti modi, lieua per scrupoli, & scusate fanta-
sie, la consolatione delle lor opere uirtuose, perche non lo inani-
ma à perseuerare & migliorare in quello, [d] & lo indiscreto
essercitio de digiuni, & di souerchio ueggbiare, che distrugge
il ceruello, [e] & la compagnia, & conuersatione de gli scrupu-
losi, che mescolano il suo uitio ad altri. [f] Secondo, che delle
medicine di questa infirmità la prima è Iddio, [g] habitando
dentro l'anima per sua diuina gratia, & di fuora per sua gratiosa
assistentia la qual si ha da cercare humilmente con le proprie, &
altrui orationi, digiuni, elemosine, à sua medesima immensa
misericordia, con gran confidenza di sua diuina largità. [h] La
seconda medicina è humana corporale, che molti sauij [i] medici
hanno ordinato contra la inania ò souerchia melanconia, ò mal
humore, che debilita la potentia della fantasia, & imaginati-
ua, & causa, che il giudicio dell'intelletto non stia fermo, & fis-
so in quel, che con ragione assentisce. [k] Habbiamo detto, mol
ti sauij, perche uno, che non era tale, ne ben conosceua questa
infirmità, in luoco di leuare lo scrupulo, leuò ad altri il cer-
uello. La terza, è humana incorporale, che si pone in molte, 180
delle quali una principal'è di guardarsi di pensare, ò tagliare
presto il pensiero cominciato dalla materia, [l] da che nascono
gli scrupuli, che è leuare la causa, che gli sostengono, & agomen-
tano, perche quella consiste in che mossa una fantasia, & imagi-
natione, si muouono molte attaccate à quella, il mouimento
della qual à gran fatica si può impedire, senza cessare esso dalla
prima, come mossa una pietra, si muouono quelle, che stanno
attaccate, & appoggiate à quella, tanto che ancho la imaginatio-
ne conceputo, per leuare lo scrupulo, lo fortifica, & agomenta.
Altra principal medicina humana, & senza corpo, è consigliarsi 181
con confessori, ò altri huomini da bene, & sauij, & consentire
in quello, che essi li consigliano, anchor che à esso para il con-
trario,

[a] Cuius in pace factus est locus. psal. 92. ca. Decet. de immunita. eccle lib. 6.
[b] In epistola. 32.
[c] Vt prosequitur Ant. 1. part. tit. 3. ca. 10. §. 10.
[d] Iuxta illud Arist. Delectat tenet operantem in opere. 7. & 10. Ethic. & Tho. 1. Sec. q. 33. art. 4.
[e] Cap. Non mediocriter. de conse. d. 5.
[f] Vt oues morboiç. cap. Rosecandæ. 23. quæst. 4.
[g] Anton. 1. parte. tit. 3. ca. 10. §. 10.
[h] Iacob. 1. Si quis indiget sapiētia, postulet cum à Deo, nihil hæsitans &c. & arg. cap. qui bona 17. q. 1. & Gaiet. in summa. uerbo. Scrupulosorum.
[i] Iuxta illud Hora. relatum à Hiero in prolog. Bibliorum Quod medicorū est promittūt medici, tractant. fabrilia fabri. cap. Proposuisti. de probat.
[k] Iuxta illud. Principijs obsta, sero medicina paratur. cum mala post longas conualuere moras glo. fi. c. Ad hæc de rescript.
[l] Relatus ab Anto. parte. tit. 1. ca. 10. §. 10.

trario, prosponendo con humiltà il giuditio suo à quello di
quelli, perche di questa maniera sanò un frate di San Domeni-
co,[a] scrupuloso, che credette à un'altro, che doppò morte gli ap-
parue, promettendoli Iddio & disse. [b] consigliati con discreti,
& credili, & l'altro discepolo di S. Bernardo, che per scru-
puli non celebraua, sanò, dicendoli San Bernardo. Fratello
celebra sopra la mia fede, & obedendo celebrò. L'altra medi
cina è fare molte uolte il contrario di quello, che gli scrupuli
muouono per consiglio de dotti [c] & ancho per il suo, se è dot-
to, & ha prouabil ragione, [d] perche auezzo à resistere, si faccia
più efficace, & constante, & quieto nell'essercitio spirituale.
L'altra medicina, è auuezzarsi à temperare il rigore della legge
cosi diuina, come humana, per uirtù dell'equità, [e] di che esso
medesimo, senza altra auttorità del superiore può usare quanto
al foro della conscienza, [f] anchor che non quanto allo este-
riore, [g] per la qual si scusà di peccato colui che compie la leg-
ge, secondo la intentione dell'autore di quella, ancor che con-
trauenghi à sue parole [h] & colui, che la guarda, secondo la
più humana intelligenza, anchor che non la guardasse, secondo la
282 intelligentia rigorosa, [i] & colui, che lascia di osseruarla ne i
casi, ne i quali è impossibile, ò quasi per esser assai difficile per
compirla. [k] & colui, che lascia di compirla, perche non si
ridono, & burlano di esso, & per non essere reputato pazzo,
& senza ceruello da gli huomini prudenti, perche la detta equità
fa, che niuna legge ne obliga à fare simili cose, [l] & colui, che
nelle cose dubbiose segue la uia commune dei buoni, piglian-
dola per essempio, & autorità, anchor che le parole della legge
sonano altra cosa, [m] & colui, che segue la consuetudine pre-
scritta contra la legge, [n] & ancho quella, che non è prescritta,
se per uia di equità se interpreta cosi la legge [o] per la qual si scu
sa ancho di qual si uoglia scommunicatione maggiore posta per
legge colui che non pecca. M. contra quella, come è detto di
sopra [p] & ancho di peccato mortale qual si uoglia che fa contra
le parole della legge, per alcuna causa, che con buona fede,
senza cattiuo inganno, & disprezzo, crede, che per quella cau-
sa cessa in quel caso la intentione dell'autore di quella, secondo
283 S. Anto. [q] Vigesimoprimo, che anco è buona medicina inten-
dere bene quella auttorità, [r] che è fonte di scrupuli, cioè la
parte più sicura si deue eleggere, che lasciarà di essere se si inten-

[a] Consule discretos: & acquiesce illis.
[b] Relatus ab eod. Ant. ubi supra.
[c] Cancelar. Parisien. probatus ab Ant. ubi supra quia contraria cõtrarijs curantur. glo. ca. Affectu. 26. quest 7. & illum tex. & per ca. 1. de pœn. d. 2.
[d] Syl. uerb. Scrupulus. q. 2.
[e] Quæ uulgo epichcia, & doctis epijcia aut æquitas de qua Tho. 2a. 2e. q. 120 & Arist. 5. Ethi. Bud. in .l. 1. ff. de iusti. & iur.
[f] Anto. ubi supra. colum. 5.
[g] .L. 1. & fin. C. de lega.
[h] Tho. ibid. art. 1. l. Placuit. C. de iudi.
[i] .l. Begnius cum. l. sequen. ff. de legib.
[k] Anto. ubi supra. col. 5. & facit. l. Nepos proculo. ff. de uerb. signifi. adiuncto. ca. Nemo ad impossibile. de reg. iur. lib. 6.
[l] .l. Filius ff. de condit. insti. & que Felin. notat. in. cap. 1. de heræt. & Anto. ubi supra col. 4.
[m] Ar. §. Leges. cũ ei annotatis 4. d. & .l. Minimè. ff. de leg.
[n] Ca. fi. de consuet.
[o] Arh. c Cũ dilectus. de consuet. & d. §. Leges.
[p] Sup. eod. ca. nu. 9.
[q] In d. ca. 10. § 10.
[r] Cap. Tutior pars est eligenda. ca. Ad audiẽtiã. & ca. Significasti. 2. de homic.

desse, come si deue cioè solamente nelle cose, che sono propria
mente dubbiose, che toccano alla santa Fede Cattolica, & buo-
ni costumi, come è detto di sopra, & che non e propriamente
dubbioso quello, che per autorità, ò ragione prouabile si crede;
ne quando di molte opinioni si elegge una più uera, ne si pecca
per operare conforme à quella, anchor che la credenza, & opi-
nione sia ueramente falsa, come ho detto in altra parte, [a] per-
che gia si crede prouabilmente, ò pensa determinatamente, che
è uerità, & è la sicura parte, anchor che non sia la più sicura;
& basta eleggere la parte sicura, secondo tutti. Vigesimoterzo, 284
che è buona medicina ancho intendere bene quella auttorità di
S. Agost. [b] & di San Gregorio [c] Appartiene à buona anima,
conoscer le sue colpe, oue non è colpa, che anco è gran fonte
di scrupuli, & lascia di esser tale, se ben si intendesse, come ha-
uemo detto in altra parte [d], che non uuol dire, che è buo-
no credere, che è peccato quello, che non è, perche questo è
ignorantia [e], ne anco che è buono dire esser peccato quello,
che non è che questo è bugia, & peccato [f], ancor che si dica
per uia di humiltà [g], però significa, che è buono conoscer per
peccator in generale, ancorche non si ricorda di che accusar si
in spetiale, secondo la glosa [h], ò che è buono temere, che è
peccato doue è giusta ragione di temere [i], ò uuol dir quello,
che à noi apparue migliore [k], cioè che è segno d'anima ben in
chinata, temere, ò parerli, che pecca in quel, che non pecca,
anchorche questo non sia bontà, anzi è difetto di sapere, ò di
buono giudicio, nell'anima, in quanto fa questo non, è buona,
se non cattiua, ò ignorante di sapere. Da i quali ne segue, che 285
è ignorantia pazza, & non uirtù, tenere per peccato quello,
che non è, & pensar, che è obligato à eleggere, ò fare quello,
che è piu sicuro, perche basta fare, & eleggere il sicuro, secon-
do Giouan Gersone [l], & Santo Anton. [m] & tutti. Ancho
ne segue, quanto gran pazzia è quella di molti scrupulosi de i
quali alcuni temono, che in ogni cosa peccano uenialmente, &
altri, che ne hanno consultato, che in ogni cosa peccano M.
però per questo non son Luterani, ne peggiori, che quelli, i
quali credono, che tutte le buone opere sono per il meno pecca
ti ueniali, come hauemo detto in altra parte [n], perche questi
ben credono, che siano buone opere l'empie d'ogni peccato, pe-
rò che i suoi tutti son ueniali, ò mortali. Altri si astengono
da

[a] Ca. Si quis autem nu. 51. de pœ. d. 7. post. glo sing. cap. Capellanus. & multos alios ibidem relatos.

[b] In cap. Ad eius 5. distin.

[c] Cui multi tribuunt ei. s. Bonarum mentium est, ibi etiã culpas suas agnoscere, ubi culpa nõ est.

[d] In prælectio. cap. Cũ contingat de rescriptis. pagi. 165.

[e] Io. Gers. 2. part. de natura & qualit. conscientiæ. Alpha. 29. litera. 9.

[f] Cap. 1. 22. q. 2.

[g] Ca. Cũ humilitatis. eo. cap. & q.

[h] Gl. d. ca. Ad eius.

[i] Maior. in 4. d. 17. q. 2. col. 4.

[k] In d. ca. Cum contingat, ut ex Io. Gerson colligebamus. ubi supra.

[l] Vbi supra.

[m] Vbi supra.

[n] In cap. Inter uerba. 11. q. 3. pagi. 10. num. 42. & 44.

da opere uirtuose, come di dar elimosine nella Chiesa per timore, che saranno tenuti per hipocriti. Altri di celebrare, per una leggiera perturbatione di animo. Altri mai finiscono di confessarsi. Altri mai si communicano con conscienza serena, i quali deono hauer in memoria le sopradette medicine, & usar
286 quelle. Vigesimoterzo, che ancho è buona medicina per gli scrupulosi abbassarsi à eleggere della opinione de i Dottori quella che deue [a], & fermarsi in quella, & deue elegger quella che è riceuuta per la consuetudine [b], & se niuna è riceuuta per costume, ò non più l'una che l'altra, quella si ha da eleggere, che si fonda in alcun Testo, al qual si può bene rispondere, per quelli dell'altra, anchorche quella sia Commune [c], & ancorche il Testo sia di Canone [d], & la questione principale di legge, & se non si troua Testo à quella, che si fonda per alcuno argomento, al quale non si può bene rispondere [e], & se non ui è nulla di questo, la Commune, se si sa, qual è [f], & se non consta, qual è la Commune, deue eleggersi quella, che tiene più efficace fondamento, & ragione, anchorche si possa dissoluere, [g] & se i fondamenti dell'una non son più, ne più efficaci, che quelli dell'altra, si ha da eleggere la più benigna, ò fauoreuole [h], come è quella, che fauorisce il giuramento [i], il matrimonio, dote, testamento, ò liberalità [k], ò altre cose pie & religiose [l], ò à orfani, uedoue, peregrini, ò altra miserabile persona [m], & anco quella, che fauorisce il priuato contra il Fisco [n], la qual si ha da intendere, quando il Fisco si fonda sopra il delitto del priuato, come il dechiara Decio [o], perche altramente si deue più fauore al Fisco [p], & quella, che difende il ualor dell'atto, ò l'atto del qual fauore si tratta, sia ultima
287 uolontà [q], di qual si uoglia spetie ò contratto [r], ò libello, contestatione di lite, sentenza diffinitiua, ò interlocutoria, ò qual si uogli altro atto giudiciale, rescritto, ò [s] priuilegio, perche la prosumtione di che l'atto uale, è più forte che gli altri [t] benche la sustanza dell'auttore risulti in fauore dell'auttore, & in danno del reo [u]. & al fine essendo la cosa uguale, deue eleggersi quella che fauorisce il colpato [x], & se in nissuna di queste cose eccede l'una oppinione all'altra, si deue eleggere quella de i dottori di più auttorità [y], & di più sapientia in

[a] De quo Matthæ. Mathesl. in tract. de electio. uerioris opinio. primo uolumi. tractat. inserto.
[b] .l. Minimè. cum glo ff. de leg. & ca. Cū dilect9 de cōsue.
[c] Vt sentit gl. in d. .l. Minimè & facit ca. capellanus. de ferijs. adiuncta glos.
[d] Arg. c. Per uenerabilē. §. Rationibus. qui fil. sint legit & notatur in ca. Raynūti9. de test. & per Perus. in princ. ca. Si pater. de test. lib. 6.
[e] Ar. l. Non possūt. cū. l. sequē. ff. de leg. ca. 2. de trāslat. prel. ca. Translato. & ca. Ne inuitaris. de constit. cū eis annotat.
[f] Ar. ca. Prudētiā. in princ. de offi. deleg. apertissimus in hoc text. in cap. De quibus. 20. d.
[g] Quia cæteris paribus, funiculus duplex, aut triplex difficilius rūpitur. Eccles. 4. ca. 1 de treug. & pac. Authē Itaq; cōia de success.
[h] .l. Sēper in dubijs. ff. de reg. iur., facit ca. Disciplina. 45. d.
[i] Ar. ca. Quanuis. de pact. lib. 6. & cap. Cū cōtingat. de iur.
[k] .l. Quoties dubia. ff. de reg. iur ca fin. de re iud.
[l] .l. Sūt personæ. ff. de rel. & sūptib. fū.
[m] Arg. totius. 85. d.
[n] Tex. sing. in. l. Nō puto ff. de iur. fisc secūdum Matt. no. 13.
[o] In. l. in ambiguis pro dote. ff. de reg. iur quicquid dicat aliqui. quos ipse conuincit.
[p] .l. 1. C. de Iur fisc. lib. 10.
[q] .l. Quoties. ff. de reb dub. [r] .l Quoties ff. de uer. [s] Matth. in d. tractat. col. 4. [t] .l. in contrahēda, quā ad hoc ibi ponderat. Deci. n. 6. de regul. iur. [u] Ar. l. Inter pares. ff. de re iudicat [x] Ar ca. Cū sūt iura partiū; de reg. iur. li. 6. & l. Fauorab. ff. eo. [y] Ar. l. Septimo mēse. ff. de stat. hom. & ei9 quod per eū ait Dec. in ca. Proposuisti. n. 11. de prob

quella materia di che si tratta, cioè quella de Teologi, se il punto è Teologico, & quella de i Canonisti, se è Canonico, & quella de i Legisti, se è Legale [a]. Però aggiongiamo à 288
tutto questo per il foro della conscienza, primo, che perche il giudice consultore, ò operatore, che in dubbio giudica, consiglia, ò opera, perche non pecca così consigliando, sententiando, ò operando, secondo una opinione eletta nella sopradetta maniera, è necessario, che auanti creda, ò tenghi oppinione determinata, che quella è uera, perche se restando così dubbioso, & indeterminato, lo facesse, giudicarebbe contra la conscienza dubbia, & per conseguente peccarebbe. M. anchor che non del tutto, tanto, come si facesse contra la certa per il sopradetto, che in altra parte lo prouammo. [b] & può creder esser uera una oppinione in un caso per uno effetto per il contrapeso di alcuno rispetto di questi, & la contraria in altro caso per altro effetto per il contrapeso di altro rispetto. [c] Secondo, che quantunque per il foro contentioso, communemente si deue guardar lo sopradetto, però per quello della conscienza, & per non peccare, basta elegger per uera la oppinione di chi con raggione riputiamo, che è huomo di sufficiente scientia, & conscienza per quello [d]. Vigesimoquarto, che altra causa nuoua di scrupuli, con altra medicina, ancho nuoua di quelli esperimen- 289
tati in nostra giouentù [e]. La causa è seguire da una parte l'oppinione di quelli [f], che tengono, che senza speciale aiuto d'Iddio, possiamo col generale bene operare moralmente, & confidarsi per questo souerchio nelle nostre forze, & opere, & per l'altra imaginar Iddio per giusto, rigoroso, & disgratiato giudice in riceuere conti [g] di che niuna minima cosa dissimula, perche dall'uno nasce à molti un souerchio animo di accettare in tutto, & dall'altro un timor souerchio, di mancar alcuna cosa, anco in tutto, spetialmente di non osseruare le leggi di confessare, communicare, dire officio, orare, ascoltare, e dire messa, tanto perfettamente, quanto un giudice così imaginato ricerca de seruidori tanto fideli, & uedendo, che non le fanno tali la prima uolta, tornano à farla un'altra, & l'altra, & come la souerchia confidenza di affrontare, & il souerchio timor di mancare occupano le potenze dell'anima, quanto più uolte ritornano à fare, tanto più

fanno

[a] Arg. d. cap. Proposuisti. cum ei per Pan. & alios annot.

[b] In cap. Si quis autem nu. 130. & prius. 80. & 119. de pœn. distinctio. 7.

[c] Arg. cap. Dominus. de secūd. nupt. & multorum, quæ pro eius intellectu uero adduximus in d. ca. Si quis autem. à num. 102.

[d] Iuxta proximè superius dicta. n. 282.

[e] Nec mirum quia cogūt multas inuenire medicinas multa experiméta morborum. ca. Vt constitueretur. 50. dist.

[f] Gulliel. Ocham, & aliorum, quos sequitur Gabr. in 3. dist. 28. q. 1.

[g] Iuxta illud Mat. 13. Omne uerbum otiosum, quod locuti. &c. & illud ps. Ego iustitias iudicabo. & multorū, quæ citat Hierony. in cap. Si enim. de pœnitent. distinctio. 2.

290 fanno male, ò meno buona, per leuar [a] moltò l'attentione indebita della debita, & della diuotione, & consolatione, che da quella nasce [b] La medecina di questa è per una parte seguire Santo Agostino, & il Maestro, & altri [c] antichi, che ancho San Thomaso [d] & San Bonauentura [e], assai seguono, cioè che le nostre forze in quanto son nostre, sono tanto deboli, che ne operare, ne parlare, ne ancho pensare bene, ancho moralmente, possiamo, senza spetiale aiuto di Iddio, il quale à qual si uoglia, chi lo domanda, & fa quello, che è in se, lo dona [f], per sua bontà, & non meritoriamente, ancho con quella, senza sua gratia maggiore [g], & conoscendo quella gran fiacchezza, & necessità humiliandosi auanti la sua omnipotenza, & somma benignità, domandarli il suo fauore, come nel principio di ogni hora Canonica la Chiesa lo cerca, dicendo [h]. Sij presto Signore in aiutarmi, & dall'altra parte imaginare, che il nostro buono, & giusto IDDIO, quanto rigoroso, & giusto giudice è per quelli, che troppo si confidano di se, & non lo uogliono seruire, come merita, ò pensano, che bastano per quello senza lo aiuto suo, così è humanissimo, & gratiosissimo con chi uuol seruirlo [i], & conoscendo humanamente la fragilità, & fiacchezza, per seruire sua Maestà eterna [k], immensa, onnipotente, li cerca il suo aiuto, & gratia, & disconfidando di se, confida in colui, che a i superbi resiste, & a gli humili da la gratia, [l] che per sua immensa misericordia si contenta del debol seruitio, che sua
291 creatura, qual ha poca forza, conosce, come chi l'ha creato, & formato [m], li farà con sana allegrezza, & deuota uolontà, mediante il suo aiuto, & buona gratia conforme alle sue poche forze, & perche IDDIO, in quanto IDDIO, non ha figura humana, ne alcuna altra, ne gesto seuero, ne gratioso, per esser, come ho detto in altra parte [n], sustanza senza corpo [o], ma semplice infinitamente, più che quella delle nostre anime, & de gli Angeli molto sarà utile, per questo imaginare quel bellissimo [p] uolto, gratiosissimo, & benignissimo [q] della reuerendissima, & benedittissima humanità di Nostro Signore GIESV CHRISTO, che con gli humili sconfidati di [r] se, & con-

[a] Nam pluribus intétus, minor est ad singula sensus, & qui ad utrumq; festinat neutrum bene perficit. glos. ca. Diuersis. de cleric. coniug. per illũ & alios textus.
[b] Iuxta ea quæ, tradidimus, in repet. ca. Quando de consecr. d. 1. nota. 11. nu. 30. cũ sequent.
[c] Quos sequitur. Gregor. de Arim. in 2. .dis. 28. & latè defendit Maior. 24. argum. ibidem.
[d] 1. Sec. q. 19. art. 6.
[e] In d. dist. 28.
[f] Gabriel ibidem.
[g] Quam uocãt gratum facientem, secũdum omnes in d. d. 28. & cap. antepenulti. & fin. de consecra. distinctio. 4.
[h] Deus in adiutorium meum intẽde. &c. Quod ad orationem mentalem, & ad alia multa cõmodissimum diximus post. Ioan. Cas. in d. repet. ca. Quando. ca. 18. num. 47.
[i] Iuxta illud. Ego diligentes me, diligo. Prouerb. 8.
[k] Cap. firmiter. de summa Trini. & in Symbo. Athana. de quo gl. in ead. rub.
[l] Iacob 4. Cui proprium, parcere prostratis & debellare superbos.
[m] Psal. 99. Ipse fecit nos, & non ipsi nos.
[n] In addit. d. repet. ca. Quando nu. 75.
[o] 24. q. 1. cap. Quidam. §. Antropomorphitæ
[p] Speciosus forma præ filijs hominũ. Psalm. 42.
[q] Qualem imaginatur eum prædicantem Bonauentura, in eius uita.

[r] 1. Ad Corin. 15. Gratia Dei sum, id quod sum.

fidato [a] della forza di tanto gran Capitano [b], & de suoi infiniti meriti [c], col suo aiuto gratioso, s'affaticano di compire la sua santa uolontà, non si potrà cercarne conto rigoroso, col quale ne condanni, se non amoroso, con che ne salui per li prieghi di quella sua gran serua, grande honore del sangue reale, gran guida, & padrona di studiose uergini præcellente, & martire ualorosissima Santa Caterina [d], la cui festa celebra hoggi [e] la Santa Madre Chiesa, & tutte l'uniuersità Christiane si rallegrano, & con gran giubilo l'honorano in questi regni cosi le Regali potestà, & altre dignità, con le quali speriamo perfettamente sollennizzarla sempre in cielo. Amen.

[a] Ad Philip. 4. Omnia possũ in eo qui me confortat.
[b] Vicit Leo de tribu Iuda Apocal. 5.
[c] Extrauagan. Vnigenit⁹. de pœni. & remis. declarata à nobis in repet. §. in Leuitico not. 12. de pœnit. dist. 1.
[d] Quàm altè cecinit Baptista, in Parthenice Catharinaria. quam ab omnibus studiosis legi percupimus.
[e] 7. Calendas Nouemb. Anno. 1552. ætatis Authoris. 60.

IL FINE.

REGISTRO.

A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T V X Y Z A A B B
C C D D E E F F G G H H I I K K L L M M N N O O P P
Q Q R R S S T T V V X X Y Y Z Z A A A
B B B C C C D D D E E E F F F G G G
H H H I I I K K K L L L.

Tutti sono Quaderni, eccetto L L L, che è Terno.

COMMENTARII RESOLVTORII DELLE VSVRE, DE' CAMBI,

della Simonia, della Difesa del Prossimo, & del Furto notabile.

COMPOSTI DAL DOTTOR MARTINO AZPLIQVETA NAVARRO,

NVOVAMENTE TRADOTTI DI Spagnuolo in Italiano dal R. P. Fra COLA di Guglinisi dell'ordine di San FRANCESCO DI PAVLA.

VTILISSIMI A CONFESSORI, E CONFITENTI, DI QVALVNQVE STATO.

CON LA TAVOLA DE' CASI PIV' PRINCIPALI.

E QVESTO E' IL DECIMOQVARTO Fiore della nostra Ghirlanda Spirituale.

CON PRIVILEGI.

M D L X V [illegible] I I I I.

TAVOLA DE' CASI
PIV NOTABILI,
CHE NE I PRESENTI COMMENTARII SI CONTENGONO.

C

E

F

G

H

L

che

Q

R

IL FINE DELLA TAVOLA DE' CASI PIV NOTABILI, CHE NELLA PRESENTE OPERA SI CONTENGONO.

ERRORI DA CORREGERSI.

A carte 4. uerſ. 18. doue dice contrarto, uuol dire contato.

Car. 12. uerſ. 3. doue dice principalmente, uuol dire meno principale.

Car. 79. uerſ. 7. doue dice che pallia, uuol dire che non palia.

Car. 81. uer. 9. del cap. doue dice penſare, uuol dire peſare.

Car. 101. uerſ. 6. doue dice lo contratto, uuol dire lo contrario.

Car. 110. uerſ. 38. doue dice inſtroctione, uuol dire deſtroctione.

Car. 113. uerſ. 6. doue dice parea, uuol dire perda.

Car. 126. uerſ. 10. doue dice per non eſſere, uuol dire per eſſere.

Car. 159. uerſ. 38. doue dice tiene cargo, uuol dire non tiene cargo.

Car. 167. uerſ. 25. doue dice non poſſo, uuol dir poſſo.

Car. 184. uerſ. 12. doue dice ſanto, uuol dire ſacro.

Car. 185. uerſ. 22. doue dice fe quella, uuol dire ſe quella.

COMMENTARIO RESOLVTORIO DELLE VSVRE,

SOPRA IL CAPITOLO PRIMO NELLA QVISTION TERZA DELLA CAVSA DECIMA QVARTA,

COMPOSTO PER IL DOTTOR MARTINO de Azplicueta Nauarro, & nuouamente tradotto di lingua Spagnuola in Italiana per il R. P. Fra COLA de Guglinitĩ dell'ordine di San FRANCESCO di PAVLA.

Decimaquarta questione 3. Capitolo primo. Augustinus Super Psalmum 36. in Concione tertia.

SI FAENERAVERIS HOMINI .i. si mutuo dederis pecuniam tuam, a quo plusquam dedisti expectes, non pecuniam solam; sed aliquid plusquam dedisti: siue illud sit Triticum, siue uinum, siue oleum, siue quodlibet aliud, si plusquam dedisti expectes accipere, fęnerator es, & in hoc improbandus, non laudandus.

SOMMARIO.

1. *Colui, che spera piu di quello che presta, è Usurario*

E TU DARAI A GUADAGNO AD ALcun'huomo, cioè, se presterai danari a colui, da chi speri hauer piu di quello, che tu li hai dato: non solo danari, ma qual si uoglia altra cosa, ò che sia uino, ouero grano, ò simili: si speri pigliar piu di quello, che gli hai dato, sei usuraro, degno di essere in questo reprobato, & non laudato.

LA prima cosa, che habbiamo da notare in questo cap. In 1.
somma è sua intentione, che secondo quello gran dottore Gratiano, Compilatore di questo gran libro (che chiamamo Decreto) Colui, che piglia piu di quello che da, uuole usura. benche a nostro parere per molte ragioni, che si possono raccogliere della lettera, sarà meglio summata. Colui, che spera piu di quello, che presta, qual si uoglia cosa che sia, è usurario. l'istesso dice S. Hieronimo sopra Ezechiel, referito nel cap. seguente: In quelle parole. Quicquid illud sit &c. qual si uoglia cosa che sia, si è piu di quello che presta, è usura, & l'istesso dice Santo Ambrosio sopra Tobia, referito nel capitolo terzo di questa istessa questione: Che quello, che piu dello prestato si piglia, ancor che non sia danaro, se non cosa da mangiare, come una mesura di uino dal Tauernaro, è usura. & l'istesso determina il Concilio Agatense nel capitolo ultimo della istessa questione, con li quali altri molti testi [a] Concordano.

[a] In titu. de usuris tam in Cod. iustiniani & ff. quam in decr. & hac ead. caus q. seq. & alibi sæpe: licet enim nō omnes predicti tex. usuram damnent lucrum tamē illud, ultra sortem usuram esse dicunt.

SOMMARIO.

2. *Questo uocabolo usura che significa*

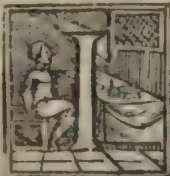

IL SECONDO, CHE NOTAREMO, E 2.
che in questa parola usura, in latino, secondo il suo originale significato, significa l'uso di qual si uoglia cosa [b]: però secondo quello che communemente si tiene in questo luoco, & ne gli altri Testi, glose, & dottori, cosi Theologhi come Canonisti: significa il guadagno, che si piglia dall'imprestito, il qual dominio passa in quello, che lo richiede. & cosi in Italiano si chiama guadagno, che

[b] Iuxta Cicero. pro Rabirio, ibi, usuram huius Lucis &c.

che in Latino si dice *Lucrum*, & il Greco con un uocabolo, che significa Parto: perche lo prestato li parturisce, & l'Hebreo per un altro uocabolo, che significa morso, ò morsicare, con lo quale colui, che presta, morde quello, a chi è prestato, come lo scriue piu a lungo un autor nouo [a], inferendo di questo ultimo quello, che non deuerebbe al nostro parere, & il Dottor [b]. Soto sente il medesimo ch'io sento.

[a] S. Carol. Moli. in lib: de comer. in Principi:
[b] Lib. 6. q. 1. ar. 1. d. Iust: & iur.

SOMMARIO.

3. *L'impresto de dui modi, è gratioso in tutte dui*
3. *La usura chiara in qual impresto si troua*
4. *Vsura occulta ò coperta in ogni contratto*

3. IL TERZO, NOTAREMO CHE TVTTI gli imprestiti hanno da esser gratiosi cioè, fatti per cortesia: perche solo doi imprestiti si trouano. l'uno è quello, che in latino si chiama comodatum, il quale il dominio della cosa imprestata non trasferisce in colui, a chi si presta, ma piu tosto l'istessa in quella spetie (che gli Artisti chiamano indiuiduo, & li giuristi spetie) si ha da tornare a colui, che la presta, si come il presto de una mula per caualcare, della quale si parla nel Manuale [c], ha da esser gratioso e per cortesia [d]. L'altro impresto è quello, il cui dominio passa in colui, a chi si presta, ilqual non si può tornare in la istessa spetie & indiuiduo, se non in altra cosa col suo genere, che gli Artisti chiamano spetie [e] & li giuristi genere. Questo in Latino si chiama mutuum, perche per questo si fa il mio tuo, come è detto da Vulpiano, & si dee fare cortesemente [f], per questo capitolo [g].

[c] Cap. 17. nu. 182.
[d] Iuxta glo: c. 1. de comoda. & toto tit: ff. comoda.
[e] Vt colligitur ex textu & glo. li. 2. in prin. & §. i. ff. de rebus credi.
[f] In le. i. §. appellata. ff de rebus credi.
[g] Et alia multa huius & seq. q. & c. cõsulit et alia de usu.

4. IL quarto, notaremo di quelle parole, mutuum dederis: 4. che la usura non si commette, se non nel secondo impresto delli doi sopradetti, che si chiama Mutuum. onde segue, che per quanto quello non si troua chiaramente, se non nelle cose, che nel uso si consumano, & in quelli, che per peso, numero & misura si contrattano: come sono denari, oro, Argento, uino, olio, frumento & altre cose simili [h]. Ne anco si troua chiaramente usura, se non nella contrattatione di quelle: Segue anco che, come il detto impresto si può trouare coperto nella contrattatione di tutte le cose, cosi la usura uera & la paliata si può trouare

[h] Instit. quib. mod. re contra. oblig. in prin.

in tutte quelle: & anco si troua in tutte le cose, nelle quali si piglia piu del giusto prezzo rigoroso: per allongare il tempo del pagamento di quelle, ò se da manco del giusto prezzo piatoso per pagare innanti il tempo: che si riceua la cosa ò l'uso di quella [a]. Esempio del primo caso. Io ui uendo una casa, della quale il suo giusto prezzo rigoroso è 100. ducati: & perche io la do in credenza, con termine d'uno anno: ne uoglio 110. questo è imprestito coperto, & usura paliata, che è l'istesso come se mi ha ueste pagato li. 100 d. de contanti & io ui li tornassi a prestare per uno anno, & al fin di quello me tornaste 110. Esempio del secondo. Affitto ò compro gli frutti del uostro beneficio, ò qual si uoglia altra intrata, della quale il giusto prezzo pietoso è mille ducati: & perche ui li do un'anno prima, ue li affitto ò compro per nouecento: che tanto monta quanto si ui desse subito li noue cento per li mille, che mi darai de qui a uno anno, Non senza causa habbiamo detto (piu del giusto prezzo rigoroso) perche (come habbiamo detto altroue) [b]. pigliare piu del giusto prezzo piatoso, che togliere al contato, non è usura ne peccato. Anco habbiamo detto, meno del giusto prezzo piatoso) perche dar meno del giusto rigoroso per pagar'innanzi il tempo, non è peccato.

[a] Ca: in ciuitate de usur. cap. Ad nostrã de Empti:

[b] In Manuali ca.17 n. 223. & c. 23. n.78

SOMMARIO.

5. *Vsura che cosa è, per sua diffinitione*
5. *Peccato di usura che sia*
6. *Vsura non è il guadagno spirituale ò quasi spirituale d'amista.*

L QVINTO, NOTAREMO DELLA intentione di questo cap. si può raccogliere la diffinitione della usura, & guadagno, la quale quantunque molti in molti modi gli habbino dato secondo la significatione, che in questa materia si toglie: non dimeno la piu chiara & piu conforme alle parole di questo nostro Testo & di molti altri [c]. & delle glose & dottori [d]. (cosi Theologi come Canonisti,) pare che sia questa usura ò guadagno illicito; E guadagno che si stima per sua natura a danari, che principalmente si toglie ò per ragione di hauer prestato chiaro ò in coperto: & il peccato di usura è togliere, ò uoler tal guadagno. Habbiamo detto (guadagno) per piu general 5.

[c] C.2.3.4. huius cau sæ & q. & c. quoniã & c. nec hoc:c.quid dicam ead casus q.4 & c. cõsuluit:& alio quid usu:

[d] Gofre. Hosti: & aliorum summis: & in 4. d. 15. & in rubricis de usuris.

neral uocabolo di quello, che si diffinisce, la quale ogni bona diffinitione a suo principio si ricerca [a]: & cosi è che ogni usura è guadagno, & non ogni guadagno è usura. Habbiamo detto, (estimabile a danari) perche non qual si uoglia guadagno, che dall' impresto si toglie, è usura: che la uirtù, merito & gratia, che con Dio si acquista, è molto gran guadagno [b]: prestando quando, come, & perche conuiene: però non è usura propriamente [c]. Et uolesse Dio che come quella è maggior, che quella di diece ò dodeci per cento, che cosi tenesse in piu, per quelli, che l'Auaritia li accieca, & leua la uista del suo gran ualore. Aggiongono (per sua natura) perche il guadagno della Amicitia è gratia, che si guadagna imprestare con quello, che riceue l'impresto, non è usura: Benche molti darebbono gran somma di dinari per l'Amicitia & gratia di molti: non per questo quella si stima a dinari per sua natura. Aggiongemo (principalmente) perche l'è licita la intentione, che meno principale & secondaria si tiene a quella: come subito lo esplicaremo. Aggiongemo (per ragion del prestito) perche il guadagno, che si piglia, ò si toglie per ragion del uero interesso, ò per altro rispetto, non è usura [d]. Aggiongemo (chiaro ò coperto) per lo detto nel terzo notabile: onde segue che questo capitolo non si ha da intendere del guadagno spirituale, ne anco di quello, che è quasi spirituale, quale è l'Amicitia & ogni altra cosa, che di sua natura non si stima a dinari, se non del temporale, che principalmente si spera per ragion dell'impresto.

[a] Arg. l. 1. ff. de testa: & l. i. de do: & eorum quæ Bar. & alij in l. 1. ff. de aquir. posses: .

[b] Iuxta illud: psal: Beatus Vir qui miseretur & commodat siue mutuat & illud Euangelium, centuplum accipietis &c.

[c] Quamuis Metaphorice Luc. 19. Tho. 2. sec. q. 78 ar. 1. ad. 1

[d] Glo. sing. c. conquestus de usu. recepta facit c. 2. & c. salubriter de usur.

SOMMARIO.

7. *Vsura illecita è peccato mortale, e dir'il contrario è Heresia.*
7. *Vsura uetata anco nella noua legge anco spetialmente, & anco la mentale*
9. *San Tomaso molto riuerisce li canoni, e gli fa dono di Dio.*
10. *Carlo Molineo. è molto sospetto di Heresia.* 11.

7.
IL SESTO NOTANDO E' DI QVELLE parole, *In hoc improbandus.* In questo sei degno di esser riprobato, che il guadagno della usura è guadagno illicito, & di sua natura peccato mortale: tanto che dire il contrario, è Heresia [e], che non solamente è peccato mortale, attenta la legge canonica & humana, ma anco la naturale & diuina del nouo & uecchio Testa-

[e] Clem: 1. de usur

mento, come lo sentiro lo concilio Lateranense [a], & Alessandro [b] terzo: dica quello li piace Alessandro de Imola [c] & altri che lui allega, perche si uieta per il supremo precetto del decalogo, come che è, non robberai, dato nella legge antica [d]. E confirmato in la noua [e]; per il quale ogni usurpatione illecita dello altrui (quale è la usura.) si uieta [f], & perche contra giustitia naturale è, che per quello che è, uostro, (ne quanto al Dominio diretto, ne utile, ne uso frutto, ne uso, ne possessione, ne altra seruitù toglie alcuna cosa: & la usura si toglie per il danaro, grano, ò altra cosa prestata, il cui Dominio, possessione & uso passa in colui a chi si presta [g]. & lassa essere di quello che presta: & perche in molte parti [h] del uecchio Testamento e uietata la usura in spetie, & come quella prohibitione non era cerimoniale, ne giudiciale, ma solamente morale, dura anco nel nouo [i]: & ancora perche nel Vangelio [k] è specialmente uietata: come un antico Concilio Lateranense [l] & Alessandro [m] terzo lo sentiro, dicendo che la scrittura di tutti doi li Testamenti nouo & uecchio la condanna, & assai chiaro è, che non intesero della general condennatione del settimo precetto: di non robbare: & perche Papa Vrbano disse esser [n] cosi espressamente, allegando San Luca [o]. Non osta che alcuni dottori dicano [p], che quella auttorità di San Luca. (Presta senza speranza di conseguire cosa alcuna) che allega per questo Vrbano, non lo proua, dicendo, che solamente consiglia, & non commanda prestare senza usura: L'uno perche quanto a quel che dice (prestate) communemente si consiglia, ma quanto a quello, che dice (non spererai cosa alcuna del prestito) intendendo della principale speranza è precetto & commandamento, come il detto consiglio, & Alessandro l'hanno sentito: & Vrbano espressamente l'ha detto: & San To- 9
maso [q], cosi lo dechiara in la prima risposta, che da a quella auttorità, allegata per la parte contraria, arguendo non uietarsi il prestare ad usura, ma solamente ci consiglia che ci presti senza quella. & rispondendo che il prestare si consiglia, però il sperare alcuna cosa per il presto, si uieta. L'altro, che altramente haressimo a dire, che Papa Vrbano errò: ò non hebbe riguardo in allegare quella autorità di San Luca, & di Gregorio Nono in ponerla nel Decreto, libro tanto autentico: quello che certo non ha detto, ne significato San Tomaso, altramente, si ha da dire che Vrbano errò, ò non ui guardò, perche non solamente dice

che

[a] In c.quis de usur.
[b] In c. sup eo eod: titu.
[c] In consi. .i. lib. 2.
[d] Exodo 20. de quo in ca: supra proximo.
[e] Matth. 19.
[f] Ca. penale 14. q. 5.
[g] L. 2. §. Appellata: ff. de reb: cred. instit. Quibus modis recontrah. obli in princip.
[h] Deuter: 23. Ezechie: 18. & Psal. 43. & 71.
[i] §. fi. disti. 6.
[k] Luce. 6. ibi mutuum dantes nihil inde sperantes.
[l] In capit. Quia in omnibus de usu. ibi utrisque testamenti pagina cōdēnetur.
[m] In cap. super eo. ubi eadem uerba eode. Titu.
[n] C. consuluit eod. Tit.
[o] Luce. 6.
[p] Carul. de Moli. de comer. n. 11. & Sotus lib. 6. q. 1. de iusti & iur.
[q] 2. secū: q. 78. art. 1. ad 4.

che si raccoglie: ma che anco manifestamente si coglie da quel-
la autorità, che colui, che presta ad usura, pecca: & anco non
solamente dice che si raccoglie, che pecca colui, che presta con
patto che li sia dato alcuna cosa di piu: ma anco colui, che presta
senza patto, con sola intentione di riceuere alcuna cosa di piu,
10 & riceuendola, è obligato a restituirla. L'altro perche un'altro
nouo Concilio Lateranense [a] lo allegò per questo dicendo che
quella autorità contiene chiaro precetto che uieta l'usura, l'altro
perche se quella autorità cosi non si intendesse: alcuni potrebbo-
no difendere, che il prestare con questa intentione, senza patto
espresso ò tacito, non è peccato, Poi che ne anco è simonia ri-
nonciare il beneficio con intentione principale che si dona a suo
nipote ò amico, al quale se non si gli donasse, non lo rinontia-
rebbe, ancor che non ui sia patto espresso ne tacito come lo han-
no detto, la glosa [b]: Panor. [c] Feli. [d]. Santo Antonino [e]: &
altri: l'altro perche se quella autorità non s'intendesse, come la
dichiara Papa Vrbano; teneriano alcuni, che quantunque pec-
casse colui, che presta con tal intentione, però non sarebbe obliga
to a restituir il tolto, il che con molta perfidia & poca riuerenza, lo
afferma il detto nouo Autore [f], parendogli che con quella detta
risposta, annichilasse la determinatione del detto Vrbano: [g] &
per quello allegano alcuni, che ò non lo dicono, ò si possono
glosare. E tanto pericoloso cominciare a mutare per nostra ima-
ginatione, quello, che la Santa Sede Apostolica dichiara con
matura deliberatione, il che concludemo, confrontandoci
con la mente di doi Concilij: & doi Pontefici, che la legge Diui-
na del nouo Testamento uieta in spetie non solamente impresta-
re con patto espresso ò tacito, che si gli dia alcuna cosa piu del
prestato, ma ancho il prestare senza alcuno: con intentione prin
11 cipale; che per quello si li ritorne alcuna cosa di piu: lo qual il
nostro Testo lo sente in due parti, in quello che dice, Expectes,
ò che teniamo che le leggi ciuili Romane uietano le usure alme-
no implicitamente, come la commune [h] opinione lo tiene:
Hora teniamo, che la permette con la moderatione de una leg-
ge [i], per la quale non ueggio come si possi escusar de Heresia,
ò suspetto di quella questo nouo autore [k], che con gran lode del
lo Heretico Filippo Melanctone, & maggior irreuerentia de gra-
uissimi autori, & con souerchia confidanza del solo suo parere,
tiene che, son lecite le usure moderate per quella legge [l], non
ostante questo Testo, ne tutta la legge Canonica.

[a] Ses. 10. in bulla quani Approbante concil. Leo. 10. tulit super approbatione. Montium pietatis ibi Aperto nos precepto cuius tenor refertur a Ioan: Met: in c. de resti. fol: 153.

[b] Cap. ordinationes 1. q 1.

[c] In cap. dilecto de preb.

[d] In c. ad audientiã 2. col. de rescript.

[e] 2. parte c. tit. 1. c. 5. §. 11.

[f] Carol: Mol: ubi supra n. 7. & 11.

[g] In d. c. consuluit

[h] Iuxta late tradita per Ioa: And. in Regu. peccatũ & pan: & alios in c. cum sit de so: comp.

[i] L. eos C de usur.

[k] Carol: predictus ubi su: a n. 7. i. 11 & n. fis. ibi fremant omnes licet ego solius ueritatis &c.

[l] Dicta Le: Bos.

SOMMARIO.

12. *Perche si dice usura Reale & mentale.*
13. *Gli altri delitti communemente non si chiamano mentali, ben che si ponno chiamare.*
13. *Vsura mentale obliga a restituire contra alcuni.*
13. *Simonia mentale non obliga a restituire contra altri.*

IL SETTIMO, NOTAREMO DA 13
quella parola [*Expectes*] due uolte repetita, aggiungendo con quella altri Testi, [a] che la usura si parte di Reale & mentale: Vsura Reale è usura che si toglie alcuna cosa per patto tacito ò espresso publico ò secreto: Vsura mentale è usura, con la quale si toglie alcuna cosa senza patto tacito ò espresso: per la sola intentione principale [b] di togliere alcuna cosa per prestare. onde ne segue che non chiamamo usura mentale, per la ragione, perche communemente tutti gli altri peccati noi chiamamo mentali: perche gli altri chiamamo mentali, per esser peccati interiori della uolontà, senza parlare, ne operare. Chiamamo Homicidio mentale, la uolontà [c] de occidere senza seguire la morte. Furto mentale: chiamamo la uolontà di robbare [d], senza che segua l'operatione, & mental & reale, quando l'uno & l'altro concorrono: Imperò usura mentale, communemente noi chiamamo la uolontà di commettere l'usura, senza seguire l'opera: solo per esser usura, perche si toglie alcuna cosa senza patto espresso ouero tacito per sola principale mentale intentione: che colui, che presta tiene di prestare, perche se li torna alcuna cosa piu del prestato: doue s'inferisce, che sono due spetie di usure mentali, una è là gia detta, & l'altra la uolontà di toglier usura, benche non si toglie, la quale è un tal peccato mentale, quale si troua in tutti
quelli, che si consumano per atto esteriore: Si segue: che alcu 13
na usura si dirà solamente mentale, anco che segua l'opera di riceuere la usura: come per esempio: Ti presto dieci con intentione Principale che mi torni undeci, senza patto espresso, ne tacito, publico ne secreto: mi rendi li undeci, io li riceuo, all'hora commetto usura mentale; & perche si come niuno peccato di usura, per mortale che sia, obliga à restitutione se alcuna cosa si toglie, cosi ogni usura, che si riceue di qual si uoglia cosa, (anchora

[a] C. debitores de iur. iur. c. si. de usur: & alijs multis.

[b] Iuxta mentē omnium in c. consuluit. de usu: & ca: si de Simon:

[c] Cap. periculose. c. Homicidiorum. &c. Noli depæn: d: 1.

[d] C. si propterea & cap. Si cui de pœn. dist: 1.

chora che sia solamente mentale) obliga a restituire: Posto che non obliga la mental simonia, come in altra parte lo [a] prouamo.

[a] In commento c. fi: de Symonn. otab: 3. quod nunc in recognoscendo Manuali: Componimus.

SOMMARIO.

14 *L'usura, benche sia uietata & maledetta, però si usa piu che mai*

14 'OTTAVO, CHE NOI RACCOGLIEMO di questo capitolo, & di non ben guardarse, che è cosa da piangere a considerare da una parte, che tutta la Christianità tiene per illicita la usura: & per Heretico colui, che dirà essere lecita, & che ne anco quelle, che la legge ciuile [b] permette, si posino togliere con buona conscienza, & da l'altra parte, uedere che in tutta la Christianità si toglie molto maggiore, che quelle che permette la legge [c]. Perche la maggiore usura che quella legge permette, e quella che chiamano centesima, che è quella che in cento mesi si agguaglia con il presto principale: che uiene ad esser un per cento ogni mese, & dodeci per cento ogni anno: & questo non si permette, se non a quelli, che prestano & asicurano cioè, che prestano danari ò mercantia: perche lo portano sopra il mare a pericolo di coloro che prestano: & a gli altri Mercatanti permette [d] le due parti della centesima, cioè otto per cento l'anno: & a gli altri huomini communi. la mità della centesima che sono sei per cento l'anno: & a gli altri illustri il terzo, che è quattro per cento l'anno: & al presente si pagano alcune uolte diece, & anco dodeci per cento di fiera in fiera: essendo nel anno tre ò quattro fiere, che monta a trenta, ò quaranta per cento: & prima non si toglieua usura di usure, & al presente si togliono ricambij de ricambij: Ben so quello che mi risponderanno, che questo nõ lo togliono per la usura: ma ben per interesso ò cambio: però credemo che tutti coloro, che li mutano il nome; non li muteranno il suo essere: & delli cambij diremo in altra parte [e] quello, che delli detti cambij ne pare.

[b] Dicta Le: Eos

[c] Quod diligenter & copiose ostendit Bart: Socin: in l. si Hæres § item ff. ad L. fal: cui concordat Budæ: de asse: & Alci. lib. 3. dispunctio & alij recentiores omnes:

[d] L. ut nullo c. de usur. & L. placuit ff. eo:

[e] In commento c. fin: de usur. quid: una cum hoc in recognoscendo Manuali componimus.

SOMMARIO.

15. *Usura par meglio diffinita sopra, che in altre due parti.*
16. *Usura è togliere alcuna cosa per l'opera bona di prestare, benche non si toglie per l'uso del prestato.*
17. *Usura mentale prestare per guadagno, notabile è ueniale &c.*

17. *Vsura simoniaca prestare per hauer benefitio.*
18. *Vsura senza patto, e uolontà di farlo.*

IL NONO, CHE DI TVTTO QVESTO SE- 15
gue, è che non senza causa habbiamo detto, che la dis
finitione sopradetta pareua piu chiara, & conforme
alla legge, che l'altre, perche pare che quella, che gia
altre uolte habbiamo dato [a], cioè, che è uolontà di togliere gua
dagno, per ragion del presto: benche sia bona: però non diffi-
nisce la istessa usura, ma solo il peccato, che si commette in
uolerla: & perche altra noua, che dopo di questa ha dato, & con
auuiso un Celebre Dottore [b], che l'ha potuta raccogliere da un
detto di San Tomaso [c], cioè, che usura è pretio del uso della cosa 16
prestata, Benche fosse bona, però si da per termini non usati,
che fa la materia scura, perche questo uocabolo, pretio, in que-
sta materia poco si usa. & perche ne seguirebbe, che prestarui
cento ducati con patto che mi tornassi quelli, & di piu dieci, non
per l'uso di quelli, (che è uostro) ma solo per la bona opera di
prestaruili, che è mia, non saria usura [d]: perche non li toglio per
prezzo de l'uso di quelli, ma si bene per premio della mia buona
opera di prestaruigli: & perche prestare per hauere un beneficio,
è usura, & il beneficio non è pretio, ne tiene pretio: [e] & anco
si puol rispondere a questo che molte uolte si toglie pretio per
premio [f]: però anco si puote replicare che la ragione, dalla qual si
raccoglie quella diffinitione; conclude che per il ualore de l'uso,
in quella si piglia: Ne segue anco, che quantunque prestare è 17
di conseglio communemente, quando non ci è estrema necessi-
tà, però il non sperare principalmente di riceuere piu di quel-
lo, che si presta; è di precetto, dato che non sia peccato mortale
quando è poco quello che si spera. Come anco il furto di poca
quantità non è piu di ueniale [g]: Ne segue anco che, prestare
principalmente per hauere beneficio spirituale, si puol chiamar
usura: perche quantunque il beneficio sia cosa inestimabile, per
legge [h], non è però di sua natura, Essendo ragion di riceuere al-
cuni frutti, & intrate [i], come anco tutte le cose sacrate si dico-
no inestimabili, per leuarle la legge del trafico de gli huomini
[k]; Benche questo peccato ancò è simonia [l], e cosi (a nostro pare-
re) in effetto dui peccati, ò uno con circonstantia necessaria di
essere confessata: [m] Seguita ancora che, può essere peccato di usu- 18
ra,

[a] In Rubrica de usur. & in summa huius cause.
[b] Sotus L. 6. c. i. ar i. de iust: & iur.
[c] 2. Secun. q. 78. ar. 1
[d] Qui tamẽ est cõtra oẽs & S. Tho. 2. secu: q. 78. ar. i.
[e] Iuxta glo: cellebrem c. coram: de of: de leg. ubi pant & Ludo. singu. 6. 13
[f] Iuxta illud Teren in Adria: Ego ob stultitiam precium fero.
[g] Iuxta doctrinam Tho: 2. secu: q. 63 ar: 6. quam in Manuali c. 17. n. 3. & in cõmento c. fi. 14. q. 4. Latius declaramus:
[h] Iuxta glo: celeb: de c. coram:
[i] Cald: receptus in c. not. de reser: Latè declaratus a nobis in rubri: de preben.
[k] L. inter stipulantem §. sacram ff. de uer obli. § sacro: inst: de rer: diuis:
[l] Arg. diffinitionis Symo: glo: summę. 1. q. 1. & in Manuali c. 23 n. 99. traditur.
[m] Iuxta ea que dicta sunt in c. 6. Manualis:

ra, senza far patto espresso ò tacito di riceuere piu del prestato, & anco senza uolere farlo per solamente prestare con intentione principale di hauere per quello piu del prestato per lo sopradetto: & anco obligatione di restituir il riceuuto, come l'ha dichiarato Papa Vrbano [a]. La qual santa risposta non la mette (come doueua) il Molineo [b].

[a] Cap. consuluit de usuris.
[b] De comer: n. 11.

SOMMARIO.

19. *Vsura non è prestare con intentione principal di guadagno, contra alcuni; però è usura prestare con intentione principale di quella contra altri.*

20. *Fine meno principale, puo essere quello, che nõ può esser principale.*

19 IL DECIMO, CHE ANCO SEGVITA del detto che per esser usura, è necessario che la sia patto espresso, ò tacito, ò che il fine principale del prestare sia il guadagno: altramente ancorche il fine secondario, e meno principal sia quello, non è usura: dato che nouamente ha tenuto il contrario il Soto [c], dicendo che l'una & l'altra intentione causano peccato de usura, l'uno perche questo è, contra Innocentio Quarto & una glosa singolare [d], riceuuta quasi per tutti li dottori Teologhi, & Canonisti: che pongono la detta distintion principal & secondaria, eccetto il Molineo [e], che declinò a l'altro estremo, dicendo che nella principal intentione, ne nella meno principale, senza patti induce usura, &
20 obligatione di restituire. Lo altro perche il Gaietano, ilquale è lodato dal Soto in quello, che dice in una parte [f], per un detto cõn lo quale confirma questo suo, & in la seguente questione [g], espressamente tiene quello che quella glosa & la commune tiene, & anco in quella istessa questione: doue dice quel detto, sente con la commune in quelle parole (*Oculus sinister, seu spes secundaria, potest dirigi circa aliquam remunerationem*) & anco se si pesa, uuol dire, che di questo non dubitò San Thomaso: Lo altro perche ci sono Testi [h] & glose: che assai espressamente prouano esser lecito, seruir alla Chiesa & al Prelato con speranza secondaria (benche non principale) che si li donarà alcuno beneficio; l'altro perche non si può negare che son molte, & assai cose, alle quali potemo molte uolte hauere rispetto meno principale: & non il principale, poi che potemo dir Messa & ascoltare gli diui-

[c] Lib. 6. q. 1. ar. 2. de iust. & iur.
[d] Quæ 2. est C. consuluit de usu. quam Pan. & alij oẽs ibi & ubiq: magnificãt.
[e] Vbi supra
[f] Tomo 3. q. 3. de vsur.
[g] Quæ. 4. est de vsur. in dict. Tomo 3.
[h] C. fi. Officia 39. distin. & ca. Quid proderit 61. d. cum suis glosis super quæ cõmunis id ubiq; affirmat.

ni ufficij principalmente per Dio & meno principalmente per le elemosine & distributioni quotidiane[a]. potemo seruir a Dio principalmente per il premio della terra & del cielo, come il Concilio Tridentino[b] lo dichiara, dichiarando per Heretico colui che dirà che pecchi il giusto quando serue a Dio per rispetto del premio eterno; perche così il premio temporale come l'eterno possono essere il meno principale & secondario fine. con tutto che il principale sia lo medesimo Iddio per se solo, & perche egli è dignissimo di esser seruito & è conclusione assai bella & ben fondata di Adria[c], che in altra parte noi seguimo cioè, che ogni atto di qual si uoglia uirtù è uicioso, se il suo fine totale ò partiale ò principale, e alcuno bene temporale, & chiaro che sono pochi quelli, che per sue opere uirtuose non desiderino alcuna cosa temporale di honore, fama, gloria, salute, robba &c. per fino meno principale, & non è niuno che ardisca dire che costoro tutti peccano in questo. Fa anco che l'istesso Gaietano[d] in altra parte per molte parole afferma questa commune opinione, auisando che non si hauea scordato quello che hauea detto in quella: donde il detto Soto lo allega per il detto con che confirma il suo detto: Ben confesso esser uerità, che ne principale ne meno principalmente si può sperare guadagno del impresto, come cosa debita giuridicamente, se non come cosa debita naturalmente per uia di gratitudine, & non di giustitia, & se questo è sua intentione, tutti ci concordiamo, però non ci partimo dalla commune, con la quale dicemmo che potemmo sperare principalmente, & secondariamente del impresto, guadagno di amicitia & gratitudine, & anco principalmente & secondariamente guadagno di dinari di quella amicitia & gratitudine. Però non si può sperare se non solo men principale, almen secondariamente: guadagno per ragion del imprestito.

[a] Iuxta glos. singul. & receptam c. 1. de cleri. non resi. lib. 6.
[b] Ses. 6. can. 31.
[c] Quod li. 12. col 4.
[d] 2. Secun. q. 78. artic. 1.

SOMMARIO.

22. *Vsura mentale si dissolue mutando la intentione.*
22. *Non è usura sperar guadagno temporale della amicitia principalmente sperata.*
23. *Speranza principale non è tutta quella, senza la qual non si prestaria.*
25. *Vsura è quello, che si toglie senza libera uolontà di colui che la da. benche colui che la toglie pensa che si li da con quella.*

la 24. però non quello che si riceue per la paga del debito con tanto che con &c. 25. ò per la fatica di contare, ò mandare.

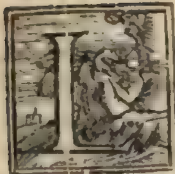

L'VNDECIMO, CHE COLVI, CHE DOpo l'hauer prestato principalmente per guadagno conoscendo il suo peccato; muta la intentione, & senza sperar cosa alcuna principalmente per hauer prestato; ma secondariamente spera & toglie alcuna cosa gratuita, non sarà usurario: perche non lo spera ne riceue principalmente per prestare come dice Ang.[a] che è lecito prestare etiam principalmente (come è gia detto) per guadagnar l'amicitia & gratia di colui, a chi si presta, perche questo guadagno non è di sua natura estimabile a danari & anco è lecito prestar principalmente per guadagnar amicitia, sperando anco principalmente di quella amicitia guadagno, che si estima a danari, come lo determinano duoi Solenni Dottori[b], che è conclusion cotidiana, cótra la quale si potrebbono considerar alcune cose, & altre piu risoluerle, se la breuità, che in questa opera si desidera; lo patisse: allo quale è consequente che mai è peccato sperare alcun guadagno del imprestito per la uia di Amicitia & gratitudine, come cosa gratuita, che nasce dalla ualuta uolontaria di
23 quello che riceue; Che non è usurario colui, che presta con speranza che li sia dato alcuna cosa piu di quello che presta, ma non lassaria di prestare, benche sapesse, che nulla cosa piu di quello che prestò, li habbi da esser restituita: perche questa speranza è secondaria & non principale: & anco dicemo, che non sono usurarij tutti quelli, che prestano con speranza di guadagno, senza la qual non prestariano, perche per esser fine principale; non basta che sia ta le, senza il quale non si faria l'opera, se non e fine tanto ò piu estimato che l'altro, che a prestar lo moua, come
24 piu largamente che altri lo dichiaramo in altra parte[c]: che ne anco pecca colui, che presta, ma non principalmente per guadagno: in riceuere alcuna cosa con bona fede, pensando che ci lo doni, ò che si li da per amor & gratia: dato che l'altro non li doni tanto per amore quanto per timore, che se non li da, li ritoglierà il danaro, ò che non li presterà altra uolta. Benche se poi (prima che li spendessi) sapesse che il debitor non ci lo donò liberalmente: saria obligato a restituire quello con che si ha

[a] Verbo vsura.1.§.1

[b] Gaiet.2 sec. q.78. ar.1. & in paruis opusc.Tomo 3.q. 2.& 3. de vsuris & Sotus lib.6. q. 1. art.2. de Iust. & Iur.

[c] In repet. ca. inter Verb.11.q 3 nu.284 & in repet. ca.quando de consec.d.1. no tab. 15. nu.13. & 17. & in ius addition. nu. 324.

fatto piu ricco & non piu [a] : ma se quando lui riceueua il danaro, presumeua che non li era dato uoluntario & libero ma constretto, peccaria pigliandolo, & sarebbe obligato a restituirlo : dato che al principio gli lo prestasse per sola carità : [b] . & aggiungemo che della qualità della cosa, che si dà, e della pouertà, & tenacità, guadagno ò perdita di colui, che lo da, & di quello, che in tal caso ordina la uirtù della gratitudine, può il bono penitente & il prudente confessor raccogliere, se quello di piu si li donò
per libera ò sforzata uolontà [c], che colui che non può recupera- 25
re da suoi debitori quello, che debitamente li debbono, & per quello li presta dinari, perche ci dia tanto di piu, quanto si li debbe per il debito, non pecca : perche non toglie alcuna cosa principalmente per hauer prestato : ma perche non può recuperar il suo in altra maniera. [d] Aggiungemo anco, che debba ordinare come l'altro si li faccia cautione di quello debito, che doueua, ò che li dica che è stato satisfatto del suo debito, di tal maniera che ne lui, ne suoi heredi li habbino da pagar un'altra uolta, per rimorso di conscienza ò per giustitia : [e]. Ne anco par usura riceuer alcuna cosa piu per la fatica, che in contar molta quantità di moneta minuta per lui istesso, ò per li suoi serui, perche non lo riceue per prestare, ma per la sua fatica in contarli: Ne colui che sta lontan da colui, a chi si presta, per riceuer da lui tanto piu di quello che presta, quanto meritano le spese & le fatiche del camino. [f]

[a] Iuxta mētem Anto. 2. parte, titul. 1. c. 7. §. 9. cū co. quod addit Syl. verb. vsu. 6. q. 3. & 5. & Gaie. 2. sec. q. 78. arti. 1.

[b] Laurentius in ca. salubriter & usuris & Antoninus vbi supra.

[c] Quoniam ex coniecturis conijcitur animus. C. Eum qui de renunci. lib. 5. l. Dolum. C. de Dolo & contu. & ca. & si Quæstiones de Symon.

[d] Maior. in 4. disti. 15. q. 29. in Princip.

[e] Per ea quæ dicta sunt in simile casu in Manuali c. 17. nume. 113.

[f] Idem Maior ubi supra.

SOMMARIO.

26. *Vsura è, tutto quello, che si piglia ò si toglie di piu per sperare, ò si da meno per pagar prima in qual si uoglia contratto, con molti essempi particolari.*

26. *Vsura palliata è, peggiore che la scoperta, e piu usata. & seq.*

IL DVODECIMO: CHE OGNI COM- 26
pratore, ogni renditore, & tutti gli cambiatori, che per pagar inanti tempo, & prima di riceuere frutto ò utile della cosa comprata, uenduta ò cambiata da alcuna cosa meno del giusto prezzo: piu basso piatoso, per integra paga di quello, è usurario : E anco l'istesso ogni uenditore, & ogni condutore, che per darli piu longo tempo per la paga, li toglie alcuna cosa piu del giusto

prezzo

prezzo piu alto rigoroso: perche tutti li sopradetti tagliano, ò uogliono guadagno estimato a dinari, principalmente per ragion del imprestito palliato & coperto: & cosi tutta la diffinition della usura conuiene a questo guadagno: che questi togliono ò uogliono torre, & tutta la diffinition del usurario conuie-
27 ne a quelli: Segue quanta ragione sia di pregar Dio che li doni pentimento con restitutione, a coloro, che affittano Vescouati, Beneficij, Prouincie: Dominij, casali, intrate, Gabelle, ò altre rendite d'i Re, Vescoui, Signori, ò Beneficiati, & altre particolar persone, che tengono necessarie per molto meno del giusto prezzo, per pagar un anno prima del tempo: & per meno se si paga doi anni prima &c. Quanto è anco da pregarlo, che l'istesso faccia con quelli, che al contrario uendeno spetie, panni, sete, tapezzarie, Libri, carta & altre cose simili: boui, uacche, giumenti, pecore, & altri animali, a coloro che di queste cose hanno necessità, per sustentarsi, ò per subito reuenderli meno pretio: & li togliono piu del giusto prezzo rigoroso per darli tempo a pagarli il dinaro: & anco tanto piu li togliono, quanto
28 piu lungo è il tempo: Quanto anco si debbe pregare che perdoni a tanti Ecclesiastici, & seculari ricchi & potenti, che affittano le terre a suoi lauoratori per piu del giusto prezzo rigoroso, per allongarli il tempo de suoi debiti, ò per prestarli grano per seminare ò mangiare, ò dinari per le altre cose necessarie, con aspettarli lungo tempo, per lo quale li constringono affaticare piu del deuere & uiuere piu miserabilmente che si fosseno suoi schiaui: & anco a gli detti ricchi & potenti, che affittano le sue intrate quanto piu alto possono, inuitando ad alzar il prezzo, con promissioni & guadagno a quello, che piu offerisce, & slongarli il tempo del pagamento, facendoli far renontie di tutte le leggi: qual prima di nostra età molti pochi ho uisto in Spagna senza tener rispetto alcuno, se quel che li donino, e piu del giusto prezzo ò no: & che molto meno uagliano le intrate con quelle renontie, che senza quelle: & che quelle entrate non ponno ualer tanto in mano di uno, che uirtuosamente le raccoglie: & uende, ancor che piu montano raccolte & uendute con molta diligentia & poca conscientia: con molte bugie, & poca uerità: con molte estorsioni de gli miserabili, i quali comprano dalli conduttori a credenza; & li mangiano molto della sua robba, alloggiando con quelli, & togliendo li presenti, & con poca carità,

che non li cauano sangue; Mi ricordo che un giorno, come il 29
Dottor Montemaggior, & io solo fossemo di un parere, che un anno nel claustro di questa Celeberima Città di Salamanca, che non si affittasseno li frutti della intrata della uniuersità tanto alto prezzo, quanto si speraua affittare; perche senza dubbio, alcuni cattiui trafficatori agumentauano il prezzo del formento a lire 10. per staio, essendo certi che al Contado, quando si raccoglie non ualeria piu di cinque. Ne uerisimilmente piu di sette al tempo che l'uniuersità lo uenderia, se non l'affittasse: & di piu che le fatiche, costi, & pericoli con le molte rinontie, che alcuna cosa douerebbe diminuire il prezzo, & doueressimo temere che con quello che li togliessimo di piu; li poneriamo in alcuna sorte di necessità di fare usura, tra me, & darsi al diauolo [a]; se però non fossemo intesi.

[a] Quod nobis aliqua ex parte, tanquam quodammodo consentientibus imputari posset Arg. c. ad Rom. & ca. 2 de offic. de leg. & c. Notum 2.q.1.

SOMMARIO.

30. *L'Imperatore, Re Don Filippo con gli suoi consiglieri degni di Beneditione, per la constitutione di non affittare &c. Con auuisare che si ua derogando, si non &c. e seq.*

IL DECIMOTERZO, CHE MILLE MIgliaia di Benedittioni merita la Cesarea Maestà dell'Imperator Carlo Quinto, & la Real Cath[a]. di suo figliuolo Re Filippo nostro Signore, & quelli del suo Real consiglio, per la constitutione, che niuno affitti ne compri grano per uendere, che fu salute di tutto questo Regno, & al- 30
cun freno delle maledette picciole usure; & però ueggio aprirsi una porta, per doue la uirtù di quella si uscirà, se non si serra, supplico gli Santi Prelati Predicatori & Confessori, li quali stanno appresso sua Real Altezza, che gli auuisino quello che io anco ho auuisato, che gli buoni & giusti giudici procedano, & condannano quelli, che la trasgrediscono; Ma la condennatione, e tanto picciola (per timore che non appellino, & che il giudice della Appellatione tolga l'utile & merito delle fatiche del primo giudice;) che non è niente & si estima poco, & anco alcuni Religiosi li pregano, che del tutto detta pena si gli rimetti; & la diminuiscono impedendo có una ingiusta Misericordia [b], che con il uero castigo di cinquanta huomini, si donarebbe essempio a cinquanta milia, & riposo a un milione; del che, se incarco la conscientia 31
di tutti

[b] De qua in cap. est Iniusta. Misericordia. 3 q. 4.

di tutti li sopradetti, che per il seruitio di Dio, & Amor della Republica & poueri: persuadessero a gli gouernatori & presidenti: che pongano ordine, per il quale, ne gli primi Giudici mutano la uolontà di manifestare gli delinquenti & condannarli, incorrendo in odio di quelli, ne gli ultimi Giudici, quella di confermare le sententie de gli primi, & riformarle in migliore: & mettere ordine conueniente: (eccetto quella che sua Altezza ponerà migliore) pare che li ultimi Giudici togliano tutta la pena, che gli istessi aggiungono alla pena de gli primi Giudici, & se non aggiongesseno niente, ouero la moderassero, ò quella che aggiongeranno, non arriuasse al terzo di quella de gli primi, tolgono sempre quello, che fosse necessario, perche li restasse il terzo di quello, che hanno da torre gli primi.

SOMMARIO.

32. *Vsura non è sempre il guadagno certo di compagnia, con il capital assicurato, e come si può fare quello per tre contratti &c. & seq.*

35. *Non si fa imprestio il denaro posto in compagnia per assicurarsi, quello che lo riceue. 36.*

37. *Il Dominio della cosa non passa in altro per riceuerla a suo pericolo. 38. & 39.*

40: *Non può disponere ogni Signore di quello che è suo.*

41. *La obligatione del debitore non si leua per benche un'altro assicuri. 42. & 43.*

32 L DECIMOQVARTO, CHE È ASSAI dubbio, se uno puo fare compagnia con un'altro, di maniera, che il suo capitale sia saluo, & senza usura togliere alcun guadagno, allo quale nel Manuale [a] rispondemmo quello che di sopra habbiamo detto, in un parere, che habbiamo dato contra il parere di alcuni Dottori, che con fondamento assai debile; affirmarono esse re licito certa maniera di togliere, & dare dinari con guadagno, & sicurtà del capitale; per la quale, dapoi, se pigliaro & diedero gran somma di dinari, & noi prouamo che non era tollerabile quello: se non si reducesse a un'altra, che d'alcuni huomini assai dotti si raccoglie, della quale per parerli poco il guadagno che di quella ressultaua, nó si usò, & assai molti si partirono da l'altra per

[a] Cap.17. num 251

non parerli giusta. Habbiamo detto che con tre contratti lici- 33
ti un compagno può assicurare l'altro con certo guadagno, in questo modo, che il primo contratto sia di compagnia, che uno ponga il danaro, & l'altro la fatica & industria, diuidendo il guadagno, & la perdita dubbiosa giustamente. Il secondo che colui che pone la fatica; assicuri il capitale a l'altro, per un tanto che fosse giusto, ò perche piglia, ò perche toglie un tanto che fosse giusto: meno del guadagno: il terzo che per leuar di sospetto & di passion colui che tratta: gli affitta il guadagno dubbioso; per un prezzo ragioneuole certo, ò che toglia del guadagno uerisimile & dubbioso, altro minor certo il Signore del danaro: lo quale intendemo esser licito, cessando ogni fraude, simulatione, & pericolo d'infamia. la quale conclusione pare prouarsi efficacemente, perche tutti confessano che questi tre contratti si ponno far giustamente con tre diuersi huomini. & non si troua legge nel mondo, ne ragione, che necessariamente proui, perche non si possi fare con un solo, cessando ogni fraude & simulatione, & essendo uerità appresso Dio, che quello guadagno certo si uuole per il guadagno uero, & dubbioso uerisimile del tratto di quella compagnia, & non per altra ragione ingiusta. Aggiongemo piu nel 34
detto Manuale,[a] che si potriano fare in un medesimo tempo, (seguendo gli Parigini)[b] per la istessa ragione, cessando ogni frode &c. & che per la medesima ragione come si potria fare questo con tre contratti formali & espressi, si potria anco fare con tre taciti & equiualenti[c], come dichiaramo in quello loco; doue anco inducemo per quello un costume di molte parti di Francia, che habbiamo inteso quando in Tolosa leggeuamo: & anco una carta Decretale[d] de Innocentio tertio; che in quello loco si può uedere intendendo (come hauemo detto) tutto questo cessando ogni fraude &c. perche se quella non cessa, non si può fare ne uno ne doi; dipoi del quale ha scritto sopra questo il dottissimo, 35
& non meno piatoso dottor Soto[e] tre cose, la prima, che non fa il caso che questi tre contratti si faccino in un tempo ò successiuamente; la quale mi pare assai bona quanto al foro della conscientia & appresso Dio. Benche assai potria per il foro esteriore presumersi male; quando si fa in un tempo che quando in diuersi[f]. La seconda che, li detti contratti fatti con tre diuersi huomini sono liciti, & anco se il primo (che è quello della compagnia) & il secondo (che è quello del guadagno) si facessero con

a In d. c. 17. nu. 253

b Io. Maior ubi sup.

c Quia regulariter eadem est vis taciti quam expressi. l. fin. ff. Mandati .c. 2. de rescript.

d In c. per vestras & donatio.

e Lib 6. q. 6. art. 1. de Iust. & Iur.

f Cap. ad nostrum & c. Illo uos cũ eis annotatis de pigno.

uno, & il tertio dell'asſicuro con altro, lo quale anco ſi tiene co-
munemente; La terza che non è licito fare il primo della com-
pagnia, & il ſecondo dell'aſsicuro con un medeſimo, ne in un
tempo, ne in diuerſi, per una noua & molto forte ragione, cioè
che ponere dinari in una compagnia con aſsicuro del compa-
gno, ò tenerne poſti & aſsicurarlo, coſi in effetto & preſtare, ò
cominciare a tenere lo preſtato. perche, colui, che coſi pone ò
36 comincia a tenere, poſto il danaro, trapaſsi il Dominio di quello
in colui, che lo riceue: poi che ſta a ſuo pericolo & per conſe-
guente, può far di quello, cio che li piace, (come ſe li foſſe pre-
ſtato, trattando ò laſſando il tratto, & comprando poſſeſsioni ò in
trate, poi che ſe ſi perde, per lui ſi perde; & ſe ſi conſerua per
lui ſi conſerua; & lui lo ha da reſtituire, ancor che ſi perda: lo
qual non è quando con uno ſi fa il primo della compagnia, & il
terzo del guadagno, & con altra terza perſona il ſecondo dell'aſ-
ſicuro; perche all'hora colui, a chi ſi da il danaro, non è ubligato
a reſtituire, & colui, che è ubligato a reſtituirlo, non ſi li da il
37 danaro, & coſi non è impreſtito. La ragione certo è colorata,
però a noi del tutto non ſatisfa, quantunque per uentura ſarà
cauſa di quello non intendere la ſua forza; l'uno perche e contra
la legge chiara, dire che il dominio della coſa paſſa in quello, che
la riceue, per eſſerſi fatto patto che tutto il pericolo di quella ſia
ſuo; Che eſpreſſamente determina Gregorio [a] Nono (poi de gli [a] In c.1. de comod.
Imperatori) [b] che preſtare una Mula per certo uſo, con patto, che [b] In l. 1.ca. comod.
tutto il pericolo ſia uoſtro, benche ſi perda per caſo fortuito, è
impreſtito (che ſi chiama commodato) per il quale non paſſa il do
minio in colui che riceue, [c] & coſi in queſto caſo, non ſete uoi [c] Gloſ. recepta.
padrone della Mula, benche la tenete a tutto uoſtro pericolo.
Item l'iſteſſo Gregorio [d] Nono determina che in raccomandarui [d] C.1. de comod. in
alcuna coſa che la cuſtodiate, con patto che tutto il pericolo ſia ca.ſi.de depoſi. facit
38 uoſtro, e contratto di dipoſito, nel quale non paſſa il Dominio, l.1.§.ſi conueniat.ff. cod.
in colui che lo riceue; Item che la colpa & tardanza commune-
mente trapaſſa il pericolo in colui, che riceue la coſa, come lo
iſteſſo Gregorio [e]. lo afferma, ma non per queſto ſi trapaſſa il Do- [e] In d.c. 1.& in d.c.
minio: l'altro perche anco è contra la legge; dire che quello che fin.
ſtà ad ogni pericolo di una coſa, poſſa colui fare quello che li pia-
cerà, come patrone; Che quello che ui è ſtato preſtato per certo
uſo, ò dipoſito con li detti patti che ſtia ad ogni uoſtro pericolo,
fin che ſi torni, & tutto quello che ſta in uoſtro potere, nella re-

ſtitution della quale hauete commeſſo colpa, ò tardanza, ſta ad
ogni uoſtro pericolo; ma non potete uſar di quello ſe non per
quel uſo, per lo quale ſi ui ha preſtato & conſignato, ma ſe ui
ſeruite di quello in altro uſo contra la uolontà di colui, che ui lo
preſtò, ò conſignò, quello ui ſi può adimandare come furto; &
condannarui nel doppio, ò in quattro uolte tanto [a]. L'altro 39
perche anco è contra la legge, dire che il compagno, in cui pote-
ſtà ho poſto il danaro, non è obligato a reſtituirlomi, per hauer-
lomi aſsicurato un'altra terza perſona: perche è tanto obligato a
quello, come ſe niuno lo aſsicuraſſe: Che non ſi truoua legge nel
mondo, che proui, che uno mi libera della obligatione, per aſ-
ſicurarmi un'altro ſotto dubbio come anco la ſicurtà ne pegno, la
leua, ò diminuiſce. perche tutto queſto ſi aggionge per ſortifica-
re, & non per debilitare [b]; l'altro perche non può un mio com-
pagno uſare del dinaro ch'io l'ho dato per certo trafico in altro,
ne di quello che l'ho dato per trattare in fare mercantia, in com-
prare intrate quanto ſi uoglia, che mi tenga aſsicurato il guada-
gno & il dinaro; perche queſto, è uſare il mio in uſo diuerſo di
quello, per lo quale io gli l'ho dato, che è peccato & furto [c], l'al- 40
tro perche anco è contra la legge dire, che qual ſi uoglia, in lo
qual paſſa il Dominio della coſa, può ſempre fare di quella, quel-
lo che li piacerà, perche queſto non ha loco, quando paſſa con
alcuna riſeruatione, ò carico di uſare di quello per certo fine, ò
in certa maniera, come paſſa il Dominio delle coſe, che il primo
marito donò a ſua moglie [d]; & come paſſa il Dominio delli pri-
mogeniti Feudali, & di altre molte coſe, & per conſeguente; ben
che il Dominio de' danari paſſaſſe nel compagno, ma perche paſ-
ſa con carico & reſeruatione, che uſa in tal tratto ò in trafico di
Mercantia, non ſi può uſare in altro contra la uolontà di colui,
che lo diede. Hora poi il Dominio della coſa non paſſa in colui 41
che lo riceue, per torla con patto che ogni pericolo ſia ſuo; &
queſto è, aſsicurare, & ſe colui, che riceue la coſa ad ogni ſuo
pericolo, non può uſare di quella; ſe non per quello uſo, per il
qual ſi li ha conſignato, & ſe anco quando paſſa il Dominio di al-
cuna coſa con alcuna riſeruatione, non può uſare di quella il pa-
drone ſenza quella riſeruatione, & ſe lo aſsicuramento della ter-
za perſona, non leua, ne diminuiſce la obligatione di reſtituire al
compagno, è chiaro che la ditta ragione preſuppone quattro coſe
contra la legge: per lo che niuna coſa conclude: Confermaſi 42
tutto

[a] .§.placuit Inſt.de obliga. quæ ex deli&.naſcun.l.qui uas §.verare.ff.ſed ſi quidem .C.de Iur.dom. impet. aut preſente C. de fide iuſſor.

[b] Et inducta ad augendum, non operantur diminutioné neq; e contrario l. legata inutiliter .ff. de admi.lega. & ca. ſi.de verb ſig.nec inducta in unum finé debet operari, contrarium c.ad noſtrá de appel.l. 3. ff. eod.

[c] L ſi conuenerit.ff. pro ſotio & per prædictum.§.placuit & l.qui vas.§.vetare & dic C. dina.

[d] L. feminæ cap. de ſecun.nup.6.l.1.& l. legatũ .ff. de ad mi. rer ad ciui.pert.l.legatum de vſufrut. leg & d.Cle.quia cõtingit.

tutto questo, che del sopradetto si inferisse, che il padrone del dinaro può constringere il traficante, che trafica in quel fatto, per che egli li diede, & non in altro, & leuarsi di sua compagnia [a], non ostante lo asicuramento & affitto del guadagno, ò leuare li suoi danari & darli ad altri, secondo che la legge & la conuentione della compagnia lo comporta: & dichiarare che per legge s'intende che, non uuole che usi di quello dinaro, se non in tali, ò in tali traffichi, per il quale, ò per li quali li si diedero, & che ne guadagno certo ne dubbioso uuole, se non per il guadagno uero, ouerisimile, che di quello traffico hauesse ouero similmente si spera, & anco aggiongere pena al contratto, se non traffichera come nel contratto della compagnia si espresse &c. Per tutto lo quale & anco la mità di quello, si distrugge il fondamento del detto Dottore, & resta piu coroborato quello, che sopra si dice: loqual
43 non dicemo per uolontà & desiderio, che molto si usa questo, ne anco credemo che quelli che tengono dinari, si contentano communemente con il poco guadagno, che resta per quelli, leuato quello, che si ha da dare ò lassare per lo asicuramento, & per la commutation del guadagno incerto con lo certo: se non per che la uerità, & forza della legge ne obliga a quello, sotto la correttion debita: & perche è bene, che la gente si apparti dalli illiciti modi di guadagnare molto: per guadagnare poco con gli liciti, li quali per uentura non si appartarebbono per gli liciti di non guadagnare niente; & benche per uentura, mi potria ingannare in quello, però per certo tenemo che questo non è tanto uicino alla usura, quanto gli censi personali, che il detto Dottore induce di nouo, de quali abbasso [b] parleremo.

[a] L. si conuenerit & l. si socius. ff. pro socio.

[b] In commentario c. fin. de usuris.

SOMMARIO.

44. *Interesso che cosa è in questa materia.*

45. *Interesso di danno che, & interesso di guadagno.*

46 *Interesso si può togliere per prestar in tre casi, secondo tutti, cioè quando è di danni, quando precede tardanza, & quando l'imprestito si fa per forza, & anco nel quarto quando si fa senza quella &c. secondo la commune che qua per noue ragion si fonda. &c.*

50. *Interesso estrinseco (extra rem) non si debbe per legge, communemente.*

51. *Usura non si può togliere per dispensatione & cosi non si escu-*

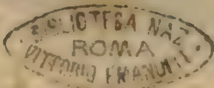

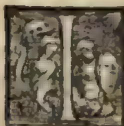

IL DECIMOQVINTO, CHE E LICITO a colui che presta, togliere & anco domandare alcuna cosa per ragione de interesso, cosi del guadagno, come della perdita, & perche alcuni hanno desiderato che si dichiarasse nel Manuale [a] che cosa chiamamo interesso, dicemo in quel loco, & in questo, che posto da parte le sottigliezze, & acutezze, la sua diffinitione è quella de gli membri delle sue diuisioni, & sotto diuisioni [b], con gli quali in parte si oscurisce la materia. Interesso a questo proposito si chiama quello, che, colui che presta, perde di sua robba, ò lassa di guadagnare per prestare: ò non li rendere al tempo debito, quello, che prestò: & cosi sono due spetie de interesso: l'una è, interesso di danno [c], & l'altra interesso di guadagno: Esempio dell'interesso del danno. Tengo danari per farmi una casa, ò racconciarmi una casa, perche non caschi, ò per comprare del formento alla raccolta per la prouisione di tutto l'anno di mia casa, ò fieno per gli miei animali, ò drizzare l'acqueduttі de miei molini, ò pagare gli miei debiti, & gli presto a uoi: per rimedio di maggiori uostri danni: dicendoui, io ui li do, ma io temo che si ui li presto, & non mi li torniate al tal tempo: ò per prestarуili, & che non mi li rendiate al tempo conuenuto, mi si casca la casa, & compro il formento 44 45

[a] In c.17.2 nu.266.

[b] De quibus latè Bar. Bal. Salic. Dec. & alij nouiores in l. 1.C.de sent.quæ pro eo, quod interest.

[c] Quid appellatur damnis emergentis & alterum lucri cessantis, glos.4. d.l.1. cuius finis id probat.

formento al doppio prezzo: gli animali mi si moreno di fame: ò non macinano gli molini, ouero pago interesso a miei creditori, ouero uendo la mia robba malamente per contentarui. Quello che per questo ho perduto, si chiama interesso di danno riceuuto. Esempio del interesso del guadagno, Io son Mercante, tengo dinari & uoglio comprare Mercantia per trafficarmi con quella: per uostra importunità ui gli presto, auuisandoui quanto lasso di guadagnare per prestaruili, ò per non rendermeli nel tempo conuenuto, & uoi li togliete, & non mi li tornate al tempo: quello che io lasso di guadagnare per questo, è mio interesso, che si
46 chiama di guadagno. Tutti (senza eccettuar alcuno) si concordano che in tutti doi gli detti interessi si può domandare, senza dubio per il presto in dui casi: il primo, quando ci fu colpa ò tardanza in renderli, & gli interessi accascaron dopò la colpa ò tardanza[a]. il secondo, che accascaron dopò ò prima della tardanza: però il prestito si fece con alcuna forza del Re, di Città, ò di alcuna altra persona. Tutti concordano anco che l'interesso del danno si può togliere, benche ne forza ne tardanza alcuna interuenga, con tanto, che siate auuisato di quello, danno che potria occorrere, & uorrete riceuere l'imprestito, & pagarci il danno insieme con il principale: & non solamente si può togliere, & dimandare in questi tre casi, ma anco dal principio conuenirsi in la somma, che di piu del principale si li ha da rendere, per quello uerisimile interesse di danno, ò guadagno, come largamente ha scritto il Dottor Soto[b], benche piu che ogni altro si è
47 sforzato ristringere questa materia. Tutta la difficoltà stà in un altro caso, cioè, quando uno per sua uolontà senza forza presta dinari, dicendo che gli tenea posti in traffico, ò per ponerli, & per prestarli ad altri lassa il trafficare & guadagnare con quelli, si può con buona conscientia torre lo interesso di quello guadagno: Che prima in hauere colpa, ò tardanza, in restituirli accasca, in lo qual parue a Innocentio Quarto[c] che no: il quale loda & segue il detto Dottor Soto: & adduce per sua proua alcuni fondamenti, & risponde a quelli della opinione contraria, benche dice che non la danna: dato che uorria, che molti si accostassero alla sua, che è, essere usurarij tutti quelli, che senza forza prestano (senza niuno danno della sua robba gia guadagnata) ad altri con patto della ricompensa del suo guadagno: che li saria redondato del traffico de suoi danari, fino a quello tempo, che li do-

[a] Glo. Celebris c. cõquestus de vsuris & ca. dilecti: de foro compet. ca. peruenit & ca. constitutus: de fideiusso. & l. 1. sub fi. C. de sen. que pro eo: quid optimus tex. in l. 3. ff. de eo. quid cert. loc.

[b] Lib. 6. q. 1. de Iust. & Iur.

[c] In cap. fin. de vsu.

uecano essere resi, per lo quale allega Innocentio [a] che questo af 48
ferma San Thomaso [b] che distingue fra l'interesso del danno, &
quello del guadagno, quanto a questo : & che non pare hauere
testo che permetta torre l'interesso di questo guadagno da colui
che non commisse colpa, ne tardanza in restituirli : Et che niuno
antico Dottore tenne il contrario : anzi Scoto [c] & Durando [d] se-
guirono San Thomaso, & che piu di questo sa, che in questo caso
niuno contra sua uolontà cessa di guadagnare, ò si impedisse, poi
che uolontariamente senza forza di niuno presta li suoi danari,
che gli tenea per spenderli in suo trassico : Per la contraria opi-
nione, imperò sa come lui dice : la tiene Conrad. [e] Syl. [f] Ga-
iet. [g] & Hadria [h]. Aggiongemo anco che la tiene Pan. [i] & anco
prima l'Ostien. & Anton. [k] & Gioan Andre. [l] in quanto dice-
che il ditto di Ostiens. procede quando il debitore tardò in ren
dere gli dinari, perche altramente ognuno potria fingere, che 49
uole ua trafficare, & poi dar gli danari a interesso. La quale ra-
gion e solamente concludeno : preciedere la nostra opinione,
quando e uerità, & appresso Dio, colui che presta non uuol traf-
ficare, & per dare ad usura finge quello che li piace, & questo tut-
ti lo confessiamo ; & per conseguente Gioan. Andr. ha da con-
fessare ò che non uale niente la sua ragione, ò essere buona la no-
stra opinione, & anco Gioan. de Ligna. grauissimo Dottore: &
Lauren. de Rodulph. [m] tengono l'istesso che l'Ostien. & anco
Santo Anton. [n] allega per lui tre ragioni, benche, dice saria be-
ne dissuadere questi contratti, la qual cosa anco noi confessiamo,
se non quando fusse chiaro essere seruitio di Dio farli : & questo
accasca ogni di, che per picciolo interesso si scuseria gran danno
al prossimo: prestando il denaro che si uuol ponere in trafrico : 50
ò che è posto : Lo istesso tengono gli Parigini [o] & Gabri. & al-
tri : delle ragioni principali che per quelle mi moueno : La pri-
ma è, che il ditto Dottor Soto confessa, che l'interesso del danno
che io riceuo per prestare nel cascarmisi la casa, lo posso torre, &
come questo interesso sia interesso che chiamamo [p], extra rem,
non è piu debito per legge che quello del guadagno [q]. Dunque
se quello si può torre senza che preceda colpa ne tardanza, anco
quest'altro guadagno [r]. La seconda che lui confessa, che si puo
pigliar l'interesso di guadagno senza che preceda colpa ne tardan-
za colui che presta per alcuna forza, & è chiaro che non può la
forza far licita la usura, poi che è uietato per legge naturale & di

uina

[a] In d. c. fin.
[b] 2. Sec. q. 76. ar. 2 ad 1.
[c] In 4 d. 15. q. 2.
[d] In 3. d. 37. q. 2.
[e] De cōtrat. q. 30.
[f] Verbo vsura q. 19
[g] 2. Sec. q. 78. ar. 2. latissime ad quem se retulit 1. q. 62. artic. 4.
[h] In 4. de restit. e vsur.
[i] In c. fin: de usur.
[k] In c. Salubriter eodem titulo.
[l] In d. c. fin:
[m] In d. c. Salubriter
[n] 2. parte titu 1. c. 7. §. 15.
[o] In 4. d. 15.
[p] Bart: & alij in l. i. c. de sentent: que pro eo quod inter:
[q] L. si steriles §. cū per uenditorem ff. de acti empti:
[r] Argu: l. illud ff. ad L. Aquil:

uina [a] dunque ò non sarà licito pigliar questo interesso di guada-
gno per interuenirui forza, ò l'userà senza che quella interuen-
51 ga. La terza che espressamente Alessandro terzo, determinò,
[b] che non si possa dispensare sopra il precetto Diuino delle usure,
e che come non si può mentire per cosa alcuna; ne anco si può
dare a usura: & per conseguente, come la forza non fa licito il
métire, cosi ne anco è licito per forza far usura, d'onde segue, che
pigliar interesso di guadagno, che si lassa di guadagnare per pre-
stare gli danari apparecchiati per trafficare, non è usura uietata
per legge Diuina & naturale, ò non lo farà licita la forza, & poi
che lui confessa, che la forza la fa licita, ha da confessare, che
senza quella non è usura. La quarta che altra cosa è, pigliar in-
teresso di guadagno, & altra pigliar usura, come chiaramente
l'ha ditto il Iurisconsulto Sceuola [c], dicendo, che il debitore per
non pagare quello che debbe, alcuna uolta è obligato a pagare lo
interesso del guadagno: Benche sia maggior quantità, che quel-
la delle usure permesse: Dunque sente, che altra cosa è usura,
52 & altra interesso del guadagno. La quinta, che l'istesso Iuri-
sconsulto [d] chiaramente dimostra, che tutti gli creditori non
ponno pigliar interesso di guadagno, per non pagare il debitore
quello che li debbe, perche gli Mercanti lo possono torre, ma
non gli altri: & per conseguente dimostra che piu si debbe al mer
cante per il danaro con che traffica, che a gli altri che non traf-
ficano, allo quale pare conseguente che piu uale un tanto di di-
nari in man del trafficante, apparecchiato per trafficare con quel
lo, che altro tanto in man de altri: d'onde segue, che alcuna co-
sa di piu riceue, che altro potria, non per questo riceue piu di
quello che tenea ò diede. Lo sesto, che come il ditto Iuriscon-
sulto dimostra, il danaro in mano del trafficante, con lo quale
uuole all'hora mercantare uale piu, che altro tanto in mano, ò
potere de altri, & anco in sue istesse mani, se non uuole con quel
lo trafficare: ò non in quello istante: per la qual cosa il latrone,
che li robbasse quello dinaro, resteria obligato a restituirli piu,
che si lo robbasse ad altra persona, come anco il grano per semi-
nare: che uno tiene per seminarlo subito, senza tenere altro per
seminare, uale piu che l'altro, & quello che gli lo robbasse; sa-
ria obligato a restituirli piu, che si lo robbasse ad altra persona,
che non l'haueua da seminare, ò all'istesso, tenendo altro per quel
53 lo effetto [e]. Il settimo, che è contra la legge dite [f], che per

[a] Vt dictũ est supra & comento: nu. 7. quid & ipse Latius probat:

[b] In c. super eo. de usur:

[c] L. 3. §. fin: ff. de eo quod certi Loci

[d] In d. l. 3. §. fin.

[e] Iuxta omniũ mẽtem quam latè Gaie: 2. sec: q. 78. ar. 2 explicat:

[f] Quia contra predictam l. 3. §. fi. ibi: Quod inter fuit ueniet: & quidem ultra legitimum modum usurarũ: quid si merces solebat cõparare puto & lucri habendam ratio nem.

la ſola colpa, ò tardanza del debitore, in pagare, ſi debbe l'inte-
reſſo del guadagno, che dato che le leggi Romane commandino
pagare le uſure ordinate, per ſola tardanza di pagare in certo ge-
nere di contratti [a], però non lo intereſſo del guadagno, ſe non
quando almeno con la tardanza del debitore concorre la poten-
tia & la uolontà propinqua & ueriſimile del guadagno del cre-
ditore [b]. L'ottauo. perche da tutto queſto ſegue, che quantun-
que la potentia, che del guadagnare tiene il dinaro, aſſolutamen
te conſiderata, non la fa ualere piu di quello che uale, conſide-
rato ſenza quella. Però la potentia del guadagnare, che tiene,
conſiderandola in potere di colui che ſa; è uuole uſare di quella,
la fa ualere piu, come la abilità del generare grano, che ſta nel
grano aſſolutamente conſiderato, non la fa ualere piu: ma con-
ſiderata in potere di colui, che lo tiene ſeminato, ò apparecchia-
to per quello ſenza tenere altro tale, per ſeminare, lo fa ualere
piu, per effetto che lo può uendere, & anco preſtare piu caro:
& che colui, che gli lo robara, li debbe reſtituire piu che a altro.
Il nono che non ſi troua Teſto ne ragione nel mondo, che proui
che il robbarmi ſecreto, ò robbarmi publico, ò sforzarmi a dar-
lo per timore, agumenti piu il ualore di quello che mi robbano,
ò mi fanno dare: Poi che quantunque per uia di pena, ò d'ingiu
ria potria eſſere conſtretto il mal fattore a pagarmi piu di quel-
lo, [c] per il delitto che in quello ha commeſſo, però non perche
per quello agumenta il ualore di quello che mi fu furato, ò ro-
bato: ò per timore mi e ſtato fatto dare, ne nel foro della con-
ſcienza mi ſarà obligato a piu, che tornarmi il tolto, ſenza altro
agumento [d], & a reſtituirmi l'honore, ſe alcuno per quello mi 54
tolſe, & tutti confeſſano che ſe uno per furto, forza, ò timore mi
toglieſſe, ò conſtringeſſe a dare il dinaro, che teneua apparecchia
to per far traffico, ſenza tenere altro per quello, ò il formento,
ò il grano, che tenea per ſeminare ſenza tenere altro per quello,
è obligato a reſtituirmi, per quello piu che a un'altro, che non
lo teneſſe per quello. Dunque per forza hauemo da confeſſare,
che piu uale il tal dinaro è il tal grano in potere di uno, che uuo
le & puo trafficare & ſeminare, che in potere d'altro, che non
uuole fare il medeſimo: & che per conſeguente ſe lo preſta, può
pigliar per quello alcuna coſa piu per lo intereſſo: La decima,
che quantunque colui che tiene una coſa: che communemente
non uale, ne per lui ne per gli altri piu di diece, non la può uen-
dere

[a] L. Mora §. in bonæ fidæi ff. de uſur: & l. ult: ff. de pericul: & comm: rei. uend: & l. Fructus C. de act. Empt.

[b] Per dictam le. 3. & §. fi. Nam communis in d.l.1.C de ſent. que pro eo con tra gl. eius, & alias, ei ſimiles tenet: nil eſſe immutatũ per illam l. quo.ad hoc ut ſoluatur intereſſe: quid ante illam ſolui non debebat.

[c] Iuxta totum tit. ff. de furt. & titul. ui bonorum rapt. & tit. quid met. cauſ. & Inſtit. de oblig. que ex delect. nos & tit. ui bonor. rapt.

[d] Iuxta glo. ſingul. & receptam ca. Fraternitas 12. q. 2.

dere ad altro per piu, ancor che per colui che la uolesse comprare ualesse molto piu. Ma colui che tiene una cosa che communemente non uale, per altri piu di diece, & per lui stesso uale piu: ben la puo uendere per quello che uale a lui stesso: togliendo tanto piu per quella, quanto piu li uale a lui, secondo San Thomaso [a] & Scoto [b] approbati: & come è gia ditto, è prouato, cento ducati uagliono piu per il trafficante, che uuole subito con quelli trafficare, ò altro, che uuole comprare possessioni fruttifere, e troua di comprarle, che communemente ad altri, che non uogliano fare l'istesso: dunque colui che uorrà trafficare, ò comprare: potra pigliar per quelli danari, quello di piu. L'undecimo, che questo interesso non si toglie per prestare gli danari, ne anco per la uirtù generale & assoluta che quelli tiene per potersi guadagnare con quelli, se non per la uirtù speciale, che tiene per potersi guadagnare con quelli, per questo che gli tiene per trafficare con quelli, è per conseguente non sarà usura [c] torlo, poi che non si toglie per ragione d'impresto, ma per ragione di quella uirtù maggiore & speciale che in sue mani tiene: la quale non la teneria in quelle di tutti: La duodecima, la uirtù merita piu fauore che il uitio [d]. E' prestare per forza communemente non è uirtù, & prestare per amore, & carità è uirtù: Adunque colui che per alcuna forza presta; può torre questo interesso (come è sopra ditto): ancor potrà colui, che per carità & amore
55 fa il medemo. Il decimo terzo, che non ostano gli motiui del ditto Dottor Soto nella Auttorità di San Thomaso: perche San Thomaso [e]: benche distingua fra l'interesso del danno & del guadagno, per effetto che non si debbe torre quello del guadagno, come cosa conseguita, ma si quello di quel danno: però non per effetto, che non si possa leuare niente, perche la ragione che lui da è [f] che non si debbe uendere quello che anco non si tiene, & per molti modi si può impedire, conclude il contrario, poi che conclude, che non si può pigliar l'interesso del guadagno, come cosa guadagnata, se non come cosa che sta in camin per quello; & si puo impedire: & è che l'istesso San Thomaso [g] dice, che colui che dannifica altri nel seminato, ò in altra cosa, che non è anco guadagnata, ma sta in camino per quello, benche non è obligato a restituire tanto, quanto che colui spera di guadagnare ò cogliere di quello: ma si a darli una ragioneuole compensatione, & cosi questo ditto di San Thomaso non contradice alla nostra

[a] 2a. Sec. q. 77 ar. 1.
[b] In 4. d. 15. q. 2.
[c] Arg. eorum que de diffinitione vsure supra eodem posita fuerunt nu. 5.
[d] Cap. 1. de postu. præla. ca. quanto. 2. q. 3.
[e] In d. q. 78. art. 3. ad 5.
[f] Quia non debet uēdere id quod nondum habet, & potest multipliciter impediri.
[g] 2a. Sec. q. 62. ar. 4

conclusione, benche la limita, perche habbiamo da dire che co-
lui che presta, non puo torre tanto interesso, quanto altro suo
equale guadagnerà con altri tanti dinari, ma quanto merita
quella potentia, ouero simile speranza di guadagnare colui che in
sue mani tiene quello dinaro che presta, considerando che si può
impedire per molte maniere, come colui che tiene la possessione
seminata, non debbe uenderla per tanto, quanto ualeria con il
frutto che si spera se fosse raccolto, se non per tanto quanto uale
quella speranza di raccogliere: considerandola sugetta a molte
cause, d'onde si può impedire, ne anco osta quello che Duran. di-
ce [a] che è il medesimo quanto a questo, per le medesime paro-
le di San Thomaso. meno osta la auttorità di Scoto [b]. perche da-
to che altre sottigliezze dica in questa materia (doue lui lo allega)
come è solito ne gli altri, per non ponere questa differentia di
San Thomaso: anzi dice [c] espressamente che colui che tiene dina-
ri per trafficare, li può prestare, posta la pena, d' un tanto, che
si gli paga, se non si li torna per guardarsi in denne, & senza dan-
no: anzi sente che colui riceue danno in prestare, & lassa di gua
dagnare. Il decimo quarto: che li dui Argumenti piu forti di 56
tutti, manco ostano, & l'uno che colui, che per sua uolontà pre-
sta constretto: & colui che non presta costretto, non può dire che
altro lo impedisca, ò disturba, ò li fa cessare il guadagno: fin che
li sia tardanza: ò colpa, nella paga, & per consequente colui che
presta, senza essere constretto non può torre niente per lo guada
gno: poi che non è impedito, prima della colpa, ò tardanza:
L'altro che il Gaetano [d] (dato che difenda la nostra opinione) dice
che quantunque una cosa che sta in potentia particulare, è stato
di guadagnare, uale piu che altra dell'istesso ualore, essendo fuo-
ra di quello stato, ma non se uolontariamente si leua di quello
stato; come il grano che sta seminato, ò per seminarsi uale piu,
& si può uendere per piu che altro tale, che non è in quello sta-
to, però se uolontariamente si toglie di quello stato, che tiene di
guadagno, non si può riuendere per piu che l'altro della istessa
bontà, & che cosi pare, che quantunque il danaro che è stato
posto in traffico, ò per ponersi subito in quello, uale piu che al-
tro, però subito che si presta & si leua uolontariamente di quello
stato di guadagno, non uale piu che l'altro, ne si può chiedere
piu per quello che l'altro: ma a questi argumenti risponde il Ga-
et. con molte parole, che in somma contengono, che colui che
presta

[a] In 3.d.37.

[b] In 4.dist.15.q.2.

[c] In d.dist.15.q.2. col.6.

[b] 2a. Sec. q. 478. ar. ad primum.

presta per amore & carità, per liberare il suo prossimo di maggiore danno, con minore non si dice prestare [a] uolontariamente se non in alcuna maniera constretto: In cui fauore fa che colui, che getta in Mare la Mercantia fuor della Naue per saluarsi [b] uolontariamente, non la getta con uolontà assoluta, ma conditionale, & respettiua, per fuggir maggior danno: Contra questa risposta del Gaet. fa molto fortemente questa ragione, che il giusto & ingiusto nõ consiste nelli buoni, & mali animi & intentioni, ma in la egualità, & disugualità delle cose, & opere esteriori. [c] l'altra che non fa il caso, ò lo causa, misericordia, pietà, ò crudeltà, perche lo presta, ma quello che si presta & quello, che si uuol pigliare, ouer toglier per prestare, per effetto che sia giusto, ò ingiusto, & lassa, ò pone necessità di restituire. L'altra è, che quantunque puo essere bona opera di carità, ò mala, contra quel la prestare ò non prestare, per aiutare, ò dannificare il prossimo: ma non per questo d'essere, giusto, ouero contra giustitia, perche ponga, ò lassa necessità di restituire [d]. l'altro perche pare dottrina noua, è contraria alla legge [e], & a quella di San Thomaso [f]: (che nel Manuale [g] applicamo ad altra cosa:) che la Misericordia, & pietà, & preghi amorosi senza inganno ci sforzano a bastanza, perche uno si dica constretto, ad effetto che per quel lo possa chiedere restitutione, ò liberarsi di quella che senza quello douerria: per questo rispondo, al primo argumento, concedendo, che colui che presta uolontariamente per aiutare il prossimo, & Pietà, & anco Misericordia, non presta constretto per uiolenza che induca ò leui la restitutione, concedendo anco che colui che uolontariamente presta, non si debbe dire impedito per altra, necessità di guadagnare per impedimento che altri gli pongono. Ma negano che colui che uolontariamenre lassa di guadagnare per fare piacere ad altri, & per l'altro permetterlo che li darà quello guadagno, non lo può torre giustamente. Volontariamente lassa di guadagnare un Fabro: un Sarto, ò altro Corriere in sua arte, per pregarlo io che uenga meco in tal ò a tal parte, & che io lo satisfarò di quello che potesse guadagnare per sua fatica. Certo ben potria poi colui domandarmi quello, che in quel giorno harebbe guadagnato. Volontariamente io presto al mio uicino una carca di grano sementale, che io tenea per seminare, però ben li posso chiedere tanto quanto ualea quella, per mi al tempo che ci la diedi: benche non ualesse tanto per altri [h].

[a] Tho. 2ª. Secun. q. 78. art. 2. ad primũ.
[b] L. 1. & tot. titu. ff. ad l. Rhodiam de iactu. c. Maiores. §. itẽ queritur & Baptis.
[c] Arist. 2. 5. & dic. & Tho. 2. Sec. q. 38. ar. 10. & q. 59. art. 2.
[d] Quia ut in Manuali c. 24. nu. 5. diximus sola peccata cõtra iustitiam inducunt restituendi necessitatem.
[e] In l. fin. C. si quis alter Text. prohi.
[f] 1. 2. q. 6. ar. 6.
[g] Supra c. 17. num. 15. 16.
[h] Per ea quæ paulo ante num. 54. diximus.

Volontariamente cambio, uendo ò do a uno il formento, che tengo seminato, per quello che esso uale, con la speranza uerisimile del frutto: Però posso toglier quello, che quello seminato, & quella speranza uerisimile uale: per la istessa ragione: se lasso uolontariamente di comprare possessioni, ò di trafficare per prestarti gli danari, che tenea per quello, ò in quello, & mi prometti che mi pagherai quello, che io lasso di guadagnare per tua causa: ò quello che uale il danaro in quello stato, nulla ingiustitia commetto: nulla forza è necessaria per giustificarlo: non è usura perche non togho niente per prestarti, ma perche lasso di guadagnare per causa tua, promettendomi per la ricompensa di quel lo: & in effetto ci sono doi contratti, uno d'imprestito, & l'altro facio ut des, che è che lasso di guadagnare [a] perche mi habbi da dare la ricompensa, ò è uendita di quello guadagno uerisimile [b]: al secondo rispondo che quello ditto del Gaet. non procede se non in colui che tiene i suoi dinari, ò robba in stato di guadagnare, & semplicemente lo leua di quello stato, senza contrattare con altro, che li promette ricompensa per quello, & dipoi uuole per il tanto quanto ualea posto in quello stato di guadagno. La nostra conclusione imperò procede in quello che leua il danaro dello stato del guadagno, per patto & promessa di dare la ricompensa giusta, certa ò incerta di quella: per lo qual fa che colui che lassa di faticare & guadagnare otto giorni: senza promessa d'alcuno, non può giustamente togliere a colui, che hauesse necessità della sua fatica, delli altri otto giorni, che li paga li otto passati, Ma se precedette in fra quelli tali contratti, si può pagare li otto giorni passati. Concludiamo dunque che è licito a colui che presta alcuna cosa, togliere piu, non solamente per ragione dell'interesso del danno, ma anco per quello del guadagno: non solamente quello che è dopò della tardanza, ò colpa commessa in non rendere ò pagare succede, ma anco di quello che prima con tanto che non si toglia come cosa guadagnata, ma come di cosa che sta in camino per quello, & per molte uie si potria impedire: & con tanto che si leua del traffico: ò si lassa di ponere in quello, ò in cose fruttifere per prestarcili con patto, che li darà ricompensa uerisimile di quello uerisimil guadagno: però non se prima ci leua il danaro del traffico, fatica & pericolo della mercantia, per tenerlo, per darlo a interesso securo, & quieto, come nel Corollario seguente diremo.

[a] Iuxta l. Naturalis ff. de prescript. uerbis.

[b] Iuxta mẽtẽ Tho. 2.2. q. 78. art. num. ad 1.

SOM-

SOMMARIO.

57. *Intereſſo ſecondo alcuni non ſi può torre ſenza concorrere ſette conditioni, le quali referite, alcune ſi moſtrano non eſſer neceſſarie, & aggiongeſi due che anco ſi limitano.* 59

58. *Intereſſo non ſi debbe pigliare prima del Tempo: nel quale doueа eſſer il guadagno ne con infamia.*

57 IL DECIMO QVINTO, CHE NON PARE eſſere uerità quello che alcuni dicono[a], che per torre ſenza peccato l'intereſſo del guadagno, & non reſtituirlo, hanno da concorrere ſette conditioni, le quali ſono referite, leuaremo quelle che non ſi prouano per legge. La prima, che non li piacque tanto di guadagnare per queſta uia[b] quanto per quella del traffico, la quale imperò (a noſtro parere) non è neceſſaria, che con tanto, che ueramente appreſſo Dio lui haueria trafficato, & ueriſimilmente harebbe patito intereſſo: & per intereſſo lo riceue, ne pecca, ne è obligato a reſtituire, poi che non lo riceue principalmente per preſtare, ma per laſſare di guadagnare, & l'uno, & l'altro e licito. Non è al noſtro parere ragione ne Teſto che concluda eſſere il licito un mezzo che in ſe è licito, per il ſolo uolere uno tanto uſare di quello, quanto d'altro anco licito: benche l'altro foſſe migliore[c]: Maggiormente che tanto, ò piu debbe piacere, con la opera d'aiutare il proſſimo, & guadagnare, che con quella ſola del guadagno[d]: & perche (come molto bene dichiarò il Dottor Soto)[e] non fa il caſo che ſia pregato & importunato colui che preſta, per preſtare per quello che riceue, ò ſenza preghi li preſtá, con queſto che quello che alla giuſtitia commutatiua appartiene, interuenga. La ſeconda, che quello che riceue ſia ſuo intereſſo, & per uia d'intereſſo lo riceua, & non per uia d'uſura paliata, ſecondo la mente della Glo.[f] communemente approuata: ma baſta che al tempo dell' impreſto, quando ſi ſignalò lo intereſſo, lo guadagno foſſe ueriſimile: benche dappoi non ſeguiſſe, Come lo dice il Medina[g]. La terza, che l'hauere preſtato, ò non hauerlo pagato, ſia la cauſa di non hauere hauuto guadagno, almeno ueriſimile ſecondo tutti, quale non è (come lo dice il Gaiet. & il Medina)[h] quando tiene altri dinari, con li quali poſ
58 ſi trafficare: il qual pontamento non procede (al noſtro parere)

[a] Corradus q. 32.

[b] Syl. verbo vſura q. 1. & 19.

[c] Ergo nec dicendum c. legatur 24. q. 2. ca. 2. de tranſlat. prael. Quod in ſpecie tradidit poſtea Sotus lib. 6. q. 1. ar. 3. de iuſt. & iure.

[d] Quia triplex funiculus, & c. 1. de treug. & pac. Auth. itaque. C. commun. de ſucceſſ.

[e] Vbi ſupra q. 102. & 3.

[f] C. conqueſtus de vſur.

[g] In c. de reſt. ad §. 132.

[h] Vbi ſupra.

quando gli altri dinari, tenea destinato per altra cosa, ò per altra necessità fortuita: & non li uoleua ponere in traffico, che è prudentia per molti rispetti. La quarta, che non sia usato a dare a usura, la qual non fa al caso per il foro della conscientia, perche può essere che in altre cose sia usurario & non in questa [a]. La quinta, che non toglia l'interesso prima che uerisimile lo hauesse patito, se hauesse trafficato, perche è cosa ingiusta per le considerationi del Medina [b], che si tolse prima l'interesso, benche fosse uerisimile; dato che passato il tempo, per lo quale si speraua il guadagno, si può torre l'interesso uerisimile conuenuto al principio, benche al fine, quando lo riceue, consta che non harebbe patito interesso [c]. La sesta, che colui che tolse il presto, non stia in estrema necessità la quale, anco non pare esser necessaria, perche come non è obligato a darli gratiosamente di precetto, anzi satisfa prestando lo necessario, & renderlo quando potrà (secondo che si ha detto nel Manuale) [d] così non è testo ne ragione, che necessariamente ne obliga a prestare senza interesso, per il tempo che potrà pagare, perche questo saria in effetto dare gratiosamente: La settima, che colui che impresta, non incorre in infamia d'usurario, in la quale si può incorrere senza commettere usura: & scandalizare gli simplici, che pensano essere quella usura per la similitudine che con quella tiene, & da ogni spetie di male (come dice San Pau.) [e] se hauemo a partire, la qual conditione, benche sia necessaria per euitar il peccato: però non è per euitar l'obligatione di restituire, la qual da sola ingiustitia nasce [f], quale non ha il peccato del scandalo, che è contra la carità [g]. La otta- 59
ua, che aggiongemo è di molto grande importantia, si raccoglie del decimo quarto Argomento, che per nostra conclusione sopra habbiamo addutto [h] con una solutione del Gaiet. in quello loco toccato. cioè che per pigliar l'interesso del impresto uolontario prima che ci sia tardanza ò colpa in renderlo, è necessario che la causa principale, perche si presta, sia soccorrere la necessità di uita, salute, honore, ò robba del prossimo: di maniera, che quantunque non ui sia uiolenza ò forza, l'habbia di Amore ò Carità: che dato, che è licito, & meritoriamente può tenere piacere piu de leuare suoi danari del traffico, & prestarlo a interesso: aiutando il suo prossimo (come nella prima conditione s'è detto) [i] che non trafficando. per la causa principale perche gli ha da leuare del traffico, ò lassarli di metterli in quello per prestarli, ha da essere

[a] Et ita non concludit Arg.c. in present. de proba.

[b] Vbi supra.

[c] Arg.c. in ciuitate de vsur. determinauit Medina.

[d] C. 17. nu. 50.

[e] 1. ad Thessa. 5. & c. Cum ab omni spe cie de uitá & hone. cleric.

[f] Vt in Manual ca. 19. nu. 6. dictum est.

[g] Tho. 2. Sec. q. 43. in princip.

[h] In Corolario precedenti. nu. 56.

[i] Supra eodem nu. 57.

essere lo aiuto necessario del prossimo: come nel ditto Argumento, & sua solutione si taccoglie; nondimeno è contra la solutione del Gaiet. sopra apontata: si raccoglie che questa limitatione è sánta, ma non del tutto necessaria. La nona anco molto importante, che aggiongemo, si raccoglie de l'Argomento decimo tertio, con lo quale confermamo la nostra conclusione, nella illatione precedente [a], cioè che non toglia, ne conuenga per tutto l'interesso che uerisimile si spera: se non quello che uale quella uerisimile speranza, come colui, che uende un seminato, non lo può uendere per tanto quanto uale il grano, che uerisimile si spera raccogliere: se non tanto quanto uale quella uerisimile speranza, sugetta a molti pericoli, che la ponno impedire. Ma ne pare che la ragione teneria, se lo importunato, pregato, ò anco per sua uolontà uirtuosa, & caritatiua; offerto a quello dicesse, lo ui presterò questi dinari, leuandoli del traffico, o lassando di ponerli in quello, ò in tale possessioni fruttifere che per questo lasso di comprare: però non uoglio che si specifichi ne assicuri interesso alcuno. se non che mi si paghi quello che assai poco, ò niente meno li miei compagni con altro tanto guadagnerãnno, ò quello che ualeranno gli frutti di quelle possessioni, che uoleua comprare, leuandogli le spese, che douerria essere inteso: perche questo interesso non si dimanda come cosa guadagnata, ma come cosa che sta in camino per quello: di queste due conditioni ultime si potria inferire, che il trafficante, che presta alcuna cosa, sapendo che non l'ha da spendere in cose dell'anima sua: salute: honore, ò robba, ma in peccati, & uanitate, ò prodigalità, non può pigliare interesso, perche la causa principale di quello non è carità ne bono Amore, ne aiuto del prossimo, ma altro fine, che non basta: per dire, che quello impresto si fa come sforzato, per timore ò Amore, ò carità del prossimo.

[a] Supra eod. nu. 5.

SOMMARIO.

60. *Non è usura pigliare pagamento per non pagarlo, ne torre quello che hai perduto per prestare, ancor che non intrauenga doi conditioni, che alcuni ricercano.*

61. *Non è usura torre quello che mi renderà la possessione che lasso di comprar per il giusto prezzo per prestarui. Benche non ui hauessi prestito tanto quanto hauea da dar per quella.*

62. Vsura è il guadagno, che molti mercanti togliono per prestare a interesso li dinari, con li quali haueano da trattar benche trattasseno con quelli con specificationi di molti, che cosi prestano ogni dì. 63.

IL DECIMO SESTO SEGVE CHE 60
non è usura torre le usure che pago per essere necessario torre ad usura, per non pagarlo il suo debitore al tempo determinato: Ne anco torre quello che perse per uendere il suo, per manco di quello che ualea, ò comprò il grano ò uino piu caro per non pagarli il debitore quando doueua: perche si piglia per uia del interesso del danno, tanto che concorreno due conditioni secondo alcuni, cioè che lo hauesse auisato di quel danno, & che non hauesse potuto trouare, chi gli prestasse gratiosamente: La seconda delle quali non è (al nostro parere) necessaria, che non ci è Testo ne ragione che proui, che colui che presta, sia obligato a togliere ò dimandare gratiosamente che gli sia prestato, per non pagarli quello a chi presto, & la prima ò non basta ò non è necessaria, perche se l'interesso fosse estrinseco [a], quale è morirmi il mio Schiauo, ò Bestiami, ò Animali, per non pagarmi il grano, ò la Biaua nel tempo conuenuto, non basteria lo auuisarlo, che saria necessario la promessa, & pagarmilo, & se lo interesso è intrinseco, quale è lo maggiore ualore del uino, ò grano, che ho prestato s'intende & debbe [b]: senza auiso ò promessa. La decima settima, 61
che colui che è determinato a comprare alcuna possessione, ò casa che rende tanto l'anno, & troua chi gli la uende, & per prestare al suo prossimo, che li promette quello interesso la lassa di comprare: li può dimandare che li paga ogni anno, quello che quella possession rendesse, fin che gli torna li danari: [c] perche li toglie per interesso di guadagno, come il trafficante, & anco perche colui, che uende una possessione, & la consegna al compratore che non li paga, può pigliar per interesso quello che fruttà, ancor che depositasse il danaro per pagarlo [d]: ma per il foro della conscientia si debbe questo limitare, quando quelli dinari, per gli quali li daua la possessione, erano il giusto prezzo di quella, perche se la possessione ualea mille ducati, & per necessità ò per altri rispetti (che non fosse donatione) se li daua per cinquecento: non potria torre se non la mità della intrata, per quello che

[a] Quid appellit extra rem. Bar. & alij in l. 1. C. de senten. quæ pro eo quid & non debetur regulariter l. si sterilis. §. cum per uenditorē ff. de actio. empt.

[b] Arg. l. uinum. ff. si cer. peta. & l. 3. §. fin. ff. de eo quod certo loco.

[c] Anto. 2. part. tit. 1. c. 7. §. 15. cuius mentem communis sequitur quaten⁹ hũc mercatori mutuanti pecuniam ad emēdas merces paratam æquat.

[d] L. 2. C. de vsur. ubi glo. secula Azonem & recepta per alios ait id etiam iure canonico licere.

che per altro proposito in altra parte [a] habbiamo scritto largamente, perche nel foro della conscientia, non potea per quelli dinari comprare piu della mità di quella. Ma aggiongemo che se uoi non hauete necessità di tutti gli mille ducati, ma solo di settecento: però prestandoui io gli settecento non potria comprare la possessione ò la Mercantia, che mi conueñia, ma ben con tutti gli mille: & per prestaruili lasso di guadagnare posso toglierui l'interesso di tutti gli mille ducati: come lo considera il Medina [b]. Il decimo ottauo che peccano coloro, che senza hauere uolontà di trafficare togliono interesso di guadagno, poi che in uerità non ci è, ne uerisimile: & anco gli Mercanti che trafficano con certa somma di dinari & non piu, & l'altra (che molte uolte è assai piu) prestano ad interesso, & il medesimo quelli che portano molti dinari alle fiere, & comprate sue merce, quello che gli auanza danno ad interesso: poi che è certo che non ci è interesso ne uerisimile, & anco quelli, che togliono gran somma di dinari da altri compagni, per darla a interesso a questo & a quello, ne trafficando, ne uolendo trafficare con quelli, benche trafficano con altri, ma solo dandoli a finto interesso, & anco quello che, alcun tempo mi dauano a cinque per cento, fino a tal Fiera togliendomi subito gli cinque, & mi pagaua gli nonantacinque, perche non haueano da trafficare con quelli. & benche trafficassero con quelli, & gli togliessero per il uero, ò uerisimile interesso, però non poteua torsi prima gli cinque, per lo sopra ditto [c], & anco perche non mi dauano se non gli nouantacinque, & mi toglieua l'interesso di cento, però non mirano quelli, che questi minuzzarie son grandezze infernali.

62 (margin, beside "dinari comprare piu della mità")
63 (margin, beside "na. Il decimo ottauo")

[a] In cap. Nouit de Iudi. notab. sext. num. 21

[b] In c. de restitu. de reb. rest.

[c] Supra illa. 13.

SOMMARIO.

64. *Monte di Pietà & altre simili opere quali sono 65.*

66. *Monte di Pietà approbato per il Concilio & da Papa Leone di certa scientia & in special modo.*

68. *La guarda della cosa appartiene a colui a chi principalmente è utile, & a quello per chi si perde &c.*

69. *Monte di Pietà non toglie dalli poueri per prestare, ma per guardare &c.*

70. *Si può ordinare il Monte di Pietà in altra maniera di se migliore: benche per alcuno rispetto non è tale.*

IL DECIMO NONO CHE, NON SENZA 64
gran colore, parse ad alcuni usura il Monte della
Pietà & di altre simili opere[a], che per aiuto de
gli Poueri si hanno ordinato in Italia, & fora di
quella: perche si ordina di questa maniera, che
una persona particolare, ò città, da ò lassa alcuna cosa, ò dinari,
perche si prestano a gli poueri sopra pegno fino a certo tempo,
pagando alcuna poca cosa per ogni mese, per pagare quelli che
hanno carico di guardare & custodire, & di prestare, & scuotere,
& conseruare, & tornare i pegni al suo tempo: & cosi è chiaro,
che quello che si toglie di piu, che si paga ogni mese, si toglie
per prestare, che pare che sia usura: & perche se questo non fos- 65
se usura, ne anco, la saria se un huomo particolare piatoso sepa-
rasse alcuni dinari ò altra cosa per prestare a poueri, & li togliesse
alcuna cosa, per il carico, fatica & pensiero che in guardare, pre-
stare, togliere li pegni, & tornarli, teneria, che pare cosa dura:
& la istessa ragione pare hauere l'uno che è nell'altro. Item per-
che pare che il pouero che toglie, non è obligato piu a guardare
gli dinari, ò la cosa che si li ha prestato di quello Monte, che
quello di quel piatoso homo, poi che non è suo[b]: ne l'userà fi-
no che si li presta, Et benche l'auttorità d'alcuni[c] che questa opi-
nione tengono mi habbia serrata la bocca & ligato le mani, per 66
che ne in catedra ne fuori di quella, fino al presente habbia trat
tato; però al presente mi ditermino a dire che meglio mi pare
il contrario, l'uno, perche Papa Leon Decimo, nel Concilio Late-
ranense[d] per bolla patente approbò gli ditti Monti dicendo, che
il medesimo fecero li suoi predecessori Paulo Secondo, Sisto
Quarto. Innocentio Ottauo, & Giulio Secondo, & non lo approbò
(come alcuni senteno) in forma commune, ma in quella che si
chiama, Ex certa Sciëntia[e]: & ne anco come si uoglia, Ex certa
Scientia: ma referendo gli Argomenti d una parte & de l'altra,
& laudando molti, di quelli che tali Monti ordinano, & gli pre
dicatori che gli indussero a quelli: & gli Pontifici che diedero in-
dulgentie a quelli che gli agumentassero. L'altro perche la ri- 67
sposta del Gaietano pare molto temeraria, & talche (a mio parere),
San Thomaso non ossaria dirlo. Et il Dottissimo Medina con-
stantemente la confuta, & meno ardirei io dire quello che un'al
tro dice[f], che il tutto di quel Concilio non fu approbato, perche
quella

[a] Quid magis uiribus nititur probare Gaiet. in Opuscu. de monte Pietatis, quē etiam secutus est So t. lib. 6 de Iust. & Iu r. q. 1. art. 6.

[b] Arg l. 1. & l. necessario ff. de Peric. & commo. rei vend. & l. Incendiū C. si cer. pet. & §. item is cui inesti. quibus mod. re contrahi oblig.

[c] Gaiet. vbi supra de Monte Pietatis.

[d] Sess. 10. sub Leone cuius tenor a doctissimo Ioanni Medi. refertur fol. 153.

[e] Iuxta latè notata per Pan. & Decium in rubri. & cap. 1 & cap. venerabilis de confirma. uti & per alios relatos p eos alibi.

[f] Sotus vbi supra.

quella risposta potria conuenire: quanto alla dichiaratione delle legge humane, che fa il Concilio (come è l'esempio che in quello pone), ma non quanto a quella della legge Diuina, che per non essere approbata non lassa d'essere uera: Ne niuno debbe dire, che il Concilio può errare, in questa dichiaratione poi che è del-
68 la legge Diuina, & intorno si è peccato ò no [a]. L'altro, perche tutti concordano in dire essere giusto che, quelli che tengono cura di guardare, prestare, & riceuere quelli dinari: & riceuere, conseruare, & tornare li pegni a gli poueri, habbino suo salario honesto, & che lo debbano hauere da colui, che è obligato a quello, & la discordia sta in quello che il Gaiet. & suoi seguaci dicono, che l'istesso Monte, o la città che tolse cura di quello, è obligato a quello, ma non li poueri; & noi altri dicemo che li poueri, che si seruono di quello Monte, sono obligati a quello, & non la città ne il Monte, perche cosi lo sente il Concilio [b] in quel la ragione, Colui che sente il commodo deue anco sentire l'incom modo, & cosi era giusto che lo sentissero: Poi che quella ragione è regola [c] di legge approbata, & è chiaro, che quelli danari ò altra cosa, si lassorno da gli habitatori per li cittadini, & cosi nè la città ne altro cittadino, in quanto cittadino, non ponno usare di quelli, ma li poueri, per l'aiuto delli quali furono lassati: li quali soli ponno usare di quelli, & se si perdessero, o diminuissero per quelli soli si perderiano, ò diminueriano & non per altri: & secondo la legge, a colui appartiene communemente la custodia della cosa, al quale è utile che sia guardata: & per colui
69 che si perde ò guadagna [d]. L'altro perche sarebbe giusto & fermo, il legato ouero Donatione con che si desse, ò lassasse a li poueri, alcuna cosa con alcuno carico [e], & cosi se gli può dare, o lassare diece milia ducati, con carico che quelli stiano sempre securi, nel capitale, & si seruano di quelli togliendo presto sopra pegni, & tornandolo a suoi tempi, perche gli uni & li altri si seruano, & poi che per quelli soli ha da essere l'utile, quelli anco pongono la guardia necessaria di quelli, & contribuiscono per quelli, li quali dimostra che niuna piu uguale, & giusta contributione potriano fare, che ordinando che ogni uno pagasse un tanto per cento per ogni meso, fin che dura l'impresto, essendo quello poco, che uerisimilmente non eccede il salario che meritano quelli, che si obligano con bona cautione, a guardarli, ricuperarli, & riceuer li pegni, & tornarli, & conseruarli: Non

[a] Cuius decisio ad Rom. Pon. & Consiliũ pertinet per ea quę in repe. cap. Nouit de Iud. not. c. 6. nu. 10. scripsimus.

[b] In di. Sess. 10. vbi supra. in illis verbis, qui comodum sentit, onus quoq; sentire debet.

[c] Cap. qui sentit de reg. iur. li. 6. Clem. 1. de censi. l. secundũ naturam. ff. de reg. iur.

[d] L. 1. & l. necessario. ff. de peric. & cõmo. rei vendi.

[e] Arg. l. id quid pauperibus. C. de Epis. & cler. & l. si quis ad declinandã eod. titul.

ostano le ragioni in contrario allegate, perche alla prima rispondo, che li poueri che togliono presto, nõ pagano niente per il presto, ma ben per la guardia & reggimento del Monte, che per loro utilità si guarda & si regge [a]. Alla seconda rispondo, che è gran 70
differentia tra il ditto huomo piatoso, & il ditto Monte, perche gli suoi dinari sono suoi, & quando non uorrà darlii, non potrà essere sforzato a quello: Et il Dominio del Monte, è li poueri della Communita, ò d'alcuna altra Communità ò città, con carico che tutto l'utile sia di quello, che per questo, manco importa: Et colui che tiene il carico di quello, l'ha da prestare (ancora che non uoglia). Al terzo rispondo, negando che la guardia di quel Monte, principalmente appartenga ad altri & non alli poueri, ò almeno a sue spese: poi che è solo per loro utilità, come lo dice il [b] Concilio: poi che sentono l'utile, hãno da sentire la spesa, che è assai poca. Si che non uedemo niente che tassare in tanta santa opera & tanto approbata, & meritano d'esser molto lodati quelli, che persuadono a gli altri simili opere, & dato che fusse megliore opera, di sua natura, lassare intrata per coloro, che hauessero da custodire il Monte: & reggere & prestare a fin che si prestasse senza peso alcuno. Ma tenemo per molto buono, quello che la Santa Sede Apostolica ha approbato: considerando che leuando quello del Monte, resteria tanto poco, che anco in alcuno popolo, con solo quello che costeria quella intrata per pagare li ministri, si potria fare un picciolo Monte di Pietà.

[a] Nã & Sotus confitetur posse aliquid accipere ab eis pro obligatione quam ad mutuandam subit & ante illum dicit singulariter de more Scotus in 4. dist. 15. q. 2.

[b] In dicto Concil. Lateranensis Sess. 2.

SOMMARIO.

71. *Non è usura torre il Genero li frutti del pegno che si li da per la Dote promessa per una noua ragione oltra la commune, & altre quattro, & non importa niente che sia il genero ò altro. 74.*

72. *Fra il Marito & la Moglie, tutti gli beni sono communi in Portogallo.*

73. *Colui che promette la Dote & non la paga, promette anco la utilità, che di quella si potria hauere & seq.*

74. *Non è usura torre tanto ogni anno per la Dote promessa. lo qual può torre la Moglie uedoa &c. 75. & son boni tali Statuti &c. 75.*

71 L VIGESIMO CHE, NON E' VSVRArio il Genero, che toglie li frutti del pegno fruttifero, che il Suocero gli diede per sicurtà della dote promessa, [a] perche non li toglie per ragione d'impresto chiaro nè paliato, ma per altra ragione sopra la quale è molto scritto, come lo riferisce il Dottor Diego di Leiua, & Couarruuias [b]. Ma mi pare che anco non è trouato il bastante, perche dire con la commune, che lo può pigliar per interesso del danno che li uiene, ò del guadagno che lassa di guadagnare, non sodisfà, che pare che non quadri al testo, & che se fosse bona, concluderia che, non è differentia del debito della Dote & l'altro, che pare grande inconueniente: & che quando fusse certo ò uerisimile, che il Marito non hauea da perdere niente della sua robba, per non pagarle la Dote: ne haueua da guadagnar niente con quella essendoli pagata: [c] non potria pigliar li ditti frutti, ne anco quando hauesse da perdere alcuna cosa della sua robba: ò lassasse di guadagnare, se quella non montasse quanto gli frutti: il che pare contra la interpretatione del uso antiquissimo di non mai trattare di questi conti in simiglianti casi: Manco quadra quello, che altri dicono [d], che per l'interesso sodo del danno che gli uiene di mantenere la moglie, gli può torre, perche mantenere la moglie, non è perdita di sua robba, ma fare quello che è obligato: ne anco sodisfa la ragione del Medina [e], cioè che il Suocero dona quelli frutti del pegno in dono: perche il Testo non si fonda in donatione alcuna, ne anco la ragione del Soto [f] è a sufficientia, cioè che il Marito è obligato a mantenere li pesi del Matrimonio, & che di quelli è guardare la dote; perche non si fonda il Testo in la guardia della Dote:

72 & perche seguiria che ne in Portogallo ne in altre parti, doue li beni si communicano fra il Marito & la Moglie, non haueria luoco, quella Decisione Papale, che è contra ad ogni uso & costume, & perche mai niuno fino al Soto, chiamò peso del Matrimonio la guardia della Dote: anzi sua guardia, & miglioramento & discarico, & li pesi sono le spesie che si fanno a mantenere lui & la moglie & sua casa, ne anco quella del Fortunio [g] (che noi seghimo quando leggemo il Titolo de Vsuris, & il Capitolo [h] che di questo parla) è bastante: cioè che il padre è obligato a mantenere, & dar gli alimenti a sua figliola, & che per questo non ha

[a] Ca. salubriter de vsur. facit l. pater. ff. de dol. mal. ex.

[b] In Cap. 1. lib. varia resoluit.

[c] Cum tamen consuetudo sit optima Legum interpres c. cum dilectus de cõsuetud.

[d] Ioan. ab Anna in d. c. salubriter nu. 8 & ei consentientes.

[e] In c. de restit. in q. de vsura an sit.

[f] Lib. 6. q. 1. ar. 2. de Iust. & iur.

[g] In illat. 6. de ult. fin. Tit.

[h] Cap. salubriter de vsur.

luoco quel Testo, se non nel Genero che riceue dal suo Suocero Pegno fruttifero, perche questa intelligentia superchiamente ristringe quel testo: & perche sempre si guardò in tutti li pegni fruttiferi, che si son dati a qual si uoglia huomo [a] per dote di sua figliola, Sorella, nipote, orfana, ò qual si uoglia altra: & perche la ragione che mostra il Testo ugualmente ha luoco in tutti, per questo mi pare che la ragione di quello testo sia, che attento che la dote si da per patrimonio della donna [b], & per aiuto del alimento di quella & che la intentione di colui che la da: non è che si consumi la dote, ma che de gli frutti di quella si aiuti per li pesi del matrimonio, & attento altre molte particularitati che la dote tiene [c]. Colui che la da, ò promette, non solamente promette quella dote espressamente, ma promette tacitamente quello aiuto per li pesi del matrimonio, che di quella dote bonamente si ponno cauare, restando quella integra, per un'homo di mediocre discrettione, & diligentia, fin che si pagarà, incominciando, nel tempo che comincia a sostenere li ditti pesi, finche si paga, senza hauere rispetto ad altri interessi del marito, & che dando ò togliendo pegno fruttifero, per la sicurtà della dote promessa, dimostrano tacitamente conuenirsi, che solo li frutti di quello si pigliano per paga della conuentione tacitamente promessa [d]. A questo mi moue, l'uno che, colui che promette cento ducati per certi carichi con intentione, che quelli cento ducati non si consumino, tacitamente promette l'utile che di quelli si può hauere, fin che li paga: dopo che li carichi incominciarono. L'altro che il costume generale si conforma con quello, & che il Testo medesimo lo dimostra in dire [e], che molte uolte li frutti della dote non bastano per sostenere li pesi del matrimonio per lo quale pare che pressuponessero, che, colui, che promette dote, si obliga a pagare l'utile che della dote si può hauere, finche si paga: & tanta parte de li pesi matrimoniali, quanto un huomo di mezana discrettione & diligentia puo cauare di quella dote, quando quella è in piede. 73

Per questa ragione senza scropolo hauemo risposto contra quello, che prima [f] hauemo ditto; che qual si uoglia marito, (benche non sia genero di colui che li diede il pegno fruttifero) può godere de' frutti senza contarli in la somma principale della dote: benche dia al promettitore della dote quanto tempo uorrà, tolta in pegno alcuna cosa fruttifera; se espressamente non gli è patto che gli frutti si pongano, in computo 74

[a] Quod palam sentit lex Lusitana li. 4.tit.14.§.Eposto.c.

[b] Leg. Pomponius Philadelphus.§ fam. hercis.

[c] De quibus amplissime per Bal.novellum de dote.

[d] Arg. cap. per uestras de dona. inter vir. & vxor.& cap si de diuor.& l. pro oneribus.C. de Iur. dot.

[e] In illis verbis di. Capit salubriter de vsur. Cum frequenter dotis fructus nō sufficiant ad onera Matrimonij sustinenda.

[f] In d.cap. salubriter cum illud interpretarer Salamanticae secutus fortu.pre dictum vbi supra.

futo della dote: perche; qual si uoglia dispositione s'intende farsi secondo la legge [a], & costumi, con tutto che la promessa della dote fosse di pagarla subito: benche per pagarla si desse la dilatione, togliendo il pegno fruttifero. Per la istessa ragione, rispondemo, che il marito si può conuenire con colui che li ha promesso la dote & non la paga, che per fin che gli la paga, gli dia per ogni anno (per aiuto de gli pesi del matrimonio) tanto, ò poco piu, ò meno, quanto un'huomo di mezana discrettione, ò diligentia potria cauare di quella dote, restando però la dote integra [b].
75 Per la istessa ragione, mi pare bene quello che apontò il Soto, che anco il marito che riceuette la dota, & gli Heredi, in caso di Diuortio debbono dare alla donna uedoa, ò separata, gli alimenti che si ponno dare, restando la dote salua, fino che la tornano, perche come colui che la promesse, dimostrò in dubbio obligarsi a quelli, fin che la pagasse, cosi pare che in dubbio tacitamente colui che la riceuete, dimostri obligarsi a quelli, fin che la torna a quella: per lo quale l'alimento & patrimonio si li diede, & cosi non si riceue per uia di usura ne di presto paliato, ma per uia di promessa, d'una guardia della medesima dote, che tacitamente risulta della natura di quella, & del fine, perche quella si da & si toglie, & si debbe conseruare fin che lassa di essere dote [c]: per la medesima ragione credemo, che senza scropolo si posino guardare gli statuti, che sono in alcune terre, cioè che colui che promette dote, fino che la paga, & il marito & suoi Heredi, (fin che la tornano alla uedoa, ò separata) paganò un tanto per cento ogni anno: perche (come è ditto) non si commanda pagare quello per uia di presto palliato, ma ben per uia di dichiaratione & determinatione del debito giusto & indeterminato, saluo sempre la correttione debita.

[a] Cap. cum dilectus de Consue. & c. causam quæ de rescriptis cap. cum M. de constit. l. fi. C. de fideiuss. cũ multis additis per Felin. in dicto cap. cum M. & d. c causam quæ & per alios alibi.

[b] Quod Pan in d. c. salubriter & alij multi relati per D. Didacum ubi supra & etiã Sotus tenet quamuis contrariũ uideatur rectius ut ait Io. Lup. in repet. c. per vestras not. 6.

[c] Arg. l. cum quid ff. si cer. pet. cum ibi late annotatis.

SOMMARIO.

76. Censo perpetuo licitamente si compra, benche si ponga di nuouo 77. & anco quello in uita ò diece ò piu anni 78. & anco quello da riscuotersi quando piacerà al uenditore 79. dato che tiene maggiore similitudine di usura che gli altri 87.

79. Cẽso che si può liberare ricerca, otto conditioni, 79. che si prouano in certe Strauaganti, 82. con 8. segue, maggiormente

quanto al foro esteriore . 94.

IL VIGESIMO PRIMO, E GRAN DVBbio fra gran Dottori, se è la uendita è compra de gli censi è, ò si debbe pressumere usura: Sopra la quale nella prima & seconda impresione del Manuale di Confessori [a] s'è risposto, aggiongendo alcuna cosa a tutti, & perche lo molto che ne occorrea aggiongere in quello, non potea capire lo ponemo in questo, e diecemo al presente. Il primo che censo è uno Ius di riceuere alcuna pensiom di dinari, ò d'altra cosa utile, ogni anno, mese, ò altro tempo. Et perche antiquamente dubitarno alcuni, [b] se era licito la compra del censo de' dinari, benche fosse perpetuo & antiquo: perche ugual cosa pareua, prestarui cento ducati per uinti anni, perche ogni anno mi deste cinque di guadagno, ò comprare censo, di cinque per anno di cento ducati, ma gia per il ditto Innocentio [c], & quasi tutti, e approbato, che è licito la compra del censo perpetuo, prima constituito, perche cosa uendibile & dare prezzo per quello non è prestare ma comprare [d]. Ma però maggiore similitudine tiene di usura, che le compre di altre possessioni. 76

Il secondo che Pietro de Ancharano [e] & alcuni altri hanno ditto, che la uendita del censo, che nouamente si constituisse, non è licita per parere che si compra prima che sia, & che si finga comprare per il presto: ma la commune tiene che si: che come io ui posso costituire gratiosamente sopra una mia possessione un ducato, dui ò piu di censo per uia di Donatione, cosi ui lo posso costituire per uia di compera, come lo dichiara Conrado [f] & altri; Benche questa similitudine poco uale per il foro esteriore; 77

[a] In cap.17.nu.232.

[b] Vbi reffert Inno. in cà. in ciuitate de vsur.

[c] In dicto cap.in ciuitate.

[d] Instit.de Emptio. in Princ. & .§.1.

[e] In disputatione il la Solenn. q. a incipit Antiquis & Modernis temporibus quam late reffert Ioan. & Anna in dic. cap. in ciuitate.

[f] De contrat. q.79.

eriore. Perche nella constitutione del censo per Donatione, non si può suspicare fraude d'usura, & in quella dei censo per dinari si; che altri non auuertiscono. Ma credemo con la commune che questo solo non è bastante inditio per pressumere la ditta fraude. Ma è maggiore sospetto di fraude d'usura, in la compra del
78 censo nouo, che in quella dell'antico. Il tertio, che anco è licita la compra del censo per uita del compratore, ò del uenditore, ò di tutti doi, con patto: che con sua morte si estingua senza obligatione di tornare il prezzo che costò, secondo Innocentio & la commune [a]. Benche Filippo Decio [b] dice che, si potria pressumere usuraria, & è la uerità quando alcune altre congietture bastante per quello, concorresseno con questa. Il quarto che, anco è licito la compra del censo per certi anni, come per 5. 10. o 15. lo quale è chiaro, quando la rendita di tutti quelli anni non monta piu che il pretio che per quella si toglie; però se monta piu, (come se per la intrata di diece per anno per quindici anni si desse cento ducati, maggiore suspetto haueria, & tuttauia (si il prezzo è giusto), secondo l'arbitrio dell'huomo da bene, la compra sarà licita, ne si pressumeria fatta per paliare la usura; come lo dichiara Conrado [c]. Ma questa gia è piu uicina, per presumersi colui che fa questa usurario, che chi fa le altre nò. Il quinto
79 che, anco è licito comprare la compra del censo che si può riscuotere, cioè che il uenditore lo possa liberare & riscuotere, quando li piacerà, come lo dichiararon doi Pontifici in doe Estrauagante [d]. Ma è da notare, che li ditti Pontifici non dichiararon espressamente, che ogni compra di censo che si può redimere, sia licita, & si dee pressumere tale, che solamente dichiararon essere tale le contenute nelle sue Estrauagante, che si fecero con certe conditioni: delle quali, era la prima, che il uenditore assignaua certe possessioni, ò robba, sopra la quale si constituiua il censo: la seconda che, quella sola restaua obligata al pagamento di quella, & non lui medesimo, ne suoi altri beni. La terza che, si daua il prezzo competente [e]: La quarta che, si pagaua subito tutto il prezzo. La quinta che, al uenditore si daua facultà di poterla redimere in tutto ò in parte, quando & come piu li piacesse. La sesta che, il uenditore, non restaua obligato a redimere il censo. La settima che, perdendosi la ditta possessione fosse perduto il censo. La ottaua che, la possessione sopra la quale si poneua il censo, fruttificasse almeno tanto quanto era il censo

[a] In d. ca. in ciuitate, & late Pan. in disput. 5.
[b] Concil. 132.
[c] Vbi supra q. 79 & 80.
[d] Martinus quint. in extra. 1 de Emp. Calixtus in extra. secun. eiusdem titu.
[e] Quod exprimit extrauag. prædicta 2

uenduto. Il sesto, che alcuni [a] dicono che non si proua in 80
quello. La seconda & settima conditione sopraditta, cioè che sopra la Hereditá ò possessione, sopra la qual si pone il censo resta obligata a pagare quello, & che perduta quella, sia perduto il censo: Perche dicono, che quelli testi non contengono, che non si posși chiedere il censo a quelli, che lo uenderono, se si perdessero le possessioni, sopra le quali era constituito il censo, se non, che non potesse chiedere il danaro, per lo quale si comprò, & che se suoi Auttori sentissero, che ne anco si potea chiedere il censo, lo direbbono. Le quali (al nostro parere) non tengono giustitia: l'uno perche non lo lassarono di dire per non senturlo cosi, ma perche non si dubita di quello: per parere, che, come tolto il fondamento, cadeno le mura, che gli stanno sopra, cosi perdute le possessioni, sopra le quali staua fondato il censo, si perdeua quello [b], & perche solamente si dubitaua se quelli che tolsero gli dinari, erano obligati a tornarli, poi che il censo cessaua, per che quelli si diedero [c] con la perdita delle possessioni, & a questo dubbio rispondono gli ditti doi Pontifici, che non l'altro. Per- 81
che quelle estrauaganti [d], dichiararon (come cosa di gran dubbio) che perdute le possessioni, sopra le quali staua il censo, non restauano gli uenditori obligati a restituire il dinaro, che per quello tolsero, & è chiaro che non era necessario di dichiarare questo cioè, se restauano obligati a pagare censo delle possessioni perdute, perche quantunque quelle non si perderono, non erano quelli obligati a tornare gli danari, ne redimere il censo come consta per il tenore di quelle. Il settimo, dicemo, che la prima & se- 82
conda impressione del Manuale di Confessori, ne parse come a altri ha parso, che le ditte Estrauaganti non prouauano esser illicite le compre de gli censi, con patto di redimersi: che si fanno senza tutte le conditioni, con che si fecero quelle, delle quali parlano, perche solamente dichiarano, che bastano quelle per giustificarle, & non dicono, che si ricercano [e], per la quale cosa in le ditte impressioni habbiamo ditto, che alcune delle ditte conditioni non erano necessarie, & dopo di questo, il Dottor Soto [f] ha ditto in effetto, che niuna delle ditte conditioni è necessaria, eccetto quella del giusto prezzo, & che il uenditore, non resta obligato a redimer il censo. L'ottauo, che hauendo molto pensato in questo, ne pare, che la prima delle ditte otto conditioni è necessaria, perche le ditte strauagante [g] lo dimostrano,

& perche

[a] Quorum de numero est Sotus l.6. 1.ar.5. de Iustitia & Iur.

[b] Quia sublato fundamento, necesse est corruere fundatum Ca. cũ Paulus 1.q.1.

[c] Arg. ca. cum cessăte causa, debeat cessare effectus, de appella.

[d] 1. & 2 de emptio.

[e] Et longe aliud id est aliquid requiri, & sufficere iuxta gl. sing. C. statutum in Princ. verbo Canonicis de rescrip. l.6.

[f] In l.6. q.1. arti.5. de Iust. & iur.

[g] 1. & 2. de Empt.

& perche semo di parere che non si può constituire censo sopra persona libera, come subito [a] lo prouaremo almeno senza pressumersi usura: & perche qui trattamo del censo Reale, che sopra robba si constituisce, & perche lo accidente, non può stare senza soggetto [b], & il censo in la possessione, in la quale è costituito è come un accidente suo. & perche mai non si è letto in iure tal censo del quale parlamo, che non fosse constituito sopra de alcuna cosa certa. La seconda conditione anco ne pare necessaria, perche le ditte Estrauagante lo significano, come è gia detto [c], & perche la persona del uenditore, & gli altri beni restasseno obligati a pagare il censo, non saria compra del censo Reale del quale parlamo ma del personale, del quale al presente non trattiamo: ò constitutione di pegno & obligatione di assicurare il danaro, che si da & la paga del censo, con il qual nome si copre l'usura, che in effetto si pretende, & perche è contra la natura del comprare, & uendere, che il uenditore si obliga, & se & i suoi beni perpetuamente al sicuro della cosa uenduta, benche quella si perda. Poi che la cosa comprata se si perde ha da perdersi per il compratore, poi ch'ella gli è stata consegnata [d], & non per il uenditore, & perche altra cosa è ubbligarsi colui che uende il censo sopra alcuna possessione, che quella è sua & che può ponere il censo sopra quella che è giusto [e], & altra cosa, che lui pagarà il censo di quella possessione, benche quella si perda, che è ingiusto, come altra cosa è restare il uenditore della possessione obligato a fare buono, che lui la possa uendere, che è giusto & altra restare obligato a pagare li frutti di quella, benche si perda, che è ingiusto & contra tutta la natura del comprare & uendere, che li conuiene per legge naturale & humana, Canonica & ciuile, & perche l'Auttore uide solo la Estrauagante di Martin Quinto, & di Calisto Terzo: & non la bolla di Nicolò, la cui copia è scritta nel Manuale. cap. 17. numero 239. doue io ho fatto un poco di dichiaratione che penso che a tutti piacerà.

84 La terza condittione del prezzo competente, benche non sia necessaria, perche la compra del censo fatta senza quella, si dica usuraria nel foro della concientia, se ueramente il compratore ha intentione di comprarlo & il uenditore di uenderlo, ma si perche non sia ingiusta, con obligatione di restituire per quello che habbiamo ditto in altra [f] parte, & perche nel foro esteriore non si pressume usuraria; perche il poco prezzo con il

[a] In dicto sequenti.

[b] L. si seruum. §. 1. ff. de act. empti. Bal. in l. 2. c. de bono poss. contra Fabu.

[c] In dicto 6.

[d] Toto ti. ff. & c. de peric. & Omod. rei vendi.

[e] Toto tit. de Euict. ff. & C. & cap. fin. de Empt.

[f] In cap. Nouit. de Iudi. not. 6. nu. 70. & seq.

patto riscuoterlo fa presumere la compra usuraria, come e è ditto [a] nel Manuale. Maggiormente la compra del censo, che di se porta alcuno sospetto di quella [b].

[a] Capi 17. nu. 149.

[b] Supra eodem ca. nu. 77. & 78.

Il quarto che la paga si facci subito integramente anco pare necessaria, anco quanto al foro della conscientia, perche il compratore non debbe credere, che il uenditore li dia tempo per sua uoluntà benche lo confessi, poi che pone censo in sua possessione per la presente necessità. Come ne anco debbe credere colui, che toglie dinari prestati, che per sua libera uoluntà gli promette, & paga la usura, benche lui cosi lo dica, secondo tanti [c] che dicono che per forza lo promette, per la necessità che tiene, ancor par necessario (quanto al foro esteriore) perche quanto a quello, quella credenza fatta da colui che si ritroua in tal necessità, significa alcuna simulatione di prestare a usura: par essere la compra del censo assai simile a quella, si come sopra si è detto [d]: & perche pare che dia manco del giusto prezzo colui che non paga subito il uenditore, che per necessità li uende censo sopra gli suoi beni [e]. Il quinto, che quello non si possa riscuotersi, per parte, anco si puo dire necessaria, per effetto, che saria ingiusta la compra del censo, senon si pagasse piu per quello, ponendosi il patto, che non si posi riscuotere in parte, che ponendo il contrario, & anco per effetto, che si pressumerà usurario, se non si da piu per una conditione che per l'altra: perche si da meno del giusto ualore, gionto con il patto di riscuoterlo, (che è di tornarlo a riuenderglilo) si pressume usura: come è ditto, ma si per ponere patto, che non si possa riscuotere in parte, si da piu per quello, quello che è ragioneuole, non sarebbe necessaria la conditione, che si possa riscuotere in parte: La sesta secondo tutti è necessaria. La settima segue dalla seconda, & con quella si ha prouato essere necessaria. La ottaua che la possessione renda tanto, o piu, del censo che gli è imposto: ad alcuni ha parso non essere necessaria, perche è piu in fauore del compratore del censo, che del uenditore: perche lassando il uenditore la possessione con il censo, il compratore resta libero: per la seconda cōditione: [f] & perche non pare raccogliersi quella delle ditte estrauaganti: ne noi (quando la leggemo qua) la raccogliemo: però non è cosi: perche niuno compra ueramente censo sopra possessione, che sappia che non lo renda, & perche per certo si tiene, come ho ditto nel Manuale [g], seguendo Ange. & Ma-

85

86

[c] Post Tho. 2a 2e. q 78. ar. 1. ad 7.

[d] In sex prioribus dictis.

[e] Arg. c. 1. de plus. pet. & .§. plus autem insti. de actio.

[f] Cap. 17. nu. 229.

[g] Verbo usura 1. §. 7

[a] & Maior. [b] & Sil. che colui che compra possessioni, o Animali da quelli che non li tengono, ò piu di quello che tengono & gli affitta a gli istessi uenditori, è usurario: al quale certo è assai simile, colui che compra censo, sopra possessione, ò terra, la quale non fruttifica, ò non rende tanto quanto è il censo.

[a] In 4. d. 15. q. 46.
[b] Verbo vsura 2. q. 6

87 La nona, che per il ditto concludemo, che tutte le sopradette otto conditioni, nella maniera sopraditta, sono necessarie: L'una per le ragioni in sua proua toccate, l'altro perche (come sopra è apontato,) [c] ogni compra di censo, (benche sia antico) tiene alcuna similitudine con la usuraria, & molto maggiore quella delli noui: che per la compra si constituiscono: benche siano perpetui, & senza patto di potersi riscuotere: & liberare, & assai maggiore quella del censo, con patto di potersi riscuotere & liberare: la qual è tanto grande, che in le ditte Estrauaganti, si dice che anco facendosi con le ditte conditioni, che diminuiscono la prosontion di usura, & in giustitia, si tiene per usuraria per molta gente, che per tale le disfaceuano: fin che per le ditte Estrauaganti si dichiarò, che quelle, che fossero fatte con le ditte conditioni erano licite, significando che le altre non si doueano presumer

[c] Sopra eod. comment. nu. 76. in 79.

88 licite. L'altro perche il patto, che chiamano de retrouendendo, in qual si uoglia compra, di qual si uoglia cosa: porta tanto grande suspetto de usura, che quello & il difetto del giusto pretio fa pressumer usuraria, secondo la Glo. [d] singolare: & per esser la Mercantia censo di nouo constituito, per torre dinaro per quello senza concorrere le ditte conditioni, par portar tanto & maggior conditione de usura con la paucità del pretio: si seguita che quello con il patto che si possa liberare (che in effetto è di retrouendendo) farà presumer usuraria, se si fa senza le condi-

[d] Cap. conquestus de vsur. communiter receptam secũdum Anton. Burgens in cap. a l nostram: de Empt. & Deciũ Cõcil. 167.

89 tioni sopraditte, che diminuiscono questa prosontione. L'altro, che quantunque questa parte non si potesse necessariamente prouare, contra chi tenesse la contraria, ma ne anco la contraria si potria prouare, contra alcuni che tenesse questa, che toglie molto la facilità di dare ò torre a censo: lo qual tanto piu conuien leuarsi per il bene dell'anima, di persone honorate, & de la robba de particolari, & anco delle Republiche: (quando con la legge si potesse), quanto piu son quelli che per cose non necessarie, superflue & anco cattiue, per mangiar, uestir, pigliarsi piacere, & superchia conuersatione, si caricano di questi censi, & non potendo sopportar li carghi di quelli, ne il uitto

& uestito, nelli quali, per uender facilmente gli censi si hanno posto: rompono la sua Fede & la sua parola facilmente: & si partono (lassando le sue mogliere, & figliuoli) con perpetuo diuortio, con gran danno della Republica, & de' priuati [a]. Fa per questo che Innocentio Quarto, Auttore grauissimo, benche fu de' primi che dissero esser licita la compra de censi noui: ma aggionse, che tutti li Christiani si douerebbono leuar di quella: in lo qual niuno li ha contraditto. Et in tutto resta giustificato un santo statuto [b], quel che in un suo copioso Commento si scriue.

Il decimo che da questo segue è, che non si debbe tenere 90
quello, che il ditto Dottor Soto [c] ha tenuto che e licito, poner censo sopra la persona sola senza segnalare, & nominare beni alcuni, lo quale anco prima tennero Conrado [d] & il Molineo [e] lodando il suo Filippo Melanctone, cosa bene escusata, & chiamando, la opinion commune superstitiosa: L'uno per la conclusione precedente & tutti suoi fondamenti. L'altro perche cosi lo affirmano: Inno. Osti. Ioan. Andr. Anchar. Anton. & il Carde. Pannor. & Ioan. de Anania. in una parte [f], & Pannor. in altra [g]. Ange. [h] Bartolomeo, Cassiano [i]: Laurentio [k] de' Rodulf. Santo Anto. [l] & quasi tutti. L'altro perche è inuentione noua, & non mai praticata in la Politica Romana, almeno dopo che è christiana, che si ponga censo & pensione sopra persona libera, come si pone sopra una possessione [m].

L'ALTRO che in la ditta Politica è ordinato che, non si deb 91
be dar in pegno homo libero [n], ne poner in quello pagamento Reale: che chiamano [*Ius pignoris*] tanto che il creditore, che torrà tal pegno, casca in pena [o], & è certo che il [*Ius*] del censo è maggior peso, che quello [*Ius*] del pegno: perche per questo non da niente il debitore: ne fa altro che asicurar il debito, & per quello del censo [p], si, & per questo colui, che tiene dinari: uuol piu presto darli per compra di censo, che per pegno di oro.

L'altro, che benche (secondo la Politica de gli Hebrei) il debitor 92
daua se stesso, & anco li suoi figliuoli per schiaui, come lo dimostra la sacra scrittura [q]: dato che non si faceano proprij & interamente schiaui, come lo dice San Tho. [r] & benche nel tempo che furon fatte le dodici Tauole delle leggi Romane: quando la sua politica era piu barbara, & meno humana, il debitor che non haueua di che pagare, si daua per schiauo temporale al Creditore, (come

[a] Et materia delinquendi amputanda est cap. cum consuetudinis de consue l. conuenire. ff. de pact. dotal. & Rep. fouenda cap. si diligēti de for. compe.

[b] San. Mariæ Guadelupæ.

[c] Lib. 5. q. 1. ar. 1. de Iust. & iur.

[d] De cōtract. q. 74. & 75.

[e] De comer. nu. 22

[f] In ca. in ciuitate de vsur.

[g] In disputatio. 5. col. pen.

[h] In summa uersi. vsura. §. 78.

[i] In Calorago p. 12 considera. 99.

[k] In c. consuluit de vsur. 2. p. q. 12.

[l] 2. p. tit. 1. cap. 8.

[m] Quare tanquam insolens nouum & mali exempli ab segaudum c. cum consuetudinis de consuetu. & cap. quis nesciat 12. d.

[n] In c. 2. de pignor. l. ab es, alienum. C. de actio. & oblig.

[o] Autent Inno. C. de actio. & oblig §. quia verò.

[p] Vt colligitur ex l. 1. ff. de pignor.

[q] Leuit. ca. 25 & 4 Reg. 5.

[r] 1ª. 2ª. q. 105 ar 4.

(come lo dichiara il Budeo [a], & altri) dalla qual durezza seguiron grandi mali, & grandi pericoli al popolo Romano in una parte [b], & in una altra [c] dice che si commandò, che non si desse a usura & in una altra [d], che per una grande crudeltà & dishonesta che commisse un creditore intorno a un giouene debitore, & altri mali che di quello seguiuano, liberò il Senato tutti li debitori, dalla obligatione delle loro persone, ordinando che li beni delli debitori potessero esser tolti, & non le persone: & anco Solone uedendo, che per poner gli huomini sopra le sue persone [*Ius.*] di pegno, trouauano chi gli prestaua a usura, & si caricauano di quella, ordinò che niuno potesse obligar la sua persona, per pegno di quello che tolleua in presto, come lo dichiara Plutarco [e]. Quanto piu harebbe ordinato, che non si ponesse censo sopra le persone Poi che (come si è ditto) è piu graue carico: L'altro perche indurre facultà di constituir censi sopra le persone sole, saria tornarli a quella durezza antiqua, che fu causa di gran

93 mali. L'altro perche, benche tenessemo che uno si può uendere, & farsi schiauo temporale, ò perpetuo di altri, per esser questo licito, secondo la legge naturale, & non esser uietato per la Diuina ne humana, però non per questo saria licito constituire legge di censo sopra se stesso, essendo libero, perche la legge humana giusta uieta, che non si possa ponere sopra persona libera legge di pegno prestando quella libera, ne per conseguente [*Ius*] di censo che è maggiore di quello del pegno: & non è dubbio, che se il dator della legge fosse stato interrogato del censo,

94 hauerebbe l'istesso risposto che del pegno [f]. L'altro perche quantunque le ragioni della parte contraria prouassero, che licitamente (appresso Dio) si può constituire questo censo con facultà di liberarsi sopra la persona sola, senza segnalare altri beni, però appresso gli huomini si debbe presumere, che fraudolentemente per paliar le usure si constituisse: perche se la compra d'una possessione con patto di poterla riscuotere quando si uorrà: molte uolte si presume usuraria [g], & se molti graui Dottori hanno tenuto che la compra del Censo nouo (benche fosse perpetuo & constituito sopra le sole possessioni, senza obligatione di persona) si hauea da presumer usuraria. Et se molti altri hanno tenuto, che almeno la compra de' censi con facultà di liberarsi, si hauea da presumer tale, benche si facessero, con le conditioni sopraditte; che minuiscono questa presontione: & fu il dubbio tanto gran-

[a] In annotatio. ad pandetas tit. de in diem ad dictionem.
[b] l. 1. ab vrbe condita.
[c] l. 7. ab vrbe condita.
[d] l. 8. ab vrbe condita.
[e] Libr. de vitand. vsur.
[f] Et ita habendum pro leg. iuxta glos. fin l. Falc. pactum.
[g] Cap. significante & C. illo uos de pignor.

de, che doi Pontifici dichiararono, che erano licite, quelle, che con quelle conditioni si facessero: come ardiremo noi dire, che la compra del censo constituito sopra la sola persona, non sia, ò non si habbia da presumer usuraria? L'altro che la contraria 95
opinione serra la porta al chieder il presto gratioso, perche hauerà uergogna di dimandarlo a colui che li può rispondere, che lo dimanda per pretio di censo, che facilmente sopra la sua persona lo può costituire per quello: serra la porta alla carita, & da fomento alla cupidità, perche, pochi presteranno gratiosamente, poi che lo punno dare per prezzo di Censo: che tanto facilmente si li può constituire sopra se stesso. Apre la porta alla usura paliata, perche occupa tutto il mondo: poiche tutti senza timor di pena alcuna potranno dar dinari, sopra censo constituito sopra le lor persone con facultà di liberarsi. Apre la porta per indurre mag 96
giore usure senza rispetto di interesso alcuno, che quelle che le leggi Romane ammetteano, perche come il censo uaglia tanto meno quanto e meno sicuro, & quello che si pone sopra la persona sola (specialmente se è pouero & di poca industria & ualore) è meno sicuro, che quello che si pone sopra possessione: & come si può giustamente constituir censo sopra possesion d'uno per diece, (secondo che lo prouano le ditte estrauaganti) così, si potrà giustamente trouar censo constituito sopra la persona, di uno per sei, ò sette: & per conseguente monterà per anno a quatordeci, o quindeci per cento, che è maggiore, che la maggiore di quelle che la legge ciuile permettea: anco a quelli che prestauano, asicurando che è la centesima, che come sopra[a] è ditto, e quella di dodeci per cento l'anno. Apre la porta perche tut- 97
to il mondo resti indebitato, che secondo la superbia & le pompe che sono cresciute, come poche sono le necessitati che non tolghono dinari, se ne uengono dati, per la sola obligatione delle lor persone & beni, così saranno molti, che constituiranno censo sopra loro stessi a liberarsi, se troueranno da uendersi ad alcuno. Et secondo che è cresciuta la cupidità non mancheranno compratori. Che se le usure fosseno permesse: sariano molti che presterebbono a usura, & quanto a questo è poca differentia fra usura & censo: poi che communemente colui che obliga la sua persona alla usura, anco constituirà censo d'altro tanto sopra la sua persona: Et colui che presta a usura senza pegno & sicurtà: anco communemente comprerà censi personali. Et così uen- 98
deranno

[a] supra eodem com- ment. nu. 14.

deranno quasi tutti, quelli che poco temono la durezza del fine de' uicij: & gustano il diletto de suoi principij in conuiti, uestiti, pigliarsi piacere, & altre uigliaccarie, caricandosi di censi, che a questi, senza saper quelli, & a quelli senza saperli questi sopra se stessi constituiranno: & dipoi per non poter pagar gli censi, & meno riscuoterli andariano come schiaui, & per uergogna del mondo, & timor delle carceri, se ne anderiano in terre aliene, lassando li figliuoli & le lor mogli perdute, come uedemo che uanno molti, per uedersi caricare di censi, che hanno posto sopra possessioni, che non haueano, & fingeano che erano loro. ò fruttificauano tanto ò meno, quanto era il censo: & parerli che non si poteano liberar della obligatione, del pagarlo, per lassare le ditte possessioni: uedendo obligate le sue persone, & quelle de suoi heredi a pagar il censo che uendettero sopra quelle: Per questo, noi abbracciamo la commune opinione tanto utile a l'anime, honori, & beni, fuggimo di queste nouitati,
99 molto perniciose a l'anime, honori, & robbe. Persuademo a gli Gouernatori delle Republiche, che non consentano, esequir si obligationi di censi con facultà di liberarsi, constituiti etiam sopra stabili, senza le conditioni, con le quali si constituiron quelle, che la Sede Apostolica approbò. & molto meno quelle delle persone, che mai si ha ueduto fino al presente in Spagna almeno dopò che è Christiana. Aiutamo quanto con la legge potemo à leuar la facilità di dar & torli, consideramo esser questa facilità una grande causa di disordine, che ogni dì piu cresce in la nostra Spagna, del quale alcuni si fanno Mercanti, con la sola robba de altri, & tenendo casa, habito, & uita d'huomini ricchi; conseguiscono credito, con che ingannano, robbando questo & quello: & di poi falliscono, & si assentano non solamente da sua terra, & dalla gratia del Principe & Gouernatori di quella: ma anco dal cielo & dalla gratia di quello, che lo Gouerna.

100 CONSIDERAMO, che questa istessa facilità è causa del disordine, che molti nobili, & huomini honorati, aggiongono spese a spese & debiti a debiti, per uanità di superflui banchetti, famiglia, uestiti, & ornamenti, con che diminuiscono le paghe necessarie de lor debiti: gli salarij, debiti de suoi serui, il mantenimento de Caualli & essercitio d'arme a suo stato necessario. Mirano che quella istessa è causa del disordine

che molti lauoratori, & artesani communi uiuono, uesteno, si pigliano piacere, uagheggiano superchiamente con superbia abbominabile a Dio: mostrando hauer molto, tenendolo tutto occultamente censuato: li quali se non trouasseno censi, usure, & stocchi, passeriano, (come lo dimostra Plutarco)[a] con poco mangiare, & meno bere, & con honesto uestire, soffrendo la sua pouertà, restringendosi con pacientia assai grata alla Diuina bontà, che ne dia gratia riconoscere la nostra miseria & necessità di piu humiliarne & metterne in le nostre humili casupule, che ci insuperbiamo, & uscir di quelle per perdersi. Amen.

[a] In lib. de vitanda vsura vbi multa colleges nostro proposito commoda.

IL FINE DEL COMMENTARIO DELLE VSVRE.

COMMENTARIO RESOLVTORIO D'E' CAMBI

SOPRA IL PRINCIPIO DEL CAPITOLO FINALE DE VSVRIS.

COMPOSTO PER IL DOTTOR MARTINO

de Azplicueta Nauarro, & nuouamente tradotto di lingua Spagnuola in Italiana per il R. P. Fra COLA di Guglinisi dell'ordine di San FRANCESCO di PAVLA.

PER FONDAMENTO DI QVELLO
1 che io penso dire delli cambij del nostro tempo. Dichiaramo il principio del capitolo ultimo de usuris, le quali parole sono queste. *Gregorius Nonus in cap. fin. de usuris. Nauiganti uel Eunti ad Nundinas, certam mutuans Pecuniæ quantitatem, eo quod suscepit in se periculum, recepturus aliquid ultra sortê, usurarius est censendus.*

COLVI, che presta certa quantità de dinari a Nauigante, ouero a quello che ua alle fiere, perche toglie sopra se il pericolo, sperando di hauere alcuna cosa piu del prestato: debbe esser giudicato per usurario.

SOMMARIO.

1. *S'è usurario, & quando colui che presta dinari, al nauigante ò che ha a passare la cosa prestata in altra parte, toglien do sopra se il pericolo 2.*
6. *Et se presta cosa che non sia dinari.*

L PRIMO, CHE PER DICHIA- 1.
ration di questo principio, dicemo: è che quello tiene due intelligentie, l'una è de gli Antiqui dottori, [a] secondo laquale quelle parole (*Eo, quod periculum in se suscepit*) perche riceuette il pericolo sopra di se, si ha d'aiutare con quello participio *recepturus*, Sperando di riceuere, & si ha da ordinar la lettera in questa maniera: *Mutuans certam pecuniæ quantitatem Nauiganti, uel Eunti ad Nundinas, recepturus aliquid ultra sortem: eo quod suscepit in se periculum, Vsurarius est censendus*. Di maniera che uuol dire in somma quello del sumario del Pannormitano: cioè che è usurario, colui che riceue piu di quello che presta, ben che toglia sopra se il pericolo.

[a] Glo. Hostien. Io. Andr. Paul. & commun.

L'ALTRA intelligentia è d'alcuni Auttori piu noui, che anco noi altri seguimo l'anno 1531. leggendo in Salamanca, secondo ilquale quelle parole. (*Eo quod periculum in se suscepit*) perche

perche riceue sopra se il pericolo, si ha da aggiongere con quello participio: (*Mutuans*, colui che presta: di maniera che la lettera si ha da ordinare cosi [a]. *Mutuans certam pecuniæ quantitatem, eo quod periculum in se suscepit, Nauiganti uel Eunti ad Nundinas. recepturus aliquid ultra sortem Vsurarius est censendus.* [b] Di modo che uuol dire, che colui che presta dinari a chi gli ha da portare per alcuni luochi pericolosi con conditione, che gli assicura colui, & li dia un tanto piu del prestato: per lo assicuramento, e usurario, & cosi lo intende Ioan. [c] maior, dicendo che qui la glosa parla disordinatamente, & cosi pare anco che intenda Silues: [d] dicendo che il supplemento non intese questo testo, & cosi pare anco che lo intenda il Gaiet. [e] il Medina [f], & il Soto: [g] per questa maniera d'intendere fa che pare che segua quella de gli Antiqui, che colui che assicura alcuna mercantia, che ha da passar per luochi pericolosi, e usurario, se piglia alcuna cosa per quello. Lo quale è contra l'uso di tutta la Christianità, contra una legge [h] che dimostra ualer prezzo l'assicurare, & contra il comune parere [i].

2. IL secondo, che quantunque per questo argumento, hauemo tenuto il tempo passato questa intelligentia, ma al presente che Dio ne fa gratia di piu maturamente pesar li testi migliori, mi pare, la prima intelligentia, che la glosa approbata da tutti gli ha dato. Secondo il qual la sua somma è un poco piu matura, che quella de gli altri [k] che colui che presta dinari per esser portati in altra parte (benche piglia sopra se il pericolo) se piglia alcuna cosa piu di quello che presta si debbe giudicar per usurario. Questo sumario non si puo macchiare, che è troppo generale benche il testo solamente parla di colui che presta al nauigante, ò a quello che ua alle fiere, & il sumario di quelli è di qual si uoglia che prestano, a qual si uoglia che lo ha da portare ad altra parte: perche il testo non parla di colui che presta al nauigante ò a quello che ua alle fiere, per dar ad intendere, che non ha luoco in colui, che presta a altri, se non per esempio, ò per significare che per piu forte ragione, [l] ha luoco in quello poi se colui che presta, o a quello che ua per mare, (doue è, comunalmente piu pericolo) non si scusa d'usura, benche riceua sopra se il pericolo, meno si ha da escusare colui che riceuendo sopra se il pericolo presta ad altro, che per minori pericoli ha da passare, & se colui che presta a chi ua alla fiera, che comunemen

[a] In 4. dist. 15. q. 31. sub fin.
[b] Verbo vsu. 2. q. 35.
[c] In summa verbo vsura exterior.
[d] In c de restit. tit. de vsur. rest. in principip. & post ea in uer sic. inde.
[e] Lib. 6. q. 7. arti. 1. de Iust. & iur.
[f] Sup. periculũ pretium. ff. de nauti. fenor.
[g] Laurent. de Rodul. in ca. consuluit 3. par. q. 1. num. 8. & Antoni. 2. par. tit. 1. c. 7 §. 21. & Anna. hic num. 37.
[h] Panor. Ioan. ab Anna. Petri Rauennam Ioan. Andr. ob breuitatem non sumat.
[i] Arg ab illoco si quod minus uidetur inesse, inest & id quod magis &c. ca. cum incunus de elect. Authen. Multo magis c. de sacro sanct. Et qui de uno dicit, causa exempli non negat de alio. l. dãni infetti stipulatio. ff. de dãni infetti & glos. deputata sing. c. 1. Ne cleric. uel Monac. neq; è cõtrario Domi. in c. qualis 25. dist.

te è mercante che per piu guadagnare toglie impresto per comprar mercantia, non si escusa, meno si escusera, se prestasse ad altro che n'ha piu necessità.

Il terzo, dicemo che questo summario, & per questa maniera d'intendere fa: lo primo che cosi l'hanno inteso tutti quelli che l'hanno commentato: l'altro che la contestura di questo principio simplicemente ordinato, chiaramente, & non puo dire quello che gli altri li impongono, senza construirlo di maniera, che chiaramente si ueggia che lo distruggono, come lo esperimenterà colui che lo construirà, secondo le due intelligentie senza passione: l'altro che è contestura di Greg. Nono: & per conseguente concertata, abondante, breue, & rimirata, che non patisse improprietà: ne peregriue constitutioni, & che di cento homini dotti, in compositione latina, che leggeranno questo testo: (senza curarsi de gli asicuri che sanno li mercatanti se sono liciti ò no) a gran pena tre diranno, che questo testo non parla di colui che toglie piu del prestato, per prestare & asicurare: l'altro perche se Gregorio nono uoleua dire quello che l'inpongo no quelli che li danno la seconda intelligentia, non diria [*Eo quod suscepit in se periculum*] perche tolse sopra se il pericolo [*Vt susciperet in se periculum*] perche toglie sse sopra se il pericolo, perche dicono che parla di colui che presta con patto: che quello che riceue, toglia la sicurtà da colui che presta: l'altro perche secondo la construtione, & ordine della lettera, che li altri gli danno, il testo dimostra che parla di colui che prima asicura che impresta: perche dice [*Mutuans eo quod suscepit in se periculum*] colui che presta perche tolse sopra se il pericolo, & gli medesimi che cosi ordinano il testo dicono, che parla di colui che presta con patto, che asicura con il prestatore il danaro prestato: precede al sicuro, & cosi si contradicono senza auertirsene: & se alcuno dicesse che in alcuni libri noui non sta [*Suscepit*] di preterito, ma [*Suscipit*] di presente: guardino che negli Antiqui, & nelli piu de gli noui sta [*Suscepit*] & che poco fa al caso per questo: perche se ben guardaranno trouaranno la medesima intelligentia. L'altro perche Gregorio nono non suole determinare senon cose dubbiose, & niuno dubbio era che è usura prestar ad altri con patto, che si obliga che oltra il render il presto, sarà alcuna cosa che conuenga al prestatore [a], Et non è dubbio che questo si fa, quando colui che toglie impresto si obliga ad asicurar 3.

a Arg. c. 14. q. 3. & eorũ quæ ibi latius comenri sumus supra Coment. proxi.

curar colui che presta. L'altro che pochi auuertiscono, che Gregorio Nono non disse, che quello del qual parla è usurario ma che si pressume usurario: che non dice: [*Vsurarius est:*] [a] è usurario, ma [*Vsurarius est censendus*] si ha da pressumer usurario, dando ad intendere che ben può essere, che appresso di Dio alcune uolte non sia usurario quello del quale parla: però la Chiesa lo debbe tenere per tale: & secondo l'altra intelligentia hauea da dire, che ueramente è usurario appresso a Dio & delle genti: L'altro perche secondo questa intelligentia, si possono dare molte attisime ragioni di dubitare, & decidere, le quali intese, ogni uno dirà, che questo è la uerità, che la ragion di dubitare (secondo la commune nostra intelligentia) fu che per niuno Testo di Canoni si truouaua specialmente uietata la usura, che chiamano Nautica, ò Trageitia, che è quella che si toglie per prestare, & asicurare, togliendo sopra se il pericolo del passo, & di perdersi in mare, che per legge ciuile, è permessa con molta maggior ragione che l'altre, per il pericolo che colui che presta, toglie sopra se [b]: Pareua, che anco saria licito secondo gli Canoni, ma la ragione di decidere per la quale, (non ostante questa del dubitare) determinò Gregorio Nono: Il contrario, non fu quella che la glosa Pau. & gli altri sentirono ma la necesità di ouiar alle usure paliate, o coperte, che si esercitauano sotto colore di asicurare, & che molti uedendo, che la legge Canonica uietaua le usure in generale, ma non uietaua in speciale la Nautica, & che quella pareua licita che il prestator toglieua sopra di se: & tutti prestauano togliendo il pericolo sopra se, ò ci fosse ò non ci fosse il pericolo: ò che quello che si prestaua hauesse d'andare per mare ò per terra: & molti toglieuano presto dicendo che lo toglieuano per portarlo lui stesso ò per altri, oltra il mare, ò oltre tali & tali monti, ò fuora del Regno &c. per trouar chi gli prestasse, per quello che haueano da guadagnar per la sicurtà fatta, & anco altri che ueramente uoleuano toglier prestiti, per passar donde diceano, & non uoleuano asicurare, erano sforzati ad asicurare, per non uolere li altri prestarli senza guadagno, il quale gia che non poteano torre per sol prestare, la uoleuano paliare & coprire con lo asicurare: per questa ragion Gregorio Nono: ordinò, che colui che prestasse dinari, & togliesse piu del prestò (benche l'asicurasse) si giudicasse per usurario, dato che si dicesse che si daua & toglieua per lo asicuramento, il qua-

[a] Quod ueritatem sonat sicut & uerbum censendus fictionem.

[b] Quod est quod estimabilis l. periculi pretium. ff. de nauti fænor.

le certo fu prouisione di gran prudentia: perche se si permettesse la usura Nautica: alla quale si presta assecurando, tutti, si darebbono subito a dar & torre prestati con sicurtà, dicendo alcun con uerità & altri con bugia, che gli toglieuano per portarli per mare, ò per terre pericolose &c. Per la medesima prouidentia si ha ordinato (poco ha) in questi Regni & in quelli di Portogallo, che 4.
non ci siano cambij, di una città del Regno in una altra del medesimo Regno: per presumersi usure paliate, come diremo [a]: Per la istessa è ordinato, che colui che compra alcuna cosa per meno di quello che uale, con patto di tornarla quando li piacerà per l'istesso prezzo, si pressuma presto, & in pegno: & non uendita nel foro esteriore [b]. L'altro perche, non solo le altre usure sono al presente uietare per le leggi Canoniche, ma anco quelle che chiamano nautiche [c]: che sono le sopradìtte, come lo afferma l'Hosti. [d] al quale in questo niuno contradice: con il quale concorda il Saliceto [e]: il qual ditto afferma Gioan de Anania, [f] tenersi communemente: concludemo dipoi, questo che per questo capitolo si corregge un capitolo de Ius. Ciuile [g], & se tenessimo l'altra intelligentia, haueuamo prima da confessare che sono licite, quelle illicite: perche questo Testo non prouaria esser quelle illicite, & non gli ne è altro nel mondo, che almeno in specie proua esser quelle tale. Finalmente conuiene tener questo, che questo principio di questo solenne capitolo, di nulla decisione dubbiosa seruiria, & saria inutile & superflua: perche non ci è studente di tre anni in canone, che dubiti se è usura, prestar dinari ad altri con patto che si obliga, ad asicurarli con il prestatore, la qual cosa dire che il Testo di Gregorio Nono lo dice, è temerita insolente.

5. Il quinto dicemo che non osta nulla a l'Argomento che per la contraria parte habbiamo fatto, il quale alcun giorno ne parse insolubile, come ancora ha parso a gli sopraditti, che da questa intelligentia commune si partono, cioè che dalla nostra intelligentia commune segue, che colui che asicura la mercantia, che ha da passar per luochi pericolosi, è usurario: se toglie alcuna cosa per quella: la qual cosa è contra l'uso di tutta la Christianità, contra una legge [h] che dimostra ualer prezzo lo asicurare, & contra il commune parere [i]. Dicemo dunque che, non osta questo perche negamo che di questa intelligentia ne segua. Ma che solamente segue che colui che presta dinari, & toglie alcuna cosa

piu

[a] Infra eod. c. num. 30.
[b] Iuxta gl. i. f. sing. C. conquestus de usur.
[c] ff. & C. de nauth. fænor.
[d] Super hoc ipso C. per eius textum.
[e] In Anthent. Ad hęc. C. de usur. col. 3.
[f] In præsenti nu. 3. citans Petrũ ab Anchar. in l. fi. C. de nauti fænor reprobantem. Iaco. But qui contrarium tenuit in l. 1. C. de nauti fænor.
[g] Sup. tit. de nauti fænore.
[h] Sup periculũ pretium. ff. de nauti fænor.
[i] Relatorum supra eod. num. 2.

piu del presto: (benche asicuri) si debbe tenere per usurario, la qual cosa è differente da quello che l'Argomento inferisce in tre cose, l'una che questo non comprende colui che asicura & non presta, & quello che presta, si; l'altra, che questo non compren de colui che presta altra cosa che non sia dinari & l'altro si, la terza che dir questo, non è dire che il tale è usurario, ma che si debbe pressumere esser usurario, & dirla, altra intelligentia è dir che è usurario, & se contra questo replicarete, quello che Santo Anto. apontò che non debbe esser di peggior conditione colui che presta, per far bene prestando, che l'altro che non pre sta, & per conseguente non ci è ragione, perche lui non possa asicurar & torre per la securtà tanto quanto uno altro, Vi risponderò concedendo, che appresso di Dio & nel foro della conscien tia, (doue non si mira se non la uerità, & si crede al penitente) licitamente può torre colui che presta & asicura, tanto quanto un'altro, che non prestando asicura, per il securo. Ma negano che quanto al foro esteriore non sia di peggior conditione, a fin che si presume, che quello asicuramento si fa per paliare l'usure, & per torre sotto questo bono colore, quello che in uerità piu presto lo leua per prestare, che per asicurare: per la qual cosa non disse in questo loco Gregorio che è usurario, ma che si ha da tener per usurario. Questo uolse sentire, (se non mi inganno) Adriano [a] Sesto per lo quale fa, che se il mercante che uende un panno per il prezzo giusto rigoroso a tempo, a uno che subito lo torna a uender per meno, se lo comprasse il uenditor per meno subito: & li desse il prezzo giusto piatoso, non commetteria usura ne peccato appresso Dio. Ma in presentia de gli huomi ni si pressumeria usurario: per quello che habbiamo ditto nel Manuale [b]. Benche in uenderlo a tempo per giusto prezzo li fece piu bene, che colui che non gli lo uolse uendere, & se altro che non gli lo uendette, ne gli fece quello bene lo comprasse anco per meno di quello che l'altro comprò non saria; ne si pressumeria usurario. Fa anco che il Tutor, & curatore non ponno comprare [c] le cose de suoi pupilli come gli altri, ne gli Giudici Temporali, quelli delli suoi sudditi [d]: benche gli facciano piu bene che gli altri, & cosi la legge li fa di peggior conditione che gli altri, quãto a questo per euitar fraude, almeno quanto al foro esteriore.

6. Il quinto dicemo che di tutto questo seguita che se il penitente confessa che prestò dinari ad altri, che gli uoleua asicurare

[a] in 4. de rest. in q. quæ.

[b] Cap. 17. nu. 142.

[c] l. cũ ipse. C. de cõtra. emptio & l. si in emptio. §. fin. ff. eod.

[d] l. 1. C. de contrat. iud. & l. principalibus. C. si cert. petat.

per portarli per mare, ò per altri luochi pericolosi, & senza altro patto ne forza lui si asicurò, per quello che gli altri li asicurauano, non li si debbe commandar che restituisca niente: Ma se lui confessasse che alcuna cosa piu gli tolse per hauerglili prestati, ò tanto per hauergli prestati quanto per asicurarli, li si debbe ordinare a restituir quella parte, & che per ragion del impresto gli tolse, & anco se non li uolse prestar senza che asicurasse con lui: ò con altro, con lo quale lui haueua parte, come questo istesso capitolo proua, secondo l'altra intelligentia (quanto a questo) in se è uera: Seguita anco, che non ha luoco questo Testo, in colui che presta, & asicura altra mercantia, prima perche solamente parla di colui che presta dinari, che il Papa usò questa parola Latina [*Pecunia*] [a], la qual benche (secondo la sua general significatione) significa dinari, & qual si uoglia altri beni, però secondo l'ha speciale significa solo dinari [b]: Et per denotar che secondo questa special significatione, usaua il Papa quella in questo capitolo, non la posto assolutamente, ma con addition, dicendo [*Certam pecuniæ quantitatem*] per dimostrare che solamente uoleua indurre questo rigore in colui che presta quantità de dinari, & non in quello che impresta altri beni. Secondo, perche questo Testo è esorbitante, & disuiato dalla uia ordinaria della legge, in quanto induce una noua presontione, & anco tale che chiamano Iuris de Iure, il contrario del quale non si può prouare [c]: del che colui che presta & asicura, & toglie piu di quello che presta, si pressume che lo toglie per prestare & per usura, si debbe ristringere [d] & non allargare. L'altro, perche non si troua la istessa ragione in colui che presta dinari & in quello che presta altre cose: parte perche communemente le altre cose, si danno apprezzate uendute, & non prestate: parte perche non si fanno ne si ponno fare in quelle tante fraude, come del dinaro: che a pochi si ponno dare, & pochi li ponno torre per quello effetto senza notoria calunnia, poiche solo li trafficanti, & non tutti quelli sono li quali uanno per mare, ò per diuersi Regni trafficando: li ponno torre, senza che si uede chiaramente esser fraude: & il dinaro lo può torre grandi & piccioli & mezzani, fingendo che lo fanno per mandare in Fiandra ò fuori del Regno, per parenti, amici, negotij, robbe sue, o d'altri. Parte perche non ci è perche farsi ne gli altri beni queste fraude: dato che si uoglia dar & torre guadagno ingiusto, perche in uenderle

[a] Cap. totum. 1. q. 3. l. quis quis de leg. 3.

[b] Cap. 1. 2. & 3. 14. q. 3.

[c] Iuxta latè notata in c. is. qui fidem de spon.

[d] Cap. quæ a iure cõmuni de reg. iur. libr. 6. l. Quid contra rationem ff. eodem.

derle ò apprezzarle al prezzo di quelle la può metter di piu &c.

Il sesto dicemo, che dal ditto si raccoglie, come si ha da intendere quello, che sopra è ditto, cioè che l'usure Nautiche al presente sono prohibite, per la legge Canonica in questo Testo singolare, che si ha da intendere che sono uietate del tutto, quanto al foro esteriore, se si togliono per dinaro prestato, & anco quanto al interiore, se & in quanto si toglie per prestar dinari, ò altra cosa: ma non in quanto si toglie per solo asicurare, senza hauer rispetto (almeno principale) al prestar in tanta quantita, quanto potrà torre giustamente un'altro, che asicurasse senza prestare, che è noua & singolar resolutione.

7. Anco seguita contra Carlo [a] Molineo che non solo è peccato prestar a usura a gli necessitati che la togliono per mantenersi: ma anco prestar a gli ricchi o a mercanti che la togliono per piu guadagnar, per questo Testo, che per questo è assai singolare, & di nouo lo poneranno poi che è chiaro che communemente non sono poueri quelli che per sua necessità togliono presto quelli, che lo togliono per portarlo per mare, ò portarlo alle fiere, & dice qui Gregorio Nono, che ne anche a questi si può torre usura per quelli, che li presteranno dinari benche si li asicurano.

[a] In lib. de comer. a nu. 7. ad 11. & an. 70.

Segvita anco che il Fideiussore può torre alcuna cosa per asfar la sicurtà, perche non presta, & fa quello che fa colui che asicura: Benche l'asicuratore toglia, da colui in cui fauor si asicura, & il Fideiussore di colui contra chi si asicura: per quello che a lui conuiene: & anco che Laurentio [b] non lo tiene per molto sicuro, però non ci è che temer in quello, se non quando ci è fraude, come se io non ti uoglio prestare se non mi dai per Fideiussor il tale, con il qual io ho intelligentia, che ti toglia tanto per quello, perche ci partimo fra noi il guadagno: ò che lui dia a me quel danaro, accio lo liberi dalla sicurtà: non uolendo prestarti senza guadagno, ti mando a mio fratello, ò a altro in man delli quali io ho dinari, accioche ti li prestano, con patto che tu mi dij per Fideiussor, & dopoi io non mi uoglio fidare se tu non mi dai un tanto &c.

[b] In cap. consuluit 4. par. q. 3. 1. de vsur.

8. Il settimo, dicemo seguirsi da questo, che è la uerità quello che dice Gioanni de Anna [c], che li cambij sono illiciti, poiche dar in Roma cento ducati securi, che qua si danno in una maniera de asicurare, ma perche questo non si ha da intendere di tutti li cambij, per hauerne molti illiciti, & si tenne per molto diffi-

[c] Cap. in presend nu. 46. & sentit glo. unde id hauriunt Bal. & Sal. in l. 3.

cil cosa appartar questi da quelli, [a] delli quali ne nel Manuale, ne in altra parte mai habbiamo ditto niente, al presente ci affaticaremo con l'aiuto del principio de l'altro Commentario [b], desiderato, di dichiararlo piu ressoluto, & breuemente che altri, aggiongendo che cosa è cambio, come si parte, & quando le specie di quelle sono licite.

[a] Quod testatur Caiet. in tract. de cāb. c.1. Medina in C de rebus restit. fol. 145. Soto. lib 7. q. 1. de Iusti. & iur. & alibi.
[b] 14. q. 1. ca. 3. supra cum hoc cōmentario ex casu.

SOMMARIO.

9. *Cambio che cosa è, che non è uendita compra &c. che ha luoco in tutte le cose uendibili, etiam nel dinaro.*

10. *Cambio chiama il uolgo di Spagna a piu & a manco che le sue leggi.*

10. *Cambio si parte in cambio de dinari & in cambio de altre cose.* 10. *& il cambio di dinari in Reale, & in secco: Item in giusto & in inginsto & dubbioso: Item in puro & non puro, secondo alcuni.*

10, *Cambio meglio si parte in sette, cioè in quello per minuto, per lettere, per trapasso: per compra, per cambio, per interesso, & per guardia.*

L'OTTAVO POI CHE AGGIONCEMO 9. che cambio, che anco in Latino si chiama [*Cambium*] è cambiare d'una cosa in una altra, laquale li Iurisconsulti communemente chiamano permutatione [c].

DI donde segue il primo, che cābio propriamente non è compra [d], ne uendita, ne deposito, ne tal impresto che si chiama in Latino [*Mutuum*:] ne quello che si chiama [*Comodatum*], ne è affitto, ò pigione, ma è contratto innominato ò senza nome, che in molte cose differisce dalli ditti [e].

SEGVE il secondo, che cambio togliendolo propria & generalmente, si parte in cambio di dinari & in cambio d'altre cose, perche, benche piu natural cambio pare il cambio di una cosa naturale per una altra naturale, & per conseguente quando una moneta si da per altra moneta, ò per altra cosa, non come prezzo ne moneta, ma come un pezzo d'oro, argento, ò metallo: ma anco propriamente si può chiamar cambio, il cambio di moneta per moneta, in quanto è moneta con tanto che l'una non si dia per prezzo de l'altra, ma per cambio di quella; perche tutto

[c] l. 1. ff. de cōtra empti. & l. 1. ff. de rem permuta & .C. cod. titul.
[d] Vt late declarat d. l. 1. ff. de contra emptio. & l. 1. ff. de rem permuta.
[e] Per leges per dictas Et l. Explicito. C. de rem permuta.

to il uendibile è cambiabile [a] : & il dinaro è cosa uendibile come à basso [b] si dira. Il quale accasca ogni dì nelle monete di diuersi ualori ò metalli, come lo confessano tutti (secondo quelli che in questo seguimo) & in quelle di uno medesimo metallo & ualore, quando l'una sta in una terra & l'altra in una altra: & anco quando stanno in un medesimo luoco: però l'una sta apparecchiata & l'altra no: ò l'una par meglio per sua bellezza, antiquità ò altro rispetto, a colui che la uuole per cambio, come ogni dì uedemo, che un Marcello, un Ducato, un Doppione par piu bello che un'altro.

[a] l. 1. titul. 5. part. 5. Host. in summa de rem permuta uersi. Quid autem potest permutari.

[b] Infra eodem c. 1. nu 30. & 32.

10 Il terzo segue, che il parlar uolgare di Spagna & il uolgar Latino di alcuni Ecclesiastici al presente non usano questo uocabolo cambio, tanto largamente, quanto comporta la sua originale significatione per un rispetto. & per un'altro usano piu largamente: perche secondo quella, tutte le cose che si cambiano, sono solo cambio: & tutto il cambio è solo cambiare, & il ditto uolgare non chiama Cambij tutte le cose che si cambiano, ma

11 solo gli cambij de dinari per dinari, & molti contratti che propriamente non sono cambij ma compre, pigioni, affitti, & altri contratti innominati, chiamano cambij. Di maniera che cambio (togliendolo come lo toglie il uolgo sopraditto) è ogni contratto di dinari per dinari, che non e gratioso: ò sia cambio, ò compra, ò deposito, ò qual si uoglia altro. Hauemo ditto (il uolgar di Spagna) perche le leggi delle partite, soli tutti li cambij & permutationi, chiamano cambij [c].

[c] Titul. 6. part. 5.

Il cambio (come lo piglia il uulgo) si parte secondo S. Anto. [d], il quale è seguito da tutti li Theologi, che dopo hanno scritto, in cambio Reale, e cambio secco; il cambio secco secondo quelli è cambio immaginario, che in uerità non è cambio, però Lorenzo, che primo parlò di questo [e] dice meglio, che gli cambij secchi sono quelli, che prima da, che toglie il cambiatore, & perche senza torre danno, si chiamano secchi, anco si partono secondo il Gaietano [f] in cambio, chiaramente giusto: & in cambio chiaramente ingiusto, & in dubbioso: si parte secondo li altri, in cambio puro, & in cambio non puro, & gli uni, (come il Medina) [g] chiama, è ben puro quello che non tiene in se mescolanza d'altro contratto, è non puro quello che tiene mescolanza d'altro contratto. Ma il Soto [h], chiama puro quello che non tiene niuna ingiustitia, & impuro quello che tiene alcuna ingiu-

[d] 3. Par. titu. 1. c. 7 §. 49. quem Ang. Rosel. & Syl. sequútur.

[e] In q. 1. parte 3. c. Consuluit, de Vsur.

[f] In tract. de cambi c. 1.

[g] Vbi supra.

[h] Vbi supra.

stitia, tutte le quali diuisioni son di poca utilità, (al nostro parere) & di molta confusione, per questo pare piu utile dire, che sono sette generi, specie, ò maniere di Cambij, cioè per arte ò fatica di prestare [a], per minuto [b], per lettere [c] per trapasso Reale, [d] per interesso [e], per guardia [f], & per compra, [g] cambiare ò altro contratto innominato che questi sono piu intelligibili, & apre piu la materia & a questi si riducono il Reale, & il secco, il chiaramente giusto, & il chiaro ingiusto, & il dubbioso, & il puro & il non puro: d'ognuno delli quali diremo di maniera, che per le sue decisioni, & suoi fondamenti si possono determinare li dubbij di tutti.

[a] De quo infra n.15
[b] De quo infra n.19
[c] De quo infra n.21
[d] De quo infra n.31
[e] De quo infra n.34
[f] De quo infra n.36
[g] De quo infra n.41

SOMMARIO.

11. *Cambio piu antico che la uendita e compra.*
11. *Dinaro perche si trouò, qual è suo principal fine & uso. Arte di cambiare, che cosa è, quando & perche è licita.* 11.

IL NONO DICEMO, CHE IL CAMBIO di cose che non sono dinari, (come lo dice il Iurisconsulto Paulo) [h] è molto piu antico contratto che quello della compra & uendita, li quali cominciaron dopo ritrouati gli dinari, che prima di quelli, colui che tenea una cosa & hauea necessario d'una altra, ricercaua alcuno che la hauesse & che ci la cambiasse con la sua, come colui che haueua uino, ò lana, ò grano: cercaua colui che teneua scarpe, uestiti, & uolesse cambiarlo con il uino suo, ò lana, come anco il dì d'hoggi fanno alcune barbare genti, có le quali trattano gli Spagnoli, & altri, però dopo che si trouò il dinaro, la qual fu inuentione assai necessaria per una parte, & cosi non so se per l'altra hoggi sia, li quali distruggono gli animi per auaritia gli corpi, per guerre, nauigationi, & peregrinationi spauentose, & anco se stesso & molte armate, le quali uanno & uengono, per tempestate, & naufragio horribile, di maniera che il primo uso, & fin principale, perche si trouò il dinaro, fu per prezzo di comprar con quello, & uender per quello le cose necessarie alla uita humana, [i] & perche fosse come misura publica delle cose uendibili [k]. Dipoi cominciò il cambio della moneta, d'un metallo, ò ualore, per quella de altro metallo, ò d'altro ualore come quella della grossa per la minuta, & quella della minuta per la grossa. 11

[h] In L.1.ff.de re pe nule.

[i] Vt prelatus Pan ait ubi supra & ante ipsum Aristo. 1. politi.c 6.
[k] S. Tho. lib. 2. de regim. princ. c 13. & omnes recentiores de hac re loquẽtes.

grossa. Dipoi perche la moneta di una terra ualeua meno in quella che in una altra (come al presente) quasi tutta quella di oro, & di argento di Spagna, ual meno in quella, che in Fiandra & in Francia, cominciò l'arte di cambiare, che è arte di trattare in dinari, dando & togliendo uni per altri, per la quale si cominciò a passare il dinaro, di donde ualeua meno, in parte che piu ualeua: come in nostro tempo molti hanno cresciuto assai le lor ricchezze: portando in Fiandra & in Francia, Ducati d'oro, di due di quattro & di diece ducati l'uno: dentro di Barili, de uliue, e di uino: con li quali guadagnauano molto, & portauano de le mercantie che ualeuano in quei luochi poco & qua molto, facendone nel uno utile assai, & nel altro grandissimo danno.

Et quantunque ad Aristotele [a] parse male questa arte di cambiare, & far mercantia di cambij di dinari per non parerli questo uso terzo molto naturale ne far utile alla Republica, ne hauer altro fine se non del guadagno, che è un fine senza fine: per lo qual solo San Thomaso [b] dice, che qual si uoglia arte di Mercantia della quale è assolutamente, il suo fine principale di guadagnare, è illicita, perche l'istesso San Thomaso [c] dice, che l'arte della mercantia, è licita se il fine è guadagno moderato, per mantenersi se & la sua casa, & l'arte del cambiare porta alcuna utilità alla Republica, dicemo che se quella si esercita come si debbe, & il fin del guadagno che per quella si pretende si ordina per honesto & moderato mantenimento per se, & casa sua, è lecita, Ne è la uerità che l'uso del dinaro per guadagnar con quello cambiandolo, sia contra la sua natura, perche quantunque sia differente dal primo, & principale uso, perche si trouò, però non dal meno principale & secondario, al che è atto: come l'uso delle scarpe, per trafficar con quelle per guadagnar, è differente dal primo, perche si trouaro, che è il calzare, però non per questo è contra la sua natura.

[a] Prima Polit. cap. 7.

[b] 2a. 2e. q. 77 ar. 2.

[c] In dict. art. 2.

SOMMARIO.

12. *Dinari seruono per molti contratti, & per otto fini & usi. Contratto simulato si giudica per quello, che è, & non per quello che si finge.* 22.

12 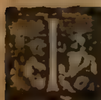L DECIMO, DICEMO CHE PER OTTO fini si usa il dinaro, li tre sono li sopradditti [d]. Il quarto è per mostra delle ricchezze, [e] mostrandole a l'uni & a

[d] De quibus Tho. li. 1. de regim. Prin. cap. 14.

[e] Leg 3. §. final. ff. commod.

l'altri, ò ponendoli sopra le tauole, o piazza doue si trafficà, ò cambia. Il quinto è per portarli per medaglie, & ornamento di uestiti. Il sesto per allegrarsi con la lor uista, [a] il settimo per sanar con il stilato alcune infirmita: quali dicono [b] esser quella del oro fino: l'ottauo per darlo in pegno per il debito: per li quali cinque usi non solamente si può prestar & cambiare, ma anco apigionare, di maniera, che il dinaro si può dare per uia di molti contratti, per uia di prezzo di cosa comprata, per uia di mercantia uenduta per altro dinaro, per uia di contratto innominato di cambio ò altro, dandolo per altra cosa, ò per altro dinaro per uia d'impresto che si chiama [*Mutuum*] per non tornarsi l'istesso, ma un'altro tale per uia d'impresto, che si chiama [*Comodatum*] perche si torna l'istesso che si presta: per uia di pegno per debito, per uia d'affitto, d'un tanto di pigione, perche si torna l'istesso che si da, dopo che colui che lo tolse si hauerà seruito del uso di quello in mostrar le sue ricchezze, o rallegrarsi con sua uista, ò usar del suo stillato, ò darli in pegno &c. Et per quante uie si può dare, per tante si può torre [c].

ET perche la natura de li ditti contratti, per li quali si può dare & torre il dinaro è diuersa, così per diuerse Regole della legge si debbe giudicar, si, & quando è licito ò no, perche se si da per uia di compra & uendita, non si può dar se non per quello che gli altri uagliono [d]. Ne anco se si danno per uia di cambio [e] & se si danno per uia di presto (ò che si habbia da tornar l'istessi ò altri tali) non si può torre cosa picciola ne grande [f]. Ne se si danno per pegno di proprio debito: ma si, se si danno per uia di pigione, per allegrar, & honorar con sua uista & mostra, ò per sanar con suo stillato ò per darlo in pegno per debito di altro: ben si può torre la pigione honesta [g], perche tale è la natura di questo contratto, per il qual non si trapassa il Dominio, ma solo l'uso apprezzato secondo il tempo, per il qual si toglie. Ma come piu si ha da intendere, quello che di uerità passa, che quello che si finge [h], ogni uolta che ueramente si intende di far un contratto di questi, & si finge un altro. non si ha da giudicare per le regole del finto, ma per quelle del uero. Di maniera che se il cambiatore ueramente presta il suo dinaro, non può torre niente, benche finga che lo cambie, o lo apigioni.

[a] Quod de Aur. af firmat Tho. 2ª. 2ᵉ. q 77 art. 1. ad 1.

[b] Tho. Vbi supra.

[c] Quippe, correllatiuorum: eodē est disciplina .l. 1. C. de cupres. lib. 11. quod late explicat Felin. in prohem. Grego. col. 1.

[d] Cap cũ causa ibi iusto pretio de emption.

[e] Nam quo ad hoc emptoris loco habetur l. Sciendũ. §. emptorem. ff. de edic.

[f] Cap. 1. & quoque ubi nu. 1. annotauimus 14. q. 3.

[g] Toto tit. ff. & ca. locat. & de locato.

[h] Cap. plus ualere quid agitur quam qui simul, te concipitur ca. illo nos de pign cap. ad nostrã de Empt.

SOM-

SOMMARIO.

13. *Cambio di dinari, ò d'altra cosa di ualore, non uguale.*
13. *Cambiatore in quanto tale, non può torre piu di quello che da: ma quello che è ordinato.*

13
'VNDECIMO AGGIONGEMO, CHE come, perche la compra & uendita siano giuste, è necessario che quello che si compra uaglia tanto, quanto il prezzo che per quello si da, & così come anco perche qual si uoglia affitto si da, [a] & così come anco perche qual si uoglia affitto sia giusto, e necessario che uaglia tanto l'uso della cosa affittata, quanto prezzo si da per quella, & al contrario, tanto si dia per quello, quanto che quello uale: & così [b] perche il cambio sia giusto & licito è necessario, che quello che una parte da a l'altra, sia di ugual ualore con quello che toglie.

[a] Cap. 1. & cap. ad nostram, & cap. cũ causa ibi iusto pretio de Empt.

[b] Quia in omnib' comertijs & contractibus Iustitia commutatiua est seruanda. S. Ethi. & August. C. 3. li. 13. de Trinit. Sentit. S. Tho. 2ª. 2ᵉ. q. 58. art. 6. & q. 59. art. 2. exprimit Scotus in 4 di. 15. q. 2. ar. 2.

D'onde segue, che come la compra di una Mula che ual cento ducati, per ottanta, ò cento & uinti è ingiusta: & anco la pigione della casa l'uso della quale uale per anno cinquanta ducati; per quaranta, ò sessanta, così il cambio di colui che da una bestia, che non uale sei ducati, per una altra che uale diece, non è giusto, ne per conseguente, il cambio di diece ducati di marcelli, per dodici ducati di soldi non è licito.

SI torna a seguire che tutte le uolte che li cambiatori fanno uero cambio di danari con danari, non ponno torre piu di quello che uale, quello che danno per ragion del cambio, & alcuna piccola cosa che si suole dare, per cambiare una moneta per una altra subito contata, benche può essere che alcuna uolta per altri rispetti che si uniscono, & fanno che non sia puro cambio, si può torre alcuna cosa come poi si dirà, Perche, che il cambio d'altre cose naturali, è piu legittimo, (ò almeno piu [c] naturale) il cambio non uguale delle cose cambiate, lo fanno illicito, per piu forte ragione, sarà illicito quello delli dinari, che in quanto son dinari, son cose arteficiali che non si trouaro principalmente per cambiare gli uni con gli altri; se non per pretio, [d] che d'onde gli piacerà si potesse portar per comprar quello che conuenisse.

[c] Per dicta supra eodem ca. nu. 11.

[d] Leg. 1. ff. de rerum permutta. & su. eod. comment. nu. 11.

SOMMARIO.

14. *Cambiatore per solo esser tale, non può torre piu di quello che per suo officio &c. però ben può cambiare, quello che anco non tiene per quello che l'altro tiene Contratto in lo quale si da & toglie piu ò meno per fidare, ò dar prima è usurario . 14.*

IL DVODECIMO, CHE NIVNO CAMbiatore di danari può torre piu di quello che altramente potria : per ragion di dar lui prima il suo dinaro, che l'altro li desse il suo , & aspettarlo, la paga per un mese ò dui , ò piu, ò fino a l'altra fiera[a] , ne al contrario, l'altro piu licitamente dare al cambiatore alcun dinaro , con patto , che da li a un'anno , ò tre mesi ò l'altra fiera , gli li torni con alcuna cosa di piu , ò faccia per lui alcuna cosa , che di sua natura uaglia dinaro , perche in ogni cosa che si toglie ò da alcuna cosa piu del principale , per ragion del tempo ò per aspettar , ò pagar prima , è presto almeno paliato , che contiene usura paliata , come l'ho ditto in altra parte[b] , & perche come colui che da hora una Mula perche si li dia una altra , che assai piu uaglia , da qua a tre , ò quattro, ò sei mesi è usurario , cosi colui , che da dinari al presente , perche di qui a tre quattro, ò sei mesi , li tornano altri che uagliano piu, è usurario. Ma non è necessario quello che ricercano alcuni[c] , cioè quello che l'uno ha da cambiare con quello dell'altro si ha gia portato , ò sia gia di colui che lo uuole cambiare: l'uno perche non ci è testo ne ragione , che questo proui , l'altro perche come si può comprare[d] , impegnare[e] promettere[f] & delegare[g] , quel che non è anco nato , & cosi si può cambiare, almeno per cambio generale, che quanto a questo è uguale allo speciale[h] . L'altro perche il medesimo Syl. [i] Confessa che , perche , io licitamente possa cambiare diece ducati di Lisbona con diece ducati posti qui , non è necessario che al tempo che uoi mi date gli diece ducati qui , io li tenga in Lisbona , che basta che io li possa trouar in Lisbona prestati ad interesse, o in altra maniera al tempo che io ue li douea consignar la: l'altro, che se io cambiassi con uoi cento libre di oglio che tégo qui per altro tãto ò piu che mi sia dato in Lisbona, non è necessario che al tempo , che io ui lo do qua, uoi

[a] Quid Hostiés. ait esse pessimum genus usurarũ in summa de usura .§. an aliquo sub finem : versi quid siquis pecuniam .

[b] In coment.cap.1. 14.q 3.nu.26 & probatur in cap.ad nostram de Emp & in ca.illo uos de pign. & eis annot.

[c] Sotus l.7.q.Sar.2. de Iust.& iur. & ante illum Syl. Verb. usur.4.q.9.

[d] Leg.nec Emptioné.ff.de cõtra empt.

[e] Leg & que non dum.ff.de pign.

[f] Leg. interdum.ff. de verb.

[g] §. ea quæ insti.de Leg.

[h] Iuxta menté glo. C.in.& Salic.in .l.1. C.de rer. permuta.

[i] Verb. usura 4. q. 9.ver.7.

le teniate là: che basta che li habbiate quando mi le douete dare, non osta dire che per esser cambio, è necessario che una certa cosa si cambia per una altra certa: prima, perche quantunque questo si ricerca per scambio speciale, però non per generale: secondo, perche se questo fosse necessario, quasi niuno mercante, che toglie dinari in Medina, per Fiandra, ò al contrario in Fiandra per Medina fa uero cambio [a], poi che niuno, (benche tenga molti dinari doue li ha da dare) destina tali ducati tali marcelli, ò testoni per dare: E la uerità che perche il cambio si finisca per tutte doi le parti, & niuno si possi pentire, non solo è necessario quello che quelli dicono, ma anco che tutte due le parti se gli habbino consignati, per esser il cambio contratto innominato, ma non perche il contratto del cambio uaglia, come uagliono gli altri contratti innominati, prima che si consegnano da tutte due le parti d'una sola [b].

[a] Quod absurdum dictum est, ad dicendum. l. Nam quod absum dú. ff. de ope. l. & cap. dudum de prem. l. 6.

[b] Per late notata in l. si Pecuniam. ff. de condict. caus. dat & l explacito. C. de rerum permuta.

SOMMARIO.

15. *Cambiator per l'officio & fatica di prestare può torre alcuna cosa con sette fondamenti per la parte affirmatiua, & con altri per la negatiua 16. Conclude con altri per la affirmatiua quando &c. 17. & 18.*

15. *Officio di prestare di gratia, si puo ordinare per la Republica. Giudice, curato, & testimonio non puo riceuere per, &c. se non per &c. 15. Clerico per andare a dir Messa in alcuna Villa, ò star in quella per dirla puo torre &c 15. & 16.*

15

IL DECIMOTERTIO CHE E' GRAN dubbio, se è licito il primo cambio per officio & fatica di prestare, che il Gaietano [c] dice che alcuni hanno tenuto, che il Cambiatore, in quanto è prestatore, & si offerisce a prestar a quelli, che hanno necessità di dinari, può riceuer un tanto, per tanto prestato, per tanto tempo (ad arbitrio dell'huomo da bene) per la fatica & industria che pone in cercare, tenere, guardare molti dinari che per quelli sono necessarie, & in far li conti & pigliar sicurtà, & ponersi a pericoli & passione: il quale anco tiene Durando [d] & il Medina [e], per li quali fa il primo, che il tal prestatore non riceua per prestar, ma per le fatiche, che si offeriscono, che sono

[c] In tract. de Caut. cap. 2.

[d] In 3. dist. 27. q. 2. licet non asseueret.

[e] In cap. de Rebus res tit. fol. 147.

(senza dubbio) assai grande, & certo è, che non ci è usura, quando piu del prestato si toglie per altra causa, & distinta dal prestate [a]. Il secondo che colui che tiene carco di cambiar una moneta per una altra subito pagata, si li può dare alcuna cosa per quello officio & fatica [b], & la medesima ragione pare che sia in questo caso, la terza (che secondo la mente di Scoto) [c] la Republica può ordinare che habbia un prestator di dinari a tanto per tanto, per tanto tempo: & se la Republica può ordinare è licito, & se è licito, & non è uietato, qual si uoglia lo potrà torre & usar di quello, & torre per quello il giusto prezzo, secondo l'istesso Scoto [d]. Il quarto che il Giudice, Curato, & Testimonio, che non ponno riceuer nulla per sue sententie, [e] sacramenti, & Testimonio. ponno riceuere alcuna cosa per sostentatione & fatica, che in quello pigliano. Il quinto che il cambiatore che per prestare lassa di trafficare, & per conseguente può torre il suo interesso di guadagno: per quello che in altro Commentario, [f] & a basso [g] diremo. Il sesto che il clerico per andar a dir Messa lontano tre o quattro miglia, ò per stare in una uilla per dirla in quella, con ragione può torre piu che se qua ò casa la dicesse [h]. Il settimo che in un altro Commentario [i] hauemo tenuto, che il monte che chiamano della Pietà è licito, & in quello si permette che gli poueri che impegnano: diano un tanto per un tanto, per ogni mese, che teneranno il presto per salario, di coloro, che hanno carico di guardarlo, reggerlo, & prestar gli dinari.

Il contrario, però tennero altri [k], perche pare che tanto monti dir questo, quanto dir che si può ordinare, & anco senza ordinarsi far officio & arte di prestare ad usura moderata: il qual par contra la mente del Euangelio & della legge naturale & Canonica, & contra quella di tutti gli interpetri & Dottori di quelle; per la qual consideratione solo dicemo, distruggersi tutte le ragioni in contrario allegate, che se l'officio non è lecito, ne anco sarà lecito torre niente per il salario di quelli: ne per le fatiche che per l'esercitar & esercitar gli apparecchi per quelli necessarij: ne delli officij del Giudice, Testimonio: Parochiano, & Capellano si può inferir niente per questo: perche quelli sono liciti & questi no: & per questo non seguita che se per la obligatione, fatica & mantenimenti di quelli si può dare alcuna cosa, anco si può dare per questi & perche essi tengono che non sono liciti gli Monti che chiamano di Pietà, non hanno che rispondere al settimo 16

[a] Quid ex diffinitione vsurę in Comēto. c. 1. 14 q 3. nu. 5. posita colligas.
[b] Quia dignus est Mercenarius Mercede sua Luc. 10. ca. 1. 13 q. 2.
[c] In 4. d 15. q. 2.
[d] Vbi supra.
[e] C non sine. 14. q. 5. vbi de iudice & testa. cap. sicut pro certe: & ca. Nemo. de sim. vbi de alijs.
[f] Ca. 1. 14. q. 3. dub 45.
[g] Infra eodem nu. 34. & 35.
[h] Innoc. receptus in cap. quoniam de sim.
[i] Cap. 1. 14 q. 3. nu. 64. usq; ad 70.
[k] Gaiet. in tractat. prædic. de cam. cap. 2. quem sequitur Sotus: nec illo neque ullo alio, relato li. 7 q. 3. ar. 11. de Iust. & Iur.

timo

timo argomento, che pare piu forte, ma anco tenendo che sono liciti, potemo rispondere, che è gran differentia da questi al Monte della Pietà: perche in questo si cerca & desia guadagno & in quello no: ma solo indennità di colui che tiene il carico di quello, perche non perda le sue fatiche, & diligentie che si estimano dinari. Qui li dinari sono del prestatore, & a lui apparatien guardarli, in quello sono de li poueri, ò d'altri per li poueri, & a li poueri appartengono guardarseli, & quello che danno, ò pagano è assai poco, & si risolue in una colletta, ò contributione giusta, & conforme a l'utile che di quello si toglie & per questo & altri rispetti non si può inferir questo di quello.

17 TUTTAVIA non ne pare tanto senza colore l'altra opinione, quanto essi la fanno: primo, perche la sua principalmente si fonda in presupponere per cosa resoluta, quello medesimo di che si disputa, (almeno tacitamente) se quello officio, e licito ò no: & la contraria opinione tiene che si, & la sua che no[a]: secondo, perche non rispondeno al primo fondamento, cio è che non ci è usura d'onde non si riceue piu di quello che si presta per prestare, benche si toglia per altro rispetto bono & giusto, l'altro, perche il medesimo Soto confessa in altra parte[b], che licitamente potria torre uno salario per obligarsi alla Republica per prestarli un tanto ogni uolta che egli hauesse necessario: Terzo perche da questo che dice il Soto, segue quello che non si può negare (a nostro parere) cioè, che la Republica potria constituire un certo salario a uno, perche si obligasse a scuotere & tener apparecchiata certa somma di dinari, per prestar alli bisognosi di quella Republica, ogni anno a certo tempo, & a scuoterli per un altro tempo: & tornarli a prestar a altri. Di maniera che fosse obligato a far tutto questo, & che togliesse quel salario ogni anno, non per prestar principalmente, ma per obligarsi a tenere quella somma per prestarli, & soffrir le sopraditte fatiche & pensieri: L'altro che si ha da confessare esser licito & utile alla Republica, che hauesse uno obligato a prestare gratiosamente una tanta quantità ogni anno, & non si può negare che la Republica per constituire un giusto salario a colui, che toglierà tal officio giusto per la Theorica di Scoto[c].

L'ALTRO perche se l'officio di prestar a li poueri e licito; & per lo officio licito può la Republica ordinar salario, lo potrà ordinar per questo: & per conseguente riscuoter quello da quelli

[a] Et ita est petitio principij aut Ratio eodē cum dicto cōment. l. 1. adiuncta glos. & Paulo. ff. de except.

[b] Lib. 9. q. 1 ar. 2. ad 6. de Iusti. & Iur.

[c] In 4. d. 15. q. 2. ar. 2. §. sequitur.

che ſi ſeruiranno di quello officio & carico : & in conſequentia di quello ordinare , che gli tali pagano alla Republica prorata ſoldo a libra, (ſecondo che ſi ſeruiſſeno piu ò meno,) la parte di quello ſalario , & per conſeguente, per non andar in tante riuolte, ne far ſpeſe , quelli pagaſſeno colui,il qual teneſſe il ditto carico , ſecondo che piu ò meno, ò per piu ò meno tempo pigliaſſe il preſto . L'altro che; le ragioni & auttorità della Sede Apoſtolica , con le quali nel altro Commentario [a] habbiamo concluſo eſſer licite: Concludemo anco eſſer licite queſte : L'altro perche, ſe per eſſer licito & utile il cambio a minuto (ſecondo ſubito ſi dirà) licitamente ſi può ordinare che ci ſia chi tenga cura di quello, & habbia ſalario per quello : ò dalla Republica , ò da quelli che ſi ſeruiranno di quel carico ; conforme a l'utile che di quello ſi cauerà , come ſi fa : per la iſteſſa ragione ſarà licito il ſopraditto .

[a] Cap.1.14. q.3.numer. 66.

18 PER le quali ragioni , (ſalua la debita correttione) concordamo le due openioni di queſta materia , che la prima openion proceda in colui che ſi obliga alla Republica , con l'Auttorità di quella, à tenere l'officio ſopradetto, & anco ardimo deſiderare , che gli Re, & Principi prouedeſſero a le lor Republiche di tali paſtori, che foſſeno obligati a quello che è ditto, & che ſotto gran pene non toglieſſero piu del ordinato, per gli ſuoi ordini , ma l'uſo di guadagnar molto ingiuſtamente farà che non ſi troua chi uoglia guadagnare poco giuſtamente . Ma la ſeconda opinione procede in colui,che ſenza obligarſi a queſto , per priuata auttorità , toglie tal officio di preſtare : non oſta il dire che , poi che l'officio è in ſe licito; ogni uno ſenza altra auttorità lo potrà uſare, & torre per ſuo ſoſtentamento , tanto , quanto ſaria ragioneuole che la Republica ò il Principe di quella lo aſſegnaſſe: per la Theorica di Scoto [b] ; & per conſequente in tutto precede la opinion di Durando [c] & del Medina [d] ; dicemo poi che queſto non oſta , primo, perche Durando & il Medina parlano anco in quello che non ſi obliga, in el quale non ſi troua la medeſima ragione che in quello che ſi obliga , dunque queſta è la principal cauſa, perche dicemo eſſer queſto officio licito , & poterſi torre ſalario per quello : ſecondo perche queſte ragioni prouano, che alcuna uolta ſaria licito appreſſo Dio & nel foro della conſcientia torre con ſanta intentione tale officio , (anco ſenza obligatione) è uſar di quello, & torre alcuna coſa meno , che potria torre colui

[b] Vbi ſupra.
[c] In 3. d. 37. q. 2.
[d] De rebus reſtitut. fol. 147.

che è

che è obligato, appresso a li huomini, & nel foro esteriore, si douerria giudicar per usurario per euitar le grandi fraudi che per questa uia sotto colore di pietà si potriano usare, conforme a quello che sopra [a] habbiamo detto, di colui che presta & assicura.

[a] In Princip. huius coment. nu. 3. 4.

SOMMARIO.

19. *Cambio (che chiamano minuto) licito, conuiene molto per la Republica, si puo poner official publico per quello con salario, &c. Contratto che carico tiene, & in che è differente dal cambiatore.* 19.

19. *Cambio a minuto, puo torre uno senza essere official publico. Dinari si ponno uendere secondo il suo ualore intrinseco, benche per legge non uagliano tanto* 20. *Moneta apprezzata per la legge per interesso singulare uale piu,* 20.

20. *Cambio minuto si fa illicito per questo & questo.*

19 LA DECIMAQVARTA CHE È LICITO (secondo tutti) [b] il secondo cambio sopradittto che chiamano minuto, quale è quello di cambiar moneta piccola per grossa, come di un ducato, per dodici marcelli, ò diece soldi per un marcello, ò al contrario &c. Et anco perche assai conuien alla Republica, che habbia alcuno, che tenga questo carico & li può ordinare alcuno giusto salario a colui che il tenerà, [c] per pagarlo delle intrate publiche, ò ordinarie, che li diano un tanto colui che tiene necessità del cambio, come è ordinato in questi Regni [d]: il qual carico appartiene a qual si uoglia cambiatore, secondo la mente de le prematiche di questi Regni [e]: & il uocabolo istesso lo suona: come anco si pone, uno officio nel quale è carico pesare [f], tutta la moneta di oro, di argento, & dire quello che uale ad ogni uno, & far il conto fra le parti che la danno, & togliono, & non può essere, (almeno in Siuiglia) cambiatore ne tener dinari per cambiare, ne torre niente per pesare, & hanno da tenere casa, pesi & salario della Republica: [g] Benche un istesso usaua questi dui officij: (non so con qual comissione in questa città di Salamanca.

[b] Laur. de Rodulf. in cap. consuluit de vsur. Anto 2. p. tit. 1. cap. 7. §. 47. Quibus etiam Gaie. Med. & Sotus accedunt.

[c] Iuxta singu. Theoria. Scot. in 4. d 15.

[d] Prag. 129.

[e] Prædicta pragm. 129.

[f] Pragmat. 126. 127 & in lib. pragma.

[g] Pragma. 125.

MA dice il Gaietano [h], che niuno altro che non tiene tal officio publico può torre licitamente quello di piu, ma a noi altri il contrario ne par meglio, come parse al Medina, & al Soto per

[h] Vbi supra ca. 16.

le sue ragioni, & anco per l'impedimento & fatica, che si suole hauere in quello, in salire alla camera, aprir l'arca, contar quelo che da & riceue, & guardar la moneta che non si può negar esser cose che si estimano a dinari [a]: Ma dicono alcuni [b] esser uietato in questi Regni, che particolare alcuno toglia niente per cambiare dinati, però non gli credemo, prima, perche quelli non allegano legge che questo uieta di poi perche le leggi che di questo parlano, solamente prohibiscono [c], che niuno toglia officio di cambiatore per essercitarlo publicamente, senza publica auttorità: ne può essere forestiere, anco che habbia priuilegio di naturale: l'altro perche espressamente la prematica dice [d], doi ò tre uolte, che questo può torre il cambiatore ò qual si uoglia altra persona che darà il cambio. Ma si potria uietar, (se paresse che conuenisse) perche meno si alterasse il prezzo della moneta, & meno si cauasse la grossa moneta del Regno, che per cambiare ognuno sua grossa moneta per la minuta con guadagno; Habbiamo ueduto in Portogallo dare gli forestieri alli naturali priuatamente assai piu di quello che ualeuano, per la moneta d'oro per portarla ad altri Regni con molto danno di quello.

[a] Quicquid aliqui prædictorum dicant non enim officium fuit causa recipiendi illud plus sed potuisse plus aliquid recipi propter operam.

[b] Sotus vbi suprà.

[c] Prag. 124

[d] Prag. 129.

20 Anco credemo che colui che ha alcuna moneta d'oro assai fino la possa uendere ò cambiare con monete & pezzi d'oro, & torre alcuna cosa di piu di quello che ualeno, (secondo il ualor della Legge) da colui che la tiene necessaria, per indorare, per medicine & altre cose, se in uerità quelle uagliono per sua materia quello di piu, ò per darle perde alcuna commodità, che di tenerla ne li uenia: La qual ual tanto piu di quello di piu che ha riceuuto [e]. La qual ogni giorno si facea al nostro tempo in Tolosa di Francia, d'onde quelli che ne haueano la uendeano alli coltelari per indorare, che comprauano li Crociati di Portogallo (che non si ne trouano in Tolosa) piu cari, benche gli ducati di questi Regni di duoteste che gia non se ne uedeno: benche il Medina [f] tenga lo contrario: contra l'uso, senza ragione, che à nostro parere concluda: & questa opinione che anco tiene il Soto, [g] si può fondare in questo, che dato che la Republica tenga apprezzata quella moneta per suo uso principale, che è di esser pretio, & dato che niuno possa uendere il grano (iustamente apprezzato) piu di quello pretio, & dato che niuno possa esser constretto a dar per la moneta piu di quello che è stata tassata: Mà per altri usi & per altri rispetti particolari, che la legge chiama interessi

[e] Arg. eorum quæ in coment. cap. 1. 14. q. 3 nu. 45. diximus: & Tho. 2ª. 2ᵉ. q. 77. num. 1.

[f] Vbi supra.

[g] Vbi supra.

teresi singolari [a]: ben può però torre colui che tiene di quella, a colui che li da alcuna cosa piu [b]. Ma questo cambio che di se è il piu naturale di tutti, si fa illicito, se il cambiatore toglie piu di quello, che per giusta legge ò costume si li debbe: se da moneta falsa, cattiua, rotta, ò che non si spenda, se inganna nel ualore della moneta d'oro, che colui che la cambia non la conosce, come la dimostrano le prematiche di questi Regni [c], & anco se colui che riceue il cambio non paga al cambiatore quello che si li debbe [d].

[a] Glo. Barto. Bald. Dec. & alij in l. 1. C. de senten. que pro eo quid interest prę fat.
[b] Ang. l. si in Emptionem ff. de Mon. & de ius qui ait Tho. 2ª. 2ᵉ. q. 77. artic. 1.
[c] Pragma. 126, 127. & melius 129.
[d] Quoniam equalitas est seruanda S. Ethic. & supra nu. 13.

SOMMARIO.

21. *Cambio per lettere licito come si fa, perche si dice cosi. Che è contratto però innominato 22. Alle uolte si dice innominato cioè ti do perche mi dai, ò ti do perche facci &c. 22. Contratti nominati è per nominare tutti conuengono, in ricercar ugualità. 23.*

24. *Cambio per lettere, nel qual si toglie piu del giusto salario, o si da meno di quello per fidare, ò per pagar prima è illicito, & obliga a restitutione. & è peggiore quello che si finge per longo paese essendo per lo istesso luoco 25. Contratto nel quale non è ugualità, ò si da ò toglie piu per fidare, ò pagare prima è ingiusto. 24. &c.*

28. *Cambio per lettere di una città d'uno Regno ad altra del medesimo licito per legge naturale, e commune humana. Benche secondo dicono, uietati in questi Regni con santa intentione però con poco utile al parere del Auttore. 30*

30. *Cambio per lettere ben si ha moderato in questi Regni, se si guardasse.*

21 IL DECIMOQVINTO, CHE ANCO E' licito secondo tutti il terzo cambio che si chiama per lettere, che è un trapasso uirtual del dinaro, per il qual colui che lo uuole per un'altra terra, lo da in questa, ò fa cosa che lo uaglia, ò in parte fa o in parte da al cambiatore, ò ad alcun altro che in quella terra tiene dinari o credito, perche li dia lettera, perche gli si li dia tanta somma, quanto uale quello, che lui gli da o fa qui, & di piu li da un tanto di guadagno, per farcili dare per quella lettera in quella terra, si dice (cambio per lettere) perche com-

munemente per quelle si fa, benche anco si potria fare per messo, ò per sua medesima persona andando in quella terra.

QVESTO contratto è giusto, & molto lo lauda Baldo[a], benche non gli pone nome speciale, ne lo tiene a nostro parere, che molto è conforme con quello del Calderino[b], & credemo, quadrerà a quelli che son prudenti tra Iuristi, perche se alcuno tenesse, teneria quello di compra, uendita, cambio, presto, ò di appigionar ad altro le opere, fatiche, industrie, & credito di altro: per pagarsi il dinaro, d'onde è necessario, però non è proprio, & puramente alcun di questi: prima perche non concorreno in quello tutte, ne sole le cose sostantiali di alcuno di quelli: di poi, perche di cento che cambiano in questa maniera, non sono quattro, che pensano che uendino, comprano, ò prestano ò togliono dinari in prestito, ne che li cambiano, ne anco che appigionano le opere & fatiche del cambiatore, perche se li paga in quella altra terra: & li contratti dependono dalla intentione de gli contraenti[c]. in oltre, perche se alcuno di quelli 22
fossero, saria quelle di apigionar ad altro: la fatica & industria di portar alcuna cosa da una parte a l'altra, il che non si può dire, perche in quello non passa il Dominio della cosa che si ha da passare[d], in colui che lo ha da passare, & in questo, si, che il Dominio del dinaro che si ha da portare, & si da al cambiatore passa in lui. Ma è un contratto di quelli, che non tengono special nome che li Iurisconsulti chiamano[e] innominati & è alle uolte, ti do perche mi dai, altre uolte, ti do perche facci, altre uolte, ti do perche mi dai, & facci,[f] altre faccio perche mi dai, ò perche facci, ò faccio & do, perche dai & facci &c. Ti do gli dinari qua, perche mi dai lettere, ò facci cosa con che mi facci dare, ò tu istesso mi dai altro tanto in altra terra, pagandoti quello che è giusto, per tua fatica[g], industria, & credito che prima del presente per quello ponesti: & al presente ponerai & farai ponere, per darmili in quella terra. Benche in altre cose li contratti 23
nominati per special nome, offeriscono da quelli, che non lo tengono tale[h]. Ma conuengono con quelli, in quanto (perche siano giusti) anco ricercano, che quello che si da ò fa per l'una parte, uaglia tanto, quanto uale quello che si da ò fa per l'altra.[i] conforme alla Regola di Scoto[i], che in tutti quelli che propriamente sono contratti, nelli quali uno da a uno altro senza animo di dar liberalmente, ha da esser ugualità fra quello, che l'una

parte

[a] In cap. plus peri. nu. 9. dicens eum iuxtam iuris gentiũ necessarium & ratione naturali sufsultum.
[b] In Concil. 11. de usur.
[c] Quia actus agentium non operatur ultra fines eorum l. Non omnis de reb. cred. & ca. cum super de offic. de leg.
[d] Arg. l. 2. §. fina. ff. loca. institu. de loca. per totum.
[e] Leg. naturalis. ff. de prescrip. adiuncta l. fin. cum glos.
[f] Iuxta doct. Bar. in dicta. l. naturalis. §. sed si facio.
[g] Arg. l. periculi. ff. de Nauti. feno. & l. Tragetice ff. de Actio. & oblig.
[h] Iuxta notata in l. si pecuniam cũ glo. verbo pœnitere. ff. de condit. caus. dat. & leg. Explacito.
[i] In 4. d. 15. q. 2. ar. 2. Quid probatur 5. Ethic. & Tho. 2a 2e. q. 8. artic. 5. & q. 59. artic. 2.

parte da o fa, & fra quello che l'altra da o fa: & per consequente, perche questo contratto sia licito, è necessario, che quello che si da al cambiatore, perche dia cedula, & faccia dar per lui in altra parte li dinari, che si li dia suo giusto salario, & che lui non piglia piu del giusto [a]. Ma qual sia il giusto & qual ingiusto per abondantia, ò difetto, si debbe ricorrere alla legge & in difetto di quella a l'uso se ce ne è, & non essendoci, al arbitrio di prudente & sapiente persona [b].

24 D i onde segue, prima, che sono ingiusti, & tanti mortalmente mali, che obligano quelli cambij a restituir, in li quali il cambiatore toglie piu del giusto salario: quantunque aspetta la parte che non tiene dinari per pagarli subito, & tanto sono peggiori, quanto piu togliono, per darli piu longo tempo per pagarli, tali sono anco quelli, ne' quali il cambiatore toglie piu del giusto salario, se subito si li fa dare, in quella terra, per doue si cercano: Benche sia d'accordo, con colui, se gli li da a tempo, per farcili restituire de li a tre ouer quattro mesi: tali sono anco quelli ne' quali al contrario quelli che danno i dinari un'anno, ò mezzo prima, con patto, che dapoi il cambiatore non gli toglia niente per suo giusto salario, di pagarcili in quella terra, nel qual uedemo errare grauemente molti etiam Dotti & Religiosi: & che li ditti contratti siano ingiusti consta, perche in tutti questi casi non si paga il salario giusto, ò si paga superchio, ò per dare ò per torre piu presto, ò piu tardi il dinaro si toglie piu o meno del giusto prezzo & per una regola sopraditta [c], tutti li cótratti ne' quali nó si guarda ugualità sono ingiusti, & per un'altra posta in questo [d] & in un altro Commentario [e]: tutti gli cótratti ne' quali piu del giusto prezo rigoroso paga di contati, ò meno del giusto prezzo piatoso, si toglie, contiene usura formale ò uirtuale.

25 S e g u i t a secondo, che sono mali (secondo tutti) & chiaramente ingiusti secondo il Gaietano [f]: li cambij, che ogni dì uedemo fare, con Re: Signori: Nobili & mercatanti, & altri che togliono dalli cambiatori dinari, & li danno cedule per Roma, Lisbona, Lione, Venetia & altre parti, perche in quelle città si li pagano a tal tempo ò fiera: sapendo tutti due che colui che li toglie, non ha in quei luochi dinari, ne credito ne fattor alcuno, ne ha intentione di pagarli in que' luochi, ma qui, doue li toglie, al prezzo, che ualeranno, in quelle città ò in le fiere per doue li toglie: & son peggiori se colui che toglie

[a] Sali. in Auten. ad haec q. 11. de usur.

[b] Arg. cap. 1. de constit. & ca. consuetudo. i. dicta l. 1. ff. de iure delib. & cap. de causis de offi. deleg.

[c] In coment. cap. 1. 14. q. 3. nu. 26. supra eodem nu. 14.

[d] Supra eod. nu. 14

[e] Cap. 1. 14. q. 3. nu. 4. & Tho. 2a. 2ae. q. 78 ar. 2.

[f] In Tract. de camb. ca. 1. quod omnium optime resoluit. Syl. verb. usur. 4. q. 9 & Cambium siccum secundum omnes.

il dinaro qui, promette di pagar il cambio per quelle città, & il ricambio per qui, se le cedule non sono buone per quelle città, & dopo il cambiatore inuia le sue cedule in quelle città, & notificate a coloro che uanno, con sua risposta, delli quali coloro a chi sono indrizzate le cedule non conoscono, ò non le uogliono compire, e satisfare, le tornano qua recambiate, perche nel primo di questi dui cambij, non si paga senon una usura, & nel secondo due: l'istesso è del cambio nel quale uno da dinari a l'altro a pagar in tal tempo, nel quale sono le fiere di Fiandra, ò in altra parte: come ualeranno in quelle gli dinari, far questi cambi, & cercar mezzo per ingannar Dio, & dar mostra di infidelità, ò che si scorda ò che tiene poca memoria, che la sua diuina sapientia uede tutte le nostre opere, con tutti li nostri mali & boni pensieri, molto piu interamente, che noi stessi. In 26
un sol caso si potria saluare almeno di peccato mortale, & di obligatione di restituire questi tre cambij cioè, quando il cambiatore troua alcuni che uogliono torre li suoi dinari per uero cãbio, & per soccorrere alla necessità di questi altri, lassa di dare a quelli, & di guadagnare per giusto cambio: tanto quanto guadagna con questi per il finto[a]: perche questo non è, piu che di chiedere il suo interesso[b].

[a] Gaiet. in tract. de Camb. cap. 4.

[b] Quod licere infra eod. nu. 34.

27 Ma è da notare che quantunque gli è statuto che le cedule di cambio tengano la esecutione apparecchiata, però non la tenerà quelle del cambio finto come disse qui Anania[c], praticarsi in Bologna, ma se il cambio contenuto in la cedula in parte fosse uero, & in parte finto, potrasse esseguire per quella parte che fosse uero[d], confessando almeno l'aduersario, che quanto a quella parte era uero, Segue terzo, esser illicito ch'io dia al presente mille ducati con patto, che mi li facciate dare in Roma di qui a uno anno senza cambio alcuno, per la utilità che cauerai di quelli in questo anno: perche è usura di mia parte: poi che per pagar prima, guadagno il salario, che ui douea dare se uoi mi li haueste fatto dar subito[e].

[c] In presertim nu. 46.

[d] Quod late deducit Laurentius in d. cap. consuluit. 2. p. q. 15.

[e] Per dicta supra nu. 14. & 24.

Segue quarto, che quantunque il Soto[f] in una parte determini che non si può torre niente per questo genere di cambio, quando le lettere di credito si danno d'una città d'un Regno per una altra del istesso Regno, come di Ferrara per Pauia, ò Piacenza, però in altra parte[g] disse, che si, & assai bene, l'uno perche la ragione sopraditta che giustifica questo contratto di qui a 28

[f] Lib. 7 q. 3. ar. 2. de Iusti. & Iur.

[g] In eod. lib. 7. q. 6. art. 1.

Roma,

Roma, lo giustifica di qui a Lione, & la medesima di qui a Pampalona, Burgo, Siuiglia, & Toledo, con tanto che si faccia sincieramente, & senza fraude, togliendo tanto meno quanto è ragioneuole, per la minor distantia, & minori pericoli, & fatiche & spese, che si hanno da passare, torre, tenere, & guardare li danari in quelli luochi, che nelle altre parti piu lontane. L'altra perche la ragione che conclude esser licite le cedule fuora del Regno, che palia le usure, conclude per il contrario esser licite quelle per altre città del Regno se sincieramente (senza fraude & inganno) per il salario honesto si danno. Ma alcuni dicono che è prohibito per nouo statuto, cosi qui come in Portogallo questi cambij di una parte del Regno per una altra parte del medesimo, perche quasi sempre si fanno per paliar le usure, il che al nostro parere si hauea da limitare, che non hauesse luoco, quando il cambiatore toglieua prima che desse, ò facea dare, l'uno perche poche o niuna usura si palia quando il cambiatore prima riceuè che faccia dare, come in questo genere di cambio si fa communemente, anzi tutte le paliationi sono al contrario, quando il cambiator da prima per riceuer poi, che è cambio, che molti Antiqui Bolognesi lo chiamano secco, come sopra si ha ditto [a], allegando per quello Lauren. [b]. L'altro perche questo cambio è giusto di sua natura, attento la Legge Diuina, Canonica, & Ciuile, & la legge non si ha da mutare se non quando la utilità, & commodità che a quello moue è euidente [c], la quale non pare hauersi a essere in questo statuto, anzi per quelli seguiria alli studianti Peregrini, & a altri molti negotianti, un buono mezzo di passare (quasi senza spesa & pericolo) sua prouisione & dinari di Siuiglia & altre città simili, a questa di Salamanca: Burgo & altre parti, & di Burgo & altre tali, a Siuiglia, & altre parti assai lontane: fra le quali sono pericolosi passi.

[a] Supra eod. nu. 10
[b] In cap. consuluit 3. p. q. 1.
[c] Leg. 2. ff. de const. Princ. & Tho. 1. 2. q. 97. art. 2.

29 Ma gran colore & ragione è per prohibire dentro del Regno il cambio, nel quale il cambiatore da prima doue lui sta, per riceuere dopo piu nel medesimo loco, ò in altra parte, perche certo molte usure si paliano in quelle, benche a mio debile parere, si cauerà poco utile di quello, primo, perche non si leueranno per quelli alli usurari che uorranno usar de' cambij finti, il commodo di paliar le loro usure, anzi li danno occasione che quelli che con alcun timore, uergogna, & manco guadagno faceano

per una città del Regno al presente senza uergogna, con maggior guadagno lo facciano fuora di quello. Secondo, perche miglior rimedio saria, & anco saria commettere a Giudici integri, che esaminassero gli cambij passati & presenti, & trouando per le circonstantie delle persone, che erano finti, castigassero quelli che gli fecero: per qual si uoglia parte che fosse: eseguendo le leggi antique, che non sono state derogate per questo nouo statuto [a]: che non è a quel le contrario. Terzo, perche quello resta disimulato, & quasi perdonato lo passato che è una ingiusta misericordia [b], che dissimulando lo passato, & uietando il futuro da occasioue di fare il prohibito, per la speranza d'altra tal dissimulatione, che è contra la clemente Giustitia, che con il castigo duro del passato, raffrena li mali per lo futuro [c]: tutta uia è utile per piu facilmente comprobare la ficione de gli cambij finti, perche piu facilmente si uedrà che questo Spagnolo che toglie a cambio per pagar in Fiandra, non tiene in Fiandra dinari che si potea uedere che non li tiene in Siuiglia, benche gia contra questo habbiamo uisto fraude in Lisbona, donde un nobile che hauea bisogno di dinari, lui non gli toglieua in Medina, ma pregaua alcuno trafficante, che gli togliesse per se stesso, obligandosi lui a pagarcigli, con il cambio, tanto uero è quello del l'Italiano, fatta la legge trouata la fraude [d].

SEGVE quinto, esser stata santa la intentione di sua Maestà 30 in hauer uoluto riparare a li giorni passati, al disordine che si faceua in torre molti disordinati guadagni, per questo genere di cambio, in commandare che per il cambio di questo Regno a Roma, non si toglia piu di dodeci marcelli di argento per ducato di camera, ne di Roma per qua, dodici & mezzo: ne di questi Regni per Napoli piu di dodici per ducato largo, ne per Bisanzone per il scuto di Marco, piu di quattordeci, ne di Bisanzone per qui per scudo quattordeci & mezzo, ne di qui per Valenza, per un Castiglian d'oro piu di quattordeci: ne di Valenza per qui piu di quattordeci & mezzo &c. Dopo questa prouisione uietò totalmente sua Real Maestà li cambij dentro a tutta Spagna, cioè dal Regno di Castiglia per quelli di Aragona, Cathalogna, & Valentia, ne anco per quello di Castiglia, con certe & piccole limitationi, sotto le quali saria bene intendere li cambij ne' quali il cambiatore riceue prima il dinaro che l'habbia da dare per le ragioni sopradittte, [e] uolesse Dio che tutti accettassero

& eseguissero

[a] Arg. leg. præcipimus. C. de Appella. & cap. 1. de constit. l. 6.

[b] Ca. est in iusta misericordia in princip. & in fine ibi, facilitas ueniæ.

[c] Cap. facta. 4. d. facit cap. non putas cum multis seq. 23. q 5.

[d] Contra l. non dubium. C. de leg. & c. certum de reg. iur. lib. 6.

[e] Supra eodem cōment. nu. II.

& eseguissero con tanta uigilanza & integrità & constantia con quanta bona intention si ha prouisto, benche io temo che non lo sarà almeno ne gli cambij (di quelli Regni doue il dinaro uale piu, & ci sono piu mercantie) che si farà per questi, perche non uorranno quelli, che hanno dinari in quelli, dar prima li suoi dinari, perche gli pagano in questi, meno di quello che uagliono in quelli come lo ponteremo a basso nel cambio di Fiandra, & Portogallo per qua,

SOMMARIO.

31. *Cambio per trapasso Reale, quale è che è pura compra, & uendita, ò pur cambio che è giusto guardar la ugualità. & altramente no: & guardare leggi giuste. 32. & 33. sono molti rispetti perche li danari si ponno uendere però non in quanto è prezzo. 32.*

31 L DECIMO SESTO CHE ANCO E' licito (secondo tutti) il quarto cambio per trapasso Reale, che si fa comprando, cambiando, ò dando per altro contratto innominato la moneta, che ual meno in una terra che in una altra, ò per non correr in quella, ò per non ualer tanto il suo metallo in quella come nell'altra, ò per esser rotta, disfigurata, guasta, manco di peso: & portandola in altra parte, doue ual piu, ò per non si pensare in quella, ò per correre &c. & poi la commuta per altra, che ual piu doue quella ualea meno, pressuposto che si faccia, guardata la debita ugualità, perche tutto questo, è uendita, compra, ò cambio, ò altro contratto innominato, ti do, perche dai &c. come a basso [a] si dirà, li quali è chiaro essere liciti, guardata la debita ugualità [b], Non osta dire, che per una istessa cosa, perche si diede meno in una terra, si toglie piu in un'altra. che perche si da meno in una terra, ual meno in quella & perche si toglie piu. Dopoi nell'altra ual piu in quella, & cosi quello che gli compra per meno in questa terra, poi si uende per piu nell'altra, & quello che si cambia in questa per cosa di minor prezzo, si può cambiar in altra per cosa di maggiore, come in tutte le altre Mercantie, con tutto che non si dia tanto meno in una ne si toglia tanto piu nell'altra, che ci lassa di guardar il giusto prezzo ad arbitrio d'huomo prudente. Da questo 32

[a] Infra eod. nu. 41.
[b] Toto tit. de contrahen empt. & de rer. permu. & leg. 1. cum quatuor seq. ff. de prescript. verb.

segue, che il dinaro si può comprare, & uendere, benche lo contrario tiene il Soto [a] ilche è cosa assai certa, quando non si considera come dinaro ma come un pezzo di metallo, ò come oro, argento, o rame rotto, & anco quando si considera come dinaro, sotto alcun rispetto de gli otto, de' quali diremo a basso, che può ualer piu ò meno del prezzo che la legge li pone, & anco sempre che si prepone, come mercantia, & non come prezzo d'altra mercantia [b], se quello da le radici si considerasse, perche tutte le uolte che si considerera secondo alcuni di quelli rispetti, & non per quello, del quale è prezzo delle altre cose, è mercantia, che per alcuna cosa piu ò meno, si puo apprezzare & per conseguente comprare [c]. Et perche l'Archidiacono [d] non tiene il contrario, che da alcuni li uien imposto [e], che se ben si pensa non dice che non si può uender il dinaro, ma che non si può uendere l'uso di quello in quanto è dinaro, senza che il medesimo si uenda, & perche la legge della partita [f] determina che tutto quello che si può cambiare si può uendere, & tutto quello, che si può uendere si può cambiare, eccetto le cose spirituali, che si ponno cambiare, & non uendere, & tutti confessano, che il dinaro si può cambiare. Anco segue, che questo genere di 33
cambio sarà ingiusto, se quello che ual meno in una terra, il cambiatore lo compra ò cambia anco per meno di quello che uale in quella, & quello che uale piu, lo uende, cambia, anco per piu di quello che uale in quella, specialmente, quando questo si fa, per pagar prima il prezzo, ò per fidarlo, il qual facilmente si può prouare: per le due sopradette [g] Regole, anco potria esser ingiusto se si trapassasse moneta uietata di maniera, che a gli altri sia ingiusto trapassarla [h].

[a] Lib.7.q.5.art.3.de Iust. & iur.

[b] Arg l 1.ff. de rer. permu.l.1.ff. de contrahen. empt. Gaie. in tracta. de Camb. cap. 6. & Medin. in Cod. de reb.rest.fol. 148.

[c] Arg.l.2 ff.loca.&. §. item pretium instit. de Empt.

[d] In cap.1 14.q 3.

[e] Laurent.in c. consuluit 2. p. q.26.

[f] Leg.2. titu 6.p. 5. Host. in summa de rer.permu.ver.quid autem.

[g] Supra eod.nu.24.

[h] Eodem ratione l. illud.ff.ad l.Aquil.

SOMMARIO.

34. *Cambio per interesso licito può torre alcuna cosa per l'interesso.*

35. *Se per dar a cambio lassi il traffico, che staui determinato di fare & altramente no. Dottori Antonio, & Luigi Coronelli difesi. 34.*

IL DECIMO SETTIMO CHE ANCO E' LICITO il quinto cambio per interesso, cioè che se il cambiatore, tratta in mercantie, & per prestare a colui che 34

ha

ha biſogno laſſa di trafficare può torre il ſuo intereſſo, coſi quello del guadagno, come quello della perdita, perche (come lo prouamo largamente in altra parte)[a] qual ſi uoglia mercante li può torre con certe conditioni. Aggiongemo a tutti di nouo, che quantunque non traffichi in altra mercantia ma ſol di cambij però ſe per preſtare laſſa di trattar in quelli, (eſſendo liciti) potrà torre l'intereſſo del guadagno che per preſtar laſſa di guadagnare nel ſuo giuſto traffico del cambiare[b]: per il quale fa quella deciſione ſingolare del Gaietano[c] ſopra[d] referita, cioè, che colui che laſſa di dare a uero cambio per aiutar altri con il finto, può guadagnare quello che potea con il uero. Ma guai a colui, che per quello non laſſa di trafficare, ne di fare tanti cambij ueri quanti prima, & toglie lo intereſſo finto, ſenza eſſerne alcuno uero ne ueriſimile,[e] come ſe non ſi trouaſſe Dio, che non ſolamente uede le opere, ma anco gli cuori. Per queſto genere di cambio, ſi può anco giuſtificar la riſpoſta, de gli dui Dottori di Parigi Antonio Coronello & Luigi Coronello, (le opere & conſigli delli quali alcuni tempi ne furono utili) li quali ſono ripreſi dal Dottor Soto[f], cioè che gli mercanti poſſono torre piu ſe aſpettano per la paga fino alla ſeconda fiera, che ſe ſolamente guardano fino la prima, & piu ſe aſpettano fino alla terza, che ſi guardaſſero fino alla ſeconda. &c.

PERCHE lo intereſſo del cambio, e tanto maggiore quanto piu ſi laſſa ueriſimile di guadagnare, & è certo che il trafficante che laſſa di trafficare & il cambiatore che laſſa di cambiare doe fiere con ſuoi danari, laſſa piu di guadagnare, che ſe lo laſſaſſe per una fiera: & colui che laſſa di trafficare in due piu che chi in una &c. Ne è da credere che tanti graui Dottori, & di tanto grande uniuerſita intendeſſero di queſto altro cambio di compra, ò cambiare, poi che anco gli ſtudenti di pochi anni lo ſanno che comprare, ò cambiare piu caro, e per piu longo tempo è uſura, & perche di poco tempo in qua ſi parla di quelli nelle Scole, ſecondo che dice il medeſimo Soto[g] che mai fino a lui ſi intendemo in quelli. Benche al noſtro parere Gaſparo Calderino[h] Lauren. Rodul.[i] Santo Anto.[k] Gioan de Anania[l], Syl.[m] Gaiet.[n] & il Medina[o] & altri molto gli ſpecularono & inteſero, benche non eſplicarono tanto li ſuoi concetti quanto noi, gli noſtri.

35 CIRCA di queſti cambij, pecca mortalmēte con obligatio-

[a] In coment. C. 14 q.3. nu. 46 & ſeq.

[b] Quia eodem omnino ratio idē omnino ius ſuadet leg. illud. ff. ad l. Aquil. & cap Tranſlato de conſtit.

[c] In tract. de camb. cap. 1.

[d] Supra eodē nu. 26.

[e] Quaſi non eſſet Deus: uel non ſcrutaretur corda & renes contra Pſal. 75. ca. nouit de Iudi. & cap. Deus omnipotens 2. q. 2.

[f] Lib. 7. q. 5. ar. 5. de Iuſti & iur.

[g] Vbi ſupra.

[h] In conſil. 11.

[i] In repet. cap conſuluit q. 1. p. 2.

[k] 2. p. tit. 1. q. 7. §. 49

[l] In preſenti nu. 46

[m] Verbo vſura 4. per totum.

[n] In tract. de Cāb.

[o] In ca. de rebus reſtit. fol. 145.

ne di restituire il cambiatore, che leuati li suoi dinari dal traffico lassa l'esercitio del mercatante del tutto, & toglie quello di cambiare, & da tutti gli suoi dinari a cambio di fiera in fiera, a interesso certo, ò incerto, cioè con patto, che quelli che togliono, li pagano tanto, quanto gli altri che trattano in quelle medesime mercantie, che lui soleua guadagnare, ò un tanto determinato d'interesso uerisimile, che lui guadagneria & trafficasse, perche, gia che lui cauò il dinaro dal traffico, & non uuole trafficare, non ci è alcuno interesso tale uero: ne uerisimile, come anco si apontò nel Manuale[a] & nell'altro Commentario[b]: ne piu ne manco pecca il cambiatore con obligation di restituire, che per dar a cambio il dinaro, non lassa di trafficare con quello che per trafficare tiene destinato, per la medesima ragione, per questo guai a tanti penitenti aricchiti per queste uie, & anco de gli Confessori, che gli confessano, & hanno confessato, & gli hanno assolti, senza commandargli che desistino da quelli, ne restituire quello che per quelli hanno guadagnato, & non uolendo questo fare, saranno condennati quelli e questi.

[a] Cap. 17. nu. 211.
[b] Cap. 4. 14. q. 3. nu. 45.

SOMMARIO.

36. *Cambio per guardia licito. Quando si può torre per quello.* 37

37. *Cambiatore ricene & paga di contati, & per cedula si può riceuere alcuna cosa per pagar il contato.* 37. *Paga di cinque per mille al contato illicita, eccetto in tre casi* 37. *& 38. Guadagnar poco giusto quanto miglior che molto con peccato* 39.

40. *Cambio colui che non lo paga al cambiatore, ò lo toglie al contato, & lui per lassarlo pecca.*

IL DECIMO OTTAVO, CHE ANCO E, 36
giusto il sesto cambio per guardia, cioè, che poi che ci è legge[c], uso ò statuto, che il cambiatore sia guardia, depositario & sicurtà, de gli dinari che gli daranno, ò manderanno per quello che haueranno di bisogno, quello che ci li danno ò mandano, & che sia obligato a pagare à mercanti, ò alle persone, che gli di positanti uorrano, in tale ò in tale maniera licitamente puo tore suo giusto salario, ò, della republica, ò, delle parti depositanti, perche questo officio, & carico è utile alla republica, & non contiene

[c] Leg. Argentarius §. 1. & leg. quedam §. Numularios ff. de edendo.

contiene iniquità alcuna, poi che è giusto, che colui che lauora
guadagni la sua giornata [a], & il tale cambiatore si fatica in riceue
re, tener indeposito & apparechiar il dinaro di tanti mercan-
ti, & nel scriuere dare & tuor conti con l'uni & con gli altri,
con molto fastidio & alle uolte pericolo di errore di conto & al-
tre cose. Lo medesimo si potria far per contratto [b] con il quale al
cuno si obligasse a l'uni & a gli altri di riceuere & tenere i lor
dinari in deposito, dare, pagare, & tener conto con uni & con
altri, come se quelli gli lo comandassero &c. Perche questo con
tratto è, di affitar ad altri le sue opere & fatiche, che è contrato
37 nominato giusto, & santo [c]. Ma quanto sia il salario di
questa fatica non è determinato in Legge, & è danotare,
che in doi modi toglie dinari il cambiatore, cioè al conttato to-
gliendo realmente il dinaro, & per cedole accettandole d'altri
Cambij, ò d'altre persone con che li prometteno, ò consigna-
no in suo banco la paga di quelli, che gli rimettono, perche li
sia pagata a suo cònto, & anco in due altre maniere paga, cioè
al contatto dando realmente il danaro, ò per liberarli rimetten-
do la paga ad altri Cambij. Presuppongono alcuni [d] che in que
sti Regni, è, ordinato & determinato, che il Cambiatore quan-
do paga ad alcuno il contato riceua cinque per migliaro, & quan
do per cedula rimettendo ad altro Cambio niente. Ma lo con-
trario di questo noi trouamo chiarito per le pragmatiche di que-
sti Regni, che in una [e] si dice che i Re catholici ordinaron in Siui
glia del anno. 1491. che il Cambiatore potesse pagare a quel
li che tenessero cedula, & a altri in moneta defettuosa, rotta, scar
sa, pagando il difetto, & che a colui che uolesse esser pagato in
moneta giusta & bona & capara li potesse torre cinque per mille,
& non piu, quantunque la parte gli uolesse dare piu & in un'al-
tra [f] si dice, che dopo li ditti Re catholici informati che gli Cam-
biatori pigliauano occasione dalla ditta sua legge, che non sola-
mente toglieuano li ditti cinque per migliaro nel ditto caso, ma
anco in tutti quelli che pagauano il contatto in qual si uoglia
moneta buona ò, catiua, pero reuocarono la ditta legge nel an-
no. 1513. dandola (quanto a questo) per nulla, & ordinan-
do che gli Cambiatori non possino pagar in moneta rotta ne scar
sa, ne torre niente a niuno di quelli che gli fossero liberati dinari
in suoi Cambij per cedula ò che ditti Cambiatori ci li debbe-
38 ro, sotto grande pene. La qual prouisione fu molto santa &

[a] Dignus enim est operarius Luc. 10. & cap. 1. 13. q. 2.

[b] Quia per pactum fieri potest idq. per Regem leg. non impossibile. ff. de pact. ca. Contractus cum glos. de reg. lib. 6.

[c] Est enim contractus locationis ex parte campsoris: & conductionis ex parte aliorrum, certa Mercedem constituta leg 1. & 2. ff. loca. §. 1 4. Insti. de loca.

[d] Sotus in lib. 7. q. 4. arti. 1. de Iust. & iur.

[e] Pragma. 127.

[f] Prag. 129.

necessaria perche e contra ogni ragione [a] naturale diuina & humana, che tu togli a me, o ad altri, uno, cinque ò, diece per migliaro di quello che gli nostri debitori, ò altri li hanno liberato in uostro banco, ò cambio, senza fare alcuna altra cosa per noi altri, piu di pagarui quello che ne è stato liberato in uoi, & perche non è giusto [b] che noi altri ui pagamo le fatiche, che hauete fatto in guardar quello de gli nostri debitori, ò di quelli che ne fanno poliza che uoi ne pagate, & in far conto con quelli: & anco che alcuni dicano che ci è prouisione estrauagante, che si togli li ditti cinque per mille, però io non lo credo: perche contiene ingiustitia, eccetto nelli tre casi, che al presente diremo. Di onde segue, che non solamente li ditti cinque per mille, (quando pagano il contato) non sono suo salario, anzi è furto: & ingiusta estorsione, che obliga alla restitutione, & integra penitentia, per liberarsi dallo inferno [c]: eccetto in tre casi: Il primo, quando la paga si facesse a gli medesimi, che depositarono & diedero il contato suo dinaro al banco: & quelli pagano a quello per la fatica & pensieri, che tiene il cambiatore in riceuere & guardar il suo dinaro, & far lo sopraditto. Il secondo quando quelli i quali i depositanti liberano la paga di sue mercantie, le quali mercantie tanto piu care le uendettero, quanto piu haueano da pagar al cambio per riceuer il contato, per scontare, & discarco di quello che gli depositanti doueuano al cambiatore. Il terzo, quando per sua libera uolontà quelli che riceueno la paga, danno quello al cambio, delli quali, (al nostro parere) sono molto pochi, perche non sono di quelli, etiam quelli che ci lo lassano, per non aspettar otto ò diece giorni la paga nel tempo del pagamento, per differirlo il cambiatore, per causa che non li uogliono dar niente per pagar il contato, & uogliono la paga integra di sue cedule, come a noi medesimi ne ha accascato. La qual uolontà è forzata come quella che paga le usure al usurario, che non iscusa di peccato ne di restitutione [d]. Altri dicono, che il suo salario è doi, tre, ò quattro per cento, secondo che il dinaro è piu caro, ò buon mercato di quello che prestano, ò danno al contrato, a uni & a altri fino a l'altra fiera, il che esser usura, & peccarsi in quello mortalmente, con obligatione di restituire non si può negare [e]. Per questo dicemo che il suo 39
salario è quello che ogni mercante gli da ò debbe dare ad arbitrio d'huomo da bene [f] ogni fiera: finiti i suoi conti piu, o meno

secondo

[a] Regula non debet aliquis alterius odio prægrauari de Reg. Iur. li. 6. 1. q. 4. per totum.

[b] Arg. C. Ne fil. pro patre, ne Vxor pro mari. per totum.

[c] Cap. peccatum de Reg. iur. libr. & in Manuali. Ca. 17. nu. 63. 64.

[d] C. quia in omnibus de vsur. Cap 1. eod. titu. lib. 6.

[e] Per cap. 1. 14. q. 3. & per diffinitioné vsure, & est pessimum genus vsurarum Host. in summa de vsura. §. an aliquo.

[f] Quoniam eius Arbitrio sunt determinanda quæ iure relinquitur confusa leg. 1 ff. de iure delib. ca. de causis de offic. delic.

secondo che piu ò meno ci li hauesse dato per quelli, ò per quello, fino che si finisca, che non è cosa determinata, piu di quello che ne dicono, che alcuni li danno uno ò uno & mezzo per mille, & piu quello che li danno per cambiare una moneta per una altra, & se dirai che il secondo, secondo il presente tempo, (nel quale non si cambia scudo d'oro) ò poco, ò nulla, & il primo poco per aricchir tanti & tanto presto, & tanti quanti arrichiscono, ui risponderò che (secondo si dice) quelli sono stati gran parte della causa, perche non ci è, ne si cambia pezzo di oro nel Regno, per essere stati ministri di cauar dinari di quello, con mille arti, & industrie, benche io credo che gli è stato una altra maggiore, anco rispondemo che, li cambij non si trouaron per arricchire li cambiatori, ma per dar piu facile & utile ordine alli traffichi, perche si trouasse piu mercantie & piu baratti, come si trouaria, se quelli essercitasser suo officio giustamente, & si contentassero con il giusto salario, togliendolo da quelli che ci lo debbono, da coloro che guardano li dinari, & conto, & non da quelli che non ci lo debbono, ricordandosi, di quello che il Profeta [a] disse: piu ual poco con giustitia, che molte ricchezze con peccato: & di quello che dice Dio [b], che utile è guadagnar tutto il mondo, & perder l'anima per quello? Et non uolessero (contra il precetto del Salmo) [c] imitar li cattiui, che malamente arricchiscono.

[a] Psalm. 36. Melius est modicum iusto.
[b] Mat. 16. quid prodest homini.
[c] Psa. 36. Noli Emulari in malignantibus.

40 CIRCA questo genere di cambio, non solo peccano gli cambiatori, ma anco hanno obligatione di restituire quelli, che li danno dinari in guardia, & faccia lo sopradetto, dopoi non gli uogliano pagar niente, dicendo, che quello che guadagna con suoi dinari & riceueranno da quelli, che pagheranno il contato, li basta per salario, & se gli cambiatori gli dimandano alcuna cosa, gli lassano, & si passano in trafficare con altri, & perche non uadano ad altri, li lassano il salario, che si li debbe, & lo togliono da chi non si debbe torre, anco peccano quelli, che a gli cambiatori danno alcun denaro contato & poi lo ritogliono in cedule per loro ò per altri, & non di contati, quando finiscono il conto, li fanno pagar la paga d'hauerli dati al conto, che almeno è doi per cento, il qual guadagno per niuna ragion del mondo lo può torre come debito, ma per l'utile che il cambiatore ha riceuuto, ò ha da riceuere di quello dinaro, che gli dieron di contati, & cosi è chiara usura, poi che gli cambiatori togliono il dina-

ro, pone la fatica in riceuerlo: in guardarlo, in far conto, in tenerlo apparecchiato, per quando lo domanderanno, ò libereranno, & quello che lo diede, ò da, non fa niuna di queste cose. Altra usura commettono circa di questo medesimo gli cambiatori, cioè che'l mercante che ha posto dinari contati, in suo potere, libera quelli, & un tanto di piu in uno altro banco per quello che ha dibisogno per tanto tempo, per quanto ha tenuto li suoi dinari, con tanto che lassa il guadagno che hauea, da pagar per ragione, d'hauer hauuto il danaro contato, la qual almeno in sua intentione è usura chiara, perche il trafficante lassa al cambiatore il guadagno, che a suo parere hauea guadagnato in diponere il contato, perche li presta per uia di cedula altro tanto, ò un tanto fino l'altra fiera, & il cambiator li presta per non pagar quello che secondo il suo male uso pensa douerlo al depositante, il qual tutto è una gran miseria, degna di esser pianta.

SOMMARIO.

41\. *Cambio per compra & per cambiare ò altro contratto innominato, quanto a questo proposito non è differente. Et per questo non importa che si chiami tale ò tale, ricerca due cose per essere giusto 42. Contratto nominato & innominato in che son differenti, & in che no: quanto a questo proposito 41. Questa parola commutare include tutti gli contratti 42. Guadagno si caua del traffico del dinaro, come di quello delle altre cose 43. Dinaro per questi otto rispetti uagliano piu ò meno 43. delli quattro delli quali. 44. del quinto 45. del sesto 46. del settimo 52. del ottauo 62. Dinari come crescono et mancano con il tépo 46 Et non per fidarsi per piu tempo 47. Come & quando si hanno dà tornar in la medesima moneta & prezzo, nel qual si prestò 48. & seq. Ducato per crescere non lassa di essere il medesimo che prima, ma se il stato si l'agumentano 48. perche il prezzo è cosa estrinseca come il grano 49. Chi presta alcuna cosa, ha da riceuere altra cosa di tanta bontà intrinseca 50.*

IL DECIMO OTTAVO DICEMO CHE PER un medesimo peso & misura si ha da pesare, & misurare, la giustitia del cambio per compra & quella del 41

cambio

cambio per cambiare, ò altro contratto innominato, perche ancor che la compra d'una parte, & il cambiare che è contratto innominato [a], & gli altri innominati dell'altra son differéti in esser la compra contratto nominato [b] & gli altri no, & per consequente in tutto quello che gli contratti che si chiamano nominati, per tener special nome [c] in iure, son differéti da quelli che non lo tengono, & per questo si chiamano innominati [d], per quanto al nostro proposito che è di uedere, come si può guadagnar giustamente, comprando, uendendo, & cambiando dinari, niuna differentia ci, è che quanto a questo, tanto monta a dire, che si compra, quanto che si cambia: ò contrato de ti do perche mi dai, ò ti do, ò faccio perche mi facci dare ò dai &c. il contratto per il quale uno da a uno altro in Medina cento, per cento & diece, che si li dia, ò facciano dare in Fiandra, ò darli in Fiandra cento, per cento & uinti, che ci li dia, ò faccia dare in Medina: perche due cose ò una di quelle fanno illiciti questi contratti, cioè la disugualità di quello che si da, & di quello che si ha da torre piu ò meno, per pagar prima ò dilatare, ò dar molto ò poco tempo, & certo è, che queste due cose, & ogni una di quelle cosi fanno illicito il contratto di cambiare, & qual si uoglia altro nominato, come quello della compra, & al contrario, quello della compra come questi contratti, come sopra si ha ditto [e]. Di onde segue, primo, che non ci è da perder tempo, ne rompersi la testa, in risoluere, quale è piu uera opinione, ò quella che dice che il contratto prossimo ditto, è compra, la qual sente il Gaietano [f] & credono potersi sostentare, Calda. [g] & Lauren. [h] ò quella che dice che è cambio, come lo affirmá Soto [i] & Cald. & Lauren. [k] ò sia contratto innominato, cioè, ti do perche mi dai &c. che per uentura si potria piu facilmente sostenere per quello che sopra [l] del genere del cambiare per lettere, è ditto, & per altre tre ragioni che si potriano aggiongere.

42 Seguita secondo, che per sodisfare a tutte le opinioni douemo usare questo uocabolo comutare, che è generale a tutti li sopraditti, & a qual si uogliano altri contratti, per li quali alcuna cosa passa d'uno in un'altro. Terzo segue che il ditto Cambio, (come si uoglia che si chiama,) è licito se si fa giustamente, & altramente no, & si fa giusto quando concorrono due cose, l'una che per il dinaro che si comuta si dia il giusto ualore, l'altra che non si minuisca il suo ualore, per hauerse da consignar piu

[a] Leg. iuris gen. cũ glo. ff. de pac.
[b] L. iurisgẽ. in principio l. naturalis. §. & si quidem ff. de prescript. ver.
[c] L. 1. & trib. seq. ff. de prescript. verb.
[d] Quæ sunt multa iuxta notata p Bar. in dicta lege naturalis. §. sed si facio & per omnis in princ. d. l. iur. gent.
[e] Supra eod. nu. 14. & 24.
[f] In tract. de camb. ca. 6 7.
[g] Consil. 11. de vsur.
[h] 3. p. q. 1. ca. consuluit de usur.
[i] Lib. 7. q. 5. ar. 2. de Iust. & Iur.
[k] Vbi supra.
[l] Supra eodem nu. 21. & 22.

tardi, come l'apponta il Gaiet.[a] & meglio che tutti Syl.[b] le quali, benche ne quelli ne altri l'appontassero, si prouano per due Regole sopraposte[c]. Segue il quarto, che la difficultà sta in dichiarare come si puo guadagnare per comutare danari, dando il suo giusto ualore, al quale rispondemo, che quello si puo fare, come nell'altre mercantie, togliendolo per comutatione del suo giusto ualore, donde, ò quando uale meno, per comutarlo donde & quando piu ualera, come lo sente S. Tho.[d] & sopra e detto,[e] il dinaro (anco in quanto e dinaro) e comutabile con altro, per poter guadagnar trafficando con quello. Segue il quinto, che la ressolution della detta difficultà depende dal sapere come & quando un dinaro che è uguale a l'altro, secondo il prezzo comune, che per legge, ò costume si li pose al tempo che furono battuti, uale piu ò meno, per alcuno rispetto che l'altro, che non si puo sapere, se la comutatione di hauer un dinaro per altro è giusta, senza sapersi il ualor di ambi dui, poi che per lo detto, per esser la commutatione di quello giusta, ha da dare quanto uale per quello: per cio dicemo, che questo può accascar per uno de gli otto rispetti: primo, per non essere di un medesimo metallo: secondo, per non essere il metallo della medesima bontà, terzo, per non essere di ugual figura & peso: quarto per la diuersità della terra doue stanno: quinto, per la reprobatione, ò dubbio della reprobatione crescere ò mancar dell'uno: sesto, per la diuersità del tempo. settimo, per non trouarsene, & la necessità di quello. ottauo, per l'assentia d'uno, & presentia dell'altro. 43

Per il primo, che è di non essere di un medemo metallo, uale piu alle uolte un ducato d'oro, a colui che lo tiene, che un altro d'argento, ò metallo, per poterlo meglio conseruare & portar lontano, & al contrario alle uolte uno in moneta piccola d'argento, ò metallo ual piu che l'altro in oro: per mancamento di moneta minuta per spendere[f]: per il secondo rispetto che è di non essere tutti dui di metallo ugualmente bono, accasca che di doi ducati, che per la legge sono estimati d'un ualore, come sono li ducati di Castiglia: Portogallo: Vngaria & Fiandra: l'uno può ualere piu che l'altro, benche siano in una medesima terra: per il terzo, di non essere di ugual figura, ò peso, alle uolte uale piu un ducato d'una medesima figura, che l'altro, se è superiore un grano, & è ben figurato, & a l'altro gli manca un grano, & è rotto ò sfesso, ò sfigurato &c. Per il 44

[a] In tract. de Cab. cap. 7.
[b] Verb. vsur 4 q. 9.
[c] Supra eodem nu. 14. 24.
[d] Lib. 2. de Regim. Princ. c. 14. quē Ant. Gaiet & omnes ferè Theologi secuntur idē tenēt Cald. Concil. 11. de vsur. & Laurent. ca. consuluit. ff. 1. p 3. de vsur.
[e] Supra eodem nu. 12. & 32.
[f] Quod docet experientia rerum Magistra cap. quam sit de Electio lib. 6.

il quarto, di eſſere in diuerſe terre, uale una medeſima moneta
in una terra piu che in un'altra, ſecondo Calderino [a], approba-
to, & perche il metallo di quella uale piu in l'una che nell'altra
come l'oro ual piu in Spagna che in India, & in Francia, che in
Spagna, perche il Re, o l'uſo di una terra lo pone in maggior prez
zo, che il Re, ò l'uſo de l'altra, come nel tempo, che ſtauano in
Toloſa di Francia, il Re di quella augumentò il prezzo delli ſuoi
45 ſcudi del Sole, & in tutto queſto quaſi tutti concordano [b]. per
il quinto riſpetto della reprobatione del creſcere, & mancar
del ſuo ualore, ò dubbio di quello, uedemmo li anni paſſati, le Tar
ze di diece, ualer meno un tempo di quello che prima ualeua-
no, & nelle altre terre, doue ſono molti Signori che batteno mo-
neta, molte uolte gli uni commandano che quelli de ſuoi comar
canei, non corrano in ſue terre, altri diminuiſcono il ſuo prezzo:
& coſi dopo che non corrono, ſi commutano per molto meno
che prima, & coſi quando ſi pratica di reprobarla, ò minuirla &
è dubbio di quello, ſe ſi farà: ſi commuta per alcuna coſa meno
& come dopo di creſciuta uale piu, coſi quando ſi pratica & ſi du
bita di quello, ſi comincia a commutar per alcuna coſa piu, per
che come in certo creſce il prezzo per l'agumento, & in certo
manca per baſſarlo, coſi per il dubbio de l'uno & de l'altro ſi cre-
ſce, & diminuiſce, alcuna coſa incerta [c], & perche circa la co-
mutation del dinaro che ual piu ò meno, per queſti cinque riſpet
ti ſi tratta communemente il cambio del trapaſſo Reale (del qua
46 le è ſopradetto) [d] mi rimetto a quello. Per il ſeſto riſpetto alla di
uerſità del tempo, per lo qual creſce & manca il ualor del dina-
ro, alcune uolte uagliono piu, alcune uolte meno: al preſente cen
to ducati d'oro, & cento di argento, ò cento di metallo, ò cento
aſſolutamente in quantità, che ualeranno da qui a uno anno per
che (per lo ſopradetto) [e] ualeriano piu, ſe per alcune cauſe che per
quelle può hauere, cioè di hauerlo eſtratto dalla terra per com-
prar mantenimento, & per far guerra, ò aiutar gli amici, che la
fanno &c. haueſſe hora mancamento d'alcun di quelli, ò di tut-
ti, & di qui a un anno ſopraueniſſe abondanza di quelli, ò per
hauerſi uendute le uittoaglie delle terre, & altre mercantie, ò
per hauere ben pagato il Re le partite alli ſuoi ſoldati, & ſeruito-
ri, ò per altre ſimili cauſe, & al contrario, ualeriano hora me-
no, ſe al preſente haueſſe abondantia, & di qui a uno anno care-
ſtia, coſi come una ſoma di grano non uale communemente

[a] In Concil. 11. de vſur. Quem ſequitur Ioan. ab Anna. in preſenti nu. 46. & ſeq.

[b] Conueniunt .n. Anto. Syl. Gate. Medin. Sot. Vbi ſupra: & Laur. Rodul. q. 1. p. 3. c. conſuluit de vſu. & Ioan. ab Anna hic nu. 52.

[c] Arg. l. ſi actum redis. ff. de act. Empt.

[d] Supra eodem ca. nu. 31.

[e] Supra eodem nu. 43.

tanto in Agosto quando è abondantia di quello, quanto il Mag-
gio, quando non se ne troua tanto [a]. Imperò mai il dinaro si 47
dice ualer piu ò meno per pagarsi prima ò poi, ò per molto ò po
co tempo: se alcuno de gli otto rispetti sopraditti, di crescere, ò
mancar il dinaro, non si unisse con il tempo, secondo la commu
ne opinione di quasi tutti [b]. Di onde segue primo, che errano
tutti gli cambiatori & mercatanti, & qual si uogliano altri, che
pensano essere licito scuotere alcuna cosa piu di quello che pre-
starono, per tener li suoi dinati molto tempo morti senza seruir
sene; & per conseguente errano gli cambiatori, che misurano
& contano il tempo, che è fino alla fiera, ò fino al pagamento,
quando ci li hanno da pagare, per torre piu ò meno per il cam-
bio. Segue secondo, che colui che presta cento pezzi d'oro, 48
& poi cresce il suo prezzo licitamente li può chiedere con il gua-
dagno di quello, che piu è cresciuto, quando li scuote che quan
do li presta, perche non lo toglie, per la sola diuersità del tem-
po, ma per l'agumento del ualore, che il Re ò l'uso gli pose in-
nanti il tempo in quello, che si li doueua, che è conclusione che
si caua da molte parti di Barto. [c] communemente approbato;
[d] in lo qual non è dubbio, se haueua uolontà di guardarlo fino
all'hora, come lo proua questo capitolo [e] & Gioan Calde. & in
altra parte Gasparo [f] Calde. & Laur. Rodul. [g] & Syl. [h] la qual
riprende il Soto [i] senza allegar niuno per quello, benche sua opi-
nione la tenne prima Francesco [k] Curtio, & altri che lui risferi-
sce, però Syl. non merita riprensione perche parla di quello,
che presta gli ducati, che hauea da guardare, & perche l'essem-
pio del Soto (a nostro parere) non conclude, cioè che come colui
che presta un staro di formento di dodici misure, non si debbe,
render dipoi uno staro integro di tredici [l], benche si ordina che
il staro tenga tredici mesure: così colui che presta un ducato di
undeci Reali, non si debbe tornare uno de dodici se si ordina
che uaglia tanti, la qual similitudine non conclude al nostro pa- 49
rere, perche, quando il staro di dodeci misure si fa tredeci, mu-
ta la sua forma & materia, & lassa di esser la medesima che era
prima: ma perche il ducato cresca di undeci Reali a dodici per
ordine del Principe, non muta la sua materia ne forma, ne la-
scia di esser l'istesso che era prima; poi che quello che si muta
in quello è cosa estrinseca & accidentale, & non di sua essentia:
come lo tiene Bart. [m] communemente approbato [n], & perche
il

[a] Ca. in ciuitate su pra eod. & in hoc c.

[b] Tho. 2a. 2e. q. 78. art. 1. ad 7.

[c] In l. cum quid. ff. de reb cred. nu. 7. l. 1. leg. cum aurum ff. de Aur.

[d] Per Bal. Alex. & Iason; & ferè omnes alios in dicta leg. cũ

[e] Vltimum de vsu.

[f] In concil. 11. de vsur.

[g] In cap. consuluit eod. tit. 3. p. q. 1.

[h] Verbo usura. 1. q. 14.

[i] Vbi supra li. 6. q. 1. ar. 1 & li. 7. q. 5. art. 1.

[k] In dicta leg. cum quod, in tract. Monete col. 3.

[l] Cap. cum Canonicis vbi glo. & notatur in ca. olim de cens.

[m] Leg. quod te nu. 7. ff. de reb. cred.

[n] Ait enim Molin. id seruatum his tribus sequeris in lib. de comer. nu. 696.

il grano, non lascia di essere il medesimo grano che era prima, benche la sua estimatione sia cresciuta ò mancata, & per questo colui che tolse un staro di grano prestato, ha da tornare un altro di grano tanto buono, quanto a sua essentia, benche uaglia piu ò meno quanto al prezzo, che gliè cosa estrinseca, Et perche alla replica Methaphisicale, che si può fare che il prezzo è della essentia del Ducato in quanto è Ducato & moneta, si puo rispondere con Bart. communemente riceuuto, che anco in quanto è moneta si fonda piu in suo essere naturale, che nel arteficiale, come è detto. Ma dicemo che il prestatore potria torre quello di piu, benche non gli hauesse da guardar, se si concordaro che gli tornasse in tanti & tali pezzi, ne gli quali, & quanti furono gli prestati, ò ualessero piu ò meno, ò tanto: almeno senon haueua piu certezza che si augumentaria, ne che si diminueria, per questo capitolo & perche quello era come una maniera di uentura, sorte, scommessa, ò transatione, sopra li dubbij che de fatto, & de iure poteano succedere, che tutto è licito[a]. Ma dicemo che secondo la commune opinione di Bart. [b] communemente riceuuta [c], a colui che presta cẽto ducati d'oro, si li hanno da tornar cento in oro: cosi boni come quelli senza diminuirne niente del prezzo di quelli. Dato che suo ualore cresca, & che non li habbia da guardare ne espressamente si concordano, che gli debbia tornar in tali & tanti pezzi, come li furono prestati, ò crescano ò manchino: perche colui che presta alcuna cosa, si gli debbe tornar una altra dell'istessa natura di quella, che prestò, tanto buona come quella, (quanto[d] alla bontà intrinseca) & la bontà intrinseca del dinaro non è il prezzo che la Republica gli pone, ma la qualità & bonta de la materia, della quale quello è secondo la piu uera & riceuuta opinion di Bart. [e] la qual opinione commune, benche facilmente si potria sostenere in tutti gli casi, però piu giusto mi pare, che in solo tre proceda: Il primo quando quello che gli prestò, gli hauea da guardare fin che suo prezzo agumentò. Il secondo, quando espressamente disse che gli li tornasse tali & tãti pezzi, quali & quanti gli furono prestati ò montasseno, ò bassasseno: mettendosi al pericolo di perder come alla speranza di guadagnare. Il terzo, quando tanto prestò si agumentaro che anco quello che gli tolse prestati non gli haueua distratti, ouero spesi, & cosi gli spese & si seruì di quelli al prezzo che agumentaro, fuora di questi tre casi, basta pagarli

[a] Arg. l. si iactum rectis. ff. de actio. Emp. & huius. C. & leg. periculi. ff. de Nau. fœno.

[b] In leg. cũ Quid ff. de rebus cred. nu. 7. & in l. 1. & l cum Aurum. ff. de Aur. & Argen.

[c] Per Bal. Alex. Ias. & fere omnes alios in d. l. cum quid Io. Cald. in c. fin. de vsuri. & Laur. Rodul. in ea consuluit 3. p. q. 1. & Pan. cum comuni, in C. quanto de iure iuran.

[d] In d. l. cum quid.

[e] In l. Quid te nu. 7 ff. de reb. credit. & Moli. ait, seruatam his tribus seculis: in lib. de comer. num. 696.

in li medesimi pezzi, ò altri simili, ò del medesimo metallo, che erano quelli che furono prestati, tanta quantità, quanta montauano al tempo del impresto: contandosi al prezzo che ualeuano al tempo della paga, al quale ne mouemo parte per quello, che tiene Bart. & la commune [a]: parte per quello che allega Carlo Molineo [b]. parte per la grande equità che scriue Baldo [c] che lui la dichiara bene [d] & a noi altri non ne permette piu (ne anco tanto quanto hauemo ditto) la breuità che desideramo.

[a] In d.l.cum quid.
[b] Vbi supra q. 90 nu.694.
[c] In Authentic. ad hæc q 17. de vsur.
[d] num 707.

SOMMARIO.

51. *Dinari come crescono & mancano in suo ualore, per la copia & mancamento. Mercantie crescono, & abbassano per sua copia & mancamento 51.*

51. *Dinaro è Mercantia. Suo agumento abbassa gli altri, & quello d'ogni metallo cresce per mancamento di quel tutto 52. 54. & 56. Quale è suo fin principale quale è l'altro 55. Ducati di Mercanti & del popolo pareno diuersi 53. ma non gli sono 54. 56. Prezzo è il dinaro delle altre cose, & altre cose ponno esser prezzo suo. 55. Come crescono. 57. sua tassa 58. Vsura come è dar ducati di mercatanti per pagarsi d'altri 56. Vendere piu di quello che ual la cosa a altri quando è licito 58.*

59. *Dinaro della fiera non cresce per cambio finto, ne Monopolio. 59. Ducati & Reali in Portogallo, che in Castiglia 60. Maraueglis, & Coronadi di Castiglia & Reali, & Cedis di Portogallo uguali 60. Ducati & grani prestati d'onde uagliono piu, se si pagano uagliono meno. 61.*

IL VIGESIMO DICEMO CHE PER il settimo rispetto che fa crescere & bassar il dinaro è di hauerne gran mancamento & necessità, ò copia di quello, ual piu doue, ò quando è gran mancamento di quello, che doue è abondantia come lo tiene il Calderino [e], Laurentio, Rodul. [f] & Syl. [g] con gli quali il Gaiet. [h] & il Soto [i] concordano, per la qual opinione fa il primo, che questo è il commun concetto di quasi tutti gli buoni, & cattiui di tutta la Christianità, & per questo par uoce di Dio & della Natura [k]. Il secondo è, assai forte che tutte le mercantie incariscono per la molta necessità che è, & poca 51

[e] Concil. 11. de vsu.
[f] In c. consuluit q. 1. p. 3.
[g] Verbo vsura 4. q. §. & 6.
[h] In tract. de Cam. c. 6. §. de temporis.
[i] Lib. 7. q. 5. ar. 2. & 3. de Iusti. & iur.
[k] Iuxta illud uox populi vox nature quæ Deus est: iuxta glo. leg. 1. ff de Iust. & Iur. verb. Nature.

quantità

quantità di quelle, [a] & il dinaro in quanto è cosa uendibile & commutabile per altro contratto è mercantia per lo sopraditto. [b] Dunque quello anco si incarirà con la molta necessità, & poca quantità di quello. Il terzo che (essendo tutte le cose uguali in lettere doue è gran mancamento di dinari, tutte l'altre cose uendibili & anco, le arti & le fatiche delli huomini, si danno per meno dinari che doue è abondantia di dinari, come per esperienza si uede, che in Francia doue sono meno dinari che in Spagna, uagliono molto meno il panno, uino, pane &c. & anco in Spagna nel tempo che erano meno dinari, per molto meno si dauano le cose uendibili, le arte & fatiche delli huomini, che dopo che si discoprirono le Indie, la coprirono di oro & argento: la causa del quale è che il dinaro uale piu doue & quando è mancamento di quello, che doue & quando è abondantia, & quello che alcuni dicono che il mancamento del dinaro, abbassa ogni altra cosa, nasce che il suo superchio augumento fa parer le altre cose piu basse, come un huomo piccolo appresso un grande par
52 minore, che appresso un suo uguale. Il quarto, che per mancamento della moneta de oro con ragion può crescere il suo ualore perche piu moneta d'argento ò d'altri metalli si li dia per quella, [c] come uedemo che al presente per il gran mancamento che è di moneta d'oro, danno alcuni uinti doi, & anco uinti tre, & uinti cinque Reali per uno Doppione, che per la legge & prezzo del Regno non uale piu de 22. & anco hauemo ueduto in Portogallo dare undeci ducati & mezzo & anco dodici d'argento per uno di diece di oro, & anco per mancamento di danari d'argento, si può crescere la moneta di quello, perche si dia piu moneta d'oro, o metallo che soleua per quella, & anco per il mancamento della moneta minuta di Rame, ò d'altro metallo basso si puo crescer quello, perche si dia piu oro ò argento di quello che si soleua dare prima per quello, come uedemo in Portogallo darne cento & sei monete piccole, quando si hauea abondantia di quelle per il Testone, che non ual piu di cento: dopo uenuto il mancamento di quelle, dauano il Testone per nonantaquattro: Cosi pare che il mancamento del dinaro, in generale, augumenti tutto in generale [d]. Il quinto & ultimo fa una legge [e] che chiaramente sente questo, perche dapoi di dire, che la causa perche si da attion arbitraria, per chiedere in un luoco quello che si debbe pagar in un'altro è, che una cosa piu uale in uno luoco che in

[a] Cap. legimus q. 3 distinctio. ibi. & omne rarum pretiosũ.
[b] Supra eod. nu. 12 20.
[c] Laurent. q. 1. 3. p. Anna hic nu. 552.
[d] Quia regulariter quod ualet Species in specie, id valet genus in genere. C. quando 24 d. glo. & Imol. in 6. si Sacerdos de offi. ordi.
[e] 4 ff. de eo quod cert. loc. a nemine in hoc citata.

un'altro: maggiormente se è pane, uino, ò oglio: dice del dinaro queste singulari parole. [*Pecuniarum quoque licet uideatur una & eadem Potestas ubique esse: tamen alijs locis facilius & leuioribus usuris inueniuntur, alijs difficilius & grauioribus usuris*.

MA contra questa opinione fanno molte considerationi, per le quali alcun giorno ne parse quella una, la prima che per piu mancamento, ò abondantia che habbia del dinaro, mai il ducato non ual piu ò manco di undici Reali, & un marauedlis qua, ne in Roma, Fiandra, ò Lione, piu ne meno di quello che il Papa: il Re, ò l'uso lo tiene tassato, ne lo toglierà per piu colui che ti uende alcuna cosa, & per tanto si l'altro che tenendo questa opinione hauemo da dire quello che sentono alcuni [a], che sono due maniere di ducati & scudi, una è de gli mercanti per li suoi cambij che crescono & bassano secondo che si trouano molti, ò pochi dinari & per conseguente, molti ò pochi che uogliono dar ò torre a cambio. L'altro è de gli ducati, ò scudi per spendere, li quali usano il popolo, & anco li medesimi mercanti in sue spese & fuore di cambij: & sono sempre d'uno prezzo communemente: la qual pare una noua & uana imaginatione, perche mai la Iurisprudentia Romana ne Ecclesiastica, ne secolare, la immaginò [b], & perche gli Mercatanti non tengono auttorità per crescere & calar la moneta publica [c] & perche pare cosa di uento, trappola, simulatione, & paliatione di usure, finger ducati ò scuti nell'aere, & immaginatione di certo ualore, nel quale niuno che uende pane, uino, carne, ne altre cose, non lo torrà senon per uia di cambio per pagaruili in altra fiera ò altro loco, & perche niuna ragione solida pare hauer, perche per mancamento di danari in generale si facciano ducati ò scudi di maggior quantità, in sola imaginatione per solo cambiare, senza hauere altro uso alcuno di quelli in spendere, & per cambiare poner una nube che copra il presto, che con usura sotto a quella si faccia: l'altro che contra la ditta opinione fa, è che la moneta in quanto è moneta per prezzo di tutte l'altre mercantie [d], & non è mercantia, & suo prezzo in ogni Regno è tassato [e]. Et per consequente non può agumentar piu che il grano, quando per la Republica è tassato. Ma non ostante tutto & la opinion contraria del 54
Dottor Medina [f] (che alcun giorno gli parse migliore) tenemo la prima, per le noue ragioni & considerationi fatte per quella, & al primo argumento che pare insolubile, si può rispondere

nouamente,

[a] Syl. verbo vsura 4 q.6. cui concordant Gaie. & Soc. ubi supra.

[b] Cuiusmodi Nouitates parum probātur. C. cum consuetudinis de consuet.

[c] Iuxta mentem Innoc. & communem: c. quanto de iureiuran. & Thoma lib. 2. de regim. Princip. C. 13.

[d] L. si tibi. ff. de fide iuss Arist. 1. Polit. 6. Tho. de Regi. Prin. l. 2. cap. 13. 14. & Laurent. in ca. consuluit 2. p. q. 16.

[e] Iuxta mētem Textus Inno. & aliorū in ca. Quanto de iureiuran.

[f] C. de rebus restit. fol. 150.

nouamente, che quantunque quando è mancamẽto di dinari in generale, non uaglia piu Reali il ducato, che quando è abondantia, ne il real piu quarti, ne gli quarti piu maraueglis: però tutto il dinaro uale piu perche piu cose uendibili, si troua per un tanto a dinari a l'hora, che prima, se tutte l'altre cose sono uguali. Ne osta dire che questo uiene per bassai le altre cose, perche quello nasce dallo agumento del dinaro, come si considera nel terzo argomento per noi fatto.

Al secondo anco, che pare insolubile si può risponder negando, che è necessario per difender questo, farsi ducati & scudi immaginatij & chimerici, che come le Idee di Platone si trouano in lor generi & spetie, & non in indiuiduo, come li argomenti bene concludono; & si confermano efficacemente con la consideratione, della qual colui che dira quello, ha da confessare che quasi tanti ducati immaginarij si hanno da fare, per quante parti si danno ò togliono dinari nella fiera, perche quasi per ogniuna tiene il suo prezzo, uno per Fiandra, altro per Roma, altro per Lione, &c. che è cosa da riso: aggiongendosi con questo la consideratione, che non pare assai sententiosamente ditta, che quello ducato, ò scudo ual tanto in la fiera, ma ual tanto per tali terre, & tanto per tali &c. Et anco quelli che questo dicono, uogliono dire che il ducato si dà per tal luoco à cambio ò prezzo che in quello si li dia tanto per esso.

56 Al terzo argumento rispondemo, negando che la moneta (in quanto è moneta) sempre si considera come prezzo, perche, anco in quanto è moneta, si può commutare per compra, cambio, ò altro contratto nominato, ò innominato, come è sopraditto [a] che dato che il fine e l'uso primo & principale, perche si trouò sia, perche fosse prezo & misura delle cose uendibili [b], però il suo fine & uso secondario, & meno principale che è di guadagnar con quello: trafficando in dinari per dinari, non è sempre prezzo fino, mercantia, come il fine & l'uso principale della scarpa è calzarla e portarla calzata: però il secondario, è guadagnar trafficando con quello comprandolo, & uendendolo, & a quello della tassa, abbasso [c] si risponderà.

Da questo seguono queste illationi, la prima che la moneta d'oro per suo particolar mancamento, può ualer piu di quello che ualeria che se fosse abondantia di quella, & la moneta d'argento, & ogni altra moneta per suo particolar mancamento, &

[a] Suprà eod. nu. 12. 13. & 32.
[b] L. si tibi. ff. de fide iuss.
[c] Infra eod. nu. 57. 58.

abondantia può crescere & diminuire.

La seconda, che non è necessario fingere ducati ne scuti immaginarij di mercatanti, che sono differēti da quelli del popolo: poi che senza quelli, si può chiaramente concordare il prezzo che si ha da dare per ducato, ò scudo per una parte & per l'altra, anzi conuiene fingerli, perche non diano occasione ad alcuni, che prestano, & diano ingiustamente dinari, perche poi si pagano al ualor di quelli, che tacitamente lo sente Soto [a].

[a] Lib.7.q.5.ar.1.de Iust. & iur.

La terza che è chiara usura il cambio di molti che (secondo dicono) danno à questo, & a quelli ducati o scuti da una fiera fino a l'altra, a pagarli al prezzo che uagliono quando li danno o quando li hanno da restituire, come ualeranno in la piazza quelli delli mercanti, perche non sono tali ducati ne scuti nel mondo, & se ben ne fosseno sarebbono di tanti diuersi ualori, quante diuerse sono le cittati, per doue si cambiano: & per alcune si cambiano al uguale, come molte uolte si cambiano da Medina per Lisbona, & per altre parti a dieci a uinti maraueglis, & per altre a 30. & per altre a 40. & 50. &c. & quelli li danno alle uolte, come li cambiano per la città, per d'onde si danno piu cari. L'altro perche la ragione che giustifica la commutatione di tanti dinari che si hanno da dare in una città lontana, non giustifica la commutatione di altri tanti, che si hanno da dare in la medesima per quello che abbasso si dirà [b]. Benche si ha da confessare che colui che troua, chi toglia i suoi dinari per ueri cambij, & lassa di guadagnar con quelli per darli a suoi uicini ò altro prossimo, che ne ha molto di bisogno, con questo modo potria guadagnar con quelli, quello che lassa di guadagnar con l'altro, per quello che è sopra ditto [c]. La quarta che il ualor del dinaro 57
non solo per crescere & diminuire, in quanto è un pezzo di metallo, ma anco in quantò è dinaro & prezzo delle altre cose, per che li piu delli sopraditti otto rispetti, perche cresce & manca il dinaro, è prezzo delle cose uendibili. Et concludono che in quanto è dinaro & prezzo, uale piu in una terra che in un'altra, & anco in una medesima piu in un tempo che in un'altro, La quinta che è necessario risoluere quello forte argomento, che contra questo si fonda in la tassa, la qual solutione l'habbiamo rimessa qui: cioè, che il dinaro è tassato, & quello che è tassato come è solito il formento, non agumenta per qual si uoglia mancamento che si habbia di quello, alcuni de gli sopraditti [d] rispondono,

[b] Infra eod. nu.65.

[c] Supra eod.nu.26

[d] E quibus est Caiet. in tractatu de Camb.cap. 6.

dono, che quantunque sia tassato in quanto è prezzo, non però
in quanto è mercantia, ma questo non satisfa, perche per lo so-
praditto, consta che etiam in quanto è dinaro & prezzo cresce,
& manca: Syl. [a] significa che è tassato in quanto è prezzo delle
altre cose uendibili: ma non in quanto è prezzo delli stessi dana-
ri, ma non da ragione della diuersità, altri [b] sentono che il dina-
ro non mai si uende, & per questo diriano alcuni, che in sua
commutatione non si da piu prezzo: per questo ad una parte è
contra la commune [c], che parla di compra & uendita del dina-
ro, & a l'altra questo non li serue niente, poiche confessano che
si cambiano, & che non ponno cambiare se non per quello che
uale, & che cresce il suo ualore per suo grande mancamento, &
che si ha da dar piu per quello quando piu uale [d]: per forza han
da confessare che il suo ualor cresce non ostante la tassa, & cosi
la medesima necessità tiene di risoluere l'argomento fondato in
58 quella che, tengono quelli che dicono che si compra. Per la
qual cosa rispondemo, nouamente concedendo, che il dinaro è
tassato per un'effetto, & non per un'altro. E tassato per effetto
di constringere colui, che uende alcuna cosa, ò si li debbe, che
lo toglia per quello prezzo, & che non possa esser constretto a
torlo per piu. Ma non è tassato per effetto che colui che lo tie-
ne non possa torre meno per quello si uuole, ne perche non pos-
sa torre piu, se alcuna commodità particolare gli resulta; Però
questa solutione non può assicurare le conscientie di quelli, che
lo commutano piu caro, per non trouarsene, senza resultarli al-
cuna commodità di tenerlo. Dato che a colui che si li commuta
li risulta utile in hauerlo: perche il uenditor non può uender la
cosa piu cara per l'utile particolare, che di quello, che uiene al
compratore: benche si per quello che lui perde in uenderlo se-
condo San Thomaso [e] & Scoto [f]: approbati, & ogni giorno ue-
demo che non sole gli trafficanti alli quali poche uolte lassa di
resultare alcuna commodità di tener il suo dinaro, quando gliè
gran mancamento di quello, benche non sia senon per compra-
re alcune cose, per miglior mercato. Ma anco quelli che non
trattano, commutano al presente gli Doppioni a uinti quattro,
& uinti cinque Reali, essendo tassati a uinti due per il gran man-
camento che è di quelli, & benche si potria dire che per il ualo-
re intrinseco del suo oro che è piu agumentato che quello delli
scuti, uale quello piu tenendosi rispetto alli scuti. Però non

[a] Verbo vsura 4. q. 3

[b] Sotus lib. 7. q. 5. artic. 2. de Iust. & iur.

[c] Bart. in l. Paulus. 1. ff. de Sol. nu. 7. 10. Pan. in c. Quanto de iureiuran. nume 13. Thom. 2ª. 2ᵉ. q. 78. artic. 1.

[d] Quæ omnia prædictus Sotus fatetur in d. ar. 2.

[e] 2ª. 2ᵉ. q. 77. ar. 4.

[f] In 4 d. 15. q. 2.

potriamo dire di tutte l'altre monete, le quali imperò tutte, cre scere & mancar ogni dì significa Bart.[a] & Pan.[b] alli quali niuno contradice, per il che pare piu securo rispondere, che la tassa che si pone al dinaro, si pone, perche quello non uaglia piu ne meno. Essendo le cose in quello medesimo essere ma non perche, mutandose tanto, che habbia gran mancamento & necessità del danaro tassato, non possa ualer piu[c], quello che parerà a huomini da bene, almeno per effetto di commutarlo per altro dinaro, come lo dice Syl.[d]: La sesta, che non è marauiglia, 59
che il dinaro (anco in quanto è dinaro) uaglia piu in una fiera, che in una altra, & piu in una parte de una istessa fiera che in altra, perche in una parte di quella, per esser pochi quelli che uogliono torre a cambio uero, & molti quelli che uogliono dare, può ualer meno: & in l'altre parte al contrario. Per esser pochi quelli che uogliono torre a uero cambio & pochi quelli che uogliono dare, può ualer piu: poi che per il gran mancamento & necessità cresce il suo prezzo[e]. Hauemo ditto (uero cambio) perche a nostro parere, non si debbe crescere il prezzo del dinaro, per hauersi molti di quelli che uogliono torre a cambi finti & illiciti, perche l'inganno & la fraude non debbe esser utile a quelli che li commettono[f]: & perche niuna mercantia si incarisce per essere molti che la uogliono robbare, ò illicitamente usurpare, ma si per trouarsi molti che la uogliono giustamente comprare, ò cambiare[g] & perche (come il Soto[h] bene apontò) non si debbe tenere per piu caro il dinaro nella fiera per essere mancamento di quello che lo uogliono dare quando quello nasce da Monopolio fatto da quelli che lo hanno da dare, & delli cambiatori che aperta ò copertamente si concordano a non darlo, fino che si incarisse[i], ò per hauer tolto alcuno di quelli al principio della fiera quasi tutto per miglior mercato, per l'una & l'altra parte, & poi come quasi tutto sta in suo potere, non lo uuole dare se non come li piace, nel qual tempo & caso, benche quelli, che non tenessero colpa, con bona conscientia lo potriano dare conforme alla sua carestia: ma non quelli che la tenessero,[k] che è cosa piu quotidiana di quello che fosse necessario. La settima che 60
minor marauiglia saria ualer piu il ducato in Portogallo, che in Castiglia, anco che è dubbio se uale, perche alcuni dicono che no, primo perche colui che in Portogallo debbe 400 Reali, con un ducato de undeci Reali paga la, & qua: & chi debbe qua

[a] In l. Paulus ff. de sol.
[b] In c. quanto nu 23. de iure iuran.
[c] Arg. c. nequis 22. q. 2. & l. cum quis. ff. de solu.
[d] Vbi supra.
[e] Gaiet. in tractatu de camb. c. 7. & Sot. l. 7. q. 5. ar 3. de Iust. & iur.
[f] C ex tenore de rescript.
[g] Late Gaiet. 2. 2. q. 77. ar. 1.
[h] Vbi supra.
[i] Arg. in l. 1. C. de Monip.
[k] Quibus fraus & dolus nemini prodesse debet. C. ex tenore de rescrip.

400

400 marauegli, ne qua ne la paga con un ducato: il quale è segnale che li Marauedis di qua uagliono piu che gli Reali di la: però che il ducato tanto uale qua come la, & la come qua, l'altro che la prouisione moderatoria delli cambij di sua maestà: la qual somma sopra [a] referimo significa che 370. marauedis di qua, uagliano 400 Reali di la: ma lo contratto ne pare piu uero, cioè che il ducato di qua & di la, uale piu la che qua, & anco il Real di qua, piu la, che qua, che il ducato uale la 400 Reali di la: & il Reale 36. & qua il Ducato uale 375. marauegli & il Reale 34, & gli Reali di la, & li marauegli di qua sono uguali. Raccogliesi che come un Reale, uale in Portogallo sei cetis, & così il marauegli (che al presente si usa) uale sei coronate, che par che sieno uguali alli cetis, come pare, che efficacemente lo proui Don Diego di Leiua & Couarruuias [b]: l'altro perche non osta l'allegato per la parte contraria [c], perche negamo che colui che in Portogallo debbe 400 Reali fa giusta paga qua con un ducato, se colui non è contento di quello, ne anco quello che debbe la undeci Reali con altri undeci che li paga qua, negamo anco che colui che debbe qua 400 marauegli non sodisfa la con 400 Reali. L'altro perche si può rispondere allà ditta prouision moderatoria, che quelle parole incidentemente [d] si posero in quello & se uoi replicate che sopra quella si fonda la sua determinatione [e], diremo che sono soprafatto di altro & che si potrà prouare lo contrario [f], & che credemo che quantunque quello se riceuesse in questi Regni per sua utilità, però difficilmente si riceuerà ne gli stranei, benche siano di sua maestà: per danno di quelli.

[a] Supra eod. nu. 20

[b] L. uaria resolutio cap. 11.

[c] Per dictum suprà eod. nu.

[d] Et iterum probāt C. si Papa de Priuil. li. 6.

[e] Et ita probāt. Clé. 1. de proba.

[f] Iuxta glos. dicta Clem. 1.

61 La ottaua che è di grande importanza, che colui che presta in Portogallo cento ducati può torre per quelli in Medina piu di cento, per solo rispetto che uagliono piu la che qua [g]. La nona che colui che presta cento ducati in Medina non debbe riscuotere cento in Lisbona, perche la uagliono piu che [h] qua, & colui, che presta non può torre piu del [i] prestato: la decima che quello che si ha ditto di Medina & di Lisbona, in queste doi ultime illationi l'istesso si debbe dire di quali si uogliano altre doi cittati che in l'una uale piu una medesima moneta che ne l'altra, & per conseguente colui che presta cento ducati in Fiandra, Roma, ò Lione, doue uagliono piu li ducati che in Castiglia, piu di cento si li debbano pagar in quella, & al contrario colui che presta cento in Castiglia, non si li hanno da pagar cento in Roma, come

[g] Arg. bonum in l. 3. §. nunc de offi. ff. de eo qui cert. loc. [illegible]

[h] Argu. predictarū legum.

[i] C. 1. 14. q. 3. cū his quæ ibi dicebamus nu. 7.

[a] L 6.q 5. art. 1. de Iust.& iur.

[b] L.3.§. nunc de offic.ff.de eo quod cert.loco.

[c] Lib.7.q.5.art.1.de Iust. & iur.

[d] Cap.1.14.q.3. per totum text. & ca.cõsuluit eodem titulo : & alia multa.

[e] Nam a separatis non fit illatio l. Papinianus .ff. de minor.C. si sentẽtiã de sent exc lib. 6.

[f] Infra eodem comment.nu.74

singolarmente pressupone il Soto [a]. perche come saria usura prestarui una carca di formento in Salamanca (doue uale doi ducati) perche mi la paghi in Galitia, doue uale quattro, cosi saria prestarui qui un ducato che uale 370. maraueglis, perche mi lo rendi in altra parte, doue uale 400, & come (benche non è usura ma ingiustitia) che per una carca di formento, che io ui ho prestato in Galitia doue ualea quattro ducati, mi lo rendete qua in Salamanca doue non uale piu di doi: cosi è ingiustitia, per cento ducati che mi imprestasti a Roma, ò a Lisbona doue uagliano 400 maraueglis, non ui torna se non cento in Medina doue non ualeno piu de 375. La undecima, che come chi presta certa quantità di formento: uino ò oglio doue uale piu, tanto maggior quantità debbe hauere se si restituisse doue uale meno, quanto piu uale doue lo prestò che doue si li restituisse [b]: & colui che presta doue ual meno, tanto minor quantità ha da riceuere se lo restituisse: doue uale piu: quanto piu uale doue si restituisse, che doue si presta: Cosi colui che presta ducati doue uaglion piu tanto piu ha da riceuere se si li pagano doue uaglion meno, quanto monta il ualor maggiore, & al contrario colui che presta ducati doue uaglion meno, tanto meno ha da riceuere se si li pagan doue uaglion piu, quanto monta quello maggior ualore. La duodecima che per questo parerà ad alcuni, non esser dubbio in quel la conclusione del Soto, [c] cioè, che colui, che da a cambio in Spagna un ducato, che non uale se non undeci Reali, perche si li torna in Roma un'altro di dodeci ò tredeci Carlini, che sono uguali a nostri Reali, ò uagliono piu di undeci commette usura: perche uuole torre piu di quello che da, & guadagnar quello di piu: La quale conclusione imperò, ne quelle che da quella seguono non si inferiscono di queste nostre illationi, ne anco (al nostro parere) sono ferme, non si inferiscono perche le ditte tre illationi parlano da quello che presta dinaro, & del impresto che in latino si chiama [*Mutuum*], la cui natura è esser gratioso, che per uirtù di quello non si li toglia niente piu di quello che si prestò, come l'ho ditto in altro Commentario [d]: & la sua conclusione parla di colui che da a cambio, del quale la natura è, non esser gratioso, & per questo non si inferisse di quelle che parlano di cosa diuersa [e] che non sia ferma, consta perche ogni dì si usa lo contrario da Medina a Lisbona & Fiandra & di la a Medina il quale uso è licito cosi per uia di uera compra, come per uia di cambio & altri contratti innominati, come lo prouamo a [f] basso.

SOMMARIO.

62. *Dinaro assente perche ual meno che il presente. Essendo in altre cose uguale 63. & il piu assente ual meno 64. Quando lo consegna non l'ha da consegnare in quello medesimo luoco 67. Non lassano le opere di tener prezzo per farle alcuni gratiosamente 62.*

64. *Dinaro d'Alessandria ual meno in Genoua per quello che sta in Genoua, & quello di Siuiglia meno per colui che sta in Burgo, che quello di Burgo.*

65. *Dinaro di Fiandra assente, perche communemente uale piu che quello di Medina presente. Perche si cambia piu mercato bono da qua a Fiandra che di la a qua 65. & perche è piu bon mercato da Medina a Lisbona che da Lisbona a Medina 66. Cambij che hora si usano da Medina a Lisbona se sono liciti 67. 68. solo con quattro conditioni 76. Cambio compra & cambiare disuguale illiciti 69. & 70. Si fanno di cosa futura 75. Ogni commutatione è usuraria, nella quale per ragion del tempo si tuole piu ò meno 71. Cambij usati reprobarli è condannar molta gente bona 72. Come si salua per uia di compra 73. & per uia di cambio non come alcuni dicono, per quando si ricerca esser quello del cambiato. 74. se è licito per la seconda fiera 76.*

72. *Dinaro presente uale piu che lo assente, & piu doue è piu mancamento, con esempij 73. Colui che da dinari in una parte perche si li diano in una altra 77. gli può dare per cinque uie 78. Che se li danno per Spagna o Franza. Cambio che si toglie per aspettar fino a l'altra fiera quello che non paga in la prima usura 80. Confessori di cambiatori disuada li cambij finti che gli pongono in pericolo 80. Opinione del Gaietano che può essere causa giusta che i cambij per il tempo longo uagliano piu 79.*

62 IL VIGESIMO PRIMO DICEMO DEL ottauo rispetto, perche cresce & bassa il dinaro, che è quello di sua assentia, che piu assolutamente che niuno tiene Syl. [a] che sol quella lo fa di minor prezzo nel luogo doue è assente & benche ad alcuni può parer altra cosa, però al nostro il medesimo sente

[a] Verbo usura 4. q. 4

il Gaiet. [a] e Calderino [b] & Lauren. Rodul. [c] & mi pare giuridico, primo perche ogni mercantia assente che uno compra per doue sta, assolutamente considerata ricerca di sua natura spesa & fatica, che si esistima dinaro [d]: per conseruarla & portarla, non osta dire che il mercante tiene parenti, amici, ò fattori, che ci la conserua in luoco assente senza spesa ne fatica sua, perche tutto quello si paga per una uia ò per una altra, & per tutto quello resta lui obligato a far altrettanto per quelli, ò almeno per obligatione che chiamano antidotale, [e] & perche una opera di se non lassa di ualer prezzo, per accascar che alcuno la faccia di gratia [f] & perche non può, per giustitia leuar niente di quello che si promette ad uno, per andar di qui a Roma, dicendo che nella strada trouò chi gli facesse le spese, & anco gli desse danari perche lo accompagnasse. L'altro perche niuno diria, che una mula che sta in Siuiglia non uaglia meno per colui che sta in Valentia che altra presente in Valentia della medesima bontà & prezo: benche per alcuno caso accidentale, ò per sua industria la possa condur a Valentia senza spesa, ni gli possa ualer piu in Siuiglia che in Valentia, & che è certo che se niuna industria, uso, ne prouisione di mercante hauesse in questo, molto meno, ualeria il dinaro di Fiandra qua di quello che uale, & non è giusto che sua industria dannifichi niuno [g]. L'altro perche non 63
osta quello che disse il Medina [h], che l'assentia del luoco doue sta il dinaro, per se sola non basta, perche quello uaglia meno: però l'assentia gionta con gli pericoli, che occorrono & le spese che si fanno in scuotere il dinaro assente, sono cause bastanti, perche quello non uaglia tanto, quanto il presente, perche del suo ditto ne segue il nostro, poi che le spese & fatiche di sua natura sono tanto annesse alla absentia come noi dicemo & prouamo: benche alcuni accidentalmente si liberano di quelle: l'altro che tampoco osta, quello che dice il Dottor Soto [i] che nella absentia per se sola (come dice il Medina) fa che uaglia meno ne gli pericoli & spese, poi che non ci sono al presente fra gli mercanti, perche dalla ragione del suo ditto ne segue il nostro, che a contrario senso confessa che se gli hauesse ualeria piu, & nel primo fondamento prouamo, che ci sono considerata la natura del negotio, & anco considerato le spese de gli fautori & rispondenti, che gli mercanti tengono la per donde fa il cambio: l'altro perche non osta il suo argomenro cioè se questo fosse la uerità meno

ualeria

[a] In tract. de cambijs ca. 7.
[b] Consil. 12. de usuris.
[c] In cap. consuluit q.1. par. 3.
[d] Arg. ca. statutum §. proferendo de rescript. lib. 6. & Notata per Bal. Panor. Felin. in ca 1 de Testibus.
[e] L. se let si. § consuluit ff. de peri. heredi. & c. cum in officijs de testa.
[f] Non enim: eaq; propter intentionẽ accidunt sed natura rei est in his incipiẽda ar. c. si quis nec causam. ff. de rebus creditis cũ late ibi a Iaso. traditis.
[g] L. fin. C. de alluu. Pan. in cap. propter sub finem de locat.
[h] C. de rebus restituendis tit. de causis ob quas solent campsores lucrum augere fol. 150.
[i] Lib. 7. q. 6. ar. 2. de Iust. & iur.

ualeria il dinaro di Fiandra in Medina, che quello della isteſſa Medina il quale è falſo, perche ſecondo lui dice, piu uale in Medina un ducato di Fiandra per il quale ſi da in quella piu di 400. marauegli, che un ducato della medeſima Medina che uale 375 Dicemo che non oſta, perche negamo la ſua illatione, che non uolemo dire che ogni dinaro abſente ſempre uale meno del preſente, ma che uale meno eſſendo ogni altra coſa uguale cioè ualendo al preſente tanto doue ſta, quanto l'abſente doue ſta: & altramente no, come una carca di formento, che ſta in Toro, ual meno di quello che ſta qua una altra preſente, ſe ogni coſa è uguale, cioè ſe tutti dui ſono di una medeſima bontà, & tanto uale la quello, quanto queſto qua, ma non ſe quello di Toro ualeſſe la quattro ducati, & qua non piu di doi, & lo poteſſe far portare ſecuro per uno, anzi ualeria piu: però alcuna coſa meno delli quattro ducati, per eſſer abſente, coſi medeſimo ſe il ducato di Fiandra non valeſſe piu in Fiandra che quello di Medina in Medina, meno ualeria uno di Fiandra in Medina che uno altro di Medina: però uale tanto piu in Fiandra, che in Medina, che quantunque per l'abſentia ſi diminuiſca alcuna coſa il ſuo prezzo, ma non tanto che anco non reſta di ualere piu, che quello di Medina.

64 Da queſto ſegue primo, hauer bene conſigliato il Calderino [a], che fa bona la compra d'uno che comprò da un altro in Genoua per cento ducati cento & ſei d'Aleſſandria d'Egitto, perche piu ualeuano li cento preſenti di Genoua per quello che ſtaua in Genoua, che li cento abſenti che ſtauano in Aleſſandria, per lo ditto: Segue ſecondo, che ſe non foſſero, come dicono, che ſono uietati li cambij de una parte del Regno per una altra dell'iſteſſo: potria uno comprar in Burgo, Medina, ò qua da uno di Siuiglia con cento ducati, piu di cento che ſi li haueſſe da dare in Siuiglia, perche il ducato tanto uale qua, come la, & non piu, & l'abſentia abbaſſa il prezzo del dinaro che ſta in Siuiglia. Segue terzo, che tanto piu abbaſſa il prezzo del dinaro la ſua abſentia quãto l'abſentia è maggiore, & di maggior pericolo & ſpeſa, il ſuo ricuperarlo, & il ritorno ſuo neceſſario, & per conſequente piu coſtarà in Salamanca il dinaro, che ſta in Medina, che quello che ſta in Burgo, & piu quello che ſta in Burgo, che quello che ſta in Siuiglia, & piu quello che ſta in Siuiglia che quello che ſta in Aleſſandria, Roma, Fiandra, & Lione: perche tanto è piu difficile il ſuo ricuperarlo, &

[a] In Conſil. 11. de vſur.

maggiore, in portarlo di sua natura, quanto piu sta lontano, & tanto piu facile & minore, quanto è piu uicino. Hauemo ditto (di sua natura) perche accidentalmente accasca che quello che è piu lontano si recupera piu facilmente: però piu si ha da attendere alla natura, [a] che al accidente del negotio. Segue 65
quarto, che l'absentia del dinaro che sta in Fiandra fa che uaglia in Medina meno a colui che sta, ò lo compra in Medina, che ualeria in Fiandra a colui che sta in Fiandra, & in Fiandra lo comprasse, ma non ual communemente tanto meno, che non uaglia piu in Medina, che il ducato di Medina, perche quantunque l'absentia (essendo ogni cosa uguale) fa che meno uaglia lo absente che lo presente: però non tanto quanto ual piu il ducato in Fiandra che in Medina: Segue quinto, che la ragion per che li ducati di Fiandra uagliono communemente piu in Medina che gli medesimi di Medina, e che gli ducati uagliono assai piu la che qua, & benche l'absentia tuole alcuna cosa di suo pretio, però non leua tanto che non resta sempre molto piu caro. Segue sesto, che la ragione perche si cambia piu bon mercato di qui a Fiandra che da Fiandra a qua è, che meno uagliono cento ducati di Medina in Fiandra, che cento di Fiandra in Medina, & la ragione di questa ragione è, che il prezzo di cento ducati di Medina posti per uendersi in Fiandra, per dui rispetti si diminuiscono: l'uno è, per esser absente & l'altro per ualer meno il ducato in Medina che in Fiandra, & il prezzo delli ducati di Fiandra posti per uendersi in Medina, non diminuiscono se non per un rispetto, cioè della absentia, la quale benche faccia ualer alcuna cosa meno; ma non tanto, quanto uale in Fiandra piu che qua. Segue settimo, che la ragione perche di Medina 66
per Lisbona molte uolte si cambia al paro cioè tanti ducati, per altri tanti: cento in Medina per altri cento che si danno in Lisbona, & non piu ne meno la qual ragione è, che il prezzo del dinaro di Lisbona posto in Medina per se uendere è meno che in Lisbona per esser absente & fuora del Regno & la ragione, perche mai ò poche uolte si cambia per Fiandra al paro, (benche sia absente & fuora del Regno) & che uale piu in Fiandra che in Lisbona, & che quantunque l'absentia, & stare fuora del Regno basta per agguagliar il dinaro di Lisbona con quello di Medina, in Medina, ma non l'absentia ne il star fuora del Regno, basta per agguagliar il prezzo di quello di Medina cõ quello di Fiãdra.

[a] Cap. de occidendis 23. q. 5. ca. sæpe 50. distin.

SEGVE

67 SEGVE ottauo, che lo ſopradittò non ha luoco nel cambio che ſi fa di tal maniera che in un medeſimo luoco ſi ha da conſignare il danaro de l'uno a l'altro & il ritornarlo de l'uno a l'altro. Hora per quello ſi determina il luoco doue ſi fa il patto, ò altro piu lontano ò piu uicino di quello: & coſi ſolamente ha luoco, quando ſi accordano, di tal maniera che il dinaro de l'uno ſi da in un loco a l'altro, & in uno altro loco ſi gli reſtituiſſe dal debitore, come lo apontò ben il Gaietano [a] Benche di ſe ſtaua apontato perche la ragione delle ſpeſe, fatiche, & pericoli in che ſi ſonda la diminutione del ualore del dinaro abſente nõ procede, quãdo in un medeſimo luoco ſi fa la conſignatione di tutti dui, ſe non (quando molto) per effetto di pagar tanto per quello quanto ſi paga per li cãbij a minuto, delli quali ſopra ſi è [b] ditto.

68 IL uigeſimo ſecondo & ultimo dicemo, che non ſi dubita ſenza ragion fra li dottori, ſe è licito il traffico che hora ſi uſa di Medina per Liſbona, Fiandra, Lione & altre città ſimili, & quello per Siuiglia, Medina & altre tali, il quale è di queſta maniera (che io ho imparato a mio coſto) un che tiene dinari gli da al fine della fiera di Maggio in Medina, che ſi finiſce al fin di Giugno per Liſbona a pagar dentro de un meſe, alcune uolte al paro, cioè tanti ducati per altri tanti ducati, alle uolte a uno per cento, & ſubito in Liſbona gli torna a dar per la fiera di Medina del meſe di Ottobre a 5. 7. ò piu per cento: per la fiera d'Ottobre, & al fin di quella (che è il fine di Decembre) gli torna a dar per Liſbona a' 20. di Genaro, alcune uolte al paro, altre uolte a uno ò piu per cento: & ſubito al fine di Genaro li torna a dare per la fiera di Vighalon ò di Medina del Rio ſecco a 5. o 7. per cento, & quaſi lo ſteſſo ſi fa nelle altre fiere de altre cittati & Regni, per quelle di queſti Regni ò de altri. Altri danno (ſecondo dice il Soto) [c] il ſuo dinaro in Medina per Fiandra, dando in quella 410. maraueglis per ducato: che in Fiandra han da riceuere 360. & la lo tornano a dar per Medina dando in Fiandra un ducato de 300 maraueglis per riceuer qui un ducato de 375.

69 CONTRA queſto traffico fa che par che non ſi poſſa diffendere per uia di compra & uendita di dinari: perche ogni compra di coſa di maggior prezzo per minore è illicita ſecondo San Thomaſo [d] & Scoto [e], per tutti approbati: come ſopra [f] è ditto è in queſto traffico cento ducati di Medina ſi comprano in Liſbona per meno di 95. & in Fiandra per meno di 90. il ſecondo fa

[a] In tracta. de cambijs.

[b] Supra eodem nume. 31.

[c] Lib. 7. q. 4. art. 2. de Iuſti & Iur.

[d] 2a. 2e. q 77. art. 1 receptum ab omnibus.

[e] In 4. d. 15. q. 2.

[f] Supra eodem nu. 14. 24. & 41.

che pare, che per forza si ha da confessare che ò la compra che
fai di Medina per Fiandra o Lisbona, ò di Lisbona, & Fiandra
per Medina, è di cose di maggior prezzo per minore, perche se è
giusto prezzo quello di cento ducati, che mi dai in Medina, per
cento & uno che ui ho da dare in Lisbona in termine d'uno me
se, serà ingiusto quello di cento & sette, che ui ho da pagare
per la fiera de Ottobrio, per gli cento soli che in Lisbona mi da-
te, che pare che gli cento & uno miei di Lisbona, non uagliano se
non gli cento uostri di Medina: non ponno hora li uostri cento
di Lisbona ualer de gli miei cento & sette in Medina, & se giusta-
mente mi hauete uenduto in Lisbona li anni passati 400 mara-
uedis di Roma, per 475 ingiustamente mi hauete comprato
400 di Lisbona per 400 che mi date in Roma, & si 410 che ui
do in Medina giustamente mi uendete 360 che hauete in Fian-
dra, ingiustamente mi uendete in Fiandra 300, che in quella
tenete per 375 che qua ui ho da dare. Il terzo fa, che ne an- 70
co si può saluare per quello che dice il Soto [a] cioè per uia di pu-
ro cambio, considerando che meno somma di dinari della terra
doue è gran mancamento di dinari uale piu che altra maggiore
della terra, doue è maggior abondantia: dico dunque che non si
può saluar per questa uia: primo, perche il ditto del Soto espres-
samente afferma, che non si può cambiar licitamente, se non
quello, che uale un tanto in una terra, per quello che un'altro
uale altro tanto in una altra terra & non piu, & che il dinaro
che si da in Spagna ha da ualer tanto & non piu al tempo che si
da, quanto uale in quello istesso tempo quello, che per quello
si ha da tornar in Fiandra: hora si torna fra otto giorni, hora fra
termine d'un mese, ò quattro ò un anno, secondo perche il me-
desimo dice, che non si può dar ragione, perche per sola uia di
cambio licitamente si toglia in Spagna 410 maraueglis per 360,
che si hanno da dar in Fiandra, & subito in Fiandra dare 300
per 375 che ui si ha da pagar in Spagna, poi che il cambio, di
qua per la, & di la per qua è disuguale.

Il quarto fa che e conclusione resolutissima di S. Tho. 71
b [b]. Scoto [c]: & tutti, che qual si uoglia traffico che per ragione
di maggior dilatione spera, &, toglie piu, è usurario, & pa-
re, che in questo traffico si toglia piu per ragion del tempo,
anco si spera: che colui che da suoi ducati in Medina per Lisbo-
na per un mese, gli da al paro ò, a uno per cento & si gli da per
doi

[a] Lib. 7. q. 5. ar. 1 de Iust. & iur.

[b] 2a. 2e. q. 78 ar. 1. ad 7.

[c] In 4. d. 15. q. 2. ar. 2 dictum q; fuit supra eod nu. 14 & 24. & in comento. 1. 14. q. 3 nu. 26. & probatur in ca. sed nostram & in ca. in ciuitate supra eod.

doi mesi toglie piu, & se per tre piu, & se li da in Lisbona per Medina in tempo che son quattro mesi fino alla fiera, toglie piu che se non mi fosse se non tre, & se son tre mesi piu si non fosse si non dui &c. Et quello che da dinari in Spagna perche si li paga in Roma, piu bon mercato si li dano per fino a tre mesi che pagarli subito: per queste ragioni, alcuno giorno mi parse che
72 non si potesse sostenere questo traffico. Ma non ostante tutte questo, credemo che e licito, primo, perche come dice il Calderino [a], pare brutta cosa condannare tanti boni mercanti che fanno questo, & con quello danaro s'empie tutto il Mondo. Secondo che senza questo traffico si distruggeriano le contratationi con Regni stranij. & diuenteriano poueri gli proprij: terzo, che è tutto il fondamento di questo traffico, che il dinaro absente non uale tanto, quanto uale il presente, come sopra [b] si prouò: ne uale tanto quando e abondantia & copia di quello, quanto quando è mancamento & necessita, come sopra [c] si prouo per la qual cosa giustamente puo colui che tiene danari in Medina comprare, ò procurare di hauer per Cambio altri dinari che stanno in Fiandra, per meno di quello che uagliono in Fiandra, & poi riscuoterli in Fiandra, & comprare ò procurare di hauer per Cambio ò altri contratti innominati con quelli in Fiandra altri dinari, che stanno in Medina, per meno di quello che uagliono in Medina. & di questa maniera, agumentar li suoi dinari: & anco uno che tiene dinari o credito in Fiandra puo comprar o procurar per Cambio di hauer in Medina dinari fuor della fiera, ò al principio di quella (se è abondantia de dinari) piu buon, mercato & da poi comprarli o cambiarli piu cari in la fiera al fine di quella, si ci è maggior mancamento di dinari con tanto che dia il giusto, per lo absente de dinari presenti, & per
73 il presente in danari absenti. Quarto, fa per questa parte che per questo terzo fondamento, si risoluono gli dui argumenti primi della parte contraria, poi che da questo segue, che confessando non hauer compra alcuna giusta fin che si guarda uggualita fra il prezzo & la mercantia, potremo & douemo negare che essendo ogni cosa uguale, non ualeno piu cento ducati presenti, che cento absenti, negare che cento absenti non si possano comprare per meno di cento presenti, ualendo tanto li uni in sue terre quanto gli altri nelle sue, negare anco quello in che gli argumenti si appoggiano cioè, che il giusto prezzo di

[a] In Consil. 11. de usur.

[b] Supra eod. nu. 62. & seq.

[c] Supra eod. nu. 58.

cento ducati absenti di Siuiglia in Medina sono .99. presenti, anco cento ducati di Siuiglia presenti saranno in Siuiglia il giusto prezzo di .99. absenti in Medina, perche prima .99. presenti di Siuiglia sarano in Siuiglia il giusto prezzo di cento absenti di Medina. Habbiamo ditto (essendo ogni cosa uguale) & ualendo tanto li uni in suo loco quanto gli altri nel suo, come uagliono quelli de Siuiglia in Siuiglia, & quelli de Medina in Medina, che si gli uni uagliono piu doue stanno, che gli altri donde stanno, puo accascar quello che ogni giorno accasca, che gli absenti, uagliano piu che li presenti, come communemente hanno ualuto in nostro tempo, piu li absenti di Fiandra in Medina, che li presenti de Medina in Medina, & molte uolte tanto li absenti di Lisbona in Medina, quanto li presenti de Medina in Medina: & per questo negano, che se il prezzo de gli cento ducati absenti di Lisbona sono in Medina cento presenti, anco cento
de Lisbona presenti sarano in quella il giusto prezzo di cento ab 73
senti de Medina, perche gli ducati di Lisbona uagliono piu in Lisbona, che quelli de Medina in Medina cento sopra è ditto[a]. Et per questo il ducato di Lisbona presente, uale piu in Lisbona che quello di Medina absente, per doi uie, cioè, per esser presente, & per ualere de se piu in quel loco & cosi puo esser che assai piu uagliano li cento presenti di Lisbona, che cento absenti de Medina benche la sola absentia, di quelli de Lisbona non fa che uagliano in Medina meno, che quegli di Medina per il contrapeso del maggior ualore, che li ducati tengono in Lis
bona come sopra è ditto[b]. Quinto, che giustifica questo con 74
trato è, che per il ditto terzo fondamento si risolue anco il terzo argumento della parte contraria, che da quello seguita, che si puo anco saluar quello traffico per uia di cambio & per uia de altro contrato innominato, come ti do perche mi dai &c. Poi che di quello segue, che meno dinaro presente è giusto cambio, & equiualentia di piu dinaro absente. Deducendolo tutto ne piu ne meno come si hà di tutto quello della compra, ma ben confessamo, che per il modo di saluare che fa il dottor Soto non si puo saluar questo traffico che si fa da una parte a l'altra o, de l'altra a l'altra come ogni di si tratta per lo allegato, nel ditto quarto argumento contra sua maniera di saluare, & perche pressupone tre cose delle quali si conclude la sua total instruttione. La prima, che il cambio de' dinari non si puo far giustamente, se non

[a] Supra eod nu. 60 & seq.

[b] Supra eod. nu. 63.

se non de gli dinari che Realmente sono de gli dui, fra gli quali cambia, la seconda che il dinaro absente non uale meno che il presente; la terza che da queste seguità, che il dinaro absente non si puo cambiare, per il dinaro presente, se non danno, per il tanto presente che uaglia tanto doue sta, quanto uale lo absente doue sta, dalle quali tre cose, necessariamente segue un'altra quarta, cioè che se cento ducati sono giusto prezzo di cento di Medina, & da questo seguita una altra quinta cioè che per tal trafico nulla puo crescer il suo danaro, ne anco conseruarlo si non con gran pericolo spesa & pensiero, che niuno lo uuole senza utile alcuno, & per conseguente si destrugeria tutto questo trafico, & quelli che fino al presente gli hanno esercitato sariano obligati a restituire il guadagno, che con quello hanno fatto. Ma perche noi altri sopra [a] concludemo che per niuna delle ditte tre cose si proua per legge, anzi il contrario di quelle è conforme alla legge. Dicemo che il ditto trafico ne piu ne meno si puo saluar per uia di cambio & d'altro contratto innominato, come sopra è ditto, potersi saluare per uia di compra & uendita.

75 Lo sesto, che giustifica questo traffico è, che il quarto argumento della parte contraria si puo risoluer negando, che in questo traffico (quando si fa come si debbe) si toglia niente per speranza, ò dilatione: primo perche fra li giusti mercatanti tutto il tempo che, è da pagamenti a pagamenti, si tiene come per un giorno, & tempo presente, per inuiar le cedule, apparechiar le paghe, & farle, come lo dichiarò il Soto [b]: benche non diede la ragione, di quello, che pare esser questa, che per legge alcun tempo si ha da dare per far quelle cose, il quale come non è determinato, per quello si hauea da determinar per legge ò, arbitrio di homo da bene [c], & lo ho da determinare l'uso che, è legge, mancando la legge [d] che è, stato indutto de arbitrio de prudenti mercatanti, di che sia il suo ditto: benche alcune uolte basta meno, & alle uolte, è necessario piu: si risolue anco l'istesso argumento, considerando che altra cosa e comprare, ò, uender alcuna cosa per giusto pretio, almeno piatoso, che si ha da consignar di qua a tre mesi, che, è, licito, poi che è licito uender a tempo [e], & uendere quello che è, per nascere [f], & anco cambiarlo, come sopra [g] è, ditto che, è quello che si fa in questo traffico: Altra cosa è comprarlo per meno del giusto prezzo, almeno piatoso, per anticipar il danaro, ò uen-

[a] Supra eod. nu. 14. ubi prima refellitur & alie due cõfutantur.

[b] Lib. 7. q. 5. ar. 2. de Iust. & iur.

[c] Arg. l. 1. ff. de iur. delib. & c. de causis de offic de leg.

[d] Cap. consuetudo 1. d. l de quibus. ff. de legib.

[e] .§. Vendidit & inftit. de rer. diuisio.

[f] L. Nec emptio. ff. de contrahen Empti. cum glo.

[g] Supra eodem numer. 14.

derlo piu del giusto prezzo rigoroso, per darli tempo, che sia illicito, lo proua lo argumento, & noi lo confessamo: per laqual cosa, cosi come giustamente puo uno comprare; ò riscuotere per cambio che sia nata la lana, & l'herba del anno seguente per suo giusto prezzo, & cosi puo comprare, & cambiare in la fiera di Medina il dinaro di Fiandra per suo giusto prezzo, perche si li consegna la prima o, seconda, & anco terza fiera, con tanto che non toglia piu del giusto prezzo rigoroso, per consignarsi lo piu tardi, che toglieria per consignarsilo in la prima fiera, ma concedemo, che tutte le uolte che si toglie alcuna cosa notabile piu del giusto prezzo per la speranza & dilatione, si pecca con obligation di restituire. Dunque concludemo, che il dit- 76
to traffico è licito guardandosi queste conditioni, la prima che non sia il cambio finito, cioè che colui che da il dinaro uoglia, & tenga intentione [a] che si gli ritorna in quel loco doue si toglie, & creda con ragione che colui che lo toglie, tiene ò, teneria dinaro, robba credito, ò autorità, per rendercili in quel loco per doue lo tolse, & che in quel loco ci lo dara. La seconda che per il dinaro asente, si dia tanto per cento quanto sara giusto, & non si diminuisca, soperchio, il prezzo per la assentia, lo quale tutto si ha da estimare ad arbitrio di homo da bene [b]. La terza che non toglia piu per hauer piu tempo sino alla consignatione, ò pagamento: nel quale si ha da consignare, che se lo hauesse da consignar subito la, doue si ha da pagare. La quarta nasce da questa prossima, che non lo uenda, o cambia per piu, per uenderlo, cambiarlo ò darlo per la seconda ò terza fiera, che per la prima. Hauemo ditto (per piu) perche se lo uorrà dare fino alla seconda, & anco alla terza fiera, per quello che poteua giustamente torre fino al pagamento della prima fiera, ben lo può fare, & sarà opera di carità, & amicitia, ma non potria torre piu perche, dato che, quello che si da per uia di cambio, di uero ò uerisimile interesso, si può dare piu caro per due fiere, che per una, & piu caro per tre che per due, come sopra [c] è ditto: ma non per uia di cambio, di compra, cambiare ò d'altro contratto innominato, del quale, noi qui parlamo. Da questo inferi- 77
mo, primo, che con ragione si può dubitare di un caso, che ne domandò in Lisbona, un Castigliano, che uolea dar in Lisbona a uno mercatante Portoghese certi dinari, perche ci li pagasse con certo guadagno in la prima fiera, di Medina del campo, che

[a] Alioquin enim esset Emptio. nec promutatio Arg. l. non omnis. ff. de reb. cre. ca. cum super de offic. de leg.

[b] Arg. l. 1. ff. de iur. delib. cap. de causis de offic. deleg.

[c] Supra eod. nu. 34.

che hauea da eſſere di la a tre ò quattro meſi, & conueniua molto a colui che daua il dinaro portarlo in Caſtiglia, & per una parte pareua che no, perche non ſi uedeua ragion alcuna, per la quale ſi poteſſe torre [a]: anzi pareua che lui haueſſe da dare al mercatante, poi che al Caſtigliano li conuenia portare di la a qua il ſuo dinaro, & il mercante parca la induſtria & fatica di darcilo qua, conforme a quello che hauemo ditto [b], della giuſtitia del cambio per lettera, l'altro perche, pare eſſerci diſugualità & ingiuſtitia, che il mercante dia tanto qua, quanto toglie la, & di piu ponga la ſua induſtria & fatica, & che anco paghi [c]: l'altro perche il mercante non uorrebbe dar guadagno, ſe lo haueſſe da dar ſubito in Medina, ma hauendolo da dare, di qui a tre ò quattro meſi, & godendo di quello in quel mezzo tempo, & per conſeguente lo paga per la dilation del tempo che è uſura, per lo ſopra [d] & in altra parte [e] ditto: & queſto par che tenga il Gaietano [f].
78 Ma a molti parerà tener il Soto [g] il contrario, dicendo che ſe al mercante gli conueniſſe portar il ſuo dinaro da Medina a Lisbona, come l'altro di portar il ſuo a Medina: ben potria torre il guadagno che per il cambio di lettere ſi può torre: il qual in queſto caſo anco tiene il Gaietano [h]: benche lui non lo allega, ma non a noi altri. Par che ſi debbino diſtinguere cinque uie per le quali il ditto Caſtigliano potria dare il ditto dinaro: che ſono quattro ſenza conſideratione, almeno principale, del tempo longo o breue, che era fino alla fiera & una con queſta conſideratione: La prima ſenza la ditta conſideratione è, per uia di preſto: la ſeconda per quella del cambio per lettere, con che il mercante paſſaſſe il ſuo dinaro, qua: La terza per quella, che lui paſſaſſe il dinaro al mercatante di Medina a Lisbona. La quarta per uia di compra, cambio ò altra commutatione innominata del dinaro aſſente, che il mercante tiene in Medina, per il ſuo preſente che tenea in Lisbona. La quinta è con principale conſideratione, del tempo & aſpetto, che hauea fino alla fiera per alcuna delle ditte uie, togliendo piu ò meno, conforme al tempo maggior ò minore, che hauea fino alla fiera, Nel primo caſo, cioè ſe li uolea dar per uia di impreſto, & con patto & intention principale che ci li pagaſſe in Medina, era uſura, perche uoleua guadagnar con impreſto alcuna coſa cioè la obligatione, che ſi li pagaſſe in Medina, & con guadagno, hauendocili preſtati in Lisbona, che è guadagno ſtimato a dinaro [i]. Ma ſe li uo-

[a] Vſurpatio autem ſine titulo iuſto illicita é C. pen. 14. q. 5.

[b] Supra eodem cóment. nu. 21 & 22.

[c] At omnis contractus in quo non ſeruatur Equalitas eſt illicitus. Scot. in 4. d. 25. q. 2. ar. 2. & paulo ante nu. 23. & 24. eſt dictum.

[d] Supra eod. Com. num. 23.

[e] In comment. c. 1. 14. q. 3.

[f] In tract. de Cãb. ca. fin.

[g] Lib. 7. q. 3. art. 6. de iuſt. & iur.

[h] Vbi ſupra.

[i] Ac per conſecutionem vſura c. 1. 2. & 5. 14. q. 3. ut latius diximus in comment. d. ca. 1. nu. 5.

leua prestar senza tal patto & intentione; che si obligasse precisa mente a pagarli in Medina, sino che in Lisbona tanto per tanto, ò in Medina con quello guadagno per ricompensa di quello, che il dinaro ualeua piu in Lisbona che in Medina, licitamente potria torre quello di piu, se tanto piu ualeano in Lisbona, che in Medina per quel che è sopra ditto [a]. Et nel secondo caso se lo uoleua dar per uia di cambio per lettera, col quale il mercante passasse il suo dinaro a Medina, il Castigliano era obligato a dar a l'altro alcun premio per quello, per lo sopraditto: benche si potria nel contratto concordare, che per suo salario togliesse quello che piu uale il dinaro in Lisbona che in Medina, ò tanta parte di quello, quanto fosse giusto per lo sopraditto [b]: & nel terzo caso se lo uolea dar per uia che lui portasse il dinaro al mercante da Lisbona a Medina, potea torre tanto salario, quanto il Banchiero potea torre giustamente per portarlo a lui. Et nel quarto caso se lo uoleua dar per uia di compra, cambio, ò altro contratto innominato; potea torglili piu per due uie, cioè per esser il dinaro del mercante assente, & perche quello ual meno come sopra è ditto [c]. Et nel quinto caso se lo uoleua dare per alcuna delle dette uie con consideratione principale del tempo, che hauea fino alla paga: uolendo torre piu ò meno secondo che piu ò meno tempo hauea: dicemo che senza dubbio era illicito: perche di sopra [d] è risoluto che non solo il contratto del presto, ma ogni altro contratto, nel qual si toglie piu ò manco per hauere piu ò manco tempo fino alla paga, è usura formale, ò uirtuale. El Gaietano [e] dice che, chi considera diligentemente, che il sufficiente segno del ingiusto contratto non è dare manco per cambio interponendoci molto tempo infino alla fiera, & dare piu quando è uicino la fiera, perche questa consuetudine, benche a prima faccia appara esser introdutta per hauer consideratione al interuallo del tempo, nel quale chi piglia li dinari a Milano, per restituirli alla fiera di Lione, si serue di quelli dinari pigliati, non dimeno chi piu sottilmente considera, ritrouerà che questa consuetudine ha possuto introdursi, perche si trouano, ò non si trouano banchieri che tengano luogo quasi di uenditori ouero per la loro abondantia, ò carestia, per al che si debbe sapere, che quelli che pigliano dinari a Milano in cosi fatti cambij per assignar una marca di oro a Lione nella fiera, che sono uenditori della marca dell'oro assente, da luoco, & tempo, & communemente

[a] Supra eod. nu. 61.
[b] Supra eod. com. nu 21.
[c] Supra eod. com. nu. 61.
[d] Supra eod. com. nu. 47.
[e] In tractato de cãbio cap. 7.

mente, con lor danno, fanno questo cambio, sapendo sempre in quanto danno incorrono di tal uenditione, da questo conseguentemente deriua, che niuno (simplicemente parlando) si troua quasi uenditore in questo cambio, si come ne anco in ogni altra commutatione, nella quale è certo, che si dannifica il uenditore, ne per questo si debbe giudicare la commutatione esser illicita cioè perche il uenditore incorra in danno, perche pur che la cosa assente ò presente si uenda giusto prezzo, il contratto è licito, qualunque parte ne incorra in danno. Da questa medesima radice anco prouiene che all'hora solamente si trouano quasi uenditori in questi cambij, quando li mercanti hanno bisogno di dinari, & uogliono far tal contratti di uenditione con alquanto danno, che astenersi dal maggior guadagno, o commodo, che sperano essergli contato & presente, ò hauersi di acquistare da dinari riceuuti a cambio, onde niuno si trouaria giamai quasi uenditore di questi cambij, se non fossero si fatti bisogni de' dinari, con interuallo del tempo, per il quale, quelli che sono quasi uenditori potessero da li dinari pigliati prouedere alli loro negotij: si come adunque lo interuallo del tempo è occasion di molti uenditori, così il molto interuallo del tempo è occasion di piu uenditori communemente, & il poco tempo è occasion di molti compratori, & per questo, ragioneuolmente si da manco da quelli, che pagano come sono li banchieri, li quali sono quasi compratori del Marco assente, essendo interuallo di molto tempo, per l'abondantia de' uenditori, & essendo poco interuallo di tempo per l'abondantia de' compratori, piu si paga dalli medesimi quasi compratori, & talmente si dice che abondano alcuna fiata gli compratori uicino alla fiera, che niente guadagnano, anzi con loro danno, fanno il cambio, perche non si trouano uenditori, & questo accade, quando l'arte negotiatoria ua fredda.

ONDE quando li contratti de' cambij di questo mondo, sono liciti, rimossa gia questa differenza di tempi, come dalle cose dette, & da dirsi può esser manifesto: questa differenza di tempo, non si può anco dannare, perche per lo preditto modo si può saluare: resta che non si debbono tali contratti giudicar ingiusti, se per altra uia giustamente si facciano tali commutationi, essendo gia considerata l'assentia del luoco, & simile & tutta questa sopra scritta illatione, e del Gaiet. aggiunta da me tradutore, parendomi necessaria ponerla in questo loco.

SECONDO seguita, che proportionalmente quella distin 79
tione si ha da distinguere, quando alcuno altro uolesse dar dinari
in Medina, doue ualeno meno, per Lisbona, ò Fiandra doue uale
no piu, ò in Siuiglia per Medina doue ugualmente ualeno: il
che per euitar prolisità non lo esplicamo; Segue terzo, che è
quello che si debbe dire di quella determinatione di Santo Ant.
[a] che è usurario il cambiatore ò banchiero, che da in Roma ad al-
cuno 100. ò 1000. ducati per i suoi negotij a pagarli di la a sei
mesi in Parigi, a chi harà sua autorità con patto che li paga in
Parigi cinque o otto per cento, la qual segue Syl. [b] & tutti doi
gli approua il dottissimo licentiato Gregorio Lopez [c] che seguita
che si debbe dire il primo, che quella è uera; perche in quello
contratto (secondo si fa) a quelli cinque ò otto per cento si toglie
per la speranza & contemplatione del tempo, che è tra l'impresto
& il restituire che è manifesta usura, il secondo, che quello con
tratto non si potria far licitamente per uia di presto per Parigi,
benche si facesse senza tener rispetto al tempo & al aspetto, ma si
per Spagna, perche come per il presto non si ha da uoler niente,
& il dinaro uaglia piu in Francia che in Roma, per due uie è il-
lito cioè, perche toglie piu di quello che prestò per ragion del
luoco, doue si ha da pagare, & perche toglie piu quelli 5. ò 8.
ma per Spagna si potria far non togliendo cinque o otto per cen-
to, ma tanto piu per cento, quanto meno uale in Spagna il di-
naro che in Roma, & pagarsi subito in Spagna. Il terzo che quel
lo contratto si potria far licitamente per uia di compra, cambio,
ò altro contratto innominato, dando in Roma con contemplatio
ne del tempo quelli cento ducati presenti, per altri tanti assenti
& alcuni piu: guardate le ditte [d] quattro conditioni. Ma po-
tria piu torre se li desse per Spagna, che se li desse per Franza,
perche Spagna sta piu lontana da Roma che Franza, & per questo
meno uagliono li assenti di Spagna in Roma, che li assenti di
Franza, per lo sopraditto [e], & perche il dinaro ual meno in Spa
gna che in Roma: & in Franza piu che in Roma & in Spagna;
questo (al nostro parere) uolse sentire Syl. [f] dicendo che il ditto
contratto come si faceua, era usurario: ma che si potria far be-
ne. Seguita ultimo, non esser cambio ma usura coperta con 80
nome di cambio, quella di coloro, che uenuta la fiera & il tem-
po della paga, danno a gli debitori, che non pagano, dilatione,
& aspettano fino all'altra fiera, cō che pagano un tanto di ricam-
bio

[a] Sec p. titu. 1. ca. 7. §. 50.
[b] Verb. vsura 4. q. 13.
[c] L. 13. 5. partita titu. 11.
[d] Supra eodem cōment. nu, 64.
[e] Supra eod. nu. 64.
[f] Verb. vsur. 4. q. 13.

bio, come lo notò Gaiet. [a] benche non si può negare, che per uia di cambio per interesso lo potriano torre: quello che per non pagarli quelli all'hora lassano di guadagnare con cambij ueri, che si gli offeriscono, se tenessero quelli dinari: per quello che si ha ditto sopra [b].

[a] In tracta. de Cab. ca. 7.

[b] Supra eod. Com. nu. 14.

QVESTO è quello che sotto a debita correttione mi ha parso delli cambij a bona fede senza inganno appresso Dio, fin qua al piu tirarlo, si può estendere il guadagno de cambij: lo habbiamo esteso: quanto è possibile per diffender giustamente le anime & robba di tanti & tanti principali & honorata gente, Desideramo che quelli che stanno fuora di questo traffico nulla inuidia tengano a quelli che per quelli uiuono: Auisamo li confessori di quelli, che debbano dissuader grauissimamente gli cambij & interressi finti, & persuaderli, che le tentationi di quelli fanno che caminano per il Paradiso, per alti & pericolosi monti dirupati: d'onde gli intoppi del grande Amore, & affettione delli grandi guadagni, facilmente gli ponno far cascare, in ualli tanto profonde di peccati, & spine di restitutione, che tardo ò mai si leueranno & libereranno di quelle: Piaccia a quello che per tutti fu coronato di spine, che uoglia leuar quelli che sono cascati in quelle & a noi che tante uolte semo cascati ne gli altri & tutti ne sublimi all'altezza de' cieli, per amor di quella sua Gloriosissima Matre, & Regina del Cielo, La ottaua della qual giocondissima Visitatione celebra hoggi la Chiesa Catholica Amen. *Salamanticæ octauo idus Iulias a partu eiusdem Virginis Matris.*

1556.

IL FINE DEL COMMENTARIO DE' CAMBII.

COMMENTARIO RESOLVTORIO

DELLA SIMONIA

MENTALE, ET DELLA INTELLIGENTIA del Capitolo finale de simonia, per dichiaratione di certo passo del Manuale de' Confessori.

COMPOSTO PER IL DOTTOR MARTINO de Azplicueta Nauarro, & nuouamente tradotto di lingua Spagnuola in Italiana per il R. P. Fra COLA di Guglinisi dell'ordine di San FRANCESCO di PAVLA.

SEGVENDO LA REVISTA DEL Manuale de' Confessori, & Penitenti, ci scontramo in quello oscuro passo della simonia mentale, & mi determinai tenerlo alla memoria, & stampare alcuna cosa di quello, che l'anno 1532 appontámo nel capitolo ultimo de simonia, per dichiarare quel passo, che si tiene per inesplicabile, & difendere il ditto capitolo, & il suo commune intelletto, & quello che seguendo il ditto capitolo hauemo detto nel Manuale, & quello che in materia assai quottidiana, tanti anni, per tanti illustri Auttori si ha insegnato, & guardato de gli Argomenti & nouo modo d'intendere di alcuni moderni, benche assai dotti huomini, usando della midolla grassa & affettata breuità, che nel ditto Manuale usamo.

Gregorius Nonus in Cap. 46. Quod est postremum Tit. de Simonia.

Mandato nostro recepto ut cum Monachis qui per simoniam, dato aliquo: Locum in Monasterijs sunt adepti secundum Constitutionem

Generalis

Generalis Concilij, dispensares & infra: Consul. T. Breuiter respondentes, dicimus, Mandatum Apostolicum, etiam ad Abbates extendi: & ad resignationes spiritualium & temporalium quæ nullo pacto sed affectum animi precedente, utrinque taliter acquiruntur, (in quo casu delinquentibus sufficit per solam pænitentiam suo satisfacere creatori) eos pro simonia huiusmodi non teneri.

RICEVVTA la nostra comisione, perche secondo la constitutione del concilio generale, dispensasi con i monaci che per simonia dando alcuna cosa, conseguirno luoco ne i Monasterij, & abbasso rispondendo breuemente a tua consultatione, dicemo anco estendersi a gli Abbati, della comission Apostolica, & a rinontiar le cose spirituali & temporali, che senza precieder patto: benche sia uoluntà & animo de l'una parte & del'altra, si acquista (nel qual caso basta alli delinquenti sodisfare al suo creatore per la sola penitentia,) per tale simonia, non esser quelli tenuti:

SOMMARIO.

1. *Colui che premette dispensar con Monaci, premette con gli Abbati. & la ragione 2. Non lassa d'esser Monaco l'Abbate: se prima era Monaco 2. & tenersi per Monaco anco in materia fauorabile 5. Gratie quali si debbano ampliare & quali ristringere 2. Dispensatione, benche si debbe restringere, però non ha potestà di farla se non si esprimano le persone: dato che ne l'uno ne l'altro si estende a defetto naturale 3. Niuno debbe dispensare eccetto il Papa: senza cognitione di causa, nella quale molti errano 4. Parole (anco in materia odiosa) includono tutto quello che propriamente significano 5. Dispensatione con gli Monaci di un Monasterio, include l'Abbate Monaco 6.*

1.
L PRIMO, CHE SI RACCOGLIE DI questo cap. è quella notabile propositione che colui che ha commisione & potestà dal Papa per dispensar con Monaci, puo dispensar con gli Abbati, la qual si raccoglie dal ditto Cap. perche chiaramente dice, che colui che riceuè comision dal Papa per dispensare conforme al concilio generale, con gli Monaci receuuti per simonia in li monasterij, puo dispensare con gli

Abbati: per laqual cosa io mi marauiglio, come il molto acuto Gioanni Maggiore [a] dicesse che questo Capitolo si fece per determinare, che il Cap. [*Quoniam*] di questo istesso titolo, che parla de gli Monaci, ha luoco in gli Abbati, perche quelle parole. [*Mandato nostro recepto*]. chiaramente prouano che parla della interpretatione della commissione, che Papa Gregorio Nono mandò per dispensare, & non della interpretatione del ditto capitolo [*Quoniam*], che molto prima che Gregorio Nono, fosse Papa, si ordinò nel Concilio Generale, del quale fu presidente Innocentio Terzo, al qual successe Honorio Terzo, & a quello Gregorio Nono. Et è la uerità che quantunque questo capitolo non si fece per quello che lui disse: però ben si potria raccogliere quello, per questa induttione, che colui che dice una cosa, e uisto prouare quello che quella presuppone [b]: & che Gregorio Nono disse, che la sua commissione di dispensare secondo la forma di quel capitolo s'intende de gli Abbati: il che non potria essere, se quel Concilio, che solamente parla de Monaci & Monache, non comprendesse gli Abbati & Abbatesse. Si puo anco raccogliere per uia di piu forte ragione, considerando che è piu fauoreuole la dispensatione della legge commune, che quella della commissione del Papa [c], & questo testo dice, che in la commissione mandata in la materia del ditto capitolo [*Quoniam*] per Monaci si includono gli Abbati, dunque per piu forte ragione si
includeranno in quel capitolo che parla de gli Monaci. Ma 2.
quà, ne la glosa, ne Gioanni Maggiore, in quel capitolo toccano la causa: perche la commissione che parla de gli Monaci, si estende a gli Abbati, parendo altra cosa essere gli Abbati, & altra gli Monaci, & anco altra il suo capitolo [d] essendo certo, che per rescritto impetrato, contra Monaci non si potria proceder contra gli Abbati [e]. Et anco parendo, che una Clemen. [f] che parla de Religiosi, non si estende a suoi Prelati, come lo significa la sua glosa [g] & il Carde. [h] sopra quella: ma la ragion di questa conclusione si compone di due ò tre cose notabili, l'una è, che il Monaco per farlo Abbate nen resta di essere Monaco [i]: l'altra che la commissione sopra ditta di Gregorio Nono, per la quale daua potestà per dispensare, conforme a quello che la legge ordinaua, era gratia [k]. La terza, che era gratia che a niuno pregiudicaua, ne era contra la legge, ne daua occasion d'ambitione, la quale hauemo aggionto: Perche la gratia che pregiudica a una

[a] In 4. sent. d. 15. q. 7.

[b] L. 2. ff. de iuri. omni. iudi. & c. praeterea de offic. deleg.

[c] Arg. l. eius. militis. §. si militia testa. & c. ad hæc c. nõ nulli de rescrip. & ca. gratum de offic. deleg.

[d] In rub. de hi que fiunt a Prela. sine consen. cap.

[e] Arg c. sedes de rescrip. ubi. id annotat Innoc.

[f] In dicta regu. Magna posti. medium Clem. 1

[g] Ibidem oppo. 6.

[h] Arg. cum ad monast. §. fin de statu monac. vbi Paul. & communis.

[i] Ideoq; fauorabilis c. cũ dilectus de donario. §. fin. ff. de constit. princ.

[k] L 3. §. si quis a principe. ff. ne quid in loco public.

una terza persona, si ha da restringere come li rescritti per lite, che derogano la giuridittione de gli ordinarij, si restringono [a]: & li priuilegij [b] che sono contra la legge, & le aspettatiue & gratie beneficiali, per dare occasione di ambitione, Et se direte che colui che dispensa, & relassa pregiudica alla legge commune [c], & per conseguente la commissione di questo testo che parla di dispensatione, si doueua restringere & non allargare: Vi si risponderà, che altra cosa è dispensare, della quale la uostra obiettione parla, & non ha le dette qualità, & si debbe restringere [d]: & altro è la potestà per dispensare che gli tiene le ditte qualità, delle quali parla questo testo, & per questo si debbe allargare.

3. Da tutto questo si raccoglie, che quantunque l'atto di dispensare sia cosa odiosa, & degna di esser ristretta [e], però la commissione per dispensare, è cosa fauoreuole, & degna di esser ampliata: per [f] il che in questo loco & in molte altre parti si pondera questo testo. Benche hora auuertimo quello che mai fino al presente non è stato auuertito, che questo capitolo non proua la detta conclusione tanto generale, ma solamente proua che la commissione, che il Papa da per dispensare ne casi, nelli quali la legge lo commanda fare, si debbe ampliare, perche tale era la commissione di quello, che il testo parla, se ben si ponderano quelle parole, [*Secundum constitutionem Generalis Concilij dispensaret.*] & tutta uia la ditta conclusione cosi generalmente posta, si debbe tenere (benche questo testo non lo proua necessariamente) poiche dar potestà ad uno perche dispensa è gratia, & a niuno pregiudica, ne è contra la legge, ne da materia ne occasione di ambitione, che sono quattro qualità sopra dette, che inducono fauore & ampliatione.

DA questa conclusione si torna a inferire alcune cose utile, che il Felino qui riferisce: limitandola senza necessità, benche non senza uerità che non proceda quanto a difetti naturali, alli quali non si estende anco la supplicatione, la qual il Papa generalmente suole supplire gli defetti di alcuno statuto [g]. Ma limitando discretamente, che non proceda quando le persone con le quali si ha da dispensare, si esprimono come in questo loco dice il Panormitano [h]: & lo sente una glosa [i], perche all'hora pare piu tosto una dispensatione non esequita, che semplice potestà per dispensare.

4. ANCO la limita piu utile, che pertinente, che questa inter-

[a] Ca. ad hæc de rescrip.
[b] Ca. fane & c. porro de Priuil.
[c] Iuxta glos. § nisi rigor 1. q. septima.
[d] Ca. 1 & 2. de fil. presby.
[e] Ca. 1. & 2. de fil. presby. li. 6.
[f] Iuxta glo. ca. 1. de offic. uica. quam Panor. & Raue. ibi & Cardi. cum Fel. 1. c. 6. perpetuus de fide instru. & alibi dixerunt.
[g] Iuxta dictum Host. in ca. fin. de transactio.
[h] Numero 5.
[i] In c. litteras verba ordinari de fili presby.

petratione ampliata non si estenda tanto, che leui al Commissario la necessità di conoscer la causa che ci è per dispensare, perche mai non si pressume in dubbio che il Papa la uoglia leuare, & cosi tutti i delegati & ordinarij si debbeno informare della causa di dispensare, prima che dispensino, come lo dice Innocentio [a]: del quale potemo inferire gli errori che commetteno molti Nontij, molti Conti Palatini, & gli ordinarij in li casi a quelli commessi, con molto gran danno della Republica, in dispensare senza causa, ò senza cognitione, & informatione bastante della causa, non considerando che grauemente peccano in quello: usurpandosi la autorità del Papa, il quale solo come supremo Vicario di GIESV CHRISTO: può dispensare senza tal cognitione & informatione, & la sola sua dispensatione fatta senza causa, quanto alla legge humana & generale uale, al qual solo appartien giudicare, se, & quando in quello pecca, Ma i Vescoui ne altri maggiori ne minori di quelli, non ponno dispensare senza causa ne senza cognitione, & informatione di causa circa de gli Sacri Cannoni. Anco ne gli casi a quelli permessi, come lo determina Innocentio per tutti approbato [b] dato che potriano far questo circa le sue constitutioni Sinodali, nelle quali s'ordinasse alcuna cosa fuora della legge commune, & dato che molti con grande irreuerentia della Sede Apostolica: & carco delle lor sue conscientie, & danno della Republica tanto facilmente dispensano contra gli sacri canoni ne' casi, nelli quali possono, come contra sue medesime constitutioni, che molto si doueriano riprendere, & anco come dice innocen. [c] castigare.

Si inferisce anco dal sopraditto, che la dispensatione che parla di 5. Monaci, non comprende l'Abbate, se la materia non è fauoreuole, come par che lo serue tutti in questo loco, & in altra parte [d], ma al nostro parere, non è necessaria che la materia sia fauoreuole, che basta che non sia odiosa & restringibile, per la quale, se uno facesse uoto, ò in altra maniera si obligasse a dar da mangiare ò uestire, ò libri a monaci, ò frati del Monasterio, saria obligato à dar all'Abate ò, Prelato tanto quanto a qual si uoglia Monaco, come lo sente Bart. [e] riceuuto, & anco aggiongemo, che non basta esser la materia come si uoglia odiosa, si per alcune congetture giuridiche, non si raccoglie, che la intentione di chi disponea, non era d'includer in quella l'Abbate, per che sempre seguimo la conclusione, che le parole poste in una dispensa-

[a] In c dudum 2. de elect. col. fin. & in c. cum ad monisteriũ de stat. monac. & in cap. ueniens de fili presby.

[b] In ca. veniens de fil. presby.

[c] Vbi supra.

[d] In Clem. 1. de regul.

[e] In l. si seruus communis. ff. de stirp. rub.

dispensatione: (benche siano odiose,) si hanno da intendere tanto amplamente, quanto la lor significatione propria si estende, per quello che, (poi de Aret. [a]: & altri piu noui) largamente lo dicemo in altra parte [b], & è certo che l'Abbate è propriamente Monaco, & che questo nome Monaco di sua propria significatione comprende quello che ueramente è Monaco, anco che tenga dignità.

[a] In l. cum lege. ff. de testa. & in ca. in literis de testibus.
[b] In ca. 2. & c. quia in totum de prebe.

6. DA questo inferimo un'altra conclusione, che par contraria alla intentione delle parole, di tutti: qua si raccoglie, che se il Papa hora dispensasse con tutti gli Monaci, ò Religiosi di tal Monasterio, che cascaro in Regularità per la uiolatione del interdetto, seriauisto dispensar con lo Abbate ò Prelato di quel Monasterio se fosse professo, benche l'atto del dispensar sia odioso, & restringibile secondo tutti, perche quella parola Monaco ò Religioso, di sua propria significatione include l'Abbate professo, & non ci sono congetture bastanti di pressumerlo, che in questa cosa l'Auttor della dispensatione non lo uoglia includere.

ANCO inferimo da tutto questo, altra noua & singolar conclusione, che ne in questo testo, ne in altre simili decisioni hanno luoco ne gli Abbati è Prelati commandatorij, che mai fecero professione, ne sono ueramente Monaci, ò Canonici Regolari, perche la principal ragione di questo testo, & delle simili decisioni, è che l'Abbate non resta di esser Monaco per farlo Abbate, il quale non ha luoco nel Abbate, ò Prelato commandatore, che non è professo, poi che ne propria ne impropriamente si può chiamar Monaco, ne Canonico Regolare.

SOMMARIO.

7. *Simonia mentale è peccato, & si fa simoniaco è di due spetie &c. 8. Peccato che è, & quello della uoluntà: parole & opere d'una medesima spetie 7.*
8. *Simonia ha queste tre spetie. & si è mentale, d'onde si promette esteriormente senza interiore 9. che si troua 10. Ma non obliga a restituire 11.*

7. LA SECONDA, CHE SI RACCOGLIE DI questo testo, è che la simonia mentale è peccato: perche quelli, che la commetteno, chiama delinquenti: per quella parola [*Delinquentibus*], & perche chiaramente significa

esserli necessario far per quella penitentia, & per quelle parole, [*Sufficit delinquentibus, per solam pœnitentiã suo satisfacere creatori*], & perche li peccati della uolontà, & parole & opere sono di una istessa spetie & malitia [a], & è chiaro essere molto graue peccato quel della simonia posto in opera [b], & anco perche li conuiene tutta la diffinitione del peccato, con la quale lo diffinisce Santo Augu. [c] essere la uolontà di conseguire quello che la Giustitia uieta, & la simonia mentale è tal uolontà come è chiaro. Ma la Glosa seconda di questo capitolo, con la quale concorda altra [d] glosa: par sentire il contrario in quando dice, che niuno che per sola uolontà commette simonia è simoniaco, & è chiaro, che per la sola mental simonia niuno pecca altro peccato che simonia: dunque niuno pecca, ma in uerità non lo sente, dica quello li piace Gioan Maggiore [e] pesando piu le parole, che la intelligentia di quelle [f]: perche la medesima dice che pecca, & in dire che non è simoniaco, non uolse dire che non pecca di peccato di simonia, ma che non è di quelli che la legge commune chiama Simoniachi, che son quelli che per opera la commetteno, & incorreno nelle pene contra simoniachi poste, & in effetto uuol dire, che non è simoniaco attuale, ma solo mentale.

D'ONDE segue, che sono molte spetie di simonia, cioè sola 8.
mentale, sola mentale conuentionale, & reale, come ho ditto nel Manuale [g], dopo l'hauer dichiarato che cosa è simonia [h], che è cosa spirituale, resta uedere quanti modi ci sono di simonia [i] & che cosa è ogn'una di queste tre simonie, La mentale è uoler dare ò torre alcuna cosa temporale per pretio di cosa spirituale, senza darle & torre, ò che uuol torre, ò dare, togliendo, ò dando senza dichiaratione espressa, ne tacita di quella mala uolontà, & per consequente senza patto espresso ne tacito: alla qual cosa aggiongemo al presente, che la simonia mentale, si parte in due, cioè in simonia mentale, che non uiene ad effetto di torre, ò dare alcuna cosa, & in simonia mentale che uiene ad effetto di torre ò dare alcuna cosa, senza dichiarare espressa ne tacita la mala uolontà, di dare ò torre cosa spirituale per temporale, hauemo ditto (espressa ne tacita) per significare che non è simonia mentale ma reale, la scommessa con colui, che tiene un beneficio che uaca che lo può conferire cento ducati, che non lo darà al tal suo figlio, ò parente, al quale colui desidera che si li dia, & per non perder la scommessa lo da: perche tacitamente si con-

certano

[a] Tho. 1.2. q. 72. & 7. & in Manuali ca. 16 nu. 1.
[b] Ca. tica est labes de symo.
[c] .§. 1. 15. q. 1 super cuius comment. id declaramus.
[d] In cap. consulere de symo.
[e] In 4. d. 25. q. 7.
[f] Contra in cap. intelligentia de verb. signi.
[g] Ca. 23. nu. 103.
[h] Vbi supra nu. 99.
[i] Ibidem nu. 100.

certano di dare l'uno cento ducati, perche l'altro dia il beneficio a chi lui uuole. Vn'altra anco sarebbe quella tale con che un grande & ricco Signore, offerì a un gran Re, che desiaua molto che si pagasseno li suoi debiti che si doueano, da un Vescouo morto di piu di uinti mila ducati, che se sua Altezza fosse contenta, lui pagheria tutti quelli debiti della legitima, che un ta
11 le suo figliolo hauea da hauere da lui, & di sua Madre che come il figliolo era Cherico, & molto litterato & uirtuoso, tacitamente si intendea che lo faceua, perche lo promouesse al Vescoato: che per morte dell'altro uacaua. Anco aggiongemo che è dubbio se saria simonia mentale conuentionale, ò Reale, promettergli uno tanti ducati & obligarsi per istrumento a pagaruili, perche gli deste un Vescoato ò alcuno altro beneficio, senza tener uolontà ne piccola ne grande di comprarlo, ne pagar gli dinari promessi: Alla quale il dottissimo Card. Gaietano [a]: che è seguitato dal Dottor Soto [b], risponde che non, perche la colpa, & denominatione delle opere esteriori discendono da quelli che tengono le interiori [c]; Et così non può essere uera simonia Real doue non è mentale, & perche la simonia, si diffinisce [d] esser uolontà studiosa di comprar &c. & in questo caso non è uera compra ne uendita, perche doue non è uera uolontà di comprare, non può esser uera compra, & doue non è uera compra, non è uera uendita, ma sola apparente del quale inferisse il Gaietano [e]: che quantunque il tal promettitore pecca participando della simonia mentale di colui che uuol uendere lo spirituale, infamando se stesso scandalizzando gli altri, & mentendo, ma non pecca in commetter: & piu tutti doi inferiscono che non è obligato a lassar il beneficio, che acquistò per quello inganno.

10 Ma a noi altri non par bene il primo che quelli dicono, ne quello, che di esso inferisse il Gaietano, per che credemo, che tutti doi commettono simonia mentale & conuentionale, che per esser la simonia peccato non è necessario la uolontà di comprare ò uendere uera & propriamente, perche basta la uolontà, di fare ò dare alcuna cosa temporale, per hauer l'altra spirituale [f]: la qual si troua in questo caso, che l'uno di questi può uender lo spirituale, & l'altro benche non lo uoglia comprare per uera compra; però uuol fare, & fa una cosa temporale, perche quell'altro gli dia un'altra spirituale, poi che, uuole fare, & fa promessa & obligatione esteriore, & consiste nel istrumento di

a In 3. Thomo. q. 2. de symo.
b Lib. 9. q 5. art. 11. de isti & iur.
c Tho. 1. 2. q. 20. art. 1. 2. & 3.
d Per glos. summe 1. q. 1. & in Manual ca. 23. nu. 90.
e Vbi supra.
f Per emptionē & uēditionem in hac re. intelligimus omnem contractū non gratuitum ut in rubr. supra eo latius diximus in Manual. c. 23. nu. 103. & tradunt omnes in 4. d. 25.

quelle che è cosa temporale, che si estima dinaro. Si conferma questo, perche niuno negaria esser simonia, se io ui dessi un beneficio, perche per istrumento ui obligassi, a dar a me ò ad altri, mille ducati, in maniera che ui possa constringer a pagarli, teniate uoi quello che ui piace dentro de gli uostri animi: Poi che ti do il beneficio per cosa che si stima a dinaro.

Il secondo che tutti doi inferiscono di quello, cioè che non sarà obligato a lassar il beneficio per ragion di questa simonia. Mi par bene, però non per la ragione che quelli mossero di non esser simonia come essi dicono se non per non esser di simonia mentale & conuentionale, & non Reale, la qual (come abbasso [a] diremo) non obliga a restitutione, secondo gli Auttori, che seguimo [b] nel Manuale [c]: & in altra parte. 11

[a] Infra eo. c.nu.28. & seq.
[b] Cassio. in decisio 5.de pact.
[c] Ca. 41. nu 105.

SOMMARIO.

21 *Simonia mentale, non obliga a restituire con la difensione di quello 13. & seq. Benche sia uetata per legge naturale, & Diuina, ne anco il foro della conscientia 26. Dato che da tutte due le parti si effetuasse 27. Dichiaration Papale ricerca obedientia, & subgiugation d'intelletto 15. Intelligentia inetta di questo capitolo d'alcuni Theologhi 16. & tre seq. non da pena la Chiesa per opere mentali, ne per quella che è sola per quella mala 20. Quali sono gli peccati mentali (benche segua il danno) non obliga a restituire 24.*

22 *Simonia mentale perche non obliga a restituire & la usura mentale si, 24. Quando si debbe restituir di precetto, chi mal toglie da chi malamente da 23. Restitution non si debbe doue non è ingiustitia esteriore 25. & 26.*

28 *Simonia mentale & conuentionale non obliga a restituire prima che, &c. 29. Beneficio, collatione, non è suspeso, beneficio si finge uacare 30. Emphyteosi o liuelli non si riputano per uacare senza la uolunta del padrone 30. Ne le petitioni non si tenne esser incorse nella scommunica, fin che &c. 31. Auttore desidera dichiaratione sopra la simonia conuentionale 32.*

Il terzo, che di questo si raccoglie è, che la simonia mentale non obliga a restituire quello, che per essa si acquistò, ò sia spirituale ò temporale, del qual 12

qual segue che ne anco farà incorrere in alcuna altra pena ordinata in legge contra gli simoniachi [a], perche la obligation di restituir l'acquistato per simonia, non è pena secondo alcuni, ma debito, contratto per torre indebitamente quello che non doueua; & secondo quelli che la chiamano pena, non è tanto estrinseca ne odiosa quanto le altre di suspensione, & scommunicatione [b], & priuatione, & poi che non si incorre per quella in obligatione di restituire, meno si incorrerà nelle altre pene [c], & in questo tutti concordano, & anco in questa conclusione ha luoco, in la prima delle due simonie mentali sopra ditte: la qual non uiene ad effetto di dar ò torre niente. Ma è imperò gran difficultà se questa terza conclusione, & sua illatione hanno luoco nell'altra simonia mentale, che oltra la mala uolontà arriua ad effetto a dare, ò torre, ò a dare & torre alcuna cosa per quella senza esprimerla formale ne uirtuale, & senza patto espresso ne tacito: & alcuni [d] sono di parere che no per uedere che la usura mentale obliga a restituire il tolto per quella [e], & non trouar differentia bastante per questo fra la usura mentale, & la simonia mentale. Ma a noi altri sempre ne parse bene la commune opinione che tiene il contrario, & tenemo qua & in altre parti per molte ragioni.

13 E primo che questo testo lo dice tanto chiaro nella seconda parte, che mi par grande temerità dire che non lo dice, due delle glose, che in niuna maniera li quadrano, & danno fauore per dire altre tanto chiaro li testi, & negare che diterminano quello che è chiaro determinarsi in quelli. Secondo, perche molti hanno inteso, fino al presente questo testo. La glosa: & quali tuti gli Dottori canonisti & theologhi, delli quali e Innocen. Quarto: impongagli Syl. [f] quello che li piace, essendo di nostra parte, che esemplifica questo testo in dui: l'uno delli quali, serui per hauer beneficio, & l'altro ci lo diede per hauerlo seruito: senza dichiarare l'uno a l'altro sue male intentioni, & cosi chiaramente lo intende della ditta seconda simonia mentale: di quelli, è anco S. Tho. [g] dica pur quello li piace il Soto [h], che le sue parole tradotte di latino in uolgare sono queste. Solo la uoluntà fa l'homo simoniaco: per effetto che Dio lo castiga, ma non per effetto che incorra in pena Ecclesiastica, & per questo non è obligato a restituire il beneficio, che per simonia mentale acquisto, & li basta far penitentia di sua mala intentione (ben

[a] De qua in c. Tanta de Symo. & aliis locis ibidé. per Inno. Pan. & alios citatus.

[b] Extrauagan. 2. de mo.

[c] Arg. ca. cum in cũctis de elec. & Auth. Multo magis. C. de sacro san.

[d] In quibus sũt Maior in 4. d. 25 q. 7. Adria in quolib. 9. Sotus li. 9. q. 8. art. 1. de Iust. & iur.

[e] Ca. consuluit de usur. & diximus in c. 1. 14. q. 3.

[f] Verbo symo. q. 10

[g] 2a. 2e. q. 100. artic. 6.

[h] Lib. 9. q. 8. ar. 1. de Iust. & iur.

che la uolunta che tene il ditto Soto, che quello dottissimo & santissimo homo fosse di sua parte contra la comune opinione li fe parere che suo ditto non si doueua intendere della simonia mentale, della quale parla la comune ma d'altra la quale in niuna maniera si puo dire, che chiaramente parla di quella: cosi in la propositione del sesto argumento, come nella solution di quello, perche chiaramente parla della simonia, che si comette con la sola intentione interiore, senza esplicarla di fuora, della quale solo Dio è giudice: & parla di quella che è peccato mortale, perche dice che ha da far penitentia di quella & parla della simonia mentale con che si aquistò alcuna cosa. Perche dice che non è obligato a renontiar il beneficio che per quella acquistò, & di piu di questo che necessariamente, concluse: chi è colui di quelli che tengono la debita estimation della sapientia di quel lo superno Dottore, ardiria dire, che mosse dubbio, ponendo un argumento, & sua solutione da parte, di quello che mai ne dotti ne indotti dubitarono cioè, se solo il uoler comprar beneficio, senza comprarlo, ne dar ne torre cosa alcuna per quello, obligaua a restitutione. Non osta quello che dice il Soto, che 14
se di quella simonia hauesse inteso, haueria allegato questo capitolo finale, poiche in suo tempo era gia fatto, perche in mille parti, San Thomaso determina molte cose determinate per i Canoni espressi: senza allegarli per quello, secondo l'uso delli Theologi, benche molte uolte lo allega con molta riuerentia & poca temerità delle glose: che si chiamano d'Orleans, che distruggono il Testo: & cosi dice in quel loco il medesimo Gaietano che il ditto Santo Dottore raccolse la sua risposta da questo cap. di quelle sono anco Hosti. & Gioan Andrea, dica che li piace Syl. ancor che la ragione che quelli danno, perche la simonia mental non obliga a restituire, quello che si acquista per essa, & la usura mental, si, non habbia luoco se non ne la simonia introdutta dalla Chiesa: però la sua conclusione generale è allegata da questi Dottori Classici, perche alcuni dicono che sentono altra cosa. L'altra, [*Turba multa quam dinumerare, nemo potest*,] con l'altra, il terzo che a questa conclusione mi muoue è, che la causa che ha fatto appartar alcuni da questa commune opinione, & dalla dichiaratione di questo testo con la glosa: che lo confondono, è non poter trouar ragion bastante, perche l'usura mentale obliga a restitutione [a], & la simonia mentale non: perche

[a] Cap. consuluit de vsur.

perche il Panormitano[a] mostra, non esser bastanti quelle che prima di lui si dissero, & il medesimo s'ha ad intendere di quelle che lui da, & con ragione, perche l'ultima delle tre, che par che dia per la migliore, & niuno la riprende, è degna di esser ripresa, perche dice che questo capitolo s'intende di colui, che non ha intention principale, ma solamente secondaria di dar, ò torre alcuna cosa temporale, per la spirituale, & non si può intendere cosi, perche questo testo parla del simoniaco che pecca, & è delinquente in conciper la simonia, della quale parla come lo proua quella parola [*Delinquentibus*.] & quella [*Satisfacere per pœnitentiam*.] & il simoniaco di chi parla il Panormitano non pecca, secondo che lui medesimo lo sente & bene, (per le ragion con le quali prouamo in altre parte[b]) non esser peccato prestar meno principalmente per guadagno. Ma questa ra-

15 gione ha mosso alcuno a tener contra questa commune conclusione, che niuno doueua mouere quello, perche douemo sottometter i nostri intelletti alla dichiaration del Papa: & credendo con humilità, che quantunque noi altri non arriuamo alla ragione[c] di quello che dichiara: non mancaria al Pontefice, come è da credere, che non mancò al dottissimo Gregorio Nono & suoi sapienti, & per questo disse Gioan de Anania in questo loco, che si dimanda la ragion bastante a quello che la fece, & perche pare uoler saper piu, [*Plusquam opportet*], colui che uuol torcer il testo, come se fosse Regola Lesbia, perche dica quello, che a lui pare per non parer bene a lui quello che il testo dice. Di piu, che subito si darà ragion bastante di quella. Il quarto che a questo ne debbe mouere è, che questo testo non si può intendere della maniera, che lo intese Gioanne Maggior[d] iattandosi che quando è dubbio non cura di glosa, ne di dottori. & cosi ridendosi di Gioan Andrea & del Pannormitano che non poterono condur la loro intelligentia al porto per essersi leuato uento contrario, & per questo tiene, che questo capitolo non ha luoco se non in la prima delle due simonie mentali sopradit te, per la quale non si toglie niente, benche si uoglia torre, & a quelle parole, [*Vtrinque acquiruntur*,] Poste nel testo, che chiaramente li contradiceano espone [*Idest, quæ homo habere uult Simoniare*,] & non miro che distruggeua il testo, quanto alle parole & quanto alla sententia; Arguisse il Papa d'Ignorantia, Verboso,

16 & uacuo, essendo dottissimo, & il piu Breuiloquo & sustantioso

[a] In d.ca.fin.

[b] In comment.ca.1 14.q.3.nu.19.

[c] Arg. ca. Ego solis 9.dist.ibi uel me minime intellexissem non ambigam.

[d] In 4.d.25.q.7.

di sententie di tutti gli Pontefici, li decreti del quale si riferisco no nel Decretale, che la sua espositione significa, che il Papa non intese la differentia che è fra acquistare & uoler acquistare, Significa che Papa Gregorio Nono dubitaua, ò credeua che dubitauano gli dotti, quello che niuno Canonista studiante di tre anni dubita, cioè se la sola uolontà di robbare ò torre malamente senza torlo, obliga a restituire: significa che aggionge legge superflua, che colui che dirà che tanto di proposito, & con tante parole determinò Gregorio Nono: che la uolontà di uendere ò comprare cose spirituali per temporali, senza comprar, ne uender, ne dar, ne tor niente, non obliga a restituire ha da dire, che ò dubitaua, ò credeua che si dubitaria molto di quello, per queste & altre simili espositioni che han dato & danno alcuni alli testi, tenemo la legge tanto riuolta, deuemo considerare che non tanto solo uno o dui, ma molti motiui ci sono contra qual si uoglia decisione legale, che si fa per dichiarare dubbij, per altri maggiori, che per quello si trouano, & li tenne per tali il legislatore, & per questo non si douemo appartar da quello, che chiaramente dice il testo per alcune apparentie che s'offeriscono, senza inuestigar bene le contrarie. Il quinto che a difender la detta cóclusione è, che ne anco si può intender questo testo della maniera, che lo intese Adriano [a], il quale è seguito dal Soto [b] senza manifesta uiolenza & corrottione di sua contestura, & senza che si ueggia chiaramente, che lo sforzano & storcono a dire quello che non dice: primo, perche per far che il testo dica quello che essi uogliono, commandano torre il segnal tosto che significa § & diuisione che si pone prima di quelle parole, & ad &c. senza auttorità ne esempio alcuno di libro, ne di Auttor di tanti che sopra quello hanno scritto: & così tacitamente commandano mutare la, E, maiuscola che sempre si ha posto in la sopra ditta congiontione in e piccola, contra quello che sempre dal tempo di Gregorio Nono si ha usato: senza allegar esempio alcuno per quello, come lo uedemo, in quello, mutata da poco in qua in una impressione di Parigi. L'altro perche uogliono che contra tutto l'uso & costume di quello uerbo [*Extendi*], che si pone nella prima clausula, si estenda alla sequente, la qual non si può far senza solegismo: poi che il modo & maniera di parlar Latino, non patisse bene quello & dopoi di quello, [*Etiam*] che precede, ne che quello uerbo [*Extendi*], si ponga fra quelle 17

[a] Quodlib. 9.
[b] Vbi supra.

due copule,poi che è chiaro,che ſecondo la bona fraſi, & maniera ſi hauea da poner prima,o dipoi di tutti doi,& niuno può negare, eſſer ben concordata la fraſi & eloquentia delli Decretali di Gregorio Nono: & che quelli furono compoſti con ſomma
18 uigilantia, & molta ſoſtantioſa breuità. L'altro perche ſecondo la ſua maniera d'intendere, quelle parole [*In quo caſu*]. Significano in caſo che il Commiſſario & delegato per diſpenſare con quelli,che è coſa aſſorda, & che a niuno dotto di chiaro giuditio quadrerà quella tanto ſupplita circonlocutione, & perche ſecondo quella ſuppletione ridiculoſa, ſuperflua & ſenza niuna ſoſtantia ſaria la ſua deciſione, contra il ſtilo di tutti gli Decreti di Gregorio Nono, che uorria dire, che quelli ſimoniaci mentali,con li quali,colui che tiene baſtante podeſtà dal Papa per diſpenſare, non ſariano obligati a renontiar a' ſuoi Monaci, ò *Ius* che di ſtar in li Monaſterij: per quella ſimonia mentale conſeguirno: La qual deciſione che ſia ridiculoſa, uerboſa, ſuperflua, & ſenza ſoſtantia par chiaro: poi che non è ſcura, che mai niuno dubitò ſe' monaci che foſſero intrati ne gli Monaſterij per ſimonia mentale, potriano reſtar in quelli, dopoi che ſopra la ſimonia diſpenſaſſero con quelli, colui che per quella teneſſe baſtante poteſtà dal Papa, poi che mai ſi dubitò anco delli Monaci che foſſero intrati per ſimonia conuentionale & Reale, ſi potriano reſtar in quelli dopo tal diſpenſatione: l'altro perche è chiaro che il Papa uolſe dir in quel loco, che il ſimoniaco mentale non incorre in tante pene, e obligationi quanto il conuentionale & Reale: & ſecondo il ſuo intelletto, tutti ſi hanno da miſurar con una miſura, l'altro, perche ripugna al teſto in quanto dice, che nel caſo in che parla, baſta che per ſola penitentia ſatisfaccia al ſuo creatore, che dice, [*Sufficit delinquentibus per ſolam pœnitentiam ſuo ſatisfacere creatori*], & ſecondo queſto intelletto non baſta, anzi è neceſſario che interuenga diſpenſatione, di colui che per quello harà poteſtà: & per conſequente oltra la penitentia, è neceſſario diſpenſatione & abilitatione.
19 L'altro, perche ſecondo queſto intelletto ſignificheria il teſto,che non baſteria diſpenſatione & penitentia al ſimoniaco conuentionale, il che, è falſiſsimo, ſecondo la mente di tutti, l'altro, perche nõ ſolamente nõ è neceſſario la diſpenſatione nella ſimonia mentale per ritenere il beneficio conſeguito per quella, però ne anco nella conuentionale,ſe per tutte doi le parti non ſi conſumò

la simonia, come hauemo ditto nel Manuale [a], & in altra parte [b]: dopo Cassiodoro [c]: & Gomentio & subito lo diremo piu a longo [d]. L'altro par che secondo questo intelletto si ha da dire, che haueua alcun dubbio prima di questo capitolo & se colui, che tenesse potestà dal Papa per dispensare, con gli Monaci, che fussero intrati ne' monasteri per doni, restassero in quelli, potria dispensar con quelli che intraron per simonia mentale: che è cosa degna di riso il dirlo, poi che niuno dubbio ci è ne hauuto in iure. Anco in che si potesse dispensare con gli monaci che commessero simonia conditionale & reale: finalmente aggiongendo tutto questo: il terzo del quale sopra per fuggir questo intelletto non considerò Hadriano, ne colui che lo seguitò, che proseguendo il suo intelletto, nó è possibile dare constructione, che sia tollerabile a quelle parole ultime del testo [*Eos pro simonia huiusmodi nõ teneri*], come lo uedrà qual si uoglia, che lo uorà cóstruir.

Il sesto che ne moue a tener la commune conclusione, è la ragion di San Thomaso [e] cioè che restituire quello che si acquista per simonia, è pena Ecclesiastica, come lui chiaramente lo sente: & la Chiesa non puo poner pena per le male sole uolontà [f], ne per consequente, per la simonia mentale, non osta dire, che questa simonia mentale, di che parla questo Capitolo non è delli peccati mortali, che è dentro in la uolontà, anzi è di quelli che scaturiscono & escono per l'operá: senza esprimer la mala uolontà. Dico dunque, che non osta dir questo, perche cosi come la Chiesa non può castigar per la mala opera del tutto interiore, cosi ne anco può per la esteriore, che non è mala, se non per rispetto & relatione della disordinata uolontà interiore, come lo apponta Bonifatio Ottauo [g], & lo espressero certi Parigini [h], & tale è questa simonia mentale: & per questo molti anni sono hauemo ditto, che qui hauea testo singolare per la determinatione delli ditti Parigini. 20

Il settimo che a questo ne moue è, che cosi come si troua simonia mentale, che sola è nella anima per la mala intentione interiore che sta coperta nell'anima, & cosi li homicidij mentali, che solamente è male, per farsi con la mala intentione, quale è quello che il carnefice ò manigoldo fa, in occider, per odio ò uendetta priuata quello che è ben sententiato & condennato a morte [i], quale è anco quello che fa il soldato per odio in occider il nemico in guerra giusta, & è certo, che ne il manigoldo, è 21

obligato

[a] Cap. 25. nu. 104. & 105.
[b] Ca. si quãdo pag. 12. de rest.
[d] Decilis. 5. de pact.
[e] q. 12. regul. de unica. pos.
[e] In 2a. 2e. q. 100. art. 6.
[f] Cap. Cognitionis de pen. d. 1. vbi latissime a radice diximus.
[g] In cap. venerabilibus ca. fin. cum ei annotat. de sent. ex comunic.
[h] Iacobus alma. de suthen. eccles. ca. 3.
[i] Cap. cum minister 23. q. 5.

obligato a restituir li uestiti, & quello di piu che guadagnò in occidere male, il bene sententiato, ne il soldato a restituire le armi, cauallo, & robbe, che guadagnò per occider male il nemico contra chi guerreggiaua bene, come l'ho detto in altra parte [a] Et in tutti li peccati si può trouare il medesimo, & cosi nõ solamẽte nella simonia mentale, ma ance in tutti gli altri peccati mentali s'ha da dire l'istesso, che se tu desse cento ducati perche uadi alla guerra giusta, & guardare le leggi di quella occidi il tale, che ua con gli nimici, & questo faccio con mala intentione, per uendetta, priuata, ò per hereditare, ma non ti lo manifesto, & tu lo occidi, anco con mala intentione occulta di uendetta priuata, ò d'hereditare, non sarai obligato a pena alcuna nel foro esteriore, ne a restituire li cento ducati nel foro della conscientia ne io la heredità che per quello mi uiene, dato che tutti doi peccano grauissimamente con le nostre male uoluntà interiori, perche quello homicidio non è male, senon per relatione & rispetto delle male, & occulte intentioni & uoluntà, che noi altri interiormente concepemo, per la istessa ragione, benche io ui serua solamente per la ricompensa del beneficio, dicendo che io ui uoglio seruire senza alcuno premio, ò pagamento, & uoi mi date per sola ricompensa de' miei seruitij. dicendo che mi lo date perche son degno di quello, senza espressione di queste disordinate uoluntà interiori, tutti dui peccaremo mortalmente: ma ne uoi sarete in conscientia obligato a pagarmi li miei

22 seruicij, ne io a lassar il beneficio. L'ottauo che a tenere questa comune opinione, è che si puo dar sufficiente ragione, perche Vrbano tertio [b] dichiarò, che la usura mentale obliga a restitutione quello che per essa si guadagna, & Greg. Nono dichiarò il contrario della simonia mentale, perche assai sufficiente pare quella del Gaiet. [c] che per piu breue rifferimo nel Manuale [d] cioè che quello che si da per usura, si da inuoluntariamente, & quello che si paga per simonia uoluntariamente: come colui che compra ò uende, è uerità che il ditto Soto [e] reproba questa ragione dicendo esser uguale quello che paga usura, & quello che da alcuna cosa per beneficio, perche come quello piu uoria il suo dinaro prestato gratiosamente, cosi questo uoria piu il beneficio senza dar niente, che dando. Et come quello da alcuna cosa piu, di quello che riceue prestato perche non ci lo uuole prestare gratiosamente, cosi questo da

[a] In Manuali c. 16. num. 15. quod antea dixit. Gaiet. 1a. 2ae. q. 40. art. 1.

[b] In ca. 3 de usur.

[c] 2a. 2. q. 100. ar. 6.

[d] In ca. 23. nu. 103.

[e] Lib. 9. q. 6. art. 1. de inst. & iur.

alcuna cosa, perche li sia dato il beneficio che par, che non gli saria dato [gratis]: Ma questa ragione non conclude contra quella del Gaietano: perche molto gran differentia è fra l'uno & l'altro, che quello che da ò toglie per uia di simonia, consente per consenso di compra & uendita, ò cambio che basta: perche uno non sia obligato a restituire, benche piu uorria che quello che compra gli fosse dato grato senza pagar prezzo: & quello che uende uorrebbe che gli fosse dato il prezzo, senza dar la mercantia: & quello che da ò toglie per uia di usura, da ò toglie per tal consenso nó uolontario & forzato, che non basta disobligare; a colui che lo toglie della restitution di quello. Il nono, che ne mo- 23
ue a l'istesso, è quella opinione che tenemo & prouamo per molte ragioni nel Manuale [a] seguendo Santo Anto. [b] Monaldo [c] Angelo [d] & Syl. [e] cioè che niuno è obligato di precetto a restituire quello che uolontariamente si da & toglie malamente; di maniera che tutte doi le parti commettono bruttezza: se non quando la legge specialmente lo commanda a restituire; che da questa opinione segue che il simoniaco non saria obligato a restituire quello che toglie da colui che uolontariamente li da, se non ue fosse legge speciale che lo commandasse, & consta che quantunque ci è legge [f], che commanda che il simoniaco conuentionale & Reale restituisca quello che per quella tolse, ma non ci è legge che questo commandi al simoniaco mentale: anzi la legge di questo capitolo è espressa, che dichiara non esser obligato a quella. Il decimo, che al ditto ne moue, è che si può anco da- 24
re altra ragion bastante, perche la simonia mentale non obliga a restituire, & la usura mentale si: cioè che la usura, delle cose che si danno senza colpa & si toglie con peccato, perche non è peccato dare ne pagar la usura [g], & riceuerla si, & per questo per la legge naturale & Diuina si debbe restituire a chi la paga per quella regola che habbiamo posto nel Manuale [h]: cioè che colui che toglie malaméte alcuna cosa da lui che non la da malaméte, è obligato a restituirla: ma quello che si toglie per simonia mentale, si togliè senza peccato da colui, che la da malamente; per non saper che per quello lo da; ò almeno si toglie malamente da quello che lo da malamente, & per questo non è obligato a restituirlo a niuno: almeno si fece quello per il qual si li diede: per la regola che habbiamo posto nel ditto Manuale [i], cioè che colui che toglie alcuna cosa bene ò male da chi la da malamente

[a] C.17.nu.32.
[b] 2.parte tit. 2.c.25 in princ.
[c] Verbo restitutio 2.
[d] Verbo restitutio. §. turpe.
[e] Verbo restitutio. 2.§.2. & verbo Elimosyna.§.4.
[f] C. de hoc de Symo.
[g] C.debitores de iureiurando.
[h] C.17.nu 37.per 5. Sanc 14.q.5.
[i] In c.17.nu.32.

non

non è obligato di precetto a restituirla, almeno si fece quello per il quale si li diede, quando non gli è legge speciale che commandi a restituire; & in questo caso di simonia mentale, non si troua legge che specialmente lo commandi, come è ditto nel fondamento precedente.

25 L'VNDECIMO, che mi moue, è che si potria dire, che colui che toglie per sola simonia mentale, benche toglia malamente per effetto di peccare, & offender la diuina maestà: ma non toglie malamente per effetto di restar obligato per quello a restituirlo: perche per effetto che uno resta obligato a restituire, non basta che pecca in torlo, considerata la sola mala intentione di colui che la tolse, Anzi è necessario che lo toglia malamente, considerata la giustitia delli atti esteriori del dare & torre, ò del difetto del consenso. Esempio, mi torni la spada, che io ti ho prestato con bona intentione: & io la toglio con mala, per occiderti con quella: non son obligato a restituirtela. Compro da te malamente il giorno di festa alcuna cosa: lassando di ueder messa per far quella compra, ò con desiderio di ingannarti notabilmente, & non ti inganno: pecco: ma non son obligato a restituirti: Ti spoglio con mala intentione nella giusta guerra: conforme alle leggi di quella, pecco, ma non son obligato a restituire niente. Et cosi per la istessa ragione toglio alcuna cosa da te, che uolontariamente mi la dai senza che nell' atto esteriore del dono, ne del modo di dare, habbia ingiustitia alcuna, ne difetto di consenso in la uolontà, perche mi se acquista, non sarò obligato a restituirti niente: benche nella intentione occulta interiore tua ò mia di dare, ò torre, ci stia occulto fine cattiuo di uendetta: odio: fornicatione: adulterio, simonia ò altro simile: perche la restitutione è atto della Giustitia commutatiua, & la obligatione di quella, da la sola giustitia real nasce, come ho ditto nel Manuale [a]: & la giustitia ò la ingiustitia non consiste in concordar le passioni, ma in concordar le cose & atti esteriori, per li quali si communica fra diuersi, come lo dice Aristotele [b] & lo dichiara San Thomaso [c] communemente approbato.

26 PER questo concludemo esser uera questa nostra terza conclusione, cioè che la simonia mentale non obliga a restituire quel lo che per essa si acquistò ò sia spirituale, ò sia Temporale: benche la usura mentale obliga a restituire, quello che per essa si toglie: come piu longamente ho ditto in altre parti [d], & aggion-

[a] In 17. nu. 6. post Tho. 2a. 2e. q. 61. articulo 1. & q. 92. art. 1.

[b] Super Ethic.

[c] 2a. 2e. q. 58. a. 7. 8. 9. & 10.

[d] In repet. ca. 2. 14. q. 3. nu. 13.

gemo che la ditta conclusione si ha da estendere, non solo alla simonia mentale uietata per sola legge humana, ma anco alla uetata per la legge naturale & Diuina, perche questo testo generalmente, senza alcuna distintione parla[a] & perche tratta delli simoniachi, che diedero alcuna cosa temporale, per lo stato spirituale della Religione che è simonia per legge Diuina uietata. Anco si estende a tutti dui li fori, cosi a quello della conscientia come al Giuditiale; dica come li piace il Medina [b]; il quale non so come non bene, & sottilmente considerò quelle parole, [*In quo caso delinquentibus sufficit per solam pœnitentiam suo satisfacere creatori*]: per le quali chiaramente si significa, che quello che commette simonia mentale, sodisfa a Dio per la sola penitentia, senza restituire niente di quello che per quella guadagnò. Anco si estende al caso, nel quale non solamente, in una parte commette simonia mentale, & nell'altra non, però anco a quella nella quale tutti doi tennero l'intentioni corrotte; dicano quello, che li piace alcuni, poi che chiaramente parla il Testo, di quello, che l'una parte & l'altra acquistarono, in quelle parole. [*Vtrinque taliter acquiruntur*]: Ne si ha da far caso della espositon di Gioan Maggiore [c], che è ridiculosa. Ma si bene del esempio che pone Innocentio Quarto di colui, che serue per beneficio & si li da per hauer seruito. Anco si estende non solamente a quello che per simonia mentale guadagnò alcuna cosa spirituale, senza dar altro temporale, & a quello che guadagnò alcuna cosa temporale senza dar altra spirituale, ma anco a quello che guadagnò l'uno, dando l'altro: senta come li piace il Soto: perche chiaramente dice, che quelli che hanno commesso simonia mentale, & anco perche non distingue fra le cose temporali, si ha da estender generalmente [d] ad ogni dono Temporale, ò sia di lingua ò di seruitio, ò di mani [e]: di maniera che si ha da intender in tutti li casi, nelli quali l'una parte per simonia mentale acquista alcuna cosa spirituale, & da altra temporale: & al contrario acquista una cosa temporale, per altra spirituale: & cosi Innocentio diede l'esempio di colui, che seruì per beneficio, all'uno che gli lo diede per hauerlo seruito. 27

ANCO si estende alla simonia mentale & conuentionale, che non è arriuato al dare ne torre de l'una ne de l'altra parte, secondo quasi tutti, & anco alla mental & conuentionale, che è arriuata al dar della cosa temporale de l'una parte, & non al da- 28

re

[a] Ergo generaliter est intelligendus l. de pretio .ff. de publi. in rem actio. & ca. si Roma 19. dist.

[b] In ca. de restit. in 9. de vsur. restitue fol. 104.

[c] In 4. d. 15 q. 7.

[d] Arg. ca. si Romanorum 19. d.

[e] Tria. n. sunt genera munerum in hac materia c. Sunt nonnulli. 1. q. 1.

ne della spirituale de l'altra, secondo il Gaietano [a] & il Soto [b]. ma
non si estende (secondo essi) alla mentale & conuentionale, che
arriuò a dare & torre la cosa spirituale: benche non gli fosse dato
& tolto la promessa temporale, anzi aggionge il ditto Soto, che si
ingannaro in questo, quelli che il contrario dissero: perche dice
che San Thomaso tiene, che è simonia dar beneficij per li serui
tij futuri, & perche uendere a tempo, è uender, ma (a nostro
parere) non fece inganno in questo: perche piu presto s'ingan-
na chi pensa che alcuni di quelli dottissimi huomini [c] (che lui
non li allega) pensò che non è simonia dar beneficio per promes
sa di cosa temporale, benche mai si pagasse, ò che dar beneficio
per prezzo a tempo, non è simonia, Mà solamente dicono che
le pene della legge Canonica, che si incorrono [*Ipso iure*], che
sono la nullità della collatione, & scommunicatione [d], non si
incorrono per la simonia, che non si effettua & pone in opera,
per tutte due le parti, che è cosa assai differente, per la quale opi-
nione fa, che secondo essi lo testificano, Et cosi lo guarda & io in
terpreta lo antico stilo della corte Romana: che fa legge [e]; la co
gnitione della quale la imparamo da quelli, l'hauemo tenuti
29 molto cara, come ho ditto in altra parte [f]. Fa anco che come
lo istesso Soto confessa, uendere & consignar subito beneficio,
per prezzo à tempo, è simonia mentale & conuentionale, con-
sumata per l'una parte: cosi ha da confessare, che dar dinari, &
pagare subito per beneficio a tempo, per quando uacherà, è si-
monia mentale, conuentionale consumata per l'una parte; &
poi che lui nega, che per questa s'incorra in pena fin che non
si consegna il beneficio, seguita che per dir il contrario nel-
l'altro non è ragion bastante: dire che San Thomaso dice, che,
è simonia dar beneficio per seruitij futuri, ne dire, che è uen-
dita uendere a prezzo a tempo: poi che anco diria San Thoma-
so che è simonia, dar è torre seruitij per beneficio futuro, & che
è compra, comprar & pagar subito per il beneficio a tempo: &
anco l'istesso Soto ha da confessare, che è compra, quella di pa-
gare subito per la mercantia, che anco per uentura non è arriua-
ta, ne anco nasciuta, & tutta uia lui nega, che colui che compra
pagando subito il beneficio, che poi se li hà da dare, incorre nel
le ditte pene, Aiuta questo che il medesimo Soto confessa, &
bene, che la nullità della trapassatione del Dominio del benefi-
cio conferito per simonia, non si induce per legge naturale, ne

[a] In summa verb. symo. & 2[a]. 2[e]. q. 100. art. 6.
[b] Lib. 9. q. 8. art. 1. de Iust. & iur.
[c] Casiodor[o] & Gomesius quorum ille in decis. 5. de constit. & hic in regul. cancel. de triennal. q. 12
[d] Extrauag. de Symo.
[e] Cap. ex litteris de constit. ca. quà graui di. crim. fals.
[f] In c. Si quando de rescr. p. pag. 11.

diuina, ma per humana & Ecclesiastica, & che il medesimo si ha da dire del trapasso del Dominio del prezzo, che si da per quello, (dica lui come li piace) secondo il Panormitano, [a] Gaietano, [b] Syl. [c] & la commune. Fa anco quello, che pochi hanno considerato, che la estrauagante che induce queste pene: non le induce contra tutti gli simoniaci, ma contra quelli che commetteno simonia, per ordini ò beneficij: & anco non contra quelli, ma solamente contra quelli che commetteno dando, ò togliendo di maniera che non ha luoco senon nella simonia, che arriua a dare ò torre, & non ponno essi dire, che basta solo il dare de l'una parte, perche tutti dui confessano che non bastano, che si arriui al tolto ò dato del prezzo se non si arriua al tolto & dato del beneficio, & poi che la estrauagante non considera piu l'uno che l'altro, ne anco bastarà il dato, & tolto del beneficio senza il dato & tolto del prezzo. Molto piu che suoi argomenti 30
ostano altri piu profondi, che un grande Auuocato Concistoria le facea in quello grauissimo Pretorio della Rota Romana, che il ditto Casiodoro referisce, & risolue. & molto piu di tutti quelli, osta uno che noi hauemo dato appontando sopra la medesima estrauagante in Coimbre a giorni passati a nostri audienti, perche si esercitassero in trouar la resolutione, che mai la trouarono, ne io gli la ressoluei: cioè che la collatione del beneficio, ha da esser pura & senza conditione, & non può star sospeso: Anzi subito uale, ò è nulla [d]. Et non par che questo, essi lo possano negare, che se hoggi si desse il beneficio per cento ducati a tempo di qui uno anno, & poi si pagassero, si haueria da giudicar la collatione del beneficio per nulla, nel tempo che si diede: & per consequente pare che sono obligati a dire che da quel tempo fu nulla, & che subito fu scommunicato colui che lo riceuette &c. Ma imperò, hauendo molto pensato, in questo si può rispondere che come la suspensione della collatione del beneficio & la annullatione del suo titolo: tutti dependeno dalla legge humana, che può sopra quelle ordinare quello, che piu conuerrà alla Republica & per consequente il Papa, & suo stilo può introdurre, che la annullatione della colatione, [*Ipso iure*] & le censure non habbiano luoco, fin che la simonia sia consumata, & che quando sarà consumata, si tenga per nulla la collatione del tempo della data, per castigo delli simoniaci, & cosi lo tiene introdutto per quella estrauagante, & suo stilo, sopra

[a] In hoc ca. & cap. de hoc de Symo.
[b] In summa verbo symo. & 2a. Sec. q. 100. ar. 6.
[c] Verbo Symo. q. 20.
[d] Arg. c. 1. de elect. & Fely. in ca. constitutus de rescript.

pra quello osseruato, Per corroboratione di questa solutione, fa molto, che la legge finge alcune uolte non uacare il beneficio che uaca [a], & che anco che comanda che si la Emphiteosis è liuello Ecclesiastico, si perda [*Ip s o iure*] non si pagando la pensione per doi anni, & si è seculare non si pagando per tre [b]. Però non uuole, che fin che il padrone dichiara la sua uolontà, che è di uoler che uaca se reputa per uacare, tanto che si non lo dichiara in uita di colui che lo da ò ne è padrone, che lassò di pagare, non lo potria dopoi dichiarare [c]. Ne anco il successore del padrone in uita di quello: se il medesimo padrone: che in sua uita cascò in comisso la Emphiteosis non la dechiarò prima
31 che morisse [d]. Fa anco, & di piu circa questo che quantunque la legge uoglia, che colui, che non paga la pensione, comandatà di pagarsi per le Bolle fra certo termine, sotto pena che si perda *Ipso iure* il beneficio, sopra lo quale si pose la pensione, & ci è regresso, a quello, per lo qual si pose la pensione: pe ròper lo stilo di Roma, & tacità uoluntà del Papa, non si ha da reputar priuato di quello, ne nell'uno ne in l'altro foro, finche l'altro lo uoglia ò lo faccia dichiarare [e] & fa anco, piu di uicino che, dato che colui non paghi la pensione nel terminò dato per le Bolle sotto pena che per il medesimo fatto, casca in scomunicatione, passato il tempo, la in corre *Ipso iure* per la legge. Ma il stilo, & la uoluntà del Papa è, che non si tenga per escommunicato fino che l'altra parte lo uoglia ò lo faccia dichiarare, tanto che dopo la sua uita, ò renontiacione non puo dichiarare [f], & così potemo dire che quella estrauagante, interpretata & dichiarata per lo antico stilo, & uso, la tacità uoluntà del Papa: dispone che la pena della nullità del titolo, & la escomunicatione, che per il medesimo fatto si pongono, non s'incorrono, fino che la simonia si consuma, & finisse per tutte due le parti: & dopoi si reputa il titolo per nulla, & per escomunicati li simoniaci, del tempo della data del titolo. Ne è piu difficultà in rispondere ad alcune repliche, che si potriano far contra questo che a quelle che si potriano fare, contra lo sopra ditto della pena di priuatione, regresso, & escommunicatione
32 incorse: [*Ipso iure*]: per non pagar la pension del beneficio: Io so che piu facilmente si risponderia dicendo, che la nullità del Titolo, & la escommunicatione non si incorrono del tempo della data, ma del tempo della simonia per tutte doi le parti consu-

[a] Ca. si tibi concessio de præbe. lib. 6.

[b] Ca. potuit de loc. & l. 2. C. de ius emphit.

[c] Cassi. in decis. 2. de loca.

[d] Cassio. affirmat in decis. 3. de loca.

[e] Cassiod. affirmat in decis. 2. & 3. de locat.

[f] Cassiod. affirmat in decis. 4. de loca.

mata & finita: Però questa risposta non pare tanto conueniente, alla intentione del ditto stilo, ne alla mente di quella estrauagante, quanto lo sopraditto, Anco ne pare che non saria male che nostro Signore, il Santissimo Papa Paulo Quarto, che dicono, che attende tanto in uero alla reformatione della Chiesa, dichiarasse un poco meglio questa materia, & ordinasse che si incorresse per la simonia conuentionale, che arriua al dare, & torre cosa spirituale, però fin che altra cosa non si dichiara, conuiene che teniamo quello che molto quadra alle parole della ditta estrauagante: & la Santa Sede Apostolica tacitamente, & suo antico stilo espressamente ha dichiarato: quanto alle pene che di sua uolontà, & legge dependono, quali sono queste: della incorsione delle quali, & di tutte le altre, & molto piu delle colpe che per quelle si incorrono, ne libera Dio, & assolua: per gli meriti, di quel Beato Cardinale Vescouo, & Seraphico Dottore, Santo Bonauentura: La qual festa hoggi celebra la Santa Matre Chiesa alli 15. di Luglio 1556.

IL FINE DEL COMMENTARIO DELLA SIMONIA.

COMMENTARIO RESOLVTORIO

DELLA NECESSITA

DI DIFENDERE LA MORTE SPIRITVALE & corporale, sopra il Cap. non inferenda 23. q. 3. per dichiaratione di certi passi del Manuale de Confessori, che alcuni hanno desiderato.

COMPOSTO PER IL DOTTOR MARTINO de Azplicueta Nauarro, & nuouamente tradotto di lingua Spagnuola in Italiana per il R. P. Fra COLA di Guglinisi dell'ordine di San FRANCESCO di PAVLA.

XXIII. q. 3. Ambrosius de officijs libro 1. Cap. 36.

NON IN FERENDA, SED IN depellenda iniuria lex uirtutis est, qui enim non repellit a socio iniuriam si potest: tam est in uitio, quã ille qui facit, ũde S. Moyses [a]: hinc prius orsus est tentamenta bellicę fortitudinis: nam cum uidisset Hebreum, ab Egyptio iniuriam accipientem, defendit, ita ut, Egyptium prosterneret, atque in arena absconderet. Salomon quoque ait, [b] eripe eum qui ducitur ad Mortem.

[a] Exod. 2.

[b] Prouerb. 24.

La legge del isforzato non sta in far ingiuria, ma in defenderla, che colui che non difende la ingiuria del suo compagno, se puo, è in quello uitio, quanto è colui che la commette, d'onde santo Moise di qui cominciò esercitarsi nella fortezza Bellica, imperò che hauendo ueduto l'Hebreo riceuer ingiuria dal Egittio: lo difese, di tal maniera, che occise l'Egittio, & lo ascose nella Arena: Salomone anco dice, libera quello che è condutto alla morte.

SOMMARO.

1. *E' emendato questo capitolo Non in inferenda: in tre luochi. Fortezza. è sforzo & grandezza è impedir le ingiurie: Debilità è commetterle 2. Virtù si chiama la fortezza, Perche, ogni buono costume si dice uirtù 2. Dio non può peccare: poter peccare non è potentia, innalzarsi di quello debilità 3.*

QVESTO CAPITOLO E' ORIGINALmente, a gli 36. del libro de officijs di Santo Ambrosio, per l'original del quale fu emendato da Erasmo, emendamo tre suoi errori, che hanno molte impresioni, & anco quella che per molto coretta si fece in Lione senza lettere alcune Rosse: il primo al principio doue in luoco di, [*Non in in ferenda*], dice, [*Non inserenda*]. Il secondo doue in luoco di Bellica, tiene, [*In Becillis*], il terzo, doue poi di quella parola [*Fortitudinis*]: tiene un [*Repellere*], superfluo. Si raccoglie da quello il primo in quel la parola [*uirtutis*] una conclusione dignisima di memoria per qual si uoglia Principe & huomo sforzato, cioè che è debilità, & non forza far ingiuria che poi che debilità & fortezza sono contrarie: & dice qui Santo Ambrosio, che è legge di fortezza difenderla & impedirla, legge di debiltà sarà farla [a] & che Santo Ambrosio intenda Fortezza per quella parola [*uirtutis*]. Così si raccoglie, per esser lui eccellente Latino, & esser questa sua propria significatione [b] come per questo trattato della uirtù della fortezza dice questo [c] ... Benche per ponerci alcuna forza in acquistare & conseruare li buoni costumi, & habiti de l'anima, tutte quelle si chiamano uirtuti [d]: come tutti gli mali costumi & habiti si chiamano al contrario debilità: infirmità [e], & ignorantia [f]: D'onde

(margin: 1. beside "QVESTO CAPITOLO"; 2. beside "Si raccoglie da quello")

[a] Nam quod opposito in opposito id operatur propositū l. Et si contra tabulas ff de vulga. cap. Sciendum 8. q. 1.
[b] Iuxta illud Cicer. ad Plancum lib 10. omnia summa consequutus & uirtute duce comite fortuna.
[c] Quod ex. eo. c. 36. de offic constat.
[d] Apud Arist. Ethi. Agust. li 2. de liber. arbitr. Tho. 1.2. q. 55 per totam.
[e] Psal. 6. ad Rom. 7. §. 1 15. q. 1. qui propitiatur omnibus iniquitatibus.
[f] Psal. 24. ignorantias meas ne memineris.

D'onde seguita quanto falsa opinione è quella, che alcuni Re, Signori, & altri segnalati huomini tengono, che non si pare che possono niente, in la terra doue regnano, signoreggiano, ò habitano, per potere quello che è giusto, & ragioneuole, se non possono riuscire in quello, che è contra la legge & la ragione.
3. ne. Per la qual cosa, per molte uie procurano, d'essere tenuti per tanto potenti che riesce loro tutto quello che uogliono, ò sia giusto, ò ingiusto & uogliono esser obediti, seruiti ò contentati in tutto quello che essi uogliono, & non mirano, che il ualore & forza, (come dice qui Santo Ambrosio) non consiste in far ingiuria, ma in custodir che non si faccia, Non mirano quel detto di Giulio [a] Cesare che disse, quãto uno è maggiore, tãto minor licentia ha di operar male. Non mirano che poter peccare, & far ingiustitia non è potentia, ma mancamento di quella, come dice Santo Agostino, per il che Dio, che può ogni cosa, non può questo [b], Non mirano che, perdonare [c] & scordarsi la ingiuria e grandezza, & bassezza farla, & gran uiltà uendicarla: si scordano quello che ogni dì, ne pone inanti gli occhi la santa Madre Chiesa, cioè quella superna & infinita fortezza di Dio nostro Signor GIESV CHRISTO, che non mai fece ingiuria alcuna [d], & ne soffrì cento milia, non uedono quello che niuno non lassa di uedere, che stanno in stato di dannatione eterna, ne si possono assoluere, fin che non si determinano di mai piu uoler esser obediti, seruiti ne contentati in cosa, mortalmente ingiuriosa, ò ingiusta [e], Benedetta la uoce di quelli, che dicono. Dio mi guardi da fare a niuno ingiuria: & mi dia bona patientia per quella, che mi si farà: & maladetta quella di coloro che si lodano, mai non mi fece huomo cosa, che non mi uendicasse, se lo intendono, come molti della uendetta priuata. poi che è peccato mortale [f].

[a] Apud Saulus in Catilina in maxima dignitate minima licencia est.

[b] §. fin. de pen. dist.

[c] Quare Titus imperator statuit ne qui imperatori maledicerent punirentur. l. 1. C. siquis impera. maled.

[d] 1ª. Petr. 2. qui peccatum non fecit.

[e] Cap. legatur 24. q. 3. &c. Peccati venia de regul. iur. li. 6

[f] Quia contra illud Apost. ad Roma. 12. No nosmetipsos defendentes 24. q. 1. & q. 8. & Tho. 2ª. 2ª. q. 108. art. 1.

SOMMARIO.

4. *Pecca chi nõ impedisse la ingiuria & anco si pressume cõsentire.*
5. *Dato che non sia personale.*
20 *Et anco che non consenta, & perche.*
6. *Cessa la legge, cessando sua ragione.*
7. *Legge di qual uirtù commanda disendere altri.*
6. *La uolontà è libera può uolere & non uolere ogni cosa, solo Dio la muoue.*

7. *Virtù della fortezza in che ſi eſercita.*
21 *Et migliore.*
10 *Giuſtitia diſtributiua & commutatiua*
7. *Precetti della legge ſono della Giuſtitia.*
8. *Legge di carità poche uolte obliga & quando a difendere & alle opere di Miſericordia.*
9. *Conſente colui che pecca nel peccato; ogni conſenſo di peccato è peccato.*
9. *Chi debbe difendere ſotto pena di peccato 10.*
10 *Anco con perdita del &c.*
11 *Colui che difende perche può torre alcuna coſa ancor che ſia obligato a quello.*
12 *Defenſione ſe ſi debbe per carità con danno del honore & robba che douemo guardar 12.*
13 *Se douemo riſcattar con dinari il condennato che ſi può redimere, o con ſcandalo, chi è colui che debbe difender per giuſtitia 14.*
22 *Et perche.*
15 *Colui che debitamente non difende, ſi preſume conſentire, benche non conſenta.*
15 *Senon quando non può ſenza danno.*
15 *Chi trapaſſa la legge pare diſprezzarla, ſe non gli è cauſa almeno ingiuſta.*
16 *Laſſar di difender ſenza conſentire: & anco conſentendo differiſce dal fauore.*
16 *Precetti del Decalogo ſono di Giuſtitia, & non quelli che a quelli ſi riducono.*
16 *Non ſi debbe reſtituire, per non far carità, ma ſi per non far giuſtitia.*
17 *Laſſar di difendere con piacer de l'offeſa, non fa preſſumer fauore ne incorrere caſtigo nel foro eſteriore, ne cenſura ne irregularità.*
18 *Se non concorrono quattro coſe.*
18 *Intelligentia ſingolare del cap. Quanta de ſent. Excom.*
19 *Innocentio gran Papa, & gran Dottore dichiarò queſto male inteſo.*

LA SECONDA CONCLVSIONE, CHE DI QVE- 4.
ſto teſto ſi raccoglie, è che pecca colui che non impediſce la

ingiuria

ingiuria del prossimo, il quale quello eccellente Santo Ambrosio[a] non solo con sua grande Auttorità: lo uolse qui persuadere: ma anco prouare con ragione Philosophale con l'essempio di Moise[b]: & con l'Auttorità di Salomone[c]: la ragione è degna di memoria come è ditto[d], per tutti quelli che si tengono, per Principi, cioè che la legge di fortezza lo commanda & anco non contento di dire che pecca, aggionge quelle parole, [*Tam est in uicio, quam ille qui facit*,] per le quali significa che chi non difende, non solo pecca, ma che anco tanto pecca, quanto quello che la fa, confirma questa conclusione Santo Augustino, dicendo[e] che colui che può impedire la ingiuria & non la impedisce, consente in quella & ogni consenso & fauore, per peccare è peccato[f]: & Papa Eleutherio, & altri dissero[g], che non solo consente, ma che anco fauorisse, chi non impedisse la ingiuria: & anco Innocentio[h] Tertio par che dica che incorre in scommunicatione maggiore, se il battuto che lui poteua difendere era Clerico: & Alessandro Terzo dice che, colui che potendo non difende quello, che lo uogliono occidere[i], occide, & il medesimo Santo Ambrosio[k] dice, che colui che si muore di fame, potendo non li dai da mangiare l'occide, & Santo Augustino chiama crudele colui che potendo: non caua (anco per forza) quello che

5. sta nella casa, che rouina[l]. Tutto questo si conferma con considerare, che molto maggiore è la ingiuria & il danno della persona che quello della robba[m], Et perche siamo obligati ad impedir il danno della robba del prossimo, perche la Sacra Scrittura[n] commanda, che colui che s'incontra con il Boue perduto del suo prossimo: benche sia suo nimico, gli lo torni, & chi uedrà cascato l'Asino con la soma lo aiuti a leuarlo: & San Girolamo dice[o], che colui che sa del furto, & non lo dice al padrone che lo cerca pecca, & San Thomaso[p] (quale in altra parte seguimo)[q] determina, che colui che sa che alcuno danno ingiusto si ha da eseguir a altro, & non dice quello che sa: debbe dar ordine come, si li debbia ritornare: benche non sia apparecchiato: per quello: che dice l'Apostolo[r], Degni sono di morte non solo quelli che peccano, ma anco quelli che consenteno: Sopra lequali parole dice la glosa[s], consentire è il tacere potendo riprendere: finalmente, fa che semo obligati a scoprire li mali de la persona, honore, & robba, che si apparecchiano a dannificare la Republica, ò qual si uoglia altro particolare, come lo dicemo in

[a] De quibus in ca. de relig. & venera. sanct. lib. 6.
[b] Exod. 2.
[c] Prouerbi ca. 2.
[d] Supra. eo. nu. 2.
[e] Infra ea caus. & 9.
[f] Ad Rom. 1. Tho. 1.2. q. 74. ar. 8. & 2a. Sec q. 158. ar. 4.
[g] Cap. Negligere. 2. q. 7. qui potest infra ea. ca. 2. de hæreti. c. dilecto de sent. excom. lib. 6.
[h] Quante de sent. excom.
[i] Ca. sicut dignum. §. illi etiam qui de homici. cui consentit Simmachus. §. 1. 83. d. & alij in aliis capitulis eiusdem.
[k] Ca. pasce. 86. d. l. Necare. ff. de liber. agn.
[l] Ca. ipsa pietas infra. ea. q. 4.
[m] l. in seruorum. ff. de pœnis.
[n] Exod. 23. Deuteron. 22.
[o] Cap. qui cum fur de fur.
[p] 2a. Sec. q. 70. artic. 1.
[q] In ca. inter verb. 11 q. 3. nu. 713. & in Manu. ca. 15. nu 16. & 17. & cap. 18. numer. 15.
[r] Ad Roma. 1. ca. 1. de offic. deleg. Nouum 2. q. 1. Digni sunt non solum qui faciunt.
[s] Super c. 1. consentire & tacere cũ possit redarguere.

molte parti[a] eſtendendolo alli clerici, & a quelli che giurano di tener ſecreto &c. Ma cõtra queſta cõcluſione s'offeriſcono queſti dubij. Il primo che ceſſãdo la ragiõ prĩcipale & eſpreſſa di una legge, ceſſa quella[b]: & la ragione principale & espreſſa, quaſi in tutti gli teſti che fondano queſta concluſione, è, che colui che non difende, potendo, è uiſto conſentire, & fauorire la ingiuria. La qual ragione ceſſa in colui che, appreſſo Dio non conſente: ne uuole che la ingiuria ſi faccia, anzi li peſa, ò almeno non gli piace, benche per negligentia, uergogna, ò timore, ò altra cauſa lo impediſca, lo qual eſſer poſsibile niuno puo negare, ſe confeſſa come è obligato (ſotto pena di hereſia (il libero arbitrio[c], & che la uoluntà non puo ſe non da Dio[d] eſſere moſſa è tanto libero che qual ſi uoglia obietto che li prepongano gli ſentimenti, ò lo intelletto, puo uolerlo & non uolerlo[e] che in latino chiamano *Nolle*[f] ò non uolerlo, ne non uolerlo: & ſuſpendere il ſuo atto, che gli ſcolaſtici chiamano [*Non Velle nelle pure negatiuum*] : dunque colui che non conſente benche non diffenda, non pecca. La ſeconda, che non douemo, tenerſi per obligati a quello che niuna legge ne obliga[g] : & non pare che habbia legge che a quella ne obliga, perche quella della fortezza che ſanto Ambroſio qui allega, ſolamente ne obliga a raffrenar la ſuperchia audacia, & il timor ſoperchio, perche non oſamo ò, non laſſamo metterci contra la dritta ragione ne' pericoli, della morte, ò delli altri molti graui mali temporali[h] : & puo eſſere che uno laſſa di diffendere colui che lo uogliano offendere ſenza timore, per negligentia o malitia, uergogna, ò per altre cauſe che non ſono paſsioni, che la uirtù della fortezza gouerna. Il terzo, che tampoco ne obliga a quello la legge di Giuſtitia: parte perche non tratta della Giuſtitia diſtributiua: poi che non ſi tratta in quella di coſa, comune che ſi habbia a diſtribuire a particulari[i] : ne della commutatiua; poi che non ſi tratta in quella comutatione di una coſa d'uno per un altro[k] : parte perche non pare che queſto ſi comandi per precetto alcuno di quelli del Decalogo, & per queſto la ſua tranſgreſſione non obliga a reſtituire come lo dicemo in altra parte[l] ſeguendo Aleſſandro de Ales. comunemente approbato[m]. Il quarto, che tampoco pare obligarne a queſto legge alcuna della charità d'Amar il proſsimo come noi medeſimi: parte perche queſta poche uolte obliga ſotto pena di peccato mortale, per

6.

7.

8.

[a] In Manual. ca. 18. nu. 51. & ca. 15. num. 16. & 17. & in repet. ca. inter Verba. 11. q. 3. nu 662.
[b] l Adigere. §. quiuis. ff de iure. patro. ca. cum ceſſante de appel.
[c] Ca ſi enim de pœnit. d 2. & §. 1. 15. q. 1. c. Diſplicet 23. q. 4
[d] Tho. 1 2. q 82. & 83. iuxta illud Deus poſuit hominẽ Eccleſ. 15.
[e] Auguſt. in. §. 11. 5. q. 1.
[f] l. eiuſ. & nolle cuius uelle de reg. iur.
[g] Ca. conſuluiti 2. q. 5. c. 2. de tranſ. præla. l. illam. C. de collatio.
[h] Ariſt. 2. & 4. Ethic. Tho. 2. 2ª. q. 123. artic. 3.
[i] De qua vterque Tho. 2. 2ª. q. 61. ar. 1. & 2.
[k] De qua vterque Tho. vbi ſupra
[l] In Manu. ca. 24. nu. 5. in ca inter verba 11. q. 3. nu. 714.
[m] 3. parte q. 87.

quello che si ha ditto nel Manuale[a] :parte perche non semo[b] obligati ad amar piu il prossimo che noi medesimi, & per certo si tiene: che potemo lassarsi occidere da quelli che si potriano difendere occidendoli[c]. La quinta, che niuno è obligato sotto pena di peccato mortale, a fare opere di Misericordia, a quello, che non sta in estrema necessità[d]: & difender il prossimo è opera di misericordia: poi che si fa per rispetto della necessità & miseria in che si troua, dunque (almeno) non saremo obligati, a difender il prossimo se non quando lo uorranno occidere, il qual confirma l'essempio che si porta di Moise: & l'Auttorità di Salomone, che parla della defensione di colui che uogliono occidere, & per consequente colui che uedrà alcuno, che lo uogliano bastonare, batterlo ò farli altre simili, ingiurie, senza pericolo di morte, non sarà obligato ad impedirlo, almeno sotto pena di peccato mortale, che pare esser contra la ditta conclusione. Il sesto, che par che piu siamo obligati a difender il nostro honore, & robba che quella del prossimo[e]: & colui che difende l'honore & robba del prossimo, communemente perde: ò si pone in pericolo di perder la sua.

9. Per risoluer bene quelli contratti, & altri, & inferire le sue resolutioni molte cose cottidiane, uorria hauer il tempo necessario, il quale mi manca, & tutta uia poneremo sei dichiarationi, dalle quali raccoglieremo le risposte delli sei dubbij proposti, dal qual tutto inferiremo 17. illationi: La prima declaratione sia, che se colui che non difende consente, & si diletta che si faccia quel la ingiuria, pecca: ò possa difenderlo ò no: ò sia presente ò assente: perche ogni consenso, con che si consente in peccato, è peccato, & tal peccato, quale è il peccato che si consente, che si commetta[f].

10 La seconda declaratione sia, che perche uno per non difender potendo pecca, è necessario che sia obligato a quello che come dice San Thomaso[g]: & lo dichiara il Gaietano[h] niuno per non impedir pecca, se non quando è obligato a impedire, & anco aggiongemo che secondo alcuni non è obligato di difender quello che senza danno di suo honore, estimatione, ò robba nõ lo puo fare, secõdo lo risolue il Felino[i]: riferito p noi in altra parte[k] al quale niuno contradice, & noi mai li hauemo contraditto. Ma è ragioneuole che al presente gli contradiciamo: l'uno perche siamo obligati a soccorrere quello che sta in necessità estrema, se fosse necessario anco con danno di tutta

[a] Cap.14.nu.8.
[b] Cap. si non licet 23.q.3.
[c] Ca. non est nostrũ 23.q.5 Tho.lib.1.de reg. princ.c.6.
[d] Cap pasce fame 86.d.a cõtrario sensu Quod ita intelligit Tho.2[a].2[e].q.32.ar.5. & in Manu.ca.24.nu.3.& 4.
[e] l. Præses C.de seruit.c.si non licet 23.q.5.
[f] Per illud Apostoli. digni sunt morte. non solum ad Rom.1.& Tho 1.2[e].q.10.ar.8. & 2[a].2[e].q.145.
[g] 2[a].2[e].q.62.ar 7.
[h] In d.ar. 7.
[i] Ca.2.de hereti.& ca. Quante de sent. excom.
[k] In Manua.ca.14.nu.26.

la robba, che non ci è neceſſaria per la conſeruatione della noſtra uita come lo dice Santo Ambroſio inaltra parte [a]: & io l ho ditto nel Manuale [b], con San Thomaſo [c]: & colui che ſenza noſtra difenſione non può ſcampare è in eſtrema neceſsità di quella. L'altro perche non ſolamente non iſcuſa di quello la uergogna o alcuna diminutione di noſtra reputatione (come dice Felino) ma ne anco il pericolo di perder l'honore, perche anco quello è bene eſteriore, ſenza il quale ſi può ſoſtener la uita, & è minor bene che quella, come largamente lo prouamo in altra [d] parte.

L'ALTRO, perche a gran pena ſi può difendere quello che dice il Felino, in queſto tanto approbato, anço ne gli altri beni: parte perche quelle due Auttorità [e], che ſopra allegamo [f], di quel che s'incontra nel bene del ſuo proſsimo, che è perduto, & con l'aſino caſcato in terra con la ſua ſoma: prouano che ſemo obligati a poner alcuna coſa della noſtra robba per impedir il danno di quella del proſsimo: poi che queſte due coſe non ſi ponno far ſenza alcuno danno di robba: tempo, ò impedimento di negotij. Hauemo ditto (poner) & non dare: per- 11
che, colui, che fa queſto, può domandare quello che merita la ſua fatica, tempo, ò impedimento: ſe lo uorrà, come anco colui che ſoccorre chi ſtà in eſtrema neceſsità, lo puo fare [g]: che dato che la legge lo oblighi a ſoccorrere, & liberare il proſsimo di quel danno: non lo obliga però a farlo gratioſamente. Ma una uolta quello l'ha da ponere; per la qual conſideratione ſi può riſpondere ad alcuni [h], che uogliono prouare che niuno è obligato a difendere altro cioè, perche per quello poſſa torre premio [i]: il quale niuno lo può torre, per quello che è obligato a fare [k], perche ſi può riſpondere, che queſto ſi ha da intendere di colui che è obligato a farlo gratioſo, & non di quello che è obligato a farlo, ma non gratioſo: come il medico, che è obligato a medicare colui che di quello ha eſtrema neceſsità, ma non gratioſamente, almeno ſe è ricco [l], come anco l'Auocato, Procuratore, Notaro: & l hoſte, & anco il Dottore molte uolte ſono obligati a uſar de' ſuoi officij & anco poſſono eſſere conſtretti quelli, per quel che il Decio [m] allega: ma non ſono obligati ad uſar di quelli gratioſamente: & per queſto, poſſono torre dinari per ſuo uſo [n]. l'altro perche non ha ragione il Felino che tutti quelli che per giuſtitia ſono obligati a defendere altri: quali

[a] Ca. non ſatis 86. d. ibi ſi cum rapiantur ad mortem.
[b] Ca. 11. nu. 13.
[c] 2ª. 2ᵉ. q. 32. art. 5.
[d] Ca. Inter verba 11 q. 3. nu. 218.
[e] Exod. ca. 23. & Deuter. ca. 22.
[f] Supra nu. 5.
[g] Adria. quodl 1. ar. 2. col. 3.
[h] Glo. in d. ca. quante & alij alibi.
[i] l. metum §. ſed licet .ff. de eo quod metu. cauſ. & .l. Si pater .§. 1. ff. de donatio.
[k] .l. Vltima ff. de cō dict. obturp. cauſ. ca. Non ſane 14. 2. q. 5.
[l] Gl. ſ. ſingula. §. 1. 83. d.
[m] In reg. inuitus nemo cogitur .ff. de regul. iur.
[n] Dict. ca. non ſane.

sono li Giudici ò altri che subito specificaremo: sono obligati a quello con incommodità di sua fatica, robba, & anco persona, benche non temerariamente: come l'ho ditto nel Manuale [a]. [a] Ca. 11. nu. 13. & 17. nu. 136.

12 Per questo risoluemo meglio, che per fino al presente si ha risoluto dicendo, primo, che per due uie potemo esser obligati a difendere il prossimo, cioè per quella de' precetti della charità, & per quella della giustitia. Secondo, che per quelli della charità, semo obligati a difender la uita del prossimo, se ingiustamente gli la uogliono torre, & non è chi gli la possa & uoglia difendere, eccetto noi altri: & così ha estrema necessità della nostra defensione: benche per quello perdessimo la robba, & anco l'honore: con tanto che non poniamo la uita a pericolo. Il terzo, che il medesimo si ha da dire de' suoi beni, senza i quali non si può conseruare la sua uita [b]. Quarto, che anco per euitar altri danni di sua robba: semo obligati a poner la nostra fatica & robba, e quello che fosse necessario, se la potemo poner senza scandolo; quando probabilmente non u' è altro che lo possa ò uoglia liberar da quelli [c]. Quinto, che potemo imperò dopò recuperar quello che per quelli habbiamo speso [d]. Sesto, che il detto del Felino procede solamente quando il danno del prossimo è tanto piccolo, che ad arbitrio di huomo da bene, non è giusto che noi ponemo quello che conuiene per liberarlo di quello [e]. Settimo, che non senza causa habbiamo detto, (di nostra fatica & robba) perche non semo obligati a poner il nostro honore per la sua robba, senon quando la quantità della robba, ò la paucità dell'honore, altra cosa persuadessino: poi che, (come in altra parte prouamo) l'honore è di maggior prezzo che la robba [f].

[b] Arg. l. 2. ff. de iuris. omn. iud. ca. Præterea. de offic. deleg.

[c] Per ca. 13. Exod. & ca. 22. Deute.

[d] Enim precedenti & in Manu. cap. 23. nu. 96. & ca. 17. nu. 100.

[e] Arg. l. Præses. C. de serui. ca. si non licet 23. q. 5.

13 Ottauo, che ne anco habbiamo detto senza causa (la uita che ingiustamente gli uogliono torre) perche non semo obligati a rescattar con nostra robba la uita di quello, che giustamente è condennato a perderla, benche il Re la legge, il statuto, ò la sententia li desse facultà, di poter riscattarla con dinari: & che così si debbe nouamente limitare il sopradetto capitolo di Santo Ambrosio [g]: dato che sapemo che si può replicare, che il tale condennato sta in estrema necessità, & che, l'esser cascato per sua colpa in quella non li toglia li priuilegij di quella, & che semo obligati a soccorrere quelli, che in quella sono posti: per li giudici del nostro Dio giustissimo. perche non è molto, che quella giusta condennatione ne toglia la necessità di riscattarlo,

[f] Cap. inter. verba 11. q. 3. num. 216. & 217.

[g] Ca. nô satis 86. d.

poi che toglie al medesimo la facultà di difendersi, & ancò la ne cessita di riscattarsi, se bene si pesa una dottrina di Scoto [a] riferita da noi in altra parte [b]. Nono, che colui che lo uolesse ri- 14
scattare, si potria uendere il tal condennato se uolesse, per quel- 1
lo che nel Manuale [c] habbiamo detto, di quelli, che nel Brasylo. & altre parti Barbare comprano gli Christiani di mano di quelli che gli uogliono occidere per mangiarseli, Benche si potria dare questa differentia, cioè che dato che quelli, che nel Brasylo si riscattano per uia di quella compra, (non essendo schiaui) son liberi, perche, non li mangiano, se ponno liberare: tornando il prezzo che per quelli si diede, & che questi che si uendesseno: perche non gli giustificassero giustamente, ne si potriano liberare per quello, perche si uendettero ueramente per schiaui, perche in questi cessaua la ragione, che in quelli del Brasylo induce quella equità, per quello che ho ditto in quel loco [d]. Decimo (hauemo detto senza scandolo) perche per quello, che di honore habbiamo detto escusamo di peccato un'huomo graue di reputatione che lassa di difendere un giouane, che li uengono dati delli schiaffi per non correre per la strada appresso di quelli, che lo uanno a fare, con scandolo in mancamento del suo honore & estimatione, & a quello che non risponde publicamente; che non dice il uero al Predicatore che in pulpito falsamente infama altri: & anco per escusare, quello che lassa di liberare, il giustamente, giustificato: ò altro, perche, non seguita da quello la morte di altri innocenti ò grande romore d'arme fra quelli che lo uogliono liberare, & quelli che lo uogliono occidere, come lo toccò Hadriano [e] dicendo che io non saria obligato, a ri-
tenere un Signore che non si gittasse per una fenestra, se io ue- 1
desse che li suoi mi occidessero, perche lo ritengo senza credere la causa del mio ritenerlo. Vndecimo, che per il precetto della Giustitia sono obligati, a difendersi li Re fra loro, & altri superiori che hanno giuriditione, & li suoi sudditi [f]. li Feudatarij, & suoi Signori [g]: gli padri & suoi figliuoli, gli Tutori, Curatori, patroni, pedagoghi, Parocchiani, Custodi & altri simili, & suoi figlioli pupilli minori, serui, schiaui, & sudditi di Parocchiani [h], gli custoditi, & altri simili tutti, li quali non difendendo l'uno l'altro, quando sono obligati non solamente peccano contra la legge di carità per non difendere il prossimo, che debbono amare, honorare, & riuerire; ma anco contra quello

di

[a] In 4. d. 15 q. 3. §. de secundo,
[b] Manuali cap. 15. num. 21.
[c] Ca. 23. nu. 96 & c. 24. num. 9. & cap 17. nu. 100.
[d] In dictis trib[us] locis Manualis.
[e] In 4 de correctio frater. col. 11.
[f] Arg. ca Regum c. administratores 23. q. 5. ad Roma. 13. & cap. Ego .n. de iure iur.
[g] Ca. de forma. 22. q. 5 & ca 1. de forma fid. in vsib. feud.
[h] Per notata a Pan. in c. 1. de restit. spol. nu. 9. facit l vt parétibus .ff. de iust. & iur ca Duo ista nomina 23. q. 4. l 1 .C. de emend. propinq.

di Giustitia, per non compire quello che per quella debbono ad altri.

15 La terza dichiaratione sia, che è cosa possibile, & anco di ogni dì, che uno, potendo non difenda senza consentire nella Ingiuria: come lo proua il primo argomento, contra questo testo, formato. Ma si debbe pressumere che consente, perche tutti li Testi sopraditti che dicono, che colui consente che può & non difende, ò non riprende: si ha da intendere che si pressume che consente, il qual si debbe limitare, quando senza danno alcuno può difendere, & non altramente: che dato che uno sia obligato a diffendere, anco con danno di tutta la sua robba, Però non si debbe pressumere che consenta, se non quello, che può fare senza tal danno: primo, perche, poi che lo può fare, per piacerli il delitto, & per euitar quel danno, per giusto pressumere, in dubbio che per questo lasò di difendere & non per l'altro [a]. Secondo, perche quantunque chi contrauiene a una legge ingiustamente, senza causa giusta, si pressume che lo fa per disprezzo [b]. Ma non si tiene alcuna altra causa per quello, benche fosse ingiusta, come lo dichiara Dominico [c], & l'Archidiacono [d]: Terzo perche la sperienza [e] insegna che molti, maggiormente quelli che serueno huomini di grande Auttorità, lassano di impedire mille cose, a che sono obligati, ancor con perdita della robba, & non gli impediscono, non per piacerli quelli, ma per non perder la gratia & bene che aspettano: d'onde segue singolarmente, che quantunque con danno dell'honore, & robba sia uno obligato a difender quello che sta in pericolo di perdere ingiuriosamente la uita, ma non si pressumerà consentir in la ingiuria: da questo si torna a seguire, che questo tale ueracemente pecca per non difendere, & anco per uentura per consentire, ma non prosontiuamente, & da questo seguità, che costui non saria castigato nel foro esteriore [f], per consentire: benche si nel interiore, & piu se cõsentì, che se nõ consentì.

16 La quarta dichiaratione, che è, gran differentia fra solo non diffendere, ò non diffendere & consentire, di una parte, & il consentire, & fauorire de l'altra: primo perche il solo non diffendere & il non diffendere & consentire, senza fauorire è peccato contra la charità ò misericordia & contra il precetto di amar il prossimo, come lo sente il Dottor Soto [g]: & si proua perche è, opera di odio: inuidia, discordia, contentione, ò d'al-

[a] Quia in dubio pmitior est præsumẽda ca. 1. de regu. iur. l. Merito. ff. pro soc.
[b] Glos. celebris ca. Metropolitanum 2. q. 7. & glo. verb. contempturem ca. cum illorum de sent. excomunic.
[c] In cap. Nullus 55.
[d] In ca. quicunque d. 81.
[e] Quæ est rerũ magistra. ca. Quam sit de electio. lib. 6.
[f] Quia in eodẽ non apparẽtibus & non existentibus, idem est iudicium. ca. si omnia 6. q. 1. l. Duo sunt Titij ff. de testa. tuto.
[g] Lib. 4. q. 7. ar. 3. de iust. & iur.

tri simiglianti uitij, che sono contrarij alla Charità, ò a sua figliola misericordia, ò alla sua opera beneficentia [a]: & il consentire, & fauorire quello che ingiuria, è contra la uirtù della Giustitia, perche è contra il medesimo precetto, contra che l'ingiuriatore pecca: & ogni ingiuriatore pecca contra alcuni delli precetti del decalogo, che sono di giustitia, come lo dice S. Tho. [b] & colui che dira, che anco il precetto d'amare il prossimo si riduce al quarto precetto [c] del Decalogo, & per consequente è precetto di Giustitia, si li risponderà che altra cosa è esser di quelli che negamo, [d] altra redursi a quelli che confessamo, & non ne osta che anco tutti ò quasi tutti li altri della charità, & anco delle altre uirtù si riducano a quelle del Decalogo, Come quello di amar Dio, & il prossimo, non essendo di quelli [e]. Secondo, perche il lassar di difendere, ò non difendere, & consentire senza fauorire, non obliga a restitutione del danno, che seguita per non difendere. Ma se il consentire & fauorire: come ho detto nel Manuale [f], che colui che pecca contra soli gli precetti di charità & Misericordia, non è obligato a restituire il danno che da quello seguita, & quello che pecca contra la giu-
stitia, si come sopra è detto, [g] & lo dicemo in altra parte [h]. Ter- 17
zo, che non qual si uoglia che si pressume consentire nella offesa si pressume fauorire quello che offende almeno con fauore, che lo faccia participando del delitto direttamente: primo, perche par cosa dura indurre due prosontioni speciali maggiormente per agumentare il delitto d'un medesimo caso [i] quello che in questo caso si faria se si prosumesse consenso & fauore: secondo, perche la commune opinione tiene [k], che per legge ciuile non pecca communemente quello che non difende, & che quantunque per legge canonica è delinquente, non ha da esser castigato nel foro esteriore, & se dicemo che si pressuma che fauorisse: hauemo da dire lo contrario, poi che per tutte due le leggi hanno da esser castigati gli fautori del delitto: Secondo tutti [l]. Terzo, perche Innocentio [m], communemente approbato, dice che colui, che sa che si tratta de occidere uno, & non lo impedisce non è irregulare, & se si pressumesse che consentì & fauorì l'homicidio saria: ò si pressumeria, poiche si pressume, che direttamente participa nel delitto, come causa, almeno, parciale di quello. Quarto, che se il contrario dicemo, hauemo da confessare, che tutti quelli che possono, & non difendono, hanno da essere tenuti

[a] Vt de odio mostrat. Tho 2a. 2e. q. 34. De inuidia q. 36 & de discordia & alijs q. 37. & seq.

[b] 2a. 2e. q. 122. ar. 1.

[c] In Manual. ca. 14. num. 3.

[d] In Manual. ca. 11. nu. 5. & 6. & ca. 14. nu. 5.

[e] In Manual ca. 11. num. 6.

[f] Ca. 17. nu. 20. vbi citaui Adria. de rest. q. 1. col. 9. & Sotus li. 4. q. 7. artic. 3. de iust. & iur.

[g] Supra eod. nu. 7. & 8.

[h] In Manual. ca. 24. nu. & in ca. inter verba 11. q. 3. num. 714. post alios presertim Adria. in 4. de restit. q. col. 9.

[i] l. 1. C. de dote promiss. & Card. in ca. Quia circa de consang.

[k] Quam tenet Pan. in ca. 1. de resti. spol. & Deci. in c. 1. de offic. deleg. & Ias. in l. vt uim. ff. de iust. & iur.

[l] Ca. 1. de offi. deleg.

[m] In cap. Petrus de homic.

che tenuti nel foro esteriore, per trasgressori, non solo della legge di charità, ma anco della legge di giustitia: & per cõsequẽte obligato a restituire [a]: tutti gli danni che per quello sono uenuti all'offeso: & hanno da essere castigati, come quelli, che lo commandano, consigliano, aiutano, ò ricettano: che pare cosa insolita. Quinto, che questa nostra interpretatione pare esser approbata in tutto il mondo [b]. Sesto, perche non basta perche uno incorra nella scommunica del Canone [c], che ha piacere che sia ferito il Clerico se in suo nome non fu ferito, ne lui lo haueua commandato, ne dato aiuto, ne consiglio per quello, ma solamente consentì ò li piacque per pura malitia, come lo proua efficacemente un ditto di Bonifatio [d], & il commune sentimento di tutti, che diranno, che tu non sarai scommunicato, benche tu desideri assai che feriscano ò occidano in Roma ò in altra parte un Clerico, senza dire questo a niuno, & l'occidessero: come ogni giorno accasca.

18 La sesta dichiaratione di questa conclusione prossima si ha da limitare quando concorrono quattro cose. La prima, potentia per impedire: la seconda, obligatione per quella. la terza, che lo possa fare senza danno della persona, honore ò robba. La quarta, che il delitto sia manifesto, cioè che sia manifesto esser quello delitto, & che si faccia manifestamente, per uno decreto di Innocentio [e] Tertio, che prouando questa limitatione, proua anco la conclusione limitata: Che proua questa limitatione, si dimostra, perche senon la prouasse, saria superflua quella, che se bene si pesa niuna altra utilità induce, perche la prima parte non fa piu che auisare quanta gran temerità sia poner mano uiolente ne gli Rettori della Chiesa [f], che è dir niente. La seconda, solamente conuiene perche niuno stoltamente pensa che solo lo Auttore della uiolentia debbe esser castigato. L'auttorità commanda che quelli che fanno, & quelli che consentono con ugual pena siano castigati [g], Che ne anco è utile [h]. La terza, solamente dice, che dichiara per fautori quelli che potendo, non ostano al delitto manifesto [i], che meno saria cosa utile, senon uolesse dire quello, che habbiamo detto: perche gia prima di lui, altri Pontifici [k] l'hanno ditto: che non è senza scropolo, & suspetto di compagno del malfattore, colui che non si oppone al suo delitto manifesto: Il qual ditto, perche era oscuro, per potersi intendere, in molti modi quelle parole (scrópolo. & compagnia) & come era gran Dottore & Papa.

[a] Quoniã oẽs qui politiue iurant nocentem licet non teneantur solum non obstantes Tho. 2ª. 2ᵉ. q. 62. ar. 7. & Scotus 4 d. 15. q. 2.

[b] Ego minime omittenda. l. minime. ff. deleg. cum dilectus de consue.

[c] Siquis suadente. 16. q. 4.

[d] In cap. cum quis de sent. excom. li. 6.

[e] Ca. quante de sent. excom.

[f] Verba enim sunt illius, Quante præsumptionis & temeritatis existant in rectores ecclesiæ manus injcere uiolentas.

[g] Verba illius sunt facientes & consentientes.

[h] Quandoquidẽ in ca. 1. de offic. deleg. & in ca. Notum 2 q. 1. & alibi sæpe id probatur.

[i] Verba illius sunt eas delinquentibus fauere interpretamur, qui cum possint manifesto in facinori desinunt obuiare.

[k] In ca. Error 83. d. & ca. Qui potest in fra eadem etiam ca. 1. sicut dignum §. il li de homic.

Singolarmente le dichiarò dicendo che uogliono dire, che si debbono pressumere, & tenere per sautori del delinquente, & perche niuno dica, che quello Decreto non parla senon per effetto d'incorrere in scommunicatione, considerano che quantunque il principio significa, che la questione, sopra la quale si risponde era sopra la scommunicatione, che quelli che non diffendeano gli Clerici, doueuano, ò non doueuano incorrere: ma non la risposta, che è nella terza parte, ne la ragione, che a quello mosse il Papa che è in la seconda: si ristringe a quella: Hauemo detto (che prouando la detta limitatione, proua anco la conclusione limitata) perche il detto Decreto in questo solo è utile, che dichiara per fautore quello che potendo, non ouuia a quello che manifestamente è delitto: & per consequente significa, che se quello, al quale si ha da opponere non fosse manifesto delitto, non si pressumeria fautore: che è molto utile consideratione per tutti gli casi, nelli quali può esser alcuno dubbio, se quello che si fa, è offesa ò no: Fa per questo, quel che è ordinato, che quando l'offesa è manifesta, non si debbe l'assolutione a cautela [a]: & quello che è del usurario [b] concubinario, & scommunicato [c] manifesti, ma che habbino da concorrere, le dette quattro cose, perche questa limitatione habbia luoco: consta che il detto Decreto pone la prima, della potentia, & la quarta che la offesa sia manifesta, & la seconda della obligatione, & la terza, che lo possa fare senza danno [d]: si proua, perche sopra è prouato che non solamente non si pressume che fauorisce chi non difende senza essere obligato, & colui che non può senza danno: ma anco non si pressume consentire.

[a] In cap. Solet de sent. excom. li. 6.
[b] Ca 1. de vsur. li. 6
[c] Extrauag. ad euitanda. de qua in Manuali. c. 27 nu. 35.
[d] Supra eod. capit. num. 15.

SOMMARIO.

Si

25 *Si debbe defender il proßimo anco senza estrema neceßità, & quando, & con che danno.*

20 DI QVESTE SEI DICHIARATIONI si raccogliono le risposte de gli sei dubbij contra questa seconda conclusione, sopra [a] proposte: Alla prima rispondemo che la ragione, perche uno pecca non difendendo il suo prossimo non è perche consenta, & habbia piacere della offensione: Poi che difenda ò non difenda possa ò non possa difendere, si consente, pecca, come si ha ditto sopra [b]. Adunque è la ragione che non difende essendo obligato a quello: alle uolte per sola carità, & alle uolte per la carità, & Giustitia: & alle uolte con danno della sua robba & honore, & alle uolte senza quello, come è appontato [c]: benche pecca piu (essendo ogni cosa uguale) se consente in quella, & che li testi che dicono che chi non difende consente, non uogliono dire, che se non consentisse non peccaria, ma che per non difender pecca, & anco quando lo può fare, & non lo fa, si pressume, quanto al foro esteriore, che consente, & ha
21 piacere della offesa: come si notò nel quarto ditto [d]. Alla seconda dicemo, che confessamo esser giusto, che non siamo tenuti per obligati, a quello che niuna legge ne obliga: ma negamo che non sia legge, che ne obliga a difender il prossimo, perche gli è alle uolte, per sola carità, & alle uolte di carità & giustitia, come subito lo diremo [e]. Negamo anco che la legge di fortezza non ne obliga a quello, almeno mediatamente, come lo dice il nostro testo, perche, come confessamo quello che nel dubbio si propone: cioè, che l'officio della uirtù immediato della fortezza, è raffrenare l'Audacia & timore, perche non ne faccia incominciare, ò lassar di cominciare, quello che la ragione commanda, & che alcune uolte, alcuni lassano di difendere per malitia & non per timore. Et cosi ne hanno da confessare, che alle uolte si lassa la defensione per timor della morte, ò d'alcun danno personale d'honore ò robba, & anco alle uolte per uergogna & per non perder la gratia delli huomini contra la legge di fortezza, che commanda, che per niuno timore si lascia
22 di fare, quello che la ragione ordina. Alla terza rispondemo che la legge della giustitia commutatiua, obliga molti: molte uolte a difender il prossimo, che come hauemo ditto [f], alli Re,

[a] Supra eod. nu. 6.
[b] Supra eod. nu. 9.
[c] In 2. d. num. 10.
[d] Supra num. 19.
[e] Infra nu. 22.
[f] Supra eod. nu. 14.

Prelati, Giudici, & altri in quel loco espressi: se li da un tanto d'honore, potestà, auttorità, intrata: stipendio ò altro pagamento per suoi carichi, delli quali uno è il difendere i suoi sudditi, in pace, salute, giustitia & tranquillità: gli da la legge una potestà, auttorità, & ius, al padre, al Signore, al Tutore, Curatore, Parocchiano, & altri custodi, certe leggi, & potestà sopra li figlioli, schiaui, pupilli minori, Parochiani, & altri incarcati, & cosi gli obligano a sua difensione, come è detto di sopra [a].

[a] Supra eo.nu.14.

23 Al quarto dubbio rispondemo, primo, che come è detto nelle due risposte precedenti, la legge di Charità, che ne comanda amar il prossimo, ne obliga a diffenderlo tanto, come & quanto, è ditto [b]: secondo, che quantunque in pochi casi (come nel Manuale s'detto) [c] semo obligati amare il prossimo con quello suppremo amore di Charità, ma semo obligati, in li casi sopradetti ad amarlo, almeno, con tanto amore naturale, che basti per far la diffensione sopradetta, ò almeno, a farla senza quello amore: per euitar il peccato della omissione, che, è nota speciale degna di essere aggionta alla Dottrina Generale, che nel Manuale [d] si pose. Terzo, che confessamo, esser piu obligati a noi medesimi che a gli altri prossimi & che non semo obligati comunemente, a diffenderne, occidendo chi ne uogliono occidere, come nel dubbio si proua [e]. Ma che non seguita da questo, che non siamo obligati a diffendere il prossimo, che deside ra, che lo deffendiamo: perche non tutto quello che potemo consentire in nostro pregiudicio, [f] potemo in quello de altri, senza suo consenso [g]. Della quale cosa si potra inferrire che se 24 quello dicesse, che non uuole, che lo diffendemo con la morte di chi lo uuole occidere, & uedessimo, che costui dice con bona intentione, perche l'altro non muora in peccato, non sariamo obligati a quella. Quarto, che non hauemo detto fuor di preposito, che comunemente non siamo obligati deffendersi, occidendo quello che ne uuole occidere, perche alcuna uolta, alcuno puo essere come ho ditto, & anco scritto [h] molto ha, che qual si uoglia Re, che fosse utile al suo Regno ne anco altra persona publica singolarmente utile a quello, si potria lassar occidere senza peccato; per non occidere altro che lo uuole occidere: Negli soldati che Giurano di combatere per il suo Re: si potriano lassare occidere da suoi inimici: per non occider quelli; come

[b] Supra eod. nu.10 & 11.
[c] Cap.14.nu. 8.
[d] Cap.14. num. 8.
[e] Authoritate Hierony.in cap.non est nostrum. 23. q.5. & Thom. lib.1.de regimi.princi.ca.6.
[f] Cap. ad apostolicã de regul.l.si quis in conscribendo .C. de pactis.
[g] l. sed & si pater in fin.ff.ad Maced. ca. si diligenti de foro compet.
[h] De pen.d.3.

me, piu largamente lo prouamo in quel loco doue anco disputamo: se un simplice homo potria anco occidere giustamente uno Re, che senza ragione & causa, & senza conoscimento di quella, uolesse occidere esso & lo occideua, se lui non occidesse il Re.

25 AL Quinto dubbio respondemo, concedendo che regularmente niuno e, obligato sotto pena di peccato mortale, à fare opera di misericordia, a quello che non stà in estrema necessità, come in quella si proua ma, si alcune uolte, come lo prouano quelle due auttorità del Esodo[a]: & del Deuteronomio[b]: che parlano di quello che s'incontra con il boue del suo uicino perso, & del Asino cascato con la sua carica, delli quali si potria raccogliere una singulare regula, che mai l'habbiamo trattata, cioè, che tutte le uolte che un prossimo è in pericolo di riceuere alcuno danno notabile, del quale non si può liberare & si crede che non si libererà per se, ne per altri: senon per me, son obligato a liberarlo sotto pena di peccato, se lo posso far senza riceuere il danno, che subito dirò[c]: & per consequente, se alcuni uogliono pelare la barba ò dar delli schiaffi ad alcun uecchio infermo, debile, & senza compagno, & non si può liberare da questo danno, senza mio aiuto, che mi trouo presente & lo posso fare senza risigar in quello molto: son obligato a farlo: il qual tutto è cosa cottidiana & mal trattata. Alla sesta rispondo concedendo che niuno è obligato, a disendere altri, (anco quando non gli è altro che lo difenda) con pericolo di perdere tanto in quello, quanto ha da perdere l'altro, se non è disesò ne anco, arischia meno, ma tanto quanto non è ragione che arischia, ad arbitrio di huomo da bene, ma si tanto quanto un huomo prudente diria esser ragione, restandoli imperò Ius di recuperare, dal difeso quello che in quello perse, come è ditto sopra[d].

a Cap. 23.
b Cap. 22.
c Numer. seq.
d Supra eod. nu. 11.

SOMMARIO.

26 *Tre famosi intelletti delli testi che parlano della defensione del prossimo molto stretti ò sono molto larghi.*
27 *Et quale è il giusto.*
28 *Et che è la causa della uarietà.*
27 *La defensione debita & lassata uariamente obliga a uarie persone.*
28 *Peccato contra la carità non si fa d'ingiustitia per malitia.*

29 *Sei intelligentie del capitolo quante de senten. Excom. qual buono 30.*
31 *Molto dichiarato.*
30 *Quando è scommunicato che non difende il Clerico potendo 31.*
31 *Chi debbe defendere auisando del male che fa & non lo fa.*
33 *Chi lassa la difensione debita perche non si castiga communemente nel foro esteriore.*
33 *Ne incorrere in scommunicatione, ne obligatione di restituire.*
34 *Ne censura uera con esempij.*
35 *Ne irregularità uera.*
36 *Ma si pressume.*
25 *Niuno è irregolare senon per cosa nella legge espressa 36. 37.*
37 *Sodomia s'è delli Crimini che inducono irregolarità.*
38 *Breue dichiaratione di sei conclusioni toccate nel Manuale, in sei parole.*
39 *Pecca chi non soccorre, (anco fuora di estrema necessità) il danno nel quale altro non può soccorrere con nona concordia di due conclusioni & suoi esempij 40.*

DI QVESTO SECONDO NOTABILE 26 & de suoi fondamenti & delle sue sei dichiarationi, & delle sei risposte date alli sei dubbij, mossi contra quelle, cauamo diecesette illationi. La prima, che niuna delle tre opinioni solenni, che è in questa materia indiuinaro in mezzo al bianco del giusto intelletto delle ditte leggi, che parlano che chi può difēdere, & non difende, che quella di Bernardo [a], che disse, si intende di soli quelli che tengono carico di giustitia, & potendo non difendeno, li stringe piu di quello che si debbe. perche è chiaro che alcune di quelle parlano di quello che non tiene giuriditione ne auttorità publica, come quello di Moise, che non la tenea al tempo che difese l'Hebreo & quella di Bonifacio [b], parla del uicino che non difenda il suo uicino. L'altra opinione di Gioanni, [c] che dice douersi intendere di tutte le persone publiche, & priuate, come si uoglia che lassano di difendere, le ampliò molto, come lo prouano le efficaci ragioni della quinta [d] dichiaratione: La terza de Innocentio [e], che dice che parla di soli quelli, che fraudolentemente lassano di difendere, benche questa è la commune, pare meno ragioneuole per quello che, subito [f] diremo.

[a] Glo.d.c. Quante de sent.excom. cum sibi similibus.

[b] In ca. Dilecto de sent.excom.lib.6.

[c] Quā prædicta gl. Bernardini meminit.

[d] Supra eo nu. 17.

[e] In d. ca. Quante quam Pan. & communis uidētur probare.

[f] Num. seq.

DVN-

27 DVNQVE il giusto & uero intelletto sarà, che parlano di tutte le persone, così priuate come publice, & così di quelle che le lassa per negligentia, come per malitia, senza dar altro fauore, ò dandolo, ma non per effetto che tutti peccano di una maniera: & incorrono in uguali pene, se non per effetto che tutti peccano, & tutti meritano pena, però alcuni meritano una pena, & gli altri altra pena, secondo la uarietà, & diuersità delle persone, che se sono prelati & giudici, ò altri, che la giustitia obliga alla defensione, ò sono altri che lassano di disendere fauoreggiando l'offensore: peccano contra la charità & la giustitia, & hanno da essere regolati di una maniera, & se sono altre persone, che lassano di difendere senza fauorire, & senza malitia, peccano solo contra la charità, & hanno da esser regolati di altra maniera, & se peccano senza fauorire, ma con malitia: benche non peccano se non contra la charità: hanno imperò da esser regolati d'altra maniera, almeno quanto al peccare molto più graue.

28 LA seconda illatione, che ogniuno delle ditte tre famose opinioni sono uere in alcuna cosa, che quella di Gioanni è uera quanto al peccato della charità, quella di Bernardo quãto al peccato della Giustitia, quella de Innocentio quanto alla grandezza ò picciolezza del peccato. Questa diuersità d'opinioni (al nostro parere) nacque da non intendere, ò non auuertire la differentia, che è quanto alle censure, restitutioni & altre pene, fra gli peccati che sono contra la sola carità, & fra quelli che sono contra la giustitia, che è assai grande, come sopra è ditto [a], & in altre parti [b], & a nostro parere, la meno ragioneuole, & la piu bestiale consideratione, è la commune in quanto determina, che essendosi inganno & malitia, fa incorrere, pene, restitutioni, censure, a quello che non difende: che per inganno intendemo malitia, odio ò mala intentione, & non mira che in dire, che in dubbio quella si pressume: concorda con Gioanni, almeno, quanto al foro esteriore, ne mira che la malitia non fa che un peccato sia contra giustitia, non essendo altramente, ma contra la carità, come lo sente Scoto [c], & lo dice Hadriano [d] & Soto [e]: che parlano del uicino che uede li latroni, che robbano il suo uicino, & tace potendo impedire il furto cridando; dice, che hora tace, per negligentia, hora per malitia & odio del suo prossimo, ma tiene cargo di giustitia, solamente pecca contra la carità, & non contra la Giustitia, & così non è obligato a re-

[a] Supra eo. nu. 16.
[b] In Manual. c. 24. nu. 5. & in ca. inter verba 11. q. 3. nu 13. & seq.
[c] In 4. d. 15. q. 2. §. de quarto.
[d] In 4. de resti. q. 1. col 9.
[e] Lib. 4. q. 7. ar. 5. de iust. & iur.

C

ſtituire. Seguita la terza quello, che deſiaro alcuni in certa 29
parte [a] del Manuale de Confeſſori, cioè quale è il uero intellet-
to di un Decreto d'Innocentio [b] Tertio, che non è anco trouato
ò non bene dichiarato: perche Bernardo [c] dice, che ſuo intellet-
to è che ſolo quello è ſcommunicato per non difender il Chie-
rico, che tiene carco di giuſtitia, il quale pare molto ſtretto per
lo ſopraditto [d]: Gioanni dice eſſere che è ſcommunicato qual ſi
uoglia che lo può difendere, & non lo uuole difendere, il qual
par ſouerchio ampliato per lo ſopradetto [e] Innocentio quarto, il
quale, il Pannormitano, & la commune ſeguitano, dice eſſere
tutti quelli che cõ inganno & fraude laſſano di difendere, ſono
eſcommunicati, che per una parte troppo ampliata in quanto
include tutti quelli che cõ malitia ſẽza dar fauore alcuno laſſano
di difendere, & per l'altra parte la reſtringe ſuperchiamente,
in quanto non include quelli, che non tengono carico di giuſti
tia, ò eſſendo altramente obligati a quello, per legge, ſenza ma
litia, per non penſare, ò per negligentia non lo fanno: altro in
telletto ne paſſo per il penſiero, che pareua bene ad alcuni, cioè
che ſolamente habbia luoco in quelli che non difendono poten-
do gli Rettori della Chieſa, per parlare di quelli primo [f], per
douerſi a quelli per giuſtitia la defenſione, ſecondo il ſopra
detto [g], ma queſto ſaria reſtringere tanto quello ſolenne teſto,
che foſſe quaſi inutile, & la ragione & riſpoſta che ſon generali
non lo patiſcono [h]: piu camino porta un'altro, cioè che li Cleri-
ci ſono coſa publica [i], ſono patri & imbaſciatori del popolo con
Dio [k]. Suoi priuilegij del Canone [l], & del foro [m], toccano piu
a tutta la Chieriſia, che non ad ogni Clerico in particolare [n]: &
per queſto pare, che li laici per Giuſtitia ſono obligati, a difen-
derli, come ſuperiori & interceſſori ſuoi, & coſi non difen-
dendoli peccano contra Giuſtitia per lo ſopraditto. Ma perche
ne la ragione del teſto ſi fonda in queſto, ne la deciſione contie-
ne parola alcuna, che tenga guſto di quella, & perche, conſta
in ſuo pari defendere, che ogni Clerico maggiormente ſolo di
prima tonſura, ò ordini minori ſi reputa per ſuperiore d'ogni
laico, per efetto d'obligarlo a difendere come ſuperiore: & anco
perche ſecondo queſto non comprenderia, li Clerici, che laſſan
di defendere altri Clerici, non ne pare naturale intelligentia:
Per queſto, dal ſopradetto raccogliemo [o] che quanto alla lettera 30
del medeſimo Innocentio Tertio, Auttore di quello, ſenza mirare
la

[a] In ca. 29. nu. 78.
[b] Ca quante de ſenten. excom.
[c] In glo. d. ca. quante.
[d] Supra eo. nu. 26.
[e] Supra eo. nu. 26.
[f] Vnde diſpoſitionis ſenſus pendere ſolet. l. fin. ff. de hæred. inſtit. cap. Quia propter de elect.
[g] Supra eo. nu. 14. & 22.
[h] Arg. ca. Marcion. 2. q. 1. & ca. ſuggeſtũ cum ei annotat per Pan. de appel
[i] l. 1. §. huius ſtudij ff. de iuſti. & iur.
[k] Diſt. 49. in princ.
[l] Ca. ſi quis ſuadente 17. q. 4.
[m] Capit. Nullus de foro comp.
[n] Cap. contingit de ſent. excom. & ca. ſi diligẽti de foro cõpet.
[o] Supra eo. nu. 18.

la intentione, & fine, perche lo fece donde sta [a] Gregorio Nono, uuole dire che colui che non difende quello, che può della ingiuria manifesta, cioè, che manifestamente è ingiuria, & manifestamente si fa, si presume fauorire quello che la fa: secondo la intentione imperò di Gregorio Nono, che la pose in quel loco [b], uuol dire una conclusione particolare: che della detta general seguita, cioè, che colui che non difende (potendo) il Clerico della ingiuria, che manifestamente è tale, & manifestamente si li fa: si ha da tenere per scommunicato, come quello che la fa. La quinta, che ogn'uno che lassa di difender il Clerico potendo & douendo contra giustitia, ueramente, ò prosontiuamente, è ò uero ha da esser tenuto per escommunicato: Hauemo detto, potendo, generalmente, per comprender non solamente quelli che per auttorità giudiciaria possono far questo: ma anco quelli che lo possono fare per la propria [c]. Aggiongemo douendo, perche, il poter impedire alcuna cosa non induce peccato in quello che lo lassa di fare, se non è obligato a quello: se-
31 condo la sopra detta dottrina di San Thomaso [d]. Aggiongemo contra giustitia, per includere tutti quelli, che per giustitia sono obligati a quello: li piu delli quali sopra [e] specificammo. Anco lo aggiongemo per includere tutti quelli che lassano di difendere & espressa, ò tacitamente fauoriscono in alcuna maniera, consigliando, comandando, esortando, animando, ò per alcuno altro modo aiutando contra giustitia, trouandosi presente con suoi amici, ò con sue arme, dando segni che si facesse, ò che si compisseno, aiuteriano &c. il qual tutto è aiuto espresso ò tacito contra giustitia, che uieta tutto quello nel precetto di non occidere, ò non robbare [f] &c.

ANCO si aggionse per escludere quelli, che senza esser obligati a quello per giustitia (benche lo fesseno per charità) per solo odio, negligentia, & maliuolentia senza dar fauore, ne aiuto alcuno espresso ne tacito, lassano di difendere peccando in quello contra la charità & misericordia, che niuno di questi appresso a Dio, & nel foro interiore sarà scommunicato, per lo sopradit-to [g]. Hauemo detto (presontiuamente) per includere quelli, che ueramente non peccano in questo contra la giustitia, ma si prosontiuamente, come son quelli, che senza pensare ne auertire quello che fanno alcuni, interrogano ò danno alcuni segnali, li quali come l'offensore interpretò in suo fauore: cosi il giu-

[a] In tit. de sent. excom.
[b] In tit. de sent. excom.
[c] Per c. 1. dilecto de sent. excom. lib. 6. ut supra eod. nu. 27. est dictum.
[d] 2a. Sec. q. 62. ar. 7. qui paulo ante nu. 10. retulimus.
[e] Supra eo. nu. 14.
[f] Exod. 20.
[g] Supra eo. nu. 17.

dice gli toglie per indicij per preſſumerlo. Diceſi anco (preſontiuamente) per includere tutti quelli che debbono almeno per carità, & potendo ſenza notabile incommodità, non difendono il Clerico dalla ingiuria, che è manifeſtamente ingiuria, & ſi fa manifeſtamente, per lo ſopraditto [a]. Hauemo poſto, (o ſi ha da tenere per ſcommunicato) che per quello è comprendere quello che ueramenre pecca in quel, contra giuſtitia, & per quello) ſi ha da tenere colui che preſontiuamente pecca contra lei. Aggiongemo che di queſto ſi inferiſſe la ragione, per niuno detta, nella quale ſi può fondare quella deciſione dura, però giuſta di Bart. [b] cioè, chè quantunque regolarmente niuno debbe eſſere caſtigato, per ſapere ſolo che ſi apparecchiaua delitto, & non reuelarlo, ma ſe, quando colui che lo ſa è figliuolo ſuddito, ò ſchiauo, ilquale ſe non lo riuela può eſſer per quel ſolo caſtigato, anco con pena di morte, che la ragione di quello puo eſſere, che gli altri comunemente non peccano ſi non contra gli precetti della Charità, & queſti ſi: anco contra quelli della Giuſtitia, come è ditto ſopra [c]: la qual ragione fia conſiderata da Baldo, & da quelli che lo ſeguono, & refferiſſe, il Felino [d]: non reprobariano Bart. tanto duramente, come lo fanno. La quinta, che la ragione perche piu duro caſtigo ſi puo dare a quelli che non diffendono uno gouernatore, 32
ò uno che habbia poteſtà del Re, che quelli che non diffendono altri homeni particulari, è che li primi peccano contra Giuſtitia, & per quello nelli dui fori ſi debbono caſtigare: & li ſecondi contra la Charità. 33
La ſeſta, quale è, la ragione fino al preſente per niuno detta, perche regularmente non ſi caſtiga nel foro eſteriore, ne Ciuile ne canonico (ſecondo la Comune [e]) quello che non diffende altro, benche pecca in quello, & nel foro della conſcientia ſi: la quale, è che per ſolo non difendere, niuno, comunemente pecca contra li precetti di giuſtitia benche pecca contra quelli di Charità, & per quello non debbe eſſer caſtigato con le pene delli precetti di Giuſtitia, che ſi pongono contra li tranſgreſſori di quelli. La ſettima che bene dice Bernardo [f] che non è ſcomunicato colui che non fa piu che laſſar di deffender il Clerico: s'intende di quel che per giuſtitia non è obligato a quello & altramente no, s'intende della eſcomunicatione uera & altramente no, che ſi debbe preſſumere che, è ſcomunicato concorrendo le ditte quattro coſe [g]: La ottaua che niuno incorre in obligatione di reſtituire coſa alcuna al

[a] Num. 18.

[b] In l. vtrum ff. ad l. pompe. de parri.

[c] Supra nu. 14.

[d] In d. ca. quantę.

[e] Quid ſequitur Pan. in ca. 1. de reſt. ſpol. & Fel. in d. ca. Quantę.

[f] In glo. d. ca. Quantę.

[g] De quibus ſupra 60. nu. 18. & 19.

offeſo, per non l'hauer diffeſo potendo, ſe non era obligato: ne anco ſe era obligato per ſola charità & miſericordia: dato che
34 per malitia l'haueſſe laſſato [a]. La nona che niuno incorre ueramente in cenſura alcuna poſta contra quelli che alcuna coſa fanno contra di Giuſtitia, per ſolo non impedire, ne anco per piacerli quello, ſenon ſi fece in ſuo nome, ò non fa cauſa di quello poſitiuamente per conſiglio, precetto, aiuto &c. perche non è legge nel mondo che tal proua [b], che non gli è ſenon il detto Capitolo. Quante, che tal ſignifica, & quello non dice queſto, ma ſolamente che ſi preſſume fauorire, & per conſequente, ſcommunicato, ſe concorreno le dette quattro coſe [c]. La decima che bene habbiamo riſpoſto in Toloſa: non eſſer incorſi in ſcommunicatione alcuni de gli ſtudenti, che ſi trouaron preſenti nel Conuento de' Frati Aguſtiniani, in una congregatione di Dottori della uniuerſità, & delli Conſoli della Citta ſopra certi priuilegij, de gli ſtudenti, & ſenza dar quelli fauore alcuno ſi pigliaron piacere, perche altri molti, diedero delle bote, al uſcire: alli Conſoli portando la chierica diſcoperta, incorſono però alcuni Dottori, che dato, che non diſſero niente alli ſtudenti, che gli deſſero, però li fecero ſegno che ſi piglierebbono piacere,
35 che lo faceſſero. La undecima che bene habbiamo riſpoſto a uno Clerico, che ſeppe del trattato che ſi faceua per occidere un altro, & per negligentia ſua l'occiſero: prima che lo auiſaſſe che ſi guardaſſe: che non incorſe per quello in irregularità. Perche ne anco queſta ſpecie di irregolarità, ſi incorre ſenza occidere, & mutillare, o dare in alcuna maniera fauore: o aiuto per quello contra Giuſtitia [d], piu che le cenſure del detto [e] Canone: ne piu che la neceſsità del reſtituire: La duodecima che è uero quello che nel Manuale habbiamo ditto [f]: (habbino ſcritto alcuni come gli piace,) che non è irregolare ueramente ne appreſſo Dio, colui che potendo & anco douendo, non difende quello che, occidono: dato che lo laſſa di difendere per odio, & anco che il morto ſia chierico, con tanto che non dia fauore, ne aiuto alcuno tacito ne eſpreſſo, commandando, conſigliando, ò aiutando in alcuna maniera, perche lui non occide, ne taglia membro, ne è cauſa totale, ne partiale di quello, per quel che in quel loco allegamo, & perche non è legge nel mondo che dica che in queſto caſo ſi incorre in irregularità, ne la quale non ſi incorre ſe non in caſi, i quali ſono eſpreſsi in Iure [g]. Hauemo ditto

[a] Quod pulchre probat. Adria. in 4. de reitit. q. 1. col. 9. cui poſteriores conſentiunt poſt Alex. quem ſupra nu. 7. ſub fin. citauimus.

[b] Ideoq; non eſt dicendum c. conſuluiſti 2 q. 5. ca. 2. de trãſlat.

[c] Supra num. 18. & 19.

[d] Arg. gloſ. cap. Siquis uiduam 50. d. doctrina de Innoc. in ca. Petrus de homic.

[e] Ca. ſiquis ſuadente 17. q. 4.

[f] Cap. 27. nu. 232. poſt S. Anton. vbi ſupra.

[g] Ca. 15. qui de ſen. excom. lib. 6.

(Veramente) perche se è presontiuamente, subito lo diremo. La decima tertia, che non e fermo quello, che parse ad alcuni, 36 cioè che non si debbe pressumere, esser irregolare colui, che per non defender il Clerico, che fu occiso, dato che per quello incorresse in scommunicatione, anco pressonta. Perche gli Decreti esorbitanti non si hanno da ampliare [a], maggiormente in materia penale di pena odiosa, come è la irregolarità, tanto che non si incorre senon nelli casi che la legge esprime [b]: & cosi ben che tenemo che la ditta [c] legge di Innocentio induce una specialità, che si presuma fauotire & peccare contra Giustitia, quello che manifestamente offende colui, che potendo & douendo, non difende, per efetto di incorrere in scommunicatione, ma che non hauemo per questo da intenderlo, & dire, che anco induce prosontione del detto fauore, per incorrere in irregularità: dunque questo non è fermo, anzi il contrario segue efficacemente del sopraditto: perche quel Decreto [d] non parla piu di scommunicatione che d'altra pena (come è notato) secondo la lettera del suo Auttore, che generalmente determina, che si debbe presumere, & tenere per fautore quello, che non si oppone potendo al delitto manifesto, & come di questa general conclusione si raccoglie la particolare, che si debbe presumere per scommunicato chi (potendo) non difende il Clerico, che manifestamente lo uogliano ferire male: cosi per forza si ha da seguire che è obligato a restituire, & che è irregolare. Poi che qual si uoglia che è, ò si pressume fautor della morte d'altri è, ò si ha da pressumere, che è obligato a restituire come colui che lo fece: benche quanto a altre pene, alcuna cosa meno si habbia da castigare [e]. La decima quarta: che delle due prossime illationi se- 37 gue la risposta di quella di che alcuni hanno dubitato nel Manuale [f]: se per quelle parole, che ponemo in quella, cioè, niuno Crimine ne delitto: (quanto si uoglia graue) induce irregolarità, se non quello, che per legge speciale tiene questo effetto: habbiamo uoluto anco comprendere il Crimine nefando di Sodomia, che seguita, che dobbiamo risponder, di si, primo, perche (come è detto) [g] in irregularità non si incorre, senon in li casi espresi per la legge [h]: delli quali non è questo. Secondo che quelle parole sono di Innocentio [i]. Terzo, perche poco fa al caso esser quello Crimine assai grande, molto turpe, & molto abbhominabile: poiche maggiore è la Heresia mentale [k] & maggior

[a] Regn. quæ a iure de reg. iur lib. 6.
[b] Di. ca. 15. qui .
[c] Ca. quātæ de sent. excom.
[d] Di. ca. quantæ.
[e] Iuxta ca. Sicut dignum. §. illi qui de homic.
[f] Ca. 27. nu. 248.
[g] Supra eod. nu. 35 & 36.
[h] Ca. is qui de sent. excom. lib. 5.
[i] Ca. exterior de tēpor. ordi. & c. inquisitionis de accus.
[k] Tho. 2. Sec. q. 11. art. 3.

gior la desperatione [a]: & molto maggior l'odio di Dio [b]. Però niuno di questi inducono irregularità, & altri peccati assai piccoli la inducono [c]: & anco alle uolte l'opere uirtuose [d]. l'altro perche li dottori che tengono la parte contraria, non tengono fondamento con che la prouano, ne anco con che rispondano a gli sopraditti, solaméte seguirno Bernardo, & Hostien. [e] & lo Speculo [f] benche Anto. che seguitò quelli in una parte [g], si appartò da quelli in una altra [h]: per le dette parole de Innocentio: & il Specolo, per ultima opinione riferisce quella di Vincentio contraria: & non mirano che Bonifacio Ottauo che dechiarò [i], in niuno caso incorrersi in irregularità, se nó in quello che è espresso per legge: fu assai dopo di Bernardo: Hostien. & il Speculo: & che leuò tutti questi dubbij: se alcuni restauano, come anco Bartholomeo Bresiense [k] in questa medesima materia, riprende la opinione del Dottissimo, & Santissimo Gioanne, dicendo che Gregorio Nono leuò gli dubbij, che furono fino al suo tempo, per uno decreto suo [l]: fa anco che habbiamo inteso che in Italia, doue (secondo si dice) si fa piu male di quello che saria necessario in questo: niuna dispensatione si domanda sopra quello: & che per alta disputatione, & degna di suo ingegno, concluse contra la commune Francesco Aret. [m] qui si hauea da disputare una limitatione del Dottor Soto [n], se per errore non si remettesse nel Manuale [o], ò altro Commentario [p], hauendosi da remet-
38 ter, a questo però in quello si dirà. La decima quinta che da questo si inferisse la ragione, & declaratione, di sei conclusioni, che in poche parole s'appontamo nel Manuale [q], rimettendone a questo Commentario: che la ragion della prima è cioè che quelli che tengono cargo di giustitia, incorrono nella scommunicatione del Canone [r], se non defendono potendo, è che peccano in quello contra la giustitia lassando di farlo: essendo a quello obligati per suo officio, & il medesimo si ha da dire di tutti quelli i quali obliga la giustitia, li piu delli quali sopra habbiamo [s] ditto. La ragione della seconda è, cioè, che gli altri non incorrono per simplice omissione, che non peccano se non contra la sola carità, benche obliga a peccato mortale, non obliga a restitutione, ne a censura ne irregolarità poste contra quelli che transgrediscono gli precetti di Giustitia, come sopra è detto [t]: & si ha detto nel Manuale [u]. La terza cioè che tutti quelli che ponno senza danno, sono obligati a impedire, s'in-

[a] Tho. 2ª. 2ª. q. 20 art. 3.
[b] Tho. 2ª. 2ª. q. 34. art. 2.
[c] Ca. presbyterum continebatur de homic.
[d] Ca. sententiam & in Manual. cap. 27. num. 206.
[e] Ca. nisi. §. 1. de renunti.
[f] Tit. de dispensati §. iuxta propositiones nu. 17.
[g] In d. ca. nisi. §. 1.
[h] In d. ca. extenore de tempor. ordin.
[i] Ca. is qui de sent. excom. lib. 6.
[k] In ca. fin. 25. d.
[l] In ca. fin. de tempor. ord.
[m] Ca. cum non ab homine de iud. colum. 9.
[n] Lib. 5. q. 1. art. 9 de iusti. & iur.
[o] Ca. 17. nu. 221.
[p] Cap. fin. 14. q. 6. nu. 13.
[q] Ca. 27. nu. 78.
[r] Ca. si quis suadente 17. q. 4.
[s] Supra eo. nu. 14.
[t] Supra eo. nu. 16.
[u] Ca. 27. nu. 232.

tende quando si offerisce la necessità estrema, ò tal danno, che si debbe credere probabilmente che non lo potrà, ò non lo uorrà altro impedire, & non altramente [a]. La quarta, cioè che niuno è obligato a quello, con danno, si ha da intendere, fuora delli detti dui casi di estrema necessità, & del danno, che per altri non si può remediare, ò si sa ò crede che non si remedierà: & anco in queste due, per effetto che non si pressume piacerli il danno, ma non per effetto di escusarsi di peccato, che di quello non escusa in estrema necessità, anco la perdita di tutta la robba & honore, ne anco nel altro sopradetto danno, il fastidio di poner alcuna fatica ò spesa che poi la può recuperare. La quinta, cio che è in questo differentia, del foro interiore, al esteriore: s'intendea, che se la offesa è manifesta: & manifestamente fatta, non sarà scommunicato, ne irregolare, senon ha piacere del delitto: ne fauoreggia il delinquente, ma appresso del mondo si pressumerà che non solamente li piacque, ma che anco lo fauorì, & (per consequente) si ha da tenere per escommunicato, & irregolare si gli fu morte, & per obligato a restituire. La sesta, che con Dio, è differentia in lassare di defendere con mala intentione & piacer della offesa, ò senza piacerli quella: si ha da intendere della intentione del fauorire il delinquente, con alcuno effetto tacito ò espresso, & non della simplice compiacentia per il so-
pradetto [b]. La decima sesta, che si può poner concordia frà 30
due conclusione approbate, che pareno contrarie, le quali molte uolte cercamo, & mai fino al presente giorno del tutto l'habbiamo potuta trouare, la una è che niuno è obligato a fare opere di Misericordia corporale al suo prossimo, sotto pena di peccato Mortale, se non quando sta in estrema necessità, come lo ho detto nel Manuale [c] & di sopra [d]: L'altra è, che ogni uno è obligato sotto pena di peccato mortale, a tornar al prossimo suo il Boue, se lo truoua, che uada perduto, & a leuar l'Asino anco di colui, che l'abborrisce, se lo incontra cascato nella uia, & oppresso dalla sua carga, come si commanda nel esodo [e], non per precetto cerimoniale ne giudiciale che spirarno, ma per morale, che sempre dura [f], & che il medesimo si habbia da fare del uestito, ò di qual si uoglia altra cosa, che il prossimo perda, si dichiara nel Deuteronomio [g] laqual senza dubbio ha luoco nel Boue & Asino del prossimo, anco che non tenga estrema necessità di quello la concordia, è che altra cosa è

dar

[a] Supra eod. nu. 10. 11. & 25.
[b] Supra eo. nu. 18. & 19.
[c] Cap. 24. nu. 3.
[d] Supra eo. nu. 8. & 25. iuxta doctrinam Tho. 2a. 2e. q. 23. artic. 5.
[e] Exod. 23. illis uerbis si occurreris bonis inimici tui.
[f] §. fin. 6. d. 1 de purifi. post-partum.
[g] Deuteron. 22.

dar limosina a questo ò a quello prossimo che in quello guadagna quel che non haueua, a che sola la estrema necessità ne obliga, come dice la conclusione: L'altra, impedire il danno del prossimo in quello, che gia ha guadagnato: al quale questi precetti del Esodo & Deuteronomio ne obligano: per la qual differentia fa che assai grande la fanno questi Decreti, fra il guadagno, & perdita, fra il danno di quello, che è guadagnato & di quello che è per guadagnarsi [a]. Ma questo si ha da limitare, che solamente proceda nel danno, che probabilmente si debbe credere, che niuno altro lo potria impedire, ò non lo impediria: la quale limitatione si raccoglie da tutti dui gli detti precetti, che non parlano di qual si uoglia danno, ma di quello, che probabilmente non può essere, ò non sarà impedito, se non per colui che incon-
40 tra il boue ò l'asino. Dal qual si possono inferire molti casi, ne' quasi siamo obligati ad impedire il danno, & in chi no. Caminando incontro con uno cariaggio che ha un mulo cascato in un mal passo, & non lo può leuare, se è camino, d'onde molti passano, li quali, credo, che lo aiuteranno, non pecco mortalmente per non lo aiutare: ma se il luoco è d'onde niuno, ò pochi passano: pecco mortalmente, non lo aiutando: ueggio nelli seminati delli miei prossimi, bestie, che dannificano, penso, che niuno le scaccierà, eccetto io: pecco se non le discaccio: Veggio che comincia a bruciarsi la uostra casa, i uostri grani, ò la uostra robba, & non gli è chi ammorzi il foco, eccetto io: che facilmente nó posso & lo estinguo pecco: ueggio, che mormori in pregiudicio notabile della fama del prossimo, & che anco che con me non li facci danno perche non ti credo, però lo dannifichi con gli altri che ti odono, & ueggio che niuno ui contradice, ne credo che ti contradirà, Pecco, se non ti contradico, come ho detto in altra parte [b]: Veggioti comprare animali, herbaggi, terre, possessioni ò altre cose, che io so che sono cattiue, ò non tanto buone, & molto differente da quello che tu pensi, & ueggio che niuno ti auisera, se io non ti auiso: pecco, se non ti lo dico; perche quantunque non sei in estrema necessità del mio auiso, però sei in necessità del mio aiuto, perche non perdi la tua robba: per questi si possono specificare altre molte cose assai cottidiane per niuno (che noi habbiamo ueduto (ben dichiarate, & affirmarlo, che in altra parte hauemo detto del Testimonio [c].

[a] l. 2. §. portio. ff. ad l Rhod. l. final. ff. de periculo & cõmod. rei uendi. l. si is cui §. fin. de furt.

[b] Manual. ca. 18. nu. 36 & in cap. inter uerba 11. q. 3. nu. 71.

[c] Cap. inter verba 11. q. 3. nu. 74

SOMMARIO.

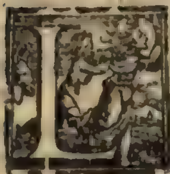

A DECIMA SETTIMA ET VLTIMA; 41
che dal ſopradetto ſi inferiſſe eſſer uera, & debbeſi dichiarare quella concluſione del Manuale, [a] contra la quale, hauemo detto in quella parte hauerſi moſſo alcuni dubbij per uno huomo (ſenza dubbio molto approbato) cioè che pecca mortalmente chi potendo impedire, non impediſſe il peccato mortale del proſsimo: contra che dal detto ſegue eſſer quella uera: primo perche ſopra ſi ha concluſo queſto Teſto & altri molti, che la carità ne obliga tutti a difender la uita corporal del proſsimo, & è certo che piu ne obliga a difendere la uita ſpirituale dell' anima, poi che piu l'hauemo da amare, & la ſua corporale & anco noſtra; come lo proua San Thomaſo [b]: & maggior danno è perdere uno l'anima, che molti & anco innumerabili corpi, anco di homini ſenza colpa ſecondo Santo Aguſtino [c], & la uita dell'anima more per il peccato mortale [d]: & di queſta maniera con piu forte ragione arguiſce Santo Aguſtino dicendo in ſomma, che hauemo da far per la uita eterna del proſsimo, ſe per la breue corporal

[a] Ca. 14. nu. 26.

[b] 2[a]. 2[e]. q. 26. ar. 5.

[c] Ca. Reſuſcitatus.

[d] Ca. omnis de pœnit. diſt. 1.

[e] In cap. ipſa pietàs 23. q. 4.

42 corporale hauemo da far questo. Fa anco che mortalmente pecca chi non resiste a quello, che in presentia sua mormora, peccando in quello mortalmeute come dice San Thomaso [a]; & che semo obligati ad impedire il prossimo, che si uuole gettare da una fenestra: occidersi, ò impiccarsi, che non si occida [b], & a cauar per forza quello che non uuole uscire della casa che si rouina [c]. Fa che quantunque non habbia estrema necessità del nostro impedimento, siamo obligati ad impedirlo, che se il pericolo di perder uno asino cascato, un boue perduto: un uestimento ò altra cosa robbata ò perduta, ò che sono in uia che il suo padrone, & nostro prossimo la perda, ne obliga a rileuarlo di quel danno, benche non habbia estrema ne molto stretta necessità di quello [d], quanto piu ne obligarà il pericolo nel quale
43 uedemo di perdersi l'anima? Fa che piu obligati semo a euitar gli peccati futuri, che a procurare il castigo delli passati, [e] & questo è chiaro, che semo obligati a corregger il prossimo de' suoi peccati passati & a procurare con molto amore, con molta prudentia & uigilantia, che esca del peccato in che è [f] cascato. Dunque per piu forte ragione saremo obligati ad impedire il peccato che è per fare. Fa che per fine di euitar gli peccati futuri in ogni caso si può inquirire, secondo un detto singolare d'Innocentio Quarto [g] per tutti approbato, & pigliarsi il Clerico per il laico secondo il Pannormitano [h]: per li altri approbato: ilquale ha luoco cosi ne gli delitti priuati, che il bene particolare dannificano, come ne' publici che dannificano il publico, cosi ne gli secreti, come ne gli publici, secondo lo specificò Soto [i]. Fa anco che per euitar il scandolo & bruttezza con che il prossimo peccaria, douemo fare ò lassar di fare tutto quello che senza peccare potemo [k]: benche fosse elemosina, ò altra opera per l'Euangelio consigliata [l]. Per tutto lo quale consta, esser uera la
44 detta conclusione del Manuale [m]. Ma che habbia necessità di alcuna dichiaratione fanno gli fondamenti scritti nel Manuale cioè che non pecca mortalmente colui, che domanda presto al usurario, benche creda, che non gli presterà senza usura [n]: ne pecca mortalmente quello che dimanda al suo Parocchiano che battezzi il suo figliuolo, credendo che sta in peccato mortale, & che senza pentirsi di quello lo battezzarà: ne la donna che si acconcia per uanagloria ueniale, senza altro fine mortale, benche creda che alcuno, ò alcuni che la uederanno conciperanno de-

[a] 2ª. 2ª. q. 73 ar. 4.
[b] Cap. Nimium 23. q. 4.
[c] Ca. ipsa pietas 23. q. 4.
[d] Exod. 23. & Deuter. 22.
[e] Arg. ca. præterea. de sponsal. & eorum quę late citamus in ca. inter verba 11. q. 3. num. 662.
[f] Mattheo 18. ca. si peccauerit 2 q. 1. & in Manual. c. 24. numer. 17.
[g] Cap. 1. de postul. prælat. col. 2.
[h] In ca. 3. & cap. ut famæ de sent. excô.
[i] In lib. de ratio tegen. secret. memb. 2. q. 6. pag. 15.
[k] Cap. 2. de noui. oper. nunt.
[l] Dic. cap. 2.
[m] Ca. 14. nu. 16.
[n] Vbi supra nu. 27.

siderio mortale uedendola cosi adornata [a]: ne quello, che anco
potendo senza danno suo lassa di defendere il Chierico, che non
sia ferito incorre in scommunicatione, almeno quanto al foro
della conscientia, [b] & quello che è piu forte che niuno, è obliga-
to a far elemosina sotto pena di peccato mortale, senon a quel-
lo che sta in estrema necessità di quella [c], & questo è chiaro ch e
colui che per sua uolontà uuol peccar mortalmente, sapendo
che quello è peccato mortale, & potendo escusarlo, non è in
estrema necessità del impedimento spirituale di altri. Per que 45
sto affirmano la detta conclusione, cioè, che semo obligati ad
impedire il peccato mortale del nostro prossimo (se potemo) ag-
giongendo queste dichiarationi: che ha luoco non solamente, se
senza danno, ò uergogna, & a fronte lo potemo fare, secondo
che dice il Felino, [d] al quale io ho contradetto. però anco se non
lo potemo far senza danno della robba & honore, & anco della
uita corporale, quando la sua anima stesse in necessità estrema
del nostro impedimento, come lo notamo in altra parte del Ma-
nuale [e], dicendo che siamo obligati a dare elemosina spirituale,
sotto pena di peccato mortale, a quello che ha estrema necessità
di quella, per la salute dell'anima sua: benche, per quella hab-
biamo da perder la uita. La seconda, che ha luoco anco quando
non sta in estrema necessità del nostro impedimento, però ò per
sua fragilità, ignorantia crassa, ò affettata, ò per altre cause, &
occasione di peccato, sta in tal necessità, che se noi altri non li
aiutamo, peccarà mortalmente, & se l'aiutamo, non. Questa
è una singolare dottrina di Hadriano [f] la quale Dio sa, quanta
consolatione ne diede hoggi quando la trouamo a caso: benche
non allega per quello niente di piu che inferire di questo che
la elemosina spirituale è piu in precetto che la corporale: la qua
le anco tiene necessità di proua. Ma noi allegamo quello che 46
a questo proposito mai io intesi, letto, ne detto, cioè, che se-
mo obligati ad impedire al prossimo gli mali, & danni, che lui
può euitar, ma non li uorria, se sono tali che lui non li può tor
re senza peccato, che come sopra habbiamo allegato, siamo obli-
gati a impedire che il prossimo non si occida, ò tagli alcuno
membro [g], anco che fossero medici, & alle uolte medicare,
quello che non uuole [h] esser medicato: & tutti probibire alli in-
fermi, che non mangino ne beuano quello, che credemo, che
l'occideria, & anco alli sani, che non beano ueneno, dato che
essi

[a] In Manual.ca.23. num. 23.

[b] Supra eod nu.17. & 31.

[c] Thom. 2a. 2e. q. 32.ar.5.& in Manual.ca.23.nu.3.

[d] In ca. quante de sent.excom & supra eo.nu.10.& 11.

[e] In ca. 24. nu.3.

[f] In 4 de correctio. fraterna col. 12.

[g] Cap. Nimium & ca. ipse pietas 23.q.4

[h] Glos.§.2.d.183.d.

esſi uogliano: Di tutto queſto esſi ſi ponno guardare, & coſi dicemo che in queſto non è differentia, fra la elemoſina, & aiuto ſpirituale & corporale: come lo dice Hadriano, uinto, (al noſtro parere) dalla gran ſorza dell' Argomento: perche quando quella è tale che il proſsimo non la può renontiare: & ſenza la quale moreria ſpirituale ò corporalmente: di precetto ſi li debbe dare, per quello che la può dare: benche quello non la uorria. Fa per queſto, che quantunque gli rincreſca al condennato a morte, può il ſuo proſsimo appellare della ſententia declaratoria [a], & anco ſe il condennato laſſaſſe di appellare per uolere morire, (come lo ſogliono fare alcuni ſchiaui) chi ſapeſſe, che la ſententia è ingiuſta, ſaria obligato ad appellare [b]: la terza declaratione, che non ſemo obligati al detto impedimento, ſe non quando concorrono tre conditioni ſimili a quelle che ſi ricercano: per obligarmi il precetto della fraterna correttione, li quali ſono poſti nel Manuale [c], la prima che ſia certo che il peccato è mortale ò ueniale pericoloſo. La ſeconda, che gli ſia bona ſperanza che ſi impedirà il peccato, ò che almeno ſi creda, che per quello non ſi ſarà peggiore. La terza, che ſi faccia con opportunità, non ſolo di perſona che ſia piu obligata a quello, almeno attento la negligentia di quelli, che ſono piu obligati, ma anco di tempo, come tutto queſto ſi raccoglie dalle ragioni, che per le tre dette conditioni della fraterna correttione: pone San Thomaſo, [d] il Gaietano, [e] Hadriano [f]: il Soto, [g] Innocētio, Pannormitano: & altri Decretaliſti [h] l'Archidiacono: Dominico & altri Decretiſti [i]. La quarta declaratione, che anco ſemo obligati ad impedire il peccato mortal del proſsimo: laſſando d'uſar de' noſtri beni & leggi, coſi ſpirituali come temporali, quando potemo laſſarli ſenza peccato: & ſenza laſſarlo non potemo impedire il peccato mortale d'ignorantia ò fragilità del [k] proſsimo. La quinta declaratione; che non ſemo imperò tanto obligati ad impedire tanto il peccato mortale d'altrui, che habbiamo da laſſare d'uſare de' noſtri beni, & giuriditioni, & anco temporali, per uedere che altramente non potriamo impedire il peccato del proſsimo, che commette per pura malitia, & malignità [l]: per le quali declarationi ſi riſolueno gli argomenti, che contra la concluſione ſi appōtarono che li dui primi ſono reſolti per la quarta, & quinta declarati one, perche il primo parla del Ius, che tiene per domandare preſto al ſuo proſsimo che per malitia & ſtare in

[a] .l. non tantum. ff. de appell. & l. adiectos C. de Epiſ. adiē.
[b] Argu. illius Prouerb. 24. erue eū qui ducit ad mortem.
[c] Cap. 14. nu. 17.
[d] 2ª. 2ª. q. 33. art. 2. & in 4. d. 19.
[e] In d. ar. 2.
[f] In 4. de corr. frater.
[g] Lib. de ratio. tegend. membr. 2. q. 2.
[h] Ca. Nouit. de iud.
[i] Ca. ſi peccauerit. 2. q. 1.
[k] Arg. illius Matth. 18. qui ſcandalizauerit & Tho. 2ª. 2ª. q. 43. ar. 7. & 8.
[l] Iuxta illud Matthe. 15. ſinite illos cæci ſunt &c.

stato male di usura, & peccato, & non per ignorantia, & fragilità pecca: & il secondo parla di quello che usa del suo Ius, & dimanda al suo Parocchiano, che gli battezzi suo figliuolo, & quello pecca per sua malitia & ostinatione, & non per la domanda bona, al terzo: di quella, che si acconcia uanamente &c. rispondemo, che noi non dicemo nel nostro Manuale, che non pecca mortalmente la donna che si acconcia per uenial uanità, credendo che per quello si mouerà alcuno a sua concupiscentia mortale, ma ben che per quello alcuno si mouesse a sua concupiscentia mortale, che sono assai differente cose, & cosi dicemmo, che la donna che per tal uanità si adornasse, credendo che per quello un tale, ò tale per sua fragilità si moueria a sua concupiscentia mortale, & si se le representasse, non si escuseria: non hauemo detto senza causa, (per sua fragilità) perche non peccaria per adornarsi, benche credesse che alcuno, ò alcuni huomini, che per sua malitia stanno in male stato, & senza pensiero alcuno di guardarsi dal peccato della carne, ricercano le tentationi, & occasioni anco prima che gli uengano di pigliarsi piacere in uedere, & desiderare mortalmente quella & altre belle donne & bene adornate, & anco che nõ desiderasseno altre senon quella cõ tanto, che quello nõ uenisse da fragilità, ma da malitia sola, ò da malitia & fragilità che nõ fosse causa del peccato, ma compagna della malitia, di dõde quello preuiene, conforme a quello che dice S. Tho. della ignorãtia: [a] ne anco habiamo detto senza causa tale, & nõ alcuni in generale, perche par che nõ peccaria per credere, che alcuni ĩ generale la desiderassino. [b] Al quarto rispõdo, che per lo scãdolo del prossimo che nasce da malitia, non semo obligati a lassare d'usare del nostro ius spirituale, ne temporale, come è detto. Al quinto, negamo che nõ siamo obligati a soccorrere il prossimo, senõ quãdo sta in estrema necessità, che nõ possa liberarsi senza nostro aiuto: che semo obligati, quãdo, & come, è detto in la prima & secõda dechiaratione. per cautelar piu tutto questo ne aiuta hauere quello: parse bene al molto R. P. Frate Ambrosio di Salazare sostituto della prima di Theologia di questa uniuersità: resta dũque difesa la sopradetta conclusione de gli argomẽti dubbij sopradetti, a honore & gloria della molto Gloriosa Santa Maria Maddalena, la cui festa celebra hoggi la Santa Chiesa. *Salamantica Vndecimo Calendas Augusti* 1556.

[a] 1. 2. q. 76. art. 1. & seq.

[b] Arg. ca. Osius de elect.

IL FINE DEL COMMENTARIO DELLA DIFENSION DEL PROSSIMO.

COMMENTARIO RESOLVTORIO DEL FVRTO NOTABILE,

SOPRA IL CAPITOLO VLTIMO XIIII. Q. VI. per dichiaratione di certi passi del Manuale de Confessori.

COMPOSTO PER IL DOTTOR MARTINO de Azplicueta Nauarro, & nuouamente tradotto di lingua Spagnuola in Italiana, per il R. P. Fra COLA di Guglinisi, dell'ordine di San FRANCESCO di PAVLA.

Hieronymus in Epistola ad Titum Cap. 2.

FVR AVTEM NON SOLVM in maioribus, sed in minoribus etiam iudicatur, non enim quod furto ablatum est · sed mens furantis attenditur: Quomodo in fornicatione, non idcirco diuersa sit fornicatio: si mulier sit pulchra, aut deformis: ancilla, aut ingenua: paupercula, aut opulenta, sed qualiscunque illa fuerit, una est fornicatio: ita in furto, quantuncunque quis abstulerit, furti crimen incurrit.

Non solamente si giudica per ladro quello che robba gran cose, ma anco colui che robba le piccole, perche non si mira quello che si robba, ma l'animo di colui che robba: come non è diuersa la fornicatione, per esser la donna bella, ò brutta, schiaua ò libera: pouera ò ricca, anzi qual si uoglia, che quella sia è una fornicatione, cosi nel furto, quanto si uoglia che uno robba, commette peccato di furto.

SOMMARO.

1. *Furto come si diuide, rimosso che ogni usurpatione illicita, & la uolontà di quella si uieta, per il settimo precetto di non robbare.*

2. *Che il grande & il piccolo sono di una specie.*

3. *Et di suo genere mortale.*

3. *Quale è la circostantia che si ha da confessare che quella della quantità non è tale.*

4. *Se non quando &c.*

5. *Peccati che di suo genere sono mortali, lassano d'esser tali per tre cose.*

5. *Furto piccolo non è mortale, quale è tale, lo dica un buomo da bene.*

6. *Come lo dirà.*

6. *Furto piccolo con uolontà di robbar molto è mortale.*

7. *Altramente non: Benche se dannificò molto per altri rispetti lo saria.*

8. *Et anco si da gran paßione, quando robbar a poueri, e maggior peccato, & quando non.*

9. *Furto di tre marcelli ò di due per mortal si tiene in alcuna parte.*

9. *Furto meno di doi ducati, non pare notabile, come ne anco l'inganno in meno per dar attione.*

10 *Ilqual par pericoloso.*

10 *Attione si nega al dannificato in cosa che non è mortale.*

11 *Benché si può dare per la retentione d'una gallina.*

11 *La scommunicatione generale non liga se non per peccato mortale, & per quello*

12 *Senon se caua & si lega per quella d'una subbia.*

12 *Furto di mezzo marcello o 20 quattrini pare notabile, & anco di diece, & quello d'una gallina, & d'una donzena d'oui & quando quello, d'una subbia, & de una guchia, 12.*

11 *Re, giustitiarono soldati per robbar galline & cosa minore.*

Per

1. ER ORIGINAL DE SAN GIROLAMO emendato da Erasmo, si uede, che questo testo in alcuna cosa è mutato, che, dal uersiculo [*Quomodo*] di questa maniera dice] *Quomodo in fornicatione, & Adulterio non idcirco diuersa sit fornicatio aut Adulterium, si pulchra, uel Diues, deformis aut pauper Meretrix uel Adultera sit, Sed qualiscunque sit*] *&c.* Ma perche non fa molto al caso questo, ne quanto al proposito di Gratiano ne quanto al nostro · l'hauemo uolgarizato secondo la lettera del medesimo, in la reuista del manuale de' Confessori [a] : si rimettemo a questo Comentario : la dichiaratione della quantità che si ricerca, perche il Furto sia peccato Mortale. Per questa pressuposta la diffinitione del furto & sua diuisione in furto mentale & furto reale, & altre cose che la toccano, solamente repetiremo qui quel che quiui [b] & in altra parte [c] habbiamo ditto, cioè che per il settimo precetto di non robbare [d], non solamente si uieta quello che secretamente si toglie al prossimo contra sua uoluntà, che propriamente si chiama furto, ma anco ogni altra cosa, che malamente si toglie & malamente si possiede, & tutto il danno che malamente si da, & per consequente quello che si toglie ò tiene per inganno ò forza di legge in giuste, ò di qual si uoglia altra usurpatione illicita di cose d'altri [e] & anco ogni uoluntà deliberata di torre, tenere, dannificare, & usurpare illicitamente, contra la uoluntà del suo padrone : perche come in altra parte [f] : habbiamo ditto, li peccati della uolunta della bocca & del opere, sono d'uno medesimo genere, benche, quelli della sola uoluntà non obligano, à restitutione, come quelli
2. della opera & della bocca. Dunque pressuposto questo, notamo di questo cap. che d'un medesimo genere & spetie, è il furto di cosa grande, & quello di piccola, che nel principio dice, si giudica per ladro colui che fura poco, come quello che molto, & al fine conclude, che quanto si uoglia che uno rubi, comette peccato di furto, & anco meglio lo proua nel mezzo gionto con il principio, nel quale in effetto dice, che come la fornicatione con bella ò brutta, ricca ò pouera : libera, ò Schiaua è una, cioè d'una medesima spetie & genere : cioè semplice fornicatione, così il furto di cose grandi & quello di cose piccole sono d'un medesimo genere, è chiaro (come la glosa lo tratta qui) che

a C. 27. n. 9. ad quē locum remisimus. in eod. c 17. n. 3.

b Manual c. 17. n. 2.
c In additio. c. Quādo de consf. d. 1. n. 231.
d Exod. 20.

e C. Pœnale: supra ead. q. 5.

f Manual. c. 11. n. 9. & in aditio. n. 233 & in c. fin de symo. n. 7. & Tho. 1. 2. q. 72. ar. 7.

essendo ogni cosa uguale, maggior peccato è fornicare con una delle dette, che con l'altra. Non osta dire che la intentione di San Girolamo che si raccoglie dalla ragione che da [a]: per confirmare suo detto per quelle parole [b]: perche (non si mira quello, che robba, ma l'animo di colui che robba) fu dire, che tuorre di cosa piccola, all'hora solamente è furto, quando la uolontà di quello che la toglie era di robbar molto: dunque questo non osta, perche si risponde che per l'altra ragione, & similitudine, che da della fornicatione, & della conclusione si raccoglie, che sua intentione fu dire quello che hauemo toccato. Da questo 3. segue, primo, una conclusione cottidiana, che prouamo in altra parte [c], & l'ho posto in una altra [d], che la circonstantia della quantità del peccato, benche lo agumenti: però non muta sua spetie, ne communemente, fa di ueniale mortale & per questo il penitente non è obligato a confessarla communemente, ne per consequente a dire se il furto era del prezzo de 10. 20. 100. 1000. ò diece milia ducati: con tanto, che confessa che era di quantità bastante per essere Furto mortale, perche, come San Girolamo, significa qui, la circonstantia della quantità del furto, benche agumenti il peccato: però non muta la specie di quella, ne communemente fa di ueniale mortale, & non semo obligati a confessare tutte le circonstantie, se non (come lo risoluemo nel Manuale) [e] solo quelle, che fanno che le opere delle quali sono, siano peccati mortali, ò quelle che sono mortali di una specie, siano di una altra, ò quella che è mortale per uno rispetto, la sia anco per altro, ò mutano le opere, di una specie in una altra, ò no, secondo la commune opinione, che copiosamente trattamo in altra parte [f]. Segue secondo, anco esser 4. uero quello, che ho detto in altra parte [g], che quantunque è cosa laudabile confessare le circostantie, che aggrauano il peccato, facendolo di minore maggiore: però la opinione piu commune e probabile è, che non è necessario, quando quello agumento non è causa che il ueniale si facci mortale, ò d'altra specie, ò per altro rispetto come lo prouamo in altra parte [h]: ilquale imperò non ha luoco, in quella che agumenta il peccato: & fa che per quello sia riseruato, almeno per constitutione Sinodale, che alle uolte preserua alcuni furti, ò danni di certa quantità al Vescouo, ò aggionge che l'assolutione ò restitutione si facci in certa maniera & in quella che fa, che tenga annessa la

scommu-

[a] Argu. c. Marcio. 1. q. 1. l. Non dubiũ C. de legib.

[b] Non enim quod furto ablatum est mens furantis attenditur.

[c] In princ. c. consideret de pæn. d. 1.

[d] Manual c. 1. 6. n. 7

[e] C. 6. n. 3.

[f] C. consideret n. 5.

[g] Manual c. 6. n. 7.

[h] In princ. c. consideret n. 12. parte 4. pag. 36.

scommunicatione, ò che la scommunicatione annessa sia Papale come per alcune scommuniche, si scommunicano quelli, che robano fino a tanta quantità, & non gli altri, benche in quello
5 peccasseno mortalmente. Segue terzo, che ogni furto grande ò piccolo è mortale di suo genere & spetie: perche la grandezza ò piccolezza del furto non muta il genere secondo nostro notabile, & consta che gli furti di grande cose sono [a] mortali: dunque di suo genere anco saranno li piccoli: Ma perche, in ogni materia di peccato mortale, tre cose scusano di colpa mortale, cioè la paucità: la indeliberatione & il defetto del giudicio bastante per peccar mortalmente, come lo dico nel [b] Manuale, così in questo del furto, la paucità di quello, fa che non sia mortale secondo San Thomaso [c] Anto. [d] Hadriano [e] communemente approbati: ma perche non è determinato per legge naturale, ne Diuina, ne humana, quale è la quantità necessaria: perche il furto, danno, detentione, usurpatione, de alcuna cosa ò altro interesso, sia peccato mortale: communemente si tiene, che è la quantità notabile, & che qual sia notabile si lassa ad arbitrio di
6. huomo da bene [f]. Ma gran pena mi danno alcuni Confessori, in dimandarmi quale quantità si ha da giudicare per notabile: & qual giudicharemo noi altri per notabile; occorrendone la questione, come piu di una uolta ne è occorso: & tanto piu: ne è stato grauoso questo, quanto piu penseranno che il Dottor Soto [g] ha determinato che quella è de dui ò tre ducati, quando la grande pouertà di quello a chi si toglie li tiene, ò robba, non persuadesse, che altro minore basta per quello, il quale imperò non dice questo: benche lo proua per esempio a nostro parere: Per la decisione dunque di quello che qua remettemo nel Manuale, dicemo [h]: primo, che colui, che robba poco uolendo robbar molto, pecca mortalmente, come San Girolamo lo sente qui: perche la uolontà di fare, & il fare, sono di una medesima
7. malitia, secondo San Thomaso [i] approbato. Secondo che chi robba alcuna cosa piccola, senza uolontà di torre altra maggiore, ne per quello fare al prossimo piu danno, di quello che, quella cosa piccola uale, non commette furto mortale, se con ragione crede, che al padrone li piaceria se lo sapesse: ne anco, dato che sapesse, che gli rincresceria di quello se gli fosse detto. ne gli lo daria: come lo notò il Gaietano [k] benche San Thomaso in questo parla un poco scuro [l]: il terzo che chi fura una cosa piccola,

[a] C. Fures. cum tribus. sequent. de fur.
[b] C. 11. n. 4.
[c] 2. sec. q. 66. ar. 6.
[d] 2. part. ti. 4. c. 5. §. 7. & 8.
[e] Quodli. 8. pag. 11.
[f] Quam aque indefinita relinquentur a lege arbitrio boni uiri sunt diffiniendae l 1. ff. de iur. delib. & c de causis de offic. deleg.
[g] lib. 5. q. 2. ar. 3 de iusti. & iur.
[h] C. 17. n. 3. & c 27. n. 9.
[i] 1. Sec. q. 20. ar. 3
[k] 2. Sec. q. 66. ar. 6
[l] In d. ar. 6.

come una ſubbia a uno caligaro, ò una agucchia al ſarto il quale per non tener altra ſubbia, ne altra agucchia: laſſa di lauorare, non ſi commette furto mortale: benche per quello ſi faccia a ſuo padrone notabile danno, come lo notamo nella noua editione del Manuale[a]. Dato che il contrario ſenta Syl.[b] con il quale concorda il Soto[c]: primo perche non robba coſa notabile: ſecondo, perche chi robba quella coſa tanto piccola, benche per quella faceſſe danno di diece ducati, però non ſi condennaria nel doppio, ò quattro tanti di quel danno, ſe non nel doppio, ò quattro tanti di quella piccola coſa tolta ſecondo che foſſe il furto manifeſto, ò occulto[d].

QVARTO, dicemo, che quella opera di torre quella coſa piccola ſaria mortale: ſe colui che la toglie, ſapeſſe ò doueſſe ſapere, ò credere, che a colui ſeguiria danno notabile, di quel furto piccolo: non per eſſer il furto, ne la uolontà di robbar mortale: ma per dar cauſa di danno notabile[e] che ſono coſe differenti[f]: Quinto, che il medeſimo ſi ha da dire, di quello, che robba una coſa piccola, credẽdo che cõ quello riceueria ſuo patrone diſpiacere & turbatione notabile, come io ſo d'uno che rubò al ſuo patrone un pomo codogno aſſai grande, che lo teneua in ſuo giardino, & lo ſtimaua molto per moſtrarlo & hauea detto a ſuoi ſeruitori che gli farrano diſpiacere notabile, (come poi ſi lo tolſe) ſe gli foſſe robbato: dunque dico che quello non fece furto notabile, ancor che per hauere dato per quello notabile diſpiacere, potria hauer peccato mortalmente, poi che credeua ò doueua credere, che gli daua quel diſpiacere. Seſto, che da queſti dui detti ſeguita, che la cauſa perche chi toglie una coſa piccola d'un pouero fa peccato mortale, & che la piglia a un ricco non: non è perche, uno commetta furto mortale, & l'altro non: ma perche l'uno da cauſa di notabile diſpiacere, & paſsione, & anco per uentura afflittione corporale di fame, ſete, caldo, ò freddo: & l'altro non: & per l'uno ha ragione di credere, che quello, a chi lo toglie ne ſarà contento, & l'altro non: Il ſettimo, che da queſto ſeſto ſeguita, è che chi toglie poco ò molto, credendo con ragione, che il ſuo padrone ſarà contento, non pecca, perche non robba[g]: ne per conſeguente chi piglia alcuna coſa che ſecondo la ſua quantità, & la conditione della perſona, che lo toglie, & a chi ſi toglie, è da credere, che non li diſpiacerà: perche non robba, ne fa danno a niuno contra la ſua uolontà[h], benche per 8.

[a] C. 17. n. 3.
[b] Verb. furtum q. 5
[c] Lib. 5. q. 2. ar. 3. de iuſti. & iur.
[d] § induplum & § Quadrupoli iſtitu. de actio.
[e] Arg. c. fin. de iniur. l. Qui occiderit ff. ad leg. Aquil.
[f] Quod ex diuerſitate titulorum de furtis. & de iniurijs facile colligitur.
[g] l. Inter omnes Recte ff. de fur.
[h] Et ideo non facit iniuriam neque dolum c. ſcienti & conſentienti de regu. iur. lib. 6.

uentura

uentura si inganna in pensar che il padrone ne sarà contento, ma fino che lui con ragione crederà che il padrone è contento non pecca. Hauemo detto con ragione, perche se lo credesse pazzamente, peccaria [a]: Ottauo, che tolta la congettura del danno, dispiacere, & afflittione corporale, ò spirituale, che dal furto puo seguire: & che tolta la congettura che il padrone della cosa tolta ne sarà contento, & tolta la uolontà di robbar piu se potesse, non è differentia che la cosa si toglia a uno piu che a uno altro, & per questo è necessario determinare, se assolutamente, è alcuna quantità il furto, della quale sia peccato mortale, &
9. quello della minore, non. Nono, che in alcuni Vescouati, è dichiarato per constititutione Sinodali, che non si faccia scommunicatione per cosa che uaglia meno di trenta soldi: & in altri che non si faccia di meno di dui Reali: ma non per questo è determinato, che quello è la quantità necessaria, perche il furto ò il danno sia peccato mortale, poi che quantunque non si può ne debba dar scommunicatione se non per peccato mortale [b] come, lo dicemo nel Manuale [c]: però non è necessario farla per ogni peccato mortale, & anzi si può intendere che quantunque per meno, di dui Reali ò trenta soldi si fà peccato mortale, però, che niuno per meno si scommunica.

Decimo, che alcuni raccogliono da quello che ha detto il Soto [d] sopra referito, che la somma che non è dui ò tre ducati, non è in se mortale senza tener rispetto alla persona, a chi si toglie per li quali dice, che non si da attione per inganno fatto in cosa che non uaglia piu di dui ducati [e] & che Matteo Matessiliano [f] dice, che quello che non uale dui ducati, è cosa uile, & per questo niuno per quello che non uale piu, può occidere il latrone di notte, benche regolarmente sia licito occiderlo [g]: & che una lanterna pare cosa uile, & poco, per poner la mano in colui che ue la toglie, anco che non la uoglia lassare [h], & che pare cosa ragioneuole credere che robar uno ducato al Re, ò ad altro assai ricco, non sia peccato mortale [i]. L'undecimo, che ne
10 pare che ne il Dottor Soto uolse dire questo, ne è la uerità, per che San Tho [i]: non scusa di colpa mortale il furto se non quando è di cosa minima, & assai piccola: & a niuno parerà tale, in questa terra un ducato in se considerato, l'altro perche S. Tho. dice che il furto di cosa minima, non è mortale, che significò non hauer luoco quando colui che toglie quella minima cosa, uuol

[a] Per eundem § recte dict. l. inter omnes ff. de fur.
[b] c. Nemo & c. Nullus 11. q. 3.
[c] c. 27. n. 9.
[d] lib. 5. q 2. ar. 3 de iust. & iur.
[e] l. si oleum & l. seq. ff. de dol.
[f] Notab.
[g] Exodo 22. l. furem ff. ad l. Comel de sica. c. Si perfodiens de homic.
[h] l. Si ex plagis §. Tabernarius ff. ad legem Aquil.
[i] 2. Sec. q 66. ar. 6

far danno al padrone in quel minimo contra sua uolunta, benche il Gaiet. a forza di braccia, & bene, (a nostro parere stira il suo ditto, perche dica il contrario: l'altro perche altra cosa è, denegare attione d'ingano contra quello che ingannò meno di dui ducati & altra dire, che non fa peccato mortale chi inganna meno, che la legge nega attione, contra il compratore & uenditore, che non inganna piu della meta del giusto prezzo [a]: ma non per questo lassano quelli di peccare mortalmente [b] l'altro perche Matteo Matesiliano non porta proua necessaria del suo detto, & quando la portasse, non ostaria, poi che male seguita. Non si puo occidere questo in questo caso (maggiormente per autorità priuata) dunque non pecca mortalmente. Di piu, che molti peccati mortali sono, che lassa di castigare la legge humana, & gli castiga la diuina [c]: l'altro perche in alcuni Vescouati è ordinato con consiglio di molti homini dotti & prudenti, che si faccia scomunicatione per furto di trenta soldi, & per quello di dui Reali, & come ho ditto nel Manuale [d] la scomunica maggior Generale, non lega se non per peccato mortale.

[a] l. 2. C de rescind uen. & c. cum dilect. de empt.

[b] Iuxta doctri. Tho. 2. Sec. q. 77. ar 7.

[c] c. Denique 4. d. Tho. 1. 2. q 96. ar. 2.

[d] c. 27. n. 9. & Palu. in 4. d. 18. q. 1. ar. 2. Pro quo sunt c. Nullus & c. Nemo 11. q. 3. Quod. & in c. inter uerba ead. causa & q. n. 480.

Il Duodecimo (che saluo il migliore parere) a quello che con me si confessa, ò si consiglia li diria queste cose: la prima, che tenesse per notabile quantità per effetto, che il furto ò la retentione sia mortale, la suma di trenta soldi, & anco la mità & anco quella di diece, & di sette: & che non la tenesse per tale la meno di tre soldi in questa terra ne in altra doue hauesse tanti dinari quanto in questa: benche li comanderia a restituire da uno soldo in su. La seconda, che piu mi inclino a dire, che quella di tre soldi in su è notabile, dato che, non condannaria il penitente, mezanamente dotto, che li paresse il contrario. La terza gli diria che tenesse per tale, un capretto, un cappone, & anco una gallina [e], anco in la terra doue quella, non ualesse sette soldi, ne anco mezzo marcello: & ancò il furto d'una donzena di oui, & lo medesimo diria d'una misura piccola di formento & una mezza di uino, primo, perche, qual si uoglia cosa di queste si tiene, almeno comunemente & circa delli piu, per piu di piccola: secondo perche da molti prudenti habbiamo inteso lodare, il Re christiano, per hauere giustitiato soldati che robborno in suo campo uno paro di galline, & il Re infidele per giusticiare suoi soldati per cose minori di quelle: benche si 11

[e] Quod nobis irrefragabiliter probat §. galliarum insti. de rer. diuisio.

potria

potria rispondere, a questo, che le leggi della guerra & la necessità di prouedere gli eserciti di uittoaglie, adoprano questo rigore, però anco si potria replicare, che la mansuetudine Christiana pare repugnare alle leggi, che per cosa che non è, ne si pressume esser peccato mortale, si toglia la uita a niuno [a]. La quarta, gli diria che robbar cosa di minor quantità, è peccato mortale quando per quello si fa danno di tanta ò piu quantità delle ditte, come il furto di una agucchia, ò d'una subbia, ò d'altro instrumento, per mancamento del quale perde un sarto, uno calegaro, ò altro artegiano tanto del suo lauoro, quante sono le quantità sopradette, ma è da notare, che se si facesse scommunicationi per il furto solamente, & non comprendesse altri danni, non saria scommunicato colui, che hauesse fatto quel furto: perche come sopra habbiamo detto, altra cosa è il furto del instrumento di tanto poco ualore, & altra il danno che con quel furto ò retentione si fa: Perche se si condennasse nel doppio ò in quattro tanto del furto secondo che fosse manifesto, ò non manifesto: non si dupplicaria il danno, ma solo il ualore del instrumento robbato secondo la mente di tutti [b]: come sopra è detto. La quinta, gli diria che la scommunicatione generale contra quelli che robbano, ò non restituiscono il mal tolto, comprenda tutti quelli, che togliono ò ritengono ingiustamente tanta quantità, quanto basta per peccar mortalmente: perche si comprendeno solo le parole, & intentioni di quello, che la pronontia, che è di cauar le anime del peccato mortale, ò guardare che non cascano in quello [c]: se per le constitutioni di colui che scommunica, ò per altra uia, non si eccettuassero quelli, che non togliono fino ad altra quantità maggiore: che se si eccettuano, non si comprenderanno: perche la scommunica non liga piu che quelli, & quanti, quello che scommunica è che la fa fare uuole come ho detto nel Manuale [d], di quello che piccole cose, & molte uolte toglie a suo padrone, ò a altro, ò à molti [e].

12 (margin, beside "me esser peccato mortale")

[a] In cap. 23. nu. 60. & seq.

[b] In .§. induplum & in .§. Quadrupli insti. de actio.

[c] Arg. ca. 1. de sent. excom lib. 6. & ca. 2. de consti. eod. lib.

[d] Ca. 17. nu. 11.

[e] Cap. 17. nu. 139. & 140.

SOMMARIO.

13 *E' irregolare chi casualmente occide altro, facendo opera illicita, ò licita, illicitamente.*

15 *Il quale molto bene si proua, dicano quello che li piaceno alcuni.*

17 *Ma si ha da intendere, quando la opera illicita si ordina per quello.*

12 *È irregolare il Clerico che mercantando, ò tagliando arbori de altri occida a caso.*

12 *Ma non è uerità.*

15 *Benche lo adultero, che occide il marito per disendersi, è irregolare.*

14 *Intelletto commune del capitolo. Tua de homicid. migliore che uno nouo.*

14 *Cirugico non debbe esser Monaco ne Clerico di ordine Sacro.*

15 *Argomento a contrario senso forte, per quello cui contrario non si esprime.*

16 *Regola di legge, si guarda in tutto quel che non è eccettuato di quella.*

17 *Se precede colpa il caso dannifica ò a quello si ordina & non altramente. 18.*

19 *Intelletto del cap. fin. de Homicid. de Syl. male.*

20 *Non solo è irregolare chi consiglia morte, ma anco quello che di quella si finge.*

21 *Opere del tutto bone, chi le nega è heretico: però le piu sono male almeno uenialmente, & nulla è indiniduo indifferente.*

21 *L'homicidio del tutto casuale non causa irregolarità, & quando è tale.*

22 *Niuno per morte casuale senza altra colpa è irregolare, che di tagliare arbori de altri, trafficare in mercantie probibite, sonar campane in tempi prohibiti.*

23 *Andare a caccia probibite, caualcar bestie probibite.*

24 *Fa irregolare uno una morte casuale, quale non lo faria uno altro tale.*

L PRESENTE QVESTO TESTO ET 13
al sopradetto quella questione di irregolarità che in questa impressione della reuista del Manuale [a] si remisse per errore, al Commentario di quello capitolo douendosi rimetter al altro [b] doue lo rimettremo qua [c]. La questione è se una notabile limitatione del Dottor Soto [d], e uera per la quale si ha da portar alla memoria quella regola affermatiua che nel Manuale [e] habbiamo posto, cioè che ogni homicidio casuale, che è quello che a caso accasca, senza esserli la uolontà per quello che seguita della opera illicita, ò della licita illicitamente fatta, fa irregolare [f]: la limita il Dottor

[a] Ca. 27. nu. 221.
[b] Ad commota ca. Nõ inferenda 23. q. 3. cum hoc excuso.
[c] Nõ inferenda nu. 237.
[d] Lib. 5. q. 1. ar 9. de iusti. & iur.
[e] Ca. 27. nu. 221.
[f] Cap. tua nos c. Scu sceimus. de homicid. & cap. fin. eo. titit. lib. 6. quę de opere illicito loquuntur ca. continebatur & cap. præsbyterũ. de homic. que de opere licito. Illicito acto agunt.

tor Soto che solamente ha luoco quando la opera ò la maniera da che seguita l'homicidio è illicita, per essere, di suo genere pericolosa per morire, ò mutillare, & per questo uietata, & non nelle altre cose che sono illicite per altri rispetti, contra la quale & suoi fondamenti fa, primo che cosi le Glo. [a] & San Thomasso [b] con tutti gli altri indistintamente dicono, che è irregolare quello che fa alcuna opera illicita, ò licita illicitamente, se di quella segue morte ò mutillatione, secondo che Syl. [c] specifica, che il Clerico che a caso occide trattando mercantia, che gli è uietata è irregolare: benche non saria un laico, a chi il medesimo accascasse: & che colui che taglia arbori d'altri a caso, occide è irregolare: benche ponga tanta diligentia quanta bastaria per non essere irregolare, se l'arbore fosse suo [d]: & anco il Gaietano: (se ben si pesa) dice, che il Clerico che cacciando pone tanta diligentia quanto il laico, perche non seguita desformatione, non pecca piu che peccato di homicidio del laico: però incorre in irregolarità, & è chiaro, che non è stato prohibito al Clerico, tagliare l'arbore ne anco la mercantia per essere pericolosa: per disformare homo, ma per altri rispetti: & ne manco la caccia di uccelli, lepri, conigli, che la legge uieta [e] per il diletto, benche non per recreatione: terzo che non gli è legge che questo proui effica-
14 cemente. Quarto che la induttione d'uno capitolo [f] sopra il quale il Soto fa gran fondamento, pressupone per certo quello, che è tanto incerto che la commune opinione tiene il contrario, & anco al nostro debile parere con ragione, perche pressupone, con tenere quello testo, che il Monaco che usando la cirugia per sola pietà medica & apre una piaga della quale per ponersi l'infermo al uento contra quello che li commanda il Monaco more, non è irregolare, & se medica per guadagno si, lo contrario del quale proua il testo secondo lo intelletto commune [g], che dice che in tutti dui li casi è irregolare: benche in uno si dispensa piu facilmente che nell'altro, & non lo tengono senza ragione, perche il testo chiaramente dice, che quello Monaco peccò in usare quello officio prohibito, come lo dicono quelle parole [*Licet ipse Monacus multum deliquerit, officium alienum usurpando, quod sibi minime congruebat:*] & perche anco chiaramente dice, che se tre cose concorsero, cioè, che medicò per pietà & non per cupidità di guadagno, & che sapea bene l'arte, & che fece tutta la diligentia debita, non si doueua tanto reprobare, che non si po-

[a] Cap. sicut dignū §. fin. de homic. & de his 1.50.dist.
[b] 2a. Sec q.64. art. fin.
[c] Verb. homicidiū 3.q.1.
[d] Idem Syl. verbo homicidium q. 18.
[e] Cap.1.cum glo.de cleri.uenator.
[f] Ca.tua de homic.
[g] Quem Io. An Ir. Pan Anania.& Fel. probant.

tesse usar misericordia a quello, per lassario celebrare, poi della
condegna sodisfattione che è dire, che tenea necessità di
misericordiosa dispensatione, & queste sono le parole del Te-
sto [a]. Quinto, che se la sua iduttione fosse bona, la sua limi-
tatione saria falsa, perche la sua limitatione contiene esser irre-
golare quello che fa alcuna opera illicita, che gli è prohibita per
essere pericolosa, di occider alcuno se di quella segue morte, ò
troncatione di membri, & è chiaro che il Monaco (di chi par-
la quello Testo), fece opera illicita, & tale che li era pro-
hibita per essere pericolosa d'alcuna morte, che uso di cirugia
quanto a tagliare, aprire, ò a brugiare alcune carni, il che non
solamente a Monaci, ma anco a tutti quelli d'ordine santo è uieta
to, per essere pericolosa da seguire morte, come lo tiene Pa-
nor. [b] & la comune, di maniera, che se quello che pressupone
sua indutione fosse uero, la sua limitatione saria falsa, & si sua
limitatione è uera, sua indutione si pressupone falsa. Il sesto 15
nel qual lui si fonda che se lo adultero, essendo trouato dal ma-
rito con la moglie, per diffendersi occide il marito, non è irregu
lare: il contrario di quello che tenemo nel Manuale [c], & prima
lo tiene S. Anto. [d] & per sua medesima limitatione si proua,
perche l'Adulterio è opera illicita, & pericolosa per causar mor
te, atento la inchinatione de gli homini, & l'uso d'occidere gli
adulteri, & sue mogli, & anco atento le leggi che non castiga-
no per quello, li padri & li mariti in certi casi [e]: & sua limita-
tione contiene che la irregularità casuale, che seguita di opera
illicita, & pericolosa di morte, fa irregulare l'occisore: il setti-
mo, che lui si fonda in dire che non gli è legge per la sopradit-
ta [f] regula generale de gli Dottori, che dicono farsi l'homo irregu
lare per qual si uoglia morte casuale, che seguita d'opera illicita,
se non doi [g], che la danno ad in tendere dicendo: che non fa ir
regulare la morte che d'opera licita licitamente fatta seguita
il quale fondamento è debile: perche all'argumento che chia-
mano a contrario senso, benche sia debile in logica, però è assai
forte in legge [h], quando si toglie per prouare quello, il cui con-
trario è espresso in legge [i], & come si troua espresso lo contrario
della ditta regula, ne quello, d'altra ressolutione. Segue che 16
per quello si puo prouare l'ottauo che quelli dui Cap. [k] non sola-
mente prouano per l'argumento che chiamano a contrario senso:
ma anco per quello che chiamano, A (cesante ratione & cau-
sa,)

[a] Si tamẽ causa pietatis & non cupiditatis id egerit & peritus erit in exercitio chirugiæ omnẽque studuit quam debuit diligentiam adhibere non est ex eo, quod per culpã mulieris contra cõsilium accidit adeo reprobandus, quod non post satisfactionem condignam cũ eo misericorditer agi posit, ut diuina ualeat celebrare. Alioquin interdicenda est ei sacerdotali ordinis executio de rigore.

[b] Cap. sententiã ne cleri. uel Monac. vbi Pan. nu. 21. & Syl. verbo Medicus.

[c] In ca 15. nu. 7.

[d] 3. parte tit. 5. ca. 8. §. 4. col. 4.

[e] Arg. l. Patri. l. Marito. ff ad leg. iul. de adul & l. grachus c. eod. tit.

[f] Supra eo. cõmen. nu. 13. & Manual. c. 27. nu. 221.

[g] Ca. dilectus & ca. ex literis. 2. de homic.

[h] l. 2. ff. de offic. eius cui mandat. est iur. & ca. Apostolicã de his quæ fiunt a prælatis sine cons. ca.

[i] Iuxta ca. a nobis. 2 de sent. excom. & gl. ca. significasti de foro compe.

[k] Cap. Dilectus. & ca. ex literis de homic.

ſa,) che l'uno di quelli [a] dice, che il Capellano di chi parla non è, irregulare perche [b] ne di uoluntà ne di opera fece Homicidio, ne gli accaſcò operando illicita opera: & l'altro [c] ſcuſa di irregularità uno, per che [d] non fu negligente in ſua opera. Lo nono che gli ſono molti decretti che generalmente pongono per regula, che chi disforma, cioè, occide ò taglia membri di homo ò è cauſa di quello ò, faccia queſto in pace, ò in guerra ò, gettando pietre, dando delle baſtonate a ſuoi diſcepoli inconſideratamente [e]: gli quali teſti tanto generali pongono regula, che includeno anco quelli che giuſta & ſantamente, diretta ò, indirettamente occideno, ò ſono cauſa di quello: come ho ditto nel Manuale [f] & anco molti Dottori, (delli quali fu S. Tho. [g]) furono di parere, che anco per l'homicidio che uno fatto per ſua ineuitabile diffenſione ſi faceua irregulare, & è certo, che dal le regule delle leggi non ſi dobbiamo appartare, ſi non per legge eſpreſſa, ò molto neceſſaria ragione fondata in quella [h], & poi che la legge, non libera da queſta irregularità ſi non quello, che a caſo ſenza colpa occide ò è cauſa di morte, ò licitamente operando, ò di propoſito per deffenſione neceſſaria, reſta prouata la regula de gli Dottori, che la disformatione caſuale, che di opera

17 colpabile ſeguita, cauſa irregularità. Per queſti fondamenti non oſſaria tenere la ditta limitatione ſe quella (come lui dice) è contraria alla opinione de gli Dottori Canoniſti, benche ne pare bene ſe & in quanto concorda con altra, che ſentono quelli al noſtro parere, & anco alcuni la eſprimettero tanto, cioè che l'homicidio caſuale non fa irregolare quello che non tenne colpa ordinata & incaminata per ſua natura, ò per la intentione del colpato per quello: eſempio. prego il mio compagno che uenga con me fino alla Chieſa, & io uo a quella con alcuna intentione mortalmente mala di uedere, udire, parlare, ò fare coſe brutte, & andando noi alla Chieſa: uno coppo occide il mio compagno, che cade del tetto, non ſarò io irregolare, che quantunque quella morte ſia ſeguita di quello, che io l'ho pregato che faceſſe & io peccaſsi in pregarlo & andare alla Chieſa con lui per quello fine mortalmente male: però quella malitia & colpa mia non ſi ordinò, ne incamino a quella morte, ne per la natura dell'opera, ne per la intentione dell'operante che fui io; & la commiſsi in pregar & in cargare che foſſe al loco doue morſe; per queſta limitatione & concluſione fa il primo, che per quello, che caſca a caſo

[a] Dict. ca. Dilectus.
[b] Neque uoluntate neque actu homicidium perpetrauit. neque dedit operam rei illicite.
[c] Ca. ex literis.
[d] Diligenter circunſpexit.
[e] Cap. Miror. cap. ſi quis uiduam ca clerico. De his 50. d. c. continebatur & ca. Presbyterum de homic.
[f] Ca. 27. nu. 206.
[g] 2ª. 2ᵉ. q. 64. ar. 8
[h] Glo. l. Omnis diffinitio .ff. de regul. iur. & in rubric. de reg. iur. lib. 6.

niuno merita danno ne pena[a] : benche preceda colpa, se, quella non fu ordinata, ò s'incamina per quella come singolarmente lo dicono alcuni, parlando in questa medesima materia[b]. Il secondo che se ui presto la mula di qui a Toledo, benche uoi andate la in quella con alcuna intentione mortalmente mala per dire, intendere, o fare, alcuno peccato mortale, & nel camino, ui occide la mula, un tuono, un cane rabbiato, ò altra cosa sortuita, non sarete obligato a pagarmila perche dato che, per colui che toglie presto alcuna cosa si perda a lui, benche si perda per caso fortuito, quando al caso precede colpa[c] : & nel fatto proposto, al caso precede uostra colpa : però perche ne per sua natura, ne per uostra intentione s'incaminaua a quella, & colui non ui ha da dannificare, secondo la mente, & costumi
di tutti[d]. Il terzo, che Pietro de Ancarano, & Philip. Fran. 18
espressamente decidono[e] questo dicendo, sopra una glosa, che quello che dice che dannifica quello, che a caso accasca quando al caso precede colpa, si ha da intendere quando la colpa si ordina & incamina a quello & la glosa parla in questa medesima materia di irregolarità. Il quarto, che la ragione di una risposta di Bonifacio Ottauo[f] par chiaramente prouar questo, che dopo che disse che colui che commanda ferire con protestatione che non occida, se colui occide è irregolare, da per ragion di quello che in commandarlo tenne colpa & doueua pensare che quello poteua accascare: significando per questo : che quantunque in commandare tenesse colpa, però se non doueua pensare, che quello poteua ressultare di suo precetto non saria irregolare. Di donde si puo raccogliere, che se uno mandasse di qui a Medina a fare ò alcuna compra ò uendita mortalmente mala, & nel camino l'occidesse un tuono, un leone, ò uno latrone, non saria irregolare chi l'ha mandato : perche quantunque tenne colpa in mandarlo a mala opera, però non era obligato a pensare che di quello mandare potea cascare quello, perche per quello lassasse di
mandarlo. Il quinto, che non impedira la forza di questo quar 19
to fondamento chi dirà che Syl.[g] dice che Bonifacio pose le due ragioni de suoi detti, & che una, cioè perche tenne colpa in mandarlo, a luoco in ogni precetto colpabile, & la seconda, che doueua pensare che quello doueua cascare nel precetto licito, primo, perche la sua dichiaratione è contra la glosa: benche lui la riprenda, ma tutti communemente la seguiranno. Secondo perche im-

propria

[a] l. si creditor l. quę fortuitis. C de pign. actio ca. 1. de commod. & ca. final. de deposi.

[b] E quibus sunt Petr. de Ancho. & Perusi. in glo. penul. c. fin. de homic. lib. 6.

[c] Ca. 1. de commod. & ca. fin. de diposi.

[d] In dictis duobus capitulis.

[e] In d. glo. penul. d. ca. fin. de homicid. lib. 6.

[f] In d. ca. fin. de homic. lib. 6.

[g] Verb. homic. 1 q. 7. vers. quartum.

propria il Testo facendo della copulatiua, & disgiuntiua [a] Vel: il Sesto ne moue molto, che la decisione di Bonifatio sarebbe superflua, & in dubbio senza dubbio, se questa limitatione non fosse uera: dunque se per esser irregolare per homicidio casuale bastasse qual si uoglia colpa di quello, a chi lo accasca, senza alcun dubbio, saperia che accasca per la colpa di commandare che ferisca, tanto è uicina a quella di occidere, & per questo non hauea perche fare quel Decreto. Il settimo al nostro parere uolse sentire Innocentio [b] in lo esempio che pose, in quel suo detto, che
20 non solamente è irregolare chi consiglia che occida, ma anco chi consiglia che faccia alcuna cosa donde segue la morte, che con esempio di quello, che consiglia che si spara un pezzo di Artellaria, o che ferisca altro, ò che uada a tuore per forza un castello, che uerisimile non si può tuore senza morte d'huomini, & molto dubita di quello che consiglia tuore, un castello a tradimento: perche molte uolte si suole pigliar senza morte, & se qual si uoglia colpa incaminata ò non incaminata a morte, bastasse per quello, non dubitaria del quarto esempio, ne poneria gli tre primi in colpe tanto uicine, ordinate a morte, ne per ragione, che in li tre casi si incorre in irregolarità: diria che quello che si commandaua in quelli, era uicino di occidere: l'ottauo che questo medesimo sentiro la Hosti. Gioan. Andre. & la commune con Pannor. dice che la ragion perche Innocentio inclina in dire, che anco nel quarto caso si incorre in irregolarità, e che quantunque non è tanto certo che seguirà morte della presa del castello a tradimento, come della presa di quello per forza, però molte uolte segue anco del prendersi a tradimento: il medesimo sente la commune [c] in dire che la ragione perche quello conclude è, che chi consiglia uno che occida altro, & l'altro occida lui, si fa irregolare: che douea pensare che quello potea seguire
21 di quello, come lo dechiara Pannormitano [d]. Il nono fa che se tenessimo il contrario & seguissemo quelli che tengono che basta per questo colpa ueniale [e], quasi sempre saria irregolare quello che dicesse, facesse, consigliasse, o commandasse alcuna cosa, la qual facendo, accascasse morte, perche communemente (come in altra parte habbiamo detto) [f] benche sia heresia Luterana dire [g] che tutte nostre opere sono peccati almeno ueniali, però tanto è la miseria humana, che temo che li piu di quelli che facemo, alcuni siano tali, ò per essere di suo genere quelli tali, ò per man-

[a] Contra l. non alter.ff.de leg.3. & ca. Praeterea de verb.significa.

[b] In cap. Audientis de homic.

[c] In d.c. Ad audientiam de homic.

[d] In d. cap. Ad audientiam.

[e] E quibus est Gaieta 1. 2ª. 2ᵉ. q. 94. art.8.

[f] In ca.inter ver.11. q.4.nu.464.

[g] Quod Alphonsus Castren.probat post Ioan. Rof. ille quidē aduersus omnes hære. verb. hic autē assertio Luthe.ar.31.

carli alcuna circonstantia di tempo, luoco, persona, maniera fine, & altre che tutte hanno da concorrere, perche la opera sia bona [a] quale senon è per forza sarà mala, almeno uenialmente, poi che niuna humana opera fatta con deliberatione, è che indiuiduo, che gli Giuristi chiamano specie sia indifferente, cioè ne mala ne buona [b]: & per conseguente, quasi tutti gli homicidij casuali accascheriano a quelli che uenialmente peccassero, il decimo fa che se quello che pretendemo non fosse uerità, seguiria, che quanti uanno a uedere giostre, tornei, giochi di canne, ò tori per malitia mortale, ò uanità ueniale, delli quali sono (al nostro parere) li piu, & guidano con loro donne, figliuoli, serui, amici & altre persone, sarebbono irregolari, se alcuni di quelli morisseno, ò perdesseno membri: per cascare gli Catafalchi, ferire di lantie, tronconi, bastoni, canne, incontri di caualli & altre cose simili che a caso accasca, che saria empiere il mondo di irregolari, Vescoui, Prelati, & altri Ecclesiastici principali, & honorati laici: l'ultimo fa quella diuisione, & ressolutione che nelle editioni noue della reuista aggiongemo al Manuale [c], delle tre deformationi ò homicidij, cioè del tutto uolontario, del tutto casuale, & misto, doue diffinimo esser mero casuale quello che non se uuole, drittamente in se, & si segue di quello che in niuna maniera si ordina per quello, che è la morte, con che un tuono occide quello che si manda ad alcuna parte, senza pensiero alcuno di sua diformatione, del quale assolutamente hauemo detto che non fa irregolare, & al presente largamente l'habbiamo prouato. Da tutto questo, per declaratione di quello inse 22
rimo queste illationi, la prima, che dice bene il Soto, che non accettò Syl. in dire che incorre in irregolarità il Clerico che tagliando alcuno arbore d'altri, occida alcuno a caso, benche ponesse tanta diligentia per non occidere, quanta bastaria per non incorrere in irregolarità, se tagliando suo arbore il medesimo gli accascasse: poi che la colpa di tagliar l'arbore di altri, non si incamina alla morte che accasca: la seconda hauere anco detto bene il medesimo: non essere irregolare il Monaco perche sonando la campana in tempo prohibito, il Bataglio di quella occidesse alcuno, se in quello ponesse tanta diligentia, quanto basta per non esser irregolare, se nel tempo che gli è permesso, la sonasse, la terza che non accettò Syl. in dire, che saria irregolare il Clerico, per accascarli un homicidio casuale, essercitandosi in mercantia prohibita,

[a] Diony. li. 4. de Diui. nomi & Thom. 1. 2. q. 18. ar. 9.

[b] Tho. 2ª. 2ª. q. 18 art. 9.

[c] In ca. 27. nu. 220

prohibita, per il qual non saria irregolare, se la mercantia si fosse licita con tanto che quella fosse tale, che ne per sua natura ne per la intentione del Clerico si ordinasse quella morte.

23 La quarta, che quantunque accertò il Gaieta. in dire che il clerico che cacciando pone tanta diligentia quanto il laico, perche non segua homicidio, non pecca piu peccato di homicidio, che il laico, ma non in dire che il clerico, in quello caso incorre in irregularità, & il laico non: se la sorte della caccia non si ordinaua di se ad homicidio, quale è la caccia di lepri, conigli, pernici, con le rete ò, con falconi senza arme alcune, in terra doue non è prohibito, dato che il clerico peccasse in quello per cacciare mancando a sua Chiesa, ò per altra ragione, che non si incaminasse ad occidere: ne anco, se andando quello a caccia, il tuono occise alcuno che per suo prego andò a quella: dato che il suo ditto si puo saluare in la caccia d'orsi: & cengiali che si fa con arme, la morte accascasse per quella & non per altro caso di tuono, tempesta diluuio, ò altra maniera, che lui non doueua pensare. Lo quinto, non essere irregulare il frate minore chi glie stato uietato andar a cauallo, perche la mula in che ua (essendo assai quieta) senza altra sua alcuna colpa occide un figliuolo, perche, la colpa del suo andare a cauallo della mula quieta, non si ordina ne si in camina a tal morte, ne per sua natura ne per la

24 intentione di chi caualca. La sesta, che ne anco è irregulare il cacciatore che caccia solamente è illicita, per cacciare il dì di festa a hora di messa, che era obligato udirla, ouero: dirla se senza altra colpa sua, ordinata morte alcuna seguisse di quella. la settima, che non è irregulare il studente che menò un compagno pregandolo per lauarsi nel fiume, & di là andare a robbare alcuna agresta delle uigne: dato che alcuno cane mordesse suo compagno nel camino & morisse di quel morso, benche lo saria (al nostro parere,) se lo guardiano della uigna lo occidesse, ò il cane che guardaua la uigna lo mordesse, & di quello lui morisse: perche nel primo caso sua colpa non si ordinò in maniera alcuna con la morte: & nel secondo, si: la ottaua, che una morte casuale fa uno irregulare, che opera illicitamente, & altra non: uno clerico, ordina un torneo a cauallo: inuita molti caualieri che uengano a giostrare con lui, che è mantenitore, more alcuno per gli colpi ò, per cascare da cauallo, è irregulare il clerico: ma se muore per un tuono, ò per la giozza: non è irregulare

perche quantunque la morte casuale accascò, facendo opera illecita, & ordinata per sua natura per occidere, però, non per quello genere di morte, tutto lo quale è cosa cottidiana: piu chiaro esempio di quello che mena compagni, per prendere illicitamente una fortezza & nel camino, il tuono gli occide uno compagno. Et nella intrata del castello, quelli che lo guardano, occideno un altro, che per la morte del ultimo sara irregulare, & per quella del tuono: no la nona & ultima, che', perche l'homicidio casuale, causa irregularità in quello che opera illicitamente non è neccessaria, che tanto ordinata & incaminata sia la colpa per occidere, che il piu delle uolte seguita da quello morte, che basta che alcune uolte suole seguire, & che, ad arbitrio [a] di homo da bene la colpa della quale la opera illicita sia ordinata, & incaminata per morte ò mutillatione, come consta per le illationi sopraditte [b] di che rissulta honor & gloria al nostro Signor IESV CHRISTO, & sua gloriosa & santissima Auia, matre della gloriosissima Vergine Madre, la cui festa del anno 1556. finito di celebrar, poco ha in la mezza notte, la chiesa catholica.

Amen.

Salamantica hora prima alterius diei septimo kalendas Augusti anni. 1556.

[a] Quoniam quæ sic huiusmodi indifiniti est a iure qualia boni uiri arbitrio committuntur cap. de causis de offic. de leg.

[b] Et per cap. continebat c. Ioannes ca. Presbyterum de homic.

IL FINE DEL VLTIMO COMMENTARIO.

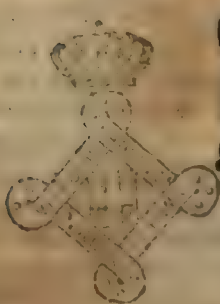

REGISTRO.

* A B C D E F G H I K L M.

Tutti sono Quaderni.

G G
F

Il Principe Rospigliosi altare = Salvatore Rosa Pittore
[illegible]

Digitized by Google